I

(Atti legislativi)

BILANCI

ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2020/227

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ([1]),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([2]),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ([3]),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ([4]),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, adottato dalla Commissione il 5 luglio 2019,

vista la posizione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, adottata dal Consiglio il 3 settembre 2019 e comunicata al Parlamento europeo il 13 settembre 2019,

vista la lettera rettificativa n. 1/2020 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, presentata dalla Commissione il 15 ottobre 2019,

([1]) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
([2]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([3]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
([4]) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 23 ottobre 2019 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020,

visti gli emendamenti al progetto di bilancio generale adottati dal Parlamento europeo il 23 ottobre 2019,

vista la lettera inviata dal Presidente del Consiglio il 23 ottobre 2019 in cui si comunica che il Consiglio non ha potuto approvare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo,

vista la lettera inviata al Presidente del Consiglio il 28 ottobre 2019 con cui si convoca il comitato di conciliazione,

visto il fatto che il comitato di conciliazione è giunto a un accordo su un progetto comune entro un termine di ventuno giorni conformemente all'articolo 314, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista l'approvazione del progetto comune da parte del Consiglio il 25 novembre 2019,

vista l'approvazione del progetto comune da parte del Parlamento il 27 novembre 2019,

visti gli articoli 95 e 96 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo il 27 novembre 2019

Il presidente
D. M. SASSOLI

BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 2020

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale 12
B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio 22
C. Personale statutario 169
D. Patrimonio immobiliare 170

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione I: Parlamento Europeo 177
— Entrate 178
— Spese 193
— Personale 255
Sezione II: Consiglio europeo e Consiglio 257
— Entrate 258
— Spese 275
— Personale 318
Sezione III: Commissione 319
— Entrate 320
— Spese 400
— Personale 1977
Sezione IV: Corte di giustizia dell'Unione europea 2028
— Entrate 2029
— Spese 2041
— Personale 2076
Sezione V: Corte dei conti 2077
— Entrate 2078
— Spese 2091
— Personale 2123
Sezione VI: Comitato economico e sociale europeo 2125
— Entrate 2126
— Spese 2138
— Organico 2175

Pagina

Sezione VII: Comitato europeo delle regioni 2176
— Entrate 2177
— Spese 2190
— Personale 2224
Sezione VIII: Mediatore europeo 2225
— Entrate 2226
— Spese 2242
— Personale 2271
Sezione IX: Garante europeo della protezione dei dati 2272
— Entrate 2273
— Spese 2286
— Organico 2320
Sezione X: Servizio europeo per l'azione esterna 2322
— Entrate 2323
— Spese 2340
— Organico 2384

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale 12

B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio 22

— Titolo 1: Risorse proprie 23

— Titolo 3: Eccedenze, saldi e adeguamenti 47

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione ... 66

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni 80

— Titolo 6: Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione 93

— Titolo 7: Interessi di mora e multe 146

— Titolo 8: Assunzione ed erogazione di prestiti 153

— Titolo 9: Entrate varie 167

C. Personale statutario 169

D. Patrimonio immobiliare 170

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione I: Parlamento Europeo 177

— Entrate 178

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione ... 179

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 182

— Titolo 6: Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e dei programmi dell'Unione 189

— Titolo 9: Entrate varie 191

— Spese 193

— Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione 195

— Titolo 2: Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento 217

— Titolo 3: Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione dei propri compiti generali 230

— Titolo 4: Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici 246

— Titolo 5: L'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e il comitato di personalità indipendenti 250

— Titolo 10: Altre spese 252

— Personale 255

Pagina

Sezione II: Consiglio europeo e Consiglio 257

— Entrate ... 258

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'unione ... 259

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione ... 262

— Titolo 6: Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e dei programmi dell'Unione ... 268

— Titolo 7: Interessi di mora e multe ... 271

— Titolo 9: Entrate varie ... 273

— Spese ... 275

— Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione ... 276

— Titolo 2: Immobili, materiale e spese di funzionamento ... 298

— Titolo 10: Altre spese ... 316

— Personale ... 318

Sezione III: Commissione 319

— Entrate ... 320

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione ... 321

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione ... 326

— Titolo 6: contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione ... 334

— Titolo 7: Interessi di mora e multe ... 385

— Titolo 8: Assunzione ed erogazione di prestiti ... 391

— Titolo 9: Entrate varie ... 398

RIEPILOGO GENERALE DEGLI STANZIAMENTI (2020 E 2019) E DELL'ESECUZIONE (2018) 400

— Titolo XX: Spese amministrative ripartite per settore ... 404

— Titolo 01: Affari economici e finanziari ... 421

— Titolo 02: Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI ... 464

— Titolo 03: Concorrenza ... 550

— Titolo 04: Occupazione, affari sociali e inclusione ... 555

— Titolo 05: Agricoltura e sviluppo rurale ... 633

— Titolo 06: Mobilità e trasporti ... 718

— Titolo 07: Ambiente ... 776

Pagina

— Titolo 08: Ricerca e innovazione 829

— Titolo 09: Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie 889

— Titolo 10: Ricerca diretta 985

— Titolo 11: Affari marittimi e pesca 1018

— Titolo 12: Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali 1060

— Titolo 13: Politica regionale e urbana 1078

— Titolo 14: Fiscalità e unione doganale 1152

— Titolo 15: Istruzione e cultura 1166

— Titolo 16: Comunicazione 1237

— Titolo 17: Salute e sicurezza degli alimenti 1257

— Titolo 18: Migrazione e affari interni 1307

— Titolo 19: Strumenti di politica estera 1368

— Titolo 20: Commercio 1402

— Titolo 21: Cooperazione internazionale e sviluppo 1414

— Titolo 22: Politica di vicinato e negoziati di allargamento 1496

— Titolo 23: Aiuti umanitari e protezione civile 1547

— Titolo 24: Lotta contro la frode 1572

— Titolo 25: Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione 1579

— Titolo 26: Amministrazione della Commissione 1592

— Titolo 27: Bilancio 1643

— Titolo 28: Audit 1652

— Titolo 29: Statistiche 1656

— Titolo 30: Pensioni e spese connesse 1664

— Titolo 31: Servizi linguistici 1677

— Titolo 32: Energia 1688

— Titolo 33: Giustizia e consumatori 1739

— Titolo 34: Azione per il clima 1780

— Titolo 40: Riserve 1798

Allegati

— Spazio economico Europeo 1806

— Elenco delle rubriche di bilancio aperte ai paesi candidati e, se pertinente, ai potenziali candidati dei Balcani occidentali e ad alcuni paesi partner 1829

Pagina

— Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti — Prestiti attivi e passivi garantiti dal bilancio dell'unione (a titolo indicativo) 1832

— Ufficio delle pubblicazioni 1869

— Entrate 1870

— Spese 1875

— Ufficio europeo per la lotta antifrode 1890

— Entrate 1891

— Spese 1896

— Ufficio europeo di selezione del personale 1908

— Entrate 1909

— Spese 1914

— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali 1929

— Entrate 1930

— Spese 1935

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles 1945

— Entrate 1946

— Spese 1951

—Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo 1961

— Entrate 1962

— Spese 1967

— Organico 1977

Sezione IV: Corte di giustizia dell'Unione europea 2028

— Entrate 2029

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione ... 2030

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 2033

— Titolo 9: Entrate varie 2039

— Spese 2041

— Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione 2042

— Titolo 2: Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento 2059

Pagina

— Titolo 3: Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici 2072

— Titolo 10: Altre spese 2074

— Personale 2076

Sezione V: Corte dei conti 2077

— Entrate 2078

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'unione ... 2079

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 2082

— Titolo 9: Entrate varie 2089

— Spese 2091

— Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione 2092

— Titolo 2: Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento 2108

— Titolo 10: Altre spese 2121

— Organico 2123

Sezione VI: Comitato economico e sociale europeo 2125

— Entrate 2126

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione ... 2127

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 2130

— Titolo 9: Entrate varie 2136

— Spese 2138

— Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione 2139

— Titolo 2: Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamentoe 2157

— Titolo 10: Altre spese 2173

— Organico 2175

SecSezione VII: Comitato europeo delle regioni 2176

— Entrate 2177

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti all'istituzione e ad altri organismi dell'Unione 2178

— Titolo 5: REntrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 2181

— Titolo 9: Entrate varie 2188

Pagina

— Spese 2190

— Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione 2191

— Titolo 2: Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento 2207

— Titolo 10: Altre spese 2222

— Personale 2224

Sezione VIII: Mediatore europeo 2225

— Entrate 2226

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e agli altri organismi dell'Unione .. 2227

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 2231

— Titolo 6: Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell'Unione 2238

— Titolo 9: Entrate varie 2240

— Spese 2242

— Titolo 1: Spese relative alle persone appartenenti all'istituzione 2243

— Titolo 2: Immobili, mobilio, materiale e spese varie di funzionamento 2256

— Titolo 3: Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti generali 2263

— Titolo 10: Altre spese 2269

— Personale 2271

Sezione IX: Garante europeo della protezione dei dati 2272

— Entrate 2273

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'unione ... 2274

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 2277

— Titolo 9: Entrate varie 2284

— Spese 2286

— Titolo 1: Spese relative alle persone appartenenti all'istituzione 2287

— Titolo 2: Immobili, attrezzature e spese di funzionamento dell'istituzione 2301

— Titolo 3: Comitato europeo per la protezione dei dati 2306

— Titolo 10: Altre spese 2318

— Personale 2320

Pagina

Sezione X: Servizio europeo per l'azione esterna 2322

— Entrate 2323

— Titolo 4: Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'unione ... 2324

— Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione 2327

— Titolo 6: Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e dei programmi dell'Unione 2334

— Titolo 7: Interessi di mora e multe 2336

— Titolo 9: Entrate varie 2338

— Spese 2340

— Titolo 1: Personale presso la sede principale 2341

— Titolo 2: Immobili, materiale e spese di funzionamento presso la sede centrale 2355

— Titolo 3: Delegazioni 2373

— Titolo 10: Altre spese 2382

— Organico 2384

A. **INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE**

INTRODUZIONE

Il bilancio generale dell'Unione europea è l'atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

La stesura e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i principi di unità, di verità di bilancio, di annualità, di pareggio, di unità di conto, di universalità, di specializzazione, di sana gestione finanziaria e di trasparenza.

— Il *principio di unità* e il *principio di verità di bilancio* implicano che siano riunite e iscritte a bilancio in un solo e unico documento tutte le entrate e tutte le spese dell'Unione quando sono a carico del bilancio.

— Con il *principio di annualità* si intende che il bilancio è votato per un esercizio alla volta e che gli stanziamenti di tale esercizio, per quanto concerne sia gli impegni che i pagamenti, devono essere utilizzati in linea di principio nel corso dello stesso esercizio.

— Sulla base del *principio di pareggio*, le entrate previste per l'esercizio devono essere uguali agli stanziamenti di pagamento per lo stesso esercizio. Il ricorso al prestito per coprire un eventuale disavanzo non è compatibile con il sistema delle risorse proprie e non è quindi autorizzato.

— Secondo il *principio di unità di conto* il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

— Con il *principio di universalità* si intende che l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, a eccezione di un numero limitato di entrate che sono destinate specificamente a finanziare spese determinate. Le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio per l'importo integrale senza contrazione tra di loro.

— Con il *principio di specializzazione* si intende che ogni stanziamento deve avere una destinazione determinata ed essere assegnato a un obiettivo specifico al fine di evitare confusioni fra stanziamenti diversi.

— Il *principio di una sana gestione finanziaria* è definito facendo riferimento ai principi di economia, efficienza e efficacia.

— Il bilancio è redatto nel rispetto del *principio di trasparenza*, garantendo una buona informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità.

Per rafforzare la trasparenza della gestione del bilancio mirata a una buona gestione finanziaria, in particolare in vista dell'efficacia e dell'efficienza, il bilancio è stabilito in base alla destinazione degli stanziamenti e delle risorse, ossia sulla base delle attività (ABB — formazione del bilancio per attività).

Le spese autorizzate nel presente bilancio ammontano in totale a 168 688 122 110 EUR in stanziamenti di impegno e a 153 566 205 917 EUR in stanziamenti di pagamento, vale a dire rispettivamente una variazione del +1,50 % e del +3,42 % rispetto al bilancio 2019.

Le entrate di bilancio ammontano in totale a 153 566 205 917 EUR. L'aliquota uniforme di prelievo della risorsa IVA è dello 0,30 % (ad eccezione di Germania, Paesi Bassi e Svezia, per i quali l'aliquota di prelievo per il periodo 2014-2020 è stata fissata allo 0,15 %) mentre quella della risorsa RNL è dello 0,6507 %. Le risorse proprie tradizionali rappresentano il 14,43 % del finanziamento del bilancio 2020. La risorsa IVA ne rappresenta il 12,34 % e la risorsa RNL il 71,98 %. Le altre entrate previste per l'esercizio in esame sono pari a 1 928 450 061 EUR.

Le risorse proprie necessarie al finanziamento del bilancio 2020 rappresentano lo 0,89 % del reddito nazionale lordo (RNL) totale.

Le tabelle che seguono consentono di illustrare il calcolo del finanziamento del bilancio 2020 in ogni sua fase.

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire nell'esercizio 2020, a norma dell'articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

SPESE

Descrizione	Bilancio 2020	Bilancio 2019 (1)	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	72 353 828 442	67 556 947 173	+ 7,10
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	57 904 492 439	57 399 857 331	+ 0,88
3. Sicurezza e cittadinanza	3 685 227 141	3 527 434 894	+ 4,47
4. Europa globale	8 929 061 191	9 358 295 603	– 4,59
5. Amministrazione	10 275 096 704	9 944 904 743	+ 3,32
6. Compensazione	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	418 500 000	705 051 794	– 40,64
Totale delle spese (2)	**153 566 205 917**	**148 492 491 538**	**+ 3,42**

(1) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1) e dei progetti di bilancio rettificativo nn. 1-3/2019.
(2) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2020	Bilancio 2019 [1]	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 928 450 061	1 894 392 136	+ 1,80
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	p.m.	1 802 988 329	—
Riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldo netto delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1, 3 2 e 3 3)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	**1 928 450 061**	**3 697 380 465**	**– 47,84**
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	22 156 900 000	21 471 164 786	+ 3,19
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	18 945 245 250	17 738 667 150	+ 6,80
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	110 535 610 606	105 585 279 137	+ 4,69
Stanziamenti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom [2]	151 637 755 856	144 795 111 073	+ 4,73
Totale delle entrate [3]	**153 566 205 917**	**148 492 491 538**	**+ 3,42**

[1] Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1) e dei progetti di bilancio rettificativo nn. 1-3/2019.

[2] Le risorse proprie per il bilancio 2020 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 175ª riunione del Comitato consultivo delle risorse proprie del 24 maggio 2019.

[3] L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro	1 % della base IVA non ridotta	1 % del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1 % della base IVA ridotta (1)	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	1)	2)	3)	4)	5)	6)
Belgio	2 064 785 000	4 828 731 000	50	2 414 365 500	2 064 785 000	
Bulgaria	294 223 000	619 079 000	50	309 539 500	294 223 000	
Cechia	954 547 000	2 157 592 000	50	1 078 796 000	954 547 000	
Danimarca	1 236 816 000	3 248 081 000	50	1 624 040 500	1 236 816 000	
Germania	15 101 735 000	36 775 058 000	50	18 387 529 000	15 101 735 000	
Estonia	137 193 000	280 639 000	50	140 319 500	137 193 000	
Irlanda	960 910 000	2 784 713 000	50	1 392 356 500	960 910 000	
Grecia	766 480 000	1 973 712 000	50	986 856 000	766 480 000	
Spagna	5 902 319 000	12 978 152 000	50	6 489 076 000	5 902 319 000	
Francia	11 424 424 000	25 387 121 000	50	12 693 560 500	11 424 424 000	
Croazia	353 644 000	551 259 000	50	275 629 500	275 629 500	Croazia
Italia	7 379 229 000	18 340 730 000	50	9 170 365 000	7 379 229 000	
Cipro	147 038 000	219 566 000	50	109 783 000	109 783 000	Cipro
Lettonia	127 770 000	328 766 000	50	164 383 000	127 770 000	
Lituania	201 136 000	483 628 000	50	241 814 000	201 136 000	
Lussemburgo	322 993 000	442 746 000	50	221 373 000	221 373 000	Lussemburgo
Ungheria	612 612 000	1 437 840 000	50	718 920 000	612 612 000	
Malta	94 154 000	132 750 000	50	66 375 000	66 375 000	Malta
Paesi Bassi	3 436 775 000	8 302 270 000	50	4 151 135 000	3 436 775 000	
Austria	1 867 511 000	4 131 641 000	50	2 065 820 500	1 867 511 000	
Polonia	2 664 822 000	5 358 014 000	50	2 679 007 000	2 664 822 000	
Portogallo	1 102 521 000	2 105 933 000	50	1 052 966 500	1 052 966 500	Portogallo
Romania	804 913 000	2 266 156 000	50	1 133 078 000	804 913 000	
Slovenia	236 104 000	507 667 000	50	253 833 500	236 104 000	
Slovacchia	363 409 000	999 569 000	50	499 784 500	363 409 000	
Finlandia	1 051 297 000	2 487 111 000	50	1 243 555 500	1 051 297 000	
Svezia	2 102 533 000	4 888 140 000	50	2 444 070 000	2 102 533 000	
Regno Unito	12 053 669 000	25 863 586 000	50	12 931 793 000	12 053 669 000	
Totale	**73 765 562 000**	**169 880 250 000**		**84 940 125 000**	**73 471 339 000**	

(1) La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell'RNL.

TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/EU, EURatom (capitolo 1 3)

Stato membro	1 % della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	1)	2)	3) = 1) × 2)
Belgio	2 064 785 000	0,30	619 435 500
Bulgaria	294 223 000	0,30	88 266 900
Cechia	954 547 000	0,30	286 364 100
Danimarca	1 236 816 000	0,30	371 044 800
Germania	15 101 735 000	0,15	2 265 260 250
Estonia	137 193 000	0,30	41 157 900
Irlanda	960 910 000	0,30	288 273 000
Grecia	766 480 000	0,30	229 944 000
Spagna	5 902 319 000	0,30	1 770 695 700
Francia	11 424 424 000	0,30	3 427 327 200
Croazia	275 629 500	0,30	82 688 850
Italia	7 379 229 000	0,30	2 213 768 700
Cipro	109 783 000	0,30	32 934 900
Lettonia	127 770 000	0,30	38 331 000
Lituania	201 136 000	0,30	60 340 800
Lussemburgo	221 373 000	0,30	66 411 900
Ungheria	612 612 000	0,30	183 783 600
Malta	66 375 000	0,30	19 912 500
Paesi Bassi	3 436 775 000	0,15	515 516 250
Austria	1 867 511 000	0,30	560 253 300
Polonia	2 664 822 000	0,30	799 446 600
Portogallo	1 052 966 500	0,30	315 889 950
Romania	804 913 000	0,30	241 473 900
Slovenia	236 104 000	0,30	70 831 200
Slovacchia	363 409 000	0,30	109 022 700
Finlandia	1 051 297 000	0,30	315 389 100
Svezia	2 102 533 000	0,15	315 379 950
Regno Unito	12 053 669 000	0,30	3 616 100 700
Totale	**73 471 339 000**		**18 945 245 250**

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1 % del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	1)	2)	3) = 1) × 2)
Belgio	4 828 731 000		3 141 899 836
Bulgaria	619 079 000		402 814 779
Cechia	2 157 592 000		1 403 875 666
Danimarca	3 248 081 000		2 113 421 758
Germania	36 775 058 000		23 928 346 533
Estonia	280 639 000		182 602 764
Irlanda	2 784 713 000		1 811 923 115
Grecia	1 973 712 000		1 284 230 869
Spagna	12 978 152 000		8 444 465 768
Francia	25 387 121 000		16 518 582 480
Croazia	551 259 000		358 686 487
Italia	18 340 730 000		11 933 722 664
Cipro	219 566 000		142 864 529
Lettonia	328 766 000	0,6 506 678 [1]	213 917 454
Lituania	483 628 000		314 681 173
Lussemburgo	442 746 000		288 080 571
Ungheria	1 437 840 000		935 556 207
Malta	132 750 000		86 376 152
Paesi Bassi	8 302 270 000		5 402 019 857
Austria	4 131 641 000		2 688 325 810
Polonia	5 358 014 000		3 486 287 247
Portogallo	2 105 933 000		1 370 262 818
Romania	2 266 156 000		1 474 514 767
Slovenia	507 667 000		330 322 576
Slovacchia	999 569 000		650 387 374
Finlandia	2 487 111 000		1 618 283 073
Svezia	4 888 140 000		3 180 555 360
Regno Unito	25 863 586 000		16 828 602 919
Totale	**169 880 250 000**		**110 535 610 606**

[1] Calcolo dell'aliquota: (110 535 610 606) / (169 880 250 000) = 0,650667812214781.

TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale della base RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	1)	2)	3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,84	32 315 590	32 315 590
Bulgaria		0,36	4 143 098	4 143 098
Cechia		1,27	14 439 375	14 439 375
Danimarca	– 146 333 564	1,91	21 737 317	– 124 596 247
Germania		21,65	246 111 806	246 111 806
Estonia		0,17	1 878 136	1 878 136
Irlanda		1,64	18 636 293	18 636 293
Grecia		1,16	13 208 785	13 208 785
Spagna		7,64	86 854 423	86 854 423
Francia		14,94	169 899 670	169 899 670
Croazia		0,32	3 689 222	3 689 222
Italia		10,80	122 742 708	122 742 708
Cipro		0,13	1 469 414	1 469 414
Lettonia		0,19	2 200 219	2 200 219
Lituania		0,28	3 236 611	3 236 611
Lussemburgo		0,26	2 963 014	2 963 014
Ungheria		0,85	9 622 538	9 622 538
Malta		0,08	888 410	888 410
Paesi Bassi	– 782 321 749	4,89	55 561 753	– 726 759 996
Austria		2,43	27 650 415	27 650 415
Polonia		3,15	35 857 741	35 857 741
Portogallo		1,24	14 093 655	14 093 655
Romania		1,33	15 165 924	15 165 924
Slovenia		0,30	3 397 489	3 397 489
Slovacchia		0,59	6 689 472	6 689 472
Finlandia		1,46	16 644 634	16 644 634
Svezia	– 208 243 919	2,88	32 713 177	– 175 530 742
Regno Unito		15,22	173 088 343	173 088 343
Totale	**– 1 136 899 232**	**100,00**	**1 136 899 232**	**0**

TABELLA 5

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2019 conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente (1) (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	16,3 037	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,3 015	
3. (1) – (2)	9,0 022	
4. Spesa ripartita totale		**130 008 765 143**
5. Spese relative all'allargamento (2)		30 694 725 929
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		99 314 039 214
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		5 900 699 546
8. Vantaggio del Regno Unito (3)		690 825 371
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		5 209 874 175
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali (4)		– 44 494 806
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		5 254 368 981

(1) Percentuali arrotondate.

(2) L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.

(3) Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

(4) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 al 20 % al 1º gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

TABELLA 6

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 5 254 368 981 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	1)	2)	3)	4)	5)	6) = 2) + 4) + 5)	7)
Belgio	2,84	3,35	5,37		1,51	4,87	255 665 342
Bulgaria	0,36	0,43	0,69		0,19	0,62	32 778 186
Cechia	1,27	1,50	2,40		0,68	2,17	114 237 363
Danimarca	1,91	2,26	3,61		1,02	3,27	171 975 150
Germania	21,65	25,54	0,00	– 19,15	0,00	6,38	335 429 452
Estonia	0,17	0,19	0,31		0,09	0,28	14 858 907
Irlanda	1,64	1,93	3,10		0,87	2,81	147 441 346
Grecia	1,16	1,37	2,19		0,62	1,99	104 501 525
Spagna	7,64	9,01	14,43		4,07	13,08	687 150 240
Francia	14,94	17,63	28,23		7,95	25,58	1 344 164 122
Croazia	0,32	0,38	0,61		0,17	0,56	29 187 341
Italia	10,80	12,74	20,40		5,75	18,48	971 081 015
Cipro	0,13	0,15	0,24		0,07	0,22	11 625 294
Lettonia	0,19	0,23	0,37		0,10	0,33	17 407 073
Lituania	0,28	0,34	0,54		0,15	0,49	25 606 504
Lussemburgo	0,26	0,31	0,49		0,14	0,45	23 441 937
Ungheria	0,85	1,00	1,60		0,45	1,45	76 128 874
Malta	0,08	0,09	0,15		0,04	0,13	7 028 674
Paesi Bassi	4,89	5,76	0,00	– 4,32	0,00	1,44	75 725 942
Austria	2,43	2,87	0,00	– 2,15	0,00	0,72	37 685 164
Polonia	3,15	3,72	5,96		1,68	5,40	283 689 127
Portogallo	1,24	1,46	2,34		0,66	2,12	111 502 190
Romania	1,33	1,57	2,52		0,71	2,28	119 985 468
Slovenia	0,30	0,35	0,56		0,16	0,51	26 879 289
Slovacchia	0,59	0,69	1,11		0,31	1,01	52 923 874
Finlandia	1,46	1,73	2,77		0,78	2,51	131 684 305
Svezia	2,88	3,39	0,00	– 2,55	0,00	0,85	44 585 277
Regno Unito	15,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**– 28,17**	**28,17**	**100,00**	**5 254 368 981**

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.

TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento ([1]) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti						Totale delle risorse proprie ([2])
	Contributi netti nel settore dello zucchero (80 %)	Dazi doganali netti (80 %)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80 %)	Costi di riscossione (20 % delle RPT lorde) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore di: Danimarca, Paesi Bassi e Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	1)	2)	(3) =(1) + (2)	4)	5)	6)	7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgio	p.m.	2 264 600 000	2 264 600 000	566 150 000	619 435 500	3 141 899 836	32 315 590	255 665 342	4 049 316 268	3,13	6 313 916 268
Bulgaria	p.m.	113 700 000	113 700 000	28 425 000	88 266 900	402 814 779	4 143 098	32 778 186	528 002 963	0,41	641 702 963
Cechia	p.m.	316 800 000	316 800 000	79 200 000	286 364 100	1 403 875 666	14 439 375	114 237 363	1 818 916 504	1,40	2 135 716 504
Danimarca	p.m.	372 700 000	372 700 000	93 175 000	371 044 800	2 113 421 758	– 124 596 247	171 975 150	2 531 845 461	1,96	2 904 545 461
Germania	p.m.	4 257 000 000	4 257 000 000	1 064 250 000	2 265 260 250	23 928 346 533	246 111 806	335 429 452	26 775 148 041	20,68	31 032 148 041
Estonia	p.m.	36 900 000	36 900 000	9 225 000	41 157 900	182 602 764	1 878 136	14 858 907	240 497 707	0,19	277 397 707
Irlanda	p.m.	333 400 000	333 400 000	83 350 000	288 273 000	1 811 923 115	18 636 293	147 441 346	2 266 273 754	1,75	2 599 673 754
Grecia	p.m.	193 100 000	193 100 000	48 275 000	229 944 000	1 284 230 869	13 208 785	104 501 525	1 631 885 179	1,26	1 824 985 179
Spagna	p.m.	1 660 500 000	1 660 500 000	415 125 000	1 770 695 700	8 444 465 768	86 854 423	687 150 240	10 989 166 131	8,49	12 649 666 131
Francia	p.m.	1 823 600 000	1 823 600 000	455 900 000	3 427 327 200	16 518 582 480	169 899 670	1 344 164 122	21 459 973 472	16,57	23 283 573 472
Croazia	p.m.	41 300 000	41 300 000	10 325 000	82 688 850	358 686 487	3 689 222	29 187 341	474 251 900	0,37	515 551 900
Italia	p.m.	1 998 200 000	1 998 200 000	499 550 000	2 213 768 700	11 933 722 664	122 742 708	971 081 015	15 241 315 087	11,77	17 239 515 087
Cipro	p.m.	27 100 000	27 100 000	6 775 000	32 934 900	142 864 529	1 469 414	11 625 294	188 894 137	0,15	215 994 137
Lettonia	p.m.	47 000 000	47 000 000	11 750 000	38 331 000	213 917 454	2 200 219	17 407 073	271 855 746	0,21	318 855 746
Lituania	p.m.	108 500 000	108 500 000	27 125 000	60 340 800	314 681 173	3 236 611	25 606 504	403 865 088	0,31	512 365 088
Lussemburgo	p.m.	16 800 000	16 800 000	4 200 000	66 411 900	288 080 571	2 963 014	23 441 937	380 897 422	0,29	397 697 422
Ungheria	p.m.	223 900 000	223 900 000	55 975 000	183 783 600	935 556 207	9 622 538	76 128 874	1 205 091 219	0,93	1 428 991 219
Malta	p.m.	14 700 000	14 700 000	3 675 000	19 912 500	86 376 152	888 410	7 028 674	114 205 736	0,09	128 905 736
Paesi Bassi	p.m.	2 758 500 000	2 758 500 000	689 625 000	515 516 250	5 402 019 857	– 726 759 996	75 725 942	5 266 502 053	4,07	8 025 002 053
Austria	p.m.	222 900 000	222 900 000	55 725 000	560 253 300	2 688 325 810	27 650 415	37 685 164	3 313 914 689	2,56	3 536 814 689
Polonia	p.m.	844 800 000	844 800 000	211 200 000	799 446 600	3 486 287 247	35 857 741	283 689 127	4 605 280 715	3,56	5 450 080 715
Portogallo	p.m.	199 900 000	199 900 000	49 975 000	315 889 950	1 370 262 818	14 093 655	111 502 190	1 811 748 613	1,40	2 011 648 613
Romania	p.m.	206 000 000	206 000 000	51 500 000	241 473 900	1 474 514 767	15 165 924	119 985 468	1 851 140 059	1,43	2 057 140 059
Slovenia	p.m.	90 700 000	90 700 000	22 675 000	70 831 200	330 322 576	3 397 489	26 879 289	431 430 554	0,33	522 130 554
Slovacchia	p.m.	107 700 000	107 700 000	26 925 000	109 022 700	650 387 374	6 689 472	52 923 874	819 023 420	0,63	926 723 420
Finlandia	p.m.	163 500 000	163 500 000	40 875 000	315 389 100	1 618 283 073	16 644 634	131 684 305	2 082 001 112	1,61	2 245 501 112
Svezia	p.m.	538 600 000	538 600 000	134 650 000	315 379 950	3 180 555 360	– 175 530 742	44 585 277	3 364 989 845	2,60	3 903 589 845
Regno Unito	p.m.	3 174 500 000	3 174 500 000	793 625 000	3 616 100 700	16 828 602 919	173 088 343	– 5 254 368 981	15 363 422 981	11,87	18 537 922 981
Totale	**p.m.**	**22 156 900 000**	**22 156 900 000**	**5 539 225 000**	**18 945 245 250**	**110 535 610 606**	**0**	**0**	**129 480 855 856**	**100,00**	**151 637 755 856**

([1]) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); (151 637 755 856 + 1 928 450 061 = 153 566 205 917 = 153 566 205 917).

([2]) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (151 637 755 856) / (16 988 025 000 000) = 0,89 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,20 %.

B. **STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO**

Titolo	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
1	RISORSE PROPRIE	151 637 755 856	144 795 111 073	142 329 649 983,12
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	p.m.	1 802 988 329	581 255 380,84
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 651 322 700	1 606 517 342	1 541 840 700,56
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	15 050 000	25 050 050	563 311 017,99
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	130 000 000	130 000 000	12 776 501 236,98
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	115 000 000	115 000 000	1 473 392 570,13
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	2 076 361	2 823 744	39 035 856,12
9	ENTRATE VARIE	15 001 000	15 001 000	13 148 608,78
	TOTALE GENERALE	**153 566 205 917**	**148 492 491 538**	**159 318 135 354,52**

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM)

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 1				
1 1 0	***Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti***	p.m.	p.m.	– 86 723 866,75	
1 1 1	***Contributi connessi all'ammasso dello zucchero***	p.m.	p.m.	5 494,96	
1 1 3	***Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 7	***Tassa sulla produzione***	p.m.	p.m.	1 619 731,44	
1 1 8	***Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio***	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 9	***Prelievo di eccedenza***	p.m.	p.m.	27 645,41	
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	– 85 070 994,94	
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom***	22 156 900 000	21 471 164 786	20 316 700 931,74	91,69
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	22 156 900 000	21 471 164 786	20 316 700 931,74	91,69
	CAPITOLO 1 3				
1 3 0	***Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom***	18 945 245 250	17 738 667 150	17 132 576 158,56	90,43
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	18 945 245 250	17 738 667 150	17 132 576 158,56	90,43
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom***	110 535 610 606	105 585 279 137	104 978 526 256,90	94,97
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	110 535 610 606	105 585 279 137	104 978 526 256,90	94,97

CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 5				
1 5 0	***Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom***	0,—	0,—	– 18 997 427,66	
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	0,—	0,—	– 18 997 427,66	
	CAPITOLO 1 6				
1 6 0	***Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom***	0,—	0,—	5 915 058,52	
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	0,—	0,—	5 915 058,52	
	Titolo 1 — Totale	**151 637 755 856**	**144 795 111 073**	**142 329 649 983,12**	**93,86**

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM)

1 1 0 Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	– 86 723 866,75

Commento

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevedeva che i produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina versassero contributi alla produzione di base e B. Tali contributi erano destinati a coprire le spese di sostegno del mercato. Attualmente gli importi iscritti al presente articolo provengono dalla revisione dei contributi stabiliti in precedenza. I contributi per le campagne di commercializzazione dall'anno 2007/2008 all'anno 2016/2017 figurano all'articolo 1 1 7 del presente capitolo, a titolo di «tassa sulla produzione».

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 2).

Regolamento (UE) 2018/264 del Consiglio, del 19 febbraio 2018, che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001 (GU L 51 del 23.2.2018, pag. 1).

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	– 5 623 703,01
Bulgaria	—	—	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	– 3 384 346,04
Germania	p.m.	p.m.	– 28 472 802,71
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	– 746 748,00
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	– 26 992 884,59
Croazia	—	—	0,—
Italia	p.m.	p.m.	– 8 358 272,98
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	– 6 459 002,52
Austria	p.m.	p.m.	– 2 531 220,10
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	– 465 727,09
Svezia	p.m.	p.m.	– 767 873,92
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 2 921 285,79
Totale dell'articolo 1 1 0	p.m.	p.m.	– 86 723 866,75

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 1 ***Contributi connessi all'ammasso dello zucchero***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	5 494,96

Commento

Articolo destinato alle entrate provenienti dalle rimanenze del contributo per l'ammasso dello zucchero poiché il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1) ha eliminato il contributo per l'ammasso.

L'articolo registra anche gli importi dovuti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14), qualora non sia rispettato l'obbligo di magazzinaggio dello zucchero riportato e gli importi dovuti in sospeso conformemente al regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 39), qualora non siano rispettate le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Questo articolo è inteso altresì a registrare gli importi a carico di nuovi Stati membri in caso di mancata eliminazione delle eccedenze di zucchero conformemente ai regolamenti della Commissione recanti misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 1 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	p.m.	p.m.	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	5 494,96
Totale dell'articolo 1 1 1	p.m.	p.m.	5 494,96

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 3 ***Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Importi corrispondenti agli importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata. Essi comprendono anche gli importi riscossi sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione.

Le entrate di questa voce entrante riguarderanno soltanto eventuali regolarizzazioni di taluni fascicoli per i quali non è stato possibile anticipare le stime.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 3 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	—	—	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	—	—	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 3	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 7 ***Tassa sulla produzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 619 731,44

Commento

Articolo destinato a registrare le entrate provenienti dalla tassa sulla produzione applicata alle imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a norma dell'articolo 128 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La tassa sulla produzione è stata riscossa e dichiarata dagli Stati membri per l'ultima volta a titolo del bilancio 2017 dopo la fine, il 30 settembre 2017, del regime delle quote nel settore dello zucchero nella campagna di commercializzazione 2016-2017. Le entrate di questa voce entrante riguarderanno soltanto eventuali regolarizzazioni di taluni fascicoli per i quali non è stato possibile anticipare le stime.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l'articolo 51.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare l'articolo 128.

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 7 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	1 619 731,44
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 7	p.m.	p.m.	1 619 731,44

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 8 ***Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Le quote supplementari di zucchero e le quote aggiuntive di isoglucosio assegnate alle imprese sono soggette a un prelievo unico, a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le entrate di questa voce entrante riguarderanno soltanto eventuali regolarizzazioni di taluni fascicoli per i quali non è stato possibile anticipare le stime.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 8 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	—	—	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 8	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 9 ***Prelievo di eccedenza***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	27 645,41

Commento

Articolo destinato a registrare le entrate provenienti dal prelievo di eccedenza che ciascuno Stato membro addebita alle imprese interessate stabilite sul suo territorio.

In seguito alla fine, il 30 settembre 2017, del regime delle quote nel settore dello zucchero nella campagna di commercializzazione 2016/2017, le entrate sotto questa voce riguarderanno soltanto eventuali regolarizzazioni di taluni fascicoli per i quali non è stato possibile anticipare le stime.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l'articolo 64.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare l'articolo 142.

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM) *(seguito)*

1 1 9 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	3 444,31
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	41,62
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	1 644,40
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	21 720,00
Croazia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	795,08
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 9	p.m.	p.m.	27 645,41

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 2 0 Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
22 156 900 000	21 471 164 786	20 316 700 931,74

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (trattato CECA).

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	2 264 600 000	2 231 751 142	2 089 748 661,72
Bulgaria	113 700 000	85 589 891	96 437 053,36
Cechia	316 800 000	282 787 246	266 635 591,53
Danimarca	372 700 000	360 488 843	340 871 847,37
Germania	4 257 000 000	4 316 437 269	4 028 258 529,80
Estonia	36 900 000	32 355 040	32 993 665,82
Irlanda	333 400 000	304 670 375	285 867 961,48
Grecia	193 100 000	171 054 793	180 230 724,50
Spagna	1 660 500 000	1 628 890 605	1 528 095 335,89
Francia	1 823 600 000	1 685 105 856	1 673 926 579,16
Croazia	41 300 000	46 087 877	36 681 641,86
Italia	1 998 200 000	1 930 311 295	1 823 728 190,74
Cipro	27 100 000	23 314 503	23 063 213,09
Lettonia	47 000 000	36 460 118	42 650 163,71
Lituania	108 500 000	85 705 837	91 281 458,60
Lussemburgo	16 800 000	23 145 219	20 100 606,09
Ungheria	223 900 000	158 338 358	193 089 026,94
Malta	14 700 000	12 601 119	12 852 745,29
Paesi Bassi	2 758 500 000	2 634 190 508	2 509 406 598,72
Austria	222 900 000	225 447 080	212 204 837,42
Polonia	844 800 000	718 731 428	734 986 793,97
Portogallo	199 900 000	169 070 922	175 893 570,10
Romania	206 000 000	172 620 830	175 824 560,89
Slovenia	90 700 000	70 154 687	70 394 456,79
Slovacchia	107 700 000	96 311 277	93 381 712,18
Finlandia	163 500 000	148 161 643	138 664 834,93
Svezia	538 600 000	545 422 296	494 868 944,10
Regno Unito	3 174 500 000	3 275 958 729	2 944 561 625,69
Totale dell'articolo 1 2 0	22 156 900 000	21 471 164 786	20 316 700 931,74

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 3 0 ***Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
18 945 245 250	17 738 667 150	17 132 576 158,56

Commento

L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell'Unione, è fissata allo 0,30 %. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % del RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2014-2020, l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è stata fissata allo 0,15 %.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 2, paragrafo 4.

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM *(seguito)*

1 3 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	619 435 500	596 875 500	577 260 600,00
Bulgaria	88 266 900	81 719 400	76 562 700,00
Cechia	286 364 100	263 196 600	248 880 328,42
Danimarca	371 044 800	355 763 400	341 386 661,14
Germania	2 265 260 250	2 180 437 350	2 091 674 850,00
Estonia	41 157 900	38 415 900	36 316 200,00
Irlanda	288 273 000	274 269 900	259 996 800,00
Grecia	229 944 000	222 417 000	216 643 200,00
Spagna	1 770 695 700	1 608 243 900	1 561 296 300,00
Francia	3 427 327 200	3 255 672 300	3 159 437 400,00
Croazia	82 688 850	78 574 650	75 393 535,57
Italia	2 213 768 700	2 116 640 700	2 059 044 000,00
Cipro	32 934 900	31 201 350	29 749 050,00
Lettonia	38 331 000	37 007 700	34 463 700,00
Lituania	60 340 800	55 587 300	52 542 000,00
Lussemburgo	66 411 900	61 691 850	58 756 950,00
Ungheria	183 783 600	169 690 500	155 850 376,08
Malta	19 912 500	18 154 050	16 964 850,00
Paesi Bassi	515 516 250	488 400 750	467 872 500,00
Austria	560 253 300	530 600 100	513 051 600,00
Polonia	799 446 600	642 540 900	609 823 889,41
Portogallo	315 889 950	302 068 800	292 395 300,00
Romania	241 473 900	235 882 500	219 617 730,80
Slovenia	70 831 200	66 093 300	62 349 300,00
Slovacchia	109 022 700	96 972 600	92 256 000,00
Finlandia	315 389 100	304 539 300	296 342 400,00
Svezia	315 379 950	310 172 550	309 785 043,00
Regno Unito	3 616 100 700	3 315 837 000	3 216 862 894,14
Totale dell'articolo 1 3 0	18 945 245 250	17 738 667 150	17 132 576 158,56

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0 Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
110 535 610 606	105 585 279 137	104 978 526 256,90

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio 2020 è dello 0,6507 %.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	3 141 899 836	3 004 220 539	2 997 541 076,00
Bulgaria	402 814 779	359 897 893	350 519 667,01
Cechia	1 403 875 666	1 325 819 482	1 300 542 858,61
Danimarca	2 113 421 758	2 024 061 148	2 012 287 067,74
Germania	23 928 346 533	23 101 076 889	22 920 282 521,00
Estonia	182 602 764	165 013 924	160 539 106,00
Irlanda	1 811 923 115	1 717 538 481	1 689 501 362,00
Grecia	1 284 230 869	1 223 067 453	1 216 146 546,00
Spagna	8 444 465 768	8 078 991 279	8 021 346 698,00
Francia	16 518 582 480	15 960 762 323	15 959 932 571,00
Croazia	358 686 487	336 303 472	332 990 224,21
Italia	11 933 722 664	11 719 616 597	11 761 304 538,00
Cipro	142 864 529	133 543 355	131 388 481,00
Lettonia	213 917 454	194 440 342	188 579 407,00
Lituania	314 681 173	287 517 958	282 202 320,00
Lussemburgo	288 080 571	264 044 235	259 503 628,00
Ungheria	935 556 207	865 391 549	818 831 957,49
Malta	86 376 152	77 700 251	74 926 287,00
Paesi Bassi	5 402 019 857	5 152 885 086	5 066 066 145,00
Austria	2 688 325 810	2 581 373 803	2 564 145 312,00
Polonia	3 486 287 247	3 230 634 784	3 161 554 667,28
Portogallo	1 370 262 818	1 305 229 657	1 299 512 218,00
Romania	1 474 514 767	1 363 645 285	1 306 107 081,93
Slovenia	330 322 576	311 010 300	301 415 021,00
Slovacchia	650 387 374	610 103 013	591 035 176,00
Finlandia	1 618 283 073	1 567 546 892	1 554 830 935,00
Svezia	3 180 555 360	3 088 347 928	3 173 026 485,84
Regno Unito	16 828 602 919	15 535 495 219	15 482 466 898,79
Totale dell'articolo 1 4 0	110 535 610 606	105 585 279 137	104 978 526 256,90

CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 5 0 ***Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
0,—	0,—	– 18 997 427,66

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5.

CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO *(seguito)*

1 5 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	255 665 342	243 566 504	239 806 867,00
Bulgaria	32 778 186	29 178 641	28 041 992,00
Cechia	114 237 363	107 490 516	104 068 487,18
Danimarca	171 975 150	164 100 302	161 002 479,84
Germania	335 429 452	322 179 902	315 179 541,00
Estonia	14 858 907	13 378 467	12 843 320,00
Irlanda	147 441 346	139 249 046	135 162 127,00
Grecia	104 501 525	99 159 919	97 293 176,00
Spagna	687 150 240	655 002 400	641 717 317,00
Francia	1 344 164 122	1 294 015 214	1 276 813 669,00
Croazia	29 187 341	27 265 728	26 636 917,52
Italia	971 081 015	950 165 278	940 918 412,00
Cipro	11 625 294	10 826 997	10 511 235,00
Lettonia	17 407 073	15 764 207	15 086 578,00
Lituania	25 606 504	23 310 454	22 576 523,00
Lussemburgo	23 441 937	21 407 327	20 760 600,00
Ungheria	76 128 874	70 161 425	65 534 948,65
Malta	7 028 674	6 299 530	5 994 192,00
Paesi Bassi	75 725 942	71 864 875	69 664 080,00
Austria	37 685 164	36 001 212	35 259 868,00
Polonia	283 689 127	261 922 988	253 078 326,46
Portogallo	111 502 190	105 821 201	103 962 530,00
Romania	119 985 468	110 557 235	104 503 004,56
Slovenia	26 879 289	25 215 090	24 113 562,00
Slovacchia	52 923 874	49 463 964	47 283 520,00
Finlandia	131 684 305	127 088 512	124 388 332,00
Svezia	44 585 277	43 071 742	43 643 923,26
Regno Unito	– 5 254 368 981	– 5 023 528 676	– 4 944 842 956,13
Totale dell'articolo 1 5 0	0	0	– 18 997 427,66

CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

1 6 0 ***Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
0,—	0,—	5 915 058,52

Commento

Articolo destinato a riportare le riduzioni del contributo annuo RNL di alcuni Stati membri conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 *bis*, paragrafo 6.

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.

CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA *(seguito)*

1 6 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	32 315 590	31 777 303	31 354 572,00
Bulgaria	4 143 098	3 806 839	3 666 470,00
Cechia	14 439 375	14 023 927	13 605 568,38
Danimarca	– 124 596 247	– 122 341 288	– 120 392 982,93
Germania	246 111 806	244 352 877	239 748 388,00
Estonia	1 878 136	1 745 444	1 679 255,00
Irlanda	18 636 293	18 167 355	17 672 349,00
Grecia	13 208 785	12 937 061	12 721 011,00
Spagna	86 854 423	85 455 962	83 904 068,00
Francia	169 899 670	168 825 817	166 942 450,00
Croazia	3 689 222	3 557 268	3 482 939,10
Italia	122 742 708	123 964 872	123 024 391,00
Cipro	1 469 414	1 412 562	1 374 336,00
Lettonia	2 200 219	2 056 703	1 972 559,00
Lituania	3 236 611	3 041 237	2 951 864,00
Lussemburgo	2 963 014	2 792 942	2 714 433,00
Ungheria	9 622 538	9 153 725	8 566 889,48
Malta	888 410	821 879	783 736,00
Paesi Bassi	– 726 759 996	– 714 009 525	– 703 806 977,00
Austria	27 650 415	27 304 620	26 821 210,00
Polonia	35 857 741	34 172 212	33 080 813,22
Portogallo	14 093 655	13 806 137	13 593 024,00
Romania	15 165 924	14 424 031	13 663 069,42
Slovenia	3 397 489	3 289 728	3 152 830,00
Slovacchia	6 689 472	6 453 397	6 182 286,00
Finlandia	16 644 634	16 580 811	16 263 683,00
Svezia	– 175 530 742	– 171 901 428	– 160 839 161,53
Regno Unito	173 088 343	164 327 532	162 031 985,38
Totale dell'articolo 1 6 0	0	0	5 915 058,52

TITOLO 3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 *TER*, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014
CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 *TER*, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014
CAPITOLO 3 3 — COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PER L'IVA E LE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'RNL DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 0				
3 0 0	***Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente***	p.m.	1 802 988 329	555 542 325,09	
3 0 2	***Eccedenza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	p.m.	1 802 988 329	555 542 325,09	
	CAPITOLO 3 1				
3 1 0	***Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995***				
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 *ter*, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	p.m.	492 239 672,72	
	Articolo 3 1 0 — Totale	p.m.	p.m.	492 239 672,72	
	CAPITOLO 3 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	492 239 672,72	
	CAPITOLO 3 2				
3 2 0	***Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995***				
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 *ter*, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	p.m.	801 486 221,54	
	Articolo 3 2 0 — Totale	p.m.	p.m.	801 486 221,54	
	CAPITOLO 3 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	801 486 221,54	
	CAPITOLO 3 3				
3 3 0	***Compensazione degli adeguamenti per l'IVA e le risorse proprie basate sull'RNL degli esercizi precedenti***	p.m.	p.m.	– 1 291 955 790,55	
	CAPITOLO 3 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	– 1 291 955 790,55	

CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
CAPITOLO 3 7 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE
CAPITOLO 3 8 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL QUADRO DI EMERGENZA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 4				
3 4 0	***'Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia***	p.m.	p.m.	4 000 940,85	
	CAPITOLO 3 4 — TOTALE	p.m.	p.m.	4 000 940,85	
	CAPITOLO 3 5				
3 5 0	***Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito***				
3 5 0 4	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	19 942 011,19	
	Articolo 3 5 0 — Totale	p.m.	p.m.	19 942 011,19	
	CAPITOLO 3 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	19 942 011,19	
	CAPITOLO 3 6				
3 6 0	***Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito***				
3 6 0 4	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 3 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 3 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 3 7				
3 7 0	***Adeguamento relative all'attuazione delle decisioni sulle risorse proprie***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 3 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 3 8				
3 8 0	***Adeguamento relativo all'attuazione del quadro di emergenza***	p.m.			
	CAPITOLO 3 8 — TOTALE	p.m.			
	Titolo 3 — Totale	**p.m.**	**1 802 988 329**	**581 255 380,84**	

TITOLO 3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0 0 Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	1 802 988 329	555 542 325,09

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 39 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 1(1) del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, che la Commissione deve presentare entro 15 giorni successivi alla presentazione dei conti provvisori.

Un disavanzo è iscritto all'articolo 27 02 01 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 7.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018), in particolare l'articolo 18.

CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE *(seguito)*

3 0 2 ***Eccedenza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, le eventuali eccedenze del Fondo di garanzia per le azioni esterne rispetto all'importo obiettivo, una volta raggiunto detto importo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 *TER*, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014

3 1 0 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 1 0 3 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 *ter*, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	492 239 672,72

Commento

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio, un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA.

Ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato sulla base di questo estratto, conformemente alle norme dell'Unione europea, ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

Eventuali correzioni agli estratti summenzionati risultanti dai controlli della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e/o eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti che incidano sul livellamento della base IVA comporteranno adeguamenti dei saldi IVA.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1º febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 *ter*.

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014 *(seguito)*

3 1 0 *(seguito)*

3 1 0 3 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	12 325 411,16
Bulgaria	p.m.	p.m.	2 318 715,15
Cechia	p.m.	p.m.	5 121 724,63
Danimarca	p.m.	p.m.	4 541 307,56
Germania	p.m.	p.m.	– 6 570 042,92
Estonia	p.m.	p.m.	135 097,73
Irlanda	p.m.	p.m.	– 9 945 731,76
Grecia	p.m.	p.m.	– 53 431 664,47
Spagna	p.m.	p.m.	67 708 021,71
Francia	p.m.	p.m.	58 704 487,60
Croazia	p.m.	p.m.	2 751 504,97
Italia	p.m.	p.m.	262 796 587,94
Cipro	p.m.	p.m.	1 486 200,00
Lettonia	p.m.	p.m.	1 824 021,61
Lituania	p.m.	p.m.	1 132 072,28
Lussemburgo	p.m.	p.m.	3 283 200,00
Ungheria	p.m.	p.m.	– 1 772 539,93
Malta	p.m.	p.m.	813 600,00
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	17 273 955,32
Austria	p.m.	p.m.	5 241 651,70
Polonia	p.m.	p.m.	– 21 721 719,75
Portogallo	p.m.	p.m.	9 105 117,95
Romania	p.m.	p.m.	19 504 139,17
Slovenia	p.m.	p.m.	1 367 497,94
Slovacchia	p.m.	p.m.	4 191 152,49
Finlandia	p.m.	p.m.	5 123 419,20
Svezia	p.m.	p.m.	6 845 265,79
Regno Unito	p.m.	p.m.	92 087 219,65
Totale della voce 3 1 0 3	p.m.	p.m.	492 239 672,72

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 *TER*, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014

3 2 0 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 2 0 3 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 *ter*, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	801 486 221,54

Commento

Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL e delle sue componenti per l'esercizio precedente, fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato conformemente alle norme dell'Unione ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

Eventuali modifiche apportate al prodotto nazionale lordo/reddito nazionale lordo degli esercizi precedenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatti salvi gli articoli 4 e 5, danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, ad un adeguamento del saldo stabilito conformemente all'articolo 10 *ter*, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1º febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 *ter*.

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014
(seguito)

3 2 0 *(seguito)*

3 2 0 3 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	12 194 007,87
Bulgaria	p.m.	p.m.	28 258 107,42
Cechia	p.m.	p.m.	55 500 740,57
Danimarca	p.m.	p.m.	176 139 504,58
Germania	p.m.	p.m.	– 54 145 899,70
Estonia	p.m.	p.m.	230 903,01
Irlanda	p.m.	p.m.	238 711 144,62
Grecia	p.m.	p.m.	10 188 039,92
Spagna	p.m.	p.m.	17 764 913,77
Francia	p.m.	p.m.	100 048 394,97
Croazia	p.m.	p.m.	12 161 176,58
Italia	p.m.	p.m.	175 661 391,12
Cipro	p.m.	p.m.	6 552 195,93
Lettonia	p.m.	p.m.	– 5 603 911,60
Lituania	p.m.	p.m.	– 3 055 869,29
Lussemburgo	p.m.	p.m.	14 328 680,33
Ungheria	p.m.	p.m.	36 113 512,89
Malta	p.m.	p.m.	3 538 466,77
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	– 20 831 704,72
Austria	p.m.	p.m.	158 052 248,30
Polonia	p.m.	p.m.	– 23 007 790,32
Portogallo	p.m.	p.m.	– 6 210 967,83
Romania	p.m.	p.m.	3 943 597,66
Slovenia	p.m.	p.m.	– 3 539 194,90
Slovacchia	p.m.	p.m.	27 093 787,99
Finlandia	p.m.	p.m.	34 947 368,17
Svezia	p.m.	p.m.	– 34 717 852,18
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 158 828 770,39
Totale della voce 3 2 0 3	p.m.	p.m.	801 486 221,54

CAPITOLO 3 3 — COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PER L'IVA E LE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'RNL DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

3 3 0 Compensazione degli adeguamenti per l'IVA e le risorse proprie basate sull'RNL degli esercizi precedenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	– 1 291 955 790,55

Commento

Risultato del calcolo per gli adeguamenti per l'IVA e le risorse proprie basate sull'RNL degli esercizi precedenti.

Questo calcolo consiste nel moltiplicare gli importi complessivi delle rettifiche di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafi da 1 a4 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, ad eccezione delle rettifiche particolari di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafo 2, lettere b) e c), di tale regolamento, per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro in questione rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1º febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 *ter*, paragrafo 5.

CAPITOLO 3 3 — COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PER L'IVA E LE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'RNL DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(seguito)*

3 3 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	– 36 530 447,49
Bulgaria	p.m.	p.m.	– 4 134 160,83
Cechia	p.m.	p.m.	– 14 540 940,60
Danimarca	p.m.	p.m.	– 25 026 669,65
Germania	p.m.	p.m.	– 279 023 206,59
Estonia	p.m.	p.m.	– 1 894 237,56
Irlanda	p.m.	p.m.	– 19 956 632,15
Grecia	p.m.	p.m.	– 15 448 879,93
Spagna	p.m.	p.m.	– 98 520 281,01
Francia	p.m.	p.m.	– 196 002 938,55
Croazia	p.m.	p.m.	– 3 993 695,63
Italia	p.m.	p.m.	– 143 639 177,56
Cipro	p.m.	p.m.	– 1 522 977,11
Lettonia	p.m.	p.m.	– 2 295 627,94
Lituania	p.m.	p.m.	– 3 380 937,28
Lussemburgo	p.m.	p.m.	– 3 239 496,52
Ungheria	p.m.	p.m.	– 9 878 866,60
Malta	p.m.	p.m.	– 858 526,45
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	– 60 363 679,26
Austria	p.m.	p.m.	– 30 533 360,91
Polonia	p.m.	p.m.	– 37 207 033,41
Portogallo	p.m.	p.m.	– 15 871 692,02
Romania	p.m.	p.m.	– 15 428 574,41
Slovenia	p.m.	p.m.	– 3 523 683,05
Slovacchia	p.m.	p.m.	– 7 107 108,87
Finlandia	p.m.	p.m.	– 18 618 169,04
Svezia	p.m.	p.m.	– 39 655 508,99
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 203 759 281,14
Totale dell'articolo 3 3 0	p.m.	p.m.	– 1 291 955 790,55

CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

3 4 0 ***'Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	4 000 940,85

Commento

L'articolo 3 del protocollo sulla posizione della Danimarca e l'articolo 5 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegati al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), esentano del tutto questi Stati membri dal sostenere le conseguenze finanziarie di determinate misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ad eccezione dei relativi costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di un adeguamento delle risorse proprie versate per ciascun esercizio al quale non partecipano.

Il contributo di ciascuno Stato membro al meccanismo di adeguamento viene calcolato applicando alla spesa di bilancio risultante da questa azione o politica la chiave dell'aggregato del reddito nazionale lordo e delle sue componenti dell'esercizio precedente, forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

La Commissione determina l'ammontare del saldo di ciascuno Stato membro e lo comunica allo Stato membro con un anticipo sufficiente affinché possa iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno feriale del mese di dicembre, conformemente all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 11.

Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, e protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5.

CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA *(seguito)*

3 4 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	4 617 182,87
Bulgaria	p.m.	p.m.	543 866,92
Cechia	p.m.	p.m.	1 894 853,17
Danimarca	p.m.	p.m.	– 15 336 517,43
Germania	p.m.	p.m.	34 726 260,14
Estonia	p.m.	p.m.	240 528,38
Irlanda	p.m.	p.m.	– 8 058 566,83
Grecia	p.m.	p.m.	1 876 262,75
Spagna	p.m.	p.m.	12 105 868,21
Francia	p.m.	p.m.	24 408 623,04
Croazia	p.m.	p.m.	504 962,93
Italia	p.m.	p.m.	18 024 832,51
Cipro	p.m.	p.m.	197 811,43
Lettonia	p.m.	p.m.	278 953,92
Lituania	p.m.	p.m.	420 841,55
Lussemburgo	p.m.	p.m.	407 312,61
Ungheria	p.m.	p.m.	1 183 076,22
Malta	p.m.	p.m.	107 743,17
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	7 689 988,10
Austria	p.m.	p.m.	3 833 377,03
Polonia	p.m.	p.m.	4 616 138,91
Portogallo	p.m.	p.m.	1 978 051,93
Romania	p.m.	p.m.	1 873 824,28
Slovenia	p.m.	p.m.	438 724,27
Slovacchia	p.m.	p.m.	864 148,23
Finlandia	p.m.	p.m.	2 353 402,16
Svezia	p.m.	p.m.	4 677 008,67
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 102 467 618,29
Totale dell'articolo 3 4 0	p.m.	p.m.	4 000 940,85

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 5 0 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 5 0 4 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	19 942 011,19

Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

Le cifre per il 2018 corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2014.

Base giuridica

Articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO *(seguito)*

3 5 0 *(seguito)*

3 5 0 4 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	1 189 588,00
Bulgaria	p.m.	p.m.	1 314 590,00
Cechia	p.m.	p.m.	5 052 033,13
Danimarca	p.m.	p.m.	6 630 235,23
Germania	p.m.	p.m.	4 827 592,00
Estonia	p.m.	p.m.	79 593,00
Irlanda	p.m.	p.m.	17 082 160,00
Grecia	p.m.	p.m.	1 707 571,00
Spagna	p.m.	p.m.	6 540 304,00
Francia	p.m.	p.m.	23 264 515,00
Croazia	p.m.	p.m.	849 834,63
Italia	p.m.	p.m.	17 952 849,00
Cipro	p.m.	p.m.	552 558,00
Lettonia	p.m.	p.m.	– 273 682,00
Lituania	p.m.	p.m.	389 961,00
Lussemburgo	p.m.	p.m.	396 101,00
Ungheria	p.m.	p.m.	1 397 961,10
Malta	p.m.	p.m.	287 498,00
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	1 144 795,00
Austria	p.m.	p.m.	1 225 444,00
Polonia	p.m.	p.m.	2 948 723,76
Portogallo	p.m.	p.m.	904 421,00
Romania	p.m.	p.m.	928 955,13
Slovenia	p.m.	p.m.	– 64 803,00
Slovacchia	p.m.	p.m.	1 838 327,00
Finlandia	p.m.	p.m.	2 716 018,00
Svezia	p.m.	p.m.	722 347,25
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 81 663 479,04
Totale della voce 3 5 0 4	p.m.	p.m.	19 942 011,19

CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 6 0 ***Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito***

3 6 0 4 Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere la differenza tra l'importo iscritto nel bilancio e l'aggiornamento intermedio più recente della correzione britannica, prima del calcolo finale.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO *(seguito)*

3 6 0 *(seguito)*

3 6 0 4 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	p.m.	p.m.	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3 6 0 4	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 3 7 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE

3 7 0 Adeguamento relative all'attuazione delle decisioni sulle risorse proprie

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Risultato del calcolo dell'attuazione retroattiva della decisione sulle risorse proprie 2014/335/UE, Euratom.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 11.

CAPITOLO 3 7 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE *(seguito)*

3 7 0 *(seguito)*

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio 2019	Esecuzione 2018
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Cechia	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	p.m.	p.m.	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 3 7 0	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 3 8 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL QUADRO DI EMERGENZA

3 8 0 Adeguamento relativo all'attuazione del quadro di emergenza

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato ad accogliere il contributo del Regno Unito al bilancio per il 2020 conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2019/2234.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2019/2234 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 1).

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO
CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione***	883 573 834	850 719 607	816 904 596,52	92,45
4 0 3	***Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	105 895,84	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	96 991 725	93 233 406	91 152 356,30	93,98
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	980 565 559	943 953 013	908 162 848,66	92,62
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico***	499 822 021	492 600 810	473 594 981,37	94,75
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	118 431 636	120 495 963	107 349 734,18	90,64
4 1 2	***Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	110 000	110 000	146 584,01	133,26
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	618 363 657	613 206 773	581 091 299,56	93,97
	CAPITOLO 4 2				
4 2 0	***Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico***	52 393 484	49 357 556	52 586 552,34	100,37
4 2 1	***Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 2 — TOTALE	52 393 484	49 357 556	52 586 552,34	100,37
	Titolo 4 — Totale	**1 651 322 700**	**1 606 517 342**	**1 541 840 700,56**	**93,37**

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 *Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
883 573 834	850 719 607	816 904 596,52

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Parlamento		81 408 600
Consiglio		26 188 000
Commissione:		602 368 437
— Amministrazione	(481 544 000)	
— Ricerca e sviluppo tecnologico	(22 122 664)	
— Ricerca (azioni indirette)	(18 224 831)	
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(3 697 000)	
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(785 000)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(3 355 000)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(996 000)	
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(1 597 000)	
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(4 178 000)	
— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	(434 893)	
— Impresa comune Bioindustrie (BBI)	(133 015)	
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	(89 136)	
— Impresa comune Clean Sky (CSJU)	(277 898)	
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(362 498)	
— Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA)	(356 772)	
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(1 737 105)	
— Impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	(200 943)	
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(332 377)	

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 0 *(seguito)*

— Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	(1 106 265)
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	(852 576)
— Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)	(5 241 857)
— Autorità bancaria europea (EBA)	(1 692 772)
— Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	(2 135 186)
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(1 417 774)
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(609 309)
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(3 775 173)
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(1 666 217)
— Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	(451 097)
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(2 259 694)
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(839 274)
— Agenzia del GNSS europeo (GSA)	(980 047)
— Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	(82 971)
— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	(140 634)
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	(211 784)
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	(914 318)
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(2 826 031)
— Autorità europea del lavoro (ELA)	(134 432)
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(1 284 815)
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(4 921 900)
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(723 282)
— Procura europea	(390 559)
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	(2 046 893)
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	(1 426 361)
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(954 925)
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(618 385)
— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	(4 136 121)
— Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	(191 022)
— Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	(354 274)
— Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	(1 073 084)
— Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	(5 736 078)
— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	(968 539)
— Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	(1 629 911)
— Impresa comune - Celle a combustibile e idrogeno (FCH)	(178 549)
— Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	(1 176 978)
— Impresa comune Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	(269 130)

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 0 *(seguito)*

— Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	(2 777 365)	
— Impresa comune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)	(82 096)	
— Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)	(309 731)	
— Comitato unico di risoluzione	(2 077 240)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(1 279 656)	
Corte di giustizia dell'Unione europea		31 490 000
Corte dei conti europea		11 987 000
Comitato economico e sociale europeo		5 614 334
Comitato europeo delle regioni		4 570 607
Mediatore europeo		641 856
Garante europeo della protezione dei dati		697 000
Servizio europeo per l'azione esterna		24 148 000
Banca europea per gli investimenti		51 130 000
Banca centrale europea		37 500 000
Fondo europeo per gli investimenti		5 830 000
	Totali	883 573 834

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 0 *(seguito)*

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

4 0 3 ***Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	105 895,84

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio.

Parlamento europeo		p.m.
Consiglio		p.m.
Commissione		p.m.
— Amministrazione	(p.m.)	
— Ricerca e sviluppo tecnologico	(p.m.)	
— Ricerca (azioni indirette)	(p.m.)	
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(p.m.)	
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(p.m.)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(p.m.)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(p.m.)	
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali PMO)	(p.m.)	
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(p.m.)	
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(p.m.)	
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(p.m.)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMEA)	(p.m.)	
— Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)	(p.m.)	
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(p.m.)	

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 3 *(seguito)*

— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(p.m.)		
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(p.m.)		
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(p.m.)		
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(p.m.)		
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(p.m.)		
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(p.m.)		
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(p.m.)		
— Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	(p.m.)		
— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	(p.m.)		
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(p.m.)		
Corte di giustizia dell'Unione europea			p.m.
Corte dei conti europea			p.m.
Comitato economico e sociale europeo			p.m.
Comitato europeo delle regioni			p.m.
Mediatore europeo			p.m.
Garante europeo della protezione dei dati			p.m.
		Totale	p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

4 0 4 ***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
96 991 725	93 233 406	91 152 356,30

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere il gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio a norma dell'articolo 66 *bis* dello statuto dei funzionari.

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 4 *(seguito)*

Parlamento		12 057 800
Consiglio		3 992 000
Commissione:		66 400 687
— Amministrazione	(41 360 000)	
— Ricerca e sviluppo tecnologico	(4 551 618)	
— Ricerca (azioni indirette)	(3 383 693)	
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(734 000)	
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(156 000)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(612 000)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(182 000)	
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(298 000)	
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(901 000)	
— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	(120 181)	
— Impresa comune Bioindustrie (BBI)	(25 583)	
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	(25 063)	
— Impresa comune Clean Sky (CSJU)	(60 995)	
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(77 721)	
— Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA)	(65 880)	
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(294 483)	
— Impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	(43 211)	
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(76 842)	
— Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	(242 384)	
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	(187 905)	
— Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)	(1 276 425)	
— Autorità bancaria europea (EBA)	(283 321)	
— Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	(691 765)	
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(272 184)	
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(156 350)	
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(749 809)	
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(274 731)	
— Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	(115 343)	
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(551 225)	

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 4 *(seguito)*

— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(158 922)	
— Agenzia del GNSS europeo (GSA)	(273 792)	
— Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	(14 870)	
— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	(40 545)	
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	(72 764)	
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	(192 707)	
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(640 217)	
— Autorità europea del lavoro (ELA)	(25 856)	
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(371 590)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(931 014)	
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(178 736)	
— Procura europea	(85 722)	
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	(372 966)	
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	(280 021)	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(207 053)	
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(145 246)	
— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	(938 536)	
— Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	(51 023)	
— Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	(93 508)	
— Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	(238 927)	
— Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	(1 308 384)	
— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	(180 542)	
— Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	(266 354)	
— Impresa comune - Celle a combustibile e idrogeno (FCH)	(43 633)	
— Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	(199 351)	
— Impresa comune Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	(58 909)	
— Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	(477 179)	
— Impresa comune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)	(14 713)	
— Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)	(69 653)	
— Comitato unico di risoluzione	(405 499)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(292 743)	
Corte di giustizia dell'Unione europea		5 521 000
Corte dei conti europea		2 200 000
Comitato economico e sociale europeo		1 108 828
Comitato europeo delle regioni		898 969
Mediatore europeo		124 441

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 4 *(seguito)*

Garante europeo della protezione dei dati		140 000
Servizio europeo per l'azione esterna		4 548 000
	Totali	96 991 725

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1º luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
499 822 021	492 600 810	473 594 981,37

Commento

Le entrate sono costituite dai contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 0 *(seguito)*

Parlamento		67 037 700
Consiglio		26 180 000
Commissione:		345 882 851
— Amministrazione	(199 882 000)	
— Ricerca e sviluppo tecnologico	(23 561 247)	
— Ricerca (azioni indirette)	(16 824 568)	
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(3 289 000)	
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(933 000)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(5 582 000)	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(1 586 000)	
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(2 907 000)	
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(4 639 000)	
— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	(707 722)	
— Impresa comune Bioindustrie (BBI)	(160 498)	
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	(159 812)	
— Impresa comune Clean Sky (CSJU)	(311 605)	
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(412 204)	
— Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA)	(459 582)	
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(2 555 261)	
— Impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	(238 343)	
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(481 928)	
— Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	(1 429 098)	
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	(1 496 424)	
— Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)	(6 340 890)	
— Autorità bancaria europea (EBA)	(1 488 883)	
— Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	(4 039 947)	
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(1 827 797)	
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(867 907)	
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(4 220 128)	

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 0 *(seguito)*

— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(1 571 539)
— Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	(592 056)
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(3 348 204)
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(846 154)
— Agenzia del GNSS europeo (GSA)	(1 486 383)
— Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	(122 523)
— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	(260 163)
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	(442 633)
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	(1 061 477)
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(3 463 839)
— Autorità europea del lavoro (ELA)	(162 207)
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(1 967 190)
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(5 707 891)
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(887 139)
— Procura europea	(437 931)
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	(2 991 744)
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	(1 663 170)
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(1 061 570)
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(801 580)
— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	(5 583 615)
— Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	(392 694)
— Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	(554 425)
— Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	(1 298 468)
— Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	(7 588 942)
— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	(1 414 604)
— Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	(2 648 144)
— Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno (FCH)	(223 075)
— Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	(1 728 096)
— Impresa comune Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	(353 438)
— Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	(4 386 541)
— Impresa comune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)	(121 231)
— Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)	(352 106)
— Comitato unico di risoluzione	(2 344 007)
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(1 616 228)

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 0 *(seguito)*

Corte di giustizia dell'Unione europea		20 532 000
Corte dei conti europea		8 193 000
Comitato economico e sociale europeo		5 780 259
Comitato europeo delle regioni		4 532 819
Mediatore europeo		665 392
Garante europeo della protezione dei dati		777 000
Servizio europeo per l'azione esterna		20 241 000
	Totali	499 822 021

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

4 1 1 ***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
118 431 636	120 495 963	107 349 734,18

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all'Unione dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Parlamento europeo		10 000 000
Consiglio		p.m.
Commissione		108 431 636
Corte di giustizia dell'Unione europea		p.m.
Corte dei conti europea		p.m.
Comitato economico e sociale europeo		p.m.
Comitato europeo delle regioni		p.m.
Mediatore europeo		p.m.
Garante europeo della protezione dei dati		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totali	118 431 636

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

4 1 2 ***Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
110 000	110 000	146 584,01

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Parlamento	10 000
Consiglio	p.m.
Commissione	100 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	110 000

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 2 0 ***Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
52 393 484	49 357 556	52 586 552,34

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 2 0 *(seguito)*

Commento

Entrate costituite dal contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico.

Commissione 52 393 484

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

4 2 1 ***Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate costituite dai contributi dei membri del Parlamento europeo al finanziamento del regime pensionistico.

Parlamento europeo p.m.

Basi giuridiche

Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato III.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI AFFITTI
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili (forniture)***				
5 0 0 0	Proventi dalla vendita di veicoli	p.m.	p.m.	327 092,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili	p.m.	p.m.	373 941,84	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 008 599,01	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	1 709 632,85	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	211 487,43	
5 0 2	***Proventi dalla vendita di pubblicazioni, opere a stampa e film***	p.m.	p.m.	29 863,49	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 950 983,77	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	404 332,05	
5 1 1	***Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	26 308 134,71	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	19 918 290,57	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	46 226 425,28	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	46 630 757,33	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	50 000	50 050	4 932 793,66	9 865,59
5 2 1	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione***	—	—	3 337 800,—	
5 2 2	***Interessi prodotti da prefinanziamenti***	10 000 000	20 000 000	4 148 979,62	41,49
5 2 3	***Entrate generate su conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	1 718 681,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	10 050 000	20 050 050	14 138 254,28	140,68

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI
CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	94 124 384,88	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	8 552 310,11	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	102 676 694,99	
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	34 477 551,38	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	26 626,—	
5 7 2	***Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	157 591 340,80	
5 7 4	***Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	199 019 698,78	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	391 115 216,96	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	48 304,34	
5 8 1	***Entrate provenienti da indennità d'assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	19 162,01	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	67 466,35	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	5 000 000	5 000 000	6 731 644,31	134,63
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	5 000 000	5 000 000	6 731 644,31	134,63
	Titolo 5 — Totale	**15 050 000**	**25 050 050**	**563 311 017,99**	**3 742,93**

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

5 0 0 0 Proventi dalla vendita di veicoli

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	327 092,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di autoveicoli che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	373 941,84

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili diversi dal materiale da trasporto appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 0 *(seguito)*

5 0 0 1 *(seguito)*

Parlamento europeo		p.m.
Consiglio		p.m.
Commissione		p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea		p.m.
Corte dei conti europea		p.m.
Comitato economico e sociale europeo		p.m.
Comitato europeo delle regioni		p.m.
Mediatore europeo		p.m.
Garante europeo della protezione dei dati		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totale	p.m.

5 0 0 2 Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 008 599,01

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo		p.m.
Consiglio		p.m.
Commissione		p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea		p.m.
Corte dei conti europea		p.m.
Comitato economico e sociale europeo		p.m.
Comitato europeo delle regioni		p.m.
Mediatore europeo		p.m.
Garante europeo della protezione dei dati		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totale	p.m.

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 1 ***Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	211 487,43

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti alle istituzioni.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 0 2 ***Proventi dalla vendita di pubblicazioni, opere a stampa e film***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	29 863,49

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni, opere a stampa e film.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI AFFITTI

5 1 0 Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	404 332,05

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 1 1 Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative

5 1 1 0 Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	26 308 134,71

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI AFFITTI *(seguito)*

5 1 1 *(seguito)*

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	19 918 290,57

Commento
Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 ***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
50 000	50 050	4 932 793,66

Commento
Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri accreditati o addebitati sui conti delle istituzioni.

Parlamento europeo	50 000
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	50 000

5 2 1 ***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
—	—	3 337 800,—

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI *(seguito)*

5 2 1 *(seguito)*

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

5 2 2 ***Interessi prodotti da prefinanziamenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
10 000 000	20 000 000	4 148 979,62

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Commissione	10 000 000

5 2 3 ***Entrate generate su conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 718 681,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell'Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell'Unione; gli importi versati dall'Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per programmi dell'Unione danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5.

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

5 5 0 ***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	94 124 384,88

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI *(seguito)*

5 5 0 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	8 552 310,11

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	34 477 551,38

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 0 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	26 626,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 2 Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate relative al rimborso di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 7 3 Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	157 591 340,80

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 4 ***Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	199 019 698,78

Commento

Queste entrate derivano dal contributo della Commissione al SEAE per coprire le spese, gestite a livello locale, sostenute per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione, compreso il personale finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

Conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 3 0 0 5 dello stato delle spese nella sezione X «Servizio europeo per l'azione esterna».

Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	48 304,34

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI *(seguito)*

5 8 1 ***Entrate provenienti da indennità d'assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	19 162,01

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Quest'articolo è inoltre destinato ad accogliere le entrate provenienti dal rimborso delle retribuzioni dei funzionari da parte delle assicurazioni in caso di infortuni.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 000 000	5 000 000	6 731 644,31

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

Parlamento europeo	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	5 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti europea	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato europeo delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	5 000 000

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE
CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/ 2020
	CAPITOLO 6 0				
6 0 1	***Programmi diversi di ricerca***				
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	—	p.m.	0,—	
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	703 520 227,43	
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 0 1 — Totale	p.m.	p.m.	703 520 227,43	
6 0 2	***Altri programmi***				
6 0 2 1	Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno di emergenza — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 0 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 3	***Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi***				
6 0 3 1	Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	254 416 710,76	
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale e fiscale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	926 414,10	
6 0 3 3	Partecipazione di paesi terzi o terzi ad attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	38 839 217,49	
	Articolo 6 0 3 — Totale	p.m.	p.m.	294 182 342,35	
	CAPITOLO 6 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	997 702 569,78	
	CAPITOLO 6 1				
6 1 1	***Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri***				
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	45 593 122,53	

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/ 2020
6 1 1	*(seguito)*				
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	45 593 122,53	
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4	***Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi***				
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 4 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5	***Rimborso di contributi dell'Unione non utilizzati***				
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP, FEAD e FEAMP nonché del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	121 272 283,95	
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica.	p.m.	p.m.	8 145 967 467,92	
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari non utilizzati dell'Unione— Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	612 899,86	
	Articolo 6 1 5 — Totale	p.m.	p.m.	8 267 852 651,73	
6 1 6	***Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*
CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/ 2020
6 1 7	***Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi***				
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 7 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 8	***Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***				
6 1 8 0	Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 8 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 9	***Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi***				
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	421 086,01	
	Articolo 6 1 9 — Totale	p.m.	p.m.	421 086,01	
	CAPITOLO 6 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	8 313 866 860,27	
	CAPITOLO 6 2				
6 2 0	***Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali (articolo 6, lettera b), del trattato Euratom) — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento***				
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	7 550 000,—	
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	6 687 759,78	
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	753 331,93	
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altre istituzioni dell'Unione o altri dipartimenti della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	73 327 396,83	
	Articolo 6 2 2 — Totale	p.m.	p.m.	88 318 488,54	
6 2 4	***Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	88 318 488,54	

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/ 2020
	CAPITOLO 6 3				
6 3 0	***Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	370 056 758,—	
6 3 1	***Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen***				
6 3 1 1	Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 223 627,67	
6 3 1 2	Contributi allo sviluppo, all'istituzione, all'esercizio e all'uso di sistemi d'informazione di ampia portata nell'ambito degli accordi conclusi con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	851 866,10	
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	97 257 041,04	
	Articolo 6 3 1 — Totale	p.m.	p.m.	99 332 534,81	
6 3 2	***Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	123 694 977,—	
6 3 3	***Contributi a taluni programmi di aiuti esterni — Entrate con destinazione specifica***				
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	406 977 806,72	
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 3 3 — Totale	p.m.	p.m.	406 977 806,72	
6 3 4	***Contributi di fondi fiduciari dell'UE***				
6 3 4 0	Contributi di fondi fiduciari dell'UE alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	28 599 800,58	
	Articolo 6 3 4 — Totale	p.m.	p.m.	28 599 800,58	

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*
CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI
CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/ 2020
6 3 5	***Contributo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) — Entrate con destinazione specifica***				
6 3 5 0	Contributo del Fondo europeo per lo sviluppo per il EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	100 000 000,—	
6 3 5 1	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 5 2	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 5 3	Contributi di organizzazioni internazionali per il EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 3 5 — Totale	p.m.	p.m.	100 000 000,—	
6 3 6	***Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.		
6 3 7	***Fondo per l'innovazione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.			
	CAPITOLO 6 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 128 661 877,11	
	CAPITOLO 6 4				
6 4 1	***Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica***				
6 4 1 0	Contributi di strumenti finanziari (entrate) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	43 664 382,70	
6 4 1 1	Contributi di strumenti finanziari (rimborsi) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	56 539 343,84	
	Articolo 6 4 1 — Totale	p.m.	p.m.	100 203 726,54	
6 4 2	***Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione non specifica***				
6 4 2 0	Contributi di strumenti finanziari — Entrate	25 000 000	25 000 000	11 546 742,65	46,19
6 4 2 1	Contributi di strumenti finanziari — Rimborsi	25 000 000	25 000 000	52 855 791,19	211,42
	Articolo 6 4 2 — Totale	50 000 000	50 000 000	64 402 533,84	128,81
	CAPITOLO 6 4 — TOTALE	50 000 000	50 000 000	164 606 260,38	329,21
	CAPITOLO 6 5				
6 5 1	***Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000***	p.m.	p.m.	279 717,07	
6 5 2	***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	12 825 552,43	
6 5 3	***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	4 639 723,19	
6 5 4	***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	17 744 992,69	

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI
CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/ 2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	617 388 442,16	
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	80 000 000	80 000 000	1 623 615,04	2,03
	Articolo 6 6 0 — Totale	80 000 000	80 000 000	619 012 057,20	773,77
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	80 000 000	80 000 000	619 012 057,20	773,77
	CAPITOLO 6 7				
6 7 0	***Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia***				
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	861 884 003,55	
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	131 592 394,89	
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	3 884 635,12	
	Articolo 6 7 0 — Totale	p.m.	p.m.	997 361 033,56	
6 7 1	***Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale***				
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	250 426 539,98	
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	198 800 557,47	
	Articolo 6 7 1 — Totale	p.m.	p.m.	449 227 097,45	
	CAPITOLO 6 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 446 588 131,01	
	Titolo 6 — Totale	**130 000 000**	**130 000 000**	**12 776 501 236,98**	**9 828,08**

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

6 0 1 Programmi diversi di ricerca

6 0 1 1 Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
—	p.m.	0,—

Commento

Le entrate derivanti dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività di ITER svolte da «Fusion for Energy».

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 08 03 50 e 32 05 50 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

6 0 1 3 Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	703 520 227,43

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell'Unione.

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 08 03 50, 09 04 50, 15 03 50, 18 05 50, 32 04 50, 32 05 50 (azione diretta), 10 02 50 e 10 03 50 (azione diretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

L'associazione della Svizzera ad alcune parti di Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia di fusione («Fusion for Energy») per il periodo 2014-2020, doveva durare fino al 31 dicembre 2016.

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 1 *(seguito)*

6 0 1 3 *(seguito)*

A seguito della ratifica del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 3), dal Consiglio federale svizzero il 16 dicembre 2016, a partire dal 1º gennaio 2017, l'accordo di associazione con la Svizzera a Orizzonte 2020 continua ad applicarsi e si è estesa a Orizzonte 2020 in tutti i suoi elementi, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy».

Basi giuridiche

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3), firmato il 14 giugno 1994, entrato in vigore il 1º marzo 1998 e tuttora in vigore per le parti che non sono contemplate dall'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Decisione 2008/372/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari (GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39).

Decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5).

Decisione 2012/777/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 6).

Decisione C(2014) 2089 della Commissione, del 2 aprile 2014, che approva la firma dell'accordo tra l'Unione europea e lo Stato di Israele sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

Decisione C(2014) 4290 della Commissione, del 30 giugno 2014, che approva la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulla partecipazione della Moldova al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 1 *(seguito)*

6 0 1 3 *(seguito)*

Decisione 2014/691/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 1).

Decisione 2014/953/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 1).

Decisione 2014/954/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 19).

Decisione C(2014) 9320 della Commissione, del 5 dicembre 2014, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER.

Decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2015/575 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (GU L 96 dell'11.4.2015, pag. 1).

Decisione C(2015) 1355 della Commissione, del 3 marzo 2015, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e il Montenegro sulla partecipazione del Montenegro al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 1 *(seguito)*

6 0 1 3 *(seguito)*

Decisione (UE) 2015/1795 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 6).

Decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 8).

Decisione C(2015) 8195 della Commissione, del 25 novembre 2015, sull'approvazione e la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Tunisia sulla partecipazione della Repubblica di Tunisia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione C(2016) 1360 della Commissione, del 9 marzo 2016, sull'approvazione, per conto dell'Unione europea, e la firma di un accordo sulla partecipazione della Georgia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione C(2016) 2119 della Commissione, del 14 aprile 2016, sull'approvazione, per conto dell'Unione europea, e la firma di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Armenia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione C(2016) 3119 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina, che associa l'Ucraina al programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018).

6 0 1 5 Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l'Unione e enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 e 32 04 50 (azioni indirette) dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 1 *(seguito)*

6 0 1 6 Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella sezione III «Commissione».

6 0 2 ***Altri programmi***

6 0 2 1 Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno di emergenza — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno all'emergenza.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

6 0 3 ***Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi***

6 0 3 1 Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	254 416 710,76

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 3 *(seguito)*

6 0 3 1 *(seguito)*

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l'Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3 2002, pag. 29).

Decisione C(2014) 3502 della Commissione, del 2 giugno 2014, sull'approvazione e la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7. 2005, pag. 2).

Decisione C(2014) 3711 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della repubblica d'Albania al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7. 2005, pag. 9).

Decisione C(2014) 3693 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7. 2005, pag. 29).

Decisione C(2014) 3710 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia sulla partecipazione della Repubblica di Serbia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23).

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 3 *(seguito)*

6 0 3 1 *(seguito)*

Decisione C(2014) 3707 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulla partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 345).

Decisione C(2014) 3705 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro sulla partecipazione della Repubblica di Montenegro al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 1).

Decisione C(2018) 3716 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere all'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulla partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238), che prevedono l'apertura dei programmi unionali ai paesi candidati.

6 0 3 2 Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale e fiscale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	926 414,10

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi relativi ad accordi di cooperazione internazionale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 02 01 e 14 03 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 3 *(seguito)*

6 0 3 2 *(seguito)*

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un emendamento alla convenzione recante creazione del Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 per consentire alla Comunità europea di diventare membro di detta organizzazione.

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25), in particolare l'articolo 5.

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209), in particolare l'articolo 5.

6 0 3 3 Partecipazione di paesi terzi o terzi ad attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	38 839 217,49

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi o di terzi ad attività dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

6 1 1 ***Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri***

6 1 1 3 Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	45 593 122,53

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 1 *(seguito)*

6 1 1 3 *(seguito)*

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso fino alla scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4 di detta decisione, le entrate nette provenienti dagli investimenti delle disponibilità costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione con destinazione specifica, vale a dire per il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio attraverso un fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell'esercizio n + 2 figurano nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione dell'esercizio n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell'attivo del bilancio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2018 saranno utilizzate per la ricerca nel 2020. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L'importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2020 è pari a 40 400 000 EUR.

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8 % della dotazione del Fondo è destinato al settore dell'acciaio e il 27,2 % al settore del carbone.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 05 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1º febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 1 4 Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 1 *(seguito)*

6 1 1 4 *(seguito)*

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell'attivo della CECA in liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell'attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1º febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 2 ***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Commissione		p.m.
Consiglio		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totale	p.m.

6 1 4 ***Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi***

6 1 4 3 Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese, mediante egli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 4 *(seguito)*

6 1 4 3 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 4 4 Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso di importi rientrati e di rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali sono destinate le entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 14 e 36 *bis*.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

6 1 5 ***Rimborso di contributi dell'Unione non utilizzati***

6 1 5 0 Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP, FEAD e FEAMP nonché del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	121 272 283,95

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 5 *(seguito)*

6 1 5 0 *(seguito)*

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), dello strumento di assistenza preadesione (IPA), del Fondo europeo per la pesca (FEP), del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, questa entrata può essere utilizzata per stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 1 Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 2 Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 3 Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 5 *(seguito)*

6 1 5 3 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 7 Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica.

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	8 145 967 467,92

Commento

Voce destinata ad accogliere i rimborsi di acconti nel quadro dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca (FEP), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione» qualora risulti necessario per non ridurre la partecipazione dei Fondi all'intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 5.5.1994, pag. 1), in particolare l'articolo D dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e il capo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 5 *(seguito)*

6 1 5 7 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

6 1 5 8 Rimborso di contributi vari non utilizzati dell'Unione— Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	612 899,86

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 6 ***Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 03 01 e 32 03 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione»).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 6 *(seguito)*

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l'IAEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l'IAEA.

6 1 7 ***Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi***

6 1 7 0 Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o beneficiari delle somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione allo sviluppo con il Sud Africa.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 21 02 05 01 e 21 02 05 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

6 1 8 ***Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***

6 1 8 0 Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Disposizioni previste dai bandi di gara o dalle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 8 *(seguito)*

6 1 8 1 Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 9 ***Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi***

6 1 9 1 Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	421 086,01

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 21 06 01, 21 06 02, 21 06 51 e 22 02 51 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 2 0 Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali (articolo 6, lettera b), del trattato Euratom) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), in particolare l'articolo 6, lettera b).

6 2 2 Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento

6 2 2 1 Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	7 550 000,—

Commento

Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR (*high-flux reactor*) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione da parte del Centro comune di ricerca dell'HFR.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico della Francia e dei Paesi Bassi.

6 2 2 3 Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	6 687 759,78

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

6 2 2 *(seguito)*

6 2 2 3 *(seguito)*

Commento

Entrate da parte di persone, imprese e organismi esterni (terzi) per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», corrispondenti alle spese previste da ciascun contratto con un organismo esterno.

6 2 2 4 Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	753 331,93

Commento

Secondo la decisione 2013/743/UE il Centro comune di ricerca è tenuto a sostenere il trasferimento di conoscenze e tecnologia e a generare risorse supplementari, tra l'altro, grazie allo sfruttamento della proprietà intellettuale.

Il trattato Euratom, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e dei capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 182 e 183.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

6 2 2 *(seguito)*

6 2 2 4 *(seguito)*

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

6 2 2 5 Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

6 2 2 6 Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altre istituzioni dell'Unione o altri dipartimenti della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	73 327 396,83

Commento

Entrate derivanti da altre istituzioni dell'Unione o altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento e entrate legate alla partecipazione ad attività dei programmi quadro della ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», corrispondenti alle spese previste da ciascun contratto con un organismo esterno.

6 2 4 ***Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

6 2 4 *(seguito)*

Commento

Il trattato Euratom, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI

6 3 0 ***Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	370 056 758,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e del protocollo n. 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 1, 2 e 3 accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 0 *(seguito)*

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

6 3 1 Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen

6 3 1 1 Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 223 627,67

Commento

Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36), in particolare l'articolo 12.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Consiglio p.m.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

6 3 1 2 Contributi allo sviluppo, all'istituzione, all'esercizio e all'uso di sistemi d'informazione di ampia portata nell'ambito degli accordi conclusi con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	851 866,10

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la voce 18 02 01 01 e per gli articoli 18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 e 18 03 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 *(seguito)*

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Decisione 2011/351/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 37).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 *(seguito)*

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2016, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto [COM(2016) 272 final].

6 3 1 3 Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	97 257 041,04

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo degli articoli 18 02 03 e 18 03 02 e delle voci 18 01 04 01, 18 02 01 01 e 18 02 01 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 3 *(seguito)*

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Decisione 2012/192/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 1).

Decisione 2012/193/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Decisione n. 2014/185/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 3 *(seguito)*

Decisione n. 2014/194/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 2).

Decisione 2014/301/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 33).

Decisione 2014/344/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 49).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Decisione (UE) 2016/350 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 61).

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, firmato in data 8 dicembre 2016.

Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, firmato in data 8 dicembre 2016.

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 1).

Decisione (UE) 2018/404 del Consiglio, del 13 marzo 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014 - 2020 (GU L 74 del 16.3.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 3 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 [COM(2016) 271 final].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 [COM(2018) 633 final].

6 3 2 ***Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	123 694 977,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 21 01 04 07 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione». L'importo corrispondente è stimato in 136 016 949 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1º gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11º Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 dicembre 2011: Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11º Fondo europeo di sviluppo) [COM(2011) 837 final].

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 3 Contributi a taluni programmi di aiuti esterni — Entrate con destinazione specifica

6 3 3 0 Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	406 977 806,72

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) ii), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 3 1 Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 3 2 Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari delle organizzazioni internazionali per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 3 *(seguito)*

6 3 3 2 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 4 Contributi di fondi fiduciari dell'UE

6 3 4 0 Contributi di fondi fiduciari dell'UE alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	28 599 800,58

Commento

Voce destinata ad accogliere le spese di gestione che la Commissione è autorizzata a ritirare fino a un massimo del 5 % degli importi raccolti nel fondo fiduciario dell'UE per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui tali fondi fiduciari hanno iniziato a essere utilizzati.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario, tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica per la durata del fondo fiduciario dell'UE. L'importo corrispondente è stimato in 13 700 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 235, paragrafo 5.

6 3 5 Contributo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) — Entrate con destinazione specifica

6 3 5 0 Contributo del Fondo europeo per lo sviluppo per il EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	100 000 000,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari del Fondo europeo di sviluppo all'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 5 *(seguito)*

6 3 5 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 1 Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, comprese le loro agenzie, entità o persone fisiche, all'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 2 Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, comprese le loro agenzie, entità o persone fisiche all'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 5 *(seguito)*

6 3 5 2 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 3 Contributi di organizzazioni internazionali per il EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di organizzazioni internazionali all'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 del 1.7.2015, pag. 1), in particolare l'articolo 12.

6 3 6 ***Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere le dotazioni del fondo di garanzia del FEIS, a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/1017.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, un atto di base può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese specifiche. Salvo diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 6 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 del 1º luglio 2015, pag. 1), e in particolare l'articolo 12.

6 3 7 ***Fondo per l'innovazione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato ad accogliere le entrate del fondo per l'innovazione (FI) generate dalla messa all'asta delle quote conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, per tutti i compiti di esecuzione svolti dalla Commissione in gestione diretta, fatta salva la decisione definitiva sulla delega relativa al fondo per l'innovazione.

Per l'esercizio 2020, si calcola in via provvisoria che occorrerà un importo compreso tra 2,5 e 3,0 milioni di EUR per finanziare il contributo alle spese relative al personale e all'amministrazione dell'INEA sostenute in conseguenza del ruolo dell'Agenzia nella gestione del fondo per l'innovazione finanziato a titolo della voce di bilancio 34 01 06 01.

Ciò consentirà di preparare un primo invito a presentare proposte nel 2020, che dovrebbe essere avviato all'inizio del secondo semestre del 2020, per un valore compreso tra 1,0 e 1,5 miliardi di EUR.

Gli stanziamenti necessari per tale invito sarebbero generati dalle entrate derivanti dalla messa all'asta, a partire dal gennaio 2020, della prima parte delle quote di emissioni, corrispondente a 50 milioni di quote della riserva stabilizzatrice del mercato assegnate al fondo per l'innovazione, nonché da importi non spesi del precedente fondo NER300. I pagamenti per i progetti selezionati del primo invito dovrebbero essere effettuati a partire dal 2021 in poi.

Basi giuridiche

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Atti di riferimento

Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 7 *(seguito)*

Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI

6 4 1 ***Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica***

6 4 1 0 Contributi di strumenti finanziari (entrate) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	43 664 382,70

Commento

Entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, versate sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

6 4 1 1 Contributi di strumenti finanziari (rimborsi) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	56 539 343,84

Commento

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario, costituiscono entrate con destinazione specifica interne conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario e sono utilizzati per gli stessi strumenti finanziari, fatto salvo l'articolo 215, paragrafo 5, di tale regolamento, per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni, se non diversamente specificato nel relativo atto di base.

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

6 4 1 *(seguito)*

6 4 1 1 *(seguito)*

Voce intesa anche a registrare i rimborsi derivanti da una riduzione del contributo dell'Unione a uno strumento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

6 4 2 ***Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione non specifica***

6 4 2 0 Contributi di strumenti finanziari — Entrate

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
25 000 000	25 000 000	11 546 742,65

Commento

Le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, versate sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario sono messe a bilancio al netto delle spese e commissioni di gestione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

6 4 2 1 Contributi di strumenti finanziari — Rimborsi

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
25 000 000	25 000 000	52 855 791,19

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

6 4 2 *(seguito)*

6 4 2 1 *(seguito)*

Commento

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario, se così specificato in un atto di base, non sono considerati entrate con destinazione specifica interna.

Questa voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi inutilizzati definiti come gli importi pagati dall'Unione (e quindi trasferiti al conto fiduciario dello strumento), sulla base di un obbligo giuridico, in eccesso rispetto agli importi impegnati dall'entità delegata ma non utilizzati.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

6 5 1 ***Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	279 717,07

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Fondo di coesione, relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000.

Gli importi imputati al presente articolo danno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione».

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 1 *(seguito)*

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 non pregiudica, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 1 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

6 5 2 ***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	12 825 552,43

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), del Fondo di coesione (FC),e del programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard), in relazione al periodo di programmazione 2000-2006 e dello Strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) fondato dal FEAOG, sezione garanzia.

Gli importi imputati al presente articolo danno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione».

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 non pregiudica, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 2 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione del 5 gennaio 2004 recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).

Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione del 28 gennaio 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 2 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

6 5 3 ***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	4 639 723,19

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca (FEP) e dello strumento di assistenza preadesione (IPA I), relative al periodo di programmazione 2007-2013.

Gli importi imputati al presente articolo danno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione».

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 4 Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e del Fondo Sicurezza interna, relative al periodo di programmazione 2014-2020.

Gli importi imputati al presente articolo danno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11, 13 e 18 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	617 388 442,16

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI *(seguito)*

6 6 0 *(seguito)*

6 6 0 0 *(seguito)*

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Parlamento europeo		p.m.
Consiglio		p.m.
Commissione		p.m.
Mediatore europeo		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totale	p.m.

6 6 0 1 Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
80 000 000	80 000 000	1 623 615,04

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6.

Parlamento europeo		p.m.
Commissione		80 000 000
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totali	80 000 000

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

6 7 0 ***Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia***

6 7 0 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	861 884 003,55

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 0 *(seguito)*

6 7 0 1 *(seguito)*

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (sezione garanzia) a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006, e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Comprende correzioni dovute alla mancata osservanza dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 40 di detto regolamento.

Voce destinata inoltre ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che è terminato il 30 settembre 2012.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAG dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 944 000 000 EUR, compresi 352 000 000 EUR che, secondo le stime, sono riportati dal 2019 al 2020 conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario. Nel quadro della formazione del bilancio 2020, un importo di 150 000 000 EUR era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 02 08 (voce 05 02 08 03) e il restante importo di 794 000 000 EUR era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 0 *(seguito)*

6 7 0 2 Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	131 592 394,89

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni, fideiussioni o garanzie incamerate concernenti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezione garanzia) a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020 conformemente agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Voce destinata inoltre ad accogliere gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenza, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che è terminato il 30 settembre 2012.

La voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, come previsto all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e degli articoli 43 e 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAG dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 127 000 000 EUR. Nel quadro della formazione del bilancio 2020, questo importo era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 0 *(seguito)*

6 7 0 3 Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	3 884 635,12

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi relativi al prelievo sulle eccedenze applicato al regime delle quote latte che sono riscossi o recuperati conformemente alla parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare all'articolo 78.

In conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Il prelievo supplementare sul latte è stato riscosso e dichiarato dagli Stati membri per l'ultima volta a titolo del bilancio generale 2016 dell'Unione dopo la fine del regime delle quote latte nell'anno civile 2015. Le entrate di questa voce entrante riguarderanno soltanto eventuali regolarizzazioni di alcuni fascicoli per i quali non è stato possibile anticipare le stime e potrebbero essere utilizzate per esigenze di finanziamento delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

6 7 1 ***Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale***

6 7 1 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	250 426 539,98

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 1 *(seguito)*

6 7 1 1 *(seguito)*

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, conformemente agli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In questa voce sono registrati anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del FEASR.

In conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 341 000 000 EUR. Nel quadro della formazione del bilancio 2020, questo importo era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure del FEASR di cui al capitolo 05 04 (voce 05 04 60 01).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

6 7 1 2 Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	198 800 557,47

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenze, inclusi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR conformemente agli articoli 54 e 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2020, non è stato previsto alcun importo specifico per le voci di bilancio del FEASR di cui al capitolo 05 04.

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 1 *(seguito)*

6 7 1 2 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE
CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 7 0				
7 0 0	***Interessi di mora***				
7 0 0 0	Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri	5 000 000	5 000 000	30 801 259,92	616,03
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.	p.m.	588 255,15	
	Articolo 7 0 0 — Totale	5 000 000	5 000 000	31 389 515,07	627,79
7 0 1	***Interessi connessi a multe e penalità***	10 000 000	10 000 000	54 501 323,69	545,01
7 0 2	***Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
7 0 9	***Altri interessi***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	15 000 000	15 000 000	85 890 838,76	572,61
	CAPITOLO 7 1				
7 1 0	***Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza***	100 000 000	100 000 000	1 149 104 530,22	1 149,10
7 1 1	***Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato***	p.m.	p.m.	192 647 201,15	
7 1 2	***Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione***	p.m.	p.m.	0,—	
7 1 3	***Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	45 750 000,—	
7 1 9	***Altre multe e penalità***				
7 1 9 0	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
7 1 9 1	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 7 1 9 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 7 1 — TOTALE	100 000 000	100 000 000	1 387 501 731,37	1 387,50
	Titolo 7 — Totale	**115 000 000**	**115 000 000**	**1 473 392 570,13**	**1 281,21**

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

7 0 0 Interessi di mora

7 0 0 0 Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 000 000	5 000 000	30 801 259,92

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia il recupero degli importi di interessi di importo inferiore a 500 EUR sono oggetto di deroga.

Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Nel caso di Stati membri appartenenti all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, che la Banca centrale europea applica alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il termine è sceso, o lo 0 per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo.

Nel caso di Stati membri appartenenti all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea applica alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il termine è sceso, o lo 0 per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo.

L'aumento totale non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Consiglio		p.m.
Commissione		5 000 000
	Totale	5 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 12

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE *(seguito)*

7 0 0 *(seguito)*

7 0 0 1 Altri interessi di mora

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	588 255,15

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

Consiglio		p.m.
Commissione		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totale	p.m.

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo n. 32.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 99.

7 0 1 ***Interessi connessi a multe e penalità***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
10 000 000	10 000 000	54 501 323,69

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE *(seguito)*

7 0 1 *(seguito)*

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati su conti speciali per le multe e gli interessi di mora connessi alle multe e alle penalità, incluse le penalità connesse agli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 99.

7 0 2 ***Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

7 0 9 ***Altri interessi***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE *(seguito)*

7 0 9 *(seguito)*

Commento

Articolo destinato ad accogliere tutti gli altri eventuali interessi di mora non elencati nel capitolo 70 che sono dovuti solo in circostanze eccezionali che non giustificano la creazione di una linea di bilancio specifica.

Consiglio		p.m.
Commissione		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totale	p.m.

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

7 1 0 ***Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
100 000 000	100 000 000	1 149 104 530,22

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ *(seguito)*

7 1 1 ***Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	192 647 201,15

Commento

Articolo destinato ad accogliere penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato.

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7 1 2 ***Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere ogni penalità risultante da misure adottate dalla Commissione, per far fronte alle irregolarità riscontrate nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

7 1 3 ***Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	45 750 000,—

Commento

Articolo destinato alle multe nell'ambito della governance economica dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ *(seguito)*

7 1 3 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8).

7 1 9 ***Altre multe e penalità***

7 1 9 0 Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 7 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

7 1 9 1 Altre multe e penalità senza destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti dell'articolo 7 1 0 e non utilizzate.

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI
CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE
CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 8 0				
8 0 0	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti***	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 1	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom***	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 2	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 1				
8 1 0	***Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo***	p.m.	p.m.	35 948 290,12	
8 1 3	***Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	35 948 290,12	
	CAPITOLO 8 2				
8 2 7	***Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi***	p.m.	p.m.	0,—	
8 2 8	***Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

CAPITOLO 8 5 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 8 3				
8 3 5	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi***	p.m.	p.m.	0,—	
8 3 6	***Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 5				
8 5 0	***Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti***	2 076 361	2 823 744	3 087 566,—	148,70
	CAPITOLO 8 5 — TOTALE	2 076 361	2 823 744	3 087 566,—	148,70
	Titolo 8 — Totale	**2 076 361**	**2 823 744**	**39 035 856,12**	**1 880,01**

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

8 0 0 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 02 02 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi, è contenuta nell'allegato «Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Decisione n. 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag. 15).

Decisione n. 2013/531/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione a favore della Romania (GU L 286, del 29.10.2013, pag. 1).

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

8 0 1 ***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 03 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi, è contenuta nell'allegato «Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione C(2013) 3496 della Commissione, del 24 giugno 2013, relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari.

8 0 2 ***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti previsti nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 02 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi, è contenuta nell'allegato «Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III «Commissione».

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

8 0 2 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

8 1 0 ***Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	35 948 290,12

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti ai capitoli 22 02 e 22 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» ai paesi terzi mediterranei.

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell'importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all'Unione.

Le realizzazioni in entrate superano di massima gli importi di previsione iscritti nel bilancio, grazie al pagamento degli interessi sui prestiti speciali che possono essere erogati già durante l'esercizio precedente o durante quello in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.

Articolo destinato ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate con destinazione specifica che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE *(seguito)*

8 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Per la base giuridica, si vedano i commenti per i capitoli 22 02 e 22 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

8 1 3 ***Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo è destinato a registrare i rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti alle voci 21 02 51 e 22 04 51 della dichiarazione di spesa della sezione III «Commissione», concernenti l'operazione «EU Investment Partners».

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Per la base giuridica, si vedano i commenti per gli articoli 21 02 51 e 22 04 51 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

8 2 7 ***Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 03 03 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

8 2 7 *(seguito)*

Una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi, è contenuta nell'allegato «Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59).

Decisione 97/472/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 61).

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 98/592/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1998, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/731/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 27).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI
(seguito)

8 2 7 *(seguito)*

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2008/784/CE del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente la Repubblica federale di Iugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE (GU L 269 del 10.10.2008, pag. 8).

Decisione n. 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione n. 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283, del 25.10.2013, pag. 1).

Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

Decisione n. 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

8 2 7 *(seguito)*

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldova (GU L 242, del 20.09.2017, pag. 14).

Decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 8).

Decisione (UE) 2018/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 171 del 6.7.2018, pag. 11).

8 2 8 ***Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 03 04 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi, è contenuta nell'allegato «Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977 che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom agli Stati membri, cfr. anche l'articolo 8 0 1.

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

8 3 5 ***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

8 3 5 *(seguito)*

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 03 05 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi, è contenuta nell'allegato «Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Iugoslavia»).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

8 3 5 *(seguito)*

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Bulgaria e in Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

8 3 5 *(seguito)*

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1º giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sud Africa (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 14).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica la decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

8 3 5 *(seguito)*

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

8 3 6 ***Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 03 07 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

CAPITOLO 8 5 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

8 5 0 ***Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
2 076 361	2 823 744	3 087 566,—

CAPITOLO 8 5 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA *(seguito)*

8 5 0 *(seguito)*

Commento

Articolo destinato a ricevere gli eventuali dividenti versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Decisione n. 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1).

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	15 001 000	15 001 000	13 148 608,78	87,65
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	15 001 000	15 001 000	13 148 608,78	87,65
	Titolo 9 — Totale	**15 001 000**	**15 001 000**	**13 148 608,78**	**87,65**
	TOTALE GENERALE	**153 566 205 917**	**148 492 491 538**	**159 318 135 354,52**	**103,75**

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
15 001 000	15 001 000	13 148 608,78

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

Parlamento europeo		1 000
Consiglio		p.m.
Commissione		15 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea		p.m.
Corte dei conti europea		p.m.
Comitato economico e sociale europeo		p.m.
Comitato europeo delle regioni		p.m.
Mediatore europeo		p.m.
Garante europeo della protezione dei dati		p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna		p.m.
	Totale	15 001 000

C. **PERSONALE STATUTARIO**

Organico autorizzato

Istituzioni	2020		2019 (1)	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Parlamento europeo	5 351	1 282	5 351	1 282
Consiglio europeo e Consiglio	2 994	35	2 998	35
Commissione:	23 172	406	23 202	411
— Amministrazione	18 376	375	18 382	375
— Ricerca e innovazione	3 151	5	3 175	
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	565		567	
— Ufficio europeo per la lotta antifrode	310	25	306	35
— Ufficio europeo di selezione del personale	106	1	107	1
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	166		160	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	376		383	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	122		122	
Corte di giustizia dell'Unione europea	1 549	524	1 544	524
Corte dei conti europea	689	164	706	147
Comitato economico e sociale europeo	629	39	629	39
Comitato europeo delle regioni	434	57	434	57
Mediatore europeo	45	24	45	21
Garante europeo della protezione dei dati	84		71	
Servizio europeo per l'azione esterna	1 698	1	1 633	1
Totale	**36 645**	**2 532**	**36 613**	**2 517**

(1) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019) e dei bilanci rettificativi dal n. 1/2019 al n. 3/2019.

Organico autorizzato

Organismi istituiti dall'Unione aventi personalità giuridica	2020		2019 (1)	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Agenzie decentrate	102	6 751	101	6 321
Imprese comuni europee	51	268	51	271
Istituto europeo di innovazione e tecnologia		45		45
Agenzie esecutive		657		628
Totale	**153**	**7 721**	**152**	**7 265**

(1) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019) e dei bilanci rettificativi dal n. 1/2019 al n. 3/2019.

D. **PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Istituzioni		Immobili in locazione		Patrimonio immobiliare (1)
		Stanziamenti 2020 (2)	Stanziamenti 2019 (2)	
Sezione I	Parlamento europeo	33 291 000	38 620 000	886 146 704
Sezione II	Consiglio	799 000	1 109 000	416 933 277,56
Sezione III	Commissione:			1 413 200 580,18
	— sedi (Bruxelles e Lussemburgo)	257 643 000	253 584 761	1 198 189 115,49
	— uffici nell'Unione	11 005 000	12 691 500	26 963 745,08
	— Salute e prodotti alimentari Audit e analisi in uffici a Grange	2 185 000	2 185 000	11 812 641,39
	— delegazioni dell'Unione (3)	21 818 000	21 459 000	—
	— Centro comune di ricerca (4)	1 400 000	1 400 000	176 235 078,22
	— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	7 852 100	7 991 100	—
	— Ufficio europeo per la lotta antifrode	5 292 000	5 282 000	—
	— Ufficio europeo di selezione del personale	3 017 000	2 920 000	—
	— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	3 867 000	3 794 000	—
	— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	6 053 000	5 957 000	—
	— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	1 964 000	1 905 000	—
Sezione IV	Corte di giustizia dell'Unione europea	40 196 000	42 388 311	283 904 412,64 (5)
Sezione V	Corte dei conti europea	100 000	107 000	66 777 535,27
Sezione VI	Comitato economico e sociale europeo	14 804 815	14 574 135	94 112 598,83
Sezione VII	Comitato europeo delle regioni	10 846 030	10 675 226	60 793 951
Sezione VIII	Mediatore europeo	1 100 000	1 040 697	—
Sezione IX	Garante europeo della protezione dei dati	2 192 454	1 832 286	—
Sezione X	Servizio europeo per l'azione esterna			304 701 006,00 (6)
	— sede centrale (Bruxelles)	18 658 998	17 739 538	
	— delegazioni dell'Unione	92 639 000 (7)	84 055 736 (7)	
	Totale	**536 723 397**	**531 311 290**	**3 526 570 065,48**

(1) Valore contabile netto iscritto a bilancio al 31 dicembre 2018 (salvo disposizione contraria).

(2) Tali stanziamenti indicano gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voce 2 0 0 0), di canoni enfiteutici (voce 2 0 0 1) e di acquisto di beni immobili (voce 2 0 0 3).

(3) Contributo della Commissione alle delegazioni dell'Unione.

(4) Questi stanziamenti coprono la locazione dei locali finanziata dalla voce 10 01 05 03 «Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020».

(5) Valore netto contabile iscritto nei bilanci al 31 dicembre 2018 per gli edifici estensioni «A», «B» e «C» ristrutturati e per il complesso immobiliare del nuovo Palazzo (ex Palazzo ristrutturato, anello, due torri e galleria di raccordo) oggetto di contratti di locazione acquisto.

(6) Valore contabile netto nel 2018. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1º gennaio 2011.

(7) Tali stanziamenti rappresentano l'importo iscritto per le locazioni alla voce 3 0 0 3 (infrastrutture nelle delegazioni) e includono gli importi trasferiti dalla sezione III «Commissione» a seguito della procedura di bilancio 2015. Dal 2015, gli stanziamenti per le locazioni e per la costruzione/acquisto degli edifici delle delegazioni sono pienamente inclusi nella sezione X.

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Valore contabile netto (1)	
			Totali parziali	Totali
Parlamento europeo	*Bruxelles*			596 699 891
	Terreno		172 277 743	
	Paul-Henri Spaak	1993	4 821 469	
	Altiero Spinelli	1995	104 702 149	
	Willy Brandt	2007	56 515 544	
	József Antall	2008	82 556 369	
	Atrium	1999	16 593 588	
	Atrium II	2004	4 383 761	
	Montoyer 75	2006	13 906 122	
	Trier	2011	9 407 607	
	Eastman	2008	41 699 574	
	Cathedrale	2005	1 223 536	
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	3 742 583	
	Remard	2010	8 898 167	
	Montoyer 70	2012	7 544 717	
	Wilfried Martens	2016	68 426 964	
	Strasburgo			210 797 419
	Louise Weiss	1998	112 869 897	
	Churchill, de Madariaga, Pflimlin	2006	75 921 480	
	Václav Havel	2012	22 006 042	
	Lussemburgo			25 136 940
	Konrad Adenauer	2003	23 958 668	
	KAD Z	2010	1 178 273	
	Casa Jean Monnet *(Bazoches)*	1982	2 632 554	2 632 554
	Uffici nell'Unione			50 879 899
	Lisbona	1986	65 341	
	Atene	1991	1 662 413,22	
	Copenaghen	2005	2 471 125	
	L'Aia	2006	3 556 930	
	La Valletta	2006	1 718 250	
	Nicosia	2006	2 163 769	
	Vienna	2008	20 272 120	
	Londra	2008	8 708 351	
	Budapest	2010	2 728 900	
	Sofia	2013	7 532 700	
Consiglio europeo e Consiglio	*Bruxelles*			416 933 277,56
	Terreno		73 297 651	
	Justus Lipsius	1995	32 744 652,36	
	Asilo nido	2006	7 148 274,66	
	Lex	2007	104 254 874,67	
	Europa	2016	272 785 475,87	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Valore contabile netto (1)	
			Totali parziali	Totali
Commissione	*Bruxelles*			*1 056 168 788,56*
	Overijse	1997	568 652,00	
	Overijse	2015	6 237 914,74	
	Loi 130	1987	51 696 277,69	
	Breydel	1989	7 298 833,00	
	Clovis	1995	5 136 126,89	
	Cours Saint-Michel 1	1997	14 433 046,07	
	Belliard 232 (2)	1997	13 697 623,75	
	Demot 24 (2)	1997	22 990 161,93	
	Breydel II	1997	25 329 373,27	
	Beaulieu 29/31/33	1998	21 879 109,91	
	Charlemagne	1997	72 434 878,39	
	Demot 28 (2)	1999	18 774 639,77	
	Joseph II 99 (2)	1998	13 187 558,46	
	Loi 86	1998	25 436 512,58	
	Luxembourg 46 (3)	1999	27 149 696,56	
	Montoyer 59 (2)	1998	13 031 491,26	
	Froissart 101 (2)	2000	14 805 954,82	
	VM 18 (2)	2000	12 132 272,71	
	Joseph II 70 (2)	2000	28 326 077,74	
	Loi 41 (2)	2000	46 508 621,45	
	SC 11 (2)	2000	15 578 936,40	
	Joseph II 30 (4)	2000	22 883 003,53	
	Joseph II 54 (2)	2001	27 594 880,99	
	Joseph II 79 (2)	2002	27 563 306,69	
	VM2 (2)	2001	27 219 523,46	
	Palmerston	2002	4 917 368,98	
	SPA 3 (2)	2003	20 177 614,82	
	Berlaymont (2)	2004	264 532 790,02	
	CCAB (2)	2005	36 543 974,93	
	BU-25	2006	38 335 311,22	
	Cornet-Leman	2006	16 019 554,34	
	Madou	2006	84 652 556,09	
	WALI	2009	14 208 405,63	
	NOHE	2017	14 886 738,47	
	Lussemburgo			*142 020 326,93*
	Euroforum (2)	2004	57 214 796,17	
	Foyer Européen	2009	8 240 817,85	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Valore contabile netto (1)	
			Totali parziali	Totali
	CPE V	2012	20 647 742,91	
	Jean Monnet 2	2018	55 916 970,00	
	Uffici nell'Unione			*26 963 745,08*
	Lisbona	1986	—	
		1993	—	
	Marsiglia	1991	—	
		1993	—	
	Milano	1986	—	
	Copenaghen	2005	2 452 176,22	
	La Valletta	2007	1 772 081,42	
	Nicosia (Byron)	2006	2 163 769,13	
	L'Aia	2006	3 417 472,87	
	Londra	2010	13 062 652,74	
	Budapest	2010	4 095 592,70	
	Centro comune di ricerca			*176 235 078,22*
	Ispra		83 569 732,84	
	Geel		28 903 480,62	
	Karlsruhe		55 543 712,06	
	Petten		8 218 152,70	
	Uffici per l'audit e le analisi in materia di salute e prodotti alimentari di Grange			*11 812 641,39*
	Grange (Irlanda) (5)	2002	11 812 641,39	
	Totale Commissione			**1 413 200 580,18**
Corte di giustizia dell'Unione europea	*Lussemburgo*			283 904 412,64
	(Edifici annesso «A» — Erasmus, annesso «B» — Thomas More e annesso «C»)	1994	1 581 815,71	
	Complesso immobiliare del nuovo Palazzo (vecchio Palazzo ristrutturato, anello, due torri e galleria di collegamento)	2008	282 322 596,93	
Corte dei conti	*Lussemburgo*			66 777 535,27
	Terreno	1990	776 631,00	
	Lussemburgo (K1)	1990	556 679,89	
	Lussemburgo (K2)	2004	10 834 580,24	
	Lussemburgo (K3)	2009	47 548 369,00	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Valore contabile netto (1)	
			Totali parziali	Totali
Comitato economico e sociale europeo (2)	*Bruxelles*			94 112 598,83
	Montoyer 92-102	2001	22 928 989,73	
	Belliard 99-101	2001	54 993 340,39	
	Belliard 68-72	2004	6 628 435,14	
	Trèves 74	2005	5 990 397,63	
	Belliard 93	2005	3 571 435,94	
Comitato delle regioni (2)	*Bruxelles*			60 793 951
	Montoyer	2001	11 288 707	
	Belliard 101-103	2001	27 065 892	
	Belliard 68	2004	9 896 266	
	Trèves 74	2004	8 975 805	
	Belliard 93	2005	3 567 281	
Servizio europeo per l'azione esterna	*Servizio per l'azione esterna* Sede a Bruxelles (6) *Delegazioni dell'Unione*	2012	191 158 532,19	304 701 006,00 (7)
	Tirana (Albania)	2015	1 464 077,60	
	Buenos Aires (Argentina)	1992	227 531,75	
	Canberra (Australia)	1983	—	
		1990	—	
	Cotonou (Benin)	1992	87 735,62	
	Gaborone (Botswana)	1982	50 866,95	
		1985	14 594,35	
		1986	5 912,85	
		1987	12 572,25	
	Brasilia (Brasile)	1994	162 296,15	
	Ouagadougou (Burkina-Faso)	1984	19 248,47	
		1997	412 246,41	
	Bujumbura (Burundi)	1982	36 584,40	
		1986	111 426,72	
	Phnom Penh (Cambogia)	2005	420 914,02	
	Ottawa (Canada)	1977	64 132,79	
	Praia (Cabo Verde)	1981	14 091,34	
	Praia (Cabo Verde)	2015	1 075 279,29	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Valore contabile netto (1)	
			Totali parziali	Totali
	Bangui (Repubblica centrafricana)	1983	65 707,89	
	N'Djamena (Ciad)	1991	11 965,76	
	Pechino (Cina)	1995	1 507 180,50	
	Bogotà (Colombia)	1994	102 153,49	
	Moroni (Comore)	1988	2 423,60	
	Brazzaville (Congo)	1994	69 075,19	
	San José (Costa Rica)	1995	132 602,56	
	Abidjan (Costa d'Avorio)	1993	73 716,12	
		1994	—	
	Parigi (Francia)	1990	1 236 105,57	
	Libreville (Gabon)	1996	158 084,96	
	Banjul (Gambia)	1989	22 778,48	
	Bissau (Guinea-Bissau)	1995	147 350,23	
	Port-au-Prince (Haiti)	2012	1 399 504,20	
		2014	4 754 024,26	
	Tokyo (Giappone)	2006	34 008 178,59	
		2011	39 181 789,23	
	Nairobi (Kenya)	2005	464 382,84	
	Maseru (Lesotho)	1985	30 467,06	
		1985	—	
		1990	33 605,58	
		2006	156 617,02	
	Lilongwe (Malawi)	1982	42 053,03	
		1988	—	
		1988	12 969,50	
	Città del Messico (Messico)	1995	796 783,73	
	Rabat (Marocco)	1987	62 541,23	
	Port Louis (Maurizio)	1988	18 232,81	
	Maputo (Mozambico)	2008	667 433,83	
		2008	2 357 524,64	
	Windhoek (Namibia)	1992	21 990,89	
		1992	25 380,83	
		1992	40 462,24	
		1993	54 474,76	
	Katmandu (Nepal)	2017	4 755 136,03	
	Wellington (Nuova Zelanda)	2017	4 989 600,00	
		2017	1 955 570,50	
	Niamey (Niger)	1997	58 360,52	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Valore contabile netto (1)	
			Totali parziali	Totali
	Abuja (Nigeria)	1992	172 211,40	
		2005	2 595 297,58	
		2012	3 069 075,00	
	Port Moresby (Papua Nuova Guinea)	1982	48 274,53	
	Kigali (Ruanda)	1980	112 548,18	
		1982	71 627,45	
	Dakar (Senegal)	1984	325 145,55	
	Honiara (Isole Salomone)	1990	16 968,28	
	Pretoria (Sud Africa)	1994	136 078,99	
		1994	115 175,20	
		1996	308 794,85	
	Mbabane (Swaziland)	1987	26 994,00	
		1988	13 497,00	
	Dar es Salaam (Tanzania)	2002	1 798 878,40	
	Kampala (Uganda)	1986	28 096,41	
		1986	—	
		1996	30 549,95	
	New York (USA)	1987	253 001,13	
	Washington (USA)	1997	707 295,63	
	Lusaka (Zambia)	1982	43 366,60	
	Harare (Zimbabwe)	1990	73 859,06	
Totale generale				**3 526 570 065,48**

(1) Valore contabile netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2018 (salvo diversa indicazione).
(2) Enfiteusi acquisitiva.
(3) Enfiteusi acquisitiva (ex Marie de Bourgogne).
(4) Enfiteusi acquisitiva (occupazione parziale da parte dell'OLAF).
(5) Locazione/acquisto.
(6) Noleggio.
(7) Valore contabile netto al 31 dicembre 2018. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1º gennaio 2011.

SEZIONE I

PARLAMENTO EUROPEO

PARLAMENTO EUROPEO

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Parlamento per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	2 038 745 000
Risorse proprie	– 170 565 100
Contributi da riscuotere	**1 868 179 900**

PARLAMENTO EUROPEO

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO
CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	81 408 600	81 667 700	68 279 422,—	83,87
4 0 3	***Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	16 522,—	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	12 057 800	11 657 200	10 180 740,—	84,43
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	93 466 400	93 324 900	78 476 684,—	83,96
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico***	67 037 700	68 453 000	59 746 972,—	89,12
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale***	10 000 000	9 200 000	7 319 954,—	73,20
4 1 2	***Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei, in aspettativa per motivi personali, al regime pensionistico***	10 000	10 000	33 059,—	330,59
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	77 047 700	77 663 000	67 099 985,—	87,09
	CAPITOLO 4 2				
4 2 1	***Contributo dei membri del Parlamento europeo a un regime di pensione di anzianità***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 4 — Totale	**170 514 100**	**170 987 900**	**145 576 669,—**	**85,38**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
81 408 600	81 667 700	68 279 422,—

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

4 0 3 Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	16 522,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il suo articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

4 0 4 Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
12 057 800	11 657 200	10 180 740,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
67 037 700	68 453 000	59 746 972,—

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 ***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
10 000 000	9 200 000	7 319 954,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

4 1 2 ***Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei, in aspettativa per motivi personali, al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
10 000	10 000	33 059,—

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 2 1 ***Contributo dei membri del Parlamento europeo a un regime di pensione di anzianità***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'allegato III.

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA AFFITTO
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI FONDI INVESTITI O MUTUATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili (forniture)***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di mezzi di trasporto	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 2	Proventi delle forniture effettuate a favore di altri dipartimenti all'interno di un'istituzione dell'Unione o di altre istituzioni o organismi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 1	***Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 724 805,—	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	47 659,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	1 772 464,—	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 772 464,—	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti delle istituzioni***	50 000	50 000	1 111,—	2,22
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	50 000	50 000	1 111,—	2,22

CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI
CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Proventi di prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri dipartimenti all'interno di un'istituzione dell'Unione o di altre istituzioni o organismi dell'Unione, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi dell'Unione e da questi ultimi rimborsati — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	4 158 219,—	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	624 463,—	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	4 782 682,—	
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	1 843 795,—	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	***Rimborsi di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione***	p.m.	p.m.	4 078 696,—	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	5 922 491,—	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 1	***Proventi da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**50 000**	**50 000**	**12 478 748,—**	**24 957,50**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

5 0 0 0 Proventi della vendita di mezzi di trasporto

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta di mezzi di trasporto di proprietà delle istituzioni.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili diversi dai mezzi di trasporto, di proprietà delle istituzioni.

5 0 0 2 Proventi delle forniture effettuate a favore di altri dipartimenti all'interno di un'istituzione dell'Unione o di altre istituzioni o organismi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 1 Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di beni immobili di proprietà delle istituzioni.

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 1 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 2 ***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo include le entrate provenienti dalla vendita degli stessi prodotti su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA AFFITTO

5 1 1 ***Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative***

5 1 1 0 Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 724 805,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

I dettagli relativi alle spese e alle entrate derivanti da fondi prestati, affitti o prestazioni di servizi nell'ambito della presente linea di bilancio figurano in un allegato del bilancio.

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	47 659,—

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA AFFITTO *(seguito)*

5 1 1 *(seguito)*

5 1 1 1 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI FONDI INVESTITI O MUTUATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 ***Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti delle istituzioni***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
50 000	50 000	1 111,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione.

CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

5 5 0 ***Proventi di prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri dipartimenti all'interno di un'istituzione dell'Unione o di altre istituzioni o organismi dell'Unione, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi dell'Unione e da questi ultimi rimborsati — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	4 158 219,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	624 463,—

CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI *(seguito)*

5 5 1 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 843 795,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 2 ***Rimborsi di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 3 Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	4 078 696,—

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 1 Proventi da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche il rimborso delle retribuzioni dei funzionari da parte delle assicurazioni in caso di infortuni.

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	13 428 743,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	13 428 743,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	13 428 743,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**13 428 743,—**	

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	13 428 743,—

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	1 000	1 000	648 807,—	64 880,70
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	1 000	1 000	648 807,—	64 880,70
	Titolo 9 — Totale	**1 000**	**1 000**	**648 807,—**	**64 880,70**
	TOTALE GENERALE	**170 565 100**	**171 038 900**	**172 132 967,—**	**100,92**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
1 000	1 000	648 807,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere entrate varie.

I dettagli relativi alle spese e alle entrate derivanti da fondi prestati, affitti o prestazioni di servizi nell'ambito del presente articolo figurano in un allegato del bilancio.

PARLAMENTO EUROPEO

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	225 783 000	225 554 051	208 099 582,42
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	704 388 000	681 825 381	652 349 113,73
1 4	ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE	168 336 000	144 622 887	154 757 191,98
1 6	ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	22 478 000	20 662 000	15 500 165,50
	Titolo 1 — Totale	**1 120 985 000**	**1 072 664 319**	**1 030 706 053,63**
2	**IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	228 140 000	225 411 000	240 603 149,38
2 1	INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO	175 644 000	178 585 200	165 713 025,37
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	6 834 000	8 610 500	4 971 332,82
	Titolo 2 — Totale	**410 618 000**	**412 606 700**	**411 287 507,57**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DEI PROPRI COMPITI GENERALI**			
3 0	RIUNIONI E CONFERENZE	34 151 500	34 120 000	33 677 486,75
3 2	CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	131 415 500	123 823 300	138 969 215,72
	Titolo 3 — Totale	**165 567 000**	**157 943 300**	**172 646 702,47**
4	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
4 0	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI	128 000 000	133 700 000	112 329 060,35
4 2	SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI	207 659 000	208 819 943	207 068 302,54
4 4	RIUNIONI E ALTRE ATTIVITÀ DI DEPUTATI ED EX DEPUTATI	480 000	460 000	440 000,—
	Titolo 4 — Totale	**336 139 000**	**342 979 943**	**319 837 362,89**

PARLAMENTO EUROPEO

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5	**L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E IL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI**			
5 0	SPESE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E DEL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI	285 000	280 000	0,—
	Titolo 5 — Totale	**285 000**	**280 000**	**0,—**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	5 151 000	10 504 000	0,—
10 3	RISERVA PER L'ALLARGAMENTO	p.m.	p.m.	0,—
10 4	RISERVA PER LA POLITICA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	p.m.	p.m.	0,—
10 5	STANZIAMENTI ACCANTONATI PER IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
10 6	RISERVA PER PROGETTI PRIORITARI IN CORSO DI SVILUPPO	p.m.	p.m.	0,—
10 8	RISERVA EMAS	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**5 151 000**	**10 504 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**2 038 745 000**	**1 996 978 262**	**1 934 477 626,56**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Indennità e assegni fissi***				
1 0 0 0	Indennità				
	Stanziamenti non dissociati	76 589 000	77 793 051	77 081 622,87	100,64
1 0 0 4	Spese di viaggio ordinarie				
	Stanziamenti non dissociati	65 808 000	60 106 000	68 000 000,—	103,33
1 0 0 5	Altre spese di viaggio				
	Stanziamenti non dissociati	5 562 000	5 670 000	6 200 000,—	111,47
1 0 0 6	Indennità di spese generali				
	Stanziamenti non dissociati	40 000 000	42 900 000	39 450 911,58	98,63
1 0 0 7	Indennità di funzione				
	Stanziamenti non dissociati	190 000	187 000	163 631,40	86,12
	Articolo 1 0 0 — Totale	188 149 000	186 656 051	190 896 165,85	101,46
1 0 1	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri interventi sociali***				
1 0 1 0	Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali				
	Stanziamenti non dissociati	3 058 000	2 930 000	2 444 017,89	79,92
1 0 1 2	Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità				
	Stanziamenti non dissociati	892 000	876 000	654 850,51	73,41
	Articolo 1 0 1 — Totale	3 950 000	3 806 000	3 098 868,40	78,45
1 0 2	***Indennità transitorie***				
	Stanziamenti non dissociati	19 300 000	20 690 000	767 601,66	3,98
1 0 3	***Pensioni***				
1 0 3 0	Pensioni di anzianità (SID)				
	Stanziamenti non dissociati	11 490 000	11 410 000	10 638 138,57	92,59
1 0 3 1	Pensioni d'invalidità (SID)				
	Stanziamenti non dissociati	167 000	274 000	161 725,76	96,84
1 0 3 2	Pensioni di reversibilità (SID)				
	Stanziamenti non dissociati	1 976 000	1 918 000	1 837 082,18	92,97
1 0 3 3	Regime pensionistico volontario dei deputati				
	Stanziamenti non dissociati	1 000	p.m.	0,—	0
	Articolo 1 0 3 — Totale	13 634 000	13 602 000	12 636 946,51	92,69
1 0 5	***Corsi di lingue e di informatica***				
	Stanziamenti non dissociati	750 000	800 000	700 000,—	93,33
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	225 783 000	225 554 051	208 099 582,42	92,17

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI
CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	698 190 000	676 670 381	648 338 871,04	92,86
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite				
	Stanziamenti non dissociati	150 000	110 000	60 000,—	40,00
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	3 010 000	3 060 000	2 630 000,—	87,38
	Articolo 1 2 0 — Totale	701 350 000	679 840 381	651 028 871,04	92,83
1 2 2	***Indennità post cessazione anticipata dal servizio***				
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell-'interesse del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	3 038 000	1 985 000	1 320 242,69	43,46
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 2 2 — Totale	3 038 000	1 985 000	1 320 242,69	43,46
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	704 388 000	681 825 381	652 349 113,73	92,61
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Altri agenti e persone esterne***				
1 4 0 0	Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici				
	Stanziamenti non dissociati	63 063 000	54 054 199	51 786 300,—	82,12
1 4 0 1	Altri agenti — Sicurezza				
	Stanziamenti non dissociati	31 622 000	27 634 012	26 305 850,43	83,19
1 4 0 2	Altri agenti — Autisti al Segretariato generale				
	Stanziamenti non dissociati	7 266 000	6 372 506	6 272 810,16	86,33
1 4 0 4	Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio				
	Stanziamenti non dissociati	9 337 000	9 442 000	7 932 317,52	84,96
1 4 0 5	Spese per l'interpretazione				
	Stanziamenti non dissociati	48 832 000	42 120 170	50 801 533,—	104,03
1 4 0 6	Osservatori				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 4 0 — Totale	160 120 000	139 622 887	143 098 811,11	89,37

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*
CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 4 2	***Servizi di traduzione esterna***				
	Stanziamenti non dissociati	8 216 000	5 000 000	11 658 380,87	141,90
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	168 336 000	144 622 887	154 757 191,98	91,93
	CAPITOLO 1 6				
1 6 1	***Spese connesse alla gestione del personale***				
1 6 1 0	Spese di assunzione				
	Stanziamenti non dissociati	163 000	163 000	111 415,93	68,35
1 6 1 2	Apprendimento e sviluppo				
	Stanziamenti non dissociati	8 127 000	7 085 000	5 638 767,32	69,38
	Articolo 1 6 1 — Totale	8 290 000	7 248 000	5 750 183,25	69,36
1 6 3	***Interventi a favore del personale dell'istituzione***				
1 6 3 0	Servizio sociale				
	Stanziamenti non dissociati	760 000	749 000	517 613,32	68,11
1 6 3 1	Mobilità				
	Stanziamenti non dissociati	1 490 000	1 500 000	839 725,62	56,36
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali				
	Stanziamenti non dissociati	252 000	240 000	212 286,81	84,24
	Articolo 1 6 3 — Totale	2 502 000	2 489 000	1 569 625,75	62,73
1 6 5	***Attività concernenti tutte le persone appartenenti all'istituzione***				
1 6 5 0	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	1 820 000	1 555 000	1 068 832,50	58,73
1 6 5 2	Spese di ristorazione				
	Stanziamenti non dissociati	800 000	1 080 000	0,—	0
1 6 5 4	Strutture per l'infanzia				
	Stanziamenti non dissociati	8 440 000	7 675 000	6 665 924,—	78,98
1 6 5 5	Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II				
	Stanziamenti non dissociati	626 000	615 000	445 600,—	71,18
	Articolo 1 6 5 — Totale	11 686 000	10 925 000	8 180 356,50	70,00
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	22 478 000	20 662 000	15 500 165,50	68,96
	Titolo 1 — Totale	**1 120 985 000**	**1 072 664 319**	**1 030 706 053,63**	**91,95**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 0 0 Indennità e assegni fissi

1 0 0 0 Indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
76 589 000	77 793 051	77 081 622,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità prevista dallo statuto dei deputati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli 9 e 10.

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli 1 e 2.

1 0 0 4 Spese di viaggio ordinarie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
65 808 000	60 106 000	68 000 000,—

Commento

Stanziamento destinato al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le missioni da e per le sedi di lavoro e per altre missioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 25 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 20.

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 10 a 21 e 24.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 0 *(seguito)*

1 0 0 5 Altre spese di viaggio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 562 000	5 670 000	6 200 000,—

Commento

Stanziamento destinato al rimborso delle spese di viaggio supplementari e delle spese di viaggio effettuate nello Stato membro di elezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 20.

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli 22 e 23.

1 0 0 6 Indennità di spese generali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000 000	42 900 000	39 450 911,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle attività parlamentari dei deputati, in conformità alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 170 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 20.

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 25 a 28.

1 0 0 7 Indennità di funzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
190 000	187 000	163 631,40

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 0 *(seguito)*

1 0 0 7 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di soggiorno e di rappresentanza connesse alla carica di presidente del Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 20.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del 17 giugno 2009.

1 0 1 ***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri interventi sociali***

1 0 1 0 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 058 000	2 930 000	2 444 017,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire i rischi d'infortunio, il rimborso delle spese mediche dei deputati nonché i rischi di smarrimento e furto degli effetti e degli oggetti personali dei deputati.

Esso è altresì destinato a coprire l'assicurazione e l'assistenza per i deputati in caso di necessità di rimpatrio nel corso di un viaggio ufficiale, come conseguenza di una grave malattia, di un incidente ovvero di imprevisti che impediscano il buon andamento del viaggio. Tale assistenza comprende l'organizzazione del rimpatrio e l'assunzione delle relative spese.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 200 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli 18 e 19.

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 3 a 9 e 29.

Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 1 *(seguito)*

1 0 1 0 *(seguito)*

Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione della Commissione che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.

1 0 1 2 Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
892 000	876 000	654 850,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire talune spese necessarie per fornire assistenza a un deputato portatore di grave disabilità.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 30.

1 0 2 ***Indennità transitorie***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
19 300 000	20 690 000	767 601,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità transitoria di fine mandato di un deputato.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 13.

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 45 a 48 e 77.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 3 ***Pensioni***

1 0 3 0 Pensioni di anzianità (SID)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 490 000	11 410 000	10 638 138,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di una pensione di anzianità dopo la cessazione del mandato del deputato.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 150 000 EUR.

Basi giuridiche

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 75, e l'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo («regolamentazione SID»).

1 0 3 1 Pensioni d'invalidità (SID)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
167 000	274 000	161 725,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di una pensione in caso di invalidità di un deputato intervenuta in corso di mandato.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 75, e l'allegato II della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo («regolamentazione SID»).

1 0 3 2 Pensioni di reversibilità (SID)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 976 000	1 918 000	1 837 082,18

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 3 *(seguito)*

1 0 3 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di una pensione di reversibilità o di orfano in caso di decesso di un deputato o ex deputato.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 15 000 EUR.

Basi giuridiche

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 75, e l'allegato I della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo («regolamentazione SID»).

1 0 3 3 Regime pensionistico volontario dei deputati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell'istituzione per il regime pensionistico complementare volontario dei deputati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 500 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 27.

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 76, e l'allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo («regolamentazione SID»).

1 0 5 ***Corsi di lingue e di informatica***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
750 000	800 000	700 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingue e di informatica per i deputati.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 5 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 44.

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 23 ottobre 2017, relativa ai corsi di lingue e di informatica per i deputati.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

1 2 0 ***Retribuzioni e altri diritti***

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
698 190 000	676 670 381	648 338 871,04

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di malattia, d'infortunio e di malattia professionale e altri oneri sociali,

— le indennità forfettarie per ore straordinarie,

— gli altri assegni e indennità varie,

— il pagamento delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico,

— le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

Esso è altresì destinato a coprire i premi assicurativi per infortuni sportivi per gli utenti dei centri sportivi del Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 450 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 2 Ore straordinarie retribuite

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
150 000	110 000	60 000,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento delle ore straordinarie secondo le condizioni previste dalla base giuridica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 4 Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 010 000	3 060 000	2 630 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova installazione e le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da trasferimento di residenza ad altra località,

— le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di essere costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 4 *(seguito)*

— l'indennità di licenziamento di funzionari in prova, licenziati a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,

— la differenza fra i contributi versati dagli agenti contrattuali a un regime pensionistico di uno Stato membro e quelli dovuti al regime comunitario, in caso di riqualificazione del contratto.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 2 ***Indennità post cessazione anticipata dal servizio***

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 038 000	1 985 000	1 320 242,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere:

— ai funzionari collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione,

— ai funzionari che beneficiano di un congedo per le esigenze organizzative connesse all'acquisizione di nuove competenze all'interno dell'istituzione,

— ai funzionari e agenti temporanei di alto livello dei gruppi politici che coprono un posto AD 16 o AD 15 e che sono dispensati dall'impiego nell'interesse del servizio.

Stanziamento destinato altresì a coprire la quota dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia a carico del datore di lavoro e l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili a dette indennità (ad eccezione dei beneficiari dell'articolo 42 quater dello statuto che non hanno diritto al coefficiente correttore).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 42 quater e 50 e l'allegato IV, nonché l'articolo 48 *bis* del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA).

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 2 *(seguito)*

1 2 2 2 Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da versare in applicazione dello statuto o del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio e del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio qui di seguito menzionati,

— la quota dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità a carico del datore di lavoro,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle varie indennità.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 72.

Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 280 del 23.11.1995, pag. 4).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 9).

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

1 4 0 ***Altri agenti e persone esterne***

1 4 0 0 Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
63 063 000	54 054 199	51 786 300,—

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a finanziare:

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 0 *(seguito)*

— la retribuzione, compresi assegni e indennità, degli altri agenti, segnatamente agenti contrattuali e consiglieri speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale, soprattutto al regime comunitario, e le incidenze dell'adeguamento applicabile alla retribuzione di tali agenti,

— l'assunzione di personale interinale,

— le fatture emesse dall'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) per l'impiego di agenti incaricati della gestione dei dossier amministrativi degli agenti del Parlamento europeo (in particolare indennità di disoccupazione, diritti pensionistici, ecc.).

Sono escluse dallo stanziamento le spese connesse:

— agli altri agenti assegnati alla Direzione generale incaricati della sicurezza e che esercitano mansioni connesse alla sicurezza delle persone e dei beni, alla sicurezza delle informazioni e alla valutazione dei rischi,

— agli altri agenti che svolgono mansioni di autista presso il Segretariato generale o assicurano il coordinamento di tali agenti.

Una parte degli stanziamenti va destinata all'assunzione di agenti contrattuali portatori di disabilità conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 7 e del 9 luglio 2008.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Titoli IV, V e VI).

Disposizioni generali di esecuzione relative ai concorsi e alle procedure di selezione, all'assunzione e all'inquadramento nel grado dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo (decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 ottobre 2014).

1 4 0 1 Altri agenti — Sicurezza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 622 000	27 634 012	26 305 850,43

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a finanziare le spese seguenti per gli altri agenti assegnati alla Direzione generale incaricati della sicurezza e che esercitano mansioni connesse alla sicurezza delle persone e dei beni, alla sicurezza delle informazioni e alla valutazione dei rischi:

— la retribuzione, compresi assegni e indennità, degli agenti contrattuali e degli agenti contrattuali ausiliari, e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 1 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Titolo IV).

Disposizioni generali di esecuzione relative ai concorsi e alle procedure di selezione, all'assunzione e all'inquadramento nel grado dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo (decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 ottobre 2014).

1 4 0 2 Altri agenti — Autisti al Segretariato generale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 266 000	6 372 506	6 272 810,16

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a finanziare le spese seguenti, relative agli altri agenti che svolgono mansioni di autista presso il Segretariato generale o assicurano il coordinamento di tali agenti:

— la retribuzione, compresi assegni e indennità, degli agenti contrattuali e degli agenti contrattuali ausiliari, e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Titolo IV).

Disposizioni generali di esecuzione relative ai concorsi e alle procedure di selezione, all'assunzione e all'inquadramento nel grado dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo (decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 ottobre 2014).

1 4 0 4 Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
9 337 000	9 442 000	7 932 317,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le retribuzioni dei tirocinanti diplomati (borse), compresi gli assegni di famiglia,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 4 *(seguito)*

— le spese di viaggio dei tirocinanti,

— le spese supplementari dei tirocinanti direttamente collegate alla loro disabilità,

— le spese per l'assicurazione malattia e per l'assicurazione infortuni per i tirocinanti,

— le spese legate all'organizzazione di sessioni d'informazione o formazione per i tirocinanti.

— il versamento di una sovvenzione al Comitato dei tirocini Schuman,

— le spese attinenti agli scambi di personale tra il Parlamento europeo e il settore pubblico degli Stati membri, dei paesi candidati o delle organizzazioni internazionali specificati nella relativa regolamentazione,

— le spese relative al distacco di esperti nazionali presso il Parlamento europeo, in particolare le indennità e le spese di viaggio,

— le spese relative all'assicurazione infortuni per gli esperti distaccati,

— i rimborsi per visite di studio e borse di studio,

— l'organizzazione di azioni di formazione di interpreti di conferenza e di traduttori, in particolare in collaborazione con le scuole interpreti e le università che conferiscono una formazione in traduzione, nonché la concessione di borse per la formazione e il perfezionamento professionale di interpreti e traduttori, l'acquisto di materiale didattico e le spese accessorie.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamentazione che disciplina la messa a disposizione di funzionari del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici presso amministrazioni nazionali, organi a esse assimilati e organizzazioni internazionali (Decisione dell'Ufficio di presidenza del 7 marzo 2005).

Regolamentazione che disciplina il distacco di esperti nazionali presso il Parlamento europeo (Decisione dell'Ufficio di presidenza del 4 maggio 2009).

Regolamentazione interna relativa ai tirocini e alle visite di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo (decisioni del Segretario generale del Parlamento europeo del 1° febbraio 2013 e del 14 settembre 2018).

1 4 0 5 Spese per l'interpretazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
48 832 000	42 120 170	50 801 533,—

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 5 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti:

— le retribuzioni e indennità assimilate, i contributi sociali, le spese di viaggio e le altre spese degli agenti interpreti di conferenza ingaggiati dal Parlamento europeo per le per le riunioni organizzate dal Parlamento europeo per le proprie esigenze o per quelle di altre istituzioni o organismi, quando le prestazioni necessarie non possono essere fornite dagli interpreti funzionari o temporanei del Parlamento europeo,

— le spese per operatori, tecnici e organizzatori di conferenza per le riunioni di cui sopra, quando il servizio non può essere prestato da funzionari del Parlamento europeo, agenti temporanei o altri agenti,

— le spese connesse ai servizi forniti al Parlamento europeo dagli interpreti di altre istituzioni regionali, nazionali e internazionali,

— le spese relative alle attività connesse all'interpretazione, in particolare quelle relative alla preparazione di riunioni, di corsi di formazione e della selezione di interpreti,

— le spese pagate alla Commissione per la gestione dei pagamenti agli interpreti di conferenza.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 600 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro e il regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza (e relative modalità di applicazione), stabilita il 28 luglio 1999, così come modificata il 13 ottobre 2004 e rivista il 31 luglio 2008.

1 4 0 6 Osservatori

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento delle spese relative agli osservatori, in conformità dell'articolo 13 del regolamento del Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 2 Servizi di traduzione esterna

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 216 000	5 000 000	11 658 380,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni per lavori di traduzione, di editing, di battitura, di codificazione e di assistenza tecnica fornite da terzi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale

1 6 1 0 Spese di assunzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
163 000	163 000	111 415,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi di organizzazione dei concorsi di cui all'articolo 3 della decisione 2002/621/CE e le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai candidati in occasione dei colloqui,

— i costi relativi all'organizzazione di procedure di selezione di personale.

In casi debitamente motivati da necessità funzionali e previa consultazione con l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, tali stanziamenti possono essere utilizzati per concorsi organizzati dall'istituzione stessa.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33, nonché l'allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53) e decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 1 *(seguito)*

1 6 1 2 Apprendimento e sviluppo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 127 000	7 085 000	5 638 767,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla formazione, allo scopo di migliorare le competenze del personale nonché l'efficienza e l'efficacia dell'istituzione.

Esso è altresì destinato a coprire le spese connesse agli altri corsi di formazione per deputati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 6 3 Interventi a favore del personale dell'istituzione

1 6 3 0 Servizio sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
760 000	749 000	517 613,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— nell'ambito di una politica interistituzionale a favore dei disabili che rientrano nelle seguenti categorie:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi di funzionari e di agenti temporanei in servizio,

  — figli a carico ai sensi dello statuto,

  il rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese riconosciute necessarie di natura diversa da quelle mediche e risultanti dalla disabilità, debitamente comprovate e non rimborsate dal regime comune di assicurazione malattia,

— gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 0 *(seguito)*

— la concessione di una sovvenzione a favore del comitato del personale e spese minori del servizio sociale. I contributi o i finanziamenti accordati dal comitato del personale ai partecipanti a un'attività sociale saranno mirati a finanziare le attività a carattere sociale, culturale o linguistico, ma non saranno erogate sovvenzioni individuali ai membri del personale o alle loro famiglie,

— le altre misure a carattere sociale, a livello istituzionale e interistituzionale, a favore dei funzionari, degli altri agenti e dei pensionati,

— — il finanziamento di misure specifiche per una sistemazione adeguata o di spese per analisi mediche o sociali dei funzionari e degli altri agenti con disabilità in corso di assunzione o che necessitano di una sistemazione adeguata a seguito di eventi che si sono verificati durante la loro carriera, e dei tirocinanti con disabilità in corso di selezione, in conformità dell'articolo 1 quinquies dello statuto, in particolare prestando assistenza personale sul luogo di lavoro, incluso il trasporto durante le missioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 70 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1 quinquies, l'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 76.

1 6 3 1 Mobilità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 490 000	1 500 000	839 725,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al piano di mobilità nei diversi luoghi di lavoro.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
252 000	240 000	212 286,81

Commento

Stanziamento destinato a incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di provenienza diversa, come sovvenzioni ai club e circoli sportivi e culturali del personale, nonché a contribuire al costo di una struttura permanente d'incontro (per attività culturali, sportive, ricreative, di ristorazione) da utilizzare nel tempo libero.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 2 *(seguito)*

Esso copre altresì la partecipazione finanziaria alle attività sociali interistituzionali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 600 000 EUR.

1 6 5 ***Attività concernenti tutte le persone appartenenti all'istituzione***

1 6 5 0 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 820 000	1 555 000	1 068 832,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei gabinetti medici, del servizio Gestione delle assenze malattia e dell'unità Prevenzione e benessere sul luogo di lavoro a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, compresi i controlli medici, l'acquisto di materiale, di prodotti farmaceutici, nonché le spese relative agli esami medici, in particolare nell'ambito della medicina del lavoro, alle visite mediche preliminari all'assunzione, alle visite periodiche e ai controlli sanitari per i posti nel settore della sicurezza e della sorveglianza e i posti esposti a un rischio specifico, alle perizie mediche, all'ergonomia, le spese operative della commissione d'invalidità, le spese relative agli arbitrati e alle perizie, nonché le spese relative alle prestazioni esterne dei medici specialisti e dei paramedici ritenute necessarie dai medici di fiducia.

Lo stanziamento copre altresì le spese per l'acquisto di taluni strumenti di lavoro ritenuti necessari per motivi sanitari e quelle relative ai prestatori di servizi medici e paramedici interinali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 6 5 2 Spese di ristorazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
800 000	1 080 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di ristorazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 5 *(seguito)*

1 6 5 4 Strutture per l'infanzia

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 440 000	7 675 000	6 665 924,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota del Parlamento europeo per l'insieme delle spese organizzative e le spese di prestazione di servizi per le strutture per l'infanzia interne come pure per le strutture per l'infanzia esterne con le quali è stata conclusa una convenzione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 300 000 EUR.

1 6 5 5 Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
626 000	615 000	445 600,—

Commento

Attuazione della decisione C(2013) 4886 della Commissione, del 1º agosto 2013, relativa all'attuazione del contributo dell'Unione europea versato in misura proporzionale alle scuole accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee in base al numero dei figli di dipendenti dell'Unione europea iscritti, che sostituisce la decisione C(2009) 7719 della Commissione, modificata dalla decisione C(2010) 7993 della Commissione (GU C 222 del 2.8.2013, pag. 8).

Stanziamento destinato a coprire il contributo del Parlamento europeo alle scuole europee di tipo 2 accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee, o il rimborso del contributo versato dalla Commissione alle scuole europee di tipo 2 accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee in nome e per conto del Parlamento europeo. Lo stanziamento copre le spese di iscrizione in tali scuole dei figli dei membri del personale statutario del Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili***				
2 0 0 0	Affitti				
	Stanziamenti non dissociati	33 291 000	38 620 000	35 658 454,54	107,11
2 0 0 1	Canoni enfiteutici				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	42 000 000,—	
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Costruzione di immobili e sistemazione dei locali				
	Stanziamenti non dissociati	82 730 000	81 330 000	64 089 414,49	77,47
2 0 0 8	Gestione immobiliare specifica				
	Stanziamenti non dissociati	5 429 000	4 971 000	4 304 207,85	79,28
	Articolo 2 0 0 — Totale	121 450 000	124 921 000	146 052 076,88	120,26
2 0 2	***Spese relative agli immobili***				
2 0 2 2	Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	64 180 000	59 820 000	60 209 831,42	93,81
2 0 2 4	Consumi energetici				
	Stanziamenti non dissociati	16 100 000	15 820 000	15 629 810,07	97,08
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	23 750 000	22 350 000	17 294 304,81	72,82
2 0 2 8	Assicurazioni				
	Stanziamenti non dissociati	2 660 000	2 500 000	1 417 126,20	53,28
	Articolo 2 0 2 — Totale	106 690 000	100 490 000	94 551 072,50	88,62
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	228 140 000	225 411 000	240 603 149,38	105,46
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Informatica e telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento				
	Stanziamenti non dissociati	29 545 500	29 915 200	22 959 784,66	77,71
2 1 0 1	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture				
	Stanziamenti non dissociati	25 409 000	23 546 000	21 669 672,44	85,28

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO *(seguito)*
CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 1 0	*(seguito)*				
2 1 0 2	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti				
	Stanziamenti non dissociati	12 870 000	12 301 000	11 658 807,62	90,59
2 1 0 3	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC				
	Stanziamenti non dissociati	26 840 000	20 594 500	18 187 322,45	67,76
2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture				
	Stanziamenti non dissociati	15 487 000	17 702 000	29 284 173,02	189,09
2 1 0 5	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti				
	Stanziamenti non dissociati	25 981 000	34 792 000	32 565 114,52	125,34
	Articolo 2 1 0 — Totale	136 132 500	138 850 700	136 324 874,71	100,14
2 1 2	***Mobilio***				
	Stanziamenti non dissociati	7 400 000	7 600 000	5 597 060,61	75,64
2 1 4	***Materiale e impianti tecnici***				
	Stanziamenti non dissociati	27 923 500	28 033 500	20 701 628,48	74,14
2 1 6	***Trasporto di deputati, di altre persone e di beni***				
	Stanziamenti non dissociati	4 188 000	4 101 000	3 089 461,57	73,77
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	175 644 000	178 585 200	165 713 025,37	94,35
	CAPITOLO 2 3				
2 3 0	***Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi***				
	Stanziamenti non dissociati	1 413 000	1 440 000	1 290 415,47	91,32
2 3 1	***Oneri finanziari***				
	Stanziamenti non dissociati	60 000	60 000	35 000,—	58,33
2 3 2	***Spese legali e risarcimento danni***				
	Stanziamenti non dissociati	1 370 000	1 740 000	328 590,—	23,98
2 3 6	***Affrancatura e spese di spedizione***				
	Stanziamenti non dissociati	224 000	337 000	186 257,83	83,15
2 3 7	***Traslochi***				
	Stanziamenti non dissociati	1 830 000	3 180 000	1 700 374,49	92,92
2 3 8	***Altri costi di funzionamento amministrativo***				
	Stanziamenti non dissociati	1 674 500	1 591 000	1 231 706,11	73,56
2 3 9	***Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo***				
	Stanziamenti non dissociati	262 500	262 500	198 988,92	75,81
	CAPITOLO 2 3 — TOTALE	6 834 000	8 610 500	4 971 332,82	72,74
	Titolo 2 — Totale	**410 618 000**	**412 606 700**	**411 287 507,57**	**100,16**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Commento

In seguito all'annullamento della copertura da parte delle compagnie di assicurazione, i rischi di vertenze di lavoro e di attentati terroristici a cui sono esposti gli edifici del Parlamento europeo devono essere coperti dal bilancio generale dell'Unione.

Di conseguenza, gli stanziamenti iscritti a questo titolo coprono tutte le spese relative a danni causati da conflitti di lavoro e da attentati.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Immobili

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
33 291 000	38 620 000	35 658 454,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto per gli edifici e le parti d'immobili occupati dal Parlamento europeo.

Esso copre altresì le imposte relative agli immobili. Gli affitti sono calcolati per un periodo di dodici mesi sulla base dei contratti in vigore o in corso di preparazione che prevedono, di norma, l'indicizzazione al costo della vita o al costo della costruzione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 000 EUR.

I contributi finanziari degli Stati membri o di loro agenzie o enti pubblici sotto forma di finanziamenti o rimborso delle spese e degli oneri accessori riguardanti l'acquisto o l'uso di terreni o edifici, nonché gli oneri legati a edifici e strutture dell'istituzione, vanno considerati un'entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2 0 0 1 Canoni enfiteutici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	42 000 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni enfiteutici relativi a immobili o parti di immobili, in virtù di contratti in vigore o in corso di preparazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 1 *(seguito)*

I contributi finanziari degli Stati membri o di loro agenzie o enti pubblici sotto forma di finanziamenti o rimborso delle spese e degli oneri accessori riguardanti l'acquisto o l'uso di terreni o edifici, nonché gli oneri legati a edifici e strutture dell'istituzione, vanno considerati un'entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di immobili. Le sovvenzioni relative ai terreni e alla relativa viabilità saranno trattate in conformità del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 13 000 EUR.

I contributi finanziari degli Stati membri o di loro agenzie o enti pubblici sotto forma di finanziamenti o rimborso delle spese e degli oneri accessori riguardanti l'acquisto o l'uso di terreni o edifici, nonché gli oneri legati a edifici e strutture dell'istituzione, vanno considerati un'entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2 0 0 7 Costruzione di immobili e sistemazione dei locali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
82 730 000	81 330 000	64 089 414,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative alla costruzione di immobili (lavori, onorari per studi, allestimento e forniture necessarie alla messa in servizio e tutti i relativi costi),

— le spese relative ai lavori di sistemazione e relative spese connesse e in particolare gli onorari di architetti o ingegneri.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 472 000 EUR.

I contributi finanziari degli Stati membri o di loro agenzie o enti pubblici sotto forma di finanziamenti o rimborso delle spese e degli oneri accessori riguardanti l'acquisto o l'uso di terreni o edifici, nonché gli oneri legati a edifici e strutture dell'istituzione, vanno considerati un'entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 8 Gestione immobiliare specifica

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 429 000	4 971 000	4 304 207,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese in materia di gestione immobiliare non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo, in particolare:

— la gestione e il trattamento dei rifiuti,

— i controlli obbligatori, i controlli di qualità, le perizie, gli audit, la sorveglianza regolamentare ecc.,

— la documentazione tecnica,

— l'assistenza alla gestione (building help desk),

— la gestione dei piani degli edifici e dei supporti di dati,

— le altre spese.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 268 000 EUR.

2 0 2 ***Spese relative agli immobili***

2 0 2 2 Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
64 180 000	59 820 000	60 209 831,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia, conformemente ai contratti in corso, degli immobili (locali e attrezzature tecniche) che il Parlamento europeo occupa in quanto locatario o proprietario.

Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni contrattuali (prezzo, moneta prescelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse, nel rispetto dell'articolo 164 del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 479 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 2 *(seguito)*

2 0 2 4 Consumi energetici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 100 000	15 820 000	15 629 810,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 150 000 EUR.

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
23 750 000	22 350 000	17 294 304,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire per lo più le spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro abituali e degli uffici d'informazione del Parlamento europeo nell'Unione nonché delle antenne nei paesi terzi.

Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni contrattuali (prezzo, moneta prescelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse, nel rispetto dell'articolo 164 del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

2 0 2 8 Assicurazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 660 000	2 500 000	1 417 126,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze d'assicurazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO

Commento

In materia di pubblici appalti, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni contrattuali ottenute da ciascuna di esse.

2 1 0 Informatica e telecomunicazioni

2 1 0 0 Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
29 545 500	29 915 200	22 959 784,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software nonché le spese di assistenza da parte delle società di servizi e di consulenza per le attività ricorrenti necessarie al corretto funzionamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Parlamento europeo. Tali spese riguardano in particolare i sistemi del centro di informatica e telecomunicazioni, l'informatica locale e la gestione delle reti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 625 000 EUR.

2 1 0 1 Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 409 000	23 546 000	21 669 672,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software nonché le spese di assistenza da parte delle società di servizi e di consulenza per le attività ricorrenti di gestione e manutenzione delle infrastrutture relative ai sistemi informatici e di telecomunicazione del Parlamento europeo. Tali spese di infrastruttura si riferiscono in particolare alle reti, al cablaggio, alle telecomunicazioni, alle apparecchiature individuali e ai sistemi di voto.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 130 000 EUR.

2 1 0 2 Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 870 000	12 301 000	11 658 807,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software nonché le spese di assistenza da parte delle società di servizi e di consulenza per le attività ricorrenti di assistenza e di supporto generale all'utenza, per i sistemi informatici e di telecomunicazione del Parlamento europeo. Tali spese riguardano in particolare i servizi di supporto per i deputati e per gli altri utenti, segnatamente per le applicazioni amministrative, legislative, utilizzate nei settori della sicurezza e della protezione come pure quelle relative alla comunicazione.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 2 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 45 000 EUR.

2 1 0 3 Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
26 840 000	20 594 500	18 187 322,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software e i relativi lavori, nonché le spese di assistenza da parte delle società di servizi e di consulenza per le attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC per l'istituzione. Tali spese riguardano in particolare le applicazioni per i deputati, quelle relative alla comunicazione, alla sicurezza e alla protezione, e le applicazioni amministrative e legislative.

Saranno coperte anche le spese relative agli strumenti TIC finanziati congiuntamente a titolo della cooperazione interistituzionale in campo linguistico, a seguito delle decisioni adottate dal Comitato interistituzionale della Traduzione e dell'Interpretazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 32 000 EUR.

2 1 0 4 Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
15 487 000	17 702 000	29 284 173,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di materiale e software nonché le spese di assistenza da parte delle società di servizi e di consulenza per gli investimenti relativi alle infrastrutture informatiche e ai sistemi di telecomunicazione del Parlamento europeo. Gli investimenti riguardano in particolare i sistemi del centro di informatica e telecomunicazioni, le reti, il cablaggio e i sistemi di videoconferenza.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 102 000 EUR.

2 1 0 5 Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 981 000	34 792 000	32 565 114,52

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 5 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di materiale e software nonché le spese di assistenza da parte delle società di servizi e di consulenza per gli investimenti relativi ai progetti TIC nuovi e in essere. Gli investimenti riguardano in particolare le applicazioni per i deputati, quelle per i settori legislativo, amministrativo, finanziario, della comunicazione, della sicurezza e della protezione, come pure quelle relative alla gestione delle TIC.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

2 1 2 ***Mobilio***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 400 000	7 600 000	5 597 060,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio, in particolare l'acquisto di mobili per ufficio ergonomici, la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso e di macchine per ufficio. Esso è destinato inoltre a coprire le spese varie di gestione dei beni mobili del Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

2 1 4 ***Materiale e impianti tecnici***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
27 923 500	28 033 500	20 701 628,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione, la riparazione e la gestione di materiale e impianti tecnici, segnatamente:

— vari materiali e apparecchiature tecniche, fisse e mobili, per l'edizione, la sicurezza (incluso software TI), la ristorazione, gli edifici, la formazione del personale, i centri sportivi dell'istituzione, ecc.,

— impianti, in particolare della tipografia, del servizio telefonico, delle mense, degli spacci, della sicurezza, del servizio tecnico conferenze, del settore audiovisivo, ecc.,

— materiali speciali (elettronici, informatici, elettrici) con le relative prestazioni esterne.

Sono anche coperti i costi pubblicitari di rivendita e quelli relativi allo scarto di beni, nonché i costi legati all'assistenza tecnica (consulenza) sui fascicoli per i quali risulti necessaria una consulenza esterna.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 4 *(seguito)*

Lo stanziamento copre altresì le spese relative al trasporto delle apparecchiature tecniche necessarie per la prestazione del servizio tecnico conferenze ovunque nel mondo quando richiesto da un deputato, una delegazione, un gruppo politico o un organo del Parlamento europeo. Esso copre le spese di trasporto e tutte le spese amministrative connesse.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 190 000 EUR.

2 1 6 ***Trasporto di deputati, di altre persone e di beni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 188 000	4 101 000	3 089 461,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, il leasing, manutenzione, esercizio, riparazione dei mezzi di trasporto (parco automobili e biciclette), il noleggio di autovetture, taxi, pullman e camion, con o senza autista, le relative assicurazioni e altre spese di gestione. Nella sostituzione del parco automobili o all'atto dell'acquisto, del leasing o del noleggio di veicoli verrà data la preferenza alle automobili meno inquinanti, quali gli autoveicoli ibridi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

Commento

In materia di pubblici appalti, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni contrattuali ottenute da ciascuna di esse.

2 3 0 ***Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 413 000	1 440 000	1 290 415,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta, buste, materiale per ufficio, prodotti per la tipografia e per i laboratori di riproduzione ecc., nonché le relative spese di gestione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 1 Oneri finanziari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
60 000	60 000	35 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese varie) e gli altri oneri finanziari, incluse le spese accessorie connesse al finanziamento degli immobili.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

2 3 2 Spese legali e risarcimento danni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 370 000	1 740 000	328 590,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le eventuali condanne del Parlamento europeo al pagamento delle spese stabilite dalla Corte di giustizia, dal Tribunale e dalle giurisdizioni nazionali,

— l'assunzione di avvocati esterni per rappresentare il Parlamento europeo dinanzi ai tribunali dell'Unione e nazionali, il ricorso a consulenti legali o esperti al fine di assistere il Servizio giuridico,

— la corresponsione degli onorari d'avvocato nel quadro delle procedure disciplinari e assimilate,

— le spese per rimborso danni e interessi,

— l'importo delle indennità riconosciute in sede di composizione amichevole in conformità del capo XI del titolo terzo del regolamento di procedura del Tribunale,

— le sanzioni amministrative del Garante europeo della protezione dei dati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
224 000	337 000	186 257,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura, di trattamento e di inoltro da parte dei servizi postali nazionali o dei corrieri privati.

Esso copre altresì la prestazione di servizi nel settore della corrispondenza.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

2 3 7 Traslochi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 830 000	3 180 000	1 700 374,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai lavori di trasloco e di manutenzione effettuati tramite imprese di traslochi o tramite ricorso a servizi di messa a disposizione di manutentori interinali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

2 3 8 Altri costi di funzionamento amministrativo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 674 500	1 591 000	1 231 706,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le assicurazioni non specificamente previste in altra voce,

— l'acquisto e la manutenzione delle uniformi per uscieri, autisti, receptionist, magazzinieri e addetti ai traslochi nonché per il personale addetto al servizio visite e seminari, al Parlamentarium, al servizio medico, al servizio sicurezza, al servizio manutenzione edifici e a servizi tecnici diversi,

— spese varie di funzionamento e di gestione, comprese le spese di gestione versate all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) in connessione con le pensioni statutarie degli ex deputati, le spese relative alla verifica della sicurezza per le persone esterne che lavorano presso i locali o all'interno dei sistemi del Parlamento europeo, nonché l'acquisto di beni o di servizi non specificamente previsti in altra voce,

— acquisti vari legati alle attività del Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (campagne promozionali, ecc.).

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 8 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

2 3 9 ***Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
262 500	262 500	198 988,92

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese legate alle attività dell'EMAS intese a migliorare le prestazioni ambientali del Parlamento europeo, inclusa la promozione di tali attività, e al sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DEI PROPRI COMPITI GENERALI

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI E CONFERENZE
CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 0				
3 0 0	***Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro***				
	Stanziamenti non dissociati	28 140 000	27 010 000	27 362 797,07	97,24
3 0 2	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***				
	Stanziamenti non dissociati	910 500	1 000 000	748 223,68	82,18
3 0 4	***Spese varie per riunioni***				
3 0 4 0	Spese varie per riunioni interne				
	Stanziamenti non dissociati	300 000	600 000	1 130 000,—	376,67
3 0 4 2	Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni				
	Stanziamenti non dissociati	2 671 000	3 000 000	2 324 362,—	87,02
3 0 4 9	Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi				
	Stanziamenti non dissociati	2 130 000	2 510 000	2 112 104,—	99,16
	Articolo 3 0 4 — Totale	5 101 000	6 110 000	5 566 466,—	109,12
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	34 151 500	34 120 000	33 677 486,75	98,61
	CAPITOLO 3 2				
3 2 0	***Acquisizione di consulenze***				
	Stanziamenti non dissociati	7 137 000	6 171 000	5 875 152,83	82,32
3 2 1	***Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici, la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e il Polo europeo dei media scientifici***				
3 2 1 0	Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA)				
	Stanziamenti non dissociati	8 150 000	7 460 000	6 259 211,49	76,80
3 2 1 1	Spese per il Polo europeo dei media scientifici				
	Stanziamenti non dissociati	1 600 000	1 600 000	318 576,80	19,91
	Articolo 3 2 1 — Totale	9 750 000	9 060 000	6 577 788,29	67,46
3 2 2	***Spese di documentazione***				
	Stanziamenti non dissociati	2 627 500	2 592 000	2 357 489,26	89,72
3 2 3	***Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi***				
	Stanziamenti non dissociati	1 335 000	1 120 000	999 350,46	74,86

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE
(seguito)

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
3 2 4	***Produzione e diffusione***				
3 2 4 0	Gazzetta ufficiale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	800 000	660 059,43	
3 2 4 1	Pubblicazioni elettroniche e tradizionali				
	Stanziamenti non dissociati	4 410 000	4 225 300	4 444 677,16	100,79
3 2 4 2	Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche				
	Stanziamenti non dissociati	22 780 000	27 210 000	44 669 830,44	196,09
3 2 4 3	Centri visitatori del Parlamento europeo				
	Stanziamenti non dissociati	21 947 500	15 667 000	14 855 041,63	67,68
3 2 4 4	Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi				
	Stanziamenti non dissociati	31 767 000	29 820 000	31 712 785,71	99,83
3 2 4 5	Organizzazione di colloqui e seminari				
	Stanziamenti non dissociati	2 957 000	2 608 000	3 033 567,32	102,59
3 2 4 8	Spese per informazione audiovisiva				
	Stanziamenti non dissociati	17 579 500	16 615 000	15 860 981,99	90,22
3 2 4 9	Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali				
	Stanziamenti non dissociati	225 000	165 000	122 491,20	54,44
	Articolo 3 2 4 — Totale	101 666 000	97 110 300	115 359 434,88	113,47
3 2 5	***Spese per gli uffici di collegamento***				
	Stanziamenti non dissociati	8 900 000	7 770 000	7 800 000,—	87,64
	CAPITOLO 3 2 — TOTALE	131 415 500	123 823 300	138 969 215,72	105,75
	Titolo 3 — Totale	**165 567 000**	**157 943 300**	**172 646 702,47**	**104,28**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DEI PROPRI COMPITI GENERALI

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI E CONFERENZE

3 0 0 ***Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
28 140 000	27 010 000	27 362 797,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate agli spostamenti del personale dell'istituzione, degli esperti nazionali distaccati, dei tirocinanti e del personale delle altre istituzioni europee o internazionali invitato dall'istituzione tra la sede di servizio e uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) e alle missioni effettuate in luoghi diversi dai tre luoghi di lavoro. Si tratta delle spese coperte di viaggio, delle indennità giornaliere, delle spese di soggiorno e delle indennità compensative per orari di lavoro impegnativi. Sono altresì coperte le spese accessorie (ivi incluse quelle di annullamento dei titoli di trasporto e delle prenotazioni alberghiere, le spese connesse al sistema di fatturazione elettronica e le spese relative all'assicurazione per le missioni).

Lo stanziamento è destinato a coprire anche le spese legate a eventuali compensazioni di emissioni di carbonio per le missioni e le trasferte del personale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 200 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

3 0 2 ***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
910 500	1 000 000	748 223,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese derivanti dagli obblighi che incombono all'istituzione in materia di ricevimenti, compresi quelli nell'ambito delle attività legate alla valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e di altre attività di pianificazione, come pure le spese di rappresentanza dei membri dell'istituzione,

— le spese di rappresentanza del presidente durante i suoi spostamenti fuori dai luoghi di lavoro,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI E CONFERENZE *(seguito)*

3 0 2 *(seguito)*

— le spese di rappresentanza e la partecipazione alle spese di segreteria del gabinetto del presidente,

— le spese per ricevimenti e di rappresentanza del segretariato, ivi compreso l'acquisto di articoli e di medaglie per i funzionari che hanno maturato 15 o 25 anni di servizio,

— le spese varie di protocollo, ad esempio per bandiere, banchi di esposizione, biglietti d'invito e stampa dei menu,

— le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da visitatori VIP presso l'istituzione,

— le spese di visto di deputati e agenti del Parlamento europeo in occasione di spostamenti ufficiali,

— le spese per ricevimenti e di rappresentanza e le altre spese specifiche per i deputati che ricoprono una carica ufficiale in seno al Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

3 0 4 ***Spese varie per riunioni***

3 0 4 0 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
300 000	600 000	1 130 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per bevande, bibite e pasti leggeri, serviti nel corso di riunioni interne del Parlamento europeo o nel corso di riunioni interistituzionali organizzate presso i suoi locali, nonché le spese collegate alla gestione di tali servizi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

3 0 4 2 Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 671 000	3 000 000	2 324 362,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare le spese, diverse da quelle coperte dal capitolo 1 0 e dall'articolo 3 0 0, connesse:

— all'organizzazione delle riunioni in sedi diverse dai luoghi di lavoro (commissioni e loro delegazioni, gruppi politici), incluse se del caso le spese di rappresentanza,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI E CONFERENZE *(seguito)*

3 0 4 *(seguito)*

3 0 4 2 *(seguito)*

— all'organizzazione delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni ad hoc, delle commissioni parlamentari miste, delle commissioni parlamentari di cooperazione e delle delegazioni parlamentari all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'organizzazione delle riunioni della conferenza parlamentare sull'OMC e del suo comitato direttivo,

— all'organizzazione delle delegazioni all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, all'Assemblea parlamentare EuroLat, all'Assemblea parlamentare Euronest e dei loro organi,

— all'organizzazione dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), delle sue commissioni e del suo ufficio di presidenza; tale stanziamento include il contributo del Parlamento europeo al bilancio del segretariato autonomo dell'AP-UpM o il finanziamento diretto delle spese che rappresentano la quota del Parlamento europeo nel bilancio dell'AP-UpM,

— alle quote di adesione alle organizzazioni internazionali di cui il Parlamento europeo o uno dei suoi organi è membro (Unione interparlamentare, Associazione dei segretari generali dei parlamenti, Gruppo 12 + in seno all'Unione interparlamentare),

— al rimborso alla Commissione, sulla base di un accordo di servizio sottoscritto tra il Parlamento e la Commissione, della quota spettante al Parlamento europeo delle spese di produzione dei lasciapassare dell'Unione (attrezzatura, personale e forniture) conformemente al Protocollo sui privilegi e sulle immunità (capo II, articolo 6), all'articolo 23 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, agli articoli 11 e 81 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, nonché al regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

3 0 4 9 Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 130 000	2 510 000	2 112 104,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'agenzia viaggi che ha un contratto con il Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 000 EUR.

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

3 2 0 ***Acquisizione di consulenze***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 137 000	6 171 000	5 875 152,83

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi dei contratti con esperti qualificati ed istituti di ricerca, finalizzati agli studi e alle altre attività di ricerca (workshop, tavole rotonde, comitati o audizioni di esperti, conferenze), o di assistenza tecnica che richiede competenze specifiche esostenuti per gli organi del Parlamento europeo, le commissioni parlamentari, le delegazioni parlamentari e l'amministrazione,

— l'acquisizione o il noleggio di fonti d'informazione specializzate, quali banche dati specialistiche, documentazione attinente o assistenza tecnica, ove risultino necessarie per integrare i contratti con esperti di cui sopra,

— le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità, tra cui le persone che hanno inviato petizioni al Parlamento europeo, convocati per partecipare alle riunioni di commissione, delle delegazioni e dei gruppi di studio e di lavoro, come pure a workshop,

— i costi di distribuzione interna ed esterna dei prodotti della ricerca parlamentare e di altri prodotti pertinenti, a beneficio dell'istituzione e del pubblico (in particolare tramite pubblicazione su Internet, basi di dati interne, opuscoli e altre pubblicazioni),

— le spese sostenute per le persone esterne chiamate a partecipare ai lavori di organi quali il consiglio di disciplina o l'organo specializzato in materia di irregolarità finanziarie.

— i costi del controllo della veridicità dei documenti forniti dai candidati all'assunzione effettuato da prestatori di servizi esterni specializzati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR

3 2 1 ***Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici, la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e il Polo europeo dei media scientifici***

3 2 1 0 Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 150 000	7 460 000	6 259 211,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese destinate alle attività della DG EPRS e in particolare:

— l'acquisizione di competenze specialistiche e di risorse di supporto alle attività di ricerca del Parlamento (fra cui articoli, studi, laboratori, seminari, tavole rotonde, comitati di esperti e conferenze), realizzabili se necessario in partenariato con altre istituzioni, organizzazioni internazionali, dipartimenti di ricerca e biblioteche di parlamenti nazionali, gruppi di riflessione, organismi di ricerca e altri soggetti qualificati;

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 1 *(seguito)*

3 2 1 0 *(seguito)*

— l'acquisizione di competenze specialistiche in materia di analisi d'impatto e di valutazione *ex ante* e *ex post* del valore aggiunto europeo e di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA);

— l'acquisizione o il noleggio di libri, riviste, giornali, basi di dati, prodotti di agenzie di stampa e di ogni altro supporto di informazione destinato alla biblioteca, in differenti formati, compresi i costi di copyright, il sistema di gestione qualità, i materiali e i lavori di rilegatura e di archiviazione e altri servizi attinenti;

— il costo dei servizi esterni di archiviazione (organizzazione, selezione, descrizione, trasferimento su supporti diversi e dematerializzazione, acquisizione di fonti d'archivio primarie);

— i costi di acquisto, sviluppo, installazione, esercizio e manutenzione per: documentazione speciale di biblioteca e di archiviazione e materiali speciali di mediateca, compresi i materiali e i sistemi elettrici, elettronici e informatici e i materiali per la rilegatura e l'archiviazione;

— i costi di distribuzione interna ed esterna dei prodotti della ricerca parlamentare e di altri prodotti pertinenti, a beneficio dell'istituzione e del pubblico (in particolare tramite pubblicazione su Internet, basi di dati interne, opuscoli e altre pubblicazioni);

— le spese di viaggio e soggiorno e le spese accessorie degli esperti ed autori invitati a partecipare a presentazioni, seminari, laboratori e altre attività analoghe organizzate dalla DG EPRS;

— la partecipazione dell'unità di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (gruppo STOA) alle attività di organismi scientifici, europei e internazionali;

— gli obblighi derivanti al Parlamento europeo in virtù di accordi di cooperazione internazionale e interistituzionale, compreso il contributo del Parlamento europeo ai costi legati alla gestione degli archivi storici dell'Unione in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 28 novembre 2001, sulle norme che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, modificato il 22 giugno 2011 (GU C 216 del 22.7.2011, pag. 19).

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 16 dicembre 2002, sulle norme che disciplinano gli archivi del Parlamento europeo, consolidate il 3 maggio 2004.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 1 *(seguito)*

3 2 1 0 *(seguito)*

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 10 marzo 2014, sulle procedure relative all'acquisizione, da parte del Parlamento europeo, di archivi privati di deputati ed ex deputati.

3 2 1 1 Spese per il Polo europeo dei media scientifici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 600 000	1 600 000	318 576,80

Commento

Al fine di promuovere un dialogo efficace tra i deputati al Parlamento europeo, la comunità scientifica e i giornalisti, specialmente in relazione a sviluppi e tematiche scientifici e tecnologici attuali, il Parlamento europeo può beneficiare di una struttura dedicata e autorevole di supporto alla discussione, formazione e condivisione delle conoscenze nel settore. A tal fine è stato creato un «Polo europeo dei media scientifici», le cui attività sono poste sotto il controllo del comitato per il futuro della scienza e della tecnologia (gruppo STOA).

Lo stanziamento copre inoltre le spese connesse all'organizzazione di attività pertinenti e le spese (di viaggio, di alloggio e di ristoro) connesse all'invito di giornalisti, parti interessate e altri esperti a tali attività.

Tali stanziamenti, destinati a potenziare le attività nell'ambito dell'interfaccia tra il Parlamento europeo, la comunità scientifica e i media, copriranno i costi del Polo europeo dei media scientifici, al fine di promuovere la messa in rete, la formazione e la diffusione delle conoscenze, ad esempio attraverso:

— la creazione e la gestione di reti nell'interfaccia tra il Parlamento europeo, la comunità scientifica e i mezzi di comunicazione,

— l'organizzazione di seminari, conferenze e corsi di formazione sugli sviluppi e i temi scientifici e tecnologici attuali, nonché sulla natura e l'efficacia del giornalismo scientifico,

— l'utilizzo di informazioni di esperti e di analisi del mondo accademico, dei media e di altre fonti in campo scientifico e tecnologico a beneficio dei responsabili politici e dei cittadini,

— una più ampia messa a disposizione delle ricerche del Parlamento europeo e di altro materiale importante in campo scientifico e tecnologico attraverso supporti scritti, audiovisivi e di altro tipo,

— lo sviluppo di tecniche e metodi per migliorare la capacità di identificare e diffondere fonti affidabili nel campo della scienza e della tecnologia,

— il sostegno all'installazione, al potenziamento e all'utilizzo di apparecchiature tecniche di punta e di impianti per i media, a supporto di tale dialogo,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 1 *(seguito)*

3 2 1 1 *(seguito)*

— lo sviluppo di una cooperazione e di legami più stretti in generale tra il Parlamento europeo, gli organi di informazione e le università e i centri di ricerca in questo campo, anche attraverso la promozione sui mezzi di comunicazione del ruolo e delle attività del Polo europeo dei media scientifici nonché della sua accessibilità per i cittadini.

Tali stanziamenti possono anche essere utilizzati per sostenere il dialogo del Parlamento europeo con la comunità accademica, i media, i gruppi di riflessione e i cittadini, per quanto concerne i lavori di analisi delle prospettive a lungo termine a cui sono confrontati i responsabili politici dell'Unione europea, sia in campo scientifico sia più in generale, attraverso seminari, pubblicazioni e altre attività summenzionate.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla programmazione politica e le tendenze a lungo termine: implicazioni di bilancio per il potenziamento delle capacità (GU C 181 del 19.05.2016, pag. 16), in particolare i paragrafi 7 e 9.

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (GU C 346 del 21.9.2016, pag. 188), in particolare il paragrafo 30.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 aprile 2016, sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 (GU C 58 del 15.2.2018, pag. 257), in particolare il paragrafo 54.

3 2 2 ***Spese di documentazione***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 627 500	2 592 000	2 357 489,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— gli abbonamenti ai giornali, ai periodici e alle agenzie di stampa, alle loro pubblicazioni e servizi in linea, comprese le spese di copyright per la loro riproduzione e diffusione per iscritto e/o per via elettronica e i contratti di servizio per le rassegne stampa e i ritagli di stampa,

— gli abbonamenti o i contratti di servizio per la fornitura di sintesi e analisi del contenuto dei periodici o il trattamento su supporto ottico degli articoli estratti da tali periodici,

— le spese relative alla consultazione delle banche dati documentarie e statistiche esterne, escluso il materiale informatico e i costi di telecomunicazione,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 2 *(seguito)*

— l'acquisto di nuovi dizionari e lessici o la sostituzione di quelli obsoleti, su tutti i tipi di supporto, compresi quelli per le nuove sezioni linguistiche e altre opere destinate ai servizi linguistici e alle unità di qualità legislativa.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

3 2 3 ***Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 335 000	1 120 000	999 350,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per i programmi di scambio di informazioni e di cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei paesi in fase di preadesione, in particolare i Balcani occidentali e la Turchia,

— le spese per la promozione delle relazioni fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali democraticamente eletti di paesi terzi (diverse da quelle indicate nel capoverso precedente), comprese le corrispondenti organizzazioni parlamentari regionali. Le attività in questione mirano in particolare a rafforzare la capacità parlamentare nelle nuove ed emergenti democrazie in particolare nel vicinato dell'Unione europea (meridionale e orientale),

— le spese finalizzate a promuovere le attività di supporto alla mediazione e le azioni a favore dei giovani dirigenti politici dell'Unione europea e dei paesi del vicinato allargato dell'Unione europea: Maghreb, Europe orientale e Russia, dialogo israelo-palestinese e altri paesi prioritari decisi dal Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale,

— le spese per l'organizzazione del Premio Sacharov (segnatamente l'importo del premio, le spese legate al viaggio e al soggiorno del o dei vincitori e di altri candidati finalisti, le spese di funzionamento della Rete Sacharov e le missioni dei membri della Rete) e per attività mirata alla promozione dei diritti umani.

Le attività comprendono visite d'informazione al Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo, come pure visite negli Stati membri e in paesi terzi. Il presente stanziamento copre in tutto o in parte le spese sostenute dai partecipanti, in particolare i viaggi, gli spostamenti, l'alloggio e le indennità giornaliere.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 12 dicembre 2011, relativa alla creazione della Direzione del Sostegno alla democrazia in seno alla Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione europea.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 4 Produzione e diffusione

3 2 4 0 Gazzetta ufficiale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	800 000	660 059,43

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'istituzione alle spese di pubblicazione e diffusione e ad altre relative spese dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali per i testi da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

3 2 4 1 Pubblicazioni elettroniche e tradizionali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 410 000	4 225 300	4 444 677,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— tutte le spese di edizione elettronica (siti Intranet) e di edizione tradizionale (documenti e altre pubblicazioni a stampa in subappalto), compresa la distribuzione,

— l'aggiornamento e la manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi editoriali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 11 000 EUR.

3 2 4 2 Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
22 780 000	27 210 000	44 669 830,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di comunicazione relative ai valori dell'Istituzione mediante le pubblicazioni di informazione, comprese quelle elettroniche, le attività di informazione, le pubbliche relazioni, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, a fiere ed esposizioni negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi in cui il Parlamento europeo dispone di un ufficio di collegamento e lo sviluppo di strumenti intesi a rafforzare e facilitare l'accessibilità del pubblico tramite apparecchiature mobili,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 4 *(seguito)*

3 2 4 2 *(seguito)*

— le spese relative alle iniziative culturali di interesse europeo, quali il Premio Lux del Parlamento europeo per il cinema europeo,

— l'organizzazione e la realizzazione di eventi destinati ai giovani, il rafforzamento della visibilità del Parlamento europeo sulle reti sociali, il monitoraggio delle tendenze giovanili,

— le spese legate all'Internet mobile, alle tecnologie interattive, agli spazi di socializzazione, alle piattaforme collaborative e ai cambiamenti di comportamento degli utenti di Internet al fine di avvicinare il Parlamento europeo ai cittadini,

— i costi connessi alla produzione, alla diffusione e all'hosting da parte del Parlamento europeo dei videoclip per il web e di altro materiale multimediale pronto per la diffusione, conformemente alla strategia di comunicazione del Parlamento europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR

3 2 4 3 Centri visitatori del Parlamento europeo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
21 947 500	15 667 000	14 855 041,63

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le installazioni, il materiale e le esposizioni nei centri visitatori dei Parlamento europeo, in particolare:

— il Parlamentarium – Centro visitatori del Parlamento europeo a Bruxelles,

— gli spazi di accoglienza, i centri «Europa Experience» e i punti informazione al di fuori di Bruxelles,

— le attività della Casa della storia europea, come ad esempio la sistemazione specifica dei locali, l'acquisizione delle collezioni, i costi dei contratti con esperti qualificati, l'organizzazione delle esposizioni e le spese di esercizio; sono compresi i costi per l'acquisizione di libri, riviste e altre pubblicazioni legate all'attività della Casa della storia europea,

— le spese relative alle opere d'arte del Parlamento europeo, sia le spese relative all'acquisto delle opere e del materiale specifico sia le spese correnti, come quelle per le consulenze, la conservazione, l'incorniciatura, il restauro, la pulizia, l'assicurazione e il trasporto occasionale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 000 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 4 *(seguito)*

3 2 4 4 Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 767 000	29 820 000	31 712 785,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni ai gruppi di visitatori e le connesse spese di inquadramento e infrastruttura, il finanziamento di tirocini per i moltiplicatori di opinione dei paesi terzi (EUVP) e le spese di funzionamento dei programmi Euroscola, Euromed-Scola e Euronest-Scola. I programmi Euromed-Scola ed Euronest-Scola si svolgono ogni anno, a rotazione, nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo o Bruxelles, eccetto negli anni delle elezioni.

Lo stanziamento copre altresì le attività di promozione del programma EUVP.

Lo stanziamento sarà incrementato annualmente sulla base di un deflatore che tiene conto delle variazioni dell'RNL e dei prezzi.

Ogni deputato al Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà di invitare al massimo cinque gruppi per anno civile, per un totale di centodieci visitatori. I gruppi di visitatori patrocinati a titolo ufficiale da un deputato possono, su invito di quest'ultimo, partecipare al programma Euroscola

Lo stanziamento comprende un congruo importo per i visitatori con disabilità.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 500 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 16 dicembre 2002, sulla regolamentazione concernente l'accoglienza di gruppi di visitatori e sui programmi Euroscola ed Euromed-Scola, oggetto di consolidamento in data 3 maggio 2004 e modificata da ultimo il 24 ottobre 2016.

3 2 4 5 Organizzazione di colloqui e seminari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 957 000	2 608 000	3 033 567,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese o i sussidi connessi all'organizzazione di convegni e seminari nazionali o internazionali destinati ai moltiplicatori di opinione originari degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione così come dei paesi in cui il Parlamento europeo dispone di un ufficio di collegamento, nonché le spese per l'organizzazione di convegni e simposi parlamentari,

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 4 *(seguito)*

3 2 4 5 *(seguito)*

— le spese collegate alla realizzazione delle «operazioni emicicli» a Strasburgo e Bruxelles secondo il programma annuale approvato dall'Ufficio di presidenza,

— le spese collegate ai servizi di gestione di conferenze, le misure e gli strumenti di sostegno alla gestione di conferenze e al multilinguismo, quali seminari e conferenze, riunioni con formatori di interpreti o traduttori, misure e azioni di sensibilizzazione alla questione del multilinguismo e di promozione della professione di interprete o traduttore – compresi un programma di sovvenzioni per le università, le scuole e altre organizzazioni che si occupano di formazione in interpretariato o traduzione e soluzioni atte ad agevolare la comunicazione virtuale – come pure la partecipazione ad azioni e misure analoghe organizzate congiuntamente ad altri servizi nel contesto della cooperazione interistituzionale e internazionale,

— le spese collegate all'organizzazione di colloqui e seminari relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

— le spese collegate all'invito di giornalisti alle sedute plenarie, alle riunioni delle commissiono, alle conferenze stampa e ad altre attività parlamentari.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 25 000 EUR.

3 2 4 8 Spese per informazione audiovisiva

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 579 500	16 615 000	15 860 981,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione, la riparazione e la gestione di materiale e impianti tecnici del settore audiovisivo,

— il bilancio di funzionamento del settore audiovisivo (prestazioni in proprio e assistenza esterna quali prestazioni tecniche alle stazioni radiotelevisive, realizzazione, produzione, coproduzione e trasmissione di programmi audiovisivi, locazione di bande e trasmissione di programmi radiotelevisivi, altre azioni di sviluppo delle relazioni dell'istituzione con gli organismi di diffusione audiovisiva),

— le spese relative alla trasmissione in diretta delle sedute plenarie e delle riunioni delle commissioni parlamentari su Internet,

— la creazione di archivi adeguati per garantire ai mezzi di comunicazione e ai cittadini l'accesso permanente a tali informazioni.

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 4 *(seguito)*

3 2 4 8 *(seguito)*

— le spese connesse alla sala stampa.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR

Basi giuridiche

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 marzo 2002, sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2003 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 72).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 2002, sullo stato previsionale delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2003 (GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 150).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 2003, sullo stato previsionale delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2004 (GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 179).

3 2 4 9 Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
225 000	165 000	122 491,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese sostenute per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Esse riguardano le relazioni parlamentari diverse da quelle coperte dai capitoli 1 0 e 3 0, lo scambio di informazioni e di documentazione e l'assistenza per l'analisi e la gestione di tali informazioni, compresi gli scambi con il Centro europeo di ricerca e di documentazione parlamentare (CERDP),

— i programmi di cooperazione e le operazioni di formazione di funzionari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e, in generale, le attività volte a rafforzarne la capacità parlamentare.

Tali operazioni di formazione includono le visite d'informazione al Parlamento europeo di Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. Lo stanziamento copre, interamente o parzialmente, le spese dei partecipanti, in particolare per quanto riguarda viaggi, trasferte, alloggio e indennità giornaliere,

— le azioni di cooperazione connesse soprattutto all'attività legislativa, le azioni connesse all'attività di documentazione, di analisi e di informazione, e le azioni volte a rendere sicuro il dominio www.ipex.eu, comprese quelle condotte in seno al CERDP.

CAPITOLO 3 2 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 4 *(seguito)*

3 2 4 9 *(seguito)*

Stanziamento destinato a finanziare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali per quanto riguarda il controllo parlamentare della PESC/PSDC, secondo il disposto del TUE e del TFEU, e in particolare degli articoli 9 e 10 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Conferenze dei presidenti delle assemblee parlamentari europee (giugno 1977) e dei parlamenti dell'Unione europea (settembre 2000, marzo 2001).

3 2 5 ***Spese per gli uffici di collegamento***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 900 000	7 770 000	7 800 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese degli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri:

— le spese di comunicazione e informazione (informazione e manifestazioni pubbliche; internet - produzione, promozione, consulenza; seminari; produzioni audiovisive),

— le spese generali e le spese minute varie (materiale per ufficio, telecomunicazioni, spese di spedizione, manutenzione, trasporti, archiviazione, articoli promozionali generici, banche dati e abbonamenti alla stampa, ecc.).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 4

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 4 0 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI
CAPITOLO 4 2 — SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI
CAPITOLO 4 4 — RIUNIONI E ALTRE ATTIVITÀ DI DEPUTATI ED EX DEPUTATI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti***				
	Stanziamenti non dissociati	65 000 000	64 000 000	63 000 000,—	96,92
4 0 2	***Finanziamento dei partiti politici europei***				
	Stanziamenti non dissociati	42 000 000	50 000 000	30 244 433,85	72,01
4 0 3	***Finanziamento dei partiti politici europei***				
	Stanziamenti non dissociati	21 000 000	19 700 000	19 084 626,50	90,88
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	128 000 000	133 700 000	112 329 060,35	87,76
	CAPITOLO 4 2				
4 2 2	***Spese relative agli assistenti parlamentari***				
	Stanziamenti non dissociati	207 659 000	208 819 943	207 068 302,54	99,72
	CAPITOLO 4 2 — TOTALE	207 659 000	208 819 943	207 068 302,54	99,72
	CAPITOLO 4 4				
4 4 0	***Spese per riunioni e altre attività di ex deputati***				
	Stanziamenti non dissociati	240 000	230 000	220 000,—	91,67
4 4 2	***Costo delle riunioni e di altre attività dell'Associazione parlamentare europea***				
	Stanziamenti non dissociati	240 000	230 000	220 000,—	91,67
	CAPITOLO 4 4 — TOTALE	480 000	460 000	440 000,—	91,67
	Titolo 4 — Totale	**336 139 000**	**342 979 943**	**319 837 362,89**	**95,15**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 4

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 4 0 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

4 0 0 Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
65 000 000	64 000 000	63 000 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i gruppi politici e i deputati non iscritti:

— le spese di segreteria, le spese amministrative e di funzionamento,

— le spese connesse alle attività politiche e di informazione nel quadro delle attività politiche dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 30 giugno 2003, relativa all'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 4 0 0, modificata da ultimo il 27 aprile 2015.

4 0 2 Finanziamento dei partiti politici europei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
42 000 000	50 000 000	30 244 433,85

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i partiti politici a livello europeo. È necessario garantire che i fondi siano ben gestiti e che il loro utilizzo sia rigorosamente controllato.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014 pag. 1).

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 4 0 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI *(seguito)*

4 0 2 *(seguito)*

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 28 maggio 2018, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4).

4 0 3 ***Finanziamento dei partiti politici europei***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
21 000 000	19 700 000	19 084 626,50

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le fondazioni politiche a livello europeo. È necessario garantire che i fondi siano ben gestiti e che il loro utilizzo sia rigorosamente controllato.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014 pag. 1).

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 28 maggio 2018, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4).

CAPITOLO 4 2 — SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI

4 2 2 ***Spese relative agli assistenti parlamentari***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
207 659 000	208 819 943	207 068 302,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale e ai fornitori di servizi incaricati di prestare assistenza parlamentare ai deputati, nonché le spese legate ai terzi erogatori.

Lo stanziamento copre altresì le spese di missione e di formazione (corsi esterni) degli assistenti parlamentari accreditati come pure le spese relative a eventuali compensazioni delle emissioni di carbonio connesse alle loro missioni e ai loro spostamenti.

CAPITOLO 4 2 — SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI *(seguito)*

4 2 2 *(seguito)*

Stanziamento destinato altresì a coprire le differenze di cambio a carico del bilancio del Parlamento europeo, conformemente alle disposizioni applicabili al rimborso delle spese di assistenza parlamentare, nonché le spese connesse alla prestazione di servizi di sostegno alla gestione dell'assistenza parlamentare.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 775 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare l'articolo 21.

Misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 33 a 44.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5 *bis* e gli articoli da 125 a 139.

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 14 aprile 2014, sulle disposizioni di esecuzione per il titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 4 — RIUNIONI E ALTRE ATTIVITÀ DI DEPUTATI ED EX DEPUTATI

4 4 0 ***Spese per riunioni e altre attività di ex deputati***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
240 000	230 000	220 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i costi di riunione dell'Associazione degli ex deputati del Parlamento europeo ed eventuali altre spese sostenute in tale ambito.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

4 4 2 ***Costo delle riunioni e di altre attività dell'Associazione parlamentare europea***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
240 000	230 000	220 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i costi di riunione dell'Associazione parlamentare europea ed eventuali altre spese sostenute in tale ambito.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 5

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E IL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI

CAPITOLO 5 0 — SPESE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E DEL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee***				
	Stanziamenti non dissociati	285 000	280 000	0,—	0
5 0 1	***Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	285 000	280 000	0,—	0
	Titolo 5 — Totale	**285 000**	**280 000**	**0,—**	**0**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 5

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E IL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI

CAPITOLO 5 0 — SPESE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E DEL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI

5 0 0 Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
285 000	280 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e a garantirne la piena operatività e autonomia.

Esso è destinato in particolare alle spese specifiche dell'Autorità per quanto riguarda la formazione professionale, l'acquisto di software e attrezzature informatiche, l'accesso a esperti, servizi di consulenza e documentazione, le spese giuridiche e di risarcimento danni e le attività di pubblicazione e informazione. Esso copre inoltre eventuali spese di fatturazione da parte di un'istituzione in caso di superamento del volume o del costo di beni o servizi messi a disposizione dell'Autorità dalle istituzioni in virtù di accordi di servizi a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e segg., del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. L'importo delle entrate assegnate in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario ammonta a 300 000 EUR. Tali entrate includono in particolare il sostegno al funzionamento dell'Autorità da parte di istituzioni diverse dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7.

5 0 1 Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alla segreteria e al finanziamento del comitato di personalità indipendenti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2.

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI
CAPITOLO 10 3 — RISERVA PER L'ALLARGAMENTO
CAPITOLO 10 4 — RISERVA PER LA POLITICA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
CAPITOLO 10 5 — STANZIAMENTI ACCANTONATI PER IMMOBILI
CAPITOLO 10 6 — RISERVA PER PROGETTI PRIORITARI IN CORSO DI SVILUPPO
CAPITOLO 10 8 — RISERVA EMAS

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	5 151 000	10 504 000	0,—	0
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	5 151 000	10 504 000	0,—	0
	CAPITOLO 10 3	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 4	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 4 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 5	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 6	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 8	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**5 151 000**	**10 504 000**	**0,—**	**0**
	TOTALE GENERALE	**2 038 745 000**	**1 996 978 262**	**1 934 477 626,56**	**94,89**

PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 151 000	10 504 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese non previste, derivanti da decisioni finanziarie adottate in corso d'esercizio.

CAPITOLO 10 3 — RISERVA PER L'ALLARGAMENTO

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i costi dei preparativi dell'istituzione in vista dell'allargamento.

CAPITOLO 10 4 — RISERVA PER LA POLITICA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la politica dell'informazione e della comunicazione.

CAPITOLO 10 5 — STANZIAMENTI ACCANTONATI PER IMMOBILI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

PARLAMENTO EUROPEO

CAPITOLO 10 5 — STANZIAMENTI ACCANTONATI PER IMMOBILI *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo degli investimenti immobiliari e delle opere di allestimento interno dell'istituzione. Si invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ad adottare una strategia a lungo termine coerente e responsabile in materia immobiliare, che tenga conto del problema specifico dell'aumento dei costi di manutenzione, delle esigenze di ristrutturazione e dei costi legati alla sicurezza e che garantisca la sostenibilità del bilancio del Parlamento europeo.

CAPITOLO 10 6 — RISERVA PER PROGETTI PRIORITARI IN CORSO DI SVILUPPO

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai progetti prioritari dell'istituzione che sono in corso di sviluppo.

CAPITOLO 10 8 — RISERVA EMAS

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato alla dotazione delle linee operative, a seguito delle decisioni che saranno adottate dall'Ufficio di presidenza per l'attuazione del piano d'azione EMAS, segnatamente dopo la realizzazione del bilancio del carbonio del Parlamento europeo.

PARLAMENTO EUROPEO

PERSONALE

Sezione I — Parlamento europeo

Categoria e grado	2020				2019			
	Posti permanenti		Posti temporanei		Posti permanenti		Posti temporanei	
			Altri	Gruppi politici			Altri	Gruppi politici
Senza inquadramento	1	—	—	—	1	—	—	—
AD 16	13	—	1	7	13	—	1	7
AD 15	54	—	1	5	54	—	1	5
AD 14	212	2	7	36	212	2	7	36
AD 13	424	8	2	38	425	8	2	38
AD 12	338	1	13	61	337	—	13	60
AD 11	171	4	8	28	167	—	8	29
AD 10	384	5	11	33	341	—	8	32
AD 9	435	43	9	58	462	—	7	47
AD 8	261	—	4	51	251	—	8	46
AD 7	205	—	7	63	230	—	6	69
AD 6	86	—	6	53	91	—	7	56
AD 5	101	—	4	84	101	—	4	92
Totale parziale AD	2 684	63	73	517	2 684	10	72	517
AST 11	99	10	—	37	89	10	—	37
AST 10	68	—	19	35	78	—	19	34
AST 9	573	—	6	39	523	—	6	39
AST 8	296	1	10	44	290	—	10	43
AST 7	276	7	2	48	281	—	2	43
AST 6	355	28	13	65	297	—	11	62
AST 5	424	—	8	87	489	—	9	68
AST 4	281	—	1	73	271	—	3	86
AST 3	83	—	15	75	128	—	15	86
AST 2	4	—	—	52	14	—	—	54
AST 1	1	—	—	63	—	—	—	66
Totale parziale AST	2 460	46	74	618	2 460	10	75	618
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	25	—	—	—	10	—	—	—

PARLAMENTO EUROPEO

Categoria e grado	2020				2019			
	Posti permanenti		Posti temporanei		Posti permanenti		Posti temporanei	
			Altri	Gruppi politici			Altri	Gruppi politici
AST/SC 2	100	—	—	—	85	—	—	—
AST/SC 1	81	—	—	—	111	—	—	—
Totale parziale AST/SC	206	—	—	—	206	—	—	—
Totale	**5 351** (1)	**109** (2)	**147** (3)	**1 135**	**5 351** (1)	**20** (4)	**147** (3)	**1 135**
Totale generale	**6 633** (5)				**6 633** (5)			

(1) Di cui tre promozioni ad personam (3 posti AD 14 in AD 15) concesse in casi eccezionali a funzionari meritevoli.

(2) Riserva virtuale per i funzionari distaccati nell'interesse del servizio non compresa nel totale (2 AD 14, 8 AD 13 e 10 AST 11) e posti inseriti esclusivamente nel bilancio 2020 per agevolare l'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, dello statuto, non compresi nel totale generale (1 AD 12, 4 AD 11, 5 AD 10, 43 AD 9, 1 AST 8, 7 AST 7 e 28 AST 6).

(3) Compreso 1 posto temporaneo AD 12 per il Direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.

(4) Riserva virtuale per i funzionari distaccati nell'interesse del servizio non compresa nel totale generale.

(5) Due posti permanenti AD, un posto AST permanente, due posti permanenti AST/SC, due posti temporanei AD e due posti AST temporanei per l'Autorità per i partiti politici europei e le basi politiche europee, non considerati posti del Parlamento europeo.

SEZIONE II

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	590 633 000
Risorse proprie	– 56 360 000
Contributi da riscuotere	**534 273 000**

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	26 188 000	27 257 000	25 474 949,54	97,28
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	3 992 000	3 621 000	4 979 342,36	124,73
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	30 180 000	30 878 000	30 454 291,90	100,91
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico***	26 180 000	24 379 000	24 535 396,60	93,72
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	p.m.	p.m.	1 216 781,64	
4 1 2	***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	26 180 000	24 379 000	25 752 178,24	98,37
	Titolo 4 — Totale	**56 360 000**	**55 257 000**	**56 206 470,14**	**99,73**

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
26 188 000	27 257 000	25 474 949,54

Commento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

4 0 3 Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis* nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

4 0 4 Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
3 992 000	3 621 000	4 979 342,36

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
26 180 000	24 379 000	24 535 396,60

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 0 *(seguito)*

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 ***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 216 781,64

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII.

4 1 2 ***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DELLA LOCAZIONE E DELL'AFFITTO
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI
CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LAVORI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	2 250,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	300,—	
5 0 0 2	Proventi delle forniture dei beni effettuate a favore di altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	2 550,—	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	2 550,—	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi dell'iaffitto di mobilio e di materiale***	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	***Proventi della locazione e sublocazione di immobili e rimborsi di spese locative***	p.m.	p.m.	421 284,60	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	421 284,60	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	3 809,42	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	3 809,42	
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	601 422,07	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	123 703,77	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	725 125,84	

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	17 622 612,21	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	24 990,—	
5 7 2	***Rimborsi di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	2 325 250,45	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	19 972 852,66	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Indennizzi vari - Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	48 304,34	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	48 304,34	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**21 173 926,86**	

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0 ***Proventi della vendita di beni mobili***

5 0 0 0 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	2 250,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	300,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 2 Proventi delle forniture dei beni effettuate a favore di altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 1 ***Proventi della vendita di beni immobili***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 2 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DELLA LOCAZIONE E DELL'AFFITTO

5 1 0 Proventi dell'iaffitto di mobilio e di materiale

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 Proventi della locazione e sublocazione di immobili e rimborsi di spese locative

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	421 284,60

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	3 809,42

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LAVORI

5 5 0 ***Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	601 422,07

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	123 703,77

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	17 622 612,21

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	24 990,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

5 7 2 ***Rimborsi di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	2 325 250,45

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Indennizzi vari - Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	48 304,34

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE
CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI
CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 1				
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificatamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 3				
6 3 1	***Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen — Entrate con destinazione specifica***				
6 3 1 1	Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo quadro concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 213 692,77	
	Articolo 6 3 1 — Totale	p.m.	p.m.	1 213 692,77	
	CAPITOLO 6 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 213 692,77	
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni a destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**1 213 692,77**	

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

6 1 2 Rimborso delle spese sostenute specificatamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 3 1 Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen — Entrate con destinazione specifica

6 3 1 1 Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo quadro concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 213 692,77

Commento

Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo del 18 maggio 1999 tra il Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen - atto finale (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36), in particolare l'articolo 12.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni a destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 7 0				
7 0 0	***Interessi di mora***				
7 0 0 0	Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri	p.m.	p.m.	243,09	
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 7 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	243,09	
7 0 9	***Altri interessi***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	243,09	
	Titolo 7 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**243,09**	

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

7 0 0 Interessi di mora

7 0 0 0 Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	243,09

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag.1), in particolare l'articolo 99.

7 0 0 1 Altri interessi di mora

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag.1), in particolare l'articolo 99.

7 0 9 Altri interessi

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag.1), in particolare l'articolo 99.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**56 360 000**	**55 257 000**	**78 594 332,86**	**139,45**

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	1 125 000	1 431 000	918 954,07
1 1	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	341 218 000	336 749 511	309 799 582,99
1 2	ALTRI AGENTI E PRESTAZIONI ESTERNE	14 069 000	13 502 000	12 523 993,73
1 3	ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	10 172 000	10 144 000	9 334 430,63
	Titolo 1 — Totale	**366 584 000**	**361 826 511**	**332 576 961,42**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	56 644 000	55 888 948	54 157 482,39
2 1	INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO	53 990 000	49 185 000	49 817 065,99
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO	113 415 000	114 695 000	89 994 004,59
	Titolo 2 — Totale	**224 049 000**	**219 768 948**	**193 968 552,97**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	300 000	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**300 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**590 633 000**	**581 895 459**	**526 545 514,39**

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 0 0 0	Stipendi base				
	Stanziamenti non dissociati	350 000	342 000	332 041,32	94,87
1 0 0 1	Diritti connessi alla funzione				
	Stanziamenti non dissociati	74 000	73 000	67 800,—	91,62
1 0 0 2	Diritti connessi alla situazione personale				
	Stanziamenti non dissociati	11 000	10 000	8 874,30	80,68
1 0 0 3	Copertura previdenziale				
	Stanziamenti non dissociati	15 000	14 000	12 561,06	83,74
1 0 0 4	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	475 000	675 000	448 958,89	94,52
1 0 0 6	Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	155 000	0,—	
1 0 0 7	Adeguamento annuale delle retribuzioni				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	50 000	0,—	
	Articolo 1 0 0 — Totale	925 000	1 319 000	870 235,57	94,08
1 0 1	***Cessazione dal servizio***				
1 0 1 0	Indennità transitoria				
	Stanziamenti non dissociati	200 000	112 000	48 718,50	24,36
	Articolo 1 0 1 — Totale	200 000	112 000	48 718,50	24,36
1 0 2	***Stanziamento accantonato***				
1 0 2 0	Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 0 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	1 125 000	1 431 000	918 954,07	81,68
	CAPITOLO 1 1				
1 1 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 1 0 0	Stipendi base				
	Stanziamenti non dissociati	254 462 000	250 943 511	234 570 365,90	92,18

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*
CAPITOLO 1 2 — ALTRI AGENTI E PRESTAZIONI ESTERNE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 1 0	*(seguito)*				
1 1 0 1	Diritti statutari connessi alla funzione				
	Stanziamenti non dissociati	1 697 000	1 951 000	1 347 756,93	79,42
1 1 0 2	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente				
	Stanziamenti non dissociati	67 144 000	65 197 000	61 048 177,01	90,92
1 1 0 3	Copertura previdenziale				
	Stanziamenti non dissociati	10 352 000	10 284 000	9 492 622,43	91,70
1 1 0 4	Coefficienti correttori				
	Stanziamenti non dissociati	143 000	125 000	141 318,09	98,82
1 1 0 5	Lavoro straordinario				
	Stanziamenti non dissociati	1 248 000	1 300 000	776 122,53	62,19
1 1 0 6	Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	1 895 000	2 275 000	1 658 877,78	87,54
1 1 0 7	Adeguamento annuale delle retribuzioni				
	Stanziamenti non dissociati	3 834 000	3 632 000	0,—	0
	Articolo 1 1 0 — Totale	340 775 000	335 707 511	309 035 240,67	90,69
1 1 1	***Cessazione dal servizio***				
1 1 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto)				
	Stanziamenti non dissociati	363 000	362 000	173 981,82	47,93
1 1 1 1	Indennità per cessazione definitiva dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 1 2	Diritti degli ex segretari generali				
	Stanziamenti non dissociati	80 000	680 000	590 360,50	737,95
	Articolo 1 1 1 — Totale	443 000	1 042 000	764 342,32	172,54
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	341 218 000	336 749 511	309 799 582,99	90,79
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Altri agenti e prestazioni esterne***				
1 2 0 0	Altri agenti				
	Stanziamenti non dissociati	11 250 000	10 776 000	10 532 544,62	93,62
1 2 0 1	Esperti nazionali distaccati				
	Stanziamenti non dissociati	1 213 000	1 182 000	987 789,12	81,43

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 2 — ALTRI AGENTI E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*
CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 2 0	*(seguito)*				
1 2 0 2	Tirocini				
	Stanziamenti non dissociati	706 000	694 000	659 500,22	93,41
1 2 0 3	Prestazioni esterne				
	Stanziamenti non dissociati	493 000	541 000	213 649,77	43,34
1 2 0 4	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione				
	Stanziamenti non dissociati	235 000	200 000	130 510,—	55,54
1 2 0 7	Adeguamento annuale delle retribuzioni				
	Stanziamenti non dissociati	172 000	109 000	0,—	0
	Articolo 1 2 0 — Totale	14 069 000	13 502 000	12 523 993,73	89,02
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	14 069 000	13 502 000	12 523 993,73	89,02
	CAPITOLO 1 3				
1 3 0	***Spese connesse alla gestione del personale***				
1 3 0 0	Spese varie per l'assunzione di personale				
	Stanziamenti non dissociati	156 000	156 000	136 100,—	87,24
1 3 0 1	Sviluppo professionale				
	Stanziamenti non dissociati	2 413 000	2 390 000	2 230 918,58	92,45
	Articolo 1 3 0 — Totale	2 569 000	2 546 000	2 367 018,58	92,14
1 3 1	***Interventi a favore del personale dell'istituzione***				
1 3 1 0	Aiuti integrativi				
	Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	3 592,88	11,98
1 3 1 1	Relazioni sociali fra i membri del personale				
	Stanziamenti non dissociati	117 000	117 000	116 700,—	99,74
1 3 1 2	Aiuto integrativo per i disabili				
	Stanziamenti non dissociati	208 000	180 000	176 373,80	84,80
1 3 1 3	Altri interventi di carattere sociale				
	Stanziamenti non dissociati	66 000	66 000	85 400,—	129,39
	Articolo 1 3 1 — Totale	421 000	393 000	382 066,68	90,75

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 3 2	***Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione***				
1 3 2 0	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	415 000	450 000	370 327,28	89,24
1 3 2 1	Ristoranti e mense				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 3 2 2	Asili nido e scuole materne				
	Stanziamenti non dissociati	2 837 000	2 825 000	2 598 244,—	91,58
	Articolo 1 3 2 — Totale	3 252 000	3 275 000	2 968 571,28	91,28
1 3 3	***Missioni***				
1 3 3 1	Spese di missione del segretariato generale del Consiglio				
	Stanziamenti non dissociati	3 130 000	3 130 000	2 831 151,83	90,45
1 3 3 2	Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo				
	Stanziamenti non dissociati	800 000	800 000	785 622,26	98,20
	Articolo 1 3 3 — Totale	3 930 000	3 930 000	3 616 774,09	92,03
1 3 4	***Contributo alle scuole europee accreditate (di tipo II)***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	10 172 000	10 144 000	9 334 430,63	91,77
	Titolo 1 — Totale	**366 584 000**	**361 826 511**	**332 576 961,42**	**90,72**

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 0 0 Retribuzioni e altri diritti

1 0 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
350 000	342 000	332 041,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del presidente del Consiglio europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 0 1 Diritti connessi alla funzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
74 000	73 000	67 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per il presidente del Consiglio europeo, i diritti connessi alla funzione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 0 0 2 Diritti connessi alla situazione personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 000	10 000	8 874,30

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 0 *(seguito)*

1 0 0 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i diritti connessi alla situazione personale del presidente del Consiglio europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 0 3 Copertura previdenziale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
15 000	14 000	12 561,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contributi assicurativi a carico del datore di lavoro per il presidente del Consiglio europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 0 4 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
475 000	675 000	448 958,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio sostenute, il pagamento delle relative indennità giornaliere e le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione dal presidente del Consiglio europeo,

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 0 *(seguito)*

1 0 0 4 *(seguito)*

— le spese di rappresentanza del presidente del Consiglio europeo connesse all'esercizio delle sue funzioni e che rientrano nel quadro delle attività dell'istituzione,

— le spese transitorie in vista dell'assunzione da parte del presidente del Consiglio europeo delle sue funzioni o della cessazione dalle sue funzioni.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 0 0 6 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	155 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per il presidente del Consiglio europeo, i diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 0 0 7 Adeguamento annuale delle retribuzioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	50 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza finanziaria delle variazioni delle retribuzioni del presidente del Consiglio europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 0 1 ***Cessazione dal servizio***

1 0 1 0 Indennità transitoria

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
200 000	112 000	48 718,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità transitoria del presidente del Consiglio europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 1 *(seguito)*

1 0 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 2 ***Stanziamento accantonato***

1 0 2 0 Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza finanziaria delle modifiche ai diritti del presidente del Consiglio europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo sono valutati sulla base della tabella dell'organico del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio.

Una riduzione forfettaria del 5,0 % è stata applicata agli stipendi, indennità e assegni per tenere conto del fatto che non tutti i posti previsti nella tabella dell'organico sono occupati in un dato momento.

1 1 0 ***Retribuzioni e altri diritti***

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
254 462 000	250 943 511	234 570 365,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base, le indennità per i congedi ordinari non usufruiti e le indennità d'inquadramento, dei funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 1 Diritti statutari connessi alla funzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 697 000	1 951 000	1 347 756,93

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— indennità di segreteria,

— indennità di alloggio e di trasporto,

— indennità forfettarie di trasferta,

— indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro o a domicilio,

— altre indennità e rimborsi,

— lavoro straordinario (autisti, agenti di sicurezza, segretari del segretario generale del Consiglio e del presidente del Consiglio europeo).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 2 Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
67 144 000	65 197 000	61 048 177,01

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— l'indennità di dislocazione e di espatrio,

— l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica,

— l'assegno di congedo parentale o per motivi familiari,

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 2 *(seguito)*

— il pagamento delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico,

— gli altri assegni e indennità varie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 3 Copertura previdenziale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 352 000	10 284 000	9 492 622,43

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— i rischi di malattia, d'infortunio e di malattia professionale e altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 4 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
143 000	125 000	141 318,09

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 4 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico, le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 5 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 248 000	1 300 000	776 122,53

Commento

Stanziamento destinato al pagamento delle ore di lavoro straordinario secondo le disposizioni sotto menzionate.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 6 Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 895 000	2 275 000	1 658 877,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 6 *(seguito)*

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima/nuova sistemazione e le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in altra località,

— le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che possono dimostrare di essere costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,

— l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 7 Adeguamento annuale delle retribuzioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 834 000	3 632 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza finanziaria delle variazioni delle retribuzioni dei funzionari e agenti temporanei.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 1 1 ***Cessazione dal servizio***

1 1 1 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
363 000	362 000	173 981,82

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 1 1 *(seguito)*

1 1 1 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

— collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione,

— inquadrati nei gradi AD 16 e AD 15, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.

Esso copre altresì la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia e l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili a tali indennità.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

1 1 1 1 Indennità per cessazione definitiva dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da versare in applicazione dello statuto o del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002,

— la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle varie indennità.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 5).

CAPITOLO 1 1 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 1 1 *(seguito)*

1 1 1 2 Diritti degli ex segretari generali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
80 000	680 000	590 360,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni d'anzianità degli ex segretari generali dell'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 1 2 — ALTRI AGENTI E PRESTAZIONI ESTERNE

1 2 0 ***Altri agenti e prestazioni esterne***

1 2 0 0 Altri agenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 250 000	10 776 000	10 532 544,62

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire la retribuzione degli altri agenti, segnatamente agenti ausiliari, contrattuali, locali, consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 1 Esperti nazionali distaccati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 213 000	1 182 000	987 789,12

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 2 — ALTRI AGENTI E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 1 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità e le spese amministrative relative agli esperti nazionali distaccati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 40).

1 2 0 2 Tirocini

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
706 000	694 000	659 500,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire una borsa di studio, le spese per viaggi di studio e missioni a favore dei tirocinanti, nonché ad assicurare i rischi di infortunio e di malattia durante il tirocinio in conformità della decisione n. 40/17 del segretario generale del Consiglio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 2 0 3 Prestazioni esterne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
493 000	541 000	213 649,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire qualsiasi prestazione eseguita da persone non facenti parte dell'istituzione, compresi:

— personale temporaneo per servizi diversi,

— personale supplementare per riunioni a Lussemburgo e a Strasburgo,

— nulla osta di sicurezza relativi al personale,

— esperti in materia di condizioni di lavoro.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 1 2 — ALTRI AGENTI E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 4 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
235 000	200 000	130 510,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni per lavori di traduzione eseguiti da agenzie di traduzione esterne per far fronte ai periodi di sovraccarico di lavoro del servizio linguistico del Consiglio, da un lato, e per effettuare la verifica delle versioni di accordi, trattati e altre intese con paesi terzi nelle lingue non UE, dall'altro. Stanziamento destinato inoltre ai progetti di sviluppo del Consiglio nell'ambito della traduzione.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per le prestazioni eventualmente richieste al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 2 0 7 Adeguamento annuale delle retribuzioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
172 000	109 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza finanziaria delle variazioni delle retribuzioni degli altri agenti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 3 0 ***Spese connesse alla gestione del personale***

1 3 0 0 Spese varie per l'assunzione di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
156 000	156 000	136 100,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi di organizzazione dei concorsi di cui all'articolo 3 della decisione 2002/621/CE e le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai candidati in occasione dei colloqui e delle visite mediche preliminari all'assunzione,

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 3 0 *(seguito)*

1 3 0 0 *(seguito)*

— i costi organizzativi a fronte delle procedure di selezione degli agenti temporanei, degli agenti ausiliari e degli agenti locali,

— i costi connessi all'attività delle commissioni giudicatrici e dei panel di selezione, in particolare i costi dei test specialistici usati per valutare le competenze dei candidati; in casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, i fondi possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa,

— i costi di organizzazione delle azioni di reinserimento,

— altri tipi di costi di assunzione e mobilità, quali servizi di consulenza e pubblicazione dei posti vacanti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53) e decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

1 3 0 1 Sviluppo professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 413 000	2 390 000	2 230 918,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingua, su base interistituzionale e all'interno dell'istituzione, nonché i test di competenza,

— le spese d'iscrizione per la partecipazione dei funzionari a seminari e conferenze.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 *bis*.

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 3 0 *(seguito)*

1 3 0 1 *(seguito)*

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 3 1 Interventi a favore del personale dell'istituzione

1 3 1 0 Aiuti integrativi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
30 000	30 000	3 592,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore di funzionari e agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 76.

1 3 1 1 Relazioni sociali fra i membri del personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
117 000	117 000	116 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle relazioni sociali tra i membri del personale.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 3 1 2 Aiuto integrativo per i disabili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
208 000	180 000	176 373,80

Commento

Stanziamento destinato, nel quadro di una politica di assistenza ai disabili, alle seguenti categorie di persone disabili:

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 3 1 *(seguito)*

1 3 1 2 *(seguito)*

— funzionari in servizio,

— coniugi di funzionari in servizio,

— tutti i figli a carico, ai sensi dello statuto, dei funzionari dell'Unione europea.

Esso consente di rimborsare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e previo esaurimento delle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese di natura diversa dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 9 000 EUR.

1 3 1 3 Altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
66 000	66 000	85 400,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi sociali a favore degli agenti e delle loro famiglie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 3 2 Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione

1 3 2 0 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
415 000	450 000	370 327,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese mediche connesse al Consiglio europeo,

— le spese di funzionamento delle infermerie, di consumo, le spese relative alle cure e alle attrezzature mediche,

— le spese relative alle visite mediche (per l'assunzione e visite annuali),

— le spese da iscrivere a titolo delle commissioni d'invalidità e di consulenza specifica,

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 3 2 *(seguito)*

1 3 2 0 *(seguito)*

— le spese relative agli occhiali per lavoro su schermo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Direttiva interna n. 2/2010, adottata dal Segretario generale, relativa al rimborso delle spese per l'acquisto di occhiali per lavoro su schermo.

1 3 2 1 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del gestore dei ristoranti e delle mense per i servizi prestati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 3 2 2 Asili nido e scuole materne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 837 000	2 825 000	2 598 244,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la quota del Consiglio nelle spese del centro per l'infanzia e altri asili nido e scuole materne (da versare alla Commissione),

— le spese di gestione dell'asilo nido del Consiglio.

Le entrate provenienti dal contributo delle famiglie e dai contributi delle organizzazioni presso cui lavorano i genitori danno luogo a entrate con destinazione specifica.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 3 2 *(seguito)*

1 3 2 2 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 916 000 EUR.

1 3 3 ***Missioni***

1 3 3 1 Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 130 000	3 130 000	2 831 151,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione e di viaggio del personale del segretariato generale del Consiglio e le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute nel contesto di una missione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

1 3 3 2 Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
800 000	800 000	785 622,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione e di viaggio dei membri del gabinetto e di altri membri del personale presso il presidente del Consiglio europeo per attività specifiche del Consiglio europeo e le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute nel contesto di una missione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 3 4 Contributo alle scuole europee accreditate (di tipo II)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo del Consiglio alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee o il rimborso del contributo versato dalla Commissione a nome del Consiglio alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee, sulla base dell'accordo di servizio firmato con la Commissione. Lo stanziamento copre le spese di iscrizione a tali scuole dei figli dei membri del personale statutario del Consiglio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione della Commissione C(2013) 4886 del 1º agosto 2013 relativa all'attuazione del contributo dell'Unione europea versato in misura proporzionale alle scuole accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee in base al numero dei figli di dipendenti dell'Unione europea iscritti, che sostituisce la decisione C(2009) 7719 della Commissione, modificata dalla decisione C(2010) 7993 della Commissione (GU C 222 del 2.8.2013, pag. 8).

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili***				
2 0 0 0	Locazione				
	Stanziamenti non dissociati	505 000	799 000	1 872 944,07	370,88
2 0 0 1	Canoni enfiteutici				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 2	Acquisto di beni immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	45 035,11	
2 0 0 3	Lavori di sistemazione e d'installazione				
	Stanziamenti non dissociati	10 465 000	9 124 948	8 933 610,77	85,37
2 0 0 4	Lavori di messa in sicurezza				
	Stanziamenti non dissociati	2 155 000	2 447 000	1 722 095,07	79,91
2 0 0 5	Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici				
	Stanziamenti non dissociati	918 000	887 000	928 750,78	101,17
	Articolo 2 0 0 — Totale	14 043 000	13 257 948	13 502 435,80	96,15
2 0 1	***Spese relative agli immobili***				
2 0 1 0	Pulizia e manutenzione				
	Stanziamenti non dissociati	18 873 000	18 973 000	18 363 217,28	97,30
2 0 1 1	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento				
	Stanziamenti non dissociati	4 396 000	4 396 000	3 997 861,27	90,94
2 0 1 2	Sicurezza e sorveglianza degli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	18 493 000	18 493 000	17 399 660,63	94,09
2 0 1 3	Assicurazioni				
	Stanziamenti non dissociati	285 000	285 000	279 888,34	98,21
2 0 1 4	Altre spese relative agli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	554 000	484 000	614 419,07	110,91
	Articolo 2 0 1 — Totale	42 601 000	42 631 000	40 655 046,59	95,43
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	56 644 000	55 888 948	54 157 482,39	95,61

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO
CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Informatica e telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Acquisto di attrezzatura e di software				
	Stanziamenti non dissociati	10 138 000	9 702 000	9 407 311,14	92,79
2 1 0 1	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici				
	Stanziamenti non dissociati	25 108 000	22 225 000	23 764 174,70	94,65
2 1 0 2	Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software				
	Stanziamenti non dissociati	7 318 000	7 495 000	7 565 440,93	103,38
2 1 0 3	Telecomunicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	1 945 000	1 933 000	2 033 584,69	104,55
	Articolo 2 1 0 — Totale	44 509 000	41 355 000	42 770 511,46	96,09
2 1 1	***Mobilio***				
	Stanziamenti non dissociati	1 171 000	951 000	923 623,64	78,87
2 1 2	***Materiale e impianti tecnici***				
2 1 2 0	Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici				
	Stanziamenti non dissociati	3 009 000	2 994 000	2 853 665,35	94,84
2 1 2 1	Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici				
	Stanziamenti non dissociati	310 000	322 000	166 479,20	53,70
2 1 2 2	Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici				
	Stanziamenti non dissociati	2 707 000	2 429 000	1 164 220,24	43,01
	Articolo 2 1 2 — Totale	6 026 000	5 745 000	4 184 364,79	69,44
2 1 3	***Trasporti***				
	Stanziamenti non dissociati	2 284 000	1 134 000	1 938 566,10	84,88
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	53 990 000	49 185 000	49 817 065,99	92,27
	CAPITOLO 2 2				
2 2 0	***Riunioni e conferenze***				
2 2 0 0	Spese di viaggio delle delegazioni				
	Stanziamenti non dissociati	17 228 000	17 372 000	11 121 429,—	64,55
2 2 0 1	Spese di viaggio varie				
	Stanziamenti non dissociati	495 000	470 000	367 007,15	74,14

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 2 0	*(seguito)*				
2 2 0 2	Spese di interpretazione				
	Stanziamenti non dissociati	81 450 000	81 694 000	64 551 318,52	79,25
2 2 0 3	Spese di rappresentanza				
	Stanziamenti non dissociati	160 000	170 000	102 942,56	64,34
2 2 0 4	Spese varie per riunioni interne				
	Stanziamenti non dissociati	4 980 000	4 242 000	4 215 150,45	84,64
2 2 0 5	Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni				
	Stanziamenti non dissociati	650 000	355 000	263 564,86	40,55
	Articolo 2 2 0 — Totale	104 963 000	104 303 000	80 621 412,54	76,81
2 2 1	***Informazione***				
2 2 1 0	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamenti non dissociati	2 350 000	3 845 000	2 733 978,41	116,34
2 2 1 1	Gazzetta ufficiale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	700 000	593 457,30	
2 2 1 2	Pubblicazioni di carattere generale				
	Stanziamenti non dissociati	300 000	220 000	281 704,32	93,90
2 2 1 3	Informazione e manifestazioni pubbliche				
	Stanziamenti non dissociati	4 585 000	4 360 000	4 774 224,47	104,13
	Articolo 2 2 1 — Totale	7 235 000	9 125 000	8 383 364,50	115,87
2 2 3	***Spese varie***				
2 2 3 0	Materiale per ufficio				
	Stanziamenti non dissociati	358 000	358 000	345 368,94	96,47
2 2 3 1	Affrancatura e spese di spedizione				
	Stanziamenti non dissociati	55 000	55 000	60 000,—	109,09
2 2 3 2	Spese per studi, inchieste e consulenze				
	Stanziamenti non dissociati	45 000	45 000	76 025,—	168,94
2 2 3 3	Cooperazione interistituzionale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 2 3 4	Traslochi				
	Stanziamenti non dissociati	18 000	18 000	13 849,—	76,94

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 2 3	*(seguito)*				
2 2 3 5	Oneri finanziari				
	Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	7 500,—	75,00
2 2 3 6	Spese legali, danni, indennizzi				
	Stanziamenti non dissociati	450 000	500 000	323 973,63	71,99
2 2 3 7	Altre spese di funzionamento				
	Stanziamenti non dissociati	281 000	281 000	162 510,98	57,83
	Articolo 2 2 3 — Totale	1 217 000	1 267 000	989 227,55	81,28
	CAPITOLO 2 2 — TOTALE	113 415 000	114 695 000	89 994 004,59	79,35
	Titolo 2 — Totale	**224 049 000**	**219 768 948**	**193 968 552,97**	**86,57**

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Immobili

2 0 0 0 Locazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
505 000	799 000	1 872 944,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le locazioni e le imposte relative agli edifici occupati dal Consiglio europeo e dal Consiglio, nonché la locazione di sale, di un magazzino e di parcheggi:

— locali a Bruxelles,

— locali a Lussemburgo (Kirchberg).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 35 000 EUR.

Le richieste di stanziamenti sono state ridotte tenendo conto delle stime relative alle entrate con destinazione specifica.

2 0 0 1 Canoni enfiteutici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni enfiteutici relativi a immobili o parti di immobili, in virtù di contratti in vigore o in corso di preparazione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 2 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	45 035,11

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di beni immobili.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 3 Lavori di sistemazione e d'installazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 465 000	9 124 948	8 933 610,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'esecuzione dei lavori di sistemazione, in particolare:

— sistemazione e trasformazione dei locali secondo le esigenze funzionali,

— adeguamento dei locali e degli impianti tecnici ai requisiti e alle norme di sicurezza e igiene in vigore.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 4 Lavori di messa in sicurezza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 155 000	2 447 000	1 722 095,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione degli immobili per la sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 5 Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
918 000	887 000	928 750,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire, tra l'altro, le spese per l'assistenza di esperti nell'ambito degli studi per l'adeguamento e l'ampliamento degli edifici dell'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 1 Spese relative agli immobili

2 0 1 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
18 873 000	18 973 000	18 363 217,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese di pulizia e manutenzione:

— la pulizia delle superfici immobiliari,

— lavori vari di manutenzione e di riparazione,

— forniture tecniche,

— contratti per la manutenzione delle varie attrezzature tecniche (aria condizionata, riscaldamento, movimentazione dei rifiuti, ascensori, impianti elettrici e di sicurezza),

— manutenzione di giardini e di piante.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 1 1 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 396 000	4 396 000	3 997 861,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 1 2 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
18 493 000	18 493 000	17 399 660,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire per lo più le spese di custodia e di sorveglianza degli immobili occupati dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 1 *(seguito)*

2 0 1 3 Assicurazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
285 000	285 000	279 888,34

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei premi dei contratti con le compagnie di assicurazione per gli edifici occupati dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 1 4 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
554 000	484 000	614 419,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti connesse agli immobili, non specificamente previste negli altri articoli di questo capitolo, segnatamente le spese per la raccolta dei rifiuti, la segnaletica ed i controlli da parte di organismi specializzati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO

2 1 0 ***Informatica e telecomunicazioni***

2 1 0 0 Acquisto di attrezzatura e di software

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 138 000	9 702 000	9 407 311,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di attrezzatura e software di sistemi e applicazioni informatici.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 0 1 Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 108 000	22 225 000	23 764 174,70

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 1 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza esterna e formazione delle società di servizi e consulenza in informatica per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi e applicazioni informatici, compresa l'assistenza agli utenti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 0 2 Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 318 000	7 495 000	7 565 440,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e manutenzione delle attrezzature e applicazioni informatiche e di software.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 0 3 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 945 000	1 933 000	2 033 584,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti, il prezzo delle comunicazioni e le spese di telematica.

Per tali previsioni si è tenuto conto dei valori di reimpiego al momento del recupero delle spese per comunicazioni telefoniche.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 1 ***Mobilio***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 171 000	951 000	923 623,64

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 1 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di mobilio e di mobilio speciale,

— il rinnovo di una parte del mobilio acquistato da almeno 15 anni o non riparabile,

— il noleggio di mobilio,

— la manutenzione e la riparazione del mobilio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 2 ***Materiale e impianti tecnici***

2 1 2 0 Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 009 000	2 994 000	2 853 665,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o la sostituzione di vari materiali e impianti tecnici, fissi e mobili, in particolare per gli archivi, il servizio acquisti, la protezione e la sicurezza, il servizio conferenze, la ristorazione e gli edifici.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 2 1 Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
310 000	322 000	166 479,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e di controllo, in particolare per il servizio conferenze e la ristorazione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 2 *(seguito)*

2 1 2 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 707 000	2 429 000	1 164 220,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio del materiale e degli impianti tecnici nonché le relative spese di manutenzione e di riparazione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 3 ***Trasporti***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 284 000	1 134 000	1 938 566,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire tra l'altro:

— l'acquisto, il leasing e la sostituzione del parco auto,

— la spesa di noleggio di autoveicoli,

— le spese di manutenzione e di riparazione delle autovetture di servizio (acquisto di carburante, pneumatici, ecc.),

— le spese della politica di mobilità adottata dal segretariato generale del Consiglio in conformità della decisione n. 178/2012 del segretario generale del Consiglio).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 2 0 ***Riunioni e conferenze***

2 2 0 0 Spese di viaggio delle delegazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 228 000	17 372 000	11 121 429,—

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 0 *(seguito)*

2 2 0 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio dei delegati degli Stati membri in conformità della decisione n. 54/18 del segretario generale del Consiglio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione n. 54/18 del segretario generale del Consiglio relativa all'interpretazione per il Consiglio europeo, il Consiglio e i relativi organi preparatori e al rimborso delle spese di viaggio dei delegati degli Stati membri.

2 2 0 1 Spese di viaggio varie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
495 000	470 000	367 007,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti convocati o inviati in missione dal segretario generale del Consiglio o dal presidente del Consiglio europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione n. 21/2009 del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea concernente il rimborso delle spese di missione delle persone che non sono funzionari del Consiglio dell'Unione europea.

Decisione 2010/124/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 50 del 27.02.2010, pag. 18).

Decisione di esecuzione 2018/1696/UE del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8).

2 2 0 2 Spese di interpretazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
81 450 000	81 694 000	64 551 318,52

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 0 *(seguito)*

2 2 0 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretazione in conformità della decisione n. 54/18 del segretario generale del Consiglio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione n. 54/18 del segretario generale del Consiglio relativa all'interpretazione per il Consiglio europeo, il Consiglio e i relativi organi preparatori e al rimborso delle spese di viaggio dei delegati degli Stati membri.

2 2 0 3 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
160 000	170 000	102 942,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'istituzione in materia di spese di rappresentanza e spese varie diverse dal catering.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 0 4 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 980 000	4 242 000	4 215 150,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'istituzione in materia di catering (per esempio pasti, bevande, spuntini), compresi i beni e i servizi riconducibili ai contratti di catering, quali servizi di lavanderia, acquisto di biancheria da tavola e piccoli acquisti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 0 5 Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
650 000	355 000	263 564,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 1 Informazione

2 2 1 0 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 350 000	3 845 000	2 733 978,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di libri e di opere per la biblioteca su carta o su supporto digitale,

— gli abbonamenti ai giornali, ai periodici, ai servizi di fornitura di analisi del contenuto di tali pubblicazioni e alle altre pubblicazioni on line (tranne le agenzie di stampa); stanziamento destinato altresì a coprire le eventuali spese di diritto d'autore per la riproduzione e diffusione scritta o elettronica di queste pubblicazioni,

— le spese di accesso per l'utilizzo delle basi di dati documentali e di statistiche esterne,

— le spese di abbonamento alle agenzie di stampa con telescrivente,

— le spese per la rilegatura e altre, indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici,

— le spese per la ricerca sui media e il monitoraggio dei media.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 1 1 Gazzetta ufficiale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	700 000	593 457,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, di edizione e di diffusione dei testi che il Consiglio è tenuto a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in applicazione dell'articolo 297 TFUE e l'entrata in vigore degli atti giuridici dell'Unione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 1 *(seguito)*

2 2 1 2 Pubblicazioni di carattere generale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
300 000	220 000	281 704,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione e di edizione, con sistemi tradizionali (su carta o su pellicola) o elettronici, di pubblicazioni nelle lingue ufficiali degli Stati membri e le spese di diffusione delle pubblicazioni del Consiglio europeo e del Consiglio diverse da quelle che compaiono nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 1 3 Informazione e manifestazioni pubbliche

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 585 000	4 360 000	4 774 224,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese derivanti, tra l'altro, dalle sessioni pubbliche del Consiglio e dall'assistenza per la copertura mediatica dei lavori dell'istituzione (noleggio di materiale e contratti di prestazioni di servizio radiotelevisivo, acquisto, manutenzione e riparazioni del materiale necessario per le trasmissioni radiotelevisive, prestazioni esterne per servizi fotografici ecc.),

— le spese delle attività di informazione e di relazioni pubbliche varie,

— le spese in pubblicità e la promozione delle pubblicazioni e delle manifestazioni pubbliche relative alle attività dell'istituzione, incluse le relative spese di inquadramento e di infrastruttura.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 ***Spese varie***

2 2 3 0 Materiale per ufficio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
358 000	358 000	345 368,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di carta,

— le fotocopie e i canoni,

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 3 *(seguito)*

2 2 3 0 *(seguito)*

— la cancelleria specifica e le forniture per gli uffici (forniture correnti),

— le stampe,

— le forniture per la spedizione della posta (buste, carta da imballaggio, piastrine per l'affrancatrice della posta, bollatrici, cornici),

— le forniture per il laboratorio di riproduzione dei documenti (inchiostri, lastre offset, pellicole e prodotti chimici).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 1 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
55 000	55 000	60 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali della corrispondenza.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 2 Spese per studi, inchieste e consulenze

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
45 000	45 000	76 025,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi e consulenze affidati con contratto a esperti altamente qualificati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 3 Cooperazione interistituzionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 3 *(seguito)*

2 2 3 3 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività interistituzionali.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 4 Traslochi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
18 000	18 000	13 849,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di trasporto di materiale.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 5 Oneri finanziari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 000	10 000	7 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese finanziarie, in particolare le spese bancarie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 6 Spese legali, danni, indennizzi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
450 000	500 000	323 973,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— il finanziamento delle eventuali condanne del Consiglio al pagamento delle spese stabilite da una delle corti componenti la Corte di giustizia dell'Unione europea,

CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 3 *(seguito)*

2 2 3 6 *(seguito)*

— gli onorari degli avvocati esterni chiamati a rappresentare il Consiglio in sede giudiziaria o a fornirgli consulenza in materia amministrativa e contrattuale,

— il risarcimento danni nonché gli indennizzi che possono essere imputati al Consiglio,

— il costo delle valutazioni d'impatto necessarie per l'iter legislativo e commissionate a prestatori esterni di servizi.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 7 Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
281 000	281 000	162 510,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di assicurazione diverse dall'assicurazione sugli immobili imputate alla voce 2 0 1 3,

— le spese per l'acquisto delle tenute di lavoro per il personale in conformità delle norme adottate dalla DGA, dell'equipaggiamento da lavoro del personale dei laboratori e dei servizi interni e per la riparazione e la manutenzione delle tenute di lavoro,

— la quota del Consiglio alle spese di talune associazioni le cui attività hanno un legame diretto con quelle delle istituzioni dell'Unione,

— le altre spese di gestione non espressamente previste nelle linee precedenti (bandiere, servizi vari).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	300 000	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	300 000	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**300 000**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**590 633 000**	**581 895 459**	**526 545 514,39**	**89,15**

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno verso altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	300 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese, non prevedibili, derivanti da decisioni finanziarie adottate in corso d'esercizio.

CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO

PERSONALE

Consiglio europeo e Consiglio

Categoria e grado	2020			2019		
	Posti permanenti	Posti temporanei		Posti permanenti	Posti temporanei	
		Presidente del Consiglio europeo	Altri		Presidente del Consiglio europeo	Altri
Senza inquadramento	1	—	—	1	—	—
AD 16	8	1	—	8	1	—
AD 15	33 (1)	1	—	33 (1)	1	—
AD 14	136 (2)	2	1	135 (2)	2	1
AD 13	139	3	—	138	3	—
AD 12	195	2	—	180	2	—
AD 11	89	2	1	88	2	1
AD 10	153	5	—	145	5	—
AD 9	241	—	—	233	—	—
AD 8	180	—	—	180	—	—
AD 7	133	3	—	133	3	—
AD 6	107	2	—	121	2	—
AD 5	54	—	—	72	—	—
Totale parziale AD	1 468	21	2	1 466	21	2
AST 11	38	—	—	38	—	—
AST 10	39	—	—	36	—	—
AST 9	187	2	—	185	2	—
AST 8	144	1	—	159	1	—
AST 7	128	1	—	125	1	—
AST 6	191	1	—	176	1	—
AST 5	270	3	—	246	3	—
AST 4	219	1	—	221	1	—
AST 3	109	2	—	142	2	—
AST 2	8	1	—	8	1	—
AST 1	12	—	—	15	—	—
Totale parziale AST	1 345	12	—	1 351	12	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	2	—	—	—	—	—
AST/SC 3	20	—	—	20	—	—
AST/SC 2	68	—	—	65	—	—
AST/SC 1	90	—	—	95	—	—
Totale parziale AST/SC	180	—	—	180	—	—
Totale	**2 994**	**33**	**2**	**2 998**	**33**	**2**
Totale generale	**3 029**			**3 033**		

(1) Di cui quattro AD 16 ad personam.
(2) Di cui sette AD 15 ad personam.

SEZIONE III

COMMISSIONE

COMMISSIONE

ENTRATE

COMMISSIONE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO
CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	696 828 437	665 838 799	644 209 535,64	92,45
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	88 096,43	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	66 400 687	64 077 432	61 637 879,35	92,83
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	763 229 124	729 916 231	705 935 511,42	92,49
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	345 882 851	340 464 225	324 866 665,87	93,92
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	108 431 636	111 295 963	98 055 806,42	90,43
4 1 2	***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	100 000	100 000	99 025,65	99,03
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	454 414 487	451 860 188	423 021 497,94	93,09
	CAPITOLO 4 2				
4 2 0	***Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico***	52 393 484	49 357 556	52 586 552,34	100,37
	CAPITOLO 4 2 — TOTALE	52 393 484	49 357 556	52 586 552,34	100,37
	Titolo 4 — Totale	**1 270 037 095**	**1 231 133 975**	**1 181 543 561,70**	**93,03**

COMMISSIONE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
696 828 437	665 838 799	644 209 535,64

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Le previsioni di entrata comprendono anche gli importi relativi alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca centrale europea e al Fondo europeo per gli investimenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

4 0 3 Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	88 096,43

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 3 *(seguito)*

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

4 0 4 ***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
66 400 687	64 077 432	61 637 879,35

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere il gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio a norma dell'articolo 66 *bis* dello statuto.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
345 882 851	340 464 225	324 866 665,87

Commento

Le entrate rappresentano i contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

4 1 1 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
108 431 636	111 295 963	98 055 806,42

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all'Unione dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

4 1 2 Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
100 000	100 000	99 025,65

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione, purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 2 0 Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
52 393 484	49 357 556	52 586 552,34

Commento

Le entrate rappresentano il contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili (forniture)***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli	p.m.	p.m.	13 400,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili	p.m.	p.m.	52 038,—	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	796 962,96	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	862 400,96	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opere a stampa e film***	p.m.	p.m.	28 358,49	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	890 759,45	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	404 332,05	
5 1 1	***Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	13 149 668,91	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	10 078 972,55	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	23 228 641,46	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	23 632 973,51	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	4 840 903,08	
5 2 1	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione***	—	—	3 337 800,—	
5 2 2	***Interessi prodotti da prefinanziamenti***	10 000 000	20 000 000	4 148 979,62	41,49
5 2 3	***Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	1 718 681,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	10 000 000	20 000 000	14 046 363,70	140,46

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO
CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	56 422 893,27	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	1 915 829,21	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	58 338 722,48	
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	10 616 075,16	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	***Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	150 294 205,73	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	160 910 280,89	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	732,50	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	732,50	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	5 000 000	5 000 000	6 501 238,66	130,02
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	5 000 000	5 000 000	6 501 238,66	130,02
	Titolo 5 — Totale	**15 000 000**	**25 000 000**	**264 321 071,19**	**1 762,14**

COMMISSIONE

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

5 0 0 0 Proventi della vendita di autoveicoli

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	13 400,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di veicoli sostituiti o rottamati quando il loro valore contabile è completamente ammortizzato.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	52 038,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di beni mobili diversi dagli autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è stato completamente ammortizzato.

5 0 0 2 Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	796 962,96

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 1 ***Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 2 ***Proventi della vendita di pubblicazioni, opere a stampa e film***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	28 358,49

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni, opere a stampa e film.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI

5 1 0 ***Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	404 332,05

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 ***Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***

5 1 1 0 Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	13 149 668,91

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI *(seguito)*

5 1 1 *(seguito)*

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	10 078 972,55

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 ***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	4 840 903,08

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri accreditati o addebitati sui conti delle istituzioni.

5 2 1 ***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
—	—	3 337 800,—

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

5 2 2 ***Interessi prodotti da prefinanziamenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
10 000 000	20 000 000	4 148 979,62

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI *(seguito)*

5 2 3 ***Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 718 681,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell'Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa/*Kreditanstalt für Wiederaufbau*, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell'Unione; gli importi versati dall'Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per i programmi dell'Unione danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5.

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO

5 5 0 ***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	56 422 893,27

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 915 829,21

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO *(seguito)*

5 5 1 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	10 616 075,16

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 2 ***Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	150 294 205,73

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 8 1 ***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	732,50

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 000 000	5 000 000	6 501 238,66

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 0				
6 0 1	***Programmi diversi di ricerca***				
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	—	p.m.	0,—	
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	703 520 227,43	
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 0 1 — Totale	p.m.	p.m.	703 520 227,43	
6 0 2	***Altri programmi***				
6 0 2 1	Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno di emergenza — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 0 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 3	***Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi***				
6 0 3 1	Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	254 416 710,76	
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale e fiscale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	926 414,10	
6 0 3 3	Partecipazione di paesi terzi o di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	38 839 217,49	
	Articolo 6 0 3 — Totale	p.m.	p.m.	294 182 342,35	
	CAPITOLO 6 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	997 702 569,78	

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 1				
6 1 1	***Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri***				
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	45 593 122,53	
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	45 593 122,53	
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4	***Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi***				
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 4 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5	***Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione***				
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento per le politiche strutturali di preadesione, dello strumento di assistenza preadesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	121 272 283,95	
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	8 145 967 467,92	
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	612 899,86	
	Articolo 6 1 5 — Totale	p.m.	p.m.	8 267 852 651,73	

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*
CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
6 1 6	***Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 7	***Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi***				
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 7 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 8	***Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***				
6 1 8 0	Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 1 8 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 9	***Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi***				
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	421 086,01	
	Articolo 6 1 9 — Totale	p.m.	p.m.	421 086,01	
	CAPITOLO 6 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	8 313 866 860,27	
	CAPITOLO 6 2				
6 2 0	***Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento***				
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	7 550 000,—	
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	6 687 759,78	
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	753 331,93	

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*
CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
6 2 2	*(seguito)*				
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altre istituzioni dell'Unione o ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	73 327 396,83	
	Articolo 6 2 2 — Totale	p.m.	p.m.	88 318 488,54	
6 2 4	***Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	88 318 488,54	
	CAPITOLO 6 3				
6 3 0	***Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	370 056 758,—	
6 3 1	***Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen***				
6 3 1 2	Contributi per lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'utilizzo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein— Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	851 866,10	
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'*acquis* di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	97 257 041,04	
	Articolo 6 3 1 — Totale	p.m.	p.m.	98 108 907,14	
6 3 2	***Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	123 694 977,—	
6 3 3	***Contributi a taluni programmi di aiuti esterni – Entrate con destinazione specifica***				
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	406 977 806,72	
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*
CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
6 3 3	*(seguito)*				
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 3 3 — Totale	p.m.	p.m.	406 977 806,72	
6 3 4	***Contributi dei fondi fiduciari dell'UE — Entrate con destinazione specifica***				
6 3 4 0	Contributi dei fondi fiduciari dell'UE alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	28 599 800,58	
	Articolo 6 3 4 — Totale	p.m.	p.m.	28 599 800,58	
6 3 5	***Contributo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile— Entrate con destinazione specifica***				
6 3 5 0	Contributo del Fondo europeo di sviluppo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	100 000 000,—	
6 3 5 1	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 5 2	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 5 3	Contributi di organizzazioni internazionali per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 3 5 — Totale	p.m.	p.m.	100 000 000,—	
6 3 6	***Fondo europeo per gli investimenti strategici — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.		
6 3 7	***Innovation Fund — Assigned revenue***	p.m.			
	CAPITOLO 6 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 127 438 249,44	
	CAPITOLO 6 4				
6 4 1	***Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica***				
6 4 1 0	Contributi di strumenti finanziari (entrate) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	43 664 382,70	
6 4 1 1	Contributi di strumenti finanziari (rimborsi) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	56 539 343,84	
	Articolo 6 4 1 — Totale	p.m.	p.m.	100 203 726,54	

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*
CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE
CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
6 4 2	***Contributi di strumenti finanziari — Entrate senza destinazione specifica***				
6 4 2 0	Contributi di strumenti finanziari — Entrate	25 000 000	25 000 000	11 546 742,65	46,19
6 4 2 1	Contributi di strumenti finanziari — Entrate	25 000 000	25 000 000	52 855 791,19	211,42
	Articolo 6 4 2 — Totale	50 000 000	50 000 000	64 402 533,84	128,81
	CAPITOLO 6 4 — TOTALE	50 000 000	50 000 000	164 606 260,38	329,21
	CAPITOLO 6 5				
6 5 1	***Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000***	p.m.	p.m.	279 717,07	
6 5 2	***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	12 825 552,43	
6 5 3	***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	4 639 723,19	
6 5 4	***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	17 744 992,69	
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	603 271 105,16	
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	80 000 000	80 000 000	1 623 615,04	2,03
	Articolo 6 6 0 — Totale	80 000 000	80 000 000	604 894 720,20	756,12
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	80 000 000	80 000 000	604 894 720,20	756,12

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 7				
6 7 0	***Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia***				
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	861 884 003,55	
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	131 592 394,89	
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	3 884 635,12	
	Articolo 6 7 0 — Totale	p.m.	p.m.	997 361 033,56	
6 7 1	***Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale***				
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	250 426 539,98	
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	198 800 557,47	
	Articolo 6 7 1 — Totale	p.m.	p.m.	449 227 097,45	
	CAPITOLO 6 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 446 588 131,01	
	Titolo 6 — Totale	**130 000 000**	**130 000 000**	**12 761 160 272,31**	**9 816,28**

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

6 0 1 Programmi diversi di ricerca

6 0 1 1 Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
—	p.m.	0,—

Commento

Le entrate derivanti dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività di ITER svolte da «*Fusion for Energy*».

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 08 03 50 e 32 05 50 (azione indiretta) dello stato delle spese nella presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

6 0 1 3 Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	703 520 227,43

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell'Unione.

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 08 03 50, 09 04 50, 15 03 50, 18 05 50, 32 04 50, 32 05 50 (azione indiretta), 10 02 50 e 10 03 50 (azione diretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 1 *(seguito)*

6 0 1 3 *(seguito)*

L'associazione della Svizzera a parti del programma quadro Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia di fusione («*Fusion for Energy*») per il periodo 2014-2020, doveva durare fino al 31 dicembre 2016.

A seguito della ratifica, avvenuta il 16 dicembre 2016, del Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 3) da parte del Consiglio federale svizzero, a partire dal 1º gennaio 2017, l'accordo di associazione con la Svizzera a Orizzonte 2020 continua ad applicarsi ed è esteso a tutto il programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune «*Fusion for Energy*».

Basi giuridiche

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3), firmato il 14 giugno 1994, è entrato in vigore il 1º marzo 1998 e resta in vigore per le parti che non sono contemplate dall'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Decisione 2008/372/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari (GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39).

Decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5).

Decisione 2012/777/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 26).

Decisione C(2014)2089 della Commissione, del 2 aprile 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

Decisione C(2014)4290 della Commissione, del 30 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulla partecipazione della Moldova al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 1 *(seguito)*

6 0 1 3 *(seguito)*

Decisione 2014/691/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014 che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli. (GU L 289del 3.10.2014, pag. 1).

Decisione 2014/953/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «*Fusion for Energy*» per la realizzazione di ITER. (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 1).

Decisione 2014/954/Euratom del 4 dicembre 2014 che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «*Fusion for Energy*» per la realizzazione di ITER. (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 19).

Decisione C(2014) 9320 della Commissione, del 5 dicembre 2014, sulla conclusione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «*Fusion for Energy*» per la realizzazione di ITER.

Decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) (GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2015/575 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (GU L 96 dell'11.4.2015, pag. 1).

Decisione C(2015) 1355 della Commissione, del 3 marzo 2015, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione dell'Ucraina al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione (UE) 2015/1795 del Consiglio dell'1 ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 6).

Decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, dell'1 ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «*Fusion for Energy*» per la realizzazione di ITER (GU L 263, dell'8.10.2015, p. 8).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 1 *(seguito)*

6 0 1 3 *(seguito)*

Decisione C(2015) 8195 della Commissione, del 25 novembre 2015, sull'approvazione e sulla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Tunisia relativo alla partecipazione della Repubblica di Tunisia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (accordo non ancora firmato).

Decisione C(2016) 1360 della Commissione, del 9 marzo 2016, sull'approvazione, per conto dell'Unione europea, e la firma di un accordo sulla partecipazione della Georgia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione C(2016) 2119 della Commissione, del 14 aprile 2016, sull'approvazione, per conto dell'Unione europea, e la firma di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Armenia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione C(2016) 3119 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina, che associa l'Ucraina al programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018).

6 0 1 5 Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l'Unione ed enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse europeo (Eureka e altri).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 e 32 04 50 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione.

6 0 1 6 Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 2 ***Altri programmi***

6 0 2 1 Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno di emergenza — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno all'emergenza.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

6 0 3 ***Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi***

6 0 3 1 Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	254 416 710,76

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l'Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 3 *(seguito)*

6 0 3 1 *(seguito)*

Decisione C(2014)3502 della Commissione, del 2 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2).

Decisione C(2014)3711, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania sulla partecipazione dell'Albania al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9).

Decisione C(2014)3693 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29).

Decisione C(2014)3710 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia sulla partecipazione della Serbia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23).

Decisione C(2014)3707 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Protocollo 8 all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 345).

Decisione C(2014)3705 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro sulla partecipazione del Montenegro al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 3 *(seguito)*

6 0 3 1 *(seguito)*

Protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238) che prevedono l'apertura dei programmi unionali ai paesi candidati.

Decisione C(2018) 3716 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere all'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulla partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

6 0 3 2 Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale e fiscale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	926 414,10

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi basati su accordi di cooperazione internazionale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 02 01 e 14 03 01 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Irlanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, una modifica alla convenzione recante creazione del consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, onde permettere alla Comunità europea di aderire a detta organizzazione.

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25), e in particolare l'articolo 5.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)*

6 0 3 *(seguito)*

6 0 3 2 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209), e in particolare l'articolo 5.

6 0 3 3 Partecipazione di paesi terzi o di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	38 839 217,49

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi o di terzi alle attività dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

6 1 1 Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri

6 1 1 3 Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	45 593 122,53

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4 di detta decisione, le entrate nette provenienti dagli investimenti delle disponibilità costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione con destinazione specifica, vale a dire per il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio attraverso un Fondo di ricerca carbone e acciaio. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell'esercizio n + 2 figurano nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione dell'esercizio n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell'attivo del bilancio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2018 saranno utilizzate per la ricerca nel 2020. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L'importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2020 è pari a 40 400 000 EUR.

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8% della dotazione del fondo è destinato al settore dell'acciaio e il 27,2% al settore del carbone.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 05 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 1 4 Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell'attivo della CECA in liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell'attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 1 *(seguito)*

6 1 1 4 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1º febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 2 ***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 4 ***Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi***

6 1 4 3 Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito degli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 4 4 Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 4 *(seguito)*

6 1 4 4 *(seguito)*

Commento

Rimborso di importi rientrati e di rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 14 e 36 *bis*.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

6 1 5 ***Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione***

6 1 5 0 Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento per le politiche strutturali di preadesione, dello strumento di assistenza preadesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	121 272 283,95

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento per le politiche strutturali di preadesione, dello strumento di assistenza preadesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate saranno utilizzate per fornire stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 5 *(seguito)*

6 1 5 1 Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 2 Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 3 Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 7 Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	8 145 967 467,92

Commento

Voce destinata ad accogliere i rimborsi di acconti nel quadro dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 5 *(seguito)*

6 1 5 7 *(seguito)*

Gli importi imputati a questa voce daranno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari alle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione, al fine di non ridurre la partecipazione dei Fondi all'intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), in particolare l'articolo D dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e il capo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

6 1 5 8 Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	612 899,86

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 6 Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 03 01 e 32 03 02 dello stato delle spese della presente sezione).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l'AIEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l'AIEA.

6 1 7 Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi

6 1 7 0 Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari di somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione con il Sud Africa.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle voci 21 02 05 01 e 21 02 05 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 8 Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare

6 1 8 0 Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Disposizioni previste nei bandi di gara e nelle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 8 1 Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 9 Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi

6 1 9 1 Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	421 086,01

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

6 1 9 *(seguito)*

6 1 9 1 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 21 06 01, 21 06 02, 21 06 51 e 22 02 51 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.03.2014, pag. 109).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 2 0 ***Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b).

6 2 2 ***Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento***

6 2 2 1 Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	7 550 000,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

6 2 2 *(seguito)*

6 2 2 1 *(seguito)*

Commento

Entrate provenienti dall'esercizio del reattore HFR (*high-flux reactor*) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione dell'HFR da parte del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico della Francia e dei Paesi Bassi.

6 2 2 3 Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	6 687 759,78

Commento

Entrate da parte di persone, imprese e organismi esterni (terzi) per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 02 dello stato delle spese della presente sezione, corrispondenti alle spese previste da ciascun contratto con un organismo esterno.

6 2 2 4 Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	753 331,93

Commento

Secondo la decisione 2013/743/UE il Centro comune di ricerca è tenuto a sostenere il trasferimento di conoscenze e tecnologia e a generare risorse supplementari, tra l'altro, grazie allo sfruttamento della proprietà intellettuale.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

6 2 2 *(seguito)*

6 2 2 4 *(seguito)*

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e dei capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 182 e 183.

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabili ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

6 2 2 5 Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della presente sezione.

6 2 2 6 Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altre istituzioni dell'Unione o ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	73 327 396,83

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

6 2 2 *(seguito)*

6 2 2 6 *(seguito)*

Commento

Entrate derivanti da altre istituzioni dell'Unione o altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento e entrate legate alla partecipazione ad attività dei programmi quadro della ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 03 dello stato delle spese della presente sezione, corrispondenti alle spese specifiche previste da ciascun contratto con altre istituzioni dell'Unione o altri servizi della Commissione.

6 2 4 ***Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 3 0 Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	370 056 758,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato allo stato delle spese della presente sezione.

I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

6 3 1 Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen

6 3 1 2 Contributi per lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'utilizzo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein— Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	851 866,10

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo della voce 18 02 01 01 e degli articoli 18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 e 18 03 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 *(seguito)*

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Decisione 2011/351/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 37).

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14)

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2016, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto [COM(2016) 272 final].

6 3 1 3 Altri contributi nel quadro dell'*acquis* di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	97 257 041,04

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari agli articoli 18 02 03 e 18 03 02 e alle voci 18 01 04 01, 18 02 01 01 e 18 02 01 03 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 3 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35)

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 3 *(seguito)*

Decisione 2012/192/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 1).

Decisione 2012/193/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Decisione 2014/185/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 1).

Decisione 2014/194/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 2).

Decisione 2014/301/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 33).

Decisione 2014/344/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 49).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Decisione (UE) 2016/350 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 61).

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, firmato in data 8 dicembre 2016.

Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, firmato in data 8 dicembre 2016.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 3 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 1).

Decisione (UE) 2018/404 del Consiglio, del 13 marzo 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014 - 2020 (GU L 74 del 16.3.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 [COM(2016) 271 final].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 [COM(2018) 633].

6 3 2 ***Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	123 694 977,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo al finanziamento dei costi delle misure di sostegno daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 21 01 04 07 dello stato delle spese della presente sezione. L'importo corrispondente è stimato a 136 016 949 EUR.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 2 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1º gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11º Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11º Fondo europeo di sviluppo) (COM/2011/837 definitivo).

6 3 3 ***Contributi a taluni programmi di aiuti esterni – Entrate con destinazione specifica***

6 3 3 0 Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	406 977 806,72

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 3 1 Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 3 *(seguito)*

6 3 3 1 *(seguito)*

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 3 2 Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari delle organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 4 ***Contributi dei fondi fiduciari dell'UE — Entrate con destinazione specifica***

6 3 4 0 Contributi dei fondi fiduciari dell'UE alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	28 599 800,58

Commento

Voce destinata ad accogliere le spese di gestione che la Commissione è autorizzata a ritirare fino ad un massimo del 5 % degli importi raccolti nei fondi fiduciari dell'UE per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui tali fondi fiduciari hanno iniziato a essere utilizzati.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario, tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica per la durata dei fondi fiduciari dell'UE. L'importo corrispondente è stimato a 13 700 000 EUR.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 4 *(seguito)*

6 3 4 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 235, paragrafo 5.

6 3 5 ***Contributo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile— Entrate con destinazione specifica***

6 3 5 0 Contributo del Fondo europeo di sviluppo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	100 000 000,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari per il Fondo europeo di sviluppo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 1 Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 5 *(seguito)*

6 3 5 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 2 Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 3 Contributi di organizzazioni internazionali per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 5 *(seguito)*

6 3 5 3 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 6 ***Fondo europeo per gli investimenti strategici — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere le dotazioni del Fondo europeo per gli investimenti strategici, a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/1017.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, un atto di base può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese specifiche. Salvo diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1), in particolare l'articolo 12.

6 3 7 ***Innovation Fund — Assigned revenue***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato ad accogliere le entrate del fondo per l'innovazione (FI) generate dalla messa all'asta delle quote conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, per tutti i compiti di esecuzione svolti dalla Commissione in gestione diretta, fatta salva la decisione definitiva sulla delega relativa al fondo per l'innovazione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*

6 3 7 *(seguito)*

Per l'esercizio 2020, si calcola in via provvisoria che occorrerà un importo compreso tra 2,5 e 3,0 milioni di EUR per finanziare il contributo alle spese relative al personale e all'amministrazione dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, sostenute in conseguenza del ruolo dell'Agenzia nella gestione del fondo per l'innovazione finanziato a titolo della voce di bilancio 34 01 06 01.

Ciò consentirà di preparare un primo invito a presentare proposte nel 2020, che dovrebbe essere avviato all'inizio del secondo semestre del 2020, per un valore compreso tra 1,0 e 1,5 miliardi di EUR.

Gli stanziamenti necessari per tale invito sarebbero generati dalle entrate derivanti dalla messa all'asta, a partire dal gennaio 2020, della prima parte delle quote di emissioni, corrispondente a 50 milioni di quote della riserva stabilizzatrice del mercato assegnate al fondo per l'innovazione, nonché da importi non spesi del precedente fondo NER300. I pagamenti per i progetti selezionati del primo invito dovrebbero essere effettuati a partire dal 2021 in poi.

Basi giuridiche

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Atti di riferimento

Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI

6 4 1 ***Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica***

6 4 1 0 Contributi di strumenti finanziari (entrate) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	43 664 382,70

Commento

Le entrate, inclusi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

6 4 1 *(seguito)*

6 4 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

6 4 1 1 Contributi di strumenti finanziari (rimborsi) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	56 539 343,84

Commento

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario, costituiscono entrate con destinazione specifica interne conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario, fatto salvo l'articolo 215, paragrafo 5, di tale regolamento, per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.

La voce è inoltre utilizzata per imputare i rimborsi derivanti da una riduzione del contributo dell'Unione a uno strumento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

6 4 2 ***Contributi di strumenti finanziari — Entrate senza destinazione specifica***

6 4 2 0 Contributi di strumenti finanziari — Entrate

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
25 000 000	25 000 000	11 546 742,65

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

6 4 2 *(seguito)*

6 4 2 0 *(seguito)*

Commento

Le entrate, inclusi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario vengono iscritti in bilancio previa detrazione dei costi di gestione e delle spese

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

6 4 2 1 Contributi di strumenti finanziari — Entrate

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
25 000 000	25 000 000	52 855 791,19

Commento

Rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario che, se specificato in un atto di base, non sono considerati entrate con destinazione specifica interne.

Questa voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi inutilizzati definiti come gli importi pagati dall'Unione (e quindi trasferiti al conto fiduciario dello strumento), sulla base di un obbligo giuridico, in eccesso rispetto agli importi impegnati dall'entità delegata ma non utilizzati.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 209, paragrafo 3.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

6 5 1 Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	279 717,07

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Fondo di coesione, relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000.

Gli importi imputati a questo articolo saranno utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 non pregiudica, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 1 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della Pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

6 5 2 ***Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	12 825 552,43

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), del Fondo di coesione (FC),e del programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), in relazione al periodo di programmazione 2000-2006 e dello Strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) fondato dal FEAOG, sezione garanzia.

Gli importi imputati a questo articolo saranno utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 non pregiudica, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 2 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della Pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 3 Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	4 639 723,19

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca (FEP) e dello strumento di assistenza preadesione (IPA I), relative al periodo di programmazione 2007-2013.

Gli importi imputati a questo articolo potranno essere utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

6 5 4 Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

6 5 4 *(seguito)*

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere le correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020, percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e del Fondo Sicurezza interna.

Gli importi imputati a questo articolo saranno utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11, 13 e 18 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 ***Altri contributi e restituzioni***

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	603 271 105,16

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI *(seguito)*

6 6 0 *(seguito)*

6 6 0 1 Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
80 000 000	80 000 000	1 623 615,04

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e non utilizzate.

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

6 7 0 ***Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia***

6 7 0 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	861 884 003,55

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (sezione garanzia) a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006, e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Comprende correzioni dovute alla mancata osservanza dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 40 di detto regolamento.

Voce destinata anche ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio generale dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (Fondo di ristrutturazione) nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che è terminato il 30 settembre 2012.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 944 000 000 EUR, compresi 352 000 000 EUR che, secondo le stime, sono riportati dal 2019 al 2020 conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario. Nel quadro della formazione del bilancio 2020, un importo di 150 000 000 EUR era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 02 08 (voce 05 02 08 03) e il restante importo di 794 000 000 EUR era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 0 *(seguito)*

6 7 0 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

6 7 0 2 Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	131 592 394,89

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati in seguito a irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi, nonché cauzioni, fideiussioni o garanzie incamerate concernenti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezione garanzia) a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020 conformemente agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Voce destinata inoltre ad accogliere gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenza, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (fondo di ristrutturazione) istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, terminato il 30 settembre 2012.

La voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e degli articoli 43 e 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 127 000 000 EUR. Nel quadro della formazione del bilancio 2020, questo importo era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 0 *(seguito)*

6 7 0 2 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

6 7 0 3 Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	3 884 635,12

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi relativi al prelievo sulle eccedenze applicato al regime delle quote latte che sono riscossi o recuperati conformemente alla parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare all'articolo 78.

In conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della presente sezione.

Il prelievo supplementare sul latte è stato riscosso e dichiarato dagli Stati membri per l'ultima volta a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2016 dopo la fine del regime delle quote latte nell'anno civile 2015. Le entrate di questa voce entrante riguarderanno soltanto eventuali regolarizzazioni di taluni fascicoli per i quali non è stato possibile anticipare le stime e potrebbero essere utilizzate per esigenze di finanziamento delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 0 *(seguito)*

6 7 0 3 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

6 7 1 ***Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale***

6 7 1 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	250 426 539,98

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), conformemente agli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In questa voce sono registrati anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del FEASR.

In conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 341 000 000 EUR. Nel quadro della formazione del bilancio 2020, questo importo era stato preso in considerazione per finanziare il fabbisogno delle misure del FEASR di cui al capitolo 05 04 (voce 05 04 60 01).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)*

6 7 1 *(seguito)*

6 7 1 2 Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	198 800 557,47

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) a norma degli articoli 54 e 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2020, non è stato previsto alcun importo specifico per le voci di bilancio del FEASR di cui al capitolo 05 04.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE
CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 7 0				
7 0 0	***Interessi di mora***				
7 0 0 0	Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri	5 000 000	5 000 000	30 801 016,83	616,02
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.	p.m.	567 226,61	
	Articolo 7 0 0 — Totale	5 000 000	5 000 000	31 368 243,44	627,36
7 0 1	***Interessi connessi a multe e penalità***	10 000 000	10 000 000	54 501 323,69	545,01
7 0 2	***Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
7 0 9	***Altri interessi***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	15 000 000	15 000 000	85 869 567,13	572,46
	CAPITOLO 7 1				
7 1 0	***Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza***	100 000 000	100 000 000	1 149 104 530,22	1 149,10
7 1 1	***Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato***	p.m.	p.m.	192 647 201,15	
7 1 2	***Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione***	p.m.	p.m.	0,—	
7 1 3	***Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	45 750 000,—	
7 1 9	***Altre multe e penalità***				
7 1 9 0	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
7 1 9 1	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 7 1 9 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 7 1 — TOTALE	100 000 000	100 000 000	1 387 501 731,37	1 387,50
	Titolo 7 — Totale	**115 000 000**	**115 000 000**	**1 473 371 298,50**	**1 281,19**

COMMISSIONE

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

7 0 0 Interessi di mora

7 0 0 0 Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 000 000	5 000 000	30 801 016,83

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

La maggiorazione totale non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 12.

7 0 0 1 Altri interessi di mora

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	567 226,61

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE *(seguito)*

7 0 0 *(seguito)*

7 0 0 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 32.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 99.

7 0 1 ***Interessi connessi a multe e penalità***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
10 000 000	10 000 000	54 501 323,69

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati su conti speciali per le multe e gli interessi di mora connessi alle multe e alle penalità, incluse le penalità connesse agli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 99.

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE *(seguito)*

7 0 2 ***Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

7 0 9 ***Altri interessi***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere tutti gli altri eventuali interessi di mora non elencati nel capitolo 7 0 e che sono dovuti solo in circostanze eccezionali che non giustificano la creazione di una linea di bilancio specifica.

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

7 1 0 ***Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
100 000 000	100 000 000	1 149 104 530,22

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ *(seguito)*

7 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

7 1 1 ***Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	192 647 201,15

Commento

Articolo destinato ad accogliere penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato.

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7 1 2 ***Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali penalità risultanti da misure adottate dalla Commissione per far fronte alle irregolarità constatate nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ *(seguito)*

7 1 3 Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	45 750 000,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le multe nell'ambito della governance economica dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8).

7 1 9 Altre multe e penalità

7 1 9 0 Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 7 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

7 1 9 1 Altre multe e penalità senza destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti dell'articolo 7 1 0 e non utilizzate.

COMMISSIONE

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI
CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE
CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 8 0				
8 0 0	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti***	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 1	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom***	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 2	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 1				
8 1 0	***Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo***	p.m.	p.m.	35 948 290,12	
8 1 3	***Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	35 948 290,12	
	CAPITOLO 8 2				
8 2 7	***Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi***	p.m.	p.m.	0,—	
8 2 8	***Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

CAPITOLO 8 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 8 3				
8 3 5	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi***	p.m.	p.m.	0,—	
8 3 6	***Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 5				
8 5 0	***Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti***	2 076 361	2 823 744	3 087 566,—	148,70
	CAPITOLO 8 5 — TOTALE	2 076 361	2 823 744	3 087 566,—	148,70
	Titolo 8 — Totale	**2 076 361**	**2 823 744**	**39 035 856,12**	**1 880,01**

COMMISSIONE

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

8 0 0 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 02 02, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento all'articolo 01 02 02 dello stato delle spese della presente sezione.

8 0 1 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 04 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si veda il commento all'articolo 01 04 03 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

8 0 2 ***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti indicati nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 02 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica cfr. commento all'articolo 01 02 03 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

8 1 0 ***Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	35 948 290,12

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati ai paesi terzi mediterranei a valere sugli stanziamenti previsti ai capitoli 22 02 e 22 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell'importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all'Unione.

Le entrate effettive superano normalmente gli importi di previsione registrati in bilancio a causa del pagamento degli interessi relativi a prestiti speciali che potrebbero ancora formare oggetto di esborso durante l'esercizio precedente, nonché durante l'esercizio in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.

Questa voce può accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE *(seguito)*

8 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Per la base giuridica, si vedano i commenti per i capitoli 22 02 e 22 04 dello stato delle spese della presente sezione.

8 1 3 ***Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati a valere sugli stanziamenti previsti dagli articoli 21 02 51 e 22 04 51 dello stato delle spese relative all'operazione «*EU Investment Partners*».

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Per la base giuridica si vedano anche i commenti per gli articoli 21 02 51 e 22 04 51 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

8 2 7 ***Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 03 03 dello stato delle spese nella presente sezione, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si veda il commento all'articolo 01 03 03 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI *(seguito)*

8 2 8 Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 03 04 dello stato delle spese nella presente sezione, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si veda il commento all'articolo 01 03 04 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

8 3 5 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 03 05 dello stato delle spese della presente sezione.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)*

8 3 6 ***Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 03 07 dello stato delle spese della presente sezione nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

CAPITOLO 8 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

8 5 0 ***Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
2 076 361	2 823 744	3 087 566,—

Commento

Questo articolo è destinato a ricevere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti rispetto a tale contributo.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Decisione 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	15 000 000	15 000 000	12 219 521,55	81,46
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	15 000 000	15 000 000	12 219 521,55	81,46
	Titolo 9 — Totale	**15 000 000**	**15 000 000**	**12 219 521,55**	**81,46**
	TOTALE GENERALE	**1 547 113 456**	**1 518 957 719**	**15 731 651 581,37**	**1 016,84**

COMMISSIONE

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
15 000 000	15 000 000	12 219 521,55

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

COMMISSIONE

RIEPILOGO GENERALE DEGLI STANZIAMENTI (2020 E 2019) E DELL'ESECUZIONE (2018)

COMMISSIONE

Titolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	550 910 219	1 501 374 219	336 080 338	1 203 618 938	2 686 217 990,64	2 671 642 140,45
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	3 203 612 540	2 706 787 634	2 795 347 759	2 472 904 542	2 521 501 018,86	2 354 549 702,35
03	CONCORRENZA	116 380 398	116 380 398	111 419 935	111 419 935	112 936 711,45	112 936 711,45
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	14 881 605 545	13 394 134 411	14 752 082 684	11 909 765 679	16 468 803 136,21	14 654 872 680,89
	Riserve (40 02 41)			*2 124 650*	*2 124 650*		
		14 881 605 545	13 394 134 411	14 754 207 334	11 911 890 329	16 468 803 136,21	14 654 872 680,89
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	58 698 932 091	57 007 767 922	58 407 290 788	56 640 808 555	59 344 514 224,54	57 168 128 173,46
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 871 268 495	3 065 461 523	4 808 120 781	2 509 542 057	4 117 923 176,34	2 367 568 349,05
07	AMBIENTE	555 989 653	410 691 242	524 637 568	370 305 068	505 675 994,16	363 794 957,49
08	RICERCA E INNOVAZIONE	7 987 937 964	7 093 573 238	7 485 465 948	6 736 960 766	7 505 341 759,76	6 776 181 749,22
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	2 684 291 569	2 310 507 713	2 430 576 987	2 133 936 653	2 337 365 525,96	2 258 182 892,91
10	RICERCA DIRETTA	452 584 121	446 424 944	442 386 973	429 535 154	523 844 578,58	510 500 768,12
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	1 096 734 831	904 804 693	1 027 770 112	660 534 435	1 221 791 789,39	927 438 266,80
	Riserve (40 02 41)	*67 843 000*	*64 300 000*	*117 158 000*	*108 850 000*		
		1 164 577 831	969 104 693	1 144 928 112	769 384 435	1 221 791 789,39	927 438 266,80

COMMISSIONE

Titolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	114 419 241	115 165 918	118 629 491	120 397 491	98 015 691,95	96 265 407,69
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	42 471 510 173	36 055 407 098	41 582 312 046	35 091 420 707	46 090 237 951,32	39 668 010 041,46
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	177 055 750	170 293 750	177 189 872	176 043 872	180 823 849,17	169 685 978,64
15	ISTRUZIONE E CULTURA	4 828 897 829	4 457 288 075	4 559 701 295	4 052 011 674	4 257 823 878,41	3 840 205 203,28
16	COMUNICAZIONE	219 381 095	216 738 095	216 190 642	213 072 642	215 867 123,29	213 684 194,18
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	668 839 926	625 083 932	616 863 058	561 494 331	622 099 102,56	585 558 574,97
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	2 677 715 528	2 786 600 656	2 271 495 179	2 575 769 156	2 983 947 455,34	2 277 922 212,84
	Riserve (40 02 41)	*1 003 000*	*1 003 000*	*520 082 000*	*159 985 000*		
		2 678 718 528	2 787 603 656	2 791 577 179	2 735 754 156	2 983 947 455,34	2 277 922 212,84
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	907 036 746	808 717 831	869 399 248	721 583 145	884 556 064,67	780 659 501,14
20	COMMERCIO	119 662 291	118 971 291	115 720 915	114 996 915	114 466 212,70	113 066 212,70
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 819 395 952	3 320 689 539	3 716 766 158	3 301 481 774	3 652 110 895,13	3 321 892 562,87
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	4 249 309 007	3 364 739 705	5 072 397 502	3 769 644 975	4 499 570 943,07	3 573 699 063,67
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 325 017 691	1 346 881 622	1 764 263 810	1 704 662 100	1 630 304 494,81	1 601 392 042,40
	Riserve (40 02 41)			*117 200 000*	*54 760 000*		
		1 325 017 691	1 346 881 622	1 881 463 810	1 759 422 100	1 630 304 494,81	1 601 392 042,40

COMMISSIONE

Titolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	84 569 600	80 879 853	82 812 100	82 945 264	80 899 797,39	73 182 291,38
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	261 638 248	262 663 248	260 051 836	260 126 836	248 535 581,36	247 690 423,96
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 169 128 790	1 168 977 000	1 143 259 951	1 142 431 971	1 289 575 384,72	1 289 398 824,92
	Riserve (40 02 41)			*620 000*	*310 000*		
		1 169 128 790	1 168 977 000	1 143 879 951	1 142 741 971	1 289 575 384,72	1 289 398 824,92
27	BILANCIO	72 732 451	72 732 451	73 674 246	73 674 246	72 383 321,13	72 383 321,13
28	AUDIT	20 254 041	20 254 041	19 730 856	19 730 856	19 556 551,44	19 556 551,44
29	STATISTICHE	162 101 479	159 101 479	159 791 212	143 606 212	154 066 790,45	152 396 205,33
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	2 133 215 000	2 133 215 000	2 008 091 000	2 008 091 000	1 882 125 488,11	1 882 125 488,11
31	SERVIZI LINGUISTICI	410 651 078	410 651 078	403 346 735	403 346 735	443 544 631,80	443 544 631,80
32	ENERGIA	2 399 423 663	1 870 314 222	2 006 200 068	1 627 907 277	1 675 747 983,59	1 718 985 909,10
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	282 232 215	278 248 093	264 795 838	247 037 892	261 866 732,75	268 799 443,03
	Riserve (40 02 41)			*345 000*	*259 000*		
		282 232 215	278 248 093	265 140 838	247 296 892	261 866 732,75	268 799 443,03
34	AZIONE PER IL CLIMA	180 975 805	114 778 918	165 102 178	108 439 678	154 752 154,71	85 523 364,32
40	RISERVE	537 763 000	358 500 000	527 248 000	351 500 000	0,—	0,—
	Totale	**164 462 020 025**	**149 340 103 832**	**162 073 742 759**	**144 377 037 181**	**168 858 793 985,76**	**152 661 423 842,55**
	Di cui riserve (40 02 41)	***68 846 000***	***65 303 000***	***757 529 650***	***326 288 650***		

TITOLO XX

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

TITOLO XX

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01	SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE				
XX 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settore***				
XX 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	2 151 968 000	2 102 718 000	2 056 935 445,29
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	11 968 000	11 117 000	9 773 028,87
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5,2	26 996 000	24 265 000	0,—
	Subtotale		2 190 932 000	2 138 100 000	2 066 708 474,16
XX 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	128 015 000	115 468 000	111 927 501,93
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	8 159 000	7 642 000	7 462 837,40
XX 01 01 02 03	Stanziamenti per coprire adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5,2	1 541 000	1 278 000	0,—
	Subtotale		137 715 000	124 388 000	119 390 339,33
	Articolo XX 01 01 — Subtotale		2 328 647 000	2 262 488 000	2 186 098 813,49
XX 01 02	***Personale esterno ed altre spese di gestione***				
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione				
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5,2	76 546 000	71 297 400	80 167 231,13
XX 01 02 01 02	Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5,2	21 151 000	21 523 000	23 127 002,81
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5,2	39 029 000	40 048 385	31 843 910,50
	Subtotale		136 726 000	132 868 785	135 138 144,44
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5,2	9 914 000	9 710 000	8 817 023,—
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5,2	2 193 000	2 079 000	1 776 061,—
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5,2	386 000	390 000	357 365,—
	Subtotale		12 493 000	12 179 000	10 950 449,—

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5,2	58 250 000	57 355 000	60 309 630,98
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti	5,2	20 993 000	22 429 000	20 481 139,39
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5,2	9 500 000	10 265 000	9 386 456,34
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5,2	5 260 000	5 370 000	6 150 695,61
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5,2	36 000 000	35 258 000	53 745 618,26
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5,2	11 310 000	11 500 000	13 385 875,40
	Subtotale		141 313 000	142 177 000	163 459 415,98
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5,2	5 870 000	5 620 000	5 700 000,—
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5,2	485 000	485 000	369 682,70
	Subtotale		6 355 000	6 105 000	6 069 682,70
	Articolo XX 01 02 — Subtotale		296 887 000	293 329 785	315 617 692,12
XX 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici***				
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	58 912 000	67 696 000	81 182 195,77
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	86 392 000	75 644 000	84 279 829,94
	Subtotale		145 304 000	143 340 000	165 462 025,71
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 03 02 01	Acquisto, affitto e costi connessi	5,2	27 859 000	27 915 000	25 229 257,—
XX 01 03 02 02	Materiale, mobilio, forniture e servizi	5,2	353 000	667 000	315 513,—
	Subtotale		28 212 000	28 582 000	25 544 770,—
	Articolo XX 01 03 — Subtotale		173 516 000	171 922 000	191 006 795,71
	CAPITOLO XX 01 — TOTALE		2 799 050 000	2 727 739 785	2 692 723 301,32

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

TITOLO XX

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

XX 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settore

XX 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	2 151 968 000	2 102 718 000	2 056 935 445,29
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	11 968 000	11 117 000	9 773 028,87
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5,2	26 996 000	24 265 000	0,—
	Voce XX 01 01 01 — Totale		2 190 932 000	2 138 100 000	2 066 708 474,16

Commento

Ad eccezione del personale in servizio in paesi terzi, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti in organico:

— gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come pure i versamenti da effettuare, da parte della Commissione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— per quanto riguarda i funzionari e gli agenti temporanei, le indennità per servizio continuo o a turni, o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio,

— l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,

— il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari assegnati agli uffici dell'Unione e alle delegazioni dell'Unione nel territorio dell'Unione,

— le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari della categoria AST e che non ha potuto essere compensato, secondo le modalità previste, con tempo libero,

— le incidenze dei coefficienti correttori applicati alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, come pure l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 01 *(seguito)*

XX 01 01 01 *(seguito)*

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento presso un'altra sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,

— le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,

— le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di dover cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede di servizio,

— i costi transitori per i funzionari che occupano posti in nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, che sono invitati a restare in servizio negli stessi Stati successivamente alla data di adesione e che beneficeranno, a titolo eccezionale, delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione, conformemente all'allegato X dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 52 000 409 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

XX 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	128 015 000	115 468 000	111 927 501,93
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	8 159 000	7 642 000	7 462 837,40
XX 01 01 02 03	Stanziamenti per coprire adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5,2	1 541 000	1 278 000	0,—
	Voce XX 01 01 02 — Totale		137 715 000	124 388 000	119 390 339,33

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 01 *(seguito)*

XX 01 01 02 *(seguito)*

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 e 22 01 01 02, relative alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico della Commissione:

— gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come pure i versamenti a loro favore per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— le ore di lavoro straordinario,

— le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute in caso di cambio di residenza in occasione dell'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— le spese di viaggio, anche per i familiari, dovute in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o di un trasferimento presso un'altra sede di servizio,

— le spese di trasloco dovute in caso di cambio di residenza in occasione dell'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 Personale esterno ed altre spese di gestione

XX 01 02 01 Personale esterno che lavora presso l'istituzione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione				
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5,2	76 546 000	71 297 400	80 167 231,13
XX 01 02 01 02	Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5,2	21 151 000	21 523 000	23 127 002,81
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5,2	39 029 000	40 048 385	31 843 910,50
	Voce XX 01 02 01 — Totale		136 726 000	132 868 785	135 138 144,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro al regime previdenziale degli agenti contrattuali, nonché l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti,

— l'importo necessario alla retribuzione degli agenti contrattuali che accompagnano persone con disabilità,

— il ricorso a personale interinale, in particolare uscieri e stenodattilografi,

— le spese relative al personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e a prestazioni di servizio a carattere intellettuale e le spese per immobili, materiale e gestione relative a questo personale,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi della Commissione di funzionari di Stati membri e altri esperti, nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per la predisposizione di atti legislativi in materia di armonizzazione in diversi settori. Gli scambi di funzionari hanno altresì lo scopo di agevolare un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 177 012 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 *(seguito)*

XX 01 02 01 *(seguito)*

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 9 517 500 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Codice di buona condotta in materia di assunzione di portatori di handicap, approvato con decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in data 22 giugno 2005.

XX 01 02 02 Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5,2	9 914 000	9 710 000	8 817 023,—
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5,2	2 193 000	2 079 000	1 776 061,—
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5,2	386 000	390 000	357 365,—
	Voce XX 01 02 02 — Totale		12 493 000	12 179 000	10 950 449,—

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 e 22 01 02 02, relative al personale esterno della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

— le retribuzioni degli agenti locali e contrattuali, nonché gli oneri e i contributi a carico del datore di lavoro,

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 *(seguito)*

XX 01 02 02 *(seguito)*

— i contributi al regime complementare di sicurezza sociale degli agenti locali a carico del datore di lavoro,

— le prestazioni del personale interinale e indipendente.

Per quanto riguarda gli esperti junior e gli esperti nazionali distaccati presso le delegazioni dell'Unione, questo stanziamento copre:

— il finanziamento o il cofinanziamento delle spese relative al distacco di esperti junior (laureati) presso le delegazioni dell'Unione,

— le spese dei seminari organizzati per giovani diplomatici degli Stati membri e di paesi terzi,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea di funzionari degli Stati membri nelle delegazioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

XX 01 02 11 Altre spese di gestione dell'istituzione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5,2	58 250 000	57 355 000	60 309 630,98
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti	5,2	20 993 000	22 429 000	20 481 139,39
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5,2	9 500 000	10 265 000	9 386 456,34
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5,2	5 260 000	5 370 000	6 150 695,61
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5,2	36 000 000	35 258 000	53 745 618,26
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5,2	11 310 000	11 500 000	13 385 875,40
	Voce XX 01 02 11 — Totale		141 313 000	142 177 000	163 459 415,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese operative decentrate:

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 *(seguito)*

XX 01 02 11 *(seguito)*

Missioni:

— spese di trasporto, comprese le spese accessorie per i titoli di trasporto e le prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione (il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni od organi dell'Unione, nonché per conto di terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica). Laddove l'opzione è disponibile, la Commissione si servirà delle compagnie aree che applicano contratti di lavoro collettivi e che rispettano le pertinenti convenzioni dell'OIL.

Spese di rappresentanza:

— rimborso dei costi sostenuti per adempiere a obblighi di rappresentanza, a nome della Commissione (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione).

Riunioni di esperti:

— rimborso dei costi sostenuti per il funzionamento dei gruppi di esperti istituiti o convocati dalla Commissione: le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative all'organizzazione di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Conferenze:

— spese relative a conferenze, congressi e riunioni organizzati dalla Commissione in appoggio all'esecuzione delle diverse politiche, nonché le spese per il funzionamento di una rete di organismi e istituzioni di controllo finanziario, ivi compresa una riunione annuale tra tali organizzazioni e i membri della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, come richiesto nel paragrafo 88 della risoluzione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, sezione III — Commissione (GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5),

— spese per conferenze, seminari, riunioni, corsi di formazione e tirocini per i funzionari degli Stati membri che gestiscono o controllano le operazioni finanziate dai fondi dell'Unione o le operazioni di riscossione di entrate che costituiscono risorse proprie dell'Unione o che collaborano al sistema delle statistiche dell'Unione, oltreché le spese della stessa natura per i funzionari dei paesi dell'Europa centrale e orientale che gestiscono o controllano le operazioni finanziate nel quadro dei programmi dell'Unione,

— spese relative alla formazione di funzionari di paesi terzi, qualora l'esercizio delle loro responsabilità di gestione o di controllo sia direttamente collegato alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione,

— costi derivanti dalla partecipazione della Commissione a conferenze, congressi e riunioni,

— tasse d'iscrizione alle conferenze, escluse le spese di formazione,

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 *(seguito)*

XX 01 02 11 *(seguito)*

— diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche,

— costi per eventuali rinfreschi o colazioni, serviti in occasione di riunioni interne.

Riunioni di comitati:

— spese di viaggio e di soggiorno e spese accessorie degli esperti partecipanti ai comitati istituiti dal TFUE e dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio o dai regolamenti del Consiglio, nonché spese relative all'organizzazione di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Studi e consulenze:

— spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui la Commissione non possa effettuarli direttamente per mancanza di personale ad hoc,

— spese per l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

Sistemi di informazione e di gestione:

— spese relative allo sviluppo e alla manutenzione in appalto dei sistemi d'informazione e di gestione,

— spese relative all'acquisto e alla manutenzione di sistemi d'informazione e di gestione completi («chiavi in mano») nel settore della gestione amministrativa (personale, bilancio, amministrazione finanziaria e contabile ecc.),

— spese relative a studi, documentazione e formazione per tali sistemi, nonché alla gestione dei lavori,

— spese relative all'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel settore informatico da parte dell'insieme dei servizi: qualità, sicurezza, tecnologia, metodologia di sviluppo, gestione informatica ecc.,

— spese relative al supporto tecnico di tali sistemi e alle operazioni tecniche necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento.

Perfezionamento professionale e formazione alla gestione:

— spese per la formazione generale volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia della Commissione:

  — spese per il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, della concezione, dell'elaborazione, dell'animazione, della valutazione e del monitoraggio della formazione,

  — spese per il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 *(seguito)*

XX 01 02 11 *(seguito)*

— spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno, nonché il supporto pedagogico),

— spese per la partecipazione ad attività di formazione esterna e per l'adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— spese per la formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi, nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— finanziamento del materiale didattico.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 672 000 EUR.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 13 395 970 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 *(seguito)*

XX 01 02 12 Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5,2	5 870 000	5 620 000	5 700 000,—
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5,2	485 000	485 000	369 682,70
	Voce XX 01 02 12 — Totale		6 355 000	6 105 000	6 069 682,70

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 12, 20 01 02 12, 21 01 02 12 e 22 01 02 12, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

— le spese e indennità varie riguardanti gli altri agenti, comprese le consulenze legali,

— le spese risultanti dalle procedure di assunzione di funzionari, agenti contrattuali e agenti locali, in particolare spese di pubblicazione, di viaggio e di soggiorno, nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati per esami e colloqui, le spese per l'organizzazione di esami collettivi di assunzione, nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione,

— le spese relative al controllo medico annuale dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti locali, comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di tale controllo, le azioni di animazione culturale e le iniziative atte a promuovere le relazioni sociali,

— le spese mediche del personale locale assunto con contratti di diritto locale, le spese per i consulenti medici e odontoiatri e le spese legate alla politica sull'AIDS nel luogo di lavoro,

— l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza in relazione alla natura dei compiti loro affidati, nonché il rimborso delle spese sostenute da funzionari abilitati a rappresentare la Commissione o l'Unione, nell'interesse del servizio e nel quadro delle loro attività (per le delegazioni dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione una parte delle spese di soggiorno è coperta dall'indennità forfettaria di rappresentanza),

— le spese per i trasporti, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni da parte di funzionari e altri agenti,

— le spese per i trasporti e le indennità giornaliere legate ad eventuali evacuazioni sanitarie,

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 02 *(seguito)*

XX 01 02 12 *(seguito)*

— le spese dovute a situazioni di crisi, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e le indennità giornaliere,

— le spese per la formazione generale e linguistica volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza della Commissione:

— spese per il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, della concezione, dell'elaborazione, dell'animazione, della valutazione e del monitoraggio della formazione,

— spese per il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la pianificazione la gestione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,

— spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione o del SEAE in forma di corsi, seminari e conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno, nonché supporto pedagogico),

— spese relative agli aspetti pratici e logistici dell'organizzazione di corsi, tra cui locali, trasporto e affitto di attrezzature per la formazione e per i seminari locali e regionali, nonché vari costi connessi, quali eventuali rinfreschi o colazioni,

— spese di partecipazione a conferenze e colloqui, tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche,

— spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi, nonché all'acquisto di materiale didattico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

XX 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici***

XX 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	58 912 000	67 696 000	81 182 195,77
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	86 392 000	75 644 000	84 279 829,94
	Voce XX 01 03 01 — Totale		145 304 000	143 340 000	165 462 025,71

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 03 *(seguito)*

XX 01 03 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— spese relative alle infrastrutture di telecomunicazione negli edifici della Commissione, in particolare per l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile,

— spese per le reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,

— spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature, compresi i toner per stampa, connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici e scanner,

— acquisto, noleggio o leasing di apparecchiature elettroniche da ufficio,

— spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,

— spese di abbonamento e di utilizzo di servizi di informazione elettronici e banche dati esterne e spese per l'acquisto di informazioni su supporto elettronico, la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,

— canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo o via radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), spese relative alle reti di trasmissione di dati, al costo dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché alle linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,

— spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi sulla sicurezza e la garanzia della qualità connessa con gli impianti informatici e i programmi,

— spese relative al Data Centre:

  — di acquisto, noleggio o leasing dei calcolatori, delle unità periferiche e dei programmi del Data Centre, nonché le spese per i centri di back-up,

  — di manutenzione, logistica, studi, documentazione, formazione e forniture per le attrezzature nonché per il personale esterno di gestione,

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 03 *(seguito)*

XX 01 03 01 *(seguito)*

— di sviluppo e manutenzione, per contratto, dei programmi necessari al funzionamento del Data Centre.

Gli stanziamenti per coprire le spese corrispondenti previste per la ricerca sono iscritti in varie voci all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, che sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 785 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

XX 01 03 02 Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 03 02 01	Acquisto, affitto e costi connessi	5,2	27 859 000	27 915 000	25 229 257,—
XX 01 03 02 02	Materiale, mobilio, forniture e servizi	5,2	353 000	667 000	315 513,—
	Voce XX 01 03 02 — Totale		28 212 000	28 582 000	25 544 770,—

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 03 02, 20 01 03 02, 21 01 03 02 e 22 01 03 02, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e alle delegazioni presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

— l'indennità d'alloggio provvisorio e le indennità giornaliere,

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*

XX 01 03 *(seguito)*

XX 01 03 02 *(seguito)*

— per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari in servizio al di fuori dell'Unione: gli affitti (compresi quelli per gli alloggi provvisori) e gli oneri fiscali, i premi assicurativi, le spese di sistemazione e di grandi riparazioni, le spese correnti relative alla sicurezza delle persone,

— per gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari all'interno del territorio dell'Unione: il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi,

— l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di materiale tecnico, come generatori e condizionatori d'aria per gli alloggi dei funzionari,

— l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari,

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE

TITOLO 01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

TITOLO 01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»	85 582 462	85 582 462	84 398 938	84 398 938	83 592 299,39	83 592 299,39
01 02	UNIONE ECONOMICA E MONETARIA	13 100 000	11 850 000	12 802 400	12 620 000	32 229 342,74	32 095 068,54
01 03	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI	278 375 757	285 375 757	52 000 000	52 000 000	473 105 342,—	467 902 855,42
01 04	OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	173 852 000	1 118 566 000	186 879 000	1 054 600 000	2 097 291 006,51	2 088 051 917,10
	Titolo 01 — Totale	**550 910 219**	**1 501 374 219**	**336 080 338**	**1 203 618 938**	**2 686 217 990,64**	**2 671 642 140,45**

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

TITOLO 01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
01 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»					
01 01 01	***Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Affari economici e finanziari»***	5,2	71 340 664	70 205 554	67 898 642,16	95,18
01 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Affari economici e finanziari»***					
01 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 474 883	3 353 018	4 045 633,96	116,43
01 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	5 535 557	5 633 727	5 722 011,56	103,37
	Articolo 01 01 02 — Subtotale		9 010 440	8 986 745	9 767 645,52	108,40
01 01 03	***Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche nel settore «Affari economici e finanziari»***					
01 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche	5,2	4 731 358	4 706 639	5 436 012,15	114,89
01 01 03 04	Spese relative a bisogni specifici negli ambiti dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica	5,2	500 000	500 000	489 999,56	98,00
	Articolo 01 01 03 — Subtotale		5 231 358	5 206 639	5 926 011,71	113,28
	Capitolo 01 01 — Totale		**85 582 462**	**84 398 938**	**83 592 299,39**	**97,67**

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI» *(seguito)*

01 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Affari economici e finanziari»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
71 340 664	70 205 554	67 898 642,16

01 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Affari economici e finanziari»

01 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 474 883	3 353 018	4 045 633,96

01 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 535 557	5 633 727	5 722 011,56

01 01 03 Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche nel settore «Affari economici e finanziari»

01 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 731 358	4 706 639	5 436 012,15

01 01 03 04 Spese relative a bisogni specifici negli ambiti dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
500 000	500 000	489 999,56

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI» *(seguito)*

01 01 03 *(seguito)*

01 01 03 04 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione e trasloco),

— le spese di acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di attrezzature elettroniche per ufficio, calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al funzionamento,

— le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),

— la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazioni,

— i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telegrafo, telex, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,

— le spese di connessione alle reti di telecomunicazione, per esempio SWIFT (rete interbancaria) e CoreNet (rete securizzata messa a punto dalla BCE), nonché le spese collegate alle infrastrutture e ai servizi correlati,

— le spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, stime, documentazione e forniture per le attrezzature.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 02	UNIONE ECONOMICA E MONETARIA								
01 02 01	***Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e monetaria, compreso l'euro***	1,1	12 000 000	11 000 000	11 730 000	11 500 000	12 305 166,71	11 893 135,95	108,12
01 02 02	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 02 03	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 02 04	***Proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi***	1,1	1 100 000	850 000	1 072 400	980 000	993 388,74	800 562,10	94,18
01 02 05	***Entrate derivanti dalla sorveglianza di bilancio rafforzata da trasferire al meccanismo europeo di stabilità***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 930 000,—	18 930 000,—	
01 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
01 02 77 01	Azione preparatoria — rafforzamento delle capacità sviluppo istituzionale a sostegno dell'attuazione delle riforme economiche	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	140 000	787,29	471 370,49	
	Articolo 01 02 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	140 000	787,29	471 370,49	
	Capitolo 01 02 — Totale		**13 100 000**	**11 850 000**	**12 802 400**	**12 620 000**	**32 229 342,74**	**32 095 068,54**	**270,84**

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*

01 02 01 Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e monetaria, compreso l'euro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 000 000	11 000 000	11 730 000	11 500 000	12 305 166,71	11 893 135,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di realizzazione del programma UE armonizzato congiunto di inchieste presso le imprese e i consumatori negli Stati membri e nei paesi candidati. Si tratta di un programma avviato con decisione della Commissione del novembre 1961 e modificato con successive decisioni del Consiglio e della Commissione. È stato approvato da ultimo con la decisione della Commissione C (97) 2241 del 15 luglio 1997 e illustrato nella comunicazione della Commissione del 12 luglio 2006 [COM(2006) 379 final, GU C 245 del 12.10.2006, pag. 5].

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese per studi, workshop, conferenze, analisi, valutazioni, pubblicazioni, assistenza tecnica, l'acquisto e la manutenzione di basi di dati, software, nonché il cofinanziamento e il sostegno di azioni riguardanti:

— la politica di bilancio comprensiva della sorveglianza delle posizioni di bilancio,

— la valutazione dell'attuazione e applicazione da parte degli Stati membri del quadro dell'Unione di governance di bilancio a sostegno del funzionamento dell'Unione economica e monetaria (UEM),

— la sorveglianza economica, l'analisi su base macro e microeconomica della combinazione di misure e il coordinamento delle politiche economiche,

— gli aspetti esterni dell'UEM,

— gli sviluppi macroeconomici nella zona euro,

— la sorveglianza delle riforme strutturali e del miglioramento del funzionamento dei mercati nell'UEM e nell'Unione,

— il coordinamento con le istituzioni finanziarie e l'analisi e lo sviluppo dei mercati finanziari, nonché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti che interessano gli Stati membri,

— il meccanismo di sostegno finanziario della bilancia dei pagamenti degli Stati membri e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,

— la cooperazione con gli operatori economici e le istanze decisionali nei settori sopra citati,

— l'approfondimento e l'ampliamento dell'UEM,

— lo sviluppo e la manutenzione di software e le relative formazioni volte a proteggere l'euro dalla contraffazione.

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*

01 02 01 *(seguito)*

Stanziamento destinato inoltre a coprire il finanziamento di misure d'informazione prioritarie sulle politiche dell'Unione riguardanti tutti gli aspetti delle norme e del funzionamento dell'UEM nonché sui vantaggi di un più stretto coordinamento delle politiche e delle riforme strutturali, e a rispondere alle esigenze d'informazione delle principali parti interessate e dei cittadini in relazione all'UEM.

Azione concepita come un mezzo efficace di comunicazione e di dialogo fra i cittadini dell'Unione e le istituzioni dell'Unione. Essa tiene conto delle specificità nazionali e regionali, laddove opportuno in collaborazione con le autorità degli Stati membri. È riservata attenzione anche alla preparazione all'introduzione dell'euro dei cittadini degli Stati membri che la stanno pianificando.

L'azione comprende:

— l'organizzazione di attività di comunicazione a livello centrale (opuscoli, pieghevoli, newsletter, progettazione, sviluppo e manutenzione di siti internet, social media, mostre, stand, conferenze, seminari, prodotti audiovisivi, sondaggi di opinione, indagini, studi, materiale promozionale, concorsi per il disegno di monete, programmi di gemellaggio, formazioni, ecc.), e attività analoghe a livello nazionale e regionale realizzate in cooperazione con le rappresentanze della Commissione,

— accordi di partenariato con gli Stati membri che intendono svolgere attività di comunicazione su questioni relative all'euro o sull'UEM,

— collaborazione e networking con gli Stati membri nelle sedi opportune,

— iniziative di comunicazione nei paesi terzi, volte a spiegare in particolare il ruolo internazionale dell'euro e l'utilità dell'integrazione finanziaria.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto l'esito delle riunioni del gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

L'attuazione della strategia di comunicazione della Commissione avviene in stretto collegamento con gli Stati membri e con il Parlamento europeo.

La Commissione adotta una strategia e un piano di lavoro annuale rifacendosi agli orientamenti indicati nella propria comunicazione dell'11 agosto 2004 [COM(2004) 552 final] e riferisce regolarmente alla commissione preposta del Parlamento europeo in merito all'attuazione del piano e alla programmazione per l'anno successivo.

Stanziamento destinato altresì a coprire o a prefinanziare temporaneamente i costi sostenuti dall'Unione in relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti per l'assistenza macrofinanziaria, Euratom, la bilancia dei pagamenti e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

Le entrate iscritte all'articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 1 660 000 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*

01 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C (97) 2241 della Commissione, del 15 luglio 1997, che approva il programma UE armonizzato congiunto di inchieste presso le imprese e i consumatori, in combinato disposto con le comunicazioni della Commissione del 29 novembre 2000 [COM(2000) 770 final], del 12 luglio 2006 [COM(2006) 379 final], del 4 aprile 2012 [SEC(2012) 227] e del 20 ottobre 2016 [C(2016) 6634], che servono ad aggiornare la decisione iniziale, tra l'altro, per quanto riguarda la sua portata geografica.

Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

Decisione C(2015) 6968 final della Commissione, del 19 ottobre 2015, che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete nell'ambito della politica della Commissione e della regolamentazione in materia di protezione delle monete in euro contro la falsificazione (GU C 347 del 20.10.2015, pag. 4).

01 02 02 ***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*

01 02 02 *(seguito)*

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Decisione 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag. 15).

01 02 03 ***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L'articolo 122, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o che sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*

01 02 03 *(seguito)*

La garanzia fornita dall'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010, l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri nell'ambito di questo meccanismo di stabilizzazione finanziaria deve essere limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, che fornisce al Portogallo l'assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

Decisione di esecuzione 2011/682/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/77/UE che fornisce l'assistenza finanziaria dell'Unione all'Irlanda (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31).

Decisione di esecuzione 2011/683/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/344/UE che fornisce l'assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

Atti di riferimento

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2.

01 02 04 ***Proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 100 000	850 000	1 072 400	980 000	993 388,74	800 562,10

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*

01 02 04 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni elencate all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 331/2014 al fine di proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1), in particolare l'articolo 1.

Regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 1), in particolare l'articolo 1.

01 02 05 ***Entrate derivanti dalla sorveglianza di bilancio rafforzata da trasferire al meccanismo europeo di stabilità***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	18 930 000,—

Commento

Articolo destinato a coprire l'assegnazione al meccanismo europeo di stabilità delle ammende riscosse in applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento (UE) n. 1173/2011 conformemente all'articolo 10. In quanto tali, le eventuali entrate derivanti da ammende iscritte all'articolo 7 1 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti.

Il sistema di sanzioni previsto dal regolamento (UE) n. 1173/2011 migliora il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nella zona euro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*

01 02 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

01 02 77 01 Azione preparatoria — rafforzamento delle capacità sviluppo istituzionale a sostegno dell'attuazione delle riforme economiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	140 000	787,29	471 370,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 03	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI								
01 03 01	***Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali***								
01 03 01 01	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	4	—	—	—	—	0,—	0,—	
01 03 01 02	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 01 03 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 02	***Assistenza macrofinanziaria***	4	20 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	10 304 620,—	5 102 133,42	18,90
01 03 03	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 04	***Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi terzi***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 05	***Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi per prestiti e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 03 06	***Dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne***	4	233 375 757	233 375 757	p.m.	p.m.	137 800 722,—	137 800 722,—	59,05
01 03 07	***Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 08	***Dotazione del Fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile***	4	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	325 000 000,—	325 000 000,—	1 300,00
	Capitolo 01 03 — Totale		**278 375 757**	**285 375 757**	**52 000 000**	**52 000 000**	**473 105 342,—**	**467 902 855,42**	**163,96**

01 03 01 Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali

01 03 01 01 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 01 *(seguito)*

01 03 01 02 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

L'attuale base di capitale sottoscritto della BERS ammonta a 29 723 070 000 EUR e il capitale sottoscritto dall'Unione a complessivi 900 440 000 di EUR (3 %), mentre le quote liberate del capitale sottoscritto ammontano a 187 810 000 EUR, lasciando una quota richiamabile del capitale sottoscritto pari a 712 630 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1).

01 03 02 Assistenza macrofinanziaria

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	10 304 620,—	5 102 133,42

Commento

L'assistenza macrofinanziaria («AMF») è una forma di aiuto finanziario erogato dall'Unione a paesi partner che attraversano una fase di crisi della bilancia dei pagamenti. L'AMF è destinata a paesi politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione: paesi candidati e potenziali candidati, paesi interessati dalla politica europea di vicinato e, in talune circostanze, altri paesi terzi. In linea di principio, l'AMF è disponibile solo per i paesi che beneficiano di un programma del Fondo monetario internazionale.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 02 *(seguito)*

L'AMF è un intervento straordinario che viene attivato caso per caso, per aiutare paesi in gravi difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti, allo scopo di ripristinare la sostenibilità della situazione finanziaria sul versante esterno e di promuovere al tempo stesso adeguamenti economici e riforme strutturali.

Mentre l'AMF può assumere la forma di prestiti o sovvenzioni a medio/lungo termine, o di una loro combinazione, il presente articolo copre solo l'elemento di sovvenzione delle operazioni di assistenza macrofinanziaria.

Gli stanziamenti del presente articolo verranno altresì utilizzati per coprire le spese sostenute in relazione alle operazioni di AMF, in particolare i) i costi sostenuti per effettuare valutazioni operative nei paesi beneficiari per ottenere ragionevoli garanzie sul funzionamento delle procedure amministrative e dei circuiti finanziari, ii) i costi legati all'attuazione degli orientamenti per legiferare meglio, in particolare per le valutazioni ex post delle operazioni di AMF, e iii) i costi dei requisiti in materia di comitatologia.

La Commissione informerà periodicamente l'autorità di bilancio in merito alla situazione macroeconomica dei paesi beneficiari e riferirà esaurientemente, con cadenza annuale, in merito all'attuazione dell'AMF.

Le entrate iscritte all'articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

Decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 8).

Decisione (UE) 2018/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 171 del 6.7.2018, pag. 11).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 03 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato alle decisioni di prestito di cui sotto.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a lungo termine a favore dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59) (dell'importo massimo di 40 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57) (dell'importo massimo di 30 000 000 EUR in capitale sotto forma di prestito della durata di 15 anni).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29) (dell'importo massimo di 200 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31) (dell'importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11) (dell'importo massimo di 245 000 000 EUR in capitale).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 03 *(seguito)*

Decisione 2003/825/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2004/861/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2002/883/CE del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 80).

Decisione 2004/862/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, relativa all'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 81).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag.1).

Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

Decisione n. 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 03 *(seguito)*

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

Decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 8).

Decisione (UE) 2018/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 171 del 6.7.2018, pag. 11).

01 03 04 ***Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi terzi***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie).

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

L'importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR, come indicato all'articolo 01 04 03.

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom, cfr. anche l'articolo 01 04 03.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 05 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi per prestiti e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione garantisce i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

Tale decisione è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo, che prevede una garanzia globale, pari al 75 % di tutti i fondi disponibili per le operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Siria, Israele, Giordania, Egitto, ex Iugoslavia e Libano.

La decisione 90/62/CEE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

La decisione 93/696/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la BEI, il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

Conformemente alle disposizioni delle decisioni 93/115/CEE e 96/723/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità europea ha concluso accordi di cooperazione. La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo. La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI al Sudafrica. La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI, il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI, il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR.

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 05 *(seguito)*

La decisione 2000/24/CE, è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 17 gennaio 2000 a Lussemburgo e il 24 gennaio 2000 a Bruxelles (confermato da ultimo nel 2005), ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 19 460 000 EUR. Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2001/777/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale è di 100 000 000 EUR.

La decisione 2005/48/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale è di 500 000 000 EUR. Esso copre un periodo che termina il 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non hanno raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

La decisione 2006/1016/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1º agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE.

La decisione n. 633/2009/CE del Consiglio è stata la base per un emendamento firmato il 28 ottobre 2009 da apportare al contratto di garanzia fra la Comunità europea e la BEI, firmato il 1º agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 27 800 000 000 EUR, ripartiti in un massimale di base pari a 25 800 000 000 EUR e un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo che termina il 31 ottobre 2011.

La decisione n. 1080/2011/UE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra l'Unione e la BEI il 22 novembre 2011 a Bruxelles e a Lussemburgo. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 29 484 000 000 EUR, ripartiti in un mandato generale di 27 484 000 000 EUR e un mandato sui cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo iniziato il 1º febbraio 2007 e che termina il 31 dicembre 2013, prorogabile fino all'entrata in vigore di una nuova decisione.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 05 *(seguito)*

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra l'Unione e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e il 25 luglio 2014 a Bruxelles. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione, diminuito degli importi annullati, non doveva superare 30 000 000 000 EUR, ripartiti in un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR e un mandato opzionale di 3 000 000 000 EUR. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovevano decidere secondo la procedura legislativa ordinaria in merito all'attivazione totale o parziale del mandato opzionale. La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel periodo che va dal 25 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 prorogabile di sei mesi se il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una nuova decisione di concessione della garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione entro la fine del 2020. In seguito a un riesame intermedio la decisione n. 466/2014/UE è stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412. Il mandato opzionale di 3 000 000 000 EUR è stato attivato ed è stato istituito un ulteriore mandato di prestito del settore privato, pari a 2 300 000 000 EUR, per progetti volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione. Di conseguenza, il massimale è stato portato a 32 300 000 000 EUR. Un nuovo contratto di garanzia in conformità della decisione modificata è stato concluso tra la Commissione e la BEI il 3 ottobre 2018.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della BEI.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (Protocolli mediterranei).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 05 *(seguito)*

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo Iugoslavia).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 05 *(seguito)*

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1º giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia in caso di perdite dovute ai prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e modificata dalla decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 05 *(seguito)*

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina e Asia, Repubblica del Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/174/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre 2004 (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 05 *(seguito)*

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'18.5.2014, pag. 1).

01 03 06 ***Dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
233 375 757	p.m.	137 800 722,—

Commento

Stanziamento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al Fondo di garanzia per le azioni esterne conformemente al suo meccanismo di dotazione e per i pagamenti delle spese operative collegate alla gestione del Fondo e alla valutazione esterna da eseguirsi nell'ambito della revisione intermedia del mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Le entrate con destinazione specifica degli articoli 6 4 1 e 8 1 0 o della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

In seguito alla creazione del mandato di prestito del settore privato per i progetti volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione mediante la decisione (UE) 2018/412, le entrate con destinazione specifica esterne del Fondo di garanzia per le azioni esterne derivano anche dalla fissazione del prezzo della garanzia dell'UE per le operazioni che rientrano nel mandato di prestito del settore privato. Le disposizioni pertinenti sono contenute nell'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e la BEI il 3 ottobre 2018.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 07 Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo costituisce la struttura della garanzia fornita dall'Unione. Esso consentirà alla Commissione di assicurare, all'occorrenza, il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e altre spese) in caso di inadempienza del debitore.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Le entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 5, 6 4 1, 8 3 6 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

01 03 08 Dotazione del Fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 000 000	25 000 000	325 000 000,—

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*

01 03 08 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al Fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile conformemente alle sue basi giuridiche e alle procedure da esse determinate.

Le entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 5, 6 4 1, 8 3 6 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 04	OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI								
01 04 01	***Fondo europeo per gli investimenti***								
01 04 01 01	Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 01 02	Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 01 04 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 02	***Sicurezza nucleare — Cooperazione con la Banca europea per gli investimenti***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 03	***Garanzia sui prestiti Euratom***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 04	***Garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 05	***Stanziamenti del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici***	1,1	152 852 000	1 088 216 000	166 879 000	1 000 000 000	2 069 290 808,—	2 013 904 634,—	185,06
01 04 06	***Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE)***	1,1	20 000 000	17 000 000	20 000 000	22 300 000	20 000 198,51	16 111 283,10	94,77

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 04 07	***Competenze dovute al Fondo europeo per gli investimenti per l'aumento dell'assistenza nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	8 000 000,—	8 000 000,—	
01 04 51	***Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)***	1,1	p.m.	13 100 000	p.m.	32 300 000	0,—	49 900 000,—	380,92
01 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
01 04 77 02	Progetto pilota — Gestione delle attività statali	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	136 000,—	
01 04 77 03	Progetto pilota — Modelli di approcci aventi un impatto sociale nel settore degli alloggi sociali e dell'emancipazione dei Rom: sperimentazione di strumenti finanziari innovativi per conseguire migliori risultati sociali	1,1	1 000 000	250 000					
	Articolo 01 04 77 — Subtotale		1 000 000	250 000	p.m.	p.m.	0,—	136 000,—	54,40
	Capitolo 01 04 — Totale		**173 852 000**	**1 118 566 000**	**186 879 000**	**1 054 600 000**	**2 097 291 006,51**	**2 088 051 917,10**	**186,67**

01 04 01 Fondo europeo per gli investimenti

01 04 01 01 Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 01 *(seguito)*

01 04 01 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto dall'Unione.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato creato nel 1994. Membri fondatori erano la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e un certo numero di istituzioni finanziarie. La partecipazione dell'Unione, in qualità di membro, al FEI è disciplinata dalla decisione 94/375/CE.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Decisione 2014/562/UE del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012 (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1).

01 04 01 02 Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento in caso di richiamo della contropartita del capitale sottoscritto dall'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Decisione n. 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 02 Sicurezza nucleare — Cooperazione con la Banca europea per gli investimenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dell'assistenza tecnica e giuridica necessaria per valutare gli aspetti relativi alla sicurezza e gli aspetti ambientali, economici e finanziari dei progetti oggetto di una domanda di finanziamento mediante un prestito Euratom, compresi gli studi realizzati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), nonché la conclusione e l'esecuzione di questi contratti di prestito.

Lo stanziamento di cui al presente articolo è inoltre destinato a coprire o a coprire con un prefinanziamento temporaneo i costi sostenuti dall'Unione in relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti Euratom.

Le entrate iscritte all'articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

01 04 03 Garanzia sui prestiti Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 4 000 000 000 EUR, di cui 500 000 000 EUR autorizzati con la decisione 77/270/Euratom, 500 000 000 EUR con la decisione 80/29/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 82/170/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 85/537/Euratom e 1 000 000 000 EUR con la decisione 90/212/Euratom.

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 03 *(seguito)*

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 12 del 17.1.1980, pag. 28).

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

01 04 04 ***Garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Per questo articolo saranno previsti stanziamenti soltanto nel caso in cui la Banca europea per gli investimenti (BEI) ricorresse alla garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per importi superiori alle risorse disponibili del fondo di garanzia e nel rispetto del regolamento (UE) 2015/1017, modificato dal regolamento (UE) 2017/2396, dell'apposito accordo tra la BEI e la Commissione e conformemente alle procedure ivi stabilite.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 - Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1º giugno 2016 — L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi [COM(2016) 359 final].

Comunicazione del 14 settembre 2016 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni», [COM(2016) 581 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2016 — Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento [COM(2016) 764 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 22 novembre 2018 - Un piano di investimenti per l'Europa: bilancio e prossime tappe [COM(2018) 771 final].

01 04 05 ***Stanziamenti del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
152 852 000	1 088 216 000	166 879 000	1 000 000 000	2 069 290 808,—	2 013 904 634,—

Commento

Stanziamento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) conformemente al regolamento (UE) 2015/1017, modificato dal regolamento (UE) 2017/2396, e alle procedure ivi stabilite. In particolare, lo stanziamento è finalizzato a garantire la corretta esecuzione del bilancio in caso di ricorso alla garanzia FEIS.

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 05 *(seguito)*

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari versati alla Commissione e iscritti alle linee di bilancio 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Le dotazioni assegnate al fondo di garanzia del FEIS, compresi i rendimenti degli investimenti delle risorse del Fondo di garanzia, i recuperi ottenuti presso debitori inadempienti e le entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall'Unione, versati alla Commissione e iscritti alla voce 6 3 6 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 138 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 — Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 final].

Decisione C(2016)165 della Commissione, del 21 gennaio 2016, che approva gli orientamenti per la gestione delle attività del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1º giugno 2016 — L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi [COM(2016) 359 final].

Comunicazione del 14 settembre 2016 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni», [COM(2016) 581 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2016 — Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento [COM(2016) 764 final].

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 05 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 22 novembre 2018 - Un piano di investimenti per l'Europa: bilancio e prossime tappe [COM(2018) 771 final].

01 04 06 ***Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	17 000 000	20 000 000	22 300 000	20 000 198,51	16 111 283,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— il sostegno finanziario alla Banca europea per investimenti volti all'istituzione e all'attuazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/1017, modificato dal regolamento (UE) 2017/2396, fornendo, tra l'altro, sostegno sotto forma di consulenze ai promotori dei progetti, tra cui pareri tecnici sull'uso e sull'impostazione di strumenti finanziari, nonché

— i costi di avviamento e sviluppo, di gestione, supporto, manutenzione e hosting del portale dei progetti di investimento europei (PPIE), come anche i costi di branding e comunicazione, a norma delle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 - Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1º giugno 2016 — L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi [COM(2016) 359 final].

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 06 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2016 — Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento [COM(2016) 764 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 22 novembre 2018 — Un piano di investimenti per l'Europa: bilancio e prossime tappe [COM(2018) 771 final].

01 04 07 ***Competenze dovute al Fondo europeo per gli investimenti per l'aumento dell'assistenza nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	8 000 000,—	8 000 000,—

Commento

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) attua le sezioni PMI del FEIS, che sostiene il finanziamento delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione con prestiti e capitale azionario. Il FEI ha diritto a percepire commissioni di gestione per l'attuazione della sezione PMI. Come stabilito dal regolamento (UE) 2015/1017, modificato dal regolamento (UE) 2017/2396, le competenze dovute al FEI devono essere principalmente coperte dalle entrate derivanti dalle risorse del fondo di garanzia del FEIS e del FEIS. Tuttavia, qualora tali entrate non fossero sufficienti per coprire le competenze dovute al FEI, queste devono essere coperte dal bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 — Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 final].

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 51 Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	13 100 000	p.m.	32 300 000	0,—	49 900 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Sebbene la fine del periodo di impegno sia giunta a termine, i vari sistemi dovranno continuare a funzionare per alcuni anni, durante i quali i pagamenti saranno necessari per gli investimenti e per tener fede agli obblighi derivanti dalle garanzie concesse. Pertanto, i requisiti di notifica e di monitoraggio continueranno ad essere validi sino alla fine del periodo in cui sono in vigore gli strumenti.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate e gli eventuali rimborsi provenienti da conti fiduciari iscritti all'articolo 5 2 3 dello stato delle entrate saranno riversati nel bilancio generale dell'Unione o trasferiti verso gli strumenti finanziari successivi nel quadro degli strumenti di capitale dell'Unione per la ricerca e l'innovazione previsti da Orizzonte 2020 o dello strumento di equity per la crescita previsto da COSME, a seconda del caso, conformemente al regolamento finanziario e ai regolamenti (UE) n. 1287/2013 e (UE) n. 1290/2013.

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 51 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

01 04 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

01 04 77 02 Progetto pilota — Gestione delle attività statali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	136 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 77 *(seguito)*

01 04 77 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

01 04 77 03 Progetto pilota — Modelli di approcci aventi un impatto sociale nel settore degli alloggi sociali e dell'emancipazione dei Rom: sperimentazione di strumenti finanziari innovativi per conseguire migliori risultati sociali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

Da decenni il disagio abitativo è una costante per i gruppi concentrati di cittadini europei. I Rom sono uno dei gruppi minoritari in Europa caratterizzati dai più elevati tassi di povertà ed esclusione sociale. Nonostante gli sforzi di lunga data profusi in questo settore, ad esempio attraverso il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (SNIR) fino al 2020, introdotto già nel 2011, l'eliminazione dell'esclusione socioeconomica e della discriminazione dei Rom rimane un obiettivo ancora da raggiungere.

Finora l'attuazione delle SNIR si è ampiamente fondata su sovvenzioni provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). Il ricorso ai fondi SIE è stato purtroppo limitato dalla mancanza di impegno politico e dalle scarse capacità delle autorità nazionali e regionali incaricate della gestione di tali fondi. Sinora vi è stato un ricorso minimo a strumenti finanziari quali prestiti e garanzie per promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità Rom emarginate.

Il presente progetto pilota si iscrive nel quadro degli sforzi dell'Unione finalizzati a:

— sostenere l'innovazione sociale e nuovi approcci olistici per la fornitura dei servizi sociali, l'emancipazione dei gruppi svantaggiati e l'attuazione di soluzioni trasformative per rispondere a importanti sfide sociali, segnatamente l'inclusione dei Rom,

— stimolare le collaborazioni intersettoriali e i partenariati aventi un impatto sociale (impegno pubblico-privato e civico) quale nuova strategia per la creazione di valore pubblico,

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 77 *(seguito)*

01 04 77 03 *(seguito)*

— sperimentare l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari e di sostegno misto (strumenti finanziari, sovvenzioni e sviluppo di capacità) per i progetti caratterizzati da elevate esternalità sociali,

— nel lungo termine, sostenere lo sviluppo del mercato degli investimenti sociali e gli interventi aventi un impatto sociale attraverso la sperimentazione/il perfezionamento di un modello che potrebbe quindi essere esteso a tutta l'Europa, quale il futuro programma d'investimento unico dell'Unione (InvestEU).

Il programma InvestEU potrebbe rappresentare un vero fattore di cambiamento grazie alla dotazione finanziaria a sostegno delle infrastrutture sociali (in particolare strutture abitative, sanitarie e scolastiche), dell'innovazione sociale e dei programmi aventi un impatto sociale. Il prossimo programma di investimento integrato dell'Unione potrebbe rappresentare un'importante occasione per realizzare progressi nell'inclusione dei rom.

Ambito di applicazione del progetto pilota

Il progetto pilota svilupperà una soluzione modello nel settore abitativo offrendo migliori opportunità di vita a un gruppo di comunità Rom emarginate. I beneficiari destinatari del progetto risiedono in genere in insediamenti illegali/non regolamentati nelle periferie delle città e faticano ad avere un reddito o ad accedere a opportunità di lavoro retribuito e ad altre opportunità di inclusione.

Fondamentalmente si tratta di un modello articolato in più fasi, finalizzato a preparare (in termini di alfabetizzazione finanziaria, motivazione, orientamento professionale, nozioni di vita pratica e assistenza nel settore della costruzione) le famiglie Rom in vista dell'accesso alla proprietà e dell'emancipazione.

Le attività previste includeranno pertanto:

— la fornitura di servizi di educazione finanziaria, orientamento professionale e nozioni di vita pratica a specifici partecipanti al programma provenienti da un contesto svantaggiato,

— il sostegno a favore di programmi di risparmio per ciascuna famiglia, per circa un anno, per consentire il rimborso dei prestiti contratti per l'acquisto dei materiali da costruzione delle nuove case,

— la collaborazione con le autorità pubbliche per l'assegnazione dei terreni; l'organizzazione di corsi di formazione destinati alle autorità pubbliche affinché siano in grado di attuare e gestire programmi di inclusione/desegregazione e di continuare a fornire servizi sociali alla comunità locale.

Tale modello multifase sperimenterà approcci innovativi che combinano strumenti finanziari (prestiti, garanzie, ecc.), sovvenzioni e assistenza per lo sviluppo di capacità.

Il progetto pilota potrebbe essere realizzato in partenariato con un'organizzazione incaricata dell'attuazione. Nel quadro di una convenzione di sovvenzione unica con la Commissione, il partner selezionato per l'attuazione fornirebbe il sostegno attraverso:

— una garanzia per portafogli di riduzione dei rischi di prestito per alloggi sociali destinati a beneficiari mirati, che rappresenta circa il 25 % del bilancio, nonché

— sovvenzioni per lo sviluppo di capacità destinate a ONG che forniscono servizi di tutoraggio/orientamento alle municipalità che consentono l'acquisto di appartamenti/case, costruzioni (messa a disposizione dei terreni e delle infrastrutture necessarie) e alle comunità Rom locali ai fini di una alfabetizzazione e di una formazione nel settore dell'edilizia, dell'occupazione e dell'educazione civica, che rappresentano circa il 75 % del bilancio.

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)*

01 04 77 *(seguito)*

01 04 77 03 *(seguito)*

Le attività saranno strettamente allineate e complementari rispetto ai progetti pilota in corso a favore dell'integrazione dei Rom (ROMACT), agli strumenti di finanziamento della politica di coesione che potrebbero essere mobilizzati di conseguenza, come pure agli orientamenti pertinenti in materia di desegregazione e agli approcci olistici ai principi di sviluppo locale.

Il progetto pilota testerà e svilupperà modelli integrati di finanziamento sociale nel quadro di un approccio a livello europeo in vari paesi, eventualmente sotto forma di un prodotto pilota misto di finanziamento e consulenza nell'ambito del programma InvestEU dopo il 2020. Esso dovrebbe integrare il sostegno finanziario a titolo della coesione e rafforzare gli obiettivi di inclusione sociale, desegregazione, accesso all'istruzione, sostegno all'occupazione e sviluppo regionale. Esso potrebbe altresì fornire modelli da riprodurre nel quadro di meccanismi di subappalto con implicazioni sociali.

Dopo essere stato testato in varie zone dei paesi in cui vi è una significativa presenza di comunità Rom, sarà esteso ad altre zone di tali paesi (ad esempio, Slovacchia orientale, Cechia orientale, Bulgaria, Romania, Ungheria) e riprodotto nel contesto urbano.

Le attività saranno strettamente allineate e complementari rispetto ai progetti pilota in corso a favore dell'integrazione dei Rom (ROMACT) e agli altri strumenti di finanziamento della politica di coesione che potrebbero essere mobilizzati. Il progetto pilota contribuirà altresì allo sviluppo delle politiche per quanto riguarda la mancanza di fissa dimora e l'esclusione abitativa e sosterrà la preparazione del Quadro dell'UE per le SNIR dopo il 2020.

Gruppi destinatari:

— famiglie Rom emarginate, che costituiscono uno dei gruppi più emarginati in Europa, la cui situazione rappresenta una delle più impellenti sfide sociali nei paesi dell'Europa centrale e orientale e in tutta l'Unione,

— autorità politiche, intermediari finanziari e attori sociali (fondazioni, fornitori di servizi).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02

MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

TITOLO 02

MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI»	142 129 182	142 129 182	140 150 155	140 150 155	134 585 042,23	134 585 042,23
02 02	PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	408 008 400	364 696 716	357 869 000	213 482 000	385 685 660,05	243 032 893,29
02 03	MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI	118 595 657	112 479 117	111 534 886	107 954 486	77 873 848,62	69 530 001,57
02 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE	397 801 382	353 755 000	363 627 355	313 939 538	360 259 375,84	341 554 091,11
02 05	PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)	1 238 630 919	984 727 619	720 346 363	952 628 363	920 406 678,55	992 884 241,82
02 06	PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA	643 947 000	549 000 000	858 570 000	599 500 000	642 690 413,57	572 963 432,33
02 07	PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA DIFESA	254 500 000	200 000 000	243 250 000	145 250 000		
	Titolo 02 — Totale	**3 203 612 540**	**2 706 787 634**	**2 795 347 759**	**2 472 904 542**	**2 521 501 018,86**	**2 354 549 702,35**

TITOLO 02

MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
02 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI»					
02 01 01	***Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***	5,2	90 373 028	88 743 647	84 141 207,57	93,10
02 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***					
02 01 02 01	Personale esterno	5,2	7 088 788	6 866 110	6 467 828,—	91,24
02 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	5 069 197	5 110 730	5 465 744,99	107,82
	Articolo 02 01 02 — Subtotale		12 157 985	11 976 840	11 933 572,99	98,15
02 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***	5,2	5 993 597	5 949 448	6 736 645,63	112,40
02 01 04	***Spese di sostegno per attività e programmi del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***					
02 01 04 01	Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)	1,1	3 117 349	2 800 000	3 523 616,10	113,03
02 01 04 02	Spese di sostegno per la normalizzazione e il ravvicinamento delle legislazioni	1,1	160 000	160 000	160 000,—	100,00
02 01 04 03	Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare	1,1	3 500 000	3 000 000	3 347 375,61	95,64
02 01 04 04	Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)	1,1	3 000 000	2 900 000	2 660 580,—	88,69
02 01 04 05	Spese di sostegno del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP)	1,1	500 000	1 750 000		
	Articolo 02 01 04 — Subtotale		10 277 349	10 610 000	9 691 571,71	94,30

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
02 01 05	***Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***					
02 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	7 745 000	7 851 000	7 045 017,—	90,96
02 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1,1	2 556 000	2 711 111	2 832 686,—	110,82
02 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1,1	2 500 000	2 400 000	2 704 269,33	108,17
	Articolo 02 01 05 — Subtotale		12 801 000	12 962 111	12 581 972,33	98,29
02 01 06	***Agenzie esecutive***					
02 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese	1,1	10 526 223	9 908 109	9 500 072,—	90,25
	Articolo 02 01 06 — Subtotale		10 526 223	9 908 109	9 500 072,—	90,25
	Capitolo 02 01 — Totale		**142 129 182**	**140 150 155**	**134 585 042,23**	**94,69**

02 01 01 ***Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
90 373 028	88 743 647	84 141 207,57

02 01 02 ***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***

02 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 088 788	6 866 110	6 467 828,—

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

02 01 02 *(seguito)*

02 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 069 197	5 110 730	5 465 744,99

02 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 993 597	5 949 448	6 736 645,63

02 01 04 ***Spese di sostegno per attività e programmi del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»***

02 01 04 01 Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 117 349	2 800 000	3 523 616,10

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

02 01 04 *(seguito)*

02 01 04 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 02.

02 01 04 02 Spese di sostegno per la normalizzazione e il ravvicinamento delle legislazioni

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
160 000	160 000	160 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevede funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 03 02.

02 01 04 03 Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 500 000	3 000 000	3 347 375,61

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f),del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

02 01 04 *(seguito)*

02 01 04 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 05.

02 01 04 04 Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000 000	2 900 000	2 660 580,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc. Possono essere finanziate anche attività connesse al forum degli utenti istituito dall'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f),del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 06.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

02 01 04 *(seguito)*

02 01 04 05 Spese di sostegno del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
500 000	1 750 000	

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre anche altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Atti di riferimento

Cfr. articolo 02 07 01.

02 01 05 Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»

02 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 745 000	7 851 000	7 045 017,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

02 01 05 *(seguito)*

02 01 05 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

02 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 556 000	2 711 111	2 832 686,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

02 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 500 000	2 400 000	2 704 269,33

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

02 01 05 *(seguito)*

02 01 05 03 *(seguito)*

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o di progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazione e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

02 01 06 ***Agenzie esecutive***

02 01 06 01 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 526 223	9 908 109	9 500 072,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f),del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» *(seguito)*

02 01 06 *(seguito)*

02 01 06 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/771/UE del 17 dicembre 2013 che istituisce l'«Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).

Decisione della Commissione C(2013) 9414 del 23 dicembre 2013 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 02	PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE								
02 02 01	***Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione***	1,1	135 298 400	143 261 000	130 039 000	100 813 000	128 046 666,56	77 369 196,36	54,01
02 02 02	***Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito***	1,1	269 160 000	215 000 000	224 430 000	106 000 000	249 771 206,41	160 687 572,89	74,74
02 02 51	***Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità***	1,1	p.m.	639 000	p.m.	p.m.	0,—	480 144,45	75,14
02 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
02 02 77 03	Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 02 77 10	Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 02 77 16	Progetto pilota — Futuro dell'industria manifatturiera	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	200 000	0,—	0,—	
02 02 77 17	Progetto pilota — Trasferimento di imprese ai dipendenti e modello cooperativo: garantire la sostenibilità delle PMI	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	181 232,42	

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 02 77	*(seguito)*								
02 02 77 18	Progetto pilota — Donne *Business Angels*	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	636 000	0,—	0,—	
02 02 77 19	Progetto pilota — Turismo mondiale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	411 999,50	
02 02 77 21	Azione preparatoria — Prodotto turistico europeo transnazionale collegato alla cultura	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	600 000	0,—	148 440,44	
02 02 77 23	Progetto pilota — *Youth on the SPOT* — Partenariato speciale per il turismo	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	228 527,24	
02 02 77 24	Progetto pilota — Marchio «Destinazione Europa» — Promozione dell'Europa nel settore del turismo	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	585 400	0,—	184 395,55	
02 02 77 25	Progetto pilota — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti	1,1	p.m.	531 206	p.m.	883 400	0,—	900 086,66	169,44
02 02 77 26	Progetto pilota — Iniziativa per start up nell'economia della condivisione («sharing economy») — Finanziare il futuro dell'imprenditoria europea	1,1	p.m.	566 300	p.m.	p.m.	0,—	329 700,—	58,22
02 02 77 27	Progetto pilota — Riduzione della disoccupazione giovanile e costituzione di cooperative per migliorare le opportunità occupazionali nell'UE	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	217 588,63	
02 02 77 28	Progetto pilota — Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la partecipazione delle donne	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	150 200	0,—	0,—	
02 02 77 29	Azione preparatoria — Capitale europea del turismo	1,1	p.m.	740 700	p.m.	974 000	0,—	640 703,10	86,50

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 02 77 30	Progetto pilota — Conquistare la leadership in materia di imprenditorialità e possibilità di cooperazione (ALECO)	1,1	p.m.	225 000	p.m.	p.m.	0,—	524 568,97	233,14
02 02 77 31	Azione preparatoria — Europa della cultura: promuovere i tesori dell'Europa	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 100 000,—	0,—	
02 02 77 32	Azione preparatoria — Turismo mondiale	1,1	p.m.	720 000	p.m.	540 000	1 800 000,—	0,—	0
02 02 77 33	Azione preparatoria — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti	1,1	p.m.	366 010	p.m.	p.m.	1 168 765,08	489 030,08	133,61
02 02 77 34	Progetto pilota — Accrescere la capacità di internazionalizzazione mediante reti europee di PMI	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 500 000,—	0,—	
02 02 77 35	Azione preparatoria — Accelerare la modernizzazione industriale dell'Unione migliorando il sostegno alle strutture di dimostrazione paneuropee — la stampa 3D	1,1	p.m.	100 000	p.m.	400 000	799 022,—	239 707,—	239,71
02 02 77 36	Azione preparatoria — Cir©Lean: rete per la promozione dell'attività imprenditoriale volta a consentire alle PMI dell'Unione di cogliere le opportunità di business offerte dall'economia circolare	1,1	p.m.	450 000	p.m.	p.m.	1 500 000,—	0,—	0
02 02 77 38	Azione preparatoria — Riduzione della disoccupazione giovanile — costituzione di cooperative per migliorare le opportunità occupazionali nell'Unione	1,1	p.m.	600 000	2 000 000	1 000 000			
02 02 77 39	Progetto pilota — Qualità dei servizi nel turismo	1,1	350 000	207 500	420 000	210 000			
02 02 77 40	Progetto pilota — Accesso a internet a banda larga via satellite per consentire alle scuole non connesse di beneficiare di contenuti didattici multimediali	1,1	p.m.	490 000	980 000	490 000			
02 02 77 41	Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori Global/ Conquistare la leadership in materia di imprenditorialità e opportunità di cooperazione	1,1	2 200 000	550 000					
02 02 77 42	Progetto pilota — Destinazioni intelligenti	1,1	1 000 000	250 000					
	Articolo 02 02 77 — Subtotale		3 550 000	5 796 716	3 400 000	6 669 000	7 867 787,08	4 495 979,59	77,56
	Capitolo 02 02 — Totale		**408 008 400**	**364 696 716**	**357 869 000**	**213 482 000**	**385 685 660,05**	**243 032 893,29**	**66,64**

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 01 Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
135 298 400	143 261 000	130 039 000	100 813 000	128 046 666,56	77 369 196,36

Commento

Stanziamento destinato a rafforzare la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo sviluppo delle PMI.

Le misure attuate riguardano, in particolare:

— reti che riuniscono le varie parti interessate,

— progetti di prima applicazione commerciale,

— analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti,

— politiche che promuovono l'imprenditorialità,

— condivisione e diffusione delle informazioni, campagne di sensibilizzazione e servizi di consulenza per accrescere la competitività delle PMI e aiutarle a partecipare al mercato unico e oltre,

— sostegno ad azioni comuni di Stati membri o regioni, e altre misure nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME).

L'Unione fornirà sostegno ad attività quali l'Enterprise Europe Network e la promozione dell'imprenditorialità. L'Unione assicura inoltre il sostegno a progetti relativi alle prime applicazioni o repliche commerciali di tecniche, prassi o prodotti (ad esempio nel campo dei nuovi concetti imprenditoriali per i beni di consumo) di importanza a livello di Unione, la cui fattibilità tecnica è già stata dimostrata con successo ma che, in ragione di rischi residui, non hanno ancora raggiunto una significativa penetrazione di mercato. Tali applicazioni sono progettate in modo tale da favorirne l'uso tra i paesi partecipanti ed agevolarne l'immissione sul mercato.

I progetti sono inoltre intesi a migliorare le condizioni quadro, anche attraverso lo sviluppo di capacità per i cluster e le altre reti di imprese, con particolare riguardo al sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI, al fine di garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del turismo, sostenendo la coerenza nell'attuazione nonché un'elaborazione consapevole delle politiche a livello dell'Unione Saranno altresì avviati progetti a sostegno dell'attuazione della strategia per il mercato unico e dell'iniziativa a favore delle start-up. Sono prese in considerazione a fini di finanziamento anche le azioni di sostegno direttamente collegate al conseguimento dei suddetti obiettivi: riunioni (compresi workshop), studi, informazioni e pubblicazioni, partecipazione a gruppi di studio.

Si presterà particolare attenzione alle attività turistiche sostenibili, privilegiando in un primo momento la mobilità dolce, le reti ciclabili, il turismo ecologico e la tutela della natura. In tale contesto riveste una notevole importanza anche l'accessibilità universale, in particolare per le persone a mobilità ridotta e per quelle socialmente svantaggiate.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 01 *(seguito)*

L'Unione coordinerà, promuoverà e sosterrà azioni a favore di un turismo sostenibile, quali:

— la salvaguardia delle risorse alla base di un turismo sostenibile a lungo termine, da conseguire mediante la protezione del patrimonio naturale, culturale, storico e industriale,

— il coordinamento delle informazioni e dei servizi attinenti al turismo sostenibile e la promozione dell'accessibilità di tali informazioni e servizi per le categorie svantaggiate in condizioni di indigenza e per le persone a mobilità ridotta,

— il coordinamento a livello transfrontaliero delle reti ciclabili europee, in combinazione con collegamenti ferroviari e pullman di linea a lunga percorrenza e con informazioni su tali servizi.

Il programma «Erasmus per giovani imprenditori» mira ad incoraggiare l'imprenditorialità europea, la condivisione delle conoscenze e delle buone prassi nonché la creazione di reti, partenariati, imprese e posti di lavoro di grande utilità.

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le imprese europee, segnatamente le giovani start-up innovative e l'imprenditoria femminile, e promuovere l'imprenditorialità assegnando risorse sufficienti a programmi come il programma COSME. Nello specifico è fondamentale sostenere e incentivare i settori più innovativi e moderni, come la *sharing economy* e l'economia digitale: è importante che l'Unione sosterrà i giovani imprenditori attivi in questi settori e provvederà a sviluppare e mettere in campo strumenti che permettano alle start-up innovative di competere su scala globale con le controparti di paesi terzi. È previsto inoltre un sostegno volto ad aumentare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.

Il programma «Erasmus per giovani imprenditori», in particolare, ha avuto un esito molto positivo e ha contribuito in maniera efficiente ed efficace a lottare contro la disoccupazione e a sostenere start-up solide in tutta Europa.

Sono mantenuti i mezzi finanziari destinati a «Erasmus per giovani imprenditori», segnatamente per i motivi seguenti:

— il programma è inteso a promuovere l'imprenditorialità europea, lo scambio di conoscenze e prassi eccellenti e la creazione di reti e partenariati preziosi,

— il programma ha ottenuto risultati lusinghieri e ha registrato un numero crescente di partecipanti nel corso degli anni, con previsioni di ulteriore aumento in futuro,

— il programma affronta con efficacia il problema della disoccupazione in quanto aiuta i disoccupati a diventare lavoratori autonomi e le PMI esistenti a creare posti di lavoro e aumentare il fatturato grazie all'espansione o all'internazionalizzazione delle loro attività,

— il numero di domande supera di gran lunga le possibilità della Commissione di accoglierle con i mezzi finanziari attualmente disponibili.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato Spazio economico europeo della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 4 815 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1.

02 02 02 ***Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
269 160 000	215 000 000	224 430 000	106 000 000	249 771 206,41	160 687 572,89

Commento

Stanziamento destinato a migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI), incluse le imprese guidate da imprenditrici, ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento.

Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) stabilisce controgaranzie, garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per un finanziamento mediante prestiti che ridurrà le particolari difficoltà cui devono far fronte le PMI economicamente efficienti nell'ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie sufficienti; e la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI.

Uno strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) consente di effettuare investimenti in fondi di capitale di rischio che a loro volta investono nelle PMI in fase di espansione e di crescita — adottando nel contempo un approccio sensibile alla dimensione di genere e non discriminatorio — soprattutto in quelle che operano a livello transfrontaliero. Sarà possibile investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per la RSI nel quadro di Orizzonte 2020. Nel caso di coinvestimenti in fondi in più fasi, gli investimenti sono erogati proporzionalmente dall'EFG del programma COSME e dallo strumento di capitale proprio per la RSI nel quadro di Orizzonte 2020. Il sostegno dell'EFG proverrà direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altri organismi cui è stata affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione, o da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che effettuano investimenti transfrontalieri.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 02 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente di entrate con destinazione specifica è stimato a 27 300 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1.

02 02 51 ***Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	639 000	p.m.	p.m.	0,—	480 144,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 51 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 239 del 16.8.1989, pag. 33).

Decisione 91/179/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame (GU L 89 del 10.4.1991, pag. 39).

Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 32).

Decisione 91/537/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel (GU L 293 del 24.10.1991, pag. 23).

Decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19).

Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ad un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 68).

Decisione 96/413/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell'industria europea (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 55).

Decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25).

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione 2001/221/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 21).

Decisione 2002/651/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (GU L 215 del 10.8.2002, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 luglio 2004, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3).

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 51 *(seguito)*

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Decisione 2006/77/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 43).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

02 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

02 02 77 03 Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 10 Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 10 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 16 Progetto pilota — Futuro dell'industria manifatturiera

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	200 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 17 Progetto pilota — Trasferimento di imprese ai dipendenti e modello cooperativo: garantire la sostenibilità delle PMI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	181 232,42

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 17 *(seguito)*

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 18 Progetto pilota — Donne *Business Angels*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	636 000	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 19 Progetto pilota — Turismo mondiale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	411 999,50

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 19 *(seguito)*

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 21 Azione preparatoria — Prodotto turistico europeo transnazionale collegato alla cultura

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	600 000	0,—	148 440,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

02 02 77 23 Progetto pilota — *Youth on the SPOT* — Partenariato speciale per il turismo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	228 527,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 24 Progetto pilota — Marchio «Destinazione Europa» — Promozione dell'Europa nel settore del turismo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	585 400	0,—	184 395,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 25 Progetto pilota — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	531 206	p.m.	883 400	0,—	900 086,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 26 Progetto pilota — Iniziativa per start up nell'economia della condivisione («sharing economy») — Finanziare il futuro dell'imprenditoria europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	566 300	p.m.	p.m.	0,—	329 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 27 Progetto pilota — Riduzione della disoccupazione giovanile e costituzione di cooperative per migliorare le opportunità occupazionali nell'UE

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	217 588,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 28 Progetto pilota — Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la partecipazione delle donne

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 200	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 29 Azione preparatoria — Capitale europea del turismo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	740 700	p.m.	974 000	0,—	640 703,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 29 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 30 Progetto pilota — Conquistare la leadership in materia di imprenditorialità e possibilità di cooperazione (ALECO)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	225 000	p.m.	p.m.	0,—	524 568,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 31 Azione preparatoria — Europa della cultura: promuovere i tesori dell'Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 100 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 31 *(seguito)*

Traendo pienamente profitto dall'Anno europeo del patrimonio culturale che si celebrerà nel 2018, l'azione farà conoscere e promuoverà la diversità e la ricchezza del patrimonio europeo e delle manifestazioni culturali europee (siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, festival musicali e gastronomici, folklore e spiritualità) quali motivi per visitare l'Europa, il continente della cultura e della creatività.

Le attività svolte nell'ambito dell'azione preparatoria potrebbero essere collegate al tema Europa della cultura: promuovere i tesori dell'Europa, nel cui contesto i singoli paesi e le singole regioni o macroregioni presentano a un ampio pubblico internazionale il loro patrimonio e i beni culturali che li contraddistinguono.

L'azione preparatoria si basa sul progetto pilota Marchio Destinazione Europa e lo prosegue, ma propone di ampliarne la portata e di aumentarne il bilancio. L'azione includerà anche la promozione di luoghi e siti turistici meno conosciuti ma di pari interesse, con l'obiettivo ultimo di diversificare il ventaglio delle destinazioni europee, creare nuovi prodotti turistici e sostenere le regioni meno sviluppate.

Il portale VisitEurope.com, sviluppato con il sostegno dell'Unione, potrebbe essere una piattaforma idonea alle attività promozionali e di marketing. Inoltre, l'applicazione 360° *European Wonders*, presentata dalla Commissione all'inizio del 2017, potrebbe essere integrata nella strategia promozionale e di marketing.

Infine, l'azione sensibilizzerà in merito allo sviluppo sostenibile e responsabile in relazione al patrimonio culturale e alla protezione delle risorse per le generazioni future.

Gli obiettivi e le azioni principali comprendono:

— mantenere la posizione guida dell'Europa come destinazione turistica mondiale promuovendo il patrimonio culturale europeo,

— sviluppare e approvare canali promozionali e di marketing (online e offline) che consentiranno alle destinazioni di massimizzare la portata della loro offerta turistica,

— diversificare la gamma di destinazioni europee promuovendo destinazioni secondarie meno visibili (i cosiddetti «tesori nascosti») quali nuovi prodotti turistici,

— ricercare e identificare una serie di destinazioni turistiche alternative ben sviluppate e accessibili con un potenziale elevato in termini di domanda e interesse sia internamente che nei mercati di oltremare,

— impegnarsi con i diversi soggetti interessati nei vari Stati membri per rafforzare la visibilità dei siti del patrimonio culturale,

— fornire sostegno ai partner industriali, in particolare le PMI nei settori dell'ospitalità e dei trasporti, per sviluppare prodotti del turismo che includano tali destinazioni alternative nei loro pacchetti di viaggio.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 31 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 32 Azione preparatoria — Turismo mondiale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	720 000	p.m.	540 000	1 800 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il progetto pilota Turismo mondiale è stato avviato nel bilancio 2015. Lo scopo principale del progetto era di far sì che l'Europa beneficiasse del turismo mondiale grazie all'aumento della quota del PIL riconducibile al settore del turismo. Allo stesso tempo, il progetto aveva lo scopo di portare a una crescita economica significativa, con la creazione di opportunità di lavoro sostenibili.

L'azione preparatoria si concentra sulla Cina, che rappresenta il mercato di origine del turismo in più rapida crescita a livello mondiale. Come indicato nel progetto pilota, la propensione dei turisti cinesi a recarsi all'estero dovrebbe continuare ad aumentare nei prossimi decenni. Dopo l'Asia e il Pacifico, l'Europa rappresenta la più importante destinazione turistica per i viaggiatori cinesi. Dal momento che il nostro continente occupa un posto di primo piano nella classifica delle mete ambite del turismo cinese, è necessario riflettere su come gli Stati membri potrebbero migliorare l'accoglienza dei turisti cinesi. Ciò riguarderà la comprensione reciproca e la formazione continua e sostenibile dei lavoratori del settore turistico in tutta Europa.

L'azione preparatoria aumenterà il flusso di visitatori cinesi facilitando i rapporti tra i fornitori di servizi turistici in Europa e gli acquirenti cinesi.

Il 2018 è stato l'Anno del turismo UE-Cina e, nella fase preparatoria, il progetto pilota Turismo mondiale ha svolto un ruolo essenziale.

Gli obiettivi e le azioni principali comprendono:

— individuazione delle migliori pratiche e analisi dei risultati del progetto pilota,

— proseguimento della campagna di sensibilizzazione tra i tour operator e le agenzie turistiche,

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 32 *(seguito)*

— partecipazione attiva all'Anno del turismo UE-Cina 2018,

— ampliamento della portata del progetto coinvolgendo gli istituti di cultura cinesi (ad esempio l'Istituto Confucio) e altre parti interessate a contatto con i cittadini,

— aumento dell'utilizzo delle reti sociali e maggiore attenzione alla digitalizzazione, nonché incentivi all'adattamento dei prodotti e dei servizi turistici alle esigenze dei turisti cinesi, inclusi gli strumenti di marketing (siti web e dépliant in cinese) e la loro promozione sui social network cinesi (Weibo).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 33 Azione preparatoria — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	366 010	p.m.	p.m.	1 168 765,08	489 030,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Le conoscenze e le competenze sono essenziali non solo per il benessere di ciascun cittadino ma anche per lo sviluppo sostenibile e per la crescita economica. È pertanto importante offrire una prospettiva alle persone provenienti da paesi confrontati a difficoltà economiche e sociali, in particolare ai giovani, affinché possano avere l'opportunità di creare un valore aggiunto non solo per loro stessi ma anche per la società in generale.

È importante permettere ai giovani migranti e ai rifugiati di accedere alle conoscenze e di sviluppare competenze, che potranno sfruttare e mettere a profitto al loro ritorno nei paesi d'origine.

In tal modo essi potranno non solo garantirsi fonti di reddito sicure, ma anche eventualmente creare un'impresa propria e posti di lavoro.

L'iniziativa sarà incentrata sui programmi di accompagnamento mirati di diverse organizzazioni, quali la protezione civile e i servizi di comunità come pure le imprese (compresi i fornitori locali). Nel quadro di un sistema formativo duale, i beneficiari potranno identificare le esigenze specifiche di diverse organizzazioni o imprese sul terreno.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 33 *(seguito)*

La situazione giuridica per quanto riguarda il periodo di attesa prima di intraprendere un'attività economica varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Per garantire il successo dell'azione preparatoria sarà quindi necessario prendere in rassegna i vigenti quadri giuridici nazionali e individuare le migliori prassi da promuovere per accelerare le procedure, affinché i giovani migranti possano trarre vantaggio dai programmi proposti quanto prima dopo il loro arrivo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 22018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 34 Progetto pilota — Accrescere la capacità di internazionalizzazione mediante reti europee di PMI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 35 Azione preparatoria — Accelerare la modernizzazione industriale dell'Unione migliorando il sostegno alle strutture di dimostrazione paneuropee — la stampa 3D

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	100 000	p.m.	400 000	799 022,—	239 707,—

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 35 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La modernizzazione industriale è essenziale per migliorare la competitività dell'Unione e rappresenta pertanto una assoluta pietra miliare della politica dell'Unione. A tale riguardo, la capacità delle imprese industriali non solo di sviluppare ma anche di assorbire e di attuare con successo le nuove tecnologie è fondamentale. Tuttavia, ciò rimane una grande sfida per molte società.

Il processo di sviluppo e applicazione delle nuove tecnologie può essere suddiviso in diverse fasi. Appare sempre più evidente che nel corso della fase di dimostrazione (TRL 6-8) del processo di innovazione si verifica una situazione di carenza del mercato: tra ricerca applicata, sviluppo dei prototipi e ingresso sul mercato. La prova e la convalida dei prototipi in un ambiente industriale e l'omologazione di nuove applicazioni restano molto costose e altamente incerte. In molti casi ciò impedisce (o almeno ritarda in modo significativo) la commercializzazione di innovazioni molto promettenti della ricerca e dell'industria, incluse quelle precedentemente finanziate dall'Unione. Da un lato, molto spesso le imprese industriali non dispongono di tutte le apparecchiature e le competenze necessarie per svolgere ulteriori attività di prototipo, test di convalida, procedure di omologazione, confronto dei costi o altre attività post-prototipo, necessarie prima della piena produzione e del lancio sul mercato. Tali attività sono spesso classificate tra i cosiddetti costi non ricorrenti e fanno parte della fase chiamata valle della morte. Dall'altro lato, pochissime regioni dispongono di tutte le capacità di dimostrazione sul campo per aiutare le imprese ad eseguire l'intero spettro di attività post-prototipo in uno specifico settore tecnologico.

Appare fortemente necessario e logico istituire una struttura innovativa interregionale, con infrastrutture di dimostrazione condivise paneuropee («*industry commons*») accessibili da parte dell'industria e in grado di accelerare l'utilizzo delle tecnologie nell'ambito e da parte delle imprese industriali. Tali infrastrutture di dimostrazione condivise possono essere istituite collegando e adeguando le infrastrutture complementari che già esistono nelle regioni oppure, se necessario, creando nuove infrastrutture condivise.

In passato, e nelle attività in corso nell'ambito dei progetti pilota (VI) dell'iniziativa Vanguard (www.s3vanguard-initiative.eu), varie regioni hanno sperimentato che l'istituzione di infrastrutture di dimostrazione condivise di solito presenta una componente non redditizia. Tale mancanza di finanziamenti si verifica nel corso dell'istituzione delle infrastrutture condivise e nel far fronte ai primi costi di funzionamento. Una volta colmato tale deficit di finanziamenti, le attività di dimostrazione industriale possono avere inizio. Se ciò avviene con successo, le imprese possono potenziare la propria produzione, generare profitti sul mercato e quindi creare crescita e posti di lavoro. Al fine di accelerare l'utilizzo delle tecnologie e la modernizzazione industriale, vi è quindi la necessità di un maggiore intervento pubblico per sfruttare il potenziale di innovazione e di crescita. Al momento, non esiste alcuno strumento adeguato di tipo interregionale e paneuropeo in grado di sostenere gli investimenti fortemente necessari nell'infrastruttura dell'innovazione.

In tale contesto, la presente azione preparatoria integrerà ed espanderà ulteriormente le attività in corso nel quadro dell'iniziativa Vanguard e della piattaforma tematica di specializzazione intelligente per la modernizzazione industriale (TSSP IM). Mentre la TSSP IM e i suoi partenariati interregionali, come l'iniziativa Vanguard, sono necessari per individuare e avviare la cooperazione interregionale per l'adozione di nuove tecnologie, tale azione sosterrà lo sviluppo di investimenti, operazioni e servizi, nonché i costi di coordinamento per le infrastrutture di dimostrazione condivise, destinate ad una base di clienti costituita da organizzazioni industriali in tutta Europa.

L'azione preparatoria sarà particolarmente importante per fornire contributi alla (ri)elaborazione delle diverse politiche dell'Unione, tra cui l'innovazione (nono programma quadro), gli investimenti (Fondo europeo per gli investimenti strategici) e la politica di coesione. L'azione identificherà le possibilità e i limiti dei fondi e degli strumenti finanziari esistenti, al fine di stimolare, in ultima istanza, l'adozione di nuove tecnologie di mercato e la promozione di investimenti di follow-up da parte del settore privato, anche attraverso una più stretta cooperazione con le associazioni industriali, fornendo utili suggerimenti ai decisori politici.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 35 *(seguito)*

L'azione preparatoria sarà incentrata sul VI progetto pilota di infrastrutture di dimostrazione condivise per la produzione ad alto rendimento attraverso la stampa 3D (3DP). Il progetto pilota 3D è uno dei più avanzati, ma deve affrontare appieno il problema degli investimenti in diversi ambiti industriali. La stampa 3D rappresenta inoltre una tecnologia rivoluzionaria, con un impatto notevole su un'ampia gamma di settori industriali.

Nello specifico, l'azione preparatoria si concentrerà sulle seguenti attività:

1) creare una piattaforma operativa di infrastrutture di dimostrazione collegate tra le regioni, tra l'altro:

— collegando le infrastrutture di dimostrazione per formare una piattaforma di sostegno virtuale,

— monitorando la fornitura di know-how, attrezzature e servizi da offrire all'industria, garantendo una vasta copertura settoriale,

— se necessario, ampliando la rete di infrastrutture collegate per una migliore copertura industriale e/o geografica,

— istituendo una rete di fornitori di servizi accreditati in tutta Europa (per il sostegno, la formazione, la certificazione ecc., nell'ambito delle infrastrutture di dimostrazione condivise);

2) attrarre progetti di dimostrazione industriale attraverso la piattaforma, tra l'altro:

— interagendo con le principali parti interessate,

— promuovendo la piattaforma e individuando le opportunità esistenti,

— sviluppando ulteriormente i casi di dimostrazione 3DP, utilizzando i casi che portano a nuove catene del valore,

— identificando i costi specifici di coordinamento e le esigenze di sostegno finanziario,

— comunicando con un pubblico più vasto e lavorando con esso, utilizzando tra l'altro la piattaforma di specializzazione intelligente per la modernizzazione industriale,

— lavorando sulle sinergie tra il progetto pilota in oggetto e le iniziative correlate,

— acquisendo conoscenze specifiche su questioni di finanziamento concernenti esigenze di investimento specifiche;

3) fornire una sintesi delle specifiche proposte di cambiamento delle diverse politiche dell'Unione, in consultazione con la Commissione.

Ai fini di una corretta esecuzione e valutazione è necessario un periodo di tre anni (2018-2020), con un aggiornamento annuale della tabella di marcia da parte di un comitato strategico, composto anche da deputati al Parlamento europeo.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 35 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 36 Azione preparatoria — Cir©Lean: rete per la promozione dell'attività imprenditoriale volta a consentire alle PMI dell'Unione di cogliere le opportunità di business offerte dall'economia circolare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	p.m.	p.m.	1 500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Questa azione preparatoria creerà una rete per la promozione dell'attività imprenditoriale volta a consentire alle PMI di cogliere le opportunità di business offerte dall'economia circolare. Essa promuoverà un nuovo tipo di industria ecocompatibile in cui il pieno sfruttamento di tutti i materiali, tra cui i flussi laterali e i rifiuti, permetterà di valorizzare ciò che non ha valore.

In varie parti d'Europa (in particolare in Finlandia, Francia, Norvegia, Svezia e Regno Unito), le principali industrie e imprese che utilizzano prodotti chimici e le relative catene di approvvigionamento cercano di dar vita a nuove attività a partire dai flussi laterali e dai rifiuti. I flussi laterali possono essere recuperati e utilizzati come materie prime per nuove industrie. Attraverso la raffinazione delle materie prime nell'Unione si crea maggiore valore aggiunto nel mercato interno, a vantaggio delle economie europee, il che si tradurrà in un aumento dei posti di lavoro, oltre ad andare a beneficio dell'ambiente.

Cir©Lean si rivolge alle PMI del settore dei servizi industriali orientate all'esportazione che abbiano determinazione, capacità e un profilo internazionale. Essa creerà una rete volta a promuovere sistematicamente e a lungo termine le attività imprenditoriali delle PMI stabilite nell'Unione, avvalendosi di competenze transfrontaliere, intersettoriali e interprofessionali e sviluppando modelli innovativi di attività commerciali nell'ambito dell'economia circolare. L'azione aiuterà le PMI a individuare soluzioni per valorizzare i rifiuti e i residui (attualmente non identificati) trasformandoli in prodotti di valore da vendere sul mercato sia nazionale che internazionale. L'azione accrescerà la simbiosi industriale incrementando il grado di trattamento dei rifiuti residui e di quelli avviati in discarica e creerà nuove attività commerciali legate ai rifiuti residui.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 36 *(seguito)*

Nel quadro di workshop transfrontalieri, intersettoriali e interprofessionali sull'innovazione aperta, in cui le PMI, il settore primario, gli sviluppatori di imprese, gli educatori, i ricercatori, le autorità e i finanziatori mettono in comune le proprie competenze, saranno elaborati nuovi modelli di business. Per farlo si farà ricorso allo strumento di valutazione della sostenibilità sviluppato in Finlandia. I workshop permetteranno a tutti i partecipanti di acquisire nuove conoscenze e consentiranno di sviluppare nuovi prodotti e servizi commerciali a livello transfrontaliero.

All'azione preparatoria Cir©Lean parteciperanno circa 20 PMI. Un elemento cardine dell'azione sarà la partecipazione di 100 PMI ad attività di sviluppo professionale; nel quadro dell'azione, tali imprese acquisiranno nuovi contatti e instaureranno forme di cooperazione transfrontaliera. Una volta ultimata l'azione, cresceranno le esportazioni, così come il numero di PMI che avranno adottato nuovi modelli di business. Di conseguenza, saranno instaurati nuovi contatti e partenariati a lungo termine dotati di strutture permanenti di cooperazione.

L'azione Cir©Lean creerà una rete volta a promuovere l'attività imprenditoriale nell'economia circolare che proseguirà i propri lavori anche una volta ultimata l'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 38 Azione preparatoria — Riduzione della disoccupazione giovanile — costituzione di cooperative per migliorare le opportunità occupazionali nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La disoccupazione giovanile continua a rappresentare una sfida importante per gli Stati membri. A febbraio 2018 si registrava un tasso del 15,9 % nell'UE-28 e del 17,7 % nella zona euro. L'obiettivo del progetto pilota iniziale era contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile attraverso la costituzione di cooperative di lavoratori, favorendo l'imprenditorialità e creando opportunità di lavoro sostenibili per i giovani, affinché possano essere contemporaneamente lavoratori e titolari di una parte dell'impresa, nonché istituendo migliori prassi nel settore per l'intera UE.

Il progetto pilota era stato avviato nei tre Stati membri aventi maggiore esperienza in questo campo e prevedeva obiettivi quali il miglioramento della conoscenza del concetto di impresa cooperativa, la prestazione di un orientamento agli studenti nell'attuazione delle proprie idee e di aiuto nell'avviare imprese in forma cooperativa, la prestazione di formazione e tirocini/apprendistati in cooperative, nonché l'esame delle modalità per creare sinergie con i relativi programmi dell'Unione.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 38 *(seguito)*

L'azione preparatoria prende spunto dall'impatto del progetto pilota in questi tre Stati membri ed estende le azioni ad altri Stati membri ancora confrontati con un elevato tasso di disoccupazione giovanile, come la Grecia e la Spagna.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 39 Progetto pilota — Qualità dei servizi nel turismo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
350 000	207 500	420 000	210 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il turismo è un settore chiave per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro in Europa. Tra gli enti del turismo è in corso da sempre una controversia su un sistema unificato di classificazione degli hotel, dei ristoranti e di altre strutture. Con l'evolversi delle esigenze e delle aspettative dei clienti, cosa che ha stimolato lo sviluppo dell'offerta nel settore alberghiero, è diventato necessario disciplinare tale settore di attività mediante l'adozione di misure intese a proteggere i diritti e gli interessi dei consumatori.

Tuttavia, la percezione dei consumatori spesso non corrisponde all'offerta effettiva, a causa di una comunicazione insufficiente o inefficace.

Il progetto elaborerà:

— un quadro per una mappatura esaustiva delle iniziative pubbliche e private esistenti nel settore del turismo (sistema delle «stelle» applicato agli alberghi, sistemi di certificazione ecc.) destinato ad armonizzare il sistema di classificazione in termini di precisione e di aggiornamento delle informazioni nonché a conferire trasparenza e coerenza alla valutazione della qualità e della prestazione del servizio;

— un quadro per il contenuto delle informazioni fornite dalle agenzie di viaggi, tour operator, siti di prenotazione e di recensione online; le informazioni fornite ai consumatori dovrebbero essere esaminate e confrontate ed essere compatibili con i criteri a livello di Unione per le iniziative in questione;

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 39 *(seguito)*

— un quadro per la cooperazione transnazionale tra le autorità pubbliche e i settori, al fine di migliorare il contenuto delle condizioni generali e garantire un accordo equo tra il prestatore del servizio e il turista; l'accordo dovrebbe specificare, tra l'altro, le condizioni di pagamento e i diritti del turista, in particolare in caso di prestazione inadeguata dei servizi commissionati;

— la fattibilità di stabilire principi a livello di Unione sulla qualità dei servizi del turismo, incluse competenze, valore aggiunto e fattibilità tecnica a livello di Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 40 Progetto pilota — Accesso a internet a banda larga via satellite per consentire alle scuole non connesse di beneficiare di contenuti didattici multimediali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	490 000	980 000	490 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Uno dei principali obiettivi delle istituzioni dell'Unione consiste nel migliorare il coordinamento delle politiche a livello dell'Unione e degli Stati membri per promuovere l'uso delle TIC nei sistemi di istruzione, formazione e apprendimento. Uno dei presupposti per l'integrazione delle TIC consiste nel potenziare la disponibilità e la qualità delle connessioni ai servizi internet a banda larga nelle scuole e in aula, specialmente nelle zone rurali e a scarsa densità di popolazione, mediante l'adozione di politiche specifiche.

La Commissione ha stanziato risorse al fine di migliorare la connettività a internet nelle scuole, promuovendo il coordinamento delle politiche attraverso varie iniziative. Una di queste iniziative è stata presentata nella comunicazione della Commissione del 25 aprile 2013 dal titolo «Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte» [COM(2013) 654 final], in cui è chiaramente indicato che «promuovere infrastrutture TIC locali (banda larga, contenuti, strumenti) [è] ancora necessario in alcune parti dell'Europa...» e che «gli Stati membri investono nell'aggiornamento delle infrastrutture didattiche nazionali (TIC, risorse didattiche digitali, banda larga) ma permangono frammentazione e incoerenze tra gli Stati membri dell'UE. In media, il 93 % degli studenti nell'UE accede a internet da casa, ma solo il 72 % vi accede in un istituto di istruzione, a volte non in classe».

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 40 *(seguito)*

L'innovazione nel settore dell'istruzione rimane una priorità fondamentale per la Commissione, come chiaramente indicato nella comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» [COM(2016) 587 final]. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla connettività internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 144) ha accolto con favore il piano ambizioso che consiste nel fornire l'internet ultraveloce nelle scuole primarie e secondarie, nelle università e nelle biblioteche entro il 2025, in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ha altresì sottolineato che una connettività migliore e più rapida aumenta considerevolmente le opportunità di migliorare i metodi di insegnamento, di promuovere la ricerca e di sviluppare servizi formativi di alta qualità online nonché di offrire migliori prospettive di apprendimento a distanza.

Il Parlamento europeo ha inoltre evidenziato che, affinché l'obiettivo del Gigabit sia pienamente efficace per l'economia dell'Unione e non si perdano opportunità, occorre colmare il divario digitale e prevenire la creazione di nuovi divari; a tale scopo, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare le opportunità di finanziamento per aiutare i principali motori socioeconomici (scuole, università, amministrazioni pubbliche).

Nel 2016 molte scuole dell'Unione non avevano ancora accesso alla banda larga (soprattutto le scuole primarie, il 25 % delle quali non aveva accesso alla banda larga o addirittura a internet). Ciò è dovuto principalmente ai seguenti fattori:

— scarsa consapevolezza delle scuole e delle autorità locali circa le opzioni tecniche disponibili per l'accesso a internet a banda larga;

— numero limitato di specifici programmi nazionali di sostegno istituzionale ad ampio raggio;

— scarsa conoscenza delle possibili opzioni di finanziamento, compresi i sistemi di buoni, e delle relative modalità di attuazione.

Nel 2015 la Commissione ha pubblicato un bando di gara per uno studio di fattibilità sulla fornitura di servizi di banda larga via satellite nelle scuole ubicate nelle zone rurali e sprovviste di banda larga da rete fissa o senza fili.

Lo studio, dal titolo «*Satellite broadband for schools: Feasibility study*» (SMART 2015/0061), è stato pubblicato nel settembre 2017 e ha confermato che l'impiego di sistemi di accesso e distribuzione via satellite costituisce una soluzione efficace per mettere immediatamente internet a banda larga e contenuti didattici multimediali a disposizione delle scuole che attualmente sono scarsamente connesse, o non lo sono del tutto, e che rischiano di restare in questa situazione per vari anni.

Obiettivo del progetto pilota

L'obiettivo del progetto pilota era di sostenere i risultati dello studio di fattibilità con una serie di prove sul campo nelle regioni dell'Unione dove sono presenti scuole che accusano un divario digitale. Nello specifico, il progetto pilota contribuiva a valutare i benefici di una connettività immediata attraverso la banda larga satellitare per le scuole che registrano un divario digitale, con il sostegno di un'autorità pubblica regionale o nazionale, nella prospettiva dei vantaggi ancora più grandi che apporterà la società dei Gigabit europea.

Pertanto, il progetto pilota biennale aveva le seguenti finalità:

i) individuare le regioni dell'Unione in cui un gran numero di scuole (soprattutto primarie) accusa un divario digitale di lunga durata;

ii) attuare sistemi di buoni che siano semplici, efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per sovvenzionare la fornitura della banda larga satellitare ai fini dell'accesso e della distribuzione di contenuti didattici multimediali, ad esempio attraverso la creazione di biblioteche digitali, come raccomandato nello studio di fattibilità, e

iii) promuovere attività di sensibilizzazione e comunicazione, ad esempio mediante seminari.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 40 *(seguito)*

In tale processo il progetto pilota coinvolgeva le parti interessate europee nell'ambito della catena di approvvigionamento delle TIC e assicurava un coordinamento con le parti interessate nel settore dell'istruzione (ministeri dell'Istruzione, Commissione ecc.).

Il progetto pilota potrebbe essere attuato tramite una sovvenzione concessa, senza invito a presentare proposte, alla rete delle regioni europee che utilizzano le tecnologie spaziali (Nereus), che costituisce una piattaforma dinamica per tutte le regioni europee che desiderano utilizzare tecnologie spaziali per migliorare le loro politiche pubbliche, a vantaggio dei loro cittadini. Il progetto pilota aveva una durata di due anni (2018-2019) sulla base della predetta sovvenzione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 41 Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori Global/Conquistare la leadership in materia di imprenditorialità e opportunità di cooperazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 200 000	550 000				

Commento

L'azione preparatoria si baserà sul successo del progetto pilota Erasmus per giovani imprenditori Global (EYE Global)/Conquistare la leadership in materia di imprenditorialità e possibilità di cooperazione (ALECO). Essa contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di imprenditorialità e crescita economica attraverso il sostegno alla creazione di start-up in tutta l'Unione.

L'azione preparatoria è un programma di mobilità a senso unico destinato ai nuovi imprenditori dell'Unione che prevede soggiorni della durata massima di 3 mesi negli Stati Uniti, in Canada, a Singapore o in Corea del Sud. I paesi di destinazione sono stati selezionati sulla base dei progressi realizzati nell'ambito dell'attuale progetto pilota, della rilevanza commerciale (compresa l'esistenza di accordi di libero scambio) e dell'esistenza di ecosistemi avanzati di sostegno alle start-up.

Potranno partecipare fino a 350 candidati degli Stati membri, che avranno modo di maturare esperienze presso gli imprenditori di successo e con una lunga esperienza alle spalle che li accoglieranno, nonché di interagire con l'ecosistema delle start-up esistente del paese ospitante.

Il gruppo bersaglio comprende candidati i cui profili rispondono ai seguenti criteri: a) futuri imprenditori che presentano piani di business pronti per essere attuati e che si impegnano in maniera vincolante ad avviare un'impresa; b) imprenditori che hanno avviato un'impresa negli ultimi tre anni, da soli o in società con altri.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 41 *(seguito)*

Il bilancio dell'Unione sosterrà l'imprenditore partecipante coprendo le spese di viaggio e di soggiorno nelle destinazioni prescelte per la durata del soggiorno nonché finanziando le misure necessarie per individuare gli imprenditori ospiti e promuovere il programma nei paesi di destinazione.

Le modalità di attuazione dell'azione si baseranno su quelle esistenti per il progetto pilota EYE Global, compresa, se del caso, la delega alla pertinente agenzia esecutiva, prevedendo, qualora necessario, un adeguamento delle risorse.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 02 77 42 Progetto pilota — Destinazioni intelligenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

Le destinazioni intelligenti sono frutto di diversi fattori, tra cui tecnologie dell'informazione e della comunicazione che promuovono un territorio innovativo, la cooperazione e la co-creazione, principalmente da parte dei visitatori. Alla luce di questo aspetto, l'accessibilità sia fisica che virtuale rappresenta una delle caratteristiche delle destinazioni turistiche intelligenti. Le destinazioni intelligenti migliorano la qualità dell'esperienza sia per i visitatori che per i residenti.

Una città intelligente può essere vista come uno spazio urbano che sfrutta le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la scienza dei dati per rispondere alle sfide attuali, in particolare per gestire in modo più efficiente i servizi e le infrastrutture e per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono o lavorano nella città o che la visitano, incluso il sostegno alla lotta contro i cambiamenti climatici.

In tale contesto, in risposta alle pressioni subite dalle autorità urbane e al processo di trasformazione digitale di cui sono oggetto, in tutto il mondo si moltiplicano le iniziative sulle «città intelligenti». Tali iniziative sono parte della risposta strategica alle sfide e alle opportunità associate alla crescente urbanizzazione e ai cambiamenti climatici, nonché all'emergere di città che rappresentano uno spazio di sviluppo sociale ed economico caratterizzato dall'urgente esigenza di sostenibilità globale.

Uno studio sulle città intelligenti riguarderà un concetto di intelligenza urbana e i suoi elementi costitutivi derivanti dal processo di trasformazione digitale della città, processo che darà luogo a un cambiamento di paradigma che trasformerà la città in una piattaforma in cui la pianificazione urbana e la gestione per la sostenibilità si baseranno su analisi urbane e dati in tempo reale.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE *(seguito)*

02 02 77 *(seguito)*

02 02 77 42 *(seguito)*

In questo contesto sarà realizzato uno studio sulla base di un piano di attuazione all'interno di una specifica città/regione, al fine di garantire:

— dati quantitativi e qualitativi sul turismo e sulle destinazioni intelligenti;

— una conoscenza più approfondita dell'impatto del turismo;

— lo sviluppo e la creazione di una metodologia europea di analisi del turismo basata su big data e applicata a livello dell'Unione per le destinazioni intelligenti;

— migliori attività di ricerca e sviluppo che consentano di mettere a punto soluzioni progettate a livello dell'Unione;

— possibilità di sperimentazione a livello locale e di applicazione futura (piano di attuazione in una città specifica).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 03	MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI								
02 03 01	***Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi***	1,1	31 027 000	25 810 000	23 553 000	23 500 000	24 201 862,35	19 705 846,86	76,35
02 03 02	***Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni***								
02 03 02 01	Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI	1,1	19 520 000	17 500 000	19 854 000	17 430 000	18 450 887,75	16 766 265,70	95,81
02 03 02 02	Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione	1,1	4 246 000	4 000 000	4 256 000	3 500 000	4 074 991,53	3 743 561,89	93,59
	Articolo 02 03 02 — Subtotale		23 766 000	21 500 000	24 110 000	20 930 000	22 525 879,28	20 509 827,59	95,39
02 03 03	***Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici***	1,1	58 827 657	58 827 657	58 356 886	58 356 886	24 984 412,—	24 984 412,—	42,47
02 03 04	***Strumento per la gestione del mercato interno***	1,1	3 675 000	3 600 000	3 675 000	3 600 000	3 761 694,99	3 682 315,12	102,29
02 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
02 03 77 05	Progetto pilota — Sviluppo dinamico del commercio elettronico transfrontaliero attraverso soluzioni efficienti di consegna dei pacchi	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	247 600	0,—	247 600,—	
02 03 77 07	Progetto pilota — Test indipendenti delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) su strada onde garantire un'ampia informazione e trasparenza per una migliore vigilanza del mercato	1,1	p.m.	1 071 460	580 000	290 000	1 600 000,—	0,—	0
02 03 77 08	Progetto pilota — Valutazione di presunte differenze di qualità tra prodotti venduti nel mercato unico	1,1	p.m.	715 000	630 000	715 000	800 000,—	400 000,—	55,94
02 03 77 09	Progetto pilota — Sopperire alla carenza di dati e preparare il terreno per iniziative paneuropee in materia di sicurezza antincendio	1,1	p.m.	630 000	630 000	315 000			
02 03 77 10	Azione preparatoria — Test indipendenti delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) su strada onde garantire un'ampia informazione e trasparenza per una migliore vigilanza del mercato	1,1	1 000 000	250 000					
02 03 77 11	Progetto pilota — Valutare le sfide e le opportunità connesse alle attività di vigilanza del mercato in relazione alle nuove tecnologie e alla catena di fornitura digitale	1,1	300 000	75 000					
	Articolo 02 03 77 — Subtotale		1 300 000	2 741 460	1 840 000	1 567 600	2 400 000,—	647 600,—	23,62
	Capitolo 02 03 — Totale		**118 595 657**	**112 479 117**	**111 534 886**	**107 954 486**	**77 873 848,62**	**69 530 001,57**	**61,82**

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 027 000	25 810 000	23 553 000	23 500 000	24 201 862,35	19 705 846,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da azioni che contribuiscono al completamento, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno:

— provvedimenti tesi a rendere più efficace il funzionamento del mercato interno e a garantire a cittadini e imprese la possibilità di fruire pienamente dei più ampi diritti e delle più vaste opportunità disponibili, derivanti dall'apertura e dall'approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché provvedimenti che controllino e valutino l'esercizio pratico di tali diritti e il trarre vantaggio di tali opportunità da parte dei cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere più facilmente eventuali ostacoli che impediscono loro di avvalersene pienamente,

— ravvicinamento delle norme, gestione e sviluppo di un sistema di informazione per le norme e i regolamenti tecnici, esame delle regole notificate dagli Stati membri, dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dalla Turchia, nonché traduzione dei progetti di regolamenti tecnici e dei relativi testi finali,

— finanziamento del coordinamento amministrativo e tecnico e della cooperazione tra gli organismi notificati, sovvenzioni a favore dell'Organizzazione europea per le omologazioni tecniche (EOTA), e di progetti di interesse europeo intrapresi da organismi esterni,

— applicazione del diritto dell'Unione a: dispositivi medici, prodotti cosmetici, prodotti alimentari, prodotti tessili, prodotti chimici, classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele, veicoli a motore, giocattoli, metrologia legale, preimballaggi e qualità dell'ambiente, aerosol, misure d'informazione e di pubblicità per approfondire la conoscenza della legislazione dell'Unione,

— un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del suo funzionamento e a ricompensare la partecipazione attiva a una sua promozione,

— maggiore ravvicinamento settoriale nei campi d'applicazione delle direttive «nuovo approccio», in particolare l'estensione del «nuovo approccio» ad altri settori,

— misure di attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008, sia per le infrastrutture che per la vigilanza del mercato, e del regolamento (CE) n. 764/2008 per quanto riguarda le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, e attuazione della parte corrispondente della comunicazione della Commissione, del 19 dicembre 2017, intitolata «Pacchetto merci: rafforzare la fiducia nel mercato unico» [COM(2017) 787 final)], compresa la preparazione per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2019/515 e (UE) 2019/1020,

— attuazione e monitoraggio di altre normative dell'Unione nel settore del mercato unico dei beni, in particolare il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio e le direttive 85/374/CEE e 2014/60/UE,

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

— sviluppo di uno spazio unificato per la sicurezza e la difesa, con misure di attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa e azioni miranti al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a tali prodotti su scala unionale; gli stanziamenti possono coprire l'elaborazione di studi e misure di sensibilizzazione concernenti l'applicazione della legislazione adottata,

— partecipazione ai negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco e, nel quadro degli accordi europei, sostegno ai paesi associati per permettere loro di adeguare l'*acquis* dell'Unione.

— misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, specialmente quelle risultanti dalla valutazione REFIT 2017 del regolamento REACH nonché dal riesame 2013 del regolamento REACH [relazione della Commissione del 5 febbraio 2013 COM(2013) 49 final],

— attuazione e verifica delle norme in materia di appalti pubblici, soprattutto per quanto riguarda il recepimento (completezza e conformità) delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,

— azioni connesse all'attuazione della direttiva 2014/60/UE,

— attuazione e verifica delle norme che disciplinano i pubblici appalti al fine di garantirne l'apertura reale e il funzionamento ottimale, sensibilizzando e formando anche i vari protagonisti di tali appalti; introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nei vari ambiti operativi di tali appalti; adeguamento continuo del quadro legislativo e normativo all'evoluzione degli appalti, caratterizzata soprattutto dalla mondializzazione dei mercati e degli accordi internazionali attuali o potenziali,

— rafforzamento della cooperazione amministrativa, tra l'altro mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), l'approfondimento della legislazione sul mercato interno negli Stati membri e la sua corretta applicazione tra gli stessi, nonché il sostegno alla cooperazione amministrativa tra le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione nel campo del mercato interno,

— conseguimento di un livello simile di attuazione e di applicazione della legislazione dell'Unione da parte degli organismi nazionali, al fine di contrastare le distorsioni della concorrenza e di contribuire alla parità di condizioni,

— rafforzamento degli strumenti del mercato unico volti a sensibilizzare consumatori e imprese alle regole del mercato interno e a consentire loro di far valere i propri diritti, e che consentono una migliore cooperazione tra le autorità nazionali pertinenti,

— garanzia del completamento e della gestione del mercato interno, in particolare nel campo della libera circolazione dei servizi, soprattutto a livello transfrontaliero, del riconoscimento delle qualifiche professionali e della proprietà intellettuale e industriale, in particolare l'elaborazione di proposte per l'istituzione di un brevetto dell'Unione,

— analisi degli effetti dell'eliminazione degli ostacoli al mercato interno dei servizi e degli effetti delle misure in atto nel quadro del follow-up alla progressiva liberalizzazione dei servizi postali, coordinamento delle politiche dell'Unione sui servizi postali in relazione ai sistemi internazionali e in particolare ai partecipanti alle attività dell'Unione postale universale (UPU), cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale nonché implicazioni pratiche dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al settore postale e sovrapposizioni con la regolamentazione dell'UPU,

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

— azioni connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2019/1009,

— azioni connesse all'attuazione del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese per consulenze, studi, valutazioni, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo del presente articolo, quali la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo di sistemi informatici connessi a regolamenti tecnici o connessi all'attuazione e al controllo delle politiche avviate nel quadro del mercato interno, e a tutte le altre spese per assistenza tecnica e amministrativa non comprendente funzioni di natura pubblica.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 34 a 36.

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).

Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40).

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1).

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26).

Decisione (8300/92) del Consiglio, del 21 settembre 1992, che autorizza la Commissione a negoziare accordi tra la Comunità e taluni paesi terzi sul riconoscimento reciproco.

Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

Decisione 94/358/CE del Consiglio, del 16 giugno 1994, recante accettazione, a nome della Comunità europea, della convenzione relativa all'elaborazione di una farmacopea europea (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 17).

Decisione (8453/97) del Consiglio che conferma l'interpretazione del comitato 113 della decisione del Consiglio, del 21 settembre 1992, che dà alla Commissione delle direttive per la negoziazione di accordi europei di valutazione di conformità.

Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36)

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26).

Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20).

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19).

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28).

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6).

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 01 *(seguito)*

Direttive e regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che attuano il nuovo approccio in alcuni settori quali le macchine, la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, le apparecchiature elettriche a bassa tensione, i dispositivi di protezione individuale, gli ascensori, le atmosfere esplosive, i dispositivi medici, i giocattoli, le attrezzature a pressione, gli apparecchi a gas, le costruzioni, l'interoperabilità del sistema ferroviario, le imbarcazioni da diporto, gli pneumatici, gli esplosivi, gli articoli pirotecnici o gli impianti di risalita a fune.

Direttive del Consiglio per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nei settori diversi da quelli in cui si applica il «nuovo approccio».

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).

02 03 02 ***Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni***

02 03 02 01 Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 520 000	17 500 000	19 854 000	17 430 000	18 450 887,75	16 766 265,70

Commento

Conformemente all'obiettivo generale di sostegno al buon funzionamento del mercato interno e alla competitività dell'industria europea, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco delle norme e la creazione di norme europee nei casi appropriati, lo stanziamento è destinato a coprire:

— gli obblighi finanziari derivanti dai contratti da stipulare con gli organismi europei di normalizzazione (Istituto europeo delle poste e telecomunicazioni, Comitato europeo di normalizzazione e Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) per l'elaborazione di norme,

— i lavori di controllo e di certificazione della conformità alle norme ed i progetti dimostrativi,

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 02 *(seguito)*

02 03 02 01 *(seguito)*

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature,

— il potenziamento dell'operatività degli organismi di normalizzazione,

— la promozione della qualità nella normalizzazione e la sua verifica,

— il sostegno al recepimento delle norme europee, che implica in particolare la traduzione,

— le azioni di informazione, promozione e visibilità della normalizzazione e promozione degli interessi europei nella normalizzazione internazionale,

— le segreterie dei comitati tecnici,

— i progetti tecnici nel settore dei test di conformità alle norme,

— l'esame della conformità dei progetti di norma ai pertinenti mandati,

— i programmi di cooperazione e di assistenza ai paesi terzi,

— l'esecuzione dei lavori necessari per consentire l'applicazione armonizzata delle norme internazionali nell'Unione,

— la determinazione dei metodi di certificazione e l'elaborazione dei metodi tecnici di certificazione,

— la promozione dell'applicazione delle norme negli appalti pubblici,

— il coordinamento di varie azioni intese a preparare e a potenziare l'attuazione delle norme (guide di applicazione, dimostrazioni ecc.). In sede di elaborazione delle norme, è opportuno tenere conto delle specificità di genere.

Il finanziamento dell'Unione è destinato a definire ed attuare l'azione di normalizzazione mediante concertazione con i principali partecipanti: l'industria, i rappresentanti dei lavoratori, dei consumatori, delle piccole e medie imprese, gli istituti nazionali ed europei di normalizzazione, gli enti che si occupano degli appalti pubblici negli Stati membri, tutti gli utenti e i responsabili della politica industriale a livello nazionale ed europeo.

A sostegno dell'interoperabilità, sono incluse disposizioni specifiche sull'impiego di specifiche tecniche TIC negli appalti pubblici nel regolamento (UE) n. 1025/2012.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 02 *(seguito)*

02 03 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

02 03 02 02 Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 246 000	4 000 000	4 256 000	3 500 000	4 074 991,53	3 743 561,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di funzionamento e delle attività di organizzazioni europee e non-governative che rappresentano gli interessi delle piccole e medie imprese e dei consumatori, nonché gli interessi ambientali e sociali nelle attività di normalizzazione.

Tale rappresentazione nel processo di normazione a livello europeo fa parte degli obiettivi statutari di tali organizzazioni, che hanno ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare tali interessi.

I contributi a tali organizzazioni europee sono stati in precedenza finanziati dal programma quadro per la competitività e l'innovazione, dalla politica per i consumatori e dallo strumento finanziario per l'ambiente, LIFE +. Nel regolamento n. 1025/2012 le attività nel settore della normalizzazione finanziate da programmi specifici sono state riunite in un atto giuridico unico.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 17).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 02 *(seguito)*

02 03 02 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

02 03 03 ***Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 827 657	58 827 657	58 356 886	58 356 886	24 984 412,—	24 984 412,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e il funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Nel 2020 le entrate dell'Agenzia provenienti da canoni e tasse e l'eccedenza riportata dall'anno precedente non saranno sufficienti a coprire le spese previste, il che implica la necessità di una sovvenzione di equilibrio della Commissione. Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 61 879 520' EUR. All'importo di 3 051 863' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 58 827 657' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

02 03 04 ***Strumento per la gestione del mercato interno***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 675 000	3 600 000	3 675 000	3 600 000	3 761 694,99	3 682 315,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per la gestione, la formazione, l'ulteriore sviluppo e le informazioni in relazione ai servizi forniti tramite la rete SOLVIT, il portale «La tua Europa» e per la creazione degli strumenti che permetteranno una cooperazione più stretta tra di essi,

— le spese per l'esecuzione del contratto di servizio per la gestione del portale «La tua Europa — Consulenza», le informazioni di ritorno e i costi delle attività di sensibilizzazione,

— le spese previste per il sistema di informazione del mercato interno (IMI, Internal Market Information),

— le attività di sensibilizzazione per tutti gli strumenti di governance del mercato interno, tra cui il quadro di valutazione del mercato unico.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

02 03 77 05 Progetto pilota — Sviluppo dinamico del commercio elettronico transfrontaliero attraverso soluzioni efficienti di consegna dei pacchi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	247 600	0,—	247 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 novembre 2015, sull'applicazione della direttiva sui servizi postali (direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE) — [COM(2015) 568 final].

Secondo quanto dichiarato dal Vicepresidente Andrus Ansip, responsabile della strategia per il mercato unico digitale, per quanto riguarda la consegna dei pacchi, la Commissione intende:

1) adottare misure per migliorare la sorveglianza regolamentare, sostenendo nel contempo l'innovazione e assicurando parità di condizioni per gli operatori;

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 77 *(seguito)*

02 03 77 05 *(seguito)*

2) affrontare la questione della trasparenza dei prezzi, compresi i prezzi delle piccole spedizioni. L'azione è intesa a sostenere soprattutto i consumatori e le piccole imprese. Dopo due anni verrà effettuata una valutazione approfondita della situazione per stabilire se siano necessarie ulteriori misure.

Articolo pubblicato dalla Commissione (DG Crescita) il 22 dicembre 2015 dal titolo: «*Cheaper cross-border parcel delivery to boost e-commerce in the EU*» (Riduzione dei prezzi delle consegne transfrontaliere dei pacchi per rilanciare la crescita del commercio elettronico nell'UE).

Studio WIK-Consult per la DG Mercato interno e servizi della Commissione — Bad Honnef, agosto 2014

02 03 77 07 Progetto pilota — Test indipendenti delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) su strada onde garantire un'ampia informazione e trasparenza per una migliore vigilanza del mercato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 071 460	580 000	290 000	1 600 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 03 77 08 Progetto pilota — Valutazione di presunte differenze di qualità tra prodotti venduti nel mercato unico

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	715 000	630 000	715 000	800 000,—	400 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 77 *(seguito)*

02 03 77 08 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 03 77 09 Progetto pilota — Sopperire alla carenza di dati e preparare il terreno per iniziative paneuropee in materia di sicurezza antincendio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	630 000	630 000	315 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Negli ultimi decenni l'Europa ha migliorato notevolmente la sicurezza antincendio grazie al continuo perfezionamento delle normative e all'attuazione di misure di sicurezza antincendio a livello nazionale. Tra il 1979 e il 2007 il tasso di mortalità dovuto agli incendi negli Stati membri dell'UE è sceso del 65 %, anche se con notevoli disparità tra gli Stati membri. Una migliore comprensione di queste differenze contribuirà a individuare le prassi eccellenti da seguire. Secondo le statistiche, i decessi dovuti agli incendi rappresentano circa il 2 % delle morti accidentali avvenute nell'Unione (studio della Commissione concernente il regolamento (UE) n. 305/2011 con riguardo alla tossicità del fumo generato dai prodotti da costruzione durante gli incendi).

Lo studio della Commissione ha messo in luce un'importante carenza di dati a livello della copertura di informazioni statistiche sulla sicurezza antincendio e sulle vittime di incendi negli edifici in tutta Europa. Inoltre, la natura e il formato dei dati raccolti variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, il che ostacola il raffronto dei dati e, quindi, la valutazione efficace di potenziali prassi di eccellenza e di approcci di successo in materia di sicurezza.

Inoltre, i tragici eventi avvenuti di recente hanno giustamente richiamato l'attenzione sulle modalità per migliorare la sicurezza antincendio negli edifici in Europa. Un esempio in tal senso è la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 193 del 19.6.2017, pag. 75), nella quale il Consiglio e il Parlamento europeo sottolineano l'importanza della sicurezza antincendio, in particolare per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici esistenti in Europa.

L'intensificazione degli sforzi di ristrutturazione previsti per il parco immobiliare in Europa costituisce un'opportunità in più per migliorare ulteriormente la sicurezza antincendio, pur riconoscendo che la questione della sicurezza antincendio e della prevenzione resta rilevante in contesti che vanno al di là della ristrutturazione. La sicurezza elettrica è un altro aspetto fondamentale e potrebbe essere influenzata da un maggior utilizzo dell'infrastruttura per i veicoli elettrici negli edifici nonché da una maggiore interazione tra gli edifici e la rete.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 77 *(seguito)*

02 03 77 09 *(seguito)*

Il presente progetto pilota sopperisce alla carenza di dati in Europa sulle vittime di incendi, sulle misure antincendio e sulle misure di prevenzione degli incendi.

Il progetto pilota tiene conto e si avvale di eventuali iniziative lanciate dalla nuova piattaforma per lo scambio di informazioni sugli incendi (FIEP), istituita recentemente dalla Commissione. I risultati di questo progetto sosterranno anche l'attività della FIEP.

Il progetto pilota finanzia un'analisi e una valutazione a livello dell'Unione dei dati disponibili sulla sicurezza antincendio e individua le carenze di dati, formulando raccomandazioni in vista di:

a) azioni a livello dell'Unione a sostegno di una migliore raccolta e razionalizzazione dei dati relativi a statistiche sulle vittime di incendi e sulla sicurezza e prevenzione antincendio (sopperire alle carenze di dati);

b) azioni a livello dell'Unione a sostegno degli sforzi degli Stati membri in materia di sicurezza e prevenzione antincendio nell'ambiente domestico, anche in relazione alla ristrutturazione degli edifici (campagna di sensibilizzazione alla sicurezza antincendio a livello dell'Unione);

Il progetto pilota potrebbe successivamente trasformarsi in un'azione preparatoria con l'obiettivo di avviare azioni e iniziative a livello dell'Unione a sostegno degli sforzi degli Stati membri in materia di sicurezza e prevenzione antincendio, anche nell'ambito degli sforzi di ristrutturazione degli edifici, contribuendo così alla sicurezza dei cittadini europei, alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro in Europa.

Il progetto pilota è attuato dalla Commissione con l'eventuale assistenza di contraenti esterni, centri di ricerca e soggetti interessati.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 03 77 10 Azione preparatoria — Test indipendenti delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) su strada onde garantire un'ampia informazione e trasparenza per una migliore vigilanza del mercato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

Facendo seguito al progetto pilota esistente di cui alla voce 02 03 77 07 e sulla base del paragrafo 40 della raccomandazione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140), la presente azione preparatoria porterà avanti il finanziamento di misure relative a test indipendenti delle emissioni in condizioni reali di guida in relazione al recepimento del regolamento (CE) n. 715/2007.

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 77 *(seguito)*

02 03 77 10 *(seguito)*

In passato, terzi qualificati fornivano alle autorità, a livello dell'Unione e a livello nazionale, informazioni attendibili sulle emissioni prodotte dai veicoli. Raramente le autorità competenti rendevano disponibili tali informazioni. È opportuno predisporre finanziamenti adeguati per consentire loro di fornire dati affidabili sulle prove relative alle emissioni su strada delle autovetture, indipendentemente dai dati forniti dai costruttori e dalle autorità di regolamentazione, ai fini di una maggiore trasparenza e di una migliore vigilanza del mercato.

I terzi si avvarranno delle procedure di prova convalidate di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, inclusi i quattro pacchetti RDE, nonché agli orientamenti enunciati nella comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2017. Essi pubblicheranno i risultati delle loro misurazioni per contribuire alla messa a punto di procedure di buona prassi e fornire maggiori informazioni alle autorità competenti e al pubblico.

Il lavoro sarà incentrato sulla conformità lungo tutto il ciclo di vita, che può essere valutata sottoponendo a prova i veicoli che si collocano al di fuori dei parametri attualmente stabiliti dalla conformità in servizio o dalla vigilanza del mercato, ossia i veicoli che hanno più di cinque anni o hanno percorso più di 100 000 km. Questo tipo di prove è in grado di fornire dati estremamente utili sulla qualità degli attuali sistemi di controllo delle emissioni e contribuirà alla raccolta delle informazioni necessarie per l'elaborazione di una nuova proposta legislativa sulle emissioni. La procedura dovrebbe prevedere prove sulle emissioni in condizioni reali di guida e prove in laboratorio sui veicoli più vecchi, nonché la misurazione di tutte le possibili sostanze inquinanti, comprese quelle che attualmente non sono disciplinate.

I terzi indipendenti contribuiranno in tal modo a fornire un quadro migliore degli effetti pratici delle norme sulle emissioni nonché a determinare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi dell'Unione in materia di qualità dell'aria e clima. Essi contribuiranno a una maggiore comprensione delle strategie di riduzione delle emissioni in relazione a fattori quali l'accelerazione, la velocità, la temperatura ambiente e altri criteri. Le loro specifiche procedure di prova saranno documentate in modo trasparente e dovranno tenere conto delle attuali normative sulle RDE e delle ultime ricerche in materia.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 03 77 11 Progetto pilota — Valutare le sfide e le opportunità connesse alle attività di vigilanza del mercato in relazione alle nuove tecnologie e alla catena di fornitura digitale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	75 000				

Commento

Il progetto pilota valuterà le sfide e le opportunità per i consumatori e le autorità di vigilanza del mercato che derivano dalle tecnologie emergenti (quali i dispositivi connessi a internet, le *blockchain* ecc.) e dalle catene di fornitura digitale in materia di sicurezza dei prodotti, ivi inclusi quelli venduti online. Il progetto pilota potrebbe finanziare uno studio sull'uso delle nuove tecnologie, come ad esempio le blockchain, al fine di garantire una vigilanza del mercato efficace e una migliore tracciabilità dei prodotti.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*

02 03 77 *(seguito)*

02 03 77 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE								
02 04 02	***Leadership industriale***								
02 04 02 01	Leadership nello spazio	1,1	214 373 454	204 450 000	195 022 867	169 500 000	189 190 410,30	161 643 386,19	79,06
02 04 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 04 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese	1,1	50 601 570	45 197 000	46 542 776	46 379 796	45 467 361,79	29 315 728,05	64,86
	Articolo 02 04 02 — Subtotale		264 975 024	249 647 000	241 565 643	215 879 796	234 657 772,09	190 959 114,24	76,49
02 04 03	***Sfide a livello sociale***								
02 04 03 01	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime	1,1	131 326 358	79 753 000	85 311 712	57 684 349	65 848 213,—	81 692 227,84	102,43
	Articolo 02 04 03 — Subtotale		131 326 358	79 753 000	85 311 712	57 684 349	65 848 213,—	81 692 227,84	102,43
02 04 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
02 04 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 664 448,08	11 449 371,05	
02 04 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (precedente al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	18 035 848,72	
	Articolo 02 04 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 664 448,08	29 485 219,77	
02 04 51	***Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	5 331 712	97 513,82	5 305 775,62	

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 04 52	***Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 04 53	***Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Attività di innovazione (2007-2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	168 681	107 428,85	5 492 953,64	
02 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
02 04 77 03	Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa	1,1	p.m.	18 000 000	25 000 000	29 000 000	40 884 000,—	28 618 800,—	158,99
02 04 77 04	Progetto pilota — Tecnologie spaziali	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 04 77 05	Progetto pilota — Test sulle tecnologie di messa a norma retroattiva	2	p.m.	630 000	1 050 000	525 000			
02 04 77 06	Progetto pilota — Gestione del traffico spaziale	1,1	p.m.	350 000	700 000	350 000			
02 04 77 07	Azione preparatoria — Preparazione del nuovo programma dell'UE Govsatcom	1,1	p.m.	5 000 000	10 000 000	5 000 000			
02 04 77 08	Progetto pilota — Resilienza del trasporto aereo al disturbo intenzionale del GNSS e agli attacchi informatici	1,1	1 500 000	375 000					
	Articolo 02 04 77 — Subtotale		1 500 000	24 355 000	36 750 000	34 875 000	40 884 000,—	28 618 800,—	117,51
	Capitolo 02 04 — Totale		**397 801 382**	**353 755 000**	**363 627 355**	**313 939 538**	**360 259 375,84**	**341 554 091,11**	**96,55**

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020, e per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro e precedenti programmi quadro) e del precedente programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP).

Orizzonte 2020 svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 TFUE e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in termini quantitativi e qualitativi le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Europa e assicurandone un uso ottimale.

La parità di genere è affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere a tutti i livelli, anche quello decisionale, la partecipazione delle donne alla ricerca e all'innovazione.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, workshop e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione nonché il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione al fine di esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. Sono inoltre comprese le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanziamento da utilizzarsi secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b),e),ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 02 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nell'articolo 02 01 05.

02 04 02 Leadership industriale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 intende rendere l'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende e accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. Porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

02 04 02 01 Leadership nello spazio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
214 373 454	204 450 000	195 022 867	169 500 000	189 190 410,30	161 643 386,19

Commento

Stanziamento destinato a promuovere un'industria e una comunità di ricerca spaziale competitive ed innovative al fine di sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali per soddisfare le future esigenze della politica dell'Unione e della società. Le attività si svolgeranno lungo le seguenti linee: favorire la competitività europea, l'autonomia e l'innovazione del settore spaziale europeo, consentire progressi nelle tecnologie spaziali, permettere l'utilizzo dei dati spaziali e promuovere la ricerca europea per sostenere partnership internazionali nel settore dello spazio.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari, versati alla Commissione e iscritti alle voci 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 02 *(seguito)*

02 04 02 01 *(seguito)*

Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

02 04 02 02 Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire alla correzione delle carenze del mercato relative all'accesso al capitale di rischio per la ricerca e l'innovazione. In particolare, lo strumento di capitale proprio punterà agli investimenti in fondi di capitale di rischio, che costituiscono investimenti d'avviamento. Consentirà, tra l'altro, investimenti azionari in strumenti di capitale di avviamento, fondi di capitale di avviamento transfrontalieri, strumenti informali di co-investimento («business angel») e fondi di capitale di rischio iniziale. Lo strumento di capitale proprio, basato sulla domanda, si avvale di un approccio di portafoglio nel quale i fondi di capitale di rischio e strumenti analoghi scelgono le imprese nelle quali investire. Occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento delle imprenditrici affinché partecipino a tali programmi.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla voce6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 02 *(seguito)*

02 04 02 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

02 04 02 03 Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 601 570	45 197 000	46 542 776	46 379 796	45 467 361,79	29 315 728,05

Commento

Stanziamento destinato a:

— fornire finanziamenti alla Enterprise Europe Network istituita nel quadro del programma COSME per i suoi servizi rafforzati connessi a Orizzonte 2020. Il sostegno fornito a titolo della linea di bilancio è limitato ai servizi che migliorano la capacità di gestione dell'innovazione delle PMI, in particolare dei beneficiari del progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI),

— sostenere l'attuazione e l'integrazione delle misure specifiche destinate alle piccole e medie imprese (PMI) in Orizzonte 2020, in particolare per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di innovazione forniti alle PMI. Le attività possono comprendere azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione, attività di formazione e mobilità, attività di rete e scambio di migliori pratiche, sviluppo di meccanismi di sostegno all'innovazione di elevata qualità e servizi a forte valore aggiunto europeo per le PMI (ad esempio gestione della proprietà intellettuale e dell'innovazione, trasferimento di conoscenze), nonché assistenza alle PMI nello stabilire contatti con partner di ricerca e innovazione in tutta l'Unione,

— adottare misure volte a incoraggiare le imprenditrici affinché partecipino all'economia digitale e innovativa nonché ai settori delle TIC e STEM, e a sostenere le reti di imprenditrici,

— sostenere l'innovazione orientata al mercato al fine di rafforzare la capacità di innovazione delle imprese migliorando le condizioni quadro dell'innovazione e affrontando gli ostacoli specifici che impediscono la crescita di imprese innovative.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 02 *(seguito)*

02 04 02 03 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

02 04 03 ***Sfide a livello sociale***

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020. Queste attività sono attuate seguendo un'impostazione incentrata sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le attività dimostrative, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sostengono direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione.

02 04 03 01 Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
131 326 358	79 753 000	85 311 712	57 684 349	65 848 213,—	81 692 227,84

Commento

Stanziamento destinato a sostenere un approvvigionamento sicuro di materie prime al fine di soddisfare le esigenze della società dell'Unione entro i limiti sostenibili delle risorse naturali del pianeta. Le attività punteranno a migliorare la base di conoscenze sulle materie prime e a sviluppare soluzioni innovative per assicurarne l'esplorazione, l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il recupero efficienti in termini di costi e rispettosi dell'ambiente, nonché la loro sostituzione attraverso alternative che siano interessanti sotto il profilo economico.

Sarà inoltre fornito un sostegno per affrontare gli ostacoli che impediscono l'adozione di modelli di economia circolare, quali il recupero di materie prime provenienti da diversi flussi di rifiuti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione del Consiglio 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 03 *(seguito)*

02 04 03 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

02 04 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

02 04 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 664 448,08	11 449 371,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel periodo 2014-2020.

L'importo corrispondente è stimato a 24 743 000 EUR.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

02 04 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (precedente al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	18 035 848,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 51 Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	5 331 712	97 513,82	5 305 775,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

02 04 52 Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 52 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni assunti precedentemente e connessi ai programmi quadro di ricerca precedenti al 2003.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 52 *(seguito)*

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

02 04 53 ***Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Attività di innovazione (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	168 681	107 428,85	5 492 953,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

02 04 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

02 04 77 03 Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	18 000 000	25 000 000	29 000 000	40 884 000,—	28 618 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 77 *(seguito)*

02 04 77 03 *(seguito)*

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 7 giugno 2017, Istituzione del Fondo europeo per la difesa [COM(2017) 295 final].

02 04 77 04 Progetto pilota — Tecnologie spaziali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 04 77 05 Progetto pilota — Test sulle tecnologie di messa a norma retroattiva

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	630 000	1 050 000	525 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 77 *(seguito)*

02 04 77 05 *(seguito)*

I test delle emissioni dei veicoli che utilizzano PEMS o il telerilevamento mostrano che alcuni veicoli Euro 5 ed Euro 6 emettono ancora molto più NOx in condizioni reali rispetto ai risultati dei test di laboratorio. Soltanto dopo l'introduzione del test delle emissioni di guida reale (RDE) con Euro 6d (dal 1º settembre 2017 in poi), la differenza tra le emissioni reali e quelle omologate è stata ridotta.

Per migliorare le reali prestazioni ambientali dei veicoli Euro 5 ed Euro 6 già omologati (prima dell'introduzione della RDE) è necessaria la messa a norma retroattiva dei veicoli.

Il 16 aprile 2018 la Commissione ha assegnato il premio Horizon Prize on Engine Retrofit for Clean Air, che ha dimostrato l'efficacia della messa a norma retroattiva e i costi relativamente bassi e ha stimolato lo sviluppo di nuove tecnologie che possono essere applicate ai recenti motori diesel Euro 5 ed Euro 6.

Sono necessari ulteriori sforzi per valutare l'efficacia delle opzioni di messa a norma retroattiva, sulla base del premio Horizon Prize on Engine Retrofit for Clean Air. Si dovrebbe valutare un'ampia gamma di tecnologie su una varietà di motori di varie classi Euro, comprese le opzioni di messa a norma retroattiva dei filtri antiparticolato per benzina. Inoltre, dovrebbero essere valutati gli eventuali sistemi di certificazione per le soluzioni di messa a norma retroattiva, al fine di fornire informazioni chiare ai consumatori e rafforzare la fiducia nell'efficacia delle opzioni di messa a norma retroattiva.

Il progetto pilota ha le seguenti finalità:

— svolgere un ampio esercizio di test, verificando l'efficacia delle diverse opzioni di messa a norma retroattiva per determinare quali tecnologie, e in quali condizioni, sono in grado di soddisfare i valori limite di emissione Euro 6 (ELV) e i relativi requisiti di accesso per le zone a basse emissioni, utilizzando i test di laboratorio e i test delle emissioni in condizioni reali di guida, in modo da coprire un'ampia gamma di condizioni di guida, tecnologie dei motori e classi Euro;

— valutare vari eventuali sistemi di certificazione per soluzioni di messa a norma retroattiva.

Il progetto si basa sul lavoro già svolto dalla Commissione nell'ambito del premio Horizon Prize.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 04 77 06 Progetto pilota — Gestione del traffico spaziale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	700 000	350 000		

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 77 *(seguito)*

02 04 77 06 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

L'Europa dipende in misura sempre maggiore dalle tecnologie spaziali e il settore satellitare fornisce nuove applicazioni in ambito sia civile che militare. Cresce pertanto il rischio di interferenze tra soggetti e oggetti spaziali. Risulta dunque evidente la necessità di gestire il traffico spaziale allo scopo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività spaziali (esplorazione e utilizzo dello spazio, applicazioni e servizi spaziali) e determinare l'evoluzione del quadro giuridico e normativo delle attività spaziali. La base giuridica è costituita dai trattati internazionali in materia di diritto spaziale. Il sistema di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) potrebbe essere utilizzato come condizione preliminare per la gestione del traffico spaziale.

La gestione del traffico spaziale potrebbe includere i seguenti interventi:

1) ricerca interdisciplinare;

2) formazione delle opinioni;

3) promozione dei requisiti tecnici indispensabili e della cooperazione internazionale;

4) preparativi in seno alla commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (Uncopuos), all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e a consessi intergovernativi;

5) opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Obiettivi del sistema di gestione del traffico spaziale:

1) assicurare la prosperità e il progresso delle future generazioni garantendo la sicurezza dei voli spaziali e la sostenibilità dell'esplorazione e dell'uso dello spazio;

2) affrontare i problemi e le promesse dei viaggi spaziali, occupandosi di tutte le fasi relative all'entrata nello spazio, alle operazioni nello spazio e al rientro sulla terra;

3) affrontare l'attuale problema del peggioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità, mediante l'interconnessione delle tecnologie, delle infrastrutture e degli strumenti giuridici esistenti.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 77 *(seguito)*

02 04 77 07 Azione preparatoria — Preparazione del nuovo programma dell'UE Govsatcom

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 000 000	10 000 000	5 000 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria promuove una serie di attività preparatorie che sono essenziali per avviare con successo il programma operativo a partire dal 2021, come ad esempio:

— studi sui sistemi industriali per il polo Govsatcom, la nuova infrastruttura terrestre finalizzata a consentire a utenti e fornitori di mettersi in contatto tra loro senza problemi;

— sviluppo e realizzazione di prototipi del polo Govsatcom e degli elementi del servizio;

— elaborazione e dimostrazione di vari scenari applicativi civili nel campo della gestione delle crisi, della protezione civile, della sorveglianza e della gestione delle infrastrutture chiave;

— altre attività preparatorie, tra cui un'analisi dell'offerta e della domanda di Govsatcom al di là della metà degli anni '20 di questo secolo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

02 04 77 08 Progetto pilota — Resilienza del trasporto aereo al disturbo intenzionale del GNSS e agli attacchi informatici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000				

Commento

Il progetto analizzerà la minaccia rappresentata per il trasporto aereo dal disturbo intenzionale del GNSS e dagli attacchi informatici e individuerà misure di attenuamento.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

02 04 77 *(seguito)*

02 04 77 08 *(seguito)*

Si tratta di un progetto da realizzare sull'arco di due anni che farà capo all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in coordinamento con i partner europei, al fine di garantire la sicurezza dei voli civili mediante l'applicazione di misure di sicurezza integrate e di meccanismi a prova di disturbo. Il progetto individuerà le buone prassi per le autorità di regolamentazione e gli operatori e fornirà orientamenti strategici in relazione alla sicurezza del sistema del GNSS e ad eventuali iniziative future nel campo della sicurezza aerea.

Si occuperà inoltre della questione delle apparecchiature GNSS/PNT (in particolare i ricevitori), proponendo strategie di installazione e funzionamento applicabili alle apparecchiature attuali e strategie che possono tradursi in prodotti più resilienti, nuovi e/o migliorati.

Inoltre, il progetto valuterà se le strategie proposte siano applicabili anche in settori diversi dal trasporto aereo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 05	PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)								
02 05 01	***Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020***	1,1	957 528 300	750 000 000	562 718 000	720 000 000	700 508 769,—	864 934 093,11	115,32
02 05 02	***Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)***	1,1	246 000 000	200 000 000	125 000 000	200 000 000	187 667 327,77	89 458 728,—	44,73
02 05 11	***Agenzia del GNSS europeo***	1,1	34 602 619	34 602 619	32 628 363	32 628 363	32 230 581,78	32 230 581,78	93,14
02 05 51	***Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	6 260 838,93	
02 05 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
02 05 77 01	Progetto pilota — Utilizzo di Galileo ed EGNOS per ridurre il numero di decessi da arresto cardiaco	1,1	500 000	125 000					
	Articolo 02 05 77 — Subtotale		500 000	125 000					
	Capitolo 02 05 — Totale		**1 238 630 919**	**984 727 619**	**720 346 363**	**952 628 363**	**920 406 678,55**	**992 884 241,82**	**100,83**

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) *(seguito)*

02 05 01 Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
957 528 300	750 000 000	562 718 000	720 000 000	700 508 769,—	864 934 093,11

Commento

Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di cofinanziare attività concernenti:

— il completamento della fase costitutiva del programma Galileo, consistente nella costruzione, installazione e protezione delle infrastrutture spaziali e terrestri, come pure nelle attività di preparazione alla fase operativa, comprese le attività attinenti alla preparazione della fornitura di servizi,

— la fase operativa del programma Galileo, consistente nella gestione, manutenzione, perfezionamento continuo, evoluzione e protezione delle infrastrutture spaziali e terrestri, nello sviluppo delle future generazioni del sistema e nell'evoluzione dei servizi forniti dal sistema, nelle operazioni di certificazione e normazione, nella fornitura e commercializzazione dei servizi prodotti dal sistema e in tutte le altre attività necessarie a garantire il corretto funzionamento del programma.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente di entrate con destinazione specifica è stimato a 39 913 000 EUR.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo può aggiungersi il contributo degli Stati membri ad elementi specifici dei programmi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347del 20.12.2013, pag. 1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) *(seguito)*

02 05 02 Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
246 000 000	200 000 000	125 000 000	200 000 000	187 667 327,77	89 458 728,—

Commento

Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di finanziare attività concernenti la fase operativa del sistema EGNOS, compreso l'insieme degli elementi che accreditano l'affidabilità del sistema e del suo funzionamento.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente di entrate con destinazione specifica è stimato a 9 643 000 EUR.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo può aggiungersi il contributo degli Stati membri ad elementi specifici dei programmi inserito in questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.

02 05 11 Agenzia del GNSS europeo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 602 619	34 602 619	32 628 363	32 628 363	32 230 581,78	32 230 581,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) *(seguito)*

02 05 11 *(seguito)*

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 34 664 000' EUR. All'importo di 61 381' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 34 602 619' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

02 05 51 ***Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	6 260 838,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) *(seguito)*

02 05 51 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

02 05 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

02 05 77 01 Progetto pilota — Utilizzo di Galileo ed EGNOS per ridurre il numero di decessi da arresto cardiaco

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	125 000				

Commento

All'arresto cardiaco improvviso è imputabile il 20 % dei decessi nell'Unione. Questa cifra potrebbe essere notevolmente più bassa se tutte le vittime fossero sottoposte tempestivamente a compressione toracica e defibrillazione. In effetti, le ricerche dimostrano che, con una prima defibrillazione effettuata a meno di 3 minuti dall'arresto cardiaco, il tasso di sopravvivenza raggiunge il 74 %. Tuttavia, solo meno del 5 % delle vittime di arresto cardiaco viene sottoposto tempestivamente a compressione toracica e defibrillazione.

Oggigiorno, sono sempre più numerose le campagne di informazione volte a promuovere l'apprendimento delle modalità di esecuzione della rianimazione cardiopolmonare (CPR) nonché l'acquisto di defibrillatori automatici esterni (DAE) da parte di singoli individui, organizzazioni private o autorità pubbliche. Tuttavia, spesso l'ubicazione di tali dispositivi non è nota agli altri, a volte nemmeno ai servizi di emergenza. Questo può impedire che le vittime di infarti cardiaci siano rianimate in tempo. Di conseguenza, è essenziale sviluppare e promuovere misure per la mappatura dei DAE accessibili al pubblico.

Al contempo, è noto il valore aggiunto offerto dai sistemi europei globali di navigazione via satellite EGNOS e Galileo per quanto riguarda i sistemi di geolocalizzazione. Tali sistemi dovrebbero essere utilizzati anche per salvare vite umane grazie alla localizzazione dei DAE.

I servizi che ricevono le chiamate di emergenza dovrebbero disporre di un registro di tutti i DAE accessibili, e quindi poter segnalare alla persona che effettua la chiamata dove si trova il defibrillatore più vicino. Ove possibile, inoltre, il registro dovrebbe essere reso direttamente accessibile al pubblico.

Occorre tuttavia tener conto di quanto segue:

— alcuni defibrillatori non sono disponibili 24 ore su 24, in quanto potrebbero trovarsi in luoghi chiusi in determinati orari (uffici, negozi, scuole ecc.);

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) *(seguito)*

02 05 77 *(seguito)*

02 05 77 01 *(seguito)*

— in alcuni casi, si pensi ad esempio ai grandi edifici, l'indirizzo in cui si trova il defibrillatore potrebbe non essere sufficiente per permettere di trovarlo rapidamente. Le informazioni sull'ubicazione dovrebbero pertanto comprendere anche dati importanti come il piano dell'edificio;

— sono molti importanti anche le informazioni indicanti che i defibrillatori sono in buono stato di funzionamento. Ad esempio, i defibrillatori moderni sono in grado di comunicare il livello della batteria del dispositivo.

Le informazioni fornite nel registro dovrebbero essere messe a disposizione in due modi:

— dotando i DAE di chipset compatibili con Galileo, grazie ai quali sia possibile rilevare con precisione la posizione esatta del dispositivo, e

— aggiungendo manualmente le informazioni sui DAE che non sono dotati di chipset.

Il progetto dimostrerà il valore aggiunto di Galileo quando si tratta di salvare vite umane. Grazie alle sue prestazioni in termini di accuratezza e disponibilità del segnale, Galileo contribuirà a ridurre i tempi di intervento per le vittime di attacchi cardiaci, dal momento che ogni minuto perso prima della compressione toracica o della defibrillazione riduce il tasso di sopravvivenza del 10 %.

L'obiettivo centrale del progetto pilota è dunque quello di:

— analizzare il modo ottimale per sviluppare, organizzare e gestire un registro dei DAE pubblicamente accessibili, avvalendosi delle informazioni sulla localizzazione fornite da Galileo;

— trovare una soluzione alternativa al registro, basata su Galileo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 06	PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA								
02 06 01	***Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)***	1,1	132 356 000	133 000 000	188 255 000	139 000 000	126 854 724,57	139 437 369,75	104,84
02 06 02	***Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)***	1,1	511 591 000	416 000 000	670 315 000	460 500 000	515 835 689,—	433 526 062,58	104,21
	Capitolo 02 06 — Totale		**643 947 000**	**549 000 000**	**858 570 000**	**599 500 000**	**642 690 413,57**	**572 963 432,33**	**104,36**

02 06 01 Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
132 356 000	133 000 000	188 255 000	139 000 000	126 854 724,57	139 437 369,75

Commento

Stanziamento destinato a:

— consentire l'avvio dei servizi operativi Copernicus, sviluppati secondo le esigenze degli utenti,

— contribuire a garantire l'accesso ai dati delle infrastrutture di osservazione necessarie per la gestione dei servizi Copernicus,

— creare le opportunità per un maggior uso delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore.

Lo stanziamento permetterà, in particolare, di finanziare la creazione, la costituzione e la fornitura dei sei servizi di cui al regolamento (UE) n. 377/2014 e le attività connesse.

Lo stanziamento può finanziare anche attività trasversali tra i servizi o la loro articolazione e il loro coordinamento, nonché il coordinamento in loco, l'accettazione degli utenti, la formazione e la comunicazione.

La dotazione di bilancio sarà gestita direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente tramite accordi di delega conclusi con agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali, o con qualsiasi soggetto ammissibile a norma dell'articolo 62 del regolamento finanziario.

Quando la Commissione gestisce direttamente il bilancio, può affidare al Centro comune di ricerca (CCR) mansioni di sostegno scientifico e tecnico. Il finanziamento di tali mansioni può essere inserito nel bilancio indiretto del CCR a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera g) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA *(seguito)*

02 06 01 *(seguito)*

Inoltre, a sostegno della competitività e della crescita, lo stanziamento può anche finanziare la diffusione dei dati e la realizzazione di nuovi incubatori di imprese mediante il sostegno a strutture IT più solide e innovative in Europa.

I servizi di Copernicus faciliteranno l'accesso ai dati necessari per l'elaborazione delle politiche a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale in settori quali l'agricoltura, il monitoraggio forestale, la gestione del patrimonio idrico, i trasporti, la pianificazione urbana, il cambiamento climatico e molti altri. Stanziamento destinato a coprire principalmente l'attuazione degli accordi di delega per il programma Copernicus, conformemente all'articolo 58 del regolamento finanziario.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale. Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 del Consiglio (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

02 06 02 ***Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
511 591 000	416 000 000	670 315 000	460 500 000	515 835 689,—	433 526 062,58

Commento

Stanziamento destinato a:

— costituire una capacità autonoma dell'Unione per l'osservazione della terra attraverso il finanziamento delle infrastrutture spaziali e favorendo l'industria europea a tale riguardo, in particolare per la costruzione e il lancio dei satelliti,

— contribuire alla disponibilità della capacità di osservazione necessaria all'attivazione dei servizi Copernicus, in particolare mediante la gestione del segmento terrestre dell'infrastruttura spaziale,

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA *(seguito)*

02 06 02 *(seguito)*

— creare le opportunità per un maggior uso delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore.

Lo sviluppo di un'infrastruttura spaziale europea svolge un ruolo essenziale nella promozione della competitività e dell'innovazione e richiede un massiccio intervento pubblico per sostenere lo sforzo industriale.

Lo stanziamento è destinato a finanziare lo sviluppo e la costruzione di satelliti, nonché la loro gestione. I dati e le informazioni raccolti tramite l'infrastruttura spaziale sono soggetti alla politica dell'accesso gratuito, pieno e aperto ai dati, politica che ne aumenterà la disponibilità e, in tal modo, potenzierà il mercato a valle.

Per completare i dati necessari agli utenti, lo stanziamento può anche finanziare l'acquisizione di dati da terzi e l'accesso ai dati di missioni degli Stati membri, nonché la specifica piattaforma di diffusione (segmento terrestre principale) che servirà in via prioritaria i servizi operativi finanziati dall'articolo 02 06 01.

La dotazione di bilancio sarà gestita direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente tramite accordi di delega conclusi con agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali, o con qualsiasi soggetto ammissibile a norma dell'articolo 58 del regolamento finanziario.

Quando la Commissione gestisce direttamente il bilancio, può affidare al Centro comune di ricerca (CCR) mansioni di sostegno scientifico e tecnico. Il finanziamento di tali mansioni può essere inserito nel bilancio indiretto del CCR a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera g) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d) del regolamento finanziario.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 del Consiglio (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 07 — PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA DIFESA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 07	PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA DIFESA								
02 07 01	***Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa***	1,1	254 500 000	200 000 000	243 250 000	145 250 000			
	Capitolo 02 07 — Totale		**254 500 000**	**200 000 000**	**243 250 000**	**145 250 000**			

02 07 01 Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
254 500 000	200 000 000	243 250 000	145 250 000		

Commento

L'obiettivo del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) è sostenere lo sviluppo di azioni e tecnologie nel settore della difesa. Il sostegno dell'Unione sarà concesso solo per i progetti di cooperazione che coinvolgono almeno tre imprese provenienti da almeno due Stati membri. I progetti saranno selezionati secondo la procedura di comitatologia e saranno totalmente coerenti con le priorità dell'Unione in materia di capacità, definite dagli Stati membri. Per quanto riguarda lo sviluppo di prototipi, il finanziamento dell'Unione europea sosterrà soltanto una parte dei costi totali, mentre i costi restanti saranno di norma coperti dagli Stati membri. Per altre azioni o tecnologie, il finanziamento dell'Unione può coprire fino al totale dei costi. La percentuale definitiva delle spese coperte dal bilancio dell'Unione è stata stabilita nel programma di lavoro adottato dalla Commissione il 19 marzo 2019. L'EDIDP si applica soltanto per due anni: il 2019 e il 2020 per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

TITOLO 03

CONCORRENZA

COMMISSIONE
TITOLO 03 — CONCORRENZA

TITOLO 03

CONCORRENZA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
03 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»	116 380 398	111 419 935	112 936 711,45
	Titolo 03 — Totale	**116 380 398**	**111 419 935**	**112 936 711,45**

TITOLO 03

CONCORRENZA

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 03 01				
03 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza»***				
	Stanziamenti non dissociati	95 530 186	90 896 459	89 806 330,51	94,01
03 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Concorrenza»***				
03 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamenti non dissociati	5 328 380	5 224 050	4 821 833,—	90,49
03 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	9 186 210	9 205 652	11 118 509,77	121,03
	Articolo 03 01 02 — Totale	14 514 590	14 429 702	15 940 342,77	109,82
03 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore della «Concorrenza»***				
	Stanziamenti non dissociati	6 335 622	6 093 774	7 190 038,17	113,49
03 01 07	***Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 03 01 — TOTALE	116 380 398	111 419 935	112 936 711,45	97,04
	Titolo 03 — Totale	**116 380 398**	**111 419 935**	**112 936 711,45**	**97,04**

COMMISSIONE
TITOLO 03 — CONCORRENZA

TITOLO 03

CONCORRENZA

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»

03 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza»

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
95 530 186	90 896 459	89 806 330,51

03 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Concorrenza»

03 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 328 380	5 224 050	4 821 833,—

03 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
9 186 210	9 205 652	11 118 509,77

03 01 03 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore della «Concorrenza»

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 335 622	6 093 774	7 190 038,17

03 01 07 Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza relative ad accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche restrittive (articolo 101 TFUE), abusi di posizione dominante (articolo 102 TFUE), aiuti di Stato (articoli 107 e 108 TFUE) e concentrazioni tra imprese [regolamento (CE) n. 139/2004], la Commissione può adottare decisioni, svolgere indagini, imporre sanzioni o decidere recuperi.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni definite dal TFUE.

A titolo di misura prudenziale, è opportuno tener conto della possibilità di oneri sul bilancio derivanti da decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA» *(seguito)*

03 01 07 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire le spese per le condanne al risarcimento del danno pronunziate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a favore dei richiedenti all'esito di procedimenti giurisdizionali avverso decisioni della Commissione in materia di concorrenza.

Poiché è impossibile calcolare a priori una stima dell'incidenza finanziaria sul bilancio generale, l'articolo è dotato di una menzione per memoria («p.m.»). Se necessario, la Commissione proporrà di mettere a disposizione gli stanziamenti relativi ai bisogni effettivi tramite trasferimenti o mediante un progetto di bilancio rettificativo.

Basi giuridiche

Articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e normativa derivata, in particolare:

— regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),

— regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e normativa derivata, in particolare Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

TITOLO 04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

TITOLO 04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»	100 653 552	100 653 552	101 856 210	101 856 210	97 276 940,38	97 276 940,38
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO	13 938 716 897	12 614 900 000	13 806 020 856	11 151 158 200	15 520 545 519,20	13 931 990 205,21
04 03	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	263 527 350	246 380 859	276 725 474	245 851 269	266 964 366,63	243 669 192,39
	Riserve (40 02 41)			*2 124 650*	*2 124 650*		
		263 527 350	246 380 859	278 850 124	247 975 919	266 964 366,63	243 669 192,39
04 04	FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE	p.m.	10 000 000	p.m.	10 000 000	27 688 613,—	27 688 613,—
04 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	p.m.	11 300 000	p.m.	p.m.	0,—	953 775,34
04 06	FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI	578 707 746	410 900 000	567 480 144	400 900 000	556 327 697,—	353 293 954,57
	Titolo 04 — Totale	**14 881 605 545**	**13 394 134 411**	**14 752 082 684**	**11 909 765 679**	**16 468 803 136,21**	**14 654 872 680,89**
	Riserve (40 02 41)			***2 124 650***	***2 124 650***		
		14 881 605 545	**13 394 134 411**	**14 754 207 334**	**11 911 890 329**	**16 468 803 136,21**	**14 654 872 680,89**

TITOLO 04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
04 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»					
04 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»***	5,2	72 568 559	71 521 162	68 850 721,22	94,88
04 01 02	***Spese relative a personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»***					
04 01 02 01	Personale esterno	5,2	5 131 804	5 031 180	4 919 640,26	95,87
04 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	4 360 396	4 809 029	4 374 029,—	100,31
	Articolo 04 01 02 — Subtotale		9 492 200	9 840 209	9 293 669,26	97,91
04 01 03	***Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»***	5,2	4 812 793	4 794 839	5 512 300,77	114,53
04 01 04	***Spese di sostegno relative ad azioni e programmi del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»***					
04 01 04 01	Spese di sostegno relative all'assistenza tecnica non operativa e all'assistenza del Fondo sociale europeo	1,2	11 000 000	12 000 000	10 482 510,73	95,30
04 01 04 02	Spese di sostegno per il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale	1,1	2 500 000	3 400 000	2 506 314,63	100,25
04 01 04 03	Spese di sostegno relative allo Strumento di assistenza preadesione — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane	4	p.m.	p.m.	0,—	
04 01 04 04	Spese di sostegno relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	9	p.m.	p.m.	301 471,77	
04 01 04 05	Spese di sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti	1,2	280 000	300 000	329 952,—	117,84
	Articolo 04 01 04 — Subtotale		13 780 000	15 700 000	13 620 249,13	98,84
	Capitolo 04 01 — Totale		**100 653 552**	**101 856 210**	**97 276 940,38**	**96,65**

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» *(seguito)*

04 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
72 568 559	71 521 162	68 850 721,22

04 01 02 Spese relative a personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

04 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 131 804	5 031 180	4 919 640,26

04 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 360 396	4 809 029	4 374 029,—

04 01 03 Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 812 793	4 794 839	5 512 300,77

04 01 04 Spese di sostegno relative ad azioni e programmi del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

04 01 04 01 Spese di sostegno relative all'assistenza tecnica non operativa e all'assistenza del Fondo sociale europeo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 000 000	12 000 000	10 482 510,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire i provvedimenti di assistenza tecnica finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) di cui all'articolo 58 e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica può finanziare le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE da parte della Commissione. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» *(seguito)*

04 01 04 *(seguito)*

04 01 04 01 *(seguito)*

— spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni e traduzioni),

— spese per personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 5 000 000 EUR, incluse le missioni del personale esterno finanziate nell'ambito della presente voce.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

04 01 04 02 Spese di sostegno per il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 500 000	3 400 000	2 506 314,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, comitati, riunioni di esperti (incluse riunioni e altre spese collegate alle attività della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato), conferenze, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» *(seguito)*

04 01 04 *(seguito)*

04 01 04 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 03.

04 01 04 03 Spese di sostegno relative allo Strumento di assistenza preadesione — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,

— le spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo dello Strumento di assistenza di preadesione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del capitolo 04 05.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 05.

04 01 04 04 Spese di sostegno relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	301 471,77

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» *(seguito)*

04 01 04 *(seguito)*

04 01 04 04 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato ad essere utilizzato su iniziativa della Commissione, con un tetto massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) quale definito nel regolamento (UE) n. 1309/2013. Lo stanziamento può essere impiegato per finanziare la preparazione, il monitoraggio, la raccolta di dati e la creazione di una base di conoscenza pertinente all'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico, le attività di informazione e comunicazione nonché di audit, controllo e valutazione necessarie alla realizzazione delle azioni del FEG.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 04.

04 01 04 05 Spese di sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
280 000	300 000	329 952,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare l'assistenza tecnica, come previsto all'articolo 27 del regolamento n. 223/2014.

L'assistenza tecnica può finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 223/2014, nonché per le attività a norma dell'articolo 10 del medesimo regolamento.

In particolare, lo stanziamento è destinato a coprire:

— spese di sostegno (spese di rappresentanza, formazione, spese per riunioni, missioni e traduzioni),

— preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e la creazione di una base di conoscenza pertinente all'attuazione del FEAD,

— contratti per forniture di servizi e studi.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» *(seguito)*

04 01 04 *(seguito)*

04 01 04 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO								
04 02 01	***Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 02	***Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 03	***Completamento del Fondo sociale europeo—Obiettivo 1 (prima del 2000)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 04	***Completamento del Fondo sociale europeo—Obiettivo 2 (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 05	***Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 06	***Completamento del Fondo sociale europeo—Obiettivo 3 (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 07	***Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 08	***Completamento di Equal (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 09	***Completamento d'iniziative comunitarie precedenti al 2000***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02 10	***Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 11	***Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 17	***Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	137 000 000	0,—	600 863 191,02	
04 02 18	***Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 19	***Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	163 000 000	0,33	219 506 659,90	
04 02 20	***Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 60	***Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	7 961 315 166	6 800 000 000	7 728 879 489	5 442 000 000	8 626 567 244,92	6 922 290 930,29	101,80
04 02 61	***Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	1 975 113 878	1 700 000 000	1 935 503 215	1 482 000 000	2 169 560 296,83	1 648 972 348,67	97,00
04 02 62	***Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	3 844 787 853	3 500 000 000	3 768 305 055	3 269 500 000	4 259 066 880,49	3 496 876 841,51	99,91

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02 63	***Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa***								
04 02 63 01	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa	1,2	12 500 000	10 000 000	23 333 097	19 454 600	12 352 154,63	13 480 881,86	134,81
04 02 63 02	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	1 900 000	p.m.	3 373 000	7 679 352,—	2 007 786,81	105,67
	Articolo 04 02 63 — Subtotale		12 500 000	11 900 000	23 333 097	22 827 600	20 031 506,63	15 488 668,67	130,16
04 02 64	***Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile***	1,2	145 000 000	603 000 000	350 000 000	631 500 000	434 217 590,—	1 019 664 565,45	169,10
04 02 65	***Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo sociale europeo (FSE)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	3 330 600	11 102 000,—	8 326 999,70	
	Capitolo 04 02 — Totale		**13 938 716 897**	**12 614 900 000**	**13 806 020 856**	**11 151 158 200**	**15 520 545 519,20**	**13 931 990 205,21**	**110,44**

Commento

L'articolo 175 TFUE dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo sociale europeo (FSE). I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177 TFUE.

L'articolo 101 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario.

L'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso degli importi del prefinanziamento applicabili al FSE.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente capitolo.

L'importo corrispondente è stimato a 1 200 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 54 e l'articolo 101.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 01 Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 02 Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1º luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 02 *(seguito)*

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il punto 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il punto 49.

04 02 03 ***Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (prima del 2000)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 1 e 6 a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 04 Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 05 Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 2 e 5(b), a titolo del Fondo sociale europeo Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 05 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 06 ***Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (2000-2006)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 07 ***Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 3 e 4 a titolo del Fondo sociale europeo.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 08 ***Completamento di Equal (2000-2006)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove prassi di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (GU C 127 del 5.5.2000, pag. 2).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 09 Completamento d'iniziative comunitarie precedenti al 2000

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (Iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 09 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa RETEX (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali» (ADAPT), al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma PEACE I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (ADAPT) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 09 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (PEACE I) [COM(97) 642 final].

04 02 10 ***Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni residui del periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del Fondo sociale europeo e riguardanti azioni innovative e assistenza tecnica di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le azioni innovative comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Le stesse erano volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento è stato utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),

— spese di informazione e pubblicazioni,

— spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

— contratti per fornitori di servizi e studi,

— sovvenzioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 11 Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dal Fondo sociale europeo, per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, supervisione e gestione nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai relativi regolamenti.

Stanziamento altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti indicati di seguito, che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 17 Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	137 000 000	0,—	600 863 191,02

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni residui relativi a programmi nell'ambito dell'obiettivo di convergenza del Fondo sociale europeo del periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Lo stanziamento intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica e sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

04 02 18 Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni residui relativi al programma PEACE del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2007-2013.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 18 *(seguito)*

Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 000 000 EUR è stato assegnato al programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma è attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

04 02 19 ***Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	163 000 000	0,33	219 506 659,90

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni residui relativi a programmi nell'ambito dell'obiettivo di competitività regionale e occupazione del Fondo sociale europeo nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, tale obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Lo stanziamento intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica e sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 20 Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni residui del periodo di programmazione 2007-2013 relativi a misure di assistenza tecnica di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del Fondo sociale europeo. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),

— spese di informazione e pubblicazioni,

— spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

— spese di supporto per l'accessibilità delle persone con disabilità nell'ambito delle misure di assistenza tecnica,

— spese relative alla creazione di un gruppo di alto livello per garantire l'applicazione dei principi orizzontali quali la parità tra uomini e donne, l'accessibilità per le persone con disabilità e lo sviluppo sostenibile,

— contratti per forniture di servizi e studi,

— sovvenzioni.

Stanziamento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 60 Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 961 315 166	6 800 000 000	7 728 879 489	5 442 000 000	8 626 567 244,92	6 922 290 930,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

La promozione della parità tra donne e uomini a livello orizzontale e mediante azioni specifiche dovrebbe essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

04 02 61 Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 975 113 878	1 700 000 000	1 935 503 215	1 482 000 000	2 169 560 296,83	1 648 972 348,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno fornito dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema di *phasing-in* e *phasing-out* del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media PIL dell'UE-27.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 61 *(seguito)*

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

04 02 62 ***Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 844 787 853	3 500 000 000	3 768 305 055	3 269 500 000	4 259 066 880,49	3 496 876 841,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'UE-27.

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e ai servizi per l'infanzia a prezzi accessibili.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 62 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

04 02 63 ***Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa***

04 02 63 01 Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 500 000	10 000 000	23 333 097	19 454 600	12 352 154,63	13 480 881,86

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, come stabilito dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento stesso. In particolare, lo stanziamento può essere impiegato per coprire i costi delle attività con le organizzazioni partner e i soggetti interessati negli Stati membri (ad esempio formazione, riunioni o conferenze).

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Stanziamento destinato inoltre a finanziare, in particolare:

— la messa a punto di strumenti per la presentazione delle domande di progetti e la relativa rendicontazione per via elettronica, così come per la standardizzazione dei documenti e delle procedure di gestione e attuazione dei programmi operativi,

— una valutazione inter pares della gestione finanziaria e della qualità dei risultati dei singoli Stati membri,

— l'elaborazione di una documentazione uniforme per gli appalti pubblici,

— la definizione di un sistema comune di indicatori d'impatto e di risultato,

— l'elaborazione di un manuale di prassi di eccellenza per ottimizzare il processo di assorbimento e ridurre il tasso di errore.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 63 *(seguito)*

04 02 63 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

04 02 63 02 Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 900 000	p.m.	3 373 000	7 679 352,—	2 007 786,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, a richiesta di uno Stato membro. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo stanziamento è destinato a coprire azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825, per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 63 *(seguito)*

04 02 63 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 3).

04 02 64 Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
145 000 000	603 000 000	350 000 000	631 500 000	434 217 590,—	1 019 664 565,45

Commento

Stanziamento destinato a fornire ulteriore sostegno a misure di lotta contro la disoccupazione giovanile finanziate dal Fondo sociale europeo. Si tratta di uno stanziamento specifico per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni in cui il livello della disoccupazione giovanile supera il 25 % nel 2012 oppure per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto più del 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20 % nel 2012. Lo stanziamento è inteso a finanziare la creazione di posti di lavoro dignitosi.

Nel promuovere l'uguaglianza di genere occorre prestare un'attenzione particolare alla situazione delle giovani donne che possono incontrare ostacoli legati al genere, al fine di garantire un'offerta occupazionale qualitativamente valida, una formazione continua, un percorso di apprendistato o di tirocinio.

Lo stanziamento è destinato, tra l'altro, a sostenere la creazione di strutture d'insegnamento nelle quali siano associati forme di istruzione informale, corsi di lingua, sensibilizzazione alla democrazia e formazione professionale nelle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione giovanile, da parte sia di soggetti statali sia di organizzazioni non governative.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 65 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo sociale europeo (FSE)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	3 330 600	11 102 000,—	8 326 999,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario fornito dal Fondo sociale europeo al corpo europeo di solidarietà, in linea con i suoi obiettivi generali e specifici.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE								
04 03 01	***Prerogative e competenze specifiche***								
04 03 01 01	Spese per consultazioni sindacali	1,1	450 000	335 000	450 000	300 000	450 000,—	385 243,69	115,00
04 03 01 03	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi	1,1	9 423 000	9 000 000	9 285 950	7 100 000	8 719 731,79	10 056 194,14	111,74
04 03 01 04	Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia	1,1	3 663 000	3 000 000	4 451 000	4 300 000	3 960 274,91	2 363 511,45	78,78
04 03 01 05	Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori	1,1	20 784 000	19 400 000	20 273 200	19 000 000	20 523 782,08	19 228 193,58	99,11
04 03 01 06	Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese	1,1	7 100 000	5 000 000	7 103 000	5 000 000	7 109 500,—	5 868 701,88	117,37
04 03 01 08	Relazioni industriali e dialogo sociale	1,1	15 500 000	10 000 000	15 000 000	9 700 000	15 041 999,—	11 114 429,25	111,14
	Articolo 04 03 01 — Subtotale		56 920 000	46 735 000	56 563 150	45 400 000	55 805 287,78	49 016 273,99	104,88
04 03 02	***Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale***								
04 03 02 01	Progress — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro	1,1	77 900 000	58 900 000	78 873 225	60 000 000	71 429 992,77	63 601 677,65	107,98
04 03 02 02	EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione	1,1	22 476 491	22 000 000	32 976 491	15 000 000	30 558 451,12	23 894 612,03	108,61

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03 02	*(seguito)*								
04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale — Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali	1,1	14 235 000	21 500 000	20 811 339	40 000 000	29 758 019,—	28 760 465,96	133,77
	Articolo 04 03 02 — Subtotale		114 611 491	102 400 000	132 661 055	115 000 000	131 746 462,89	116 256 755,64	113,53
04 03 11	***Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro***	1,1	21 053 025	21 053 025	20 779 000	20 779 000	20 371 000,—	20 371 000,—	96,76
04 03 12	***Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro***	1,1	15 507 072	15 507 072	15 122 884	15 122 884	15 325 742,92	15 154 200,—	97,72
04 03 13	***Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)***	1,1	17 815 490	17 815 490	16 110 395	16 110 395	17 434 000,—	17 434 000,—	97,86
04 03 14	***Fondazione europea per la formazione professionale***	4	20 937 022	20 937 022	20 488 990	20 488 990	20 144 000,81	20 144 000,81	96,21
04 03 15	***Autorità europea del lavoro***	1,1	15 683 250	15 683 250	p.m.	p.m.			
	Riserve (40 02 41)				*2 124 650*	*2 124 650*			
			15 683 250	15 683 250	2 124 650	2 124 650			
04 03 51	***Completamento di Progress***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 885,25	992 674,22	
04 03 52	***Completamento di EURES***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 53	***Completamento di altre attività***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
04 03 77 02	Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03 77	*(seguito)*								
04 03 77 07	Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 08	Progetto pilota — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 09	Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 13	Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa «Gioventù in movimento»	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 14	Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 17	Progetto pilota — Tessera di previdenza sociale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 18	Azione preparatoria — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	449 966,25	
04 03 77 19	Azione preparatoria — Sostegno all'inclusione attiva dei migranti svantaggiati in Europa attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di centri locali per l'integrazione sociale ed economica	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 824,78	
04 03 77 21	Progetto pilota — Applicazione e servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale dell'Unione europea	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 23	Azione preparatoria — Reactivate — programma di mobilità all'interno dell'Unione per disoccupati sopra i 35 anni	1,1	p.m.	1 000 000	p.m.	2 500 000	4 610 357,43	2 409 051,54	240,91
04 03 77 24	Progetto pilota — Occupazione di qualità per i nuovi lavoratori grazie all'imprenditorialità	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	450 000	0,—	95 160,—	

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03 77 25	Azione preparatoria — Sistema di garanzia per l'infanzia / Istituzione di un sistema di garanzia per l'infanzia e relativo sostegno finanziario	1,1	p.m.	5 000 000	15 000 000	8 950 000	900 000,—	25 989,30	0,52
04 03 77 26	Progetto pilota — Un quadro europeo per la mobilità degli apprendisti: sviluppare la cittadinanza europea e le competenze attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	400 000	0,—	1 046 044,04	
04 03 77 27	Progetto pilota — Promozione delle cooperative di collaboratori domestici e dei sistemi di buono-servizio	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	350 000	625 629,55	250 251,82	
04 03 77 29	Progetto pilota — Ruolo del salario minimo nell'istituzione della Garanzia universale per i lavoratori	1,1	1 000 000	250 000					
	Articolo 04 03 77 — Subtotale		1 000 000	6 250 000	15 000 000	12 950 000	6 135 986,98	4 300 287,73	68,80
	Capitolo 04 03 — Totale		**263 527 350**	**246 380 859**	**276 725 474**	**245 851 269**	**266 964 366,63**	**243 669 192,39**	**98,90**
	Riserve (40 02 41)				***2 124 650***	***2 124 650***			
			263 527 350	**246 380 859**	**278 850 124**	**247 975 919**	**266 964 366,63**	**243 669 192,39**	

04 03 01 Prerogative e competenze specifiche

04 03 01 01 Spese per consultazioni sindacali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
450 000	335 000	450 000	300 000	450 000,—	385 243,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a riunioni di consultazione preliminare fra i rappresentanti sindacali europei in modo da poter definire e armonizzare le loro posizioni sullo sviluppo delle politiche dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato altresì a coprire le spese per studi, seminari, conferenze, analisi, valutazioni, pubblicazioni, assistenza tecnica, l'acquisto e la manutenzione di basi di dati e software e il cofinanziamento e il sostegno di azioni riguardanti la sorveglianza economica, l'analisi della combinazione di misure e il coordinamento delle politiche economiche.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 03 Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 423 000	9 000 000	9 285 950	7 100 000	8 719 731,79	10 056 194,14

Commento

L'obiettivo della presente azione è promuovere la mobilità geografica e professionale (compreso il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) dei lavoratori in Europa, al fine di superare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e contribuire alla creazione di un reale mercato del lavoro a livello europeo.

Stanziamento destinato a coprire azioni di sostegno al monitoraggio della legislazione dell'Unione attraverso il finanziamento di una rete di esperti sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla sicurezza sociale che riferiscono a scadenza regolare in merito all'attuazione degli atti legislativi dell'Unione negli Stati membri e a livello dell'Unione, analizzano e valutano le principali tendenze nelle legislazioni degli Stati membri inerenti alla libera circolazione dei lavoratori e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Stanziamento altresì destinato a sostenere la governance dei regolamenti dell'Unione grazie a riunioni dei comitati, azioni di sensibilizzazione e attuazione ed altre specifiche attività di assistenza tecnica nonché lo sviluppo del sistema *dell'Electronic exchange of social security Information* (EESSI) e la sua attuazione.

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,

— l'analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il finanziamento delle reti di esperti in questo settore,

— l'analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di coordinamento nel settore della sicurezza sociale,

— la garanzia di una mobilità equa mediante la creazione di centri d'informazione aggiuntivi,

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 03 *(seguito)*

— il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori,

— il sostegno alle azioni che preparano l'entrata in applicazione dei nuovi regolamenti sulla sicurezza sociale, compresi gli scambi internazionali di esperienze e di informazioni e le iniziative di formazione adottate a livello nazionale,

— il finanziamento di azioni destinate a fornire migliori servizi e a sensibilizzare il pubblico, ivi comprese misure intese a individuare i problemi connessi alla sicurezza sociale e all'occupazione dei lavoratori migranti e provvedimenti che consentano di accelerare e semplificare le procedure amministrative, l'analisi sensibile alla dimensione di genere degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e la mancanza di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e delle loro conseguenze per le persone con disabilità, ivi compreso l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove tecniche di elaborazione delle informazioni, allo scopo di migliorare l'acquisizione dei diritti nonché il calcolo e il pagamento delle prestazioni derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, (CEE) n. 574/72, (CE) n. 859/2003 e (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009 e (UE) n. 1231/2010,

— lo sviluppo dell'informazione e delle campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui suoi diritti nel campo della libertà di movimento dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

— il sostegno allo scambio elettronico tra Stati membri di informazioni sulla sicurezza sociale, al fine di assisterli nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, compresa la manutenzione del nodo centrale del sistema EESS, i test dei componenti del sistema, le attività di help desk, il sostegno ad ulteriori sviluppi del sistema e le attività di formazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e), ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 45 e 48.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 03 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

04 03 01 04 Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 663 000	3 000 000	4 451 000	4 300 000	3 960 274,91	2 363 511,45

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 04 *(seguito)*

Commento

L'obiettivo di tale attività consiste nel promuovere, a livello degli Stati membri, migliori risposte politiche alle sfide demografiche e sociali attraverso la produzione e la diffusione di informazioni comparative nel contesto dell'attuazione della strategia Europa 2020 e dell'identificazione delle future priorità delle politiche sociali, comprese misure specifiche al genere.

Stanziamento destinato a finanziare azioni di promozione dello sviluppo di analisi comparative e dello scambio di opinioni ed esperienze a tutti i livelli pertinenti (regionale, nazionale, unionale, internazionale) per quanto riguarda la situazione sociale e demografica, le tendenze socioeconomiche nell'Unione, nonché il divario retributivo di genere e la discriminazione delle donne sul luogo di lavoro. Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere un Osservatorio sulla situazione sociale, la cooperazione con le pertinenti attività negli Stati membri e con le organizzazioni internazionali e la gestione di un gruppo di assistenza tecnica per la Piattaforma europea per investire nell'infanzia (EPIC).

Stanziamento destinato a finanziare le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato a finanziare le spese per le relazioni della Commissione (compresa la relazione annuale sulla situazione sociale e una relazione sui cambiamenti demografici e le loro implicazioni ogni due anni in conformità dell'articolo 159 TFUE e relazioni della Commissione sui problemi relativi alla situazione sociale (che possono essere richieste dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 161 TFUE).

Spese di analisi per la redazione delle relazioni di cui al TFUE nonché per la diffusione delle conoscenze sulle principali sfide sociali e demografiche e sui modi di affrontarle. In particolare, gli obiettivi perseguiti tenendo debitamente conto della dimensione di genere saranno i seguenti:

— analisi dell'impatto dell'invecchiamento demografico nel contesto di una società per tutte le età, sotto il profilo dell'evoluzione delle esigenze in termini di assistenza e di protezione sociale, dei comportamenti e delle politiche di accompagnamento, comprese ricerche su membri anziani di minoranze o immigrati anziani e sulla situazione dei prestatori di assistenza informale,

— analisi delle conseguenze dei mutamenti demografici sulle politiche, le azioni e i programmi dell'Unione e degli Stati membri e formulazione di raccomandazioni per l'adeguamento delle politiche, delle azioni e dei programmi nazionali e dell'Unione in ambito economico e di altro tipo, onde ovviare alle conseguenze negative dell'invecchiamento della popolazione,

— analisi dei collegamenti tra l'evoluzione del nucleo familiare e l'evoluzione demografica,

— analisi dell'evoluzione del fenomeno della povertà, della distribuzione del reddito e del benessere e del loro più ampio impatto sulla società,

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 04 *(seguito)*

— identificazione delle relazioni esistenti tra sviluppo tecnologico (impatto sulle tecnologie della comunicazione, sulla mobilità geografica e professionale) e conseguenze per le famiglie e la società in generale,

— analisi dei nessi esistenti tra disabilità e tendenze demografiche, analisi della situazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché delle esigenze dei bambini con disabilità in seno alle loro famiglie e comunità,

— analisi dell'evoluzione della domanda sociale (in termini di salvaguardia dei diritti acquisiti e del loro ampliamento), a livello di beni e di servizi, tenuto conto delle nuove sfide sociali nonché dell'evoluzione demografica e del cambiamento dei rapporti tra le generazioni,

— sviluppo di strumenti metodologici appropriati (serie di indicatori sociali, tecniche di simulazione, raccolta di dati su iniziative politiche a tutti i livelli ecc.) in modo da dare una solida base quantitativa e scientifica alle relazioni sulla situazione sociale, sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale,

— azioni di sensibilizzazione e organizzazione di dibattiti sulle principali sfide demografiche e sociali, al fine di promuovere migliori risposte politiche,

— considerazione delle tendenze demografiche, della dimensione della famiglia e dell'infanzia nell'attuazione delle politiche pertinenti dell'Unione quali, ad esempio, la libera circolazione delle persone e la parità tra uomini e donne.

Atti di riferimento

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 159 e 161.

04 03 01 05 Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 784 000	19 400 000	20 273 200	19 000 000	20 523 782,08	19 228 193,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di informazione e formazione a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori, tra cui le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, conseguenti all'azione unionale nel quadro dell'attuazione della dimensione sociale dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese ad aiutare le organizzazioni dei lavoratori ad affrontare le sfide generali cui è confrontata la politica sociale e del lavoro europea secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nel contesto delle iniziative unionali intese a far fronte alle conseguenze della crisi economica. Un'attenzione particolare verrà accordata a corsi di formazione riguardanti le sfide di genere sul luogo di lavoro.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 05 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— il sostegno ai programmi di lavoro dei due istituti sindacali specifici, «Istituto sindacale europeo» e «Centro europeo per le questioni dei lavoratori», creati per agevolare la costituzione di capacità attraverso la formazione e la ricerca a livello europeo, nonché per coinvolgere maggiormente i rappresentanti dei lavoratori nella governance europea,

— le azioni di informazione e formazione a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori, tra cui le organizzazioni di rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, conseguenti alla realizzazione dell'azione unionale nel quadro dell'attuazione della dimensione sociale dell'Unione,

— le misure che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali nei paesi candidati con il fine specifico di promuovere il dialogo sociale a livello dell'Unione. È inoltre destinato a promuovere la parità di partecipazione delle donne e degli uomini negli organismi decisionali delle organizzazioni dei lavoratori

Sono necessarie parti sociali forti e competenti per migliorare il processo di rilancio e il funzionamento del dialogo sociale, allo scopo di sostenere la ripresa e rafforzare la competitività e l'equità nell'economia sociale di mercato.

Basi giuridiche

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dell'articolo 154.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1) e le correlate direttive individuali.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

04 03 01 06 Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 100 000	5 000 000	7 103 000	5 000 000	7 109 500,—	5 868 701,88

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 06 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a finanziare in particolare le seguenti attività:

— misure destinate a garantire le condizioni necessarie per il dialogo sociale nelle imprese e a promuovere lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti nelle imprese, conformemente alle direttive 98/59/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE, 2003/72/CE e 2009/38/CE e all'articolo 16 della direttiva 2005/56/CE.

— in tale contesto possono essere altresì finanziate iniziative destinate a rafforzare la cooperazione transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per quanto riguarda l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei dipendenti all'interno delle imprese che operano in più di uno Stato membro e brevi azioni di formazione per negoziatori e rappresentanti degli organismi transnazionali di informazione, consultazione e partecipazione. Alle azioni possono partecipare le parti sociali dei paesi candidati all'adesione,

— misure che consentono alle parti sociali di esercitare i loro diritti e doveri in termini di partecipazione dei dipendenti, specialmente nel quadro dei comitati aziendali europei, per familiarizzarli con gli accordi transnazionali della società e rafforzare la loro cooperazione nel rispetto della legislazione dell'Unione sulla partecipazione dei dipendenti,

— attività che promuovano una maggiore partecipazione dei dipendenti nelle imprese nonché a valutare le risultanze dei «controlli dell'adeguatezza» e il loro impatto sugli atti dell'Unione nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori,

— azioni innovative connesse alla partecipazione dei dipendenti, al fine di sostenere l'anticipazione dei cambiamenti e la prevenzione e risoluzione di controversie nel contesto delle ristrutturazioni, delle concentrazioni, delle cessioni e delle dislocazioni di imprese e di gruppi di imprese a livello unionale,

— misure intese a rafforzare la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti all'elaborazione di soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i licenziamenti collettivi o la necessità di un riorientamento verso un'economia inclusiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio,

— scambio transnazionale di informazioni e buone prassi in settori d'interesse per il dialogo sociale a livello di impresa.

Basi giuridiche

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 154 e 155.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 06 *(seguito)*

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).

Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

04 03 01 08 Relazioni industriali e dialogo sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 500 000	10 000 000	15 000 000	9 700 000	15 041 999,—	11 114 429,25

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 01 *(seguito)*

04 03 01 08 *(seguito)*

Commento

L'obiettivo dell'attività consiste nel rafforzare il ruolo del dialogo sociale e promuovere l'adozione di accordi e altre azioni comuni tra le parti sociali a livello dell'Unione. Le azioni finanziate sono volte ad aiutare le organizzazioni dei lavoratori ad affrontare le sfide generali cui è confrontata la politica sociale e del lavoro europea, secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nel contesto delle iniziative unionali intese a far fronte alle conseguenze della crisi economica, nonché a contribuire a migliorare e diffondere la conoscenza delle istituzioni e delle prassi in materia di relazioni industriali.

Stanziamento destinato a finanziare in particolare le seguenti attività:

— studi, consultazioni, riunioni di esperti, negoziati, informazioni, pubblicazioni e altre attività direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo di cui sopra o misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,

— azioni intraprese dalle parti sociali per promuovere il dialogo sociale (compresa la capacità delle parti sociali) a livello interprofessionale e settoriale,

— azioni volte a migliorare la conoscenza delle istituzioni e delle prassi in materia di relazioni industriali nell'Unione e a diffondere i risultati,

— misure che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali nei paesi candidati con il fine specifico di promuovere il dialogo sociale a livello dell'Unione. È destinato inoltre a promuovere la parità di partecipazione delle donne e degli uomini nell'ambito degli organismi decisionali dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni imprenditoriali,

— interventi volti a sostenere misure in materia di relazioni industriali, in particolare quelle concepite per sviluppare le competenze e lo scambio di informazioni d'interesse per l'Unione.

Basi giuridiche

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 154 e 155.

04 03 02 ***Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale***

04 03 02 01 Progress — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
77 900 000	58 900 000	78 873 225	60 000 000	71 429 992,77	63 601 677,65

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 02 *(seguito)*

04 03 02 01 *(seguito)*

Commento

L'obiettivo generale del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione.

Per raggiungere gli obiettivi generali dell'EaSI, ovvero promuovere un livello elevato di occupazione, garantire una protezione sociale adeguata, lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, migliorare le condizioni lavorative e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, gli obiettivi specifici dell'asse Progress riguardano:

— lo sviluppo e la diffusione di conoscenze analitiche comparative di livello qualitativamente elevato, al fine di garantire che la politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e la legislazione sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro siano fondate su elementi solidi e corrispondano alle esigenze, alle difficoltà e alle condizioni degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti,

— l'agevolazione della condivisione efficace ed inclusiva delle informazioni, dell'apprendimento reciproco e del dialogo sulla politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e sulle condizioni di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro a livello dell'Unione, nazionale e internazionale, al fine di assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'attuazione della legislazione dell'Unione,

— la fornitura di sostegno finanziario ai responsabili politici, per promuovere le riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, rafforzare la capacità degli operatori principali di progettare e attuare la sperimentazione sociale e rendere accessibili le relative conoscenze e perizie,

— la fornitura all'Unione e alle organizzazioni nazionali di un sostegno finanziario affinché possano ampliare la loro capacità di elaborare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e la legislazione sulle condizioni di lavoro, si salute e sicurezza sul lavoro,

— la sensibilizzazione, lo scambio di prassi ottimali, la diffusione di informazioni e la promozione del dibattito sulle sfide cruciali e sulle questioni programmatiche relative alle condizioni di lavoro, alla parità di genere, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla conciliazione della vita professionale e familiare e all'invecchiamento della società, anche tra le parti sociali,

— gli incentivi alla creazione di posti di lavoro dignitosi in termini di lavoro stabile e retribuzione adeguata, la promozione di un'occupazione accettabile per i giovani e la lotta alla povertà favorendo la convergenza sociale.

Si potrebbero inoltre sostenere azioni connesse all'attuazione delle disposizioni comuni dell'EaSI quali il monitoraggio, la valutazione, la diffusione dei risultati e la comunicazione. L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1296/2013 descrive le tipologie di attività che possono essere finanziate.

Agli stanziamenti iscritti nella voce si aggiungono i contributi degli Stati dell'EFTA a norma delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 02 *(seguito)*

04 03 02 01 *(seguito)*

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

04 03 02 02 EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 476 491	22 000 000	32 976 491	15 000 000	30 558 451,12	23 894 612,03

Commento

L'obiettivo generale del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione.

EaSI è strutturato su tre assi complementari: Progress, EURES, microfinanza e imprenditoria sociale.

Per raggiungere gli obiettivi generali dell'EaSI, in particolare per promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e incrementare le opportunità di occupazione creando nell'Unione mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti, gli obiettivi specifici dell'asse EURES mirano a:

— garantire che gli annunci e le domande di lavoro, nonché le informazioni connesse, siano trasparenti per i potenziali candidati e per i datori di lavoro, per raggiungere tale obiettivo le informazioni saranno scambiate e diffuse a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, utilizzando moduli ad interoperabilità standard,

— contribuire a far sì che le opportunità di lavoro e di mobilità a livello europeo siano pubblicizzate parallelamente alle opportunità e alle domande di lavoro a livello nazionale e non soltanto quando le opzioni locali o nazionali siano esaurite,

— sviluppare servizi per l'assunzione e il collocamento di lavoratori grazie all'intermediazione tra annunci di lavoro e domande di lavoro a livello europeo; saranno coinvolte tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione pre-assunzione all'assistenza post-collocamento — comprese le possibilità di sviluppo delle competenze linguistiche — al fine di integrare positivamente il candidato nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono sistemi di mobilità mirata per occupare posti disponibili laddove il mercato del lavoro non abbia funzionato a dovere o aiutare particolari gruppi di lavoratori, ad esempio i giovani,

— fornire sovvenzioni alle attività di sostegno organizzate a livello nazionale e transfrontaliero dai partner EURES,

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 02 *(seguito)*

04 03 02 02 *(seguito)*

— offrire una formazione iniziale e un perfezionamento dei consulenti EURES negli Stati membri,

— creare contatti fra i consulenti EURES e cooperazione fra i servizi pubblici per l'impiego, inclusi quelli dei paesi candidati all'adesione,

— promuovere la rete EURES tra le imprese e i cittadini europei,

— sviluppare strutture specifiche di collaborazione e servizi nelle zone frontaliere a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, articolo 17, paragrafo 1, lettera b),

— intraprendere azioni mirate a eliminare gli ostacoli alla mobilità, in particolare nel settore della previdenza sociale legata al lavoro.

Il presente programma servirà anche a facilitare l'incontro domanda-offerta e il collocamento di apprendisti e tirocinanti, in quanto elemento cruciale dell'assistenza nella transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Il progetto, iniziato con l'azione preparatoria «Il tuo primo lavoro EURES» è integrato dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), saranno incoraggiate, anche attraverso incentivi finanziari, ad assumere un maggior numero di giovani.

I destinatari del progetto sono:

— i giovani di età fino a 30 anni, indipendentemente dalle loro qualifiche ed esperienze professionali, in quanto il progetto non è concepito esclusivamente per le persone che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro,

— tutte le imprese legalmente costituite, in particolare le PMI, che beneficeranno di una riduzione dei costi delle assunzioni internazionali che gravano soprattutto sulle imprese più piccole.

Questo capitolo del programma offrirà ai giovani la possibilità di effettuare tirocini professionali, prime esperienze lavorative o lavori specializzati. Il progetto non interverrà nei casi di sostituzione di posti di lavoro, di impieghi precari o di situazioni lavorative che violano la legislazione nazionale sul lavoro.

Per essere ammissibili al finanziamento, i posti di lavoro devono inoltre soddisfare i seguenti criteri:

— essere situati in un paese membro EURES diverso dal paese di origine del giovane in cerca di occupazione (offerte di lavoro transnazionali),

— garantire un tirocinio di una durata contrattuale minima di sei mesi.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Si possono inoltre sostenere azioni connesse all'attuazione delle disposizioni comuni dell'EaSI quali il monitoraggio, la valutazione, la diffusione di risultati e la comunicazione. L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1296/2013 descrive le tipologie di azioni che possono essere finanziate.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 02 *(seguito)*

04 03 02 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

04 03 02 03 Microfinanza e imprenditoria sociale — Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 235 000	21 500 000	20 811 339	40 000 000	29 758 019,—	28 760 465,96

Commento

L'obiettivo generale del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione.

EaSI è strutturato su tre assi complementari: Progress, EURES, microfinanza e imprenditoria sociale.

Per raggiungere gli obiettivi generali dell'EaSI, in particolare per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale rendendo più disponibile e più accessibile il microfinanziamento per i gruppi vulnerabili e le microimprese e ampliando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali, gli obiettivi specifici dell'asse Microfinanza e imprenditoria sociale mirano a:

— ampliare l'accesso ai e la disponibilità dei microfinanziamenti per le persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, oppure che hanno difficoltà ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro, persone a rischio di esclusione sociale e persone vulnerabili, incluse le donne che desiderano intraprendere la carriera imprenditoriale, che si trovano in una situazione svantaggiata in termini di accesso al mercato tradizionale del credito e che desiderano avviare o sviluppare la loro microimpresa, e per le microimprese, specialmente quelle che occupano tali categorie di persone,

— ampliare la capacità istituzionale dei fornitori di microcredito,

— sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 02 *(seguito)*

04 03 02 03 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari, versati alla Commissione e iscritti alle voci 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 10 000 000 EUR.

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per prestare sostegno e assistenza tecnica ai beneficiari della microfinanza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

04 03 11 ***Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 053 025	21 053 025	20 779 000	20 779 000	20 371 000,—	20 371 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) (titoli 1 e 2) e le spese operative per il programma di lavoro (titolo 3).

La Fondazione Eurofound è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 11 *(seguito)*

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 21 195 000' EUR. All'importo di 141 975' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 21 053 025' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare studi sulle condizioni di lavoro e sulle relazioni industriali a sostegno di politiche volte a garantire più posti di lavoro e di migliore qualità, rendere il lavoro più sostenibile e rafforzare il dialogo sociale in Europa.

Un'altra parte dello stanziamento è destinata a finanziare studi e ricerche prospettiche sui mercati del lavoro, e in questo ambito specifico il monitoraggio e l'anticipazione del cambiamento strutturale, il suo impatto sull'occupazione e la gestione delle conseguenze.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire la ricerca e la raccolta di informazioni sulle condizioni e sulla qualità della vita, con particolare attenzione per le politiche sociali e il ruolo dei servizi pubblici nel miglioramento della qualità della vita. Anche la ricerca in materia di conciliazione della vita professionale e della vita privata e di lavoro precario, compresa una ripartizione per genere, dovrebbe essere coperta dallo stanziamento.

Lo stanziamento sarà infine utilizzato per l'analisi dell'impatto della digitalizzazione sulla totalità degli ambiti illustrati in precedenza, nonché per studi che contribuiscano alle politiche finalizzate a una convergenza verso l'alto nell'Unione.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

04 03 12 ***Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 507 072	15 507 072	15 122 884	15 122 884	15 325 742,92	15 154 200,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

L'obiettivo dell'Agenzia è quello di fornire alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri ed alle parti interessate, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. Si presterà una particolare attenzione alle questioni di genere nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 12 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 15 579 000'EUR. All'importo di 71 928' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 15 507 072' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Questi stanziamenti sono destinati alle azioni necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, così come definiti nel regolamento (CE) n. 2062/94, segnatamente:

— azioni di sensibilizzazione e di anticipazione, con particolare attenzione alle PMI,

— gestione di un «Osservatorio europeo dei rischi», basato sulla raccolta di buone prassi d'impresa o di settore,

— preparazione e fornitura alle piccole imprese di strumenti appropriati per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro,

— gestione della rete comprendente i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, nonché i punti nazionali di contatto,

— organizzazione di scambi di esperienze, informazioni e buone prassi, anche in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni internazionali,

— coinvolgimento dei paesi candidati in queste reti di informazione ed elaborazione di strumenti conformi alla loro situazione specifica,

— organizzazione e gestione della campagna europea per la salute sul posto di lavoro, nonché della settimana europea della salute e della sicurezza, incentrata sui rischi specifici e sulle esigenze degli utenti e dei beneficiari finali.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 13 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 815 490	17 815 490	16 110 395	16 110 395	17 434 000,—	17 434 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e per il personale del Centro nonché le spese operative relative al programma di lavoro.

Il centro deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e amministrative. Su richiesta del centro, la Commissione notifica al Parlamento europeo e al Consiglio i trasferimenti effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

La tabella dell'organico dell'Osservatorio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 17 838 000'EUR. All'importo di 22 510' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 17 815 490' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

04 03 14 Fondazione europea per la formazione professionale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 937 022	20 937 022	20 488 990	20 488 990	20 144 000,81	20 144 000,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della Fondazione (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Lo stanziamento è inoltre destinato a sostenere i paesi partner della regione del Mediterraneo nel riformare i rispettivi mercati del lavoro e sistemi di formazione professionale nonché nel promuovere il dialogo sociale e sostenere l'imprenditorialità.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 14 *(seguito)*

La Fondazione è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 20 957 000' EUR. All'importo di 19 978' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 20 937 022' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

04 03 15 ***Autorità europea del lavoro***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 03 15	15 683 250	15 683 250	p.m.	p.m.		
Riserve (40 02 41)			*2 124 650*	*2 124 650*		
Totale	15 683 250	15 683 250	2 124 650	2 124 650		

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative (titoli 1 e 2) dell'Autorità europea del lavoro (ELA) nonché le spese operative per il programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 15 *(seguito)*

L'obiettivo dell'Autorità è quello di contribuire a garantire un'equa mobilità del lavoro nell'Unione e di assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione. A tal fine l'Autorità agevola l'accesso alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in materia di mobilità del lavoro nell'Unione, nonché ai servizi pertinenti; facilita e rafforza la cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della pertinente normativa dell'Unione in tutta l'UE, anche mediante ispezioni concertate e congiunte; funge da mediatore e agevola la risoluzione di eventuali controversie transfrontaliere tra Stati membri e sostiene la cooperazione tra Stati membri al fine di combattere il lavoro sommerso.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 15 683 250'EUR.

Lo stanziamento è destinato a finanziare le misure necessarie allo svolgimento dei compiti dell'ELA, definiti nel Regolamento (UE) 2019/1149 e in particolare all'articolo 4:

— agevolare l'accesso alle informazioni e coordinare EURES,

— facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini dell'applicazione coerente, efficiente ed efficace della pertinente normativa dell'Unione,

— coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte,

— effettuare analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori,

— sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l'applicazione efficace della pertinente normativa dell'Unione,

— sostenere gli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso,

— fare opera di mediazione tra le autorità degli Stati membri riguardo all'applicazione della pertinente normativa dell'Unione.

La tabella dell'organico dell'Autorità è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 del 11.7.2019, pag. 21).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 51 Completamento di Progress

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 885,25	992 674,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni precedenti nell'ambito del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

04 03 52 Completamento di EURES

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti in conformità dell'ex articolo 04 03 04.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 52 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16).

04 03 53 ***Completamento di altre attività***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti in conformità degli ex articoli 04 04 07, 04 04 12 e 04 04 15.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere (GU 28 del 31.8.1957, pag. 487/57).

Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 53 *(seguito)*

Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Compito derivante da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 153 e 156.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

04 03 77 02 Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 07 Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 08 Progetto pilota — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 09 Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20121(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 13 Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa «Gioventù in movimento»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 14 Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 17 Progetto pilota — Tessera di previdenza sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 18 Azione preparatoria — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	449 966,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 19 Azione preparatoria — Sostegno all'inclusione attiva dei migranti svantaggiati in Europa attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di centri locali per l'integrazione sociale ed economica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 824,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 21 Progetto pilota — Applicazione e servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale dell'Unione europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 23 Azione preparatoria — Reactivate — programma di mobilità all'interno dell'Unione per disoccupati sopra i 35 anni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	p.m.	2 500 000	4 610 357,43	2 409 051,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 24 Progetto pilota — Occupazione di qualità per i nuovi lavoratori grazie all'imprenditorialità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	450 000	0,—	95 160,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 25 Azione preparatoria — Sistema di garanzia per l'infanzia / Istituzione di un sistema di garanzia per l'infanzia e relativo sostegno finanziario

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 000 000	15 000 000	8 950 000	900 000,—	25 989,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 26 Progetto pilota — Un quadro europeo per la mobilità degli apprendisti: sviluppare la cittadinanza europea e le competenze attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	400 000	0,—	1 046 044,04

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 27 Progetto pilota — Promozione delle cooperative di collaboratori domestici e dei sistemi di buono-servizio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	350 000	625 629,55	250 251,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

04 03 77 29 Progetto pilota — Ruolo del salario minimo nell'istituzione della Garanzia universale per i lavoratori

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

Il documento «Lavorare per un futuro migliore — Rapporto della Commissione mondiale sul futuro del lavoro» (OIL, 2019) [1] chiede l'istituzione di una Garanzia universale per i lavoratori che assicuri i diritti fondamentali di tutti i lavoratori indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, un «salario di sussistenza», limiti agli orari di lavoro e luoghi di lavoro sicuri e salubri.

L'esistenza di un salario minimo nazionale, definito tramite contrattazione collettiva e contratti collettivi, è fondamentale per l'istituzione della Garanzia universale per i lavoratori in quanto contribuirà a migliorare le condizioni dei lavoratori, a promuovere lo sviluppo sociale e a superare politiche che negli ultimi anni hanno portato a precarietà, diminuzione dei salari e aumento delle disuguaglianze.

Al fine di promuovere più efficacemente i sistemi nazionali di salario minimo quale strumento di sviluppo socioeconomico, Eurofound dovrebbe realizzare uno studio sulle diverse realtà degli Stati membri e gli impatti di tale strumento sui tassi di occupazione, sulle qualifiche dei lavoratori, sui livelli di precarietà, sullo sviluppo degli Stati membri e su altri fattori considerati pertinenti.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 29 *(seguito)*

Il progetto pilota sarà realizzato in modo da non sovrapporsi agli studi esistenti o in corso che saranno utilizzati per la preparazione della valutazione d'impatto della prossima iniziativa sul salario minimo. Sulla base delle informazioni disponibili, il progetto pilota apporterà un valore aggiunto e sarà complementare rispetto alle attività in corso nel quadro dell'iniziativa, ad esempio attraverso una mappatura degli sviluppi in seno alle istituzioni che fissano il salario minimo.

[1] Le raccomandazioni mirano a rafforzare e rinvigorire le istituzioni del lavoro. Dalla legislazione e dai contratti di lavoro fino ai contratti collettivi e ai sistemi d'ispezione del lavoro: queste istituzioni sono gli elementi costitutivi delle società eque. Esse aprono la strada alla formalizzazione, riducono la povertà dei lavoratori e assicurano un futuro del lavoro basato sulla dignità, la sicurezza economica e l'uguaglianza. Stabilire una Garanzia Universale per i Lavoratori: tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto o dallo status professionale, dovrebbero godere dei diritti fondamentali sul lavoro, di un «salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa» (Costituzione dell'OIL, 1919), del limite massimo dell'orario di lavoro e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. I contratti collettivi o la legislazione possono innalzare questa soglia di protezione. Questa proposta consente inoltre di riconoscere la salute e la sicurezza sul lavoro come un principio e un diritto fondamentale del lavoro.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 04 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 04	FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE								
04 04 01	***Fondo europeo di adeguamento alla globaliz-zazione — Sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi la cui attività ha dovuto cessare in conseguenza della globalizzazione***	9	p.m.	10 000 000	p.m.	10 000 000	27 688 613,—	27 688 613,—	276,89
04 04 51	***Completamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2007-2013)***	9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 04 04 — Totale		**p.m.**	**10 000 000**	**p.m.**	**10 000 000**	**27 688 613,—**	**27 688 613,—**	**276,89**

04 04 01 ***Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — Sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi la cui attività ha dovuto cessare in conseguenza della globalizzazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 000 000	p.m.	10 000 000	27 688 613,—	27 688 613,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), in modo da consentire all'Unione di dimostrare la sua solidarietà verso i lavoratori e di sostenere i lavoratori in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata a seguito di grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (UE) n. 1309/2013, o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale e per fornire sostegno finanziario per il loro rapido reinserimento nell'occupazione sostenibile.

Le azioni intraprese a titolo del FEG dovrebbero essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo e non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti. Le misure o azioni sostenute dal FEG dovrebbero mirare a garantire che il numero più elevato possibile di beneficiari che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione sostenibile non appena possibile, prima che sia presentata la relazione finale.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilizzare il FEG sono stabilite al punto 13 dell'Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente articolo.

CAPITOLO 04 04 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE *(seguito)*

04 04 01 *(seguito)*

L'importo corrispondente è stimato a 11 800 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855), in particolare l'articolo 1.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

04 04 51 ***Completamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale. Esso si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2013. Per le domande presentate tra il 1º maggio 2009 ed il 31 dicembre 2011 il Fondo può essere impiegato anche per sostenere i lavoratori il cui licenziamento è conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

Le azioni del FEG devono essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo. Non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilizzare il FEG sono stabilite al punto 13 dell'Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12 2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE								
04 05 01	***Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo [1], Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord***								
04 05 01 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 04 05 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 02	***Sostegno all'Islanda***								
04 05 02 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 04 05 02 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 03	***Sostegno alla Turchia***								
04 05 03 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 05 03	*(seguito)*								
04 05 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 04 05 03 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 51	***Completamento delle azioni (precedenti al 2014) — Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo delle risorse umane***	4	p.m.	11 300 000	p.m.	p.m.	0,—	953 775,34	8,44
	Capitolo 04 05 — Totale		**p.m.**	**11 300 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**953 775,34**	**8,44**

([1]) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

04 05 01 Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ([1]), Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord

04 05 01 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, nei Balcani occidentali, i seguenti obiettivi specifici:

— fornire sostegno alle riforme politiche,

— rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5.

([1]) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE *(seguito)*

04 05 01 *(seguito)*

04 05 01 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

04 05 01 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

— rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE *(seguito)*

04 05 02 Sostegno all'Islanda

04 05 02 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Islanda, i seguenti obiettivi specifici:

— fornire sostegno alle riforme politiche,

— rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

04 05 02 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE *(seguito)*

04 05 02 *(seguito)*

04 05 02 02 *(seguito)*

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

— rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

04 05 03 ***Sostegno alla Turchia***

04 05 03 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Turchia, i seguenti obiettivi specifici:

— fornire sostegno alle riforme politiche,

— rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE *(seguito)*

04 05 03 *(seguito)*

04 05 03 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

04 05 03 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

— rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento. finanziario

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE *(seguito)*

04 05 03 *(seguito)*

04 05 03 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

04 05 51 ***Completamento delle azioni (precedenti al 2014) — Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo delle risorse umane***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	11 300 000	p.m.	p.m.	0,—	953 775,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 06	FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI								
04 06 01	***Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione***	1,2	577 707 746	410 000 000	566 380 144	400 000 000	555 274 653,—	352 149 762,67	85,89
04 06 02	***Assistenza tecnica operativa***	1,2	1 000 000	900 000	1 100 000	900 000	1 053 044,—	1 144 191,90	127,13
	Capitolo 04 06 — Totale		**578 707 746**	**410 900 000**	**567 480 144**	**400 900 000**	**556 327 697,—**	**353 293 954,57**	**85,98**

Commento

L'articolo 174 TFUE stabilisce l'obiettivo dell'Unione in termini di coesione economica, sociale e territoriale, mentre l'articolo 175 TFUE specifica il ruolo dei Fondi strutturali nel raggiungimento di tale obiettivo e reca disposizioni per l'adozione di azioni specifiche esterne ai Fondi strutturali.

L'articolo 101 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

Gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 223/2014 sui criteri per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione stabiliscono regole specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Gli importi derivanti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritti alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario.

L'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 44 del regolamento FEAD stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FEAD.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

L'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 stabilisce le condizioni per la revisione del quadro finanziario pluriennale al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014, in caso di adozione dopo il 1º gennaio 2014 di nuove norme o programmi.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 175.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI *(seguito)*

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), e in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 101.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

04 06 01 Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
577 707 746	410 000 000	566 380 144	400 000 000	555 274 653,—	352 149 762,67

Commento

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostituisce il programma dell'Unione europea per la distribuzione di alimenti agli indigenti, che è giunto a scadenza alla fine del 2013.

Per assicurare la continuità tra i due programmi, le spese sono ammissibili a beneficiare di un sostegno da parte del programma operativo FEAD se sono sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1º dicembre 2013 e il 31 dicembre 2023.

Il FEAD promuove la coesione sociale, rafforza l'inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione, contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, conformemente alla strategia Europa 2020, e integra nel contempo i Fondi strutturali. Dal momento che, percentualmente, le donne sono maggiormente esposte degli uomini al rischio di povertà o esclusione sociale, il FEAD segue un approccio sensibile al genere adattando le misure alle categorie effettivamente a rischio, tra cui le donne e gli anziani, i migranti e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom). Il FEAD contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare ed eradicare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti.

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI *(seguito)*

04 06 01 *(seguito)*

Tale obiettivo e i risultati dell'attuazione del Fondo sono valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.

Il FEAD è destinato a integrare le strategie nazionali e non a sostituire o ridurre i programmi nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e a favore dell'inclusione sociale, che restano di competenza degli Stati membri.

Le risorse del Fondo disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 ammontano a 3 395 684 880 EUR a prezzi 2011.

La povertà è un problema multidimensionale il cui contrasto dovrebbe divenire un obiettivo primario dell'Unione. È necessario porre maggiormente l'accento sulla povertà in tutte le strategie, dal momento che si tratta di un problema complesso le cui cause sono molteplici e che, soprattutto, non incide solo sul presente, ma anche sul futuro. Le persone in condizioni di povertà, soprattutto i bambini, hanno maggiori probabilità di non riuscire successivamente nella vita e di essere escluse dalla società.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

04 06 02 ***Assistenza tecnica operativa***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	900 000	1 100 000	900 000	1 053 044,—	1 144 191,90

Commento

Stanziamento destinato a finanziare l'assistenza tecnica, come previsto all'articolo 27 del regolamento n. 223/2014.

L'assistenza tecnica finanzia le attività di preparazione, sorveglianza, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 223/2014, nonché alle attività a norma dell'articolo 10 del medesimo regolamento.

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI *(seguito)*

04 06 02 *(seguito)*

In particolare, lo stanziamento è destinato a coprire:

— i costi delle attività con le organizzazioni partner e i soggetti interessati negli Stati membri (ad esempio formazione, riunioni, conferenze, rete di esperti, gruppi di lavoro),

— spese di informazione e pubblicazione,

— spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

— contratti per forniture di servizi e studi,

— sovvenzioni,

— attività di audit, di controllo e di valutazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	137 274 998	137 274 998	135 641 026	135 641 026	130 790 543,93	130 790 543,93
05 02	MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI	2 530 100 000	2 504 093 192	2 498 700 000	2 442 535 635	2 709 448 854,30	2 651 544 854,30
05 03	PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA	40 621 000 000	40 621 000 000	40 544 700 000	40 544 700 000	41 496 516 339,03	41 496 516 339,03
05 04	SVILUPPO RURALE	14 693 560 347	13 115 023 550	14 673 575 537	13 117 265 400	14 415 006 782,51	12 459 511 929,77
05 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE	102 178 364	118 000 000	118 000 000	60 000 000	190 000 000,—	98 301 146,61
05 06	ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	6 440 000	6 440 000	6 440 000	6 440 000	4 600 059,15	4 600 059,15
05 07	AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)	205 862 760	205 625 821	61 430 000	61 430 000	115 447 930,16	116 027 855,08
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	44 103 927	42 817 295	81 657 000	61 547 005	36 987 476,54	45 520 611,42
05 09	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	358 411 695	257 493 066	287 147 225	211 249 489	245 716 238,92	165 314 834,17
	Titolo 05 — Totale	**58 698 932 091**	**57 007 767 922**	**58 407 290 788**	**56 640 808 555**	**59 344 514 224,54**	**57 168 128 173,46**

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
05 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»					
05 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»***	5,2	101 301 289	99 986 104	96 742 305,07	95,50
05 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»***					
05 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 173 321	3 111 100	3 511 073,—	110,64
05 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	6 118 392	6 230 752	5 707 552,95	93,29
	Articolo 05 01 02 — Subtotale		9 291 713	9 341 852	9 218 625,95	99,21
05 01 03	***Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»***	5,2	6 718 366	6 703 152	7 745 468,11	115,29
05 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»***					
05 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa	2	8 000 000	8 000 000	6 796 076,01	84,95
05 01 04 03	Spese di supporto per l'assistenza preadesione nella politica «Agricoltura e sviluppo rurale» (IPA)	4	609 643	517 891	458 954,24	75,28
05 01 04 04	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa	2	5 100 000	5 034 000	4 509 339,01	88,42
	Articolo 05 01 04 — Subtotale		13 709 643	13 551 891	11 764 369,26	85,81

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
05 01 05	***Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»***					
05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	1 677 651	1 644 756	1 516 163,—	90,37
05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	462 336	453 271	442 520,—	95,71
05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	400 000	400 000	281 092,54	70,27
	Articolo 05 01 05 — Subtotale		2 539 987	2 498 027	2 239 775,54	88,18
05 01 06	***Agenzie esecutive***					
05 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari — Contributo dal programma di promozione agricola	2	3 714 000	3 560 000	3 080 000,—	82,93
	Articolo 05 01 06 — Subtotale		3 714 000	3 560 000	3 080 000,—	82,93
	Capitolo 05 01 — Totale		**137 274 998**	**135 641 026**	**130 790 543,93**	**95,28**

Commento

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347del 20.12.2013, pag. 549).

05 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
101 301 289	99 986 104	96 742 305,07

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

05 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 173 321	3 111 100	3 511 073,—

05 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 118 392	6 230 752	5 707 552,95

05 01 03 Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 718 366	6 703 152	7 745 468,11

05 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 01 04 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

05 01 04 01 Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 000 000	8 000 000	6 796 076,01

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 01 04 *(seguito)*

05 01 04 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, nonché misure di valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune e in particolare le misure previste all'articolo 6, lettere a), d), e) e f) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Sono comprese le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma concernente le risorse genetiche istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004, nonché le spese di finanziamento dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti della politica agricola comune (onorari, materiale, viaggi e riunioni).

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

05 01 04 03 Spese di supporto per l'assistenza preadesione nella politica «Agricoltura e sviluppo rurale» (IPA)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
609 643	517 891	458 954,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

— spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 01 04 *(seguito)*

05 01 04 03 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Lo stanziamento copre le spese amministrative del capitolo 05 05.

05 01 04 04 Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 100 000	5 034 000	4 509 339,01

Commento

Stanziamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica finanziate dal FEASR, previste dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno amministrativo, valutazione e controllo necessarie per attuare la politica agricola comune. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— la diffusione di informazioni, compresi la cooperazione e gli scambi a livello dell'Unione e la creazione di reti delle parti interessate,

— la fornitura di informazioni, compresi studi e valutazioni,

— spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

— spese per la tutela degli interessi dell'Unione (legittimità e regolarità, frodi, penali e azioni di recupero),

— spese per il personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 850 000 EUR e per le missioni del personale esterno.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 01 05 Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del20.12.2013, pag.104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte 2020 — Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE, 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

05 01 05 01 Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 677 651	1 644 756	1 516 163,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

05 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
462 336	453 271	442 520,—

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 01 05 *(seguito)*

05 01 05 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

05 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
400 000	400 000	281 092,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme della gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazione e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 01 06 Agenzie esecutive

05 01 06 01 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari — Contributo dal programma di promozione agricola

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 714 000	3 560 000	3 080 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo alle spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma di promozione a partire dal 1º dicembre 2015.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la 2004/858/EC (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare» nell' «Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare» (GU L 363, del 18.12.2014, pag. 183).

Decisione della Commissione C(2014) 9594 recante modifica della decisione C(2013) 9505 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione di azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, nonché misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dalla decisione C(2014) 1269 tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02	MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI								
05 02 01	***Cereali***								
05 02 01 01	Restituzioni all'esportazione per i cereali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 01 02	Interventi all'ammasso di cereali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 01 99	Altre misure per i cereali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 897 956,54	14 897 956,54	
	Articolo 05 02 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 897 956,54	14 897 956,54	
05 02 02	***Riso***								
05 02 02 01	Restituzioni all'esportazione per il riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 02 02	Interventi all'ammasso di riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 02 99	Altre misure per il riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 02 02 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 03	***Restituzioni per i prodotti non elencati nell'allegato I del TFUE***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 04	***Programmi alimentari***								
05 02 04 99	Altre misure per i programmi alimentari	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 02 04 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 05	***Zucchero***								
05 02 05 01	Restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 05 03	Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nell'industria chimica	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 05 08	Ammasso privato di zucchero	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02 05	*(seguito)*								
05 02 05 99	Altre misure per lo zucchero	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 02 05 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 06	***Olio d'oliva***								
05 02 06 03	Ammasso privato di olio d'oliva	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 06 05	Miglioramento della qualità dei prodotti	2	46 000 000	46 000 000	44 000 000	44 000 000	47 920 784,30	47 920 784,30	104,18
05 02 06 99	Altre misure per l'olio di oliva	2	100 000	100 000	600 000	600 000	0,—	0,—	0
	Articolo 05 02 06 — Subtotale		46 100 000	46 100 000	44 600 000	44 600 000	47 920 784,30	47 920 784,30	103,95
05 02 07	***Piante tessili***								
05 02 07 02	Ammasso privato di fibre di lino	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 07 03	Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 07 99	Altre misure per le piante tessili	2	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—	
	Articolo 05 02 07 — Subtotale		p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—	
05 02 08	***Prodotti ortofrutticoli***								
05 02 08 03	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	2	699 000 000	699 000 000	709 000 000	709 000 000	830 900 571,13	830 900 571,13	118,87
05 02 08 11	Aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti	2	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	4 844 990,13	4 844 990,13	484,50
05 02 08 12	Programma «Frutta nelle scuole»	2	p.m.	p.m.	100 000	100 000	9 859 259,78	9 859 259,78	
05 02 08 99	Altre misure per i prodotti ortofrutticoli	2	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	19 541 827,42	19 541 827,42	3 908,37
	Articolo 05 02 08 — Subtotale		700 500 000	700 500 000	715 100 000	715 100 000	865 146 648,46	865 146 648,46	123,50

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02 09	***Prodotti del settore vitivinicolo***								
05 02 09 08	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	2	1 026 000 000	1 026 000 000	1 035 000 000	1 035 000 000	968 003 038,36	968 003 038,36	94,35
05 02 09 99	Altre misure per il settore vitivinicolo	2	100 000	100 000	100 000	100 000	91 099,65	91 099,65	91,10
	Articolo 05 02 09 — Subtotale		1 026 100 000	1 026 100 000	1 035 100 000	1 035 100 000	968 094 138,01	968 094 138,01	94,35
05 02 10	***Promozione***								
05 02 10 01	Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri	2	86 000 000	86 000 000	83 000 000	83 000 000	72 614 706,47	72 614 706,47	84,44
05 02 10 02	Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	100 900 000	74 893 192	101 100 000	44 935 635	88 600 000,—	24 696 000,—	32,97
05 02 10 99	Altre misure di promozione	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 02 10 — Subtotale		186 900 000	160 893 192	184 100 000	127 935 635	161 214 706,47	97 310 706,47	60,48
05 02 11	***Altri prodotti vegetali e altre misure***								
05 02 11 03	Luppolo — Aiuto alle organizzazioni di produttori	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 277 000,—	2 277 000,—	99,00
05 02 11 04	Programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) (esclusi i pagamenti diretti)	2	232 000 000	232 000 000	231 000 000	231 000 000	228 750 836,11	228 750 836,11	98,60
05 02 11 99	Altre spese per altri prodotti vegetali e altre misure	2	100 000	100 000	100 000	100 000	170 165,92	170 165,92	170,17
	Articolo 05 02 11 — Subtotale		234 400 000	234 400 000	233 400 000	233 400 000	231 198 002,03	231 198 002,03	98,63
05 02 12	***Latte e prodotti lattiero-caseari***								
05 02 12 01	Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 12 02	Misure di ammasso per il latte scremato in polvere	2	p.m.	p.m.	6 000 000	6 000 000	182 323 929,52	182 323 929,52	

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02 12	*(seguito)*								
05 02 12 04	Misure di ammasso per il burro e la crema	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 12 06	Ammasso privato di taluni formaggi	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 12 08	Latte alle scuole	2	p.m.	p.m.	200 000	200 000	19 055 850,63	19 055 850,63	
05 02 12 09	Distribuzione di prodotti lattiero-caseari come risposta urgente a crisi umanitarie	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	6 000 000,—	
05 02 12 99	Altre misure per il latte e i prodotti lattiero-caseari	2	100 000	100 000	100 000	100 000	– 298 504,66	– 298 504,66	– 298,50
	Articolo 05 02 12 — Subtotale		100 000	100 000	6 300 000	6 300 000	201 081 275,49	207 081 275,49	207 081,28
05 02 13	***Carni bovine***								
05 02 13 01	Restituzioni per le carni bovine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	112 311,43	112 311,43	
05 02 13 02	Ammasso privato di carni bovine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 13 04	Restituzioni per gli animali vivi	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	31 890,32	31 890,32	
05 02 13 99	Altre misure per le carni bovine	2	50 000 000	50 000 000	p.m.	p.m.	– 14 414,88	– 14 414,88	– 0,03
	Articolo 05 02 13 — Subtotale		50 000 000	50 000 000	p.m.	p.m.	129 786,87	129 786,87	0,26
05 02 14	***Carni ovine e caprine***								
05 02 14 01	Ammasso privato di carni ovine e caprine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 14 99	Altre misure per le carni ovine e caprine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	– 1 391,38	– 1 391,38	
	Articolo 05 02 14 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	– 1 391,38	– 1 391,38	
05 02 15	***Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali***								
05 02 15 01	Restituzioni per le carni suine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11,37	11,37	
05 02 15 02	Ammasso privato di carni suine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02 15	*(seguito)*								
05 02 15 04	Restituzioni per le uova	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 15 05	Restituzioni per il pollame	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 255,22	12 255,22	
05 02 15 06	Aiuto particolare all'apicoltura	2	39 000 000	39 000 000	35 000 000	35 000 000	33 911 554,90	33 911 554,90	86,95
05 02 15 99	Altre misure per le carni suine, il pollame, le uova, l'apicoltura e altri prodotti animali	2	32 000 000	32 000 000	28 000 000	28 000 000	30 025 234,28	30 025 234,28	93,83
	Articolo 05 02 15 — Subtotale		71 000 000	71 000 000	63 000 000	63 000 000	63 949 055,77	63 949 055,77	90,07
05 02 18	***Programmi destinati alle scuole***	2	215 000 000	215 000 000	217 000 000	217 000 000	155 817 891,74	155 817 891,74	72,47
	Capitolo 05 02 — Totale		**2 530 100 000**	**2 504 093 192**	**2 498 700 000**	**2 442 535 635**	**2 709 448 854,30**	**2 651 544 854,30**	**105,89**

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio per il presente capitolo, per l'articolo 05 02 08, in particolare per la voce 05 02 08 03, è stato preso in considerazione un importo di 150 000 000 EUR proveniente dalla voce 6 7 0 1 dello stato delle entrate.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

05 02 01 Cereali

05 02 01 01 Restituzioni all'esportazione per i cereali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per i cereali concesse a norma degli articoli da 196 a 199 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 01 02 Interventi all'ammasso di cereali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di cereali effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, da 11 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 01 99 Altre misure per i cereali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	14 897 956,54

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 01 *(seguito)*

05 02 01 99 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese residue nonché le altre spese connesse ai regimi d'intervento per i cereali a norma dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 01.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 02 ***Riso***

05 02 02 01 Restituzioni all'esportazione per il riso

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il riso concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e degli articoli da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 02 02 Interventi all'ammasso di riso

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e di altra natura, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di riso effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, 11-16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 02 *(seguito)*

05 02 02 99 Altre misure per il riso

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese nell'ambito di altri regimi di intervento per il riso a norma dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 02.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 03 ***Restituzioni per i prodotti non elencati nell'allegato I del TFUE***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, conformemente agli articoli 196-199 e 201-204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013 nonché le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di cereali e di riso, di zucchero e di isoglucosio, di latte scremato, di burro e di uova, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 510/2014.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

05 02 04 ***Programmi alimentari***

05 02 04 99 Altre misure per i programmi alimentari

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI *(seguito)*

05 02 04 *(seguito)*

05 02 04 99 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire eventuali spese residue riconducibili all'applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 in relazione alla fornitura a taluni organismi designati di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e di prodotti prelevati sul mercato dell'Unione ai fini della loro distribuzione agli indigenti nell'Unione.

05 02 05 ***Zucchero***

05 02 05 01 Restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013, nonché spese rimanenti concesse a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, comprese quelle relative a determinati zuccheri incorporati in prodotti ortofrutticoli trasformati, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

05 02 05 03 Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nell'industria chimica

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 05 *(seguito)*

05 02 05 03 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per lo zucchero industriale in conformità dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1370/2013 e le rimanenze di spesa relative alle restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica a norma dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

05 02 05 08 Ammasso privato di zucchero

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di zucchero conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 05 99 Altre misure per lo zucchero

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese eventuali per lo zucchero a norma dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue, e relative correzioni, risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1260/2011, (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 05. Questi residui comprendono, in particolare, eventuali spese rimanenti per misure di aiuto allo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per misure di aiuto all'adattamento dell'industria della raffinazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 33, paragrafo 2, e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI *(seguito)*

05 02 05 *(seguito)*

05 02 05 99 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del lunedì 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

05 02 06 ***Olio d'oliva***

05 02 06 03 Ammasso privato di olio d'oliva

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di olio d'oliva conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 06 05 Miglioramento della qualità dei prodotti

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
46 000 000	44 000 000	47 920 784,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'aiuto alle organizzazioni di operatori sostenute a norma degli articoli da 29 a 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 06 99 Altre misure per l'olio di oliva

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	600 000	0,—

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 06 *(seguito)*

05 02 06 99 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese eventuali per l'olio di oliva a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché le altre spese residue eventuali risultanti dall'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE e dei regolamenti (CE) n. 865/2004 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 06. Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 07 ***Piante tessili***

05 02 07 02 Ammasso privato di fibre di lino

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 07 03 Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese residue connesse ai regimi a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 07 *(seguito)*

05 02 07 99 Altre misure per le piante tessili

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	100 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese rimanenti relative all'aiuto alla produzione del cotone in massa ai sensi del regolamento (CE) n. 1051/2001, nonché le eventuali altre spese relative alle piante tessili, comprese le spese rimanenti relative agli aiuti alla trasformazione delle fibre di lino e delle fibre di canapa, risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 07.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione del cotone (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3).

05 02 08 ***Prodotti ortofrutticoli***

05 02 08 03 Fondo operativo delle organizzazioni di produttori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
699 000 000	709 000 000	830 900 571,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire la parte a carico dell'Unione delle spese relative al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori, conformemente agli articoli da 32 a 38 e da 152 a 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 08 11 Aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 000 000	5 000 000	4 844 990,13

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 08 *(seguito)*

05 02 08 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti conformemente alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, sottosezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

05 02 08 12 Programma «Frutta nelle scuole»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	100 000	9 859 259,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese residue relative alla partecipazione dell'Unione al programma «Frutta nelle scuole», conformemente alle disposizioni degli articoli da 22 a 25 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013, fino all'anno scolastico 2016/2017, privilegiando i prodotti di origine locale o nazionale.

05 02 08 99 Altre misure per i prodotti ortofrutticoli

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
500 000	1 000 000	19 541 827,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire ogni altra spesa per gli ortofrutticoli ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali spese rimanenti relative alle misure ai sensi dei regolamenti (CE) n. 399/94, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 08.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 09 Prodotti del settore vitivinicolo

05 02 09 08 Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 026 000 000	1 035 000 000	968 003 038,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai programmi di sostegno al settore del vino a norma degli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 09 99 Altre misure per il settore vitivinicolo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	100 000	91 099,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese rimanenti risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/97, (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 479/2008, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 09.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

05 02 10 Promozione

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 10 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

05 02 10 01 Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
86 000 000	83 000 000	72 614 706,47

Commento

Stanziamento destinato al cofinanziamento di programmi di promozione attuati dagli Stati membri relativamente ai prodotti agricoli, ai loro metodi di produzione e ai prodotti alimentari in conformità con le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3/2008 e (UE) n. 1144/2014.

05 02 10 02 Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 900 000	74 893 192	101 100 000	44 935 635	88 600 000,—	24 696 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le azioni di promozione gestite direttamente dalla Commissione e l'assistenza tecnica - ad esempio, lavori di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione - necessarie per l'attuazione dei programmi di promozione in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3/2008 e (UE) n. 1144/2014.

05 02 10 99 Altre misure di promozione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare altre misure previste dai regolamenti (CE) n. 3/2008 e (UE) n. 1144/2014 non finanziate dagli stanziamenti relativi alle altre voci dell'articolo 05 02 10.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 11 Altri prodotti vegetali e altre misure

05 02 11 03 Luppolo — Aiuto alle organizzazioni di produttori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 300 000	2 300 000	2 277 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'aiuto alle organizzazioni di produttori nel settore del luppolo, conformemente alle disposizioni degli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 11 04 Programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) (esclusi i pagamenti diretti)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
232 000 000	231 000 000	228 750 836,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute conformemente ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 e le eventuali spese residue risultanti dall'applicazione della regolamentazione «POSEI» e «Isole del mare Egeo» a norma dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 11 *(seguito)*

05 02 11 99 Altre spese per altri prodotti vegetali e altre misure

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	100 000	170 165,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire ogni altra spesa residua nonché le altre spese relative ad altri prodotti vegetali e altre misure a norma dei regolamenti (CEE) n. 2075/92, (CE) n. 1786/2003, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 11.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114).

05 02 12 ***Latte e prodotti lattiero-caseari***

05 02 12 01 Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 12 02 Misure di ammasso per il latte scremato in polvere

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	6 000 000	182 323 929,52

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI *(seguito)*

05 02 12 *(seguito)*

05 02 12 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di latte scremato in polvere effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, da 11 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Stanziamento altresì destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 12 04 Misure di ammasso per il burro e la crema

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di burro e crema conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di burro e crema effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, da 11 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 12 06 Ammasso privato di taluni formaggi

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di taluni formaggi conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 12 *(seguito)*

05 02 12 08 Latte alle scuole

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	200 000	19 055 850,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese residue derivanti dall'aiuto dell'Unione concesso per la distribuzione di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole fino all'anno scolastico 2016/2017, conformemente alle disposizioni degli articoli da 26 a 28 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013, privilegiando i prodotti di origine locale o nazionale.

05 02 12 09 Distribuzione di prodotti lattiero-caseari come risposta urgente a crisi umanitarie

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	6 000 000,—

Commento

Nel quadro delle misure di emergenza volte a riequilibrare il mercato nel settore lattiero-caseario dell'Unione, questo stanziamento è destinato a coprire le spese rimanenti relative alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari originari dell'Unione nell'ambito dell'assistenza umanitaria dell'Unione ai paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, in particolare gli articoli 1 e 6.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

05 02 12 99 Altre misure per il latte e i prodotti lattiero-caseari

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	100 000	– 298 504,66

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 12 *(seguito)*

05 02 12 99 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le eventuali spese residue per misure nel settore del latte a norma dei regolamenti (CE) n. 2330/98, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1233/2009, nonché le eventuali altre spese per il settore e norma dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 12.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 4).

05 02 13 ***Carni bovine***

05 02 13 01 Restituzioni per le carni bovine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	112 311,43

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni bovine a norma degli articoli da 196 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 13 02 Ammasso privato di carni bovine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di carni bovine conformemente alle disposizioni degli articoli da 8 a 10 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 13 *(seguito)*

05 02 13 02 *(seguito)*

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di carne bovina effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli da 8 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 13 04 Restituzioni per gli animali vivi

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	31 890,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi a norma degli articoli da 196 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 13 99 Altre misure per le carni bovine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
50 000 000	p.m.	– 14 414,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni bovine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 13.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire gli eventuali pagamenti residui derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14).

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 263 del 18.10.2000, pag. 34).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 14 Carni ovine e caprine

05 02 14 01 Ammasso privato di carni ovine e caprine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'ammasso privato di carni ovine e caprine conformemente alle disposizioni degli articoli da 8 a 10 e da 17 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 14 99 Altre misure per le carni ovine e caprine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	– 1 391,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni ovine e caprine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2529/2001 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 14.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 15 Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali

05 02 15 01 Restituzioni per le carni suine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	11,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni suine concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

05 02 15 *(seguito)*

05 02 15 02 Ammasso privato di carni suine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all'ammasso privato di carni suine conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 15 04 Restituzioni per le uova

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese relative alle restituzioni all'esportazione per le uova concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e degli articoli da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 15 05 Restituzioni per il pollame

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	12 255,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese relative alle restituzioni all'esportazione per le carni di pollame concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e degli articoli da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 15 06 Aiuto particolare all'apicoltura

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
39 000 000	35 000 000	33 911 554,90

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI *(seguito)*

05 02 15 *(seguito)*

05 02 15 06 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai programmi nazionali per il settore apicolo a norma degli articoli 55-57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 15 99 Altre misure per le carni suine, il pollame, le uova, l'apicoltura e altri prodotti animali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
32 000 000	28 000 000	30 025 234,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire ogni altra spesa per misure nei settori delle carni suine, delle carni di pollame, di uova, apicolo e di altri prodotti animali ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 15.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 18 Programmi destinati alle scuole

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
215 000 000	217 000 000	155 817 891,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici, a norma degli articoli da 22 a 25 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013, privilegiando i prodotti di origine locale o nazionale.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
05 03	PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA					
05 03 01	***Pagamenti diretti disaccoppiati***					
05 03 01 02	Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)	2	4 376 000 000	4 333 000 000	4 177 307 236,99	95,46
05 03 01 07	Pagamento ridistributivo	2	1 681 000 000	1 653 000 000	1 650 816 075,09	98,20
05 03 01 10	Regime di pagamento di base	2	16 117 000 000	16 211 000 000	17 300 845 504,86	107,35
05 03 01 11	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	2	11 819 000 000	11 754 000 000	11 774 595 410,75	99,62
05 03 01 12	Pagamento a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali	2	5 000 000	5 000 000	4 915 112,28	98,30
05 03 01 13	Pagamento per i giovani agricoltori	2	573 000 000	415 000 000	381 612 493,47	66,60
05 03 01 99	Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati)	2	3 000 000	17 000 000	14 727 810,92	490,93
	Articolo 05 03 01 — Subtotale		34 574 000 000	34 388 000 000	35 304 819 644,36	102,11
05 03 02	***Altri pagamenti diretti***					
05 03 02 40	Pagamento specifico per il cotone	2	245 000 000	246 000 000	243 748 033,90	99,49
05 03 02 50	POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea	2	420 000 000	420 000 000	422 006 969,72	100,48
05 03 02 52	POSEI — Isole minori dell'Egeo	2	17 000 000	17 000 000	16 764 614,66	98,62
05 03 02 60	Regime di sostegno accoppiato facoltativo	2	4 084 000 000	4 033 000 000	4 033 188 855,96	98,76
05 03 02 61	Regime per i piccoli agricoltori	2	802 000 000	970 000 000	1 035 586 499,16	129,13
05 03 02 99	Altri (pagamenti diretti)	2	1 000 000	2 000 000	– 1 278 577,49	– 127,86
	Articolo 05 03 02 — Subtotale		5 569 000 000	5 688 000 000	5 750 016 395,91	103,25
05 03 09	***Rimborso dei pagamenti diretti agli agricoltori utilizzando stanziamenti riportati in relazione alla disciplina finanziaria***	2	p.m.	p.m.	441 680 298,76	
05 03 10	***Riserva per le crisi nel settore agricolo***	2	478 000 000	468 700 000	0,—	0
	Capitolo 05 03 — Totale		**40 621 000 000**	**40 544 700 000**	**41 496 516 339,03**	**102,16**

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio per il presente capitolo, per l'articolo 05 03 01, in particolare per la voce 05 03 01 10, è stato preso in considerazione un importo di 921 000 000 EUR proveniente dalle voci 6 7 0 1 e 6 7 0 2 dello stato delle entrate.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/ 2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 259/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/ 78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 01 Pagamenti diretti disaccoppiati

05 03 01 02 Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 376 000 000	4 333 000 000	4 177 307 236,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento unico per superficie, a norma del titolo III, capitolo I, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e le eventuali spese residue connesse al regime di pagamento unico per superficie, a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli atti di adesione del 2003 e del 2005.

Basi giuridiche

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), in particolare l'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», capitolo 6, parte A, punto 26, quale adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'allegato III «Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione» (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

05 03 01 07 Pagamento ridistributivo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 681 000 000	1 653 000 000	1 650 816 075,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese nell'ambito del pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le eventuali spese residue nell'ambito del pagamento ridistributivo di cui agli articoli 72 *bis* e 125 *bis* del regolamento (CE) n. 73/2009 nell'anno civile 2014.

05 03 01 10 Regime di pagamento di base

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 117 000 000	16 211 000 000	17 300 845 504,86

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 01 *(seguito)*

05 03 01 10 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento di base conformemente al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 01 11 Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 819 000 000	11 754 000 000	11 774 595 410,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 01 12 Pagamento a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 000 000	5 000 000	4 915 112,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali conformemente al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 01 13 Pagamento per i giovani agricoltori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
573 000 000	415 000 000	381 612 493,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al pagamento per i giovani agricoltori conformemente al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 01 *(seguito)*

05 03 01 99 Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000 000	17 000 000	14 727 810,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli altri pagamenti diretti disaccoppiati non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 01 e a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali di cui agli articoli 8 e 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che non sono attribuibili a nessuna specifica linea di bilancio dell'articolo 05 03 01.

05 03 02 Altri pagamenti diretti

05 03 02 40 Pagamento specifico per il cotone

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
245 000 000	246 000 000	243 748 033,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013 e le eventuali spese residue connesse al pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 10 *bis*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

05 03 02 50 POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
420 000 000	420 000 000	422 006 969,72

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i pagamenti diretti connessi a programmi contenenti misure specifiche di assistenza alla produzione agricola locale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 228/2013 nonché le spese residue derivanti dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 02 *(seguito)*

05 03 02 50 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

05 03 02 52 POSEI — Isole minori dell'Egeo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 000 000	17 000 000	16 764 614,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese relative ad aiuti diretti, derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) n. 229/2013 e le spese residue derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2019/93 e (CE) n. 1405/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

05 03 02 60 Regime di sostegno accoppiato facoltativo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 084 000 000	4 033 000 000	4 033 188 855,96

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 02 *(seguito)*

05 03 02 60 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 02 61 Regime per i piccoli agricoltori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
802 000 000	970 000 000	1 035 586 499,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 02 99 Altri (pagamenti diretti)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 000 000	2 000 000	– 1 278 577,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per altri pagamenti diretti non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 02 e a coprire le correzioni che non sono attribuibili a nessuna linea di bilancio specifica. Esso è inoltre destinato a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali stabiliti dagli articoli 8 e 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 che non sono attribuibili a nessuna linea di bilancio specifica dell'articolo 05 03 02.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 02 *(seguito)*

05 03 02 99 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

05 03 09 Rimborso dei pagamenti diretti agli agricoltori utilizzando stanziamenti riportati in relazione alla disciplina finanziaria

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	441 680 298,76

Commento

Tale articolo non comprende eventuali stanziamenti recenti, ma è destinato a registrare gli importi che possono essere riportati, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, per il rimborso della riduzione dei pagamenti diretti a causa dell'applicazione della disciplina finanziaria nel corso dell'anno precedente. A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti ai beneficiari finali ai quali è stata applicata, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, la disciplina finanziaria conformemente all'articolo 26, paragrafi da 1 a 4.

05 03 10 Riserva per le crisi nel settore agricolo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
478 000 000	468 700 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le misure necessarie per far fronte a gravi crisi nel settore della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli.

La riserva deve essere stabilita applicando all'inizio di ciascun esercizio una riduzione ai pagamenti diretti (capitolo 05 03) con i meccanismi di disciplina finanziaria a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso alla riserva, in conformità del pertinente atto legislativo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio che finanziano la misura considerata necessaria. Ogni proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti. Alla fine dell'esercizio finanziario, gli importi della riserva che non sono stati resi disponibili per misure di crisi sono rimborsati ai destinatari finali dei pagamenti diretti conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. I rimborsi verranno effettuati a titolo dell'articolo 05 03 09, utilizzando stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 10 *(seguito)*

Gli storni che attingono alla riserva e il ritrasferimento dalla riserva ai pagamenti diretti sono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 04	SVILUPPO RURALE								
05 04 01	***Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006***								
05 04 01 14	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	– 488 522,63	– 488 522,63	
	Articolo 05 04 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	– 488 522,63	– 488 522,63	
05 04 03	***Completamento di altre misure***								
05 04 03 02	Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 04 03 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 05	***Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)***								
05 04 05 01	Programmi di sviluppo rurale	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	47 161 051,78	271 929 052,59	
05 04 05 02	Assistenza tecnica operativa	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 04 05 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	47 161 051,78	271 929 052,59	
05 04 51	***Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Periodo di programmazione precedente il 2000***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 04 52	***Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento e dello strumento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nei nuovi Stati membri finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 60	***Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)***								
05 04 60 01	Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima	2	14 675 251 797	13 100 000 000	14 656 460 137	13 100 000 000	14 346 899 509,—	12 173 540 691,43	92,93
05 04 60 02	Assistenza tecnica operativa	2	18 308 550	15 023 550	17 115 400	16 725 400	19 634 744,36	13 180 708,38	87,73
05 04 60 03	Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 60 04	Corpo europeo di solidarietà — contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	2	p.m.	p.m.	p.m.	540 000	1 800 000,—	1 350 000,—	
	Articolo 05 04 60 — Subtotale		14 693 560 347	13 115 023 550	14 673 575 537	13 117 265 400	14 368 334 253,36	12 188 071 399,81	92,93
	Capitolo 05 04 — Totale		**14 693 560 347**	**13 115 023 550**	**14 673 575 537**	**13 117 265 400**	**14 415 006 782,51**	**12 459 511 929,77**	**95,00**

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

Commento

Le entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per tutti gli articoli di bilancio del FEASR del presente capitolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio, per l'articolo 05 04 60, in particolare per la voce 05 04 60 01, è stato preso in considerazione un importo di 341 000 000 EUR proveniente dalla voce 6 7 1 1 dello stato delle entrate.

05 04 01 Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

05 04 01 14 Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	– 488 522,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli importi recuperati dagli Stati membri che non possono essere considerati come un'irregolarità o una negligenza ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Questi importi saranno iscritti come correzioni di spese precedentemente finanziate con le voci da 05 04 01 01 a 05 04 01 13 e non potranno essere riutilizzati dagli Stati membri.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue dichiarate dagli Stati membri in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 1290/2005.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

05 04 03 Completamento di altre misure

05 04 03 02 Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in relazione al programma comunitario in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Stanziamento destinato prioritariamente all'uso sostenibile e all'ulteriore sviluppo della diversità biologica da realizzare attraverso la cooperazione fra gli agricoltori, le organizzazioni non governative specializzate e gli istituti pubblici e privati. Occorre inoltre sensibilizzare i consumatori su tale tema.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

05 04 05 Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

05 04 05 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 105 del 13.4.2013, pag. 1.

05 04 05 01 Programmi di sviluppo rurale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	47 161 051,78	271 929 052,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stanziamenti dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

05 04 05 02 Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stanziamenti relativi alle misure di assistenza tecnica previste dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare la rete europea per lo sviluppo rurale.

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

05 04 51 Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Periodo di programmazione precedente il 2000

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare a titolo del FEAOG, sezione Orientamento, per i periodi di programmazione anteriori al 2000 relativi agli ex obiettivi 1, 6, 5a, 5b e alle iniziative comunitarie.

Stanziamento destinato a coprire inoltre la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti.

Esso è altresì destinato a finanziare le spese residue delle azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti sotto menzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi.

Lo stanziamento sarà inoltre utilizzato, ove del caso, per coprire fondi dovuti a titolo del FEAOG, sezione Orientamento, per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l'applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

05 04 51 *(seguito)*

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3) (PEACE I).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) [COM(1997) 642 final].

05 04 52 ***Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento e dello strumento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nei nuovi Stati membri finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006 relativi al FEAOG, sezione Orientamento, obiettivo n. 1, dell'iniziativa comunitaria Leader+ e del programma speciale per la pace e la riconciliazione.

Stanziamento destinato a coprire altresì il finanziamento da parte del FEAOG, sezione Orientamento degli impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2000-2006 per le misure di assistenza tecnica previste dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

05 04 52 *(seguito)*

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l'applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), in particolare il punto 26 del capitolo 6, parte A, dell'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione» come adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Atti di riferimento

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1º luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5).

05 04 60 ***Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)***

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

05 04 60 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

05 04 60 01 Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 675 251 797	13 100 000 000	14 656 460 137	13 100 000 000	14 346 899 509,—	12 173 540 691,43

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le misure di sviluppo rurale saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie rinnovabili.

05 04 60 02 Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 308 550	15 023 550	17 115 400	16 725 400	19 634 744,36	13 180 708,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, previste dagli articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo stanziamento comprende la Rete europea per lo sviluppo rurale e la Rete del partenariato europeo per l'innovazione.

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

05 04 60 *(seguito)*

05 04 60 03 Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, su richiesta di uno Stato membro che affronta temporanee difficoltà di bilancio. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la voce è destinata a coprire misure volte a individuare, stabilire l'ordine di priorità e attuare riforme strutturali e amministrative in risposta alle sfide economiche e sociali in tale Stato membro.

05 04 60 04 Corpo europeo di solidarietà — contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	540 000	1 800 000,—	1 350 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario del FEASR al corpo europeo di solidarietà, conformemente ai suoi obiettivi generali e specifici.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE								
05 05 01	***Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti (anteriori al 2014)***								
05 05 01 01	Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 01 02	Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 05 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 02	***Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) — Completamento del programma (2007-2013)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 03	***Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo [1], Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord***								
05 05 03 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 03 02	Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,	4	84 000 000	38 000 000	78 000 000	25 000 000	59 000 000,—	34 521 381,13	90,85
	Articolo 05 05 03 — Subtotale		84 000 000	38 000 000	78 000 000	25 000 000	59 000 000,—	34 521 381,13	90,85
05 05 04	***Sostegno alla Turchia***								
05 05 04 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 04 02	Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,	4	18 178 364	80 000 000	40 000 000	35 000 000	131 000 000,—	63 779 765,48	79,72
	Articolo 05 05 04 — Subtotale		18 178 364	80 000 000	40 000 000	35 000 000	131 000 000,—	63 779 765,48	79,72
	Capitolo 05 05 — Totale		**102 178 364**	**118 000 000**	**118 000 000**	**60 000 000**	**190 000 000,—**	**98 301 146,61**	**83,31**

[1] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

05 05 01 Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti (anteriori al 2014)

Commento

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

05 05 01 01 Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2006 in Bulgaria, Romania e Croazia per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario.

Le entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 5 2 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

05 05 01 02 Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

05 05 01 *(seguito)*

05 05 01 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2003 per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard negli otto paesi candidati che sono divenuti Stati membri nel 2004.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario.

05 05 02 ***Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) — Completamento del programma (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Le entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 5 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo ,1 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

05 05 03 ***Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo [1], Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord***

05 05 03 01 Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

[1] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

05 05 03 *(seguito)*

05 05 03 01 *(seguito)*

Commento

Nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II), stanziamento destinato al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

05 05 03 02 Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
84 000 000	38 000 000	78 000 000	25 000 000	59 000 000,—	34 521 381,13

Commento

Nel quadro dello Strumento di Assistenza di Preadesione (IPA II), lo stanziamento permette di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla realizzazione di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

05 05 03 *(seguito)*

05 05 03 02 *(seguito)*

— rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, il Fondo di coesione e il FEASR.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 5 4 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

05 05 04 ***Sostegno alla Turchia***

05 05 04 01 Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello Strumento di Assistenza di Preadesione (IPA II), lo stanziamento permette di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

05 05 04 *(seguito)*

05 05 04 01 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

05 05 04 02 Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 178 364	80 000 000	40 000 000	35 000 000	131 000 000,—	63 779 765,48

Commento

Nel quadro dello Strumento di Assistenza di Preadesione (IPA II), lo stanziamento permette di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla realizzazione di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,

— rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, il Fondo di coesione e il FEASR.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 5 4 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

05 05 04 *(seguito)*

05 05 04 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

CAPITOLO 05 06 — ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 06	ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»								
05 06 01	***Accordi internazionali in materia di agricoltura***	4	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	4 460 059,15	4 460 059,15	70,79
05 06 02	***Organizzazioni internazionali nel settore agricolo***	4	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000,—	140 000,—	100,00
	Capitolo 05 06 — Totale		**6 440 000**	**6 440 000**	**6 440 000**	**6 440 000**	**4 600 059,15**	**4 600 059,15**	**71,43**

05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	4 460 059,15	4 460 059,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione agli accordi internazionali elencati di seguito.

Basi giuridiche

Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

Decisione 2005/800/CE del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 46).

Decisione 2014/664/UE del Consiglio, del 15 settembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola (GU L 275 del 17.9.2014, pag. 6).

Informazione relativa alla proroga della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Nella sua 45ª sessione (Londra, 5 giugno 2017) il Consiglio internazionale dei cereali ha deciso di prorogare la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un periodo di due anni, fino al 30 giugno 2019 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 49).

Informazione relativa alla proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992. Nella sua 52ª sessione (Londra, 1º dicembre 2017) il Consiglio internazionale dello zucchero ha deciso di prorogare l'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2019 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 06 — ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 06 01 *(seguito)*

Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 11), in particolare la lettera d) dell'articolo 58, paragrafo 2.

Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

05 06 02 ***Organizzazioni internazionali nel settore agricolo***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
140 000	140 000	140 000	140 000	140 000,—	140 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) adottata il 14 settembre 2018 (2018/0327 (NLE)).

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 07	AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)								
05 07 01	***Controllo delle spese agricole***								
05 07 01 02	Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	10 862 760	10 625 821	9 130 000	9 130 000	9 286 207,98	9 866 132,90	92,85
05 07 01 06	Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	17 400 000	17 400 000	19 700 000	19 700 000	12 228 519,39	12 228 519,39	70,28
05 07 01 07	Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	176 600 000	176 600 000	2 600 000	2 600 000	5 158 754,87	5 158 754,87	2,92
	Articolo 05 07 01 — Subtotale		204 862 760	204 625 821	31 430 000	31 430 000	26 673 482,24	27 253 407,16	13,32
05 07 02	***Composizione delle controversie***	2	1 000 000	1 000 000	30 000 000	30 000 000	88 774 447,92	88 774 447,92	8 877,44
	Capitolo 05 07 — Totale		**205 862 760**	**205 625 821**	**61 430 000**	**61 430 000**	**115 447 930,16**	**116 027 855,08**	**56,43**

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA) *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

05 07 01 Controllo delle spese agricole

05 07 01 02 Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 862 760	10 625 821	9 130 000	9 130 000	9 286 207,98	9 866 132,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione delle verifiche mediante telerilevamento e della valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) nonché al conseguente sostegno tecnico conformemente all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

05 07 01 06 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 400 000	19 700 000	12 228 519,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire i risultati delle decisioni di liquidazione dei conti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora tali decisioni siano a favore degli Stati membri.

Tale stanziamento è destinato altresì a coprire i risultati delle decisioni di liquidazione dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero qualora siano a favore degli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA) *(seguito)*

05 07 01 *(seguito)*

05 07 01 07 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
176 600 000	2 600 000	5 158 754,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire i risultati delle decisioni di verifica di conformità dei conti ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora tali decisioni siano a favore degli Stati membri.

Tale stanziamento è destinato altresì a coprire i risultati delle decisioni di verifica di conformità dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero qualora siano a favore degli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

05 07 02 ***Composizione delle controversie***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 000 000	30 000 000	88 774 447,92

Commento

Articolo destinato a registrare l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese che un organo giurisdizionale può mettere a carico della Commissione, in particolare per danni e interessi.

Tale stanziamento è altresì destinato a coprire le eventuali spese che la Commissione potrebbe dover sostenere conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»								
05 08 01	***Rete di informazione contabile agricola (RICA)***	2	15 710 927	14 340 479	15 682 000	14 075 348	14 743 559,23	14 131 123,37	98,54
05 08 02	***Indagini sulla struttura delle aziende agricole***	2	p.m.	100 000	40 000 000	20 052 664	0,—	6 570 682,44	6 570,68
05 08 03	***Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole***	2	7 500 000	4 940 306	2 800 000	4 970 770	1 895 012,70	6 514 999,—	131,87
05 08 06	***Azioni di informazione sulla politica agricola comune***	2	13 700 000	13 700 000	12 275 000	12 275 000	14 557 195,66	14 557 195,66	106,26
05 08 09	***Fondo europeo agricolo di garanzia — Assistenza tecnica operativa***	2	4 518 000	4 518 000	4 800 000	4 800 000	2 491 708,95	2 491 708,95	55,15
05 08 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
05 08 77 09	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	2	p.m.	p.m.	p.m.	192 400	0,—	384 800,—	
05 08 77 10	Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness	2	p.m.	p.m.	p.m.	201 695	0,—	403 390,—	
05 08 77 12	Progetto pilota — Piccoli comuni ecosociali	2	p.m.	p.m.	p.m.	252 000	0,—	108 000,—	
05 08 77 13	Progetto pilota — Migliorare i criteri e le strategie di prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo	2	p.m.	p.m.	p.m.	208 418	0,—	89 322,—	
05 08 77 14	Progetto pilota — Ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa	2	p.m.	269 760	p.m.	269 760	0,—	179 840,—	66,67
05 08 77 15	Progetto pilota — Analisi dei modi migliori con cui le organizzazioni di produttori (OP) possono formarsi, svolgere le loro attività ed essere sostenute	2	p.m.	p.m.	p.m.	208 950	0,—	89 550,—	

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 08 77	*(seguito)*								
05 08 77 16	Azione preparatoria — Territori rurali intelligenti nel XXI secolo	2	p.m.	3 650 000	4 000 000	2 990 000	3 300 000,—	0,—	0
05 08 77 17	Progetto pilota — Messa a punto di un pacchetto di strumenti destinato agli agricoltori sulle pratiche di gestione integrata delle specie nocive di tutta l'Unione	2	1 875 000	783 750	1 050 000	525 000			
05 08 77 18	Progetto pilota — Istituzione di un programma operativo: strutturazione dei settori agroalimentari per assicurare la trasmissione delle aziende agricole a conduzione familiare e la sostenibilità dell'agricoltura locale	2	800 000	515 000	1 050 000	525 000			
	Articolo 05 08 77 — Subtotale		2 675 000	5 218 510	6 100 000	5 373 223	3 300 000,—	1 254 902,—	24,05
05 08 80	***Partecipazione dell'Unione a: «Nutrire il pianeta — Energia per la vita», Esposizione universale del 2015 a Milano***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 05 08 — Totale		**44 103 927**	**42 817 295**	**81 657 000**	**61 547 005**	**36 987 476,54**	**45 520 611,42**	**106,31**

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per tutti gli articoli del FEAGA e le voci del presente capitolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

05 08 01 Rete di informazione contabile agricola (RICA)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 710 927	14 340 479	15 682 000	14 075 348	14 743 559,23	14 131 123,37

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni forfettarie e lo sviluppo di strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, la pubblicazione e la diffusione dei dati contabili delle aziende agricole e l'analisi dei risultati.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

05 08 02 ***Indagini sulla struttura delle aziende agricole***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	100 000	40 000 000	20 052 664	0,—	6 570 682,44

Commento

Stanziamento destinato a cofinanziare le indagini statistiche necessarie per il controllo delle strutture dell'Unione europea, compreso il finanziamento della banca dati Eurofarm.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.)

05 08 03 ***Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 500 000	4 940 306	2 800 000	4 970 770	1 895 012,70	6 514 999,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il miglioramento dei sistemi di statistica agricola nell'Unione,

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 03 *(seguito)*

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro dell'acquisto e della consultazione di banche dati,

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro di lavori di modellizzazione nel settore agricolo e di previsione, a breve e medio termine, dell'evoluzione dei mercati e delle strutture agricole, nonché per la divulgazione dei risultati,

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro della realizzazione di azioni relative all'applicazione delle tecniche di telerilevamento, delle indagini per aree e dei modelli agrometeorologici alle statistiche agricole,

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi all'esecuzione di analisi economiche e l'elaborazione di indicatori nell'ambito della politica agricola,

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi con le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio delle risorse agricole e l'attuazione della politica agricola comune, in conformità all'articolo 6, lettera c) e all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché per l'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione a norma dell'articolo 6, lettera a) e dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14).

Decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1).

05 08 06 ***Azioni di informazione sulla politica agricola comune***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
13 700 000	12 275 000	14 557 195,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle misure di informazione dell'Unione volte a contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la politica agricola comune e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 06 *(seguito)*

Le misure possono consistere in programmi di lavoro annuali o in altre misure specifiche presentate da terzi o in attività svolte su iniziativa della Commissione.

05 08 09 ***Fondo europeo agricolo di garanzia — Assistenza tecnica operativa***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 518 000	4 800 000	2 491 708,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente all'articolo 6, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Lo stanziamento comprende inoltre le spese per la costituzione di una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 89, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

05 08 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

05 08 77 09 Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	192 400	0,—	384 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 10 Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	201 695	0,—	403 390,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 08 77 12 Progetto pilota — Piccoli comuni ecosociali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	252 000	0,—	108 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 13 Progetto pilota — Migliorare i criteri e le strategie di prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	208 418	0,—	89 322,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 08 77 14 Progetto pilota — Ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	269 760	p.m.	269 760	0,—	179 840,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 15 Progetto pilota — Analisi dei modi migliori con cui le organizzazioni di produttori (OP) possono formarsi, svolgere le loro attività ed essere sostenute

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	208 950	0,—	89 550,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 08 77 16 Azione preparatoria — Territori rurali intelligenti nel XXI secolo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 650 000	4 000 000	2 990 000	3 300 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria prepara l'attuazione della politica agricola comune (PAC) dopo il 2020 e integra il precedente progetto pilota «Piccoli comuni intelligenti ecosociali» (2016) e l'azione preparatoria «Territori rurali intelligenti nel XXI secolo» (2018). Essa contribuirà a fornire informazioni e a migliorare l'elaborazione e l'attuazione dei piani strategici della PAC fra i cui indicatori di risultato figura il concetto di «comuni intelligenti». Integrando il progetto pilota «Piccoli comuni intelligenti ecosociali» e l'azione preparatoria «Territori rurali intelligenti nel XXI secolo», la presente azione preparatoria fornisce una serie di conoscenze e competenze specialistiche nonché una metodologia quadro per mettere a punto regimi di sostegno per i comuni intelligenti in un'ampia gamma di contesti socioeconomici. Si avvale degli insegnamenti tratti e delle conoscenze acquisite grazie alle iniziative previste dall'azione dell'Unione per i piccoli comuni intelligenti (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf). Poiché la nuova PAC mira ad accrescere la sussidiarietà, il lavoro svolto nell'ambito della presente azione preparatoria è un presupposto fondamentale per garantire l'attuazione adeguata di questo aspetto dello sviluppo rurale. L'obiettivo dell'azione preparatoria consiste nel mettere in atto pratiche efficaci in una serie di Stati membri, anche nel campo delle TIC e delle procedure online, come ad esempio la creazione di poli digitali e altri buoni esempi. Istituisce inoltre una rete di comuni modello (e di persone che si occupano di comuni intelligenti) al fine di realizzare un quadro metodologico coerente per il sostegno dell'Unione ai comuni intelligenti. L'idea è strettamente correlata al mercato unico digitale, alle piatteforme digitali, ai collegamenti tra zone urbane e rurali, all'economia collaborativa e della partecipazione e alla bioeconomia (innovazione, agricoltura di precisione, gestione dell'ambiente, energie rinnovabili, filiere di approvvigionamento, servizi, prodotti alimentari locali), al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e all'occupazione, tenendo inoltre conto dell'importanza del ruolo delle donne e dei giovani. L'azione potrebbe inoltre contribuire a indirizzare l'attuazione di altri fondi strutturali e di investimento europei, in particolare nell'ambito dell'obiettivo strategico per le iniziative locali.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 16 *(seguito)*

Tali obiettivi sono pienamente in linea con la dichiarazione di Cork 2.0 e la dichiarazione di Bled, che riconoscono l'importanza di facilitare l'accesso a tecnologie e soluzioni appropriate al fine di produrre benefici economici, sociali e ambientali.

L'azione si incentra sullo sviluppo di un metodo volto a promuovere la crescita e l'occupazione nelle zone rurali attraverso azioni concrete; sulla base di una serie di comuni selezionati che presentano caratteristiche comuni: infrastrutture, varie risorse, servizi e accesso ai mercati. Essa elabora metodi per offrire soluzioni nei seguenti settori:

— mercato unico digitale,

— legami tra zone urbane e rurali,

— bioeconomia ed economia circolare (innovazione, agricoltura di precisione, gestione dell'ambiente, energie rinnovabili locali, filiere di approvvigionamento, servizi, prodotti alimentari locali),

— economia della condivisione e collaborativa (ad esempio, nuove soluzioni di mobilità rurale come car sharing, condivisione di passaggi, nuovi paradigmi per quanto riguarda il turismo; condivisione e scambio di macchinari agricoli e servizi),

— tecnologia (ad esempio, Internet degli oggetti, raccolta dei big data, droni, veicoli elettrici, connessioni mobili a banda larga di prossima generazione),

— aspetti sociali,

— nuovi posti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale che aumenteranno nelle economie summenzionate.

L'azione preparatoria sarà ben documentata grazie alle piattaforme online in modo da diffonderne i risultati. Un risultato importante dell'azione consisterà nel fornire esempi preclari che consentiranno una programmazione migliore e più efficace dei fondi UE nelle zone rurali.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 08 77 17 Progetto pilota — Messa a punto di un pacchetto di strumenti destinato agli agricoltori sulle pratiche di gestione integrata delle specie nocive di tutta l'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 875 000	783 750	1 050 000	525 000		

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 17 *(seguito)*

Commento

Sebbene nel corso degli anni siano state messe a punto norme dell'Unione volte a garantire un uso sostenibile dei pesticidi, sussistono ancora molte lacune relativamente alla loro attuazione a livello degli Stati membri, e gli agricoltori sostengono che è difficile e costoso sostituire i pesticidi, o che non esistono alternative.

Sulla base delle conclusioni della recente valutazione da parte della Commissione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71) [COM(2017)587 final], lo studio esaminerà le misure di difesa fitosanitaria integrata adottate in ciascuno Stato membro, inclusi i terreni agricoli gestiti mediante dette misure, classificando eventualmente le risultanze per tipo di coltura. Lo studio raccoglierà dati sulla riduzione dell'uso di pesticidi e sulle pratiche applicate. Il progetto metterà a punto un pacchetto di strumenti inteso a consentire agli agricoltori e ai consulenti degli agricoltori di centrare l'obiettivo strategico di una riduzione significativa della dipendenza dai pesticidi. Lo strumentario dovrebbe descrivere, per un ampio numero di colture, i protocolli da applicare per la difesa integrata, comprese le alternative ai pesticidi chimici. Lo studio individuerà e proporrà approcci efficaci, partendo dalla modifica delle pratiche agricole e dal ricorso, per quanto possibile, alla rotazione delle colture, e proseguendo, se del caso, con l'introduzione di varietà di colture resistenti e resilienti, l'uso di insetti utili, il ricorso a pesticidi alternativi ecc. Le alternative dovrebbero essere adattate alle condizioni locali.

Con un costo stimato di 1 500 000 EUR su due anni, il progetto terrà conto, tra l'altro, delle esperienze acquisite grazie al lavoro svolto dall'Organizzazione internazionale per la lotta biologica (IOBC), dall'*International Biocontrol Manufacturer Association* (IBMA) e da organizzazioni che lavorano con gli agricoltori sui diversi approcci agronomici e sulla difesa integrata.

Lo studio conterrà un'analisi del grado di efficacia con cui gli strumenti della politica agricola comune (PAC) promuovono la difesa integrata tra gli agricoltori. Proporrà inoltre modalità per rafforzare queste pratiche in tutta Europa, grazie agli strumenti della PAC post 2020 (ad esempio, servizi di consulenza alle aziende agricole per informare gli agricoltori sulle modalità di applicazione della difesa integrata) e alla sua architettura verde, per incoraggiare gli agricoltori ad applicare i principi della difesa integrata.

Lo studio analizzerà inoltre gli ostacoli (reali o percepiti) che secondo agricoltori ed esperti limitano la diffusione e l'applicazione della difesa integrata nel settore.

Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE, gli Stati membri devono adottare tutte le misure del caso per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo.

Nella valutazione della Commissione della direttiva 2009/128/CE si osserva che: «La difesa integrata è una pietra angolare della direttiva, e pertanto è particolarmente preoccupante il fatto che gli Stati membri non abbiano ancora definito obiettivi chiari, assicurandone la realizzazione, anche in merito alla maggiore diffusione di tecniche di gestione dei terreni come la rotazione colturale.»

Nella valutazione della Commissione si afferma inoltre quanto segue: «Gli Stati membri devono elaborare criteri chiaramente definiti per essere in grado di valutare sistematicamente se gli otto principi della difesa integrata vengono attuati e in caso contrario prendere gli opportuni provvedimenti. Simili strumenti potrebbero confermare che si sta raggiungendo il risultato perseguito dalla difesa integrata come specificato nella direttiva, ossia la riduzione della dipendenza dall'uso dei pesticidi.»

Sia il Consiglio Agricoltura (il 6 novembre 2017) che il Parlamento europeo (il 13 novembre 2017) hanno discusso i risultati della relazione della Commissione e hanno confermato il loro impegno a garantire un'attuazione più approfondita e incisiva in futuro.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 17 *(seguito)*

Il progetto aiuterà gli agricoltori e gli Stati membri a iniziare ad applicare coerentemente la difesa integrata e a ridurre la dipendenza degli agricoltori dai pesticidi.

Come indicato dalla Commissione, per attuare con successo il progetto è necessaria una dotazione di almeno 1 500 000 EUR. Il progetto pilota, i cui risultati potranno essere inclusi nel progetto di ricerca sul rafforzamento della difesa integrata, può contribuire alla raccolta di informazioni sul modo in cui la difesa integrata viene attualmente applicata sul terreno e risultare utile agli Stati membri per definire i loro piani nell'ambito della PAC.

Il riesame del progetto pilota in corso, finalizzato alla sua trasformazione in azione preparatoria, si è concluso positivamente e la dotazione è stata aumentata. Il potenziamento della dotazione è stato richiesto dalla Commissione e dalle parti interessate al fine di garantire un'attuazione ottimale del progetto. L'aumento degli importi corrisponde ai tagli di bilancio effettuati in relazione al pacchetto di compromesso sui progetti pilota e le azioni preparatorie nel 2018.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 08 77 18 Progetto pilota — Istituzione di un programma operativo: strutturazione dei settori agroalimentari per assicurare la trasmissione delle aziende agricole a conduzione familiare e la sostenibilità dell'agricoltura locale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000	515 000	1 050 000	525 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota creerà un programma operativo che genererà un valore aggiunto e sarà adattato al settore zootecnico, in particolare i settori del latte e della carne bovina, al fine di risolvere i problemi riguardanti l'agricoltura locale e a conduzione familiare.

Sul modello dei programmi operativi esistenti nel settore ortofrutticolo, esso mira a migliorare la strutturazione, la competitività e la resilienza di questi settori garantendo agli agricoltori un reddito equo e stabile, a prescindere dalla distribuzione della produzione, dall'aumento dei costi di produzione e dalle fluttuazioni dei prezzi.

Il progetto pilota è necessario per contrastare la riduzione allarmante del numero di aziende agricole che vengono tramandate, fenomeno che mette in pericolo l'agricoltura locale e familiare. Tali piccole aziende agricole presentano un basso livello di redditività, di conseguenza le banche sono reticenti a sostenere progetti di passaggio in famiglia delle aziende agricole a causa della mancanza di visibilità finanziaria.

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 18 *(seguito)*

Il progetto pilota persegue tre finalità principali:

Obiettivo 1 — Strutturazione del settore

— Aumentare il livello di organizzazione dei produttori e rafforzare la loro posizione nella catena interprofessionale attraverso il finanziamento di progetti volti a migliorare la pianificazione della produzione,

— migliorare la qualità, il valore commerciale e la promozione dei prodotti attraverso un dialogo strutturato con gli operatori a valle del settore,

— sostenere la modernizzazione delle imprese, l'adattamento rapido dei prodotti, l'innovazione dei metodi di produzione e la prevenzione delle crisi,

— sostenere misure di tutela ambientale e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente (agricoltura biologica).

Obiettivo 2 — Stabilizzazione del reddito

Definire un approccio settoriale creativo attraverso l'introduzione di due strumenti disponibili nel quadro della politica agricola comune:

— un meccanismo contrattuale di condivisione del valore aggiunto, e

— lo sviluppo di uno strumento finanziario di stabilizzazione del reddito del produttore.

L'obiettivo è quello di permettere ai produttori di superare la volatilità dei prezzi e di assicurare loro un reddito equo e stabile che favorisca la sostenibilità delle loro imprese.

Obiettivo 3 — Creazione di un fondo per finanziamenti futuri

Una parte del valore aggiunto creato a livello settoriale può essere reinvestita, insieme al sostegno pubblico ricevuto, nell'istituzione di un fondo innovativo volto a garantire il finanziamento a lungo termine necessario per l'insediamento o la trasmissione delle aziende agricole.

— *L'approccio adottato*

L'approccio adottato dal progetto pilota mira a migliorare la coerenza tra le varie misure europee mediante l'istituzione di un programma operativo settoriale e segue l'approccio di politiche pubbliche maggiormente orientate ai risultati.

Il progetto rafforzerà la coesione tra i soggetti a monte e a valle del settore e promuoverà nuove sinergie attraverso un dialogo strutturato fra tutte le componenti del settore grazie alla valorizzazione della produzione mediante un elenco delle specifiche al fine di ottimizzare il valore aggiunto all'atto dell'immissione sul mercato dei prodotti, la gestione della volatilità dei prezzi e la garanzia dell'approvvigionamento attraverso il ricambio generazionale.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 77 *(seguito)*

05 08 77 18 *(seguito)*

La sostenibilità delle aziende agricole non si baserà più soltanto sui singoli produttori, ma dipenderà da un approccio comune che contribuirà a dare un impulso positivo al mercato. Il progetto pilota creerà pertanto una dinamica che sia applicabile ad altri settori locali, oltre a quello del latte e della carne, nel quadro della strategia collettiva di sviluppo economico di una regione.

Esso fungerà da motore per lo sviluppo del territorio e per far fronte alle sfide in campo economico (redditi degli allevatori e valorizzazione dei prodotti locali), sociale (creazione di posti di lavoro, trasmissione delle aziende agricole a conduzione familiare), ambientale (condizioni di produzione), di gestione del territorio (trasmissione delle aziende agricole, sviluppo territoriale) e turistico (filiere corte).

— *Valutazione*

Al termine di un periodo di due anni sarà eseguita una valutazione per determinare:

1) il valore aggiunto e l'efficacia del programma operativo settoriale in relazione agli obiettivi individuati;

2) la dinamica interprofessionale in atto e la sua possibile estensione ad altri settori agroalimentari della zona;

3) le esperienze acquisite in relazione all'attuazione degli strumenti della PAC nell'ambito di un programma operativo e al valore aggiunto per le piccole aziende agricole a conduzione familiare nei territori interessati che si trovano ad affrontare problemi analoghi;

4) la pertinenza del sostegno al progetto pilota mediante un'azione preparatoria, ai fini dell'adozione di uno strumento simile nell'ambito della PAC.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 08 80 ***Partecipazione dell'Unione a: «Nutrire il pianeta — Energia per la vita», Esposizione universale del 2015 a Milano***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti in relazione alla partecipazione dell'Unione all'esposizione universale «Nutrire il pianeta — Energia per la vita» che si è tenuta a Milano nel 2015.

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» *(seguito)*

05 08 80 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 09	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO								
05 09 03	***Sfide per la società***								
05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti	1,1	358 411 695	257 493 066	287 147 225	211 249 489	241 488 968,—	158 734 070,—	61,65
	Articolo 05 09 03 — Subtotale		358 411 695	257 493 066	287 147 225	211 249 489	241 488 968,—	158 734 070,—	61,65
05 09 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
05 09 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 227 270,92	6 580 764,17	
	Articolo 05 09 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 227 270,92	6 580 764,17	
	Capitolo 05 09 — Totale		**358 411 695**	**257 493 066**	**287 147 225**	**211 249 489**	**245 716 238,92**	**165 314 834,17**	**64,20**

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento è utilizzato per Orizzonte 2020 — Il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020.

Orizzonte 2020 svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'Agenda digitale per l'Europa», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del TFUE e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sul SER, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 l'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si tiene conto in modo particolare della necessità di aumentare l'impegno volto a promuovere nel campo della ricerca e dell'innovazione la partecipazione delle donne a tutti i livelli, anche nel processo decisionale.

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro del SER, nonché le azioni di monitoraggio e diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento è utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo, si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi di organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari sono iscritti alla voce 05 09 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo sono iscritti al capitolo 05 01 05.

05 09 03 Sfide per la società

Commento

La presente priorità di Orizzonte 2020 rappresenta la risposta diretta alle priorità strategiche e alle sfide per la società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività sono impostate secondo un approccio basato sulle sfide che riunisce le risorse e le conoscenze di una gamma di settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività danno un sostegno diretto alle corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

05 09 03 *(seguito)*

05 09 03 01 Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
358 411 695	257 493 066	287 147 225	211 249 489	241 488 968,—	158 734 070,—

Commento

Azione imperniata sullo sviluppo di sistemi agricoli e silvicoli più sostenibili e produttivi, e al tempo stesso di servizi, idee e nuove politiche per far prosperare i mezzi di sussistenza della popolazione rurale. Viene inoltre posto l'accento su prodotti alimentari sani e sicuri per tutti nonché su metodi di trasformazione alimentare concorrenziali che utilizzino meno risorse e producano meno rifiuti. Parallelamente è previsto un impegno a favore dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi (ad esempio tramite l'attività di pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente). Vengono altresì promosse le bioindustrie europee a basse emissioni di carbonio, efficienti sotto il profilo delle risorse, sostenibili e competitive.

Stanziamento destinato alla ricerca e all'innovazione in campo agricolo, per garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e di altri bioprodotti; viene data priorità ai progetti di ricerca che prevedono la partecipazione diretta dei produttori primari, onde massimizzare l'applicabilità pratica dei risultati.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari versati alla Commissione e iscritti alle voci 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

05 09 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

05 09 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 227 270,92	6 580 764,17

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo 2014-2020.

L'importo corrispondente è stimato a 20 906 000 EUR.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

COMMISSIONE

TITOLO 06

MOBILITÀ E TRASPORTI

TITOLO 06

MOBILITÀ E TRASPORTI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
06 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»	77 260 732	77 260 732	75 817 686	75 817 686	72 702 908,38	72 702 908,38
06 02	POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI	4 490 680 945	2 725 607 396	4 474 798 409	2 205 492 863	3 785 887 067,73	2 027 062 969,44
06 03	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI	303 326 818	262 593 395	257 504 686	228 231 508	259 333 200,23	267 802 471,23
	Titolo 06 — Totale	**4 871 268 495**	**3 065 461 523**	**4 808 120 781**	**2 509 542 057**	**4 117 923 176,34**	**2 367 568 349,05**

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

TITOLO 06

MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
06 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»					
06 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Mobilità e trasporti»***	5,2	38 310 306	37 674 190	35 927 041,72	93,78
06 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Mobilità e trasporti»***					
06 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 365 758	2 318 612	2 268 945,—	95,91
06 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 167 917	2 146 187	2 408 771,57	111,11
	Articolo 06 01 02 — Subtotale		4 533 675	4 464 799	4 677 716,57	103,18
06 01 03	***Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»***	5,2	2 540 763	2 525 709	2 876 356,27	113,21
06 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Mobilità e trasporti»***					
06 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Trasporti	1,1	2 000 000	2 500 000	1 319 426,24	65,97
	Articolo 06 01 04 — Subtotale		2 000 000	2 500 000	1 319 426,24	65,97
06 01 05	***Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mobilità e trasporti»***					
06 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	4 332 960	4 248 000	4 865 736,—	112,30

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
06 01 05	*(seguito)*					
06 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 649 794	2 597 837	2 485 843,—	93,81
06 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	650 000	638 400	586 837,58	90,28
	Articolo 06 01 05 — Subtotale		7 632 754	7 484 237	7 938 416,58	104,00
06 01 06	***Agenzie esecutive***					
06 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)	1,1	16 081 441	15 129 985	14 209 403,—	88,36
06 01 06 03	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del Fondo di coesione	1,2	6 161 793	6 038 766	5 754 548,—	93,39
	Articolo 06 01 06 — Subtotale		22 243 234	21 168 751	19 963 951,—	89,75
	Capitolo 06 01 — Totale		**77 260 732**	**75 817 686**	**72 702 908,38**	**94,10**

06 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Mobilità e trasporti»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
38 310 306	37 674 190	35 927 041,72

06 01 02 ***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Mobilità e trasporti»***

06 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 365 758	2 318 612	2 268 945,—

06 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 167 917	2 146 187	2 408 771,57

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» *(seguito)*

06 01 03 Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 540 763	2 525 709	2 876 356,27

06 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Mobilità e trasporti»

06 01 04 01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Trasporti

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 000 000	2 500 000	1 319 426,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni di sostegno al programma di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e direttamente connesse alle misure accompagnatorie necessarie per l'attuazione del programma del meccanismo per collegare l'Europa e gli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Tale stanziamento comprende le spese per studi, riunioni di esperti, attività di informazione e pubblicazioni, software e basi dati a sostegno di azioni direttamente legate alla realizzazione degli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 06 02 01.

06 01 05 Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mobilità e trasporti»

06 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 332 960	4 248 000	4 865 736,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipano alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, inclusi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» *(seguito)*

06 01 05 *(seguito)*

06 01 05 01 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

06 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 649 794	2 597 837	2 485 843,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020, che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

06 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
650 000	638 400	586 837,58

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» *(seguito)*

06 01 05 *(seguito)*

06 01 05 03 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020, nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazione e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

06 01 06 ***Agenzie esecutive***

06 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 081 441	15 129 985	14 209 403,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di azioni del programma del CEF, al completamento dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi 2000-2006 e 2007-2013 della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» *(seguito)*

06 01 06 *(seguito)*

06 01 06 01 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato «Staff» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12. 2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2007) 5282 della Commissione, del 5 novembre 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione dei programmi comunitari per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

Decisione di esecuzione C(2013) 9235 della Commissione del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» *(seguito)*

06 01 06 *(seguito)*

06 01 06 03 Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del Fondo di coesione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 161 793	6 038 766	5 754 548,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione della dotazione del Fondo di coesione del programma del meccanismo per collegare l'Europa.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12. 2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Atti di riferimento

Decisione C(2007) 5282 della Commissione, del 5 novembre 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione dei programmi comunitari per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

Decisione di esecuzione C(2013) 9235 della Commissione del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02	POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI								
06 02 01	***Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)***								
06 02 01 01	Eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte trans-frontaliere.	1,1	1 764 429 805	989 435 000	2 044 649 498	802 702 000	1 416 534 083,32	787 563 954,21	79,60
06 02 01 02	Garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili	1,1	339 097 370	96 665 000	217 936 280	73 487 000	159 126 091,56	21 904 658,26	22,66
06 02 01 03	Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità	1,1	457 547 618	372 469 092	359 952 603	313 988 000	395 269 764,88	305 349 243,76	81,98
06 02 01 04	Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Dotazione del Fondo di coesione	1,2	1 774 406 625	1 107 300 000	1 694 390 494	845 552 410	1 649 386 632,—	746 444 268,40	67,41
06 02 01 05	Creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	15 000 000	0,—	0,—	
	Articolo 06 02 01 — Subtotale		4 335 481 418	2 565 869 092	4 316 928 875	2 050 729 410	3 620 316 571,76	1 861 262 124,63	72,54
06 02 02	***Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea***	1,1	37 954 000	37 954 000	37 550 843	37 550 843	37 789 886,—	37 789 886,—	99,57
06 02 03	***Agenzia europea per la sicurezza marittima***								
06 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima	1,1	47 305 406	49 542 497	52 629 413	52 629 413	56 296 446,—	50 296 446,12	101,52
06 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Misure antinquinamento	1,1	26 100 000	25 175 000	25 050 000	23 833 000	25 259 798,—	27 418 046,—	108,91
	Articolo 06 02 03 — Subtotale		73 405 406	74 717 497	77 679 413	76 462 413	81 556 244,—	77 714 492,12	104,01
06 02 04	***Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie***	1,1	27 440 121	27 440 121	26 419 278	26 419 278	28 793 243,—	28 793 243,—	104,93
06 02 05	***Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione***	1,1	11 000 000	13 270 000	12 860 000	8 400 000	12 469 219,27	13 216 394,23	99,60
06 02 06	***Sicurezza dei trasporti***	1,1	1 500 000	1 350 000	1 800 000	1 624 000	1 347 853,90	1 053 512,40	78,04

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02 51	***Completamento del programma di reti trans-europee***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 356 102,89	
06 02 52	***Completamento del programma «Marco Polo»***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	4 555 013,49	
06 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
06 02 77 07	Progetto pilota — Gli ingorghi stradali: soluzioni di trasporto integrato intelligente per le infrastrutture stradali	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
06 02 77 11	Progetto pilota — Studio di fattibilità per testare il ricorso a un'impresa comune pubblico-privato a sostegno della realizzazione del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) lungo tutti i corridoi della rete centrale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	197 700	0,—	329 500,—	
06 02 77 12	Azione preparatoria — Integrazione di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nello spazio aereo europeo mediante un servizio di geofencing attivo (AGS)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
06 02 77 13	Progetto pilota — Modalità innovative per il finanziamento sostenibile dei trasporti pubblici	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	80 948,—	
06 02 77 14	Azione preparatoria — Verso uno spazio europeo dei trasporti unico e innovativo	1,1	p.m.	874 790	p.m.	374 219	0,—	521 452,68	59,61
06 02 77 15	Progetto pilota — Sensibilizzazione sulle alternative all'uso di auto private	1,1	p.m.	640 000	p.m.	594 000	800 000,—	0,—	0
06 02 77 16	Progetto pilota — Mobilità condivisa sostenibile interconnessa con i trasporti pubblici nelle aree urbane europee [sviluppo del concetto di «aree di trasporto rurale smart» (SMARTA)]	1,1	p.m.	676 000	p.m.	800 000	1 000 000,—	162 000,—	23,96
06 02 77 17	Progetto pilota — Architettura dello spazio aereo del Cielo unico europeo (CUE)	1,1	p.m.	600 000	p.m.	300 000	600 000,—	0,—	0

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02 77	*(seguito)*								
06 02 77 18	Progetto pilota — Mappatura dei trasporti accessibili per le persone con mobilità ridotta	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—	
06 02 77 19	Progetto pilota — Aree di sosta protette per i mezzi pesanti	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	336 000	0,—	228 300,—	
06 02 77 20	Progetto pilota — Comportamento umano in relazione alla guida autonoma	1,1	p.m.	145 000	p.m.	175 000	320 000,—	0,—	0
06 02 77 21	Progetto pilota — Campagna di sensibilizzazione paneuropea in materia di sicurezza stradale	1,1	p.m.	178 215	p.m.	300 000	594 050,—	0,—	0
06 02 77 22	Progetto pilota— OREL —Sistema europeo per limitare le frodi relative ai contachilometri: procedura rapida per i controlli tecnici dei veicoli nell'Unione	1,1	p.m.	137 681	p.m.	150 000	299 999,80	0,—	0
06 02 77 23	Progetto pilota — TachoGrApp: studio di fattibilità e analisi dei costi dello sviluppo di un'applicazione certificata da utilizzare come tachigrafo	1,1	300 000	355 000	560 000	280 000			
06 02 77 24	Azione preparatoria — Strumento di informazione di facile utilizzo sui sistemi di regolamentazione dell'accesso dei veicoli a livello urbano e regionale	2	1 000 000	750 000	1 000 000	500 000			
06 02 77 25	Progetto pilota — Etichettatura ecologica per il trasporto aereo/Progetto dimostrativo in vista dell'introduzione di un sistema volontario di etichettatura ecologica nel trasporto aereo.	1,1	1 500 000	375 000					
06 02 77 26	Progetto pilota — Interconnessione tra mobilità urbana e infrastrutture di trasporto aereo	1,1	300 000	75 000					
06 02 77 27	Progetto pilota — Rilancio dei treni transfrontalieri notturni	1,1	500 000	125 000					
06 02 77 28	Progetto pilota — Capacità di ecologizzazione dei porti marittimi europei	1,1	300 000	75 000					
	Articolo 06 02 77 — Subtotale		3 900 000	5 006 686	1 560 000	4 306 919	3 614 049,80	1 322 200,68	26,41
	Capitolo 06 02 — Totale		**4 490 680 945**	**2 725 607 396**	**4 474 798 409**	**2 205 492 863**	**3 785 887 067,73**	**2 027 062 969,44**	**74,37**

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 01 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

06 02 01 01 Eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte transfrontaliere.

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 764 429 805	989 435 000	2 044 649 498	802 702 000	1 416 534 083,32	787 563 954,21

Commento

L'obiettivo «Eliminare le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti» si riferisce all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario, dei progetti di rete di trasporto centrale e dei corridoi di trasporto dell'Unione definiti negli allegati degli orientamenti del CEF e degli orientamenti del TEN-T. Il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base al numero di collegamenti transfrontalieri nuovi e migliorati e di strozzature eliminate grazie al CEF.

Parte di questo stanziamento sarà utilizzata per promuovere la rete ciclabile transeuropea EuroVelo.

Il completamento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali abbandonati o smantellati (connessioni mancanti se ammissibili ai finanziamenti del CEF) riceverà un sostegno particolare.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 02 01 02 Garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
339 097 370	96 665 000	217 936 280	73 487 000	159 126 091,56	21 904 658,26

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 01 *(seguito)*

06 02 01 02 *(seguito)*

Commento

L'obiettivo di «garantire nel lungo periodo trasporti sostenibili ed efficienti» si riferisce all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

Nel periodo 2014-2020 il CEF realizzerà un seguito del programma Marco Polo nel quadro degli orientamenti rivisti TEN-T. Conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1), il CEF introdurrà una nuova impostazione a sostegno dei servizi di trasporto merci nell'Unione. È importante ottimizzare l'uso dell'infrastruttura di trasporto per convogliare le merci verso modi di trasporto più sostenibili, tra cui le vie navigabili interne, e accrescere l'efficienza dei servizi multimodali. È opportuno sostenere le iniziative digitali per il trasporto merci in comune, onde evitare o ridurre i tragitti con carichi a vuoto, nonché i progetti di mobilità condivisa nelle zone rurali e urbane, onde incoraggiare i cittadini a ridurre la loro dipendenza dall'auto privata.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 02 01 03 Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
457 547 618	372 469 092	359 952 603	313 988 000	395 269 764,88	305 349 243,76

Commento

L'obiettivo di «Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità e la sicurezza dei trasporti» è stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Questo obiettivo sarà realizzato attraverso inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 01 *(seguito)*

06 02 01 03 *(seguito)*

Il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base al numero di porti e aeroporti collegati alla rete ferroviaria, al numero di piattaforme logistiche multimodali create, al numero di collegamenti migliorati attraverso le autostrade del mare, nonché in base al numero di punti di approvvigionamento di fonti di energia alternative per veicoli che utilizzano la rete centrale.

Rientrano in questo obiettivo l'attuazione della politica per il cielo unico europeo e la realizzazione del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 02 01 04 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Dotazione del Fondo di coesione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 774 406 625	1 107 300 000	1 694 390 494	845 552 410	1 649 386 632,—	746 444 268,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» del CEF, conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013 sarà trasferito dal Fondo di coesione un importo di 11 305 500 000 EUR a prezzi costanti del 2011 destinato ad essere speso in conformità alle disposizioni di detto regolamento negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1316/2013, questo obiettivo sarà realizzato attraverso inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, aperti unicamente agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione. Questi programmi di lavoro annuali e/o pluriennali costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 01 *(seguito)*

06 02 01 04 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, fino all'1 % della dotazione finanziaria è inteso a coprire le spese per le azioni di sostegno per l'attuazione del programma.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare:

— l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), riguardante un trasferimento di 11 305 500 000 EUR dal Fondo di coesione al CEF,

— l'articolo 11 riguardante inviti specifici per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione,

— l'articolo 2, paragrafo 7 e l'articolo 5, paragrafo 2, riguardanti le azioni di sostegno al programma per l'attuazione del CEF.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 02 01 05 Creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	15 000 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 01 *(seguito)*

06 02 01 05 *(seguito)*

Commento

L'obiettivo di «creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto» è inteso ad attuare i progetti di interesse comune attraverso gli strumenti finanziari sulla base di valutazioni ex ante, conformemente all'articolo 224 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1316/2013, dal 10 % al 20 % della dotazione finanziaria per i trasporti del CEF è disponibile per strumenti finanziari innovativi quali lo strumento di obbligazioni di progetto, lo strumento di garanzia dei prestiti e altri strumenti come le imprese comuni e gli strumenti di capitale per combinare risorse finanziarie pubbliche e private al fine di accelerare gli investimenti nelle infrastrutture in Europa. Scopo degli strumenti finanziari è agevolare l'accesso ai finanziamenti privati e quindi accelerare o rendere possibile il finanziamento dei progetti TEN-T ammissibili a norma degli orientamenti TEN-T e del regolamento (UE) n. 1316/2013. Si intende istituire gli strumenti finanziari come quadri di «debito» o «capitale» per ovviare a specifiche lacune del mercato e fornire soluzioni di finanziamento adeguate. Saranno attuati in gestione diretta dalle entità delegate ai sensi del regolamento finanziario dell'Unione oppure congiuntamente con le entità delegate. Le entità delegate devono essere abilitate a fornire garanzie alla Commissione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione conformemente ai requisiti del regolamento finanziario dell'Unione.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.), e in particolare l'articolo 14.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 02 02 ***Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
37 954 000	37 954 000	37 550 843	37 550 843	37 789 886,—	37 789 886,—

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 37 954 000' EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 02 *(seguito)*

Regolamento di esecuzione (UE) N. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

06 02 03 ***Agenzia europea per la sicurezza marittima***

06 02 03 01 Agenzia europea per la sicurezza marittima

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
47 305 406	49 542 497	52 629 413	52 629 413	56 296 446,—	50 296 446,12

Commento

Stanziamento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3) ad eccezione delle misure antinquinamento (cfr. voce 06 02 03 02).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 03 *(seguito)*

06 02 03 01 *(seguito)*

Il contributo dell'Unione per il 2020, comprese le misure antinquinamento, ammonta complessivamente a 79 434 610'EUR. All'importo di 6 029 204' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 73 405 406' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).

06 02 03 02 Agenzia europea per la sicurezza marittima — Misure antinquinamento

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 100 000	25 175 000	25 050 000	23 833 000	25 259 798,—	27 418 046,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le misure antinquinamento di cui al regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questo è conforme alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di includere nei compiti dell'Agenzia la risposta all'inquinamento marino causato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 115).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 04 Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 440 121	27 440 121	26 419 278	26 419 278	28 793 243,—	28 793 243,—

Commento

Stanziamento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 27 560 000'EUR. All'importo di 119 879' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 27 440 121' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 04 *(seguito)*

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

06 02 05 ***Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 000 000	13 270 000	12 860 000	8 400 000	12 469 219,27	13 216 394,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato a coprire le spese di informazione e comunicazione, le conferenze e gli eventi finalizzati a promuovere le attività nel settore dei trasporti, nonché le attività dei social media, i prodotti audiovisivi, la creazione di un sito web e di altri strumenti informatici, le attività di consulenza, le pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo della politica dei trasporti, compresa la sua dimensione sociale, nonché di sicurezza e protezione degli utenti dei servizi di trasporto.

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione della politica comune dei trasporti dell'Unione, per tutti i modi di trasporto (su strada, ferroviario, aereo, marittimo e fluviale) e per tutti i settori (sicurezza dei trasporti, mercato interno dei trasporti e relative norme di attuazione, ottimizzazione della rete di trasporto, multimodalità, logistica, diritti dei passeggeri e loro protezione in tutti i modi di trasporto, utilizzo di carburanti alternativi in tutti i modi di trasporto, acquisto di veicoli puliti e mobilità urbana, aspetti sociali e dimensione di genere, fra cui dati sull'occupazione, e per tutti gli altri settori connessi ai trasporti). Le principali azioni approvate e gli obiettivi perseguiti intendono favorire la politica comune dei trasporti dell'Unione europea, includendo l'estensione a paesi terzi, l'assistenza tecnica per tutti i modi di trasporto e i relativi settori, la formazione specifica, la definizione di regole per la sicurezza dei trasporti, la semplificazione delle procedure amministrative, l'uso delle tecnologie TIC, il contributo al processo di standardizzazione e la promozione di una politica comune dei trasporti comprendente la definizione e la realizzazione di un orientamento a favore della rete transeuropea ai sensi del TFUE e il rafforzamento dei diritti dei passeggeri e della loro protezione in tutti i modi di trasporto, nonché migliorare l'applicazione e il rispetto dei regolamenti esistenti in materia di diritti dei passeggeri, in particolare attraverso azioni di sensibilizzazione sul contenuto di tali regolamenti, rivolte sia all'industria dei trasporti sia ai viaggiatori.

Trasporti marittimi e logistica

Stanziamento destinato a coprire la definizione e l'attuazione della strategia dell'Unione per il trasporto marittimo, in linea con gli obiettivi definiti nel libro bianco sul futuro dei trasporti.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Questo comprende le analisi degli sviluppi economici e tecnologici, il sostegno ai negoziati internazionali, l'elaborazione e l'interpretazione della normativa sul cabotaggio, il monitoraggio delle denunce e dei procedimenti di infrazione, la definizione e l'attuazione di misure volte a promuovere e sostenere la competitività e l'efficienza nel trasporto marittimo a corto raggio, la revisione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1), la semplificazione amministrativa e l'uso dei sistemi TIC nei settori del trasporto per via navigabile e della logistica e la promozione dello sviluppo sostenibile del settore del trasporto marittimo.

Stanziamento destinato a coprire la definizione e l'attuazione della strategia dell'Unione per la logistica del trasporto merci, comprendente l'agenda digitale per i trasporti e la logistica, che prevede un quadro e azioni relativi a sistemi interoperabili di informazione e gestione del trasporto multimodale e alle questioni di standardizzazione connesse, uno o più sportelli amministrativi unici (europei) per il trasporto multimodale, un documento di trasporto unico e un regime di responsabilità multimodale.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire lo sviluppo di un quadro di riferimento in materia di misurazione, certificazione e riduzione dell'impronta di carbonio, la politica di trasferimento modale comprendente le azioni in sospeso ai sensi dell'ex programma Marco Polo, le autostrade del mare, il trasporto combinato e multimodale, la digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica e il sostegno alla standardizzazione e all'armonizzazione delle attrezzature.

Sicurezza marittima

Stanziamento destinato a coprire il monitoraggio, la valutazione e la revisione (valutazione d'impatto) della normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, la tutela dell'ambiente marino e la promozione delle qualifiche e delle condizioni di lavoro dei marittimi.

Diritti dei passeggeri

Stanziamento destinato a coprire le spese di monitoraggio, valutazione e revisione della normativa dell'Unione sui diritti dei passeggeri e le relative azioni di sensibilizzazione.

In collegamento con il regolamento (CE) n. 261/2004, la Commissione deve elaborare ulteriori misure per rendere più efficiente l'applicazione di tale regolamento. Occorre inoltre garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 e del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

L'attuazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 richiede un'azione di attuazione specifica per garantire che tale regolamento sia correttamente applicato e attuato negli Stati membri a causa della complessità dell'interazione di strutture amministrative regionali, nazionali e internazionali (COTIF) che devono partecipare alla procedura di attuazione.

L'attuazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 richiede un'azione di attuazione specifica per garantire che tale regolamento sia correttamente applicato e attuato negli Stati membri e che gli Stati membri rispettino i loro obblighi giuridici di informazione nei confronti della Commissione.

L'attuazione del regolamento (UE) n. 181/2011 richiede un'azione di attuazione specifica per garantire che tale regolamento sia correttamente applicato e attuato negli Stati membri e che gli Stati membri rispettino i loro obblighi giuridici di informazione nei confronti della Commissione.

La Commissione conduce, come importante misura di sostegno all'attuazione, azioni mirate riguardanti tutti gli Stati membri, o alcuni di essi, per sensibilizzare il pubblico sui diritti dei passeggeri. Quasi un terzo (31 %) dei cittadini dell'Unione è a conoscenza dei propri diritti e obblighi quando acquista un titolo di trasporto, mentre il 59 % ha dichiarato di non conoscerli (Eurobarometro del 2014 sui diritti dei passeggeri).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Queste azioni e i relativi obiettivi potrebbero essere sostenuti a livelli diversi (locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale), per tutti i modi di trasporto e i settori pertinenti connessi ai trasporti, così come nei settori tecnico, tecnologico, normativo, informativo, ambientale, climatico e politico, nonché a favore dello sviluppo sostenibile.

Tradizionalmente, quello dei trasporti aerei è uno dei settori per i quali le autorità competenti ricevono il maggior numero di reclami nell'Unione. L'aumento del numero di transazioni commerciali eseguite per via elettronica (via internet o telefonia mobile) ha comportato un maggior numero di violazioni della legislazione dell'Unione sulla tutela dei consumatori.

Uno dei reclami più frequenti dei consumatori europei è l'assenza di strumenti di ricorso negli aeroporti stessi, in particolare laddove sussistano situazioni di conflitto derivanti da eventuali violazioni degli obblighi da parte delle compagnie aeree e di altri fornitori di servizi. Le autorità dell'Unione competenti per la tutela dei consumatori e per il trasporto aereo dovrebbero pertanto cooperare per garantire un tempestivo miglioramento delle strutture d'informazione e di sostegno dei passeggeri presso gli aeroporti, potenziando al contempo la coregolamentazione in questo settore.

Sicurezza stradale

La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2010 «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» [COM(2010) 389 definitivo] presenta sette obiettivi: l'educazione stradale, l'applicazione della normativa stradale, la sicurezza delle infrastrutture stradali, il miglioramento della sicurezza dei veicoli, l'uso delle moderne tecnologie, i servizi di emergenza e assistenza post-incidente e la protezione degli utenti vulnerabili della strada. Proseguono i lavori relativi alla proposta della Commissione, riguardanti l'aggiornamento a scadenza regolare delle norme sulle patenti dell'Unione e la revisione delle norme sulle qualifiche e sulla formazione dei conducenti professionali, il monitoraggio delle direttive 2014/45/UE, 2014/46/UE e 2014/47/UE e l'elaborazione di una strategia in materia di incidenti stradali gravi. L'attività della Commissione in materia di sicurezza stradale comprende anche la gestione della Carta europea della sicurezza stradale, la gestione delle norme relative al trasporto di merci pericolose, la manutenzione di una base dati europea sugli incidenti stradali — *Community Road Accident Database* (CARE) e il monitoraggio delle direttive sulla gestione delle infrastrutture e sulla sicurezza delle gallerie e di diversi aspetti della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. L'applicazione degli orientamenti politici 2011-2020 richiede inoltre un'azione di attuazione specifica per lo scambio di buone pratiche, campagne per la sicurezza stradale, inviti a presentare proposte e la creazione dell'osservatorio europeo della sicurezza stradale nonché la valutazione delle diverse opzioni per rendere più efficace ed efficiente, in futuro, il lavoro dell'Unione sulla sicurezza stradale.

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese relative ad attività di comunicazione ed eventi pubblici come la Giornata europea della sicurezza stradale e simili iniziative di sensibilizzazione e interazione con i cittadini.

Stanziamento destinato altresì a stabilire una cooperazione transfrontaliera efficiente tra gli Stati membri per quanto riguarda le attività di contrasto delle infrazioni al codice della strada.

Trasporto terrestre

Le principali attività nel settore dei trasporti terrestri riguardano l'attuazione e il riesame delle politiche attuali, il miglioramento della cooperazione settoriale e la pianificazione di nuove iniziative. Questo comprende, fra l'altro, attività riguardanti l'applicazione delle tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, l'accesso al mercato, le norme sociali (e relativa applicazione), le norme tecniche e di sicurezza e gli aspetti internazionali (relazioni nel campo del trasporto terrestre con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti). Tutte queste attività richiedono una stretta collaborazione con le parti interessate.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Mercato ferroviario

La piena attuazione della direttiva 2012/34/UE e del regolamento (UE) n. 913/2010 sono priorità fondamentali per incrementare la competitività delle ferrovie. La normativa mira ad aprire i mercati ferroviari, a migliorare l'interoperabilità e la sicurezza dei servizi ferroviari e, di conseguenza, a promuovere lo sviluppo del sistema ferroviario integrato, che comporta uno spazio ferroviario europeo unico. Inoltre i servizi della Commissione stanno rafforzando la cooperazione internazionale in materia di politica ferroviaria.

Incoraggiare la cooperazione settoriale è essenziale per attuare con efficacia la legislazione ferroviaria dell'Unione. La direttiva 2012/34/UE prevede la creazione della rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario (ENRRB) e della rete europea dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria (*Platform od Rail Infrastructure Managers in Europe* — PRIME). Sono stati istituiti quadri di cooperazione informale per le imprese ferroviarie (IF), affinché possano condividere le esperienze a livello di Unione (dialogo tra le IF), e i ministeri (riunioni dei direttori delle imprese ferroviarie). Allo stesso modo, la cooperazione con i paesi terzi (paesi del Golfo, Cina, Iran, Giappone, Brasile ecc.) è una parte importante della promozione dell'industria ferroviaria dell'Unione a livello mondiale.

In tale contesto questo stanziamento è destinato a coprire le iniziative e le attività delle piattaforme di cooperazione che contribuiscono ad un'attuazione tempestiva dello spazio ferroviario europeo unico e ad affrontare i suoi sviluppi futuri e la cooperazione internazionale.

Porti e navigazione interna

Stanziamento destinato a coprire l'elaborazione, il monitoraggio, la valutazione e la revisione (valutazione d'impatto) della legislazione e della politica dell'Unione in materia di porti e navigazione interna.

Cielo unico europeo

La piena attuazione del Cielo unico europeo [quattro regolamenti di base: (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 e oltre venti norme di attuazione] costituisce una priorità fondamentale per migliorare i servizi di navigazione aerea in termini di sicurezza, efficienza in rapporto ai costi della fornitura di servizi di navigazione aerea, riduzione dei ritardi dei flussi di traffico e delle prestazioni ambientali e, in sostanza, per migliorare il trasporto aereo in Europa.

La realizzazione del cielo unico europeo e del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), del suo pilastro tecnologico con l'aiuto dell'impresa comune SESAR, l'istituzione del gestore della realizzazione di SESAR e dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) figurano anche tra le priorità della strategia dell'Unione per l'aviazione adottata nel 2015.

L'attuazione del sistema di prestazioni del cielo unico europeo, con l'assistenza dell'organo di valutazione delle prestazioni (PRB), è effettuata ai sensi del presente articolo, con l'assistenza dell'AESA e di Eurocontrol.

In questo contesto promuovere il cielo unico europeo e le iniziative che contribuiscono alla sua rapida attuazione, anche attraverso la partecipazione e la consultazione delle parti interessate (l'organo consultivo di settore, la piattaforma di coordinamento delle autorità nazionali di controllo e il gruppo europeo sulla dimensione umana), nonché esaminare il suo sviluppo futuro sono anch'esse attività importanti per la Commissione, perseguite nell'ambito del presente articolo.

Sicurezza aerea, ambiente e cooperazione con l'ICAO

L'uso di diversi strumenti legislativi è importante per garantire la sicurezza dell'aviazione europea, conseguire una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e proteggere i cittadini dell'Unione che viaggiano al di fuori dell'Unione.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

A norma degli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione può imporre divieti totali o restrizioni parziali nei confronti dei vettori aerei di paesi terzi che volano nell'Unione. In tale contesto, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 473/2006 la Commissione, l'AESA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e gli esperti degli Stati membri possono condurre missioni di valutazione in loco e individuare le carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei e delle autorità responsabili della loro supervisione. Il costo degli esperti nazionali durante le visite di valutazione in loco deve essere rimborsato dall'Unione.

È chiara l'esigenza di integrare queste missioni con azioni più positive e preventive e con una cooperazione tecnica ex post, per aiutare i paesi oggetto di un divieto o di restrizioni a correggere le carenze riscontrate. La Commissione e l'AESA hanno inoltre come obiettivo di promuovere gli standard più elevati di sicurezza aerea in tutto il mondo.

In questo contesto i grandi progetti dell'Unione relativi alla cooperazione nel settore dell'aviazione civile gestiti da altre direzioni generali (NEAR, DEVCO e FPI), che possono essere attuati solo a lungo termine, non danno una risposta immediata alle necessità a breve termine.

L'iniziativa mira pertanto a completare gli strumenti esistenti creando uno strumento flessibile per l'attuazione di azioni di prevenzione e (correttive) di assistenza ad hoc a favore delle autorità nazionali responsabili della sorveglianza dei vettori aerei oggetto del divieto imposto dall'Unione nell'Unione. Le azioni previste sono attività su piccola scala e a breve termine.

Poiché il contratto quadro di servizi concluso nel 2009 tra l'AESA e la DG MOVE si è dimostrato uno strumento efficace per fornire assistenza tecnica, esso è stato rinnovato per il periodo 2013-2016 ed un nuovo contratto quadro per il periodo 2017-2020 si trova in fase di preparazione.

Il regolamento (UE) n. 996/2010 prevede inoltre l'istituzione della rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell'aviazione civile (ENCASIA). Il compito della rete consiste nell'elaborare azioni volte a migliorare ulteriormente la qualità delle inchieste condotte dalle autorità investigative per la sicurezza e a rafforzare la prevenzione degli incidenti nell'Unione. Ai sensi del suddetto regolamento la Commissione è associata ai lavori della rete ENCASIA e deve fornirle il sostegno necessario.

Il memorandum di cooperazione tra l'Unione e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), infine, copre i settori dell'aviazione di competenza dell'ICAO (sicurezza, ambiente, gestione del traffico aereo e sicurezza dell'aviazione). La cooperazione rafforzata garantirà la partecipazione e il contributo indispensabili alle iniziative dell'ICAO in corso a livello mondiale in diversi settori fondamentali della politica in materia di aviazione. Questo comprende l'iniziativa volta a rafforzare la sicurezza dell'aviazione internazionale su scala mondiale o l'elaborazione e l'attuazione di misure relative all'impatto ambientale dell'aviazione che siano accettabili a livello mondiale. L'obiettivo è garantire che l'ICAO tenga maggiormente conto degli interessi dell'Unione (compresi quelli dell'industria, ad esempio per quanto riguarda la definizione di norme tecniche a livello mondiale). Attraverso l'accordo, inoltre, l'ICAO accetterà, sosterrà e potenzierà il ruolo sempre più importante svolto dalle organizzazioni regionali nell'evoluzione attuale e futura dell'aviazione internazionale.

Trasporti intelligenti e sostenibili, anche nelle aree urbane

Stanziamento destinato a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche e strategie, nonché l'attuazione delle direttive e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Aspetti sociali

Stanziamento destinato a coprire le questioni sociali orizzontali. Al fine di ridurre il rischio di carenza di manodopera, saranno sostenute le azioni volte ad attirare un maggior numero di lavoratori nel settore dei trasporti, tenendo in considerazione gli effetti dell'automazione (un terzo dei lavoratori del settore dei trasporti ha più di 50 anni). Saranno inoltre sostenuti gli interventi che instaurano un maggiore equilibrio di genere nel settore (che resta a predominanza maschile, con solo il 22 % dei lavoratori di sesso femminile e meno del 3 % di donne adibite a mansioni tecniche).

Mobilità dei giovani

Stanziamento destinato ad attuare le azioni relative alla mobilità dei giovani, per rafforzare la loro conoscenza e l'apprezzamento delle altre culture dell'Unione, incoraggiandoli viaggiare in maniera multimodale e sostenibile. A tal fine la Commissione, tra le altre azioni, promuoverà programmi di viaggio con le relative campagne e portali web.

Basi giuridiche

Compito connesso alle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2829/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) (GU L 334 del 24.12.1977, pag. 11) e in particolare l'articolo 22 *bis* dell'accordo.

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

Decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59),

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 302 del 26.11.1996, pag. 28).

Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 7.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91), in particolare l'articolo 45 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10), in particolare l'articolo 26.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22), in particolare l'articolo 10.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124).

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità di cui al Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 4).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 18).

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1), in particolare l'articolo 6 e l'articolo 14.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57), in particolare l'articolo 35.

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114), in particolare l'articolo 23.

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132), in particolare l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 2.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

Decisione 2012/243/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 16).

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12), in particolare l'articolo 8.

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12. 2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 05 *(seguito)*

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 18.

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici [notificata con il numero C(2009) 7547].

06 02 06 ***Sicurezza dei trasporti***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 350 000	1 800 000	1 624 000	1 347 853,90	1 053 512,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni necessarie ad accrescere la sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi e la sua estensione nei paesi terzi nonché l'assistenza tecnica e le azioni specifiche di formazione.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 06 *(seguito)*

Gli obiettivi principali dell'azione sono lo sviluppo e l'applicazione delle norme di sicurezza nel settore dei trasporti, segnatamente:

— misure destinate a prevenire atti di vandalismo nel settore dei trasporti,

— ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo, intese a garantire la sicurezza dei trasporti,

— definizione degli indicatori, dei metodi e degli obiettivi comuni di sicurezza ferroviaria e della raccolta dei dati necessari,

— controllo delle misure di sicurezza dei trasporti a livello degli Stati membri, in tutte le modalità,

— coordinamento internazionale in materia di sicurezza dei trasporti,

— promozione della ricerca nel settore della sicurezza dei trasporti.

Stanziamento destinato altresì a coprire in particolare le spese per l'istituzione e l'operatività di un corpo di ispettori incaricati di verificare la conformità con i requisiti dell'Unione europea — legislazione sulla sicurezza degli aeroporti, dei porti e delle strutture portuali negli Stati membri, ed eventuali estensioni a paesi terzi, e delle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Nella spesa sono incluse le indennità e le spese di trasporto degli ispettori della Commissione e le spese degli ispettori degli Stati membri secondo le disposizioni previste dalla predetta normativa. A tali spese si aggiungono, in particolare, le spese di formazione degli ispettori, le riunioni preparatorie e le forniture necessarie per le ispezioni.

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese di informazione e comunicazione, nonché per le pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo delle politiche dei trasporti, nonché di sicurezza e protezione degli utenti dei servizi di trasporto.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 06 *(seguito)*

Atti di riferimento

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1).

06 02 51 ***Completamento del programma di reti transeuropee***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 356 102,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione C(2007) 3512 della Commissione, del 23 luglio 2007, che stabilisce il programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.

Regolamento (CE) n. 67/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 20).

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 51 *(seguito)*

Atti di riferimento

Decisione C(2001) 2654 della Commissione, del 19 settembre 2001, che stabilisce un programma indicativo pluriennale per la concessione di aiuti finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001-2006.

Decisione C(2007) 6382 della Commissione, del 17 dicembre 2007, riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti TEN-T.

06 02 52 ***Completamento del programma «Marco Polo»***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	4 555 013,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (programma «Marco Polo») (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

06 02 77 07 Progetto pilota — Gli ingorghi stradali: soluzioni di trasporto integrato intelligente per le infrastrutture stradali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 11 Progetto pilota — Studio di fattibilità per testare il ricorso a un'impresa comune pubblico-privato a sostegno della realizzazione del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) lungo tutti i corridoi della rete centrale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	197 700	0,—	329 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 12 Azione preparatoria — Integrazione di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nello spazio aereo europeo mediante un servizio di geo-fencing attivo (AGS)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 13 Progetto pilota — Modalità innovative per il finanziamento sostenibile dei trasporti pubblici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	80 948,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag.1).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 14 Azione preparatoria — Verso uno spazio europeo dei trasporti unico e innovativo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	874 790	p.m.	374 219	0,—	521 452,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 15 Progetto pilota — Sensibilizzazione sulle alternative all'uso di auto private

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	640 000	p.m.	594 000	800 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 16 Progetto pilota — Mobilità condivisa sostenibile interconnessa con i trasporti pubblici nelle aree urbane europee [sviluppo del concetto di «aree di trasporto rurale smart» (SMARTA)]

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	676 000	p.m.	800 000	1 000 000,—	162 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 17 Progetto pilota — Architettura dello spazio aereo del Cielo unico europeo (CUE)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	p.m.	300 000	600 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 18 Progetto pilota — Mappatura dei trasporti accessibili per le persone con mobilità ridotta

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 19 Progetto pilota — Aree di sosta protette per i mezzi pesanti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	336 000	0,—	228 300,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 20 Progetto pilota — Comportamento umano in relazione alla guida autonoma

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	145 000	p.m.	175 000	320 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 21 Progetto pilota — Campagna di sensibilizzazione paneuropea in materia di sicurezza stradale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	178 215	p.m.	300 000	594 050,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 22 Progetto pilota— OREL —Sistema europeo per limitare le frodi relative ai contachilometri: procedura rapida per i controlli tecnici dei veicoli nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	137 681	p.m.	150 000	299 999,80	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 23 Progetto pilota — TachograApp: studio di fattibilità e analisi dei costi dello sviluppo di un'applicazione certificata da utilizzare come tachigrafo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	355 000	560 000	280 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il tachigrafo, obbligatorio dal 1985, rappresenta una pietra angolare della legislazione in materia di trasporto su strada, in particolare per monitorare la velocità dei veicoli, la distanza percorsa e i periodi di guida e di riposo dei conducenti. Nel corso degli anni, grazie al progresso tecnologico, le generazioni successive di tachigrafi sono state dotate di nuove caratteristiche che hanno progressivamente reso più efficienti i controlli e l'attività di prevenzione delle frodi. Il tachigrafo più recente — il cosiddetto «tachigrafo intelligente» — dovrebbe fornire informazioni in tempo reale mettendo in collegamento i sistemi di navigazione satellitare con le autorità di contrasto.

Secondo uno studio commissionato dal Parlamento europeo nel 2018, il montaggio a posteriori di tachigrafi intelligenti sulla totalità dei veicoli commerciali pesanti entro il 2020 dovrebbe costare tra i 6 400 000 000 e i 15 900 000 000 EUR solo per l'acquisto del dispositivo e la manodopera associata al servizio di adattamento.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 23 *(seguito)*

Tenuto conto dell'uso diffuso degli smartphone e del continuo sviluppo delle loro funzionalità, nonché dell'attuazione di Galileo e delle opportunità che esso offre in termini di localizzazione in tempo reale, già utilizzate da molti telefoni cellulari, il progetto pilota valuta la possibilità di sviluppare e certificare un'applicazione mobile che offra gli stessi vantaggi del tachigrafo intelligente e i costi connessi.

Lo studio di fattibilità sarà strutturato come segue:

1) identificare, in linea con il regolamento riveduto (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), i dati che l'applicazione dovrebbe raccogliere per fungere da tachigrafo intelligente;

2) valutare la fattibilità tecnica della raccolta di tali dati da parte di un'applicazione, eventualmente mediante Galileo o attraverso una connessione diretta con il veicolo, nonché i requisiti tecnici per una trasmissione in tempo reale dei dati alle autorità;

3) valutare il rischio di frodi e le potenziali minacce alla sicurezza informatica associati all'applicazione;

4) valutare le misure di sicurezza hardware e software da attuare nello smartphone al fine di ridurre i rischi di cui al punto 3;

5) fornire una stima dei costi di sviluppo e certificazione di tale applicazione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 24 Azione preparatoria — Strumento di informazione di facile utilizzo sui sistemi di regolamentazione dell'accesso dei veicoli a livello urbano e regionale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	750 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 24 *(seguito)*

Questa azione preparatoria intende sviluppare uno strumento di facile utilizzo (online/applicazione) per consentire agli automobilisti (conducenti professionisti e non professionisti) di essere pienamente informati in merito ai sistemi di regolamentazione dell'accesso alle aree urbane e regionali.

Le informazioni comprenderanno: ambito geografico, condizioni di accesso (tipo di veicolo, orario, incluse le limitazioni temporanee con link a fonti di informazione in tempo reale ecc.), tariffe (prezzi e validità), opzioni di pagamento, politiche di attuazione, sanzioni e procedure di ricorso ecc., sia per i cittadini del paese in questione sia per gli stranieri, con la possibilità di ricevere informazioni su richiesta dell'utente.

Si potrebbe inoltre considerare la possibilità di includere misure di accompagnamento quali strutture «*park and ride*» e stivaggio merci.

Lo strumento sarà destinato principalmente a utenti privati (parallelamente alle piatteforme esistenti con informazioni sui diritti dei passeggeri) ma potrebbe anche includere informazioni specifiche per utenti professionali (per esempio imprese di trasporto di merci su strada) e link a piattaforme di navigazione e ricerca di percorsi.

Il secondo anno di attuazione dell'azione preparatoria sarà incentrato sull'estensione dell'azione per consentire agli utenti della strada di essere pienamente informati in merito ai sistemi di regolamentazione dell'accesso alle aree urbane e regionali; a tal fine ci si concentrerà sui necessari fattori di facilitazione, ad esempio la standardizzazione e la fornitura di dati per l'integrazione delle informazioni negli strumenti di navigazione.

L'azione preparatoria consisterà di tre fasi:

1. messa a punto di un modello di restrizioni all'accesso urbano per i veicoli (UVAR) nel contesto del regolamento sullo sportello digitale unico;

2. elaborazione dei dati in collaborazione, tra l'altro, con esperti di DATEX; e

3. sviluppo di dimostratori.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

06 02 77 25 Progetto pilota — Etichettatura ecologica per il trasporto aereo/Progetto dimostrativo in vista dell'introduzione di un sistema volontario di etichettatura ecologica nel trasporto aereo.

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000				

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 25 *(seguito)*

Commento

Il progetto consentirà ai viaggiatori e alle persone che vivono in prossimità degli aeroporti di ottenere facilmente informazioni sulle prestazioni ambientali del trasporto aereo, idealmente da una fonte neutrale e indipendente.

Così come i cittadini europei sono informati sui prodotti biologici, i passeggeri riceveranno informazioni sul bilancio ecologico di aeromobili e compagnie aeree. Il progetto esaminerà le prestazioni ambientali a livello di aeromobile (rumore ed emissioni) e di vettore aereo (emissioni di gas a effetto serra, emissioni di particolato, compensazione, (bio)carburanti sostenibili e rumore degli aeromobili) nonché le misure operative.

Il fulcro delle attività consisterà nello sviluppare la governance, i parametri, il modello di comunicazione e il portale ecologico, che è una piattaforma informatica già esistente che sarà ampliata in modo tale da includere i dati sulle emissioni e sulla flotta e i dati operativi, a sostegno del sistema di certificazione ecologica.

Il sistema consentirà altresì agli aeroporti di classificare le compagnie aeree in funzione delle prestazioni ambientali, in modo da fornire incentivi locali.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

06 02 77 26 Progetto pilota — Interconnessione tra mobilità urbana e infrastrutture di trasporto aereo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	75 000				

Commento

Il progetto pilota, attuato sotto forma di studio, sarà concepito in modo tale da garantire un'interconnessione ottimale tra i centri urbani e gli aeroporti. Se alcuni aeroporti si trovano nell'immediata periferia delle grandi città, altri aeroporti più piccoli sono talvolta molto distanti. Occorre studiare la mobilità urbana quale possibile soluzione di fronte alle carenze nella capacità infrastrutturale, tenendo conto al contempo della dimensione ambientale, in particolare della qualità dell'aria a livello locale e del rumore. Saranno altresì valutate la gestione del traffico e altre opzioni tecnologiche.

Inoltre, lo studio affronterà la questione delle connessioni ferroviarie ad alta velocità sulle lunghe distanze da/verso gli aeroporti e le zone urbane.

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 26 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

06 02 77 27 Progetto pilota — Rilancio dei treni transfrontalieri notturni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	125 000				

Commento

Alla luce delle priorità strategiche della Commissione relative al «rilancio delle ferrovie» e alla costruzione di uno «spazio ferroviario europeo unico» per realizzare un «trasferimento modale», e tenendo conto dell'urgente necessità di trovare alternative ai voli su media distanza e conseguire gli obiettivi internazionali in materia di clima, questo progetto pilota intende analizzare, studiare e formulare raccomandazioni strategiche specifiche che aiutino le imprese a predisporre validi servizi ferroviari internazionali, in particolare ad alta velocità e notturni, anche mediante la normativa in materia di erogazione dei servizi pubblici.

Il progetto prevedrà un'analisi esaustiva dei nuovi servizi internazionali (treni ad alta velocità e, in particolare, notturni) offerti dalle società e le relative esperienze e difficoltà riscontrate più di recente, ad esempio per quanto riguarda l'emissione dei biglietti, le potenziali difficoltà legate alla conclusione di contratti di servizio pubblico internazionali nonché le forniture e i finanziamenti necessari per i miglioramenti e la manutenzione del materiale rotabile.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

06 02 77 28 Progetto pilota — Capacità di ecologizzazione dei porti marittimi europei

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	75 000				

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 28 *(seguito)*

Commento

Di recente, le autorità portuali hanno intensificato gli sforzi per determinare attività di sviluppo e investimenti che, da un lato, creino le condizioni tecniche e organizzative appropriate per le future operazioni portuali, e, dall'altro, tengano conto delle varie necessità di carattere sociale e ambientale, al fine di mantenere o migliorare il livello di qualità in questi due ambiti. Il progetto presenterà l'attività di ricerca sul livello di sensibilizzazione e il comportamento dei porti europei in materia di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il concetto di «porto verde». È stato ipotizzato che l'integrazione di tale concetto nella strategia di sviluppo dei porti marittimi europei migliorerà le relazioni ambientali e la competitività di tali porti. I risultati dell'indagine consentiranno di individuare le direzioni da intraprendere per lo sviluppo di «porti verdi», nonché di avviare ricerche volte a predisporre un pacchetto di strumenti a sostegno di tale sviluppo. Sarà quindi possibile orientare le strategie di sviluppo dei porti marittimi europei sulla base del concetto di «porto verde».

Risultati/eventuale evoluzione del progetto

Tenendo conto dell'ampio potenziale di utilizzo dei risultati della ricerca, gli autori prevedono una serie di attività volte a rendere pubblici tali risultati, tra cui una relazione sull'indagine quantitativa, una serie di articoli scientifici e una monografia.

Carattere innovativo/sperimentale del progetto

Gli autori del progetto condurranno un'indagine (la prima nel suo genere in Europa) sulla percezione delle attività delle autorità portuali dell'Unione nell'ambito dello sviluppo sostenibile basato sul concetto di «porto verde». Successivamente, sarà studiata l'interdipendenza tra le azioni intraprese e le prestazioni economiche dei porti marittimi. Grazie alle nuove conoscenze ottenute nell'ambito del progetto sarà stabilito un approccio nuovo, complesso e interdisciplinare per l'organizzazione e il funzionamento di un porto marittimo ai fini di un'attività imprenditoriale. Inoltre, qualsiasi porto potrà essere valutato, esaminando la misura in cui mette già in pratica il concetto di «porto verde» e, successivamente, quali azioni debbano essere adottate per proseguire in tale direzione e portare avanti l'ecologizzazione del porto. Ciò dovrebbe costituire la base di un ulteriore sviluppo della valutazione dei «porti verdi», con misure e valori appropriati basati sugli obiettivi del concetto di «porto verde».

Il settore marittimo è interessato da un'intensificazione delle attività orientate allo sviluppo sostenibile dei porti. Tali attività riguardano i due ambiti principali della loro azione esterna, vale a dire la riduzione dell'impatto ambientale negativo degli investimenti portuali e delle attività operative e le relazioni dei porti con l'ambiente circostante. La responsabilità sociale dei porti marittimi è un fattore con cui si può fare la differenza, in particolare in quest'ultimo ambito. Al tempo stesso, gli enti di gestione dei porti e le autorità comunali manifestano un crescente interesse in entrambi gli ambiti menzionati. Il carattere ecologico dei porti e le loro relazioni con la comunità sono verificati ogni anno attraverso concorsi e classifiche (ad esempio il premio Green Port Awards).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 03	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI								
06 03 03	***Sfide per la società***								
06 03 03 01	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo	1,1	102 593 682	78 482 254	69 381 686	55 486 437	59 593 893,93	103 179 527,95	131,47
	Articolo 06 03 03 — Subtotale		102 593 682	78 482 254	69 381 686	55 486 437	59 593 893,93	103 179 527,95	131,47
06 03 07	***Imprese comuni***								
06 03 07 31	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo 2 (SESAR 2) — Spese di sostegno	1,1	16 340 354	3 268 071	3 252 411	3 252 411	3 326 424,—	3 326 424,—	101,79
06 03 07 32	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)	1,1	104 455 700	106 611 934	106 747 589	107 837 182	109 236 576,—	80 858 228,—	75,84
06 03 07 33	Impresa comune Shift2Rail (S2R) — Spese di sostegno	1,1	5 194 004	1 031 451	1 623 000	1 623 000	1 661 839,—	1 661 839,—	161,12
06 03 07 34	Impresa comune Shift2Rail (S2R)	1,1	74 743 078	73 199 685	76 500 000	59 782 478	77 422 497,73	75 698 060,73	103,41
	Articolo 06 03 07 — Subtotale		200 733 136	184 111 141	188 123 000	172 495 071	191 647 336,73	161 544 551,73	87,74
06 03 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
06 03 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	8 073 281,57	2 866 728,05	
06 03 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriore al 2014)	1,1	—	—	p.m.	p.m.	0,—	58 672,85	
	Articolo 06 03 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	8 073 281,57	2 925 400,90	

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 03 51	***Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Comunità Europea (2007-2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	250 000	18 688,—	152 990,65	
	Capitolo 06 03 — Totale		**303 326 818**	**262 593 395**	**257 504 686**	**228 231 508**	**259 333 200,23**	**267 802 471,23**	**101,98**

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziamenti destinati a essere utilizzati per il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, che copre il periodo 2014-2020, e per il completamento di programmi di ricerca precedenti (settimo programma quadro e programmi precedenti al settimo programma quadro).

Orizzonte 2020 svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione» della strategia Europa 2020 e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nella creazione e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Essi verranno eseguiti per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 TFUE, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

La parità di genere è affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere a tutti i livelli, anche quello decisionale, la partecipazione delle donne alla ricerca e all'innovazione.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanziamenti utilizzati conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 06 03 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi di questo capitolo saranno iscritti al capitolo 06 01 05.

06 03 03 Sfide per la società

Commento

Questa priorità del programma Orizzonte 2020 affronta direttamente le priorità strategiche e le sfide per la società identificate nella strategia Europa 2020. Queste attività devono essere attuate seguendo un approccio incentrato sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Queste attività sosterranno direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione.

I finanziamenti si concentreranno sulle seguenti sfide:

— trasporti intelligenti, verdi e integrati,

— innovazione e ricerca, in particolare nei settori del cambiamento dei comportamenti, del trasferimento modale, dell'accessibilità universale, dell'integrazione (interconnettività, intermodalità e interoperabilità) e della sostenibilità (cambiamento climatico, riduzione delle emissioni gassose e sonore), che rivestono un'importanza cruciale per i settori del turismo e dei trasporti.

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 03 03 *(seguito)*

06 03 03 01 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
102 593 682	78 482 254	69 381 686	55 486 437	59 593 893,93	103 179 527,95

Commento

Questo articolo è destinato a coprire le azioni di ricerca e innovazioni che potrebbero contribuire alla transizione dei trasporti verso una nuova epoca di mobilità intelligente. Le azioni nell'ambito di questa misura contribuiranno a sostenere lo sviluppo e l'adozione delle soluzioni necessarie per tutti i modi di trasporto, ridurre notevolmente le emissioni del comparto che sono nocive per l'ambiente, limitare la dipendenza del settore dai combustibili fossili e, di conseguenza, diminuire l'impatto dei trasporti sulla biodiversità oltre a tutelare le risorse naturali. Questi obiettivi saranno raggiunti investendo in attività specifiche, in particolare sotto forma di ampi partenariati pubblico-privato, come rendere aeromobili, veicoli e navi più ecologici e silenziosi, sviluppare attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti e migliorare i trasporti e la mobilità nelle aree urbane.

Le attività in materia di ricerca e innovazione nell'ambito di questo articolo daranno un contributo importante per ottimizzare prestazioni ed efficacia a fronte della crescente domanda di mobilità. Le azioni previste punteranno inoltre a ridurre drasticamente la congestione del traffico, migliorare sensibilmente la mobilità di persone e merci, sviluppare e applicare nuovi concetti di trasporto merci e di logistica, ridurre il numero di incidenti e di decessi e migliorare la sicurezza. Le azioni nell'ambito di questo articolo sono destinate a contribuire a rendere l'Europa la regione più sicura per il trasporto aereo e a progredire verso l'obiettivo di azzerare entro il 2050 il numero delle vittime nel trasporto su strada.

La ricerca e l'innovazione svolgeranno un ruolo importante nel creare una leadership mondiale per l'industria europea dei trasporti e contribuire allo sviluppo delle piccole e medie imprese, mantenere un vantaggio tecnologico e ridurre i costi degli attuali processi di produzione, contribuendo così alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati nell'industria europea dei trasporti. Questo stanziamento coprirà pertanto le azioni volte a sviluppare la prossima generazione di mezzi di trasporto e ad esplorare formule di trasporto interamente nuove.

Questa misura comprende altresì la ricerca socioeconomica e le attività rivolte al futuro del processo decisionale politico: le iniziative di supporto all'analisi e allo sviluppo della politica dei trasporti, compresi i suoi aspetti socio-economici, sono necessarie per promuovere l'innovazione e affrontare le sfide in questo settore.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 12.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 03 03 *(seguito)*

06 03 03 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 07 ***Imprese comuni***

06 03 07 31 Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo 2 (SESAR 2) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 340 354	3 268 071	3 252 411	3 252 411	3 326 424,—	3 326 424,—

Commento

L'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo 2 (SESAR 2) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare della sfida sociale «Realizzare un sistema europeo dei trasporti efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità». Ha l'obiettivo di garantire la modernizzazione del sistema per la gestione del traffico aereo (ATM) concentrando e coordinando tutte le pertinenti attività di ricerca e innovazione nell'Unione conformemente al suo programma di lavoro SESAR 2020 e in linea con il piano generale ATM europeo.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 03 07 *(seguito)*

06 03 07 31 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 07 32 Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
104 455 700	106 611 934	106 747 589	107 837 182	109 236 576,—	80 858 228,—

Commento

L'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare della sfida sociale «Realizzare un sistema europeo dei trasporti efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità». Ha l'obiettivo di garantire la modernizzazione del sistema per la gestione del traffico aereo (ATM) concentrando e coordinando tutte le pertinenti attività di ricerca e innovazione nell'Unione conformemente al suo programma di lavoro SESAR 2020 e in linea con il piano generale ATM europeo.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 03 07 *(seguito)*

06 03 07 33 Impresa comune Shift2Rail (S2R) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 194 004	1 031 451	1 623 000	1 623 000	1 661 839,—	1 661 839,—

Commento

L'impresa comune Shift2Rail (S2R) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alla sfida sociale «Trasporti intelligenti, verdi e integrati». Il suo obiettivo è contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico e a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 07 34 Impresa comune Shift2Rail (S2R)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
74 743 078	73 199 685	76 500 000	59 782 478	77 422 497,73	75 698 060,73

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 03 07 *(seguito)*

06 03 07 34 *(seguito)*

Commento

L'impresa comune Shift2Rail (S2R) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alla sfida sociale «Trasporti intelligenti, verdi e integrati». Il suo obiettivo è contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico e a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 50 ***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***

06 03 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	8 073 281,57	2 866 728,05

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 03 50 *(seguito)*

06 03 50 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel periodo 2014-2020.

L'importo corrispondente è stimato a 17 000 000 EUR.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

06 03 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriore al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	58 672,85

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dal periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

06 03 51 ***Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Comunità Europea (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	250 000	18 688,—	152 990,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 03 51 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).

COMMISSIONE

TITOLO 07

AMBIENTE

TITOLO 07

AMBIENTE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE»	64 028 015	64 028 015	62 673 589	62 673 589	62 264 681,60	62 264 681,60
07 02	POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE	491 961 638	346 663 227	461 963 979	307 631 479	443 411 312,56	301 530 275,89
	Titolo 07 — Totale	**555 989 653**	**410 691 242**	**524 637 568**	**370 305 068**	**505 675 994,16**	**363 794 957,49**

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

TITOLO 07

AMBIENTE

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
07 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE»					
07 01 01	***Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ambiente»***	5,2	47 028 357	46 524 636	46 349 745,69	98,56
07 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ambiente»***					
07 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 978 743	2 936 184	3 772 331,—	126,64
07 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	3 202 353	3 214 718	2 964 491,08	92,57
	Articolo 07 01 02 — Subtotale		6 181 096	6 150 902	6 736 822,08	108,99
07 01 03	***Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ambiente»***	5,2	3 118 950	3 119 051	3 710 790,64	118,98
07 01 04	***Spese di supporto per operazioni e programmi del settore «Ambiente»***					
07 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma ambiente	2	1 806 828	1 800 000	1 598 323,19	88,46
	Articolo 07 01 04 — Subtotale		1 806 828	1 800 000	1 598 323,19	88,46
07 01 06	***Agenzie esecutive***					
07 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di LIFE	2	5 892 784	5 079 000	3 869 000,—	65,66
	Articolo 07 01 06 — Subtotale		5 892 784	5 079 000	3 869 000,—	65,66
	Capitolo 07 01 — Totale		**64 028 015**	**62 673 589**	**62 264 681,60**	**97,25**

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE» *(seguito)*

07 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ambiente»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
47 028 357	46 524 636	46 349 745,69

07 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ambiente»

07 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 978 743	2 936 184	3 772 331,—

07 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 202 353	3 214 718	2 964 491,08

07 01 03 Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ambiente»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 118 950	3 119 051	3 710 790,64

07 01 04 Spese di supporto per operazioni e programmi del settore «Ambiente»

07 01 04 01 Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma ambiente

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 806 828	1 800 000	1 598 323,19

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE» *(seguito)*

07 01 04 *(seguito)*

07 01 04 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire, tra l'altro:

— sviluppo, hosting, manutenzione, sicurezza, controllo della qualità, funzionamento e sostegno di sistemi informatici appropriati per la comunicazione, la selezione, il monitoraggio dei progetti, la redazione di relazioni in merito e la diffusione dei risultati di tali progetti, nonché di sistemi informatici direttamente legati alla realizzazione degli obiettivi del programma, nell'interesse reciproco della Commissione, dei beneficiari e delle parti interessate. È inoltre coperta l'assunzione di esperti informatici intra muros a sostegno dello sviluppo, del controllo della qualità e della sicurezza del sistema informatico a sostegno di politiche fondamentali,

— gli appalti di assistenza tecnica e/o amministrativa connessa alla valutazione, all'audit e alla supervisione di programmi e progetti,

— gli appalti di assistenza tecnica e/o amministrativa connessa alle attività di comunicazione quali i social media compresa l'assunzione di esperti intra muros.

Le entrate con destinazione specifica possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

07 01 06 ***Agenzie esecutive***

07 01 06 01 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di LIFE

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 892 784	5 079 000	3 869 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale».

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE» *(seguito)*

07 01 06 *(seguito)*

07 01 06 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.185).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/77/UE, del 17 dicembre 2013, che istituisce «l'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).

Decisione della Commissione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione e TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02	POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE								
07 02 01	***Contribuire a un'economia più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse e allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente***	2	155 195 200	88 000 000	150 335 000	86 500 000	135 955 126,39	70 853 355,55	80,52
07 02 02	***Arrestare e invertire la perdita di biodiversità***	2	220 844 000	112 000 000	213 620 000	90 500 000	203 882 435,69	69 395 395,20	61,96
07 02 03	***Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli***	2	50 165 300	51 000 000	48 000 000	45 100 000	46 154 348,56	48 813 506,96	95,71
07 02 04	***Contributo agli accordi ambientali multilaterali ed internazionali***	4	3 864 000	3 864 000	3 864 000	3 864 000	3 497 256,57	3 497 256,57	90,51
07 02 05	***Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose e all'economia circolare***	2	3 034 475	3 034 475	1 549 615	1 549 615	1 096 320,55	1 096 320,55	36,13
07 02 06	***Agenzia europea dell'ambiente***	2	41 718 782	41 718 782	39 260 364	39 260 364	43 068 303,35	43 068 303,35	103,23
07 02 07	***Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE***	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,—	750 000,—	75,00
07 02 51	***Completamento dei programmi ambientali precedenti***	2	p.m.	35 000 000	p.m.	30 000 000	7 541,45	60 605 748,01	173,16
07 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
07 02 77 02	Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02 77	*(seguito)*								
07 02 77 13	Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	394 533,60	
07 02 77 22	Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati	2	p.m.	p.m.	p.m.	350 000	0,—	396 100,—	
07 02 77 28	Progetto pilota — Trovare un equilibrio tra il diritto dello Stato a disciplinare legittimi obiettivi di politica pubblica, i diritti degli investitori alla protezione dei loro investimenti e i diritti dei cittadini in materia ambientale e di sanità pubblica alla luce del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
07 02 77 29	Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nel campo della tassazione ecologica e della riforma di bilancio	2	p.m.	p.m.	p.m.	190 000	0,—	108 025,20	
07 02 77 30	Progetto pilota — Promozione dell'economia circolare verde in Europa mediante lo sviluppo di capacità, il networking e lo scambio di soluzioni innovative — Colmare il deficit di innovazioni ecologiche	2	p.m.	p.m.	p.m.	420 000	0,—	272 859,90	
07 02 77 31	Progetto pilota — Ridurre le malattie infettive per contrastare la perdita di biodiversità in Europa come previsto dalla direttiva Habitat	2	p.m.	630 000	p.m.	270 000	0,—	270 000,—	42,86

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02 77 32	Progetto pilota — Protocolli per la definizione di regimi di valutazione delle infrastrutture verdi nell'Unione	2	p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	0,—	
07 02 77 33	Progetto pilota — Attenuazione dell'impatto delle eliche eoliche sulle popolazioni di pipistrelli e uccelli e nelle rotte migratorie	2	p.m.	400 000	p.m.	400 000	0,—	299 115,—	74,78
07 02 77 34	Progetto pilota — Repertorio delle specie e degli habitat nelle regioni ultraperiferiche francesi	2	p.m.	100 000	p.m.	250 000	0,—	400 000,—	400,00
07 02 77 35	Progetto pilota — Mappatura e valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare: creazione di collegamenti e messa in comune delle risorse	2	p.m.	700 000	p.m.	1 000 000	1 500 000,—	399 996,—	57,14
07 02 77 36	Progetto pilota — Rete delle città verdi europee	2	p.m.	380 000	p.m.	300 000	0,—	284 910,—	74,98
07 02 77 37	Progetto pilota — Effetti della combustione di rifiuti solidi urbani sulla qualità dell'aria ambiente in Europa ed eventuali misure di attenuazione	2	p.m.	934 000	p.m.	945 000	1 400 000,—	0,—	0
07 02 77 39	Progetto pilota — Istituire piatteforme regionali o locali sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori incentrato sulle azioni specifiche per i grandi carnivori in zone con elevati livelli di conflitto	2	p.m.	300 000	p.m.	300 000	499 980,—	149 850,—	49,95
07 02 77 40	Progetto pilota — Verso miglioramenti basati su elementi concreti dell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat: revisioni sistematiche o meta-analisi	2	p.m.	p.m.	p.m.	350 000	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02 77 41	Progetto pilota — Promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale	2	p.m.	109 500	p.m.	400 000	0,—	100 000,—	91,32
07 02 77 42	Progetto pilota — Monitoraggio e indicatori relativi alle farfalle nell'Unione	2	p.m.	520 000	p.m.	240 000	800 000,—	0,—	0
07 02 77 43	Progetto pilota — Uso delle immagini satellitari per migliorare il funzionamento della rete Natura 2000	2	p.m.	300 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	0,—	0
07 02 77 44	Progetto pilota — Repertorio di soluzioni, prassi eccellenti e rimedi per la decontaminazione dai residui del pesticida lindano nell'Unione	2	p.m.	600 000	1 400 000	1 000 000	600 000,—	0,—	0
07 02 77 45	Azione preparatoria — Rendere operativo il rafforzamento delle capacità per lo sviluppo programmatico e gli obiettivi di mappatura nei settori della fiscalità ambientale e della riforma di bilancio	2	p.m.	450 000	450 000	450 000	750 000,—	0,—	0
07 02 77 46	Progetto pilota — Valutazione, identificazione, condivisione e diffusione delle migliori prassi per la gestione con metodi umani delle specie esotiche invasive	2	p.m.	300 000	p.m.	250 000	500 000,—	0,—	0
07 02 77 47	Progetto pilota — Integrazione di sensori intelligenti e strumenti di modellizzazione per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle città	2	p.m.	150 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	375 000,—	250,00
07 02 77 48	Progetto pilota — Soluzioni naturali per l'attenuazione del cambiamento climatico e dell'inquinamento dell'acqua nelle regioni agricole	2	p.m.	420 000	p.m.	350 000	700 000,—	0,—	0
07 02 77 49	Progetto pilota — Sviluppo di un marchio europeo per i veicoli a bassissimo livello di emissioni (ULEV)	2	p.m.	245 000	490 000	245 000			
07 02 77 50	Progetto pilota — Studio di fattibilità su una piattaforma aperta comune per i dati sulla sicurezza chimica	2	p.m.	210 000	420 000	210 000			

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02 77 51	Progetto pilota — Incoraggiare la società civile a condividere le conoscenze e le migliori prassi in materia di città e ambienti urbani verdi	2	p.m.	p.m.	700 000	350 000			
07 02 77 52	Progetto pilota — Specie esotiche invasive: migliorare la comprensione e la comunicazione	2	p.m.	262 500	875 000	437 500			
07 02 77 53	Azione preparatoria — Monitoraggio a livello UE degli impollinatori e relativi indicatori	2	5 000 000	1 250 000					
07 02 77 54	Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale attraverso le api mellifere	2	3 000 000	750 000					
07 02 77 55	Azione preparatoria — Misurare il polso della biodiversità europea utilizzando l'indice della Lista rossa	2	2 400 000	600 000					
07 02 77 56	Progetto pilota — Fare in modo che gli storioni del Danubio possano superare le dighe delle Porte di ferro	2	2 000 000	500 000					
07 02 77 57	Azione preparatoria — Promozione di alternative alla sperimentazione animale	2	1 800 000	450 000					
07 02 77 58	Azione preparatoria — Creazione di un osservatorio europeo sulla resilienza e l'adattamento alla siccità	2	1 500 000	375 000					
07 02 77 59	Progetto pilota — Migliorare l'orientamento e la condivisione di conoscenze tra gestori dei terreni, conservazionisti e comunità locali per preservare i paesaggi del patrimonio culturale europeo all'interno e all'esterno delle aree Natura 2000	2	439 881	109 970					
	Articolo 07 02 77 — Subtotale		16 139 881	11 045 970	4 335 000	9 857 500	8 749 980,—	3 450 389,70	31,24
	Capitolo 07 02 — Totale		**491 961 638**	**346 663 227**	**461 963 979**	**307 631 479**	**443 411 312,56**	**301 530 275,89**	**86,98**

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 01 Contribuire a un'economia più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse e allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
155 195 200	88 000 000	150 335 000	86 500 000	135 955 126,39	70 853 355,55

Commento

Il regolamento (UE) n. 1293/2013 ha quattro obiettivi generali (articolo 3) e tre settori prioritari per il sottoprogramma Ambiente (articolo 9), di cui il primo è Ambiente e uso efficiente delle risorse.

Gli obiettivi specifici di questo primo settore prioritario figurano all'articolo 10.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento che sia necessario (articoli 17, 18, 21 e 22).

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4).

Le entrate con destinazione specifica possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

07 02 02 Arrestare e invertire la perdita di biodiversità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
220 844 000	112 000 000	213 620 000	90 500 000	203 882 435,69	69 395 395,20

Commento

Il regolamento (UE) n. 1293/2013 ha quattro obiettivi generali (articolo 3) e tre settori prioritari per il sottoprogramma Ambiente (articolo 9), di cui il secondo è Natura e biodiversità.

Gli obiettivi specifici di questo secondo settore prioritario figurano all'articolo 11.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 02 *(seguito)*

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento che sia necessario (articoli 17, 18, 21 e 22).

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4).

Tenuto conto della maggiore priorità assegnata ai progetti di biodiversità, almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità (articolo 9, paragrafo 3).

Le entrate con destinazione specifica possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

07 02 03 ***Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 165 300	51 000 000	48 000 000	45 100 000	46 154 348,56	48 813 506,96

Commento

Il regolamento (UE) n. 1293/2013 ha quattro obiettivi generali (articolo 3) e tre settori prioritari per il sottoprogramma Ambiente (articolo 9), di cui il terzo è Governance e informazione in materia ambientale.

Gli obiettivi specifici di questo terzo settore prioritario figurano all'articolo 12.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento che sia necessario (articoli 17, 18, 21 e 22).

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 03 *(seguito)*

Anche i costi dell'assistenza tecnica per la selezione di progetti e per il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei progetti nel quadro dei programmi LIFE e LIFE+ (comprese le ONG con il sostegno di sovvenzioni di funzionamento) possono essere finanziati dal presente stanziamento.

Le entrate con destinazione specifica possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

07 02 04 ***Contributo agli accordi ambientali multilaterali ed internazionali***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 864 000	3 864 000	3 864 000	3 864 000	3 497 256,57	3 497 256,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contributi obbligatori e facoltativi a un certo numero di convenzioni, protocolli e accordi internazionali a cui l'Unione aderisce e i lavori preparatori dei futuri accordi internazionali di cui l'Unione sarà firmataria.

In alcuni casi, i contributi destinati a protocolli successivi sono inclusi nei contributi per la convenzione di base a essi pertinente.

Basi giuridiche

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 04 *(seguito)*

Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).

Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10) e relativi accordi.

Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

Decisione 86/277/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la conclusione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 1).

Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1º febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

Decisione 93/550/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20).

Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

Decisione 94/156/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974) (GU L 73 del 16.3.1994, pag. 1).

Decisione 95/308/CE del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42).

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1997, relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione ESPOO) (proposta nella GU C 104 del 24.4.1992, pag. 5; decisione non pubblicata).

Decisione 97/825/CE del Consiglio, del 24 novembre 1997, relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (GU L 342 del 12.12.1997, pag. 18).

Decisione 98/216/CE del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (GU L 83 del 19.3.1998, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 04 *(seguito)*

Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1).

Decisione 2000/706/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, concernente la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione del Reno (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 30).

Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48).

Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

Decisione 2006/61/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UN/ECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 54).

Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 24).

Decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008, relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991 (GU L 308 del 19.11.2008, pag. 33).

Decisione 2011/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1).

Decisione 2014/283/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 231).

Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 05 Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose e all'economia circolare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 034 475	3 034 475	1 549 615	1 549 615	1 096 320,55	1 096 320,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia per le attività legate all'attuazione della legislazione sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 3 057 000'EUR. Un importo di 22 525' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze del 2018 è aggiunto all'importo di 3 034 475' EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

07 02 06 Agenzia europea dell'ambiente

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
41 718 782	41 718 782	39 260 364	39 260 364	43 068 303,35	43 068 303,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 06 *(seguito)*

Il mandato dell'Agenzia consiste nel fornire all'Unione e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle questioni ambientali a livello dell'Unione in modo che essi possano adottare le misure necessarie per proteggere l'ambiente, valutare i risultati di queste misure e informare il pubblico.

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e) ed f) del regolamento finanziario.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale».

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 41 972 000'EUR. Un importo di 253 218' EUR proveniente recupero delle eccedenze del 2018 è aggiunto all'importo di 41 718 782' EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 07 Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,—	750 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario fornito dal sottoprogramma Ambiente di LIFE al corpo europeo di solidarietà conformemente ai suoi obiettivi generali e specifici.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

07 02 51 Completamento dei programmi ambientali precedenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	35 000 000	p.m.	30 000 000	7 541,45	60 605 748,01

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 51 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti e connessi agli obiettivi generali di precedenti programmi LIFE e ad altri programmi e azioni generali basate sul programma comunitario di azione in materia di ambiente.

Basi giuridiche

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1).

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 09.06.2007, pag. 1).

07 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

07 02 77 02 Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 13 Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	394 533,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 22 Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	350 000	0,—	396 100,—

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 22 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 28 Progetto pilota — Trovare un equilibrio tra il diritto dello Stato a disciplinare legittimi obiettivi di politica pubblica, i diritti degli investitori alla protezione dei loro investimenti e i diritti dei cittadini in materia ambientale e di sanità pubblica alla luce del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 29 Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nel campo della tassazione ecologica e della riforma di bilancio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	190 000	0,—	108 025,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 30 Progetto pilota — Promozione dell'economia circolare verde in Europa mediante lo sviluppo di capacità, il networking e lo scambio di soluzioni innovative — Colmare il deficit di innovazioni ecologiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	420 000	0,—	272 859,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 31 Progetto pilota — Ridurre le malattie infettive per contrastare la perdita di biodiversità in Europa come previsto dalla direttiva Habitat

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	630 000	p.m.	270 000	0,—	270 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 32 Progetto pilota — Protocolli per la definizione di regimi di valutazione delle infrastrutture verdi nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 33 Progetto pilota — Attenuazione dell'impatto delle eliche eoliche sulle popolazioni di pipistrelli e uccelli e nelle rotte migratorie

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	400 000	0,—	299 115,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 34 Progetto pilota — Repertorio delle specie e degli habitat nelle regioni ultraperiferiche francesi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	100 000	p.m.	250 000	0,—	400 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 35 Progetto pilota — Mappatura e valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare: creazione di collegamenti e messa in comune delle risorse

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	700 000	p.m.	1 000 000	1 500 000,—	399 996,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 36 Progetto pilota — Rete delle città verdi europee

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	380 000	p.m.	300 000	0,—	284 910,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 37 Progetto pilota — Effetti della combustione di rifiuti solidi urbani sulla qualità dell'aria ambiente in Europa ed eventuali misure di attenuazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	934 000	p.m.	945 000	1 400 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 39 Progetto pilota — Istituire piatteforme regionali o locali sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori incentrato sulle azioni specifiche per i grandi carnivori in zone con elevati livelli di conflitto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	300 000	499 980,—	149 850,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 40 Progetto pilota — Verso miglioramenti basati su elementi concreti dell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat: revisioni sistematiche o meta-analisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	350 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 41 Progetto pilota — Promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	109 500	p.m.	400 000	0,—	100 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 42 Progetto pilota — Monitoraggio e indicatori relativi alle farfalle nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	520 000	p.m.	240 000	800 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 43 Progetto pilota — Uso delle immagini satellitari per migliorare il funzionamento della rete Natura 2000

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 44 Progetto pilota — Repertorio di soluzioni, prassi eccellenti e rimedi per la decontaminazione dai residui del pesticida lindano nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	1 400 000	1 000 000	600 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 45 Azione preparatoria — Rendere operativo il rafforzamento delle capacità per lo sviluppo programmatico e gli obiettivi di mappatura nei settori della fiscalità ambientale e della riforma di bilancio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	450 000	450 000	750 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 46 Progetto pilota — Valutazione, identificazione, condivisione e diffusione delle migliori prassi per la gestione con metodi umani delle specie esotiche invasive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	250 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 47 Progetto pilota — Integrazione di sensori intelligenti e strumenti di modellizzazione per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle città

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	375 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 48 Progetto pilota — Soluzioni naturali per l'attenuazione del cambiamento climatico e dell'inquinamento dell'acqua nelle regioni agricole

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	420 000	p.m.	350 000	700 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 49 Progetto pilota — Sviluppo di un marchio europeo per i veicoli a bassissimo livello di emissioni (ULEV)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	245 000	490 000	245 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Negli ultimi anni, un numero crescente di città e di regioni nell'Unione hanno introdotto politiche relative a zone a basse emissioni per i veicoli. Spesso tali politiche si basano sulla classificazione EURO o sull'anno di omologazione dei veicoli. Le politiche relative alle zone a basse emissioni incontrano generalmente tre problemi di attuazione:

In primo luogo, le politiche basate esclusivamente sulla classificazione EURO o sulla data di omologazione hanno una discutibile efficacia ambientale. I test condotti da soggetti indipendenti dimostrano che i diesel EURO 6 più inquinanti hanno livelli di emissioni di NO_x superiori ad alcuni veicoli EURO 4 o 5.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 49 *(seguito)*

I test delle emissioni dei veicoli che utilizzano PEMS (analisi delle emissioni) o il telerilevamento (programma CONOX) mostrano che i veicoli EURO 5 ed EURO 6 prima dei test in condizioni reali di guida emettono ancora molto più NO_x in condizioni normali rispetto ai risultati dei test di laboratorio. Soltanto a partire dalla categoria EURO 6d (dal 1 settembre 2017 in poi), il test in condizioni reali di guida viene utilizzato per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli, il che dovrebbe ridurre significativamente la discrepanza tra il tipo omologato e le emissioni reali.

In secondo luogo, per gli automobilisti europei che guidano in diverse città o Stati membri, le varie restrizioni e le diverse politiche di accesso urbano creano una situazione sempre più confusa e che può comportare dei costi, visto che gli automobilisti devono rispettare regole diverse e devono acquistare bolli o permessi per ciascuna zona.

In terzo luogo, a seconda della definizione e dell'attuazione delle politiche relative a zone a basse emissioni per i veicoli, le città hanno difficoltà a garantire la conformità dei veicoli immatricolati in altri Stati membri.

Una possibile soluzione per i problemi summenzionati è lo sviluppo di un programma per veicoli a bassissime emissioni inquinanti che identifichi i veicoli con buone prestazioni a livello di emissioni di NO_x (ed eventualmente altri inquinanti). Questo regime permetterebbe agli Stati membri, alle regioni e alle città di sviluppare e calibrare le restrizioni in materia di basse emissioni per i veicoli al di là della classificazione EURO e della data di omologazione. Il programma volontario per i veicoli a bassissime emissioni inquinanti potrebbe offrire agli Stati membri, alle regioni e alle città l'accesso a un sistema armonizzato.

Il progetto pilota ha le seguenti finalità:

1) valutare la possibilità di introdurre un programma per veicoli a bassissime emissioni inquinanti (compresa la possibilità di introdurre un marchio) per i veicoli che rispondono ai valori limite di emissione della categoria EURO 6 nelle condizioni reali di guida, che si sono sottoposti a un test in condizioni reali di guida mediante PEMS, anche al momento della loro omologazione (EURO6d-TEMP o successivo), o che sono certificati a tale livello dopo un intervento di messa a norma retroattiva.

2) valutare le opzioni per la certificazione e il monitoraggio di tali veicoli.

3) valutare l'eventualità di istituire un sistema europeo di scambio di informazioni (ad esempio, associato alla piattaforma di scambio Eucaris), inclusa una banca dati di tutti i veicoli registrati con il marchio ULPV. Il sistema di scambio di informazioni sarà accessibile da parte delle città, delle regioni e degli Stati membri ai fini dell'attuazione di politiche sulle zone a basse emissioni o sugli incentivi.

Eventuali partner:

1) istituti di ricerca nel campo delle emissioni dei veicoli (TNO, JCR, altri);

2) organizzazioni degli automobilisti (ad esempio, ADAC, ANWB);

3) associazioni di imprese di messa a norma retroattiva (ad esempio, CLEPA, ERECA);

4) centri di controllo dei veicoli (ad esempio, CITA);

5) città o regioni urbane o reti di città (ad esempio, Eurocities).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 49 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 50 Progetto pilota — Studio di fattibilità su una piattaforma aperta comune per i dati sulla sicurezza chimica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	210 000	420 000	210 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) forniscono pareri scientifici indipendenti ai responsabili politici per disciplinare la sicurezza dei prodotti chimici e dei prodotti alimentari in Europa. Attraverso i rispettivi mandati, raccolgono grandi quantità di dati scientifici sulle sostanze e sulle loro proprietà pericolose. Al tempo stesso, anche l'industria e la comunità di ricerca accademica stanno creando una grande quantità di informazioni su questi temi.

Tuttavia, a causa di vincoli giuridici, tecnici, di risorse o di altro tipo, queste ampie raccolte di dati scientifici non sono sempre pienamente condivise o rese accessibili a un pubblico più vasto e quindi non hanno ancora raggiunto il loro pieno potenziale. Pertanto, l'ECHA e l'EFSA stanno cercando di aumentare e semplificare l'accesso alle vaste raccolte di dati scientifici in loro possesso, arricchendole con altri dati di dominio pubblico e dati alimentati da fonti esterne.

Ciò potrebbe avvenire attraverso un portale che comprenda dati strutturati e non strutturati forniti dalle agenzie di regolamentazione, dall'industria, dal mondo accademico e da altre parti interessate alla sicurezza chimica. Il portale dovrebbe identificare in maniera univoca gli studi e sostenere la loro valutazione critica, l'estrazione di testo, la visualizzazione dei dati, l'analisi nonché la condivisione delle conoscenze.

L'obiettivo è agevolare la condivisione continua dei dati tra le autorità e consentire l'accesso pubblico ai ricercatori, alle autorità di regolamentazione, all'industria e al pubblico generale. In questo modo si promuoveranno: a) la trasparenza e la fiducia nel processo decisionale dell'Unione, b) la ricerca e l'analisi dei dati, c) l'innovazione, d) un minor numero di sperimentazioni animali e una tossicologia più predittiva, ed e) un processo decisionale migliore e scelte consapevoli da parte dei consumatori.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 50 *(seguito)*

Un portale comune potrebbe fornire:

— Un registro di studi tossicologici per le sostanze chimiche e i prodotti regolamentati. Sebbene studi commissionati dall'industria siano disponibili ai fini della valutazione normativa da parte dell'autorità competente, attualmente non sempre vengono messi a disposizione delle altre autorità, degli attori industriali, della comunità di ricerca o del pubblico in generale.

— Un repertorio per la ricerca e i dati scientifici. Non sempre vengono utilizzati studi sottoposti a valutazione inter pares nella valutazione normativa, dal momento che il loro reperimento e l'accesso agli stessi richiedono risorse considerevoli. Gli scienziati e chi pubblica i loro studi non hanno l'interesse fondamentale di condividere i dati al fine di affrontare le questioni normative.

— Una piattaforma per l'analisi dei dati, studi di tossicologia predittiva (ad esempio per evitare sperimentazioni su animali), un migliore monitoraggio ambientale, una migliore progettazione degli studi, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e di applicazioni di apprendimento automatico.

Il progetto pilota assume la forma di uno studio di fattibilità che esaminerà le possibilità di una piattaforma comune per offrire vantaggi preziosi ai quattro gruppi principali di soggetti interessati (autorità di regolamentazione, mondo accademico, industria e pubblico in generale).

La prima fase dello studio si concentra sull'analisi della fattibilità e sullo sviluppo dei casi d'uso. Si dovranno affrontare le seguenti questioni collegate alla ricerca:

— I regolatori, il mondo accademico, l'industria e i cittadini sono identificati come le principali parti interessate, ma quali saranno i loro ruoli e come potranno trarre vantaggio dal portale comune?

— Possiamo trarre insegnamenti dai sistemi esistenti, ad esempio il registro delle sperimentazioni cliniche dell'UE, il sistema di identificazione dei registri principali dell'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, il portale aperto dell'UE, l'IPCheM, il portale eChem dell'OCSE, una potenziale futura base di conoscenze globali sulle sostanze chimiche dell'OCSE, il portale di divulgazione dell'ECHA, OpenAire, il cloud europeo per la scienza aperta? Uno di questi sistemi potrebbe fornire in tutto o in parte le funzionalità del portale?

— In che modo i proprietari dei dati possono condividere le informazioni pur mantenendo i loro diritti di proprietà intellettuale e la protezione delle informazioni aziendali riservate e dei segreti commerciali?

— In che modo i partecipanti possono essere convinti a utilizzare un formato comune internazionale per lo scambio di informazioni?

— Lo scambio di informazioni può essere automatizzato con sistemi di laboratorio per la condivisione di informazioni attraverso servizi web?

— Come possono essere integrati nella piattaforma i processi di controllo della qualità e gli strumenti di valutazione critica?

— Quali potrebbero essere gli incentivi per la partecipazione al portale?

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 50 *(seguito)*

— Come può una piattaforma comune promuovere studi e metodi nuovi o migliorati per la valutazione della sicurezza chimica?

— Come può una piattaforma comune informare l'agenda di ricerca dell'Unione?

La seconda fase dello studio elaborerà raccomandazioni destinate all'autorità legislativa dell'Unione e allo sviluppo delle politiche dell'Unione in questo settore, sulla base delle opportunità e delle minacce identificate.

— Quali disposizioni di base saranno necessarie per disciplinare una piattaforma centrale dell'Unione tra regolamentazioni e istituzioni dell'Unione?

— Quali sono gli ostacoli giuridici e può la legislazione fungere da motore per la partecipazione e imporre un formato comune per l'elaborazione dei risultati?

— Quali sarebbero i requisiti in termini di risorse per l'adattamento e/o lo sviluppo e la manutenzione di un portale comune?

— Quali sono le opzioni di finanziamento per l'adeguamento e/o lo sviluppo e la manutenzione di un portale comune?

Se ritenuto opportuno, l'attuazione del progetto pilota potrebbe essere delegata alle agenzie.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 51 Progetto pilota — Incoraggiare la società civile a condividere le conoscenze e le migliori prassi in materia di città e ambienti urbani verdi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	700 000	350 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 51 *(seguito)*

Portare la natura nelle città e rendere più verdi i nostri quartieri è una delle possibilità meno sfruttate per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. Oggi il 72 % degli europei vivono in città, cittadine e periferie e la quota della popolazione urbana continua a crescere. Poiché le città si trovano ad affrontare una serie di sfide, che vanno dal loro impatto sulla salute dei residenti alle preoccupazioni ambientali, le infrastrutture verdi offrono notevoli potenzialità per risolvere molti di questi problemi.

L'obiettivo è di presentare l'inverdimento come una soluzione per i problemi e di metterne in evidenza la validità. È sempre più importante guardare al futuro e sviluppare una visione delle città di domani, dove le infrastrutture verdi svolgano un ruolo cruciale.

Un altro obiettivo è quello di fornire conoscenze scientifiche e di migliorare la condivisione di conoscenze, strumenti, metodi e approcci innovativi per migliorare la biodiversità come pure la pianificazione e la realizzazione di infrastrutture verdi (compresi tetti e muri verdi e un'agricoltura urbana sostenibile) nelle città e di migliorare l'approccio partecipativo della società civile nel processo decisionale. Ciò comprende anche la costruzione di una visione comune della città verde di domani.

Un approccio veramente partecipativo coinvolge i responsabili politici, i cittadini, la società civile, compresi gli anziani e i bambini. Ciascuna di queste parti interessate ha esigenze diverse (attività ricreative, mitigazione degli effetti delle «isole di calore» urbane, miglioramento della qualità dell'aria, miglioramento della salute umana, mobilità flessibile sostenibile, rafforzamento della coesione sociale ecc.). La componente scientifica del progetto potrebbe quindi contribuire a mettere a punto le soluzioni scientifiche necessarie per sostenere le iniziative locali che migliorano le infrastrutture verdi urbane, a vantaggio degli abitanti delle città e della qualità della vita.

Il progetto pilota creerà e raccoglierà materiali, migliori prassi e orientamenti e distribuirà il materiale creato alle città, ai comuni e agli amministratori per aiutare i sindaci ad avviare progetti volti a migliorare ed espandere le infrastrutture verdi nelle città e nelle aree urbane.

Il progetto pilota persegue i seguenti obiettivi:

1) aumentare la consapevolezza dei vantaggi degli spazi verdi nell'ambiente edificato;

2) aumentare la quantità e la qualità della ricerca e dello sviluppo per nuove innovazioni;

3) incoraggiare i cittadini ad agire per migliorare i propri quartieri;

4) promuovere una cultura di valorizzazione degli spazi verdi;

5) aumentare il numero dei progetti relativi alle infrastrutture verdi;

6) collegare le iniziative esistenti e condividere le migliori prassi tra gli Stati membri;

7) creare una tabella di marcia per l'inverdimento delle città europee entro il 2030;

8) prepararsi all'Anno europeo delle città più verdi 2020.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 51 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 52 Progetto pilota — Specie esotiche invasive: migliorare la comprensione e la comunicazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	262 500	875 000	437 500		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il presente progetto pilota riguarda nuovi metodi per prevenire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive (IAS) nell'Unione, a sostegno del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive sulle specie esotiche (GU L 317 del 4.1.2014, pag. 35) e dell'obiettivo 5 della strategia 2020 dell'Unione in materia di biodiversità.

È ampiamente riconosciuto che la prevenzione dell'insediamento delle specie esotiche invasive (ossia misure efficaci di biosicurezza a livello di specie esotiche invasive) è molto più efficace in termini di costi rispetto alla gestione e all'eradicazione di dette specie una volta insediate. Tuttavia, sono stati individuati due ostacoli di rilievo all'applicazione di efficaci misure di biosicurezza a livello di specie esotiche invasive: i) la mancata comprensione da parte dei portatori d'interesse dell'importanza della biosicurezza a livello di specie esotiche invasive, e ii) la mancanza di comprensione tra i responsabili delle risorse naturali e le autorità di regolamentazione per quanto riguarda le modalità di comunicazione della necessità di misure efficaci di biosicurezza a livello di specie esotiche invasive nei vari gruppi di soggetti interessati.

Il progetto pilota introdurrà una serie di attività volte a: i) migliorare la comprensione tra le parti interessate dell'importanza di misure efficaci in materia di biosicurezza a livello di specie esotiche invasive, e ii) migliorare la comunicazione tra i dirigenti, le autorità di regolamentazione e le parti interessate per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione di misure efficaci di biosicurezza a livello di specie esotiche invasive.

Nella prospettiva di diventare un'azione preparatoria, il progetto pilota fornirà un finanziamento al fine di sensibilizzare i seguenti gruppi di interesse sulla necessità di attuare efficaci misure di biosicurezza a livello di specie esotiche invasive: agricoltori, proprietari terrieri e gestori del territorio, ONG ambientali, settore orticolo, commercio di animali da compagnia esotici, utilizzatori dei corsi d'acqua dolce a scopo ricreativo (pescatori e diportisti) e di mare (imbarcazioni da diporto e navigazione industriale), autorità competenti per le infrastrutture di trasporto (canali, binari ferroviari di raccordo, aree autostradali) e autorità locali. Questi gruppi sono stati identificati come rappresentanti delle più importanti vie di accesso per le specie esotiche invasive in Europa.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 52 *(seguito)*

La biosicurezza a livello di specie esotiche invasive è un argomento di cui le parti interessate hanno generalmente scarsa comprensione, ma che suscita al tempo stesso grande preoccupazione a causa degli effetti negativi che percepiscono per i loro interessi. Il progetto pilota costruirà una piattaforma per facilitare una comunicazione costruttiva all'interno e tra i vari settori sulla necessità e sui vantaggi di misure efficaci di biosicurezza a livello di specie esotiche invasive e per condividere le migliori pratiche per la comunicazione, lo sviluppo e l'attuazione di tali misure.

In particolare, il progetto pilota nominerà i responsabili dell'avvio e della conduzione di un dialogo all'interno di ciascuno dei gruppi di portatori di interesse individuati. Poiché il livello di comprensione esistente tra molti gruppi di parti interessate in merito alle questioni relative alla biosicurezza a livello di specie esotiche invasive è basso, i responsabili determineranno inizialmente il livello di comprensione e preoccupazione all'interno di ciascun gruppo di parti interessate. Una volta determinata la percezione di ciascuno dei gruppi di parti interessate, i responsabili avvieranno una serie di eventi, workshop e conferenze ed elaboreranno del materiale accessibile specifico per settore, al fine di promuovere la comprensione e lo scambio di conoscenze in ciascun campo. Un segretariato si occuperà della gestione e della supervisione del lavoro dei funzionari, nonché di collazionare e sviluppare i dialoghi settoriali specifici per identificare problemi e soluzioni comuni in tutti i settori.

Si prevede che, a seguito di queste attività, il livello di preoccupazione, i conflitti e i malintesi intorno alla biosicurezza a livello di specie esotiche invasive sarà ridotto. La novità di questo progetto risiede nel suo carattere proattivo, dal momento che non vi sono stati precedenti tentativi di coinvolgere in modo costruttivo settori specifici nella biosicurezza su scala paneuropea, e nel suo carattere collaborativo, poiché permette di trattare simultaneamente la biosicurezza a livello di specie esotiche invasive in settori europei correlati ma divergenti.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,(GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

07 02 77 53 Azione preparatoria — Monitoraggio a livello UE degli impollinatori e relativi indicatori

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	1 250 000				

Commento

L'azione preparatoria è intesa a sostenere la realizzazione di un sistema di monitoraggio a livello dell'Unione per gli impollinatori selvatici negli Stati membri, nonché la messa a punto di indicatori pertinenti.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 53 *(seguito)*

Gli impollinatori sono parte integrante di ecosistemi sani e il loro drastico declino è un grave motivo di preoccupazione. In Europa, l'impollinazione animale è assicurata principalmente da insetti: circa 2 000 specie di api, 900 specie di sirfidi, 500 specie di farfalle e 8 000 specie di falene. Anche alcune specie di mosche, le vespe e i coleotteri svolgono un ruolo importante nell'impollinazione. Senza di loro, molte specie vegetali sarebbero destinate al declino e alla scomparsa, con conseguenze di vasta portata per la natura e il benessere umano. Nell'Unione europea, quattro quinti delle specie coltivate o specie fiorite spontanee dipendono, almeno in parte, dall'impollinazione animale. Il valore della produzione agricola annuale dell'Unione direttamente legata agli insetti impollinatori ammonta sino a 15 miliardi di EUR. Tali insetti sono ampiamente considerati uno degli indicatori più importanti di un ambiente sano.

Il 1º giugno 2018 la Commissione ha adottato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, facendo seguito alle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio che sollecitavano un intervento per affrontare il problema ampiamente riconosciuto del drammatico calo degli impollinatori. L'iniziativa indica una serie di azioni per affrontare le cause note del declino, ma verte anche sul rafforzamento della base di conoscenze. Sottolinea l'importanza di un approccio sistemico alla raccolta di dati e informazioni sugli impollinatori, al fine di valutare le strategie e migliorarne l'efficacia. Malgrado la disponibilità di un numero ragionevole di informazioni su alcuni aspetti (declino delle popolazioni di farfalle, cattivo stato del loro habitat e fattori di tale declino), le conoscenze sulla situazione e l'evoluzione della maggior parte delle popolazioni di impollinatori, così come sulle cause e le conseguenze del loro declino, restano nel complesso lacunose. Un processo di monitoraggio coordinato a livello dell'Unione, basato sulla raccolta standardizzata di dati sul terreno, consentirà di colmare le lacune più gravi e di sviluppare indicatori solidi su cui fondare politiche efficaci, da parte dell'Unione, a favore degli impollinatori.

Gli indicatori degli impollinatori saranno essenziali, in particolare, per il nuovo quadro UE post-2020 per la biodiversità e per la nuova politica agricola comune (PAC). Gli impollinatori sono un tema di alto profilo nei lavori della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che definisce un quadro globale di azioni in materia di biodiversità e alla quale contribuisce attivamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Tali lavori sono culminati nella prima relazione mondiale sugli impollinatori, pubblicata nel 2016 dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici. Agli impollinatori dovrebbero fare riferimento anche gli obiettivi del futuro quadro globale sulla biodiversità. Oltre a rappresentare un obiettivo di per sé, gli indicatori degli impollinatori contribuiranno a misurare i progressi compiuti rispetto a una serie di altri obiettivi in materia di biodiversità, tra cui quelli relativi alla direttiva Habitat dell'UE, alla rete Natura 2000, all'agricoltura e alla silvicoltura.

Come previsto nell'ambito dell'azione 5C dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, la Commissione includerà un indicatore sugli impollinatori nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e del monitoraggio della PAC, una volta che sarà stato messo a punto e sarà operativo. Un indicatore di questo tipo sarebbe un prezioso complemento del quadro di indicatori contenuto nelle proposte della Commissione per la PAC 2021-2027: gli insetti impollinatori sono un buon indicatore di una maggiore biodiversità e un fattore essenziale per la produzione agricola. A causa di questo duplice ruolo, gli indicatori degli impollinatori sarebbero anche un complemento eccellente del quadro di monitoraggio per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione, in particolare per quanto concerne gli obiettivi 15 («vita sulla terra») e 2 («fame zero»). L'indicatore relativo alle farfalle di prateria è già incluso nel quadro in parola e la presente azione contribuirà a rafforzare la sostenibilità dell'attività di monitoraggio delle farfalle e la trasmissione di informazioni basate sugli indicatori in tutta l'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 53 *(seguito)*

Il monitoraggio e gli indicatori messi a punto nell'ambito dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori riguardano le specie di impollinatori selvatici, ma anche la salute delle api mellifere e l'apicoltura ne trarranno grande beneficio. Le specie gestite e quelle selvatiche condividono le risorse alimentari e foraggiere, ma anche le principali pressioni sulle rispettive popolazioni sono le stesse. Il monitoraggio delle specie selvatiche fornirà non solo informazioni valide sulla qualità dell'ambiente per tutti gli impollinatori, ma anche dati essenziali per la ricerca sulle varie pressioni e sulla loro interazione. Ciò è fondamentale per mettere a punto azioni di mitigazione efficaci e sostenere un effettivo recupero.

Al di là di questo contributo fondamentale alla definizione delle politiche, le informazioni e i dati generati dal sistema di monitoraggio consentiranno lo sviluppo di strumenti destinati ai gestori del territorio, in particolare agli agricoltori. I dati sullo stato delle specie impollinatrici, abbinati a dati validi sulle colture (ad esempio quelli ottenuti nel quadro dell'azione 3B dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori), consentiranno di elaborare un atlante degli impollinatori e dell'impollinazione o un sistema di allarme rapido in caso di deficit di impollinazione. Ciò aiuterà gli agricoltori, le cui rese e i cui profitti dipendono essenzialmente dagli impollinatori, a prendere decisioni informate su come proteggere questi fattori della produzione agricola e ridurre i rischi connessi al declino degli insetti impollinatori.

Inoltre, sarà possibile sviluppare anche strumenti per gli attori più a monte nella catena della biomassa, ad esempio strumenti di valutazione e di gestione dei rischi per i produttori di alimenti e bevande, i fornitori o i dettaglianti i cui prodotti e servizi dipendono da prodotti agricoli che sono legati agli impollinatori. In questo modo, l'agenda della bioeconomia potrà poggiare in maniera più ampia su dati e informazioni attendibili sugli impollinatori. L'aggiornamento 2018 della strategia per la bioeconomia comprende un'azione a sostegno dello sviluppo di tali strumenti, al fine di facilitare l'integrazione degli impollinatori nelle catene di approvvigionamento e del valore (azioni 3.3 e 3.4).

Il sistema unionale di monitoraggio degli impollinatori dovrebbe abbracciare quanto meno i principali gruppi tassonomici: api, sirfidi, farfalle e falene. Attualmente, l'unico sistema di monitoraggio sistemico a livello di UE di un gruppo di impollinatori riguarda le farfalle e vede coinvolta metà degli Stati membri. Nel 2018 il Parlamento europeo ha finanziato il progetto pilota relativo al monitoraggio a livello UE delle farfalle e ai relativi indicatori (progetto pilota «ABLE») allo scopo di ampliare tale sistema di monitoraggio. La presente azione preparatoria si baserà su tale progetto pilota per garantire piena copertura, a livello di Unione, per quanto riguarda il monitoraggio delle farfalle e contribuirà a definire i primi processi di monitoraggio su scala europea per gli altri gruppi di impollinatori.

La Commissione prevedeva di istituire nel maggio 2019 un gruppo di esperti tecnici incaricato di concepire entro maggio 2020 un sistema di monitoraggio degli impollinatori a livello dell'Unione e indicatori sugli impollinatori. Al fine di attuare il sistema di monitoraggio e di consentire il flusso di dati per la definizione di indicatori già nel 2021, è fondamentale che nel 2020 vengano avviati i preparativi necessari negli Stati membri. Molti Stati membri incontreranno probabilmente problemi in termini di capacità amministrative e scientifiche; la corretta attuazione del sistema si rivelerà di aiuto permettendo di concentrare tempestivamente gli sforzi.

Attività dell'azione preparatoria:

L'azione preparatoria finanzierà attività che contribuiscono a far fronte alle carenze nelle capacità degli Stati membri, onde agevolare l'attuazione armonizzata di un sistema di monitoraggio a livello dell'Unione per gli insetti impollinatori.

Nello specifico, l'azione preparatoria sosterrà le seguenti attività:

— messa in comune di competenze a livello dell'Unione, creazione di reti di esperti e formazione;

— coordinamento dell'attuazione del programma in tutti gli Stati membri;

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 53 *(seguito)*

— assistenza nella predisposizione delle capacità amministrative, finanziarie e accademiche negli Stati membri;

— assistenza per l'attuazione iniziale del programma negli Stati membri con capacità inadeguate;

— sviluppo e integrazione del progetto pilota ABLE del Parlamento europeo per quanto riguarda il sistema esistente di monitoraggio delle farfalle.

L'azione preparatoria avrà una durata di tre anni e disporrà di un bilancio di 5 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 54 Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale attraverso le api mellifere

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 000 000	750 000				

Commento

L'obiettivo di questa azione preparatoria è porre in essere uno strumento per raccogliere dati ambientali con l'aiuto delle api mellifere e dei prodotti apicoli. Ciò consentirà di valutare l'esposizione all'inquinamento e la diffusione di quest'ultimo nell'ambiente a livello del paesaggio, oltre a permettere di valutare la diversità vegetale nei vari paesaggi.

Nonostante il notevole impatto che l'esposizione a vari inquinanti ambientali, in particolare i pesticidi, ha sul benessere umano e sulla natura, le informazioni e i dati al riguardo presentano ancora notevoli lacune. A causa delle loro esigenze biologiche e del loro comportamento, le api mellifere vengono a contatto con diverse matrici. Durante l'ampia attività di foraggiamento (fino a 15 km di raggio) sono esposte agli inquinanti presenti nell'atmosfera, nel suolo, nella vegetazione e nell'acqua. Le api visitano ogni giorno numerose piante per raccogliere nettare, secrezioni di insetti che si nutrono di linfa, polline e/o acqua, unitamente alla gomma vegetale che viene raccolta per la produzione di propoli. Durante il volo vengono inoltre a contatto con le particelle sospese nell'aria, che aderiscono ai peli del loro corpo o sono inalate tramite gli spiracoli. I contaminanti vengono così introdotti negli alveari e possono essere rinvenuti nei prodotti apicoli quali miele, cera, propoli, polline e pane delle api. Le api mellifere e i loro prodotti potrebbero anche essere uno strumento eccellente per monitorare, oltre ai pesticidi, anche altri inquinanti ambientali come i metalli pesanti, il particolato, i composti organici volatili e l'anidride solforosa.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 54 *(seguito)*

Le api mellifere sono già utilizzate come bioindicatori del livello di contaminazione ambientale. Sono stati effettuati studi sulle api e sui prodotti apicoli in quanto strumenti di monitoraggio biologici per misurare la qualità ambientale. Sono già stati descritti diversi livelli di monitoraggio ambientale effettuati con api mellifere, che presentano vari gradi di complessità e sensibilità. Preoccupati per la perdita di colonie di api mellifere, apicoltori, ricercatori e operatori tecnici del settore dell'apicoltura di determinate zone d'Europa hanno iniziato ad analizzare il tenore di contaminanti delle api e dei prodotti apicoli. I risultati sono spesso gli stessi: le api sono esposte simultaneamente e consecutivamente a un'ampia gamma di sostanze inquinanti.

Inoltre, esistono notevoli lacune quanto alle conoscenze relative alla ricchezza e all'abbondanza di specie vegetali nei vari paesaggi dell'Unione. Tali conoscenze sono essenziali per valutare la qualità degli habitat e le pressioni che i diversi usi del suolo possono esercitare sugli habitat. La raccolta e l'analisi del polline dagli alveari si prospetta come una via promettente per raccogliere informazioni e dati preziosissimi che possono contribuire a colmare tali lacune conoscitive.

I dati e le informazioni sull'ambiente raccolti grazie al monitoraggio tramite le api mellifere fungerebbero da supporto alle politiche dell'Unione nei seguenti settori:

— salute pubblica e sicurezza alimentare;

— salute delle piante e degli animali, compresa la salute delle api;

— agricoltura e sviluppo rurale, compresa l'apicoltura;

— produzione agricola e sicurezza alimentare;

— protezione dell'ambiente (natura, aria, acqua, suolo);

— biodiversità;

In particolare, fungerebbero da supporto ad azioni efficaci nell'ambito:

— della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

— del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

— della politica agricola comune;

— della politica dell'UE in materia di biodiversità, compresa l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori;

— della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

— della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 54 *(seguito)*

In tal modo, il monitoraggio ambientale attraverso le api mellifere contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione, in particolare gli obiettivi 2 («fame zero»), 3 («salute e benessere»), 12 («consumo e produzione responsabili»), 14 («vita sott'acqua») e 15 («vita sulla terra»).

Nel 2018 il Parlamento europeo ha finanziato il progetto pilota «Monitoraggio ambientale dell'uso dei pesticidi attraverso le api mellifere». La presente azione preparatoria si baserà sul progetto pilota e lo estenderà ad altri inquinanti ambientali nonché al monitoraggio della diversità vegetale. L'azione preparatoria sarà un progetto di «*citizen science*» in cui gli apicoltori svolgeranno un ruolo chiave raccogliendo campioni dagli alveari.

Attività dell'azione preparatoria:

— L'azione preparatoria finanzierà un'applicazione generalizzata a livello dell'Unione della metodologia di monitoraggio attualmente sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota. Inoltre, estenderà il monitoraggio ad altri inquinanti ambientali e alla diversità vegetale.

In particolare, le attività svolte nell'ambito dell'azione preparatoria consisteranno in quanto segue:

— esaminare in che modo estendere il protocollo di monitoraggio ad altri inquinanti ambientali, oltre ai pesticidi, e sviluppare i moduli pertinenti;

— attuare il protocollo di monitoraggio attraverso il campionamento degli alveari considerando diversi tipi di uso del suolo in tutti gli Stati membri;

— effettuare l'analisi chimica e pollinica dei campioni;

— sviluppare infrastrutture informatiche per raccogliere dati e per conservarli, gestirli, trattarli e condividerli.

L'azione preparatoria avrà una durata di tre anni e disporrà di un bilancio di 4 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 55 Azione preparatoria — Misurare il polso della biodiversità europea utilizzando l'indice della Lista rossa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 400 000	600 000				

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 55 *(seguito)*

Commento

Questa azione preparatoria valuterà i cambiamenti quanto alla situazione della biodiversità in Europa, a livello dell'Unione e a livello paneuropeo, per affrontare l'insieme di fattori che ne determinano il declino e monitorare l'impatto delle misure di conservazione e dell'azione politica. Si tratterà di un importante contributo per la valutazione finale della strategia dell'UE in materia di biodiversità e dei quadri per la biodiversità post-2020. L'approccio proposto combina la mobilitazione di reti di conoscenze e dati dedicati con l'uso di un parametro prestabilito, ossia l'indice della Lista rossa (RLI) dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), per aggiornare le attuali Liste rosse europee e valutare i cambiamenti nello stato di conservazione delle specie, allo scopo di fornire dati per le politiche settoriali e di utilizzo del suolo, il che è fondamentale per perfezionare il loro ambito di applicazione.

In Europa il rischio di estinzione delle specie è aumentato drasticamente nel corso degli ultimi 20 anni. Sebbene le cause di tale declino siano in gran parte note per alcuni gruppi di organismi e siano state attuate misure e politiche di conservazione per frenarlo, mancano dati e conoscenze sulle tendenze delle specie e sulle minacce cui sono esposte — o quando esistono non sono facilmente accessibili —, non sono stati elaborati in modo sistematico indicatori sullo stato delle specie e l'ambito geografico delle misure di conservazione e dell'azione politica è disomogeneo. Tutto ciò è di ostacolo alla comprensione dell'impatto delle misure concrete di recupero e rende difficile misurare i progressi compiuti dall'UE rispetto agli obiettivi concordati a livello regionale e internazionale per arrestare la perdita di biodiversità.

L'indice della Lista rossa dell'IUCN è un indicatore ampiamente accettato per misurare le variazioni del rischio di estinzione a livello globale ed è stato adottato quale indicatore ufficiale dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi globali di Aichi in materia di biodiversità. In quanto tale, è stato recentemente utilizzato per valutare le tendenze regionali relative a mammiferi, uccelli e anfibi per l'Europa e l'Asia centrale nella relazione di valutazione regionale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici; si propone inoltre di utilizzarlo nel quadro globale post-2020 in materia di biodiversità. Tale indice utilizza i dati della lista rossa dell'IUCN sulle specie minacciate, che dal 2006 ha valutato oltre 11 000 specie in Europa a due livelli regionali: quello dell'Europa geografica e quello dell'Unione. Per le specie marine, l'area interessata dalle valutazioni comprende il Mediterraneo, il Mar Nero, il Mar Baltico e il Mare del Nord e la parte europea dell'Oceano Atlantico (ossia le acque territoriali e le zone economiche esclusive (ZEE), comprese le ZEE delle isole macaronesiche appartenenti al Portogallo e alla Spagna). Tuttavia, le valutazioni della lista rossa dell'IUCN divengono ufficialmente obsolete dopo 10 anni e nessun gruppo tassonomico è mai stato rivalutato a livello dell'Unione o paneuropeo. Pertanto, per ottenere un indicatore affidabile e significativo dell'evoluzione della biodiversità in Europa e della riduzione delle minacce nel corso del tempo, è essenziale che le specie siano periodicamente rivalutate al fine di adottare politiche di maggiore portata fondate su dati oggettivi.

L'azione preparatoria utilizzerà l'indice della Lista rossa dell'IUCN per stimare il rischio di estinzione aggregato per la quasi totalità dei taxa valutati fino ad oggi a livello dell'Unione e a livello paneuropeo dalla lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate. Vi rientrano i vertebrati (mammiferi, anfibi, rettili, pesci di acqua dolce), gli invertebrati (molluschi non marini, farfalle, coleotteri saproxilici, libellule e api), le piante (vascolari e medicinali). L'indice della Lista rossa dell'IUCN permette di misurare se il tasso di perdita di biodiversità sia stato ridotto in Europa, contribuendo a migliorare l'efficacia delle misure di conservazione applicate sul campo, valutando nel contempo i progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e della legislazione dell'UE, come l'attuale strategia dell'UE sulla biodiversità — in particolare l'obiettivo 1, che mira ad aumentare la protezione delle specie e dei loro habitat mediante la piena attuazione delle direttive UE sulla tutela della natura — nonché fornendo informazioni su cui basare gli obiettivi politici dell'agenda post-2020. Le rivalutazioni dovrebbero essere allineate al ciclo politico (ad esempio, piano d'azione 2010 sulla biodiversità, politica dell'UE in materia di biodiversità fino al 2020, strategia 2030 per la biodiversità ecc.).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 55 *(seguito)*

La metodologia globale per le rivalutazioni delle specie si baserà sulle attuali valutazioni della Lista rossa. Occorreranno alcuni lavori preliminari per raccogliere le informazioni necessarie e aggiornare le valutazioni. Poiché saranno organizzati seminari di valutazione esclusivamente per riesaminare lo status delle specie più minacciate della Lista rossa, essi dovrebbero essere meno numerosi rispetto a quelli di un tipico esercizio di valutazione, risultando di conseguenza meno costosi. La durata di questi seminari varierà da 1 a 4 giorni, a seconda del numero di specie da valutare. La collaborazione con i pertinenti gruppi di specialisti della Commissione dell'IUCN per la sopravvivenza delle specie permetterà di disporre di conoscenze tassonomiche, competenze e dati; il personale dell'IUCN presiederà alla valutazione globale da parte di tali gruppi. Per il successo delle attività saranno fondamentali ulteriori consultazioni con esperti locali e internazionali e il coinvolgimento di questi ultimi; l'azione presenta dunque enormi potenzialità per stimolare i poli locali di conoscenza e sviluppare capacità (attraverso seminari). La Lista rossa dell'IUCN rende in genere gratuitamente disponibili sul suo sito web le valutazioni delle specie e le mappe di distribuzione; tutte le nuove informazioni raccolte saranno trasmesse al centro dati sulla biodiversità dell'Agenzia europea dell'ambiente. Nel rispetto dei termini stabiliti negli accordi legali di condivisione dei dati con i sistemi di monitoraggio esistenti volti a chiarire i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di accesso ai dati, le eventuali ulteriori serie temporali di dati dettagliati sull'abbondanza e la distribuzione della popolazione per i gruppi di specie proposti che saranno raccolte nel quadro dell'azione saranno rese disponibili in una banca dati integrata atta a contribuire direttamente a un sistema integrato di monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi che sarà sviluppato dalla Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente.

RISULTATI

Le rivalutazioni forniranno quattro risultati principali:

1) Pubblicazione di una lista rossa europea per ciascun gruppo di specie (a livello dell'Unione e paneuropeo), contenente una panoramica delle analisi effettuate e dei risultati del processo di rivalutazione, compresi esempi di specie con tendenze positive, stabili e negative, come da indice della Lista rossa, e un elenco dei successi e fallimenti in materia di conservazione, con messaggi chiave e raccomandazioni su misura per i principali settori responsabili delle azioni in corso in Europa che continuano a contribuire alla conservazione delle specie e/o la minacciano. Tutto ciò sarà fondamentali per migliorare l'integrazione della dimensione della biodiversità a livello degli attori non statali e informare il pubblico in merito alle azioni e ai comportamenti che vanno a vantaggio della biodiversità in Europa e promuovono i servizi ecosistemici e, di conseguenza, il benessere umano. Le rivalutazioni finali per ciascuna specie saranno presentate anche sotto forma di schede informative aggiornate sul sito web dell'IUCN. I vantaggi del caricamento delle schede informative sul sito web della Lista rossa sono la possibilità di reperire tutti i dati della Lista rossa europea in un unico sito, l'accesso alle valutazioni più aggiornate che esulano dall'ambito di questa azione e si avvalgono dei nuovi dati della rete di esperti della Commissione per la sopravvivenza delle specie, e il confronto con le valutazioni mondiali e altre valutazioni regionali della stessa specie. In linea con le precedenti pubblicazioni della Lista rossa europea, le valutazioni aggiornate saranno a colori, con cifre e fotografie; le pubblicazioni saranno inoltre concepite in modo da ridurre al minimo i tempi di download della versione in formato PDF. Le pubblicazioni saranno rese disponibili in formato cartaceo (300 copie) e in formato elettronico (Word e PDF).

2) Integrazione delle banche dati aggiornate della Lista rossa nel centro dati sulla biodiversità dell'Agenzia europea dell'ambiente e nella sua infrastruttura di hosting. Tutte le informazioni raccolte per determinare l'indice della Lista rossa (dimensioni della popolazione, distribuzione, tendenze demografiche, habitat, minacce) saranno utilizzate per aggiornare le attuali valutazioni delle specie nell'ambito del servizio di informazione sulle specie ed esportate in banche dati Microsoft Access (per gruppo tassonomico), che saranno poi formattate conformemente ai requisiti del centro dati sulla biodiversità dell'Agenzia europea dell'ambiente, dove saranno rese disponibili.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 55 *(seguito)*

3) Preparazione del testo per il sito Europa. Nell'attuale indice disponibile per ciascuna valutazione della Lista rossa europea sul sito web Europa sarà creata una nuova scheda che mostra i risultati dell'indice della Lista rossa per ciascun gruppo tassonomico; il testo corrispondente sarà preparato in parallelo con le pubblicazioni della Lista rossa europea. La struttura attuale (vale a dire titoli e sottotitoli), sviluppata per i precedenti progetti della Lista rossa europea, potrebbe richiedere una revisione al fine di meglio inquadrare ed evidenziare gli sforzi e i risultati del monitoraggio sistematico e dell'indice della Lista rossa.

4) Pubblicazione di un opuscolo intitolato *The pulse of European biodiversity*, che sintetizza i risultati delle nuove valutazioni e dell'indice della Lista rossa, evidenzia l'importanza del monitoraggio della biodiversità e le tendenze a lungo termine, raggruppa i fattori di rischio per inviare messaggi chiave ai settori della società con maggiore impatto sulla biodiversità e dà risalto ai successi in materia di conservazione. È importante includere messaggi positivi per contribuire a creare una dinamica sociale ottimista che favorirà il cambiamento. L'opuscolo sarà realizzato conformemente alle linee guida della Commissione sull'identità visiva. Si rivolgerà a un grande pubblico e sarà utilizzato per comunicare con i responsabili politici e con il pubblico interessato. Sarà anche un importante strumento di comunicazione per i media e costituirà per la DG Ambiente uno strumento estremamente utile che potrà essere distribuito su larga scala ad altre direzioni generali e ai soggetti interessati, nonché utilizzato nelle campagne di sensibilizzazione. L'opuscolo sarà reso disponibile in formato cartaceo (1 500 copie) e in formato elettronico (Word e PDF).

Questa azione preparatoria avrà una durata di tre anni e disporrà di una dotazione complessiva di 2 400 000 EUR.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 56 Progetto pilota — Fare in modo che gli storioni del Danubio possano superare le dighe delle Porte di ferro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	500 000				

Commento

Il progetto pilota valuterà soluzioni tecniche per l'apertura di una rotta di migrazione per gli storioni attraverso le due dighe della centrale idroelettrica situata alle Porte di ferro, lungo il corso del Danubio, al confine tra Romania e Serbia. Considerando le dimensioni delle dighe, le più grandi lungo il Danubio, la taglia dei pesci, che possono arrivare fino a sette metri, e il terreno roccioso della zona, si tratta di una sfida ingegneristica straordinaria che richiede una soluzione estremamente innovativa e adeguata alla situazione locale.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 56 *(seguito)*

Il ripristino di strutture che agevolano la migrazione degli storioni è un progetto faro nell'ambito della strategia per lo storione della Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR) e del piano d'azione della strategia dell'Unione europea per la regione danubiana (EUSDR), il cui obiettivo è migliorare lo stato di conservazione dello storione del Danubio. Il progetto faro contribuisce inoltre all'attuazione del piano d'azione paneuropeo per la conservazione dello storione nel quadro della convenzione di Berna, di cui l'Unione è parte contraente.

Il progetto pilota porrà le basi di uno studio solido e completo sulla fattibilità tecnica di strutture volte a facilitare la migrazione dello storione comprendente:

1) la concezione/pre-progettazione di possibili opzioni tecniche per il ripristino di passaggi per i pesci a monte e a valle, incluse una comparazione dei loro vantaggi e svantaggi (restrizioni), stime dei costi, i rischi (tecnici, finanziari) e l'identificazione delle tappe successive necessarie per la progettazione di base, segnatamente la progettazione strutturale, la progettazione delle componenti tecniche e il concetto operativo;

2) la modellazione idraulica;

3) una strategia di attuazione (la sequenza di implementazione della struttura, ad esempio passo dopo passo, seguendo un approccio adattativo «*learning by doing*» per la progettazione delle scale di risalita per i pesci);

4) l'identificazione di alternative di gestione fattibili, in particolare per la protezione dei pesci a valle (ad esempio gestione delle turbine, trappole e trasporti), sia a breve che a lungo termine;

5) la realizzazione delle indagini sul campo necessarie per colmare le lacune degli studi in corso (dati inesistenti od obsoleti);

6) una strategia per la valutazione/il monitoraggio delle scale di risalita per i pesci;

7) l'aggiornamento della strategia di finanziamento;

8) la revisione della concezione tecnica da parte di valutatori (*peer review*) ed esperti in scale di risalita per i pesci.

Questi elementi dello studio di fattibilità tecnica avranno un costo di circa 2 000 000 EUR. La Commissione internazionale per la protezione del Danubio e le autorità nazionali competenti di Romania e Serbia saranno strettamente associate alla realizzazione dello studio.

Le attività da realizzare potranno essere modificate per evitare possibili sovrapposizioni con i lavori in corso.

Attualmente, nessun programma dell'Unione prevede finanziamenti per questo progetto.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 56 *(seguito)*

Non esiste un progetto pronto per l'uso per questo tipo di passaggi di risalita per i pesci e la soluzione innovativa finanziata nell'ambito di questo progetto fungerà quindi da modello per la progettazione di passaggi di risalita comparabili su altri grandi fiumi europei. Sfide simili a quelle poste dal progetto volto a consentire a pesci di grande taglia di superare le due dighe delle Porte di ferro (grandi dimensioni, portata elevata, livelli d'acqua variabili nel bacino) si presentano anche nella regione del Mar Baltico, dove le grandi dighe sulla Vistola in Polonia, sul Nemunas in Lituania e sul Daugava in Lettonia ostacolano la migrazione dei pesci e i programmi di reintroduzione dello storione. Altri esempi sono la diga di Gabčíkovo e le dighe più grandi sul Tibisco e la Drava nel bacino del Danubio, sul fiume Evros, in Bulgaria e Grecia, e sui fiumi della penisola iberica, ad esempio sul Guadalquivir, un fiume in cui in passato era presente lo storione. Trovare soluzioni per la migrazione dei pesci in tutti questi fiumi rappresenterebbe un importante contributo all'attuazione della direttiva quadro dell'UE sulle acque.

Passaggi di risalita per lo storione sulle grandi dighe esistono solo in Russia, sui fiumi Volga e Kuban, e negli Stati Uniti, sui fiumi Connecticut e Columbia. È opportuno tener conto dell'esperienza acquisita con tali strutture, che non potrà però fornire una risposta a tutti i problemi che si pongono. In Europa, uno degli esempi più noti e riusciti di passaggi di risalita per lo storione si trova a Geesthacht, in Germania, ma la diga è altra solo 4,5 m, contro i 60 m della prima diga delle Porte di ferro.

Il progetto pilota coinvolgerà inoltre partner serbi del settore della gestione delle risorse idriche, permettendo dunque loro di familiarizzarsi nel rispetto dell'acquis ambientale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

07 02 77 57 Azione preparatoria — Promozione di alternative alla sperimentazione animale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 800 000	450 000				

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 57 *(seguito)*

Commento

Il precedente progetto pilota, volto a promuovere e mettere a punto alternative alla sperimentazione animale, ha permesso la realizzazione di varie azioni (sviluppare l'istruzione e la formazione, ma anche migliorare l'informazione e la comunicazione sui metodi alternativi) definite nei tre pilastri di azione proposti dalla Commissione per il progetto pilota nella sua relazione interlocutoria sull'attuazione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie per il 2017 [rif. Ares(2017)1094287 — 01/03/2017] e realizzate dalla Commissione nel 2018. Al fine di garantire la sostenibilità e l'efficacia di tali azioni di successo, il progetto pilota dovrebbe proseguire come azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 58 Azione preparatoria — Creazione di un osservatorio europeo sulla resilienza e l'adattamento alla siccità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000				

Commento

L'obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di trasformare l'Osservatorio europeo sulla siccità in un'organizzazione dotata di capacità istituzionale e di risorse umane e materiali, affinché la rete costituita da università, centri di ricerca e sviluppo, imprese del settore produttivo e società civile possa operare in modo efficace ed efficiente.

L'Osservatorio condurrà ricerche sul tema della siccità, analizzandone non solo le cause, ma anche le conseguenze.

Esso riunirà risorse umane e conoscenze scientifiche e tecniche, al fine di fornire dati (analisi statistiche e delle tendenze) e metodologie per trattare le risorse produttive e adeguarle alla realtà e alle esigenze di ciascuna regione e di ciascun tipo di produzione agricola specifica, e per fornire assistenza e servizi di consulenza agli Stati membri e alle regioni colpiti dalla siccità.

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 58 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

07 02 77 59 Progetto pilota — Migliorare l'orientamento e la condivisione di conoscenze tra gestori dei terreni, conservazionisti e comunità locali per preservare i paesaggi del patrimonio culturale europeo all'interno e all'esterno delle aree Natura 2000

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
439 881	109 970				

Commento

Le iniziative «*Landcare*» per la cura del territorio sono caratterizzate da una stretta collaborazione tra conservazionisti, agricoltori e comunità locali. Il loro obiettivo è preservare la diversità dei paesaggi europei e la loro biodiversità, nonché sostenere l'ulteriore sviluppo sostenibile delle economie rurali. In sei Stati membri (Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Spagna) sono attualmente in corso iniziative di cooperazione in materia di conservazione della natura basate sui principi della cura del territorio, e in altri Stati membri (ad esempio Lituania e Cechia) sono in fase di avvio strategie analoghe.

Le azioni che caratterizzano queste iniziative si inseriscono nel quadro del miglioramento attivo dell'attuazione delle direttive dell'Unione sulla natura. Il progetto promuoverà le misure pertinenti della PAC, comprese quelle relative all'avifauna delle zone agricole e alla gestione dei siti Natura 2000. Il progetto verterà sull'inclusione di tutte le misure e di tutti gli obiettivi pertinenti nei piani strategici della PAC e nei quadri di azioni prioritarie. Inoltre, l'attuazione della direttiva quadro sulle acque è considerata essenziale ai fini del progetto e dell'attuazione della legislazione dell'Unione sulla protezione della natura.

Per realizzare questi obiettivi sul campo nelle regioni, le organizzazioni partecipanti ricorrono a un ampio ventaglio di attività che sostengono vari attori nelle zone rurali pertinenti, al fine di garantire l'attuazione di misure di conservazione in modo strutturale.

I principali settori di attività per l'attuazione della legislazione dell'Unione sulla protezione della natura sono i seguenti:

— l'offerta di fonti di reddito aggiuntive agli utilizzatori dei terreni attraverso misure di cura del territorio, quali misure agroambientali volte a preservare il paesaggio e la biodiversità;

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 59 *(seguito)*

— la commercializzazione di prodotti regionali di qualità (ad esempio, provenienti dai siti Natura 2000);

— il sostegno al turismo rurale;

— la creazione di posti di lavoro e

— la promozione delle identità regionali.

L'esperienza acquisita finora dimostra che l'approccio Landcare migliora l'attuazione delle direttive dell'Unione sulla protezione della natura rafforzando la biodiversità locale, preservando i paesaggi culturali europei e migliorando la qualità della vita delle persone nelle zone rurali. In linea con il piano d'azione per la natura, le persone e l'economia, tali movimenti promuovono approcci partecipativi più intelligenti e rafforzano il pieno coinvolgimento dei proprietari e degli utilizzatori dei terreni.

L'obiettivo è pertanto quello di intensificare i contatti e lo scambio di esperienze nel quadro delle iniziative e delle organizzazioni europee per la cura del territorio. Negli ultimi anni, varie iniziative europee per la cura del territorio hanno iniziato a scambiarsi esperienze, traendo a tutt'oggi beneficio da tali contatti. Nel corso di visite reciproche e seminari, sono stati elaborati nuovi approcci per una migliore attuazione delle politiche ambientali e agricole dell'Unione. Ora, tuttavia, è essenziale potenziare questa cooperazione a livello europeo per rafforzare i vantaggi a lungo termine per lo sviluppo rurale e la natura.

Il progetto coinvolgerà sia partner esistenti sia nuovi partner, affinché possano trarre insegnamento dai fattori chiave definiti e dalle esperienze pratiche. I partner potranno partecipare ai dei seminari e ad una conferenza europea. In questo modo il progetto contribuirà in ultima analisi a promuovere partenariati europei e rafforzerà l'Unione. Saranno pertanto realizzati cinque seminari con partner di successo per definire i fattori chiave per una proficua conservazione della natura su base cooperativa. Tali fattori saranno riassunti in una pubblicazione multilingue e presentati nel corso di una conferenza finale a livello europeo sul tema «Il *Landcare* in Europa: conservazione cooperativa della natura a vantaggio dell'uomo e dell'ambiente», e potranno essere utilizzati da nuovi movimenti per la cura del territorio per migliorare le loro attività sul terreno.

L'obiettivo centrale del progetto è promuovere una migliore attuazione di direttive dell'Unione come la direttiva Habitat e la direttiva quadro sulle acque e l'impatto della politica agricola comune sui paesaggi culturali dei vari paesi. Il feedback e i suggerimenti saranno sintetizzati e trasmessi alla Commissione e ai ministeri competenti degli Stati membri. Ciò favorirà altresì il trasferimento di conoscenze ed esperienze pratiche da un paese all'altro e l'elaborazione di programmi adeguati, se del caso.

Accanto all'attuazione delle direttive dell'Unione sulla protezione della natura, saranno discussi altri temi d'attualità, che non sono direttamente legati al lavoro quotidiano di cura del territorio in Europa, allo scopo di trovare soluzioni e trarre insegnamenti da pratiche collaudate:

— questioni relative alla coesistenza con i grandi carnivori nelle zone rurali;

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 59 *(seguito)*

— insegnamenti tratti e conclusioni per il ripristino degli habitat e la partecipazione al nuovo contratto sull'avifauna delle zone agricole;

— sulla base delle esperienze acquisiti e dei suggerimenti emersi dalle iniziative di cura del territorio in Europa, il progetto pilota contribuirà all'aggiornamento degli orientamenti relativi alla rete Natura 2000 e ai terreni agricoli;

— le conclusioni contribuiranno anche a promuovere vari obiettivi del piano d'azione per la natura;

— i contributi relativi alle esperienze e agli insegnamenti tratti potranno essere forniti anche nell'ambito di eventi biogeografici di rete ecc.

Il particolare valore della collaborazione delle iniziative di cura del territorio consiste nel creare un ponte tra conservazione della natura, utilizzatori dei terreni e comunità locali. In tal modo, è possibile conseguire meglio gli obiettivi strategici dell'Unione e promuovere un clima europeista nelle zone rurali.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

TITOLO 08

RICERCA E INNOVAZIONE

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 08

RICERCA E INNOVAZIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 01	SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»	362 210 292	362 210 292	349 779 197	349 779 197	340 139 296,25	340 139 296,25
08 02	ORIZZONTE 2020 — RICERCA	7 379 846 777	6 464 654 858	6 905 683 341	6 160 290 816	6 866 249 595,73	6 216 594 059,89
08 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE	245 880 895	266 209 024	228 728 410	226 253 253	259 299 051,94	175 359 750,36
08 05	PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO	p.m.	499 064	1 275 000	637 500	39 653 815,84	44 088 642,72
	Titolo 08 — Totale	**7 987 937 964**	**7 093 573 238**	**7 485 465 948**	**6 736 960 766**	**7 505 341 759,76**	**6 776 181 749,22**

TITOLO 08

RICERCA E INNOVAZIONE

Commento

Le osservazioni seguenti riguardano tutte le linee di bilancio del presente titolo.

Le attività di ricerca e innovazione che rientrano nel presente titolo contribuiranno ai due principali programmi di ricerca: «Orizzonte 2020» e «Euratom». Lo stanziamento finanzierà inoltre i programmi di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Gli obiettivi generali sono quelli stabiliti dall'articolo 179 TFUE e intendono contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi e sovvenzioni, di seguito e di valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanziamenti destinati a coprire anche le spese amministrative, comprese le spese di personale statutario ed altro, le spese d'informazione e di pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché talune altre spese d'infrastruttura interna inerenti al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni ed iniziative necessarie alla preparazione e al seguito della strategia dell'Unione relativa alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST).

Le entrate derivanti dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020 e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «*Fusion for Energy*» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 3), saranno iscritte alla voce 6 0 1 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alle voci 08 02 50 01 e 08 03 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono iscritti all'articolo 08 01 05.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
08 01	SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»					
08 01 01	***Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ricerca e innovazione»***	5,2	6 139 472	6 338 833	6 212 756,23	101,19
08 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ricerca e innovazione»***					
08 01 02 01	Personale esterno	5,2	321 492	314 688	164 378,23	51,13
08 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	543 198	563 133	522 437,48	96,18
	Articolo 08 01 02 — Subtotale		864 690	877 821	686 815,71	79,43
08 01 03	***Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca e innovazione»***	5,2	407 173	424 961	497 575,03	122,20
08 01 05	***Spese di supporto ai programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca e innovazione»***					
08 01 05 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	99 202 032	96 674 662	95 847 405,—	96,62
08 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	26 462 298	25 943 429	28 076 109,—	106,10
08 01 05 03	Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	48 455 340	47 432 428	47 730 943,26	98,51
08 01 05 11	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	9 571 680	10 268 772	7 201 649,—	75,24

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
08 01 05	*(seguito)*					
08 01 05 12	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	971 040	952 000	689 286,—	70,98
08 01 05 13	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	3 468 000	3 391 764	3 273 582,02	94,39
	Articolo 08 01 05 — Subtotale		188 130 390	184 663 055	182 818 974,28	97,18
08 01 06	***Agenzie esecutive***					
08 01 06 01	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	51 319 000	49 390 184	47 976 774,—	93,49
08 01 06 02	Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	73 714 915	69 429 652	67 000 653,—	90,89
08 01 06 03	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	31 461 034	29 388 149	27 319 558,—	86,84
08 01 06 04	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	8 139 618	7 301 542	6 561 190,—	80,61
08 01 06 05	Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo dei programmi non di ricerca	5,2	2 034 000	1 965 000	1 065 000,—	52,36
	Articolo 08 01 06 — Subtotale		166 668 567	157 474 527	149 923 175,—	89,95
	Capitolo 08 01 — Totale		**362 210 292**	**349 779 197**	**340 139 296,25**	**93,91**

08 01 01 ***Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ricerca e innovazione»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 139 472	6 338 833	6 212 756,23

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ricerca e innovazione»

08 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
321 492	314 688	164 378,23

08 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
543 198	563 133	522 437,48

08 01 03 Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca e innovazione»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
407 173	424 961	497 575,03

08 01 05 Spese di supporto ai programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca e innovazione»

08 01 05 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
99 202 032	96 674 662	95 847 405,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 05 *(seguito)*

08 01 05 01 *(seguito)*

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

08 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
26 462 298	25 943 429	28 076 109,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020, sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 05 *(seguito)*

08 01 05 03 Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
48 455 340	47 432 428	47 730 943,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi ad altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 05 *(seguito)*

08 01 05 11 Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
9 571 680	10 268 772	7 201 649,—

Commento

Tale stanziamento copre le spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di innovazione e ricerca — Programma Euratom, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

08 01 05 12 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
971 040	952 000	689 286,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 05 *(seguito)*

08 01 05 13 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 468 000	3 391 764	3 273 582,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

08 01 06 ***Agenzie esecutive***

08 01 06 01 Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
51 319 000	49 390 184	47 976 774,—

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/779, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58).

Decisione della Commissione C(2013) 9418, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca di frontiera tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, come modificata dalle decisioni della Commissione C(2014) 9450 del 12 dicembre 2014, C(2015) 8754 dell'11 dicembre 2015 e C(2017) 4900 del 14 luglio 2017.

08 01 06 02 Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
73 714 915	69 429 652	67 000 653,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 02 *(seguito)*

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Persone che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 270).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 02 *(seguito)*

Atti di riferimento

Decisione della Commissione 2008/46/CE, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9).

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/778/UE, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54).

Decisione della Commissione C(2013) 9418, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione come modificata dalle decisioni della Commissione C(2014) 9450 del 12 dicembre 2014 , C(2015) 8754 dell'11 dicembre 2015 e C(2017) 4900 del 14 luglio 2017.

08 01 06 03 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 461 034	29 388 149	27 319 558,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 03 *(seguito)*

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione C(2007) 3198 della Commissione, del 9 luglio 2007, che delega poteri all'«Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione» ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione del programma Energia intelligente — Europa 2003-2006, del programma Marco Polo 2003-2006, del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e per il programma Marco Polo 2007-2013, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/771/UE, del 17 dicembre 2013, che istituisce la «Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18 12 2013, pag. 73).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 03 *(seguito)*

Decisione della Commissione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

08 01 06 04 Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 139 618	7 301 542	6 561 190,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347del 20.12.2013, pag. 81).

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 04 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

Decisione della Commissione C(2013) 9235, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

08 01 06 05 Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo dei programmi non di ricerca

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 034 000	1 965 000	1 065 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le spese di funzionamento sostenute dall'Agenzia esecutiva per la ricerca a causa della centralizzazione della convalida legale dei terzi e della preparazione della valutazione della sostenibilità economica e della sua delega all'Agenzia in risposta all'obbligo dello spazio unico di interscambio dei dati elettronici di cui all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Oltre a sostenere i programmi di ricerca, l'Agenzia sarà competente per i servizi di sostegno amministrativo e logistico per la convalida legale dei terzi e la preparazione della valutazione della sostenibilità economica per le procedure sia di sovvenzione che di appalto, compreso il primo livello delle operazioni nell'ambito della gestione indiretta, per tutti i programmi non di ricerca, ivi compresi l'esecuzione delle spese amministrative e i casi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)*

08 01 06 *(seguito)*

08 01 06 05 *(seguito)*

Compiti derivanti dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Compiti derivanti dalle disposizioni giuridiche sull'amministrazione elettronica (e-Government) di cui all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/778/UE, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54).

Decisione della Commissione C(2013) 9418, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione come modificata dalle decisioni della Commissione C(2014) 9450 del 12 dicembre 2014, C(2015) 8754 dell'11 dicembre 2015 e C(2017) 4900 del 14 luglio 2017.

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02	ORIZZONTE 2020 — RICERCA								
08 02 01	***Scienza di eccellenza***								
08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	1,1	2 169 970 133	1 978 553 728	1 969 672 172	1 624 989 887	1 898 961 734,59	1 439 111 551,75	72,74
08 02 01 02	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti	1,1	p.m.	35 423 585	45 400 000	p.m.	0,—	0,—	0
08 02 01 03	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	1,1	247 270 417	198 815 486	235 362 607	187 233 718	234 650 074,—	126 526 866,—	63,64
	Articolo 08 02 01 — Subtotale		2 417 240 550	2 212 792 799	2 250 434 779	1 812 223 605	2 133 611 808,59	1 565 638 417,75	70,75
08 02 02	***Leadership industriale***								
08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	1,1	596 300 594	518 793 206	535 119 776	498 152 158	536 664 801,28	545 967 746,02	105,24
08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	1,1	390 264 801	98 806 938	435 388 299	324 237 047	497 728 587,37	459 142 228,77	464,69
08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	1,1	58 696 783	31 186 450	46 085 771	30 811 397	44 577 762,—	62 901 713,—	201,70
	Articolo 08 02 02 — Subtotale		1 045 262 178	648 786 594	1 016 593 846	853 200 602	1 078 971 150,65	1 068 011 687,79	164,62

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02 03	***Sfide per la società***								
08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	1,1	675 046 838	605 575 007	673 524 898	458 962 266	596 420 174,96	432 433 167,56	71,41
08 02 03 02	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotti	1,1	288 728 659	196 048 586	177 650 893	162 170 942	192 763 115,—	186 447 197,49	95,10
08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	1,1	437 834 269	389 637 517	337 583 939	292 185 559	346 979 242,76	335 304 098,01	86,06
08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità	1,1	291 118 104	288 816 863	295 546 905	239 845 116	244 899 917,—	262 096 316,31	90,75
08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	1,1	357 285 003	276 823 566	312 327 206	290 605 621	310 791 111,27	225 434 494,90	81,44
08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	1,1	139 557 525	128 990 572	130 000 611	126 186 096	126 993 850,—	116 545 584,65	90,35
	Articolo 08 02 03 — Subtotale		2 189 570 398	1 885 892 111	1 926 634 452	1 569 955 600	1 818 847 410,99	1 558 260 858,92	82,63
08 02 04	***Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione***	1,1	138 566 660	135 975 325	129 149 390	148 909 913	159 148 737,09	79 163 256,08	58,22
08 02 05	***Attività orizzontali di Orizzonte 2020***	1,1	115 382 001	99 235 199	111 617 998	100 150 249	102 440 877,37	98 428 029,49	99,19
08 02 06	***La scienza con e per la società***	1,1	73 431 161	64 810 922	68 387 298	63 859 544	66 598 818,—	76 287 848,41	117,71

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02 07	***Imprese comuni***								
08 02 07 31	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2) — Spese di sostegno	1,1	27 211 783	5 445 016	5 384 615	5 384 615	5 156 500,—	5 156 500,—	94,70
08 02 07 32	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2)	1,1	243 447 970	179 520 198	256 117 000	131 530 049	265 331 457,—	79 390 537,—	44,22
08 02 07 33	Impresa comune Bioindustrie (ICB) — Spese di sostegno	1,1	8 613 816	2 286 218	1 184 579	1 184 579	2 275 539,—	2 275 539,—	99,53
08 02 07 34	Impresa comune Bioindustrie (ICB)	1,1	65 318 041	181 514 884	132 424 316	162 648 921	112 832 447,—	111 452 445,—	61,40
08 02 07 35	Impresa comune Clean Sky 2 — Spese di sostegno	1,1	20 013 668	4 162 874	4 649 515	4 649 515	4 554 181,—	4 554 181,—	109,40
08 02 07 36	Impresa comune Clean Sky 2	1,1	284 058 252	299 887 500	278 720 388	310 846 929	285 480 831,—	327 309 728,—	109,14
08 02 07 37	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) — Spese di sostegno	1,1	12 372 701	2 325 684	2 622 363	2 622 363	2 341 923,—	2 341 923,—	100,70
08 02 07 38	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2)	1,1	79 615 399	74 336 359	79 823 275	103 162 807	75 099 696,—	82 096 147,—	110,44
	Articolo 08 02 07 — Subtotale		740 651 630	749 478 733	760 926 051	722 029 778	753 072 574,—	614 577 000,—	82,00
08 02 08	***Strumento per le PMI***	1,1	659 742 199	553 649 827	641 589 527	512 502 033	493 631 246,28	451 159 353,69	81,49

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
08 02 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	257 783 191,26	92 400 053,25	
08 02 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	158 322,39	29 782 924,50	
	Articolo 08 02 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	257 941 513,65	122 182 977,75	
08 02 51	***Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)***	1,1	p.m.	113 688 393	p.m.	377 104 525	1 985 459,11	582 704 663,31	512,55
08 02 52	***Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti—Azioni indirette (anteriori al 2007)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
08 02 77 05	Progetto pilota — Immunizzazione materna: colmare il divario delle conoscenze per promuovere la vaccinazione materna in contesti di risorse scarse	1,1	p.m.	239 955	p.m.	179 967	0,—	179 966,70	75,00
08 02 77 10	Progetto pilota — Identificare modalità d'impatto e definire indicatori per tracciare e misurare l'impatto sociale della R&I biomedica finanziata dall'UE	1,1	p.m.	105 000	350 000	175 000			
	Articolo 08 02 77 — Subtotale		p.m.	344 955	350 000	354 967	0,—	179 966,70	52,17
	Capitolo 08 02 — Totale		**7 379 846 777**	**6 464 654 858**	**6 905 683 341**	**6 160 290 816**	**6 866 249 595,73**	**6 216 594 059,89**	**96,16**

Commento

I presenti commenti di bilancio sono applicabili a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziamento destinato a Orizzonte 2020 — il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020 e riunisce tutti i finanziamenti dell'Unione esistenti per la ricerca e l'innovazione, fra cui il programma quadro di ricerca, le attività in materia di innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). Il programma svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Agenda digitale per l'Europa», «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» e «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Lo stanziamento sarà altresì destinato al completamento dei precedenti programmi di ricerca (Settimo programma quadro e programmi quadro precedenti).

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020)» e che abroga il regolamento(CE) n. 1906/2003 (GU L 347 del 20 12 2013, pag. 81).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

08 02 01 Scienza di eccellenza

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rafforzare ed innalzare il livello di eccellenza della base scientifica europea e a garantire una produzione costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Unione a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti nell'Unione, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Unione un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione delle esigenze e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche decise in modo aprioristico. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata in base all'eccellenza.

08 02 01 01 Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 169 970 133	1 978 553 728	1 969 672 172	1 624 989 887	1 898 961 734,59	1 439 111 551,75

Commento

L'attività fondamentale del Consiglio europeo della ricerca (CER) consiste nel fornire finanziamenti attraenti di lungo termine per sostenere ricercatori d'eccellenza e le loro équipe di ricerca per perseguire una ricerca innovativa e ad alto potenziale di guadagno e di rischio. Una priorità speciale sarà riconosciuta all'assistenza di ricercatori d'eccellenza che iniziano l'attività per agevolare loro la transizione verso l'indipendenza grazie alla fornitura di un sostegno adeguato nella fase cruciale di avviamento o di consolidamento della loro équipe o del loro programma. Il CER sostiene inoltre l'eventuale sostegno alle nuove modalità emergenti di lavoro nel mondo scientifico dotate del potenziale di generare risultati innovativi e agevolare l'esplorazione del potenziale innovativo sul piano commerciale e sociale della ricerca finanziata.

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 01 *(seguito)*

08 02 01 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione n 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione C(2013) 8632 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che adotta il programma di lavoro 2014-2015 nell'ambito del programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) in relazione all'obiettivo specifico «rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca».

Decisione C(2013) 9428 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca di frontiera tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione C(2013) 8915 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23).

08 02 01 02 Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	35 423 585	45 400 000	p.m.	0,—	0,—

Commento

Le attività nell'ambito dell'obiettivo specifico «Tecnologie future ed emergenti per la società dell'informazione» (TEF) sostengono la ricerca scientifica e tecnologica fondamentale che studia nuove tecnologie future esplorandone di nuove mediante la sfida agli attuali paradigmi e avventurandosi in terreni ignoti. Le attività TEF affrontano inoltre un certo numero di temi promettenti nell'ambito della ricerca esplorativa dotati del potenziale di generare una massa critica di progetti interrelati che, nel complesso, costituiscano un'esplorazione ampia e sfaccettata dei temi per sfociare nella costruzione di un insieme europeo di conoscenze. Infine, le attività TEF sostengono una ricerca su ampia scala, basata sulla scienza e mirata a conseguire scoperte scientifiche epocali. Tali attività traggono vantaggio dall'allineamento dei programmi nazionali ed europei.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 01 *(seguito)*

08 02 01 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione n 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 01 03 Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
247 270 417	198 815 486	235 362 607	187 233 718	234 650 074,—	126 526 866,—

Commento

Le attività relative alle infrastrutture di ricerca garantiranno l'attuazione e la gestione del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca e di altre infrastrutture di ricerca di livello mondiale, compreso lo sviluppo di strutture partner regionali, per il 2020 e oltre, nonché l'integrazione e l'accesso alle infrastrutture di ricerca nazionali e lo sviluppo, l'introduzione e la gestione delle infrastrutture elettroniche. Le attività intendono inoltre incoraggiare le infrastrutture di ricerca ad agire in veste di pioniere nell'uso delle tecnologie, promuovere partenariati sulla ricerca e lo sviluppo con l'industria, agevolare l'uso industriale delle infrastrutture di ricerca e stimolare la creazione di aggregati innovativi.

Basi giuridiche

Decisione n 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 02 Leadership industriale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rendere l'Unione un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende, nonché ad accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di nuove imprese e la crescita economica. Essa porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende dell'Unione fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

08 02 02 01 Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
596 300 594	518 793 206	535 119 776	498 152 158	536 664 801,28	545 967 746,02

Commento

La leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fornirà un sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate. L'accento sarà posto sulle interazioni e le convergenze fra le diverse tecnologie, con un interesse particolare per le attività di ricerca e sviluppo i progetti pilota su vasta scala, le attività dimostrative, i banchi di prova e i laboratori viventi, la creazione di prototipi e la convalida dei prodotti in linee pilota. Le attività sono intese a potenziare la competitività industriale promuovendo l'industria, e in particolare le PMI, affinché effettuino maggiori investimenti in ricerca e innovazione.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti da ii) a v).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 02 *(seguito)*

08 02 02 02 Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
390 264 801	98 806 938	435 388 299	324 237 047	497 728 587,37	459 142 228,77

Commento

L'obiettivo di questa attività è aiutare le imprese e altri tipi di organizzazioni attive nella ricerca e innovazione (R&I) ad ottenere un accesso facilitato, attraverso strumenti finanziari, a prestiti, garanzie, controgaranzie e finanziamenti ibridi, «mezzanine» e di capitale proprio. Gli strumenti di capitale proprio e di debito saranno gestiti in funzione della domanda, anche se si terrà conto delle priorità di particolari settori o di altri programmi dell'Unione se verranno messi a disposizione finanziamenti integrativi. L'obiettivo è attirare investimenti privati nelle attività di R&I. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) svolgeranno un ruolo importante, in quanto entità delegate, nell'attuazione di ciascuno strumento finanziario a nome di e in partenariato con la Commissione. Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per rafforzare, in forma di capitale versato, la base di capitale del FEI.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari versati alla Commissione e iscritti alle linee di bilancio 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 5 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 02 *(seguito)*

08 02 02 03 Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 696 783	31 186 450	46 085 771	30 811 397	44 577 762,—	62 901 713,—

Commento

Per sostenere la partecipazione delle PMI al programma Orizzonte 2020 è stato introdotto un apposito strumento orientato al mercato, rivolto a tutti i tipi di PMI innovative che desiderano svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Sarà inoltre fornito sostegno alle PMI ad alta intensità di ricerca che partecipano a progetti di ricerca transnazionali, alle start-up femminili e alle attività volte a sviluppare la capacità di innovazione delle PMI e migliorare le condizioni quadro dell'innovazione.

In conformità del regolamento (UE) n. 1291/2013, verrà fornito un sostegno all'innovazione nelle PMI attraverso l'attuazione, con un approccio dal basso verso l'alto, di uno strumento riservato alle PMI istituito nel quadro di un unico sistema di gestione. In conformità dell'allegato II di detto regolamento, nel quadro dell'obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20 % del totale degli stanziamenti combinati per l'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e la priorità «Sfide per la società», almeno il 5 % di tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo strumento riservato alle PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7 % del totale degli stanziamenti dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e della priorità «Sfide per la società» sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 03 Sfide per la società

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione e saranno improntate a un approccio sensibile alla problematica di genere, mirando nel contempo a una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini.

08 02 03 01 Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
675 046 838	605 575 007	673 524 898	458 962 266	596 420 174,96	432 433 167,56

Commento

Gli obiettivi di quest'attività sono la salute e il benessere nell'intero arco della vita per tutti, sistemi sanitari e assistenziali di alta qualità ed economicamente sostenibili, con una sanità che diventi più personalizzata all'insegna di una maggiore efficacia, e nuove opportunità di lavoro e crescita nel settore sanitario e nelle industrie correlate. Di conseguenza le azioni si concentreranno su interventi in grado di promuovere la salute e prevenire le malattie in modo efficace (ad esempio, comprensione dei determinanti della salute e sviluppo di migliori vaccini preventivi). Sarà prestata particolare attenzione alle specificità in materia di salute legate al genere e all'età. Inoltre, sarà data particolare importanza agli sforzi volti a prevenire, gestire, curare e guarire le malattie (in particolare grazie a una crescente personalizzazione dei farmaci), inclusa la lotta contro il cancro, la disabilità e la ridotta funzionalità (ad esempio mediante il trasferimento delle conoscenze verso la pratica clinica e le azioni di innovazione scalabili, un uso migliore dei dati sanitari e la vita indipendente ed assistita). Inoltre, verranno compiuti sforzi per migliorare il processo decisionale in materia di offerta di prevenzione e di trattamento, individuare e sostenere la diffusione delle migliori pratiche nei settori della sanità e dell'assistenza e sostenere forme integrate di assistenza con la diffusione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali che permettono di coinvolgere in particolare gli anziani e i disabili affinché restino attivi e indipendenti. Infine, le azioni saranno improntate a un approccio sensibile alla problematica di genere che riconosca, fra le altre cose, la posizione delle donne nel settore dell'assistenza sia informale che formale.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 03 *(seguito)*

08 02 03 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 02 Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
288 728 659	196 048 586	177 650 893	162 170 942	192 763 115,—	186 447 197,49

Commento

Le attività si concentrano su un'agricoltura e sistemi forestali più sostenibili e produttivi, sviluppando al tempo stesso servizi, idee e politiche per assicurare alla popolazione rurale una vita prospera. Inoltre, si porrà l'accento su prodotti alimentari sani e sicuri per tutti e su metodi di trasformazione alimentare concorrenziali suscettibili di utilizzare meno risorse e produrre meno sottoprodotti. Parallelamente, ci si sforzerà di sfruttare in modo sostenibile le risorse biologiche acquatiche vive (ad esempio, attraverso una pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente). Inoltre, saranno promosse le bioindustrie europee a basse emissioni di carbonio, efficienti sotto il profilo delle risorse, sostenibili e competitive.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari versati alla Commissione e iscritti alle linee di bilancio 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 03 *(seguito)*

08 02 03 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 03 Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
437 834 269	389 637 517	337 583 939	292 185 559	346 979 242,76	335 304 098,01

Commento

Le attività di ricerca volte ad assicurare forniture energetiche sicure, pulite ed efficienti saranno incentrate sulla riduzione del consumo di energia e dell'impronta del carbonio dell'Unione e sulla fornitura di elettricità a basso costo e a basse emissioni di carbonio. Queste attività si aggiungeranno agli obiettivi e alle priorità dell'Unione dell'energia e del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET).

Almeno l'85 % degli stanziamenti di bilancio sarà destinato ai settori strategici delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, comprese le reti intelligenti, lo stoccaggio di energia e le «Città e comunità intelligenti».

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari versati alla Commissione e iscritti alle linee di bilancio 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Occorre prestare attenzione a contribuire a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa, senza pregiudicare i criteri di eccellenza.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 03 *(seguito)*

08 02 03 03 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 04 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
291 118 104	288 816 863	295 546 905	239 845 116	244 899 917,—	262 096 316,31

Commento

Nell'ambito di questa attività, si porrà l'accento sul trasporto efficiente in termini di risorse (ad esempio, accelerando lo sviluppo e l'impiego di una nuova generazione di aeromobili, navi e veicoli elettrici o di altro tipo con emissioni basse o pari a zero) e su una migliore mobilità, caratterizzata da una diminuzione della congestione e da una maggiore sicurezza (ad esempio, promuovendo i trasporti e la logistica integrata porta a porta). Verrà inoltre rivolta particolare attenzione al rafforzamento della competitività e dei risultati dell'industria manifatturiera europea dei trasporti e dei servizi connessi, sviluppando, ad esempio, la prossima generazione di mezzi di trasporto innovativi e preparando il terreno per la successiva. Verranno inoltre sostenute le azioni volte ad accrescere la comprensione delle tendenze e delle prospettive socioeconomiche connesse ai trasporti e a fornire ai responsabili politici dati e analisi basate su dati concreti.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 03 *(seguito)*

08 02 03 05 Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
357 285 003	276 823 566	312 327 206	290 605 621	310 791 111,27	225 434 494,90

Commento

La finalità specifica su cui si concentra questa attività è garantire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e capace di reagire ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime, al fine di rispondere alle esigenze di una popolazione mondiale in crescita entro i limiti naturali delle risorse naturali del pianeta. Di conseguenza, gli sforzi saranno concentrati sulla lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi e sulla transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile. Inoltre, verranno elaborati sistemi completi e stabili di informazione e osservazione ambientali a livello mondiale.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari versati alla Commissione e iscritti alle linee di bilancio 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 06 Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
139 557 525	128 990 572	130 000 611	126 186 096	126 993 850,—	116 545 584,65

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 03 *(seguito)*

08 02 03 06 *(seguito)*

Commento

L'obiettivo di questa attività è di contribuire a rendere le società europee più inclusive, innovative e riflessive, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le azioni favoriranno il coordinamento del processo decisionale attraverso lo sviluppo di documenti, strumenti, attività di pianificazione e progetti pilota per aumentare l'efficacia transnazionale e l'impatto economico delle politiche della ricerca e dell'innovazione e realizzare uno Spazio europeo della ricerca e un'Unione dell'innovazione ben funzionanti. Le azioni mirano inoltre a colmare il divario in tema di innovazione, garantire la partecipazione della società alla ricerca e all'innovazione, favorire l'equilibrio di genere nelle équipe di ricerca, promuovere una cooperazione coerente ed efficace con i paesi terzi e migliorare la comprensione dei fondamenti intellettuali dell'Europa: la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, che costituiscono una fonte di ispirazione per la nostra vita.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 04 ***Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
138 566 660	135 975 325	129 149 390	148 909 913	159 148 737,09	79 163 256,08

Commento

L'obiettivo di questa attività è sfruttare appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e ampiamente distribuiti in tutta l'Unione secondo il principio dell'eccellenza. Coltivando e collegando i poli di eccellenza, le azioni proposte contribuiranno a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 04 *(seguito)*

Le azioni si incentreranno sulla costituzione di gruppi tra istituti di ricerca eccellenti e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI miranti a creare nuovi centri di eccellenza (o a migliorare in modo significativo quelli esistenti) in Stati membri e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI, il gemellaggio tra istituti di ricerca, Istituzione di cattedre «SER» (Spazio europeo della ricerca), un meccanismo di sostegno delle politiche inteso a migliorare la concezione, l'attuazione e la valutazione delle politiche nazionali/regionali di ricerca e innovazione, il sostegno dell'accesso alle reti internazionali di ricercatori e innovatori di eccellenza che non sono presenti in misura sufficiente nelle reti europee e internazionali e il rafforzamento della capacità amministrativa e operativa delle reti transnazionali di punti di contatto nazionali, anche tramite azioni di formazione.

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione Orizzonte 2020 —il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 965) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 05 ***Attività orizzontali di Orizzonte 2020***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
115 382 001	99 235 199	111 617 998	100 150 249	102 440 877,37	98 428 029,49

Commento

Tale stanziamento copre attività di natura orizzontale, che sostengono l'attuazione di «Orizzonte 2020». Ciò comprende, ad esempio, attività volte a contribuire alla comunicazione e alla divulgazione nonché l'uso di risultati a favore dell'innovazione e della competitività e il sostegno alla valutazione di proposte di progetti da parte di esperti indipendenti. Sono comprese anche attività trasversali relative a numerose priorità del programma «Orizzonte 2020».

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 06 La scienza con e per la società

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
73 431 161	64 810 922	68 387 298	63 859 544	66 598 818,—	76 287 848,41

Commento

L'obiettivo di tale attività consiste nel costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali. L'accento sarà posto sull'attrattività degli studi e delle carriere scientifiche per i giovani, la parità di genere, la migliore integrazione degli interessi dei cittadini e i valori della scienza e dell'innovazione e lo sviluppo della governance per lo sviluppo di una ricerca e di un'innovazione responsabili da parte di tutte le parti interessate (ricercatori, autorità pubbliche, settore industriale e organizzazioni della società civile).

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione Orizzonte 2020 —il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 965) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 07 Imprese comuni

08 02 07 31 Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 211 783	5 445 016	5 384 615	5 384 615	5 156 500,—	5 156 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 07 *(seguito)*

08 02 07 31 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 32 Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
243 447 970	179 520 198	256 117 000	131 530 049	265 331 457,—	79 390 537,—

Commento

L'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2), un'impresa comune (IC) tra la Commissione europea e l'industria biofarmaceutica, opererà sulla base dei risultati ottenuti dall'impresa precedente, l'IMI. L'obiettivo dell'IMI2 è migliorare il processo di sviluppo dei medicinali promuovendo l'efficienza della ricerca e lo sviluppo della cooperazione tra università, piccole e medie imprese e settore biofarmaceutico, affinché i pazienti possano disporre di farmaci migliori e più sicuri.

L'attività congiunta IMI2 contribuirà all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare dell'obiettivo specifico «Salute, evoluzione demografica e benessere» della priorità «Sfide per la società».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 07 *(seguito)*

08 02 07 32 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 33 Impresa comune Bioindustrie (ICB) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 613 816	2 286 218	1 184 579	1 184 579	2 275 539,—	2 275 539,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 34 Impresa comune Bioindustrie (ICB)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
65 318 041	181 514 884	132 424 316	162 648 921	112 832 447,—	111 452 445,—

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 07 *(seguito)*

08 02 07 34 *(seguito)*

Commento

L'impresa comune Bioindustrie (ICB) è un'impresa comune (IC) tra la Commissione e le bioindustrie che intendono contribuire agli obiettivi dell'iniziativa ICB per un'economia a basse emissioni di carbonio più efficiente nell'uso delle risorse e sostenibile e per una crescita economica e un'occupazione migliori, in particolare nelle zone rurali, grazie allo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, basate su raffinerie evolute che ottengono biomassa in maniera sostenibile.

L'ICB contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare dell'obiettivo specifico «Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina, marittima e relativa alle acque interne, e bioeconomia» nel contesto delle priorità «Sfide sociali» e «Tecnologie abilitanti fondamentali», componente dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 35 Impresa comune Clean Sky 2 — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 013 668	4 162 874	4 649 515	4 649 515	4 554 181,—	4 554 181,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 07 *(seguito)*

08 02 07 35 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 36 Impresa comune Clean Sky 2

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
284 058 252	299 887 500	278 720 388	310 846 929	285 480 831,—	327 309 728,—

Commento

L'impresa comune Clean Sky 2, un'impresa comune (IC) tra la Commissione e l'industria aeronautica europea, si baserà sui risultati del suo predecessore, Clean Sky. L'IC Clean Sky 2 si pone l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche europee attraverso la ricerca avanzata e la dimostrazione su scala reale delle tecnologie verdi per il trasporto aereo, contribuendo così alla futura competitività internazionale del settore aeronautico. L'attività tecnica viene sviluppata in diversi settori tecnici e mira a costruire dimostratori in scala reale in tutti i comparti di volo.

Clean Sky 2 contribuirà all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare dell'obiettivo specifico «Trasporti intelligenti, ecologici e integrati» della priorità «Sfide per la società».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 07 *(seguito)*

08 02 07 36 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 37 Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 372 701	2 325 684	2 622 363	2 622 363	2 341 923,—	2 341 923,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 07 *(seguito)*

08 02 07 38 Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
79 615 399	74 336 359	79 823 275	103 162 807	75 099 696,—	82 096 147,—

Commento

L'impresa comune (IC) in materia di idrogeno e celle a combustibile 2 (FCH 2) è un partenariato pubblico-privato tra la Commissione, l'industria e il gruppo di ricerca. L'obiettivo dell'impresa comune FCH 2 è quello di affrontare una serie di ostacoli alla commercializzazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, riducendo il costo dei sistemi FCH, aumentare la loro efficienza e dimostrarne la validità, gettando così le basi di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte e sostenibile nell'Unione e competitivo a livello mondiale. Il presente stanziamento è destinato a coprire i costi operativi dell'impresa comune FCH 2.

L'IC FCH 2 continuerà a contribuire all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare degli obiettivi specifici «Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo» e «Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità» della priorità «Sfide per la società».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 08 Strumento per le PMI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
659 742 199	553 649 827	641 589 527	512 502 033	493 631 246,28	451 159 353,69

Commento

L'apposito strumento orientato al mercato sosterrà la partecipazione delle PMI a Orizzonte 2020 rivolgendosi a tutti i tipi di PMI innovative che desiderano svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Verrà fornito un sostegno all'innovazione nelle PMI attraverso l'attuazione, con un approccio dal basso verso l'alto, di uno strumento riservato alle PMI istituito nel quadro di un unico sistema di gestione.

In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7 % del totale degli stanziamenti dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e della priorità «Sfide per la società» sarà assegnato allo strumento riservato alle PMI.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'allegato II.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

08 02 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	257 783 191,26	92 400 053,25

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 50 *(seguito)*

08 02 50 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 512 771 000 EUR.

08 02 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	158 322,39	29 782 924,50

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo precedente al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

08 02 51 ***Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	113 688 393	p.m.	377 104 525	1 985 459,11	582 704 663,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 51 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 52 Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Azioni indirette (anteriori al 2007)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 52 *(seguito)*

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

Decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 1).

08 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

08 02 77 05 Progetto pilota — Immunizzazione materna: colmare il divario delle conoscenze per promuovere la vaccinazione materna in contesti di risorse scarse

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	239 955	p.m.	179 967	0,—	179 966,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 192 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 77 *(seguito)*

08 02 77 10 Progetto pilota — Identificare modalità d'impatto e definire indicatori per tracciare e misurare l'impatto sociale della R&I biomedica finanziata dall'UE

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	105 000	350 000	175 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

La Commissione investe in ricerca e sviluppo in campo biomedico attraverso il suo programma quadro di ricerca Orizzonte 2020, nel quadro della sfida sociale n. 1 sulla salute, il cambiamento demografico e il benessere, il cui obiettivo primario consiste nel «migliorare la salute lungo tutto l'arco della vita e il benessere di tutti». Tuttavia, la politica della Commissione in materia di ricerca e sviluppo in campo biomedico è stata criticata per non essere riuscita a garantire un equo rendimento pubblico dei suoi investimenti: sia il Consiglio (conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione europea e degli Stati membri) sia il Parlamento europeo (risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali [Testi approvati, P8-TA(2017)0061] hanno sottolineato la necessità di garantire che gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo producano un rendimento equo, onde assicurare che le innovazioni mediche finanziate mediante investimenti pubblici siano incentrate sugli interessi di salute pubblica e sulle esigenze mediche dei pazienti che non sono soddisfatte.

Al fine di garantire che gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nel settore biomedico conseguano gli obiettivi di Orizzonte 2020 sopra citati e assicurare un equo rendimento, è necessario istituire un adeguato meccanismo di monitoraggio per la misurazione dell'impatto socioeconomico. È tuttavia ampiamente riconosciuto che deve trascorrere un enorme lasso di tempo (stimato in 17 anni) prima che i risultati della ricerca sanitaria possano tradursi nella prassi clinica, se non addirittura generare impatti misurabili in termini sanitari. Appare pertanto estremamente importante definire la nozione di «equo rendimento degli investimenti pubblici» in relazione agli investimenti biomedici dell'Unione, specie per i partenariati pubblico-privato finanziati dall'Unione, in termini di indicatori direttamente osservabili/misurabili. Una volta che tali parametri e strumenti intesi a quantificare un «equo rendimento» saranno stati sviluppati, l'impatto sociale dei progetti di ricerca e sviluppo in campo medico sarà valutato nella fase di esame dei progetti e di adozione delle decisioni relative all'assegnazione delle risorse, il che a sua volta contribuirà a garantire l'impatto sociale desiderato dei progetti di ricerca e sviluppo in campo medico dell'Unione e ad assicurare un equo rendimento degli investimenti pubblici.

Il progetto pilota è inteso ad affrontare i summenzionati motivi di preoccupazione delle istituzioni dell'Unione e delle istituzioni pubbliche europee, mediante la creazione di un parametro di riferimento di un «equo rendimento». Dato che gli impatti reali in termini sanitari sono lontani decenni e non sono ancora stati creati adeguati meccanismi di monitoraggio, un parametro di riferimento per un «equo rendimento» degli investimenti pubblici dell'Unione è urgentemente necessario. A tal fine, detto parametro definirà le implicazioni di un «equo» rendimento degli investimenti pubblici dell'Unione per:

— l'assegnazione prioritaria dei finanziamenti di ricerca e sviluppo,

— l'elaborazione dei progetti, incluso l'impatto previsto in termini sanitari e socioeconomici.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

08 02 77 *(seguito)*

08 02 77 10 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE								
08 03 01	***Spese di funzionamento relative al Programma Euratom***								
08 03 01 01	Euratom — Energia di fusione	1,1	172 526 872	174 611 650	159 582 878	156 511 817	162 838 013,67	156 248 000,—	89,48
08 03 01 02	Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione	1,1	73 354 023	91 597 374	69 145 532	65 946 436	67 630 719,—	10 705 294,55	11,69
	Articolo 08 03 01 — Subtotale		245 880 895	266 209 024	228 728 410	222 458 253	230 468 732,67	166 953 294,55	62,72
08 03 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
08 03 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014–2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	28 830 319,27	5 972 322,82	
08 03 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	74 354,94	
	Articolo 08 03 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	28 830 319,27	6 046 677,76	
08 03 51	***Completamento del programma quadro Euratom precedente (dal 2007 al 2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	3 795 000	0,—	2 359 778,05	
08 03 52	***Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (prima del 2007)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 08 03 — Totale		**245 880 895**	**266 209 024**	**228 728 410**	**226 253 253**	**259 299 051,94**	**175 359 750,36**	**65,87**

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE *(seguito)*

Commento

Il Programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018) («Programma Euratom») integra il programma Orizzonte 2020 nel campo della ricerca e della formazione nel settore nucleare. Il suo obiettivo generale è proseguire le azioni di ricerca e formazione nel settore nucleare con particolare attenzione al miglioramento costante della sicurezza nucleare e della radioprotezione, in particolare per contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Sostenendo tale ricerca, il Programma Euratom contribuirà a migliorare i risultati ottenuti nell'ambito delle tre priorità di Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società.

L'azione indiretta del Programma Euratom riguarda due settori: la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione e il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

08 03 01 Spese di funzionamento relative al Programma Euratom

Commento

Per quanto riguarda le azioni indirette, nel campo di applicazione del Programma Euratom rientrano la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione e il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione, che mirano a garantire il successo del progetto ITER e a permettere all'Europa di beneficiare dei risultati ottenuti. Esso permetterà inoltre di consolidare le tre priorità del programma Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide sociali.

08 03 01 01 Euratom — Energia di fusione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
172 526 872	174 611 650	159 582 878	156 511 817	162 838 013,67	156 248 000,—

Commento

Le attività del progetto Euratom relative all'energia di fusione sosterranno le attività di ricerca comuni intraprese dalle parti coinvolte nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione. Inoltre, esse sosterranno le attività congiunte volte a sviluppare e qualificare materiali per una centrale elettrica di dimostrazione e ad affrontare questioni relative al funzionamento dei reattori e sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie pertinenti per una centrale elettrica di fusione di dimostrazione. Le attività attueranno inoltre e sosterranno la gestione delle conoscenze e il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal presente programma alle industrie che sfruttano gli aspetti innovativi della ricerca. Infine, le attività sosterranno la costruzione, la ristrutturazione, l'uso e il mantenimento della disponibilità di infrastrutture di ricerca essenziali nell'ambito del Programma Euratom.

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE *(seguito)*

08 03 01 *(seguito)*

08 03 01 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere da e) a h).

Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 1).

08 03 01 02 Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
73 354 023	91 597 374	69 145 532	65 946 436	67 630 719,—	10 705 294,55

Commento

Le attività del Programma Euratom nel campo della fissione nucleare forniranno sostegno alle attività congiunte di ricerca relative alla sicurezza di esercizio delle filiere di reattori in funzionamento o che potranno essere utilizzate nell'Unione e contribuiranno allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali. Inoltre, esse sosterranno le attività di ricerca congiunte o coordinate, in particolare quelle relative ai rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale e promuoveranno azioni congiunte di formazione e mobilità tra i centri di ricerca e l'industria e tra i diversi Stati membri e Stati associati e favoriranno il mantenimento delle competenze multidisciplinari in ambito nucleare.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari versati alla Commissione e iscritti alle linee di bilancio 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE *(seguito)*

08 03 01 *(seguito)*

08 03 01 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 1).

08 03 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

08 03 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014–2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	28 830 319,27	5 972 322,82

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo 2014–2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 9 947 000 EUR.

08 03 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	74 354,94

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo precedente al 2014.

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE *(seguito)*

08 03 50 *(seguito)*

08 03 50 02 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

08 03 51 ***Completamento del programma quadro Euratom precedente (dal 2007 al 2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	3 795 000	0,—	2 359 778,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Il programma prevede due aree tematiche:

Ricerca sulla fusione, che comprende le attività che vanno dalla ricerca fondamentale allo sviluppo tecnologico e dalla costruzione di grandi progetti alle attività di formazione e di istruzione. Tale ricerca offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. La realizzazione del progetto ITER è pertanto al cuore dell'attuale strategia dell'Unione. Essa deve essere accompagnata da un solido e mirato programma di ricerca e sviluppo europeo sulla fusione per preparare lo sfruttamento di ITER e sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante il funzionamento di ITER e oltre;

la ricerca sulla fissione, il cui obiettivo è quello di stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi a lunga vita, al fine di promuovere un più sicuro e efficiente uso delle risorse e un'energia nucleare vantaggiosa (in termini di costo), nonché di garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione dell'uomo e dell'ambiente contro gli effetti delle radiazioni.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione d'imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE *(seguito)*

08 03 51 *(seguito)*

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

08 03 52 ***Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (prima del 2007)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU L 115 del 6.5.1994, pag. 31).

Decisione 96/253/Euratom del Consiglio, del 4 marzo 1996, che adegua la decisione 94/268/Euratom relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 72).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE *(seguito)*

08 03 52 *(seguito)*

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

Decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel campo dell'energia nucleare (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 05 — PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 05	PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO								
08 05 01	***Programma di ricerca per l'acciaio***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	29 636 152,35	32 246 095,56	
08 05 02	***Programma di ricerca per il carbone***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	10 017 663,49	11 842 547,16	
08 05 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
08 05 77 01	Progetto pilota — Ricerca sulla riduzione delle emissioni di CO_2 nella produzione di acciaio	1,1	p.m.	499 064	1 275 000	637 500			
	Articolo 08 05 77 — Subtotale		p.m.	499 064	1 275 000	637 500			
	Capitolo 08 05 — Totale		**p.m.**	**499 064**	**1 275 000**	**637 500**	**39 653 815,84**	**44 088 642,72**	**8 834,27**

Commento

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio finanzia ogni anno progetti innovativi volti a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la competitività delle industrie del carbone e dell'acciaio dell'Unione. È stato creato nel 2002 sulla base dei successi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la ripartizione della dotazione fra carbone (27,2 %) e acciaio (72,8 %) è definita nella decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1º febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

08 05 01 Programma di ricerca per l'acciaio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	29 636 152,35	32 246 095,56

Commento

Il programma di ricerca per l'acciaio mira a migliorare i processi di produzione dell'acciaio al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti.

CAPITOLO 08 05 — PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO *(seguito)*

08 05 01 *(seguito)*

Le entrate con destinazione specifica delle voci 6 1 1 3 e 6 1 1 4 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 29 411 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

08 05 02 ***Programma di ricerca per il carbone***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	10 017 663,49	11 842 547,16

Commento

Le attività del programma di ricerca per il carbone sono intese a ridurre i costi di produzione complessivi della produzione mineraria, a migliorare la qualità dei prodotti e a ridurre i costi di utilizzo del carbone. I progetti di ricerca sono anche intesi a realizzare progressi scientifici e tecnologici che permettano una maggiore comprensione del comportamento e un migliore controllo dei giacimenti, con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che hanno un'incidenza sulle attività minerarie. I progetti di ricerca che perseguono tali obiettivi offrono la prospettiva di risultati applicabili a breve o a medio termine a gran parte della produzione dell'Unione.

Le entrate con destinazione specifica delle voci 6 1 1 3 e 6 1 1 4 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 10 989 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 05 — PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO *(seguito)*

08 05 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

08 05 77 01 Progetto pilota — Ricerca sulla riduzione delle emissioni di CO_2 nella produzione di acciaio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	499 064	1 275 000	637 500		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Il progetto pilota fornisce un sostegno finanziario alle attività di ricerca dell'Unione sulle tecnologie ecocompatibili più promettenti nel campo della produzione di acciaio che potrebbero eliminare quasi completamente le emissioni di CO_2 grazie alla sostituzione del carbonio con l'idrogeno, alla cattura, allo stoccaggio e al trattamento del restante CO_2 mediante tecniche industriali standard più avanzate ed efficienti in termini di costi, nonché grazie all'impiego di tecnologie bioindustriali all'avanguardia, quali la cattura di CO_2 atmosferica mediante processi biologici e le bioraffinerie integrate di CO_2. Questo approccio olistico mira a garantire un livello di emissioni di CO_2 pari a zero durante la produzione di acciaio ottimizzando la complementarità delle versioni avanzate di tali tecnologie.

La prima fase, volta a individuare gli ostacoli tecnici al potenziamento delle tecniche di prevenzione diretta del carbonio (attraverso la produzione di acciaio con forni elettrici o idrogeno) e all'impiego intelligente del carbonio (attraverso l'integrazione dei processi e la cattura e l'utilizzo del carbonio), ha avuto inizio nell'ambito del Fondo di ricerca carbone e acciaio e ha assunto la forma di uno studio di fattibilità che nel 2020 potrebbe sfociare in una più ampia iniziativa europea nel campo dell'innovazione.

Tale progetto pilota esaminerà le possibili sinergie tra il Fondo di ricerca carbone e acciaio, Orizzonte 2020, il Fondo per l'innovazione dell'UE creato con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH 2), l'impresa comune Bioindustrie (BBI) e altri strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione, al fine di promuovere la creazione di un impianto industriale pilota per la produzione di acciaio senza emissioni di CO_2, compreso il potenziale collegamento di tale impianto a una bioraffineria integrata di CO_2.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

TITOLO 09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

TITOLO 09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»	114 848 887	114 848 887	117 492 054	117 492 054	117 827 615,36	117 827 615,36
09 02	MERCATO UNICO DIGITALE	41 595 614	38 375 025	33 993 130	31 295 130	21 862 626,—	20 626 819,19
09 03	MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE	212 174 451	207 427 500	174 347 723	150 849 000	177 539 095,35	79 332 671,23
09 04	ORIZZONTE 2020	2 164 717 617	1 818 557 401	1 955 413 080	1 702 461 672	1 884 463 503,02	1 917 994 907,49
09 05	EUROPA CREATIVA	150 955 000	131 298 900	149 331 000	131 838 797	135 672 686,23	122 400 879,64
	Titolo 09 — Totale	**2 684 291 569**	**2 310 507 713**	**2 430 576 987**	**2 133 936 653**	**2 337 365 525,96**	**2 258 182 892,91**

TITOLO 09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
09 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»					
09 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***	5,2	45 432 094	44 491 425	43 145 707,87	94,97
09 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***					
09 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 198 573	2 171 689	3 154 382,—	143,47
09 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 727 151	1 809 857	2 092 637,—	121,16
	Articolo 09 01 02 — Subtotale		3 925 724	3 981 546	5 247 019,—	133,66
09 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***	5,2	3 013 085	2 982 742	3 454 382,98	114,65
09 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***					
09 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1,1	789 000	789 000	681 921,96	86,43
09 01 04 02	Spese di supporto per il programma Europa creativa — sottoprogramma MEDIA	3	1 682 730	1 607 130	1 562 317,55	92,84
	Articolo 09 01 04 — Subtotale		2 471 730	2 396 130	2 244 239,51	90,80
09 01 05	***Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***					
09 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	40 400 000	41 554 980	39 065 417,60	96,70
09 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	11 073 606	10 903 105	11 959 994,12	108,00

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
09 01 05	*(seguito)*					
09 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	8 532 648	11 182 126	12 710 854,28	148,97
	Articolo 09 01 05 — Subtotale		60 006 254	63 640 211	63 736 266,—	106,22
	Capitolo 09 01 — Totale		**114 848 887**	**117 492 054**	**117 827 615,36**	**102,59**

09 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
45 432 094	44 491 425	43 145 707,87

09 01 02 ***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***

09 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 198 573	2 171 689	3 154 382,—

09 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 727 151	1 809 857	2 092 637,—

09 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 013 085	2 982 742	3 454 382,98

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» *(seguito)*

09 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

09 01 04 01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
789 000	789 000	681 921,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese a sostegno di azioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa, quali studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni, software e banche dati direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure a titolo della presente voce, e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato inoltre a coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa per l'identificazione, la preparazione, la gestione, il controllo, l'audit e la vigilanza del presente programma o delle presenti azioni.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 09 03 01, 09 03 02 e 09 03 03.

09 01 04 02 Spese di supporto per il programma Europa creativa — sottoprogramma MEDIA

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 682 730	1 607 130	1 562 317,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di valutazione e promozione necessarie per la gestione del programma Europa creativa e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali della presente voce, nonché spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» *(seguito)*

09 01 04 *(seguito)*

09 01 04 02 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 04.

09 01 05 ***Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»***

09 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 400 000	41 554 980	39 065 417,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» *(seguito)*

09 01 05 *(seguito)*

09 01 05 01 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

09 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 073 606	10 903 105	11 959 994,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compreso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

09 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 532 648	11 182 126	12 710 854,28

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» *(seguito)*

09 01 05 *(seguito)*

09 01 05 03 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o di progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 02	MERCATO UNICO DIGITALE								
09 02 01	***Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica***	1,1	3 315 000	2 600 000	3 265 000	3 000 000	3 200 000,—	3 577 937,70	137,61
09 02 03	***Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)***	1,1	20 535 495	20 535 495	15 824 465	15 824 465	10 777 626,—	10 777 626,—	52,48
09 02 04	***Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio***	1,1	7 117 000	7 117 000	5 677 665	5 677 665	4 331 000,—	4 331 000,—	60,85
09 02 05	***Misure relative al contenuto digitale e ai settori audiovisivo e di altri media***	3	1 148 000	900 000	1 126 000	930 500	1 104 000,—	809 484,26	89,94
09 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
09 02 77 04	Azione preparatoria — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media	3	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	793 771,49	
09 02 77 05	Azione preparatoria — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	149 499,74	
09 02 77 06	Progetto pilota — Consigli dei media nell'era digitale	3	p.m.	470 000	350 000	525 000	500 000,—	0,—	0
09 02 77 07	Progetto pilota — Scambio di «astri nascenti» dei media per accelerare l'innovazione e migliorare la copertura transfrontaliera («Stars4media»)	1,1	p.m.	1 650 000	2 100 000	1 650 000	1 200 000,—	0,—	0
09 02 77 08	Azione preparatoria — Monitoraggio del pluralismo dei media nell'era digitale	3	1 000 000	937 500	1 000 000	1 062 500	750 000,—	187 500,—	20,00
09 02 77 09	Progetto pilota — Meccanismo su scala europea di pronto intervento in caso di violazioni della libertà di stampa e dei media	3	1 380 119	1 045 030	1 400 000	700 000			
09 02 77 10	Azione preparatoria — Fondo per il giornalismo d'inchiesta transfrontaliero	3	1 500 000	1 125 000	1 500 000	750 000			
09 02 77 11	Progetto pilota — Piattaforma di servizi digitali integrati per cittadini e imprese	5,2	p.m.	p.m.	1 050 000	525 000			

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 02 77	*(seguito)*								
09 02 77 12	Progetto pilota — Concorso di programmazione a livello UE	1,1	p.m.	595 000	700 000	350 000			
09 02 77 13	Progetto pilota — Sovvenzioni dell'Unione per i media online di piccole dimensioni: sostegno a prodotti di informazione di elevata qualità e lotta alle notizie false	1,1	2 200 000	550 000					
09 02 77 14	Progetto pilota — Integrità dei media sociali	1,1	900 000	225 000					
09 02 77 15	Progetto pilota — Mobilità urbana intelligente attraverso i veicoli autonomi	1,1	1 000 000	250 000					
09 02 77 16	Progetto pilota — Osservatorio sulla proprietà dei mezzi di informazione	1,1	1 000 000	250 000					
09 02 77 17	Azione preparatoria — Consigli dei media nell'era digitale	1,1	500 000	125 000					
	Articolo 09 02 77 — Subtotale		9 480 119	7 222 530	8 100 000	5 862 500	2 450 000,—	1 130 771,23	15,66
	Capitolo 09 02 — Totale		**41 595 614**	**38 375 025**	**33 993 130**	**31 295 130**	**21 862 626,—**	**20 626 819,19**	**53,75**

09 02 01 Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 315 000	2 600 000	3 265 000	3 000 000	3 200 000,—	3 577 937,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a un insieme di misure volte a:

— coordinare il miglioramento del quadro normativo in materia di concorrenza, investimenti e crescita riguardante l'intera gamma degli aspetti inerenti alle comunicazioni elettroniche: analisi economica, valutazione d'impatto, elaborazione delle politiche, rispetto degli obblighi regolamentari,

— attuare e rivedere la strategia dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica per avviare iniziative che consentano di affrontare le sfide poste dall'evoluzione dinamica del settore (convergenza fra comunicazioni elettroniche, audiovisivi e fornitura di contenuti),

— agevolare l'attuazione del mercato unico digitale in azioni relative agli obiettivi inerenti alla banda larga tramite la regolamentazione, la politica strategica e l'assistenza finanziaria pubblica, anche per quanto riguarda il coordinamento con la politica di coesione negli ambiti pertinenti alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica,

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 01 *(seguito)*

— elaborare politiche e misure di coordinamento per garantire che gli Stati membri attuino i rispettivi piani nazionali per la banda larga con riferimento alle infrastrutture fisse e mobili e alla loro eventuale convergenza, ivi comprese la coerenza e l'efficienza economica degli interventi pubblici a livello di Unione e di Stati membri,

— elaborare politiche e legislazione, con una particolare enfasi sulle questioni connesse all'accesso alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica e alle relative autorizzazioni, in particolare l'interoperabilità, l'interconnessione, le opere di ingegneria civile, l'indipendenza degli organismi di regolamentazione e nuove misure per rafforzare il mercato unico,

— facilitare il monitoraggio e l'attuazione della pertinente legislazione in tutti gli Stati membri,

— coordinare i procedimenti di infrazione e fornire contributi ai pertinenti aspetti in materia di aiuti di Stato,

— elaborare politiche e legislazione, con una particolare enfasi sulle questioni connesse alla vendita al dettaglio e ai consumatori, in particolare la neutralità della rete, il cambiamento di fornitore, il roaming, lo stimolo della domanda e dell'utilizzo e il servizio universale,

— promuovere, sorvegliare ed esaminare l'attuazione della politica dell'Unione in materia di roaming quale definita dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 130 del 26.11.2015, pag. 1),

— elaborare e attuare una regolamentazione coerente basata sul mercato che dovrà essere applicata dalle autorità nazionali di regolamentazione e rispondere alle singole notifiche di tali autorità, con particolare riguardo ai mercati rilevanti, alla concorrenza e agli interventi normativi appropriati, segnatamente per quanto riguarda le reti di accesso di nuova generazione,

— elaborare politiche in vari campi per garantire che gli Stati membri gestiscano tutti gli usi dello spettro, compresi i diversi settori del mercato interno quali le comunicazioni elettroniche, le reti 5G (compreso internet a banda larga) e l'innovazione,

— promuovere e controllare l'attuazione del nuovo quadro normativo dei servizi di comunicazione (compreso il meccanismo di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33),

— consentire ai paesi terzi di seguire una politica di apertura dei propri mercati equivalente a quella dell'Unione,

— promuovere e controllare l'attuazione del programma strategico in materia di spettro radio [decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7)],

— elaborare politiche sul copyright a livello di Unione, anche per quanto riguarda la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20),

— elaborare, attuare e monitorare politiche nell'ambito del mercato unico digitale in materia di e-commerce nell'Unione, in particolare le politiche relative alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1), anche in riferimento alla valutazione degli ostacoli giuridici ed economici derivanti dal quadro del mercato interno per il commercio elettronico o da misure ad esso relative,

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 01 *(seguito)*

— sostenere l'attuazione e l'uso di politiche nel contesto dell'eGovernment (in particolare il piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020) e dell'eIDAS [regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno] per aumentare la qualità e l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche e accelerare l'uso su larga scala nel settore pubblico e privato di sistemi affidabili di identificazione e servizi fiduciari nel mercato unico digitale,

— azioni di supporto per garantire la stabilità e la sicurezza continue di una internet basata su un modello realmente multipartecipativo al fine di garantire una piena valorizzazione delle opportunità offerte dalle comunicazioni elettroniche,

— continuare ad attuare le linee di azione presentate nella comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2014 dal titolo «Governance e politica di internet - Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet» [COM(2014) 072],

— offrire un sostegno finanziario al Forum sulla governance di internet, al dialogo paneuropeo sulla governance di internet (EuroDIG) e alla segreteria del Comitato consultivo governativo dell'ICANN,

— promuovere l'importanza delle TIC nello sviluppo degli obiettivi di sviluppo sostenibile post 2015, anche mediante misure finalizzate a migliorare la capacità e la fiducia nel settore delle comunicazioni elettroniche verso paesi terzi.

Tali misure perseguono i seguenti obiettivi specifici:

— l'elaborazione della politica e della strategia dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione (compresa la convergenza fra comunicazioni elettroniche e contesti audiovisivi nonché aspetti connessi a internet),

— l'elaborazione continua della politica dello spettro radio nell'Unione,

— lo sviluppo di attività nel settore delle comunicazioni mobili e via satellite, in particolare per quanto riguarda le frequenze, e lo stimolo della domanda,

— l'analisi della situazione e della legislazione adottata in questi settori, nonché delle decisioni in materia di aiuti di Stato,

— l'analisi della situazione finanziaria e delle intensità degli investimenti nel settore,

— il coordinamento di queste politiche e iniziative correlate con l'ambiente internazionale (ad esempio WRC, CEPT),

— lo sviluppo di attività e di iniziative riguardanti il mercato unico digitale, compreso il roaming,

— lo sviluppo di attività e di iniziative riguardanti la politica di coesione,

— lo sviluppo e la manutenzione continui della banca dati relativa al programma strategico in materia di spettro radio e altre azioni connesse al monitoraggio e all'attuazione del programma,

— la promozione e l'ulteriore avanzamento del modello multipartecipativo della governance di internet sostenuto dall'Unione.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 01 *(seguito)*

Tali azioni consistono, tra l'altro, nella preparazione delle analisi e delle relazioni sullo stato di avanzamento, nella consultazione delle parti interessate e del pubblico, nell'elaborazione di comunicazioni e proposte legislative e nel controllo dell'applicazione della normativa nonché nella traduzione degli avvisi e delle consultazioni ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, contratti riguardanti analisi e perizie, studi specifici, relazioni di valutazione, attività di coordinamento, sovvenzioni e il cofinanziamento di talune azioni.

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese per riunioni di esperti, eventi di comunicazione, quote di adesione, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo strategico o azioni a titolo del presente articolo, e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 03 ***Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 535 495	20 535 495	15 824 465	15 824 465	10 777 626,—	10 777 626,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è stata istituita per aumentare le capacità dell'Unione, degli Stati membri e, di conseguenza, delle aziende di prevenire, risolvere e reagire ai problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione.

Per conseguire tale obiettivo, l'Agenzia svilupperà livelli elevati di competenza e stimolerà una vasta collaborazione tra attori dei settori pubblico e privato.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 03 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

In virtù dell'articolo 70 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento finanziario quadro di ciascuno degli organismi istituiti dall'Unione, il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio è stato rafforzato.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 20 646 000' EUR. All'importo di 110 505' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 20 535 495' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza del 2018.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

09 02 04 ***Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 117 000	7 117 000	5 677 665	5 677 665	4 331 000,—	4 331 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'ufficio (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Il BEREC è un organismo consultivo specializzato e indipendente che coadiuva la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, allo scopo di promuovere un approccio normativo coerente in tutta l'Unione. Il BEREC non è un organismo sindacale e non è dotato di personalità giuridica.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 04 *(seguito)*

L'ufficio è istituito come organismo comunitario dotato di personalità giuridica, che fornisce al BEREC sostegno professionale e amministrativo per svolgere i compiti a esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009.

L'Ufficio è tenuto a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

In virtù dell'articolo 70 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento finanziario quadro di ciascuno degli organismi istituiti dall'Unione, il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio è stato rafforzato.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 7 140 401' EUR. All'importo di 23 401' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 7 117 000' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza del 2018.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321, del 17.12.2018, pag. 1).

09 02 05 ***Misure relative al contenuto digitale e ai settori audiovisivo e di altri media***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 148 000	900 000	1 126 000	930 500	1 104 000,—	809 484,26

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 05 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti azioni:

— attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1),

— Controllo dell'evoluzione del settore dei media, compreso il pluralismo e la libertà dei media e l'alfabetizzazione mediatica,

— raccolta e diffusione delle informazioni e delle analisi economiche e giuridiche concernenti il settore audiovisivo e i settori convergenti dei media e dei contenuti.

Esso è destinato a coprire anche spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo delle azioni a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

09 02 77 04 Azione preparatoria — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	793 771,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 05 Azione preparatoria — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	149 499,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 06 Progetto pilota — Consigli dei media nell'era digitale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	470 000	350 000	525 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 06 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 07 Progetto pilota — Scambio di «astri nascenti» dei media per accelerare l'innovazione e migliorare la copertura transfrontaliera («Stars4media»)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 650 000	2 100 000	1 650 000	1 200 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 08 Azione preparatoria — Monitoraggio del pluralismo dei media nell'era digitale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	937 500	1 000 000	1 062 500	750 000,—	187 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 08 *(seguito)*

Le nuove tecnologie stanno drasticamente e costantemente modificando le dinamiche della formazione dell'opinione pubblica e il panorama mediatico. Se è vero che dette tecnologie consentono l'agevole diffusione di informazioni di interesse pubblico presso un pubblico più ampio promuovendo il pluralismo, le modalità della creazione, della ricerca e della diffusione online delle informazioni possono accentuare la polarizzazione, esponendo il singolo a notizie, fonti e idee, conformi alle preferenze che ha espresso. Questa situazione può compromettere in modo significativo le possibilità di scoprire posizioni divergenti e di discuterne, e dunque può rappresentare un rischio per il pluralismo dei media e la stessa democrazia. Poiché l'impatto delle informazioni online è in crescita, sono sempre più numerosi i cittadini che formano le proprie opinioni attraverso le informazioni diffuse online. Ciò rappresenta un grave rischio per un effettivo pluralismo se l'informazione è falsa, è «cattiva informazione» o «disinformazione». Alcune risposte politiche alla proliferazione della disinformazione consistono nel chiedere agli intermediari online e alle piattaforme dei social media di adottare misure di autoregolamentazione volte a limitare la circolazione di informazioni false, ma è chiaro che assegnare a tali imprese private il compito di filtrare le informazioni online può anche sfociare in una limitazione della libertà di espressione.

La presente azione preparatoria sostiene la realizzazione di uno studio su una serie di indicatori per misurare i rischi per il pluralismo dei media nell'ambiente online. L'Unione ha già investito risorse nell'ideazione di un osservatorio del pluralismo dei media che può valutare i rischi per il pluralismo e la libertà dei mezzi di comunicazione. Questo strumento generale si è rivelato efficace e utile ai fini della valutazione dei rischi per il pluralismo dei media a livello nazionale. È della massima importanza che la metodologia di tale strumento possa essere riutilizzata per un nuovo strumento di monitoraggio che tenga pienamente conto della dimensione digitale del pluralismo. Nell'ambito dell'azione preparatoria si procederà ad una mappatura dei rischi per il pluralismo dell'informazione online e verrà creato uno strumento per valutare tali rischi, che sarà testato nei 28 Stati membri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 09 Progetto pilota — Meccanismo su scala europea di pronto intervento in caso di violazioni della libertà di stampa e dei media

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 380 119	1 045 030	1 400 000	700 000		

Commento

In un momento in cui il deterioramento della libertà di stampa e dei media negli Stati membri e nei paesi candidati mostra un'evoluzione preoccupante, questo meccanismo paneuropeo di pronto intervento per le violazioni della libertà dei media dovrebbe fornire una protezione concreta ai giornalisti, anche nelle attività di ricerca, patrocinio, monitoraggio, informazione del pubblico europeo e sensibilizzazione.

Il diritto alla libertà di espressione deve essere difeso strenuamente per tutelare la democrazia, rafforzare il dibattito pubblico e garantire un ambiente favorevole per i giornalisti investigativi e indipendenti. È pertanto fondamentale istituire un meccanismo paneuropeo di pronto intervento per le violazioni della libertà di stampa e dei media.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 09 *(seguito)*

Il meccanismo porterà alla luce le violazioni e fornirà un aiuto pratico ai giornalisti che subiscono minacce, in collaborazione con i soggetti interessati a livello europeo, regionale e locale nel campo della libertà dei media. L'aiuto pratico deve contemplare strumenti intesi a proteggere i giornalisti che subiscono minacce, prestando consulenza e sostegno legale diretti nonché offrendo alloggi protetti e assistenza, in modo che i giornalisti possano continuare a esercitare la loro professione. Saranno inviati delegati nei paesi interessati e un'attività di sensibilizzazione sosterrà la lotta contro l'impunità. Il monitoraggio della situazione fornisce al pubblico e alle autorità europee informazioni affidabili e complete. Ciò promuove l'opera di sensibilizzazione e consente di lanciare allarmi rapidi. Gli strumenti saranno adattati caso per caso, in funzione delle esigenze individuali. L'insieme unico degli strumenti contemplati dal meccanismo di risposta rapida impedirà ulteriori violazioni e rafforzerà la libertà della stampa e dei media.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 10 Azione preparatoria — Fondo per il giornalismo d'inchiesta transfrontaliero

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 125 000	1 500 000	750 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria si basa sul progetto per borse di ricerca europee destinate a inchieste giornalistiche con una dimensione transfrontaliera, #IJ4EU. Sostenere il giornalismo di qualità, in particolare il giornalismo d'inchiesta (un genere che richiede un notevole dispiego di risorse), è sempre più difficile a causa del panorama mediatico in evoluzione. L'azione preparatoria intende rafforzare la sfera pubblica europea e a contribuire all'avvio di un dibattito pubblico europeo. In tale contesto, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte affinché un organismo indipendente organizzi dei cicli consecutivi di sovvenzioni a sostegno di indagini giornalistiche con la partecipazione di giornalisti di almeno due Stati membri, al fine di garantire la massima indipendenza e la libertà giornalistica. I risultati saranno pubblicati perlomeno negli Stati membri coinvolti.

Gli omicidi di Daphne Caruana e Ján Kuciak dimostrano che il lavoro dei giornalisti d'inchiesta sta diventando sempre più difficile e che, nell'attuale contesto politico e alla luce del panorama dei media in costante evoluzione, è essenziale non solo un sostegno di natura politica e giuridica, ma anche un continuo supporto finanziario da parte dell'Unione.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 10 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 11 Progetto pilota — Piattaforma di servizi digitali integrati per cittadini e imprese

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 050 000	525 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Nonostante il fatto che i servizi digitali siano sempre più sviluppati e applicati dalle amministrazioni pubbliche, l'accesso a questi ultimi e il loro utilizzo risultano ancora disomogenei tra i paesi europei e al loro interno. Uno dei motivi alla base di questa situazione è la portata limitata delle piattaforme uniche, che sono sufficientemente facili da usare per i cittadini e per le imprese.

Le tecnologie di registro distribuito (DLT) possono fornire una risposta a questa sfida sostenendo l'integrazione di diversi servizi, a partire dalla gestione dell'identità e degli scambi di documenti fino al trattamento dei flussi di informazioni e alla garanzia di tenuta dei repertori e dei registri.

Con le DLT ciò avviene senza il bisogno di una funzione centrale di convalida e in modalità sicura, il che riduce i tempi di trattamento, promuove l'automazione del processo e riduce la possibilità di errori e frodi. Inoltre tali tecnologie permettono di trattare le informazioni in modo sicuro, conformemente ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1) e sulla base di procedure di calcolo fondate sulla tutela della vita privata fin dalla progettazione («*privacy by design*»).

Sebbene le DLT siano sempre più adottate in diversi ambiti, la loro diffusione nella pubblica amministrazione accusa ritardi a causa della relativa immaturità delle soluzioni tecnologiche e dell'assenza di test volti a esaminare specificamente la necessità di offrire ai cittadini piattaforme di servizi.

Il progetto pilota comprende la creazione di una piattaforma digitale su piccola scala della pubblica amministrazione, basata sulle DLT, al fine di fornire agli utenti servizi pubblici integrati sulla base di componenti essenziali quali l'identificazione digitale, i servizi notarili e la gestione sicura degli scambi di documenti. La piattaforma si baserà sul riutilizzo di componenti open source, supportati dai meccanismi di collaborazione con la comunità blockchain. Il progetto pilota valuterà la fattibilità tecnica della piattaforma di servizi nonché la sua funzionalità e le sue prestazioni. Esaminerà inoltre le potenzialità insite nel riutilizzo presso le diverse amministrazioni pubbliche in Europa, al fine di creare la base per un'infrastruttura europea della pubblica amministrazione basata su blockchain.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 12 Progetto pilota — Concorso di programmazione a livello UE

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	595 000	700 000	350 000		

Commento

Ex voce 02 02 77 37

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

La digitalizzazione rappresenta una delle principali sfide attuali e future in Europa. Tuttavia, essa rappresenta anche un'opportunità per la creazione di nuovi tipi di posti di lavoro. Questi ultimi richiedono in molti casi competenze di programmazione, che dovrebbero essere ulteriormente promosse tra i giovani, in quanto spesso non fanno parte dei programmi di formazione scolastici. L'Unione dovrebbe incoraggiare i giovani a interessarsi alle tecnologie e alla programmazione e aiutarli a sviluppare le loro competenze in materia per prepararli al futuro mercato del lavoro.

L'organizzazione di un concorso di programmazione a livello dell'Unione apporterà i seguenti vantaggi:

— promuovere l'interesse e le competenze in materia di programmazione e di tecnologie,

— fornire ai giovani incentivi per sviluppare competenze di programmazione attraverso un apprendimento in un ambiente ludico,

— promuovere l'idea europea.

Quadro del concorso di programmazione:

— il concorso dovrebbe essere attuato nel contesto della settimana UE della programmazione 2019 e 2020, con l'obiettivo dell'Unione di coinvolgere almeno il 50 % delle scuole nell'Unione e nei Balcani Occidentali entro il 2020; la settimana UE della programmazione fornisce un'infrastruttura e un contesto esistenti,

— dovrebbe essere creata un'iniziativa speciale (che potrebbe essere denominata «createathon») destinata ai giovani talenti che potrebbero ricevere un compito, come ad esempio lo sviluppo di un'applicazione,

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 12 *(seguito)*

— il corso di base in materia di programmazione dovrebbe essere fornito in tale contesto a livello di Stati membri,

— il concorso dovrebbe cooperare con l'industria per acquisire un'esperienza diretta in materia di attività di programmazione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 02 77 13 Progetto pilota — Sovvenzioni dell'Unione per i media online di piccole dimensioni: sostegno a prodotti di informazione di elevata qualità e lotta alle notizie false

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 200 000	550 000				

Commento

Il progetto pilota prevede l'erogazione di sovvenzioni specifiche dell'Unione ai media online di piccole dimensioni che desiderano sviluppare capacità di verifica dei fatti, ai verificatori dei fatti e agli appartenenti al mondo accademico, ai fini della messa a punto e della diffusione di soluzioni innovative, anche promuovendo la collaborazione tra le organizzazioni di verifica dei fatti, i media e le università. Il sostegno erogato non inciderà sull'indipendenza delle organizzazioni beneficiarie.

Il progetto pilota supporterà gli sforzi della Commissione volti a contrastare la disinformazione online e a promuovere l'innovazione dei media nel più ampio contesto del mercato unico digitale. Esso promuoverà e integrerà gli obiettivi e le azioni previsti nella comunicazione dal titolo «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo »e nel piano d'azione contro la disinformazione. In particolare, il progetto pilota favorirà la creazione di équipe multidisciplinari nazionali comprendenti operatori dei media, verificatori dei fatti e ricercatori universitari. Tutto ciò andrà ad integrare l'infrastruttura (la piattaforma europea sulla disinformazione) creata dal Meccanismo per collegare l'Europa al fine di promuovere la cooperazione a livello europeo tra équipe multidisciplinari nazionali.

Il progetto pilota completerà inoltre il sostegno fornito dalla Commissione all'elaborazione di un codice di buone pratiche, consentendo fra l'altro ai verificatori di fatti e ai ricercatori universitari, che mantengono comunque la propria indipendenza, di lavorare sulla tracciabilità e la responsabilità, di sviluppare indicatori affidabili sulla trasparenza delle fonti, nonché di monitorare costantemente la portata, le tecniche, gli strumenti, la natura e l'impatto della disinformazione. Il progetto pilota sosterrà inoltre lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale, per individuare la disinformazione e di tecnologie di personalizzazione dell'esperienza online, che potrebbero fornire agli utenti strumenti per individuare e segnalare la disinformazione.

Le azioni sostenute dal progetto pilota si baseranno sull'azione preparatoria sull'alfabetizzazione mediatica per tutti integrandola, concentrandosi sugli attori dei media anziché sui cittadini. Il progetto pilota fungerà da supporto alle iniziative della Commissione volte a promuovere la libertà e il pluralismo dei media nonché notizie e un giornalismo di qualità.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 13 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 02 77 14 Progetto pilota — Integrità dei media sociali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
900 000	225 000				

Commento

I media sociali hanno rivoluzionato l'economia e la società. Dopo soli 15 anni dalla loro comparsa, beneficiamo di comunicazioni a distanza praticamente a costo zero e sono emerse svariate possibilità commerciali in molti settori, che spaziano dalla pubblicità al marketing e alle scienze sociali.

Negli ultimi anni è stato necessario affrontare anche le nuove sfide emerse, come le preoccupazioni attinenti alla privacy, gli squilibri tra vita digitale e analogica, la scarsa comprensione del funzionamento dei media sociali, la diffusione di contenuti illeciti o incitazioni all'odio nonché, infine, la manipolazione della percezione dei cittadini.

La manipolazione della percezione dei cittadini è stata oggetto di vari studi accademici, che hanno dimostrato che intervenendo sul flusso dei contenuti visualizzati sui media sociali è possibile influenzare l'umore, le scelte e le reazioni dei singoli utenti. Ciò è divenuto ancora più evidente quando è emerso che, nel 2016, la società Cambridge Analytica aveva utilizzato dati raccolti tramite gli account Facebook a fini di manipolazione dell'elettorato nel contesto delle elezioni negli Stati Uniti e del referendum sulla Brexit.

Il progetto pilota svilupperà ulteriormente il lavoro svolto dall'Osservatorio delle piattaforme online della Commissione e dalle iniziative da essa avviate per contrastare le notizie false, nonché dal Polo dei media scientifici del Parlamento europeo. Il suo obiettivo è monitorare, individuare, studiare e, in ultima analisi, contrastare i tentativi di manipolazione della percezione degli utenti.

Si incentrerà sui messaggi negativi e sulle modalità per farvi fronte, e potrebbe sviluppare un sistema di certificazione paneuropeo delle iniziative contro la falsa informazione che potrebbe essere di supporto agli sforzi esplicati dalla Commissione, dal momento che nell'Unione esistono svariati siti web che si occupano di verificare i fatti e smentire le false informazioni, ma che in alcuni casi la loro affidabilità è dubbia. Una checklist che sfoci in una certificazione potrebbe essere una soluzione interessante, sotto il profilo del rapporto costi-efficacia, per le autorità dell'Unione e degli Stati membri.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 14 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 02 77 15 Progetto pilota — Mobilità urbana intelligente attraverso i veicoli autonomi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

A medio e lungo termine, le città di tutta l'Unione dovrebbero attuare su larga scala il concetto di auto elettriche autonome o senza conducente, che le aiuterà a promuovere politiche di mobilità urbana migliori e più verdi per i cittadini, i turisti, gli altri soggetti interessati e l'ambiente. Il progetto pilota comporterà una serie di azioni integrate in almeno dieci città (città pilota) di varie dimensioni, situate in diversi Stati membri, tra cui centri urbani congestionati e quartieri chiave, destinazioni turistiche, quali fortezze, parchi di divertimenti a tema o resort, aeroporti, campus universitari, grandi ospedali ecc. Il progetto garantirà un buon equilibrio geografico tra le città dei vari Stati membri (nord, sud, est, ovest, centro), tra città più ricche e più povere, nonché tra grandi città e centri di piccole e medie dimensioni. Grazie a una salda volontà politica e alla capacità amministrativa e tecnica necessaria, saranno prese misure per testare i veicoli autonomi e porre le basi di una futura iniziativa che trasformerà la fase pilota in un progetto comunitario.

Il progetto combinerà in modo integrato l'acquisizione di piccoli bus navetta autonomi con una capacità di trasporto di 15 persone, accessibili da persone con disabilità, in grado di offrire alle città e ai siti privati pilota una mobilità maggiore, efficiente e intelligente.

Le navette utilizzeranno i dati forniti da sensori LIDAR, telecamere, apparecchiature GPS, sistemi di posizionamento cinetico in tempo reale, sensori IMU e odometria, che verranno combinati e interpretati da programmi di apprendimento profondo che utilizzano l'intelligenza artificiale e la connettività ad alta velocità.

L'acquisizione sarà affiancata da intense campagne educative, promosse attraverso i social media e organizzate presso municipi, scuole, università, centri di informazione turistica, associazioni edilizie, sindacati ecc. L'obiettivo è sviluppare una solida mentalità urbana orientata al ricorso a questo modello di trasporto alternativo, e rafforzare l'importanza delle alternative di mobilità verde nell'ambiente urbano europeo, oltre a promuovere in modo visibile il sostegno finanziario della Commissione europea. Al termine del progetto pilota, sarà elaborata e resa pubblica, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, una guida sugli insegnamenti tratti da questa esperienza. La guida sarà diffusa attraverso canali ufficiali (quali l'associazione dei comuni dei singoli Stati membri, le reti di coordinamento pertinenti per le amministrazioni locali, le destinazioni turistiche, i sindacati dei trasporti). Si terranno eventi pubblici (ad esempio conferenze stampa) e dimostrazioni pratiche presso il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e la Commissione europea e in ogni città pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 15 *(seguito)*

Le navette saranno dotate di apparecchiature intelligenti (tra cui display digitali) che offrono informazioni sui percorsi, le destinazioni, l'impronta di carbonio e messaggi educativi sull'importanza di vivere in un ambiente urbano verde; misureranno la qualità dell'aria in tempo reale grazie a sensori, e comunicheranno il loro arrivo e la loro partenza alle stazioni attraverso messaggi audio e digitali; forniranno ai passeggeri una connessione Wi-Fi gratuita. Durante la fase pilota, il loro utilizzo sarà gratuito. I costi operativi necessari per garantire il funzionamento ottimale saranno coperti dai progetti e dalle garanzie offerte dalla società che avrà vinto l'appalto pubblico per la fornitura delle navette.

Un altro punto fondamentale è che, fornendo risultati concreti, questo tipo di progetto pilota permetterà di sviluppare un modello adattabile che potrà essere utilizzato in varie città dell'Unione, che presentano esigenze di mobilità diverse e specifiche. I risultati ottenuti aiuteranno i comuni e gli altri soggetti interessati (compresi gli operatori privati) a preparare i loro futuri progetti di mobilità che potrebbero essere finanziati dalla Commissione e dai governi nazionali nel prossimo periodo di assegnazione (2021-2024) attraverso programmi operativi regionali e altri programmi a sostegno della politica di coesione dell'Unione. In questo modo le parti interessate saranno più consapevoli dei costi, dei requisiti di sicurezza, degli aspetti logistici, dei costi di manutenzione e dell'accessibilità economica. Le città potrebbero adattare e adottare nuove decisioni e politiche locali per una mobilità urbana intelligente, sottolineando l'importanza dell'uso di modalità urbane alternative integrate, guardando alla mobilità come servizio, con flotte di veicoli ecologici utilizzati in modo efficiente e adattati a un vero ambiente urbano.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 02 77 16 Progetto pilota — Osservatorio sulla proprietà dei mezzi di informazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

La tecnologia digitale ha ridotto i costi di accesso per i mezzi di comunicazione di massa e ha aperto a una serie di nuovi operatori un mercato rigorosamente regolamentato. Tuttavia, poiché ciò sta compromettendo il modello di impresa dei media tradizionali, si osserva una tendenza alla concentrazione della proprietà. Sebbene internet rimanga uno strumento tecnologico utile per accedere a una varietà illimitata di offerte, i fallimenti del mercato, le carenze normative e la natura della distribuzione algoritmica delle notizie determinano limitazioni significative del pluralismo dei media, un'importante condizione preliminare per la libertà di informazione e di espressione.

Pertanto, la trasparenza della proprietà dei media è considerata un prerequisito fondamentale per la salvaguardia di tali libertà. Essa innalza il livello di alfabetizzazione mediatica del grande pubblico e consente un controllo della concentrazione e un'azione normativa significativi.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 16 *(seguito)*

Il progetto pilota europeo è inteso a:

— creare banche dati pubblicamente disponibili e consultabili per un massimo di sei paesi europei nelle lingue pertinenti, al fine di fornire i profili degli organi di informazione più rilevanti nella formazione dell'opinione pubblica, nonché delle società e delle persone coinvolte. La metodologia per la selezione del campione e per la ricerca, l'analisi e la presentazione dei dati si basa su una metodologia esistente ben documentata, che è già stata collaudata e applicata in altre parti del mondo e può quindi essere considerata uno strumento ampiamente accettato e legittimo nel settore,

— presentare una parte narrativa a corredo della banca dati, per contestualizzare l'ambiente specifico per ciascun paese in cui operano i media, compresa una valutazione giuridica dettagliata che si basi su un modello ampiamente utilizzato e consenta un'analisi comparativa a livello mondiale,

— includere la misurazione, il calcolo e la pubblicazione di una serie di indicatori (fino a 10) dei rischi per il pluralismo dei media nei settori giuridico, economico e tecnico, sulla base di una metodologia affidabile e collaudata che si basi sul lavoro già esistente dell'Osservatorio del pluralismo dei media nel settore,

— pubblicare e promuovere i risultati e il loro utilizzo attraverso la stessa risorsa online, ma anche mediante azioni di sostegno quali eventi di lancio e conferenze stampa.

Il progetto pilota avrà una durata di due anni.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 02 77 17 Azione preparatoria — Consigli dei media nell'era digitale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	125 000				

Commento

Tenuto conto della fondamentale importanza e dei benefici del progetto pilota a sostegno dei consigli dei media nell'era digitale per il rafforzamento della fiducia nei media e la soluzione dei problemi di disinformazione, esso viene ora trasformato in un'azione preparatoria. Questa trasformazione renderà possibile la sostenibilità di questi meccanismi indipendenti di autoregolamentazione, che costituiscono una precondizione per il loro successo. Al fine di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media e di promuovere la professionalità nei contenuti giornalistici, l'azione preparatoria migliorerà la comprensione delle conseguenze e delle sfide dell'evoluzione digitale mediante un forum dei consigli della stampa e, in parallelo, sosterrà la transizione degli organismi di autoregolamentazione dei media verso il mondo online, coinvolgendoli in discussioni con gli intermediari di servizi internet e con gli operatori dei media via internet.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*

09 02 77 *(seguito)*

09 02 77 17 *(seguito)*

Attività proposte:

— procedere a un'indagine onde disporre di un'analisi approfondita della situazione e dei modelli di autoregolamentazione dei media nell'ambiente digitale, al fine di chiarire le modalità per conseguire, in un contesto mediatico convergente, gli obiettivi tradizionali della regolamentazione dei mezzi d'informazione (vale a dire un panorama mediatico pluralistico e diversificato in cui i media godono di indipendenza da influenze politiche, commerciali e di altro tipo e sono responsabili nei confronti del pubblico),

— elaborare la prima banca dati online sull'attuale funzionamento degli organismi di autoregolamentazione dei media e promuovere il lavoro dei consigli della stampa in Europa,

— istituire un gruppo di lavoro paneuropeo sulle sfide digitali per dar seguito alle raccomandazioni che emergeranno dall'indagine di cui sopra,

— fornire un sostegno diretto ai consigli della stampa di recente istituzione in Europa,

— coinvolgere i consigli della stampa e dei media in un dialogo globale sull'etica dei mezzi d'informazione nell'era digitale (partecipazione a conferenze mondiali su internet ecc.),

— organizzare riunioni periodiche con gli intermediari di servizi internet, per arrivare al riconoscimento online dei contenuti mediatici già supervisionati da un consiglio della stampa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 03	MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE								
09 03 01	***Preparare progetti concernenti la banda larga a finanziamento pubblico/privato***	1,1	333 000	350 000	333 000	333 000	973 851,—	383 150,—	109,47
09 03 02	***Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni — Banda larga CEF***	1,1	p.m.	16 000 000	p.m.	14 000 000	0,—	921 406,66	5,76
09 03 03	***Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo***	1,1	126 106 990	74 179 000	111 448 409	108 276 000	122 032 650,44	76 562 104,83	103,21
09 03 04	***WiFi4EU – Sostegno alla realizzazione di un accesso wi-fi gratuito a livello locale***	1,1	24 298 355	49 838 000	23 477 093	28 240 000	54 532 593,91	1 436 348,91	2,88
09 03 05	***Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)***								
09 03 05 31	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	1,1	58 586 106	66 348 000	39 089 221	p.m.			
	Articolo 09 03 05 — Subtotale		58 586 106	66 348 000	39 089 221	p.m.			
09 03 51	***Completamento dei programmi precedenti***								
09 03 51 01	Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	29 660,83	
09 03 51 02	Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 09 03 51 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	29 660,83	

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
09 03 77 02	Progetto pilota — Sviluppare l'intelligenza artificiale per la diagnosi e la cura dei tumori pediatrici	3	1 000 000	250 000					
09 03 77 03	Azione preparatoria — Un'amministrazione locale intelligente che si avvale dell'internet degli oggetti, dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale e di strumenti di apprendimento automatico per avvicinarsi al cittadino	1,2	1 000 000	250 000					
09 03 77 04	Azione preparatoria — Intelligenza artificiale e big data nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione in Europa: una piattaforma Europea delle regioni	1,1	850 000	212 500					
	Articolo 09 03 77 — Subtotale		2 850 000	712 500					
	Capitolo 09 03 — Totale		**212 174 451**	**207 427 500**	**174 347 723**	**150 849 000**	**177 539 095,35**	**79 332 671,23**	**38,25**

Commento

I presenti commenti sul bilancio sono applicabili a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

09 03 01 Preparare progetti concernenti la banda larga a finanziamento pubblico/privato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
333 000	350 000	333 000	333 000	973 851,—	383 150,—

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 01 *(seguito)*

Commento

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 283/2014.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi connessi alla banda larga che si prefigge il meccanismo per collegare l'Europa, attraverso studi e azioni di sostegno al programma, in particolare l'assistenza tecnica, quali definiti nei punti 6 e 7 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo sono di norma realizzate tramite sovvenzioni o appalti, nell'ambito della gestione diretta ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario o della gestione indiretta ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafo 9, e la sezione 3 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 02 ***Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni — Banda larga CEF***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	16 000 000	p.m.	14 000 000	0,—	921 406,66

Commento

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 283/2014.

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio sostengono i progetti di interesse comune nel campo delle reti a banda larga.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 02 *(seguito)*

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi attraverso strumenti finanziari a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Le spese coprono l'assistenza finanziaria per le reti a banda larga, come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 283/2014.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4.

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e la sezione 2 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 03 ***Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
126 106 990	74 179 000	111 448 409	108 276 000	122 032 650,44	76 562 104,83

Commento

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 283/2014.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo sostengono i progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono di norma a tali obiettivi attraverso gli strumenti delle sovvenzioni e degli appalti:

— le piattaforme di servizi essenziali saranno normalmente finanziate attraverso appalti,

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 03 *(seguito)*

— i servizi generici saranno di norma finanziati tramite sovvenzioni,

Le spese riguardano l'intero ciclo delle infrastrutture di servizi digitali, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento continuati, il coordinamento e la valutazione nonché l'assistenza tecnica, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 283/2014. L'attenzione non deve essere incentrata esclusivamente sulla creazione di infrastrutture di servizi digitali e dei servizi afferenti, bensì anche sulla governance relativa al funzionamento di tali piattaforme e servizi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4.

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafi da 1 a 6, e paragrafo 9, e le sezioni 1 e 3 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 04 ***WiFi4EU – Sostegno alla realizzazione di un accesso wi-fi gratuito a livello locale***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 298 355	49 838 000	23 477 093	28 240 000	54 532 593,91	1 436 348,91

Commento

Stanziamento destinato a sostenere organismi con il mandato di servizio pubblico per l'installazione di punti di accesso locali senza fili in centri della vita pubblica come le pubbliche amministrazioni, biblioteche, centri sanitari e spazi pubblici all'aperto. Tale connettività locale senza fili dovrebbe essere fornita su base non commerciale o essere accessoria alla fornitura di altri servizi pubblici.

Le spese coprono anche le azioni di sostegno al programma quali definite all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4.

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafi da 1 a 6, e paragrafo 9, e le sezioni 1 e 3 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 05 ***Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)***

09 03 05 31 Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 586 106	66 348 000	39 089 221	p.m.		

Commento

L'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) contribuisce all'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Reti transeuropee di telecomunicazione e, in particolare, dei progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali. Persegue l'obiettivo di riportare l'Europa all'avanguardia della tecnologia di supercalcolo e di fornire ai ricercatori, all'industria, alle PMI e alle autorità pubbliche l'accesso a supercomputer di prim'ordine per sfruttare il loro potenziale d'innovazione e trasformazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4.

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 05 *(seguito)*

09 03 05 31 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafi da 1 a 6, e la sezione 1 dell'allegato.

Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1).

09 03 51 Completamento dei programmi precedenti

09 03 51 01 Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	29 660,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma Safer Internet.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 51 *(seguito)*

09 03 51 02 Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma Safer Internet Plus.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1).

09 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

09 03 77 02 Progetto pilota — Sviluppare l'intelligenza artificiale per la diagnosi e la cura dei tumori pediatrici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

I tumori pediatrici sono un insieme di varie malattie rare che, prese singolarmente, sono potenzialmente mortali e che, nella loro globalità, rappresentano un grande problema di salute pubblica. Con 35 000 nuovi casi e più di 6 000 bambini e giovani che muoiono ogni anno in Europa, i tumori pediatrici rimangono la principale causa di morte per malattia per bambini e adolescenti. Inoltre, in Europa vi sono più di 300 000 bambini sopravvissuti al cancro infantile (saranno quasi mezzo milione entro il 2020). Due terzi dei sopravvissuti convivono con gli effetti collaterali a lungo termine legati al trattamento, che in metà delle persone colpite possono essere gravi e avere un impatto sulla vita quotidiana.

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 77 *(seguito)*

09 03 77 02 *(seguito)*

L'efficace applicazione di tecnologie di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale può fornire una risposta a molte sfide sociali, tra cui il miglioramento dei percorsi diagnostici e terapeutici. Piattaforme integrate di dati sanitari e di ricerca che raccolgono informazioni sui fenotipi clinici, test diagnostici (compresi patologia, genomica e diagnostica per immagini), interventi terapeutici e risultati clinici costituiranno potenti strumenti per una diagnosi precoce e accurata, che consentiranno una stratificazione precisa dei pazienti in base alle esigenze terapeutiche e faciliteranno lo sviluppo di nuove innovazioni terapeutiche.

I tumori pediatrici sono malattie rare e in quanto tali richiedono un approccio collaborativo per confrontare e integrare i dati raccolti in tutti gli Stati membri, comprese le migliori pratiche e le nuove tecnologie, al fine di continuare a sviluppare soluzioni comuni. Oggi si fa scarso ricorso ai big data per una migliore comprensione della genesi del cancro, dei risultati e degli effetti collaterali a lungo termine dei trattamenti. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono strumenti che consentiranno in futuro di gestire serie di dati complessi e di promuovere la medicina oncologica di precisione per tutti i bambini e gli adolescenti d'Europa.

Per conseguire ulteriori progressi nella diagnosi e nel trattamento dell'oncologia pediatrica saranno necessarie piattaforme integrate multinazionali e multidisciplinari di dati relativi alle cure e alla ricerca che consentano simulazioni di algoritmi di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale basati su dati reali, che potranno essere sfruttate in applicazioni di supporto alle decisioni cliniche basate sui dati, a diretto beneficio dei pazienti.

Il progetto pilota sosterrà la ricerca sulle tecnologie di intelligenza artificiale con applicazioni precise per la diagnosi e la cura dei tumori pediatrici.

Il progetto si articolerà in due fasi:

1. Sviluppo di approcci multinazionali per facilitare la raccolta di dati da fonti multiple. Partendo dalle piattaforme e dai dati multidisciplinari esistenti, saranno sviluppate piattaforme integrate di dati relativi alle cure e alla ricerca che raccolgano dati clinici, tra cui, ad esempio, l'anamnesi, i pertinenti test diagnostici (patologia, genomica, diagnostica per immagini), gli interventi terapeutici e i risultati clinici per i tumori infantili, mettendo in contatto tutti gli attori dell'oncologia pediatrica e gli sviluppatori di tecnologie.

2. Sviluppo di applicazioni utilizzando le tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi delle malattie, la gestione e lo sviluppo di terapie efficaci: utilizzo di piattaforme integrate di dati relativi alle cure e alla ricerca per sviluppare applicazioni tecnologiche di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale clinicamente rilevanti. Il progetto pilota potrebbe focalizzarsi su una o più applicazioni, segnatamente collegate alla diagnostica per immagini, alla patologia digitale, alla genotipizzazione integrata nonché ad algoritmi di previsione dei risultati e al processo decisionale clinico.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 77 *(seguito)*

09 03 77 03 Azione preparatoria — Un'amministrazione locale intelligente che si avvale dell'internet degli oggetti, dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale e di strumenti di apprendimento automatico per avvicinarsi al cittadino

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

Il Centro per l'innovazione e l'immaginazione civica (CIIC) è uno strumento di innovazione sociale, comunicazione, ricerca e promozione, nonché un luogo di discussione e informazione per i cittadini, il grande pubblico e gli esperti di diversi settori. Il CIIC mira inoltre a diventare un laboratorio permanente in cui sviluppare e testare diverse forme di collaborazione tra gli attori della città al fine di sostenere la pratica partecipativa e promuovere la discussione sui progetti di innovazione urbana. Esso gestisce i processi di analisi e sviluppa progetti pilota per la comunità. Mira a risolvere i problemi urgenti della città e a pianificare i progetti futuri, individuando funzioni complementari in relazione alle attuali dinamiche della città. Una delle peculiarità di tale Centro è quella di ricorrere in modo efficace agli incontri aperti e ai metodi di innovazione raccomandati dalla Commissione, utilizzando il concetto della quadrupla elica (affrontare i temi da analizzare coinvolgendo esperti della pubblica amministrazione, del mondo accademico e dell'ambiente imprenditoriale nonché le ONG), o addirittura la quintupla elica, prevedendo la partecipazione dei cittadini, beneficiari diretti delle misure volte a migliorare la qualità della vita in città. Il centro coordina e guida complesse reti di governance partecipativa.

La presente azione preparatoria valorizzerà la proattività dei cittadini rispetto ai governi locali e nell'evidenziare l'importanza della loro partecipazione al processo decisionale.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 03 77 04 Azione preparatoria — Intelligenza artificiale e big data nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione in Europa: una piattaforma Europea delle regioni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
850 000	212 500				

Commento

L'azione preparatoria intende creare una piattaforma europea delle regioni sull'intelligenza artificiale (IA) e i big data (BD) per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi incentrati sull'utente. La rapida integrazione delle tecnologie digitali pone una serie di sfide alle amministrazioni nazionali, regionali e locali. Un aspetto importante di questa trasformazione riguarda le aspettative dei cittadini e delle imprese circa la loro interazione con la pubblica amministrazione, il che presuppone la trasformazione digitale di quest'ultima per essere all'altezza della sfida.

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 77 *(seguito)*

09 03 77 04 *(seguito)*

Le amministrazioni pubbliche devono cambiare il loro modo di lavorare e di organizzarsi. Devono disporre delle competenze necessarie per utilizzare i nuovi strumenti digitali e devono collaborare con cittadini e imprese.

La visione dell'Unione è rendere la pubblica amministrazione aperta, interoperabile, efficiente, inclusiva, senza frontiere e a misura di cittadino, creando un nuovo ambiente digitale per i servizi pubblici. Nella comunicazione del 19 aprile 2016 dal titolo «Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020: Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione» [COM(2016) 179 final] e nella comunicazione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società Gigabit europea» [COM(2016) 587 final], la Commissione ritiene che la trasformazione digitale della pubblica amministrazione sia fondamentale per il successo del mercato unico digitale.

Lo sforzo comune dell'Unione comprende una base giuridica coerente, politiche e programmi di finanziamento per l'interoperabilità digitale e soluzioni innovative per le pubbliche amministrazioni.

È tuttavia necessario uno strumento dell'Unione a sostegno di una piattaforma delle regioni in grado di affrontare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione in tutta Europa.

L'intelligenza artificiale e i big data sono i driver di un nuovo paradigma economico e sociale, non solo in Europa. Le regioni devono essere parte del processo in quanto rappresentano il livello di governo più vicino ai cittadini.

L'uso dell'intelligenza artificiale e dei big data da parte della pubblica amministrazione è aumentato, evidenziando grandi potenzialità in una vasta gamma di settori — dalla mobilità al monitoraggio ambientale e alle simulazioni geofisiche, dalle reti elettriche intelligenti all'assistenza sanitaria personalizzata. Una piattaforma europea delle regioni contribuirà all'elaborazione e allo scambio di risposte e soluzioni comuni. Le regioni europee possono fornire un contributo significativo per rendere i sistemi della pubblica amministrazione più efficienti, in grado di generare valore pubblico e di erogare servizi pubblici migliori.

Il processo per la costituzione di una piattaforma europea delle regioni sulla trasformazione digitale ha già mosso i primi passi, a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento delle regioni rappresenta un valore aggiunto per gli obiettivi del mercato unico digitale in termini di modernizzazione della pubblica amministrazione e di riduzione del divario digitale. A tal fine sono stati organizzati a Bruxelles due seminari europei ad alto livello sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Ai seminari hanno partecipato regioni europee, imprese e rappresentanti della Commissione (DG DIGIT, DG CONNECT, DG ECOFIN e Segretario generale). Gli incontri sono stati promossi dall'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione di Assia, Catalogna, Fiandre, Vallonia, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine e Trondheim e, sul fronte delle imprese, di fornitori di tecnologie informatiche e intelligenza artificiale. L'Emilia-Romagna ospita il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, è stata selezionata per accogliere il Centro europeo di supercalcolo ad alte prestazioni e sta creando una fondazione internazionale sui big data e l'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano.

Obiettivi e attività

La piattaforma di trasformazione digitale delle regioni europee mira a:

— condividere conoscenze sulla legislazione dell'Unione, nazionale e regionale e sui quadri normativi al fine di promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale e dei big data,

— condividere modelli per potenziare i driver strategici della digitalizzazione, in particolare infrastrutture, dati e servizi, competenze digitali e comunità,

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE *(seguito)*

09 03 77 *(seguito)*

09 03 77 04 *(seguito)*

— migliorare la condivisione di insieme di dati e conoscenze sulle applicazioni di intelligenza artificiale e big data per i servizi pubblici,

— rafforzare le competenze e le capacità di base dei funzionari pubblici in materia di IA e BD,

— sviluppare e condividere nuovi metodi di lavoro, compreso il lavoro intelligente.

Nello specifico, l'azione preparatoria si concentrerà sulle seguenti attività:

— creazione della piattaforma delle regioni per l'intelligenza artificiale e i big data che collegherà amministrazioni regionali e organismi, fornitori e imprese del settore delle TIC,

— definizione delle modalità per una sperimentazione pilota in relazione alle trasformazioni culturali indotte dall'ambiente di lavoro digitale e dal lavoro intelligente,

— due hackathon europei per le pubbliche amministrazioni sull'uso di dati condivisi, sugli standard e sull'interoperabilità,

— due seminari per la co-creazione di servizi pubblici incentrati sugli utenti, basati sull'intelligenza artificiale e sui big data,

— apprendimento tra pari per i manager sui temi dell'intelligenza artificiale e dei big data.

La piattaforma coinvolgerà una dozzina di regioni europee di Stati membri diversi.

L'azione preparatoria integrerà il programma ISA2. In particolare, al progetto pilota potrà contribuire la piattaforma Join Up.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04	ORIZZONTE 2020								
09 04 01	***Eccellenza scientifica***								
09 04 01 01	Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future	1,1	453 036 200	468 325 000	442 937 089	201 142 000	435 885 030,16	514 020 973,59	109,76
09 04 01 02	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	1,1	73 582 043	76 500 000	130 561 317	132 553 000	122 392 122,47	100 601 824,38	131,51
	Articolo 09 04 01 — Subtotale		526 618 243	544 825 000	573 498 406	333 695 000	558 277 152,63	614 622 797,97	112,81
09 04 02	***Leadership industriale***								
09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	1,1	893 597 902	716 567 000	763 980 569	863 677 000	761 064 252,76	757 079 741,33	105,65
	Articolo 09 04 02 — Subtotale		893 597 902	716 567 000	763 980 569	863 677 000	761 064 252,76	757 079 741,33	105,65
09 04 03	***Sfide della società***								
09 04 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	1,1	187 862 880	149 633 000	163 973 074	124 898 000	144 734 155,21	146 626 041,31	97,99
09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	1,1	54 632 314	48 000 000	48 210 665	40 075 000	42 786 389,23	46 413 195,96	96,69
09 04 03 03	Promuovere società europee sicure	1,1	68 153 053	52 400 000	58 309 660	55 871 000	51 890 329,83	49 425 353,—	94,32
	Articolo 09 04 03 — Subtotale		310 648 247	250 033 000	270 493 399	220 844 000	239 410 874,27	242 464 590,27	96,97
09 04 07	***Imprese comuni***								
09 04 07 31	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) — Spese di sostegno	1,1	6 830 000	1 925 000	2 010 000	2 010 000	2 327 841,—	2 327 841,—	120,93
09 04 07 32	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	1,1	199 097 169	185 000 000	188 000 000	159 289 000	182 147 400,—	205 032 003,—	110,83
09 04 07 33	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) — Spese di sostegno	1,1	7 524 788	3 101 192	2 242 744	2 242 744			

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04 07	*(seguito)*								
09 04 07 34	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	1,1	214 811 268	109 324 087	152 447 962	68 797 000			
	Articolo 09 04 07 — Subtotale		428 263 225	299 350 279	344 700 706	232 338 744	184 475 241,—	207 359 844,—	69,27
09 04 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio Economico extra Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
09 04 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio economico extra europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	132 686 295,45	32 677 186,84	
09 04 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	181 828,04	2 957 799,61	
	Articolo 09 04 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	132 868 123,49	35 634 986,45	
09 04 51	***Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	39 990 000	356 312,83	53 121 454,11	
09 04 52	***Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	179,83	179,83	
09 04 53	***Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)***								
09 04 53 01	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	2 789 000	11 366,21	3 345 186,99	

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04 53	*(seguito)*								
09 04 53 02	Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anteriori al 2007)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 09 04 53 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	2 789 000	11 366,21	3 345 186,99	
09 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
09 04 77 01	Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	199 962	0,—	611 571,98	
09 04 77 04	Progetto pilota — L'Agenda digitale europea incontra la Silicon Valley	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	40 925,80	
09 04 77 05	Azione preparatoria — Partenariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze	1,1	p.m.	927 546	p.m.	960 615	1 000 000,—	748 701,—	80,72
09 04 77 06	Progetto pilota — Competenze digitali: nuove professioni, nuovi metodi didattici, nuove professioni	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	238 752	0,—	102 322,50	
09 04 77 07	Progetto pilota — Sviluppare l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti digitali nel settore dell'istruzione	1,1	p.m.	39 758	p.m.	39 758	0,—	0,—	0
09 04 77 08	Azione preparatoria — REIsearch (*Research Excellence Innovation Framework*) — Rafforzare la competitività dello spazio della ricerca europeo migliorando la comunicazione tra ricercatori, cittadini, industria e responsabili politici	1,1	p.m.	499 232	p.m.	600 000	2 000 000,—	0,—	0
09 04 77 09	Azione preparatoria — Fabbriche intelligenti nell'Europa orientale	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	449 313	0,—	629 037,50	
09 04 77 10	Progetto pilota — Rete di prassi eccellenti per contrastare gli abusi sessuali sui minori	1,1	p.m.	345 164	p.m.	431 454	0,—	86 290,70	25,00
09 04 77 11	Progetto pilota — Iniziativa di sensibilizzazione sugli algoritmi	1,1	p.m.	300 000	p.m.	500 000	300 000,—	170 955,—	56,98

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04 77	*(seguito)*								
09 04 77 12	Progetto pilota — Facilitatori digitali nelle PMI: sostegno alla digitalizzazione per migliorare la capacità delle PMI di internazionalizzarsi e di innovare	1,2	p.m.	198 800	p.m.	p.m.	0,—	795 200,—	400,00
09 04 77 13	Azione preparatoria — Rete degli hub digitali	1,1	p.m.	466 460	p.m.	900 000	0,—	0,—	0
09 04 77 14	Azione preparatoria — Trasformazione digitale dell'industria europea	1,1	p.m.	147 637	p.m.	600 000	0,—	738 189,50	500,00
09 04 77 15	Progetto pilota — Applicazione dei requisiti predeterminati di accessibilità della rete negli strumenti e nelle piattaforme per la creazione di contenuti web (accesso al web per default)	1,1	p.m.	14 972	p.m.	60 000	0,—	74 859,—	499,99
09 04 77 16	Progetto pilota — Piattaforma europea sulle persone vulnerabili nella società dell'informazione: mappatura delle migliori pratiche e dell'impatto socioeconomico per l'emancipazione all'interno delle comunità vulnerabili mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1,2	p.m.	398 053	p.m.	300 000	0,—	0,—	0
09 04 77 17	Progetto pilota — Start This Up! Ecosistema basato sulle start-up (che collega università, imprenditori e una piattaforma di start-up nella Pomerania occidentale) sfruttando il potenziale regionale lontano dalle grandi città in Polonia	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	368 074	0,—	368 073,56	
09 04 77 18	Azione preparatoria — Creazione di un'Accademia digitale europea	1,1	p.m.	680 000	p.m.	1 190 000	1 700 000,—	0,—	0
09 04 77 19	Progetto pilota — Mappatura degli ecosistemi delle start up e delle imprese in rapida espansione (scale-up) europee	1,1	p.m.	250 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	0,—	0
09 04 77 20	Progetto pilota — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività delle imprese, delle regioni e della società europea	1,1	p.m.	1 185 000	1 050 000	525 000	1 000 000,—	0,—	0

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04 77 21	Progetto pilota — Ecosistema europeo di tecnologie di registro distribuito per il bene pubblico e sociale	1,1	p.m.	120 000	p.m.	420 000	1 000 000,—	0,—	0
09 04 77 22	Progetto pilota — «Girls 4 STEM» in Europa	1,1	p.m.	280 000	350 000	175 000			
09 04 77 23	Azione preparatoria — Applicazione dei requisiti predeterminati di accessibilità della rete negli strumenti e nelle piattaforme per la creazione di contenuti web (accesso al web per default)	1,1	p.m.	240 000	600 000	300 000			
09 04 77 24	Progetto pilota — Piattaforma digitale europea dei fornitori di contenuti di qualità	1,1	390 000	214 500	390 000	195 000			
09 04 77 25	Progetto pilota — Disabilità di lettura e accesso ai documenti: un approccio possibile	1,1	p.m.	175 000	350 000	175 000			
09 04 77 26	Progetto pilota — Sviluppare e testare un'infrastruttura per meccanismi di protezione dei minori nell'ambiente online sulla base del regolamento generale sulla protezione dei dati e delle altre normative dell'Unione attinenti ai minori nell'ambiente online	1,1	1 500 000	375 000					
09 04 77 27	Azione preparatoria — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività a vantaggio delle imprese, delle regioni e della società europea	1,1	1 800 000	450 000					
09 04 77 28	Progetto pilota — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività per la gestione delle acque europee	1,1	1 000 000	250 000					
09 04 77 29	Progetto pilota — Accessibilità web inclusiva per le persone con disabilità cognitive (Inclusività web: accesso per tutti)	3	900 000	225 000					
	Articolo 09 04 77 — Subtotale		5 590 000	7 782 122	2 740 000	9 127 928	8 000 000,—	4 366 126,54	56,10
	Capitolo 09 04 — Totale		**2 164 717 617**	**1 818 557 401**	**1 955 413 080**	**1 702 461 672**	**1 884 463 503,02**	**1 917 994 907,49**	**105,47**

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Lo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione relativo al periodo 2014-2020 — e per il completamento di precedenti programmi di ricerca (Settimo programma quadro e programmi precedenti) e precedenti programmi in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione [ICT PSP (2007-2013) e programmi anteriori al 2007].

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

Il programma Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale per l'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Agenda digitale europea», nonché per lo sviluppo e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 TFUE e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Unione e assicurandone un uso ottimale.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione, volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello di Unione, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nell'articolo 09 01 05.

09 04 01 Eccellenza scientifica

Commento

Questa priorità mira a rafforzare ed innalzare il livello di eccellenza della base scientifica europea e a garantire una produzione costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Unione a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti nell'Unione, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Unione un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione della necessità e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche predefinite. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata sulla base dell'eccellenza.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 01 *(seguito)*

09 04 01 01 Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
453 036 200	468 325 000	442 937 089	201 142 000	435 885 030,16	514 020 973,59

Commento

L'obiettivo specifico è promuovere tecnologie radicalmente nuove per mezzo dell'esplorazione di idee nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche. Grazie a un sostegno flessibile orientato ai risultati e alla ricerca operativa e interdisciplinare su scale diverse e grazie all'adozione di prassi di ricerca innovative, l'obiettivo è identificare e cogliere le opportunità vantaggiose a lungo termine per i cittadini, l'economia e la società.

L'obiettivo specifico delle attività relative al programma «Tecnologie emergenti e future» copre l'intera gamma di innovazioni basate sulla scienza: dalle esplorazioni ascendenti su scala ridotta di idee in fase embrionale e ancora fragili fino alla creazione di nuove comunità di ricerca e innovazione aggregate basate su nuovi settori di ricerca emergenti e nuove iniziative di ricerca, di ampio respiro e collaborative create attorno a un programma di ricerca mirato a conseguire obiettivi ambiziosi e lungimiranti.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 01 *(seguito)*

09 04 01 02 Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
73 582 043	76 500 000	130 561 317	132 553 000	122 392 122,47	100 601 824,38

Commento

L'obiettivo specifico è conferire all'Europa infrastrutture di ricerca d'avanguardia mondiale, accessibili a tutti i ricercatori in Europa e non solo, al fine di sfruttarne appieno il potenziale di progresso e innovazione scientifici.

Le attività saranno incentrate sullo sviluppo, introduzione e gestione delle infrastrutture elettroniche. Inoltre, sono previste attività di innovazione, di rafforzamento delle risorse umane per le infrastrutture di ricerca, di elaborazione di politiche e di cooperazione internazionale.

Sarà adottato un approccio integrato e orientato ai servizi per fornire infrastrutture elettroniche che rispondano alle esigenze della scienza, dell'industria e della società europee in termini di sviluppo e introduzione di servizi integrati per le infrastrutture elettroniche per un'ampia serie di comunità di ricerca (decompartimentazione). Si massimizzeranno il coordinamento e le sinergie con lo sviluppo di infrastrutture elettroniche a livello nazionale e si amplieranno queste infrastrutture, al di là della scienza in quanto tale, al triangolo scienza-industria-società.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 02 Leadership industriale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 intende fare dell'Unione un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende nonché accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. Porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende dell'Unione fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

09 04 02 01 Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
893 597 902	716 567 000	763 980 569	863 677 000	761 064 252,76	757 079 741,33

Commento

L'obiettivo specifico è costruire e mantenere una leadership mondiale nelle tecnologie abilitanti, che sono alla base della competitività in un ampio spettro di industrie e settori esistenti ed emergenti. In linea con il mercato unico digitale, l'obiettivo specifico delle TIC per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione è consentire all'Europa di sviluppare e valorizzare le opportunità offerte dai progressi compiuti grazie alle TIC a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle comunità scientifiche.

Le TIC sostengono l'innovazione e la competitività attraverso un'ampia gamma di mercati e di settori pubblici e privati, e consentono progressi scientifici in tutte le discipline. Nel prossimo decennio l'impatto rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei componenti delle TIC, delle infrastrutture e dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i settori della vita sociale.

Le azioni rafforzeranno la base scientifica e tecnologica dell'Unione e ne garantiranno la leadership a livello mondiale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee. Le attività nell'ambito dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» saranno basate principalmente sul programma di ricerca e innovazione stabilito dall'industria e dalle imprese con la comunità dei ricercatori e avranno un forte accento sulla promozione degli investimenti del settore privato.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari, versati alla Commissione e iscritti alle voci 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Lo stanziamento potrebbe coprire ulteriori attività di ricerca nel campo dello sviluppo di motori di ricerca europei.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 02 *(seguito)*

09 04 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e i).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 03 ***Sfide della società***

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

09 04 03 01 Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
187 862 880	149 633 000	163 973 074	124 898 000	144 734 155,21	146 626 041,31

Commento

La strategia delineata nel piano d'azione e-Health 2012-2020 si basa sull'utilizzo e sullo sviluppo della sanità elettronica per affrontare le sfide più urgenti cui la sanità e i sistemi sanitari sono esposti in particolare nella prima metà del ventunesimo secolo:

— migliorare la gestione delle patologie croniche e la multimorbilità (copresenza di più patologie) e migliorare le pratiche efficaci finalizzate alla prevenzione e alla promozione della salute,

— rendere più sostenibili ed efficienti i sistemi sanitari incentivando l'innovazione, migliorando l'assistenza incentrata sui pazienti/cittadini e l'autoresponsabilità dei cittadini, oltre a promuovere cambiamenti di tipo organizzativo,

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 03 *(seguito)*

09 04 03 01 *(seguito)*

— migliorare l'assistenza transfrontaliera, la sicurezza sanitaria, la solidarietà, l'universalità e l'equità,

— migliorare le condizioni giuridiche e di mercato per sviluppare i prodotti e i servizi di sanità elettronica.

I prodotti e i servizi basati sulle TIC hanno dimostrato la loro capacità di contribuire ad affrontare queste importanti sfide sotto forma di soluzioni personalizzate per la salute, la telemedicina e la teleassistenza, di robotica dei servizi per la sanità e l'assistenza, di sostegno per una prolungata vita attiva e autonoma e per l'assistenza a domicilio. L'emergere di nuovi grandi mercati per prodotti e servizi basati sulle TIC per affrontare le questioni della salute, dell'evoluzione demografica e del benessere rappresenta un'importante nuova possibilità di crescita.

Le attività riguarderanno lo sviluppo e l'utilizzo delle TIC per soluzioni inerenti ai temi salute, benessere e invecchiare bene e saranno basate sullo sviluppo di tecnologie di supporto derivanti dalle TIC nell'ambito dell'obiettivo «Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» quali micro e nano sistemi, sistemi integrati, robotica, internet del futuro e le tecnologie cloud. Le attività si baseranno altresì sull'ulteriore sviluppo delle tecnologie che rafforzano la sicurezza e la tutela della vita privata.

Sarà inoltre offerto sostegno al programma congiunto Domotica per categorie deboli (*Ambient Assisted Living Research and Development*) per contribuire alla disponibilità sul mercato e all'uso dei prodotti e servizi basati sulle TIC e saranno finanziati l'innovazione e i progetti pilota nel campo delle TIC in risposta al partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute e al piano d'azione e-Health 2020.

Le attività copriranno azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che contribuiscono alla valutazione delle proposte e all'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 03 *(seguito)*

09 04 03 02 Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
54 632 314	48 000 000	48 210 665	40 075 000	42 786 389,23	46 413 195,96

Commento

L'obiettivo specifico è promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze crescenti di portata mondiale.

Le attività riguarderanno quattro ambiti principali: l'innovazione nel settore pubblico basata sulle TIC, la comprensione e la conservazione del fondamento intellettuale e del patrimonio culturale dell'Europa, l'apprendimento e l'inclusione.

La prima sfida, l'innovazione nel settore pubblico basata sulle TIC, si riferisce all'uso delle TIC per la creazione e l'applicazione di nuovi processi, prodotti, servizi e metodi di attuazione che comportino un significativo aumento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni del futuro devono essere digitali e transfrontaliere per definizione. Le attività mireranno a incoraggiare la creazione di servizi pubblici efficaci, aperti e incentrati sui cittadini, a coinvolgere il settore pubblico quale agente dell'innovazione e del cambiamento nonché a promuovere le misure di innovazione transfrontaliere e la prestazione continua di servizi pubblici.

L'obiettivo della seconda sfida è «contribuire a comprendere il fondamento intellettuale e il patrimonio culturale dell'Europa: la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, quale ispirazione per la nostra vita odierna», come pure per facilitare l'accesso a tale patrimonio culturale e la valorizzazione dello stesso.

L'obiettivo della terza sfida consiste nel promuovere la diffusione delle TIC nell'istruzione e nella formazione in Europa.

L'obiettivo della quarta sfida risiede nel far partecipare pienamente alla società gli anziani (di età pari o superiore ai 65 anni), i disoccupati e le persone con un basso livello di istruzione, i migranti, le persone che necessitano di assistenza, le persone che vivono in regioni periferiche o nelle zone più povere, i disabili e i senzatetto. Le attività mireranno a fornire loro le competenze digitali necessarie e l'accesso alle tecnologie digitali. Saranno finanziate inoltre attività finalizzate a migliorare la considerazione degli aspetti di inclusione e responsabilità nelle innovazioni collegate alle TIC.

Le attività copriranno azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che contribuiscono all'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Questo stanziamento servirà a coprire una parte del sostegno erogato dall'Unione al quadro intergovernativo COST per la cooperazione transnazionale tra ricercatori, ingegneri e studiosi di tutta Europa.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 03 *(seguito)*

09 04 03 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 03 03 Promuovere società europee sicure

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
68 153 053	52 400 000	58 309 660	55 871 000	51 890 329,83	49 425 353,—

Commento

L'obiettivo specifico è promuovere società sicure, contribuendo a rafforzare la libertà e la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini.

La gamma integrata di attività consentirà di mettere a punto soluzioni per proteggere la nostra società ed economia da interruzioni accidentali o intenzionali del funzionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da cui dipendono la nostra società e la nostra economia; offrirà soluzioni relative ai sistemi, servizi e applicazioni TIC sicuri su tutta la linea; salvaguarderà il diritto umano alla vita privata nella società digitale; offrirà al settore incentivi alla fornitura di TIC sicure; stimolerà l'adozione di TIC sicure.

L'obiettivo è garantire la sicurezza, la fiducia e la riservatezza informatiche sul mercato unico digitale, migliorando la competitività dei settori della sicurezza, delle TIC e dei servizi dell'Unione. Un altro obiettivo è quello di accrescere la fiducia degli utenti nella loro partecipazione alla società digitale e superare le preoccupazioni dei cittadini in merito alla divulgazione dei dati personali online per motivi di sicurezza (ad esempio, uso di internet per operazioni bancarie o acquisti).

Le attività copriranno azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che contribuiscono all'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 03 *(seguito)*

09 04 03 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 07 ***Imprese comuni***

09 04 07 31 Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 830 000	1 925 000	2 010 000	2 010 000	2 327 841,—	2 327 841,—

Commento

L'impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alle «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», priorità «Leadership industriale». Ha l'obiettivo di far sì che l'Europa resti all'avanguardia nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici e di colmare più rapidamente il ritardo sullo sfruttamento degli stessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 07 *(seguito)*

09 04 07 31 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 07 32 Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
199 097 169	185 000 000	188 000 000	159 289 000	182 147 400,—	205 032 003,—

Commento

L'impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alle «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», priorità «Leadership industriale». Ha l'obiettivo di far sì che l'Europa resti all'avanguardia nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici e di colmare più rapidamente il ritardo sullo sfruttamento degli stessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 07 33 Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 524 788	3 101 192	2 242 744	2 242 744		

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 07 *(seguito)*

09 04 07 33 *(seguito)*

Commento

L'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare dei segmenti «Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future» e «Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche» nell'ambito della priorità «Eccellenza scientifica» e del segmento «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione» nell'ambito della priorità «Leadership industriale». Persegue l'obiettivo di riportare l'Europa all'avanguardia della tecnologia di supercalcolo e di fornire ai ricercatori, all'industria, alle PMI e alle autorità pubbliche l'accesso a supercomputer di prim'ordine per sfruttare il loro potenziale d'innovazione e trasformazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1).

09 04 07 34 Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
214 811 268	109 324 087	152 447 962	68 797 000		

Commento

L'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare dei segmenti «Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future» e «Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche» nell'ambito della priorità «Eccellenza scientifica» e del segmento «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione» nell'ambito della priorità «Leadership industriale». Persegue l'obiettivo di riportare l'Europa all'avanguardia della tecnologia di supercalcolo e di fornire ai ricercatori, all'industria, alle PMI e alle autorità pubbliche l'accesso a supercomputer di prim'ordine per sfruttare il loro potenziale d'innovazione e trasformazione.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 07 *(seguito)*

09 04 07 34 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1).

09 04 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio Economico extra Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

09 04 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio economico extra europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	132 686 295,45	32 677 186,84

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

L'importo corrispondente è stimato a 145 855 000 EUR.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

09 04 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	181 828,04	2 957 799,61

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 50 *(seguito)*

09 04 50 02 *(seguito)*

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

09 04 51 ***Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	39 990 000	356 312,83	53 121 454,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al Settimo programma quadro (2007-2013).

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 51 *(seguito)*

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52).

09 04 52 ***Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	179,83	179,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007).

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 52 *(seguito)*

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

09 04 53 ***Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)***

09 04 53 01 Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	2 789 000	11 366,21	3 345 186,99

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 53 *(seguito)*

09 04 53 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC).

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

09 04 53 02 Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anteriori al 2007)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al programma eContent Plus, alle reti nei settori delle telecomunicazioni e al programma pluriennale Modinis.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 53 *(seguito)*

09 04 53 02 *(seguito)*

Decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 1995, relativa a una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea (GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16).

Decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

Decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40).

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, che stabilisce un insieme di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12).

Decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della società dell'informazione in Europa (Società dell'informazione) (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10).

Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32).

Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione *e*Europe 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1).

Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).

09 04 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

09 04 77 01 Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	199 962	0,—	611 571,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 04 Progetto pilota — L'Agenda digitale europea incontra la Silicon Valley

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	40 925,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 05 Azione preparatoria — Partenariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	927 546	p.m.	960 615	1 000 000,—	748 701,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 06 Progetto pilota — Competenze digitali: nuove professioni, nuovi metodi didattici, nuove professioni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	238 752	0,—	102 322,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 07 Progetto pilota — Sviluppare l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti digitali nel settore dell'istruzione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	39 758	p.m.	39 758	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 08 Azione preparatoria — REIsearch (*Research Excellence Innovation Framework*) — Rafforzare la competitività dello spazio della ricerca europeo migliorando la comunicazione tra ricercatori, cittadini, industria e responsabili politici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	499 232	p.m.	600 000	2 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 09 Azione preparatoria — Fabbriche intelligenti nell'Europa orientale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	449 313	0,—	629 037,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 09 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 10 Progetto pilota — Rete di prassi eccellenti per contrastare gli abusi sessuali sui minori

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	345 164	p.m.	431 454	0,—	86 290,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 11 Progetto pilota — Iniziativa di sensibilizzazione sugli algoritmi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	500 000	300 000,—	170 955,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47), in particolare gli articoli 10 e 169.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389), in particolare gli articoli 8, 11 e 38.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), in particolare l'articolo 22.

Comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 sul tema «Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa» [COM(2016) 288 final].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «*Online Platforms*» (Piattaforme online) che accompagna la comunicazione sulle piattaforme online e il mercato unico digitale [SWD(2016) 172 final].

09 04 77 12 Progetto pilota — Facilitatori digitali nelle PMI: sostegno alla digitalizzazione per migliorare la capacità delle PMI di internazionalizzarsi e di innovare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	198 800	p.m.	p.m.	0,—	795 200,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 12 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 13 Azione preparatoria — Rete degli hub digitali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	466 460	p.m.	900 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 14 Azione preparatoria — Trasformazione digitale dell'industria europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	147 637	p.m.	600 000	0,—	738 189,50

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 14 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 15 Progetto pilota — Applicazione dei requisiti predeterminati di accessibilità della rete negli strumenti e nelle piattaforme per la creazione di contenuti web (accesso al web per default)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	14 972	p.m.	60 000	0,—	74 859,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 16 Progetto pilota — Piattaforma europea sulle persone vulnerabili nella società dell'informazione: mappatura delle migliori pratiche e dell'impatto socioeconomico per l'emancipazione all'interno delle comunità vulnerabili mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	398 053	p.m.	300 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 16 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 17 Progetto pilota — Start This Up! Ecosistema basato sulle start-up (che collega università, imprenditori e una piattaforma di start-up nella Pomerania occidentale) sfruttando il potenziale regionale lontano dalle grandi città in Polonia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	368 074	0,—	368 073,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 18 Azione preparatoria — Creazione di un'Accademia digitale europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	680 000	p.m.	1 190 000	1 700 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 18 *(seguito)*

L'azione preparatoria risponde alla necessità di migliorare in maniera più attiva e omogenea, in tutta Europa, le competenze digitali nel grazie all'istruzione e alla formazione professionale. Nonostante gli sforzi compiuti a livello europeo e nazionale, quali le iniziative «Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali», la nostra società è tuttora alle prese con un'enorme carenza di competenze digitali. Le iniziative in corso sono estremamente utili per affrontare le sfide esistenti negli Stati membri. Pertanto, l'azione non dovrebbe duplicare tali iniziative bensì integrarle. L'Accademia affronterà la mancanza, in Europa, di una rete transnazionale ben sviluppata, che sostenga e faciliti lo scambio e il coordinamento tra tutti i soggetti interessati del settore. Potrebbe mettere in luce, promuovere e moltiplicare le prassi di eccellenza europee in materia di formazione e sviluppo di competenze digitali di diversi gruppi di destinatari.

L'Accademia digitale europea andrebbe considerata una possibile soluzione a lungo termine alle sfide cui siamo attualmente confrontati a causa dell'effetto combinato di una crescente robotizzazione e digitalizzazione del nostro ambiente di lavoro, da un lato, e della carenza di competenze digitali nella nostra società, dall'altro.

L'Accademia digitale europea dovrà adempiere le seguenti missioni:

— fornire alla forza lavoro gli strumenti adeguati per la nuova era digitale, provvedendo a che i dipendenti possano costantemente aggiornare le proprie competenze e conoscenze informatiche. L'Accademia dovrà offrire regolarmente workshop e servizi di consulenza relativi a questioni di robotica e automazione. Per quanto riguarda i principianti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'Accademia potrebbe offrire loro la possibilità di partecipare a un processo di riqualificazione professionale e far loro conoscere i vantaggi derivanti dalla robotica e dalle tecnologie dell'automazione, affinché possano poi sfruttarli in modo proficuo sul luogo di lavoro.

  A trarre profitto da un'Accademia di questo tipo potrebbero essere in particolare le PMI, che spesso non dispongono delle risorse finanziarie e umane per offrire corsi di formazione interna,

— fornire agli alunni e agli studenti gli strumenti adeguati per la nuova era digitale introducendo nelle scuole la robotica e le tecnologie dell'automazione. L'Accademia dovrebbe offrire corsi sulle competenze elettroniche che entusiasmino, ispirino e motivino i giovani, sensibilizzandoli circa l'importanza e l'impatto delle tecnologie robotiche nella vita quotidiana. L'Accademia potrebbe rappresentare una grande occasione per contribuire a fornire agli studenti le competenze necessarie per i posti di lavoro del futuro. Tuttavia, i corsi attivati presso l'Accademia non dovrebbero avere alcuna incidenza sui sistemi nazionali di istruzione, ma andrebbero invece considerati un'integrazione e un supporto facoltativi,

— creare un contesto europeo che conferisca alle ragazze e alle giovani donne autonomia e responsabilità e le incoraggi a prendere in considerazione una carriera nel settore in crescita delle TIC, consentendo quindi alle ragazze così come alle imprese tecnologiche di godere dei vantaggi di una maggiore presenza femminile nel settore delle TIC.

L'Accademia sarà istituita in collaborazione con i ministeri, l'industria, le aziende specializzate nelle TIC e le iniziative o le istituzioni nazionali responsabili di corsi di formazione professionale e di programmi di apprendimento permanente, nonché con le parti sociali. Tutti i predetti attori dispongono delle competenze necessarie per coordinare e definire i contenuti e i programmi dei corsi e dei workshop. Al fine di garantire a livello europeo un'offerta di questo tipo, l'Accademia creerà in tutta Europa una rete di centri regionali e nazionali di formazione professionale. Tale rete potrebbe presentare un notevole valore aggiunto per gli sforzi intesi a ridurre i vari squilibri tra competenze offerte e competenze richieste in Europa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 19 Progetto pilota — Mappatura degli ecosistemi delle start up e delle imprese in rapida espansione (scale-up) europee

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 20 Progetto pilota — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività delle imprese, delle regioni e della società europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 185 000	1 050 000	525 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 21 Progetto pilota — Ecosistema europeo di tecnologie di registro distribuito per il bene pubblico e sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	120 000	p.m.	420 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 22 Progetto pilota — «Girls 4 STEM» in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	280 000	350 000	175 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota permetterà alle ragazze di imparare e diventare leader nel settore delle tecnologie. Esso promuoverà l'insegnamento di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) alle ragazze, al fine di colmare l'attuale divario di competenze nel settore all'interno dell'Unione, e in particolare di sopperire alla mancanza di donne in questo settore e di contrastare l'aumento dei tassi di abbandono delle ragazze nei settori STEM. Il progetto pilota prevede campi estivi di due settimane e misure per incoraggiare le ragazze a studiare materie STEM nelle scuole, creando una rete volta a promuovere le migliori prassi.

La rete per lo scambio delle migliori prassi per la promozione di «STEM *to girls*» sarà una rete tra scuole, università, imprese e organizzazioni della società civile per attrarre studentesse e lavoratrici nei settori STEM, per sensibilizzare gli studenti e il personale universitario in relazione all'intera gamma di opzioni di istruzione e formazione. La rete fungerà da piattaforma per lo scambio di esperienze e il sostegno per la progressione delle ragazze negli studi e nelle carriere STEM.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 22 *(seguito)*

L'obiettivo principale dei campi estivi STEM dell'Unione per ragazze è di promuovere nuovi profili e lottare contro gli stereotipi esistenti nei confronti delle ragazze al momento della scelta dell'istruzione superiore e della carriera. I campi estivi STEM possono aiutare le ragazze a interessarsi alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica. I campi prevedono esperimenti, viaggi sul campo e attività di laboratorio per mostrare in cosa consistono i lavori nel settore STEM. Le società nel settore delle TIC, le società con dipartimenti tecnici e infrastrutture di formazione tecnica, le università e i centri di ricerca saranno invitati a cooperare e partecipare ai campi.

I campi estivi gratuiti per le ragazze di età compresa tra i 13 e i 18 anni faranno conoscere i principi dell'ingegneria del software e i linguaggi di programmazione alle ragazze della scuola secondaria di primo o secondo grado. Il programma estivo riguarderà tutti gli Stati membri, rivolgendosi a oltre mille ragazze della scuola secondaria di primo o secondo grado, molte delle quali provengono da contesti sottorappresentati. Il programma includerà imparare a programmare, e contribuirà a rafforzare le capacità, acquisendo maggiore sicurezza e diventando artefici del proprio futuro, al fine di intraprendere con successo studi nei settori STEM. Gli insegnanti del programma saranno incaricati dell'istruzione e della programmazione e insegneranno i principi dell'ingegneria del software e della programmazione. Nel fare ciò, affronteranno importanti questioni sociali concernenti il divario di genere nei settori STEM e promuoveranno il senso di comunità tra gli studenti. Il programma di studi estivo si concentra su strumenti reali (Ruby, Javascript, HTML, CSS) per fornire maggiori competenze alle ragazze nel loro percorso educativo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 23 Azione preparatoria — Applicazione dei requisiti predeterminati di accessibilità della rete negli strumenti e nelle piattaforme per la creazione di contenuti web (accesso al web per default)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	240 000	600 000	300 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La presente azione preparatoria dà seguito a un precedente progetto pilota. L'azione incoraggia e sostiene direttamente l'adozione dei pertinenti requisiti di accessibilità di cui alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 erogando sovvenzioni a imprese, associazioni o altri gruppi senza scopo di lucro che incorporino impostazioni che soddisfano le prescrizioni di tale norma europea quale opzione predefinita nei loro strumenti o nelle loro piattaforme per la creazione di contenuti. Verrà attribuita una particolare priorità agli strumenti e alle piattaforme a codice sorgente aperto (*open source*) o di libero utilizzo. Potranno beneficiare di tali sovvenzioni anche le autorità degli Stati membri che svilupperanno strumenti o piattaforme interni per la creazione di contenuti per i siti web del settore pubblico. Le sovvenzioni potranno essere altresì destinate a testare i servizi.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 23 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 24 Progetto pilota — Piattaforma digitale europea dei fornitori di contenuti di qualità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
390 000	214 500	390 000	195 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

È giunto il momento di riconsiderare il concetto di libertà nel settore digitale. Lo stato attuale dell'economia digitale dimostra chiaramente i paradossi della libertà della rete: i giganti di Internet beneficiano di un mercato straordinariamente libero, enormemente redditizio e dinamico, ma i loro modelli commerciali sollevano dubbi fondamentali proprio in merito a questa libertà nel settore digitale. Anche se sono già in corso alcune azioni legislative intese a regolamentare le imprese digitali (occorre menzionare al riguardo la proposta della Commissione sulla tassazione dell'economia digitale), queste si limitano solo in parte ad affrontare i problemi dei monopoli digitali. Il quadro normativo, che comprende il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1) e la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92), dimostra che l'Unione è leader nella protezione dei dati degli utenti e nella tutela della diversità culturale, in quanto assicura una remunerazione equa per gli artisti.

Tuttavia, non esiste alcuna vigilanza a livello europeo sulla concorrenza dei monopoli digitali prevalentemente ubicati negli Stati Uniti, i quali utilizzano troppo spesso il loro potere di mercato per influenzare l'opinione pubblica o i legislatori. Inoltre, nel migliore dei casi, essi si basano su un modello commerciale dubbio, come dimostra lo scandalo di Cambridge Analytica e Facebook.

La Commissione ha formulato considerazioni analoghe nella sua comunicazione dal titolo «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo», pubblicata nell'aprile 2018, dove si sottolinea la necessità di un ecosistema online più trasparente, affidabile e responsabile. Per quanto riguarda la questione delle notizie false, si afferma che i meccanismi che «permettono la creazione, l'amplificazione e la diffusione della disinformazione sfruttano una mancanza di trasparenza e di tracciabilità nell'ecosistema attuale delle piattaforme e sull'impatto degli algoritmi e dei modelli di pubblicità online. È quindi necessario promuovere adeguati cambiamenti nella condotta delle piattaforme, un ecosistema dell'informazione più responsabile, capacità di verifica dei fatti potenziate e una conoscenza collettiva sulla disinformazione, nonché l'uso di nuove tecnologie mirate a migliorare il modo in cui le informazioni sono prodotte e diffuse online».

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 24 *(seguito)*

Inoltre, la comunicazione afferma la necessità di migliorare la trasparenza dell'origine dell'informazione e del modo in cui viene prodotta, di promuovere la diversità dell'informazione e di verificarne la credibilità. La Commissione indica inoltre la necessità di «integrare soluzioni inclusive. Soluzioni efficaci a lungo termine richiedono un lavoro di sensibilizzazione, maggiore alfabetizzazione mediatica, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e la cooperazione delle autorità pubbliche, delle piattaforme online, degli inserzionisti, dei segnalatori attendibili, dei giornalisti e dei gruppi editoriali».

Nello stesso spirito, il presente progetto pilota intende creare una nuova piattaforma digitale europea conformemente a un solido quadro normativo dell'Unione. La piattaforma opererà sulla scorta di un modello commerciale fondamentalmente diverso dal modello di scambio di dati applicato da Facebook e Google. L'alternativa europea intende fornire contenuti di qualità senza limitare la libertà di collegamento. Al contrario, un giornalismo di alta qualità deve fondarsi su un regime di licenze. Una piattaforma europea comune potrebbe pertanto tradursi in un'azione comune a livello europeo volta a contrastare le notizie false e l'incitamento all'odio. La necessità di fornire un'alternativa è emersa non solo in seguito ai recenti scandali, ma anche perché nell'Unione esistono iniziative intese a lanciare piattaforme alternative, come Verimi.

Inoltre, il progetto pilota comprende un'ampia gamma di obiettivi e politiche, facendo il punto sui lavori svolti dalla Commissione in questo settore. Tra le sue intenzioni rientra anche quella di creare un mercato unico digitale. La Commissione mira a rendere le norme dell'Unione più orientate al futuro e in linea con i rapidi progressi degli sviluppi tecnologici.

Il progetto pilota costituisce uno strumento supplementare per promuovere la digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa, compreso l'uso di tecnologie innovative per collegare fra loro banche dati nazionali. Il progetto pilota potrebbe inoltre stabilire dei collegamenti con la piattaforma esistente Europeana, che è già una piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale gestita dalla Commissione. Grazie a Europeana, i cittadini e le industrie culturali e creative possono accedere alla cultura europea per le finalità più disparate. La nuova piattaforma europea potrebbe essere accorpata in futuro a Europeana. Dovrebbero parteciparvi emittenti pubbliche come ARTE, editori di giornali e istituzioni culturali quali università, teatri e musei e molti altri.

Il progetto pilota sarà articolato in due fasi:

Fase 1: visione d'insieme

La prima fase consisterà nel fare il punto sulle iniziative connesse alle piattaforme online nell'Unione a livello locale, regionale e (inter)nazionale, sia nel settore privato che in quello pubblico. Sarà necessario consultare le parti interessate e gli esperti e si potrebbe avviare uno studio per ottenere una visione d'insieme sulle iniziative a tutti i livelli. Infine, tali iniziative verranno analizzate per stabilire in che misura e in quali settori specifici sono in grado di contribuire alla realizzazione di una piattaforma europea. Inoltre, occorre trovare un modello commerciale alternativo per quanto riguarda lo scambio di dati.

Fase 2: realizzazione della piattaforma

Nella seconda fase, le piattaforme esistenti dovranno essere adeguate e collegate con le parti interessate al fine di fornire una piattaforma europea che contempli tutti i tipi di contenuti, compresi giornalismo, video e immagini. Detto obiettivo sarebbe in linea con il piano della Commissione di istituire una piattaforma sulla disinformazione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 25 Progetto pilota — Disabilità di lettura e accesso ai documenti: un approccio possibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	175 000	350 000	175 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

La disabilità di lettura è una delle malattie neurologiche più comuni che colpiscono i cittadini europei. La dislessia e altri disturbi non sono legati all'intelligenza o al desiderio di apprendere di un bambino. Tuttavia risulta a volte difficile individuare, sviluppare e integrare gli strumenti adatti nella vita quotidiana.

Ciò vale anche e soprattutto per le istituzioni pubbliche, che devono essere accessibili e trasparenti per tutti, anche per le persone più vulnerabili.

Il progetto pilota intende sviluppare un sistema europeo di accesso ai documenti ufficiali destinato alle persone con disabilità di lettura.

Interventi:

1) valutazione delle tecnologie attualmente disponibili, compresi i caratteri tipografici (come ad esempio il carattere gratuito openDyslexic) e i software di sostegno;

2) valutazione di quali documenti/siti web/pubblicazioni dovrebbero essere messi a disposizione prioritariamente e successiva definizione di una tabella di marcia per le istituzioni europee per creare un ambiente favorevole alle persone con disturbi di lettura;

3) conversione perlomeno dei documenti ufficiali più recenti in un formato e/o carattere tipografico adatto;

4) conversione dell'intero archivio di atti, pubblicazioni, presenza online e testi dell'Unione utilizzando il formato predefinito.

Stima dei costi:

Il costo del progetto pilota può variare in funzione della tecnologia che il pertinente servizio decide di applicare ma, in generale, vi è una vasta gamma di prodotti e strumenti distribuiti con GNU/licenze open source. Ove consentito, si potrà personalizzare la tecnologia affinché risponda meglio alle necessità delle istituzioni.

Eventualmente si potrà anche lanciare una procedura di appalto pubblico su scala europea per trovare un'impresa o start-up che possa costruire da zero la tecnologia in questione.

Una volta che sarà definita e ben consolidata, la soluzione potrebbe essere condivisa con le autorità locali e nazionali per mettere a disposizione un numero ancora maggiore di documenti e atti ufficiali.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 25 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 26 Progetto pilota — Sviluppare e testare un'infrastruttura per meccanismi di protezione dei minori nell'ambiente online sulla base del regolamento generale sulla protezione dei dati e delle altre normative dell'Unione attinenti ai minori nell'ambiente online

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000				

Commento

Il progetto pilota svilupperà e testerà:

i) controlli online affidabili per identificare e proteggere i minori o impedire il loro accesso a siti e app che trattano dati personali, forniscono servizi di comunicazione «da pari a pari» o «uno a molti» o offrono beni e servizi potenzialmente dannosi per i minori;

ii) meccanismi di consenso affidabili per i titolari della responsabilità genitoriale;

iii) meccanismi di sostegno efficaci per i minori che si trovano ad affrontare situazioni difficili online;

iv) un meccanismo per difendere i diritti dei minori nell'ambiente online;

v) opzioni di accesso online ai contenuti dell'Unione destinati ai minori; nonché

vi) meccanismi atti a coinvolgere i minori nel processo decisionale di definizione dell'infrastruttura.

Per la realizzazione dei compiti di cui sopra, il progetto pilota coinvolgerà nella catena di autenticazione e convalida i portatori d'interesse a livello europeo e di Stati membri.

In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa sostiene lo scambio transfrontaliero di attributi legati alla eID, consentendo così il loro utilizzo per attuare meccanismi di protezione dei minori (ad esempio, verifica dell'età per l'accesso ai contenuti online sulla base della data di nascita contenuta nell'eID).

Il progetto pilota sarà attuato sull'arco di due anni (2020-2021).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 26 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 04 77 27 Azione preparatoria — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività a vantaggio delle imprese, delle regioni e della società europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 800 000	450 000				

Commento

La capacità dell'Europa di competere sul mercato globale dipenderà dalla sua capacità di convertire le conoscenze scientifiche e tecnologiche in prodotti e servizi innovativi; inoltre, la capacità di attrazione dell'Europa dipenderà fortemente dalla misura in cui le sue regioni saranno in grado di concepire per i loro cittadini un ambiente stimolante, motivante e orientato al futuro. La trasformazione della società ad opera delle tecnologie digitali crea opportunità per l'Europa che uno sforzo congiunto tra arte e tecnologia potrebbe permettere di sfruttare appieno. Nel mondo digitale, l'Europa può rivendicare un posto di primo piano per quanto riguarda lo stile di vita e quegli elementi della rivoluzione digitale che più dipendono dalla creatività, ossia i «contenuti», nel senso ampio del termine. Un robusto partenariato tra arte e tecnologia può fare di tale rivendicazione una realtà nei settori più disparati, quali l'integrazione sociale, i nuovi media digitali (realtà estesa, nuovi media quali i media sociali ecc.), lo sviluppo urbano (città intelligenti, Internet degli oggetti ecc.) o il futuro della mobilità.

Una cooperazione rafforzata tra arte e tecnologia non solo stimolerebbe l'innovazione e quindi incoraggerebbe la competitività in Europa, ma contribuirebbe inoltre a liberare la creatività nella società e nelle regioni europee. Nelle conclusioni di diverse presidenze sugli «scambi dalla cultura alle imprese», le istituzioni europee sono state pertanto invitate a valutare la possibilità di rafforzare la cooperazione tra arte e tecnologia per un'esplorazione a tutto tondo delle opportunità che superi i confini tradizionali tra settori e discipline o il divario tra cultura e tecnologia.

La Commissione ha reagito lanciando l'iniziativa Starts, che pone l'innovazione nel punto d'incrocio tra scienza, arte e tecnologia. Si tratta di una misura molto pertinente, incentrata sulla promozione dell'innovazione nell'industria, dove l'arte fa da catalizzatore di riflessioni e analisi non convenzionali. La Commissione promuove l'innovazione fondata su tale cooperazione sostenendo progetti faro che valorizzeranno il ruolo essenziale dell'arte per raccogliere le sfide nel quadro del mercato unico digitale.

L'azione preparatoria svilupperà ulteriormente il lavoro svolto dai progetti pilota precedenti ed esaminerà modalità per generalizzare il programma ed estendere le idee di Starts dal contesto puramente industriale ad altri settori, ad esempio allo sviluppo regionale e urbano, dove il digitale svolge parimenti un ruolo di primo piano. L'obiettivo è sviluppare un quadro orizzontale coerente per un modo di pensare che unisca «arte e tecnologia» in Europa in maniera transettoriale e transdisciplinare nonché trasversalmente alle attività delle istituzioni europee in materia (tra cui programmi quadro, fondi strutturali e programmi di insegnamento).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 27 *(seguito)*

L'azione preparatoria creerà una rete costituita da soggetti chiave provenienti dal mondo dell'arte (istituzioni artistiche e artisti che utilizzano la tecnologia), dei media digitali che si basano sull'arte per i contenuti mediatici, delle industrie che considerano l'arte un mezzo per esplorare possibili applicazioni, nonché da regioni e città che intendono creare un'infrastruttura per ospitare collaborazioni tra artisti e specialisti delle tecnologie al fine di promuovere lo sviluppo urbano. Essa favorirà l'esplorazione artistica delle tecnologie, segnatamente sostenendo le tecnologie necessarie per rappresentazioni artistiche e installazioni, e incoraggerà le soluzioni più promettenti finanziando attraverso capitali di avviamento progetti di collaborazione tra arte e tecnologia. Promuoverà in particolare meccanismi che aiutino a trasformare le idee che emergeranno da tali collaborazioni in benefici tangibili per la società e l'industria europea.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 04 77 28 Progetto pilota — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività per la gestione delle acque europee

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

La gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'Europa vista la tendenza, su scala mondiale, a un costante aumento del consumo di acqua. La carenza idrica e il ruolo dell'acqua in un contesto più ampio di conservazione degli habitat naturali devono essere affrontati mediante metodi di riutilizzo dell'acqua, la riduzione degli sprechi e misure di conservazione degli habitat acquatici naturali. La capacità delle regioni europee di dare risposte al problema della carenza idrica andando oltre l'uso efficiente delle risorse è una questione importante da affrontare. Sarà essenziale, in particolare, favorire una gestione multipartecipativa di queste risorse scarse e accrescere la consapevolezza del fatto che l'acqua è una risorsa preziosa.

L'apertura del settore idrico tradizionale alle nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie digitali, contribuirà non solo ad accrescere l'efficienza e la produttività nella gestione delle risorse idriche, ma anche a sensibilizzare in merito ai problemi e permetterà di inquadrare la gestione sostenibile delle risorse idriche in un contesto più ampio di sostenibilità e conservazione. Ad esempio, i dati raccolti grazie a sensori e alla robotica possono essere di ausilio nel contrastare lo spreco di acqua, la realtà virtuale può creare scenari per il futuro utilizzo delle risorse idriche, la realtà aumentata può essere di supporto nella valutazione delle varie politiche e aiutare i cittadini a comprendere meglio i problemi idrici e a reagire di conseguenza. Un aspetto importante della gestione delle risorse naturali è il coinvolgimento della comunità (ad esempio la misurazione a livello di comunità dei livelli di inquinamento o della carenza idrica), e le tecnologie digitali possono svolgere un ruolo rilevante al riguardo.

Occorre agire per parlare al cuore degli innovatori e stimolare le loro menti a trovare soluzioni creative. L'assunto da cui muove il progetto pilota è che, in tale contesto, emergono nuove opportunità di sinergie tra tecnologie digitali e pratiche artistiche. L'arte di performance e la realtà virtuale o aumentata possono fornire una risposta congiunta alla necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica. Gli artisti possono avvalersi in modo innovativo di tecnologie digitali come l'intelligenza artificiale per contribuire ad affrontare il problema della sostenibilità delle risorse idriche in maniera nuova e inedita. I collegamenti tra le tecnologie digitali e l'artigianato tradizionale (come quello dei maestri d'ascia) possono dar luogo a nuove forme di alleanze per la conservazione degli habitat acquatici, ad esempio collegando gli aspetti culturali ed ecologici ai fini del turismo.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

09 04 77 *(seguito)*

09 04 77 28 *(seguito)*

Il progetto esplorerà i legami tra arte e le tecnologie digitali per la gestione delle risorse idriche in determinati contesti regionali e mobiliterà le risorse tecnologiche e culturali delle regioni europee per contribuire ad affrontare la pressante sfida della gestione delle risorse idriche.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 04 77 29 Progetto pilota — Accessibilità web inclusiva per le persone con disabilità cognitive (Inclusività web: accesso per tutti)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
900 000	225 000				

Commento

Il presente progetto pilota è volto a sostenere azioni nel settore dell'accesso indipendente e inclusivo ai contenuti e ai servizi online per le persone con disabilità cognitive. Basandosi sul lavoro svolto dall'iniziativa del W3C per l'accessibilità del web, il progetto prevederà due azioni specifiche. Innanzitutto, esso mirerà a tracciare una panoramica della ricerca/degli studi esistenti e a individuare le carenze relative ai requisiti di accessibilità del web per le persone con disabilità cognitive. Tale panoramica fungerà successivamente da base per orientare la definizione di misure pratiche volte a migliorare l'accessibilità. In secondo luogo, il progetto sarà inteso a proporre/promuovere strumenti basati sull'intelligenza artificiale, sull'apprendimento automatico o su analoghe soluzioni al fine di automatizzare la trasformazione e/o l'adattamento dei contenuti e dei servizi web in modo tale da consentire alle persone con disabilità cognitive di comprendere e utilizzare siffatti contenuti e servizi (assorbimento dei contenuti). Tra i suoi obiettivi figureranno altresì proposte intese a semplificare o adattare gli strumenti per la creazione di contenuti web in modo che le persone con disabilità cognitive possano utilizzarli per creare contenuti online (creazione di contenuti). Il progetto potrebbe essere attuato, per quanto riguarda la prima azione, mediante una gara d'appalto o, per quanto concerne la o le seconde azioni, mediante sovvenzione pubblica. Il progetto potrebbe essere attuato a integrazione di progetti esistenti, evitando tuttavia che vi siano sovrapposizioni.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 05	EUROPA CREATIVA								
09 05 01	***Sottoprogramma MEDIA — Agire a livello transnazionale e internazionale e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali***	3	120 923 000	103 200 000	120 260 000	105 800 000	112 962 686,23	103 605 295,15	100,39
09 05 05	***Azioni multimedia***	3	21 732 000	23 000 000	23 546 000	21 000 000	19 960 000,—	17 497 929,67	76,08
09 05 51	***Completamento dei programmi MEDIA precedenti***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
09 05 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
09 05 77 02	Progetto pilota — Promozione dell'integrazione europea attraverso la cultura fornendo nuove versioni sottotitolate di programmi televisivi selezionati in tutta Europa	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	409 617,14	
09 05 77 03	Azione preparatoria — Azione sul sottotitolaggio, incluso il crowdsourcing, per promuovere la circolazione delle opere europee	3	p.m.	p.m.	p.m.	499 810	0,—	344 956,32	
09 05 77 04	Progetto pilota — Alfabetizzazione mediatica per tutti	3	p.m.	p.m.	p.m.	299 021	0,—	249 999,99	
09 05 77 05	Azione preparatoria — Sottotitolaggio dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa	3	p.m.	975 000	p.m.	977 466	1 750 000,—	293 081,37	30,06
09 05 77 06	Azione preparatoria — Alfabetizzazione mediatica universale	3	500 000	625 000	500 000	500 000	500 000,—	0,—	0
09 05 77 07	Progetto pilota — Tirocinio per giornalisti che lavorano in lingue minoritarie non europee	3	p.m.	600 000	700 000	600 000	500 000,—	0,—	0
09 05 77 08	Azione preparatoria — I cinema come poli di innovazione per le comunità locali	3	1 500 000	375 000	2 000 000	1 000 000			
09 05 77 09	Progetto pilota — Piattaforme per l'innovazione dei contenuti culturali	3	p.m.	311 400	1 050 000	525 000			
09 05 77 10	Progetto pilota —Sostegno al giornalismo investigativo e alla libertà dei media nell'Unione europea	3	1 000 000	887 500	1 275 000	637 500			

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 05 77	*(seguito)*								
09 05 77 11	Progetto pilota — Una sfera pubblica europea: una nuova offerta mediatica online per i giovani europei	3	2 500 000	625 000					
09 05 77 12	Progetto pilota — Sviluppare un'agenda strategica per la ricerca, l'innovazione e l'attuazione e una tabella di marcia per il conseguimento della piena uguaglianza linguistica digitale in Europa entro il 2030	3	1 800 000	450 000					
09 05 77 13	Progetto pilota — Sostegno al potenziamento della cooperazione tra industria, organizzazioni non governative (ONG) e autorità degli Stati membri per la rapida rimozione di materiale pedopornografico online	3	1 000 000	250 000					
	Articolo 09 05 77 — Subtotale		8 300 000	5 098 900	5 525 000	5 038 797	2 750 000,—	1 297 654,82	25,45
	Capitolo 09 05 — Totale		**150 955 000**	**131 298 900**	**149 331 000**	**131 838 797**	**135 672 686,23**	**122 400 879,64**	**93,22**

09 05 01 ***Sottoprogramma MEDIA — Agire a livello transnazionale e internazionale e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
120 923 000	103 200 000	120 260 000	105 800 000	112 962 686,23	103 605 295,15

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti misure correlate al sottoprogramma MEDIA del programma Europa creativa:

— agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi modelli commerciali e di nuovi approcci per l'allargamento e la diversificazione del pubblico,

— aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive,

— incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali,

— sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive a livello transnazionale,

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 01 *(seguito)*

— promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche,

— sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema,

— promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli commerciali.

Questo stanziamento copre il potenziale contributo finanziario della Commissione al Premio LUX per mezzo della promozione/diffusione dei film europei selezionati per il Premio LUX.

Questo stanziamento copre anche il potenziale contributo finanziario della Commissione al Premio Lux attraverso la sottotitolazione e la promozione dei film europei partecipanti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Oltre alle tradizionali azioni intraprese tramite il sottoprogramma MEDIA, i finanziamenti supplementari sono necessari per realizzare le azioni seguenti:

— azioni a sostegno delle reti di esercenti europei di sale cinematografiche;

— accesso multilingue a programmi di qualità per il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, sulla scorta del successo dell'azione preparatoria «Sottotitolaggio dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa», negli anni 2016-2018. Continuare a garantire un accesso multilingue ai programmi televisivi è fondamentale per riuscire a entrare in contatto con i cittadini europei nella loro lingua madre e diffondere quindi contenuti culturali europei, educare e promuovere la ricchezza e la diversità delle lingue europee.

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

09 05 05 ***Azioni multimedia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 732 000	23 000 000	23 546 000	21 000 000	19 960 000,—	17 497 929,67

Commento

Stanziamento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini e concernenti operazioni relative all'Unione, al fine di aumentare la visibilità del lavoro delle istituzioni dell'Unione, le decisioni adottate e alle fasi della costruzione dell'Europa, consentendo in tal modo ai cittadini di esercitare appieno il loro diritto di essere informati in merito alle politiche europee e di esservi coinvolti. Si tratta essenzialmente di finanziare o cofinanziare la produzione o diffusione di prodotti informativi multimediali (radio, TV, internet ecc.), ad esempio le reti paneuropee costituite da media locali e nazionali che forniscono informazioni sulle questioni europee, nonché gli strumenti necessari a sviluppare tale politica. Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per garantire la continuità delle azioni in corso.

Questo stanziamento copre inoltre spese di supporto per studi, riunioni, controlli ex post, assistenza tecnica e amministrativa di esperti che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, valutazioni e audit su attività attuali e future, studi di fattibilità, pubblicazioni e il rimborso delle spese di viaggio (e altre spese connesse) degli esperti.

Se del caso, le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni possono includere la conclusione di partenariati quadro, allo scopo di promuovere un quadro di finanziamento stabile per le reti paneuropee finanziate a titolo di questo stanziamento.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 51 Completamento dei programmi MEDIA precedenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82).

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

09 05 77 02 Progetto pilota — Promozione dell'integrazione europea attraverso la cultura fornendo nuove versioni sottotitolate di programmi televisivi selezionati in tutta Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	409 617,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 05 77 03 Azione preparatoria — Azione sul sottotitolaggio, incluso il crowdsourcing, per promuovere la circolazione delle opere europee

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	499 810	0,—	344 956,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 04 Progetto pilota — Alfabetizzazione mediatica per tutti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	299 021	0,—	249 999,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 05 77 05 Azione preparatoria — Sottotitolaggio dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	975 000	p.m.	977 466	1 750 000,—	293 081,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 06 Azione preparatoria — Alfabetizzazione mediatica universale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	625 000	500 000	500 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria si propone di portare avanti quanto conseguito con il precedente progetto pilota che, attraverso azioni specifiche, mirava a sviluppare il senso critico dei cittadini di tutte le età nei confronti dei media, nonché a valutare la fattibilità e l'utilità di questo tipo di misure. Il senso critico comprende, tra le altre competenze, la capacità di distinguere le informazioni dalla propaganda, di analizzare la comunicazione dei media e le loro politiche di informazione e di interagire con i social media in modo consapevole. La sua attuazione ha riguardato un ampio numero di Stati membri dell'Unione, con l'obiettivo ultimo di migliorare le competenze tecniche, cognitive, sociali, civiche e creative dei cittadini, al fine di stimolare il loro impegno civico e di sensibilizzarli in merito all'importanza di attivarsi e partecipare direttamente alla vita sociale e democratica. Per «media» si devono intendere tutti i tipi di strumenti mediatici, quali la radio, internet, la televisione, i giornali e i social media. Il gruppo destinatario era composto da cittadini di tutte le età, con un'attenzione particolare per le minoranze, le persone meno qualificate e le persone a rischio di emarginazione sociale. Il progetto pilota comprendeva campagne sui social media, la creazione di reti per lo scambio delle migliori prassi, l'organizzazione di conferenze e seminari, nonché programmi di formazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 05 77 07 Progetto pilota — Tirocinio per giornalisti che lavorano in lingue minoritarie non europee

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	700 000	600 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 05 77 08 Azione preparatoria — I cinema come poli di innovazione per le comunità locali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

I luoghi culturali stanno evolvendo per combinare film, musica, spettacoli dal vivo, mostre ed eventi e per offrire opportunità di apprendimento come seminari, ad esempio sulle nuove tecnologie. Pertanto, l'esperienza cinematografica può essere rinnovata tenendo conto delle esigenze del pubblico e concentrando gli sforzi per attirare un pubblico giovane. I prototipi potrebbero essere sedi polifunzionali per proiezioni, concerti e spettacoli che offrono anche esperienze di realtà virtuale, giochi, dibattiti ecc.

L'azione preparatoria potrebbe integrare il finanziamento della rete Europa Cinemas, che offre opportunità di formazione e di messa in rete nonché un sostegno finanziario alle sale cinematografiche che proiettano un numero sopra la media di film europei non nazionali.

L'azione preparatoria sarà intesa a testare nuove esperienze cinematografiche, tenendo conto delle esigenze del pubblico locale, e si concentrerà sui seguenti aspetti:

a) miglioramento delle infrastrutture cinematografiche (ad esempio, migliore accessibilità dei cinema),

b) ampliamento del pubblico,

c) creazione di comunità attraverso esperienze di apprendimento (offerta di una vasta gamma di attività di apprendimento),

d) sperimentazione di nuove modalità per ripensare l'esperienza cinematografica e per creare luoghi culturali innovativi.

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 08 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 05 77 09 Progetto pilota — Piattaforme per l'innovazione dei contenuti culturali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	311 400	1 050 000	525 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Per oltre 500 anni il settore librario è stato un ambito pionieristico in termini di creatività e innovazione, con un forte impatto sullo sviluppo sociale e culturale in Europa. In particolare il mercato del libro in Germania, il secondo più grande al mondo, può essere considerato un modello di riferimento per quanto riguarda la varietà culturale e gli standard tecnologici.

Soprattutto in un momento caratterizzato da notizie false e da un sovraccarico di informazioni, le imprese del settore dei media che forniscono orientamenti e contenuti affidabili acquistano sempre più rilevanza. Sfide quali la digitalizzazione e la monopolizzazione obbligano gli operatori consolidati a esigere una cultura all'insegna della collaborazione e dell'innovazione. Tuttavia, i programmi di innovazione come Orizzonte 2020 non soddisfano le esigenze delle industrie creative e culturali e, di conseguenza, risulta difficile sviluppare nuovi approcci e prodotti a causa della struttura delle PMI e per motivi legati ai finanziamenti.

Azioni da intraprendere per garantire la varietà dei contenuti in Europa e assicurare alle imprese europee un ruolo di primo piano per quanto riguarda i media innovativi:

— Punto d'incontro centrale: realizzare una piattaforma olistica per l'innovazione nel settore dei contenuti (virtuale o di altro tipo);

— Messa in contatto: creare collegamenti tra diverse industrie culturali e creative, imprese del settore tecnologico, start-up, istituti di ricerca e università, PMI e società;

— La giusta mentalità: coinvolgere l'industria per sviluppare nuovi modelli imprenditoriali e nuove tecnologie creando un quadro generale per il pensiero e il lavoro innovativi;

— Trasferimento di tecnologie e collaborazione: sostenere lo sviluppo di un'infrastruttura digitale da parte degli operatori europei al fine di far fronte alle domande e ai costi elevati, che non possono essere sostenuti dalle singole società.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 09 *(seguito)*

L'obiettivo del presente progetto pilota consiste nel rendere il settore mediatico europeo pronto e adeguato per il futuro. Nel complesso, CONTENTshift sarà una rete di sostegno dove gli operatori potranno trovare le informazioni, le persone e le idee giuste nel campo dell'innovazione dei contenuti in Europa.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

09 05 77 10 Progetto pilota —Sostegno al giornalismo investigativo e alla libertà dei media nell'Unione europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	887 500	1 275 000	637 500		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota persegue due obiettivi distinti:

— prestare sostegno finanziario a favore del giornalismo investigativo,

— prestare un sostegno diretto del giornalismo investigativo e tutela dei giornalisti a rischio.

1) Per quanto riguarda il primo obiettivo, il progetto creerà un fondo permanente ad hoc per sostenere i giornalisti investigativi indipendenti. La finalità è quella di predisporre risorse finanziarie per aiutare i giornalisti ad affrontare possibili procedimenti giudiziari e a cooperare a livello transfrontaliero nonché garantire la loro indipendenza finanziaria.

Un giornalismo investigativo di qualità richiede strumenti e risorse adeguati per continuare a portare alla luce comportamenti scorretti nell'Unione così come al di là delle sue frontiere. Per questo motivo è di grande importanza uno strumento finanziario dell'Unione a sostegno questo tipo di progetti, i cui diretti beneficiari sono i cittadini europei. Verrà istituito uno strumento finanziario ad hoc dell'Unione rivolto alle persone giuridiche (organizzazioni e associazioni professionali, consorzi, redattori, editori), senza precludere a persone fisiche quali i freelance la possibilità di chiedere sovvenzioni (a condizione che soddisfino determinati criteri che saranno esaminati nell'ambito del progetto). Il regime di finanziamento sarà gestito da un organismo intermediario indipendente (senza collegamenti nazionali). Le domande di finanziamento dovrebbero essere valutate da un'equipe congiunta, composta da rappresentanti della Commissione, giornalisti investigativi e altri esperti competenti.

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 10 *(seguito)*

Esempi di progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno:

a) documentazione dell'uso dei fondi europei e investigazioni al riguardo;

b) mappatura delle organizzazioni della criminalità organizzata in uno o più Stati membri; le spese ammissibili potrebbero comprendere la formazione e strumenti come il software necessario per aggregare dati di interesse pubblico o contributi di esperti, o qualsiasi altra spesa che contribuisca allo sviluppo di capacità investigative;

c) copertura delle spese relative alla produzione di documenti costosi che sono necessari per documentare un'indagine; in Romania la divulgazione integrale dei documenti del registro catastale costa fino a 800 EUR (20 EUR a foglio), nel Regno Unito si possono pagare sino a 9 sterline a foglio e a Malta 5 EUR a foglio;

d) abbonamento a programmi software che permettono di porre in relazione tra loro e basi di dati (che possono costare fino a 10 000 EUR);

e) progetti di giornalismo investigativo televisivo; in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale la libertà dei media televisivi è costantemente minacciata, dato che la maggior parte delle emittenti televisive è di proprietà di oligarchi dei media o è sotto la loro influenza; studi pertinenti in proposito sono stati pubblicati da organizzazioni come il Centro per la trasparenza dei media;

f) spese giudiziarie relative a un'indagine giornalistica precedente o in corso, in presenza di chiari collegamenti con l'indagine o il lavoro; in questo caso il fondo potrebbe essere utilizzato solo per il pagamento di una cauzione o delle spese legali, ma non per le spese connesse al risarcimento finanziario stabilito con sentenza del tribunale.

2) Per quanto riguarda il secondo obiettivo, il progetto pilota istituirà un meccanismo paneuropeo di risposta rapida che sostenga direttamente i giornalisti investigativi, con l'obiettivo di rafforzare la libertà di stampa e dei media negli Stati membri dell'Unione e nei paesi candidati. Lo scopo di questo meccanismo sarà quello di rendere più visibili le violazioni della libertà di stampa e di proteggere i giornalisti esposti. Saranno coinvolte tutte le parti interessate al fine di contrastare le minacce alla libertà di stampa e dei media. Il meccanismo sarà abbastanza flessibile per adeguarsi alla rapida evoluzione delle esigenze. Fra le attività rientrano campagne di sensibilizzazione, missioni di accertamento dei fatti e attività di monitoraggio per informare il pubblico europeo e sensibilizzarlo. Il meccanismo sosterrà direttamente i giornalisti minacciati, in diretta collaborazione con gli attori europei, regionali e locali che operano nel campo della libertà dei media. Ciò includerà la prestazione di consulenza e sostegno legale diretti nonché l'offerta di alloggi protetti e assistenza, di modo che i giornalisti possano continuare la loro professione. Saranno inviati rappresentanti nei paesi interessati e attraverso il patrocinio si sosterrà la lotta contro l'impunità. Il monitoraggio fornirà informazioni affidabili e complete al pubblico e alle autorità europee, rafforzando nel contempo la consapevolezza generale e facendo scattare allarmi tempestivi. Gli strumenti saranno adattati caso per caso, in funzione delle esigenze individuali. Tutto ciò consentirà di prevenire le violazioni e migliorerà la libertà di stampa e la libertà dei media.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 11 Progetto pilota — Una sfera pubblica europea: una nuova offerta mediatica online per i giovani europei

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 500 000	625 000				

Commento

Il progetto intende fornire una risposta all'incapacità di comunicare l'Europa alle giovani generazioni di europei, che deriva dalla mancanza di una sfera pubblica realmente transnazionale per i media, dal fatto che oggi i media classici non attraggono i giovani europei quanto internet, nonché dal fatto che i media nazionali non trattano i temi paneuropei in modo positivo o in modo atto a unire le persone. Il progetto presenterà pertanto in modo più efficace il senso di comunità che è alla base dell'identità europea e che si riflette in una cultura comune, in stili di vita simili e in valori condivisi.

Le nuove generazioni di europei consumano informazioni e intrattenimento prevalentemente online servendosi dei nuovi social media e delle piattaforme di condivisione dei contenuti. Occorre dunque essere consapevoli del fatto che i giovani europei cercano le informazioni online. Per avviare un dialogo sull'Europa attraverso temi e argomenti pertinenti, per rendere attraenti per i giovani cittadini europei le idee e i valori europei e per responsabilizzare realmente i cittadini europei attraverso le piattaforme di informazione e dialogo attuali e future, il progetto pilota adotterà un approccio radicalmente nuovo per la fornitura di notizie e informazioni ai giovani.

Il progetto pilota si baserà su nuove logiche editoriali, su una nuova strategia multipiattaforma e su un'infrastruttura tecnica altamente innovativa e flessibile che consenta di adattare, tradurre e convertire rapidamente i contenuti in molte lingue e in formati diversi in tutta Europa, creando un prodotto digitale estremamente innovativo, che si differenzierà volutamente dai media tradizionali.

Il progetto è rivolto agli europei tra 18 e 34 anni, ossia a quella fascia di età in cui molti giovani sviluppano le proprie convinzioni politiche e gettano le basi per la loro vita professionale e privata. L'accento è posto su contenuti informativi, stimolanti, interessanti ed emozionanti. Tutti i contenuti saranno riuniti in un unico servizio online specifico. Inoltre, saranno resi accessibili su tutti i tipi di social media e su altri canali online attraverso i quali è possibile raggiungere il gruppo di destinatari.

I contenuti tratteranno temi attuali che presentano un interesse per i giovani europei nell'Unione e saranno contestualizzati in modo da renderli pertinenti e stimolanti per i destinatari. La prospettiva europea sarà creata confrontando le esperienze e i punti di vista regionali su questioni di rilevanza paneuropea. I giovani europei hanno interessi comuni su temi quali il lavoro, l'istruzione, l'uguaglianza, l'amore, la cultura e la musica. Tuttavia, esistono differenze significative tra i diversi paesi e tra le zone urbane e quelle rurali. L'obiettivo è affrontare argomenti pertinenti di importanza paneuropea e al tempo stesso fornire un forum per le prospettive locali, consentendo ai giovani utenti di identificarsi fortemente con i contenuti.

Le opinioni controverse forniranno uno stimolo alla discussione. Sui temi politici, un approccio personale permette di comprendere più facilmente gli effetti delle decisioni istituzionali. In tale contesto, accanto agli esponenti del mondo politico potranno esprimere la propria opinione anche noti influencer e personalità locali dei social network, così da colmare il divario tra gli affari europei e la realtà quotidiana della vita degli utenti.

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 11 *(seguito)*

Questo ambizioso progetto paneuropeo e multilingue lancerà offline e online un dibattito aperto, reale, approfondito e costruttivo tra i giovani europei sulla vita attuale e futura in Europa utilizzando formati innovativi su piattaforme digitali, con lo scopo ultimo di sensibilizzare maggiormente in merito alle visioni e alle realtà europee e di aumentare l'adesione dei giovani alle idee e ai valori europei, facendo sì che possano di conseguenza contribuire a una società civile più attiva.

Il progetto si baserà su un solido partenariato tra media indipendenti e innovativi in tutta Europa, compresi il settore delle start-up e il settore creativo. Il progetto beneficerà anche di investimenti significativi nella ricerca e nell'innovazione, per esempio nella traduzione automatica nel settore dei media.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 05 77 12 Progetto pilota — Sviluppare un'agenda strategica per la ricerca, l'innovazione e l'attuazione e una tabella di marcia per il conseguimento della piena uguaglianza linguistica digitale in Europa entro il 2030

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 800 000	450 000				

Commento

Le lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione sono complessivamente 24. Ad esse si aggiungono le lingue regionali non ufficiali e le lingue minoritarie nonché le lingue utilizzate dagli immigrati e dai principali partner commerciali. Diversi studi hanno evidenziato un notevole squilibrio in relazione alle tecnologie linguistiche digitali. Solo pochissime lingue, quali l'inglese, il francese e lo spagnolo, sono ben supportate sul piano tecnologico, mentre oltre 20 lingue sono a rischio di estinzione digitale. Il recente studio sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale, commissionato dal gruppo di valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche del Parlamento (STOA), ha formulato 11 raccomandazioni generali su come affrontare questa minaccia crescente. Allo studio ha fatto seguito la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale (basata su una relazione congiunta CULT/ITRE), contenente 45 raccomandazioni generali, diverse delle quali si basano sullo studio dello STOA.

Perché il multilinguismo basato sulla tecnologia sia una storia di successo, manca un elemento importante e cruciale: un'agenda strategica per la ricerca e l'attuazione. L'obiettivo di questo progetto pilota è elaborare un'agenda e una tabella di marcia per conseguire la piena uguaglianza linguistica digitale in Europa entro il 2030. In stretta collaborazione con le istituzioni europee, il progetto riunirà tutti i portatori di interessi (comprese l'industria, le comunità di ricerca e innovazione, le organizzazioni nazionali operanti nel campo dell'innovazione, le amministrazioni pubbliche nazionali e internazionali, le associazioni), avvierà un dialogo strutturato e consultazioni pubbliche, organizzerà sessioni di brainstorming e conferenze in tutta Europa e riunirà tutte le iniziative attualmente isolate e frammentate al fine di pervenire a una strategia sostenibile e interconnessa per le tecnologie del linguaggio umano in Europa in tutti i pertinenti settori e ambiti della vita, tra cui il commercio, l'istruzione, la salute, il turismo, la cultura e la governance. Inoltre, il progetto comprenderà uno studio sull'impatto delle tecnologie di intelligenza artificiale sul paesaggio linguistico europeo, compreso il fenomeno in costante crescita della fuga di cervelli e giovani talenti verso altri continenti.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA *(seguito)*

09 05 77 *(seguito)*

09 05 77 12 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

09 05 77 13 Progetto pilota — Sostegno al potenziamento della cooperazione tra industria, organizzazioni non governative (ONG) e autorità degli Stati membri per la rapida rimozione di materiale pedopornografico online

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

Con questo progetto pilota si propone che la Commissione sovvenzioni una o più ONG al fine di sostenere iniziative volte alla rapida rimozione di materiale pedopornografico su Internet. È importante aiutare quelle organizzazioni che già operano in modo proattivo per la creazione di piattaforme e di organismi di coordinamento, in modo da consentire la cooperazione tra tutti gli Stati membri. Avendo a disposizione fondi più cospicui, le parti interessate potranno cooperare in modo più efficace per evitare la diffusione di questo tipo di materiale. Il progetto pilota sosterrà la cooperazione tra i soggetti coinvolti attraverso la formazione del personale, lo sviluppo di strumenti digitali e lo scambio di informazioni al fine di individuare e rimuovere il materiale potenzialmente dannoso. Poiché la comunicazione in questo settore deve essere sicura e rapida, anche tali soluzioni dovrebbero ricevere sostegni.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

TITOLO 10

RICERCA DIRETTA

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

TITOLO 10

RICERCA DIRETTA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»	369 399 944	369 399 944	358 730 154	358 730 154	412 133 308,31	412 133 308,31
10 02	ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE	38 659 347	35 925 000	40 717 300	32 805 000	34 843 906,49	32 877 807,23
10 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE	12 901 830	11 600 000	12 094 519	11 000 000	11 191 225,87	10 887 235,59
10 04	ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 570 388,22	28 656 690,77
10 05	PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM	31 623 000	29 500 000	30 845 000	27 000 000	30 105 749,69	25 945 726,22
	Titolo 10 — Totale	**452 584 121**	**446 424 944**	**442 386 973**	**429 535 154**	**523 844 578,58**	**510 500 768,12**

TITOLO 10

RICERCA DIRETTA

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del settore «Ricerca diretta» (ad eccezione del capitolo 10 05).

Stanziamenti destinati a coprire le spese connesse:

— al personale corrispondente all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre* — JRC) e al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione,

— ai costi relativi al personale, quali spese per missioni, formazione, servizi medici e assunzioni,

— alla gestione e al funzionamento delle direzioni del JRC, al sostegno amministrativo, alla sicurezza dei siti, alle spese informatiche, ai costi non ricorrenti e alle grandi infrastrutture di ricerca,

— alla ricerca e alle attività di supporto compresa la ricerca esplorativa, le apparecchiature scientifiche e tecniche e il subappalto di servizi,

— alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico relativi alle attività affidate al JRC nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Entrate varie possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari che saranno utilizzati, in funzione della loro destinazione, su uno dei capitoli 10 02, 10 02 o 10 04 o sull'articolo 10 01 05.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alla voce 6 0 1 3 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alle voci 10 02 50 01 e 10 02 50 01.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
10 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»					
10 01 05	***Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca diretta»***					
10 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020	1,1	146 931 504	144 050 494	152 084 951,34	103,51
10 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	34 838 789	34 155 675	67 339 385,56	193,29
10 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	60 718 195	60 344 924	72 242 484,42	118,98
10 01 05 04	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020	1,1	2 040 000	2 040 000	4 704 048,25	230,59
10 01 05 11	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	56 942 520	55 826 000	55 553 802,66	97,56
10 01 05 12	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	10 455 000	10 250 000	14 604 826,68	139,69
10 01 05 13	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	37 455 106	36 360 937	40 263 648,35	107,50
10 01 05 14	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Programma Euratom	1,1	20 018 830	15 702 124	5 340 161,05	26,68
	Articolo 10 01 05 — Subtotale		369 399 944	358 730 154	412 133 308,31	111,57
	Capitolo 10 01 — Totale		**369 399 944**	**358 730 154**	**412 133 308,31**	**111,57**

10 01 05 ***Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca diretta»***

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 1, 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Queste entrate coprono, in particolare, le spese di personale e di mezzi relativi ad attività di sostegno alle politiche dell'Unione e ai lavori per conto terzi eseguiti dal Centro comune di ricerca (JRC).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Questo stanziamento potrà essere integrato da stanziamenti che il JRC otterrà mediante la partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni indirette e alle azioni di sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione. Le altre attività di natura concorrenziale svolte dal JRC consistono in quanto segue:

— attività a seguito di procedure di concessione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti,

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» *(seguito)*

10 01 05 *(seguito)*

— attività per conto di terzi,

— attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

10 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
146 931 504	144 050 494	152 084 951,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e personale temporaneo corrispondenti all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca (JRC) utilizzato per l'esecuzione dei programmi di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, nell'ambito delle:

— azioni dirette, ossia delle attività di ricerca, delle attività di sostegno scientifico e tecnico e delle attività di ricerca esplorativa eseguite negli impianti del JRC e nelle delegazioni dell'Unione,

— azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del JRC su base concorrenziale.

I costi relativi al personale comprendono lo stipendio base, gli assegni, le indennità varie e i contributi a norma delle disposizioni statutarie, comprese le spese relative all'entrata in servizio, al cambiamento della sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» *(seguito)*

10 01 05 *(seguito)*

10 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
34 838 789	34 155 675	67 339 385,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che non occupa posti nell'organico ufficiale del JRC, ossia gli agenti contrattuali, i borsisti, gli esperti nazionali distaccati e i ricercatori in visita, compreso il personale esterno allocato nelle delegazioni dell'Unione, che attuano i programmi di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
60 718 195	60 344 924	72 242 484,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative al personale non coperte dalle voci 10 01 05 01 e 10 01 05 02 comprese le spese relative alle missioni, alla formazione, ai servizi sociosanitari, ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati e le spese di rappresentanza,

— le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del JRC. Queste comprendono:

  — spese relative alla gestione e al funzionamento delle direzioni del JRC: manutenzione ordinaria degli edifici, delle infrastrutture tecniche e delle apparecchiature scientifiche, approvvigionamento energetico e servizi affini; riscaldamento, raffrescamento e aerazione; materiali e attrezzature per workshop; pulizia dei siti, delle strade e degli edifici; gestione dei rifiuti ecc.,

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» *(seguito)*

10 01 05 *(seguito)*

10 01 05 03 *(seguito)*

— spese relative al sostegno amministrativo delle direzioni del JRC: mobili; cartoleria; telecomunicazioni; documentazione e pubblicazioni; trasporti; forniture varie; assicurazioni generali ecc.,

— le spese relative alla sicurezza dei siti: salute e sicurezza sul lavoro, radioprotezione, servizio antincendio ecc.,

— le spese informatiche: sale computer, hardware e software, servizi di rete, sistemi di informazione, attività di help-desk e assistenza agli utenti ecc.,

— i costi non ricorrenti: lavori di ristrutturazione, ripristino e costruzione nei siti del JRC. Questa voce copre spese quali i costi per manutenzioni straordinarie, lavori di ristrutturazione e messa a norma, e può inoltre finanziare le infrastrutture non comprese nella voce 10 01 05 04.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 1 736 000 EUR.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 04 Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 040 000	2 040 000	4 704 048,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a tutte le risorse per il finanziamento di grandi progetti concernenti le infrastrutture di ricerca, in particolare la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione completa di edifici esistenti e l'acquisto di attrezzature importanti connesse all'infrastruttura tecnica dei siti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» *(seguito)*

10 01 05 *(seguito)*

10 01 05 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 11 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
56 942 520	55 826 000	55 553 802,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e personale temporaneo corrispondenti all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca (JRC) utilizzato per l'esecuzione dei programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom, nell'ambito delle:

— azioni dirette, ossia delle attività di ricerca, delle attività di sostegno scientifico e tecnico e delle attività di ricerca esplorativa eseguite negli impianti del JRC e nelle delegazioni dell'Unione,

— azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del JRC su base concorrenziale.

I costi relativi al personale comprendono lo stipendio base, gli assegni, le indennità varie e i contributi a norma delle disposizioni statutarie, comprese le spese relative all'entrata in servizio, al cambiamento della sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 12 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 455 000	10 250 000	14 604 826,68

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» *(seguito)*

10 01 05 *(seguito)*

10 01 05 12 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che non occupa posti nell'organico ufficiale del JRC, ossia gli agenti contrattuali, i borsisti, gli esperti nazionali distaccati e i ricercatori in visita, compreso il personale esterno allocato nelle delegazioni dell'Unione, che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 13 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
37 455 106	36 360 937	40 263 648,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative al personale non coperte dalle voci 10 01 05 11 e 10 01 05 12 comprese le spese relative alle missioni, alla formazione, ai servizi sociosanitari, ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati e le spese di rappresentanza,

— le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del JRC. Queste comprendono:

  — spese relative alla gestione e al funzionamento delle direzioni del JRC: manutenzione ordinaria degli edifici, delle infrastrutture tecniche e delle apparecchiature scientifiche, approvvigionamento energetico e servizi affini; riscaldamento, raffrescamento e aerazione; materiali e attrezzature per workshop; pulizia dei siti, delle strade e degli edifici; gestione dei rifiuti ecc.,

  — spese relative al sostegno amministrativo delle direzioni del JRC: mobili; cartoleria; telecomunicazioni; documentazione e pubblicazioni; trasporti; forniture varie; assicurazioni generali ecc.,

  — le spese relative alla sicurezza dei siti: salute e sicurezza sul lavoro, radioprotezione, servizio antincendio ecc.,

  — le spese informatiche: sale computer, hardware e software, servizi di rete, sistemi di informazione, attività di help-desk e assistenza agli utenti ecc.,

  — i costi non ricorrenti: lavori di ristrutturazione, ripristino e costruzione nei siti del JRC. Questa voce copre spese quali i costi per manutenzioni straordinarie, lavori di ristrutturazione e messa a norma, e può inoltre finanziare le infrastrutture di ricerca non comprese nella voce 10 01 05 14.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» *(seguito)*

10 01 05 *(seguito)*

10 01 05 13 *(seguito)*

Le entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 1 042 000 EUR.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 14 Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
20 018 830	15 702 124	5 340 161,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a tutte le risorse per il finanziamento di grandi progetti concernenti le infrastrutture di ricerca, in particolare la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione completa di edifici esistenti e l'acquisto di attrezzature importanti connesse all'infrastruttura tecnica dei siti.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 02	ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE								
10 02 01	***Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione***	1,1	38 659 347	34 500 000	38 167 300	31 000 000	28 883 852,89	27 571 199,13	79,92
10 02 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
10 02 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 785 075,58	4 990 678,74	
10 02 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	33 878,51	
	Articolo 10 02 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 785 075,58	5 024 557,25	
10 02 51	***Completamento del Settimo programma quadro — Azioni dirette (2007-2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	30 000	174 978,02	225 091,97	
10 02 52	***Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
10 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
10 02 77 01	Progetto pilota — Creazione di un laboratorio della Commissione europea per l'innovazione nel settore pubblico	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	49 401,88	

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 02 77	*(seguito)*								
10 02 77 02	Progetto pilota — Organizzazione di eventi su vasta scala — «La scienza incontra i parlamenti e le regioni»	1,1	p.m.	150 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	7 557,—	5,04
10 02 77 03	Progetto pilota — Applicazione della metodologia di ricerca «Quadro per le disuguaglianze multidimensionali» nell'Unione	1,1	p.m.	637 500	1 275 000	637 500			
10 02 77 04	Progetto pilota — Tecniche integrate per il rafforzamento sismico e l'efficienza energetica degli edifici esistenti	1,2	p.m.	637 500	1 275 000	637 500			
	Articolo 10 02 77 — Subtotale		p.m.	1 425 000	2 550 000	1 775 000	1 000 000,—	56 958,88	4,00
	Capitolo 10 02 — Totale		**38 659 347**	**35 925 000**	**40 717 300**	**32 805 000**	**34 843 906,49**	**32 877 807,23**	**91,52**

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Lo stanziamento è utilizzato per Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020.

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020») creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione di eccellenza dell'Unione, che funga così da mezzo per stimolare gli investimenti privati e pubblici, creare nuove opportunità occupazionali e garantire la sostenibilità, la crescita, lo sviluppo economico, l'inclusione sociale e la competitività industriale di lungo termine per l'Europa, nonché per affrontare le sfide per la società in tutta l'Unione.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si tiene conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

Lo stanziamento è destinato a essere utilizzato conformemente al Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

10 02 01 Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 659 347	34 500 000	38 167 300	31 000 000	28 883 852,89	27 571 199,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di sostegno tecnico-scientifico e di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), conformemente alla parte VI del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 «Azioni dirette non nucleari del JRC», al fine di fornire alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti. Il JRC si concentra sui seguenti aspetti:

— «eccellenza scientifica»: il JRC conduce ricerche per potenziare la base di conoscenze scientifiche utili al processo di elaborazione delle politiche e per condurre analisi nei settori emergenti della scienza e della tecnologia, anche attraverso un programma di ricerca esplorativa,

— «leadership industriale»: il JRC contribuisce alla competitività dell'Unione grazie al sostegno al processo di standardizzazione e alle norme con ricerca prenormativa, sviluppo di materiali e misure di riferimento e all'armonizzazione di metodologie in cinque settori chiave (energia, trasporti, l'iniziativa faro «Un'agenda digitale europea», sicurezza, tutela dei consumatori). Il JRC effettua valutazioni di sicurezza delle nuove tecnologie in settori quali energia e trasporti, salute e tutela dei consumatori. Contribuisce ad agevolare l'utilizzo, la standardizzazione e la convalida delle tecnologie e dei dati spaziali, in particolare per far fronte alle sfide per la società,

— «sfide per la società»: il JRC conduce ricerche sui seguenti temi: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, ecologici e integrati; azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime; l'Europa in un mondo che cambia — società inclusive, innovative e riflessive; società sicure — proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.

Lo stanziamento copre le spese specifiche relative alla ricerca e alle attività di supporto, compreso l'acquisto di apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi scientifici e tecnici, l'accesso all'informazione e l'acquisto di beni di consumo. Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione. Comprende anche le spese di accesso degli utilizzatori esterni alle infrastrutture fisiche di ricerca del JRC per svolgere attività di ricerca e di sviluppo sperimentale o per impartire istruzione e formazione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al JRC nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione europea e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 5 000 000 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

10 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione Orizzonte 2020 —il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 965) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6.

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

10 02 50 ***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***

10 02 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 785 075,58	4 990 678,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano ai programmi di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 20 296 000 EUR.

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

10 02 50 *(seguito)*

10 02 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	33 878,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico non nucleare per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

10 02 51 ***Completamento del Settimo programma quadro — Azioni dirette (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	30 000	174 978,02	225 091,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

10 02 51 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

10 02 52 ***Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

10 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

10 02 77 01 Progetto pilota — Creazione di un laboratorio della Commissione europea per l'innovazione nel settore pubblico

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	49 401,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

10 02 77 02 Progetto pilota — Organizzazione di eventi su vasta scala — «La scienza incontra i parlamenti e le regioni»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	7 557,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

10 02 77 *(seguito)*

10 02 77 03 Progetto pilota — Applicazione della metodologia di ricerca «Quadro per le disuguaglianze multidimensionali» nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	637 500	1 275 000	637 500		

Commento

Ex voce 04 03 77 28

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Le differenze tra i gruppi sociali in termini di età, origine o reddito sono cresciute in molti paesi europei negli ultimi decenni. Inoltre, la crisi economica ha accelerato talune tendenze macroeconomiche e la ripresa è stata disomogenea. La lenta crescita economica in seguito alla crisi ha contribuito al ristagno o addirittura all'abbassamento del tenore di vita per molte famiglie europee. Anche se le disuguaglianze sono misurate prevalentemente in termini di variabili economiche, come i proventi, il reddito o la ricchezza, cresce la consapevolezza che la disuguaglianza è multidimensionale, percepita in diversi ambiti della vita, quali la salute, la sicurezza fisica e la partecipazione. *Oxfam Intermon* e la *London School of Economics*, combinando competenze accademiche e conoscenze professionali, hanno sviluppato un approccio sistematico per concettualizzare e misurare le disuguaglianze multidimensionali. Questo lavoro dovrebbe svolgersi con la consulenza di Eurofound o altri eventuali partner. Il Quadro per le disuguaglianze multidimensionali sviluppato attraverso tale collaborazione è fondato a livello teorico sull'approccio delle capacità di Amartya Sen e facilita una valutazione sistematica delle disuguaglianze.

Il Quadro per le disuguaglianze multidimensionali è stato sviluppato per consentire la misurazione delle disuguaglianze tra i gruppi (età, genere, etnia, condizione di disabilità ecc.), a volte indicate come «disuguaglianze orizzontali» (ad esempio, le disuguaglianze nell'esperienza della violenza fisica o della solitudine) e la misurazione globale delle disuguaglianze, a volte indicate come «disuguaglianze verticali» (ad esempio la disuguaglianza in termini di risultati scolastici o ricchezza), che possono anche essere espresse mediante il gradiente sociale. Grazie all'individuazione dei fattori che le determinano, il Quadro per le disuguaglianze multidimensionali permette anche di riconoscere le interconnessioni tra le varie dimensioni; è possibile notare che le disuguaglianze in un determinato ambito comportano disuguaglianze in un altro ambito.

Il Quadro per le disuguaglianze multidimensionali offre ai leader europei un valido modo non solo per comprendere le disuguaglianze e le loro interconnessioni in sette ambiti di vita, ma anche per individuare i fattori determinanti e le possibili soluzioni per combattere le disuguaglianze a livello dell'Unione e in ciascuno Stato membro. I sette ambiti di vita intorno ai quali è strutturato il Quadro per le disuguaglianze multidimensionali sono i seguenti:

1. vita e salute: disuguaglianza nella capacità di restare in vita e di vivere una vita sana;

2. sicurezza personale: disuguaglianza nella capacità di vivere in condizioni di integrità fisica e certezza giuridica;

3. istruzione e apprendimento: disuguaglianza nella capacità di disporre di conoscenze, di comprendere e ragionare, e di disporre delle competenze per partecipare alla vita sociale;

4. sicurezza finanziaria e lavoro dignitoso: disuguaglianza nella capacità di conseguire l'indipendenza e la sicurezza finanziaria, di godere di condizioni di lavoro dignitose ed eque e di vedere riconosciuti il lavoro e l'assistenza non retribuiti;

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

***10 02** 77* *(seguito)*

10 02 77 03 *(seguito)*

5. condizioni di vita confortevoli, indipendenti e sicure: disuguaglianza nella capacità di godere di condizioni di vita confortevoli, indipendenti e sicure;

6. partecipazione, influenza e diritto di esprimersi: disuguaglianza nella capacità di partecipare al processo decisionale, di avere voce in capitolo e di esercitare influenza;

7. vita individuale, familiare e sociale: disuguaglianza nella capacità di godere di una vita individuale, familiare e sociale, di esprimersi e di avere autostima.

Grazie alla sua flessibilità, il Quadro per le disuguaglianze multidimensionali può essere applicato in varie situazioni: per valutare gli attuali livelli di disuguaglianza, per mettere a confronto paesi diversi e per esaminare le tendenze nel tempo.

Il progetto pilota dovrebbe utilizzare tale approccio multidimensionale per sviluppare una profonda conoscenza delle disuguaglianze e individuare i fattori determinanti e le possibili soluzioni affinché i responsabili politici possano adottare misure per ridurre le disuguaglianze nell'Unione a tre livelli: 1) all'interno dell'Unione, considerando la popolazione nella sua globalità; 2) all'interno di ciascuno Stato membro e 3) tra gli Stati membri sulla base di una gamma selezionata di indicatori di disuguaglianza comparabili. In futuro sarà possibile esaminare l'andamento delle tendenze nel tempo e valutare l'impatto di shock su vasta scala come la crisi finanziaria.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

10 02 77 04 Progetto pilota — Tecniche integrate per il rafforzamento sismico e l'efficienza energetica degli edifici esistenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	637 500	1 275 000	637 500		

Commento

Ex voce 13 03 77 26

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Nell'Unione vi sono circa 25 miliardi di metri quadrati di superficie edificata, di cui circa 10 miliardi costruiti prima del 1960 che necessitano di importanti lavori di manutenzione a causa dello stato delle strutture e del cambiamento delle condizioni ambientali nonché in base alle normative del settore edilizio.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE *(seguito)*

10 02 77 *(seguito)*

10 02 77 04 *(seguito)*

Particolarmente rilevante è la vulnerabilità sismica che caratterizza il patrimonio edilizio degli Stati membri con un rischio sismico medio ed elevato, come l'Italia e la Grecia, dove gli eventi sismici degli ultimi decenni hanno prodotto migliaia di vittime ed estesi danni economici, ma il problema si pone anche in alcune aree degli Stati membri che presentano minori rischi, come la Germania, la Francia e la Spagna. Anche le prestazioni energetiche degli edifici europei sono insoddisfacenti: in effetti, l'energia consumata negli edifici è una delle maggiori fonti di emissioni di CO_2 in Europa. Pertanto, la definizione di un piano d'azione organico è un obiettivo primario per l'Unione al fine di ristrutturare e modernizzare l'attuale parco immobiliare. Dato l'enorme numero di edifici interessati, il piano deve essere ispirato a criteri di elevata efficienza energetica e di sostenibilità economica e ambientale. Tale obiettivo rientra pienamente nella decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1). La decisione presta molta più attenzione, rispetto al passato, alla prevenzione e al ruolo dell'Unione al riguardo, attraverso una maggiore e più efficace integrazione tra le politiche di riduzione del rischio e le politiche di coesione. Il progetto pilota definisce, anche attraverso l'esame di casi di studio specifici, soluzioni che permettano di conseguire contemporaneamente, nel modo meno invasivo possibile, sia una riduzione della vulnerabilità sismica che un aumento dell'efficienza energetica, per ottenere risultati significativi anche in termini di impatto ambientale (riduzione delle emissioni di CO_2, riduzione della quantità di rifiuti che deriverebbero da interventi di sostituzione di edifici su vasta scala ecc.). Le misure da realizzare dovrebbero espandere le esperienze già acquisite nel settore dell'energia con la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13) e la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1), ma limitatamente alle prestazioni energetiche degli edifici, e saranno inserite in un processo di intervento sostenibile abbinato al rafforzamento sismico. Le attività previste dovrebbero essere direttamente complementari a quelle già in corso presso il Centro comune di ricerca, in particolare nell'ambito del progetto Safesust, e integrate con esse.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE								
10 03 01	***Attività Euratom di ricerca diretta***	1,1	12 901 830	11 600 000	12 094 519	11 000 000	11 094 805,08	10 601 162,80	91,39
10 03 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
10 03 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	93 718,08	280 247,76	
10 03 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 10 03 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	93 718,08	280 247,76	
10 03 51	***Completamento del Settimo programma quadro — Euratom (2007-2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 702,71	5 825,03	
10 03 52	***Completamento di precedenti programmi quadro Euratom (anteriori al 2007)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 10 03 — Totale		**12 901 830**	**11 600 000**	**12 094 519**	**11 000 000**	**11 191 225,87**	**10 887 235,59**	**93,86**

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) (Programma Euratom), che è parte integrante di Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.

Stanziamento da utilizzarsi secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.81).

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE *(seguito)*

L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, segnatamente per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Nel suo ambito di applicazione figureranno sia le azioni indirette di RST in materia di ricerca e sviluppo nel campo della fusione, fissione nucleare, attività di ricerca nel campo della sicurezza e radioprotezione, nonché le azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) in materia di sicurezza nucleare. Il JRC fornirà un sostegno scientifico e tecnologico indipendente orientato ai clienti per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie, in particolare nel settore della sicurezza nucleare e della ricerca e formazione in materia di sicurezza. Realizzando questi obiettivi, il programma Euratom amplierà i risultati ottenuti in base alle tre priorità di «Orizzonte 2020»: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide per la società. Tali obiettivi sono chiaramente collegati a quelli delle strategie Europa 2020 e Energia 2020 e alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.

A norma dell'articolo 7 del trattato Euratom, l'attuale programma Euratom (2014-2018) è definito per un periodo non superiore a cinque anni. Il programma Euratom per il periodo 2019-2020 garantisce la prosecuzione senza soluzione di continuità del programma nel periodo 2019-2020. Questo approccio garantisce la continuità e la coerenza dell'azione durante l'intero periodo di sette anni, 2014-2020, e quindi una maggiore coerenza con il calendario di Orizzonte 2020. Ciò è tanto più importante alla luce del fatto che i programmi Orizzonte 2020 ed Euratom perseguono obiettivi che si rafforzano reciprocamente.

10 03 01 Attività Euratom di ricerca diretta

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 901 830	11 600 000	12 094 519	11 000 000	11 094 805,08	10 601 162,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di sostegno tecnico-scientifico e di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) per l'attuazione del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020). Le azioni dirette nell'ambito del programma Euratom hanno i seguenti obiettivi specifici:

— migliorare la sicurezza (*safety*) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la suddivisione e trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze,

— migliorare la sicurezza (*security*) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare,

— aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione,

— promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione,

— sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare le attività necessarie a soddisfare gli obblighi relativi al controllo di sicurezza nucleare, di cui al capo 7 del titolo II del trattato Euratom, quelli derivanti dal trattato di non proliferazione e quelli derivanti dal programma di sostegno da parte della Commissione all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE *(seguito)*

10 03 01 *(seguito)*

Lo stanziamento copre le spese specifiche relative alla ricerca e alle attività di supporto, compreso l'acquisto di apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi scientifici e tecnici, l'accesso all'informazione e l'acquisto di beni di consumo. Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione. Comprende anche le spese di accesso degli utilizzatori esterni alle infrastrutture fisiche di ricerca del JRC per svolgere attività di ricerca e di sviluppo sperimentale o per impartire istruzione e formazione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al JRC nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 1 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4.

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948).

Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 1).

10 03 50 ***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***

10 03 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	93 718,08	280 247,76

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE *(seguito)*

10 03 50 *(seguito)*

10 03 50 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano al programma Euratom per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 5 466 000 EUR.

10 03 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano al programma Euratom per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

10 03 51 ***Completamento del Settimo programma quadro — Euratom (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 702,71	5 825,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE *(seguito)*

10 03 51 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione d'imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

10 03 52 ***Completamento di precedenti programmi quadro Euratom (anteriori al 2007)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE *(seguito)*

10 03 52 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca nucleare e formazione (dal 1998 al 2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 04	ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA								
10 04 02	***Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 365 822,84	2 669 369,82	
10 04 03	***Sostegno scientifico e tecnico per le politiche dell'Unione su base concorrenziale***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 667 647,32	19 093 583,27	
10 04 04	***Esercizio del reattore ad alto flusso***								
10 04 04 01	Esercizio del reattore ad alto flusso — Programmi complementari del reattore ad alto flusso	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 536 833,06	6 252 036,86	
10 04 04 02	Esercizio del reattore ad alto flusso — Completamento dei precedenti programmi complementari del reattore ad alto flusso	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	85,—	641 700,82	
	Articolo 10 04 04 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 536 918,06	6 893 737,68	
	Capitolo 10 04 — Totale		**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**35 570 388,22**	**28 656 690,77**	

10 04 02 Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 365 822,84	2 669 369,82

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari alle spese specifiche dei lavori eseguiti per conto terzi. Esso prevede l'esecuzione di ricerche e la prestazione di servizi previsti da contratto a terzi, quali l'industria, le autorità nazionali o regionali, nonché i contratti nel contesto di programmi di ricerca degli Stati membri. In particolare può comprendere:

— le forniture, la prestazione di servizi e di lavori svolti a titolo oneroso in genere, compresi i materiali di riferimento certificati,

— la gestione di impianti a favore degli Stati membri, compreso l'irraggiamento per conto terzi nel reattore HFR (*high-flux reactor*) presso lo stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca,

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA *(seguito)*

10 04 02 *(seguito)*

— l'esecuzione di attività di ricerca o la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto ai programmi specifici di ricerca, compresi i circoli industriali per i quali i partecipanti provenienti dall'industria devono pagare un diritto di iscrizione e quote annue,

— accordi di cooperazione con i paesi terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 4 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con un terzo, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 3 dello stato delle entrate.

L'importo corrispondente è stimato a 6 200 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (JRC) (GU C 126 del 7.5.1994, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 21.

10 04 03 ***Sostegno scientifico e tecnico per le politiche dell'Unione su base concorrenziale***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 667 647,32	19 093 583,27

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari per coprire le spese specifiche relative alle diverse mansioni di supporto scientifico svolte dal Centro comune di ricerca, su base concorrenziale, a sostegno delle politiche dell'Unione, al di fuori di Orizzonte 2020. Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con i servizi delle istituzioni europee, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 6 dello stato delle entrate.

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA *(seguito)*

10 04 03 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 4 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 67 800 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (JRC) (GU C 126 del 7.5.1994, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 21.

10 04 04 ***Esercizio del reattore ad alto flusso***

10 04 04 01 Esercizio del reattore ad alto flusso — Programmi complementari del reattore ad alto flusso

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 536 833,06	6 252 036,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione del programma complementare per il reattore ad alto flusso (HFR).

I principali obiettivi scientifici e tecnici del programma complementare sono i seguenti:

— fornire un flusso sicuro, costante e affidabile di neutroni a fini sperimentali,

— effettuare attività di ricerca e sviluppo sui seguenti aspetti: scienza dei materiali e dei combustibili per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti e futuri (fusione e fissione), radioisotopi per le applicazioni mediche, l'invecchiamento e la gestione del ciclo di vita del reattore, e la gestione dei residui,

— fungere da impianto per la formazione, che ospita studenti e ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato, i quali svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi nazionali o europei.

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA *(seguito)*

10 04 04 *(seguito)*

10 04 04 01 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questa voce sarà oggetto di iscrizione di stanziamenti supplementari, entro il limite dell'importo delle entrate provenienti dagli Stati membri interessati (attualmente i Paesi Bassi e la Francia), da iscrivere alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

L'importo corrispondente è stimato a 7 550 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 23).

10 04 04 02 Esercizio del reattore ad alto flusso — Completamento dei precedenti programmi complementari del reattore ad alto flusso

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	85,—	641 700,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione di precedenti programmi complementari per il reattore ad alto flusso (HFR) e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi precedenti.

I principali obiettivi scientifici e tecnici del programma complementare sono i seguenti:

— fornire un flusso sicuro, costante e affidabile di neutroni a fini sperimentali,

— effettuare attività di ricerca e sviluppo sui seguenti aspetti: scienza dei materiali e dei combustibili per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti e futuri (fusione e fissione); radioisotopi per le applicazioni mediche, l'invecchiamento e la gestione del ciclo di vita del reattore, e la gestione dei residui,

— fungere da impianto per la formazione, che ospita studenti e ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato, i quali svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi nazionali o europei.

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA *(seguito)*

10 04 04 *(seguito)*

10 04 04 02 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questa voce sarà oggetto di iscrizione di stanziamenti supplementari, entro il limite dell'importo delle entrate provenienti dagli Stati membri interessati, da iscrivere alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU L 3 del 5.1.1984, pag. 21).

Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 286 del 20.10.1988, pag. 37).

Decisione 92/275/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1995) (GU L 141 dell'23.05.1992, pag. 27).

Decisione 96/419/Euratom del Consiglio, del 27 giugno 1996, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1996-1999) (GU L 172 dell'11.7.1996, pag. 23).

Decisione 2000/100/Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 24).

Decisione 2004/185/Euratom del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa all'adozione di un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 25).

Decisione 2007/773/Euratom del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 29).

Decisione 2009/410/Euratom del Consiglio, del 25 maggio 2009, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 13).

Decisione 2012/709/Euratom del Consiglio, del 13 novembre 2012, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59).

Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 23).

COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 05 — PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 05	PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM								
10 05 01	***Disattivazione degli impianti nucleari Euratom obsoleti e gestione dei residui***	1,1	31 623 000	29 500 000	30 845 000	27 000 000	30 105 749,69	25 945 726,22	87,95
	Capitolo 10 05 — Totale		**31 623 000**	**29 500 000**	**30 845 000**	**27 000 000**	**30 105 749,69**	**25 945 726,22**	**87,95**

10 05 01 Disattivazione degli impianti nucleari Euratom obsoleti e gestione dei residui

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 623 000	29 500 000	30 845 000	27 000 000	30 105 749,69	25 945 726,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un programma di azione inteso a ridurre ed eliminare il peso del passato nucleare delle attività svolte dal Centro comune di ricerca, fin dalla sua istituzione.

Esso è destinato a coprire lo smantellamento degli impianti nucleari disattivati e i loro residui.

Conformemente alle disposizioni dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1), lo stanziamento è destinato anche al finanziamento di azioni condotte dalla Commissione a titolo delle competenze attribuitele dall'articolo 8 del trattato Euratom.

Le entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 marzo 1999, concernente il peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal JRC nel quadro del trattato Euratom — Disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e gestione dei residui [COM(1999) 0114 final].

CAPITOLO 10 05 — PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM *(seguito)*

10 05 01 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2004, concernente la disattivazione delle installazioni nucleari e la gestione dei rifiuti — Gestione delle responsabilità derivanti dalle attività nel settore nucleare svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) nell'ambito del trattato Euratom [SEC(2004) 0621 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 gennaio 2009, concernente la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi — Gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) nell'ambito del trattato Euratom [COM(2008) 0903 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 ottobre 2013, concernente la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi — Gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) nell'ambito del trattato Euratom [COM(2013) 734 final].

COMMISSIONE

TITOLO 11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

TITOLO 11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»	45 485 660	45 485 660	45 291 501	45 291 501	44 187 894,52	44 187 894,52
11 03	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE	80 156 978	78 231 978	30 741 978	33 184 978	94 312 163,52	97 447 429,41
	Riserve (40 02 41)	*67 843 000*	*64 300 000*	*117 158 000*	*108 850 000*		
		147 999 978	142 531 978	147 899 978	142 034 978	94 312 163,52	97 447 429,41
11 06	FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	971 092 193	781 087 055	951 736 633	582 057 956	1 083 291 731,35	785 802 942,87
	Titolo 11 — Totale	**1 096 734 831**	**904 804 693**	**1 027 770 112**	**660 534 435**	**1 221 791 789,39**	**927 438 266,80**
	Riserve (40 02 41)	***67 843 000***	***64 300 000***	***117 158 000***	***108 850 000***		
		1 164 577 831	**969 104 693**	**1 144 928 112**	**769 384 435**	**1 221 791 789,39**	**927 438 266,80**

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

TITOLO 11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
11 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»					
11 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari marittimi e pesca»***	5,2	31 434 097	31 335 358	30 022 065,20	95,51
11 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»***					
11 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 396 761	2 358 053	2 781 074,—	116,03
11 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 671 073	2 672 342	2 434 233,—	91,13
	Articolo 11 01 02 — Subtotale		5 067 834	5 030 395	5 215 307,—	102,91
11 01 03	***Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»***	5,2	2 084 729	2 100 748	2 403 613,06	115,30
11 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari marittimi e pesca»***					
11 01 04 01	Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa	2	3 602 021	3 600 000	3 499 909,26	97,17
	Articolo 11 01 04 — Subtotale		3 602 021	3 600 000	3 499 909,26	97,17
11 01 06	***Agenzie esecutive***					
11 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	2	3 296 979	3 225 000	3 047 000,—	92,42
	Articolo 11 01 06 — Subtotale		3 296 979	3 225 000	3 047 000,—	92,42
	Capitolo 11 01 — Totale		**45 485 660**	**45 291 501**	**44 187 894,52**	**97,15**

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA» *(seguito)*

11 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari marittimi e pesca»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 434 097	31 335 358	30 022 065,20

11 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»

11 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 396 761	2 358 053	2 781 074,—

11 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 671 073	2 672 342	2 434 233,—

11 01 03 Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 084 729	2 100 748	2 403 613,06

11 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari marittimi e pesca»

11 01 04 01 Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 602 021	3 600 000	3 499 909,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica non operativa per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 508/2014.

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA» *(seguito)*

11 01 04 *(seguito)*

11 01 04 01 *(seguito)*

Lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— le spese sostenute per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale delle agenzie) presso la sede principale fino a un massimo di 850 000 EUR, comprese le spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni relative al personale esterno finanziato nell'ambito del presente stanziamento) necessarie ai fini dell'attuazione del FEAMP e del completamento delle misure di assistenza tecnica previste dal precedente Fondo europeo per la pesca (FEP),

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, nonché costi supplementari logistici e di infrastruttura, quali costi di formazione, riunioni, missioni e affitto, direttamente legati alla presenza in delegazione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti della presente voce,

— le spese per missioni delle delegazioni dei paesi terzi che partecipano a riunioni di negoziazione di accordi di pesca e comitati misti,

— le spese per studi, misure di valutazione e revisioni contabili, riunioni di esperti, partecipazione degli interessati a riunioni ad hoc, seminari e conferenze riguardanti i principali temi in relazione agli affari marittimi e alla pesca, informazione e pubblicazioni,

— le spese per le tecnologie dell'informazione, che coprono sia il materiale che i servizi,

— la partecipazione degli esperti scientifici alle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca,

— le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa non operativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA» *(seguito)*

11 01 06 Agenzie esecutive

11 01 06 01 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 296 979	3 225 000	3 047 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2014) 4636, dell'11 luglio 2014, che modifica la decisione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, per quanto riguarda la delega dei poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 03	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE								
11 03 01	***Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi***	2	74 756 978	72 831 978	25 441 978	27 884 978	89 332 124,—	92 467 389,89	126,96
	Riserve (40 02 41)		*67 843 000*	*64 300 000*	*117 158 000*	*108 850 000*			
			142 599 978	137 131 978	142 599 978	136 734 978	89 332 124,—	92 467 389,89	
11 03 02	***Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)***	2	5 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 980 039,52	4 980 039,52	92,22
	Capitolo 11 03 — Totale		**80 156 978**	**78 231 978**	**30 741 978**	**33 184 978**	**94 312 163,52**	**97 447 429,41**	**124,56**
	Riserve (40 02 41)		***67 843 000***	***64 300 000***	***117 158 000***	***108 850 000***			
			147 999 978	**142 531 978**	**147 899 978**	**142 034 978**	**94 312 163,52**	**97 447 429,41**	

11 03 01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	74 756 978	72 831 978	25 441 978	27 884 978	89 332 124,—	92 467 389,89
Riserve (40 02 41)	*67 843 000*	*64 300 000*	*117 158 000*	*108 850 000*		
Totale	142 599 978	137 131 978	142 599 978	136 734 978	89 332 124,—	92 467 389,89

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)*

11 03 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare l'articolo 31.

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi e protocolli in materia di pesca tra l'Unione e i governi dei paesi seguenti:

Status (a partire da dicembre 2019)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Accordi e protocolli applicati in via provvisoria o in vigore (e contropartita finanziaria dovuta nel 2020 iscritta all'articolo 11 03 01)	Capo Verde	Decisione (UE) 2019/951	17 maggio 2019	L 154, 12.6.2019	dal 20.5.2019 al 19.5.2024
	Costa d'Avorio	Decisione (UE) 2019/385	4 marzo 2019	L 70, 12.3.2019	dall'1.8.2018 al 31.12.2024
	Gambia	Decisione (UE) 2019/1332	25 giugno 2019	L 208, 8.8.2019	dal 31.7.2019 al 30.7.2025
	Groenlandia	Decisione (UE) 2016/817	17 maggio 2016	L 136, 25.5.2016	dall'1.1.2016 al 31.12.2020
	Guinea-Bissau	Decisione (UE) 2019/1088	6 giugno 2019	L 173, 27.6.2019	dal 15.6.2019 al 14.6.2024
	Maurizio	Decisione (UE) 2018/754	14 Maggio 2018	L 128, 24.5.2018	dall'8.12.2017 al 7.12.2021
	Marocco	Decisione (UE) 2019/441	4 marzo 2019	L 77, 20.3.2019	dal 18.7.2019 al 17.7.2023

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)*

11 03 01 *(seguito)*

Status (a partire da dicembre 2019)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Accordi e protocolli da rinegoziare, già in fase di negoziato o con procedura legislativa in corso (contropartita finanziaria iscritta all'articolo 40 02 41)	Isole Cook	Decisione (UE) 2017/418	28 febbraio 2017	L 64, 10.3.2017	dal 14.10.2016 al 13.10.2020
	Gabon	Decisione 2014/232/UE	14 aprile 2014	L 125, 26.4.2014	Scaduta
	Ghana (*)	—	—	—	—
	Kiribati	Decisione 2014/60/UE	28 gennaio 2014	L 38, 7.2.2014	Scaduta
	Liberia	Decisione (UE) 2016/1062	24 maggio 2016	L 177, 1.7.2016	dal 9.12.2015 all'8.12.2020
	Madagascar	Decisione (UE) 2015/1893	5 ottobre 2015	L 277, 22.10.2015	Scaduta
	Mauritania	Decisione (UE) 2019/1918	8 novembre 2019	L 297, 18.11.2019	dal 16.11.2015 al 15.11.2020
	Mozambico	Decisione 2012/306/UE	12 giugno 2012	L 153 del 14.6.2012	Scaduta
	São Tomé e Príncipe	Decisione (UE) 2019/2218	24 ottobre 2019	L 333, 27.12.2019	dal 19.12.2019 al 18.12.2024
	Senegal	Decisione (UE) 2019/1925	14 novembre 2019	L 299, 20.11.2019	Cinque anni dalla data di entrata in vigore
	Seychelles	Decisione 2014/306/UE	13 maggio 2015	L 160, 29.5.2014	dal 18.1.2014 al 17.1.2020

(*) Il 3 marzo 2017 la Commissione è stata autorizzata ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica del Ghana.

11 03 02 ***Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 980 039,52	4 980 039,52

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la partecipazione attiva dell'Unione alle organizzazioni internazionali di pesca incaricate di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in alto mare. Esso copre tra l'altro i contributi obbligatori alle seguenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e altre organizzazioni internazionali:

— Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Ccamlr),

— Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO),

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)*

11 03 02 *(seguito)*

— Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),

— Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC),

— Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO),

— Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI),

— Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM),

— Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO),

— Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA),

— Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC, ex MHLC),

— Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP),

— Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC),

— Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (SPRFMO),

— Commissione della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT),

— Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS),

— Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (NPFC).

Stanziamento destinato a coprire altresì i contributi finanziari dell'Unione agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982, in particolare l'Autorità internazionale dei fondali marini e il Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)*

11 03 02 *(seguito)*

Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare gli articoli 29 e 30.

Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)*

11 03 02 *(seguito)*

Atti di riferimento

Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° giugno 2018, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per aderire alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale [COM(2018) 376].

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06	FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA								
11 06 09	***Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 11	***Completamento del Fondo europeo per la pesca — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 12	***Completamento del Fondo europeo per la pesca — Obiettivo convergenza (2007-2013)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	19 297 077,58	
11 06 13	***Completamento del Fondo europeo per la pesca — Escluso l'obiettivo convergenza (2007-2013)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 971 312,75	
11 06 14	***Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 15	***Completamento del programma di pesca a favore delle regioni ultra-periferiche (2007-2013)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 51	***Completamento di programmi precedenti anteriori al 2000***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 52	***Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca 2000-2006***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	337 389,68	
11 06 60	***Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca***	2	858 467 679	680 000 000	843 250 018	490 000 000	976 296 685,96	672 048 899,43	98,83
11 06 61	***Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione***	2	50 740 000	45 000 000	49 340 314	41 100 000	47 828 941,10	32 398 767,41	72,00

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06 62	***Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata***								
11 06 62 01	Consulenza scientifica e conoscenze	2	10 817 000	8 300 000	9 300 000	6 900 000	9 155 000,—	6 164 103,94	74,27
11 06 62 02	Controllo ed esecuzione	2	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 400 000	5 491 013,59	6 978 467,27	126,88
11 06 62 03	Contributi volontari a organizzazioni internazionali	2	13 040 242	12 000 000	13 640 000	9 500 000	12 291 990,—	14 228 878,93	118,57
11 06 62 04	*Governance* e comunicazione	2	5 900 000	4 200 000	5 900 000	4 100 000	4 291 223,48	4 101 540,96	97,66
11 06 62 05	Informazioni sul mercato	2	4 840 000	4 100 000	4 400 000	4 000 000	4 300 868,43	4 734 996,83	115,49
	Articolo 11 06 62 — Subtotale		40 097 242	34 100 000	38 740 000	28 900 000	35 530 095,50	36 207 987,93	106,18
11 06 63	***Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca — Assistenza tecnica***								
11 06 63 01	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca — Assistenza tecnica operativa	2	4 050 217	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 023 008,70	3 822 793,26	98,02
11 06 63 02	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 11 06 63 — Subtotale		4 050 217	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 023 008,70	3 822 793,26	98,02
11 06 64	***Agenzia europea di controllo della pesca***	2	16 737 055	16 737 055	16 506 301	16 506 301	16 813 000,09	16 813 000,—	100,45
11 06 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
11 06 77 02	Progetto pilota — Strumenti per una *governance* comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 77 06	Azione preparatoria — Guardiani del mare	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06 77	*(seguito)*								
11 06 77 07	Progetto pilota — Rendere operativa la rete di aree marine protette, esistenti o da istituire a norma della legislazione nazionale e internazionale in materia di ambiente e pesca, al fine di migliorare il potenziale produttivo della pesca dell'Unione nel Mediterraneo sulla base del rendimento massimo sostenibile e di un approccio ecosistemico nella gestione della pesca	2	p.m.	p.m.	p.m.	361 655	0,—	361 655,40	
11 06 77 08	Progetto pilota — Misure di sostegno alla pesca su piccola scala	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	229 054,56	
11 06 77 09	Progetto pilota — Sviluppo di metodi di pesca d'altura innovativi e a basso impatto per pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche, compreso lo scambio di prassi eccellenti e prove di pesca	2	p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	187 500,—	
11 06 77 10	Progetto pilota — Valutazione delle informazioni facoltative apposte sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Europa	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	127 504,87	
11 06 77 11	Progetto pilota — Modernizzazione del controllo della pesca e ottimizzazione del controllo dei pescherecci con sistemi innovativi europei	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 77 13	Azione preparatoria — Programma di formazione comune per i comandanti di piccole imbarcazioni commerciali	2	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—	
11 06 77 14	Progetto pilota — Educazione agli oceani per tutti	2	p.m.	400 000	p.m.	390 000	1 300 000,—	0,—	0
11 06 77 15	Progetto pilota — Manuale di buone prassi per le crociere	2	p.m.	350 000	p.m.	210 000	700 000,—	0,—	0

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06 77 16	Progetto pilota — Piattaforma dell'Unione per le organizzazioni di produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura	2	p.m.	200 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—	0
11 06 77 17	Progetto pilota — Sistema di controllo delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa	2	p.m.	150 000	p.m.	90 000	300 000,—	0,—	0
11 06 77 18	Azione preparatoria — Carte delle buone prassi per le crociere	2	1 000 000	250 000					
	Articolo 11 06 77 — Subtotale		1 000 000	1 350 000	p.m.	1 651 655	2 800 000,—	905 714,83	67,09
	Capitolo 11 06 — Totale		**971 092 193**	**781 087 055**	**951 736 633**	**582 057 956**	**1 083 291 731,35**	**785 802 942,87**	**100,60**

Commento

Le entrate con destinazione specifica iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per l'insieme degli elementi del bilancio del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) del presente capitolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio, per l'articolo 11 06 60 è stato preso in considerazione un importo di 90 000 000 EUR proveniente dalla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate.

11 06 09 Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco.

A seguito del naufragio della «Prestige», 30 000 000 EUR sono stati assegnati a misure specifiche destinate a indennizzare i pescatori e il settore della molluschicoltura e dell'acquacoltura colpiti dall'inquinamento da petrolio.

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 09 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81).

11 06 11 ***Completamento del Fondo europeo per la pesca — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni assunti nell'ambito di precedenti periodi di programmazione e non ancora liquidati concernenti le misure di assistenza tecnica del Fondo europeo per la pesca (FEP) previste all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1198/2006. Le misure di assistenza tecnica comprendono studi, valutazioni, misure destinate ai partner, misure di divulgazione delle informazioni, installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, l'ispezione e la valutazione, il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore e l'istituzione di reti transnazionali e dell'Unione tra operatori nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEP.

In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),

— spese di informazione e pubblicazioni,

— spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

— contratti per forniture di servizi,

— sostegno per il collegamento in rete e lo scambio delle migliori prassi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 12 Completamento del Fondo europeo per la pesca — Obiettivo convergenza (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	19 297 077,58

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni non ancora liquidati concernenti i programmi operativi dell'obiettivo convergenza del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente articolo terranno conto della necessità di assicurare un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le risorse disponibili nonché di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare gli impegni non ancora liquidati relativi a precedenti periodi di programmazione per azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

11 06 13 Completamento del Fondo europeo per la pesca — Escluso l'obiettivo convergenza (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 971 312,75

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni non ancora liquidati concernenti gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP) fuori dall'ambito dell'obiettivo di convergenza relativamente al periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente articolo terranno conto della necessità di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare gli impegni non ancora liquidati relativi a precedenti periodi di programmazione per azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 14 Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

11 06 15 Completamento del programma di pesca a favore delle regioni ultraperiferiche (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni assunti nell'ambito di precedenti periodi di programmazione e non ancora liquidati concernenti il regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guyana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guyana e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 51 Completamento di programmi precedenti anteriori al 2000

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento da parte dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) degli impegni ancora da liquidare relativi ai periodi di programmazione anteriori al 2000.

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti, durante i precedenti periodi di programmazione, dallo SFOP per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza e valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti. Esso copre altresì le azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di tali regolamenti e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei fondi strutturali. Questo stanziamento sarà inoltre utilizzato, se necessario, per coprire finanziamenti dovuti a titolo dello SFOP per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 51 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (Pesca) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) [COM(97) 642].

11 06 52 ***Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca 2000-2006***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	337 389,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento da parte dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) degli impegni ancora da liquidare relativi al periodo di programmazione 2000-2006.

Stanziamento destinato a coprire altresì il finanziamento da parte dello SFOP degli impegni ancora da liquidare relativi al programma speciale per la pace e la riconciliazione del periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2000-2006 relativi alle zone che non rientrano nell'obiettivo n. 1.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 52 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

11 06 60 ***Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
858 467 679	680 000 000	843 250 018	490 000 000	976 296 685,96	672 048 899,43

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai programmi operativi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) finalizzati a rafforzare l'occupazione e la coesione economica, sociale e territoriale, a favorire una pesca e un'acquacoltura innovative, competitive e basate sulle conoscenze scientifiche, a sostenere la pesca su piccola scala, alla luce delle specificità dei singoli Stati membri, a promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse e a promuovere l'attuazione della politica comune della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 60 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 5 lettere a), c) e d).

11 06 61 ***Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 740 000	45 000 000	49 340 314	41 100 000	47 828 941,10	32 398 767,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dal programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, tra cui:

— l'osservatorio marino europeo e la rete di dati,

— progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione,

— l'attuazione della tabella di marcia del sistema comune per la condivisione delle informazioni,

— studi pilota transfrontalieri sulla pianificazione dello spazio marittimo,

— applicazioni informatizzate quali il forum marittimo e l'Atlante europeo dei mari,

— eventi e conferenze,

— elaborazione e attuazione di strategie relative ai bacini marittimi,

— iniziative volte al cofinanziamento, all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni internazionali partecipanti,

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 61 *(seguito)*

— servizi di segreteria o di sostegno.

— studi da effettuare a livello europeo e su scala dei bacini marittimi per identificare gli ostacoli alla crescita, valutare le nuove opportunità e determinare l'impatto umano sull'ambiente marino.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1), in particolare l'articolo 5 lettera b).

11 06 62 ***Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata***

11 06 62 01 Consulenza scientifica e conoscenze

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 817 000	8 300 000	9 300 000	6 900 000	9 155 000,—	6 164 103,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese riguardanti:

— il contributo finanziario dell'Unione costituito dai pagamenti relativi alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati nel quadro dei programmi nazionali pluriennali iniziati nel 2013 o anteriormente,

— il finanziamento di studi e progetti pilota realizzati dalla Commissione, se del caso in collaborazione con gli Stati membri, necessari per l'attuazione e lo sviluppo della politica comune della pesca, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca,

— l'elaborazione e la prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti,

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 01 *(seguito)*

— i costi sostenuti dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati, all'organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l'elaborazione di consulenze e pareri scientifici,

— le attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca,

— accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell'Unione, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche,

— indennità corrisposte ai membri del CSTEP e a esperti esterni invitati dal CSTEP e richiesta di servizi in conformità della decisione della Commissione del 25 febbraio 2016, che istituisce un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU C 74 del 26.2.2016, pag. 4).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 84 lettera a).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 01 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24).

Decisione della Commissione del 25 febbraio 2016, che istituisce un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU C 74 del 26.2.2016, pag. 4).

11 06 62 02 Controllo ed esecuzione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 400 000	5 491 013,59	6 978 467,27

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i pagamenti per azioni del periodo 2007-2013 e concernenti le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di monitoraggio e controllo applicabili nell'ambito della politica comune della pesca per quanto riguarda:

— investimenti relativi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato, compresa l'applicazione di nuove tecnologie di controllo quali i sistemi elettronici di registrazione (ERS), i sistemi di sorveglianza via satellite dei pescherecci (VMS), i sistemi di identificazione automatica (AIS) connessi con sistemi di rilevamento dei pescherecci (VDS), nonché l'acquisto e l'ammodernamento di strumenti di controllo,

— programmi di formazione e di scambio di funzionari responsabili di compiti di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca,

— attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori,

— analisi costi/benefici, valutazione delle spese e audit effettuati dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza,

— iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di applicare le norme della politica comune della pesca,

— applicazione di sistemi e procedure volti a garantire la tracciabilità nonché di strumenti per il controllo della capacità della flotta tramite la sorveglianza della forza motrice,

— progetti pilota come quello relativo alla televisione a circuito chiuso (CCTV).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 02 *(seguito)*

Questo stanziamento è destinato a coprire anche il finanziamento delle azioni di controllo in gestione diretta nell'ambito del FEAMP:

— acquisto congiunto e noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del tempo;

— valutazione e sviluppo di nuove tecnologie di controllo e di processi per gli scambi di dati,

— spese operative connesse al controllo e alla valutazione ad opera della Commissione del rispetto della politica comune della pesca, in particolare alle missioni di verifica, ispettive e di revisione contabile, all'equipaggiamento e alla formazione dei funzionari della Commissione, all'organizzazione di riunioni o alla partecipazione alle medesime, a studi, alle tecnologie informatiche nonché alla locazione o all'acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009,

— sostegno dell'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare i sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (CE) n. 1224/2009,

— programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca,

— iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l'interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 86.

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

11 06 62 03 Contributi volontari a organizzazioni internazionali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 040 242	12 000 000	13 640 000	9 500 000	12 291 990,—	14 228 878,93

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i contributi volontari dell'Unione alle organizzazioni internazionali operanti nell'ambito del diritto del mare. Lo stanziamento può coprire in particolare:

— i lavori preparatori relativi ai nuovi accordi di pesca sostenibile,

— i contributi e diritti d'iscrizione alle riunioni delle organizzazioni internazionali di pesca istituite conformemente all'articolo 217 TFUE, in cui l'Unione ha lo status di osservatore, ossia la Commissione baleniera internazionale (CBI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

— il sostegno al seguito e all'attuazione di alcuni progetti regionali, in particolare grazie al contributo a specifiche azioni internazionali congiunte di controllo e ispezione, compresi i programmi di sorveglianza da negoziarsi in Africa occidentale e nei paesi del Pacifico occidentale.

— i contributi finanziari ai lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca che presentano un interesse per la l'Unione,

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 03 *(seguito)*

— i contributi finanziari ai lavori scientifici svolti dalle organizzazioni internazionali di pesca che rivestono particolare interesse per l'Unione,

— i contributi finanziari ad attività, comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti, intese a sostenere gli interessi dell'Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni, comprese le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali, quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione,

— le sovvenzioni a organismi regionali a cui partecipano gli Stati costieri della sottoregione in questione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 88.

11 06 62 04 *Governance* e comunicazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 900 000	4 200 000	5 900 000	4 100 000	4 291 223,48	4 101 540,96

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 04 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti attività per un rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata:

— le sovvenzioni ai consigli consultivi (CC) [a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli attuali sette consigli consultivi regionali (CCR) sono stati trasformati in CC e ne sono stati creati tre nuovi] per coprire i costi operativi nonché le spese di traduzione e interpretazione per le riunioni dei CC;

— attuazione di misure per spiegare la politica comune della pesca e fornire documentazione in merito all'industria della pesca e agli interessati a tale politica e alla politica marittima integrata.

La Commissione continua a sostenere il funzionamento dei CC con un contributo finanziario. Essa parteciperà alle riunioni, se del caso, ed esaminerà le raccomandazioni formulate dai CC che possono dare un contributo all'elaborazione della nuova legislazione. Tramite la consultazione degli interessati nell'ambito dei CC, sarà rafforzato il coinvolgimento di coloro che lavorano nel settore della pesca e degli altri gruppi di interesse che partecipano al processo di definizione della politica comune della pesca, affinché siano tenute maggiormente in considerazione le caratteristiche regionali specifiche.

Parte di tale stanziamento è destinata anche alle attività di informazione e comunicazione connesse alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata nonché ad attività di comunicazione rivolte alle parti interessate. Proseguono gli sforzi per informare gli interessati e i media specializzati degli Stati membri nonché dei paesi candidati in merito alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata.

Le eventuali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 04 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare gli articoli 89 e 91.

Atti di riferimento

Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1).

11 06 62 05 Informazioni sul mercato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 840 000	4 100 000	4 400 000	4 000 000	4 300 868,43	4 734 996,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo e diffusione di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tra le azioni specifiche figurano tra l'altro:

— la piena operatività dell'osservatorio di mercato,

— la raccolta, l'analisi e la diffusione, lungo l'intera catena di approvvigionamento, delle conoscenze e della comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale,

— la vigilanza regolare sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e lo svolgimento di analisi sulle tendenze di mercato,

— la fornitura di studi di mercato ad hoc e di un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi,

— la facilitazione dell'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa dell'Unione,

— la messa a disposizione delle parti interessate delle informazioni di mercato a livello adeguato.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 62 *(seguito)*

11 06 62 05 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

11 06 63 ***Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca — Assistenza tecnica***

11 06 63 01 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 050 217	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 023 008,70	3 822 793,26

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le misure di assistenza tecnica del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 508/2014.

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEAMP.

Lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— studi, valutazioni e relazioni di esperti,

— azioni di diffusione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,

— l'installazione, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione,

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 63 *(seguito)*

11 06 63 01 *(seguito)*

— azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione,

— azioni relative all'audit,

— la costituzione, a livello transnazionale e dell'Unione, di reti tra gli operatori dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

11 06 63 02 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 63 *(seguito)*

11 06 63 02 *(seguito)*

Commento

Voce destinata a coprire il finanziamento di parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, su richiesta di uno Stato membro che affronta difficoltà di bilancio temporanee. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la voce è destinata a coprire il finanziamento di misure volte a individuare, stabilire l'ordine di priorità e attuare riforme strutturali e amministrative in risposta alle sfide economiche e sociali in tale Stato membro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

11 06 64 ***Agenzia europea di controllo della pesca***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 737 055	16 737 055	16 506 301	16 506 301	16 813 000,09	16 813 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento Europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 64 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale».

Il contributo dell'Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 16 900 000'EUR. Un importo di 162 945'EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 16 737 055'EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251, del 16.9.2016, pag. 80).

Atti di riferimento

Decisione 2009/988/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che designa l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 104).

11 06 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

11 06 77 02 Progetto pilota — Strumenti per una *governance* comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 06 Azione preparatoria — Guardiani del mare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 07 Progetto pilota — Rendere operativa la rete di aree marine protette, esistenti o da istituire a norma della legislazione nazionale e internazionale in materia di ambiente e pesca, al fine di migliorare il potenziale produttivo della pesca dell'Unione nel Mediterraneo sulla base del rendimento massimo sostenibile e di un approccio ecosistemico nella gestione della pesca

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	361 655	0,—	361 655,40

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 08 Progetto pilota — Misure di sostegno alla pesca su piccola scala

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	229 054,56

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 09 Progetto pilota — Sviluppo di metodi di pesca d'altura innovativi e a basso impatto per pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche, compreso lo scambio di prassi eccellenti e prove di pesca

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	187 500,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 09 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 10 Progetto pilota — Valutazione delle informazioni facoltative apposte sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	127 504,87

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 11 Progetto pilota — Modernizzazione del controllo della pesca e ottimizzazione del controllo dei pescherecci con sistemi innovativi europei

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 13 Azione preparatoria — Programma di formazione comune per i comandanti di piccole imbarcazioni commerciali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 14 Progetto pilota — Educazione agli oceani per tutti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	390 000	1 300 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 14 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 15 Progetto pilota — Manuale di buone prassi per le crociere

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	p.m.	210 000	700 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 16 Progetto pilota — Piattaforma dell'Unione per le organizzazioni di produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	200 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 16 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 17 Progetto pilota — Sistema di controllo delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	p.m.	90 000	300 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11 06 77 18 Azione preparatoria — Carte delle buone prassi per le crociere

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

Commento

L'Europa è un mercato chiave per l'industria delle crociere a livello mondiale. Nel 2015 il settore ha accolto 25 300 000 passeggeri e ha registrato 956 597 posti di lavoro, con un giro d'affari totale di 117 000 000 000 USD a livello mondiale. La domanda di crociere è aumentata del 62 % nel decennio 2005-2015.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 18 *(seguito)*

Tutto ciò si traduce in valore economico e posti di lavoro per l'Europa. Tuttavia, le regioni costiere e marittime devono creare le condizioni necessarie per beneficiare maggiormente dei vantaggi del turismo da crociera. Pertanto, la presente azione preparatoria prevede la stesura di una Carta delle buone prassi per le crociere nell'ambito del dialogo paneuropeo già in corso tra operatori crocieristici, porti e soggetti interessati del turismo costiero. È opportuno incentrare l'attenzione sull'impatto ambientale della ricezione delle crociere, come anche sugli effetti sociali e sulle modalità per adeguare le strutture di accoglienza dei porti e delle regioni interessati. La Carta comprenderà i seguenti elementi:

— la concezione di un processo che integri tutti i soggetti interessati del settore marittimo coinvolti;

— gli aspetti ambientali e le politiche di attenuazione per ridurre le esternalità;

— la dimensione socioeconomica delle crociere nelle regioni interessate,

— la necessità di coordinamento tra i porti crocieristici e le città;

— le migliori prassi già esistenti.

La Carta consentirà di ridurre le esternalità delle attività crocieristiche e di generare maggiori benefici socioeconomici per le città e i loro abitanti. A titolo di esempio si può citare lo scambio di buone prassi concernenti la gestione della congestione durante l'alta stagione. La Carta contribuirà altresì a migliorare la comprensione reciproca tra i porti crocieristici e le autorità cittadine. Dovrà contemplare, inoltre, il potenziale impatto ambientale dei servizi crocieristici e, al fine di evitare duplicazioni, contribuirà a far conoscere le migliori prassi già in atto nei diversi porti crocieristici.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 12

STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

TITOLO 12

STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI»	46 361 489	46 361 489	45 696 841	45 696 841	44 228 040,60	44 228 040,60
12 02	SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI	68 057 752	68 804 429	72 932 650	74 700 650	53 787 651,35	52 037 367,09
	Titolo 12 — Totale	**114 419 241**	**115 165 918**	**118 629 491**	**120 397 491**	**98 015 691,95**	**96 265 407,69**

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

TITOLO 12

STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
12 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI»					
12 01 01	***Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»***	5,2	38 064 726	37 554 590	35 771 742,05	93,98
12 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»***					
12 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 442 293	3 370 779	2 589 246,49	75,22
12 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 329 993	2 253 781	3 003 180,11	128,89
	Articolo 12 01 02 — Subtotale		5 772 286	5 624 560	5 592 426,60	96,88
12 01 03	***Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»***	5,2	2 524 477	2 517 691	2 863 871,95	113,44
	Capitolo 12 01 — Totale		**46 361 489**	**45 696 841**	**44 228 040,60**	**95,40**

12 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
38 064 726	37 554 590	35 771 742,05

CAPITOLO 12 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI» *(seguito)*

12 01 02 ***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»***

12 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 442 293	3 370 779	2 589 246,49

12 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 329 993	2 253 781	3 003 180,11

12 01 03 ***Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 524 477	2 517 691	2 863 871,95

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 02	SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI								
12 02 01	***Attuazione e sviluppo del mercato interno dei servizi finanziari***	1,1	3 316 355	3 450 000	3 500 000	4 600 000	4 064 080,96	4 143 403,12	120,10
12 02 03	***Principi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile***	1,1	8 788 000	8 739 500	8 615 000	8 515 000	8 236 600,—	7 777 196,20	88,99
12 02 04	***Autorità bancaria europea***	1,1	18 973 718	18 973 718	19 158 256	19 158 256	17 126 495,56	17 126 495,56	90,26
12 02 05	***Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali***	1,1	10 762 303	10 762 303	12 374 234	12 374 234	9 525 881,68	9 525 881,68	88,51
12 02 06	***Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati***	1,1	24 017 376	24 017 376	27 235 160	27 235 160	11 965 818,15	11 965 818,15	49,82
12 02 08	***Rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari***	1,1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,—	1 304 750,36	86,98
12 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
12 02 77 06	Progetto pilota — Task force orizzontale sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e caso d'uso da parte dei governi	1,1	p.m.	446 532	p.m.	593 000	499 895,—	193 822,02	43,41
12 02 77 07	Progetto pilota — Creare una vera e propria Unione bancaria — Ricerca sulle differenze esistenti tra le disposizioni legislative e regolamentari in materia bancaria dei paesi della zona euro e necessità di armonizzarle in un'Unione bancaria	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	250 000	488 880,—	0,—	
12 02 77 08	Progetto pilota — Fondo europeo d'investimento collettivo	1,1	p.m.	190 000	p.m.	200 000	380 000,—	0,—	0

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 02 77	*(seguito)*								
12 02 77 09	Progetto pilota — Sviluppo di capacità per l'elaborazione di parametri di riferimento metodologici per l'integrazione dei rischi ambientali e climatici nel quadro prudenziale per le banche dell'Unione	1,1	p.m.	550 000	550 000	275 000			
12 02 77 10	Azione preparatoria — Analisi delle conseguenze della proprietà comune da parte di investitori istituzionali	1,1	300 000	75 000					
12 02 77 11	Progetto pilota — Studio di fattibilità per un registro europeo degli attivi nel contesto della lotta contro il riciclaggio e l'evasione fiscale	1,1	400 000	100 000					
	Articolo 12 02 77 — Subtotale		700 000	1 361 532	550 000	1 318 000	1 368 775,—	193 822,02	14,24
	Capitolo 12 02 — Totale		**68 057 752**	**68 804 429**	**72 932 650**	**74 700 650**	**53 787 651,35**	**52 037 367,09**	**75,63**

12 02 01 ***Attuazione e sviluppo del mercato interno dei servizi finanziari***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 316 355	3 450 000	3 500 000	4 600 000	4 064 080,96	4 143 403,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da azioni che contribuiscono al completamento del mercato interno, al suo funzionamento e al suo sviluppo nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, e da azioni che contribuiscono, in particolare, ai seguenti obiettivi:

— ravvicinamento ai cittadini e alle imprese, sviluppando e potenziando il dialogo con i cittadini e le imprese, tramite provvedimenti che rendano il funzionamento del mercato interno più efficace e garantiscano a cittadini e imprese la possibilità di fruire pienamente degli ampi diritti e opportunità disponibili, dovuti all'apertura e all'approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché attraverso provvedimenti che controllino e valutino l'esercizio pratico di tali diritti e opportunità da parte dei cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere eventuali ostacoli che impediscono loro di avvalersene pienamente;

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 01 *(seguito)*

— riesame completo dei regolamenti per apportare le necessarie modifiche e analisi globale dell'efficacia dei provvedimenti adottati per garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne, come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva alla sua promozione;

— misure destinate a garantire il completamento e la gestione del mercato interno, in particolare nel campo delle pensioni, della libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, e a monitorare l'applicazione della normativa da parte degli Stati membri;

— ampliamento della strategia per lo sviluppo delle statistiche su settori dei servizi finanziari e dei progetti di sviluppo statistici in cooperazione con Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

— potenziamento e sviluppo dei mercati finanziari e dei capitali, nonché dei servizi finanziari alle imprese e ai privati; adeguamento del quadro normativo di tali mercati, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la regolamentazione delle attività degli operatori e delle operazioni, per tenere conto dei cambiamenti a livello europeo e mondiale, dell'introduzione dell'euro e dei nuovi strumenti finanziari, attraverso la presentazione di nuove iniziative finalizzate al consolidamento e all'analisi dell'impatto globale della normativa;

— miglioramento dei sistemi di pagamento e dei servizi finanziari al dettaglio nel mercato interno; riduzione dei costi e dei tempi di tali operazioni, considerate le dimensioni del mercato interno; sviluppo e potenziamento degli aspetti esterni delle direttive applicabili agli enti finanziari, reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari nei confronti dei paesi terzi, negoziati internazionali, assistenza ai paesi terzi per instaurare un'economia di mercato;

— attuazione delle numerose misure annunciate nel piano d'azione sulla governance e il diritto societario europei, che potrà dar luogo a studi su singoli aspetti, in vista dell'elaborazione delle necessarie proposte legislative;

— partecipazione attiva alle riunioni organizzate da associazioni e organizzazioni internazionali quali l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO). Sono altresì incluse le spese legate alla partecipazione della Commissione in qualità di membro del gruppo;

— valutazioni e studi d'impatto sui vari aspetti delle politiche che rientrano in questo capitolo destinati all'adozione di nuove misure pertinenti o alla revisione di quelle esistenti;

— creazione e gestione di sistemi di informazione direttamente connessi all'attuazione e al controllo delle politiche avviate nel quadro del mercato interno dei servizi finanziari;

— sostegno alle attività volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione aumentando la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza e nell'ambito dei rendiconti finanziari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 01 *(seguito)*

Stanziamento destinato anche a finanziare spese per consultazioni, studi, indagini, valutazioni, riunioni di esperti, attività di informazione e comunicazione, materiale destinato alla sensibilizzazione del pubblico e alla formazione e pubblicazioni direttamente collegati alla realizzazione degli obiettivi o delle azioni a titolo del presente articolo, nonché qualunque altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa.

Agli stanziamenti presenti in questo articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

12 02 03 ***Principi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 788 000	8 739 500	8 615 000	8 515 000	8 236 600,—	7 777 196,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate al programma a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Obiettivo generale del programma è il miglioramento delle condizioni necessarie al funzionamento del mercato interno mediante il sostegno delle operazioni, attività o azioni di determinati organismi nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Il finanziamento dell'Unione è di vitale importanza per garantire una vigilanza reale ed efficace del mercato interno dei servizi finanziari, vista in particolare la recente crisi finanziaria.

Il programma copre attività quali le attività di sviluppo o di contributo alla creazione di norme, o di applicazione, valutazione o vigilanza di norme o ancora attività di supervisione dei processi di definizione delle norme a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 03 *(seguito)*

Il programma rappresenta la continuazione del programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile istituito con decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).

12 02 04 ***Autorità bancaria europea***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 973 718	18 973 718	19 158 256	19 158 256	17 126 495,56	17 126 495,56

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamento destinato a contribuire alle spese di personale e le spese amministrative dell'ABE (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le entrate dell'ABE comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza degli istituti finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA.

L'ABE è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 04 *(seguito)*

La tabella dell'organico dell'ABE è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 19 076 140 EUR. Un importo di 102 422 EUR, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2018, è aggiunto all'importo di 18 973 718 iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

12 02 05 ***Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 762 303	10 762 303	12 374 234	12 374 234	9 525 881,68	9 525 881,68

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'EIOPA (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L' EIOPA è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Le entrate dell'EIOPA comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza degli istituti finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 05 *(seguito)*

La tabella dell'organico dell'EIOPA è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 10 804 000 EUR. Un importo di 41 697 EUR, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2018, è aggiunto all'importo di 10 762 303 iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

12 02 06 ***Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 017 376	24 017 376	27 235 160	27 235 160	11 965 818,15	11 965 818,15

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'ESMA (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le entrate dell'ESMA comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA.

L' ESMA è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 06 *(seguito)*

La tabella dell'organico dell'ESMA è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 24 149 000 EUR. Un importo di 131 624 EUR, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2018, è aggiunto all'importo di 24 017 376 iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

12 02 08 ***Rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,—	1 304 750,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire e sostenere attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari nell'ambito di un programma specifico.

Il programma prevedrà la possibilità di cofinanziare attività svolte da due organizzazioni senza scopo di lucro, Finance Watch e Better Finance, per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari e informarli sulle questioni contemplate dalla regolamentazione del settore finanziario.

Il programma coprirà attività di ricerca, informazione e comunicazione, attività volte a rafforzare l'interazione tra i membri di ciascuna organizzazione e attività di sensibilizzazione per promuovere le posizioni di tali membri.

Il finanziamento dell'Unione è di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi politici raggiunti finora nell'ambito del progetto pilota e dell'azione preparatoria precedenti siano mantenuti nel periodo 2017-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

12 02 77 06 Progetto pilota — Task force orizzontale sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e caso d'uso da parte dei governi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	446 532	p.m.	593 000	499 895,—	193 822,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) regolamento (UE, Euratom) n 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

12 02 77 07 Progetto pilota — Creare una vera e propria Unione bancaria — Ricerca sulle differenze esistenti tra le disposizioni legislative e regolamentari in materia bancaria dei paesi della zona euro e necessità di armonizzarle in un'Unione bancaria

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	250 000	488 880,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) regolamento (UE, Euratom) n 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 77 *(seguito)*

12 02 77 08 Progetto pilota — Fondo europeo d'investimento collettivo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	190 000	p.m.	200 000	380 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) regolamento (UE, Euratom) n 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

12 02 77 09 Progetto pilota — Sviluppo di capacità per l'elaborazione di parametri di riferimento metodologici per l'integrazione dei rischi ambientali e climatici nel quadro prudenziale per le banche dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	550 000	550 000	275 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

I rischi ambientali e climatici comportano sfide di cui il settore finanziario non tiene adeguatamente conto. Una percentuale compresa tra il 60 e l'80 % delle riserve di carbone, petrolio e gas delle società quotate in borsa è «incombustibile», se il mondo vuole avere la possibilità di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C e il più vicino possibile a 1,5°C, come concordato in occasione della COP21 di Parigi. Nella pratica ciò significa che nei mercati finanziari mondiali e dell'Unione si cela attualmente una fonte molto importante di rischio sistemico globale, a causa dei cosiddetti «attivi non recuperabili legati al carbonio».

COMMISSIONE
TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 77 *(seguito)*

12 02 77 09 *(seguito)*

Come indicato dalla Commissione nel suo piano d'azione per il finanziamento della crescita sostenibile, adottato nel marzo 2018, «L'incremento delle catastrofi naturali di origine meteorologica significa che le imprese di assicurazione devono prepararsi a fronteggiare costi maggiori. Le banche saranno anch'esse esposte a maggiori perdite a causa della minore redditività delle imprese più esposte ai cambiamenti climatici o altamente dipendenti da risorse naturali in via di esaurimento. [...] quasi il 50 % dell'esposizione al rischio delle banche della zona euro è direttamente o indirettamente connesso ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici».

Nel quadro del suo piano d'azione per il finanziamento della crescita sostenibile, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili [COM(2018) 0353]. L'obiettivo era integrare la futura tassonomia dell'Unione della sostenibilità nel diritto dell'Unione e creare i presupposti per utilizzare un simile sistema di classificazione in un diverso quadro giuridico, quali quelle relative alle norme prudenziali bancarie. La Commissione ha inoltre istituito, a luglio 2018, un gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile. Sulla base di un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, il gruppo ha pubblicato una relazione contenente una prima tassonomia, incentrata in particolare sulle attività di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nello stesso contesto, la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha approvato una relazione sul finanziamento sostenibile chiedendo alla Commissione di adottare una strategia di regolamentazione e una tabella di marcia volta, tra l'altro, a misurare i rischi per la sostenibilità nell'ambito del quadro prudenziale di Basilea IV per le banche. La relazione comprende un impegno ad avviare un progetto pilota dell'Unione entro il prossimo esercizio di bilancio annuale per iniziare a sviluppare una metodologia in proposito, nonché un invito a introdurre a livello europeo «prove di stress in materia di carbonio» e una tabella di marcia per la segnalazione obbligatoria degli «attivi non recuperabili legati al carbonio».

Il presente progetto pilota sostiene le attività della Commissione e del gruppo di esperti sulla finanza sostenibile fornendo risorse specifiche per valutare come elaborare metodologie che possano essere utilizzate dalle autorità di vigilanza per misurare l'intensità dei rischi climatici/ambientali cui le banche sono esposte (compresi i rischi collegati al deprezzamento degli attivi dovuto a modifiche normative). Tali risorse specifiche sostengono inoltre lo sviluppo di capacità per la messa a punto di un metodo di base per le «prove di stress in materia di carbonio».

Le metodologie dovranno basarsi su criteri qualitativi specifici e su indicatori quantitativi e sarebbero utilizzate dalle autorità di vigilanza per valutare i) se le banche gestiscano i suddetti rischi in modo adeguato e ii) se la strategia aziendale globale e la politica di investimento di una banca siano in linea con gli obiettivi di Parigi e con i relativi obiettivi ambientali, sociali e di governance dell'Unione. Il progetto pilota dovrebbe basarsi sulla tassonomia dell'Unione elaborata dal gruppo di esperti e ulteriormente sviluppata dalla piattaforma che sarà istituita dalla Commissione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) regolamento (UE, Euratom) n 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 77 *(seguito)*

12 02 77 10 Azione preparatoria — Analisi delle conseguenze della proprietà comune da parte di investitori istituzionali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	75 000				

Commento

Di recente, si osserva un massiccio spostamento di denaro dai fondi gestiti attivamente ai fondi indicizzati che seguono passivamente indici di riferimento consolidati. Le ragioni di questa recente evoluzione sono molteplici: in primo luogo, le pensioni private hanno acquisito importanza e gli investitori sono alla ricerca di prodotti con costi ridotti, come quelli offerti dai fondi gestiti passivamente, al fine di massimizzare i profitti. In secondo luogo, è entrata in vigore la direttiva 2014/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), la quale introduce requisiti più severi in termini di governance, responsabilità e trasparenza, che le grandi imprese di investimento possono soddisfare più facilmente.

Poiché l'industria dei fondi indicizzati è fortemente concentrata in tre grandi imprese di investimento situate al di fuori dell'Unione, la forte crescita dei fondi indicizzati determina una concentrazione della proprietà nelle società europee quotate. Inoltre, il passaggio ai fondi indicizzati gestiti passivamente aumenta il potere di mercato di quel piccolo gruppo di fornitori di indici che sostanzialmente non sono oggetto di studi e che fissano i criteri per l'inclusione delle società negli indici di riferimento più importanti. Questa situazione è innanzitutto fonte di inquietudine per il governo societario delle imprese europee, anche per quanto riguarda la cogestione, gli investimenti a lungo termine e la scelta dell'ubicazione. Inoltre, la «proprietà comune» suscita preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. In aggiunta, l'attuale processo di concentrazione nel settore della gestione patrimoniale potrebbe avere conseguenze potenzialmente negative per la stabilità finanziaria dell'Unione.

Il progetto pilota analizzerà per la prima volta le conseguenze della proprietà comune da parte degli investitori istituzionali nelle società europee quotate in borsa. L'analisi verterà su tre aspetti e combinerà: 1) la prima mappatura empirica completa della proprietà comune negli Stati membri dell'Unione, 2) un'analisi dei comportamenti di voto delle grandi imprese d'investimento indicizzate in seno alle società europee, 3) incontri di esperti con operatori del mercato e dirigenti d'azienda sull'influenza delle imprese di investimento indicizzate e dei fornitori di indici, nonché 4) l'impatto sulla governance d'impresa, la concorrenza e la stabilità finanziaria dell'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 77 *(seguito)*

12 02 77 11 Progetto pilota — Studio di fattibilità per un registro europeo degli attivi nel contesto della lotta contro il riciclaggio e l'evasione fiscale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
400 000	100 000				

Commento

Come dimostrato da recenti inchieste giornalistiche in materia di evasione fiscale e di riciclaggio, tra cui i Panama Paper e i Paradise Paper, l'uso di strutture offshore quali società, trust, fondazioni e strumenti finanziari detenuti in altre giurisdizioni o tramite altre giurisdizioni consente non solo di nascondere la proprietà reale della ricchezza, ma anche la sua ubicazione e forse la sua stessa esistenza. Nel breve o medio termine, questa segretezza consente di eludere la tassazione, ma crea anche terreno fertile per reati finanziari come la corruzione, il riciclaggio di denaro, l'evasione e l'elusione fiscali e il finanziamento del terrorismo. A lungo termine, tale opacità contribuisce ad alimentare le disuguaglianze, poiché circa il 50 % della ricchezza nascosta offshore (ricchezza detenuta al di fuori del proprio paese e non dichiarata alle autorità) appartiene allo 0,01 % degli individui più ricchi del mondo. Pertanto è probabile che, se continueranno a essere sottotassati, gli attivi offshore saranno un fattore determinante per l'aggravamento della distribuzione ineguale della ricchezza.

In passato sono stati compiuti diversi progressi per contrastare questa segretezza, in particolare a livello dell'Unione. Molti Stati membri dispongono di registri fondiari, hanno adottato la direttiva sulla cooperazione amministrativa per lo scambio reciproco e automatico di informazioni finanziarie (comprese quelle relative ai conti bancari) e, in seguito alla revisione della direttiva antiriciclaggio, tutti saranno presto dotati di registri pubblici relativi ai proprietari effettivi di società e di registri relativi ai proprietari effettivi di trust, che saranno accessibili a quanti hanno un interesse legittimo a ottenere tali informazioni.

Tuttavia, la disponibilità di informazioni chiave presenta ancora lacune che non consentono di tassare adeguatamente la ricchezza nell'Unione e lottare contro il riciclaggio di denaro. Sarebbe utile adottare un approccio meno frammentato nell'Unione. L'Unione dovrebbe valutare la fattibilità e le modalità della creazione di un registro a livello di Unione che contenga dati relativi alla proprietà di determinati tipi di attivi, sia per garantire il coordinamento necessario tra gli attuali meccanismi di trasparenza sia per aggiungere nuove informazioni chiave indispensabili per contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

Il progetto pilota dovrebbe essere utilizzato dalla Commissione per esaminare come poter raccogliere e incrociare più efficacemente tutte le informazioni sulla proprietà effettiva (ad esempio registri fondiari, di società, trust e fondazioni, nonché depositi centrali della proprietà dei titoli) e per analizzare gli aspetti da approfondire (ad esempio progettazione, campo di applicazione, limiti di capacità) in vista della creazione di un registro dell'Unione. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al campo di applicazione per includere altri attivi nel registro (ad esempio bitcoin, arte, oro e beni immobili), ai requisiti informatici e alle questioni relative alla tutela della vita privata.

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI *(seguito)*

12 02 77 *(seguito)*

12 02 77 11 *(seguito)*

Attraverso una mappatura delle informazioni esistenti (in forma pubblica e non pubblica) e scambi con esperti nei settori interessati (tassazione, corruzione, riciclaggio, mercati finanziari, informatica, diritto), il progetto pilota fornirà raccomandazioni per l'eventuale creazione di un registro degli attivi, che in futuro potrebbe tradursi in un'azione strategica qualora le condizioni tecniche e politiche lo permettano.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»	93 498 974	93 498 974	91 407 077	91 407 077	90 474 469,28	90 474 469,28
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	32 036 715 121	27 453 357 448	31 163 320 772	26 733 290 373	34 973 174 793,94	30 067 921 586,90
13 04	FONDO DI COESIONE	10 089 302 692	8 323 164 696	9 778 080 799	7 730 676 635	10 717 100 243,83	9 252 274 889,86
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE	81 436 386	43 585 980	91 453 604	127 494 828	92 625 768,27	63 678 116,99
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ	50 000 000	50 000 000	343 551 794	343 551 794	151 889 676,—	151 889 676,—
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI	35 762 000	37 000 000	35 122 000	25 000 000	34 473 000,—	26 290 488,65
13 08	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA	84 795 000	54 800 000	79 376 000	40 000 000	30 500 000,—	15 480 813,78
	Titolo 13 — Totale	**42 471 510 173**	**36 055 407 098**	**41 582 312 046**	**35 091 420 707**	**46 090 237 951,32**	**39 668 010 041,46**

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»					
13 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Politica regionale e urbana»***	5,2	65 569 562	64 225 525	62 250 708,49	94,94
13 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Politica regionale e urbana»***					
13 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 106 282	2 027 632	2 651 293,—	125,88
13 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 592 613	2 547 285	2 586 931,—	99,78
	Articolo 13 01 02 — Subtotale		4 698 895	4 574 917	5 238 224,—	111,48
13 01 03	***Spese relative al materiale e ai servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Politica regionale e urbana»***	5,2	4 348 615	4 305 733	4 983 880,91	114,61
13 01 04	***Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Politica regionale e urbana»***					
13 01 04 01	Spese di sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale	1,2	10 860 000	11 160 000	11 123 045,92	102,42
13 01 04 02	Spese di sostegno per lo strumento di assistenza preadesione — Componente di sviluppo regionale	4	1 951 902	1 951 902	1 887 724,—	96,71
13 01 04 03	Spese di sostegno al Fondo di coesione	1,2	4 140 000	4 140 000	4 087 319,35	98,73
13 01 04 04	Spese di supporto per il Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)	1,2	1 930 000	1 049 000	903 566,61	46,82
	Articolo 13 01 04 — Subtotale		18 881 902	18 300 902	18 001 655,88	95,34
	Capitolo 13 01 — Totale		**93 498 974**	**91 407 077**	**90 474 469,28**	**96,77**

13 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Politica regionale e urbana»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
65 569 562	64 225 525	62 250 708,49

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» *(seguito)*

13 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Politica regionale e urbana»

13 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 106 282	2 027 632	2 651 293,—

13 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 592 613	2 547 285	2 586 931,—

13 01 03 Spese relative al materiale e ai servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Politica regionale e urbana»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 348 615	4 305 733	4 983 880,91

13 01 04 Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Politica regionale e urbana»

13 01 04 01 Spese di sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 860 000	11 160 000	11 123 045,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale, prevista dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese di sostegno (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni, sistemi d'informazione),

— spese per personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 3 060 000 EUR, comprese le missioni attinenti al personale esterno finanziate nell'ambito del presente stanziamento.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» *(seguito)*

13 01 04 *(seguito)*

13 01 04 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 01 04 02 Spese di sostegno per lo strumento di assistenza preadesione — Componente di sviluppo regionale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 951 902	1 951 902	1 887 724,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per lo strumento di assistenza preadesione (IPA), la soppressione graduale dell'assistenza preadesione e il sostegno allo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, in particolare:

— spese relative alla preparazione, all'esame, all'approvazione, al seguito, al controllo, all'audit e alla valutazione di programmi pluriennali e singoli progetti e operazioni connessi alla componente di sviluppo regionale dell'IPA. Fra le azioni possono figurare contratti di assistenza tecnica, studi, consulenza a breve termine, riunioni, scambio di esperienze, costituzione di reti, informazione e pubblicità nonché eventi di sensibilizzazione, fra cui l'elaborazione di strategie di comunicazione, anche istituzionale, delle priorità politiche dell'Unione, attività di formazione e pubblicazioni direttamente connesse al conseguimento dell'obiettivo del programma ed altre misure di sostegno attuate a livello dei servizi centrali della Commissione o delle delegazioni nei paesi beneficiari,

— spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc a vantaggio dei paesi beneficiari e della Commissione,

— installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, l'ispezione e la valutazione,

— miglioramento dei metodi di valutazione e dello scambio di informazioni sulle prassi del settore,

— attività di ricerca su questioni pertinenti e divulgazione dei risultati,

— spese per personale esterno impiegato in sede, nonché presso l'ufficio UE di sostegno al programma (EUPSO) a Nicosia (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 873 475 EUR, comprese le missioni attinenti al personale esterno finanziate nell'ambito del presente stanziamento.

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» *(seguito)*

13 01 04 *(seguito)*

13 01 04 02 *(seguito)*

Il presente stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dei capitoli 13 05 e 13 07.

13 01 04 03 Spese di sostegno al Fondo di coesione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 140 000	4 140 000	4 087 319,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica nell'ambito del Fondo di coesione, previste dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese di sostegno (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni, sistemi d'informazione),

— spese per personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 340 000 EUR, comprese le missioni attinenti al personale esterno finanziate nell'ambito del presente stanziamento.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» *(seguito)*

13 01 04 *(seguito)*

13 01 04 04 Spese di supporto per il Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 930 000	1 049 000	903 566,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione richieste per la gestione del programma di sostegno alle riforme strutturali e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento pertinente, le spese relative alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione nell'ambito della gestione del programma. Lo stanziamento può coprire anche i costi di altre attività accessorie del programma, quali i controlli di qualità e il monitoraggio dei progetti concreti di sostegno sul terreno.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI								
13 03 01	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale— Obiettivo 1 (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	10 771 748,38	
13 03 02	***Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 03	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale— Obiettivo n. 1 (prima del 2000)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	120 673 672,45	144 919 332,57	
13 03 04	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Obiettivo 2 (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 05	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Obiettivo 2 (prima del 2000)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	760 167,—	30 332 442,97	
13 03 06	***Completamento di Urban (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 07	***Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 212 465,03	8 162 110,73	
13 03 12	***Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 13	***Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 16	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Convergenza***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	2 367 311 937	0,—	4 091 153 711,81	
13 03 17	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — PEACE***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	9 176 797,72	
13 03 18	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Competitività regionale e occupazione***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	334 777 186	0,—	857 551 675,88	
13 03 19	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	92 814 290,18	
13 03 20	***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Assistenza tecnica operativa***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 31	***Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	630 000,—	

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 60	***Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	20 801 122 934	18 613 726 293	20 146 360 530	16 096 000 320	22 402 552 337,11	16 328 820 446,59	87,72
13 03 61	***Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	3 988 795 518	3 076 711 765	3 913 198 968	2 888 075 523	4 409 602 527,29	2 573 810 878,06	83,65
13 03 62	***Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	4 977 523 735	4 198 026 179	4 880 586 010	3 674 229 500	5 550 383 063,57	4 502 590 808,98	107,25
13 03 63	***Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	235 627 457	201 595 787	231 004 998	176 442 251	257 984 779,09	282 963 738,58	140,36
13 03 64	***Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea***								
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea	1,2	1 884 632 310	1 209 939 975	1 847 678 607	1 058 973 184	2 068 827 009,98	1 010 714 204,54	83,53
13 03 64 02	Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al Fondo europeo di sviluppo regionale Cooperazione territoriale europea — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)	4	9 971 331	8 448 599	9 775 812	9 506 490	10 896 629,98	5 924 330,08	70,12
13 03 64 03	Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al Fondo europeo di sviluppo regionale Cooperazione territoriale europea — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)	4	p.m.	22 000	1 578 817	p.m.	1 599 000,—	242 000,—	1 100,00
	Articolo 13 03 64 — Subtotale		1 894 603 641	1 218 410 574	1 859 033 236	1 068 479 674	2 081 322 639,96	1 016 880 534,62	83,46

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 65	***Fondo europeo di sviluppo regionale — Assistenza tecnica operativa***								
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale — Assistenza tecnica operativa	1,2	78 101 757	66 249 783	77 601 659	66 501 422	73 031 215,44	61 353 695,32	92,61
13 03 65 02	Fondo europeo di sviluppo regionale - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	2 700 000	p.m.	8 541 263	13 820 648,—	6 130 759,30	227,07
	Articolo 13 03 65 — Subtotale		78 101 757	68 949 783	77 601 659	75 042 685	86 851 863,44	67 484 454,62	97,87
13 03 66	***Fondo europeo di sviluppo regionale— Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile***	1,2	56 340 079	65 283 528	55 235 371	44 188 297	54 152 324,—	43 321 859,20	66,36
13 03 67	***Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico — Assistenza tecnica***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	184 450,05	
13 03 68	***Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—	
13 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
13 03 77 03	Azione preparatoria—Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 77	*(seguito)*								
13 03 77 07	Azione preparatoria—Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	129 799,76	
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1,2	p.m.	811 000	p.m.	755 000	0,—	389 457,14	48,02
13 03 77 15	Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	631 574,93	
13 03 77 17	Azione preparatoria — Cooperazione UE-CELAC in materia di coesione territoriale	1,2	p.m.	1 817 890	p.m.	1 738 000	0,—	721 241,05	39,67
13 03 77 18	Azione preparatoria — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: scala di eccellenza — la via da seguire	1,2	p.m.	2 000 000	p.m.	1 500 000	1 500 000,—	1 000 000,—	50,00
13 03 77 19	Azione preparatoria — Sostegno alla crescita e alla governance nelle regioni che accusano ritardi in termini di sviluppo	1,2	p.m.	2 100 000	p.m.	1 000 000	2 000 000,—	900 000,—	42,86
13 03 77 20	Azione preparatoria — I vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione intelligente a livello regionale in Romania	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 77 21	Progetto pilota — Strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (Eusair): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un autentico valore aggiunto per l'intera regione	1,2	p.m.	785 000	p.m.	650 000	1 300 000,—	240 000,—	30,57
13 03 77 22	Azione preparatoria — Strategia macroregionale per il periodo 2014-2020: strategia dell'Unione Europea per la regione alpina	1,2	p.m.	527 199	p.m.	1 000 000	2 000 000,—	1 037 340,58	196,76
13 03 77 23	Azione preparatoria — Agenda urbana per l'UE	1,2	p.m.	960 868	p.m.	1 000 000	0,—	1 302 892,50	135,60
13 03 77 24	Progetto pilota — Misurare ciò che conta per i cittadini dell'UE: il progresso sociale nelle regioni europee	1,2	p.m.	351 582	p.m.	450 000	878 955,—	0,—	0
13 03 77 25	Progetto pilota — Liberare il potenziale di finanziamento collettivo (*crowdfunding*) per i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)	1,2	p.m.	150 000	300 000	150 000			
13 03 77 27	Progetto pilota — Promozione di partenariati urbani su scala globale per l'attuazione della nuova agenda urbana delle Nazioni Unite, con particolare attenzione alla cooperazione in materia di questioni e politiche riguardanti l'economia circolare, nonché in materia di qualità dell'aria, transizione energetica e integrazione dei migranti e dei rifugiati	1,2	1 500 000	375 000					
13 03 77 28	Azione preparatoria — Spin-off della rete di università, regioni, camere di commercio e città dell'Adriatico e dello Ionio	1,2	1 200 000	300 000					

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 77 29	Azione preparatoria — Strategia dell'Unione per la regione adriatica e ionica (Eusair): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un valore aggiunto per la regione	1,2	900 000	225 000					
13 03 77 30	Progetto pilota — Cultura BEST: programma a sostegno della diversità culturale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare	1,2	1 000 000	250 000					
	Articolo 13 03 77 — Subtotale		4 600 000	10 653 539	300 000	8 243 000	7 678 955,—	6 352 305,96	59,63
	Capitolo 13 03 — Totale		**32 036 715 121**	**27 453 357 448**	**31 163 320 772**	**26 733 290 373**	**34 973 174 793,94**	**30 067 921 586,90**	**109,52**

Commento

L'articolo 175 TFUE dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). In conformità dell'articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell'Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 101 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario.

L'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente capitolo.

L'importo corrispondente è stimato a 2 929 603 000 EUR.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018) , e in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 5 , l'articolo 101 e l'articolo 12 paragrafo 4, lettera b.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 01 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale— Obiettivo 1 (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	10 771 748,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 1 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il Fondo europeo di sviluppo regionale deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 02 Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 relativamente al programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma speciale per la pace e la riconciliazione è stato proseguito conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, menzionate di seguito, di dotare il programma di 500 000 000 EUR (prezzi del 1999) per il nuovo periodo di validità del programma (2000-2004). Secondo quanto richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, erano stati aggiunti altri 105 000 000 EUR da stanziare nel 2005 e nel 2006 per allineare gli interventi a titolo del programma con gli altri programmi nell'ambito dei Fondi strutturali che si sono chiusi nel 2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1º luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 02 *(seguito)*

Decisione C(2001) 638 sull'approvazione di interventi strutturali comunitari per il programma operativo dell'Unione per la pace e la riconciliazione («programma PEACE II») rientrante nell'obiettivo n. 1 nell'Irlanda del Nord (Regno Unito) e nella regione frontaliera (Irlanda).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il paragrafo 49.

13 03 03 ***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale— Obiettivo n. 1 (prima del 2000)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	120 673 672,45	144 919 332,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi al periodo di programmazione precedente il 2000 per i precedenti obiettivi 1 e 6 che il Fondo europeo di sviluppo regionale deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 04 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Obiettivo 2 (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 2 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 05 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Obiettivo 2 (prima del 2000)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	760 167,—	30 332 442,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi ai periodi di programmazione precedenti il 2000 per i vecchi obiettivi 2 e 5 b) che i tre Fondi (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione Orientamento) devono ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 05 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 06 ***Completamento di Urban (2000-2006)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente all'iniziativa comunitaria Urban II per il periodo di programmazione 2000-2006. Questa iniziativa comunitaria si concentrava sulla rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone periferiche in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 28 aprile 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile — URBAN II (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 8).

13 03 07 ***Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 212 465,03	8 162 110,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni del Fondo europeo di sviluppo regionale ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti al 2000.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa (RETEX) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 07 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (Occupazione) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche — REGIS II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (Urban) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 07 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (programma Peace I) [COM (97) 642 final].

13 03 12 ***Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione al finanziamento del Fondo internazionale per l'Irlanda, istituito dall'accordo angloirlandese del 15 novembre 1985 e destinato a promuovere il progresso socioeconomico e a favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra le popolazioni irlandesi.

Le attività del Fondo internazionale per l'Irlanda possono integrare e sostenere le attività promosse dal programma di iniziative per contribuire al processo di pace nelle due parti dell'Irlanda.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006) (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 1).

13 03 13 ***Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 13 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006 relativi agli interventi dell'iniziativa comunitaria Interreg III, concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Sarà rivolta particolare attenzione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva di un migliore coordinamento con i programmi Phare, Tacis, ISPA e MEDA.

Lo stanziamento è anche destinato a coprire le attività di coordinamento nel settore della mobilità e della qualificazione della manodopera a livello transfrontaliero. Il necessario rilievo sarà attribuito alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Esso può essere combinato con i contributi alla cooperazione transfrontaliera Phare per progetti comuni alle frontiere esterne dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato a coprire, tra l'altro, il finanziamento di misure preparatorie a favore della cooperazione locale e regionale tra i vecchi e i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione nei settori della democrazia e dello sviluppo sociale e regionale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — Interreg III (GU C 226 del 10.9.2004, pag. 2).

13 03 16 ***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Convergenza***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	2 367 311 937	0,—	4 091 153 711,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativamente a programmi nell'ambito dell'obiettivo del Fondo europeo di sviluppo regionale relativo alla convergenza nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 16 *(seguito)*

Parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare le disparità interregionali in modo che la situazione di sviluppo generale di una regione non celi sacche di povertà e unità territoriali svantaggiate.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 17 ***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — PEACE***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	9 176 797,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti al programma PEACE nell'ambito dell'obiettivo del Fondo europeo di sviluppo regionale relativo alla cooperazione territoriale europea per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il programma Peace sarà attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il programma Peace promuoverà la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, compresa in particolare la coesione tra le comunità. La zona beneficiaria sarà la totalità dell'Irlanda del Nord e delle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 17 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

13 03 18 ***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Competitività regionale e occupazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	334 777 186	0,—	857 551 675,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del Fondo europeo di sviluppo regionale relativo alla competitività regionale e all'occupazione nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, l'obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni, nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 19 ***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	92 814 290,18

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 19 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del Fondo europeo di sviluppo regionale relativo alla cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto a rafforzare la cooperazione territoriale e macroregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 20 ***Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale — Assistenza tecnica operativa***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2007-2013 relativi alle misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),

— spese di informazione e pubblicazioni,

— spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

— contratti per forniture di servizi e studi,

— sovvenzioni.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 20 *(seguito)*

Stanziamento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 31 ***Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	630 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2007-2013, volti a garantire:

— la corretta diffusione delle informazioni tramite newsletter (anche online), relazioni e conferenze e specificatamente un forum annuale,

— l'organizzazione di eventi in loco affinché tutte le regioni europee interessate possano familiarizzare con la strategia del mar Baltico e con i principi delle macroregioni,

— la proficua gestione della strategia tramite il sistema decentrato istituito e in particolare il funzionamento del sistema dei coordinatori di settori prioritari e responsabili di progetti faro,

— l'assistenza tecnico-amministrativa alla pianificazione e al coordinamento delle attività connesse con la Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico,

— la disponibilità del capitale di avviamento per la pianificazione e la preparazione di progetti a sostegno della strategia,

— la promozione della partecipazione della società civile,

— la garanzia di un continuo sostegno ai coordinatori dei settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,

— la partecipazione a uno strumento di attuazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 31 *(seguito)*

— lo sviluppo di una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla Strategia europea per la regione del mar Baltico.

Il sostegno all'azione di assistenza tecnica viene proseguito al fine di:

— continuare a sostenere i coordinatori di settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,

— partecipare a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,

— sviluppare una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 60 ***Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 801 122 934	18 613 726 293	20 146 360 530	16 096 000 320	22 402 552 337,11	16 328 820 446,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 60 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 61 ***Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 988 795 518	3 076 711 765	3 913 198 968	2 888 075 523	4 409 602 527,29	2 573 810 878,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del *phasing-out* e *phasing-in*, in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 62 ***Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 977 523 735	4 198 026 179	4 880 586 010	3 674 229 500	5 550 383 063,57	4 502 590 808,98

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 62 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 63 ***Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
235 627 457	201 595 787	231 004 998	176 442 251	257 984 779,09	282 963 738,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno supplementare specifico del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare è destinato a tenere conto delle difficoltà particolari che devono affrontare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni settentrionali scarsamente popolate che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 al trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 63 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 ***Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea***

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE) nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, finanziato nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 01 Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 884 632 310	1 209 939 975	1 847 678 607	1 058 973 184	2 068 827 009,98	1 010 714 204,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 64 *(seguito)*

13 03 64 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 02 Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al Fondo europeo di sviluppo regionale Cooperazione territoriale europea — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 971 331	8 448 599	9 775 812	9 506 490	10 896 629,98	5 924 330,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale del Fondo europeo di sviluppo regionale ai quali partecipano i beneficiari elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 («il regolamento IPA»).

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le altre entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 64 *(seguito)*

13 03 64 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

13 03 64 03 Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al Fondo europeo di sviluppo regionale Cooperazione territoriale europea — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	22 000	1 578 817	p.m.	1 599 000,—	242 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno a titolo dello strumento europeo di vicinato (ENI) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020 per il programma di cooperazione transfrontaliera per il Mar Baltico. Il sostegno erogato a titolo dell'ENI e del Fondo europeo di sviluppo regionale dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra («altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera») lungo i confini esterni dell'Unione, onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile e la cooperazione tra le zone frontaliere limitrofe nonché un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le altre entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 64 *(seguito)*

13 03 64 03 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 14.3.2014, pag. 27).

13 03 65 Fondo europeo di sviluppo regionale — Assistenza tecnica operativa

13 03 65 01 Fondo europeo di sviluppo regionale — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
78 101 757	66 249 783	77 601 659	66 501 422	73 031 215,44	61 353 695,32

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica ed amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, come stabilito dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento stesso.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 65 02 Fondo europeo di sviluppo regionale - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 700 000	p.m.	8 541 263	13 820 648,—	6 130 759,30

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 65 *(seguito)*

13 03 65 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, a richiesta di uno Stato membro. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo stanziamento è destinato a coprire azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

13 03 66 ***Fondo europeo di sviluppo regionale— Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
56 340 079	65 283 528	55 235 371	44 188 297	54 152 324,—	43 321 859,20

Commento

Stanziamento destinato a sostenere azioni innovative del Fondo europeo di sviluppo regionale su iniziativa della Commissione nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le azioni innovative comprendono studi e progetti pilota volti ad identificare o testare nuove soluzioni a problemi connessi allo sviluppo urbano sostenibile di rilevanza per l'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 66 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 67 ***Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico — Assistenza tecnica***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	184 450,05

Commento

Stanziamento destinato ad attuare la strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico.

Il sostegno all'azione di assistenza tecnica nel 2015 viene proseguito al fine di:

— continuare a sostenere i coordinatori dei settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,

— partecipare a uno strumento di attuazione con la Banca europea per gli investimenti, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,

— sviluppare una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 68 Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato ad attuare la strategia dell'Unione europea per la regione danubiana.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

13 03 77 03 Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 07 Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	129 799,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

13 03 77 12 Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	811 000	p.m.	755 000	0,—	389 457,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 15 Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	631 574,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

13 03 77 17 Azione preparatoria — Cooperazione UE-CELAC in materia di coesione territoriale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 817 890	p.m.	1 738 000	0,—	721 241,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 18 Azione preparatoria — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: scala di eccellenza — la via da seguire

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 000 000	p.m.	1 500 000	1 500 000,—	1 000 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)).

13 03 77 19 Azione preparatoria — Sostegno alla crescita e alla governance nelle regioni che accusano ritardi in termini di sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 100 000	p.m.	1 000 000	2 000 000,—	900 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 584, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 20 Azione preparatoria — I vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione intelligente a livello regionale in Romania

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

13 03 77 21 Progetto pilota — Strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (Eusair): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un autentico valore aggiunto per l'intera regione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	785 000	p.m.	650 000	1 300 000,—	240 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 22 Azione preparatoria — Strategia macroregionale per il periodo 2014-2020: strategia dell'Unione Europea per la regione alpina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	527 199	p.m.	1 000 000	2 000 000,—	1 037 340,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

13 03 77 23 Azione preparatoria — Agenda urbana per l'UE

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	960 868	p.m.	1 000 000	0,—	1 302 892,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 24 Progetto pilota — Misurare ciò che conta per i cittadini dell'UE: il progresso sociale nelle regioni europee

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	351 582	p.m.	450 000	878 955,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

13 03 77 25 Progetto pilota — Liberare il potenziale di finanziamento collettivo (*crowdfunding*) per i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	300 000	150 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 27 Progetto pilota — Promozione di partenariati urbani su scala globale per l'attuazione della nuova agenda urbana delle Nazioni Unite, con particolare attenzione alla cooperazione in materia di questioni e politiche riguardanti l'economia circolare, nonché in materia di qualità dell'aria, transizione energetica e integrazione dei migranti e dei rifugiati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000				

Commento

La politica di sviluppo urbano dell'Unione e la cooperazione internazionale in materia di politica urbana stanno registrando progressi in ambiti quali le città intelligenti, la gestione dei rifiuti e l'adattamento ai cambiamenti climatici. In altri ambiti si sta facendo molto meno. Di conseguenza, il progetto pilota testerà le esperienze internazionali e analizzerà le migliori pratiche relative a quattro tematiche di sviluppo urbano sostenibile che sono relativamente trascurate, pur rivestendo un'importanza fondamentale per la qualità della vita nelle città all'interno dell'Unione e al di fuori di essa. Si tratta di ambiti al cui riguardo varie città del mondo intero, anche nei paesi meno prosperi, hanno molta esperienza da offrire alle città dell'Unione. A titolo di esempio, l'economia circolare è un settore fondamentale in cui le città dell'Unione hanno molto da imparare dalle città dei paesi terzi. Secondo Janez Potočnik, ex commissario europeo e ora copresidente dell'International Resource Panel del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la transizione verso l'economia circolare non è solo necessaria, è inevitabile. Essa è dunque di uno dei quattro settori chiave in cui è necessario testare nuove pratiche tratte dall'esperienza internazionale che, a loro volta, possono indicare la strada per i futuri programmi di sviluppo urbano nell'Unione a titolo della politica di coesione. Per garantire il successo di tale cooperazione, è importante coinvolgere le parti interessate all'interno e all'esterno dell'Unione, in particolare la comunità di ricerca e il settore privato.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

13 03 77 28 Azione preparatoria — Spin-off della rete di università, regioni, camere di commercio e città dell'Adriatico e dello Ionio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	300 000				

Commento

L'azione preparatoria fa seguito al successo del progetto pilota intitolato «Strategia europea per la regione adriatica e ionica (Eusair) — realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un autentico valore aggiunto per l'intera regione».

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 28 *(seguito)*

L'iniziativa della rete di università, regioni, camere di commercio e città dell'Adriatico e dello Ionio (AI-Nurecc), che coinvolge i più importanti portatori d'interesse delle regioni dell'Adriatico e dello Ionio che hanno unito le loro forze per sostenere l'attuazione della strategia europea per la regione adriatica e ionica (Eusair), farà più efficacemente propri gli obiettivi e le opportunità principali dell'Eusair, a livello regionale e locale, e promuoverà l'efficace attuazione del suo piano d'azione.

L'iniziativa AI-Nurecc è coordinata dalla Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa con il sostegno di quattro partner della regione: l'Euroregione Adriatico-Ionica, il Forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio, il Forum delle camere di commercio dell'Adriatico e dello Ionio e Uniadrion.

L'iniziativa AI-Nurecc originaria aveva una durata di 18 mesi (fino all'autunno del 2018); i risconti forniti dalle parti interessate e dai partecipanti dimostrano la necessità di una seconda iniziativa, più ampia.

Lo spin-off dell'iniziativa AI-Nurecc avrà una durata di 36 mesi.

Lo spin-off dell'iniziativa AI-Nurecc mira a:

— far sì che gli enti regionali e locali facciano maggiormente propri gli obiettivi e le opportunità dell'Eusair, promuovendo un efficace approccio partecipativo dal basso verso l'alto;

— promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile, ponendo l'accento sulle otto attività prioritarie per il gruppo direttivo tematico 4, identificate nella relazione con riferimento alle strategie turistiche nazionali Eusair per priorità e azioni comuni in relazione al piano d'azione Eusair — pilastro IV: turismo sostenibile — e sostenere l'attuazione di attività in cooperazione con i membri del TSG 4;

— incoraggiare la creazione di reti a più attori e la collaborazione tra rappresentanti del settore pubblico e privato e della società civile al fine di:

  — promuovere il coordinamento tra le politiche unionali, nazionali, regionali e locali per sviluppare un'economia circolare;

  — affrontare le problematiche presenti in territori specifici dell'Adriatico e dello Ionio (zone montane, isole e zone scarsamente popolate), collegando l'Eusair alla nuova agenda territoriale e aiutando le regioni confrontate a sfide territoriali specifiche (piattaforme esistenti, giovani in zone caratterizzate da difficoltà territoriali), al fine di avviare un dialogo;

  — rafforzare le competenze e le conoscenze dei giovani, degli studenti e dei funzionari pubblici, inclusi quanti risiedono in zone confrontate a sfide territoriali;

  — promuovere i temi interpilastro dell'Eusair: «ricerca e innovazione», «sviluppo delle PMI» e «rafforzamento delle capacità» per sostenere l'imprenditorialità, i cluster transnazionali e le attività dei poli di innovazione digitale per l'Eusair, nonché contribuire alla diffusione e al rafforzamento delle piattaforme RIS3 esistenti e, se del caso, lavorare alla creazione di nuove piattaforme;

— favorire sinergie con i TSG dell'Eusair;

— promuovere sinergie con altre iniziative (WestMED, Bluemed) o altre strategie macroregionali (EUSDR, EUSBSR, Eusalp).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 28 *(seguito)*

I gruppi bersaglio dello spin-off dell'iniziativa AI-Nurecc saranno i seguenti:

— operatori delle amministrazioni locali e regionali;

— università, istituti di istruzione e formazione professionale, studenti e associazioni studentesche;

— giovani, inclusi i giovani disoccupati;

— agenzie di sviluppo regionale o locale;

— camere di commercio;

— piccole e medie imprese;

— imprese del settore creativo e culturale;

— investitori privati;

— comunità e reti insulari, rurali e montane.

Lo spin-off dell'iniziativa AI-nurecc svolgerà le seguenti attività:

— organizzazione di seminari di formazione AI-Nurecc, incentrati su diversi settori tematici e questioni trasversali (turismo sostenibile, crescita blu, sviluppo delle PMI, ricerca e sviluppo ecc.);

— trattazione di questioni relative alle RIS3, all'innovazione e allo sviluppo delle PMI nel quadro della strategia;

— istituzione di una dotazione per una borsa di studio AI-Nurecc (tirocinio gratuito di sei mesi presso un'impresa innovativa della regione adriatico-ionica);

— elaborazione di studi specifici (ad esempio su come affrontare le sfide legate allo sviluppo di un turismo da crociera sostenibile, alle rotte marittime della seta occidentale, agli indicatori e alle raccolte di dati per le isole Eusair ecc.).

Il campo di applicazione territoriale dello spin-off della rete AI-Nurecc sarà: la macroregione Eusair.

Ove possibile, le attività dovrebbero essere mirate o essere attuate nei territori dell'Adriatico e dello Ionio confrontati a sfide specifiche (ad esempio zone montane, isole e zone scarsamente popolate).

Tenuto conto delle attività che lo spin-off dell'iniziativa AI-Nurecc mira a realizzare, saranno coinvolti anche partner associati per l'attuazione di azioni specifiche.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 29 Azione preparatoria — Strategia dell'Unione per la regione adriatica e ionica (Eusair): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un valore aggiunto per la regione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
900 000	225 000				

Commento

L'azione preparatoria persegue l'obiettivo di organizzare e sviluppare:

— un'efficace governance multilivello per il perseguimento degli obiettivi enunciati nella strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (Eusair);

— la creazione di capacità fra i principali responsabili dell'attuazione dell'Eusair quale condizione indispensabile per l'effettiva messa in atto del piano d'azione Eusair;

— azioni finalizzate alla realizzazione, preparazione e attuazione di iniziative e progetti con un autentico valore macroregionale;

— iniziative di sensibilizzazione, partenariati di sostegno tra ONG e autorità locali e regionali, manifestazioni culturali, programmi di formazione e/o seminari rivolti ai cittadini, in particolare ai giovani della regione, nell'ottica di creare titolarità riguardo alla strategia Eusair, valorizzare l'identità regionale comune e promuovere il partenariato e il collegamento in rete in tutta la regione. I programmi dovrebbero porre l'accento sull'educazione civica, l'imprenditoria transnazionale, le opportunità di manifestazioni culturali e i rapporti di buon vicinato, nonché contribuire a promuovere un'effettiva integrazione nell'Unione dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione;

— il sostegno alle associazioni internazionali che rappresentano regioni, città, camere di commercio, università, autorità portuali e altri soggetti, al fine di migliorare l'attuazione della strategia.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

13 03 77 30 Progetto pilota — Cultura BEST: programma a sostegno della diversità culturale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 30 *(seguito)*

Commento

Sul piano culturale, le regioni ultraperiferiche (RUP) e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) apportano all'Unione una ricchezza incommensurabile. Lo testimonia in particolare la classificazione come patrimonio mondiale immateriale dell'UNESCO di due tradizioni culturali ancestrali di tali regioni, il maloya della Réunion e il gwoka della Guadalupa.

L'approccio specifico dell'Unione europea per le RUP e i PTOM dovrebbe parimenti costituire la base per il varo di un'iniziativa a tutela dell'identità e della diversità culturale di queste regioni, che vada innanzi tutto a vantaggio delle popolazioni indigene, come gli amerindi della Guyana.

Sull'esempio del programma BEST, dedicato alla promozione e al sostegno della diversità biologica e dei servizi ecosistemici, il progetto pilota BEST Cultura punterà a creare un meccanismo specifico per le RUP e i PTOM volto a salvaguardare e promuovere la cultura locale e indigena e a veicolare le conoscenze locali, le arti e le pratiche popolari, che costituiscono un fattore unificante per le popolazioni d'oltremare. Verrà istituito un meccanismo di finanziamento dedicato alla salvaguardia, al sostegno e alla promozione della ricchezza culturale autoctona delle RUP e dei PTOM, così come alla promozione di questi territori e popoli e degli scambi culturali tra di essi e in tutta l'Unione europea.

Il progetto pilota riguarderà l'insieme delle tradizioni e delle espressioni ancora esistenti ereditate dagli antenati e tramandate ai discendenti, come le tradizioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, i rituali e le feste, le conoscenze e le pratiche legate alla natura e all'universo e le conoscenze e le competenze necessarie per l'artigianato locale. Esso abbraccerà l'intera area geografica delle RUP e dei PTOM. Al progetto pilota potranno partecipare tutti i soggetti e tutte le organizzazioni presenti in detto spazio geografico, a condizione che la finalità principale del loro operato consista nella salvaguardia e nella promozione della cultura tradizionale delle RUP e dei PTOM.

Altri programmi dell'Unione, come il programma Europa creativa, potrebbero integrare l'obiettivo del progetto pilota, ossia la salvaguardia della cultura tradizionale, e contribuire ad esempio a diffondere le conoscenze e le pratiche culturali in tutta l'Unione attraverso le reti di comunicazione e i media dell'Unione.

Mettendo maggiormente in risalto l'identità e la storia delle RUP e dei PTOM, che sono legati anche a quelle dell'Europa continentale, il progetto pilota contribuirà a diffondere la conoscenza di tali territori. La promozione delle culture locali dei territori più lontani dal continente europeo rispecchierà dunque pienamente il motto dell'Unione, «Unita nella diversità», e permetterà altresì di combattere determinati pregiudizi.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 04	FONDO DI COESIONE								
13 04 01	***Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	137 864,61	8 439 761,81	
13 04 02	***Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	827 461 401,87	
13 04 60	***Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***	1,2	10 064 646 374	8 300 000 000	9 753 622 052	7 706 279 222	10 692 528 170,55	8 392 843 634,35	101,12
13 04 61	***Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa***								
13 04 61 01	Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa	1,2	24 656 318	22 814 696	24 458 747	22 540 239	24 434 208,67	21 283 500,83	93,29
13 04 61 02	Fondo di coesione - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	350 000	p.m.	1 857 174	0,—	2 246 591,—	641,88
	Articolo 13 04 61 — Subtotale		24 656 318	23 164 696	24 458 747	24 397 413	24 434 208,67	23 530 091,83	101,58
	Capitolo 13 04 — Totale		**10 089 302 692**	**8 323 164 696**	**9 778 080 799**	**7 730 676 635**	**10 717 100 243,83**	**9 252 274 889,86**	**111,16**

Commento

L'articolo 177, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'allegato II, articolo H, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006, e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al Fondo di coesione.

L'articolo 101 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile. Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al Fondo di coesione.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6150 o 6 1 5 7.

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE *(seguito)*

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente capitolo.

L'importo corrispondente è stimato a 1 051 597 000 EUR.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177.

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 100 e 102.

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 5, l'articolo 101 e l'articolo 12, paragrafo 4, lettera b.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE *(seguito)*

13 04 01 Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	137 864,61	8 439 761,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare del Fondo di coesione prima del 2000 e il completamento del periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU L 79 dell'1.4.1993, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

13 04 02 Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	827 461 401,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013.

Stanziamento destinato altresì a coprire gli impegni ancora da liquidare per finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni),

— spese di informazione e pubblicazione,

— spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

— contratti per forniture di servizi e studi,

— sovvenzioni.

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE *(seguito)*

13 04 02 *(seguito)*

Stanziamento altresì destinato a coprire impegni ancora da liquidare relativi a misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 177.

13 04 60 ***Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 064 646 374	8 300 000 000	9 753 622 052	7 706 279 222	10 692 528 170,55	8 392 843 634,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020. Il Fondo di coesione continuerà a sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione. Lo stanziamento, che garantisce un equilibrio adeguato e commisurato alle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro, è destinato a finanziare:

— investimenti a favore dell'ambiente, comprese le zone connesse allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano vantaggi ambientali,

— le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, nel rispetto degli orientamenti adottati dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE *(seguito)*

13 04 60 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 04 61 ***Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa***

13 04 61 01 Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 656 318	22 814 696	24 458 747	22 540 239	24 434 208,67	21 283 500,83

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica ed amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, come stabilito dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento stesso.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 04 61 02 Fondo di coesione - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	p.m.	1 857 174	0,—	2 246 591,—

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE *(seguito)*

13 04 61 *(seguito)*

13 04 61 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, a richiesta di uno Stato membro. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo stanziamento è destinato a coprire azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE								
13 05 01	***Strumento per le politiche strutturali di preadesione) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)***								
13 05 01 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	31 227 940,76	
13 05 01 02	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 13 05 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	31 227 940,76	
13 05 02	***Strumento di assistenza preadesione — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	74 947 842	0,—	7 084 389,86	
13 05 03	***Strumento di assistenza preadesione — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)***								
13 05 03 01	Completamento della cooperazione transfrontaliera — Contributo dalla sottorubrica 1b	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	5 419 464	0,—	1 397 908,58	
13 05 03 02	Completamento della cooperazione transfrontaliera e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4	4	p.m.	p.m.	p.m.	4 942 800	0,—	410 258,70	
	Articolo 13 05 03 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	10 362 264	0,—	1 808 167,28	

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05 60	***Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo [1], Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord***								
13 05 60 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 60 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 13 05 60 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 61	***Sostegno all'Islanda***								
13 05 61 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 61 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 13 05 61 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 62	***Sostegno alla Turchia***								
13 05 62 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 62 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 13 05 62 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 63	***Integrazione regionale e cooperazione territoriale***								
13 05 63 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b	1,2	46 641 341	21 792 990	45 726 802	21 092 361	46 312 884,13	11 778 809,61	54,05

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05 63	*(seguito)*								
13 05 63 02	Cooperazione transfrontaliera — Contributo dalla rubrica 4	4	34 795 045	21 792 990	45 726 802	21 092 361	46 312 884,14	11 778 809,48	54,05
	Articolo 13 05 63 — Subtotale		81 436 386	43 585 980	91 453 604	42 184 722	92 625 768,27	23 557 619,09	54,05
	Capitolo 13 05 — Totale		**81 436 386**	**43 585 980**	**91 453 604**	**127 494 828**	**92 625 768,27**	**63 678 116,99**	**146,10**

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

13 05 01 Strumento per le politiche strutturali di preadesione) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)

Commento

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) forniva contributi al fine di agevolare l'adesione all'Unione europea dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. L'ISPA interveniva per aiutare i paesi beneficiari a rispettare l'*acquis* dell'Unione nei settori dell'ambiente e dei trasporti.

13 05 01 01 Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	31 227 940,76

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 1 5 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 01 *(seguito)*

13 05 01 02 Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

13 05 02 Strumento di assistenza preadesione — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	74 947 842	0,—	7 084 389,86

Commento

Stanziamento destinato al finanziamento di impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

13 05 03 Strumento di assistenza preadesione — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)

13 05 03 01 Completamento della cooperazione transfrontaliera — Contributo dalla sottorubrica 1b

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	5 419 464	0,—	1 397 908,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare nell'ambito del contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale per i progetti di cooperazione transfrontaliera e per l'assistenza tecnica offerta fuori della Commissione e richiesta per l'attuazione negli Stati membri.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 03 *(seguito)*

13 05 03 02 Completamento della cooperazione transfrontaliera e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	4 942 800	0,—	410 258,70

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

13 05 60 ***Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo [1], Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord***

13 05 60 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

[1] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 60 *(seguito)*

13 05 60 01 *(seguito)*

Commento

A titolo dello Strumento di assistenza pre-adesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, nei Balcani occidentali, i seguenti obiettivi specifici:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Parte dello stanziamento sarà utilizzata per misure intese ad aiutare i paesi beneficiari a soddisfare i requisiti derivanti dal fatto di viaggiare senza obbligo di visto verso o dai paesi Schengen o, per quanto concerne il Kosovo, per misure volte ad accelerare il processo di liberalizzazione dei visti.

Parte dello stanziamento sarà utilizzata per misure intese a favorire la riconciliazione tra i paesi, i popoli e i gruppi etnici dei Balcani occidentali, e per sostenere gli sforzi volti a promuovere una visione imparziale delle vicende storiche e politiche.

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b).

13 05 60 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 60 *(seguito)*

13 05 60 02 *(seguito)*

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,

— rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

13 05 61 Sostegno all'Islanda

13 05 61 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello Strumento di assistenza pre-adesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Islanda, i seguenti obiettivi specifici:

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 61 *(seguito)*

13 05 61 01 *(seguito)*

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, punto 1, lettere a) e c).

13 05 61 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,

— rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 61 *(seguito)*

13 05 61 02 *(seguito)*

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

13 05 62 ***Sostegno alla Turchia***

13 05 62 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello Strumento di assistenza pre-adesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Turchia, i seguenti obiettivi specifici:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 62 *(seguito)*

13 05 62 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

13 05 62 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,

— rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 63 Integrazione regionale e cooperazione territoriale

13 05 63 01 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 641 341	21 792 990	45 726 802	21 092 361	46 312 884,13	11 778 809,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020 per la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II).

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259), e in particolare l'articolo 4.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

13 05 63 02 Cooperazione transfrontaliera — Contributo dalla rubrica 4

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 795 045	21 792 990	45 726 802	21 092 361	46 312 884,14	11 778 809,48

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)*

13 05 63 *(seguito)*

13 05 63 02 *(seguito)*

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014.

Le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom, per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ								
13 06 01	***Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull-'economia***	9	50 000 000	50 000 000	343 551 794	343 551 794	151 889 676,—	151 889 676,—	303,78
13 06 02	***Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull-'economia***	9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 13 06 — Totale		**50 000 000**	**50 000 000**	**343 551 794**	**343 551 794**	**151 889 676,—**	**151 889 676,—**	**303,78**

13 06 01 ***Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 000 000	50 000 000	343 551 794	343 551 794	151 889 676,—	151 889 676,—

Commento

Articolo destinato a raccogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato agli Stati membri interessati in caso di catastrofi naturali, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che gli Stati membri beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto che viene successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi o che è stato erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni dovrebbe essere recuperato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sottoposta dalla Commissione il 4 settembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo [COM(2019) 0399].

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ *(seguito)*

13 06 02 Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a raccogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali nei paesi che partecipano ai negoziati di adesione con l'Unione. Il sostegno dovrebbe essere prestato principalmente ai paesi interessati in caso di catastrofi naturali, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che gli Stati beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto che viene successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi o che è stato erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni dovrebbe essere recuperato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.

CAPITOLO 13 07 — REGOLAMENTO SUGLI AIUTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI								
13 07 01	***Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota***	4	35 762 000	37 000 000	35 122 000	25 000 000	34 473 000,—	26 290 488,65	71,06
	Capitolo 13 07 — Totale		**35 762 000**	**37 000 000**	**35 122 000**	**25 000 000**	**34 473 000,—**	**26 290 488,65**	**71,06**

13 07 01 Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 762 000	37 000 000	35 122 000	25 000 000	34 473 000,—	26 290 488,65

Commento

Stanziamento destinato a finanziare il proseguimento dell'assistenza a norma del regolamento (CE) n. 389/2006 al fine di favorire la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ponendo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola, sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l'Unione, nonché sui preparativi in vista dell'attuazione dell'*acquis*. L'assistenza è fornita nei settori indicati nel regolamento e comprende in particolare la promozione degli sviluppi sociali ed economici, lo sviluppo e il risanamento delle infrastrutture, la riconciliazione, le misure volte a rafforzare il clima di fiducia e a sostenere la società civile e il ravvicinamento della comunità turco-cipriota all'Unione, comprese le borse di studio per studenti turco-ciprioti. Inoltre, lo strumento TAIEX è utilizzato per preparare i testi giuridici, affinché siano applicabili al momento dell'entrata in vigore di una soluzione globale della questione di Cipro, nonché per la preparare l'attuazione dell'*acquis* dell'Unione che seguirà immediatamente una soluzione politica ai fini della riunificazione.

Gli stanziamenti consentiranno in particolare di proseguire il sostegno finanziario dell'Unione inteso a permettere al Comitato per le persone scomparse di intensificare i suoi lavori al fine di conseguire gli obiettivi del suo piano strategico per l'identificazione più rapida delle persone scomparse, nonché l'attuazione delle decisioni della commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità, che dovrebbero includere progetti delle minoranze.

Lo stanziamento deve essere utilizzato, tra l'altro, per sostenere i risultati dei lavori, delle forniture e delle sovvenzioni finanziati con assegnazioni precedenti. Potranno inoltre proseguire i programmi di sovvenzioni a favore di un'ampia gamma di beneficiari all'interno della società economica e civile (organizzazioni non governative, studenti e insegnanti, scuole, agricoltori, villaggi e settore privato). Tali attività mirano allo sviluppo socioeconomico e sono trainate dalla prospettiva della riunificazione. Ove possibile occorre privilegiare i progetti di riconciliazione che stabiliscono legami tra le due comunità e rafforzano la fiducia. Queste misure sottolineano la ferma volontà e l'impegno dell'Unione a risolvere la questione di Cipro e della riunificazione dell'isola.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 07 — REGOLAMENTO SUGLI AIUTI *(seguito)*

13 07 01 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse per gli articoli 5 2 2, 6 6 0 e 9 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

CAPITOLO 13 08 — PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 08	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA								
13 08 01	***Programma di sostegno alle riforme strutturali — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione)***	1,2	74 793 000	33 700 000	30 723 000	14 111 754	23 644 837,—	13 396 253,98	39,75
13 08 02	***Programma di sostegno alle riforme strutturali — Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)***	2	10 002 000	21 100 000	48 653 000	25 888 246	6 855 163,—	2 084 559,80	9,88
	Capitolo 13 08 — Totale		**84 795 000**	**54 800 000**	**79 376 000**	**40 000 000**	**30 500 000,—**	**15 480 813,78**	**28,25**

13 08 01 ***Programma di sostegno alle riforme strutturali — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
74 793 000	33 700 000	30 723 000	14 111 754	23 644 837,—	13 396 253,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali per contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali che promuovano la crescita negli Stati membri, fornendo sostegno alle autorità nazionali per misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica e i settori economico e sociale in risposta alle sfide socioeconomiche, al fine di incrementare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e l'inclusione sociale e contribuire a una vera convergenza nell'Unione. Tali misure possono anche preparare per l'adesione alla zona euro, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, grazie tra l'altro all'assistenza per l'utilizzo efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.

Il sostegno mirerà in particolare a:

— assistere le autorità nazionali nell'attuare le iniziative volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti,

— sostenere le autorità nazionali migliorando la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori,

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 08 — PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA *(seguito)*

13 08 01 *(seguito)*

— aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe, e

— aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

13 08 02 ***Programma di sostegno alle riforme strutturali — Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 002 000	21 100 000	48 653 000	25 888 246	6 855 163,—	2 084 559,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali per contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali che promuovano la crescita negli Stati membri, fornendo sostegno alle autorità nazionali per misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica e i settori economico e sociale in risposta alle sfide socioeconomiche, al fine di incrementare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e l'inclusione sociale e contribuire a una vera convergenza nell'Unione. Tali misure possono anche preparare per l'adesione alla zona euro, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, grazie tra l'altro all'assistenza per l'utilizzo efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.

Il sostegno mirerà in particolare a:

— assistere le autorità nazionali nell'attuare le iniziative volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti,

— sostenere le autorità nazionali migliorando la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori,

— aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe, e

— aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

CAPITOLO 13 08 — PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA *(seguito)*

13 08 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

TITOLO 14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»	63 255 860	63 255 860	61 767 872	61 767 872	60 742 345,50	60 742 345,50
14 02	DOGANE	76 306 890	76 342 890	79 412 000	80 603 000	84 122 137,89	73 651 993,65
14 03	FISCALITÀ	34 193 000	27 770 000	32 710 000	30 373 000	32 759 365,78	31 751 639,49
14 04	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO	3 300 000	2 925 000	3 300 000	3 300 000	3 200 000,—	3 540 000,—
	Titolo 14 — Totale	**177 055 750**	**170 293 750**	**177 189 872**	**176 043 872**	**180 823 849,17**	**169 685 978,64**

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

TITOLO 14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
14 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»					
14 01 01	***Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Fiscalità e unione doganale»***	5,2	51 448 776	50 112 654	48 779 547,03	94,81
14 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Fiscalità e unione doganale»***					
14 01 02 01	Personale esterno	5,2	5 589 707	5 480 105	4 752 512,—	85,02
14 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 605 261	2 615 519	3 104 959,—	119,18
	Articolo 14 01 02 — Subtotale		8 194 968	8 095 624	7 857 471,—	95,88
14 01 03	***Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»***	5,2	3 412 116	3 359 594	3 905 327,47	114,45
14 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Fiscalità e unione doganale»***					
14 01 04 01	Spese di supporto per il programma Dogana	1,1	100 000	100 000	100 000,—	100,00
14 01 04 02	Spese di supporto per il programma Fiscalis	1,1	100 000	100 000	100 000,—	100,00
	Articolo 14 01 04 — Subtotale		200 000	200 000	200 000,—	100,00
	Capitolo 14 01 — Totale		**63 255 860**	**61 767 872**	**60 742 345,50**	**96,03**

14 01 01 ***Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Fiscalità e unione doganale»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
51 448 776	50 112 654	48 779 547,03

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE» *(seguito)*

14 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Fiscalità e unione doganale»

14 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 589 707	5 480 105	4 752 512,—

14 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 605 261	2 615 519	3 104 959,—

14 01 03 Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 412 116	3 359 594	3 905 327,47

14 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Fiscalità e unione doganale»

14 01 04 01 Spese di supporto per il programma Dogana

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	100 000	100 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, apparecchiature e servizi informatici, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce, e spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 14 02.

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE» *(seguito)*

14 01 04 *(seguito)*

14 01 04 02 Spese di supporto per il programma Fiscalis

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	100 000	100 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, apparecchiature e servizi informatici, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce, e spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 14 03.

CAPITOLO 14 02 — DOGANE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 02	DOGANE								
14 02 01	***Sostegno al funzionamento e alla modernizzazione dell'unione doganale***	1,1	75 164 000	75 200 000	78 286 000	79 477 000	83 009 000,91	72 538 856,67	96,46
14 02 02	***Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane***	4	1 142 890	1 142 890	1 126 000	1 126 000	1 113 136,98	1 113 136,98	97,40
14 02 51	***Completamento di programmi precedenti nel settore delle dogane***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 14 02 — Totale		**76 306 890**	**76 342 890**	**79 412 000**	**80 603 000**	**84 122 137,89**	**73 651 993,65**	**96,48**

14 02 01 Sostegno al funzionamento e alla modernizzazione dell'unione doganale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
75 164 000	75 200 000	78 286 000	79 477 000	83 009 000,91	72 538 856,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Dogana 2020, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, del consolidamento delle conoscenze informatiche e dello sviluppo delle competenze umane.

Esso copre in particolare:

— le spese di acquisto, sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti dell'Unione dei sistemi di informazione europei. Le componenti dell'Unione dei sistemi d'informazione europei sono: 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata; 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; 3) e ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti,

— spese relative a seminari, seminari pratici, gruppi di progetto, visite di lavoro, attività di monitoraggio, gruppi di esperti, consolidamento delle capacità amministrative e relativi interventi di sostegno, studi e azioni di comunicazione,

— spese relative all'attuazione di disposizioni relative ad azioni di formazione comuni,

— spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi,

— i costi di tutte le altre attività di sostegno agli obiettivi e ai settori di intervento del programma.

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 02 — DOGANE *(seguito)*

14 02 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei candidati potenziali nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione e dei paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente delle entrate con destinazione specifica è stimato a 1 100 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209), e in particolare l'articolo 5.

14 02 02 ***Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 142 890	1 142 890	1 126 000	1 126 000	1 113 136,98	1 113 136,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione europea all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Basi giuridiche

Decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 11).

14 02 51 ***Completamento di programmi precedenti nel settore delle dogane***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 14 02 — DOGANE *(seguito)*

14 02 51 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nell'ambito della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 03	FISCALITÀ								
14 03 01	***Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali***	1,1	32 993 000	27 400 000	32 570 000	30 303 000	32 759 365,78	31 311 748,71	114,28
14 03 02	***Adesione a organizzazioni internazionali nel settore della fiscalità***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
14 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
14 03 77 01	Progetto pilota — Sistema di istruzione digitale in materia fiscale e pagamento delle imposte	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	235 681,91	
14 03 77 02	Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nell'ambito della lotta contro l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la frode fiscale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	204 208,87	
14 03 77 03	Progetto pilota — Monitoraggio della quantità di ricchezza nascosta dai singoli individui nei centri finanziari offshore e dell'impatto delle norme recentemente concordate a livello internazionale sulla trasparenza fiscale e la lotta contro l'evasione fiscale	1,1	p.m.	70 000	140 000	70 000			
14 03 77 04	Azione preparatoria — Osservatorio dell'UE sui reati fiscali e finanziari — Sviluppo delle capacità a sostegno del processo decisionale dell'Unione in materia di fiscalità	1,1	1 200 000	300 000					
	Articolo 14 03 77 — Subtotale		1 200 000	370 000	140 000	70 000	0,—	439 890,78	118,89
	Capitolo 14 03 — Totale		**34 193 000**	**27 770 000**	**32 710 000**	**30 373 000**	**32 759 365,78**	**31 751 639,49**	**114,34**

14 03 01 Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 993 000	27 400 000	32 570 000	30 303 000	32 759 365,78	31 311 748,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Fiscalis 2020, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, del consolidamento delle conoscenze informatiche e dello sviluppo delle competenze umane.

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ *(seguito)*

14 03 01 *(seguito)*

Esso copre in particolare:

— le spese di acquisto, sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti dell'Unione dei sistemi di informazione europei. Le componenti dell'Unione dei sistemi d'informazione europei sono: 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata; 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; 3) ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti,

— spese relative a seminari, seminari pratici, gruppi di progetto, controlli bilaterali e multilaterali, visite di lavoro, gruppi di esperti, consolidamento delle capacità amministrative e relativi interventi di sostegno, studi e azioni di comunicazione,

— spese relative all'attuazione di disposizioni relative ad azioni di formazione comuni,

— spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi,

— i costi di tutte le altre attività di sostegno agli obiettivi e alle priorità del programma.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei candidati potenziali nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione e dei paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione fiscale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25), e in particolare l'articolo 5.

14 03 02 ***Adesione a organizzazioni internazionali nel settore della fiscalità***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ *(seguito)*

14 03 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione europea al dialogo fiscale internazionale (DFI).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione del 4 giugno 2008 sulla partecipazione della Comunità alle attività sul dialogo fiscale internazionale.

14 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

14 03 77 01 Progetto pilota — Sistema di istruzione digitale in materia fiscale e pagamento delle imposte

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	235 681,91

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

14 03 77 02 Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nell'ambito della lotta contro l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la frode fiscale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	204 208,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ *(seguito)*

14 03 77 *(seguito)*

14 03 77 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

14 03 77 03 Progetto pilota — Monitoraggio della quantità di ricchezza nascosta dai singoli individui nei centri finanziari offshore e dell'impatto delle norme recentemente concordate a livello internazionale sulla trasparenza fiscale e la lotta contro l'evasione fiscale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	70 000	140 000	70 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Sono state recentemente concordate e attuate nuove norme fiscali volte ad aumentare lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. Che siano nazionali (ma con effetto internazionale, come la Legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri negli Stati Uniti) o internazionali (come gli standard comuni dell'OCSE per la comunicazione di informazioni, attuati nell'Unione attraverso direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 del 11.3.2011, pag. 1), tali norme mirano a contrastare l'evasione fiscale da parte dei singoli garantendo alle autorità fiscali un maggiore accesso alle informazioni. Il progetto pilota valuta in che misura questi provvedimenti sono efficaci nel frenare l'evasione fiscale internazionale, poiché gli evasori fiscali potrebbero trovare nuove scappatoie o trasferire il loro patrimonio in giurisdizioni meno conformi. Sulla base di un'analisi di dati provenienti da molteplici fonti, tra cui, ma non solo, l'FMI, la Banca dei regolamenti internazionali, la Commissione europea e il mondo accademico, il progetto pilota presenterà uno studio sulle operazioni transfrontaliere che riguardano beni personali (e quindi potenzialmente rilevanti per l'evasione fiscale da parte di privati) quali gli investimenti di portafoglio, i prestiti e i depositi o gli investimenti diretti esteri. Lo studio esaminerà altresì le nuove scappatoie che potrebbero essere sfruttate per aggirare tali norme (ad esempio, programmi di cittadinanza/soggiorno o altre misure di concorrenza fiscale aggressiva per privati con ampie disponibilità patrimoniali). Il progetto si basa sugli studi in corso della Commissione (sulla valutazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa e sull'evasione fiscale da parte dei privati), che erano attesi all'inizio del 2019. Per un periodo di due anni (2019-2020) e in uno spirito di complementarità, questa ricerca fornirà informazioni geografiche e statistiche supplementari sui centri finanziari offshore e sul loro impatto nella lotta contro l'evasione fiscale nell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ *(seguito)*

14 03 77 *(seguito)*

14 03 77 04 Azione preparatoria — Osservatorio dell'UE sui reati fiscali e finanziari — Sviluppo delle capacità a sostegno del processo decisionale dell'Unione in materia di fiscalità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	300 000				

Commento

Negli ultimi anni, le numerose rivelazioni riguardanti casi di riciclaggio e di evasione ed elusione fiscale hanno minato in modo significativo la fiducia dei cittadini, delle imprese e dei sindacati europei nella solidità e nell'equità delle norme UE contro il riciclaggio e l'evasione e l'elusione fiscale. Se tre cittadini su quattro si aspettano che l'Unione europea sia più attiva in materia fiscale, è essenziale garantire che nell'elaborazione di iniziative volte a rafforzare le norme europee contro i reati finanziari e l'evasione e l'elusione fiscale siano presi in considerazione gli interessi pubblici così come gli interessi di tutte le parti coinvolte.

L'obiettivo dell'azione preparatoria è la creazione di un osservatorio specializzato e indipendente sulle questioni inerenti ai reati fiscali e finanziari nell'UE, che svolga principalmente le seguenti funzioni:

— creare un archivio di dati accessibile al pubblico sull'evasione e l'elusione fiscali nell'UE e sugli effetti della riforma delle politiche in materia;

— diffondere i dati disponibili in modo facilmente fruibile e informare il grande pubblico in merito alle questioni relative all'equità fiscale, compresi gli aspetti correlati quali le norme antiriciclaggio, che interessano le imprese, i singoli contribuenti e il grande pubblico;

— assicurare funzioni di segreteria e di gestione a un futuro forum multilaterale di esperti che fungerebbe tra l'altro da organo consultivo incaricato di fornire orientamenti metodologici nel settore della fiscalità e della criminalità finanziaria;

— produrre, basandosi sui lavori del forum, dati oggettivi e raccomandazioni in materia di lotta all'evasione fiscale, all'elusione fiscale e alla criminalità finanziaria;

— coordinarsi con varie organizzazioni internazionali e amministrazioni nazionali su aspetti relativi alla politica fiscale e antiriciclaggio dell'Unione (cioè la legislazione antiriciclaggio necessaria per contrastare l'evasione fiscale);

In considerazione del ruolo di questo osservatorio, è opportuno che l'attuazione dell'azione preparatoria sia gestita dalla direzione generale (DG) TAXUD della Commissione europea, in stretta collaborazione con altre DG competenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 14 04 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 04	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO								
14 04 01	***Attuazione e sviluppo del mercato interno***	1,1	3 300 000	2 925 000	3 300 000	3 300 000	3 200 000,—	3 540 000,—	121,03
	Capitolo 14 04 — Totale		**3 300 000**	**2 925 000**	**3 300 000**	**3 300 000**	**3 200 000,—**	**3 540 000,—**	**121,03**

14 04 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 300 000	2 925 000	3 300 000	3 300 000	3 200 000,—	3 540 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, valutazioni, riunioni di esperti, attività di informazione e comunicazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento delle azioni a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalle azioni relative al completamento, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

Lo stanziamento è destinato a sostenere la politica doganale e la politica fiscale dell'Unione e comprende azioni che non possono essere finanziate dai programmi Dogana 2020 e Fiscalis 2020.

Nei settori fiscale e doganale, lo stanziamento è destinato a coprire innanzitutto:

— spese per consultazioni, studi, analisi e valutazioni di impatto,

— attività di classificazione doganale e acquisizione di informazioni,

— investimenti in software,

— costi di traduzione,

— le spese per le tecnologie dell'informazione (IT), che coprono sia il materiale che i servizi,

— produzione e sviluppo di materiale pubblicitario, materiale destinato alla sensibilizzazione del pubblico e alla formazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15

ISTRUZIONE E CULTURA

TITOLO 15

ISTRUZIONE E CULTURA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»	133 793 985	133 793 985	128 158 832	128 158 832	129 337 255,19	129 337 255,19
15 02	PROGRAMMA ERASMUS+	2 877 667 300	2 723 980 220	2 771 439 200	2 542 760 540	2 548 239 368,24	2 333 310 461,97
15 03	ORIZZONTE 2020	1 529 321 765	1 343 557 218	1 401 735 695	1 182 518 932	1 422 927 102,67	1 259 542 363,45
15 04	PROGRAMMA EUROPA CREATIVA	125 927 000	105 956 652	119 593 000	83 573 370	119 169 499,31	92 674 097,97
15 05	CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ	162 187 779	150 000 000	138 774 568	115 000 000	38 150 653,—	25 341 024,70
	Titolo 15 — Totale	**4 828 897 829**	**4 457 288 075**	**4 559 701 295**	**4 052 011 674**	**4 257 823 878,41**	**3 840 205 203,28**

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

TITOLO 15

ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
15 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»					
15 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Istruzione e cultura»***	5,2	48 747 408	48 438 244	46 700 082,02	95,80
15 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Istruzione e cultura»***					
15 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 597 501	3 515 174	3 783 966,10	105,18
15 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 003 363	2 123 819	2 207 665,95	110,20
	Articolo 15 01 02 — Subtotale		5 600 864	5 638 993	5 991 632,05	106,98
15 01 03	***Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»***	5,2	3 232 959	3 247 340	3 738 848,14	115,65
15 01 04	***Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Istruzione e cultura»***					
15 01 04 01	Spese di sostegno per il programma Erasmus+	1,1	12 387 700	12 144 800	13 206 523,86	106,61
15 01 04 02	Spese di sostegno per il programma Europa creativa — sottoprogramma Cultura	3	988 270	943 870	1 159 433,15	117,32
15 01 04 03	Spese di sostegno per il corpo europeo di solidarietà	1,1	2 962 500	3 612 500	4 017 306,06	135,61
	Articolo 15 01 04 — Subtotale		16 338 470	16 701 170	18 383 263,07	112,52

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
15 01 05	***Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Istruzione e cultura»***					
15 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 304 921	2 226 977	2 112 592,—	91,66
15 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	931 039	912 784	815 737,—	87,62
15 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	1 318 824	1 318 824	1 126 993,95	85,45
	Articolo 15 01 05 — Subtotale		4 554 784	4 458 585	4 055 322,95	89,03
15 01 06	***Agenzie esecutive***					
15 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del programma Erasmus+	1,1	26 063 000	27 174 000	27 024 496,—	103,69
15 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Europa creativa	3	12 333 000	12 129 000	12 528 684,—	101,59
15 01 06 03	Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del Corpo europeo di solidarietà	1,1	937 500	937 500	375 000,—	40,00
	Articolo 15 01 06 — Subtotale		39 333 500	40 240 500	39 928 180,—	101,51
15 01 60	***Biblioteca e risorse elettroniche***	5,2	2 719 000	2 594 000	2 630 366,42	96,74
15 01 61	***Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione***	5,2	13 267 000	6 840 000	7 909 560,54	59,62
	Capitolo 15 01 — Totale		**133 793 985**	**128 158 832**	**129 337 255,19**	**96,67**

15 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Istruzione e cultura»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
48 747 408	48 438 244	46 700 082,02

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Istruzione e cultura»

15 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 597 501	3 515 174	3 783 966,10

15 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 003 363	2 123 819	2 207 665,95

15 01 03 Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 232 959	3 247 340	3 738 848,14

15 01 04 Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Istruzione e cultura»

15 01 04 01 Spese di sostegno per il programma Erasmus+

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 387 700	12 144 800	13 206 523,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma Erasmus+ e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 04 *(seguito)*

15 01 04 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b),e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 02.

15 01 04 02 Spese di sostegno per il programma Europa creativa — sottoprogramma Cultura

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
988 270	943 870	1 159 433,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma Europa creativa e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali della presente voce, nonché spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 04 *(seguito)*

15 01 04 02 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 04.

15 01 04 03 Spese di sostegno per il corpo europeo di solidarietà

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 962 500	3 612 500	4 017 306,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del corpo europeo di solidarietà e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali della presente voce, spese relative alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione dell'iniziativa.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 04 *(seguito)*

15 01 04 03 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Cfr. articolo 15 05 01.

15 01 05 ***Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Istruzione e cultura»***

15 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 304 921	2 226 977	2 112 592,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 05 *(seguito)*

15 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
931 039	912 784	815 737,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

15 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 318 824	1 318 824	1 126 993,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, spese di formazione e di rappresentanza.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 05 *(seguito)*

15 01 05 03 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

15 01 06 ***Agenzie esecutive***

15 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del programma Erasmus+

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
26 063 000	27 174 000	27 024 496,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione del programma Erasmus + a titolo della rubrica 1a, nonché per coprire i costi dell'Agenzia connessi alla gestione del completamento dei programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, dell'istruzione e della formazione professionali nonché il programma Gioventù in azione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 06 *(seguito)*

15 01 06 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Il totale delle entrate con destinazione specifica riscosse alle voci 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate è stimato a 1 400 000 EUR.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE, del 18 dicembre, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

15 01 06 02 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Europa creativa

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 333 000	12 129 000	12 528 684,—

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 06 *(seguito)*

15 01 06 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenuti per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione del programma Europa creativa a titolo della rubrica 3b, nonché per coprire i costi operativi connessi alla gestione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 06 *(seguito)*

15 01 06 02 *(seguito)*

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE, del 18.12.2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE.

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

15 01 06 03 Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del Corpo europeo di solidarietà

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
937 500	937 500	375 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative sostenute dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione del Corpo europeo di solidarietà.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 06 *(seguito)*

15 01 06 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1716 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 33).

15 01 60 ***Biblioteca e risorse elettroniche***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 719 000	2 594 000	2 630 366,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di libri, anche in formato elettronico, e altre pubblicazioni, l'aggiornamento di volumi esistenti,

— spese di abbonamento a quotidiani, periodici specializzati, banche dati di documentazione,

— le spese di abbonamento a basi dati di catalogazione,

— le spese per altre pubblicazioni specializzate, su supporto cartaceo e online,

— l'acquisto di materiale di formazione e promozione (per un importo massimo di 15 000 EUR),

— le spese per la rilegatura e altre spese necessarie per la conservazione di libri e pubblicazioni.

Esso non copre le spese:

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)*

15 01 60 *(seguito)*

— delle sedi del Centro comune di ricerca, le cui spese sono imputate all'articolo 01 05 di ogni titolo interessato,

— degli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03,

— della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori dell'Unione, imputate alla voce 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 18 000 EUR.

15 01 61 ***Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
13 267 000	6 840 000	7 909 560,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a tirocini per laureati all'interno del servizio. Il tirocinio è destinato a fornire ai laureati una panoramica degli obiettivi e delle sfide dell'Unione, a illustrare loro le modalità di lavoro delle istituzioni e a offrire loro la possibilità di migliorare le loro conoscenze effettuando un'esperienza lavorativa presso la Commissione.

Lo stanziamento copre la concessione di sovvenzioni e altre spese connesse (complemento per disabili, assicurazione infortuni e malattie, partecipazione alle spese per viaggi connessi al tirocinio, in particolare all'inizio e alla fine dello stesso, e spese per l'organizzazione di eventi del programma del tirocinio quali formazioni e attività di sostegno, visite, materiale promozionale, spese d'accoglienza e di ricevimento).

La selezione dei tirocinanti si basa su criteri trasparenti e oggettivi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento finanziario è stimato a 2 065 000 EUR.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 02	PROGRAMMA ERASMUS+								
15 02 01	***Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorarne l'adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa***								
15 02 01 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro	1,1	2 538 161 453	2 415 509 851	2 461 036 200	2 261 000 000	2 195 062 257,92	1 988 733 259,81	82,33
15 02 01 02	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa	1,1	194 795 054	187 583 896	185 870 000	175 950 000	245 895 478,17	255 435 347,31	136,17
	Articolo 15 02 01 — Subtotale		2 732 956 507	2 603 093 747	2 646 906 200	2 436 950 000	2 440 957 736,09	2 244 168 607,12	86,21
15 02 02	***Promuovere l'eccellenza nelle attività' di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le attività «Jean Monnet» a livello mondiale***	1,1	48 962 793	47 906 253	45 000 000	43 858 000	45 397 320,21	43 908 614,99	91,66
15 02 03	***Sviluppare la dimensione europea nello sport***	1,1	64 998 000	50 000 000	55 200 000	43 000 000	46 125 761,70	38 065 412,24	76,13
15 02 51	***Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	457 187,56	
15 02 53	***Linea di completamento per la gioventù e lo sport***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
15 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
15 02 77 09	Azione preparatoria — Piattaforma elettronica per il vicinato	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
15 02 77 10	Progetto pilota — Promozione dell'attività fisica salutare in tutta Europa	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	75 240,06	

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 02 77	*(seguito)*								
15 02 77 11	Progetto pilota — Migliorare i risultati dell'apprendimento sostenendo i nuovi insegnanti attraverso l'apprendimento, la consulenza e il tutoraggio online	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	199 670,—	
15 02 77 16	Azione preparatoria — Valutazione dei programmi di istruzione superiore in materia di imprenditorialità	1,1	p.m.	121 263	p.m.	242 024	0,—	121 262,50	100,00
15 02 77 17	Progetto pilota — Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	200 000	300 000,—	709 741,21	
15 02 77 18	Progetto pilota — Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati	3	p.m.	686 713	p.m.	197 463	1 389 566,94	809 424,86	117,87
15 02 77 19	Progetto pilota — Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione	3	p.m.	p.m.	p.m.	146 553	0,—	586 208,26	
15 02 77 20	Azione preparatoria — DiscoverEU: Tessera di trasporto gratuito per i cittadini europei che compiono 18 anni	1,1	25 000 000	19 250 000	16 000 000	14 000 000	11 995 171,58	3 623 108,29	18,82
15 02 77 21	Azione preparatoria — Scambi e mobilità nello sport	1,1	1 500 000	605 244	1 500 000	750 000	1 171 469,76	581 934,88	96,15
15 02 77 22	Azione preparatoria — Sportue — Promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive a livello comunale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	902 341,96	4 050,—	
15 02 77 23	Azione preparatoria — Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione	1,1	1 000 000	250 000	2 000 000	1 000 000			
15 02 77 24	Progetto pilota — Un primo passo verso un quadro europeo per la mobilità dei maker	1,1	p.m.	87 500	350 000	175 000			

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 02 77 25	Azione preparatoria — Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione	1,1	p.m.	650 000	800 000	400 000			
15 02 77 26	Progetto pilota — Premio Jan Amos per il miglior insegnante nell'Unione su temi riguardanti l'Unione	1,1	p.m.	350 000	350 000	175 000			
15 02 77 27	Azione preparatoria — Riconoscimento di periodi scolastici all'estero	1,1	p.m.	167 000	333 000	166 500			
15 02 77 28	Azione preparatoria — Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati	1,1	1 750 000	437 500	3 000 000	1 500 000			
15 02 77 29	Azione preparatoria — Programmi sportivi di base e innovazione dell'infrastruttura	1,1	1 500 000	375 000					
	Articolo 15 02 77 — Subtotale		30 750 000	22 980 220	24 333 000	18 952 540	15 758 550,24	6 710 640,06	29,20
	Capitolo 15 02 — Totale		**2 877 667 300**	**2 723 980 220**	**2 771 439 200**	**2 542 760 540**	**2 548 239 368,24**	**2 333 310 461,97**	**85,66**

15 02 01 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorarne l'adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

15 02 01 01 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 538 161 453	2 415 509 851	2 461 036 200	2 261 000 000	2 195 062 257,92	1 988 733 259,81

Commento

In linea con l'obiettivo generale del programma Erasmus+, in particolare con gli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), nonché a sostegno dello sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici nel campo dell'istruzione e della formazione:

— migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali, con particolare attenzione per la loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una maggiore coesione sociale, segnatamente grazie a maggiori opportunità di mobilità a fini di apprendimento e a una maggiore cooperazione tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro,

— migliorare la qualità, incoraggiare l'eccellenza nell'innovazione e la dimensione internazionale degli istituti di istruzione e formazione, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione e le altre parti interessate,

— promuovere l'affermazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente e fare opera di sensibilizzazione al riguardo, favorire riforme politiche a livello nazionale e sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, in particolare mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di riconoscimento e trasparenza dell'Unione e la diffusione delle buone prassi,

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 01 *(seguito)*

15 02 01 01 *(seguito)*

— favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, segnatamente attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei paesi terzi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) e dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore dell'Unione e sostenendo l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato delle capacità nei paesi terzi,

— migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità linguistica dell'Unione e la sensibilizzazione in merito agli aspetti interculturali, comprese le lingue minoritarie e a rischio di estinzione,

— promuovere un'istruzione pubblica gratuita e di qualità, che garantisca che nessuno studente sia escluso dall'accesso a qualsiasi livello di istruzione o dalla permanenza nello stesso per ragioni economiche, prestando particolare attenzione ai primi anni di scolarità, onde prevenire l'abbandono scolastico precoce e garantire la piena integrazione dei bambini provenienti dalle fasce più svantaggiate della società,

— promuovere Erasmus + a livello di tutti i cittadini e di tutte le generazioni, anche offrendo attività di istruzione e scambi di esperienze per gli anziani, al fine di costruire e consolidare l'identità europea.

Questo stanziamento dovrebbe inoltre essere utilizzato per attuare iniziative nell'ambito del programma Erasmus+ volte a continuare i lavori in materia di inclusione sociale e non discriminazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 01 *(seguito)*

15 02 01 01 *(seguito)*

Il totale delle entrate con destinazione specifica riscosse alle voci 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate è stimato a 125 000 000 EUR.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo.

L'importo corrispondente è stimato a 35 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

15 02 01 02 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
194 795 054	187 583 896	185 870 000	175 950 000	245 895 478,17	255 435 347,31

Commento

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici nel settore della gioventù:

— migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali dei giovani, inclusi quelli che dispongono di minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e nel mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, segnatamente grazie a maggiori opportunità di mobilità ai fini di apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione socio-educativa o in organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie a legami consolidati tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro,

— favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socio-educativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni del settore della gioventù e altre parti interessate,

— integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, segnatamente mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione e la diffusione delle buone pratiche,

— favorire la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate dell'Unione e di paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi terzi.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 01 *(seguito)*

15 02 01 02 *(seguito)*

Questo stanziamento dovrebbe inoltre essere utilizzato per attuare iniziative nell'ambito del programma Erasmus+ volte a continuare il lavoro in materia di inclusione sociale e non discriminazione e dovrebbe contribuire a un'adeguata strategia a livello di Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Lo stanziamento è destinato anche a concretizzare gli insegnamenti tratti dal progetto «Un nuovo racconto per l'Europa» al fine di integrarli in attività all'interno della componente relativa alla gioventù del programma Erasmus +. Il «nuovo racconto per l'Europa» si è dimostrato efficace, dapprima come progetto pilota e successivamente come azione preparatoria, nel promuovere il dibattito dal basso con i giovani e raccogliere nuovi punti di vista sulle sfide cui l'Unione è attualmente confrontata, sulle possibili soluzioni e sul futuro del progetto europeo. La valutazione dovrebbe considerare in che modo integrare al meglio i principali obiettivi del «nuovo racconto per l'Europa» nel programma vero e proprio.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Il totale delle entrate con destinazione specifica riscosse alle voci 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate è stimato a 9 300 000 EUR.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo.

L'importo corrispondente è stimato a 8 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 02 Promuovere l'eccellenza nelle attività' di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le attività «Jean Monnet» a livello mondiale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
48 962 793	47 906 253	45 000 000	43 858 000	45 397 320,21	43 908 614,99

Commento

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici dell'azione Jean Monnet:

— promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare mediante l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche e sostenendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti d'istruzione superiore,

— sostenere le attività delle istituzioni accademiche o delle associazioni attive nel campo dell'integrazione europea e favorire l'istituzione del marchio di eccellenza Jean Monnet,

— sostenere le attività delle istituzioni accademiche o delle associazioni attive nel campo dell'integrazione europea,

— sostenere le istituzioni accademiche europee che perseguono gli interessi dell'Europa,

— promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i responsabili politici sulle priorità strategiche dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 02 *(seguito)*

Il totale delle entrate con destinazione specifica riscosse alle voci 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate è stimato a 2 300 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

15 02 03 ***Sviluppare la dimensione europea nello sport***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
64 998 000	50 000 000	55 200 000	43 000 000	46 125 761,70	38 065 412,24

Commento

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a finanziare l'attuazione delle politiche dell'Unione in settori che corrispondono agli obiettivi specifici e alle azioni del capitolo [articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1288/2013].

Il capitolo Sport del programma Erasmus+ persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport:

— contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport quali il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l'intolleranza,

— sostenere la buona gestione nello sport e la duplice carriera degli atleti,

— promuovere le attività di volontariato nello sport, l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 03 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Il totale delle entrate con destinazione specifica riscosse alle voci 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate è stimato a 3 200 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

15 02 51 ***Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	457 187,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 51 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33).

Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1).

Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33).

Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14).

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

15 02 53 ***Linea di completamento per la gioventù e lo sport***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 53 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1).

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

15 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

15 02 77 09 Azione preparatoria — Piattaforma elettronica per il vicinato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 09 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 10 Progetto pilota — Promozione dell'attività fisica salutare in tutta Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	75 240,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 11 Progetto pilota — Migliorare i risultati dell'apprendimento sostenendo i nuovi insegnanti attraverso l'apprendimento, la consulenza e il tutoraggio online

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	199 670,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 16 Azione preparatoria — Valutazione dei programmi di istruzione superiore in materia di imprenditorialità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	121 263	p.m.	242 024	0,—	121 262,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 17 Progetto pilota — Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	200 000	300 000,—	709 741,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 17 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 18 Progetto pilota — Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	686 713	p.m.	197 463	1 389 566,94	809 424,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 19 Progetto pilota — Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	146 553	0,—	586 208,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 19 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 20 Azione preparatoria — DiscoverEU: Tessera di trasporto gratuito per i cittadini europei che compiono 18 anni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 000 000	19 250 000	16 000 000	14 000 000	11 995 171,58	3 623 108,29

Commento

Questa azione preparatoria rappresenta il seguito della prima sperimentazione, condotta nel 2018 prima dell'istituzione di un programma vero e proprio inteso a fornire a tutti i cittadini europei che compiono 18 anni una tessera di trasporto gratuito. L'obiettivo non è solo quello di offrire loro l'opportunità di esplorare la diversità culturale dell'Europa, ma anche, cosa ancora più importante, di sviluppare maggiormente nei giovani l'identità europea e accrescere la consapevolezza dei valori fondamentali dell'Unione.

A causa dello scarso potere d'acquisto, degli ostacoli culturali e della mancanza di progetti mirati e inclusivi, un numero considerevole di giovanissimi, tra i cittadini europei, non ha mai viaggiato all'interno dell'Europa o lo ha fatto solo raramente. Questo vale, in particolare, per determinate regioni d'Europa e per le famiglie a basso reddito. Sebbene esistano programmi di scambio scolastici di cui hanno beneficiato molti europei, l'Unione non è ancora riuscita a creare uno strumento agevole e inclusivo che consenta a tutti i cittadini europei, indipendentemente dal loro contesto sociale e dalla loro formazione, di accedere a un'esperienza di viaggio in grado di promuovere l'identità europea, consentire loro di familiarizzarsi con un modo di trasporto sostenibile ed ecologico, nonché entrare in contatto con altre culture.

Il Parlamento europeo ha più volte accolto con favore l'iniziativa DiscoverEU e ha sottolineato che, qualora fosse geograficamente e socialmente inclusiva e collegata a obiettivi didattici e culturali, potrebbe offrire alle giovani generazioni la possibilità di trarre vantaggio della libertà di circolazione e di viaggiare in un modo rispettoso dell'ambiente.

Il progetto iniziale ha mosso i primi passi nel 2018 e ha già permesso di esplorare le condizioni per la riuscita degli aspetti operativi. Le esperienze maturate in questa prima fase potrebbero essere perfezionate per garantire che un maggior numero di giovani possa beneficiare del progetto e per correggere le carenze emerse nel primo anno di attuazione attenendosi ai criteri e agli obiettivi chiave seguenti:

Criteri principali:

La Commissione deve basarsi sui primi anni di attuazione dell'azione preparatoria; tuttavia, l'azione preparatoria deve essere vista come un'azione unica e indipendente, in particolare affinché sia rivolta ai giovani che attualmente non rientrano in alcun programma dell'Unione.

Di conseguenza, programmi come Erasmus+ non devono risentire dell'introduzione dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 20 *(seguito)*

L'azione preparatoria riguarda i giovani di tutti gli Stati membri indipendentemente dalla copertura della rete Interrail (i cinque Stati membri che sono attualmente esclusi sono l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta e Cipro).

Punti dell'azione:

— instaurare contatti e coinvolgere i soggetti interessati in relazione al prodotto offerto ai giovani che compiono 18 anni;

— stabilire il numero di giovani che potrebbero ricevere la tessera;

— acquistare le tessere;

— distribuire le tessere ai beneficiari;

— definire con precisione cosa deve offrire la tessera DiscoverEU per rispondere alle abitudini di viaggio dei giovani (durata, validità, requisiti stagionali, vincoli temporali e finanziari, grado di utilizzazione);

— rendere il sistema di più facile utilizzo per i giovani che compiono 18 anni e richiedono la tessera;

— migliorare la procedura di selezione degli utenti che beneficeranno dell'azione preparatoria, anche definendo criteri che dovrebbero, tra l'altro, consentire la copertura di tutti gli Stati membri, compresi i cinque Stati membri che attualmente non sono coperti dalla rete Interrail, vale a dire Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, nonché rivolgersi in modo più mirato ai giovani che non beneficiano ancora di un programma europeo;

— migliorare il sistema per la distribuzione delle tessere e la loro personalizzazione, in stretta cooperazione con le parti interessate;

— esaminare insieme alle parti interessate meccanismi per promuovere itinerari specifici affinché i giovani possano vivere realmente l'Europa (includendovi anche destinazioni meno «popolari»);

— migliorare le modalità per pubblicizzare il programma, in modo da garantirne la visibilità, prestando particolare attenzione a collegare l'iniziativa a una campagna concernente l'identità europea e i valori europei;

— sviluppare modalità che permettano agli utenti di condividere le loro esperienze e di darvi seguito in modo creativo e partecipativo (ad esempio, un concorso fotografico e un'esposizione al Parlamento europeo, contributi sui social media).

L'azione preparatoria dovrebbe essere realizzata nel 2020.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 21 Azione preparatoria — Scambi e mobilità nello sport

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	605 244	1 500 000	750 000	1 171 469,76	581 934,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Questa azione preparatoria intende offrire allo staff sportivo (l'entourage degli atleti) l'opportunità di migliorare le proprie qualifiche e di acquisire nuove competenze trascorrendo un periodo di tempo all'estero (sia all'interno che all'esterno dell'Unione). In questo contesto, sono offerte opportunità di mobilità per l'apprendimento:

— agli allenatori e ai volontari nell'ambito dello sport a livello professionistico;

— agli allenatori e ai volontari a livello delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro.

In una seconda fase, l'azione mira a sostenere la duplice carriera degli atleti attraverso scambi (con Stati membri e paesi terzi), concentrandosi sull'istruzione, senza compromettere la loro carriera sportiva. Tutto ciò migliorerà l'impiegabilità futura degli atleti e il loro sviluppo personale.

L'iniziativa è basata sulle azioni seguenti:

— scambi,

— tirocini,

— periodi di studio,

— stage di osservazione.

L'azione potrebbe avere un impatto principalmente a tre livelli:

— permetterebbe di migliorare le conoscenze e il know-how dello staff sportivo;

— permetterebbe agli studenti che praticano uno sport di avere accesso agli allenamenti (incluse le infrastrutture) alle stesse condizioni dei cittadini del paese di accoglienza;

— permetterebbe di sviluppare la cooperazione internazionale in materia di mobilità e istruzione nel settore dello sport.

Tra i risultati attesi figurano:

1) un programma di scambi regolari per lo staff sportivo;

2) la creazione di reti europee di allenatori e staff sportivo nonché, nella seconda fase, di prestatori di servizi per quanto riguarda la carriera duplice.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 22 Azione preparatoria — Sportue — Promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive a livello comunale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	902 341,96	4 050,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Le organizzazioni che incoraggiano e sostengono le città europee ad eccellere nello sport hanno contribuito in larga misura alla promozione dell'attività fisica. Inoltre, hanno aiutato i comuni di tutta Europa a conseguire importanti risultati, come aumentare il numero di persone che praticano un'attività sportiva, integrare le comunità e i gruppi sociali, attrarre investimenti nella comunità, creare nuove opportunità, richiamare l'attenzione sulle politiche dello sport coinvolgendo altri settori quali istruzione, salute, affari sociali e turismo. Tutto ciò è stato fatto sotto il marchio dell'Unione, con un senso di appartenenza comune e, nel contempo, di orgoglio europeo. Un maggiore sostegno a favore delle organizzazioni che promuovono lo sport e l'attività fisica a livello comunale, in particolare nel contesto della «*European Capital, City, Community and Town of Sport*», avrà certamente un grande impatto e moltiplicherà altresì i benefici associati allo sport e all'attività fisica per tutti i cittadini. Vi è l'evidente necessità di sostenere le organizzazioni attive tutto l'anno in questo settore, in termini di sviluppo di capacità, costruzione di reti e capacità di sviluppare progetti concreti a livello locale.

Tale azione preparatoria mira a sostenere le organizzazioni che promuovono iniziative sportive a livello locale con l'obiettivo di diffondere i valori positivi dello sport.

Le principali finalità dell'azione sono:

— consentire alle organizzazioni in questione di sviluppare un approccio europeo inteso a promuovere lo sport a livello locale, aiutandole a diventare promotrici sostenibili sul piano finanziario di attività sportive tra il pubblico europeo, sulla base dei principi di buona governance, quali promossi dalle organizzazioni internazionali e dalla Commissione;

— creare o sviluppare una rete di città, grandi e piccole, per promuovere lo scambio di buone prassi in tale settore;

— sensibilizzare in merito alle strategie che le autorità locali hanno a disposizione, mediante le loro decisioni e attività, per influenzare in modo positivo il benessere degli abitanti attraverso la pratica dello sport e dell'attività fisica;

— lavorare con i decisori europei nel settore dello sport per conseguire gli stessi obiettivi, in linea con l'eventuale evoluzione della politica dello sport.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 23 Azione preparatoria — Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Questo stanziamento riguarda progetti relativi allo sport, organizzati da soggetti locali e dalla società civile, a favore dei giovani provenienti da contesti svantaggiati — in particolare quelli considerati a rischio di radicalizzazione — al fine di prevenire la marginalizzazione e la radicalizzazione, affrontare le disuguaglianze e aiutare i giovani a trovare un'identità e un senso di appartenenza.

Le attività sportive sono estremamente adatte a creare un senso di appartenenza e rafforzare l'inclusione sociale, nel rispetto della diversità e delle comunità multiculturali. Pertanto, i progetti previsti da questa azione preparatoria offrono attività sportive, di istruzione e di formazione professionale intese a insegnare abilità essenziali, quali competenze sociali e comunicative, pensiero critico e capacità di risolvere i problemi.

Idealmente, i progetti saranno organizzati in partenariato con le autorità locali e saranno inseriti in un piano d'azione anti-radicalizzazione a più ampio raggio. La partecipazione delle organizzazioni locali, familiari con il tessuto sociale locale, contribuiranno a realizzare azioni ben mirate e a fornire un approccio meglio strutturato alle sfide in questione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 24 Progetto pilota — Un primo passo verso un quadro europeo per la mobilità dei maker

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	87 500	350 000	175 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 24 *(seguito)*

La proliferazione dei *makerspace* (600 in Europa in 17 anni) non è stata accompagnata dalla piena interconnessione tra questi diversi centri. Ciò è già stato stabilito e dimostrato in vari progetti finanziati da Erasmus+ (azione chiave: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche) quali Artifex, *A knowledge Alliance between HEIs, makers and manufacturers to boost Open Design & Manufacturing in Europe, Fostering use of technical spaces in higher education, Makerspace for Inclusion*.

Purtroppo, le iniziative in questo settore non menzionano la mobilità come uno dei mezzi per rafforzare le reti esistenti e incoraggiare l'innovazione al loro interno. Il progetto pilota è parte di un approccio per ovviare a tale carenza: la mobilità permetterebbe di rafforzare la crescita dei *makerspace* e di collegare meglio questi centri di innovazione. Ciò favorirebbe lo scambio di buone pratiche, conoscenze e know-how per la creazione di un'economia basata sulla conoscenza all'interno di una rete già stabilita in Europa. Attraverso l'innovazione, lo scambio di queste comunità dovrebbe mettere in evidenza le diverse culture e lingue e sviluppare un forte senso di appartenenza all'Unione.

Anche se esistono disposizioni a favore della mobilità dei discenti tra i diversi centri di formazione nell'attuale programma Erasmus+ e nella proposta della Commissione relativa al il prossimo QFP, le opportunità di mobilità per i discenti e gli insegnanti dei *makerspace* non sono sufficientemente sfruttate.

Per ovviare a tali carenze, il progetto pilota propone di recepire le migliori pratiche già consolidate nelle altre esperienze di mobilità del programma Erasmus+, quali la mobilità degli apprendisti (Erasmus Pro) e gli studenti (Erasmus).

Obiettivi

L'obiettivo preliminare è di consentire all'Unione di individuare e comprendere la rete dei maker e di orientare il suo sostegno all'orizzonte 2027 nonché riconoscere formalmente il movimento dei *maker* e convalidare i risultati dell'innovazione nei loro fab lab.

In un primo tempo, questo progetto pilota si è concentrato sui fab lab «ufficiali» in quanto riconosciuti dalla Fondazione Fab Lab del MIT grazie alla loro adesione alla «carta fab lab». Peraltro dispongono già di una rete mondiale ben identificata. Il progetto permetterebbe di rafforzare questa solida base agevolando e incoraggiando la mobilità.

Inoltre, l'offerta di mobilità sarà rivolta a discenti e insegnanti che popolano i *makerspace* di tutti gli Stati membri, sorpassando gli attuali quadri di cooperazione ristretti che riguardano solo un numero limitato di paesi.

Questa prima fase porterebbe all'obiettivo finale della proposta, che è quello di istituire un «quadro europeo per la mobilità dei *maker*». Ciò richiede l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità e il riconoscimento delle «competenze soft», in modo da aumentare l'occupabilità e la creatività dei giovani interessati. Tale quadro dovrebbe basarsi su un'organizzazione strutturata (ad esempio: servizi, compresi i trasporti, l'alloggio, corsi di lingue, informazioni pratiche, accordi assicurativi). Infine, la coerenza dell'approccio deve permettere di convalidare i risultati della mobilità. Questo progetto pilota dovrebbe essere accessibile a tutte le categorie di discenti e di imprenditori che operano nei fab lab, in particolare ai giovani provenienti da gruppi sociali svantaggiati.

La mobilità faciliterebbe la messa a disposizione di tutti i responsabili delle varie attrezzature di cui dispongono i vari fab lab, permettendo inoltre di evitare il moltiplicarsi delle stesse attrezzature costose attraverso la rete. L'effetto previsto della messa in comune delle risorse è la specializzazione dei vari centri, che dispongono di attrezzature e di conoscenze specifiche che consentono loro di diventare centri di eccellenza attraenti.

La creazione di un tale quadro europeo sarebbe il simbolo di quello che potrebbe essere la prima pietra di un programma europeo intergenerazionale integrato a una rete esistente, in via di sviluppo e già presente in tutti gli Stati membri.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 24 *(seguito)*

Proposte di azione

Per raggiungere tali obiettivi, si propone un elenco non esaustivo di proposte:

1) seminario di contatto,

2) analisi comparativa,

3) indagine OUT fab lab (enti pubblici, Stati),

4) indagine IN fab lab (nelle già reti esistenti,)

5) comprensione delle opportunità e degli ostacoli,

6) mobilitazione dei partner.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 25 Azione preparatoria — Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	650 000	800 000	400 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Stanziamento destinato a un'azione preparatoria che porta lo stesso nome di un precedente progetto pilota.

Negli ultimi anni il progetto europeo si è visibilmente indebolito, a causa di fattori sia esterni e che interni. È necessario ripristinare la fiducia dei cittadini, promuovendo una migliore comprensione delle dinamiche del processo d'integrazione europea e una maggiore consapevolezza della cultura e dei valori europei.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 25 *(seguito)*

Il progetto è stato lanciato simbolicamente nel 30º anniversario della morte di Altiero Spinelli, uno dei Padri fondatori dell'Unione europea. Ora, sfruttando il 60º anniversario della firma del Trattato di Roma, occorre fare sforzi concreti per affrontare una certa «delusione» nei confronti dell'Unione.

Lo scopo del premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione è di incoraggiare e premiare, mediante un riconoscimento e una visibilità a livello europeo, i contributi di alta qualità che si propongono di:

1) promuovere la conoscenza dell'Unione e una riflessione critica sul suo passato, il suo presente e il suo futuro presso un pubblico non specializzato e l'opinione pubblica in generale. Rientrano in tale categoria il ruolo dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione europea, la storia del pensiero dell'integrazione europea e la vita e le opere di Altiero Spinelli;

2) rafforzare nei cittadini la consapevolezza dei valori, degli obiettivi e dei benefici derivati dal processo di integrazione europea, degli enormi progressi realizzati dall'UE ma anche degli insuccessi, delle contraddizioni e dei problemi. Rientrano in tale categoria il miglioramento della comprensione, da parte del pubblico, della teoria dei modelli di integrazione (ad esempio accordi commerciali, organizzazioni internazionali, federazioni) e degli studi comparativi sui modelli di integrazione esistenti (ad esempio l'Unione europea, l'Unione africana, il Mercosur, gli Stati Uniti d'America, il Canada);

3) proporre, testare e valutare approcci e materiali innovativi che i responsabili politici europei e nazionali, gli operatori del settore, le organizzazioni della società civile e le istituzioni dei vari settori possano utilizzare per meglio informare, educare e ispirare i cittadini, permettendo loro di sviluppare un'identità europea positiva, un senso critico costruttivo e un senso di appartenenza europea;

4) mettere a nudo i miti populisti antieuropei su vari aspetti del processo di integrazione europea, inclusa la retorica estremista fondata sull'intolleranza e la disinformazione in merito alla legittimità, alle competenze e all'attività concreta dell'Unione.

Il premio non è volto a premiare la ricerca in quanto tale, ma sarà piuttosto assegnato a lavori di eccellenza che si basano sui risultati, le conoscenze e gli spunti emersi dalla ricerca sui processi dell'integrazione europea e li utilizzano al meglio divulgandoli, comunicandoli efficacemente e diffondendoli a livello del grande pubblico e dei comuni cittadini, ad esempio attraverso pubblicazioni, media, giornali, film e documentari, nonché tramite iniziative istituzionali.

Il premio è stato assegnato a lavori accattivanti, interessanti, di facile fruizione, basati su elementi concreti, fondati, scientificamente rigorosi, demistificatori, che presentano grandi potenzialità ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui sopra e siano in grado di raggiungere un pubblico variegato di non addetti ai lavori, estraneo al mondo degli accademici e degli specialisti.

Si dovrebbe prevedere una collaborazione con i programmi esistenti, vale a dire le azioni Jean Monnet, e con organismi già esistenti, come l'Archivio storico dell'Unione europea presso l'Istituto universitario europeo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 26 Progetto pilota — Premio Jan Amos per il miglior insegnante nell'Unione su temi riguardanti l'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	350 000	175 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il Premio Jan Amos sarà un premio a livello dell'Unione per il migliore insegnante delle scuole secondarie su temi riguardanti l'Unione; esso mira a rafforzare la dimensione europea nell'ambito dell'insegnamento. La denominazione del premio si basa sui nomi di Comenio, noto come «insegnante delle nazioni». Il premio intende dare un riconoscimento ai metodi più interessanti, innovativi e informativi applicati per spiegare l'Unione europea agli studenti delle scuole secondarie (di età compresa tra i 15 e i 19 anni). Gli studenti delle scuole partecipanti in tutta l'Unione eleggeranno i loro candidati. Una giuria selezionerà tre finalisti e un vincitore (che riceveranno un premio in denaro in occasione di una cerimonia di conferimento del premio al Parlamento europeo).

Gli studenti dovranno fornire un video del loro insegnante che tiene una lezione sull'Unione; i video saranno disponibili per tutti i partecipanti e, nel caso dei finalisti, per la cerimonia. La procedura potrebbe essere coordinata dagli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione negli Stati membri, auspicabilmente con la partecipazione di organizzazioni giovanili (ad esempio il Parlamento europeo dei giovani).

La procedura di selezione seguirà una serie di criteri che saranno resi noti in anticipo ai partecipanti. Gli aspetti da valutare sono i seguenti: l'originalità e le innovazioni, l'attuazione, la qualità del contenuto di apprendimento e le conoscenze fattuali degli studenti. Inoltre, gli insegnanti saranno nominati e presentati dai loro studenti.

Il bilancio proposto coprirà i costi necessari: il premio per i vincitori, il costo della campagna mediatica, le spese di viaggio e i costi supplementari.

Negli Stati membri saranno pubblicati inviti a presentare proposte destinati alle scuole. Il premio è ispirato al premio nazionale ceco per gli insegnanti, il «Golden Amos».

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 27 Azione preparatoria — Riconoscimento di periodi scolastici all'estero

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	167 000	333 000	166 500		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria sosterrà l'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli di istruzione superiore e di istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1), in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei periodi di studio all'estero nell'istruzione secondaria. Essa potrà inoltre sostenere l'attuazione del futuro programma della Commissione per l'istruzione e la formazione rafforzando il ramo riguardante la mobilità degli alunni.

L'azione preparatoria, che avrà la durata di due anni, prevede la creazione di una rete di esperti e di parti interessate (rappresentanti di Stati membri, della Commissione, di organizzazioni per la mobilità degli studenti e di altre organizzazioni della società civile), che faciliterà l'apprendimento parificato tra Stati membri sulla base di:

— sistemi di riconoscimento esistenti ben funzionanti,

— risultati della consultazione pubblica svolta nel gennaio 2018 dalla Commissione e dello studio realizzato dalla «*European Federation for Intercultural Learning study Recognition*» sul riconoscimento dei periodi di studio all'estero in Europa — panorama generale e raccomandazioni,

— lavori svolti in relazione al quadro delle competenze chiave dell'UE e da altre associazioni e istituzioni,

— progetto pilota Comenius per la mobilità individuale degli alunni, realizzato nel periodo 2007-2008, che ha posto le basi per il lancio del programma di finanziamenti della Commissione nel 2009.

Le attività specifiche sono:

1) analizzare come i principi chiave della raccomandazione del Consiglio possano essere applicati ai sistemi e ai contesti di istruzione degli Stati membri e proporre potenziali percorsi per favorire l'adozione di politiche a livello nazionale;

2) esaminare i quadri di riconoscimento elaborati su un campione significativo di studenti in scambio;

3) creare una piattaforma online che consenta agli utenti di navigare attraverso diversi sistemi e di capire le procedure e i requisiti, connessa al sito *School Education Gateway*;

4) sviluppare un modello concettuale per la formazione delle parti interessate pertinenti nel settore dell'istruzione sulla valutazione in base alle competenze a seguito di un periodo di studio scolastico all'estero; ciò sarà realizzato in cooperazione con associazioni, reti e istituzioni pertinenti.

5) diffondere i risultati dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 28 Azione preparatoria — Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 750 000	437 500	3 000 000	1 500 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Le iniziative sportive volte a integrare i rifugiati e a promuovere l'inclusione sociale hanno dato buoni risultati in Europa, nelle zone di conflitto e in quelle ad esse limitrofe. Tuttavia i programmi esistenti, anche se aperti all'inclusione sociale, non forniscono sostegno sufficiente alle organizzazioni sportive, in particolare in termini di costruzione delle capacità e di possibilità di lavorare con partner non unionali, al fine di contribuire in modo efficace all'integrazione dei rifugiati attraverso lo sport. Queste prassi possono essere adattate e ridimensionate in modo da coinvolgere in modo efficace i rifugiati, le comunità ospitanti e quelle in conflitto e moltiplicare l'impatto degli sforzi per mitigare la crisi dei rifugiati negli Stati membri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 02 77 29 Azione preparatoria — Programmi sportivi di base e innovazione dell'infrastruttura

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000				

Commento

Lo sport di base è un'area tradizionale che evolve lentamente. La società in generale e le esigenze e le preferenze individuali relative allo sport, tuttavia, cambiano più rapidamente. I dati sulla partecipazione indicano in effetti che vi è una crescente discrepanza tra l'offerta di possibilità di praticare sport attraverso le organizzazioni sportive tradizionali e la domanda da parte dei cittadini. Il modo in cui sono organizzate le associazioni e i club sportivi e la loro mancanza di innovazione impediscono di colmare questo divario. Il progetto vuole incitare i soggetti che si situano al di fuori delle strutture sportive tradizionali a proporre soluzioni innovative per allineare l'offerta di sport alla domanda dei cittadini, a tutti i livelli, e creare un ecosistema dell'innovazione sportiva che consenta di offrire più rapidamente al pubblico nuovi modi di praticare sport.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ *(seguito)*

15 02 77 *(seguito)*

15 02 77 29 *(seguito)*

Al fine di creare un ecosistema innovativo funzionante per le organizzazioni sportive di base, sono necessarie due cose: nuovi programmi «soft» che offrano sport in modi nuovi e un'infrastruttura sportiva flessibile in grado di ospitare diversi tipi di sport in un'unica sede.

L'azione preparatoria intende individuare e testare varie innovazioni promettenti in entrambe le categorie. Per raggiungere questo obiettivo, saranno organizzati concorsi in materia di innovazione intesi a selezionare e a premiare le innovazioni più promettenti di tutte le parti interessate (istituzione, società, startup, persona fisica o persone fisiche o altri soggetti), che potranno essere introdotte e testate su un periodo piuttosto lungo (minimo sei mesi). I finanziamenti saranno destinati a programmi soft e a nuove infrastrutture sportive (di piccole dimensioni).

L'obiettivo finale dell'azione preparatoria è quello di includere le innovazioni testate nell'ecosistema delle società e delle infrastrutture sportive esistenti. Esempi di programmi soft potrebbero essere il calcio a tre, incroci tra diversi sport (ad esempio, fitness e calcio) o minitornei locali periodici. Esempi di piccole infrastrutture innovative potrebbero essere sistemi flessibili di marcatura del campo o sensori che indicano i campi disponibili e in uso. Gli esempi testati con buoni risultati saranno condivisi con le parti interessate europee attraverso una piattaforma online, con la cooperazione di organi di governo europei come la UEFA.

L'azione intende:

— consentire soluzioni innovative per gli sport non tradizionali attraverso l'organizzazione di concorsi in materia di innovazione aperti a tutti;

— aumentare il numero di persone che praticano sport offrendo nuove soluzioni;

— aumentare l'utilizzo delle infrastrutture sportive esistenti.

Tra i risultati attesi figurano:

— la sperimentazione di una serie di programmi soft innovativi che potranno essere integrati nei club che offrono sport di base;

— la sperimentazione di una serie di piccoli elementi infrastrutturali innovativi che potranno essere integrati nelle infrastrutture sportive esistenti;

— nuovi metodi per aumentare la partecipazione sportiva attraverso l'innovazione, con effetti positivi sulla salute pubblica e l'integrazione sociale;

— l'acquisizione di conoscenze circa le modalità per includere attori non tradizionali nell'innovazione del panorama sportivo, da condividere attraverso le strutture associative europee.

Poiché i risultati che ci si attendono da questa azione comprendono modifiche dell'infrastruttura sportiva esistente, essa non è ammissibile a titolo del programma Erasmus+.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 03	ORIZZONTE 2020								
15 03 01	***Eccellenza scientifica***								
15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione	1,1	1 032 643 417	865 158 632	945 586 364	773 503 000	929 333 225,17	783 609 868,30	90,57
	Articolo 15 03 01 — Subtotale		1 032 643 417	865 158 632	945 586 364	773 503 000	929 333 225,17	783 609 868,30	90,57
15 03 05	***Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione***	1,1	496 678 348	473 515 586	456 149 331	396 015 932	430 479 675,16	345 176 976,—	72,90
15 03 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
15 03 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	62 840 508,15	41 230 018,32	
15 03 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	129 375,70	6 510 851,71	
	Articolo 15 03 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	62 969 883,85	47 740 870,03	

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 03 51	***Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)***	1,1	p.m.	4 883 000	p.m.	13 000 000	144 318,49	83 014 649,12	1 700,07
15 03 53	***Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 15 03 — Totale		**1 529 321 765**	**1 343 557 218**	**1 401 735 695**	**1 182 518 932**	**1 422 927 102,67**	**1 259 542 363,45**	**93,75**

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) dell'Unione europea, per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro) e per il completamento dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) del precedente periodo finanziario.

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione dell'iniziativa faro Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del TFUE e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in termini quantitativi e qualitativi le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Europa e assicurandone un uso ottimale.

La parità di genere è affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni volte a consolidare e accrescere la partecipazione delle donne nella ricerca e nell'innovazione a tutti i livelli, compreso il processo decisionale.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, workshop e seminari di alto livello scientifico e tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni di alto livello scientifico e tecnologico effettuate per conto dell'Unione al fine di esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, nel contesto tra l'altro dello Spazio europeo della ricerca, nonché azioni volte a monitorare e diffondere i risultati dei programmi, comprese le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

Questo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del- l'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti all'articolo 15 03 05 e alla voce 15 03 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti al capitolo 15 01 05.

15 03 01 Eccellenza scientifica

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rafforzare ed estendere l'eccellenza della base di conoscenze scientifiche dell'Unione e a garantire un flusso costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Europa a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti in Europa, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione delle esigenze e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche decise in modo aprioristico. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata in base all'eccellenza.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

15 03 01 *(seguito)*

15 03 01 01 Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 032 643 417	865 158 632	945 586 364	773 503 000	929 333 225,17	783 609 868,30

Commento

L'Europa ha bisogno di una base di risorse umane forte e creativa, mobile tra paesi e settori, e deve saper attrarre i migliori ricercatori, europei e non. Quest'obiettivo sarà conseguito in particolare strutturando e rafforzando l'eccellenza in una parte importante della formazione iniziale di elevata qualità dei ricercatori all'inizio della carriera e dei dottorandi, e finanziando opportunità professionali interessanti per ricercatori esperti nei settori sia pubblico che privato. I ricercatori sono incoraggiati a spostarsi tra paesi, settori e discipline al fine di rafforzare le loro potenzialità creative e innovative. Inoltre, potranno essere sostenute iniziative di sensibilizzazione in merito all'importanza della carriera di ricercatore e rivolte a diffondere i risultati della ricerca e dell'innovazione presso il grande pubblico.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce.

L'importo corrispondente è stimato a 9 960 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

15 03 05 ***Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
496 678 348	473 515 586	456 149 331	396 015 932	430 479 675,16	345 176 976,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e amministrative nonché le spese operative relative al programma di lavoro dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), comprese le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) designate dall'EIT.

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

15 03 05 *(seguito)*

Nel quadro dell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT (ASI) e del regolamento (UE) n. 1292/2013, dell'11 dicembre 2013, l'EIT contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, mirando specificamente ad integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione. L'EIT intende spronare la capacità di innovazione dell'Europa, cosa quanto mai necessaria, e si prefigge l'obiettivo generale di creare un nuovo strumento europeo capace di generare la fondamentale crescita economica e i benefici che ne derivano per la società grazie all'innovazione, contribuendo a trasformare le idee innovative in prodotti e servizi in grado di creare crescita sostenibile e occupazione.

Le CCI costituiscono la base operativa dell'EIT. Si tratta di partenariati basati sull'eccellenza che riuniscono l'intera rete dell'innovazione al fine di offrire nuove opportunità per l'innovazione in Europa e produrre effetti concreti in termini di creazione di nuove imprese e di benefici per la società. Esse affrontano tematiche incentrate sull'innovazione e incorporano organismi di ricerca pubblici e privati, industrie innovative, istituti d'istruzione superiore, investitori, start-up e spin-off. Le prime tre CCI sono state designate nel dicembre 2009 e affrontano le seguenti problematiche sociali: attenuazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi (CCI Clima), energia sostenibile (CCI *InnoEnergy*) e futura società dell'informazione e della comunicazione (EITDigital). Nel 2014 sono state designate altre due CCI, dedicate alle materie prime e all'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo. L'EIT ha ampliato il suo portafoglio di CCI aggiungendo ben tre ulteriori CCI dedicate alle tematiche seguenti: Alimenti per il futuro (nel 2016), Fabbricazione a valore aggiunto e Mobilità urbana (le ultime due, selezionate nel 2018, hanno 1 anno di tempo per completare il proprio assetto organizzativo e dovrebbero essere pienamente operative nel 2020).

L'EIT intende produrre effetti tangibili nei seguenti settori:

— affrontare le sfide sociali fondamentali: le CCI combinano competenze interdisciplinari per garantire risposte innovative e di portata mondiale alle complesse sfide sociali,

— definire un quadro di condizioni chiare favorevoli alle imprese: dare concretezza alle nuove idee trasformandole in nuovi prodotti, servizi od opportunità commerciali sarà il principale parametro per misurare il successo dell'EIT e delle CCI,

— incrementare la libera circolazione delle conoscenze attraverso la coubicazione: le CCI sono organizzate intorno a centri di coubicazione - siti geografici nelle cui immediate vicinanze è concentrata gran parte della catena dell'innovazione, se non tutta. Si pone l'accento sulla provenienza eterogenea delle persone (industria, PMI, mondo accademico, nazionalità, sesso, disciplina ecc.) che lavorano in contatto diretto, con conseguente grande mobilità delle conoscenze,

— creare una nuova generazione di imprenditori: le persone animate da spirito imprenditoriale sono i motori dell'innovazione perché mantengono in movimento le nostre economie e le nostre società. L'EIT promuove l'insegnamento dell'imprenditorialità come elemento chiave dei programmi di master e di dottorato delle CCI, spostando l'accento dall'«apprendimento basato sulla teoria» all'«apprendimento attraverso la pratica». I programmi di master e di dottorato forniranno agli studenti le competenze imprenditoriali necessarie per avere successo nell'economia della conoscenza, con particolare attenzione ai risultati dell'apprendimento e all'impiego di metodi d'insegnamento innovativi.

Gli obiettivi strategici dell'EIT per questo periodo consistono nel consolidare e mettere in sinergia i propri interventi e nel prepararsi a realizzare le priorità definite nell'agenda strategica per l'innovazione (2014-2020): in primo luogo, incentivando la crescita, l'impatto e la sostenibilità mediante il rafforzamento della collaborazione con le CCI esistenti e creando al tempo stesso nuove CCI in modo di portare a nove il totale delle CCI nel periodo 2014-2020 (con la creazione di 40-50 centri di coubicazione in tutta l'Unione); in secondo luogo, rafforzando gli effetti dell'EIT mediante la promozione dell'innovazione basata sull'imprenditorialità in tutta l'Unione e la diffusione su ampia scala di nuovi modelli di innovazione in grado di attrarre e sviluppare talenti in ogni regione europea; in terzo luogo, introducendo nuovi strumenti che producano effetti concreti, oltre al monitoraggio orientato ai risultati.

La tabella dell'organico dell'EIT è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 496 793 764' EUR. All'importo di 115 416' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 496 678 348' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

15 03 05 *(seguito)*

L'importo corrispondente destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico per il 2020 è stimato a 30 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5.

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag.174).

Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 892).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

15 03 50 ***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***

15 03 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	62 840 508,15	41 230 018,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

L'importo corrispondente è stimato a 67 058 000 EUR.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

15 03 50 *(seguito)*

15 03 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	129 375,70	6 510 851,71

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

15 03 51 ***Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 883 000	p.m.	13 000 000	144 318,49	83 014 649,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)*

15 03 51 *(seguito)*

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

15 03 53 ***Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'EIT è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 04	PROGRAMMA EUROPA CREATIVA								
15 04 01	***Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali***	3	39 241 000	30 000 000	38 627 000	15 300 000	36 382 577,90	22 121 562,01	73,74
15 04 02	***Sottoprogramma Cultura — Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali***	3	76 746 000	67 200 000	71 276 000	59 000 000	74 639 750,81	61 933 985,24	92,16
15 04 04	***Casa della storia europea***	3	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,—	3 000 000,—	100,00
15 04 51	***Completamento di programmi e azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 025 622,44	
15 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
15 04 77 09	Progetto pilota — Sostenere le reti dei giovani imprenditori creativi dell'Unione europea e di paesi terzi	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	186 645,28	
15 04 77 11	Azione preparatoria — Una nuova narrazione europea	3	p.m.	p.m.	p.m.	180 000	0,—	176 132,73	
15 04 77 12	Azione preparatoria — *Europe for Festivals, Festivals for Europe* (EFFE)	3	p.m.	105 000	p.m.	105 000	350 000,—	350 000,—	333,33

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 04 77	*(seguito)*								
15 04 77 13	Progetto pilota — Lotta contro il traffico illecito di beni culturali	3	p.m.	200 000	p.m.	405 870	750 000,—	606 386,25	303,19
15 04 77 14	Azione preparatoria — Modelli micro-imprenditoriali aperti per l'innovazione nel settore delle dimore storiche di proprietà familiare	3	p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	132 975,—	
15 04 77 16	Progetto pilota — Protezione dei cimiteri ebraici in Europa: Un processo di mappatura completo corredato di ricerche e monitoraggio e stime dei costi individuali	3	p.m.	554 152	1 050 000	925 000	797 171,—	318 868,—	57,54
15 04 77 17	Azione preparatoria — Case della cultura europea	3	750 000	375 000	750 000	562 500	750 000,—	375 000,—	100,00
15 04 77 18	Azione preparatoria — *Music Moves Europe*: promuovere la diversità e il talento europei nel campo della musica	1,1	2 500 000	2 880 000	3 000 000	2 600 000	1 500 000,—	246 921,10	8,57
15 04 77 19	Progetto pilota — Finanziamenti, apprendimento, innovazione e brevettazione per le industrie culturali e creative	3	p.m.	510 000	1 050 000	925 000	999 999,60	199 999,92	39,22
15 04 77 20	Progetto pilota — Progetto di recupero digitale dei beni culturali degli ebrei	3	490 000	245 000	490 000	245 000			

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 04 77 21	Progetto pilota — Valutazione delle industrie culturali e creative nell'Unione	1,1	p.m.	87 500	350 000	175 000			
15 04 77 22	Azione preparatoria — Finanziamenti, apprendimento, innovazione e brevettazione per le industrie culturali e creative	3	1 500 000	375 000					
15 04 77 23	Azione preparatoria — Tutela dei cimiteri ebraici in Europa: un processo di mappatura completa affiancato da attività di ricerca e monitoraggio e da proposte specifiche di tutela corredate di stime dei costi	3	1 200 000	300 000					
15 04 77 24	Azione preparatoria — Sviluppo di una politica dal basso verso l'alto per la cultura e il benessere nell'Unione	3	500 000	125 000					
	Articolo 15 04 77 — Subtotale		6 940 000	5 756 652	6 690 000	6 273 370	5 147 170,60	2 592 928,28	45,04
	Capitolo 15 04 — Totale		**125 927 000**	**105 956 652**	**119 593 000**	**83 573 370**	**119 169 499,31**	**92 674 097,97**	**87,46**

15 04 01 ***Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
39 241 000	30 000 000	38 627 000	15 300 000	36 382 577,90	22 121 562,01

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti misure correlate alla sezione transettoriale del programma Europa creativa.

Lo strumento relativo al settore culturale e creativo si concentra sui settori omonimi e ha le seguenti priorità: facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per le organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei; migliorare la capacità delle istituzioni finanziarie di valutare i progetti culturali e creativi, anche in termini di assistenza tecnica e di misure per la creazione di reti.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 01 *(seguito)*

Tale finalità è conseguita:

— fornendo garanzie ad intermediari finanziari competenti dei paesi che partecipano al programma Europa creativa,

— dotando gli intermediari finanziari di ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e creativi.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 02 Sottoprogramma Cultura — Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
76 746 000	67 200 000	71 276 000	59 000 000	74 639 750,81	61 933 985,24

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti misure correlate al sottoprogramma Cultura del programma Europa creativa:

— sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori acquisiscono le competenze e il know-how che favoriscono l'adeguamento alle tecnologie digitali, compresa la sperimentazione di nuovi approcci relativi alla creazione del pubblico e ai modelli d'impresa,

— sostenere le azioni che consentono agli operatori di internazionalizzare la loro carriera in Europa e nel mondo,

— sostenere il rafforzamento degli operatori europei e delle reti culturali internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

Nel campo della promozione della circolazione transnazionale le priorità sono:

— sostenere le tournée, le manifestazioni e le mostre internazionali,

— sostenere la circolazione della letteratura europea,

— sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

Misure di sostegno del sottoprogramma Cultura

Il sottoprogramma Cultura fornisce un sostegno alle seguenti misure:

— le misure di cooperazione transnazionale che riuniscono operatori di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o tran settoriali,

— le attività di reti europee di operatori di vari paesi,

— le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaforma promozionale europea per lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la circolazione degli artisti e delle opere con un effetto di sistema e su vasta scala,

— il sostegno alla traduzione letteraria,

— le azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali europei, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura,

— il regime di sostegno alla mobilità degli artisti e dei professionisti dei settori culturali e creativi,

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 02 *(seguito)*

— il sostegno, ove possibile, alla creazione di un Pass europeo ai musei mediante il contributo ai costi iniziali, che potrebbero comprendere uno studio di fattibilità, la realizzazione dell'infrastruttura necessaria e la promozione del pass. Nel corso dell'intero processo è opportuno consultare, nella misura del possibile, i musei di tutta Europa, che potranno partecipare su base volontaria. Il sistema dovrebbe successivamente diventare autosufficiente con una ripartizione dei profitti in funzione del numero di visite e del prezzo di ingresso.

Lo stanziamento è destinato anche a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare per il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale. In linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1), 7 000 000 EUR degli stanziamenti iscritti a questo articolo sono specificamente destinati a tale scopo.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire i rimanenti pagamenti dei progetti selezionati nel quadro dello speciale invito a presentare proposte per l'integrazione dei rifugiati nel 2016.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 04 Casa della storia europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,—	3 000 000,—

Commento

Come specificato nell'accordo sul livello dei servizi tra il Parlamento europeo e la Commissione, lo stanziamento è destinato a coprire il contributo finanziario della Commissione alla Casa della storia europea per i costi operativi sostenuti dal Parlamento europeo relativamente a mostre, eventi e seminari organizzati, che accresceranno la conoscenza, susciteranno la curiosità e creeranno le opportunità di riflettere sulla storia europea attraverso un moderno centro di mostre e documentazione.

Per la Casa della storia europea, la comunicazione è una priorità che consente di far conoscere l'istituzione ai cittadini. Inoltre, si dovrebbe potenziare il ruolo di diplomazia culturale della Casa della storia europea per i cittadini interessati provenienti da paesi terzi. L'Unione dovrebbe altresì basarsi sugli scambi sul piano storico, culturale e linguistico tra le diverse comunità che la compongono. Lo stanziamento consentirà a questa nuova istituzione di integrare tale diversità e promuovere il patrimonio dell'Unione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15 04 51 Completamento di programmi e azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 025 622,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 51 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40).

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

15 04 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

15 04 77 09 Progetto pilota — Sostenere le reti dei giovani imprenditori creativi dell'Unione europea e di paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	186 645,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 11 Azione preparatoria — Una nuova narrazione europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	180 000	0,—	176 132,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 12 Azione preparatoria — Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	105 000	p.m.	105 000	350 000,—	350 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 13 Progetto pilota — Lotta contro il traffico illecito di beni culturali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	200 000	p.m.	405 870	750 000,—	606 386,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 14 Azione preparatoria — Modelli microimprenditoriali aperti per l'innovazione nel settore delle dimore storiche di proprietà familiare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	132 975,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 16 Progetto pilota — Protezione dei cimiteri ebraici in Europa: Un processo di mappatura completo corredato di ricerche e monitoraggio e stime dei costi individuali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	554 152	1 050 000	925 000	797 171,—	318 868,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 17 Azione preparatoria — Case della cultura europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	375 000	750 000	562 500	750 000,—	375 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'idea delle «Case della cultura europea» è menzionata nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 giugno 2016 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» [JOIN(2016) 29 final], che individua in esse uno degli strumenti per una cooperazione rafforzata dell'UE nel settore delle relazioni culturali esterne. Le Case della cultura europea sono descritte come istituti che «consentirebbero alle istituzioni culturali e agli altri operatori del settore di raggruppare le proprie attività e fornire servizi alla popolazione locale, di impegnarsi in progetti comuni e offrire borse di studio, scambi culturali e nel campo dell'istruzione». La medesima raccomandazione è stata espressa nello studio sugli istituti di cultura europei all'estero realizzato per la commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento nel 2016.

L'azione preparatoria testa le prime esperienze di Case della cultura europea in un numero limitato di paesi/regioni prioritarie ed esamina il loro potenziale in alcuni paesi partner in formati diversi, comprese strutture permanenti, formati temporanei, padiglioni presso festival o strumenti puramente digitali. Essa può essere sviluppata sull'arco di un biennio, per avere il tempo necessario per lanciare i diversi progetti, attuarli e verificare i risultati a fini di eventuali ulteriori raccomandazioni.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 17 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 18 Azione preparatoria — Music Moves Europe: promuovere la diversità e il talento europei nel campo della musica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 500 000	2 880 000	3 000 000	2 600 000	1 500 000,—	246 921,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'Europa vanta autori di musica leggera, artisti, sale da concerto, festival, case discografiche, editori, distributori, start-up e servizi digitali di primo piano a livello mondiale. Negli ultimi anni, la creazione, la produzione, la distribuzione e il consumo di musica sono profondamente cambiati: sono emersi nuovi canali di distribuzione, potenti operatori digitali, start-up innovative, nuovi modelli commerciali e di consumo. La digitalizzazione, ad esempio nel caso della musica in streaming, ha portato con sé nuove opportunità, ma è anche fonte di molti problemi per il settore.

L'azione preparatoria risponde ad alcune delle principali sfide cui il settore è confrontato, tenendo conto dei risultati del recente dialogo a livello dell'Unione con i portatori d'interesse del settore della musica e concentrandosi sugli aspetti seguenti:

a) distribuzione online e offline (ad esempio, aumentando l'accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua varietà),

b) sviluppo degli artisti e del repertorio (compresa la promozione della mobilità degli artisti e della diffusione transfrontaliera del repertorio europeo),

c) professionalizzazione e istruzione (ad esempio lo sviluppo di competenze e di capacità affinché i creatori e le PMI possano affermarsi in un mercato globale altamente competitivo),

d) esportazione della musica europea al di fuori dell'Europa.

L'azione preparatoria dovrebbe essere attuata prevalentemente attraverso inviti a presentare proposte e bandi di gara, basandosi anche sulle attività svolte per attuare l'azione preparatoria nel corso del primo anno (2018) e integrandole. Essa è concepita in modo da garantire che un'ampia gamma di operatori, organizzazioni e portatori d'interesse del settore musicale possa beneficiare delle attività proposte lungo tutta la catena del valore in Europa.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 18 *(seguito)*

L'azione preparatoria prende le mosse, sviluppandolo ulteriormente, dal sostegno che il programma Europa creativa offre attualmente, per quanto in modo estremamente limitato, al settore della musica (in particolare progetti di cooperazione, piattaforme e premi), che è invero necessario, ma non che copre pienamente le esigenze del settore. Essa testa misure adeguate in vista di un eventuale futuro regime di finanziamento a pieno titolo per il settore della musica nel quadro della prossima generazione di programmi dell'Unione, che potrebbe sostenere in modo più mirato la diversità e il talento nonché la competitività del settore.

A tale riguardo, l'azione preparatoria include in particolare misure relative a un'indagine e a una mappatura delle esigenze di finanziamento dei comparti rilevanti dell'ecosistema musicale degli Stati membri, che serviranno da elementi supplementari per la definizione delle future aree di intervento con un chiaro valore aggiunto europeo (dopo il 2020).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 19 Progetto pilota — Finanziamenti, apprendimento, innovazione e brevettazione per le industrie culturali e creative

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	510 000	1 050 000	925 000	999 999,60	199 999,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 20 Progetto pilota — Progetto di recupero digitale dei beni culturali degli ebrei

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
490 000	245 000	490 000	245 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

La ricerca sulla provenienza delle opere riveste un'importanza significativa nel contesto della protezione del patrimonio culturale nonché nella lotta al traffico illegale di opere d'arte e altri oggetti di valore culturale depredati nei conflitti armati e nelle guerre. Si tratta del processo di documentazione della cronologia della proprietà, dell'ubicazione e della catena della custodia di un oggetto dalla sua creazione fino a oggi. Per facilitare un'approfondita ricerca sulla provenienza, occorre migliorare lo scambio di competenze, conoscenze e risultati delle indagini.

Gli strumenti offerti dalla digitalizzazione costituiscono un ausilio importante per raggiungere tali scopi. In quanto tali, le banche dati che raccolgono e offrono un riepilogo dei dati esistenti si prestano a sostenere e ad agevolare la ricerca, anche a livello transfrontaliero. Tuttavia, non esiste ancora alcuna banca dati completa che raccolga i risultati dei progetti esistenti e li renda accessibili a livello di ciascun oggetto.

La Commissione per il recupero delle opere d'arte e la Conferenza delle rivendicazioni materiali degli ebrei nei confronti della Germania stanno lavorando alla costituzione di un consorzio di archivi (con partner quali l'Archivio federale tedesco, gli Archivi nazionali francesi e gli Archivi di Stato belgi), istituti di storia dell'arte e di altro genere. Scopo del Progetto di recupero digitale dei beni culturali degli ebrei (JDCRP) è di iniziare a creare una banca dati completa, a livello di ogni singolo oggetto, dei beni culturali posseduti dagli ebrei e depredati dai nazisti e dai loro alleati e collaboratori, a cominciare dalla Francia, dal Belgio e dai Paesi Bassi. Questa rete di istituti governativi e del patrimonio collaborerà da vicino allo sviluppo del progetto, diffondendo le migliori prassi e promuovendo ulteriori ricerche.

Il JDCRP comprenderà un portale web che consiste di una banca dati che consente, attraverso il ricorso a diverse fonti d'archivio, la documentazione completa e precisa dei beni culturali depredati durante l'epoca nazista dal momento del loro esproprio ai tempi nostri. Scopo ultimo del progetto è l'aggregazione, il riferimento incrociato e la divulgazione delle informazioni relative al destino delle opere d'arte depredate. A tal fine il progetto riunirà non soltanto le informazioni storiche e di storia dell'arte derivanti dalla pertinente documentazione, ma procederà altresì a collegare e a integrare le banche dati esistenti degli istituti partecipanti. Le informazioni raccolte e presentate dal JDCRP saranno accompagnate da copie digitali della documentazione per creare un immenso archivio virtuale transfrontaliero. La banca dati sarà integrata in elementi visivi, narrativi e formativi per contribuire alla divulgazione dei contenuti in ambito accademico e per i non addetti ai lavori.

Poiché la spoliazione delle opere d'arte degli ebrei da parte dei nazisti rappresenta uno dei furti di opere d'arte più grandi e meglio documentati della storia europea, il progetto JDCRP si trova in una posizione ideale per creare migliori pratiche in merito alla messa a punto di banche dati di ampia scala, complete, paneuropee, e a livello di ciascun oggetto sui beni depredati del patrimonio culturale europeo in generale. Un progetto pilota di digitalizzazione di specifici fondi archivistici, inteso a creare le strutture di base della banca dati, nonché l'accumulo, la presentazione e il collegamento delle pertinenti informazioni storiche, contribuirebbe notevolmente al successo del JDCRP, in quanto la metodologia e il flusso di lavoro del progetto potrebbero essere testati su una scala più ridotta.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 20 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 21 Progetto pilota — Valutazione delle industrie culturali e creative nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	87 500	350 000	175 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 22 Azione preparatoria — Finanziamenti, apprendimento, innovazione e brevettazione per le industrie culturali e creative

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	375 000				

Commento

Stanziamento destinato a lanciare l'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 22 *(seguito)*

La diversità culturale e l'individuazione del giusto mix culturale sono elementi di importanza strategica per la creatività e l'innovazione. In Europa le industrie culturali e creative (ICC) danno lavoro a più di 12 milioni di persone, ovvero al 7,5 % della forza lavoro europea, creando valore aggiunto per circa 509 000 000 EUR, grazie soprattutto al contributo delle piccole imprese e delle microimprese. Le ICC sono una forza motrice che genera un vantaggio competitivo per l'Europa, soprattutto perché forniscono prodotti e servizi che promuovono l'evoluzione dei paradigmi produttivi dell'industria 4.0.

L'azione preparatoria è intesa a definire e testare le politiche e le azioni necessarie per sostenere e sviluppare tali imprese, le quali, con il dovuto sostegno, possono generare benefici trasversali e ricadute in tutte le aree e i settori con cui interagiscono per conseguire i loro obiettivi commerciali.

L'azione preparatoria riguarda quattro ambiti:

1. Un nuovo modello di analisi delle competenze

Il modello di riconoscimento delle competenze generalmente utilizzato nei sistemi europei di formazione deve essere rivisto e aggiornato per includere correttamente il modello organizzativo di tali imprese, che spesso sono caratterizzate da una struttura poco gerarchica, da una maggiore tolleranza nei confronti del rischio, da un approccio diverso alla gestione del tempo e da un forte interscambio disciplinare e che pertanto non sono compatibili con il paradigma manifatturiero tradizionale. Questo nuovo modello di analisi e identificazione delle competenze compatibile con le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche/ambientali, artistiche e manifatturiere (STEAM) mira a creare una relazione privilegiata tra imprese virtuose, le migliori pratiche più significative e le storie di successo, al fine di identificare e definire sia le competenze che le caratteristiche delle figure professionali che operano in tali contesti. In altre parole, occorre ricostruire la genesi e l'evoluzione di tali competenze, andando oltre il paradigma più diffuso, che prevede una codifica delle figure professionali all'interno di processi lavorativi analitico-descrittivi (tipici delle organizzazioni manifatturiere), al fine di ottenere descrizioni delle mansioni coerenti con le caratteristiche organizzative distintive di tali imprese.

Nello specifico, l'azione preparatoria si articolerà nelle fasi seguenti:

— selezionare le ICC che adottano le «migliori pratiche» da coinvolgere nell'indagine onde elaborare un modello di classificazione delle competenze che riconosca la natura speciale dei diversi settori (patrimonio storico e artistico, industria dei contenuti, industrie TIC, cultura dei materiali, compresi i macrosettori della moda, del design e dell'industria del gusto) e le dimensioni regionali dell'Unione;

— sviluppare un modello di riconoscimento delle competenze;

— testare il modello con una gamma più ampia di imprese;

— pubblicare il modello di codificazione delle competenze e di associazione delle stesse alle figure professionali alla luce del quadro europeo sulle competenze.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 22 *(seguito)*

2. Indicazioni per il sistema d'istruzione

Oggigiorno, lo sviluppo delle competenze creative e culturali è il risultato di un processo che non è pienamente strutturato né interamente in linea con le esigenze della gestione a medio/lungo termine delle ICC. I dati generati attraverso il modello di riconoscimento delle competenze aprirebbero la strada all'identificazione di aspetti e tematiche relativi al sistema d'istruzione concernenti le caratteristiche dei programmi di formazione volti a sviluppare le competenze. In effetti, lo sviluppo di competenze strategiche per le ICC è spesso lasciato al caso o all'iniziativa e all'inventiva individuali, oppure è il frutto di processi informali, senza un approccio strutturato derivante da una visione che promuova una politica di formazione precisa e programmi mirati.

L'obiettivo principale di questa fase dell'azione è quello di trasmettere tali competenze attraverso il sistema di formazione, in modo da preparare un numero maggiore di cittadini europei ad operare efficacemente nei vari settori commerciali in cui sono coinvolte le ICC.

Gli orientamenti dovrebbero essere strutturati in modo che l'osservazione della natura specifica dei sistemi nazionali e regionali d'istruzione ispiri i rispettivi programmi di formazione, da quella primaria all'istruzione terziaria. Occorre sforzarsi per migliorare la capacità del sistema d'istruzione di comunicare con le ICC e promuovere modelli innovativi di formazione (laboratori di apprendimento, centri creativi ecc.). Di pari passo dovrebbero essere formulati orientamenti per abilitare gli insegnanti a promuovere l'apprendimento basato sulle competenze, andando oltre un sistema rigido di discipline e favorendo invece un approccio olistico e multidisciplinare. Secoli di tradizioni artigiane in Europa dimostrano il valore del tempo investito per acquisire esperienza in diversi laboratori, che costituisce una parte importante della formazione culturale e pratica di un aspirante maestro artigiano di un artigianato creativo. Pur essendo le forme di apprendimento del passato del «*Wandergeselle*» in Germania o del «*compagnon*» in Francia forme auto-organizzate, esse evidenziano la necessità di un approccio europeo comune e strutturato per identificare e trasmettere le competenze di difficile definizione richieste dalle ICC.

3. Una nuova classificazione finanziaria per le ICC

L'accesso ai finanziamenti è uno dei principali ostacoli alla crescita di molte ICC, che generalmente sono di piccole dimensioni e spesso sono sotto-capitalizzate. Il sistema bancario e finanziario è lento a classificare tali imprese all'interno dei sistemi tradizionali, in quanto nella maggior parte dei casi esse si basano su un unico prototipo o progetto e dipendono fortemente dai prodotti e servizi offerti, dal talento individuale e dall'assunzione di rischi. A differenza delle imprese che operano nei settori tecnologici, le ICC difficilmente ottengono un riconoscimento del valore dei loro beni immateriali nei loro bilanci, e i loro investimenti nello sviluppo di nuovi talenti e idee creative non corrispondono al concetto tradizionale di R&S.

L'azione definirà orientamenti per migliorare la capacità delle ICC di comunicare meglio il valore finanziario associato ai beni immateriali, in modo da garantire a tali imprese un accesso equo ai prestiti. In tal modo esse avrebbero maggiori possibilità di accedere a sistemi di garanzia (ad esempio, il programma Europa creativa e il Fondo europeo per gli investimenti strategici) e ad altri meccanismi di finanziamento. Gli orientamenti saranno definiti sulla base del raffronto con gli strumenti esistenti nei paesi europei (es. Bancopass in Italia) che tali imprese già usano per comunicare in modo proattivo con le banche.

4. Valorizzazione e difesa della proprietà intellettuale prodotta dalle ICC

Rispetto alla media del campione, la produttività delle imprese che tutelano le loro attività intellettuali aumenta del 22 % (a parità di territorio, settore e dimensione), e le loro entrate aumentano del 2 %. Nello specifico, la percentuale delle esportazioni sul totale delle entrate aumenta del 6,5 % nel caso delle imprese che nel periodo 2011-2013 hanno presentato un brevetto, a parità di territorio, dimensioni e settore.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 22 *(seguito)*

Data l'organizzazione spesso sotto-strutturata delle ICC, la registrazione o l'ottenimento di un brevetto per le innovazioni che sono in grado di produrre non è sempre una priorità, il che riduce il valore dei risultati prodotti dall'innovazione in questione. È pertanto essenziale esaminare come sensibilizzare tali industrie, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, riguardo ai benefici in termini di maggiore impatto derivanti dalla registrazione o dall'ottenimento di un brevetto per i loro prodotti e servizi innovativi, e promuovere l'accesso a dette opportunità, dato che tali imprese sono spesso sotto-capitalizzate. Attraverso uno stretto legame con i risultati emergenti dal confronto delle migliori pratiche e degli strumenti descritto al punto 3, l'azione preparatoria porterà avanti gli strumenti esistenti nei paesi europei che le imprese utilizzano per comunicare con banche, enti e istituti finanziari, introducendo elementi specifici che possono accrescere il valore della registrazione e brevettazione delle innovazioni.

Architettura generale dell'azione

L'iniziativa sarà sviluppata attraverso la creazione di partenariati europei che potenzino le competenze di organizzazioni qualificate nelle varie fasi e attività in cui è strutturata l'azione. Le organizzazioni che realizzano l'azione dovrebbero rappresentare le principali regioni di riferimento per le ICC ed essere dotate delle risorse necessarie per massimizzare l'impatto dell'azione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 23 Azione preparatoria — Tutela dei cimiteri ebraici in Europa: un processo di mappatura completa affiancato da attività di ricerca e monitoraggio e da proposte specifiche di tutela corredate di stime dei costi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	300 000				

Commento

Il progetto pilota esistente ha permesso di mappare i cimiteri ebraici in tutta Europa, un compito urgente a causa della crescente minaccia di degrado, abbandono e vandalismo. La base di dati ottenuta è unica nel suo genere in termini di accuratezza, completezza e dimensioni, ma è solo parziale. L'azione preparatoria avrebbe più senso se il censimento fosse stato completato in tutti gli Stati membri e nei paesi della politica di vicinato. La manutenzione della base di dati sarà fondamentale perché possa funzionare correttamente e continuare a fungere da punto di riferimento.

I cimiteri ebraici in Europa sono un patrimonio culturale diffuso, testimoniano la storia multiculturale del continente e spesso costituiscono l'unico patrimonio delle zone rurali remote. La tutela di questo patrimonio vede inevitabilmente coinvolti attori statali, ONG, comunità locali, comunità ebraiche e i loro discendenti, e offre un'opportunità unica di sviluppare forti legami intersettoriali di cooperazione, rafforzando e arricchendo l'identità locale.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 23 *(seguito)*

Lo sviluppo e l'attuazione di una forma di tutela decentrata, dal basso verso l'alto, offre dunque a molte di queste località il modo per entrare a far parte della più ampia infrastruttura di conservazione, gestione del patrimonio e istruzione al patrimonio culturale. La tutela dei cimiteri ebraici è quindi un elemento chiave per lo sviluppo di capacità nel settore culturale, per una società civile più attiva e tollerante e per un'infrastruttura multiscalare del patrimonio europeo.

È pertanto della massima importanza portare avanti per altri due anni il progetto pilota sotto forma di azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15 04 77 24 Azione preparatoria — Sviluppo di una politica dal basso verso l'alto per la cultura e il benessere nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	125 000				

Commento

Nel 2018 l'Unione ha adottato la nuova agenda europea per la cultura, sviluppando ulteriormente il campo di applicazione dell'«agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione» (2007). La nuova agenda ribadisce che i settori culturali e creativi rafforzano l'identità europea, sono in grado di migliorare la vita, trasformare le comunità, generare occupazione e crescita e creare effetti di ricaduta in altri settori. Più precisamente, uno dei tre obiettivi strategici della nuova agenda è quello di sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale per la coesione e il benessere sociali promuovendo la partecipazione culturale, la mobilità degli artisti e la tutela del patrimonio.

Il documento chiede che vengano condotte ricerche sugli scambi culturali per valutare gli impatti in diversi ambiti, tra cui la salute e il benessere.

L'accesso alla cultura e la partecipazione alla vita culturale promuovono l'emancipazione individuale, la coscienza democratica e la coesione sociale mediante gli scambi con gli altri e l'impegno civico. L'evoluzione del comportamento degli utenti dovuta alla digitalizzazione, all'invecchiamento e all'eterogeneità culturale delle società rende necessaria una migliore comprensione dei vari pubblici. Occorre un orientamento più marcato verso gli interessi e le esigenze di gruppi specifici, come i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio e le persone che vivono in stato di povertà o di deprivazione materiale. Le tecnologie digitali sono una risorsa importante per lo sviluppo del pubblico e per metodi di partecipazione innovativi. La cooperazione transettoriale con altri ambiti, come quelli dell'istruzione, dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria, della scienza e della tecnologia, nonché dello sviluppo regionale e urbano, ha un effetto rilevante sulla coesione e sul benessere. Occorre prestare un'attenzione particolare al ruolo della cultura a livello locale, alla qualità dell'architettura e dell'ambiente di vita e alle innovazioni sociali dettate dalla cultura che contribuiscono allo sviluppo delle città e regioni in tutta l'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)*

15 04 77 *(seguito)*

15 04 77 24 *(seguito)*

Risultati attesi: lo scambio di esperienze e storie di successo contribuirà all'individuazione delle migliori pratiche. Si potrebbero sviluppare sinergie con i fondi strutturali, l'agenda urbana per l'UE e il suo nuovo partenariato per la cultura e il patrimonio culturale, nonché con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il progetto dell'OCSE sulla produttività regionale e sul benessere fondati sulla cultura.

L'azione preparatoria sosterrà le seguenti attività:

1. la ricerca in materia di cultura e benessere;

2. la cooperazione transettoriale e transeuropea con l'obiettivo di generare conoscenza, progetti pilota e orientamenti politici su come migliorare il benessere attraverso la cultura — il gruppo di riflessione europeo sulla cultura e il benessere;

3. lavori sperimentali sul campo in città pilota di tutta Europa su metodi, azioni e misure volti a migliorare il benessere delle persone e delle comunità (qualità degli ambienti edificati, degli spazi di interazione sociale, dei servizi per gruppi specifici quali studenti, bambini, anziani e gruppi con esigenze speciali);

4. la messa a punto di azioni e orientamenti politici per le città, le istituzioni e gli attori culturali sull'uso efficace della cultura per il benessere;

5. la condivisione della conoscenza, una maggiore consapevolezza e capacità degli attori chiave di sfruttare la cultura a servizio del benessere — seminari locali in varie città europee e un forum su larga scala dedicato alla cultura e al benessere.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 15 05 — CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 05	CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ								
15 05 01	***Corpo europeo di solidarietà***	1,1	162 187 779	150 000 000	138 774 568	115 000 000	38 150 653,—	25 341 024,70	16,89
	Capitolo 15 05 — Totale		**162 187 779**	**150 000 000**	**138 774 568**	**115 000 000**	**38 150 653,—**	**25 341 024,70**	**16,89**

15 05 01 Corpo europeo di solidarietà

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
162 187 779	150 000 000	138 774 568	115 000 000	38 150 653,—	25 341 024,70

Commento

In linea con l'obiettivo generale del corpo europeo di solidarietà, lo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici dell'iniziativa:

— con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, offrire ai giovani occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà che contribuiscano a un cambiamento positivo nella società, migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico, culturale e professionale nonché la loro cittadinanza attiva, la loro occupabilità e la transizione verso il mercato del lavoro, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari, tirocinanti e lavoratori,

— garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti siano di elevata qualità, debitamente convalidate e rispettino i principi del Corpo europeo di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1457,

— garantire che ci si adoperi in particolare per promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, in special modo per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità, attraverso una serie di misure speciali come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato,

— contribuire alla cooperazione europea riguardante i giovani e sensibilizzare in merito al suo impatto positivo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 05 — CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ *(seguito)*

15 05 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Il totale delle entrate con destinazione specifica riscosse alle voci 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate è stimato a 7 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

TITOLO 16

COMUNICAZIONE

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

TITOLO 16

COMUNICAZIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»	132 232 095	132 232 095	131 269 642	131 269 642	134 091 153,35	134 091 153,35
16 03	AZIONI DI COMUNICAZIONE	87 149 000	84 506 000	84 921 000	81 803 000	81 775 969,94	79 593 040,83
	Titolo 16 — Totale	**219 381 095**	**216 738 095**	**216 190 642**	**213 072 642**	**215 867 123,29**	**213 684 194,18**

TITOLO 16

COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
16 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»					
16 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»***	5,2	72 936 929	70 564 357	67 689 512,47	92,81
16 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Comunicazione»***					
16 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	6 610 620	6 358 176	6 079 279,71	91,96
16 01 02 03	Personale esterno — Rappresentanze della Commissione	5,2	17 712 000	17 867 000	18 242 219,23	102,99
16 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 914 323	2 920 416	3 251 155,18	111,56
	Articolo 16 01 02 — Subtotale		27 236 943	27 145 592	27 572 654,12	101,23
16 01 03	***Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»***					
16 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione	5,2	4 837 223	4 730 693	5 419 338,99	112,03
16 01 03 03	Immobili e spese connesse — Rappresentanze della Commissione	5,2	24 701 000	26 366 000	31 197 544,—	126,30
	Articolo 16 01 03 — Subtotale		29 538 223	31 096 693	36 616 882,99	123,96
16 01 04	***Spese di sostegno per le attività nel settore «Comunicazione»***					
16 01 04 02	Spese di sostegno per azioni di comunicazione	3	1 260 000	1 203 000	1 145 998,81	90,95
	Articolo 16 01 04 — Subtotale		1 260 000	1 203 000	1 145 998,81	90,95
16 01 60	***Acquisto di informazioni***	5,2	1 260 000	1 260 000	1 066 104,96	84,61
	Capitolo 16 01 — Totale		**132 232 095**	**131 269 642**	**134 091 153,35**	**101,41**

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» *(seguito)*

16 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
72 936 929	70 564 357	67 689 512,47

16 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Comunicazione»

16 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 610 620	6 358 176	6 079 279,71

16 01 02 03 Personale esterno — Rappresentanze della Commissione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 712 000	17 867 000	18 242 219,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le indennità forfettarie relative al lavoro straordinario e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali, degli agenti contrattuali e del personale delle agenzie assegnati alle rappresentanze della Commissione nell'Unione.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

16 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 914 323	2 920 416	3 251 155,18

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» *(seguito)*

16 01 03 Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»

16 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 837 223	4 730 693	5 419 338,99

16 01 03 03 Immobili e spese connesse — Rappresentanze della Commissione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
24 701 000	26 366 000	31 197 544,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— il pagamento degli affitti e dei canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale di conferenza, magazzini, depositi, archivi, autorimesse e parcheggi,

— le assicurazioni e il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,

— le spese per l'acqua, il gas, l'elettricità e il riscaldamento, e gli oneri per i servizi di utilità generale (raccolta di rifiuti ecc.),

— le spese per lavori di manutenzione e le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese sono dovute ai lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, per il lavaggio, il bucato, la pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli ecc.,

— le spese per il materiale necessario a detti lavori,

— le spese relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, sia dal punto di vista della salute e della sicurezza delle persone sia da quello della sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni. Queste spese comprendono, ad esempio, i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento e le spese per i controlli obbligatori, nonché per le sessioni di informazione in cui si spiega al personale come utilizzare le attrezzature di sicurezza,

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» *(seguito)*

16 01 03 *(seguito)*

16 01 03 03 *(seguito)*

— le spese relative agli immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, i costi delle indagini, dello studio dei locali e delle licenze edilizie, nonché le spese legali relative ai locali,

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,

— le spese di acquisto, di locazione, di manutenzione e di riparazione di materiali e di installazioni tecniche, di mobilio e di mezzi di trasporto,

— gli acquisti di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, l'aggiornamento di volumi esistenti, le spese per la rilegatura nonché per l'acquisto di materiale elettronico di identificazione,

— le spese di abbonamento ai giornali, ai periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini di agenzie stampa e ad altre pubblicazioni specializzate,

— le spese di abbonamento e di utilizzo di servizi di informazione elettronici e banche dati esterne e spese per l'acquisto di informazioni su supporto elettronico,

— la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,

— i diritti sulle copie di opere tutelate da diritto d'autore,

— la formazione in materia di salute e sicurezza a norma della decisione C(2006) 1623 della Commissione, del 10 aprile 2006, sulla definizione di una politica armonizzata per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale della Commissione,

— le spese di ordine medico derivanti dalle disposizioni statutarie,

— le spese di cancelleria e di forniture da ufficio,

— le spese per attrezzature da lavoro,

— le spese varie per riunioni interne,

— le spese di installazione, di manutenzione e operative delle zone di ristorazione,

— le spese di trasloco di servizi,

— le altre spese operative,

— l'affrancatura della corrispondenza e le spese di spedizione,

— gli abbonamenti e i canoni di telecomunicazioni,

— le spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni,

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» *(seguito)*

16 01 03 *(seguito)*

16 01 03 03 *(seguito)*

— le spese informatiche degli uffici nell'Unione, in particolare le spese relative ai sistemi d'informazione e di gestione, alle infrastrutture per ufficio, ai PC, ai server e alle relative infrastrutture, ai dispositivi periferici (stampanti, scanner ecc.), al materiale per ufficio (fotocopiatrici, fax, macchine per scrivere, dittafoni, smartphone, tablet ecc.), nonché le spese generali relative alle reti, al sostegno e all'assistenza degli utenti, alla formazione informatica e ai traslochi,

— le eventuali spese destinate a coprire i costi di acquisto e di locazione-acquisto di edifici.

Tale stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate all'articolo 01 05 dei titoli interessati. Le spese con la stessa natura o destinazione sostenute al di fuori dell'Unione sono imputate alla linea di bilancio 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 280 000 EUR.

16 01 04 ***Spese di sostegno per le attività nel settore «Comunicazione»***

16 01 04 02 Spese di sostegno per azioni di comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 260 000	1 203 000	1 145 998,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese orizzontali relative, tra l'altro, a studi, riunioni, controlli ex post ed assistenza tecnica e amministrativa di esperti che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, valutazione delle attività orizzontali o trasversali e delle attività di professionalizzazione. Stanziamento altresì destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

Stanziamento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Basi giuridiche

Cfr. voci 16 03 01 02, 16 03 01 03, 16 03 02 03 e 16 03 02 05

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» *(seguito)*

16 01 60 Acquisto di informazioni

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 260 000	1 260 000	1 066 104,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— le spese di abbonamento e di accesso alle fonti online di informazioni, quali agenzie di stampa, notiziari online, fornitori di informazioni e banche dati esterne,

— la formazione e l'assistenza necessarie per accedere a questo tipo di informazione.

Esso copre le spese sostenute nel territorio dell'Unione, ad eccezione delle rappresentanze della Commissione nell'Unione.

Lo stanziamento potrebbe inoltre coprire le spese informatiche connesse allo sviluppo e alla manutenzione di eventuali rilevanti sistemi di informazione e gestione

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica ricosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 03	AZIONI DI COMUNICAZIONE								
16 03 01	***Fornire informazioni ai cittadini dell'Unione***								
16 03 01 02	Informazioni per i media e per le produzioni audiovisive	3	6 418 000	6 500 000	6 304 000	5 346 000	6 190 000,—	5 750 711,28	88,47
16 03 01 03	Antenne d'informazione	3	16 100 000	15 500 000	15 600 000	15 759 000	15 117 304,46	14 824 993,77	95,65
16 03 01 04	Comunicazione delle rappresentanze della Commissione, Dialoghi dei cittadini e azioni di partenariato	3	22 325 000	20 600 000	20 511 000	19 078 000	18 551 708,83	17 397 498,12	84,45
16 03 01 05	Spazi pubblici europei	5,2	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 237 046,24	1 176 892,71	94,45
	Articolo 16 03 01 — Subtotale		46 089 000	43 846 000	43 661 000	41 429 000	41 096 059,53	39 150 095,88	89,29
16 03 02	***Fornire comunicazione istituzionale e analisi delle informazioni***								
16 03 02 01	Visite presso la Commissione	3	4 200 000	4 200 000	4 800 000	4 178 000	4 000 000,—	3 801 338,35	90,51
16 03 02 02	Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive	5,2	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 534 812,29	5 901 579,78	105,39
16 03 02 03	Strumenti di informazione e comunicazione scritta e online	3	22 100 000	21 900 000	21 700 000	22 198 000	22 245 098,12	21 392 698,23	97,68
16 03 02 04	Relazione generale e altre pubblicazioni	5,2	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 260 000,—	2 707 789,60	125,36
16 03 02 05	Analisi dell'opinione pubblica	3	7 000 000	6 800 000	7 000 000	6 238 000	6 640 000,—	6 498 000,—	95,56
	Articolo 16 03 02 — Subtotale		41 060 000	40 660 000	41 260 000	40 374 000	40 679 910,41	40 301 405,96	99,12

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
16 03 77 04	Completamento del progetto pilota EuroGlobe	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
16 03 77 05	Azione preparatoria — Share Europe Online	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	141 538,99	
	Articolo 16 03 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	141 538,99	
	Capitolo 16 03 — Totale		**87 149 000**	**84 506 000**	**84 921 000**	**81 803 000**	**81 775 969,94**	**79 593 040,83**	**94,19**

16 03 01 ***Fornire informazioni ai cittadini dell'Unione***

16 03 01 02 Informazioni per i media e per le produzioni audiovisive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 418 000	6 500 000	6 304 000	5 346 000	6 190 000,—	5 750 711,28

Commento

Stanziamento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini riguardanti l'operato dell'Unione e allo scopo di aumentare la visibilità del lavoro delle istituzioni dell'Unione, delle decisioni adottate e delle tappe della costruzione europea, concentrandosi principalmente sui media. Gli strumenti elaborati per far conoscere meglio le questioni fondamentali comprendono principalmente:

— materiali informativi multimediali (foto, video ecc.) da proporre ai media e ad altre piattaforme, compresa la loro pubblicazione e trasmissione e la loro archiviazione centrale ai fini della conservazione a lungo termine e/o divulgazione,

— spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione,

— seminari e contributi per giornalisti.

Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione e professionalizzazione.

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 01 *(seguito)*

16 03 01 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

16 03 01 03 Antenne d'informazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 100 000	15 500 000	15 600 000	15 759 000	15 117 304,46	14 824 993,77

Commento

Stanziamento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini, che copre:

— il finanziamento della rete Europe Direct in tutta l'Unione (centri d'informazione Europe Direct, Centri di documentazione europea, relatori di Team Europe); la rete integra l'operato delle rappresentanze della Commissione e degli Uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri,

— il supporto, la formazione, il coordinamento e l'assistenza alla rete Europe Direct,

— il finanziamento di produzione, conservazione e distribuzione di materiale informativo e prodotti di comunicazione da parte delle suddette postazioni, nonché per il loro uso.

Stanziamento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Questo stanziamento copre anche i costi di valutazione e professionalizzazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 01 *(seguito)*

16 03 01 03 *(seguito)*

Atti di riferimento

Decisione C(2018) 8454 della Commissione, del 13 dicembre 2018, relativa all'adozione del programma di lavoro 2019 nel settore della comunicazione, che funge da decisione di finanziamento.

16 03 01 04 Comunicazione delle rappresentanze della Commissione, Dialoghi dei cittadini e azioni di partenariato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 325 000	20 600 000	20 511 000	19 078 000	18 551 708,83	17 397 498,12

Commento

Stanziamento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini, che copre le spese della comunicazione centralizzata e decentrata, nonché le spese per i dialoghi dei cittadini. Le attività di comunicazione a livello locale perseguono in particolare l'obiettivo di fornire a gruppi destinatari chiaramente identificati gli strumenti per comprendere meglio le priorità politiche della Commissione e le tematiche politiche dell'Unione. L'obiettivo dei dialoghi dei cittadini è quello in particolare di trasmettere ai cittadini informazioni di prima mano sulle principali iniziative politiche dell'Unione e di promuovere un dialogo aperto tra cittadini e membri del collegio o alti funzionari della Commissione, al quale partecipano regolarmente rappresentanti di altre istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, al fine di far conoscere meglio ai cittadini le tematiche politiche dell'Unione e consentire loro di esprimersi di fronte ai responsabili delle politiche.

Queste attività sono realizzate negli Stati membri mediante:

— azioni di comunicazione connesse a specifiche priorità annuali o pluriennali nel settore della comunicazione, ad esempio il discorso sullo stato dell'Unione del presidente della Commissione, il programma di lavoro della Commissione e la dichiarazione comune (nel contesto dell'attuazione dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1),

— azioni di comunicazione ad hoc a livello nazionale o internazionale che rientrano nelle priorità nel settore della comunicazione,

— eventi «porte aperte» per i cittadini di ogni estrazione sociale,

— dialoghi con i cittadini negli Stati membri e online,

— seminari e conferenze nonché seminari con la partecipazione di gruppi di destinatari più specifici, come i giovani, e con l'applicazione di metodi partecipativi,

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 01 *(seguito)*

16 03 01 04 *(seguito)*

— organizzazione o partecipazione a manifestazioni europee, mostre ed azioni di relazioni pubbliche, organizzazione di visite individuali ecc.,

— azioni di comunicazione diretta rivolte al grande pubblico (ad es. servizi di consulenza ai cittadini),

— misure di comunicazione diretta destinate ai moltiplicatori d'opinione, in particolare azioni rafforzate nei confronti della stampa quotidiana regionale, importante fonte d'informazione per un gran numero di cittadini dell'Unione,

— gestione dei centri d'informazione e degli impianti multimediali per il grande pubblico nelle rappresentanze della Commissione.

Le azioni di comunicazione possono essere organizzate in partenariato con il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e gli Stati membri al fine di creare sinergie tra i mezzi di ogni partner e di coordinare le attività di informazione e comunicazione relative all'Unione.

Lo stanziamento potrebbe inoltre servire a finanziare le attività di sensibilizzazione e informazione in merito alle iniziative dei cittadini europei, in collaborazione con le rappresentanze della Commissione e i centri d'informazione Europe Direct negli Stati membri.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, servizi di logistica, assistenza tecnica, in particolare informatica, compresa la manutenzione web e i servizi dei media sociali, riunioni di esperti ed assistenza tecnica e amministrativa di esperti che non prevede funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, nonché il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

Stanziamento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione e professionalizzazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 01 *(seguito)*

16 03 01 05 Spazi pubblici europei

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 237 046,24	1 176 892,71

Commento

Stanziamento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini e specificamente l'apertura e la gestione degli «Spazi pubblici europei» (SPE). La Commissione gestisce gli aspetti logistici relativi agli SPE, a vantaggio del Parlamento europeo e della Commissione, compresi i costi operativi e l'organizzazione di servizi sulla base di contratti. Gli SPE devono essere gestiti congiuntamente dalle due istituzioni sulla base di una relazione di valutazione annuale riguardante la loro gestione e il loro funzionamento, nonché di un programma di lavoro per l'anno successivo I due documenti, elaborati congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione, sono determinanti ai fini dell'assegnazione dei fondi per l'anno successivo e dovranno essere presentati al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo utile per poter essere presi in considerazione nella procedura di bilancio.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

16 03 02 ***Fornire comunicazione istituzionale e analisi delle informazioni***

16 03 02 01 Visite presso la Commissione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 200 000	4 200 000	4 800 000	4 178 000	4 000 000,—	3 801 338,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione di visite presso la Commissione, comprese le relative spese amministrative.

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 02 *(seguito)*

16 03 02 01 *(seguito)*

Stanziamento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

La Commissione gestisce i connessi aspetti logistici, compresi i costi operativi e l'organizzazione di servizi sulla base di contratti.

Stanziamento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini e riguardanti le attività della Commissione, nonché a coprire l'istituzione e la creazione o l'aggiornamento delle attrezzature di un nuovo centro d'informazione

Stanziamento destinato anche a coprire la progettazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dei contenuti della comunicazione per i progetti Europa Experience negli Stati membri.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

16 03 02 02 Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 534 812,29	5 901 579,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione degli studi e degli impianti audiovisivi d'informazione della Commissione: spese per il personale e spese relative all'acquisto, al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione delle attrezzature e del materiale necessario alla gestione.

Esso copre altresì il noleggio del satellite che consente di mettere a disposizione delle reti televisive le informazioni sulle attività dell'Unione. La gestione di questi stanziamenti deve rispettare i principi della cooperazione interistituzionale, al fine di assicurare la diffusione di tutte le informazioni concernenti l'Unione.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 02 *(seguito)*

16 03 02 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

16 03 02 03 Strumenti di informazione e comunicazione scritta e online

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 100 000	21 900 000	21 700 000	22 198 000	22 245 098,12	21 392 698,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli strumenti multimediali di informazione e comunicazione online e scritta riguardanti l'Unione, al fine di fornire a tutti i cittadini informazioni generali sull'attività delle istituzioni dell'Unione, sulle decisioni adottate e sulle fasi di costruzione dell'Unione. Si tratta di una missione di servizio pubblico. Gli strumenti online consentono di raccogliere le domande o le reazioni dei cittadini in merito a questioni europee. Le informazioni riguardano tutte le istituzioni dell'Unione. Gli strumenti devono essere accessibili ai cittadini disabili, in conformità degli orientamenti relativi all'iniziativa sull'accessibilità di Internet.

I tipi di strumenti interessati sono principalmente:

— il sito Europa, che deve costituire il principale punto di accesso ai siti di informazione sulle politiche dell'UE contenenti le informazioni di cui i cittadini dell'Unione potrebbero aver bisogno nella loro vita quotidiana, e che deve essere meglio strutturato, reso di più facile utilizzo e ottimizzato per i dispositivi mobili,

— i siti internet e i prodotti multimediali e scritti delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri,

— i comunicati stampa, le banche dati e altri sistemi di informazione e comunicazione online (compreso Rapid),

— i canali online complementari nella sede centrale e nelle rappresentanze, quali social media, blog e altre tecnologie web 2.0,

— il centro d'informazione «Europe Direct» (tel. 00800-67891011, centro di servizi multilingue).

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 02 *(seguito)*

16 03 02 03 *(seguito)*

Stanziamento destinato altresì a:

— finanziare il miglioramento del sito Europa, per ottimizzarlo per i dispositivi mobili, focalizzarlo sulle esigenze degli utenti e professionalizzare l'uso di altri canali online quali media sociali, blog e web 2.0. Sono comprese azioni di formazione di ogni tipo e servizi di coaching e consulenza destinati alle varie categorie di soggetti interessati,

— coprire le spese di hosting e i costi delle licenze connessi con il sito Europa,

— coprire i costi di funzionamento e manutenzione connessi alla presenza della Commissione sui media sociali, compresa l'assistenza tecnica, l'acquisto di licenze per le attrezzature ed il materiale necessari,

— sostenere lo scambio delle migliori prassi, il trasferimento di conoscenze e la professionalizzazione mediante il finanziamento di visite di esperti e professionisti della comunicazione digitale,

— coprire le spese connesse a campagne di informazione per facilitare l'accesso a tali fonti di informazione, in particolare riguardo al funzionamento del centro d'informazione «Europe Direct», il servizio di informazioni generali in più lingue sulle tematiche dell'Unione,

— coprire le spese relative all'edizione di pubblicazioni scritte sulle attività dell'Unione destinate a diversi tipi di pubblico e spesso distribuite attraverso una rete decentrata, ovvero prevalentemente:

  — le pubblicazioni delle rappresentanze: ogni rappresentanza produce una o più pubblicazioni che vengono distribuite ai moltiplicatori e riguardano vari settori (sociale, economico e politico),

  — la diffusione (sempre attraverso una rete decentrata) di informazioni di base specifiche sull'Unione (in tutte le lingue ufficiali dell'UE) per il grande pubblico, coordinata dalla sede centrale, e la promozione delle pubblicazioni.

I costi di pubblicazione comprendono, tra l'altro, la preparazione (ad esempio, analisi del pubblico destinatario, ricerche di mercato, gruppi di riflessione, test con gli utenti, gruppi pilota), la redazione (compresi i diritti d'autore), l'editing freelance, la scrittura online, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa, la messa in rete o su qualsiasi altro supporto elettronico, la distribuzione, lo stoccaggio, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce.

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 02 *(seguito)*

16 03 02 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

16 03 02 04 Relazione generale e altre pubblicazioni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 260 000,—	2 707 789,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di edizione, su tutti i tipi di supporto, delle pubblicazioni su temi significativi d'attualità riguardanti le attività della Commissione e dell'Unione nonché delle pubblicazioni previste nei trattati ed in altre pubblicazioni istituzionali o di riferimento, quali la Relazione generale. Le pubblicazioni possono essere destinate a gruppi specifici, quali il settore dell'insegnamento, i giovani e gli opinion leader oppure al grande pubblico.

I costi di pubblicazione comprendono, tra l'altro, la preparazione (ad esempio, analisi del pubblico destinatario, ricerche di mercato, gruppi di riflessione, test con gli utenti, gruppi pilota ecc.), la redazione (compresi i contratti d'autore), l'editing freelance, la scrittura online, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa, la messa in rete o su qualsiasi altro supporto elettronico, la distribuzione, lo stoccaggio, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni, anche in formati accessibili ai cittadini disabili.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica ricosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce.

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 02 *(seguito)*

16 03 02 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 249, paragrafo 2.

16 03 02 05 Analisi dell'opinione pubblica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 000 000	6 800 000	7 000 000	6 238 000	6 640 000,—	6 498 000,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le analisi delle tendenze dell'opinione pubblica, soprattutto tramite sondaggi (come il sondaggio «Eurobarometro», effettuato presso il grande pubblico, il sondaggio telefonico «Flash», effettuato presso popolazioni specifiche e su temi particolari, regionali, nazionali o europei, o ancora studi qualitativi), e il controllo di qualità di tali analisi.

Lo stanziamento copre inoltre il monitoraggio qualitativo e l'analisi dei media, compresi il monitoraggio e l'analisi delle attività dei social media. Potrebbe inoltre coprire le spese informatiche connesse allo sviluppo e alla manutenzione di eventuali rilevanti sistemi di informazione e gestione

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*

16 03 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

16 03 77 04 Completamento del progetto pilota EuroGlobe

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

16 03 77 05 Azione preparatoria — Share Europe Online

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	141 538,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 17

SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

TITOLO 17

SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»	108 571 029	108 571 029	107 273 041	107 273 041	104 762 521,20	104 762 521,20
17 03	SANITÀ PUBBLICA	276 040 189	267 080 195	218 265 158	213 063 431	232 774 120,47	230 238 779,35
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE	284 228 708	249 432 708	291 324 859	241 157 859	284 562 460,89	250 557 274,42
	Titolo 17 — Totale	**668 839 926**	**625 083 932**	**616 863 058**	**561 494 331**	**622 099 102,56**	**585 558 574,97**

TITOLO 17

SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
17 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»					
17 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»***	5,2	75 883 874	74 750 378	71 515 021,24	94,24
17 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»***					
17 01 02 01	Personale esterno	5,2	6 611 046	6 481 418	6 728 280,—	101,77
17 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	7 478 442	7 527 918	7 409 947,07	99,08
	Articolo 17 01 02 — Subtotale		14 089 488	14 009 336	14 138 227,07	100,35
17 01 03	***Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»***					
17 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione	5,2	5 032 667	5 011 327	5 725 607,87	113,77
17 01 03 03	Spese per gli immobili e spese connesse — Grange	5,2	4 813 000	4 750 000	4 644 967,21	96,51
	Articolo 17 01 03 — Subtotale		9 845 667	9 761 327	10 370 575,08	105,33
17 01 04	***Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»***					
17 01 04 02	Spese di sostegno per il «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)».	3	1 500 000	1 500 000	1 534 526,81	102,30

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
17 01 04	*(seguito)*					
17 01 04 03	Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante	3	1 500 000	1 500 000	1 500 000,—	100,00
	Articolo 17 01 04 — Subtotale		3 000 000	3 000 000	3 034 526,81	101,15
17 01 06	***Agenzie esecutive***					
17 01 06 02	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)»	3	4 550 000	4 550 000	4 509 171,—	99,10
17 01 06 03	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di salute degli animali, di benessere degli animali e di fitosanità	3	1 202 000	1 202 000	1 195 000,—	99,42
	Articolo 17 01 06 — Subtotale		5 752 000	5 752 000	5 704 171,—	99,17
	Capitolo 17 01 — Totale		**108 571 029**	**107 273 041**	**104 762 521,20**	**96,49**

17 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
75 883 874	74 750 378	71 515 021,24

17 01 02 ***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»***

17 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 611 046	6 481 418	6 728 280,—

17 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 478 442	7 527 918	7 409 947,07

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 03 Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»

17 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 032 667	5 011 327	5 725 607,87

17 01 03 03 Spese per gli immobili e spese connesse — Grange

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 813 000	4 750 000	4 644 967,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— gli affitti, i canoni enfiteutici e le spese comunali relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,

— le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,

— la costruzione di immobili,

— il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,

— le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,

— le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, compreso l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, bucato, pulitura a secco, nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],

— le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione all'interno di edifici, come modifiche alla ripartizione dei locali, a impianti tecnici o altri interventi specializzati riguardanti serramenti, impianti elettrici o sanitari, tinteggiatura, rivestimento di pavimenti, nonché le spese di materiale connesse a tali lavori,

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 03 *(seguito)*

17 01 03 03 *(seguito)*

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione e aggiornamento degli impianti di sicurezza e l'acquisto di attrezzature,

— le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento e le spese di controllo obbligatorie,

— le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di riparazione, sistemazione o trasformazione di una certa entità,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:

  — di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),

  — di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),

  — di materiale per mense e ristoranti,

  — di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

  — delle attrezzature necessarie ai funzionari disabili,

  — nonché degli studi, della documentazione e della formazione connessi ai materiali suddetti,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio, in particolare:

  — l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici e scaffalature per gli archivi,

  — la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,

  — l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),

  — l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 03 *(seguito)*

17 01 03 03 *(seguito)*

— l'affitto di mobili,

— le spese di manutenzione e riparazione del mobilio [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:

— i nuovi acquisti di veicoli, compresi tutti i costi associati,

— il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,

— le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,

— le spese di manutenzione, riparazione e assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.), compresa la revisione nazionale annuale,

— le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le eventuali imposte nazionali e le spese di assicurazione,

— le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:

— l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,

— l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

— l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— altre spese operative, quali:

— spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 03 *(seguito)*

17 01 03 03 *(seguito)*

— spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

— spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,

— spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,

— spese necessarie per il buon funzionamento delle mense, ristoranti e bar e, in particolare, le spese di manutenzione degli impianti e di acquisto di materiali vari, le spese correnti di trasformazione e rinnovo dei materiali nonché le spese importanti di trasformazione e di rinnovo necessarie, che devono essere chiaramente distinte dalle spese correnti di trasformazione, riparazione e rinnovo degli impianti e dei materiali,

— spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),

— la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,

— spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,

— spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,

— licenze, canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telex, telegrafo, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché spese relative alle reti di trasmissione dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,

— costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi,

— spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e costi associati e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa con le attrezzature informatiche e i programmi.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 03 *(seguito)*

17 01 03 03 *(seguito)*

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 01 04 ***Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»***

17 01 04 02 Spese di sostegno per il «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)».

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 500 000	1 500 000	1 534 526,81

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 17 03.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 04 *(seguito)*

17 01 04 03 Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 500 000	1 500 000	1 500 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, alla verifica contabile e al controllo dei programmi o dei progetti in questo campo.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa, le spese relative a studi, riunioni di esperti, misure di informazione e comunicazione e pubblicazioni direttamente connesse al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure oggetto della presente voce.

Lo stanziamento è destinato anche a coprire le spese di assistenza amministrativa connessa alla verifica contabile delle domande presentate dagli Stati membri a norma delle rispettive prescrizioni della base giuridica.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 17 04.

17 01 06 ***Agenzie esecutive***

17 01 06 02 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 550 000	4 550 000	4 509 171,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo per le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del terzo programma «Salute» 2014-2020.

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 06 *(seguito)*

17 01 06 02 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione della Commissione [C(2013) 9505], del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione relativi ai consumatori, alla salute e ai prodotti alimentari, in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 06 *(seguito)*

17 01 06 03 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di salute degli animali, di benessere degli animali e di fitosanità

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 202 000	1 202 000	1 195 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo proveniente dalla strategia dell'Unione per la formazione sulla normativa in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali e fitosanità alle spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di misure in questi settori.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f),del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1), in particolare l'articolo 51.

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» *(seguito)*

17 01 06 *(seguito)*

17 01 06 03 *(seguito)*

Cfr. il capitolo 17 04.

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione della Commissione [C(2013) 9505], del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione relativi ai consumatori, alla salute e ai prodotti alimentari, in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 03	SANITÀ PUBBLICA								
17 03 01	***Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)***	3	63 624 000	58 100 000	62 258 000	54 000 000	61 936 096,37	51 502 034,66	88,64
17 03 10	***Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie***	3	57 179 653	57 179 653	56 753 826	56 753 826	58 048 814,59	58 030 000,—	101,49
17 03 11	***Autorità europea per la sicurezza alimentare***	3	105 016 536	100 970 549	77 791 635	77 791 635	79 124 569,86	80 011 461,86	79,24
17 03 12	***Agenzia europea per i medicinali***								
17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali	3	34 285 000	34 285 000	6 531 697	6 531 697	20 734 639,65	20 734 639,65	60,48
17 03 12 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	3	15 715 000	15 715 000	14 000 000	14 000 000	11 900 000,—	11 856 940,—	75,45
	Articolo 17 03 12 — Subtotale		50 000 000	50 000 000	20 531 697	20 531 697	32 634 639,65	32 591 579,65	65,18
17 03 13	***Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco***	4	220 000	220 000	230 000	230 000	230 000,—	176 961,26	80,44
17 03 51	***Completamento dei programmi di sanità pubblica***	3	p.m.	p.m.	p.m.	1 200 000	0,—	3 864 366,64	
17 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
17 03 77 05	Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	412 798,20	
17 03 77 08	Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	418 802,20	
17 03 77 09	Progetto pilota – Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	237 478,—	
17 03 77 10	Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	368 170,—	

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 03 77	*(seguito)*								
17 03 77 11	Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	208 013,70	
17 03 77 12	Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze sanitarie: mobilitare competenze e valutazione delle azioni	2	p.m.	p.m.	p.m.	440 273	0,—	293 516,—	
17 03 77 13	Progetto pilota — Sviluppare strategie basate su prove per migliorare la salute di persone isolate e vulnerabili	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	444 836,91	
17 03 77 15	Azione preparatoria — Studio europeo sull'onere e la cura dell'epilessia	3	p.m.	p.m.	p.m.	615 000	0,—	0,—	
17 03 77 16	Progetto pilota — Ripercussioni delle diverse modalità di trattamento delle malattie renali e delle pratiche di donazione e trapianto degli organi sulla spesa sanitaria e sui risultati per i pazienti	3	p.m.	399 993	p.m.	p.m.	0,—	299 994,27	75,00
17 03 77 17	Progetto pilota — Piattaforma per la promozione della donazione di organi nell'Unione europea e nei paesi vicini: EUDONORG 2015-2016	3	p.m.	p.m.	p.m.	144 000	0,—	201 600,—	
17 03 77 18	Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario subite dalle persone LGBTI	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	132 000,—	
17 03 77 20	Progetto pilota — Tenuta di un registro delle malformazioni congenite rare (nell'ambito del registro delle malattie rare) facendo riferimento alla struttura, organizzazione ed esperienza del registro polacco delle malformazioni congenite (PRCM)	3	p.m.	p.m.	p.m.	50 000	0,—	0,—	

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 03 77 22	Progetto pilota — MentALLY	3	p.m.	p.m.	p.m.	199 000	0,—	0,—	
17 03 77 23	Progetto pilota — Gravi disturbi mentali e rischio di violenza: percorsi con assistenza e terapie efficaci	3	p.m.	p.m.	p.m.	360 000	0,—	0,—	
17 03 77 24	Progetto pilota — Verso una più equa e più efficace misurazione dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutta l'Unione al fine di potenziare la cooperazione e il trasferimento di conoscenze	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	245 352,—	
17 03 77 25	Progetto pilota — INTEGRATE: messa a punto di strategie integrate per il controllo e il trattamento delle malattie croniche e reumatiche: ruolo degli indicatori di qualità e dei risultati segnalati dai pazienti a integrazione della valutazione clinica dell'attività della malattia e dei danni da essa provocati	3	p.m.	p.m.	p.m.	248 000	0,—	0,—	
17 03 77 26	Progetto pilota — Corsi di prevenzione primaria per ragazze che vivono in zone a rischio più elevato di cancro al seno	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
17 03 77 27	Progetto pilota — Ridistribuzione del cibo	3	p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	149 814,—	
17 03 77 28	Progetto pilota — Rare 2030 — Studio prospettico partecipativo per la definizione di politiche in materia di malattie rare	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	800 000,—	650 000,—	
17 03 77 29	Progetto pilota — Fiducia dei pazienti, delle famiglie e delle comunità nei vaccini	3	p.m.	210 000	700 000	350 000			
	Articolo 17 03 77 — Subtotale		p.m.	609 993	700 000	2 556 273	800 000,—	4 062 375,28	665,97
	Capitolo 17 03 — Totale		**276 040 189**	**267 080 195**	**218 265 158**	**213 063 431**	**232 774 120,47**	**230 238 779,35**	**86,21**

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 01 Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
63 624 000	58 100 000	62 258 000	54 000 000	61 936 096,37	51 502 034,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma pluriennale «Salute» per il periodo 2014-2020.

Gli obiettivi generali del programma consistono nel completare, sostenere ed aggiungere valore alle politiche degli Stati membri volte a migliorare la salute dei cittadini dell'Unione e ridurre le disparità in ambito sanitario promuovendo la salute, incoraggiando l'innovazione nella sanità, rendendo più sostenibili i sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.

Il programma «Salute» 2014-2020 si concentra su quattro obiettivi specifici:

— sostenere lo sviluppo di capacità nell'ambito della sanità pubblica e contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili: identificare e sviluppare strumenti e meccanismi a livello dell'Unione per affrontare la scarsezza delle risorse, sia umane che finanziarie, e agevolare l'innovazione volontaria nelle strategie di intervento e prevenzione nell'ambito della sanità pubblica,

— agevolare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini dell'Unione: ampliare l'accesso alle conoscenze e alle informazioni in campo medico per specifiche condizioni anche oltre le frontiere nazionali, agevolare l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppare strumenti di miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria e della sicurezza dei pazienti grazie, tra l'altro, ad iniziative che contribuiscono a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria,

— promuovere la salute, anche quella mentale, in particolare per quanto riguarda gli adolescenti, prevenire le malattie ed incentivare contesti favorevoli a stili di vita sani: identificare, diffondere e promuovere l'accettazione di prassi ottimali, basate su dati concreti, per una prevenzione delle malattie efficace sotto il profilo dei costi e misure di promozione della salute riguardanti in particolare i fattori di rischio connessi allo stile di vita, concentrandosi sul valore aggiunto per l'Unione,

— proteggere i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere: identificare ed elaborare strategie coerenti e promuoverne l'applicazione per essere preparati meglio e coordinarsi nelle situazioni di emergenza sanitaria.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 01 *(seguito)*

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

17 03 10 ***Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
57 179 653	57 179 653	56 753 826	56 753 826	58 048 814,59	58 030 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e di personale del Centro. In particolare il titolo 1 copre le retribuzioni del personale permanente e degli esperti distaccati, i costi relativi ad assunzioni, servizi interinali, formazione del personale e spese di missione. Il titolo 2 «Spese» riguarda la locazione degli uffici del Centro, la loro sistemazione, le tecnologie di informazione e comunicazione, gli impianti tecnici, logistici e altre spese amministrative.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese operative riguardanti i seguenti settori d'intervento:

— migliorare la sorveglianza delle malattie trasmissibili negli Stati membri,

— rafforzare il sostegno scientifico fornito dagli Stati membri e dalla Commissione,

— migliorare la preparazione dell'Unione nell'affrontare i rischi connessi alle malattie trasmissibili, in particolare l'epatite B, inclusi quelli connessi all'immissione volontaria di agenti biologici e le malattie di origine ignota, e nel coordinare la risposta,

— potenziare la capacità degli Stati membri in tale ambito attraverso la formazione,

— comunicare le informazioni e costituire partnership.

Stanziamento destinato anche a coprire la gestione di uno strumento per affrontare le situazioni di emergenza («*Emergency Operations Centre*») che collega il centro on line con i centri nazionali per le malattie trasmissibili e i laboratori di riferimento negli Stati membri quando si presentano situazioni di emergenza grave originate da malattie trasmissibili o da altre malattie di origine ignota.

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 10 *(seguito)*

L'Osservatorio è tenuto a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico del Centro è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 59 059 000' EUR. All'importo di 1 879 347' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 57 179 653' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

17 03 11 ***Autorità europea per la sicurezza alimentare***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
105 016 536	100 970 549	77 791 635	77 791 635	79 124 569,86	80 011 461,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Autorità (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 11 *(seguito)*

Esso copre, in particolare:

— i costi di sostegno e organizzazione di riunioni del comitato scientifico e dei gruppi scientifici, dei gruppi di lavoro, del forum consultivo, del consiglio d'amministrazione nonché di riunioni con i partner scientifici o con le parti interessate,

— i costi relativi all'elaborazione di pareri scientifici tramite ricorso a risorse esterne (contratti e sovvenzioni),

— i costi relativi alla creazione di reti di raccolta di dati e all'integrazione dei sistemi di informazione esistenti,

— i costi relativi all'assistenza scientifica e tecnica alla Commissione (articolo 31),

— i costi relativi all'identificazione delle misure di sostegno logistico,

— i costi relativi alla cooperazione tecnica e scientifica,

— i costi relativi alla diffusione dei pareri scientifici,

— i costi relativi alle attività di comunicazione.

L'Autorità è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

La tabella dell'organico dell'Autorità è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione. L'organico dell'Autorità, come presidente uscente della rete di agenzie, comprende un posto destinato al capo dell'Ufficio di supporto congiunto a Bruxelles. Questa misura è intesa a promuovere i miglioramenti in termini di efficienza e le sinergie in tutte le agenzie e con le istituzioni, affinché le singole agenzie possano concentrare le proprie risorse sui compiti essenziali. Il finanziamento del posto di capo dell'Ufficio di supporto congiunto sarà condiviso tra le agenzie, di conseguenza non saranno necessari finanziamenti aggiuntivi per l'Autorità a tale riguardo.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 11 *(seguito)*

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 105 459 000' EUR. All'importo di 442 464' EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 105 016 536' EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).

17 03 12 ***Agenzia europea per i medicinali***

17 03 12 01 Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 285 000	34 285 000	6 531 697	6 531 697	20 734 639,65	20 734 639,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3), al fine di svolgere le funzioni previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004.

L'agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 12 *(seguito)*

17 03 12 01 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 34 285 000' EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Atti di riferimento

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.4.2001, pag. 67).

Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 12 *(seguito)*

17 03 12 01 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

17 03 12 02 Contributo speciale a favore dei medicinali orfani

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 715 000	15 715 000	14 000 000	14 000 000	11 900 000,—	11 856 940,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo speciale di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 141/2000, distinto da quello di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale stanziamento è usato dall'Agenzia esclusivamente per compensare la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per un medicinale orfano.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 12 *(seguito)*

17 03 12 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

17 03 13 ***Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
220 000	220 000	230 000	230 000	230 000,—	176 961,26

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dell'Unione alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, che la Comunità ha ratificato e di cui l'Unione è parte.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse per la voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente articolo.

Basi giuridiche

Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

17 03 51 ***Completamento dei programmi di sanità pubblica***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 200 000	0,—	3 864 366,64

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 51 *(seguito)*

Commento

Stanziamento di pagamento destinato a finanziare impegni relativi ad esercizi precedenti a titolo della decisione n. 1786/2002/CE e della decisione n. 1350/2007/CE.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

17 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

17 03 77 05 Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	412 798,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 08 Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	418 802,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 09 Progetto pilota – Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	237 478,—

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 09 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 10 Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	368 170,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 11 Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	208 013,70

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 12 Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze sanitarie: mobilitare competenze e valutazione delle azioni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	440 273	0,—	293 516,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 13 Progetto pilota — Sviluppare strategie basate su prove per migliorare la salute di persone isolate e vulnerabili

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	444 836,91

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 13 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 15 Azione preparatoria — Studio europeo sull'onere e la cura dell'epilessia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	615 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 16 Progetto pilota — Ripercussioni delle diverse modalità di trattamento delle malattie renali e delle pratiche di donazione e trapianto degli organi sulla spesa sanitaria e sui risultati per i pazienti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	399 993	p.m.	p.m.	0,—	299 994,27

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 16 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 17 Progetto pilota — Piattaforma per la promozione della donazione di organi nell'Unione europea e nei paesi vicini: EUDONORG 2015-2016

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	144 000	0,—	201 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 18 Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario subite dalle persone LGBTI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	132 000,—

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 18 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 20 Progetto pilota — Tenuta di un registro delle malformazioni congenite rare (nell'ambito del registro delle malattie rare) facendo riferimento alla struttura, organizzazione ed esperienza del registro polacco delle malformazioni congenite (PRCM)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	50 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 22 Progetto pilota — MentALLY

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	199 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 22 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 23 Progetto pilota — Gravi disturbi mentali e rischio di violenza: percorsi con assistenza e terapie efficaci

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	360 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 24 Progetto pilota — Verso una più equa e più efficace misurazione dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutta l'Unione al fine di potenziare la cooperazione e il trasferimento di conoscenze

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	245 352,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 25 Progetto pilota — INTEGRATE: messa a punto di strategie integrate per il controllo e il trattamento delle malattie croniche e reumatiche: ruolo degli indicatori di qualità e dei risultati segnalati dai pazienti a integrazione della valutazione clinica dell'attività della malattia e dei danni da essa provocati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	248 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 26 Progetto pilota — Corsi di prevenzione primaria per ragazze che vivono in zone a rischio più elevato di cancro al seno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 27 Progetto pilota — Ridistribuzione del cibo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	149 814,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 28 Progetto pilota — Rare 2030 — Studio prospettico partecipativo per la definizione di politiche in materia di malattie rare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	800 000,—	650 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 03 77 29 Progetto pilota — Fiducia dei pazienti, delle famiglie e delle comunità nei vaccini

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	210 000	700 000	350 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto è strettamente legato ai lavori nel campo dell'alfabetizzazione sanitaria, dell'educazione dei pazienti, dell'accordo e dell'adesione dei pazienti, della sicurezza dei pazienti e della qualità delle cure, nonché dei sistemi sanitari accessibili a tutti. Se i pazienti vengono protetti meglio dalle malattie infettive, sarà più facile gestire le loro patologie di base. Inoltre, l'accesso a informazioni basate su elementi concreti consente ai pazienti di intrattenere un dialogo significativo con gli operatori sanitari e di compiere scelte appropriate in ambito sanitario, comprese azioni di prevenzione e di promozione della salute.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 29 *(seguito)*

Due pilastri strategici

Il progetto si propone di realizzare due pilastri strategici principali sfruttando il potenziale di sviluppo delle capacità dei gruppi di pazienti: 1) uno strumentario avanzato destinato all'uso da parte dei gruppi di sostegno nazionali, sulla base dei lavori esistenti, e 2) tre seminari organizzati nel 2019 in paesi diversi dal punto di vista geografico e socio-economico, rivolti ai pazienti affetti da malattie croniche.

1) *Uno strumentario avanzato destinato all'uso da parte dei gruppi di sostegno nazionali*

Il primo pilastro comporta la messa a punto di uno strumentario personalizzato, obiettivo, all'avanguardia, basato su elementi concreti e relativo ai vaccini e alla loro vitale importanza per i pazienti affetti da malattie croniche.

Questo strumentario avanzato dovrebbe fondarsi sul precedente materiale specifico destinato alla comunità dei pazienti, sulla scorta di pubblicazioni del settore sottoposte a valutazione inter pares, basate su dati concreti e di punta. Il progetto si avvale delle conoscenze e delle competenze necessarie per garantire l'accessibilità dello strumentario, tenendo conto delle esigenze specifiche di determinate popolazioni e applicando i principi dell'alfabetizzazione sanitaria. I materiali e le risorse sono adattati ai diversi tipi di pubblico e testati accuratamente da un segmento rilevante del gruppo di pazienti. Lo strumentario è stato elaborato in inglese e tradotto nelle tre lingue dell'Unione in cui si svolgono i seminari.

Dovrebbe essere elaborata una strategia di divulgazione che si avvalga di una «rete di reti». Inoltre, nel corso dell'anno vari eventi e convegni (ad esempio la Giornata mondiale del diabete, la Settimana mondiale della vaccinazione) promuoveranno lo strumentario.

2) *Tre seminari nazionali rivolti ai pazienti affetti da malattie croniche:*

Il secondo pilastro dovrebbe concentrarsi su tre seminari nazionali, rivolti ai pazienti affetti da malattie croniche, in collaborazione con gli esperti di ciascuna delle malattie in questione, per la diffusione dello strumentario nel loro ambiente.

I seminari dovrebbero essere eventi di una giornata che riuniscono circa 40 rappresentanti dei pazienti provenienti da tutti i paesi selezionati (e non solo dalle rispettive capitali) e appartenenti a diverse aree patologiche pertinenti. I seminari dovrebbero essere altamente interattivi ed essere tenuti da un esperto del paese nella lingua locale.

Il formato del seminario dovrebbe essere concepito in modo da consentire ai rappresentanti di divulgare successivamente le conoscenze acquisite alle loro comunità, attraverso l'uso efficace dello strumentario avanzato durante i loro eventi e attraverso le reti dei social media.

I seminari dovrebbero essere valutati nella prospettiva di essere estesi ad altri paesi nei prossimi anni, facendo tesoro dell'esperienza acquisita.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE								
17 04 01	***Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione***	3	169 500 000	143 880 000	155 500 000	127 540 000	138 095 000,—	137 588 545,42	95,63
17 04 02	***Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione***	3	30 500 000	19 800 000	22 500 000	10 750 000	11 942 000,—	7 913 655,20	39,97
17 04 03	***Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili***	3	55 798 000	58 193 000	58 989 000	48 210 000	74 825 505,43	44 044 909,78	75,69
17 04 04	***Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante***	3	20 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	53 776 942,88	54 245 498,72	271,23
17 04 07	***Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi***	2	6 430 708	6 430 708	4 025 859	4 025 859	4 920 012,58	4 920 012,58	76,51
17 04 10	***Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante***	4	300 000	300 000	310 000	310 000	253 000,—	231 430,67	77,14
17 04 51	***Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante***	3	p.m.	100 000	p.m.	70 000	0,—	707 026,68	707,03
17 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
17 04 77 03	Progetto pilota — Sviluppo di prassi ottimali nel trasporto di animali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	379 768,87	
17 04 77 04	Progetto pilota — Rete dei caseifici agricoli e artigianali europei — Progetto di una «Guida europea di buone prassi igieniche»	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	56 089,—	

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 04 77	*(seguito)*								
17 04 77 05	Progetto pilota — Istituzione di un mercato interno armonizzato per le carni suine provenienti da suini non castrati chirurgicamente	2	p.m.	p.m.	p.m.	252 000	0,—	166 337,50	
17 04 77 06	Progetto pilota — Monitoraggio ambientale dell'uso di pesticidi mediante le api mellifere	2	p.m.	304 000	p.m.	p.m.	750 000,—	304 000,—	100,00
17 04 77 07	Progetto pilota — Benessere dei bovini da latte, comprese le misure per la protezione dei vitelli da latte non svezzati e degli animali a fine carriera	2	950 000	237 500					
17 04 77 08	Progetto pilota — Migliori pratiche per la transizione verso sistemi di produzione di uova senza gabbie	2	750 000	187 500					
	Articolo 17 04 77 — Subtotale		1 700 000	729 000	p.m.	252 000	750 000,—	906 195,37	124,31
	Capitolo 17 04 — Totale		**284 228 708**	**249 432 708**	**291 324 859**	**241 157 859**	**284 562 460,89**	**250 557 274,42**	**100,45**

17 04 01 Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
169 500 000	143 880 000	155 500 000	127 540 000	138 095 000,—	137 588 545,42

Commento

L'assistenza finanziaria dell'Unione aiuta ad accelerare l'eradicazione delle malattie degli animali o la lotta a tali malattie fornendo fondi che completano le risorse finanziarie nazionali e contribuisce ad armonizzare gli interventi a livello dell'Unione. Una parte importante di queste malattie o infezioni sono le zoonosi trasmissibili all'uomo (BSE, brucellosi, influenza aviaria, salmonellosi, tubercolosi ecc.). Il persistere di queste malattie costituisce tra l'altro un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Combatterle aiuta a migliorare il livello della sanità pubblica e aumenta la sicurezza dei prodotti alimentari nell'Unione.

Stanziamento destinato anche a finanziare il contributo dell'Unione alle azioni volte ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori nonché alle azioni di sostegno e d'inquadramento in campo veterinario.

Esso fornirà assistenza finanziaria:

— per l'acquisto, lo stoccaggio e la formulazione di antigeni antiaftosi e di diversi vaccini,

— allo sviluppo di vaccini marker o di test che permettano di distinguere fra animali malati e animali vaccinati.

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 50.

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

17 04 02 ***Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 500 000	19 800 000	22 500 000	10 750 000	11 942 000,—	7 913 655,20

Commento

Stanziamento destinato a finanziare azioni di prevenzione e di lotta contro i parassiti (tra cui il nematode del pino e il punteruolo rosso delle palme) e le malattie che minacciano le colture agricole e orticole, le foreste, gli ecosistemi boschivi e i paesaggi. Esso copre anche i contributi dell'Unione per misure specifiche a favore dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 03 Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
55 798 000	58 193 000	58 989 000	48 210 000	74 825 505,43	44 044 909,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attuazione delle prime misure risultanti dal regolamento (CE) n. 882/2004, ovvero:

— attività dei laboratori dell'Unione,

— formazione sui controlli degli alimenti e dei mangimi,

— spese di viaggio e di soggiorno per gli esperti nazionali che partecipano alle missioni dell'Ufficio veterinario e alimentare,

— strumenti informatici, comunicazione ed informazione sul controllo dei mangimi e degli alimenti, elaborazione di una strategia dell'Unione per alimenti più sicuri,

— politica d'informazione nel settore della protezione degli animali, inclusi campagne e programmi intesi a informare il pubblico sull'innocuità del consumo di carne di animali vaccinati, nonché campagne e programmi d'informazione intesi a sottolineare l'aspetto umano delle strategie di vaccinazione nella lotta contro le epizoozie,

— controllo del rispetto delle norme di protezione degli animali nei trasporti di animali destinati al macello,

— istituzione e gestione di un sistema di allarme rapido, anche a livello mondiale, per notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana e animale derivante da prodotti per l'alimentazione umana o animale,

— misure tecniche e scientifiche necessarie per elaborare la legislazione veterinaria dell'Unione e l'istruzione e formazione in campo veterinario,

— misure per gli strumenti di tecnologia dell'informazione, compreso TRACES e il sistema di notifica delle malattie animali,

— misure intese a contrastare le importazioni illegali di pellicce di cani e gatti.

Lo stanziamento è altresì destinato a misure intese a prevenire l'importazione di cloni animali e della loro progenie nonché di prodotti ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie.

Stanziamento altresì destinato a coprire il contributo dell'Unione a favore delle azioni necessarie per l'attuazione, da parte della Commissione e/o degli Stati membri, delle misure previste dalle basi giuridiche di seguito indicate, in particolare di quelle intese a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori.

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), in particolare l'articolo 5, valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, della parte «accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie».

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1.

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 17.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 03 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

17 04 04 ***Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	53 776 942,88	54 245 498,72

Commento

La comparsa di alcune malattie animali nell'Unione può avere gravi conseguenze sul funzionamento del mercato interno, nonché sui rapporti commerciali dell'Unione con paesi terzi. È perciò importante che l'Unione contribuisca finanziariamente a eradicare nel modo più rapido possibile qualsiasi grave malattia infettiva che compaia negli Stati membri, mettendo in campo i mezzi dell'Unione per combattere tali malattie.

Stanziamento destinato ad interventi di cura mirati a lottare contro gli organismi nocivi e le malattie che minacciano le colture agricole e orticole, le foreste e il paesaggio, tra i quali la diffusione di specie e malattie esotiche invasive (ad esempio il nematode del pino) di cui si osserva un incremento della diffusione e della frequenza, e che hanno un impatto grave e prolungato, in particolare negli Stati membri più esposti ai rischi e con minori risorse economiche nonché nelle zone ultraperiferiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 07 ***Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 430 708	6 430 708	4 025 859	4 025 859	4 920 012,58	4 920 012,58

Commento

Stanziamento a copertura delle spese per il personale e delle spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia per l'attuazione della legislazione sui biocidi.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Personale».

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 7 008 000' EUR. Poiché l'importo delle entrate con destinazione specifica relative all'esecuzione del bilancio 2018ammonta a 577 292' EUR, è iscritto nel bilancio un contributo di 6 430 708' EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

17 04 10 ***Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	300 000	310 000	310 000	253 000,—	231 430,67

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 10 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), istituita dalla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, modificata da ultimo il 19 marzo 1991, che riconosce ai costitutori di nuove varietà vegetali un diritto di privativa.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le altre entrate con destinazione specifica riscosse alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente articolo.

Basi giuridiche

Decisione 2005/523/CE del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante approvazione dell'adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 63).

17 04 51 ***Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	100 000	p.m.	70 000	0,—	707 026,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese precedenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante.

Basi giuridiche

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), in particolare l'articolo 5, valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, della parte «accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie».

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)

17 04 51 *(seguito)*

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 17.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 51 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

17 04 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

17 04 77 03 Progetto pilota — Sviluppo di prassi ottimali nel trasporto di animali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	379 768,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 04 77 04 Progetto pilota — Rete dei caseifici agricoli e artigianali europei — Progetto di una «Guida europea di buone prassi igieniche»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	56 089,—

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 77 *(seguito)*

17 04 77 04 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 04 77 05 Progetto pilota — Istituzione di un mercato interno armonizzato per le carni suine provenienti da suini non castrati chirurgicamente

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	252 000	0,—	166 337,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni degli anni precedenti ancora da liquidare nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 04 77 06 Progetto pilota — Monitoraggio ambientale dell'uso di pesticidi mediante le api mellifere

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	304 000	p.m.	p.m.	750 000,—	304 000,—

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 77 *(seguito)*

17 04 77 06 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 04 77 07 Progetto pilota — Benessere dei bovini da latte, comprese le misure per la protezione dei vitelli da latte non svezzati e degli animali a fine carriera

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
950 000	237 500				

Commento

L'espansione del settore lattiero-caseario, l'aumento della produttività media delle vacche da latte e l'eccedenza di vitelli maschi non sono stati accompagnati da un aggiornamento delle politiche in materia di benessere degli animali. Una recente relazione della Commissione indica che non si presta sufficiente attenzione a parametri quali la mastite, la zoppia, la progettazione degli stalli, il comfort di riposo, che notoriamente influenzano non solo il benessere, ma anche la salute e la longevità delle vacche da latte. Gli Stati membri applicano regimi normativi diversi, che alterano la parità di condizioni per i produttori. Inoltre, l'aumento del numero di vacche da latte in alcuni paesi causa un'eccedenza cronica di giovani vitelli maschi, che ancora non svezzati devono essere trasportati su distanze molto lunghe verso aziende di ingrasso specializzate. Le difficoltà incontrate durante il trasporto su lunga distanza di vitelli da latte non ancora svezzati non sono state risolte, e secondo i dati forniti da numerose organizzazioni non governative è impossibile proteggere animali così vulnerabili durante tali spostamenti. Un altro aspetto trascurato riguarda il trattamento degli animali a fine carriera. È dimostrato che le cosiddette «vacche a terra» (ovvero non idonee al trasporto) vengono trasportate per la macellazione in mattatoi che tollerano tale pratica. Si tratta non solo di una violazione delle norme dell'Unione in materia di trasporto e macellazione degli animali, ma anche di una minaccia per la sicurezza alimentare.

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE *(seguito)*

17 04 77 *(seguito)*

17 04 77 07 *(seguito)*

Il progetto pilota persegue quattro obiettivi principali: 1) produrre una serie di orientamenti chiari per buone pratiche e pratiche di eccellenza mirate al benessere delle giovenche, delle vacche e dei vitelli da latte sulla scorta di solidi indicatori basati sugli animali, nonché orientamenti sul corretto trattamento delle vacche da latte a fine carriera; 2) effettuare una valutazione dell'impatto socioeconomico del passaggio all'allevamento e all'ingrasso in loco dei vitelli maschi da latte non ancora svezzati, evitando di trasportarli su lunghe distanze; 3) proporre modelli economici che evitino il trasporto delle vacche da latte a fine carriera; 4) diffondere i risultati negli Stati membri produttori di latte e in quelli interessati dagli scambi intra-UE di vitelli vivi non svezzati. Al progetto dovrebbero partecipare sin dalle prime fasi i pertinenti portatori di interessi, tra cui scienziati, veterinari e organizzazioni non governative. I risultati dovrebbero attingere in larga misura alle conoscenze scientifiche e pratiche disponibili, comprese le migliori pratiche già attuate.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

17 04 77 08 Progetto pilota — Migliori pratiche per la transizione verso sistemi di produzione di uova senza gabbie

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	187 500				

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)

17 04 77 *(seguito)*

17 04 77 08 *(seguito)*

Commento

L'uso di gabbie «modificate» per le galline ovaiole è sempre meno accettato dall'opinione pubblica, soprattutto alla luce di prove scientifiche secondo cui tali gabbie limitano gravemente la capacità delle galline ovaiole di adottare molti comportamenti normali. Il progetto pilota aiuterà i produttori di uova a soddisfare la domanda del mercato, fornendo orientamenti pratici sul passaggio a sistemi di produzione che non prevedono l'uso di gabbie e garantendo un livello più elevato di benessere degli animali. Le principali imprese del settore alimentare si sono già impegnate, entro il 2025, a rifornirsi esclusivamente di uova prodotte da galline non in gabbia. Al fine di preparare i produttori dell'Unione a una tale transizione e garantirne la continuità operativa, è opportuno fornire un sostegno per consentire loro di convertire i sistemi di produzione convenzionali in altri sistemi che garantiscano un livello più elevato di benessere degli animali e che siano adeguati non solo allo scopo, ma anche al futuro. Il progetto pilota esaminerà i diversi sistemi per le galline ovaiole e identificherà quelli ottimali per la salute e il benessere degli animali. Le raccomandazioni, che dovrebbero tenere conto degli aspetti economici, saranno sostenute da solidi indicatori atti a misurare i risultati sotto il profilo del benessere degli animali. Nella prima fase del progetto pilota saranno raccolte informazioni sulle migliori pratiche disponibili per facilitare la transizione verso sistemi biologici di allevamento e detenzione delle galline ovaiole, sia a terra che all'aperto. Nella seconda fase saranno condotte azioni di informazione in almeno quattro paesi in cui i sistemi di allevamento alternativi non siano ancora predominanti (ad esempio Spagna, Polonia, Portogallo e Belgio) e si terrà in un evento finale, a livello di Unione, che vedrà la partecipazione dei principali attori industriali e politici e di rappresentanti di tutti gli Stati membri. Il documento di orientamento che ne risulterà dovrebbe essere, per quanto possibile, incentrato sulla pratica e corredato, ad esempio, da studi di caso (comprensivi di dati economici) relativi a sistemi pertinenti di almeno quattro Stati membri che detengono la più alta percentuale di produzione di uova senza gabbie (ad esempio Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

TITOLO 18

MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

TITOLO 18

MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»	75 646 240	75 646 240	73 461 205	73 461 205	71 591 472,22	71 591 472,22
18 02	SICUREZZA INTERNA	1 314 438 016	1 438 316 397	1 225 850 970	1 257 823 403	1 418 847 166,91	964 008 999,97
	Riserve (40 02 41)	*1 003 000*	*1 003 000*	*58 997 000*	*64 671 000*		
		1 315 441 016	1 439 319 397	1 284 847 970	1 322 494 403	1 418 847 166,91	964 008 999,97
18 03	ASILO E MIGRAZIONE	1 054 517 703	1 058 431 663	752 446 613	949 637 087	1 076 558 957,92	827 848 549,44
	Riserve (40 02 41)			*460 000 000*	*94 500 000*		
		1 054 517 703	1 058 431 663	1 212 446 613	1 044 137 087	1 076 558 957,92	827 848 549,44
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA	28 344 000	27 030 751	25 189 000	26 000 000	25 372 153,60	26 425 597,40
	Riserve (40 02 41)			*1 085 000*	*814 000*		
		28 344 000	27 030 751	26 274 000	26 814 000	25 372 153,60	26 425 597,40
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	185 504 220	168 609 256	176 575 555	181 777 013	174 383 104,69	143 759 093,92
18 06	POLITICHE ANTIDROGA	19 265 349	18 566 349	17 971 836	17 783 448	18 194 600,—	18 436 453,08
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE	p.m.	p.m.	p.m.	69 287 000	199 000 000,—	225 852 046,81
	Titolo 18 — Totale	**2 677 715 528**	**2 786 600 656**	**2 271 495 179**	**2 575 769 156**	**2 983 947 455,34**	**2 277 922 212,84**
	Riserve (40 02 41)	***1 003 000***	***1 003 000***	***520 082 000***	***159 985 000***		
		2 678 718 528	**2 787 603 656**	**2 791 577 179**	**2 735 754 156**	**2 983 947 455,34**	**2 277 922 212,84**

TITOLO 18

MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»					
18 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Migrazione e affari interni»***	5,2	54 395 721	52 504 665	50 449 491,25	92,75
18 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Migrazione e affari interni»***					
18 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 830 516	3 651 866	3 519 148,—	91,87
18 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 782 524	2 653 173	3 368 119,11	121,05
	Articolo 18 01 02 — Subtotale		6 613 040	6 305 039	6 887 267,11	104,15
18 01 03	***Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Migrazione e affari interni»***	5,2	3 607 559	3 519 956	4 039 060,43	111,96
18 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»***					
18 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna	3	2 500 000	2 500 000	2 068 999,96	82,76
18 01 04 02	Spese di supporto per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione	3	2 500 000	2 500 000	1 896 007,47	75,84
18 01 04 03	Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»	3	188 000	181 000	256 000,—	136,17
18 01 04 04	Spese di supporto per il programma Giustizia — Programmi antidroga	3	100 000	100 000	10 000,—	10,00
18 01 04 05	Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	3	p.m.	250 000	450 000,—	
	Articolo 18 01 04 — Subtotale		5 288 000	5 531 000	4 681 007,43	88,52

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
18 01 05	***Spese di supporto per le attività di ricerca e i programmi innovativi del settore «Migrazione e affari interni»***					
18 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 304 334	2 259 151	2 182 755,—	94,72
18 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	568 673	553 525	572 687,—	100,71
18 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	588 913	560 869	546 607,—	92,82
	Articolo 18 01 05 — Subtotale		3 461 920	3 373 545	3 302 049,—	95,38
18 01 06	***Agenzie esecutive***					
18 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma «Europa per i cittadini»	3	2 280 000	2 227 000	2 232 597,—	97,92
	Articolo 18 01 06 — Subtotale		2 280 000	2 227 000	2 232 597,—	97,92
	Capitolo 18 01 — Totale		**75 646 240**	**73 461 205**	**71 591 472,22**	**94,64**

18 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Migrazione e affari interni»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
54 395 721	52 504 665	50 449 491,25

18 01 02 ***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Migrazione e affari interni»***

18 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 830 516	3 651 866	3 519 148,—

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 02 *(seguito)*

18 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 782 524	2 653 173	3 368 119,11

18 01 03 ***Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Migrazione e affari interni»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 607 559	3 519 956	4 039 060,43

18 01 04 ***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»***

18 01 04 01 Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 500 000	2 500 000	2 068 999,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica a carico del Fondo Sicurezza interna di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 513/2014 e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 515/2014. Può finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese di supporto (assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti, azioni relative ad audit, individuazione e prevenzione delle frodi, conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione dei regolamenti (UE) n. 513/2014 e (UE) n. 515/2014 nonché dei relativi regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati, traduzioni),

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 04 *(seguito)*

18 01 04 01 *(seguito)*

azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,

— la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali dei regolamenti (UE) n. 513/2014 e (UE) n. 515/2014 nonché dei relativi regolamenti specifici,

— installazione, aggiornamento, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione,

— la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema di indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali,

— le valutazioni, comprese le azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione, la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune, i rapporti di esperti, le statistiche e gli studi,

— il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del regolamento (UE) n. 513/2014, del regolamento (UE) n. 515/2014 e dei relativi regolamenti specifici,

— misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del regolamento (UE) n. 513/2014, del regolamento (UE) n. 515/2014 e dei relativi regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa.

A norma dell'accordo concluso fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo Sicurezza interna — Frontiere — per il periodo 2014-2020, la Commissione può utilizzare fino all'importo, da stabilire nell'accordo, dei contributi versati dagli Stati associati del Fondo per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione della decisione e dell'accordo da parte di tali Stati.

Le entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein nell'ambito dell'associazione di questi Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 330 000 EUR.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 18 02 01.

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 04 *(seguito)*

18 01 04 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

18 01 04 02 Spese di supporto per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 500 000	2 500 000	1 896 007,47

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le spese per l'assistenza tecnica a carico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014. Può finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

— spese di supporto (assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti, azioni relative ad audit, individuazione e prevenzione delle frodi, conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014, e dei relativi regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati, traduzioni),

— azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,

— la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei relativi regolamenti specifici,

— installazione, aggiornamento, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione,

— la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema di indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali,

— le valutazioni, comprese le azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione, la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune, i rapporti di esperti, le statistiche e gli studi,

— il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei relativi regolamenti specifici,

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 04 *(seguito)*

18 01 04 02 *(seguito)*

— misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei relativi regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 18 03 01.

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

18 01 04 03 Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
188 000	181 000	256 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre anche altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. la voce 18 04 01 01.

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 04 *(seguito)*

18 01 04 04 Spese di supporto per il programma Giustizia — Programmi antidroga

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	100 000	10 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione delle attività collegate alle politiche antidroga nel quadro del programma Giustizia (il «programma») e il conseguimento dei suoi obiettivi di rilievo; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), , del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 06.

18 01 04 05 Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	250 000	450 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del sostegno di emergenza all'interno dell'Unione. Lo stanziamento copre fra l'altro:

— attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione;

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 04 *(seguito)*

18 01 04 05 *(seguito)*

— lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il supporto di sistemi informativi ad uso interno o volti a migliorare il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che forniscono sostegno di emergenza e gli esperti in questo campo;

— studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo sostegno di emergenza;

— altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 07 01.

18 01 05 ***Spese di supporto per le attività di ricerca e i programmi innovativi del settore «Migrazione e affari interni»***

18 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 304 334	2 259 151	2 182 755,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 05.

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 05 *(seguito)*

18 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
568 673	553 525	572 687,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 05.

18 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
588 913	560 869	546 607,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e acquisto di attrezzature informatiche, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 05 *(seguito)*

18 01 05 03 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 05.

18 01 06 ***Agenzie esecutive***

18 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma «Europa per i cittadini»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 280 000	2 227 000	2 232 597,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia al completamento della gestione del programma «Europa per i cittadini» compreso nella rubrica 3 *ter* del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, nonché per la sua partecipazione alla gestione del programma «Europa per i cittadini» di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)*

18 01 06 *(seguito)*

18 01 06 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

Regolamento (CE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3), in particolare l'articolo 2.

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce: «l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione della Commissione C(2013) 9189 del 18 dicembre 2013 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 02	SICUREZZA INTERNA								
18 02 01	***Fondo sicurezza interna***								
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	3	287 071 440	468 544 124	316 912 547	359 867 661	533 724 007,89	281 242 423,23	60,02
	Riserve (40 02 41)				*18 405 000*	*18 405 000*			
			287 071 440	468 544 124	335 317 547	378 272 661	533 724 007,89	281 242 423,23	
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	3	191 297 628	190 358 325	135 679 988	233 349 807	162 870 292,—	158 146 031,93	83,08
18 02 01 03	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES) e di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)	3	20 000 000	9 000 000	60 000 000	49 600 000	100 000 000,—	10 080 000,—	112,00
	Articolo 18 02 01 — Subtotale		498 369 068	667 902 449	512 592 535	642 817 468	796 594 299,89	449 468 455,16	67,30
	Riserve (40 02 41)				*18 405 000*	*18 405 000*			
			498 369 068	667 902 449	530 997 535	661 222 468	796 594 299,89	449 468 455,16	
18 02 02	***Strumento Schengen per la Croazia***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 02 03	***Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)***	3	411 821 029	411 821 029	293 185 279	293 185 279	268 909 520,—	268 909 520,—	65,30
	Riserve (40 02 41)				*19 321 000*	*19 321 000*			
			411 821 029	411 821 029	312 506 279	312 506 279	268 909 520,—	268 909 520,—	
18 02 04	***Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)***	3	152 964 760	152 964 760	136 456 565	136 456 565	130 245 520,—	130 245 520,—	85,15
	Riserve (40 02 41)				*690 000*	*690 000*			
			152 964 760	152 964 760	137 146 565	137 146 565	130 245 520,—	130 245 520,—	
18 02 05	***Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)***	3	10 084 425	10 084 425	8 847 082	8 847 082	10 431 827,02	10 431 826,28	103,44

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 02 07	***Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)***	3	239 198 734	195 043 734	274 769 509	176 517 009	200 666 000,—	89 835 000,—	46,06
	Riserve (40 02 41)		*1 003 000*	*1 003 000*	*20 581 000*	*26 255 000*			
			240 201 734	196 046 734	295 350 509	202 772 009	200 666 000,—	89 835 000,—	
18 02 08	***Sistema d'informazione Schengen (SIS II)***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 000 000,—	5 460 472,69	
18 02 09	***Sistema di informazione sui visti (VIS)***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 000 000,—	7 448 510,65	
18 02 51	***Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	2 054 455,46	
18 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
18 02 77 01	Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 02 77 02	Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	155 239,73	
18 02 77 04	Azione preparatoria — Monitoraggio della darknet coordinato a livello dell'UE per contrastare le attività criminali	3	2 000 000	500 000					
	Articolo 18 02 77 — Subtotale		2 000 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	155 239,73	31,05
	Capitolo 18 02 — Totale		**1 314 438 016**	**1 438 316 397**	**1 225 850 970**	**1 257 823 403**	**1 418 847 166,91**	**964 008 999,97**	**67,02**
	Riserve (40 02 41)		***1 003 000***	***1 003 000***	***58 997 000***	***64 671 000***			
			1 315 441 016	**1 439 319 397**	**1 284 847 970**	**1 322 494 403**	**1 418 847 166,91**	**964 008 999,97**	

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 Fondo sicurezza interna

18 02 01 01 Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 01 01	287 071 440	468 544 124	316 912 547	359 867 661	533 724 007,89	281 242 423,23
Riserve (40 02 41)			*18 405 000*	*18 405 000*		
Totale	287 071 440	468 544 124	335 317 547	378 272 661	533 724 007,89	281 242 423,23

Commento

Il Fondo sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

— sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione clandestina,

— sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo l'ulteriore armonizzazione delle relative misure di gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione e attraverso la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e tra questi e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche attraverso la lotta contro l'immigrazione clandestina, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'*acquis* di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e prestando debita attenzione alle caratteristiche specifiche delle persone interessate e alla prospettiva di genere.

Stanziamento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

— infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché al fine di agevolare i flussi di viaggiatori,

— attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone,

— sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficiente dei flussi migratori transfrontalieri, ivi compresi gli investimenti nei sistemi attuali e per quelli futuri,

— infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione, attrezzatura operativa necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto,

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 01 *(seguito)*

— formazione sull'utilizzo di tale attrezzatura e di tali sistemi, nonché promozione di norme di gestione della qualità e formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche nei paesi terzi, riguardante lo svolgimento della sorveglianza, i compiti di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale in materia di diritti umani, prendendo in considerazione un approccio sensibile alla dimensione di genere, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e del contrabbando di persone,

— distacco in paesi terzi di funzionari di collegamento sull'immigrazione e di consulenti in materia di documenti, nonché scambi e distacco di guardie di frontiera fra gli Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo,

— studi, attività di formazione, progetti pilota e altre azioni per l'istituzione progressiva del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014, ivi comprese le azioni finalizzate a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri o tra gli stessi e le azioni connesse all'interoperabilità e all'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere,

— studi, progetti pilota e azioni finalizzati ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione.

Stanziamento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

— sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi,

— azioni inerenti alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte,

— progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con Eurosur,

— studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi,

— studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi.

Stanziamento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 01 *(seguito)*

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Per essere ammissibili al finanziamento, tali azioni devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

— sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e di visti, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1053/2013, del 7 ottobre 2013, per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco,

— migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche,

— sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, ivi compresi strumenti statistici comuni, e metodi nonché di indicatori comuni, con l'ausilio di dati disaggregati per genere,

— sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entro il campo di applicazione dello strumento,

— promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di migliori pratiche e di approcci innovativi tra le varie parti coinvolte a livello europeo,

— promuovere progetti finalizzati all'armonizzazione e all'interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione al fine di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere,

— sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,

— migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell'Unione,

— sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca,

— sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013,

— promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall'attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 01 *(seguito)*

Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all'applicazione dell'*acquis* di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Le entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein nell'ambito dell'associazione di questi Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 32 495 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 14).

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88).

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

18 02 01 02 Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
191 297 628	190 358 325	135 679 988	233 349 807	162 870 292,—	158 146 031,93

Commento

Il Fondo sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

— prevenire la criminalità e lottare contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità nazionali degli Stati membri, ivi compresi Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali,

— aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche contro attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Stanziamento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

— azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con i competenti organismi dell'Unione e tra di loro, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 02 *(seguito)*

— sviluppo di iniziative in materia di lotta al terrorismo, al fine di garantire una risposta adeguata alle minacce emergenti, tra cui quelle connesse alla radicalizzazione interna e ai combattenti stranieri, che si trovino all'estero o che si rechino o facciano ritorno negli Stati membri o nei paesi candidati,

— miglioramento della gestione della crisi a seguito di un attentato terroristico allo scopo di assistere le vittime, i loro familiari più stretti e chiunque abbia subito un danno nel prestare soccorso a una vittima o a una persona in pericolo di vita,

— progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,

— attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio,

— attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,

— acquisto e manutenzione di sistemi informatici nazionali e dell'Unione che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del regolamento (UE) n. 513/2014, e successivo potenziamento dei sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, comprese le prove di compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,

— scambio, formazione e addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti,

— misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a finanziare azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

— azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,

— il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,

— lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 02 *(seguito)*

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 513/2014. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie dell'Unione, nei cicli programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce, e sostenere in particolare:

— misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi,

— progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo,

— attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri,

— progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione,

— progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni,

— l'acquisto, la manutenzione e il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,

— progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,

— progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione,

— studi e progetti pilota,

— attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamento destinato inoltre a finanziare azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

— azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 02 *(seguito)*

— il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,

— l'acquisto, la manutenzione e il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti,

— lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,

— attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,

— valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto,

— studi e progetti pilota.

Stanziamento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di una nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.

Le entrate con destinazione specifica possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

18 02 01 03 Istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES) e di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	9 000 000	60 000 000	49 600 000	100 000 000,—	10 080 000,—

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 01 *(seguito)*

18 02 01 03 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la creazione e il funzionamento di sistemi di tecnologia dell'informazione, le relative infrastrutture di comunicazione e le attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

18 02 02 ***Strumento Schengen per la Croazia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a uno strumento temporaneo per aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'*acquis* di Schengen e il controllo di tali frontiere.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione dall'articolo 31 dell'Atto di adesione della Croazia.

18 02 03 ***Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 03	411 821 029	411 821 029	293 185 279	293 185 279	268 909 520,—	268 909 520,—
Riserve (40 02 41)			*19 321 000*	*19 321 000*		
Totale	411 821 029	411 821 029	312 506 279	312 506 279	268 909 520,—	268 909 520,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 428 160 041' EUR. Un importo di 16 339 012' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 411 821 029' EUR iscritto nel bilancio.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).

Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

18 02 04 ***Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 04	152 964 760	152 964 760	136 456 565	136 456 565	130 245 520,—	130 245 520,—
Riserve (40 02 41)			*690 000*	*690 000*		
Totale	152 964 760	152 964 760	137 146 565	137 146 565	130 245 520,—	130 245 520,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 04 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 154 071 567' EUR. Un importo di 1 106 807' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 152 964 760' EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

18 02 05 ***Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 084 425	10 084 425	8 847 082	8 847 082	10 431 827,02	10 431 826,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle diverse attività previste e svolte dall'Agenzia.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 05 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 10 439 000' EUR. Un importo di 354 575' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 10 084 425' EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

18 02 07 ***Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 07	239 198 734	195 043 734	274 769 509	176 517 009	200 666 000,—	89 835 000,—
Riserve (40 02 41)	*1 003 000*	*1 003 000*	*20 581 000*	*26 255 000*		
Totale	240 201 734	196 046 734	295 350 509	202 772 009	200 666 000,—	89 835 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 07 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 241 122 000' EUR. Un importo di 920 266' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 240 201 734' iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312, 7.12.2018, p. 1).

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 07 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) [COM(2016) 270 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) [COM(2016) 272 final].

18 02 08 ***Sistema d'informazione Schengen (SIS II)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 000 000,—	5 460 472,69

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le spese operative del sistema d'informazione di Schengen (SIS), in particolare il costo delle infrastrutture di rete e quello degli studi concernenti il sistema.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 08 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312, 7.12.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 14).

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).

18 02 09 ***Sistema di informazione sui visti (VIS)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 000 000,—	7 448 510,65

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 09 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'analisi, allo sviluppo, alla fornitura e all'installazione di un sistema di informazione europeo di ampia portata sui visti, Visa Information System (VIS), in particolare il costo delle infrastrutture di rete e quello degli studi concernenti il sistema.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

18 02 51 ***Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	2 054 455,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 51 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione comune 98/245/GAI, del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8).

Decisione 2001/512/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II — penale) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1).

Decisione 2001/513/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità preposte all'applicazione della legge (Oisin II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4).

Decisione 2001/514/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7).

Decisione 2001/515/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11).

Decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Compito derivante dalle prerogative a livello istituzionale della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag.1).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 51 *(seguito)*

Compito derivante dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0124 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3).

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

18 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

18 02 77 01 Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 77 *(seguito)*

18 02 77 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag.1).

18 02 77 02 Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	155 239,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag.1).

18 02 77 04 Azione preparatoria — Monitoraggio della darknet coordinato a livello dell'UE per contrastare le attività criminali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	500 000				

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*

18 02 77 *(seguito)*

18 02 77 04 *(seguito)*

Commento

Alla luce dei dati allarmanti contenuti, tra l'altro, nella relazione europea 2019 sulla droga, vi è l'urgente necessità di un'azione più risoluta, coordinata a livello dell'Unione, in materia di monitoraggio della darknet per contrastare le crescenti minacce derivanti da attività criminali quali il traffico e il commercio di stupefacenti e altre sostanze illegali, il commercio illegale di armi e la tratta di esseri umani. La comunicazione attraverso la darknet, difficile da tracciare, è divenuta un elemento chiave di tali operazioni illegali, in particolare a livello transfrontaliero, e il suo monitoraggio efficace rimane una sfida per le autorità di contrasto degli Stati membri. Non tutte le autorità di contrasto degli Stati membri dispongono di mezzi adeguati per monitorare sistematicamente la darknet o coordinare efficacemente le azioni congiunte dell'Unione e la cooperazione in questo settore, ma nell'Unione non mancano buone pratiche e risultati, seppur frammentati e disomogenei.

L'azione svilupperà software e hardware per un monitoraggio efficace della darknet a livello dell'Unione, che saranno messi a disposizione delle autorità di contrasto dell'Unione e degli Stati membri, unitamente a misure di formazione e assistenza per il coordinamento e lo sviluppo delle capacità in vista di un monitoraggio congiunto europeo della darknet.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 03	ASILO E MIGRAZIONE								
18 03 01	***Fondo Asilo, migrazione e integrazione***								
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	589 841 729	622 469 782	377 106 629	527 969 782	605 108 377,08	494 552 028,78	79,45
	Riserve (40 02 41)				*460 000 000*	*94 500 000*			
			589 841 729	622 469 782	837 106 629	622 469 782	605 108 377,08	494 552 028,78	
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	356 348 555	327 634 462	281 207 141	327 634 462	379 106 431,79	233 551 581,18	71,28
	Articolo 18 03 01 — Subtotale		946 190 284	950 104 244	658 313 770	855 604 244	984 214 808,87	728 103 609,96	76,63
	Riserve (40 02 41)				*460 000 000*	*94 500 000*			
			946 190 284	950 104 244	1 118 313 770	950 104 244	984 214 808,87	728 103 609,96	
18 03 02	***Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — EASO***	3	108 327 419	108 327 419	94 032 843	94 032 843	91 971 000,—	91 971 000,—	84,90
18 03 03	***Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)***	3	p.m.	p.m.	100 000	p.m.	100 000,—	0,—	
18 03 51	***Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	273 149,05	7 663 389,42	
18 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	746,93	

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 03 77	*(seguito)*								
18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 77 09	Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	109 803,13	
18 03 77 12	Azione preparatoria — Servizio di assistenza a sostegno dei minori rifugiati e migranti non accompagnati in Europa	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 18 03 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	110 550,06	
	Capitolo 18 03 — Totale		**1 054 517 703**	**1 058 431 663**	**752 446 613**	**949 637 087**	**1 076 558 957,92**	**827 848 549,44**	**78,21**
	Riserve (40 02 41)				***460 000 000***	***94 500 000***			
			1 054 517 703	**1 058 431 663**	**1 212 446 613**	**1 044 137 087**	**1 076 558 957,92**	**827 848 549,44**	

18 03 01 Fondo Asilo, migrazione e integrazione

18 03 01 01 Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03 01 01	589 841 729	622 469 782	377 106 629	527 969 782	605 108 377,08	494 552 028,78
Riserve (40 02 41)			*460 000 000*	*94 500 000*		
Totale	589 841 729	622 469 782	837 106 629	622 469 782	605 108 377,08	494 552 028,78

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 01 *(seguito)*

18 03 01 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare -anche tramite la cooperazione pratica- la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché azioni volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo. Occorre prestare particolare attenzione alla specifica situazione delle donne vulnerabili, segnatamente le donne con figli, e delle minori non accompagnati, in particolare le ragazze, nonché alla fondamentale necessità di impedire la violenza basata sulla religione, sull'etnia o sul genere nei centri di accoglienza e asilo.

Stanziamento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale e i beneficiari di altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

— promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di centri di accoglienza sensibili alla problematica di genere, reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all'altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all'arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati,

— sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,

— sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,

— sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, che comprendano dati disaggregati per genere ed età,

— sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo,

— sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale,

— promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 01 *(seguito)*

18 03 01 01 *(seguito)*

Le entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 8 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268, dell'1.10.2016, pag. 82).

Atti di riferimento

Raccomandazione della Commissione dell'11 gennaio 2016 per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015) 9490 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [COM(2016) 270 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2016) 468 final].

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 01 *(seguito)*

18 03 01 02 Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
356 348 555	327 634 462	281 207 141	327 634 462	379 106 431,79	233 551 581,18

Commento

Stanziamento destinato a sostenere la migrazione legale negli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, ad esempio le esigenze del mercato del lavoro, salvaguardando nel contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, a promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, a rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscono alla lotta contro l'immigrazione clandestina, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito.

Per quanto riguarda la migrazione legale e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, lo stanziamento è destinato a finanziare misure concernenti l'immigrazione e quelle prima della partenza, misure di integrazione, nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Una parte dello stanziamento dovrebbe essere resa disponibile alle autorità locali e regionali.

Per quanto riguarda le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, lo stanziamento è destinato a finanziare misure di accompagnamento al rimpatrio, misure di rimpatrio nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

— promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua legislazione e nella condivisione di buone pratiche in materia di migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e rimpatrio; è opportuno che tra le buone pratiche figurino esempi di integrazione positiva di cittadine di paesi terzi,

— sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,

— sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di immigrazione, integrazione e rimpatrio e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,

— sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di migrazione legale, integrazione e rimpatrio, che comprendano dati disaggregati per genere ed età, monitorando altresì la partecipazione di cittadini di paesi terzi nel settore dell'istruzione e nel mercato del lavoro,

— sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di immigrazione,

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 01 *(seguito)*

18 03 01 02 *(seguito)*

— sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione e dei partenariati per la mobilità,

— promuovere azioni e campagne di informazione nei paesi terzi volte a sensibilizzare in merito agli idonei canali legali per l'immigrazione e ai rischi di quella illegale,

— promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento finanzia altresì le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

Le entrate con destinazione specifica possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

18 03 02 ***Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — EASO***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
108 327 419	108 327 419	94 032 843	94 032 843	91 971 000,—	91 971 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Ufficio (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Ufficio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 02 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 114 073 000' EUR. Un importo di 5 745 581' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 108 327 419' EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 [COM(2016) 271 final].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 [COM(2018) 633 final].

18 03 03 ***Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	100 000	p.m.	100 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'infrastruttura di comunicazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 603/2013. Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione di DubliNet.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

18 03 51 ***Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	273 149,05	7 663 389,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 51 *(seguito)*

Decisione 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Decisione n 458/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].

Decisione 2007/815/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 29).

Decisione 2007/837/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 48).

Decisione 2008/22/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1).

Decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 51 *(seguito)*

Decisione 2008/458/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135).

18 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

18 03 77 04 Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

18 03 77 05 Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	746,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 77 *(seguito)*

18 03 77 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

18 03 77 06 Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

18 03 77 07 Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 77 *(seguito)*

18 03 77 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

18 03 77 08 Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

18 03 77 09 Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	109 803,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 77 *(seguito)*

18 03 77 09 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

18 03 77 12 Azione preparatoria — Servizio di assistenza a sostegno dei minori rifugiati e migranti non accompagnati in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 04 — PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA								
18 04 01	***Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione***								
18 04 01 01	Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione	3	26 959 000	26 000 000	25 189 000	26 000 000	24 632 327,90	25 518 460,93	98,15
18 04 01 02	Iniziativa dei cittadini europei (ICE)	3	1 385 000	1 030 751	p.m.	p.m.	739 825,70	907 136,47	88,01
	Riserve (40 02 41)				*1 085 000*	*814 000*			
			1 385 000	1 030 751	1 085 000	814 000	739 825,70	907 136,47	
	Articolo 18 04 01 — Subtotale		28 344 000	27 030 751	25 189 000	26 000 000	25 372 153,60	26 425 597,40	97,76
	Riserve (40 02 41)				*1 085 000*	*814 000*			
			28 344 000	27 030 751	26 274 000	26 814 000	25 372 153,60	26 425 597,40	
18 04 51	***Completamento del programma Europa per i cittadini (2007-2013)***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 18 04 — Totale		**28 344 000**	**27 030 751**	**25 189 000**	**26 000 000**	**25 372 153,60**	**26 425 597,40**	**97,76**
	Riserve (40 02 41)				***1 085 000***	***814 000***			
			28 344 000	**27 030 751**	**26 274 000**	**26 814 000**	**25 372 153,60**	**26 425 597,40**	

18 04 01 Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione

18 04 01 01 Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 959 000	26 000 000	25 189 000	26 000 000	24 632 327,90	25 518 460,93

Commento

Con il fine ultimo di avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, gli obiettivi generali del programma «Europa per i cittadini» sono quelli di contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini e di promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello di Unione.

CAPITOLO 18 04 — PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA *(seguito)*

18 04 01 *(seguito)*

18 04 01 01 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad interventi nell'ambito dei partenariati e del sostegno strutturale, di progetti commemorativi, della storia e dell'identità dell'Unione, degli incontri tra cittadini, delle reti di città gemellate, di progetti concernenti i cittadini e la società civile, di valutazioni inter pares, di studi e servizi di comunicazione, di misure di sostegno, dell'organizzazione di eventi e relative strutture di sostegno negli Stati membri, inclusi i progetti realizzati dalle organizzazioni della società civile intesi a promuovere l'integrazione, la diversità linguistica, la coesione e la non discriminazione, con specifico riferimento alle minoranze europee.

Lo stanziamento è altresì destinato a promuovere il senso di cittadinanza europea informando le persone, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in merito ai propri diritti in quanto cittadini dell'Unione, alle opportunità di partecipazione civica a livello di Unione e all'impatto dell'Unione sulla loro vita quotidiana.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Gli importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3), in particolare l'articolo 2.

18 04 01 02 Iniziativa dei cittadini europei (ICE)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 04 01 02	1 385 000	1 030 751	p.m.	p.m.	739 825,70	907 136,47
Riserve (40 02 41)			*1 085 000*	*814 000*		
Totale	1 385 000	1 030 751	1 085 000	814 000	739 825,70	907 136,47

Commento

L'obiettivo generale di questa voce è di rafforzare il funzionamento democratico dell'Unione, garantendo ai cittadini europei il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione grazie a un'Iniziativa dei cittadini europei (ICE).

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare sia campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini sull'ICE, sia i costi relativi alla traduzione e alla partecipazione delle organizzazioni alle riunioni con la Commissione.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 04 — PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA *(seguito)*

18 04 01 *(seguito)*

18 04 01 02 *(seguito)*

Lo stanziamento è destinato all'elaborazione e al miglioramento dei sistemi informatici dell'ICE, in particolare il registro e il software per la raccolta online delle dichiarazioni di sostegno.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Gli importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3), in particolare l'articolo 2.

Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

18 04 51 ***Completamento del programma Europa per i cittadini (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA								
18 05 03	***Sfide per la società***								
18 05 03 01	Promuovere società europee sicure	1,1	185 504 220	165 549 256	176 575 555	171 687 622	161 585 834,73	117 200 718,71	70,80
	Articolo 18 05 03 — Subtotale		185 504 220	165 549 256	176 575 555	171 687 622	161 585 834,73	117 200 718,71	70,80
18 05 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
18 05 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 594 209,46	2 983 223,52	
18 05 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	438 081,30	
	Articolo 18 05 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 594 209,46	3 421 304,82	
18 05 51	***Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)***	1,1	p.m.	3 060 000	p.m.	10 089 391	203 060,50	23 137 070,39	756,11
	Capitolo 18 05 — Totale		**185 504 220**	**168 609 256**	**176 575 555**	**181 777 013**	**174 383 104,69**	**143 759 093,92**	**85,26**

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per Orizzonte 2020 — Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020 e per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro).

Il programma Orizzonte 2020 svolgerà un ruolo centrale per l'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché per lo sviluppo e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 TFUE e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in termini quantitativi e qualitativi le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Europa e assicurandone un uso ottimale.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA *(seguito)*

La questione di genere sarà affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di intensificare gli sforzi per aumentare la partecipazione delle donne alla ricerca e all'innovazione a tutti i livelli, compreso quello decisionale.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione e volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello di Unione, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento verrà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle linee di bilancio 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo di organismi esterni alle attività dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 18 05 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti al capitolo 18 01 05.

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA *(seguito)*

18 05 03 Sfide per la società

18 05 03 01 Promuovere società europee sicure

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
185 504 220	165 549 256	176 575 555	171 687 622	161 585 834,73	117 200 718,71

Commento

Stanziamento destinato a:

— sostenere politiche dell'Unione per la sicurezza interna ed esterna, migliorando al tempo stesso la competitività e la base tecnologica dell'industria dell'Unione della sicurezza, e stimolando la cooperazione tra fornitori e utenti di soluzioni in materia di sicurezza. Le attività verteranno sullo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative volte a colmare le carenze in fatto di sicurezza e a prevenire le minacce, Saranno dirette principalmente a lottare contro la criminalità e il terrorismo; proteggere le infrastrutture critiche; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere; aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, tutelando nel contempo i dati personali e i diritti umani fondamentali;

— appoggiare il rafforzamento della base scientifica e del sostegno all'Unione dell'innovazione e allo Spazio europeo della ricerca, necessari per promuovere lo sviluppo di società e politiche innovative in Europa per mezzo dell'impegno dei cittadini, delle imprese e degli utenti in materia di ricerca e innovazione nonché la promozione di politiche di ricerca e innovazione coordinate in un contesto globalizzato.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA *(seguito)*

18 05 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

18 05 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 594 209,46	2 983 223,52

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

L'importo corrispondente è stimato a 13 102 000 EUR.

18 05 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	438 081,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA *(seguito)*

18 05 51 Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 060 000	p.m.	10 089 391	203 060,50	23 137 070,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è inoltre destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 06 — POLITICHE ANTIDROGA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 06	POLITICHE ANTIDROGA								
18 06 01	***Sostegno ad iniziative nell'ambito della politica in materia di droga***	3	2 999 000	2 300 000	2 875 000	2 686 612	2 749 000,—	2 990 853,08	130,04
18 06 02	***Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)***	3	16 266 349	16 266 349	15 096 836	15 096 836	15 445 600,—	15 445 600,—	94,95
18 06 51	***Completamento di azioni nel campo della prevenzione e informazione in materia di droga***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 18 06 — Totale		**19 265 349**	**18 566 349**	**17 971 836**	**17 783 448**	**18 194 600,—**	**18 436 453,08**	**99,30**

18 06 01 Sostegno ad iniziative nell'ambito della politica in materia di droga

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 999 000	2 300 000	2 875 000	2 686 612	2 749 000,—	2 990 853,08

Commento

stanziamento destinato a sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità strettamente connessi all'obiettivo generale del programma Giustizia (il «programma»), nella misura in cui non sono contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o dal programma «Salute per la crescita».

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

— attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

— attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari,

— attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica come strumento per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia,

CAPITOLO 18 06 — POLITICHE ANTIDROGA *(seguito)*

18 06 01 *(seguito)*

— stanziamento destinato a sostenere i principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostenere i principali operatori europei e alle reti di livello europeo, anche nel settore della formazione giudiziaria e sostenere il lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) e f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag.73), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 6, paragrafo 1.

18 06 02 ***Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 266 349	16 266 349	15 096 836	15 096 836	15 445 600,—	15 445 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Osservatorio (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Osservatorio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Osservatorio è tenuto a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Osservatorio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 06 — POLITICHE ANTIDROGA *(seguito)*

18 06 02 *(seguito)*

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 16 288 600' EUR. Un importo di 22 251' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 16 266 349' EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

18 06 51 ***Completamento di azioni nel campo della prevenzione e informazione in materia di droga***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 0122].

CAPITOLO 18 07 — STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE								
18 07 01	***Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione***	3	p.m.	p.m.	p.m.	69 287 000	199 000 000,—	225 852 046,81	
	Capitolo 18 07 — Totale		**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**69 287 000**	**199 000 000,—**	**225 852 046,81**	

18 07 01 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	69 287 000	199 000 000,—	225 852 046,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di operazioni di sostegno emergenziale per rispondere alle esigenze umanitarie urgenti ed eccezionali riscontrate negli Stati membri a seguito di calamità naturali e provocate dall'uomo, quali l'improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi (rifugiati e migranti) nel loro territorio.

Un sostegno di emergenza viene fornito in base alle necessità, a complemento della risposta degli Stati membri interessati, volto a tutelare la vita, a prevenire e alleviare le sofferenze e a mantenere la dignità umana. La risposta di emergenza può comprendere operazioni di assistenza, soccorso e, se necessario, protezione finalizzate a salvare e proteggere vite in situazioni di calamità o di post-emergenza. Lo stanziamento è destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per i gruppi di persone interessati, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, il magazzinaggio, la spedizione, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso all'aiuto per i beneficiari.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la fornitura di cibo o di prodotti e materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale.

Lo stanziamento può coprire anche altri costi direttamente legati all'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale e il costo delle misure indispensabili a tal fine, entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfino l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati, iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 19

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

TITOLO 19

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA»	30 665 107	30 665 107	29 315 175	29 315 175	27 477 566,94	27 477 566,94
19 02	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI	305 857 177	272 000 000	292 337 177	247 000 000	288 836 660,93	261 279 695,30
19 03	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	351 427 000	328 150 000	334 357 000	305 000 000	369 981 592,21	315 433 453,68
19 04	MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE	43 442 462	37 000 000	47 222 896	35 000 000	41 850 911,23	45 038 215,38
19 05	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO	156 145 000	124 102 724	148 167 000	88 767 970	140 309 333,36	115 145 791,33
19 06	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE	19 500 000	16 800 000	18 000 000	16 500 000	16 100 000,—	16 284 778,51
	Titolo 19 — Totale	**907 036 746**	**808 717 831**	**869 399 248**	**721 583 145**	**884 556 064,67**	**780 659 501,14**

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

TITOLO 19

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
19 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA»					
19 01 01	***Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Strumenti di politica estera»***					
19 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede	5,2	8 840 840	8 252 441	7 981 626,33	90,28
19 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione	5,2	1 998 766	1 878 973	1 839 602,24	92,04
	Articolo 19 01 01 — Subtotale		10 839 606	10 131 414	9 821 228,57	90,61
19 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Strumenti di politica estera»***					
19 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	2 383 911	2 278 355	2 041 067,41	85,62
19 01 02 02	Personale esterno — Delegazioni dell'Unione	5,2	69 792	68 808	61 867,34	88,65
19 01 02 11	Altre spese di gestione — Sede	5,2	565 407	554 844	559 730,—	99,00
19 01 02 12	Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione	5,2	80 535	80 042	80 814,77	100,35
	Articolo 19 01 02 — Subtotale		3 099 645	2 982 049	2 743 479,52	88,51
19 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera»***					

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
19 01 03	*(seguito)*					
19 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	586 330	553 251	638 961,07	108,98
19 01 03 02	Spese per gli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione	5,2	357 526	374 734	340 185,23	95,15
	Articolo 19 01 03 — Subtotale		943 856	927 985	979 146,30	103,74
19 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Strumenti di politica estera»***					
19 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace	4	8 400 000	8 200 000	7 100 725,83	84,53
19 01 04 02	Spese di supporto per la politica estera e di sicurezza comune	4	500 000	500 000	652 864,95	130,57
19 01 04 03	Spese di supporto per lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese relative alle missioni di monitoraggio elettorale	4	743 000	736 727	766 715,87	103,19
19 01 04 04	Spese di supporto per lo strumento di partenariato	4	6 139 000	5 798 000	5 307 405,90	86,45
	Articolo 19 01 04 — Subtotale		15 782 000	15 234 727	13 827 712,55	87,62
19 01 06	***Agenzie esecutive***					
19 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di partenariato	4	p.m.	39 000	106 000,—	
	Articolo 19 01 06 — Subtotale		p.m.	39 000	106 000,—	
	Capitolo 19 01 — Totale		**30 665 107**	**29 315 175**	**27 477 566,94**	**89,61**

19 01 01 Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Strumenti di politica estera»

19 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 840 840	8 252 441	7 981 626,33

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

19 01 01 *(seguito)*

19 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 998 766	1 878 973	1 839 602,24

19 01 02 ***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Strumenti di politica estera»***

19 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 383 911	2 278 355	2 041 067,41

19 01 02 02 Personale esterno — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
69 792	68 808	61 867,34

19 01 02 11 Altre spese di gestione — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
565 407	554 844	559 730,—

19 01 02 12 Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
80 535	80 042	80 814,77

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

19 01 03 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera»

19 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
586 330	553 251	638 961,07

19 01 03 02 Spese per gli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
357 526	374 734	340 185,23

19 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Strumenti di politica estera»

19 01 04 01 Spese di supporto per lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 400 000	8 200 000	7 100 725,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

19 01 04 *(seguito)*

19 01 04 01 *(seguito)*

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 02.

19 01 04 02 Spese di supporto per la politica estera e di sicurezza comune

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
500 000	500 000	652 864,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno all'attuazione di misure della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per le quali la Commissione non possiede l'esperienza necessaria o necessita di sostegno supplementare. Lo stanziamento copre:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari. Questo comprende i costi connessi all'aggiornamento e alla manutenzione dell'elenco elettronico consolidato delle sanzioni finanziarie (e-CTFSL) necessari per l'applicazione di sanzioni finanziarie al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel TUE,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

19 01 04 *(seguito)*

19 01 04 02 *(seguito)*

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Stanziamento destinato a coprire le spese di supporto amministrativo per la piattaforma di sostegno alle missioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 350 000 EUR.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 03.

19 01 04 03 Spese di supporto per lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese relative alle missioni di monitoraggio elettorale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
743 000	736 727	766 715,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 336 727 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno, finanziate a titolo del presente stanziamento,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma,

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

19 01 04 *(seguito)*

19 01 04 03 *(seguito)*

— le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 04.

19 01 04 04 Spese di supporto per lo strumento di partenariato

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 139 000	5 798 000	5 307 405,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

19 01 04 *(seguito)*

19 01 04 04 *(seguito)*

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 05.

19 01 06 ***Agenzie esecutive***

19 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di partenariato

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	39 000	106 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione dei progetti finanziati nell'ambito del capitolo 19 05.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» *(seguito)*

19 01 06 *(seguito)*

19 01 06 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

Atti di riferimento

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 02	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI								
19 02 01	***Risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi***	4	266 073 177	240 000 000	256 810 177	220 000 000	254 181 745,62	234 658 571,84	97,77
19 02 02	***Sostegno alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla preparazione alle crisi***	4	39 784 000	32 000 000	35 527 000	22 000 000	33 677 000,—	24 140 961,50	75,44
19 02 51	***Completamento delle azioni nel settore della risposta e preparazione alle crisi (dal 2007 al 2013)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	5 000 000	977 915,31	2 480 161,96	
	Capitolo 19 02 — Totale		**305 857 177**	**272 000 000**	**292 337 177**	**247 000 000**	**288 836 660,93**	**261 279 695,30**	**96,06**

19 02 01 Risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
266 073 177	240 000 000	256 810 177	220 000 000	254 181 745,62	234 658 571,84

Commento

Stanziamento destinato a contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 del TUE. L'assistenza tecnica e finanziaria può essere fornita in risposta a situazioni di emergenza o di crisi o al delinearsi di una crisi, a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, tra cui le donne, i bambini e le persone LGBTQI, soprattutto quando costoro sono esposti a violenze di carattere sessuale e di genere in situazioni di instabilità, oppure a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato, compresa la violenza sessuale in situazioni di conflitto usata come arma da guerra, o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati. In questo contesto, la risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su «Donne, pace e sicurezza» dovrebbe essere utilizzata quale strumento chiave.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI *(seguito)*

19 02 01 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0 e 6 6 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

La rendicontabilità è una priorità fondamentale degli interventi dell'Unione nelle situazioni di crisi e al delinearsi di situazioni di crisi. Sarà messo a disposizione un finanziamento sufficiente a sostegno di iniziative nazionali, regionali e internazionali a questo riguardo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

19 02 02 ***Sostegno alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla preparazione alle crisi***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
39 784 000	32 000 000	35 527 000	22 000 000	33 677 000,—	24 140 961,50

Commento

Stanziamento destinato a contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace. Tale assistenza tecnica e finanziaria copre il sostegno a misure intese a creare e a rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre e post-crisi, tenendo in debito conto l'importanza dell'emancipazione delle donne e dell'integrazione della prospettiva di genere, nonché in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI *(seguito)*

19 02 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

19 02 51 Completamento delle azioni nel settore della risposta e preparazione alle crisi (dal 2007 al 2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	5 000 000	977 915,31	2 480 161,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Tutte le entrate provenienti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 03	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE								
19 03 01	***Sostegno al mantenimento della stabilità attraverso le missioni della politica estera e di sicurezza comune e i rappresentanti speciali dell'Unione europea***								
19 03 01 01	Missione di vigilanza in Georgia	4	22 000 000	37 750 000	19 000 000	20 000 000	19 688 937,23	28 018 606,26	74,22
19 03 01 02	EULEX Kosovo	4	79 000 000	74 050 000	80 000 000	78 000 000	81 158 429,—	71 622 201,82	96,72
19 03 01 03	EUPOL Afghanistan	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
19 03 01 04	Altre misure e operazioni di gestione della crisi	4	190 427 000	180 000 000	176 857 000	171 000 000	222 965 746,72	181 550 990,59	100,86
19 03 01 05	Azioni d'urgenza	4	11 000 000	p.m.	19 000 000	p.m.	0,—	0,—	
19 03 01 06	Azioni preparatorie e di controllo	4	1 000 000	350 000	5 500 000	3 000 000	158 650,—	180 070,79	51,45
19 03 01 07	Rappresentanti speciali dell'Unione europea	4	20 000 000	14 000 000	13 500 000	13 000 000	20 745 863,—	16 973 678,85	121,24
	Articolo 19 03 01 — Subtotale		323 427 000	306 150 000	313 857 000	285 000 000	344 717 625,95	298 345 548,31	97,45
19 03 02	***Sostegno alla non proliferazione e al disarmo***	4	28 000 000	22 000 000	20 500 000	20 000 000	25 263 966,26	17 087 905,37	77,67
	Capitolo 19 03 — Totale		**351 427 000**	**328 150 000**	**334 357 000**	**305 000 000**	**369 981 592,21**	**315 433 453,68**	**96,12**

Commento

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza deve garantire che il Parlamento europeo sia strettamente associato a tutte le fasi del processo decisionale. Le riunioni di consultazione comuni di cui al punto 25 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1), che dovranno essere ulteriormente intensificate sulla base della dichiarazione sulla responsabilità politica resa dall'Alto rappresentante (GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1), devono rafforzare un dialogo continuo tra l'Alto rappresentante e il Parlamento europeo sulle scelte di base e gli aspetti principali della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (PESC), che comprende consultazioni preliminari all'approvazione di mandati e strategie. Al fine di accrescere la coerenza interistituzionale della PESC e di offrire a tutte le istituzioni una consulenza qualificata e aggiornata quale strumento per sviluppare una PESC più coerente e incisiva, verranno predisposte attività di ricerca specialistica politicamente pertinenti, tramite l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e altri organismi.

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 01 Sostegno al mantenimento della stabilità attraverso le missioni della politica estera e di sicurezza comune e i rappresentanti speciali dell'Unione europea

Commento

Rientrano in questo articolo le misure e operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune riguardanti il monitoraggio e la verifica dei processi di pace, la risoluzione dei conflitti e altre attività di stabilizzazione, le missioni relative allo Stato di diritto e le missioni di polizia. Possono essere organizzate azioni per monitorare i valichi di frontiera, gli accordi di pace o di cessate il fuoco o, più in generale, gli sviluppi politici e quelli relativi alla sicurezza. Come per tutte le azioni finanziate a titolo del presente capitolo, le misure pertinenti devono avere carattere civile.

19 03 01 01 Missione di vigilanza in Georgia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 000 000	37 750 000	19 000 000	20 000 000	19 688 937,23	28 018 606,26

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia in linea con la pertinente base giuridica adottata dal Consiglio.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

19 03 01 02 EULEX Kosovo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
79 000 000	74 050 000	80 000 000	78 000 000	81 158 429,—	71 622 201,82

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 01 *(seguito)*

19 03 01 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio nonché a sostenere i costi delle sezioni specializzate in Kosovo.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

19 03 01 03 EUPOL Afghanistan

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di chiusura della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan in conformità della decisione 2010/279/PESC.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 01 *(seguito)*

19 03 01 03 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).

19 03 01 04 Altre misure e operazioni di gestione della crisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
190 427 000	180 000 000	176 857 000	171 000 000	222 965 746,72	181 550 990,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre misure e operazioni di gestione delle crisi oltre a EULEX Kosovo, le sezioni specializzate in Kosovo, EUMM Georgia ed EUPOL Afghanistan, nonché a coprire il funzionamento della segreteria dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e del suo sistema di teledidattica avanzata via Internet e i costi del deposito per le missioni civili della PSDC.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fondi fiduciari dell'Unione.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 01 *(seguito)*

19 03 01 04 *(seguito)*

Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).

Decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12).

Decisione (PESC) 2018/653 del Consiglio, del 26 aprile 2018, relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi (GU L 108, del 27.4.2018, pag. 22).

Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235, del 19.9.2018, pag. 14).

Decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio, del 4 ottobre 2019, relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 256, del 7.10.2019, pag. 10).

19 03 01 05 Azioni d'urgenza

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 000 000	p.m.	19 000 000	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni non previste a titolo dell'articolo 19 03 01 che possono essere decise nell'arco dell'esercizio e che devono essere eseguite con urgenza.

Questo articolo costituisce inoltre un elemento di flessibilità nel bilancio della PESC ai sensi dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 01 *(seguito)*

19 03 01 05 *(seguito)*

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

19 03 01 06 Azioni preparatorie e di controllo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	350 000	5 500 000	3 000 000	158 650,—	180 070,79

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le misure preparatorie volte a creare le condizioni per le azioni dell'Unione nel settore della PESC e l'adozione dei necessari strumenti giuridici. Può coprire le misure di valutazione e di analisi (valutazione *ex ante* dei mezzi, studi specifici, organizzazione di riunioni, accertamento dei fatti in loco). Nel settore delle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi e per quanto riguarda i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in particolare, le misure preparatorie possono servire tra l'altro a valutare le esigenze operative delle azioni previste, a provvedere al rapido spiegamento iniziale del personale e delle risorse (per esempio, spese di missione, acquisto di materiale, prefinanziamento dei costi di esercizio e di assicurazione nella fase di avvio) o ad adottare le necessarie misure in loco per preparare l'avvio dell'operazione. Il presente stanziamento può inoltre coprire i costi connessi a esperti che contribuiscono alle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi per quanto riguarda specifici aspetti tecnici (per esempio, l'identificazione e la valutazione delle esigenze in materia di appalti) o azioni di formazione alla sicurezza destinate al personale da impiegare in una missione PESC o in un gruppo RSUE.

Esso copre altresì le azioni di controllo e le revisioni dei conti delle azioni della PESC, nonché tutte le spese di regolarizzazione di azioni precedenti che sono state chiuse.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo delle azioni contemplate nelle voci 19 03 01 01, 19 03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 e 19 03 01 07.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 01 *(seguito)*

19 03 01 06 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Azioni preparatorie ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

19 03 01 07 Rappresentanti speciali dell'Unione europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	14 000 000	13 500 000	13 000 000	20 745 863,—	16 973 678,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese inerenti alla nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in conformità dell'articolo 33 del TUE.

La designazione dei RSUE dovrebbe essere conforme alle politiche dell'Unione in materia di parità di genere e di integrazione della dimensione di genere, e andrebbe pertanto favorita la nomina di donne a tale carica.

Esso copre altresì le spese connesse alla retribuzione dei RSUE e alla costituzione delle loro squadre e delle strutture di sostegno, comprese le spese per il personale diverse da quelle relative al personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Esso copre inoltre i costi relativi agli eventuali progetti attuati sotto la diretta responsabilità di un RSUE.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 01 *(seguito)*

19 03 01 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione (PESC) 2018/903 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 7).

Decisione (PESC) 2018/904 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 12).

Decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 16).

Decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 22).

Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 27).

Decisione (PESC) 2018/1248 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 9).

Decisione (PESC) 2019/346 del Consiglio, del 28 febbraio 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 12).

Decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 10).

19 03 02 ***Sostegno alla non proliferazione e al disarmo***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
28 000 000	22 000 000	20 500 000	20 000 000	25 263 966,26	17 087 905,37

Commento

Stanziamento destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche e biologiche), principalmente nell'ambito della strategia dell'Unione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del dicembre 2003. Tale strategia comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

Stanziamento destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi convenzionali e delle operazioni per combattere l'accumulazione e il traffico destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere. Tale strategia comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 02 *(seguito)*

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).

Decisione del Consiglio 2014/912/PESC, del 15 dicembre 2014, a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nella regione del Sahel (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 30).

Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).

Decisione (PESC) 2015/203 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico quale contributo a favore di misure trasparenti e tese a rafforzare la fiducia nelle attività nello spazio extraatmosferico (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 38).

Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).

Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 51).

Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56).

Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 50).

Decisione (PESC) 2016/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa al contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 22).

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 02 *(seguito)*

Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

Decisione (PESC) 2016/2383 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 74).

Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio, del 3 aprile 2017, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 12).

Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).

Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

Decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 8).

Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82).

Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101).

Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace III») (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 20).

Decisione (UE) 2017/2284 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, intesa a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per il trattato sul bando della produzione di materiale fissile (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 32).

Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 49).

Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55).

Decisione (PESC) 2017/2370 del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 28).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 02 *(seguito)*

Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40).

Decisione (PESC) 2018/298 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L del 56, 28.2.2018, pag. 34).

Decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56, del 28.2.2018, pag. 46).

Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (OJ L 293, 20.11.2018, p. 11).

Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 24).

Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 41).

Decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (GU L 322, del 18.12.2018, pag. 27).

Decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 38).

Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).

Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1º aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).

Decisione (PESC) 2019/615 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 105 del 16.4.2019, pag. 25).

Decisione (PESC) 2019/938 del Consiglio, del 6 giugno 2019, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 63).

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE *(seguito)*

19 03 02 *(seguito)*

Decisione (PESC) 2019/1296 del Consiglio, del 31 luglio 2019, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 29).

Decisione (PESC) 2019/1298 del Consiglio, del 31 luglio 2019, volta a sostenere il dialogo e la cooperazione tra Africa, Cina e Europa per prevenire la diversione di armi e munizioni in Africa (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 37).

Decisione (PESC) 2019/2009 del Consiglio, del 2 dicembre 2019 a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 42).

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 04 — MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 04	MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE								
19 04 01	***Migliorare l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare attraverso missioni di osservazione elettorale***	4	43 442 462	37 000 000	47 222 896	35 000 000	41 850 911,23	45 038 215,38	121,72
19 04 51	***Completamento delle azioni nell'ambito delle missioni di monitoraggio elettorale (prima del 2014)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 19 04 — Totale		**43 442 462**	**37 000 000**	**47 222 896**	**35 000 000**	**41 850 911,23**	**45 038 215,38**	**121,72**

19 04 01 Migliorare l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare attraverso missioni di osservazione elettorale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
43 442 462	37 000 000	47 222 896	35 000 000	41 850 911,23	45 038 215,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno finanziario necessario per promuovere la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e trasparenza, tramite l'organizzazione di missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali nonché il sostegno alla capacità di osservazione a livello regionale e nazionale.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

CAPITOLO 19 04 — MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE *(seguito)*

19 04 01 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 14.3.2014, pag. 85).

19 04 51 ***Completamento delle azioni nell'ambito delle missioni di monitoraggio elettorale (prima del 2014)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 05 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 05	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO								
19 05 01	***Cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e gli interessi reciproci***	4	142 445 000	110 000 000	135 667 000	70 000 000	128 044 169,36	97 615 035,90	88,74
19 05 20	***Erasmus+ — Contributo dello strumento di partenariato***	4	13 700 000	14 102 724	12 500 000	15 267 970	12 265 164,—	16 083 660,18	114,05
19 05 51	***Completamento delle azioni nel campo delle relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati (dal 2007 al 2013)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	3 500 000	0,—	1 447 095,25	
	Capitolo 19 05 — Totale		**156 145 000**	**124 102 724**	**148 167 000**	**88 767 970**	**140 309 333,36**	**115 145 791,33**	**92,78**

19 05 01 Cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e gli interessi reciproci

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
142 445 000	110 000 000	135 667 000	70 000 000	128 044 169,36	97 615 035,90

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e gli interessi reciproci nell'ambito dello strumento di partenariato, in particolare con i paesi che svolgono un ruolo importante nell'affrontare le questioni di portata mondiale, tra cui la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, nonché i consessi multilaterali e la governance mondiale, e le sfide di portata planetaria o gli ambiti in cui l'Unione ha interessi significativi. La cooperazione comprende misure volte a sostenere le relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione per affrontare le sfide di portata planetaria, l'attuazione della dimensione internazionale della strategia Europa 2020, le possibilità di commercio e di investimento e le attività di diplomazia pubblica e sensibilizzazione.

Lo stanziamento consentirà il sostegno agli obiettivi connessi alla politica dell'UE per l'Artico e finanzierà la cooperazione con i partner artici dell'UE al fine di instaurare legami più solidi con la regione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e da contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato Euratom, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

CAPITOLO 19 05 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO *(seguito)*

19 05 01 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

19 05 20 ***Erasmus+ — Contributo dello strumento di partenariato***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 700 000	14 102 724	12 500 000	15 267 970	12 265 164,—	16 083 660,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro dello strumento esterno per attuare la dimensione internazionale dell'istruzione superiore nel quadro del programma «Erasmus +».

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus +»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 05 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO *(seguito)*

19 05 20 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

19 05 51 ***Completamento delle azioni nel campo delle relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati (dal 2007 al 2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	3 500 000	0,—	1 447 095,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41).

CAPITOLO 19 06 — ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 06	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE								
19 06 01	***Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione***	4	15 500 000	15 800 000	15 000 000	15 000 000	16 100 000,—	16 284 778,51	103,07
19 06 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
19 06 77 01	Azione preparatoria — StratCom Plus	4	4 000 000	1 000 000	3 000 000	1 500 000	0,—	0,—	0
	Articolo 19 06 77 — Subtotale		4 000 000	1 000 000	3 000 000	1 500 000	0,—	0,—	0
	Capitolo 19 06 — Totale		**19 500 000**	**16 800 000**	**18 000 000**	**16 500 000**	**16 100 000,—**	**16 284 778,51**	**96,93**

19 06 01 Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 500 000	15 800 000	15 000 000	15 000 000	16 100 000,—	16 284 778,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione. Le attività di informazione da svolgere nell'ambito di questo articolo si dividono in due grandi categorie: le attività orizzontali e di sostegno logistico ad opera dei servizi centrali e le attività svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Azioni realizzate dalla sede:

— il programma EUVP (*European Union Visitors Programme*), realizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo, offre ogni anno a circa 150 partecipanti selezionati dalle delegazioni dell'Unione l'occasione di entrare in contatto con l'Unione visitando il Parlamento europeo e la Commissione nel quadro di un programma individuale e personalizzato di visite tematiche,

— la produzione e la distribuzione di pubblicazioni sui temi prioritari, nell'ambito di un programma annuale,

— la produzione e divulgazione di materiale audiovisivo,

— lo sviluppo di informazioni trasmesse per via elettronica (Internet e sistemi di messaggeria elettronica),

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 06 — ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE *(seguito)*

19 06 01 *(seguito)*

— l'organizzazione di visite per gruppi di giornalisti,

— il sostegno ad azioni di informazione degli opinionisti che riflettono le priorità dell'Unione,

— comunicazioni strategiche, tra cui sulla disinformazione, destinate in particolare ai paesi del vicinato dell'Unione e dei Balcani occidentali, compreso il monitoraggio sistematico e l'esposizione della disinformazione diffusa da potenze straniere.

Sono comprese le attività svolte nella futura delegazione dell'Unione nel Regno Unito riguardanti le informazioni sui diritti dei cittadini dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione.

La Commissione continuerà a finanziare i notiziari in Farsi.

Azioni decentrate svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali

Conformemente agli obiettivi di comunicazione fissati per ciascuna regione e per ciascun paese, le delegazioni dell'Unione propongono un piano annuale di comunicazione che, se approvato dalla sede, riceve una dotazione di bilancio per le seguenti attività:

— siti web,

— relazioni con i media (conferenze stampa, seminari, programmi radio ecc.),

— prodotti di informazione (altre pubblicazioni, materiale grafico ecc.),

— organizzazione di eventi, ivi comprese le attività culturali,

— bollettini,

— campagne di informazione,

— comunicazioni strategiche, destinate in particolare ai paesi del vicinato dell'Unione e dei Balcani occidentali.

Le entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 6 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, 1 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 19 06 — ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE *(seguito)*

19 06 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

19 06 77 01 Azione preparatoria — StratCom Plus

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 000 000	1 000 000	3 000 000	1 500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La presente azione preparatoria testa nuove modalità per contrastare la disinformazione in modo più sistematico, efficace ed efficiente. Un obiettivo importante consiste nello sviluppare la capacità dell'Unione di verificare la disinformazione in base ai fatti, aggiornando la base di competenze del proprio personale attraverso formazioni e seminari forniti da esperti di comunicazione strategica, i quali riferiranno quindi in merito alle loro attività di monitoraggio alle sedi principali, inclusa la task force East StratCom.

Pertanto, l'azione preparatoria finanzia le attività seguenti: a) una formazione mirata alla sensibilizzazione sulle campagne di disinformazione tra il personale dell'Unione; b) il monitoraggio delle campagne di disinformazione all'interno e all'esterno dell'Unione; c) un'analisi basata sui dati delle sfide e delle vie da seguire in tutta Europa; d) una migliore divulgazione dei prodotti di tale analisi, ossia la traduzione e la diffusione nelle lingue locali. Dato che le campagne di disinformazione colpiscono allo stesso modo sia l'Unione sia i suoi paesi partner, tali attività possono giovare al personale, in funzione delle priorità da stabilire, 1) delle rappresentanze permanenti della Commissione europea negli Stati membri, 2) delle delegazioni dell'Unione nei paesi del partenariato orientale e 3) delle delegazioni dell'Unione nei paesi dei Balcani occidentali.

L'azione preparatoria è attuata congiuntamente dalla Commissione europea (Servizio degli strumenti di politica estera) e dal Servizio europeo per l'azione esterna.

L'azione consente all'Unione di sensibilizzare l'opinione pubblica, sviluppare la capacità di anticipazione, analisi e risposta, di essere più efficiente, di raggiungere meglio gli Stati membri e di promuovere i suoi obiettivi strategici presso i suoi cittadini, nonché presso i paesi del vicinato orientale e dei Balcani occidentali, anche nelle loro lingue.

Sulla base dei primi due anni di attuazione, l'azione preparatoria dovrebbe continuare a essere adeguatamente finanziata nel 2020. Dato che la lotta alle notizie false è diventata una priorità dell'Unione, anche mediante l'adozione di una comunicazione in materia, è essenziale garantire un adeguato finanziamento per combattere questo fenomeno a livello di Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 20

COMMERCIO

TITOLO 20

COMMERCIO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»	102 541 291	102 541 291	98 356 915	98 356 915	96 566 212,70	96 566 212,70
20 02	POLITICA COMMERCIALE	17 121 000	16 430 000	17 364 000	16 640 000	17 900 000,—	16 500 000,—
	Titolo 20 — Totale	**119 662 291**	**118 971 291**	**115 720 915**	**114 996 915**	**114 466 212,70**	**113 066 212,70**

COMMISSIONE
TITOLO 20 — COMMERCIO

TITOLO 20

COMMERCIO

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
20 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»					
20 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Commercio»***					
20 01 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Sede	5,2	57 956 616	55 016 278	54 130 697,05	93,40
20 01 01 02	Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione	5,2	16 589 761	15 407 577	15 084 643,49	90,93
	Articolo 20 01 01 — Subtotale		74 546 377	70 423 855	69 215 340,54	92,85
20 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»***					
20 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	3 016 357	2 958 569	2 955 487,—	97,98
20 01 02 02	Personale esterno — Delegazioni dell'Unione	5,2	8 584 577	8 463 372	7 609 633,61	88,64
20 01 02 11	Altre spese di gestione — Sede	5,2	4 346 572	4 347 413	4 606 641,80	105,98
20 01 02 12	Altre spese di gestione — delegazioni	5,2	1 508 215	1 491 686	1 505 470,21	99,82
	Articolo 20 01 02 — Subtotale		17 455 721	17 261 040	16 677 232,62	95,54
20 01 03	***Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»***					
20 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per la tecnologica dell'informazione e della comunicazione	5,2	3 843 719	3 688 337	4 333 835,90	112,75
20 01 03 02	Immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione	5,2	6 695 474	6 983 683	6 339 803,64	94,69
	Articolo 20 01 03 — Subtotale		10 539 193	10 672 020	10 673 639,54	101,28
	Capitolo 20 01 — Totale		**102 541 291**	**98 356 915**	**96 566 212,70**	**94,17**

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO» *(seguito)*

20 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Commercio»

20 01 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
57 956 616	55 016 278	54 130 697,05

20 01 01 02 Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 589 761	15 407 577	15 084 643,49

20 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»

20 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 016 357	2 958 569	2 955 487,—

20 01 02 02 Personale esterno — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 584 577	8 463 372	7 609 633,61

20 01 02 11 Altre spese di gestione — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 346 572	4 347 413	4 606 641,80

20 01 02 12 Altre spese di gestione — delegazioni

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 508 215	1 491 686	1 505 470,21

COMMISSIONE
TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO» *(seguito)*

20 01 03 Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»

20 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per la tecnologica dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 843 719	3 688 337	4 333 835,90

20 01 03 02 Immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 695 474	6 983 683	6 339 803,64

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
20 02	POLITICA COMMERCIALE								
20 02 01	***Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi***	4	12 621 000	11 800 000	12 584 000	11 800 000	13 000 000,—	12 010 356,48	101,78
20 02 03	***Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali***	4	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000,—	4 169 643,52	92,66
20 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
20 02 77 02	Progetto pilota — Donne e commercio: creare un modello per il capitolo sulla dimensione di genere negli accordi di libero scambio sulla base dei dati relativi alle donne che svolgono un'attività rispetto alle donne dedite all'economia domestica	4	p.m.	130 000	280 000	340 000	400 000,—	320 000,—	246,15
	Articolo 20 02 77 — Subtotale		p.m.	130 000	280 000	340 000	400 000,—	320 000,—	246,15
	Capitolo 20 02 — Totale		**17 121 000**	**16 430 000**	**17 364 000**	**16 640 000**	**17 900 000,—**	**16 500 000,—**	**100,43**

20 02 01 Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 621 000	11 800 000	12 584 000	11 800 000	13 000 000,—	12 010 356,48

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le azioni seguenti:

Attività di sostegno allo svolgimento dei negoziati commerciali e sugli investimenti, multilaterali e bilaterali, in corso e nuovi

Attività volte a rafforzare la posizione dell'Unione nei negoziati commerciali multilaterali (nel contesto dell'Agenda di sviluppo di Doha) e nei negoziati commerciali e sugli investimenti, bilaterali e regionali, in corso e nuovi, al fine di garantire che la strategia dell'Unione si basi sui più alti standard economici, sociali e ambientali e che si possano costituire coalizioni per un buon esito dei negoziati. Fra tali attività citiamo:

— riunioni, conferenze e seminari in relazione all'elaborazione delle posizioni strategiche e negoziali e allo svolgimento dei negoziati commerciali e sugli investimenti in corso nonché di quelli nuovi,

— elaborazione e attuazione di una strategia coerente e globale di comunicazione e di informazione, che promuova la politica commerciale dell'Unione, misurandone i diversi elementi e obiettivi e sensibilizzando il pubblico in merito alle posizioni negoziali attuali, sia all'interno che all'esterno dell'Unione,

— attività d'informazione e seminari per operatori statali e non statali (compresi quelli della società civile e delle imprese), volti ad illustrare la situazione delle negoziazioni in corso e dell'attuazione di accordi esistenti.

COMMISSIONE
TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)*

20 02 01 *(seguito)*

Studi, valutazioni e valutazioni d'impatto in relazione agli accordi e alle politiche commerciali e di investimento

Azioni volte a garantire che la politica commerciale dell'Unione sia sostenuta e debitamente avvantaggiata da risultati di valutazioni ex-ante ed ex-post, comprendenti:

— valutazioni d'impatto svolte in vista di possibili nuove proposte legislative e valutazioni d'impatto per la sostenibilità svolte a sostegno di negoziazioni in corso, al fine di analizzare i potenziali vantaggi economici, sociali e ambientali di accordi commerciali e di investimento e, ove necessario, di proporre misure di accompagnamento volte a contrastare eventuali risultati negativi per determinati paesi o settori,

— valutazioni delle politiche e delle prassi della Direzione generale per il Commercio, da svolgere secondo il proprio programma di valutazione pluriennale,

— studi di esperti giuridici ed economici relativamente alle negoziazioni in corso e agli accordi esistenti, agli sviluppi politici e alle controversie commerciali.

Assistenza tecnica, formazione ed altre azioni di miglioramento delle capacità in ambito commerciale destinate ai paesi terzi

Azioni volte ad aiutare i paesi terzi a partecipare ai negoziati commerciali e sugli investimenti, internazionali, bilaterali o biregionali, ad applicare gli accordi internazionali commerciali e di investimento e ad inserirsi nel sistema commerciale internazionale, tra cui:

— progetti di formazione e di miglioramento delle capacità destinati ai funzionari e agli operatori dei paesi in via di sviluppo, soprattutto nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, e relative alle norme armonizzate in materia di ambiente, benessere degli animali e società, così da consentire ai paesi in via di sviluppo di esportare merci di qualità nell'Unione, il che contribuisce anche ad aumentare le condizioni di parità,

— rimborso spese dei partecipanti ai forum e alle conferenze volte a sensibilizzare e ad informare i cittadini dei paesi in via di sviluppo in merito alle questioni commerciali,

— gestione, funzionamento, ulteriore sviluppo e promozione dell'help desk per il commercio, che fornisce alle imprese dei paesi partner informazioni sull'accesso ai mercati dell'Unione e le aiuta a sfruttare le opportunità di accesso al mercato offerte dal sistema commerciale internazionale,

— programmi di assistenza tecnica connessa al commercio, concordati in seno all'OMC e alle altre organizzazioni multilaterali, in particolare i fondi fiduciari dell'OMC, nel quadro dell'Agenda di sviluppo di Doha,

Attività di accesso al mercato a sostegno dell'attuazione della strategia dell'Unione sull'accesso al mercato

Azioni che sostengono la strategia dell'Unione sull'accesso al mercato, che mira a rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio, a identificare le restrizioni al commercio nei paesi terzi e, se del caso, a rimuovere le barriere commerciali. Fra le azioni suddette figurano:

— manutenzione, funzionamento e ulteriore sviluppo della base dati sull'accesso al mercato, che gli operatori economici potranno consultare via internet, contenente un elenco degli ostacoli agli scambi e altre informazioni riguardanti le esportazioni e gli esportatori dell'Unione; acquisizione delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari per la base dati,

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)*

20 02 01 *(seguito)*

— analisi specifica dei vari ostacoli agli scambi sui mercati principali, compreso un esame del modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi assunti nel quadro di accordi commerciali e di investimento internazionali, in relazione alla preparazione dei negoziati,

— conferenze, seminari ed altre attività d'informazione (ad esempio realizzazione e distribuzione di studi, pacchetti, pubblicazioni e opuscoli informativi) per informare le aziende, i funzionari degli Stati membri ed altri operatori in merito agli ostacoli commerciali e agli strumenti della politica commerciale volti a proteggere l'Unione da prassi commerciali non eque quali il dumping o le sovvenzioni all'esportazione,

— sostegno all'industria europea per l'organizzazione di attività incentrate specificamente sulle tematiche legate all'accesso al mercato.

Attività di sostegno all'attuazione delle norme esistenti e monitoraggio degli obblighi commerciali e di investimento

Attività volte a sostenere l'attuazione degli accordi commerciali e di investimento esistenti e la realizzazione dei sistemi connessi che consentono l'efficace attuazione di tali accordi; attività destinate inoltre alla realizzazione di indagini e sopralluoghi volti a garantire che i paesi terzi stiano rispettando le norme, fra cui:

— scambio d'informazioni, attività di formazione, seminari e comunicazione volti a sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione vigente in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso,

— attività volte ad agevolare le inchieste effettuate nel contesto della difesa commerciale, al fine di difendere i produttori dell'Unione da pratiche commerciali non eque dei paesi terzi (strumenti antidumping, antisovvenzioni e clausola di salvaguardia) che possono nuocere all'economia dell'Unione. Le attività si concentreranno in particolare sullo sviluppo, sulla manutenzione, sul funzionamento e sulla sicurezza dei sistemi informatici che sostengono le attività di difesa commerciale, sulla produzione di strumenti di comunicazione, sull'acquisto di servizi legali nei paesi terzi e sullo svolgimento di studi da parte di esperti,

— attività a sostegno dei gruppi consultivi interni che sorvegliano l'attuazione degli accordi commerciali e di investimento entrati in vigore. È compreso il finanziamento delle spese di viaggio e di alloggio dei membri e degli esperti,

— attività a supporto dell'acquisizione dei dati necessari a formare un database per le discussioni del gruppo consultivo interno e del comitato consultivo misto,

— attività volte a promuovere la politica del commercio estero dell'Unione attraverso un processo di dialogo strutturato con i principali formatori d'opinione della società civile e con le parti interessate, comprese le piccole e medie imprese, sulle questioni di commercio estero,

— attività connesse alla promozione degli accordi commerciali e di investimento e alla relativa comunicazione, sia all'interno dell'Unione che nei paesi partner. Queste saranno attuate essenzialmente mediante la produzione e la diffusione di supporti audiovisivi, elettronici e grafici e di pubblicazioni stampate, tramite abbonamenti ai mezzi di comunicazione e alle banche dati nel settore del commercio, grazie alla traduzione di materiale di comunicazione in lingue diverse da quelle ufficiali dell'Unione e alle azioni rivolte ai media, compresi i nuovi prodotti mediali,

— sviluppo, manutenzione e funzionamento di sistemi informatici a sostegno delle attività operative nel settore della politica commerciale, quali: banca dati statistica integrata (ISDB), sistema elettronico relativo al duplice uso, banca dati sull'accesso al mercato, help desk per il commercio, banca dati sui crediti all'esportazione, sistemi SIGL (rete integrata per la gestione delle licenze) e SIGL Wood, piattaforma della società civile e strumenti di monitoraggio e sostegno degli accordi commerciali e di investimento.

COMMISSIONE
TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)*

20 02 01 *(seguito)*

Assistenza giuridica e specialistica

Azioni volte a garantire che i partner commerciali dell'Unione adempiano agli obblighi connessi all'OMC o ad altri accordi multilaterali e bilaterali. Tali azioni comprendono:

— studi di esperti, comprendenti visite di ispezione e indagini specifiche, nonché seminari sul modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi previsti dagli accordi commerciali e di investimento internazionali,

— consulenza giuridica, specie per quanto riguarda la legislazione straniera, per aiutare l'Unione a difendere le sue posizioni durante le procedure di composizione delle controversie in sede di OMC, altri studi di esperti necessari per preparare, gestire e seguire le procedure di composizione delle controversie dell'OMC,

— costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie connesse all'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 TFUE.

Sistemi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti istituiti da accordi internazionali

Sono finanziabili le seguenti spese:

— costi di funzionamento dei sistemi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti (tribunale di primo grado e giurisdizione di appello) derivanti dall'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 TFUE,

— costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie sottoposte da investitori in virtù di tali accordi internazionali,

— pagamento a un investitore di un risarcimento definitivo o di un importo concordato tra le parti nel contesto di tali accordi internazionali.

Attività di sostegno alla politica commerciale e di investimento

Stanziamento destinato altresì a coprire spese generali per traduzioni, eventi mediatici, informazioni e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo del presente articolo, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche subappaltate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, quali la manutenzione dei siti web della Direzione generale per il Commercio e del commissario per il Commercio o lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi e degli strumenti informatici di supporto.

Le entrate nel quadro della gestione da parte dell'Unione delle responsabilità finanziarie connesse alla composizione delle controversie investitore-Stato potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Parte di tale stanziamento è destinato a coprire un approccio globale alle comunicazioni volto a coinvolgere il pubblico e tutti i portatori di interesse e a massimizzare la trasparenza per quanto riguarda le attività della direzione generale del Commercio. Ciò comprenderà eventi di coinvolgimento e di dialogo, quali eventi per la stampa o i portatori d'interesse, pubblicazione informative, traduzioni, consultazioni e misure di follow-up così come pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo delle attività a titolo del presente articolo e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, quali la manutenzione dei siti web della direzione generale del Commercio e del commissario responsabile per il Commercio. Le attività volte a coinvolgere il pubblico e tutti i portatori di interesse sono essenziali per una politica commerciale trasparente, efficace e completa.

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)*

20 02 01 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse agli articoli 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3 e 9 0 0 e alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo.

Basi giuridiche

Decisione 98/181/CE, CECA ed Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

Decisione 98/552/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

20 02 03 ***Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000,—	4 169 643,52

Commento

Stanziamento destinato a sostenere programmi e iniziative multilaterali nel settore dell'assistenza attinente al commercio, al fine di potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace al sistema commerciale multilaterale e agli accordi commerciali regionali nonché di migliorare i loro risultati commerciali.

Le iniziative e i programmi finanziati mediante il presente stanziamento sono destinati a sostenere le seguenti azioni:

Assistenza per la politica commerciale, la partecipazione ai negoziati e l'attuazione degli accordi sugli scambi e gli investimenti e di altre iniziative di carattere commerciale

Misure volte a potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di formulare le proprie politiche commerciali e rafforzare le istituzioni coinvolte in tali politiche, ivi comprese analisi commerciali complete e aggiornate e l'assistenza finalizzata ad integrare il commercio nelle loro rispettive politiche per la crescita economica e lo sviluppo.

COMMISSIONE
TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)*

20 02 03 *(seguito)*

Misure intese a rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace ai negoziati sul commercio e sugli investimenti, di applicare gli accordi commerciali e di investimento ed altre iniziative di carattere commerciale e di intraprendere azioni di follow-up, anche per gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile nelle sue prospettive in materia di lavoro e di ambiente.

Ricerca indirizzata a fornire consulenza ai responsabili politici sulle migliori strategie per garantire che gli specifici interessi dei piccoli produttori e dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo siano presi in considerazione in tutti i settori politici e per promuovere un contesto favorevole all'accesso dei produttori ai mercati mondiali.

Tale assistenza è rivolta in primo luogo al settore pubblico, ma potrebbe anche comprendere iniziative a sostegno della condotta responsabile delle imprese e del commercio equo e solidale.

Sviluppo del commercio

Azioni mirate a ridurre i vincoli sul versante dell'offerta che hanno un impatto diretto sulla capacità dei paesi in via di sviluppo di sfruttare il loro potenziale commerciale internazionale, incluso, in particolare, lo sviluppo del settore privato.

Stanziamento complementare ai programmi geografici dell'Unione; copre unicamente iniziative e programmi multilaterali che offrono un vero valore aggiunto ai programmi geografici dell'Unione.

La Commissione fornirà una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati conseguiti, nonché sui principali effetti della strategia degli aiuti al commercio. La Commissione comunica dati concernenti l'importo totale del finanziamento per gli aiuti al commercio a carico del bilancio generale dell'Unione e la quota complessiva di tali aiuti a titolo dell'importo totale destinato all'«assistenza relativa al commercio».

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse agli articoli 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3 e 9 0 0 e alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

20 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

20 02 77 02 Progetto pilota — Donne e commercio: creare un modello per il capitolo sulla dimensione di genere negli accordi di libero scambio sulla base dei dati relativi alle donne che svolgono un'attività rispetto alle donne dedite all'economia domestica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	130 000	280 000	340 000	400 000,—	320 000,—

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)*

20 02 77 *(seguito)*

20 02 77 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

TITOLO 21

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO»	303 808 958	303 808 958	291 056 843	291 056 843	408 300 034,—	408 300 034,—
21 02	STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3 184 529 459	2 710 632 634	3 105 662 812	2 714 270 463	2 927 947 827,78	2 607 580 803,92
21 04	STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI	141 214 245	126 000 000	138 124 454	113 000 000	136 179 899,10	135 713 880,66
21 05	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI	77 250 000	67 000 000	73 900 000	63 800 000	74 214 635,84	64 698 597,93
21 06	STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE	31 394 290	31 200 000	32 154 049	40 000 000	31 505 663,—	38 202 312,52
21 07	IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA	33 220 000	33 104 000	32 640 000	32 110 000	32 110 000,—	30 365 444,40
21 08	SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO	47 979 000	45 943 947	43 228 000	42 244 468	41 852 835,41	27 930 170,25
21 09	COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI	p.m.	3 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	9 101 319,19
	Titolo 21 — Totale	**3 819 395 952**	**3 320 689 539**	**3 716 766 158**	**3 301 481 774**	**3 652 110 895,13**	**3 321 892 562,87**

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

TITOLO 21

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
21 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO»					
21 01 01	***Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»***					
21 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — sede principale	5,2	69 744 402	69 009 549	67 231 792,62	96,40
21 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — delegazioni dell'Unione	5,2	93 742 140	83 238 496	79 471 134,96	84,78
	Articolo 21 01 01 — Subtotale		163 486 542	152 248 045	146 702 927,58	89,73
21 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»***					
21 01 02 01	Personale esterno — sede principale	5,2	2 516 985	2 505 315	2 685 882,—	106,71
21 01 02 02	Personale esterno — delegazioni dell'Unione	5,2	2 861 524	2 683 509	2 536 544,53	88,64
21 01 02 11	Altre spese di gestione — sede principale	5,2	4 324 543	4 330 495	4 432 661,28	102,50
21 01 02 12	Altre spese di gestione — delegazioni dell'Unione	5,2	3 733 928	3 507 282	3 476 002,08	93,09
	Articolo 21 01 02 — Subtotale		13 436 980	13 026 601	13 131 089,89	97,72
21 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»***					
21 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	4 625 493	4 626 457	5 382 709,22	116,37

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
21 01 03	*(seguito)*					
21 01 03 02	Immobili e spese connesse — delegazioni dell'Unione	5,2	16 576 175	16 420 172	14 627 937,41	88,25
	Articolo 21 01 03 — Subtotale		21 201 668	21 046 629	20 010 646,63	94,38
21 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»***					
21 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento di cooperazione allo sviluppo	4	88 392 838	87 647 486	86 869 268,20	98,28
21 01 04 03	Spese di supporto per lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani	4	10 854 220	10 573 850	10 129 236,57	93,32
21 01 04 04	Spese di sostegno allo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace	4	2 300 000	2 300 000	2 385 095,99	103,70
21 01 04 05	Spese di supporto per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare	4	1 490 710	1 475 951	1 441 022,21	96,67
21 01 04 06	Spese di supporto per il partenariato Unione europea-Groenlandia	4	269 000	264 281	254 260,20	94,52
21 01 04 07	Spese di supporto per il Fondo europeo di sviluppo	4	p.m.	p.m.	113 944 539,58	
21 01 04 08	Spese di supporto per i fondi fiduciari gestiti dalla Commissione.	4	p.m.	p.m.	10 541 191,15	
	Articolo 21 01 04 — Subtotale		103 306 768	102 261 568	225 564 613,90	218,34
21 01 06	***Agenzie esecutive***					
21 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo	4	2 377 000	2 474 000	2 890 756,—	121,61
	Articolo 21 01 06 — Subtotale		2 377 000	2 474 000	2 890 756,—	121,61
	Capitolo 21 01 — Totale		**303 808 958**	**291 056 843**	**408 300 034,—**	**134,39**

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 01 Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»

21 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — sede principale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
69 744 402	69 009 549	67 231 792,62

21 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
93 742 140	83 238 496	79 471 134,96

21 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»

21 01 02 01 Personale esterno — sede principale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 516 985	2 505 315	2 685 882,—

21 01 02 02 Personale esterno — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 861 524	2 683 509	2 536 544,53

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 02 *(seguito)*

21 01 02 11 Altre spese di gestione — sede principale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 324 543	4 330 495	4 432 661,28

21 01 02 12 Altre spese di gestione — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 733 928	3 507 282	3 476 002,08

21 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»***

21 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 625 493	4 626 457	5 382 709,22

21 01 03 02 Immobili e spese connesse — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 576 175	16 420 172	14 627 937,41

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»

21 01 04 01 Spese di supporto per lo strumento di cooperazione allo sviluppo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
88 392 838	87 647 486	86 869 268,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 7 549 714 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno finanziato da questa linea,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 04 *(seguito)*

21 01 04 01 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 02.

21 01 04 03 Spese di supporto per lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 854 220	10 573 850	10 129 236,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 1 613 273 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno finanziato da questa linea,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 04 *(seguito)*

21 01 04 03 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 04.

21 01 04 04 Spese di sostegno allo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 300 000	2 300 000	2 385 095,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto alloggi dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 04 *(seguito)*

21 01 04 04 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 05.

21 01 04 05 Spese di supporto per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 490 710	1 475 951	1 441 022,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 968 300 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno finanziato da questa linea,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 04 *(seguito)*

21 01 04 05 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 06.

21 01 04 06 Spese di supporto per il partenariato Unione europea-Groenlandia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
269 000	264 281	254 260,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di sostegno titolo dell'articolo 21 07 01.

21 01 04 07 Spese di supporto per il Fondo europeo di sviluppo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	113 944 539,58

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 04 *(seguito)*

21 01 04 07 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di supporto amministrativo decise nel quadro dei Fondi europei di sviluppo.

Tutte le entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo al finanziamento dei costi delle misure di supporto iscritte all'articolo 6 3 2 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 136 017 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2.

21 01 04 08 Spese di supporto per i fondi fiduciari gestiti dalla Commissione.

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	10 541 191,15

Commento

Stanziamenti destinato a coprire le spese di gestione della Commissione, fino a un massimo del 5 % degli importi raccolti nei fondi fiduciari, a decorrere dagli anni in cui i contributi a ciascun fondo fiduciario hanno iniziato a essere utilizzati come stabilito all'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Tutte le entrate provenienti dal contributo dei fondi fiduciari al finanziamento dei costi delle misure di supporto iscritte all'articolo 6 3 4 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 13 700 000 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 04 *(seguito)*

21 01 04 08 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2 e l'articolo 235, paragrafo 5.

21 01 06 ***Agenzie esecutive***

21 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 377 000	2 474 000	2 890 756,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'attuazione della dimensione internazionale dell'istruzione superiore del programma «Erasmus+» (rubrica 4) affidata all'Agenzia, nell'ambito del capitolo 21 02. Il mandato dell'Agenzia comprende anche la gestione delle rimanenze del periodo di programmazione 2007-2013 per i programmi Gioventù, Tempus e Erasmus Mundus in cui sono coinvolti beneficiari dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

L'agenzia riceverà anche un contributo annuale finanziato dagli stanziamenti dell'articolo 21 02 09. Questo permetterà di proseguire il programma Mobilità intra-ACP, volto a facilitare la mobilità degli studenti in Africa, finanziato dal 2013 tramite il 10° Fondo europeo di sviluppo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f),del regolamento finanziario.

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» *(seguito)*

21 01 06 *(seguito)*

21 01 06 01 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui a alla presente voce in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato «Staff» alla presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione della Commissione C(2013) 9189 del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

Il partenariato strategico Africa-UE: una strategia comune Africa-UE, adottata al vertice di Lisbona dell'8 e 9 dicembre 2007.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02	STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO								
21 02 01	***Cooperazione con l'America latina***	4	381 313 631	274 000 000	360 928 415	267 589 959	343 946 320,—	214 533 358,35	78,30
21 02 02	***Cooperazione con l'Asia***	4	821 480 778	656 000 000	794 388 665	650 000 000	749 819 271,—	414 346 796,40	63,16
21 02 03	***Cooperazione con l'Asia centrale***	4	163 710 652	102 000 000	151 706 054	85 000 000	151 613 771,—	70 538 252,16	69,16
21 02 04	***Cooperazione con il Medio Oriente***	4	243 843 466	70 000 000	178 531 328	100 000 000	117 000 000,—	98 648 301,41	140,93
21 02 05	***Cooperazione con l'Afghanistan***	4	199 417 199	143 000 000	199 417 199	170 000 000	239 715 436,69	254 374 702,37	177,88
21 02 06	***Cooperazione con il Sud Africa***	4	17 000 000	24 500 000	22 293 472	42 000 000	20 000 000,—	21 718 016,83	88,64
21 02 07	***Beni pubblici e sfide globali, riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e democrazia***								
21 02 07 01	Ambiente e cambiamenti climatici	4	222 473 403	163 900 000	224 576 156	132 600 000	198 257 418,—	128 820 164,32	78,60
21 02 07 02	Energia sostenibile	4	110 210 401	64 250 000	99 412 181	45 000 000	89 466 398,62	65 000 000,—	101,17
21 02 07 03	Sviluppo umano	4	200 438 336	257 236 000	238 149 346	217 000 000	221 102 962,—	193 913 396,68	75,38
21 02 07 04	Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile	4	232 508 470	185 000 000	231 563 021	150 000 000	215 014 346,99	162 851 586,26	88,03
21 02 07 05	Migrazione e asilo	4	56 122 734	105 000 000	56 748 845	110 000 000	63 391 200,90	123 779 096,38	117,88
	Articolo 21 02 07 — Subtotale		821 753 344	775 386 000	850 449 549	654 600 000	787 232 326,51	674 364 243,64	86,97

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 08	***Finanziare le iniziative nel campo dello sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali o a loro favore***								
21 02 08 01	Società civile nello sviluppo	4	223 492 438	195 000 000	230 999 756	175 700 000	207 367 117,83	164 242 196,95	84,23
21 02 08 02	Autorità locali nello sviluppo	4	74 497 479	53 600 000	73 208 919	41 900 000	68 651 603,—	40 774 868,54	76,07
	Articolo 21 02 08 — Subtotale		297 989 917	248 600 000	304 208 675	217 600 000	276 018 720,83	205 017 065,49	82,47
21 02 09	***Un programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-Unione europea***	4	135 756 524	109 950 000	133 966 165	100 000 000	130 820 662,—	72 041 165,—	65,52
21 02 20	***Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo***	4	99 423 948	103 256 481	103 888 290	104 887 435	108 674 043,—	111 830 982,48	108,30
21 02 30	***Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e altri organismi delle Nazioni Unite***	4	340 000	340 000	340 000	340 000	336 911,50	336 911,50	99,09
21 02 40	***Accordi sui prodotti***	4	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 268 951,32	2 268 951,32	90,76
21 02 51	***Completamento delle azioni relative allo strumento di cooperazione allo sviluppo (prima del 2014)***								
21 02 51 01	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4	p.m.	1 000 000	p.m.	10 000 000	0,—	2 908 341,32	290,83
21 02 51 02	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina	4	p.m.	30 000 000	p.m.	36 383 916	0,—	61 447 902,22	204,83
21 02 51 03	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente	4	p.m.	82 000 000	p.m.	75 000 000	0,—	211 355 805,27	257,75
21 02 51 04	Sicurezza alimentare	4	p.m.	10 000 000	p.m.	40 000 000	320,69	36 056 432,27	360,56
21 02 51 05	Attori non statali dello sviluppo	4	p.m.	3 200 000	p.m.	32 000 000	1 093,24	21 810 905,86	681,59

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 51	*(seguito)*								
21 02 51 06	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	4	p.m.	15 400 000	p.m.	57 100 000	0,—	50 011 201,98	324,75
21 02 51 07	Sviluppo umano e sociale	4	p.m.	2 500 000	p.m.	3 500 000	0,—	14 993 366,12	599,73
21 02 51 08	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	4	p.m.	55 100 000	p.m.	60 500 000	0,—	62 503 285,88	113,44
	Articolo 21 02 51 — Subtotale		p.m.	199 200 000	p.m.	314 483 916	1 413,93	461 087 240,92	231,47
21 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
21 02 77 02	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	811 177,21	
21 02 77 07	Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	150 063,25	
21 02 77 10	Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 13	Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 026 778,—	
21 02 77 14	Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile	4	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—	
21 02 77 15	Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 16	Progetto pilota — Potenziare i servizi veterinari nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	500 000	p.m.	500 000	0,—	0,—	0
21 02 77 18	Progetto pilota — Investire nella pace sostenibile e nel potenziamento comunitario nella regione del Cauca - Colombia	4	p.m.	p.m.	p.m.	140 000	0,—	172 440,28	

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 77	*(seguito)*								
21 02 77 19	Azione preparatoria — Creare resilienza per migliorare la salute delle comunità nomadi della regione del Sahel nella situazione post-crisi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	624 486,45	
21 02 77 20	Azione preparatoria — Reinserimento socioeconomico dei minori e delle donne professioniste del sesso nei distretti minerari di Luhwindja, provincia del Sud Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 21	Azione preparatoria — Azione preparatoria: Creare e potenziare partenariati locali lo sviluppo dell'economia sociale e la costituzione di imprese nell'Africa Orientale	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 22	Progetto pilota — Approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche	4	p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	0,—	
21 02 77 23	Progetto pilota — Accesso alla giustizia e risarcimento delle vittime dei reati più gravi commessi nella Repubblica democratica del Congo	4	p.m.	p.m.	p.m.	126 653	0,—	351 362,10	
21 02 77 24	Progetto pilota — Mappatura della minaccia globale della resistenza antimicrobica	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 25	Progetto pilota — Rafforzare i diritti dei minori, la protezione e l'accesso all'istruzione per i bambini e gli adolescenti sfollati in Guatemala, Honduras e El Salvador	4	p.m.	p.m.	p.m.	80 000	0,—	650 000,—	
21 02 77 26	Progetto pilota — Servizi d'istruzione per i bambini precedentemente associati alle forze e ai gruppi armati nella zona amministrativa di Grande Pibor nel Sud Sudan	4	p.m.	650 153	p.m.	350 000	0,—	0,—	0

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 77 27	Progetto pilota — Testare il ricorso alla gestione partecipativa dei pascoli in Kenya e Tanzania	4	p.m.	450 000	p.m.	550 000	0,—	500 000,—	111,11
21 02 77 28	Progetto pilota — Sostenere la dimensione urbana della cooperazione allo sviluppo: potenziare la capacità finanziaria delle città nei paesi in via di sviluppo di garantire uno sviluppo urbano produttivo e sostenibile	4	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	628 283,76	
21 02 77 29	Azione preparatoria - Sostegno alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—	
21 02 77 30	Azione preparatoria — Approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 350 000,—	
21 02 77 31	Progetto pilota — Santé pour tous — Salute per tutti — Progetto comune di Aimes-Afrique (Togo) e Aktion PiT-Togohilfe e.V.	4	p.m.	p.m.	p.m.	225 000	500 000,—	210 225,—	
21 02 77 32	Azione preparatoria — Giovani volontari europei al servizio dello sviluppo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 33	Progetto pilota — Promuovere la trasparenza e la valutazione di impatto per le autorità locali in Guatemala	4	p.m.	300 000	350 000	300 000	0,—	0,—	0
21 02 77 35	Progetto pilota — Estensione della copertura sanitaria universale in Mauritania	4	p.m.	p.m.	1 195 000	597 500			
21 02 77 36	Azione preparatoria — Investire nella pace sostenibile e nel potenziamento comunitario nella regione del Cauca — Colombia	4	p.m.	p.m.	1 500 000	750 000			
	Articolo 21 02 77 — Subtotale		p.m.	1 900 153	3 045 000	5 269 153	500 000,—	6 474 816,05	340,75
	Capitolo 21 02 — Totale		**3 184 529 459**	**2 710 632 634**	**3 105 662 812**	**2 714 270 463**	**2 927 947 827,78**	**2 607 580 803,92**	**96,20**

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

Commento

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo è la riduzione della povertà, come stabilito dal trattato. Il Consenso europeo sullo sviluppo delinea il quadro politico, gli orientamenti e l'accento sull'attuazione diretta del regolamento (UE) n. 233/2014.

Stanziamento destinato a coprire le attività relative ai fini della riduzione della povertà, sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, nonché consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, comprese quelle riflesse negli obiettivi di sviluppo per il Millennio e nel futuro quadro di sviluppo internazionale post 2015. Ove opportuno, occorre creare sinergie con gli altri strumenti esterni dell'Unione, senza però perdere di vista i suddetti obiettivi di base.

In linea di principio, il 100 % delle spese dei programmi geografici e almeno il 95 % delle spese dei programmi tematici e il 90 % delle spese nell'ambito del programma panafricano devono essere conformi ai criteri del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE/CAS per l'aiuto pubblico allo sviluppo.

Come regola generale, almeno il 20 % degli stanziamenti dovrebbe essere utilizzato per i servizi sociali di base e l'istruzione secondaria. Lo strumento di cooperazione allo sviluppo dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo di stanziare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione per la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

21 02 01 Cooperazione con l'America latina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
381 313 631	274 000 000	360 928 415	267 589 959	343 946 320,—	214 533 358,35

Commento

L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questo articolo è contribuire a promuovere la democrazia, la buona governance, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione economica e realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La Commissione deve continuare a presentare relazioni annuali sulla percentuale di riferimento, utilizzata in passato, per l'assistenza ai paesi in via di sviluppo che deve essere destinata all'infrastruttura sociale e ai servizi, considerato che il contributo dell'Unione deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma. Inoltre, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza nel quadro dello strumento per la cooperazione allo sviluppo sia destinata ai servizi sociali di base, con particolare attenzione alla salute e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria, essendo questa percentuale una media tra tutte le aree geografiche, e riconoscendo che anche in questo caso un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale. Lo stanziamento è destinato a coprire azioni di cooperazione nei paesi, nei territori e nelle regioni in via di sviluppo dell'America latina, al fine di:

— contribuire a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella regione,

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 01 *(seguito)*

— aiutare i sindacati, le organizzazioni non governative e i progetti locali per controllare l'impatto degli investimenti sull'economia nazionale, garantendo in particolare il rispetto delle norme in materia di lavoro, ambiente, diritti sociali e diritti dell'uomo,

— promuovere la parità di genere tramite azioni di sostegno volte a combattere pratiche tradizionali dannose quali i matrimoni di minori e favorire l'emancipazione femminile,

— promuovere e investire nelle organizzazioni della società civile, in particolare quelle per i diritti della donna, al fine di sostenere il diritto delle donne e delle ragazze alla salute sessuale e riproduttiva,

— incoraggiare lo sviluppo della società civile,

— combattere la povertà e l'esclusione sociale e promuovere la coesione sociale,

— contribuire a migliorare gli standard sociali, concentrandosi sull'istruzione, in particolare l'istruzione e la formazione professionale ai fini dell'occupazione, e sulla sanità, e a potenziare i regimi di protezione sociale,

— creare condizioni più favorevoli all'espansione economica e al potenziamento del settore produttivo, favorire il trasferimento del know-how, i contatti e la collaborazione tra gli operatori economici delle due regioni,

— promuovere lo sviluppo del settore privato, compreso un clima economico favorevole alle PMI intervenendo a livello di diritti di proprietà, semplificando le procedure burocratiche e migliorando l'accesso al credito, nonché potenziando le associazioni delle piccole e medie imprese,

— sostenere gli sforzi compiuti per garantire la sicurezza alimentare e lottare contro la malnutrizione,

— sostenere l'integrazione regionale, in America centrale, incentivare lo sviluppo della regione con maggiori benefici derivanti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3),

— promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, e la lotta ai cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento),

— sostenere i tentativi di migliorare la buona governance e contribuire al consolidamento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto,

— promuovere la riforma delle politiche, specialmente a livello di giustizia e sicurezza, e sostenere le azioni connesse per favorire lo sviluppo dei paesi e delle regioni;

— contribuire ai progetti incentrati sul sostegno ai profughi provenienti dal Venezuela che sono fuggiti nei paesi vicini.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza.

Gli stanziamenti di questo articolo sono oggetto di valutazioni che includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatto). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 01 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 02 ***Cooperazione con l'Asia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
821 480 778	656 000 000	794 388 665	650 000 000	749 819 271,—	414 346 796,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli dove vivono le persone più povere e più fragili, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Si pone l'accento sulla migrazione irregolare, la governance socioeconomica e lo sviluppo, il miglioramento della situazione dei diritti umani, la democratizzazione, la parità di genere, i giovani, l'istruzione, la formazione professionale, l'apprendimento permanente, gli scambi accademici e culturali, gli scambi scientifici e tecnologici, l'ambiente, la cooperazione regionale, il commercio, le azioni di prevenzione delle catastrofi e di ricostruzione, nonché la promozione dell'energia sostenibile e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Esso è inoltre destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno alle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione. I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 02 *(seguito)*

Lo stanziamento è destinato a includere azioni connesse alla crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano. Tra i settori che possono essere trattati figurano:

— migrazione,

— parità di genere e giovani,

— protezione sociale e posti di lavoro, accesso universale alla sanità e istruzione,

— clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali,

— agricoltura sostenibile, alimentazione ed energia,

— cambiamenti climatici e ambiente,

— favorire la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equa distribuzione del reddito, lavoro dignitoso ed equità,

— creare partenariati inclusivi su scambi, investimenti, aiuti, migrazione, iscrizione all'anagrafe, ricerca, innovazione e tecnologia,

— sostenere una società civile attiva e organizzata ai fini dello sviluppo e promuovere partenariati pubblico-privati,

— sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche, igienico-sanitarie e forestali) e lavoro dignitoso, compresa la creazione di nuovi posti per i giovani e le donne, in un'economia verde,

— incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionali,

— contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali,

— sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post-catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate,

— rafforzare la capacità di garantire l'accesso universale ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione.

Lo stanziamento può coprire azioni connesse a:

— democrazia, diritti umani (compresi la libertà di religione e di credo e i diritti dei bambini e delle donne) e Stato di diritto;

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 02 *(seguito)*

— parità di genere ed emancipazione delle donne e delle bambine,

— gestione del settore pubblico,

— politica e amministrazione fiscale,

— corruzione e trasparenza,

— società civile e autorità locali,

— creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche alla buona governance, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e normative in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto,

— con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenendo una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti nonché migliorare l'iscrizione della popolazione all'anagrafe.

L'obiettivo della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questa rubrica è contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile senza perdere di vista gli obiettivi di sviluppo del millennio incompiuti, promuovere la democrazia, il buon governo, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione economica, nonché promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 03 Cooperazione con l'Asia centrale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
163 710 652	102 000 000	151 706 054	85 000 000	151 613 771,—	70 538 252,16

Commento

Stanziamento destinato a contribuire all'eliminazione della povertà e alla creazione di condizioni adeguate per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, la coesione sociale, la democratizzazione e il miglioramento della qualità di vita. I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

I programmi bilaterali sono imperniati sui seguenti aspetti: promozione della crescita sostenibile, sviluppo rurale integrato, possibili fonti di reddito e creazione di posti di lavoro nelle zone rurali nonché promozione della sicurezza alimentare; riforme in materia di Stato di diritto, promozione della democratizzazione e dei diritti umani, trasparenza e misure anticorruzione e sostegno alla gestione delle finanze pubbliche; creazione di un sistema di istruzione efficace incentrato su un insegnamento secondario e professionale di qualità che corrisponda alle necessità del mercato del lavoro; sostegno al settore della sanità per mezzo di un migliore accesso a servizi sanitari equi e di qualità nonché sostegno agli investimenti economici.

I programmi regionali mirano a sostenere un processo di dialogo e collaborazione a base ampia tra i paesi centroasiatici, in particolare nelle aree sensibili nell'ottica della sicurezza e stabilità generale.

I programmi daranno sistematicamente priorità alle persone più bisognose. Le questioni trasversali, come l'ambiente e i cambiamenti climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, la governance locale, la lotta alla corruzione, i diritti umani (inclusa la libertà di religione e di credo), la parità di genere e i giovani, saranno integrate in tutti i programmi dell'Unione.

In caso di significativi sforzi di riforma della governance e di autentici processi di democratizzazione, il sostegno a loro favore assume carattere prioritario. Analogamente, gli stanziamenti per la gestione delle frontiere e i programmi antidroga dipendono dalle prospettive di conseguimento di risultati significativi. La cooperazione con la società civile sarà un elemento chiave della cooperazione. In sede di attuazione dei programmi, si opterà sempre di più per una collaborazione con le agenzie degli Stati membri e per la combinazione di risorse con istituzioni finanziarie internazionali.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 04 ***Cooperazione con il Medio Oriente***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
243 843 466	70 000 000	178 531 328	100 000 000	117 000 000,—	98 648 301,41

Commento

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

Occorre privilegiare le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia e sullo sviluppo delle istituzioni, sul miglioramento della situazione dei diritti umani, inclusi la libertà di espressione e di riunione, la libertà di stampa e dei media, la libertà di religione o di credo, compreso il diritto di abbandonare la propria religione o il proprio credo, sulla promozione e la tutela delle libertà digitali, sul rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, accesso universale all'istruzione primaria e secondaria per i bambini di entrambi i sessi, per le donne, nonché per i bambini disabili, sul rafforzamento dei sistemi sanitari, in particolare allo scopo di eliminare la poliomielite in seguito agli ultimi focolai in Siria, sull'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le foreste tropicali, sulla cooperazione regionale, sulle azioni di prevenzione delle catastrofi e riduzione dei rischi, compresi i pericoli derivanti dai cambiamenti climatici, e sulle misure di ricostruzione, nonché sulla promozione dell'energia sostenibile, sulla lotta contro i cambiamenti climatici e sulla promozione delle libertà digitali in relazione all'uso di Internet e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare misure per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione.

Esso è inoltre destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno alle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le persone LGBTI, le minoranze etniche e religiose, gli atei e le persone con disabilità.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 04 *(seguito)*

Lo stanziamento può includere azioni connesse a:

— democrazia, diritti umani e Stato di diritto,

— rafforzare la capacità di garantire l'accesso universale ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione,

— incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionali,

— parità di genere ed emancipazione delle donne e delle bambine,

— gestione del settore pubblico,

— politica e amministrazione fiscale,

— corruzione e trasparenza,

— società civile e autorità locali,

— nesso sicurezza-sviluppo,

— sostegno a progetti di microcredito,

— creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato dell'Unione,

— sostegno ai rifugiati e agli sfollati,

— promozione dello sviluppo sociale, della coesione sociale e di un'equa distribuzione del reddito.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 05 ***Cooperazione con l'Afghanistan***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
199 417 199	143 000 000	199 417 199	170 000 000	239 715 436,69	254 374 702,37

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 05 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le operazioni dell'Unione nel quadro del processo di ricostruzione dell'Afghanistan.

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

Lo stanziamento copre altresì i servizi sociali di base e lo sviluppo economico in Afghanistan.

È destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l'arresto della produzione di oppio nel paese, nonché l'interruzione e lo smantellamento delle reti dell'oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere il contributo dell'Unione al ritorno dei profughi e degli sfollati afghani nei paesi e nelle regioni d'origine, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità europea in occasione della conferenza di Tokyo del gennaio 2002.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare le attività di organizzazioni femminili che operano da molto tempo a favore dei diritti delle donne afghane.

L'Unione deve aumentare la sua assistenza finanziaria in Afghanistan per settori come la sanità (costruzione e rimodernamento di ospedali, prevenzione della mortalità infantile, rafforzamento dei sistemi sanitari, eradicazione della poliomielite in uno degli ultimi paesi endemici) e i progetti infrastrutturali di piccole-medie dimensioni (riparazione della rete stradale, argini ecc.) parallelamente a un'attuazione efficace dei programmi a favore della sicurezza occupazionale e alimentare.

Parte dello stanziamento è destinata alla protezione dei diritti umani, segnatamente la libertà di religione e di credo.

Parte dello stanziamento è destinata a integrare la riduzione del rischio di catastrofe nella politica per lo sviluppo, sulla base della titolarità e delle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne, dando la precedenza alle azioni nel campo della sanità e dell'istruzione, e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Particolare attenzione sarà riservata, inoltre, alla situazione delle donne e delle bambine in tutte le altre azioni e gli altri progetti finanziati a titolo del presente stanziamento.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 05 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 06 ***Cooperazione con il Sud Africa***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 000 000	24 500 000	22 293 472	42 000 000	20 000 000,—	21 718 016,83

Commento

Stanziamento destinato a finanziare l'assistenza al governo del Sudafrica nella riduzione della disoccupazione attraverso una crescita economica inclusiva, nella trasformazione del sistema di istruzione, formazione e ricerca onde contribuire a migliorare i risultati economici del paese e ad assistere il Sudafrica nello svolgimento del proprio ruolo di promotore di trasformazione e sviluppo, migliorando tra l'altro la fornitura di servizi e garantendo una cittadinanza più partecipe, equa e inclusiva.

Parte dello stanziamento dovrebbe contribuire a garantire istituzioni responsabili, efficaci e inclusive che contribuiscano allo sviluppo sostenibile in Sudafrica.

Parte dello stanziamento sarà utilizzata per sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro e l'occupazione giovanile.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 e 9 0 0 e delle voci 6 1 7 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 07 Beni pubblici e sfide globali, riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e democrazia

Commento

Programma destinato principalmente ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più svantaggiate della popolazione nei paesi oggetto del regolamento (UE) n. 233/2014.

Stanziamento destinato a finanziare la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile nell'ambito del programma «Beni pubblici e sfide globali». L'obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile inclusivo mediante interventi flessibili e trasversali relativi ai beni pubblici e alle sfide globali principali nei seguenti settori: ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano (sanità, istruzione, genere, uguaglianza, identità, occupazione, competenze, protezione e inclusione sociale, nonché aspetti connessi allo sviluppo economico quali crescita, occupazione, commercio e partecipazione del settore privato), sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile, migrazione e asilo. Questo programma tematico permetterà anche di rispondere tempestivamente a eventi imprevisti e crisi mondiali che colpiscono le popolazioni più povere. Promuovendo le sinergie tra i vari settori, il programma Beni pubblici e sfide globali ridurrà la frammentazione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione e ne incrementerà la coerenza e la complementarietà con altri programmi e strumenti dell'Unione. Almeno il 50 % dei fondi dovrebbe essere destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE («marcatori di Rio»).

21 02 07 01 Ambiente e cambiamenti climatici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
222 473 403	163 900 000	224 576 156	132 600 000	198 257 418,—	128 820 164,32

Commento

Stanziamento destinato a fornire sostegno finanziario alle azioni nell'ambito del settore di azione «Ambiente e cambiamenti climatici» all'interno del programma «Beni pubblici e sfide globali».

Lo stanziamento sarà utilizzato soprattutto per finanziare iniziative nei seguenti settori: adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e transizione verso società resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, in particolare sostenendo l'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'azione per il clima che tutte le parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno preparato in vista dell'accordo di Parigi; riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado del suolo, dei terreni e delle foreste, sviluppo di approcci ecosistemici all'adattamento dei cambiamenti climatici, alla resilienza e alla riduzione del rischio di catastrofi; valutazione, protezione, miglioramento e gestione sostenibile del capitale naturale (biodiversità, servizi ecosistemici, foreste, terreni e risorse idriche, compresi i bacini transfrontalieri); transizione verso un'economia verde, inclusiva e circolare; integrazione della dimensione dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione dei rischi di catastrofi nei programmi dell'Unione di cooperazione allo sviluppo; governance internazionale in materia di ambiente e clima. Sarà prestata attenzione alle questioni importanti relative alla governance e sarà sostenuto il conseguimento dei pertinenti obiettivi globali, quali gli obiettivi di sostenibilità fissati nell'ambito del quadro di sviluppo post-2015. Lo stanziamento sarà altresì utilizzato per favorire i partenariati pubblico-privato destinati a contrastare i cambiamenti climatici e a sostenere i progetti di energia verde.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 07 *(seguito)*

21 02 07 01 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 02 Energia sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
110 210 401	64 250 000	99 412 181	45 000 000	89 466 398,62	65 000 000,—

Commento

Stanziamento destinato a fornire sostegno finanziario alle azioni nell'ambito del settore di azione «Energia sostenibile» all'interno del programma «Beni pubblici e sfide globali».

Lo stanziamento sarà utilizzato per promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, economicamente accessibili, rispettosi del clima e sostenibili quale motore importante per l'eliminazione della povertà e per una crescita e uno sviluppo inclusivi, concentrandosi in particolare sull'uso di fonti energetiche rinnovabili locali e regionali e sull'accesso per le persone povere nelle regioni periferiche. Si sosterranno anche gli investimenti e i partenariati pubblico-privato volti a migliorare l'efficienza energetica a livello di generazione, trasmissione, distribuzione e uso intelligente dell'energia, anche promuovendo l'attuazione di progetti innovativi nelle comunità povere urbane e semiurbane. Si prevedono inoltre azioni volte a costruire alleanze strategiche per conseguire gli obiettivi in materia di energia sostenibile, agevolando il dialogo e il coordinamento con gli attori principali e con gli altri donatori.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 07 *(seguito)*

21 02 07 02 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 03 Sviluppo umano

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 438 336	257 236 000	238 149 346	217 000 000	221 102 962,—	193 913 396,68

Commento

Stanziamento destinato a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo nell'ambito del settore di azione «Sviluppo umano» (sanità, istruzione, diritti dei minori, cultura, questioni di genere e altri aspetti dello sviluppo umano) nell'ambito del programma «Beni pubblici e sfide globali». È rivolto principalmente alle fasce più povere della popolazione nei paesi che beneficiano dello stanziamento, secondo il principio di non lasciare indietro nessuno.

La componente dedicata alla sanità sosterrà l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età): accesso universale a servizi sanitari essenziali di buona qualità, salute infantile e materna, salute sessuale e riproduttiva e diritti ad essa connessi, accesso alla pianificazione familiare, eradicazione della poliomielite, protezione contro l'AIDS/HIV e loro cura, tubercolosi, malaria e altre malattie trascurate e connesse alla povertà, e accesso al sostegno psicologico per le vittime della violenza.

Lo stanziamento può essere altresì utilizzato per attività a sostegno dei bambini e dei giovani, in particolare quelle mirate a garantire il pieno esercizio dei loro diritti e quelle a favore dell'emancipazione dei giovani in generale, con particolare riferimento alle ragazze: salute ed educazione (comprese l'istruzione e la formazione professionale e un'educazione generale alla sessualità), non discriminazione, occupazione, competenze, protezione sociale e inclusione sociale, crescita, posti di lavoro, partecipazione del settore privato e cultura.

Verranno sostenute la parità di accesso all'istruzione e la sua qualità in quanto parte dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 (Assicurare un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti), anche per i migranti, le donne e le ragazze, i minori con disabilità e le persone provenienti da paesi colpiti da crisi prolungate, concentrandosi sui paesi che sono più lontani dal conseguimento degli obiettivi globali.

In seguito alla comunicazione congiunta della Commissione «Verso una strategia dell'UE in materia di relazioni culturali internazionali» [JOIN(2016) 29 final], la cultura sarà sostenuta in quanto motore di sviluppo e catalizzatore dell-'inclusione sociale, della resilienza delle società e del pluralismo, della coesistenza pacifica e del rispetto reciproco.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 07 *(seguito)*

21 02 07 03 *(seguito)*

Verranno sostenute le questioni relative alla parità di genere al fine di attuare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 (raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze).

Saranno altresì sostenute le misure destinate ad aiutare gli Stati ad aumentare la mobilitazione e l'utilizzo efficace delle entrate nazionali per lo sviluppo umano sostenibile.

Nell'ambito della parità tra i generi, saranno sostenuti i programmi che promuovono l'emancipazione economica e sociale di donne e bambine.

Tra le priorità figurano anche le violenze sessuali e la violenza fondata sul genere e il sostegno alle vittime. Occorre inoltre contribuire all'obiettivo di eliminare le pratiche di selezione prenatale del sesso in base al genere.

In linea con gli orientamenti dell'Unione sulla promozione e la protezione dei diritti del minore, lo stanziamento può essere utilizzato anche per l'emancipazione dei giovani in generale, con un'attenzione particolare alle giovani donne. Esso può essere altresì utilizzato per attività a sostegno della sanità e l'istruzione, la non discriminazione, l'occupazione, le competenze, la protezione sociale e l'inclusione sociale, nonché per la crescita, i posti di lavoro, la partecipazione del settore privato e la cultura.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 04 Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
232 508 470	185 000 000	231 563 021	150 000 000	215 014 346,99	162 851 586,26

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 07 *(seguito)*

21 02 07 04 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a fornire sostegno finanziario alle azioni nell'ambito del settore di azione «Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile» all'interno del programma «Beni pubblici e sfide globali».

Nel campo della sicurezza alimentare e nutrizionale e dell'agricoltura sostenibile, gli obiettivi generali sono quelli di migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni più povere e più vulnerabili, contribuire a combattere la povertà e la fame per le generazioni attuali e future e affrontare meglio la sottonutrizione, riducendo la mortalità infantile. Questo obiettivo, che è perseguito in conformità con la politica dell'Unione, si concentrerà sul rafforzamento del reddito dei piccoli agricoltori, sulla resilienza delle comunità vulnerabili e sugli aiuti ai paesi partner per garantire la disponibilità e l'accesso a cibi nutrienti durante la gravidanza e la prima infanzia, nonché sull'accesso ai servizi nutrizionali di base e ad un contesto salutare, in modo da ridurre di 7 milioni, entro il 2025, il numero di bambini affetti da ritardo della crescita. Poiché la sicurezza alimentare è una sfida mondiale, il programma «Beni pubblici e sfide globali» sarà incentrato su attività e approcci relativi a beni pubblici e sfide globali che costituiscono un forte effetto moltiplicatore per i settori della produzione agricola, dell'allevamento di bestiame e della pesca, la situazione della sicurezza alimentare e nutrizionale delle famiglie, la qualità della dieta di bambini e donne, l'economia rurale e i sistemi alimentari, e la resilienza delle famiglie più vulnerabili alle crisi e ai disagi. Ciò permetterà di integrare e aggiungere valore al sostegno fornito tramite i programmi geografici.

Nel tema sono incluse le seguenti tre componenti:

— *Componente 1: Creazione e scambio di conoscenze e promozione di innovazioni* che attiveranno e applicheranno nuove conoscenze alle sfide della sicurezza alimentare e nutrizionale, soprattutto a livello internazionale e continentale. Questa componente sarà inserita in un regime di collaborazione con le iniziative esistenti a livello mondiale e regionale, ma prevede anche nuovi partenariati che saranno necessari per assicurare che le conoscenze generate dalla ricerca siano utilizzate dai beneficiari per migliorare reddito, mezzi di sussistenza e qualità della dieta;

— *Componente 2: Promozione e rafforzamento della governance e delle capacità a livello mondiale, continentale, regionale e nazionale, per tutte le parti interessate*. Questa componente sosterrà iniziative internazionali in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale, anche a livello di terreni e pesca sostenibile, e migliorerà l'efficacia del dialogo sulle questioni della sicurezza alimentare e nutrizionale. Essa permetterà inoltre di promuovere un impegno internazionale coordinato che permetta di produrre informazioni affidabili, accessibili e tempestive e capacità analitiche a sostegno di politiche basate su elementi concreti e di rafforzare o istituire sistemi di informazione regionali e nazionali sostenibile che potranno essere utilizzati dalle istituzioni che si occupano di sicurezza alimentare. Questa componente potrà inoltre sostenere le iniziative di sviluppo delle capacità delle parti interessate, quali le organizzazioni della società civile, le organizzazioni degli agricoltori e altri gruppi interprofessionali lungo la catena del valore,

— *Componente 3: Sostegno a favore delle popolazioni povere ed esposte all'insicurezza nutrizionale, affinché possano reagire alle crisi e rafforzare la loro capacità di resistenza e recupero*. Tramite questa componente verrà fornito sostegno ai paesi in cui la programmazione geografica non prevede programmi bilaterali, ai paesi che risentono delle conseguenze di crisi o gravi situazioni impreviste, comprese le catastrofi naturali e di origine umana, epidemie e gravi crisi alimentari e nutrizionali sopravvenute in situazioni di fragilità e di esposizione al rischio di crisi alimentari. Questa componente sarà utilizzata anche per finanziare approcci innovativi in grado di identificare e gestire i rischi, rafforzare la prevenzione della denutrizione e per consolidare le capacità di resistenza e recupero. Se necessario, saranno inoltre messi a punto interventi per migliorare le sinergie e le complementarità tra attività umanitarie e attività di sviluppo. Infine, le parti interessate del settore umanitario e del settore dello sviluppo saranno incoraggiati a svolgere un'analisi congiunta della situazione.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 07 *(seguito)*

21 02 07 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 05 Migrazione e asilo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
56 122 734	105 000 000	56 748 845	110 000 000	63 391 200,90	123 779 096,38

Commento

Stanziamento destinato ad attuare le iniziative previste per il settore di azione della migrazione e dell'asilo del programma «Beni pubblici e sfide globali» (*Global Public Goods and Challenges*), con l'obiettivo di migliorare la governance e massimizzare l'impatto della migrazione e della mobilità sullo sviluppo.

In particolare, il programma «Beni pubblici e sfide globali» nel settore della migrazione e asilo mira a potenziare la governance della migrazione nei paesi in via di sviluppo e da parte dei paesi in via di sviluppo, prestando particolare attenzione a massimizzare gli effetti positivi e ridurre al minimo le ripercussioni negative della migrazione e della mobilità sullo sviluppo dei paesi di origine e di destinazione a basso e medio reddito. A tal fine, il programma sosterrà l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla migrazione, tra cui in particolare la tappa 10.7 riguardante la facilitazione di una migrazione e mobilità ordinate, sicure, regolari e responsabili. Le iniziative avviate contribuiranno all'attuazione della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 maggio 2015, dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» [COM(2015) 240 final], segnatamente delle priorità definite nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione [COM(2016) 385 final]. La protezione e la promozione dei diritti umani dei migranti, compreso l'accesso a servizi quali la sanità, e il sostegno all'impegno dell'Unione di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo in materia di migrazione saranno perseguiti in quanto obiettivi trasversali. Le attività finanziate a titolo della presente linea di bilancio devono essere in linea con l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione, ossia la riduzione della povertà.

Il programma si concentrerà su iniziative a livello globale ma anche a livello multiregionale (ad esempio per promuovere la cooperazione lungo le rotte migratorie Sud-Sud o Sud-Nord). Può essere anche avviato un numero limitato di progetti nazionali a sostegno di nuove iniziative di cooperazione con i paesi prioritari della politica migratoria esterna dell'Unione.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1, 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 07 *(seguito)*

21 02 07 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 08 ***Finanziare le iniziative nel campo dello sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali o a loro favore***

Commento

Stanziamento inteso a sostenere le iniziative di sviluppo, a cura dell'Unione e dei paesi partner, realizzate nei paesi in via di sviluppo dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, o a loro favore, nonché a rafforzare le capacità di queste ultime di contribuire alla definizione delle politiche e a garantire la responsabilità e la trasparenza.

Si presterà particolare attenzione al sostegno della società civile e delle autorità locali, così come alla promozione del dialogo, di un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini — tenendo debitamente conto della prospettiva di genere e dell'emancipazione femminile — nonché della riconciliazione e del potenziamento delle istituzioni, anche a livello locale e regionale.

21 02 08 01 Società civile nello sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
223 492 438	195 000 000	230 999 756	175 700 000	207 367 117,83	164 242 196,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno ad iniziative volte a rafforzare le organizzazioni della società civile dei paesi partner e dell'Unione e i beneficiari ammissibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11) per quanto riguarda le attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR). Le iniziative da finanziare verranno principalmente realizzate da organizzazioni della società civile. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali iniziative possono essere realizzate da altri operatori a vantaggio delle organizzazioni della società civile, se ciò può contribuire a:

— promuovere, nei paesi partner, una società inclusiva e dotata di maggiori poteri, anche in una prospettiva di parità di genere, mediante il rafforzamento delle organizzazioni della società civile,

— potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di organizzazioni della società civile e di autorità locali europee e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuovere la governance democratica e l'emancipazione delle donne, se possibile mettendo in atto il bilancio di genere in tutti i settori di intervento,

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 08 *(seguito)*

21 02 08 01 *(seguito)*

— rendere i cittadini dell'Unione più consapevoli delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Le possibili attività che saranno finanziate dal programma:

— interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile, anche fornendo servizi a largo raggio in materia di educazione sessuale e salute sessuale e riproduttiva, consentendo alle organizzazioni della società civile di fornire informazioni e servizi per l'aborto legale e di adoperarsi a favore di un'assistenza per l'aborto sicuro e legale nel loro paese,

— lo sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a:

  — creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi di attuazione delle politiche,

  — facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, le autorità locali, lo Stato e altri attori dello sviluppo nel contesto dello sviluppo stesso, dove è fondamentale la partecipazione di una pluralità di gruppi e organizzazioni della società civile,

— il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni della società civile e di organizzazioni ombrello del sud del mondo,

— la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nelle società europee, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione.

— interventi volti a contrastare l'impatto della norma «global gag» aumentando significativamente i finanziamenti destinati alle organizzazioni per la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, in particolare i finanziamenti esplicitamente destinati a garantire l'accesso al controllo delle nascite e all'aborto sicuro e legale, utilizzando i finanziamenti allo sviluppo sia nazionali che a livello di Unione al fine di colmare il deficit di finanziamento causato dalla decisione dell'amministrazione Trump di cessare di finanziare tutte le organizzazioni di assistenza allo sviluppo che offrono servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti.

— In linea con il principio di non lasciare indietro nessuno, occorre prestare particolare attenzione a chi si trova in situazioni svantaggiate, di vulnerabilità e di emarginazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Ciò comprenderà misure destinate a individuare tali gruppi con maggior precisione, come pure a offrire loro una protezione e un sostegno migliori, affinché possano usufruire delle stesse opportunità e godere della garanzia di non discriminazione.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 08 *(seguito)*

21 02 08 01 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 08 02 Autorità locali nello sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
74 497 479	53 600 000	73 208 919	41 900 000	68 651 603,—	40 774 868,54

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le iniziative volte a rafforzare le autorità locali dei paesi partner e dell'Unione e i beneficiari ammissibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11) per quanto riguarda le attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR). Le iniziative da finanziare verranno principalmente realizzate dalle autorità locali o dalle relative organizzazioni. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali iniziative possono essere realizzate da altri operatori a vantaggio delle autorità locali, se ciò può contribuire a:

— migliorare la capacità delle autorità locali dei paesi partner dell'Unione di affrontare i problemi urbani e definire localmente gli obiettivi di sviluppo sostenibile,

— potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di organizzazioni delle autorità locali e dell'Europa e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuovere la governance democratica,

— rendere i cittadini europei più consapevoli delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 08 *(seguito)*

21 02 08 02 *(seguito)*

Le possibili attività che saranno finanziate dal programma:

— promozione della pianificazione e progettazione urbana integrata mediante un approccio territoriale e processi di cooperazione a più livelli,

— rafforzamento del processo partecipativo e inclusivo multilaterale attraverso il dialogo e la collaborazione con la società civile e altre parti interessate, compreso il settore privato, al fine di migliorare l'efficienza e la legittimità della pubblica amministrazione locale,

— agevolazione dell'accesso diretto a finanziamenti pubblici e privati, potenziamento della capacità di incrementare risorse finanziarie locali (produzione di gettito nazionale e recupero del valore fondiario) e politiche fiscali su misura (imposte e tariffe),

— interventi per consolidare l'accesso ai servizi di base e alle infrastrutture di rete: idriche, igienico-sanitarie, per i rifiuti, l'energia e i trasporti pubblici,

— potenziamento della capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente al processo di sviluppo, riconoscendone il ruolo particolare e le specificità,

— il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti delle autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni delle autorità locali e di organizzazioni ombrello del sud del mondo,

— la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nelle società europee, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 09 Un programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-Unione europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
135 756 524	109 950 000	133 966 165	100 000 000	130 820 662,—	72 041 165,—

Commento

Stanziamento destinato a favorire l'attuazione della strategia comune Africa-UE. Il programma panafricano fornirà in particolare un sostegno specifico ad attività di cooperazione allo sviluppo di natura interregionale, continentale e transcontinentale, così come ad altre iniziative pertinenti della strategia congiunta Africa-UE in un contesto globale. Il programma panafricano sarà attuato in stretta cooperazione con altri strumenti, in particolare lo strumento europeo di vicinato stabilito dal regolamento (UE) n 232/2014, il Fondo europeo di sviluppo e i programmi tematici dello strumento di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal regolamento (UE) n. 233/2014, e si concentrerà su iniziative specifiche concordate nell'ambito della strategia comune Africa-UE, in modo da garantire la coerenza e le sinergie necessarie e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Si tratta di un approccio comune per i principali settori prioritari per lo sviluppo, subordinatamente al loro eventuale aggiornamento nel programma indicativo pluriennale 2018-2020 secondo l'esito del quinto vertice Africa-UE svoltosi ad Abidjan nel novembre 2017:

— sviluppo della pace, della sicurezza, della governance democratica e dei diritti umani, sostegno all'architettura della governance africana mediante la cooperazione con la Commissione e altre istituzioni dell'Unione africana, quali il Parlamento panafricano, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e le organizzazioni della società civile,

— sostegno all'integrazione regionale a livello continentale, compresa l'armonizzazione di politiche, norme e regolamenti, e sviluppo delle capacità di promozione dell'integrazione, del commercio e degli investimenti a livello regionale,

— in materia di migrazione, mobilità e occupazione, promozione di progressi nei settori delle rimesse, della mobilità e della migrazione della forza lavoro, della lotta contro il traffico di esseri umani, dell'immigrazione illegale e della protezione internazionale,

— gestione razionale delle risorse naturali (che comprende settori quali ambiente e cambiamenti climatici, materie prime e agricoltura) e utilizzo in un'ottica di sviluppo della ricchezza che tali risorse possono generare,

— sviluppo di una società basata sulla conoscenza e sulle competenze, al fine di sviluppare la competitività e sostenere la crescita, attraverso il sostegno all'istruzione superiore e alla ricerca a livello continentale, fornendo sostegno alle iniziative faro dell'Unione africana in questi settori e sostenendo il miglioramento e la disponibilità di dati statistici precisi.

Sarà fornito sostegno anche allo sviluppo del partenariato Africa-UE, per affrontare questioni globali sulla scena mondiale e rafforzare la società civile in modo che possa agire in modo specifico a livello continentale.

Le entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui alla presente voce conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 09 *(seguito)*

Atti di riferimento

Il partenariato strategico Africa-UE, Una strategia comune Africa-UE, adottata al vertice di Lisbona dell'8 e 9 dicembre 2007.

21 02 20 ***Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
99 423 948	103 256 481	103 888 290	104 887 435	108 674 043,—	111 830 982,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro di questo strumento esterno per attuare la dimensione internazionale dell'istruzione superiore del programma «Erasmus +».

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 4 200 000 EUR.

Le altre entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui a questo articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 30 Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e altri organismi delle Nazioni Unite

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
340 000	340 000	340 000	340 000	336 911,50	336 911,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dovuto dall'Unione per coprire il bilancio amministrativo derivante dall'adesione all'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e, al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Le entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, riguardante l'adesione della Comunità all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (GU C 326 del 16.12.1991, pag. 238).

Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

21 02 40 Accordi sui prodotti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 268 951,32	2 268 951,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire le quote annuali che l'Unione deve versare per la sua partecipazione agli accordi internazionali sui prodotti in base alla sua competenza esclusiva in materia.

Lo stanziamento copre attualmente i seguenti contributi:

— contributo annuale all'Organizzazione internazionale del caffè,

— contributo annuale all'Organizzazione internazionale del cacao,

— contributo annuale al comitato consultivo internazionale del cotone, previa approvazione.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 40 *(seguito)*

È probabile che nei prossimi anni vengano conclusi accordi riguardanti altri prodotti a seconda delle opportunità politiche e giuridiche.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2002/970/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla conclusione in nome della Comunità europea dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 342 del 17.12.2002, pag. 1).

Decisione n. 2008/76/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 27).

Decisione 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).

Decisione n. 2011/634/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7).

Decisione n. 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/876 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 23).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'Articolo 133.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'Articolo 207.

Accordo internazionale sul caffè, rinegoziato nel 2007 e nel 2008, che è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 per un periodo iniziale di 10 anni fino al 1° febbraio 2021, con possibilità di proroga per uno o più periodi successivi complessivamente non superiori a otto anni.

Accordo internazionale sul cacao, rinegoziato nel 2001 e in ultimo nel 2010, che è entrato in vigore il 1º ottobre 2012 per un periodo iniziale di 10 anni che termina il 30 settembre 2022, soggetto a revisione dopo cinque anni e con la possibilità di estensione per due periodi aggiuntivi ciascuno dei quali non superiore ai due anni.

Conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 (8972/04), conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2008 (9986/08) e conclusioni del Consiglio del 30 aprile 2010 (8674/10) riguardanti il Comitato consultivo internazionale del cotone.

Regolamento del Comitato consultivo internazionale del cotone, adottato dalla 31a riunione plenaria del 16 giugno 1972, con modifiche apportate nella 74ª riunione plenaria dell'11 dicembre 2015.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 51 Completamento delle azioni relative allo strumento di cooperazione allo sviluppo (prima del 2014)

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62).

Atti di riferimento

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Progetti pilota ai sensi dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 aprile 2005, sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 51 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 aprile 2005, sulla «Coerenza delle politiche per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» [COM(2005) 0134].

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 23 e 24 maggio 2005, sugli obiettivi del millennio.

Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005.

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 18 luglio 2005, sul vertice ONU.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Investire nelle persone — Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2006) 18].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 gennaio 2006, sul programma tematico «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» [COM(2006) 19 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Azione esterna — Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia» [COM(2006) 20 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Una strategia tematica per la sicurezza alimentare — Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio» [COM(2006) 21 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» [COM(2006) 26 final].

Risoluzione del Parlamento europeo, del 1º giugno 2006, sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 ottobre 2008, dal titolo «Le autorità locali: attori di sviluppo» [COM(2008) 626 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 marzo 2010, intitolata «La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici» [COM(2010) 86 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 31 marzo 2010, intitolata «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» [COM(2010) 127 final].

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran [2010/2050(INI)]

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 51 *(seguito)*

21 02 51 01 Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	p.m.	10 000 000	0,—	2 908 341,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» [COM(2006) 26 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» [COM(2011) 637 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 novembre 2011, intitolata «L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità» [COM(2011) 743 final].

21 02 51 02 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	30 000 000	p.m.	36 383 916	0,—	61 447 902,22

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 51 *(seguito)*

21 02 51 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 03 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	82 000 000	p.m.	75 000 000	0,—	211 355 805,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 04 Sicurezza alimentare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 000 000	p.m.	40 000 000	320,69	36 056 432,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 51 *(seguito)*

21 02 51 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 05 Attori non statali dello sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 200 000	p.m.	32 000 000	1 093,24	21 810 905,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 06 Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	15 400 000	p.m.	57 100 000	0,—	50 011 201,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 51 *(seguito)*

21 02 51 07 Sviluppo umano e sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 500 000	p.m.	3 500 000	0,—	14 993 366,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 08 Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	55 100 000	p.m.	60 500 000	0,—	62 503 285,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

21 02 77 02 Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	811 177,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 07 Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	150 063,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 10 Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 luglio 2007, sull'accordo TRIPS e l'accesso ai medicinali (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

21 02 77 13 Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 026 778,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 14 Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 15 Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 16 Progetto pilota — Potenziare i servizi veterinari nei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 18 Progetto pilota — Investire nella pace sostenibile e nel potenziamento comunitario nella regione del Cauca - Colombia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	140 000	0,—	172 440,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 19 Azione preparatoria — Creare resilienza per migliorare la salute delle comunità nomadi della regione del Sahel nella situazione post-crisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	624 486,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 20 Azione preparatoria — Reinserimento socioeconomico dei minori e delle donne professioniste del sesso nei distretti minerari di Luhwindja, provincia del Sud Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 21 Azione preparatoria — Azione preparatoria: Creare e potenziare partenariati locali lo sviluppo dell'economia sociale e la costituzione di imprese nell'Africa Orientale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 22 Progetto pilota — Approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 23 Progetto pilota — Accesso alla giustizia e risarcimento delle vittime dei reati più gravi commessi nella Repubblica democratica del Congo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	126 653	0,—	351 362,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 24 Progetto pilota — Mappatura della minaccia globale della resistenza antimicrobica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 25 Progetto pilota — Rafforzare i diritti dei minori, la protezione e l'accesso all'istruzione per i bambini e gli adolescenti sfollati in Guatemala, Honduras e El Salvador

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	80 000	0,—	650 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 26 Progetto pilota — Servizi d'istruzione per i bambini precedentemente associati alle forze e ai gruppi armati nella zona amministrativa di Grande Pibor nel Sud Sudan

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	650 153	p.m.	350 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 27 Progetto pilota — Testare il ricorso alla gestione partecipativa dei pascoli in Kenya e Tanzania

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	p.m.	550 000	0,—	500 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 28 Progetto pilota — Sostenere la dimensione urbana della cooperazione allo sviluppo: potenziare la capacità finanziaria delle città nei paesi in via di sviluppo di garantire uno sviluppo urbano produttivo e sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	628 283,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 29 Azione preparatoria - Sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 30 Azione preparatoria — Approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 350 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 31 Progetto pilota — Santé pour tous — Salute per tutti — Progetto comune di Aimes-Afrique (Togo) e Aktion PiT-Togohilfe e.V.

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	225 000	500 000,—	210 225,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 32 Azione preparatoria — Giovani volontari europei al servizio dello sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Confrontata a migrazioni di massa l'Unione, oltre a rafforzare i controlli alle sue frontiere esterne, deve impegnarsi per esaurire le fonti di tali movimenti di popolazioni.

Occorre notare che il fenomeno rischia di amplificarsi dato che, secondo i demografi, l'Africa potrebbe contare 800 milioni di abitanti in più tra 30 anni.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1), costituisce uno degli strumenti finanziari per una politica volontaristica di aiuto allo sviluppo. Esso deve essere accompagnato, sul piano umano, da un'offerta di servizi nelle attività prioritarie concernenti in particolare i settori scolastico, sanitario e tecnico.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 32 *(seguito)*

A tale titolo, l'Unione potrebbe incoraggiare i giovani europei ad impegnarsi per periodi compresi tra sei mesi e un anno nel quadro di uno statuto di cooperanti. Le istituzioni pubbliche di aiuto allo sviluppo, nonché le ONG e le strutture riconosciute come «servizi civili» saranno le più adatte ad accogliere i giovani volontari. Il contributo del bilancio dell'Unione assumerebbe la forma di borse a copertura delle spese di viaggio e di alloggio. Il dispositivo «*EU Aid Volunteers*» può fungere da modello, con la doppia differenza che le missioni sono destinate allo sviluppo e che il pubblico interessato è di età compresa tra i 18 e i 26 anni.

Per meglio soddisfare la necessità di finanziamento di questa azione preparatoria ci si dovrebbe concentrare sulla linea di bilancio della rubrica 4, la linea più adeguata al raggiungimento degli obiettivi dello Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 02 77 33 Progetto pilota — Promuovere la trasparenza e la valutazione di impatto per le autorità locali in Guatemala

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	350 000	300 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 35 Progetto pilota — Estensione della copertura sanitaria universale in Mauritania

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 195 000	597 500		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Nel suo programma di sviluppo del settore sanitario (2017-2020), il governo della Mauritania ha proposto l'introduzione della copertura sanitaria universale. In questo paese, l'unico esperimento pilota e innovativo è intrapreso dall'ONG Memisa Belgium, in partenariato con l'Associazione per la salute a Dar Naïm (APSDN) e con il supporto scientifico dell'Istituto di medicina tropicale di Anversa. Il progetto si concentra sul sobborgo di Dar Naïm, a Nouakchott. L'attuale esperimento offre un'assistenza sanitaria integrata e mutue sanitarie, integrate da azioni di protezione sociale inclusive. Questo pacchetto di servizi migliora notevolmente le condizioni di vita delle fasce più povere e svantaggiate della popolazione.

Il progetto pilota, che avrà una durata di 36 mesi e beneficerà di sovvenzioni dirette, intende estendere e adeguare il modello mauritano alle zone rurali ai fini dell'introduzione della copertura sanitaria universale.

Esso consta delle tre componenti che seguono.

La prima componente consiste nel consolidare i diversi esperimenti condotti nel quadro del programma per la salute dell'APSDN, ossia: 1. un'offerta di assistenza di qualità (assistenza integrata incentrata sul paziente) a livello dell'assistenza del paziente in prima linea; 2. lo sviluppo di una mutua sanitaria a livello comunitario per le persone del settore informale, in aggiunta all'azione del Fondo nazionale di assicurazione sanitaria (CNAM) destinata al settore formale; e 3. lo sviluppo di un sistema sanitario non contributivo e di protezione sociale (il «fondo di partecipazione azionaria») per le fasce più povere della popolazione.

La seconda componente consiste in un'analisi globale e partecipativa delle condizioni di successo di questi esperimenti e dei rischi da evitare durante la loro attuazione, seguita da una condivisione esaustiva di queste conoscenze con i vari attori del sistema sanitario mauritano.

La terza componente consiste nel pianificare e preparare, in stretta collaborazione con tutti gli attori interessati (pubblici e privati, appartenenti ai sottosettori sanitario e sociale), l'estensione di questi esperimenti ad altre regioni del paese.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(seguito)*

21 02 77 *(seguito)*

21 02 77 36 Azione preparatoria — Investire nella pace sostenibile e nel potenziamento comunitario nella regione del Cauca — Colombia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 500 000	750 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 21 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 04	STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI								
21 04 01	***Rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostenere le riforme democratiche***	4	141 214 245	125 000 000	138 124 454	110 000 000	136 178 562,94	131 496 602,94	105,20
21 04 51	***Completamento dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (prima del 2014)***	4	p.m.	1 000 000	p.m.	3 000 000	1 336,16	4 217 277,72	421,73
21 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
21 04 77 02	***Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 21 04 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 21 04 — Totale		**141 214 245**	**126 000 000**	**138 124 454**	**113 000 000**	**136 179 899,10**	**135 713 880,66**	**107,71**

21 04 01 Rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostenere le riforme democratiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
141 214 245	125 000 000	138 124 454	110 000 000	136 178 562,94	131 496 602,94

Commento

L'obiettivo generale è contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e al rispetto dei diritti umani, conformemente alle politiche e agli orientamenti dell'Unione e in stretta cooperazione con la società civile.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI *(seguito)*

21 04 01 *(seguito)*

I settori fondamentali di attività comprendono:

— il rafforzamento del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle donne, proclamati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, con un'attenzione particolare per la libertà di espressione e di riunione e le libertà digitali, nonché il rafforzamento della loro protezione, promozione e sorveglianza, principalmente attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti,

— il sostegno e il consolidamento delle riforme democratiche nei paesi terzi, eccezion fatta per le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa e l'emancipazione delle donne, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico e migliorando l'affidabilità dei processi elettorali.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

21 04 51 ***Completamento dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (prima del 2014)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	p.m.	3 000 000	1 336,16	4 217 277,72

Commento

Stanziamento destinato a liquidare gli impegni residui nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani per il periodo 2007-2013.

CAPITOLO 21 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI *(seguito)*

21 04 51 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

21 04 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

21 04 77 02 Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 05 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 05	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI								
21 05 01	***Minacce globali e transregionali e minacce emergenti***	4	77 250 000	62 000 000	73 900 000	56 300 000	74 214 635,84	47 910 923,88	77,28
21 05 51	***Completamento delle azioni connesse all'area delle «Minacce mondiali alla sicurezza» (prima del 2014)***	4	p.m.	5 000 000	p.m.	7 500 000	0,—	16 787 674,05	335,75
	Capitolo 21 05 — Totale		**77 250 000**	**67 000 000**	**73 900 000**	**63 800 000**	**74 214 635,84**	**64 698 597,93**	**96,57**

21 05 01 Minacce globali e transregionali e minacce emergenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
77 250 000	62 000 000	73 900 000	56 300 000	74 214 635,84	47 910 923,88

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza nel contesto di minacce globali e transregionali e minacce emergenti, definita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

Le azioni coperte dallo stanziamento contribuiranno a proteggere i paesi e le popolazioni dai rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale. Tali azioni possono comprendere:

— il rafforzamento della capacità delle autorità civili competenti preposte allo sviluppo e all'attuazione dell'efficace controllo dei traffici di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le apparecchiature per la loro produzione o consegna o per controlli efficaci alle frontiere), ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche di valutazione e di controllo. Le azioni riguardano sia le catastrofi naturali e industriali che le attività criminali,

— lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali al fine di istituire e applicare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale,

CAPITOLO 21 05 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI *(seguito)*

21 05 01 *(seguito)*

— l'elaborazione di misure civili efficaci di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e lo sviluppo di capacità per interventi di bonifica riguardanti eventuali catastrofi ambientali di grande entità in questo settore.

— la promozione delle attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca nel campo della difesa e il sostegno alla riqualificazione e all'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri assunti in precedenza nei settori connessi alle armi,

— il sostegno a favore di misure per rafforzare le pratiche di sicurezza relative alle infrastrutture civili dove sono immagazzinati o manipolati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici o nucleari sensibili nell'ambito di programmi di ricerca civile,

— il sostegno, nell'ambito delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei loro obiettivi, a favore dell'istituzione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, il ripristino o la trasformazione di impianti e di siti connessi alle armi dichiarati non più appartenenti a un programma di difesa,

Altre misure connesse alle minacce mondiali e transregionali mireranno a:

— rafforzare la capacità di contrasto delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo,

— combattere la radicalizzazione, l'estremismo violento e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, la cibercriminalità e i medicinali falsificati, e controllare in modo efficace i traffici e transiti illeciti; promuovere lo scambio di competenze e di migliori prassi nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento con paesi partner in regioni in cui l'estremismo è in aumento, come l'Asia meridionale, facendo anche fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti, e promuovendo altresì la biosicurezza delle strutture che utilizzano microbi pericolosi.

— sostenere le misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali e delle infrastrutture critiche, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci, della gestione e della distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche,

— assicurare una risposta adeguata alle grandi minacce per la salute pubblica, ad esempio le pandemie con un potenziale impatto transnazionale.

Queste misure possono essere adottate a titolo di tale strumento nel contesto di condizioni stabili, qualora esse siano volte ad affrontare specifiche minacce a livello mondiale e transregionale aventi un effetto destabilizzante e unicamente nella misura in cui gli strumenti dell'Unione per le azioni esterne non possano fornire una risposta adeguata ed efficace.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 05 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI *(seguito)*

21 05 01 *(seguito)*

Base giuridica

Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

21 05 51 ***Completamento delle azioni connesse all'area delle «Minacce mondiali alla sicurezza» (prima del 2014)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 000 000	p.m.	7 500 000	0,—	16 787 674,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 06	STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE								
21 06 01	***Promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi***	4	31 394 290	23 700 000	32 154 049	30 000 000	31 505 663,—	26 533 679,75	111,96
21 06 02	***Contributo supplementare dell'Unione europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore dei progetti relativi all'incidente di Cernobyl***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 06 51	***Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)***	4	p.m.	7 500 000	p.m.	10 000 000	0,—	11 668 632,77	155,58
	Capitolo 21 06 — Totale		**31 394 290**	**31 200 000**	**32 154 049**	**40 000 000**	**31 505 663,—**	**38 202 312,52**	**122,44**

21 06 01 ***Promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 394 290	23 700 000	32 154 049	30 000 000	31 505 663,—	26 533 679,75

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

— un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il rafforzamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di autorizzazione, per instaurare una vigilanza normativa forte e indipendente,

— il sostegno alla sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi provenienti dalle centrali nucleari e da altre sorgenti (orfane) (applicazioni mediche, estrazione dell'uranio),

— l'elaborazione e l'attuazione di strategie per lo smantellamento di impianti esistenti e per la bonifica degli ex siti nucleari,

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE *(seguito)*

21 06 01 *(seguito)*

— la promozione di quadri normativi, procedure e sistemi efficaci, atti a garantire un adeguato livello di protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento sicuro,

— il finanziamento degli stress test in base all'*acquis*,

— l'introduzione del quadro normativo necessario e delle metodologie necessarie per l'attuazione di controlli di sicurezza nucleare, ivi compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori,

— l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche, e l'attenuazione delle eventuali conseguenze, e per la pianificazione di emergenza e la preparazione e la risposta alle catastrofi e le misure di protezione civile e di risanamento,

— misure volte a promuovere la cooperazione internazionale (anche nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare la AIEA) nei settori in questione, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni e le attività di formazione e ricerca,

— il miglioramento della preparazione alle emergenze in caso di incidenti nucleari, come pure la formazione e il tutoraggio, anche per rafforzare le capacità degli enti regolatori.

— la prestazione di una attenzione particolare alla situazione dei reattori nucleari alle frontiere dell'Unione.

Lo stanziamento finanzierà anche progetti sanitari e ambientali per quanto riguarda le ripercussioni della catastrofe di Chernobyl sulla salute umana e sull'ambiente, specialmente in Ucraina e Bielorussia.

Si punterà in via prioritaria a soddisfare il fabbisogno dei paesi interessati dalla politica di vicinato dell'Unione.

Per garantire un approccio globale, lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare ha ripreso le attività pertinenti svolte in precedenza nell'ambito dello strumento di preadesione (IPA).

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 e 9 0 0 e delle voci 6 1 9 1 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE *(seguito)*

21 06 02 Contributo supplementare dell'Unione europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore dei progetti relativi all'incidente di Cernobyl

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione alla realizzazione dei progetti relativi agli interventi per l'incidente di Cernobyl avvenuto nel 1986.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 e 9 0 0 e delle voci 6 1 9 1 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

21 06 51 Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	7 500 000	p.m.	10 000 000	0,—	11 668 632,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE *(seguito)*

21 06 51 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 2006/908/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 28).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

CAPITOLO 21 07 — IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 07	IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA								
21 07 01	***Cooperazione con la Groenlandia***	4	33 220 000	33 104 000	32 640 000	32 110 000	32 110 000,—	30 365 444,40	91,73
	Capitolo 21 07 — Totale		**33 220 000**	**33 104 000**	**32 640 000**	**32 110 000**	**32 110 000,—**	**30 365 444,40**	**91,73**

21 07 01 Cooperazione con la Groenlandia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 220 000	33 104 000	32 640 000	32 110 000	32 110 000,—	30 365 444,40

Commento

Stanziamento destinato a:

— dare assistenza alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, compresi i ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

— supportare il potenziamento della capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune.

La cooperazione con la Groenlandia dovrebbe essere coerente con la politica dell'Unione per l'Artico e contribuire alla sua realizzazione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondenti.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 e 9 0 0 e delle voci 6 1 9 1 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 07 — IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA *(seguito)*

21 07 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 08	SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO								
21 08 01	***Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti***	4	32 644 000	30 498 459	28 332 000	29 585 532	29 176 000,—	19 488 503,64	63,90
21 08 02	***Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo e delle politiche di allargamento e vicinato***	4	15 335 000	15 445 488	14 896 000	12 658 936	12 676 835,41	8 441 666,61	54,65
	Capitolo 21 08 — Totale		**47 979 000**	**45 943 947**	**43 228 000**	**42 244 468**	**41 852 835,41**	**27 930 170,25**	**60,79**

21 08 01 Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 644 000	30 498 459	28 332 000	29 585 532	29 176 000,—	19 488 503,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di diverse attività di monitoraggio e valutazione e relative misure di sostegno in relazione a operazioni finanziate dall'assistenza esterna dell'Unione nel settore cooperazione internazionale e sviluppo, vicinato e allargamento, finalizzate a migliorare la qualità di progetti e programmi per tutto il loro ciclo di vita (dall'individuazione e valutazione ex ante fino al monitoraggio e alla valutazione finale ed ex post), con particolare attenzione alla pertinenza, all'efficienza, all'efficacia, alla sostenibilità e all'impatto. In particolare:

— sistemi e metodologie per la valutazione ex ante e relative misure di sostegno per programmi e progetti nelle fasi di individuazione e progettazione,

— sistemi e metodologie per il monitoraggio interno e il riesame esterno di progetti e l'attuazione di programmi, come pure sistemi e metodologie per garantire un'adeguata individuazione, raccolta e rendicontazione dei risultati di programmi e progetti finanziati dall'assistenza esterna dell'Unione,

— sistemi e metodologie per la valutazione intermedia, finale o ex post di progetti e programmi, comprese le misure di sostegno relative all'attuazione e alla supervisione di tali valutazioni e per la realizzazione di valutazioni complesse e di sistemi e misure relativi alla diffusione dei risultati della valutazione,

— approcci e metodologie relativi al ciclo di gestione di programmi e progetti e approcci settoriali e tematici essenziali per l'esecuzione adeguata delle attività di valutazione ex ante, monitoraggio e valutazione (compresi gli approcci e le metodologie di monitoraggio e creazione di capacità, nonché approcci, metodologie e sistemi per l'individuazione, la definizione e l'uso degli indicatori di prestazione e gli approcci e le metodologie relativi al finanziamento basato sui risultati, compreso il controllo degli indicatori e degli obiettivi di sviluppo sostenibile),

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*

21 08 01 *(seguito)*

— sistemi di formazione e condivisione delle conoscenze e altre azioni orizzontali a sostegno della diffusione di competenze e conoscenze in relazione agli approcci, alle metodologie e ai sistemi di cui sopra, comprese le quote annuali delle organizzazioni e società europee e internazionali che si occupano di monitoraggio e valutazione, allo scopo di migliorare le abilità e le conoscenze del personale operante nella gestione di programmi e progetti,

— sistemi per la gestione delle informazioni operative in relazione e progetti e programmi nelle differenti fasi del ciclo di un progetto che rivestono un'importanza essenziale per l'efficacia delle attività sopramenzionate, per l'impiego adeguato dei relativi risultati e la rendicontazione, anche a livello aggregato.

Lo stanziamento copre altresì il finanziamento delle attività di audit riguardanti la gestione dei programmi e dei progetti attuati dalla Commissione nel settore degli aiuti esterni, compresi sistemi e metodologie di audit e audit di sistema, e il finanziamento delle attività di formazione destinate a revisori esterni, imperniate sulla specificità delle regole che disciplinano l'assistenza esterna dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato a coprire anche spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati alle azioni a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Questo articolo copre le esigenze in termini di monitoraggio e valutazione non solo della politica di sviluppo e vicinato ma anche della politica di allargamento.

Le entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 3 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Base giuridica

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

21 08 02 ***Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo e delle politiche di allargamento e vicinato***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 335 000	15 445 488	14 896 000	12 658 936	12 676 835,41	8 441 666,61

Commento

L'intervento di bilancio consente di dotare la Commissione dei mezzi necessari per preparare, definire e seguire le azioni di coordinamento nell'ambito della politica di sviluppo. Coordinare le politiche è essenziale ai fini della coerenza, della complementarità e dell'efficacia degli aiuti e dello sviluppo.

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*

21 08 02 *(seguito)*

Le azioni di coordinamento sono essenziali per definire ed elaborare sul piano strategico e programmatico la politica di sviluppo dell'Unione. Il carattere specifico di tale politica è direttamente sancito nei trattati (articoli 208 e 210 TFUE). L'assistenza dell'Unione e le politiche nazionali degli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda ma ciò non può funzionare senza un coordinamento. L'articolo 210 TFUE esorta la Commissione a coordinare le politiche degli Stati membri e dell'Unione in materia di sviluppo e le azioni di cooperazione allo sviluppo.

Il coordinamento non è solo uno degli elementi principali del valore aggiunto fornito dalla Commissione rispetto alle politiche degli Stati membri, ma anche una priorità della tabella di marcia laddove l'agenda dell'Unione si interseca con quella della comunità internazionale. Lo stanziamento copre diversi tipi di attività:

— studi sull'efficacia, sull'efficienza, sulla pertinenza, sull'impatto e sulla sostenibilità nel campo del coordinamento,

— attività di supporto, di analisi e di coordinamento nei settori prioritari della politica di sviluppo (compresi il sostegno al bilancio, la gestione delle finanze pubbliche e la mobilitazione delle entrate interne), dell'efficacia degli aiuti e dello sviluppo (compresa la programmazione/attuazione congiunta e la trasparenza) e del finanziamento per lo sviluppo,

— riunioni di esperti e scambi tra la Commissione, gli Stati membri e altri attori internazionali (Stati Uniti d'America, donatori emergenti ecc.) e preparazione di /partecipazione a consessi internazionali come il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) o quelli del settore finanziamento per lo sviluppo, mezzi di attuazione, agenda 2030 e nuovo consenso,

— assistenza tecnica e supporto metodologico (compresi il monitoraggio, l'analisi e la divulgazione di buone pratiche e competenze informatiche); comunicazione interna e e-training,

— ricerca, comunicazione e consultazione, nonché servizi di valutazione, assistenza tecnica compresa,

— controllo delle politiche e delle azioni in fase di esecuzione,

— misure di aiuto per migliorare la qualità del monitoraggio delle operazioni in corso, comprese le spese necessarie per l'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e per la preparazione di operazioni future, compreso lo sviluppo di capacità e la formazione,

— azioni di sostegno ad iniziative esterne nel campo del coordinamento,

— elaborazione di posizioni, dichiarazioni ed iniziative comuni,

— organizzazione di manifestazioni attinenti al coordinamento,

— contributi della Commissione a organizzazioni e reti internazionali,

— diffusione di informazioni tramite la produzione di pubblicazioni e lo sviluppo di sistemi d'informazione,

— attuazione delle attività del programma TAIEX: prestazione di servizi e competenze nel settore pubblico nell'ambito del programma TAIEX.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*

21 08 02 *(seguito)*

Azione B — Azione di sensibilizzazione

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni volte al tempo stesso a far conoscere l'operato dell'Unione e degli Stati membri in materia di cooperazione internazionale e sviluppo e di politiche di allargamento e vicinato e a sensibilizzare l'opinione pubblica agli aspetti attinenti. Ogni attività finanziata in relazione a quest'azione si esplica sui due piani indicati di seguito:

— il piano dell'«informazione», volto a promuovere le diverse azioni intraprese dall'Unione nei settori della cooperazione internazionale e degli aiuti allo sviluppo e delle politiche di allargamento e vicinato, nonché quelle intraprese in partenariato con gli Stati membri e con le altre istituzioni internazionali,

— il piano della «sensibilizzazione» dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi partner.

Queste attività consistono essenzialmente, ma non esclusivamente, nel sostegno finanziario ad audiovisivi e pubblicazioni online, comunicazioni sui social media, seminari, formazioni ed eventi, produzione di materiale informativo, messa a punto di sistemi d'informazione e di reti di Stati membri e premi per il giornalismo nel campo dello sviluppo e delle politiche di allargamento e vicinato.

Le attività in questione sono rivolte al pubblico e sono attuate tramite partner dei settori pubblici e privati e portatori di interesse nonché tramite una rete di Stati membri, le rappresentanze della Commissione presso gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi partner.

Stanziamento destinato inoltre a coprire il finanziamento di azioni prioritarie d'informazione e di comunicazione destinate ai cittadini dell'Unione e riguardanti l'insieme delle politiche esterne dell'Unione.

I settori cui faranno riferimento le attività di informazione comprendono quelli riportati qui di seguito, ma possono includere altri aspetti delle relazioni esterne dell'Unione, in particolare il futuro delle politiche esterne dell'Unione:

— affrontare il problema della visibilità dell'assistenza esterna, basandosi sui risultati e sulla valutazione delle attività svolte nel 2015 dalle istituzioni e dagli Stati membri dell'Unione nell'ambito dell'Anno europeo dello sviluppo 2015, della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'eredità dell'anno europeo per lo sviluppo 2015 e sull'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte delle Nazioni Unite nel settembre 2015. L'obiettivo è illustrare che l'assistenza esterna è parte integrante delle attività dell'Unione a beneficio sia della popolazione dei paesi partner sia dei contribuenti europei e creare maggiore consapevolezza del fatto che l'Unione sta ottenendo risultati concreti, a nome dei suoi cittadini, nella lotta alla povertà e nella promozione di una crescita sostenibile a livello mondiale,

— organizzare eventi di grande portata per illustrare il ruolo guida dell'Unione nello sviluppo a livello internazionale, in particolare l'edizione annuale delle Giornate europee dello sviluppo (EDD), che sono diventate uno dei principali eventi del programma della Commissione nel campo delle relazioni esterne. Le EDD, a cui partecipano difensori dello sviluppo, responsabili politici e operatori del settore, offrono ogni anno una piattaforma per un brainstorming strategico e raccomandazioni per il futuro in previsione dei principali vertici internazionali. L'evento sottolinea l'importanza del ruolo dell'Unione non solo in quanto primo fornitore mondiale di assistenza allo sviluppo, ma anche in quanto leader delle discussioni internazionali sulle politiche di sviluppo,

— organizzare visite per gruppi di giornalisti e altre categorie.

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GII), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione e di comunicazione dell'Unione. Coordina le attività, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico, attinenti a questi temi. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione.

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*

21 08 02 *(seguito)*

Questo stanziamento copre inoltre:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— il ricorso a servizi di consulenza giuridica supplementari per la prestazione di consulenza specializzata sugli accordi individuali da firmare per i programmi di investimento, nell'ambito dell'EFSD,

— le attività di comunicazione e sensibilizzazione legate all'attuazione del piano per gli investimenti esterni, comprese le attività che istituiscono un dialogo strutturato con il settore privato e le azioni di formazione sul piano per gli investimenti esterni,

— il ricorso a consulenti indipendenti per controllare la mappatura delle scale di rating delle istituzioni finanziarie e dei nuovi partner privati in vista dell'attuazione del nuovo QFP, nell'ottica di integrarli in una scala di rating armonizzata, in linea con la metodologia di valutazione dei rischi che deve essere utilizzata dal gruppo di valutazione tecnica sulla garanzia nell'attuazione della garanzia dell'EFSD,

— il ricorso a consulenti indipendenti che coadiuvino la Commissione nel monitoraggio del funzionamento dell'EFSD e nella valutazione del suo impatto e dei suoi risultati, in ottemperanza dell'obbligo previsto dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1),

— le spese di stampa e traduzione nonché quelle attinenti a studi, riunioni di esperti, informazione e acquisizione di materiale informativo, direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Esso copre altresì le spese di pubblicazione, produzione, immagazzinaggio, distribuzione e diffusione di materiale informativo, segnatamente tramite l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nonché altri costi amministrativi attinenti al coordinamento.

Le entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 3 e 9 0 0 e delle voci 6 3 5 2, 6 3 5 3 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione a norma dell'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Decisione n. 472/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015) (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 09 — COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 09	COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIAL-IZZATI								
21 09 51	***Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)***								
21 09 51 01	Asia	4	p.m.	2 000 000	p.m.	4 000 000	0,—	4 222 917,40	211,15
21 09 51 02	America latina	4	p.m.	1 000 000	p.m.	1 000 000	0,—	4 878 401,79	487,84
21 09 51 03	Africa	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 21 09 51 — Subtotale		p.m.	3 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	9 101 319,19	303,38
	Capitolo 21 09 — Totale		**p.m.**	**3 000 000**	**p.m.**	**5 000 000**	**0,—**	**9 101 319,19**	**303,38**

21 09 51 Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)

21 09 51 01 Asia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 000 000	p.m.	4 000 000	0,—	4 222 917,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1934/2006 che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

21 09 51 02 America latina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	p.m.	1 000 000	0,—	4 878 401,79

CAPITOLO 21 09 — COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI *(seguito)*

21 09 51 *(seguito)*

21 09 51 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1934/2006 che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

21 09 51 03 Africa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1934/2006 che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

COMMISSIONE

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»	173 311 741	173 311 741	166 913 542	166 913 542	173 049 560,99	173 049 560,99
22 02	PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO	1 376 821 144	1 224 777 074	2 203 258 073	1 490 367 192	1 799 438 031,27	1 241 750 269,84
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)	2 699 176 122	1 966 650 890	2 702 225 887	2 112 364 241	2 527 083 350,81	2 158 899 232,84
	Titolo 22 — Totale	**4 249 309 007**	**3 364 739 705**	**5 072 397 502**	**3 769 644 975**	**4 499 570 943,07**	**3 573 699 063,67**

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
22 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»					
22 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»***					
22 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede	5,2	37 573 569	33 129 367	35 455 229,18	94,36
22 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei —Delegazioni dell'Unione	5,2	25 384 333	23 862 954	22 994 958,64	90,59
	Articolo 22 01 01 — Subtotale		62 957 902	56 992 321	58 450 187,82	92,84
22 01 02	***Personale esterno e altre spese di gestione a supporto del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»***					
22 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	2 105 136	2 071 959	2 161 766,—	102,69
22 01 02 02	Personale esterno — Delegazioni dell'Unione	5,2	977 107	963 311	742 403,52	75,98
22 01 02 11	Altre spese di gestione — Sede	5,2	1 616 957	1 620 764	1 920 420,86	118,77
22 01 02 12	Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione	5,2	1 032 322	1 025 990	1 007 395,64	97,59
	Articolo 22 01 02 — Subtotale		5 731 522	5 682 024	5 831 986,02	101,75
22 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»***					
22 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	2 491 903	2 221 020	2 838 596,81	113,91
22 01 03 02	Spese relative agli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione	5,2	4 582 825	4 803 411	4 236 843,72	92,45
	Articolo 22 01 03 — Subtotale		7 074 728	7 024 431	7 075 440,53	100,01

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
22 01 04	***Spesa di supporto per operazioni e programmi nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»***					
22 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento di assistenza preadesione (IPA)	4	44 139 408	43 500 894	47 055 897,12	106,61
22 01 04 02	Spese di supporto per lo strumento europeo di vicinato (ENI)	4	50 905 181	51 098 872	48 083 859,31	94,46
22 01 04 03	Spesa di supporto per fondi fiduciari gestiti dalla Commissione	4	p.m.	p.m.	3 293 600,19	
	Articolo 22 01 04 — Subtotale		95 044 589	94 599 766	98 433 356,62	103,57
22 01 06	***Agenzie esecutive***					
22 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di assistenza preadesione	4	635 000	689 000	776 157,—	122,23
22 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato (ENI)	4	1 868 000	1 926 000	2 482 433,—	132,89
	Articolo 22 01 06 — Subtotale		2 503 000	2 615 000	3 258 590,—	130,19
	Capitolo 22 01 — Totale		**173 311 741**	**166 913 542**	**173 049 560,99**	**99,85**

22 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»

22 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
37 573 569	33 129 367	35 455 229,18

22 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei —Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 384 333	23 862 954	22 994 958,64

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 02 Personale esterno e altre spese di gestione a supporto del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»

22 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 105 136	2 071 959	2 161 766,—

22 01 02 02 Personale esterno — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
977 107	963 311	742 403,52

22 01 02 11 Altre spese di gestione — Sede

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 616 957	1 620 764	1 920 420,86

22 01 02 12 Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 032 322	1 025 990	1 007 395,64

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»***

22 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 491 903	2 221 020	2 838 596,81

22 01 03 02 Spese relative agli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 582 825	4 803 411	4 236 843,72

22 01 04 ***Spesa di supporto per operazioni e programmi nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»***

22 01 04 01 Spese di supporto per lo strumento di assistenza preadesione (IPA)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
44 139 408	43 500 894	47 055 897,12

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese amministrative direttamente connesse all'attuazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA), alla soppressione graduale dell'assistenza preadesione, a TAIEX, in particolare:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— spese fino a 5 146 149 EUR per personale esterno presso la sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale dell'agenzia). Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95 % del quale, secondo le stime, copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni relative al personale esterno finanziato a titolo del presente stanziamento,

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 04 *(seguito)*

22 01 04 01 *(seguito)*

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché presso i gruppi della Commissione europea per la transizione post adesione che rimangono nei nuovi Stati membri nel periodo di soppressione graduale dell'assistenza (agenti contrattuali, personale d'agenzia) per svolgere compiti direttamente legati al completamento dei programmi. In entrambi i casi, lo stanziamento copre anche le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, quali le spese relative a formazione, riunioni, missioni e affitto, determinate direttamente dalla presenza nella delegazione dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa linea di bilancio,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e qualsivoglia altra assistenza amministrativa o tecnica direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di gestione amministrativa a titolo del capitolo 22 02.

22 01 04 02 Spese di supporto per lo strumento europeo di vicinato (ENI)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
50 905 181	51 098 872	48 083 859,31

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 04 *(seguito)*

22 01 04 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 4 846 907 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

— spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,

— attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

— spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 235, paragrafo 5, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 22 04.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 04 *(seguito)*

22 01 04 03 Spesa di supporto per fondi fiduciari gestiti dalla Commissione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	3 293 600,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione della Commissione, per un massimo del 5 % degli importi raccolti nei fondi fiduciari, a decorrere dagli anni in cui è iniziato l'impiego dei contributi di ciascun fondo, come stabilito a norma dell'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Tutte le entrate provenienti dal contributo dei fondi fiduciari al finanziamento dei costi delle misure di supporto iscritte all'articolo 6 3 4 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui a tale voce conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 7 0, 5 7 3 e 5 9 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare gli articoli 21, paragrafo 2 e 235, paragrafo 5.

22 01 06 ***Agenzie esecutive***

22 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di assistenza preadesione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
635 000	689 000	776 157,—

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 06 *(seguito)*

22 01 06 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le spese di funzionamento dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relative alla gestione di programmi nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento». Il mandato dell'agenzia comprende tutte le azioni restanti per il periodo di programmazione 2007-2013 relativamente ai programmi Gioventù, Tempus e Erasmus Mundus in cui sono coinvolti beneficiari IPA. Nel quadro del programma «Erasmus+», lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese di funzionamento di alcune azioni previste dal programma stesso, al fine di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, e di altre azioni.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 06 *(seguito)*

22 01 06 01 *(seguito)*

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

22 01 06 02 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato (ENI)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 868 000	1 926 000	2 482 433,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura a seguito dell'attuazione della dimensione internazionale dell'istruzione superiore del programma «Erasmus+» (voce 4) assegnato all'Agenzia a norma del capitolo 22 04. Il mandato dell'agenzia comprende tutte le azioni restanti per il periodo di programmazione 2007-2013 relativamente ai programmi Gioventù, Tempus e Erasmus Mundus in cui sono coinvolti beneficiari ENI.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Staff» alla presente sezione.

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*

22 01 06 *(seguito)*

22 01 06 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 02	PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO								
22 02 01	***Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo [1], Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord***								
22 02 01 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione	4	189 267 000	212 302 068	193 267 000	227 854 842	218 961 652,—	187 894 539,88	88,50
22 02 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione	4	396 900 044	199 087 189	310 439 000	158 031 933	345 645 325,04	144 335 588,01	72,50
	Articolo 22 02 01 — Subtotale		586 167 044	411 389 257	503 706 000	385 886 775	564 606 977,04	332 230 127,89	80,76
22 02 02	***Sostegno all'Islanda***								
22 02 02 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
22 02 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 22 02 02 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
22 02 03	***Sostegno alla Turchia***								
22 02 03 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione	4	150 000 000	48 772 300	160 000 000	105 719 568	85 000 000,—	173 317 812,40	355,36
22 02 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione	4	p.m.	398 786 099	898 700 000	678 080 653	658 400 000,—	355 091 506,46	89,04
	Articolo 22 02 03 — Subtotale		150 000 000	447 558 399	1 058 700 000	783 800 221	743 400 000,—	528 409 318,86	118,06

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 02 04	***Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)***								
22 02 04 01	Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale	4	603 637 000	304 788 952	603 729 000	204 433 787	453 862 158,—	206 092 952,47	67,62
22 02 04 02	Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)	4	32 365 000	25 325 250	32 311 000	36 129 402	32 259 926,34	40 976 338,20	161,80
22 02 04 03	Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale	4	4 652 100	4 652 100	4 812 073	4 812 073	4 513 358,—	4 513 358,—	97,02
	Articolo 22 02 04 — Subtotale		640 654 100	334 766 302	640 852 073	245 375 262	490 635 442,34	251 582 648,67	75,15
22 02 51	***Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)***	4	p.m.	31 063 116	p.m.	75 304 934	795 611,89	129 296 969,31	416,24
22 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
22 02 77 01	Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
22 02 77 02	Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	231 205,11	
22 02 77 03	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale sulla questione delle persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Iugoslavia	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 22 02 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	231 205,11	
	Capitolo 22 02 — Totale		**1 376 821 144**	**1 224 777 074**	**2 203 258 073**	**1 490 367 192**	**1 799 438 031,27**	**1 241 750 269,84**	**101,39**

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) dell'UNSC e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 01 Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo [1], Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord

22 02 01 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
189 267 000	212 302 068	193 267 000	227 854 842	218 961 652,—	187 894 539,88

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 01 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
396 900 044	199 087 189	310 439 000	158 031 933	345 645 325,04	144 335 588,01

[1] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) dell'UNSC e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 01 *(seguito)*

22 02 01 02 *(seguito)*

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

— sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,

— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Occorre prestare particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i rimpatriati dei Balcani occidentali, inclusi i rom, sia negli Stati membri di partenza che nei paesi d'origine dei Balcani occidentali a cui fanno ritorno.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

22 02 02 ***Sostegno all'Islanda***

22 02 02 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 02 *(seguito)*

22 02 02 01 *(seguito)*

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 02 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 02 *(seguito)*

22 02 02 02 *(seguito)*

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

— sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,

— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

22 02 03 ***Sostegno alla Turchia***

22 02 03 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
150 000 000	48 772 300	160 000 000	105 719 568	85 000 000,—	173 317 812,40

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 03 *(seguito)*

22 02 03 01 *(seguito)*

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 03 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	398 786 099	898 700 000	678 080 653	658 400 000,—	355 091 506,46

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 03 *(seguito)*

22 02 03 02 *(seguito)*

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

— sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,

— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. L'importo corrispondente degli stanziamenti di pagamento per il 2020 è stimato a 134 000 000 EUR. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Tutti gli stanziamenti impiegati nel contesto degli aiuti ai rifugiati e alle comunità che li accolgono devono andare direttamente a beneficio di questi ultimi e/o delle attività delle organizzazioni della società civile operanti in questo campo.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 04 Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)

22 02 04 01 Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
603 637 000	304 788 952	603 729 000	204 433 787	453 862 158,—	206 092 952,47

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014.

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento dei programmi regionali e multibeneficiari preadesione per i beneficiari.

Lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare l'assistenza tecnica per i beneficiari in materia di ravvicinamento legislativo per l'intero *acquis* dell'Unione aiutando tutti gli organismi responsabili dell'attuazione e applicazione dell'*acquis*, comprese le organizzazioni non governative, a conseguire i loro obiettivi e a valutare i risultati ottenuti.

Parte dello stanziamento dovrebbe essere impiegata per progetti culturali miranti alla riconciliazione tra i paesi e i popoli dei Balcani occidentali, sulla base dei valori sui quali si fonda l'Unione.

A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95) questo stanziamento copre anche le spese direttamente necessarie per l'attuazione dell'IPA II relative alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione, nonché alle azioni di informazione e comunicazione, compresa l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0, 6 6 0 0, 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 04 *(seguito)*

22 02 04 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 02 04 02 Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 365 000	25 325 250	32 311 000	36 129 402	32 259 926,34	40 976 338,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro dello strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore per l'attuazione del programma «Erasmus+».

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 1 300 000 EUR.

Le altre entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 04 *(seguito)*

22 02 04 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3.

22 02 04 03 Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 652 100	4 652 100	4 812 073	4 812 073	4 513 358,—	4 513 358,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dell'Unione europea al bilancio della Comunità dell'energia. Il bilancio in questione riguarda le spese amministrative e operative.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

22 02 51 Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	31 063 116	p.m.	75 304 934	795 611,89	129 296 969,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 51 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 (parte dell'atto relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea).

Compiti derivanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto relativo all'adesione della Croazia.

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che abroga il regolamento (CE) n. 1628/96, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

22 02 77 01 Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

22 02 77 02 Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	231 205,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 77 *(seguito)*

22 02 77 03 Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale sulla questione delle persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Iugoslavia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La presente azione preparatoria sostiene il programma per il 2018 e il 2019 della Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP) relativo ai Balcani occidentali, al fine di assistere i governi, mediante una maggiore cooperazione regionale, nella ricerca e nell'identificazione delle persone scomparse nel quadro dei conflitti nell'ex Iugoslavia.

Malgrado i progressi conseguiti finora, gli ingenti sforzi compiuti e l'impegno attivo dimostrato dall'Unione, la ricostruzione della sorte delle persone scomparse nel quadro dei conflitti nell'ex Iugoslavia resta una questione scottante. Le possibilità di cooperazione a livello regionale tra i paesi interessati non sono state sufficientemente esplorate.

L'azione preparatoria aiuta le autorità ad affrontare il problema dell'elevato numero di corpi non identificati nei paesi della regione e la questione correlata degli errori di identificazione verificatisi prima che l'ICMP introducesse, nel 2001, l'identificazione basata sul DNA.

Dopo la firma di accordi di cooperazione tra l'ICMP e la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo e il Montenegro, nel 2016, e la conclusione di un accordo con la Serbia nel 2017, l'azione preparatoria compila una banca dati dei casi ancora aperti di persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Iugoslavia e favorisce lo svolgimento di riunioni periodiche con le autorità regionali per discutere di tali casi. Ciò consente la gestione trasparente dei dati relativi alle persone scomparse e un approccio cooperativo a livello regionale al fine di ridurre il numero dei casi irrisolti di sparizioni. La raccolta di riferimenti genetici supplementari presso le famiglie delle persone scomparse nella regione, integrata da campagne e sforzi di sensibilizzazione, aiuta le autorità nell'identificazione dei corpi ancora senza nome e nell'adozione di misure di rettifica ove si appuri che si sono verificati errori di identificazione. L'azione rafforza inoltre la cooperazione regionale tra le associazioni delle famiglie degli scomparsi, affinché possano essere coinvolti nel processo e garantire congiuntamente che i governi siano chiamati a rispondere in proposito.

Le principali attività da intraprendere nell'ambito della presente azione preparatoria regionale sono:

1) compilare una banca dati dei casi ancora aperti di persone scomparse nel quadro dei conflitti nell'ex Iugoslavia e favorire la tenuta di riunioni periodiche con le autorità regionali per discutere di tali casi;

2) fornire e gestire una sovvenzione di piccola entità a favore dell'organismo preposto al coordinamento regionale delle associazioni delle famiglie delle persone scomparse nell'ex Iugoslavia, per esercitare pressione sulle amministrazioni e le autorità regionali, affinché si impegnino nella ricerca e identificazione degli scomparsi;

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*

22 02 77 *(seguito)*

22 02 77 03 *(seguito)*

3) fornire assistenza alle autorità nazionali dei paesi interessati dei Balcani occidentali per l'esumazione e l'esame delle spoglie rinvenute in fosse clandestine;

4) garantire un accesso costante alla capacità di laboratorio permanente dell'ICMP in materia di DNA (campionamento ed estrazione del DNA e di profili di DNA dalle spoglie esumate e confronto del DNA dei profili genetici di riferimento e dei profili post mortem);

5) coinvolgere le autorità nazionali di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo e Serbia addette alla ricerca delle persone scomparse (commissioni governative per le persone scomparse) in un dialogo politico regionale da cui scaturiranno iniziative sostenibili ed efficaci per la risoluzione delle questioni correlate dei casi di spoglie ancora senza nome e di errori di identificazione imputabili all'impiego di metodi tradizionali di riconoscimento visivo.

Il valore aggiunto della presente azione preparatoria consiste nel garantire che la questione delle persone scomparse resti una priorità dello Stato di diritto nella regione dei Balcani occidentali. È infatti importante ricordare la dimensione regionale delle guerre nell'ex Iugoslavia, poiché decine di migliaia di persone scomparse vivono ora in paesi limitrofi e molti di coloro che hanno perso la vita durante il conflitto sono stati sepolti in paesi limitrofi.

Fra le attività dell'ICMP finanziate a livello nazionale, che attualmente sono condotte soprattutto in Bosnia-Erzegovina, rientrano: il sostegno tecnico per la localizzazione e l'esumazione delle fosse clandestine; l'accesso ai test del DNA e al confronto del DNA; il sostegno alle parti interessate locali affinché completino il riesame delle spoglie non identificate, conservate negli obitori, attraverso un processo sistematico che comprenda ulteriori prelievi di sangue presso i familiari degli scomparsi per identificare i resti ancora senza nome conservati negli obitori della Bosnia-Erzegovina, aumentando il tasso di identificazione e riducendo in misura significativa il numero di spoglie a tutt'oggi non ancora identificate.

Le misure attuate nell'ambito di tale azione preparatoria regionale sono distinte dalle attività svolte attualmente a livello nazionale, seppur complementari. È indispensabile rilevare che i progetti a livello regionale e regionale, pur essendo distinti fra loro, presentano importanti sinergie che contribuiranno a garantire il conseguimento degli obiettivi su entrambi i versanti.

Nell'ambito di tale processo è anche importante che le indagini si svolgano in un modo rispettoso delle esigenze delle famiglie e della necessità a lungo termine per la società di presentare un quadro storicamente preciso delle atrocità, in grado di controbilanciare narrazioni infondate basate su motivazioni politiche. A tale fine, la dimensione regionale sarà molto importante per rafforzare la cooperazione tra le associazioni dei familiari nei diversi paesi.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)								
22 04 01	***Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo***								
22 04 01 01	Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	130 732 660	99 184 805	133 923 308	113 187 109	201 150 000,—	90 781 546,77	91,53
22 04 01 02	Paesi del Mediterraneo— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	654 227 065	470 341 793	668 160 985	460 291 018	650 307 000,—	262 449 230,90	55,80
22 04 01 03	Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	421 220 115	193 963 018	423 718 409	176 765 265	262 328 325,—	363 394 154,40	187,35
22 04 01 04	Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)	4	320 598 750	302 440 740	329 811 939	228 241 231	329 800 000,—	268 454 129,82	88,76
	Articolo 22 04 01 — Subtotale		1 526 778 590	1 065 930 356	1 555 614 641	978 484 623	1 443 585 325,—	985 079 061,89	92,41
22 04 02	***Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale***								
22 04 02 01	Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	252 879 012	142 497 911	250 016 953	118 847 071	166 660 679,81	61 147 947,48	42,91
22 04 02 02	Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	389 328 623	268 456 920	380 730 900	293 298 586	422 676 431,—	216 708 556,53	80,72
22 04 02 03	Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	12 708 666	2 488 783	12 770 062	4 949 450	11 603 569,—	12 138 547,40	487,73
	Articolo 22 04 02 — Subtotale		654 916 301	413 443 614	643 517 915	417 095 107	600 940 679,81	289 995 051,41	70,14

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 04 03	***Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale***								
22 04 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	96 299 260	53 256 169	93 150 335	105 082 359	63 883 472,—	78 584 224,80	147,56
22 04 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1,2	81 139 971	53 256 169	79 548 996	105 082 358	77 989 209,—	64 126 020,72	120,41
22 04 03 03	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello	4	223 300 000	145 229 012	215 100 000	102 849 403	204 300 000,—	213 833 283,01	147,24
22 04 03 04	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno	4	28 500 000	16 297 114	28 500 000	5 649 933	41 804 273,11	15 345 415,48	94,16
	Articolo 22 04 03 — Subtotale		429 239 231	268 038 464	416 299 331	318 664 053	387 976 954,11	371 888 944,01	138,74
22 04 20	***Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)***	4	88 242 000	83 635 984	86 794 000	99 522 552	93 417 676,39	116 255 529,53	139,00
22 04 51	***Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)***	4	p.m.	135 602 472	p.m.	298 597 906	512 715,50	394 708 483,73	291,08
22 04 52	***Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)***	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
22 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
22 04 77 03	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	171 362,70	
22 04 77 04	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 930,57	
22 04 77 05	Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	273 579,—	

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 04 77	*(seguito)*								
22 04 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa.	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	214 291,—	
22 04 77 07	Azione preparatoria — Sostegno ai paesi del vicinato dell'UE per attuare il recupero dei beni	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	650 000,—	310 999,—	
	Articolo 22 04 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	650 000,—	972 162,27	
	Capitolo 22 04 — Totale		**2 699 176 122**	**1 966 650 890**	**2 702 225 887**	**2 112 364 241**	**2 527 083 350,81**	**2 158 899 232,84**	**109,78**

22 04 01 Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo

22 04 01 01 Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
130 732 660	99 184 805	133 923 308	113 187 109	201 150 000,—	90 781 546,77

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

— diritti umani e libertà fondamentali,

— Stato di diritto,

— principi di parità,

— instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,

— buon governo,

— sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,

— creazione delle condizioni necessaire per una buona gestione della mobilità delle persone e protezione dei più vulnerabili, compresi i bambini migranti e i minori non accompagnati,

— promozione dei contatti interpersonali, compresa la partecipazione dei giovani.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 01 *(seguito)*

22 04 01 01 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 01 02 Paesi del Mediterraneo— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
654 227 065	470 341 793	668 160 985	460 291 018	650 307 000,—	262 449 230,90

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

— graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e trans-ettoriale, anche attraverso:

  — il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,

  — lo sviluppo istituzionale,

  — la parità di accesso a servizi sanitari e a un'istruzione di qualità,

  — gli investimenti,

— lo sviluppo sostenibile e inclusivo e l'inclusione sociale in tutti i settori, compreso lo sviluppo delle competenze e la formazione dei giovani,

— la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 01 *(seguito)*

22 04 01 02 *(seguito)*

— la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,

— lo sviluppo rurale,

— l'azione per il clima,

— la resilienza alle catastrofi.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0, 6 6 0 0, 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 01 03 Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
421 220 115	193 963 018	423 718 409	176 765 265	262 328 325,—	363 394 154,40

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

— rafforzamento della pace e della fiducia, anche tra i minori,

— sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 01 *(seguito)*

22 04 01 03 *(seguito)*

— sostegno ai rifugiati e agli sfollati, compresi i minori, in particolare i minori (non accompagnati), alle donne e alle vittime di violenza sessuale nei conflitti armati e a loro margine.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Occorre sostenere maggiormente la stabilizzazione della Libia, alla luce dei recenti sviluppi politici nel paese. In particolare, bisognerà fare in modo di garantire che i finanziamenti dell'Unione alla Libia non siano utilizzati per finanziare detenzioni arbitrarie e la detenzione di persone vulnerabili, nella fattispecie di bambini, e che i migranti siano trattati nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 01 04 Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
320 598 750	302 440 740	329 811 939	228 241 231	329 800 000,—	268 454 129,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le operazioni a favore del popolo palestinese e dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nel contesto del processo di pace in Medio Oriente.

Le operazioni sono volte in particolare a:

— sostenere lo sviluppo dello Stato e delle istituzioni,

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 01 *(seguito)*

22 04 01 04 *(seguito)*

— promuovere lo sviluppo economico e sociale,

— attenuare le ripercussioni sulla popolazione palestinese del deterioramento delle condizioni economiche, fiscali e umanitarie mediante la fornitura di servizi fondamentali e altri tipi di aiuto,

— contribuire al processo di ricostruzione a Gaza,

— contribuire al finanziamento delle operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) e in particolare al finanziamento dei suoi programmi nei settori della salute, dell'istruzione e dei servizi sociali,

— finanziare le azioni preparatorie, sempre nell'ambito del processo di pace, relative alla promozione della cooperazione tra Israele e i paesi limitrofi, in particolare a livello istituzionale, economico, idrico, ambientale ed energetico,

— finanziare le attività volte a rendere l'opinione pubblica favorevole al processo di pace,

— finanziare la diffusione di informazioni, anche in arabo e in ebraico, e diffondere informazioni sulla cooperazione israelo-palestinese,

— promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorire un maggiore rispetto dei diritti delle minoranze, lottare contro l'antisemitismo e promuovere l'uguaglianza di genere e la non discriminazione,

— promuovere lo sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 02 Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale

22 04 02 01 Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
252 879 012	142 497 911	250 016 953	118 847 071	166 660 679,81	61 147 947,48

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

— diritti umani e libertà fondamentali,

— Stato di diritto,

— principi di parità,

— instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,

— buon governo,

— sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,

— creazione delle condizioni necessarie per una buona gestione della mobilità delle persone e protezione dei più vulnerabili, compresi i bambini,

— promozione dei contatti interpersonali, compresa la partecipazione dei giovani,

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 02 *(seguito)*

22 04 02 02 Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
389 328 623	268 456 920	380 730 900	293 298 586	422 676 431,—	216 708 556,53

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

— graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso:

  — il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,

  — lo sviluppo istituzionale,

  — la parità di accesso a servizi sanitari e a un'istruzione di qualità,

  — gli investimenti,

— lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti gli aspetti, compresi lo sviluppo delle competenze e la formazione per i giovani, l'inclusione sociale, in particolar modo dei bambini più vulnerabili, tra cui quelli con disabilità,

— la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,

— la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,

— lo sviluppo rurale,

— l'azione per il clima,

— la resilienza alle catastrofi.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Occorre vigilare in maniera particolare per garantire che tutte le regioni e le province beneficino pienamente del finanziamento.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 02 *(seguito)*

22 04 02 02 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 02 03 Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 708 666	2 488 783	12 770 062	4 949 450	11 603 569,—	12 138 547,40

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

— costruzione della fiducia e della pace,

— sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,

— sostegno ai profughi e agli sfollati, anche minori.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per misure incentrate sui numerosi conflitti congelati nei paesi del vicinato orientale e per sostenere la ricerca di soluzioni politiche a tali conflitti.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 02 *(seguito)*

22 04 02 03 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

L'azione intrapresa dovrebbe essere realizzata in modo tale da dare la massima visibilità possibile all'Unione europea in quanto donatore e finanziatore.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 03 ***Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale***

22 04 03 01 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
96 299 260	53 256 169	93 150 335	105 082 359	63 883 472,—	78 584 224,80

Commento

Stanziamento destinato a finanziare programmi di cooperazione transfrontaliera tra, da un lato, gli Stati membri e, dall'altro, i paesi partner e/o la Federazione russa, lungo i confini esterni dell'Unione per promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile, la cooperazione tra le regioni frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 03 *(seguito)*

22 04 03 01 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).

22 04 03 02 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
81 139 971	53 256 169	79 548 996	105 082 358	77 989 209,—	64 126 020,72

Commento

Stanziamento destinato a finanziare il sostegno fornito dal FESR, nell'ambito dell'obiettivo relativo alla cooperazione territoriale europea, nel periodo di programmazione 2014-2020, ai programmi di cooperazione transfrontaliera e per i bacini marini dello strumento europeo di vicinato.

Stanziamento destinato a finanziare in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera lungo i confini esterni dell'Unione tra paesi partner e Stati membri onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile tra le regioni frontaliere limitrofe, compresi il Mar Baltico e il Mar Nero, nonché un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 03 *(seguito)*

22 04 03 02 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 03 03 Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
223 300 000	145 229 012	215 100 000	102 849 403	204 300 000,—	213 833 283,01

Commento

Questo stanziamento è destinato principalmente al finanziamento dei programmi «ombrello» multinazionali che andranno ad integrare le dotazioni finanziarie per paese. Lo scopo dei programmi «ombrello» multinazionali — come stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 — è facilitare l'attuazione dell'approccio basato sugli incentivi.

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 03 *(seguito)*

22 04 03 03 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 03 04 Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
28 500 000	16 297 114	28 500 000	5 649 933	41 804 273,11	15 345 415,48

Commento

Questo stanziamento è destinato a finanziare azioni volte a:

— fornire un sostegno generale al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo,

— fornire un sostegno generale al funzionamento del partenariato orientale,

— fornire un sostegno generale al funzionamento delle altre reti di cooperazione regionale, come ad esempio la dimensione settentrionale e la sinergia del Mar Nero.

Esso è altresì destinato a finanziare azioni volte a migliorare il livello e la capacità di attuazione dell'assistenza fornita dall'Unione e le azioni volte a informare i cittadini e i potenziali beneficiari dell'assistenza e ad aumentare la visibilità di quest'ultima.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 03 *(seguito)*

22 04 03 04 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 20 ***Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
88 242 000	83 635 984	86 794 000	99 522 552	93 417 676,39	116 255 529,53

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro dello strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore per l'attuazione del programma «Erasmus+».

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 3 500 000 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 20 *(seguito)*

Le altre entrate con destinazione specifica della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 51 ***Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	135 602 472	p.m.	298 597 906	512 715,50	394 708 483,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Esso coprirà altresì il completamento dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei, compreso il sostegno al meccanismo di investimento euromediterraneo nell'ambito della Banca europea per gli investimenti, e la fornitura degli aiuti non BEI previsti dalla terza e quarta generazione di protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I protocolli coprono il periodo dal 1º novembre 1986 al 31 ottobre 1991, per quanto riguarda la terza generazione, e il periodo dal 1º novembre 1991 al 31 ottobre 1996 per quanto riguarda la quarta generazione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 51 *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 266 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 267 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 268 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 15).

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 51 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 51 *(seguito)*

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 52 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni rimanenti relativi al contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

22 04 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

22 04 77 03 Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	171 362,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 77 *(seguito)*

22 04 77 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

22 04 77 04 Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 930,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

22 04 77 05 Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	273 579,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 77 *(seguito)*

22 04 77 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

22 04 77 06 Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa.

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	214 291,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

22 04 77 07 Azione preparatoria — Sostegno ai paesi del vicinato dell'UE per attuare il recupero dei beni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	650 000,—	310 999,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 77 *(seguito)*

22 04 77 07 *(seguito)*

L'azione preparatoria si basa sulle prassi realizzate con successo nel quadro dell'azione preparatoria finanziata dall'Unione per aiutare i paesi della Primavera araba ad attuare il recupero dei beni. L'azione verteva sul sostegno a Egitto, Libia e Tunisia al fine di promuovere casi di recupero dei beni a seguito delle rivoluzioni del 2011 che avevano rovesciato i precedenti leader, in particolare in relazione alla cooperazione giudiziaria bilaterale con gli Stati membri e altri paesi. L'azione preparatoria aveva portato, tra l'altro, al rafforzamento del coordinamento tra i paesi della Primavera araba e gli Stati membri in materia di recupero dei beni e aveva permesso il recupero o la restituzione di oltre 300 milioni di dollari USA. Alla luce di ciò, i funzionari degli Stati membri e i funzionari di alto livello degli Stati beneficiari iniziali (tra cui il Primo ministro libico, il Procuratore generale egiziano e il Ministro del demanio tunisino) hanno espresso un forte interesse per un programma dell'Unione permanente e di più ampio respiro per il recupero dei beni che includa le attività di cui sopra.

1) Rafforzamento delle piatteforme regionali per il dialogo, lo scambio di buone prassi e la cooperazione operativa (in particolare con le controparti dell'Unione) in materia di recupero dei beni.

2) Rafforzamento della legislazione in materia di sequestro e confisca dei beni collegati alla corruzione.

3) Tutoraggio su casi specifici per quanti operano nel settore del recupero dei beni, al fine di sviluppare migliori prassi operative nella tracciatura e nel recupero di beni rubati.

4) Consulenza tecnica volta a garantire che i beni rubati recuperati siano utilizzati in ambito nazionale per soddisfare esigenze di sviluppo assolutamente prioritarie nei settori della sanità e dell'istruzione, per contribuire ad un'ulteriore stabilizzazione dei paesi del vicinato dell'Unione.

5) Consulenza tecnica intesa a garantire una maggiore armonizzazione operativa con le norme dell'Unione e del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

6) Diffusione dei risultati di ricerche basate su dati probanti per diffondere la conoscenza delle modalità con cui i beni sono sottratti e rubati mediante la corruzione e per far comprendere ai decisori politici come i ritardi nel recupero dei beni siano di ostacolo allo sviluppo.

7) Rafforzamento del ruolo della società civile nella definizione di un ordine di priorità quanto alla destinazione finale dei beni recuperati.

Occorre notare che il progetto globale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (numero CRIS: 038875) proposto dalla direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO) è incentrato soprattutto sulle misure antiriciclaggio e sul contrasto del finanziamento del terrorismo, mentre la presente azione riguarda principalmente il recupero dei beni e il proseguimento dell'opera di assistenza ai paesi beneficiari in casi reali ad alto livello legati ad atti di corruzione e ad altre forme di criminalità organizzata. Pertanto, la presente azione preparatoria ha una natura diversa, pur fungendo da utile complemento al progetto della DG DEVCO e rafforzandone l'impatto.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*

22 04 77 *(seguito)*

22 04 77 07 *(seguito)*

Alla luce del valore del lavoro di recupero dei beni in termini di contributo alla stabilizzazione nei paesi del vicinato dell'Unione, della titolarità assunta dalle controparti nazionali e dei risultati conseguiti fino ad ora attraverso l'esperienza maturata nel corso dell'azione preparatoria, tale azione sarà altamente rilevante per la Tunisia e la Libia, nonché per altri paesi meridionali partner della politica europea di vicinato (Giordania e Libano). L'Egitto sarà coinvolto in attività di livello regionale. L'azione preparatoria, pur avendo un ambito di applicazione distinto rispetto ad altri progetti previsti o in corso, servirà altresì a rafforzare e integrare tali sforzi, volti ad assistere i paesi in questione nella lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altre forme di criminalità organizzata. L'azione preparatoria sosterrà inoltre direttamente i regimi sanzionatori esistenti dell'Unione e delle Nazioni Unite nei confronti dei paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

TITOLO 23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»	53 528 912	53 528 912	47 725 475	47 725 475	48 414 242,03	48 414 242,03
23 02	AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI	1 092 234 779	1 197 700 000	1 642 271 335	1 593 740 000	1 520 576 595,76	1 494 297 195,31
23 03	IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE	159 899 000	78 067 750	55 902 000	48 315 041	42 264 396,29	43 463 474,55
	Riserve (40 02 41)			*117 200 000*	*54 760 000*		
		159 899 000	78 067 750	173 102 000	103 075 041	42 264 396,29	43 463 474,55
23 04	INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO	19 355 000	17 584 960	18 365 000	14 881 584	19 049 260,73	15 217 130,51
	Titolo 23 — Totale	**1 325 017 691**	**1 346 881 622**	**1 764 263 810**	**1 704 662 100**	**1 630 304 494,81**	**1 601 392 042,40**
	Riserve (40 02 41)			***117 200 000***	***54 760 000***		
		1 325 017 691	**1 346 881 622**	**1 881 463 810**	**1 759 422 100**	**1 630 304 494,81**	**1 601 392 042,40**

TITOLO 23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
23 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»					
23 01 01	***Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***	5,2	32 170 833	28 584 545	27 456 693,—	85,35
23 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a supporto del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***					
23 01 02 01	Personale esterno	5,2	6 370 953	4 587 606	3 265 307,—	51,25
23 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 008 315	1 912 327	1 822 148,07	90,73
	Articolo 23 01 02 — Subtotale		8 379 268	6 499 933	5 087 455,07	60,71
23 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***	5,2	2 133 590	1 916 332	2 198 269,23	103,03
23 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***					
23 01 04 01	Spese di supporto a favore di aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi	4	9 589 221	9 552 665	12 578 824,73	131,18
	Articolo 23 01 04 — Subtotale		9 589 221	9 552 665	12 578 824,73	131,18
23 01 06	***Agenzie esecutive***					
23 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario	4	1 256 000	1 172 000	1 093 000,—	87,02
	Articolo 23 01 06 — Subtotale		1 256 000	1 172 000	1 093 000,—	87,02
	Capitolo 23 01 — Totale		**53 528 912**	**47 725 475**	**48 414 242,03**	**90,45**

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE» *(seguito)*

23 01 01 ***Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
32 170 833	28 584 545	27 456 693,—

23 01 02 ***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a supporto del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***

23 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 370 953	4 587 606	3 265 307,—

23 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 008 315	1 912 327	1 822 148,07

23 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 133 590	1 916 332	2 198 269,23

23 01 04 ***Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Aiuti umanitari e protezione civile»***

23 01 04 01 Spese di supporto a favore di aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
9 589 221	9 552 665	12 578 824,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi dell'aiuto umanitario. Lo stanziamento copre fra l'altro:

— spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE» *(seguito)*

23 01 04 *(seguito)*

23 01 04 01 *(seguito)*

— onorari e spese rimborsabili sostenute nel quadro di contratti di servizi per lo svolgimento di revisioni contabili e valutazioni relative ai partner e alle azioni della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO),

— spese per studi, informazione e pubblicazioni, per azioni di sensibilizzazione e di informazione; per azioni di visibilità e altre misure volte ad evidenziare la natura europea dell'aiuto,

— spese fino a 1 800 000 EUR per personale esterno presso la sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale d'agenzia.) Il personale in questione riprenderà i compiti precedentemente affidati a contraenti esterni incaricati della gestione degli esperti individuali e assicurerà la gestione dei programmi nei paesi terzi. Tale importo, basato su un costo annuale stimato per addetto/anno, è destinato a coprire le remunerazioni del personale esterno in questione e la formazione, le riunioni, le missioni e le spese relative alle tecnologie dell'informazione e alle telecomunicazioni connesse ai suoi compiti,

— spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici necessari per la creazione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di crisi»), operativo 24 ore su 24, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra gli aiuti umanitari e la protezione civile,

— spese per lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il supporto dei sistemi di informazione, destinati ad uso interno o intesi a migliorare il legame tra sviluppo e aiuti umanitari in settori chiave quali l'assistenza alimentare e la nutrizione; il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che si occupano di aiuti umanitari e gli esperti in loco della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO).

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo degli articoli 23 02 01 e 23 02 02.

23 01 06 ***Agenzie esecutive***

23 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 256 000	1 172 000	1 093 000,—

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE» *(seguito)*

23 01 06 *(seguito)*

23 01 06 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nell'ambito del capitolo 23 04.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 02	AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI								
23 02 01	***Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità***	4	1 042 234 779	1 144 000 000	1 592 271 335	1 540 690 000	1 470 076 595,76	1 446 290 593,09	126,42
23 02 02	***Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità***	4	50 000 000	53 700 000	50 000 000	52 800 000	50 000 000,—	48 006 602,22	89,40
23 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
23 02 77 01	Progetto pilota — Garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenze sessuali e fondate sul genere nelle situazioni di crisi umanitaria	4	p.m.	p.m.	p.m.	250 000	500 000,—	0,—	
	Articolo 23 02 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	250 000	500 000,—	0,—	
	Capitolo 23 02 — Totale		**1 092 234 779**	**1 197 700 000**	**1 642 271 335**	**1 593 740 000**	**1 520 576 595,76**	**1 494 297 195,31**	**124,76**

23 02 01 Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 042 234 779	1 144 000 000	1 592 271 335	1 540 690 000	1 470 076 595,76	1 446 290 593,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire interventi di assistenza umanitaria e di assistenza alimentare di tipo umanitario a favore delle popolazioni di paesi esterni all'Unione vittime di conflitti o calamità, naturali o causate dall'uomo (guerre, conflitti ecc.), o di emergenze analoghe, per tutto il tempo necessario a far fronte ai bisogni umanitari risultanti da queste situazioni. L'esecuzione avverrà in base alle norme in materia di aiuti umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.

Gli aiuti e l'assistenza sono concessi alle vittime senza alcuna discriminazione né distinzione di carattere sfavorevole di tipo razziale, etnico, religioso, o imputabile a disabilità, sesso, età, nazionalità o appartenenza politica. Tali aiuti e tale assistenza sono forniti conformemente al diritto umanitario internazionale e non dovrebbero essere soggetti a restrizioni imposte da altri partner donatori, nonché per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che derivano da tali situazioni.

Stanziamento destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di operazioni di aiuto umanitario, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, le spese collegate al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, la spedizione, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI *(seguito)*

23 02 01 *(seguito)*

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari, sementi, animali d'allevamento o prodotti e materiali necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario e assistenza alimentare.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente legate all'esecuzione delle operazioni umanitarie e i costi delle misure indispensabili all'attuazione delle operazioni di assistenza alimentare di tipo umanitario entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfino l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Esso copre inoltre:

— misure volte a garantire un contesto favorevole e l'accesso a un'istruzione di qualità nelle situazioni di emergenza umanitaria, compresi la ristrutturazione e la ricostruzione di base degli edifici e degli impianti scolastici, il sostegno psicosociale, la formazione degli insegnanti e qualsiasi prodotto o attrezzatura necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario connesse con l'accesso all'istruzione,

— studi di fattibilità concernenti operazioni umanitarie, valutazioni di progetti e piani di aiuto umanitario, azioni di visibilità e campagne d'informazione connesse ad operazioni umanitarie,

— la supervisione dei progetti e dei piani di aiuti umanitari e la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde aumentare l'efficacia degli aiuti e rafforzare la sorveglianza dei progetti e dei programmi,

— il controllo e il coordinamento dell'attuazione delle operazioni di aiuto rientranti nell'aiuto umanitario e nell'assistenza alimentare in questione, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzo dei prodotti, incluso l'impiego dei fondi di contropartita,

— misure volte a migliorare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, gli altri paesi donatori, le organizzazioni e le istituzioni internazionali (segnatamente quelle che fanno parte delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative e le organizzazioni che le rappresentano,

— il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari dell'Unione o tra questi ultimi e quelli dei paesi terzi,

— studi e attività di formazione connessi alla realizzazione degli obiettivi della politica in materia di aiuti umanitari e assistenza alimentare,

— sovvenzioni per le azioni e i costi operativi delle reti umanitarie,

— azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo,

— spese sostenute dalla rete di assistenza umanitaria (NOHA), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1257/96. Si tratta di un corso pluridisciplinare postlaurea di un anno nel settore umanitario volto a migliorare la professionalità degli operatori umanitari, alla cui organizzazione partecipano numerose università,

— il trasporto e la distribuzione dell'aiuto o dell'assistenza, comprese le operazioni collegate quali assicurazione, carico, scarico e coordinamento,

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI *(seguito)*

23 02 01 *(seguito)*

— misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto o dell'assistenza, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto o dell'assistenza (attrezzi, utensili, combustibili ecc.),

— esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento o stoccaggio, nonché analisi di interventi di assistenza alimentare, operazioni di visibilità connesse alle azioni di aiuto umanitario e campagne di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,

— lo stoccaggio di prodotti alimentari (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container e la manutenzione e la riparazione dei magazzini),

— l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti dei singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, delle unità della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) operanti nel mondo.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli 62 e da 154 a 156 del regolamento finanziario, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti e al revisore interno della Commissione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. L'importo corrispondente è stimato in 133 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Le altre entrate con destinazione specifica riscosse a titolo delle voci 4 0 1 1 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI *(seguito)*

23 02 02 Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 000 000	53 700 000	50 000 000	52 800 000	50 000 000,—	48 006 602,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni aventi per oggetto la preparazione a calamità o situazioni critiche analoghe o la prevenzione di tali situazioni, e la creazione di sistemi di allarme per tutti i tipi di calamità naturali (inondazioni, cicloni, eruzioni vulcaniche, incendi forestali ecc.), compresi l'acquisto e il trasporto del materiale a tal fine necessario.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente connesse all'esecuzione delle azioni di prevenzione delle calamità, quali ad esempio:

— il finanziamento di studi scientifici sulla prevenzione delle calamità,

— la riforma di pratiche lungamente assestate, che aumentano il rischio di calamità,

— scorte di sicurezza di beni e materiali da usare in connessione con azioni di aiuto umanitario,

— l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti di preparazione alle calamità, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, delle unità della Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee nel mondo. Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Le altre entrate con destinazione specifica riscosse a titolo della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI *(seguito)*

23 02 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

23 02 77 01 Progetto pilota — Garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenze sessuali e fondate sul genere nelle situazioni di crisi umanitaria

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	250 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 03	IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE								
23 03 01	***Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità***								
23 03 01 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione	3	122 788 000	48 000 000	28 256 000	23 200 000	30 183 918,77	31 623 481,27	65,88
	Riserve (40 02 41)				*105 900 000*	*46 560 000*			
			122 788 000	48 000 000	134 156 000	69 760 000	30 183 918,77	31 623 481,27	
23 03 01 02	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi	4	6 029 000	5 206 250	5 846 000	5 819 041	5 113 685,40	5 912 222,76	113,56
23 03 01 03	Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,—	1 500 000,—	75,00
	Articolo 23 03 01 — Subtotale		130 817 000	55 206 250	36 102 000	31 019 041	37 297 604,17	39 035 704,03	70,71
	Riserve (40 02 41)				*105 900 000*	*46 560 000*			
			130 817 000	55 206 250	142 002 000	77 579 041	37 297 604,17	39 035 704,03	
23 03 02	***Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi***								
23 03 02 01	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione	3	16 382 000	12 000 000	4 100 000	3 700 000	2 342 764,—	910 697,99	7,59
	Riserve (40 02 41)				*9 300 000*	*6 200 000*			
			16 382 000	12 000 000	13 400 000	9 900 000	2 342 764,—	910 697,99	

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 03 02	*(seguito)*								
23 03 02 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi	4	12 700 000	10 500 000	15 700 000	12 846 000	1 418 928,12	2 655 691,93	25,29
	Riserve (40 02 41)				*2 000 000*	*2 000 000*			
			12 700 000	10 500 000	17 700 000	14 846 000	1 418 928,12	2 655 691,93	
	Articolo 23 03 02 — Subtotale		29 082 000	22 500 000	19 800 000	16 546 000	3 761 692,12	3 566 389,92	15,85
	Riserve (40 02 41)				*11 300 000*	*8 200 000*			
			29 082 000	22 500 000	31 100 000	24 746 000	3 761 692,12	3 566 389,92	
23 03 51	***Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
23 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
23 03 77 03	Progetto pilota — Sistema di allerta precoce per le calamità naturali	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	499 850,60	
23 03 77 04	Azione preparatoria — Rete di poli europei per la protezione civile e la gestione delle crisi	4	p.m.	361 500	p.m.	750 000	1 205 100,—	361 530,—	100,01
	Articolo 23 03 77 — Subtotale		p.m.	361 500	p.m.	750 000	1 205 100,—	861 380,60	238,28
	Capitolo 23 03 — Totale		**159 899 000**	**78 067 750**	**55 902 000**	**48 315 041**	**42 264 396,29**	**43 463 474,55**	**55,67**
	Riserve (40 02 41)				***117 200 000***	***54 760 000***			
			159 899 000	**78 067 750**	**173 102 000**	**103 075 041**	**42 264 396,29**	**43 463 474,55**	

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 01 Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità

23 03 01 01 Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 03 01 01	122 788 000	48 000 000	28 256 000	23 200 000	30 183 918,77	31 623 481,27
Riserve (40 02 41)			*105 900 000*	*46 560 000*		
Totale	122 788 000	48 000 000	134 156 000	69 760 000	30 183 918,77	31 623 481,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire interventi nel campo della protezione civile. L'obiettivo è sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri, degli Stati EFTA e dei paesi candidati che hanno firmato un apposito accordo con l'Unione relativo alle misure di preparazione e di prevenzione per far fronte alle calamità naturali o causate dall'uomo, compresi gli atti terroristici e gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno dell'Unione. È inoltre destinato a facilitare una più stretta cooperazione fra gli Stati membri nel settore della protezione civile.

Esso copre in particolare:

— azioni nel settore della prevenzione volte a sostenere e promuovere le attività di valutazione e mappatura del rischio degli Stati membri, come la condivisione di buone pratiche, la compilazione e la diffusione di informazioni da parte degli Stati membri in materia di gestione del rischio, comprese le verifiche inter pares,

— la creazione di una «Capacità europea di reazione alle emergenze», dotata di risorse e attrezzature, che rimanga in «stato di allerta» e possa essere messa a disposizione degli Stati membri in caso di emergenza,

— lo sviluppo e la gestione di un processo di certificazione e registrazione per la «Capacità europea di reazione alle emergenze». Ciò comprende anche l'elaborazione di obiettivi e requisiti qualitativi,

— l'individuazione delle carenze significative in termini di capacità di risposta della «Capacità europea di reazione alle emergenze» e il sostegno allo sviluppo delle capacità richieste,

— l'individuazione di esperti e nuclei di intervento, nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza,

— lo sviluppo e la manutenzione di una rete di esperti addestrati provenienti dagli Stati membri, in grado di assistere in sede nei compiti di monitoraggio, informazione e coordinamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC);

— un programma contenente gli insegnamenti tratti dagli interventi e dalle esercitazioni di protezione civile nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione,

— un programma di formazione per le squadre d'intervento, il personale esterno e gli esperti, al fine di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per partecipare in modo efficace agli interventi dell'Unione e sviluppare una cultura europea comune dell'intervento,

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 01 *(seguito)*

23 03 01 01 *(seguito)*

— la gestione di una rete di formazione aperta ai centri di formazione per il personale della protezione civile, gli addetti alla gestione delle emergenze e ad altri operatori interessati, che fornisca orientamenti in materia di formazione alla protezione civile a livello di Unione e internazionale,

— la gestione di un programma di esercitazioni che comprenda esercitazioni dal posto di comando, esercitazioni su scala reale ed esercitazioni per i moduli di protezione civile per testare l'interoperabilità, formare i funzionari responsabili della protezione civile e creare una cultura d'intervento comune,

— lo scambio di esperti per migliorare la comprensione della protezione civile dell'Unione e condividere le informazioni e l'esperienza,

— i sistemi d'informazione e di comunicazione — in particolare il CECIS (sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze) — volti a facilitare lo scambio di informazioni con gli Stati membri durante le emergenze per migliorare l'efficacia e permettere altresì lo scambio di informazioni riservate dell'UE. Le spese coperte comprendono i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi. Sono inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, del controllo di qualità, della sicurezza, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi,

— lo studio e lo sviluppo di nuclei di protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 1313/2013/EU, ivi compreso il sostegno volto a migliorare la loro interoperabilità,

— lo studio e lo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido in caso di catastrofe,

— lo studio e l'elaborazione di scenari, la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta,

— gruppi di lavoro, seminari, progetti, studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari, pianificazione d'urgenza, assistenza nel rafforzamento delle capacità, progetti dimostrativi, trasferimento di tecnologie, sensibilizzazione, informazione, comunicazione e controllo, giudizio e valutazione,

— altre azioni di sostegno e di complemento necessarie nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione per conseguire un grado elevato di protezione contro le catastrofi e migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi,

— spese di audit e valutazione sancite nel meccanismo di protezione civile dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 01 *(seguito)*

23 03 01 01 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 01 02 Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 029 000	5 206 250	5 846 000	5 819 041	5 113 685,40	5 912 222,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire interventi nel campo della protezione civile. L'obiettivo è sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri, degli Stati EFTA, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei candidati potenziali che hanno firmato un apposito accordo con l'Unione relativo alle misure di preparazione e di prevenzione di fronte alle calamità causate dalla natura o dall'uomo, compresi gli atti terroristici e gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano nei paesi terzi. Esso copre in particolare le spese relative alla mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di prevenzione e di preparazione nei paesi terzi in caso di calamità e le spese relative al sostegno logistico di base per tali esperti.

Lo stanziamento inoltre fornisce un sostegno finanziario ad alcune azioni contemplate dagli articoli 21 e 22 della decisione n. 1313/2013/UE a favore dei paesi candidati che non partecipano al meccanismo unionale di protezione civile e ai paesi che rientrano nel campo di applicazione della politica europea di vicinato, nella misura in cui essi integrano i fondi disponibili a titolo dello strumento di assistenza preadesione e dello strumento europeo di vicinato.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 01 *(seguito)*

23 03 01 02 *(seguito)*

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica riscosse a titolo della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 01 03 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,—	1 500 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario del meccanismo di protezione civile dell'Unione al corpo europeo di solidarietà, in linea con i suoi obiettivi generali e specifici.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 01 *(seguito)*

23 03 01 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347del 20.12.2013, pag. 924).

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

23 03 02 ***Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi***

23 03 02 01 Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 03 02 01	16 382 000	12 000 000	4 100 000	3 700 000	2 342 764,—	910 697,99
Riserve (40 02 41)			*9 300 000*	*6 200 000*		
Totale	16 382 000	12 000 000	13 400 000	9 900 000	2 342 764,—	910 697,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli interventi di protezione civile all'interno dell'Unione nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione:

— fornitura di sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle attrezzature e ai mezzi di trasporto,

— la fornitura di risorse di trasporto supplementari e relativo supporto logistico, necessari a garantire una risposta rapida a emergenze gravi in integrazione alle risorse di trasporto fornite dagli Stati membri,

— la mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di assistenza e agevolare l'assistenza dell'Unione negli Stati membri in caso di catastrofe, nonché il sostegno logistico di base per tali esperti,

— l'invio presso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze di esperti addestrati provenienti dagli Stati membri in grado di assistere nei compiti di monitoraggio, informazione e coordinamento di tale centro,

— eventuali azioni di sostegno e complementari volte a facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 02 *(seguito)*

23 03 02 01 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 02 02 Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 03 02 02	12 700 000	10 500 000	15 700 000	12 846 000	1 418 928,12	2 655 691,93
Riserve (40 02 41)			*2 000 000*	*2 000 000*		
Totale	12 700 000	10 500 000	17 700 000	14 846 000	1 418 928,12	2 655 691,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli interventi di protezione civile nei paesi terzi nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione:

— mobilitazione di esperti per valutare i bisogni di assistenza e facilitare l'assistenza europea nei paesi terzi in caso di catastrofi,

— fornitura di sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle attrezzature e ai mezzi di trasporto,

— la fornitura di assistenza della protezione civile dell'Unione, compresa la fornitura delle informazioni pertinenti sui mezzi di trasporto nonché del relativo supporto logistico, in caso di catastrofe,

— sostegno all'assistenza consolare per i cittadini dell'Unione, in caso di gravi emergenze, riguardanti attività di protezione civile nei paesi terzi, su richiesta delle autorità consolari degli Stati membri,

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 02 *(seguito)*

23 03 02 02 *(seguito)*

— eventuali azioni di sostegno e complementari volte a facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Fra i partner esecutivi possono figurare le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari, le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali con le relative agenzie, le organizzazioni non governative e gli operatori dei settori pubblico e privato, le organizzazioni o i singoli operatori (compreso il personale distaccato delle amministrazioni degli Stati membri) che dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le altre entrate con destinazione specifica riscosse a titolo della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 51 ***Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti nel campo dei programmi e azioni di protezione civile. Esso è inoltre destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti per azioni nel settore della protezione civile e per attività intraprese nel quadro della protezione dell'ambiente marino, delle coste e della salute umana contro i rischi di inquinamento marino accidentale o deliberato

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 51 *(seguito)*

e una parte delle spese attinenti agli interventi di protezione civile nei paesi terzi nell'ambito dello strumento finanziario per la protezione civile e del meccanismo di protezione civile dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

23 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

23 03 77 03 Progetto pilota — Sistema di allerta precoce per le calamità naturali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	499 850,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 77 *(seguito)*

23 03 77 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

23 03 77 04 Azione preparatoria — Rete di poli europei per la protezione civile e la gestione delle crisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	361 500	p.m.	750 000	1 205 100,—	361 530,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La creazione di una rete di poli europei, basata sulle strutture esistenti, specializzate nei diversi aspetti della protezione civile e degli interventi in materia di gestione delle crisi, potrebbe aiutare a preparare l'Unione, i suoi Stati membri e diversi soggetti interessati (tra cui la Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee), ad affrontare nuove sfide nel settore della protezione civile e della gestione delle crisi.

L'emergere di nuovi rischi può portare a crisi globali (per esempio, migrazioni forzate o nuovi tipi di attacchi terroristici). Vi è pertanto la necessità di:

1) identificare i divari esistenti che richiedono la definizione di nuovi scenari, onde reagire alle situazioni di crisi globale più rapidamente, in modo più efficace e con un coordinamento più profondo tra i soggetti europei. La condivisione delle esperienze e la promozione delle migliori prassi a livello europeo possono altresì rendere la prevenzione dei rischi più efficace;

2) utilizzare le infrastrutture e i progetti esistenti per rafforzare la costruzione di capacità e la messa in comune degli interventi all'interno e all'esterno dell'Europa. Ciò potrebbe comportare una specializzazione geografica e tecnica dei poli, a seconda del tipo di rischio, per esempio incendi forestali, assistenza sanitaria, ricoveri e container per gli aiuti umanitari;

3) sviluppare nuovi standard europei in materia di capacità (ossia nuovi tipi di attrezzature per le crisi) al fine di rafforzare le conoscenze europee ed accrescere la visibilità delle azioni in tale settore.

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 77 *(seguito)*

23 03 77 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 04 — INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 04	INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO								
23 04 01	***Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario - Potenziare la capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie***	4	19 355 000	17 584 960	18 365 000	14 881 584	19 049 260,73	15 217 130,51	86,53
	Capitolo 23 04 — Totale		**19 355 000**	**17 584 960**	**18 365 000**	**14 881 584**	**19 049 260,73**	**15 217 130,51**	**86,53**

23 04 01 ***Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario - Potenziare la capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 355 000	17 584 960	18 365 000	14 881 584	19 049 260,73	15 217 130,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attuazione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»).

L'obiettivo perseguito dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è di contribuire al rafforzamento della capacità dell'Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. Tale obiettivo è perseguito attraverso il valore aggiunto apportato dai contributi comuni dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che esprimono i valori dell'Unione e la sua solidarietà nei confronti delle popolazioni bisognose e promuovono in modo visibile un senso di cittadinanza dell'Unione.

Stanziamento destinato a coprire le seguenti misure e le seguenti voci di spesa:

— la certificazione delle organizzazioni di accoglienza o di invio,

— l'individuazione e selezione dei candidati volontari,

— la definizione di un programma di formazione e di un sostegno alla formazione e all'apprendistato dei candidati volontari,

— la creazione, cura e aggiornamento di una banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,

— la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario onde sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi,

CAPITOLO 23 04 — INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO *(seguito)*

23 04 01 *(seguito)*

— il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza,

— l'assistenza tecnica per le organizzazioni di invio,

— la creazione e gestione di una Rete per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,

— la comunicazione e sensibilizzazione,

— le attività complementari che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Le altre entrate con destinazione specifica riscosse a titolo della voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 52).

Regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (GU L 373 del 31.12.2014, pag. 8).

COMMISSIONE

TITOLO 24

LOTTA CONTRO LA FRODE

TITOLO 24

LOTTA CONTRO LA FRODE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE»	60 673 000	60 673 000	59 726 000	59 726 000	58 549 241,87	58 549 241,87
24 02	PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III)	16 443 100	13 647 773	15 891 200	16 064 692	14 801 831,36	7 981 003,41
24 04	SISTEMA D'INFORMAZIONE ANTIFRODE	7 453 500	6 559 080	7 194 900	7 154 572	7 548 724,16	6 652 046,10
	Titolo 24 — Totale	**84 569 600**	**80 879 853**	**82 812 100**	**82 945 264**	**80 899 797,39**	**73 182 291,38**

COMMISSIONE
TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

TITOLO 24

LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO 24 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
24 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE»					
24 01 07	***Ufficio europeo per la lotta antifrode***	5,2	60 473 000	59 526 000	58 345 899,87	96,48
24 01 08	***Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode***	5,2	200 000	200 000	203 342,—	101,67
	Capitolo 24 01 — Totale		**60 673 000**	**59 726 000**	**58 549 241,87**	**96,50**

24 01 07 Ufficio europeo per la lotta antifrode

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
60 473 000	59 526 000	58 345 899,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), incluso il personale dell'OLAF in servizio nelle delegazioni dell'Unione, che ha per obiettivo la lotta a livello interistituzionale contro la frode.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare gli articoli 4 e 6 paragrafo 3.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

CAPITOLO 24 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE» *(seguito)*

24 01 08 Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
200 000	200 000	203 342,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ossia:

— le indennità concesse ai membri del comitato di vigilanza per il tempo dedicato all'adempimento delle loro funzioni, nonché le spese di missione, di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie,

— le spese sostenute dai membri del comitato di vigilanza quando rappresentano ufficialmente il comitato,

— le spese di funzionamento quali acquisto di attrezzatura, cancelleria e materiale per ufficio, le spese di comunicazioni e di telecomunicazioni (spese postali, telefono, telex e telegrafo), le spese di documentazione e biblioteca, l'acquisto di libri e di abbonamenti a mezzi di informazione, le tasse d'iscrizione a conferenze ecc.,

— le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dai membri del comitato di vigilanza a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente (nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni),

— le spese per studi e consulenze specializzate affidate con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui i membri del comitato di vigilanza non possono ricorrere a personale ad hoc dell'OLAF.

Inoltre, per motivi di trasparenza, è possibile individuare le risorse messe a disposizione del segretariato del comitato di vigilanza nel bilancio del PMO (articolo 26 01 21). Basandosi su sette posti permanenti per il segretariato e su una dotazione per un agente contrattuale, gli stanziamenti previsti per il funzionamento del segretariato del comitato di vigilanza ammonterebbero a circa 1 000 000 EUR. Questo importo copre le spese relative a personale, formazione, missioni, riunioni interne, edifici e informatica.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO 24 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE» *(seguito)*

24 01 08 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

CAPITOLO 24 02 — PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
24 02	PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III)								
24 02 01	***Prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione***	1,1	16 443 100	13 647 773	15 891 200	16 064 692	14 801 831,36	7 981 003,41	58,48
24 02 51	***Completamento delle azioni in materia di lotta contro la frode***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 24 02 — Totale		**16 443 100**	**13 647 773**	**15 891 200**	**16 064 692**	**14 801 831,36**	**7 981 003,41**	**58,48**

24 02 01 ***Prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 443 100	13 647 773	15 891 200	16 064 692	14 801 831,36	7 981 003,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni elencate all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 250/2014.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi partecipanti, elencati all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 250/2014, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, punto e), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 24 02 — PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III) *(seguito)*

24 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6), in particolare l'articolo 4.

24 02 51 ***Completamento delle azioni in materia di lotta contro la frode***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i costi per il completamento di azioni o attività organizzate nel quadro del programma Hercule II nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la prevenzione e la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (Programma Hercule II) (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

COMMISSIONE
TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO 24 04 — SISTEMA D'INFORMAZIONE ANTIFRODE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
24 04	SISTEMA D'INFORMAZIONE ANTIFRODE								
24 04 01	***Sostenere la mutua assistenza in materia doganale e agevolare strumenti di comunicazione elettronica sicuri per la segnalazione delle irregolarità da parte degli Stati membri***	1,1	7 453 500	6 559 080	7 194 900	7 154 572	7 548 724,16	6 652 046,10	101,42
	Capitolo 24 04 — Totale		**7 453 500**	**6 559 080**	**7 194 900**	**7 154 572**	**7 548 724,16**	**6 652 046,10**	**101,42**

24 04 01 ***Sostenere la mutua assistenza in materia doganale e agevolare strumenti di comunicazione elettronica sicuri per la segnalazione delle irregolarità da parte degli Stati membri***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 453 500	6 559 080	7 194 900	7 154 572	7 548 724,16	6 652 046,10

Commento

Il sistema d'informazione antifrode (AFIS) è un termine generico per una serie di applicazioni antifrode utilizzate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sotto un'infrastruttura tecnica comune finalizzate allo scambio tempestivo e sicuro, tra le amministrazioni competenti nazionali e dell'Unione, di informazioni connesse alle frodi, nonché all'archiviazione e all'analisi dei dati pertinenti.

L'AFIS riguarda due settori principali: l'assistenza reciproca in materia doganale e la gestione delle irregolarità.

L'AFIS sostiene l'assistenza reciproca in materia doganale mediante moduli e basi di dati specifici per lo scambio di informazioni, strumenti analitici e applicazioni elettroniche di workflow.

Inoltre l'AFIS mette a disposizione il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), uno strumento elettronico sicuro volto ad aiutare gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate nei fondi agricoli, strutturali, di coesione e della pesca, nel Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), nello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e nel Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), nonché negli aiuti di preadesione, e che contribuisce alla gestione e all'analisi delle irregolarità.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

TITOLO 25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

TITOLO 25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»	261 638 248	262 663 248	260 051 836	260 126 836	248 535 581,36	247 690 423,96
	Titolo 25 — Totale	**261 638 248**	**262 663 248**	**260 051 836**	**260 126 836**	**248 535 581,36**	**247 690 423,96**

TITOLO 25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»								
25 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»***								
25 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	5,2	196 831 474	196 831 474	193 035 376	193 035 376	181 412 814,26	181 412 814,26	92,17
25 01 01 03	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione	5,2	10 838 000	10 838 000	12 623 000	12 623 000	9 998 663,92	9 998 663,92	92,26
	Articolo 25 01 01 — Subtotale		207 669 474	207 669 474	205 658 376	205 658 376	191 411 478,18	191 411 478,18	92,17
25 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»***								
25 01 02 01	Personale esterno	5,2	10 731 951	10 731 951	10 208 543	10 208 543	9 363 486,88	9 363 486,88	87,25
25 01 02 03	Consulenti speciali	5,2	980 000	980 000	980 000	980 000	981 160,—	981 160,—	100,12
25 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	17 405 468	17 405 468	17 106 665	17 106 665	18 239 500,23	18 239 500,23	104,79
25 01 02 13	Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione	5,2	4 600 000	4 600 000	4 150 000	4 150 000	4 615 898,68	4 615 898,68	100,35
	Articolo 25 01 02 — Subtotale		33 717 419	33 717 419	32 445 208	32 445 208	33 200 045,79	33 200 045,79	98,47
25 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»***	5,2	13 053 988	13 053 988	12 941 252	12 941 252	14 523 955,57	14 523 955,57	111,26
25 01 07	***Qualità della legislazione — Codifica del diritto dell'Unione***	5,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 01 08	***Consulenza giuridica, contenziosi e infrazioni — Spese di contenzioso***	5,2	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 466 235,90	3 466 235,90	99,04
25 01 10	***Contributo dell'Unione per la gestione degli archivi storici dell'Unione***	5,2	1 497 367	1 497 367	1 472 000	1 472 000	2 346 500,—	2 346 500,—	156,71
25 01 11	***Registri e pubblicazioni***	5,2	2 200 000	2 200 000	1 985 000	1 985 000	1 987 460,92	1 987 460,92	90,34
25 01 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
25 01 77 04	Progetto pilota — Nuovi strumenti e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'attuazione e la semplificazione delle Iniziative dei cittadini europei (ICE)	5,2	p.m.	p.m.	p.m.	250 000	499 905,—	489 210,10	
25 01 77 05	Azione preparatoria — Dati aperti collegati (linked open data) nell'amministrazione pubblica europea	5,2	p.m.	500 000	1 000 000	1 350 000	1 100 000,—	265 537,50	53,11
25 01 77 06	Progetto pilota — Riutilizzo delle norme digitali per sostenere il settore delle PMI	5,2	p.m.	525 000	1 050 000	525 000			
	Articolo 25 01 77 — Subtotale		p.m.	1 025 000	2 050 000	2 125 000	1 599 905,—	754 747,60	73,63
	Capitolo 25 01 — Totale		**261 638 248**	**262 663 248**	**260 051 836**	**260 126 836**	**248 535 581,36**	**247 690 423,96**	**94,30**

25 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

25 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
196 831 474	193 035 376	181 412 814,26

25 01 01 03 Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 838 000	12 623 000	9 998 663,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— gli stipendi base dei membri della Commissione,

— le indennità di residenza dei membri della Commissione,

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 01 *(seguito)*

25 01 01 03 *(seguito)*

— gli assegni familiari dei membri della Commissione e precisamente:

  — l'assegno di famiglia,

  — l'assegno per figli a carico,

  — gli assegni scolastici,

  — l'indennità di rappresentanza dei membri della Commissione,

  — la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia professionale dei membri della Commissione,

  — la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei membri della Commissione,

  — l'assegno di natalità,

  — nel caso di decesso di un membro della Commissione:

    — la retribuzione globale del defunto, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,

    — le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine,

  — incidenza del coefficiente correttore applicato agli emolumenti

  — l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in uno Stato membro diverso dal paese sede di servizio,

  — il costo di eventuali aggiornamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento è inoltre destinato a tenere conto dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento inteso a coprire:

— le spese di viaggio dei membri della Commissione (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio,

— le spese di trasloco dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 01 *(seguito)*

25 01 01 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 4 *bis*, 4 *ter*, 5, 11 e 14.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

25 01 02 ***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»***

25 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 731 951	10 208 543	9 363 486,88

25 01 02 03 Consulenti speciali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
980 000	980 000	981 160,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio dei consulenti speciali.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 02 *(seguito)*

25 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 405 468	17 106 665	18 239 500,23

Commento

Stanziamento destinato a finanziare tutte le spese connesse alla conferenza sulla democrazia in Europa/il futuro dell'Europa.

25 01 02 13 Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 600 000	4 150 000	4 615 898,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione,

— le spese relative agli obblighi della Commissione in materia di ricevimento e di rappresentanza; queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri della Commissione che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'istituzione.

Il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi dell'Unione, nonché per conto terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 6.

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 02 *(seguito)*

25 01 02 13 *(seguito)*

Decisione C(2007) 3494 della Commissione, del 18 luglio 2007, concernente la regolamentazione relativa alle spese per ricevimenti e rappresentanza sostenute dalla Commissione, dal presidente della Commissione e dai commissari.

Regolamento (UE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Decisione C(2018) 700 della Commissione, del 31 gennaio 2018, relativa a un codice di condotta per i membri della Commissione europea.

25 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
13 053 988	12 941 252	14 523 955,57

25 01 07 ***Qualità della legislazione — Codifica del diritto dell'Unione***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla codificazione e alla rifusione degli atti dell'Unione.

25 01 08 ***Consulenza giuridica, contenziosi e infrazioni — Spese di contenzioso***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 500 000	3 500 000	3 466 235,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso, di ricorso alla mediazione e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti della Commissione.

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 08 *(seguito)*

Esso copre altresì le spese che la Commissione può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di altre giurisdizioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 500 000 EUR.

25 01 10 ***Contributo dell'Unione per la gestione degli archivi storici dell'Unione***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 497 367	1 472 000	2 346 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alla gestione (spese di personale e funzionamento) degli archivi storici dell'Unione da parte dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 925 133 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 14).

Atti di riferimento

Contratto stipulato fra la Commissione e l'Istituto universitario europeo di Firenze il 17 dicembre 1984.

25 01 11 ***Registri e pubblicazioni***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 200 000	1 985 000	1 987 460,92

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai registri e alle basi di documentazione della Commissione connessi alle procedure e ai documenti istituzionali, di riferimento e ad altri documenti ufficiali, in particolare le spese concernenti:

— la raccolta, l'analisi e la preparazione dei documenti, compresi i contratti con gli autori, e le attività freelance,

— lo sviluppo, la manutenzione e il funzionamento di sistemi informatici ausiliari per la suddetta attività,

— la raccolta di dati, compreso l'acquisto, la documentazione e i diritti di utilizzo,

— l'editing, compreso l'inserimento e la gestione dei dati, la riproduzione e la traduzione,

— la divulgazione attraverso qualsiasi mezzo, compresi la stampa, la pubblicazione su internet, la distribuzione e la conservazione,

— la promozione di tali testi e documenti.

25 01 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

25 01 77 04 Progetto pilota — Nuovi strumenti e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'attuazione e la semplificazione delle Iniziative dei cittadini europei (ICE)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	250 000	499 905,—	489 210,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 77 *(seguito)*

25 01 77 05 Azione preparatoria — Dati aperti collegati (linked open data) nell'amministrazione pubblica europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	1 350 000	1 100 000,—	265 537,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La presente azione preparatoria è intesa a sviluppare il potenziale ed accrescere l'utilizzo attivo e passivo dei dati aperti, collegando i dati tra loro (linked open data) a vantaggio delle amministrazioni pubbliche europee. Il concetto di dati aperti è diventato un punto di riferimento per la diffusione dei dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni. «La conoscenza si definisce aperta quando chiunque può accedervi, utilizzarla, modificarla e condividerla, tutt'al più adottando misure per tutelarne la provenienza e il carattere libero». Per dati aperti si intendono dati liberi sul piano giuridico (vale a dire pubblicati con una licenza aperta che ne limiti le condizioni del riutilizzo alla loro attribuzione) e sul piano tecnico (ossia leggibili con un computer e, laddove possibile, non proprietari). In pratica, ciò significa che i dati sono liberamente accessibili e che il formato e il contenuto del file non sono limitati ad uno specifico strumento software non-open source. Negli ultimi anni, sono state lanciate diverse iniziative per diffondere i dati aperti a livello nazionale ed europeo, tra cui il portale sui dati aperti dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

I dati aperti collegati sono un metodo per pubblicare dati aperti con una struttura che consenta di metterli in relazione e di migliorarne l'utilità grazie a ricerche semantiche. Tale metodo si basa su tecnologie web standard, ma invece di utilizzarle per mostrare pagine web a utenti umani, le estende al fine di condividere informazioni e consentirne la lettura automatica da parte di computer. Ciò consente di collegare tra loro dati provenienti da fonti diverse e da settori strategici diversi nonché di eseguire ricerche.

La presente azione preparatoria promuove i dati aperti collegati nelle amministrazioni pubbliche europee, sviluppando l'attuazione di tecniche e infrastrutture di dati aperti collegati. L'obiettivo è di identificare, valutare e sostenere lo sfruttamento del potenziale dei dati aperti collegati per le amministrazioni pubbliche europee e, di conseguenza, favorire la produzione di nuovi dati, informazioni e conoscenze.

L'azione preparatoria riguarda i dati aperti prodotti e diffusi dalle amministrazioni pubbliche europee (in particolare il portale europeo dei dati) ed è volta a:

— fare in modo che una serie di dati aperti di base siano identificati per essere correlati tra loro in conformità degli orientamenti semantici dell'ISA — per esempio i dati relativi alle migrazioni;

— fornire soluzioni tecniche per produrre ricerche mirate ad uso delle amministrazioni pubbliche europee, per esempio un motore di ricerca per i dati aperti collegati in materia di migrazione;

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 77 *(seguito)*

25 01 77 05 *(seguito)*

— fornire la capacità di definire indicatori e contestualizzarli, per es. indicatori di rendimento per le politiche di migrazione rispetto alle statistiche sulla migrazione;

— promuovere la cultura e il potenziale dei dati aperti collegati.

La diffusione aperta dei dati della pubblica amministrazione è fondamentale per garantire la trasparenza e la responsabilità delle azioni politiche e per rafforzare il ruolo dei cittadini nei processi democratici.

L'azione preparatoria si basa sui risultati dell'attività in corso finanziata per il 2018, che mira a sviluppare norme tecniche e semantiche per procedere alla diffusione di dati aperti collegati nelle amministrazioni pubbliche europee.

L'azione preparatoria compirà dei progressi verso la realizzazione di servizi di analisi per gli utenti. L'accesso a dati aperti non è di per sé sufficiente a garantire l'utilizzabilità dei dati. Sebbene il collegamento dei dati rappresenti un valido strumento per generare informazioni, lo sfruttamento del potere dei dati per l'acquisizione di conoscenze dovrebbe basarsi su sistemi di analisi dei dati di facile utilizzo, che mettano il cittadino al posto di comando.

L'azione preparatoria dimostrerà concretamente il potere dell'integrazione dei dati a fini di informazione e aiuterà le amministrazioni pubbliche in Europa a ricorrere al «web dei dati» per la produzione di conoscenze.

L'obiettivo specifico consiste nel guidare l'attuazione dei servizi di visualizzazione e di analisi dei dati per sfruttare il cloud di dati aperti collegati delle amministrazioni pubbliche, avvalendosi di un approccio incentrato sull'utente. L'azione fornirà una dimostrazione degli strumenti scalabili, di facile impiego e personalizzati per la gestione, il trattamento e l'analisi dei dati; tali dati verranno spiegati attraverso strumenti intuitivi di analisi visiva.

La soluzione garantirà il riutilizzo dei servizi in tutte le amministrazioni pubbliche e da parte dei portali di dati aperti a livello nazionale ed europeo. Di conseguenza, l'azione si baserà su una piattaforma di sviluppo co-creativo che raccoglierà il contributo delle organizzazioni della società civile e degli esperti e organizzerà iniziative di co-sviluppo con il coinvolgimento della comunità dei dati aperti, compresi seminari collaborativi e hackathon.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

25 01 77 06 Progetto pilota — Riutilizzo delle norme digitali per sostenere il settore delle PMI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	525 000	1 050 000	525 000		

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

25 01 77 *(seguito)*

25 01 77 06 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Le PMI sono un volano fondamentale per la creazione di posti di lavoro e la crescita economica in Europa. Esse comprendono anche alcune delle imprese in fase di avvio più innovative e sono spesso legate alla creazione del valore e allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Tuttavia, molte PMI non hanno ancora sfruttato appieno i vantaggi della trasformazione digitale.

Nel contesto del mercato unico digitale, le pubbliche amministrazioni europee hanno promosso, con il sostegno della Commissione, la creazione di componenti generiche digitali della pubblica amministrazione che consentono di fornire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.

Sebbene tali soluzioni siano state adottate dalle pubbliche amministrazioni in Europa nel quadro della trasformazione digitale del settore, conformemente ai principi di eGoverment contenuti nella dichiarazione di Tallinn, il loro utilizzo per lo sviluppo del settore privato è stato finora limitato. Ciò riflette in parte la mancanza di consapevolezza del potenziale tecnologico derivante dal riutilizzare questi elementi costitutivi per servizi basati sul mercato.

Il riutilizzo delle norme generiche aperte elaborate dalle amministrazioni pubbliche per la gestione dell'identità e dell'accesso, lo scambio sicuro di dati, i servizi fiduciari digitali e la traduzione elettronica, potrebbe aiutare le PMI a compensare i costi irrecuperabili della trasformazione digitale nonché fornire strumenti per la creazione di nuovi servizi che potranno essere offerti sul mercato. Ciò creerà opportunità di crescita e occupazione e consentirà alle PMI di trarre vantaggio dalla trasformazione digitale. Al tempo stesso, le PMI potrebbero beneficiare di un portale unico che fornirà informazioni e strumenti in grado di aiutarle a conformarsi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Il progetto pilota intende definire norme digitali aperte e pronte all'uso nel campo dell'identità digitale e dei servizi fiduciari, nonché ai fini dello scambio sicuro di dati e di documenti. L'adozione di tali soluzioni per lo sviluppo e l'attuazione di servizi di mercato sarà testata in vari paesi europei, con il sostegno delle associazioni delle PMI. I modelli di servizi di mercato dimostreranno come è possibile applicare le norme digitali in materia di eGovernment per lo sviluppo del settore privato. Il progetto pilota svilupperà inoltre un portale di servizi incentrato sulla conformità delle PMI alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati così come una serie di strumenti a sostegno dei servizi digitali basati sui dati.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

TITOLO 26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»	1 134 998 790	1 134 998 790	1 108 757 951	1 108 757 951	1 253 384 597,28	1 253 384 597,28
26 02	REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI	7 000 000	7 000 000	7 670 000	7 670 000	6 601 575,48	6 797 926,60
26 03	SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	27 130 000	26 978 210	26 832 000	26 004 020	29 589 211,96	29 216 301,04
	Riserve (40 02 41)			*620 000*	*310 000*		
		27 130 000	26 978 210	27 452 000	26 314 020	29 589 211,96	29 216 301,04
	Titolo 26 — Totale	**1 169 128 790**	**1 168 977 000**	**1 143 259 951**	**1 142 431 971**	**1 289 575 384,72**	**1 289 398 824,92**
	Riserve (40 02 41)			***620 000***	***310 000***		
		1 169 128 790	**1 168 977 000**	**1 143 879 951**	**1 142 741 971**	**1 289 575 384,72**	**1 289 398 824,92**

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

TITOLO 26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
26 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»					
26 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Amministrazione della Commissione»***	5,2	172 764 744	169 474 056	163 471 257,04	94,62
26 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»***					
26 01 02 01	Personale esterno	5,2	8 640 277	8 376 101	13 045 039,53	150,98
26 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	23 269 859	23 567 532	35 846 419,41	154,05
	Articolo 26 01 02 — Subtotale		31 910 136	31 943 633	48 891 458,94	153,22
26 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»***	5,2	11 457 868	11 361 681	13 085 490,19	114,21
26 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Amministrazione della Commissione»***					
26 01 04 01	Spese di supporto per soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²)	1,1	400 000	400 000	409 222,50	102,31
	Articolo 26 01 04 — Subtotale		400 000	400 000	409 222,50	102,31
26 01 09	***Ufficio delle pubblicazioni***	5,2	103 592 000	93 116 400	98 304 772,37	94,90
26 01 10	***Consolidamento del diritto dell'Unione***	5,2	p.m.	1 400 000	1 399 988,63	
26 01 11	***Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)***	5,2	p.m.	1 573 000	2 390 000,—	
26 01 12	***Sintesi della legislazione dell'Unione***	5,2	p.m.	280 000	833 361,58	

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
26 01 20	***Ufficio europeo di selezione del personale***	5,2	26 212 000	26 478 000	27 430 487,02	104,65
26 01 21	***Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali***	5,2	41 483 000	39 623 000	49 492 694,79	119,31
26 01 22	***Infrastrutture e logistica (Bruxelles)***					
26 01 22 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	5,2	83 519 000	80 679 000	88 960 430,61	106,52
26 01 22 02	Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles	5,2	212 404 000	209 546 533	228 189 699,09	107,43
26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	5,2	77 681 000	75 052 000	80 109 466,41	103,13
26 01 22 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles	5,2	7 859 000	7 547 000	11 089 964,45	141,11
26 01 22 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles	5,2	7 090 000	7 127 000	10 283 917,56	145,05
26 01 22 06	Sorveglianza di immobili a Bruxelles	5,2	33 000 000	33 397 000	35 650 338,60	108,03
	Articolo 26 01 22 — Subtotale		421 553 000	413 348 533	454 283 816,72	107,76
26 01 23	***Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)***					
26 01 23 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	5,2	26 067 000	25 231 000	24 610 878,06	94,41
26 01 23 02	Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo	5,2	45 239 000	44 038 228	98 255 736,17	217,19
26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	5,2	16 100 000	17 053 000	16 560 739,11	102,86
26 01 23 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo	5,2	978 000	998 000	1 236 828,30	126,47
26 01 23 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo	5,2	1 028 000	961 000	1 037 031,95	100,88
26 01 23 06	Sorveglianza di immobili a Lussemburgo	5,2	8 653 000	8 500 000	8 313 603,92	96,08
	Articolo 26 01 23 — Subtotale		98 065 000	96 781 228	150 014 817,51	152,97

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
26 01 29	***Progetti immobiliari della Commissione — anticipi***	5,2	p.m.			
26 01 40	***Sicurezza e controlli***	5,2	14 436 000	12 392 000	13 892 542,42	96,24
26 01 60	***Politica e gestione del personale***					
26 01 60 01	Servizio medico	5,2	4 700 000	4 700 000	6 497 168,71	138,24
26 01 60 02	Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione	5,2	1 565 000	1 565 000	1 675 100,71	107,04
26 01 60 04	Cooperazione interistituzionale nel settore sociale	5,2	11 811 000	10 089 000	28 381 947,76	240,30
26 01 60 06	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private	5,2	230 000	230 000	230 000,—	100,00
26 01 60 07	Risarcimento danni	5,2	150 000	150 000	35 000,—	23,33
26 01 60 08	Assicurazioni varie	5,2	61 000	61 000	155 186,83	254,40
26 01 60 09	Corsi di lingue	5,2	2 605 000	2 605 000	2 427 075,24	93,17
	Articolo 26 01 60 — Subtotale		21 122 000	19 400 000	39 401 479,25	186,54
26 01 70	***Scuole europee***					
26 01 70 01	Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)	5,1	13 232 598	13 398 379	11 602 068,—	87,68
26 01 70 02	Bruxelles I (Uccle)	5,1	31 672 737	32 347 008	30 417 605,—	96,04
26 01 70 03	Bruxelles II (Woluwé)	5,1	25 728 561	26 069 908	26 120 827,—	101,52
26 01 70 04	Bruxelles III (Ixelles)	5,1	25 494 016	25 170 644	24 248 479,—	95,11
26 01 70 05	Bruxelles IV (Laeken)	5,1	23 584 745	21 943 695	20 408 685,—	86,53
26 01 70 11	Lussemburgo I	5,1	19 361 501	19 532 245	18 068 128,—	93,32
26 01 70 12	Lussemburgo II	5,1	15 368 044	15 537 984	13 368 692,—	86,99
26 01 70 21	Mol (BE)	5,1	7 486 690	7 788 742	6 436 050,—	85,97
26 01 70 22	Francoforte sul Meno (DE)	5,1	6 893 513	4 855 869	11 129 373,92	161,45

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
26 01 70	*(seguito)*					
26 01 70 23	Karlsruhe (DE)	5,1	5 651 915	5 018 800	4 004 200,—	70,85
26 01 70 24	Monaco (DE)	5,1	482 949	389 906	365 645,76	75,71
26 01 70 25	Alicante (ES)	5,1	684 237	606 754	539 148,—	78,80
26 01 70 26	Varese (IT)	5,1	11 999 920	12 578 400	11 215 248,—	93,46
26 01 70 27	Bergen (NL)	5,1	3 514 746	5 181 196	4 880 325,—	138,85
26 01 70 28	Culham (UK)	5,1	p.m.	p.m.	0,—	
26 01 70 31	Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2	5,1	846 870	766 890	7 278 733,64	859,49
	Articolo 26 01 70 — Subtotale		192 003 042	191 186 420	190 083 208,32	99,00
	Capitolo 26 01 — Totale		**1 134 998 790**	**1 108 757 951**	**1 253 384 597,28**	**110,43**

26 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Amministrazione della Commissione»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
172 764 744	169 474 056	163 471 257,04

26 01 02 ***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»***

26 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 640 277	8 376 101	13 045 039,53

26 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
23 269 859	23 567 532	35 846 419,41

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 03 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 457 868	11 361 681	13 085 490,19

26 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Amministrazione della Commissione»

26 01 04 01 Spese di supporto per soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA[2])

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
400 000	400 000	409 222,50

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, oltre alle altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 26 03.

26 01 09 Ufficio delle pubblicazioni

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
103 592 000	93 116 400	98 304 772,37

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio delle pubblicazioni ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

Sulla base delle previsioni di contabilità analitica dell'Ufficio delle pubblicazioni, il costo delle prestazioni da esso fornite a ciascuna istituzione è stimato come segue:

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 09 *(seguito)*

Parlamento europeo	11 529 790	11,13 %
Consiglio dell'Unione europea	5 935 822	5,73 %
Commissione	62 704 238	60,53 %
Corte di giustizia dell'Unione europea	7 064 974	6,82 %
Corte dei conti europea	2 320 461	2,24 %
Comitato economico e sociale europeo	921 969	0,89 %
Comitato europeo delle regioni	341 854	0,33 %
Agenzie	9 250 766	8,93 %
Altri	3 522 128	3,40 %
Totale	**103 592 000**	**100,00 %**

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario è stimato a 3 600 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare gli articoli da 64 a 67.

26 01 10 ***Consolidamento del diritto dell'Unione***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	1 400 000	1 399 988,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al consolidamento degli strumenti giuridici dell'Unione, nonché alla messa a disposizione del pubblico, in tutte le forme e su tutti i supporti editoriali, degli atti giuridici consolidati dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Basi giuridiche

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 (SN/456/92, allegato 3 della parte A, pagina 5).

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 10 *(seguito)*

Dichiarazione relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relative all'iniziativa sulla regolamentazione intelligente, della quale il consolidamento è parte integrale:

— Legiferare con intelligenza nell'Unione europea [COM(2010) 543 final],

— Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea [COM(2012) 746 final],

— Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): risultati e prossime tappe [COM(2013) 685 final].

Conclusioni del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013, in cui i capi di Stato e di governo hanno ribadito che il consolidamento del diritto dell'Unione è una delle priorità nel quadro delle iniziative di semplificazione della legislazione dell'Unione.

26 01 11 ***Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	1 573 000	2 390 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla produzione (costi diretti) della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 985 000 EUR.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 297.

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 11 *(seguito)*

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 17 del 6.10.1958, pag. 419).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).

26 01 12 ***Sintesi della legislazione dell'Unione***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	280 000	833 361,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire la produzione di sintesi online della legislazione dell'Unione (che presentano in forma concisa e facilmente leggibile i principali aspetti della legislazione dell'Unione) e lo sviluppo di prodotti connessi.

Poiché le sintesi della legislazione dell'Unione rientrano in un progetto interistituzionale, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero contribuire attingendo alle rispettive sezioni del bilancio generale dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 560 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Comunicazione alla Commissione del 21 dicembre 2007, Comunicare l'Europa attraverso Internet — Coinvolgere i cittadini [SEC(2007) 1742].

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 20 Ufficio europeo di selezione del personale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
26 212 000	26 478 000	27 430 487,02

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio europeo di selezione del personale ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 250 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare gli articoli da 64 a 67.

26 01 21 Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
41 483 000	39 623 000	49 492 694,79

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1), gli stanziamenti e il personale del comitato di vigilanza e del suo segretariato sono iscritti nel bilancio e nella tabella dell'organico del PMO.

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 21 *(seguito)*

Per motivi di trasparenza è possibile individuare i mezzi messi a disposizione del segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF nell'ambito del bilancio del PMO. Basandosi su sette posti permanenti per il segretariato e su una dotazione per un agente contrattuale, gli stanziamenti previsti per il funzionamento del segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF ammonterebbero a circa 1 000 000 EUR. Questo importo copre le spese relative a personale, formazione, missioni, riunioni interne, edifici e informatica.

Le spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza sono coperte da stanziamenti per 200 000 EUR nell'articolo 24 01 08.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 11 430 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/522/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 30).

Regolamento (UE, Euratom) (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare gli articoli da 64 a 67.

26 01 22 ***Infrastrutture e logistica (Bruxelles)***

26 01 22 01 Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
83 519 000	80 679 000	88 960 430,61

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 11 280 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/523/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 35).

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 01 *(seguito)*

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare gli articoli da 64 a 67.

26 01 22 02 Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
212 404 000	209 546 533	228 189 699,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,

— le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,

— la costruzione di immobili.

Gli stanziamenti destinati a coprire le spese corrispondenti previste per la ricerca diretta sono iscritti a diverse voci dell'articolo 10 01 05.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 76 e dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di tali entrate è stimato a 438 197 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 23 339 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 03 Spese relative agli immobili a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
77 681 000	75 052 000	80 109 466,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dalla Commissione,

— le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,

— le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di serrature, elettricità, sanitari, imbiancatura, pavimenti ecc., nonché le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni —prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,

— le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 03 *(seguito)*

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Gli stanziamenti destinati a coprire le spese corrispondenti previste per la ricerca diretta sono iscritti a diverse voci dell'articolo 10 01 05.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 76 e dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di tali entrate è stimato a 160 259 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 029 100 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo, del 4 luglio 2007, nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 22 04 Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 859 000	7 547 000	11 089 964,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 04 *(seguito)*

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:

  — di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),

  — di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),

  — di materiale per mense e ristoranti,

  — di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

  — delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,

  — gli studi, la documentazione e la formazione relativi a tali attrezzature (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:

  — l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,

  — il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,

  — le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,

  — le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),

  — le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:

  — l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici e scaffalature per gli archivi,

  — la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,

  — la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),

  — l'affitto di mobili,

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 04 *(seguito)*

— le spese di manutenzione e riparazione del mobilio (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:

— l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,

— l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e per il personale per il quale si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

— l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— l'acquisto di titoli di trasporto (biglietto di corsa semplice e «*business pass*»), l'accesso gratuito a linee dei trasporti pubblici per agevolare la mobilità tra edifici della Commissione o tra questi ed edifici pubblici (ad esempio aeroporti), le biciclette di servizio e ogni altro mezzo che promuova l'utilizzo dei trasporti pubblici e la mobilità del personale della Commissione, ad eccezione dei veicoli di servizio,

— le spese per l'acquisto delle materie prime nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 391 900 EUR.

La creazione di uno stanziamento specifico per il rimborso degli abbonamenti ai trasporti pubblici costituisce una misura modesta ma fondamentale a conferma dell'impegno preso dalle istituzioni dell'Unione in vista della riduzione delle loro emissioni di CO_2, in linea con la loro politica relativa al sistema di ecogestione e audit (EMAS) e con gli obiettivi stabiliti in materia di cambiamento climatico.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 04 *(seguito)*

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 22 05 Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 090 000	7 127 000	10 283 917,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,

— spese relative alla gestione degli archivi storici della Commissione,

— spese relative alle prestazioni di servizi nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione,

— spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 494 900 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 22 06 Sorveglianza di immobili a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
33 000 000	33 397 000	35 650 338,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi di custodia, sorveglianza, controllo dell'accesso e altri servizi connessi negli immobili occupati dalla Commissione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi).

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 907 300 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 06 *(seguito)*

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 23 ***Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)***

26 01 23 01 Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
26 067 000	25 231 000	24 610 878,06

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 025 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/524/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 40).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag.1), in particolare gli articoli da 64 a 67.

26 01 23 02 Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
45 239 000	44 038 228	98 255 736,17

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 23 *(seguito)*

26 01 23 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,

— le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,

— la costruzione di immobili.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 76 e dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di tali entrate è stimato a 93 329 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 747 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 23 03 Spese relative agli immobili a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 100 000	17 053 000	16 560 739,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 23 *(seguito)*

26 01 23 03 *(seguito)*

— il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dalla Commissione,

— le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,

— le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese per il trattamento selettivo, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di serrature, elettricità, sanitari, imbiancatura, pavimenti ecc., le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni nonché le spese connesse con i controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,

— le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 76 e dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di tali entrate è stimato a 33 215 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 23 *(seguito)*

26 01 23 03 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 430 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo, del 4 luglio 2007, nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 23 04 Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
978 000	998 000	1 236 828,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:

  — di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),

  — di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),

  — di materiale per mense e ristoranti,

  — di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 23 *(seguito)*

26 01 23 04 *(seguito)*

— delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,

— gli studi, la documentazione e la formazione relativi a tali attrezzature (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:

— l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,

— il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,

— le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,

— le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),

— le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:

— l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici e scaffalature per gli archivi,

— la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,

— la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),

— l'affitto di mobili,

— le spese di manutenzione e riparazione del mobilio (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:

— l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,

— l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e per il personale per il quale si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

— l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 23 *(seguito)*

26 01 23 04 *(seguito)*

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 120 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 23 05 Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 028 000	961 000	1 037 031,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 23 *(seguito)*

26 01 23 05 *(seguito)*

— spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,

— spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 62 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 23 06 Sorveglianza di immobili a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 653 000	8 500 000	8 313 603,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 23 *(seguito)*

26 01 23 06 *(seguito)*

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, le formazioni e l'acquisto di piccolo materiale (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

— le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni nonché le spese connesse ai controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per acquisti analoghi).

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 164 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 29 ***Progetti immobiliari della Commissione — anticipi***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.		

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 29 *(seguito)*

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a coprire gli anticipi relativi ai progetti immobiliari della Commissione.

La Commissione fornirà una sintesi dettagliata degli anticipi per ciascun progetto nel documento di lavoro sulla sua politica immobiliare, conformemente all'articolo 266, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 40 ***Sicurezza e controlli***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
14 436 000	12 392 000	13 892 542,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a:

— la sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche di sicurezza,

— le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare le spese relative ai controlli legali (controlli degli impianti tecnici degli immobili, coordinatore della sicurezza e controlli sanitari sugli alimenti), l'acquisto, l'affitto e la manutenzione del materiale antincendio, le spese di formazione e di equipaggiamento dei funzionari membri e caposquadra delle squadre di primo intervento, la cui presenza negli immobili è obbligatoria per legge,

— la valutazione periodica del funzionamento del sistema di gestione ambientale all'interno dell'istituzione,

— la progettazione, la produzione e la personalizzazione dei lasciapassare rilasciati dall'Unione.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 40 *(seguito)*

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 976 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei *lasciapassare* rilasciati dall'Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 60 ***Politica e gestione del personale***

26 01 60 01 Servizio medico

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 700 000	4 700 000	6 497 168,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative alle visite mediche annuali e per l'assunzione, al materiale e ai prodotti farmaceutici, agli strumenti di lavoro e al materiale speciale ritenuti necessari, nonché le spese di funzionamento della commissione d'invalidità,

— le spese per il personale medico, paramedico e psicosociale con contratto di diritto locale o di sostituzione occasionale, nonché le spese relative a prestazioni esterne di specialisti medici ritenute necessarie dai medici di fiducia,

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 60 *(seguito)*

26 01 60 01 *(seguito)*

— le spese relative alle visite mediche per l'assunzione degli assistenti delle colonie diurne,

— il costo del controllo fisico, nel quadro della protezione sanitaria, del personale esposto a radiazioni.

— l'acquisto o il rimborso di materiali nell'ambito dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese mediche associate alle riunioni politiche di alto livello organizzate dalla Commissione.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 900 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capitolo III.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Leggi nazionali relative alle norme di base.

26 01 60 02 Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 565 000	1 565 000	1 675 100,71

Commento

Stanziamenti destinati a coprire:

— le spese di assunzione e di selezione di dirigenti,

— le spese di convocazione di candidati idonei per colloqui in vista dell'assunzione,

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 60 *(seguito)*

26 01 60 02 *(seguito)*

— le spese di convocazione del personale in delegazione che partecipa a concorsi e selezioni,

— le spese di organizzazione dei concorsi e delle selezioni di cui all'articolo 3 della decisione 2002/620/CE.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, questi stanziamenti possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.

Lo stanziamento di questa linea non copre le spese corrispondenti per il personale le cui spese sono coperte dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 01 04 e 01 05 dei diversi titoli.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 23 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

26 01 60 04 Cooperazione interistituzionale nel settore sociale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 811 000	10 089 000	28 381 947,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative alla realizzazione e allo sviluppo del sito intranet della Commissione (*MyIntraComm*), nonché alla pubblicazione del mensile *Commission en direct*,

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 60 *(seguito)*

26 01 60 04 *(seguito)*

— altre spese di comunicazione e informazione interna, comprese le campagne promozionali,

— il ricorso a personale provvisorio per il doposcuola, i centri di vacanza e le colonie diurne organizzati dai servizi della Commissione,

— i lavori di riproduzione da affidare all'esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Commissione,

— le spese generate da contratti di diritto privato conclusi con le persone che sostituiscono le puericultrici e le infermiere di ruolo dei nidi d'infanzia,

— una parte delle spese d'animazione del foyer, le azioni di animazione culturale, le sovvenzioni ai circoli del personale, nonché la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi,

— le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra personale di diversa nazionalità e l'integrazione del personale e delle loro famiglie nonché progetti di prevenzione rispondenti alle esigenze del personale in servizio e delle loro famiglie,

— una partecipazione alle spese sostenute dai membri del personale per attività quali assistenza familiare, assistenza giuridica, colonie diurne, corsi di formazione linguistica e culturale,

— le spese di accoglienza del nuovo personale e delle loro famiglie nonché le spese di assistenza immobiliare a favore del personale,

— sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile,

— le spese relative alle misure limitate di carattere sociale concernenti il potere d'acquisto di alcuni funzionari dei gradi più bassi che lavorano in Lussemburgo,

— talune spese relative ai centri per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia; le entrate relative al contributo delle famiglie possono dare luogo a reimpiego,

— le spese relative ad azioni di riconoscenza nei confronti dei funzionari, in particolare il costo delle medaglie per i funzionari che hanno raggiunto venti anni di servizio e il regalo in occasione del pensionamento,

— i versamenti specifici a favore dei beneficiari e aventi diritto a una pensione dell'Unione nonché di eventuali superstiti a loro carico che si trovino in una situazione particolarmente difficile,

— il finanziamento di progetti di prevenzione rispondenti ai bisogni specifici dell'ex personale nei diversi Stati membri nonché il contributo alle associazioni dell'ex personale.

Nel quadro di una politica a favore delle seguenti persone con disabilità:

— i funzionari e altri personale in servizio,

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 60 *(seguito)*

26 01 60 04 *(seguito)*

— coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

— tutti i figli a carico ai sensi dello statuto del personale dell'Unione europea,

lo stanziamento copre, entro i limiti delle possibilità di bilancio e dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, il rimborso delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Esso è altresì destinato a coprire in parte le spese per l'istruzione di bambini che, per motivi pedagogici imperiosi, non sono o non sono più ammessi nelle scuole europee o che, per ragioni relative alla sede di servizio del padre o della madre, che sono funzionari (uffici esterni), non possono seguire le lezioni in una scuola europea.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 14 346 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

26 01 60 06 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
230 000	230 000	230 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione dei funzionari dell'Istituzione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione.

Esso è altresì destinato a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 60 *(seguito)*

26 01 60 07 Risarcimento danni

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
150 000	150 000	35 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per risarcimento danni che la Commissione potrebbe essere costretta a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e riguardanti questioni del personale o del funzionamento amministrativo dell'istituzione,

— le spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

26 01 60 08 Assicurazioni varie

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
61 000	61 000	155 186,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative in particolare alla responsabilità civile d'impresa e altri contratti gestiti dall'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali, per la Commissione, le agenzie, il Centro comune di ricerca, le delegazioni dell'Unione e uffici di rappresentanza della Commissione, la ricerca indiretta.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 01 60 09 Corsi di lingue

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 605 000	2 605 000	2 427 075,24

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 60 *(seguito)*

26 01 60 09 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i funzionari e altro personale,

— i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i coniugi dei funzionari e altro personale, nell'ambito della politica di integrazione,

— l'acquisto di materiale e documentazione,

— la consulenza di esperti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 750 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

26 01 70 ***Scuole europee***

26 01 70 01 Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
13 232 598	13 398 379	11 602 068,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al finanziamento dell'Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles).

Le scuole europee devono rispettare i principi di non-discriminazione e pari opportunità.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 02 Bruxelles I (Uccle)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 672 737	32 347 008	30 417 605,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 190 000 EUR.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 03 Bruxelles II (Woluwé)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 728 561	26 069 908	26 120 827,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Woluwé (Bruxelles II).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 140 000 EUR.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 04 Bruxelles III (Ixelles)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 494 016	25 170 644	24 248 479,—

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 04 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 110 000 EUR.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 05 Bruxelles IV (Laeken)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
23 584 745	21 943 695	20 408 685,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 180 000 EUR.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 11 Lussemburgo I

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
19 361 501	19 532 245	18 068 128,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo I.

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 11 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 91 000 EUR.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 12 Lussemburgo II

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
15 368 044	15 537 984	13 368 692,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo II.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 174 000 EUR.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 21 Mol (BE)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 486 690	7 788 742	6 436 050,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Mol.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 17 000 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 21 *(seguito)*

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 22 Francoforte sul Meno (DE)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 893 513	4 855 869	11 129 373,92

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Francoforte sul Meno.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 23 Karlsruhe (DE)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 651 915	5 018 800	4 004 200,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Karlsruhe.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 24 Monaco (DE)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
482 949	389 906	365 645,76

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 24 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Monaco.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 25 Alicante (ES)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
684 237	606 754	539 148,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Alicante.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 26 Varese (IT)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 999 920	12 578 400	11 215 248,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Varese.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 27 Bergen (NL)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 514 746	5 181 196	4 880 325,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bergen.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 400 000 EUR.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 28 Culham (UK)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Culham.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 31 Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
846 870	766 890	7 278 733,64

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo della Commissione alle scuole europee di tipo 2 accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee e che hanno firmato l'accordo finanziario con la Commissione.

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 31 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 850 000 EUR.

Atti di riferimento

Decisione della Commissione del 1º agosto 2013, relativa all'attuazione del contributo dell'Unione europea versato in misura proporzionale alle scuole accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee in base al numero dei figli di dipendenti dell'Unione europea iscritti, che sostituisce la decisione C(2009) 7719 della Commissione, modificata dalla decisione C(2010) 7993 della Commissione (GU L 222 del 2.8.2013, pag. 8).

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 02	REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI								
26 02 01	***Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi***	1,1	7 000 000	7 000 000	7 670 000	7 670 000	6 601 575,48	6 797 926,60	97,11
	Capitolo 26 02 — Totale		**7 000 000**	**7 000 000**	**7 670 000**	**7 670 000**	**6 601 575,48**	**6 797 926,60**	**97,11**

26 02 01 ***Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 000 000	7 000 000	7 670 000	7 670 000	6 601 575,48	6 797 926,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative:

— alla raccolta, all'elaborazione, alla pubblicazione e alla diffusione dei bandi d'appalto pubblici dell'Unione e dei paesi terzi su vari supporti nonché al loro inserimento tra i servizi di appalti elettronici offerti dalle istituzioni alle imprese e alle amministrazioni aggiudicatrici; sono compresi i costi di traduzione dei bandi d'appalto pubblicati dalle istituzioni dell'Unione,

— alla promozione e all'utilizzazione delle nuove tecniche di raccolta e diffusione per via elettronica dei bandi d'appalto pubblici,

— allo sviluppo e all'utilizzazione di servizi di *e*Procurement per le fasi di aggiudicazione degli appalti.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI *(seguito)*

26 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1)), in particolare per quanto riguarda l'accordo relativo agli appalti pubblici.

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare per quanto riguarda l'accordo relativo a taluni aspetti degli appalti pubblici.

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI *(seguito)*

26 02 01 *(seguito)*

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/1248 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 4).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Decisione del Consiglio del 15 settembre 1958 relativa all'istituzione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 17 del 6.10.1958, pag. 390).

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009. relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 03	SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI								
26 03 01	***Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²)***	1,1	27 130 000	25 000 000	25 832 000	22 524 000	27 664 211,96	25 357 589,21	101,43
	Riserve (40 02 41)				*620 000*	*310 000*			
			27 130 000	25 000 000	26 452 000	22 834 000	27 664 211,96	25 357 589,21	
26 03 51	***Completamento del programma ISA***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	100 000	0,—	2 058 271,75	
26 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
26 03 77 03	Progetto pilota — PublicAccess.eu: piattaforma online per la pubblicazione proattiva dei documenti non classificati delle istituzioni dell'Unione	5,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	214 993,90	
26 03 77 04	Progetto pilota — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione	5,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	784 171,63	
26 03 77 06	Azione preparatoria—Governance e qualità dei codici software — Audit del software libero e open source	5,2	p.m.	104 000	p.m.	1 305 020	25 000,—	264 805,78	254,62
26 03 77 07	Progetto pilota — Introduzione dell'identificazione e della firma digitale elettroniche tramite l'applicazione del regolamento e-IDAS da parte del Parlamento europeo e della Commissione	5,2	p.m.	84 500	p.m.	275 000	0,—	212 377,02	251,33
26 03 77 08	Azione preparatoria — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione	5,2	p.m.	989 710	1 000 000	1 300 000	600 000,—	324 091,75	32,75
26 03 77 09	Azione preparatoria — Soluzioni per l'analisi dei dati ai fini dei processi decisionali	5,2	p.m.	800 000	p.m.	500 000	1 300 000,—	0,—	0
	Articolo 26 03 77 — Subtotale		p.m.	1 978 210	1 000 000	3 380 020	1 925 000,—	1 800 440,08	91,01

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 03 77	*(seguito)*								
	Capitolo 26 03 — Totale		**27 130 000**	**26 978 210**	**26 832 000**	**26 004 020**	**29 589 211,96**	**29 216 301,04**	**108,30**
	Riserve (40 02 41)				***620 000***	***310 000***			
			27 130 000	**26 978 210**	**27 452 000**	**26 314 020**	**29 589 211,96**	**29 216 301,04**	

26 03 01 Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 03 01	27 130 000	25 000 000	25 832 000	22 524 000	27 664 211,96	25 357 589,21
Riserve (40 02 41)			*620 000*	*310 000*		
Totale	27 130 000	25 000 000	26 452 000	22 834 000	27 664 211,96	25 357 589,21

Commento

Il programma concernente le soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA²) è il successore del programma ISA (istituito con decisione n. 922/2009/CE), che si è concluso nel dicembre 2015.

ISA² mira ad attuare un approccio olistico in materia di interoperabilità nell'Unione e ad agevolare l'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale efficace ed efficiente tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste e i cittadini e le imprese. Gli obiettivi del programma sono identificare, sviluppare e gestire soluzioni di interoperabilità (quadri operativi, servizi comuni e strumenti generici) nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

Il programma è attuato in stretta collaborazione e in coordinamento con gli Stati membri e i servizi della Commissione interessati, tramite progetti e misure di accompagnamento (sensibilizzazione, promozione, creazione di comunità ecc.).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*

26 03 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA[2]) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

26 03 51 ***Completamento del programma ISA***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	100 000	0,—	2 058 271,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*

26 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

26 03 77 03 Progetto pilota — PublicAccess.eu: piattaforma online per la pubblicazione proattiva dei documenti non classificati delle istituzioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	214 993,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 03 77 04 Progetto pilota — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	784 171,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*

26 03 77 *(seguito)*

26 03 77 06 Azione preparatoria — Governance e qualità dei codici software — Audit del software libero e open source

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	104 000	p.m.	1 305 020	25 000,—	264 805,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 03 77 07 Progetto pilota — Introduzione dell'identificazione e della firma digitale elettroniche tramite l'applicazione del regolamento e-IDAS da parte del Parlamento europeo e della Commissione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	84 500	p.m.	275 000	0,—	212 377,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*

26 03 77 *(seguito)*

26 03 77 08 Azione preparatoria — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	989 710	1 000 000	1 300 000	600 000,—	324 091,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

26 03 77 09 Azione preparatoria — Soluzioni per l'analisi dei dati ai fini dei processi decisionali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	800 000	p.m.	500 000	1 300 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è intesa a identificare, sviluppare, attuare e promuovere l'utilizzo di tecniche di analisi dei dati nei processi decisionali a livello dell'Unione e nazionale.

Il ricorso all'analisi dei dati (big data, estrazione di dati e testi, intelligenza aziendale, analisi dei dati) sta diventando sempre più determinante nel processo decisionale dell'Unione. Le iniziative lanciate negli ultimi anni dalla Commissione, quali il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) — che assicura una legislazione dell'Unione in grado di fornire risultati ai cittadini e alle imprese all'insegna dell'efficacia, dell'efficienza e del minimo costo — o l'agenda per una migliore regolamentazione — che si propone di concepire e valutare le politiche e gli atti legislativi dell'Unione in modo trasparente e fondandosi su dati concreti, basandosi sulle opinioni dei cittadini e dei soggetti interessati — promuovono apertamente l'interazione con i cittadini e il ricorso a politiche basate su dati concreti.

L'azione preparatoria copre lo sviluppo, l'attuazione e la promozione di soluzioni di analisi dei dati per un processo decisionale basato su dati concreti con una possibile applicazione a livello nazionale e dell'Unione. In particolare:

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*

26 03 77 *(seguito)*

26 03 77 09 *(seguito)*

— lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni di estrazione di testi selezionate, per analizzare il feedback dei cittadini su politiche e iniziative (per esempio lo strumento Doris sviluppato dalla Commissione),

— lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni di text mining selezionate, per valutare i dati in specifici settori strategici e renderli più intelligenti,

— l'integrazione di tali soluzioni nei processi di consultazione (quali Doris per l'analisi delle reazioni al programma per una migliore regolamentazione, le soluzioni di estrazione testi per EUSurvey, il sistema di sondaggio Open Source sviluppato dalla Commissione),

— lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di analisi dei dati per il monitoraggio del rendimento di politiche specifiche e la loro contestualizzazione (per esempio indicatori chiave di rendimento di programmi contestualizzati finanziati dall'Unione rispetto agli indicatori sociali ed economici in tale ambito).

Lo sviluppo di tali soluzioni di analisi dei dati (in senso lato) non è che agli inizi e sono necessarie azioni ad hoc che dovranno essere integrate nel normale processo decisionale dell'Unione. I benefici potenziali a livello dell'Unione e il riutilizzo da parte degli Stati membri dovrebbero essere notevoli.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 27

BILANCIO

COMMISSIONE
TITOLO 27 — BILANCIO

TITOLO 27

BILANCIO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»	72 732 451	72 732 451	73 674 246	73 674 246	72 383 321,13	72 383 321,13
27 02	ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 27 — Totale	**72 732 451**	**72 732 451**	**73 674 246**	**73 674 246**	**72 383 321,13**	**72 383 321,13**

TITOLO 27

BILANCIO

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
27 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»					
27 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Bilancio»***	5,2	50 343 671	49 395 050	46 793 370,98	92,95
27 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Bilancio»***					
27 01 02 01	Personale esterno	5,2	5 619 770	5 535 753	7 324 060,06	130,33
27 01 02 09	Personale esterno — Gestione non decentrata	5,2	1 524 348	3 440 155	0,—	0
27 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	10 363 827	9 323 953	13 915 877,85	134,27
27 01 02 19	Altre spese di gestione — Gestione non decentrata	5,2	912 010	2 047 850	0,—	0
	Articolo 27 01 02 — Subtotale		18 419 955	20 347 711	21 239 937,91	115,31
27 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»***	5,2	3 338 825	3 311 485	3 746 284,37	112,20
27 01 07	***Spese di supporto per le attività del settore «Bilancio»***	5,2	200 000	200 000	199 977,87	99,99
27 01 11	***Spese eccezionali in situazioni di crisi***	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
27 01 12	***Contabilità***					
27 01 12 01	Oneri finanziari	5,2	320 000	320 000	299 985,55	93,75

COMMISSIONE
TITOLO 27 — BILANCIO

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
27 01 12	*(seguito)*					
27 01 12 02	Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione della tesoreria e degli attivi finanziari	5,2	p.m.	p.m.	14,45	
27 01 12 03	Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione	5,2	110 000	100 000	103 750,—	94,32
	Articolo 27 01 12 — Subtotale		430 000	420 000	403 750,—	93,90
	Capitolo 27 01 — Totale		**72 732 451**	**73 674 246**	**72 383 321,13**	**99,52**

27 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Bilancio»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
50 343 671	49 395 050	46 793 370,98

27 01 02 ***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Bilancio»***

27 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 619 770	5 535 753	7 324 060,06

27 01 02 09 Personale esterno — Gestione non decentrata

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 524 348	3 440 155	0,—

Commento

Stanziamento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente al regolamento finanziario, verso le linee di bilancio corrispondenti dei settori incaricati dell'esecuzione.

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» *(seguito)*

27 01 02 *(seguito)*

27 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 363 827	9 323 953	13 915 877,85

27 01 02 19 Altre spese di gestione — Gestione non decentrata

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
912 010	2 047 850	0,—

Commento

Stanziamento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Non verrà eseguito a titolo di questa linea di bilancio, ma sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente al regolamento finanziario, verso la linea di bilancio corrispondente dei settori incaricati dell'esecuzione.

27 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 338 825	3 311 485	3 746 284,37

27 01 07 ***Spese di supporto per le attività del settore «Bilancio»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
200 000	200 000	199 977,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla pubblicazione delle informazioni, in qualsiasi forma e supporto, in materia di programmazione finanziaria e di bilancio generale dell'Unione. Esso copre, in particolare: la preparazione e la stesura, l'uso della documentazione, la progettazione e la grafica, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della coerenza tra i testi), la stampa, la pubblicazione su internet, la distribuzione, la conservazione e la divulgazione di dette pubblicazioni.

COMMISSIONE
TITOLO 27 — BILANCIO

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» *(seguito)*

27 01 11 Spese eccezionali in situazioni di crisi

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire eventuali spese sostenute nel corso di una crisi dichiarata che abbia determinato l'attivazione di uno o più piani di continuità aziendale e la cui natura e/o importo non hanno permesso l'imputazione sulle altre linee del bilancio amministrativo della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno informati delle spese sostenute al più tardi tre settimane dopo la conclusione della crisi.

27 01 12 Contabilità

27 01 12 01 Oneri finanziari

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
320 000	320 000	299 985,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura) e le spese di connessione alla rete della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT).

27 01 12 02 Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione della tesoreria e degli attivi finanziari

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	14,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le regolarizzazioni di bilancio:

— dei casi in cui un credito è annullato, interamente o parzialmente, quando è già stato contabilizzato fra le entrate (segnatamente in caso di compensazione con un debito),

— dei casi di importi di IVA non recuperabili, a condizione che non sia più possibile imputarli alla linea che ha coperto la spesa principale,

— degli eventuali interessi relativi a detti importi dell'IVA non recuperabili, nella misura in cui non possono essere imputati a un'altra linea di bilancio specifica.

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» *(seguito)*

27 01 12 *(seguito)*

27 01 12 02 *(seguito)*

La voce è altresì destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di stanziamenti destinati a coprire perdite derivanti dalla liquidazione o dall'interruzione delle attività degli istituti finanziari presso cui la Commissione ha aperto un conto o dalla gestione di attivi finanziari.

27 01 12 03 Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
110 000	100 000	103 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di abbonamento ed accesso a servizi di informazione elettronici e a banche dati esterne che forniscono informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari di quest'ultima ai vari livelli delle procedure contabili e finanziarie.

È destinato inoltre alla verifica di informazioni sulla struttura di gruppo, sulla proprietà e sulla gestione dei beneficiari dei fondi del bilancio europeo e dei debitori della Commissione.

COMMISSIONE
TITOLO 27 — BILANCIO

CAPITOLO 27 02 — ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
27 02	ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO								
27 02 01	***Disavanzo riportato dall'esercizio precedente***	8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
27 02 02	***Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri***	6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 27 02 — Totale		**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**	

27 02 01 Disavanzo riportato dall'esercizio precedente

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

Le stime appropriate di tali entrate o stanziamenti di pagamento sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell'articolo 42 del regolamento finanziario. Esse sono determinate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo.

L'eccedenza è iscritta all'articolo 3 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168, 7.6.2014, pag. 29).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 27 02 — ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO *(seguito)*

27 02 02 Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la compensazione per i nuovi Stati membri a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto di adesione sulla base delle disposizioni dell'atto stesso.

Basi giuridiche

Atti relativi alle condizioni di adesione dei nuovi Stati membri.

COMMISSIONE

TITOLO 28

AUDIT

TITOLO 28

AUDIT

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
28 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»	20 254 041	19 730 856	19 556 551,44
	Titolo 28 — Totale	**20 254 041**	**19 730 856**	**19 556 551,44**

COMMISSIONE
TITOLO 28 — AUDIT

TITOLO 28

AUDIT

CAPITOLO 28 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
28 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»					
28 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Audit»***	5,2	17 927 259	17 342 088	16 805 129,47	93,74
28 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Audit»***					
28 01 02 01	Personale esterno	5,2	644 139	727 485	747 153,76	115,99
28 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	493 696	498 655	658 824,96	133,45
	Articolo 28 01 02 — Subtotale		1 137 835	1 226 140	1 405 978,72	123,57
28 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»***	5,2	1 188 947	1 162 628	1 345 443,25	113,16
	Capitolo 28 01 — Totale		**20 254 041**	**19 730 856**	**19 556 551,44**	**96,56**

28 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Audit»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 927 259	17 342 088	16 805 129,47

28 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Audit»

28 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
644 139	727 485	747 153,76

CAPITOLO 28 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT» *(seguito)*

28 01 02 *(seguito)*

28 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
493 696	498 655	658 824,96

28 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 188 947	1 162 628	1 345 443,25

COMMISSIONE

TITOLO 29

STATISTICHE

TITOLO 29

STATISTICHE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»	88 101 479	88 101 479	87 606 212	87 606 212	86 167 654,59	86 167 654,59
29 02	PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO	74 000 000	71 000 000	72 185 000	56 000 000	67 899 135,86	66 228 550,74
	Titolo 29 — Totale	**162 101 479**	**159 101 479**	**159 791 212**	**143 606 212**	**154 066 790,45**	**152 396 205,33**

COMMISSIONE
TITOLO 29 — STATISTICHE

TITOLO 29

STATISTICHE

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
29 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»					
29 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Statistiche»***	5,2	71 217 876	70 803 557	68 506 021,66	96,19
29 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»***					
29 01 02 01	Personale esterno	5,2	5 671 989	5 562 895	5 574 842,—	98,29
29 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	3 175 400	3 180 031	3 337 067,57	105,09
	Articolo 29 01 02 — Subtotale		8 847 389	8 742 926	8 911 909,57	100,73
29 01 03	***Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»***	5,2	4 723 214	4 746 729	5 484 715,64	116,12
29 01 04	***Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Statistiche»***					
29 01 04 01	Spese di sostegno per il programma statistico europeo	1,1	3 313 000	3 313 000	3 265 007,72	98,55
	Articolo 29 01 04 — Subtotale		3 313 000	3 313 000	3 265 007,72	98,55
	Capitolo 29 01 — Totale		**88 101 479**	**87 606 212**	**86 167 654,59**	**97,81**

29 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Statistiche»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
71 217 876	70 803 557	68 506 021,66

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE» *(seguito)*

29 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»

29 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 671 989	5 562 895	5 574 842,—

29 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 175 400	3 180 031	3 337 067,57

29 01 03 Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 723 214	4 746 729	5 484 715,64

29 01 04 Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Statistiche»

29 01 04 01 Spese di sostegno per il programma statistico europeo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 313 000	3 313 000	3 265 007,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti,

— le spese per il personale esterno nelle sedi centrali (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale), fino a 2 300 000 EUR. Tale importo è calcolato sulla base di un costo unitario annuo per persona per anno, composto per il 97 % dalle retribuzioni del personale in questione e per il 3 % dai costi di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connessi a tale personale,

COMMISSIONE
TITOLO 29 — STATISTICHE

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE» *(seguito)*

29 01 04 *(seguito)*

29 01 04 01 *(seguito)*

— spese per studi, riunioni di esperti, missioni, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre inoltre altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 29 02.

CAPITOLO 29 02 — PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
29 02	PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO								
29 02 01	***Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo***	1,1	74 000 000	71 000 000	72 185 000	56 000 000	67 899 135,86	66 109 323,74	93,11
29 02 51	***Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	119 227,—	
	Capitolo 29 02 — Totale		**74 000 000**	**71 000 000**	**72 185 000**	**56 000 000**	**67 899 135,86**	**66 228 550,74**	**93,28**

29 02 01 ***Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
74 000 000	71 000 000	72 185 000	56 000 000	67 899 135,86	66 109 323,74

Commento

Stanziamento destinato a finanziare:

— la raccolta di dati statistici e le indagini, gli studi e l'elaborazione di indicatori e standard comparativi,

— gli studi sulla qualità e le azioni volte a migliorare la qualità delle statistiche,

— il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche,

— lo sviluppo, la manutenzione e la reingegnerizzazione delle infrastrutture e dei sistemi informatici connessi all'attuazione e al controllo delle azioni a titolo del presente articolo.

— l'attività di controllo basato sul rischio presso i siti di organismi partecipanti alla produzione di informazioni statistiche negli Stati membri, specialmente per sostenere la governance economica dell'Unione,

— il sostegno alle reti collaborative e alle organizzazioni i cui obiettivi e attività principali sono la promozione e il supporto dell'attuazione del codice delle statistiche europee nonché l'applicazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee,

COMMISSIONE
TITOLO 29 — STATISTICHE

CAPITOLO 29 02 — PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO *(seguito)*

29 02 01 *(seguito)*

— le perizie esterne,

— i corsi di formazione statistica per statistici,

— le spese per l'acquisto di documentazione,

— le sovvenzioni e le iscrizioni ad associazioni statistiche internazionali.

Esso è altresì destinato ad assicurare le informazioni necessarie al fine di elaborare una relazione annua di sintesi sulla situazione economica e sociale dell'Unione europea sulla base di dati economici e di indicatori e standard comparativi strutturali.

Lo stanziamento copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi terzi nell'ambito delle statistiche, le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti dell'Unione europea.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati, per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne.

Inoltre il finanziamento dovrebbe essere utilizzato per lo sviluppo di nuove procedure di tipo modulare.

Lo stanziamento copre inoltre la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni dell'Unione, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese dell'Unione. Sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica del quadro finanziario pluriennale) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f) del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

L'importo corrispondente è stimato a 4 450 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

CAPITOLO 29 02 — PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO *(seguito)*

29 02 51 Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	119 227,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

Decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) (GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1).

Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1).

Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

COMMISSIONE

TITOLO 30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

TITOLO 30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
30 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»	2 133 215 000	2 008 091 000	1 882 125 488,11
	Titolo 30 — Totale	**2 133 215 000**	**2 008 091 000**	**1 882 125 488,11**

COMMISSIONE
TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

TITOLO 30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
30 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»					
30 01 13	***Indennità degli ex membri***					
30 01 13 01	Indennità transitorie	5,2	3 617 000	682 000	38 421,40	1,06
30 01 13 03	Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alle indennità transitorie	5,2	45 000	8 000	5 349,93	11,89
	Articolo 30 01 13 — Subtotale		3 662 000	690 000	43 771,33	1,20
30 01 14	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall-'impiego e di licenziamento***					
30 01 14 01	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall-'impiego e di licenziamento	5,2	6 273 000	3 642 000	3 205 476,94	51,10
30 01 14 02	Copertura dei rischi di malattia	5,2	213 000	124 000	91 338,92	42,88
30 01 14 03	Adeguamenti delle indennità	5,2	81 000	43 000	1 657,29	2,05
	Articolo 30 01 14 — Subtotale		6 567 000	3 809 000	3 298 473,15	50,23
30 01 15	***Pensioni ed indennità***					
30 01 15 01	Pensioni, indennità di invalidità e indennità una tantum	5,1	1 952 191 000	1 843 249 000	1 750 129 314,73	89,65
30 01 15 02	Copertura dei rischi di malattia	5,1	64 651 000	60 866 000	57 165 937,93	88,42
30 01 15 03	Adeguamenti di pensioni ed indennità	5,1	76 554 000	73 070 000	47 255 771,78	61,73
	Articolo 30 01 15 — Subtotale		2 093 396 000	1 977 185 000	1 854 551 024,44	88,59

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
30 01 16	***Pensioni degli ex membri - Istituzioni***					
30 01 16 01	Pensioni degli ex membri del Parlamento europeo	5,1	6 770 000	4 226 000	3 641 832,40	53,79
30 01 16 02	Pensioni degli ex presidenti del Consiglio europeo e degli ex segretari generali del Consiglio dell'Unione europea	5,1	634 000	78 000	73 180,84	11,54
30 01 16 03	Pensioni degli ex membri della Commissione	5,1	6 715 000	6 837 000	6 327 715,56	94,23
30 01 16 04	Pensioni degli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea	5,1	10 180 000	10 035 000	9 179 580,83	90,17
30 01 16 05	Pensioni degli ex membri della Corte dei conti	5,1	4 856 000	4 802 000	4 596 889,10	94,66
30 01 16 06	Pensioni di ex mediatori europei	5,1	254 000	252 000	240 052,16	94,51
30 01 16 07	Pensioni degli ex garanti europei della protezione dei dati	5,1	181 000	177 000	172 968,30	95,56
	Articolo 30 01 16 — Subtotale		29 590 000	26 407 000	24 232 219,19	81,89
	Capitolo 30 01 — Totale		**2 133 215 000**	**2 008 091 000**	**1 882 125 488,11**	**88,23**

30 01 13 Indennità degli ex membri

30 01 13 01 Indennità transitorie

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 617 000	682 000	38 421,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'indennità transitoria,

— l'assegno familiare,

dei membri della Commissione dopo la cessazione dalle funzioni.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 13 *(seguito)*

30 01 13 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 13 03 Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alle indennità transitorie

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
45 000	8 000	5 349,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicabili alle indennità transitorie degli ex membri della Commissione e degli altri aventi diritto.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire il costo degli eventuali adeguamenti delle indennità transitorie nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

30 01 14 Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

30 01 14 01 Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 273 000	3 642 000	3 205 476,94

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 14 *(seguito)*

30 01 14 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

— collocati in disponibilità in seguito ad una riduzione dell'organico nella loro istituzione,

— inquadrati nei gradi AD 16, AD 15 o AD 14, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio,

— collocato in congedo per interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni.

Esso copre altresì le spese derivanti dall'applicazione dei regolamenti del Consiglio relativi a misure particolari o temporanee per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari o di agenti temporanei.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 1).

30 01 14 02 Copertura dei rischi di malattia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
213 000	124 000	91 338,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio o di licenziamento.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

COMMISSIONE
TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 14 *(seguito)*

30 01 14 03 Adeguamenti delle indennità

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
81 000	43 000	1 657,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo degli eventuali adeguamenti delle indennità nel corso dell'esercizio. Ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

30 01 15 ***Pensioni ed indennità***

30 01 15 01 Pensioni, indennità di invalidità e indennità una tantum

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 952 191 000	1 843 249 000	1 750 129 314,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le pensioni di anzianità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

— le pensioni di invalidità di funzionari e agenti temporanei di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

— le indennità di invalidità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 15 *(seguito)*

30 01 15 01 *(seguito)*

— le pensioni di reversibilità pagate ai coniugi superstiti e agli orfani, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

— le indennità una tantum di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

— i versamenti dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità,

— i versamenti (agevolazioni pensione) a favore dei beneficiari (o dei coniugi superstiti o agli orfani) ex deportati o internati della Resistenza,

— i versamenti di aiuti finanziari ai coniugi superstiti colpiti da handicap o malattia grave o prolungata, per la durata della malattia o dell'handicap, sulla base dell'esame della situazione sociale e sanitaria delle persone interessate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

30 01 15 02 Copertura dei rischi di malattia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
64 651 000	60 866 000	57 165 937,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati.

Esso copre altresì i versamenti (complementi di rimborsi di spese mediche) a favore degli ex deportati o internati della Resistenza.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

COMMISSIONE
TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 15 *(seguito)*

30 01 15 03 Adeguamenti di pensioni ed indennità

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
76 554 000	73 070 000	47 255 771,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire il costo degli eventuali adeguamenti alle pensioni nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo trasferimento ad altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

30 01 16 ***Pensioni degli ex membri - Istituzioni***

30 01 16 01 Pensioni degli ex membri del Parlamento europeo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 770 000	4 226 000	3 641 832,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità, le pensioni di invalidità e le pensioni di reversibilità degli ex membri del Parlamento europeo.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli 14, 15, 17 e 28.

Misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, (inclusi gli articoli da 49 a 60 e le disposizioni pertinenti adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo).

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 16 *(seguito)*

30 01 16 02 Pensioni degli ex presidenti del Consiglio europeo e degli ex segretari generali del Consiglio dell'Unione europea

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
634 000	78 000	73 180,84

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità degli ex presidenti del Consiglio europeo e degli ex segretari generali del Consiglio dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex presidenti del Consiglio europeo e degli ex segretari generali del Consiglio dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 03 Pensioni degli ex membri della Commissione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 715 000	6 837 000	6 327 715,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità per gli ex membri della Commissione, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex membri della Commissione, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 16 *(seguito)*

30 01 16 03 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 04 Pensioni degli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 180 000	10 035 000	9 179 580,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità per gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 05 Pensioni degli ex membri della Corte dei conti

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 856 000	4 802 000	4 596 889,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità degli ex membri della Corte dei conti, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex membri della Corte dei conti, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 16 *(seguito)*

30 01 16 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1), in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 16.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 06 Pensioni di ex mediatori europei

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
254 000	252 000	240 052,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità di invalidità degli ex mediatori europei, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex mediatori europei, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 07 Pensioni degli ex garanti europei della protezione dei dati

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
181 000	177 000	172 968,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità di invalidità degli ex garanti europei della protezione dei dati, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex garanti europei della protezione dei dati, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

COMMISSIONE
TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)*

30 01 16 *(seguito)*

30 01 16 07 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1º luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

TITOLO 31

SERVIZI LINGUISTICI

COMMISSIONE
TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

TITOLO 31

SERVIZI LINGUISTICI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»	410 651 078	403 346 735	443 544 631,80
	Titolo 31 — Totale	**410 651 078**	**403 346 735**	**443 544 631,80**

TITOLO 31

SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
31 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»					
31 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Servizi linguistici»***	5,2	337 548 176	329 978 064	322 198 513,19	95,45
31 01 02	***Spese relative a personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»***					
31 01 02 01	Personale esterno	5,2	12 205 672	11 144 069	10 280 409,05	84,23
31 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	4 310 819	4 418 600	5 565 687,83	129,11
	Articolo 31 01 02 — Subtotale		16 516 491	15 562 669	15 846 096,88	95,94
31 01 03	***Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»***					
31 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.	5,2	22 386 411	22 122 002	25 796 199,34	115,23
31 01 03 04	Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione	5,2	2 300 000	2 300 000	6 935 112,32	301,53
31 01 03 05	Spese relative all'organizzazione di conferenze	5,2	p.m.	p.m.	740 667,47	
	Articolo 31 01 03 — Subtotale		24 686 411	24 422 002	33 471 979,13	135,59
31 01 07	***Spese d'interpretazione***					
31 01 07 01	Spese d'interpretazione	5,2	16 140 000	16 140 000	52 285 145,85	323,95
31 01 07 02	Sostegno professionale per gli interpreti di conferenza	5,2	384 000	374 000	1 040 487,72	270,96

COMMISSIONE
TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
31 01 07	*(seguito)*					
31 01 07 03	Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione	5,2	1 469 000	1 463 000	3 610 501,58	245,78
	Articolo 31 01 07 — Subtotale		17 993 000	17 977 000	56 936 135,15	316,43
31 01 08	***Spese di traduzione***					
31 01 08 01	Spese di traduzione	5,2	11 800 000	13 300 000	11 444 467,29	96,99
31 01 08 02	Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione	5,2	1 527 000	1 507 000	2 649 991,53	173,54
	Articolo 31 01 08 — Subtotale		13 327 000	14 807 000	14 094 458,82	105,76
31 01 09	***Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico***	5,2	580 000	600 000	997 448,63	171,97
31 01 10	***Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea***	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 31 01 — Totale		**410 651 078**	**403 346 735**	**443 544 631,80**	**108,01**

31 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Servizi linguistici»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
337 548 176	329 978 064	322 198 513,19

31 01 02 ***Spese relative a personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»***

31 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 205 672	11 144 069	10 280 409,05

31 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 310 819	4 418 600	5 565 687,83

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

31 01 03 Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»

31 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
22 386 411	22 122 002	25 796 199,34

31 01 03 04 Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 300 000	2 300 000	6 935 112,32

Commento

Questo stanziamento copre le spese relative:

— alle attrezzature necessarie per il funzionamento delle sale di riunione e di conferenza della Commissione,

— ai servizi tecnici connessi al funzionamento delle riunioni e delle conferenze della Commissione a Bruxelles.

Le spese corrispondenti, previste per la ricerca, sono coperte da stanziamenti iscritti a diverse voci di bilancio degli articoli 01 e 05 dei titoli interessati.

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica ricosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

31 01 03 05 Spese relative all'organizzazione di conferenze

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	740 667,47

COMMISSIONE
TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

31 01 03 *(seguito)*

31 01 03 05 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese (compresi le attrezzature, i servizi e altre spese) necessarie per l'organizzazione centralizzata di conferenze ed eventi ad opera della DG Interpretazione per altri servizi della Commissione, istituzioni dell'Unione, organismi, uffici e agenzie. Le spese sostenute vanno di norma recuperate in qualità di entrate con destinazione specifica provenienti da tali soggetti, conformemente alle regole applicabili e ad accordi specifici.

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese direttamente connesse allo sviluppo e alla manutenzione degli strumenti e dei servizi necessari all'organizzazione di conferenze ed eventi assimilati.

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica ricosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per la presente voce.

31 01 07 ***Spese d'interpretazione***

31 01 07 01 Spese d'interpretazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 140 000	16 140 000	52 285 145,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la retribuzione degli interpreti freelance (Interpreti Ausiliari di Sessione — IAS) assunti dalla DG Interpretazione, a titolo dell'articolo 90 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, per consentire a tale DG di mettere un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati a disposizione delle istituzioni alle quali fornisce il servizio d'interpretazione,

— la retribuzione comprende, oltre alla remunerazione, i contributi a un regime di previdenza per l'anzianità e il decesso e a un'assicurazione contro gli infortuni e la malattia nonché, per gli interpreti che non hanno il domicilio professionale nella sede di servizio, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e il versamento delle indennità di missione,

— le spese connesse alle prove di accreditamento dell'IAS, ovvero il rimborso delle spese di trasferta e il versamento delle indennità di missione,

— servizi forniti alla Commissione da interpreti del Parlamento europeo (funzionari, personale temporaneo e interpreti ausiliari di sessione),

— le spese connesse ad attività di interpreti relative alla preparazione di riunioni,

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

31 01 07 *(seguito)*

31 01 07 01 *(seguito)*

— i contratti per i servizi d'interpretazione conclusi dalla DG Interpretazione attraverso le delegazioni dell'Unione, nel quadro delle riunioni organizzate dalla Commissione nei paesi terzi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 33 710 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Atti di riferimento

Direttiva interna della Commissione; Conclusioni 252/08 del 15 febbraio 2008 — Convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro e il regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza (AIC) ingaggiati dalle istituzioni dell'Unione europea.

31 01 07 02 Sostegno professionale per gli interpreti di conferenza

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
384 000	374 000	1 040 487,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle azioni che consentono l'ingaggio di un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati, soprattutto per talune combinazioni linguistiche, nonché il finanziamento di formazioni di approfondimento linguistico specifiche per gli interpreti di conferenza.

Sul fronte esterno si tratta, in particolare, di sovvenzioni per le università, di formazione dei formatori e di programmi di assistenza pedagogica, unitamente a borse per studenti e azioni di formazione specifica per interpreti funzionari, ad esempio formazioni tematiche, soggiorni linguistici, corsi intensivi o di aggiornamento.

Ai sensi dell'accordo sulle condizioni di lavoro degli agenti interpreti di conferenza (AIC), questa categoria di interpreti ha accesso a un sostegno limitato alla formazione linguistica (vale a dire borse di studio per soggiorni linguistici e assegni di formazione).

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 816 000 EUR.

COMMISSIONE
TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

31 01 07 *(seguito)*

31 01 07 02 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Direttiva interna della Commissione; Conclusioni 252/08 del 15 febbraio 2008 — Convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro e il regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza (AIC) ingaggiati dalle istituzioni dell'Unione europea.

31 01 07 03 Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 469 000	1 463 000	3 610 501,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese informatiche della DG Interpretazione tra cui, in particolare:

— acquisto o locazione dei personal computer, dei server e dei microcomputer, spese per gli impianti di back-up, i terminali, le attrezzature periferiche e di collegamento, le fotocopiatrici, le stampanti e gli scanner, di tutte le attrezzature elettroniche utilizzate negli uffici o nelle sale di riunione della DG Interpretazione, dei software necessari al loro funzionamento, installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture connessi a tali attrezzature,

— elaborazione e manutenzione dei sistemi informatici e di distribuzione dei messaggi utilizzati alla DG Interpretazione, compresa la documentazione, formazione specifica per tali sistemi, studi e acquisizione delle conoscenze e delle perizie nel settore informatico: qualità, sicurezza, tecnologia, internet, metodologia di sviluppo, gestione informatica,

— sostegno tecnico e logistico, personale esterno di gestione e di amministrazione delle basi dati, servizi per gli uffici e abbonamenti,

— acquisto o locazione, manutenzione, sostegno delle attrezzature e dei software di trasmissione e di comunicazione nonché formazione e spese connesse.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 040 000 EUR.

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

31 01 08 Spese di traduzione

31 01 08 01 Spese di traduzione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 800 000	13 300 000	11 444 467,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione esterna e altri servizi tecnici e linguistici connessi, affidati a contraenti esterni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

31 01 08 02 Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 527 000	1 507 000	2 649 991,53

Commento

Per quanto riguarda le basi dati terminologiche e linguistiche, gli strumenti di aiuto alla traduzione e le spese di documentazione e di biblioteca della Direzione-Generale della traduzione, questo stanziamento è destinato a coprire:

— le spese connesse all'acquisto, allo sviluppo e all'adattamento di software, di programmi di traduzione assistita e di altri strumenti multilinguistici o di aiuto alla traduzione nonché quelle connesse all'acquisto, al consolidamento e all'estensione del contenuto di basi linguistiche e terminologiche, di memorie di traduzione, di dizionari di traduzione automatica, in particolare nella prospettiva di un trattamento più efficace del multilinguismo e di un rafforzamento della collaborazione interistituzionale,

— le spese di documentazione e di biblioteca che rispondono alle esigenze dei traduttori e, in particolare:

  — fornire alle biblioteche opere monolingui e abbonamenti a giornali e riviste selezionati,

  — assegnare dotazioni individuali per l'acquisizione di dizionari e opere di consultazione linguistica per i nuovi traduttori,

  — acquistare dizionari, enciclopedie e vocabolari in forma elettronica o tramite accesso web a basi documentarie,

  — costituire e mantenere uno stock di base delle biblioteche multilingui acquistando opere di riferimento.

COMMISSIONE
TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

31 01 08 *(seguito)*

31 01 08 02 *(seguito)*

Questo stanziamento copre spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse le sedi del Centro comune di ricerca, le cui spese sono iscritte all'articolo 01 05 dei titoli in questione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 386 670 EUR.

31 01 09 ***Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
580 000	600 000	997 448,63

Commento

Lo stanziamento copre le spese relative alle attività di cooperazione stabilite dal Comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione, volte a promuovere la cooperazione internazionale nel settore linguistico.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica ricosse possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo.

31 01 10 ***Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento copre le spese per il personale e le spese amministrative (titoli 1 e 2) nonché le spese operative (titolo 3) del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Le risorse di bilancio del Centro di traduzione provengono dai contributi finanziari degli organismi per i quali lavora, nonché dalle istituzioni e organi con cui si è concordata una collaborazione, fatte salve altre entrate.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico del Centro di traduzione figura nell'allegato «Personale» della presente sezione.

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)*

31 01 10 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 29 ottobre 1993 a Bruxelles, a livello dei capi di Stato e di governo.

COMMISSIONE

TITOLO 32

ENERGIA

TITOLO 32

ENERGIA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»	88 293 758	88 293 758	86 080 341	86 080 341	85 412 399,68	85 412 399,68
32 02	ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI	1 327 440 561	510 349 275	973 486 520	412 981 437	701 564 828,91	440 229 603,92
32 03	ENERGIA NUCLEARE	168 307 000	192 800 000	164 947 000	178 635 500	159 580 015,12	218 278 367,31
32 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	456 991 488	446 594 189	381 011 007	340 192 431	341 473 556,37	315 154 693,87
32 05	ITER	358 390 856	632 277 000	400 675 200	610 017 568	387 717 183,51	659 910 844,32
	Titolo 32 — Totale	**2 399 423 663**	**1 870 314 222**	**2 006 200 068**	**1 627 907 277**	**1 675 747 983,59**	**1 718 985 909,10**

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

TITOLO 32

ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
32 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»					
32 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Energia»***	5,2	66 920 245	64 943 128	62 914 740,—	94,01
32 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Energia»***					
32 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 107 027	3 077 668	3 544 057,—	114,07
32 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 635 876	1 634 164	1 528 546,30	93,44
	Articolo 32 01 02 — Subtotale		4 742 903	4 711 832	5 072 603,30	106,95
32 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Energia»***	5,2	4 438 193	4 353 841	5 037 030,48	113,49
32 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Energia»***					
32 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa — Energia	1,1	1 500 000	1 500 000	1 828 243,98	121,88
32 01 04 02	Spese di supporto per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare	1,1	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 32 01 04 — Subtotale		1 500 000	1 500 000	1 828 243,98	121,88
32 01 05	***Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Energia»***					
32 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 519 194	2 248 661	2 069 469,—	82,15
32 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	859 079	859 079	837 600,—	97,50

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
32 01 05	*(seguito)*					
32 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	800 000	800 000	1 083 712,92	135,46
32 01 05 21	Spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — ITER	1,1	5 491 931	5 748 971	5 888 000,—	107,21
32 01 05 22	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — ITER	1,1	192 213	191 829	238 000,—	123,82
32 01 05 23	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — ITER	1,1	700 000	600 000	320 000,—	45,71
	Articolo 32 01 05 — Subtotale		10 562 417	10 448 540	10 436 781,92	98,81
32 01 07	***Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento***	5,2	130 000	123 000	123 000,—	94,62
	Capitolo 32 01 — Totale		**88 293 758**	**86 080 341**	**85 412 399,68**	**96,74**

32 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Energia»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
66 920 245	64 943 128	62 914 740,—

32 01 02 ***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Energia»***

32 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 107 027	3 077 668	3 544 057,—

32 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 635 876	1 634 164	1 528 546,30

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» *(seguito)*

32 01 03 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Energia»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 438 193	4 353 841	5 037 030,48

32 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Energia»

32 01 04 01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa — Energia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 500 000	1 500 000	1 828 243,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 02.

32 01 04 02 Spese di supporto per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 03.

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» *(seguito)*

32 01 05 Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Energia»

32 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 519 194	2 248 661	2 069 469,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

32 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
859 079	859 079	837 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compreso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» *(seguito)*

32 01 05 *(seguito)*

32 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
800 000	800 000	1 083 712,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

32 01 05 21 Spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — ITER

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 491 931	5 748 971	5 888 000,—

Commento

Tale stanziamento è inteso a coprire le spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — il programma per il progetto ITER, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari e non nucleari, inclusi funzionari e agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» *(seguito)*

32 01 05 *(seguito)*

32 01 05 21 *(seguito)*

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 05.

32 01 05 22 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — ITER

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
192 213	191 829	238 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — il programma per il progetto ITER, sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 05.

32 01 05 23 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — ITER

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
700 000	600 000	320 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — il programma per il progetto ITER, sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» *(seguito)*

32 01 05 *(seguito)*

32 01 05 23 *(seguito)*

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 05.

32 01 07 Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
130 000	123 000	123 000,—

Commento

Poiché le spese relative al personale e agli immobili sono comprese negli stanziamenti delle voci XX 01 01 01 e XX 01 03 01 e dell'articolo 26 01 23, il contributo della Commissione, al quale si aggiungono le entrate proprie dell'Agenzia, è destinato a coprire le spese che l'Agenzia stessa sostiene nell'esercizio delle proprie attività.

Nella 23ª sessione del 1 e 2 February 1960, il Consiglio della Comunità europea per l'energia atomica ha proposto all'unanimità che la Commissione differisca non soltanto la riscossione del canone, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica, ma anche la sua stessa introduzione. Da allora, nel bilancio figura una sovvenzione destinata a equilibrare lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare gli articoli 52, 53 e 54.

Atti di riferimento

Decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15), in particolare gli articoli 4, 6 e 7 dell'allegato.

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 02	ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI								
32 02 01	***Meccanismo per collegare l'Europa***								
32 02 01 01	Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas	1,1	450 506 000	148 240 000	315 726 595	109 300 000	226 402 267,—	58 172 774,57	39,24
32 02 01 02	Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione	1,1	414 528 000	134 200 000	315 726 595	108 000 000	226 040 000,—	56 848 758,01	42,36
32 02 01 03	Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente	1,1	414 498 586	134 300 000	315 724 834	108 000 000	226 047 001,45	56 848 758,82	42,33
32 02 01 04	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	89 289 000,—	
	Articolo 32 02 01 — Subtotale		1 279 532 586	416 740 000	947 178 024	325 300 000	678 489 268,45	261 159 291,40	62,67
32 02 02	***Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia***	1,1	5 618 000	4 700 000	5 410 000	4 902 000	5 967 510,46	4 591 286,67	97,69
32 02 03	***Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici***	1,1	337 000	150 000	p.m.	p.m.	300 000,—	0,—	0
32 02 10	***Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia***	1,1	16 277 975	16 277 975	15 853 496	15 853 496	13 562 000,—	13 562 000,—	83,32
32 02 51	***Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia***	1,1	p.m.	1 443 196	p.m.	p.m.	0,—	1 816 778,46	125,89
32 02 52	***Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica***	1,1	p.m.	60 000 000	p.m.	61 000 000	0,—	159 100 247,39	265,17
32 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
32 02 77 08	Progetto pilota — Penuria di combustibili – Valutazione dell'impatto della crisi e riesame delle misure già esistenti e delle possibili nuove misure negli Stati membri	1,1	p.m.	325 504	p.m.	203 441	0,—	0,—	0

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 02 77	*(seguito)*								
32 02 77 09	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione sull'azione per il clima tra le isole all'interno e all'esterno dell'Unione mediante la creazione di un'identità insulare nel Patto globale dei sindaci	1,1	p.m.	951 350	p.m.	1 000 000	0,—	0,—	0
32 02 77 10	Progetto pilota — Lotta alla povertà energetica nella macroregione adriatico-ionica	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—	
32 02 77 11	Progetto pilota — Studio di fattibilità per la tecnologia di registro distribuito applicata al mercato europeo dell'energia	1,1	p.m.	400 000	420 000	410 000	400 000,—	0,—	0
32 02 77 12	Azione preparatoria — Istituzione di un sostegno globale per le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione	1,1	18 000 000	5 750 000	2 000 000	1 850 000	1 700 000,—	0,—	0
32 02 77 13	Azione preparatoria — Pacchetto di strumenti per i partecipanti alla piattaforma di dialogo sul carbone al fine di sviluppare e sostenere le strategie di transizione locali	1,1	p.m.	380 000	p.m.	650 000	1 146 050,—	0,—	0
32 02 77 14	Progetto pilota — Promuovere la decarbonizzazione industriale mediante una valutazione dell'impiego di energie rinnovabili nei processi industriali	1,1	p.m.	262 500	525 000	262 500			
32 02 77 15	Progetto pilota — Patto dei sindaci come strumento per far fronte alla povertà energetica	1,1	1 800 000	1 500 000	2 100 000	1 050 000			
32 02 77 16	Azione preparatoria — Insegnare alle autorità e alle comunità insulari a indire bandi di gara per progetti nel campo delle energie rinnovabili	1,1	2 000 000	500 000					
32 02 77 17	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione sull'azione per il clima tra i piccoli comuni all'interno e all'esterno dell'Unione mediante la creazione di un'identità rurale nel Patto dei sindaci	1,1	2 000 000	500 000					

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 02 77 18	Progetto pilota — Archivio delle comunità energetiche – Monitoraggio e sostegno alle comunità energetiche nell'Unione	1,1	1 000 000	250 000					
32 02 77 19	Progetto pilota — Coinvolgere le imprese nella transizione energetica	1,1	875 000	218 750					
	Articolo 32 02 77 — Subtotale		25 675 000	11 038 104	5 045 000	5 925 941	3 246 050,—	0,—	0
	Capitolo 32 02 — Totale		**1 327 440 561**	**510 349 275**	**973 486 520**	**412 981 437**	**701 564 828,91**	**440 229 603,92**	**86,26**

32 02 01 Meccanismo per collegare l'Europa

32 02 01 01 Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
450 506 000	148 240 000	315 726 595	109 300 000	226 402 267,—	58 172 774,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente all'integrazione del mercato interno dell'energia e all'interoperabilità transfrontaliera delle reti dell'elettricità e del gas. Stanziamento destinato altresì a coprire le spese delle azioni di sostegno al programma relative allo stesso obiettivo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

32 02 01 02 Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
414 528 000	134 200 000	315 726 595	108 000 000	226 040 000,—	56 848 758,01

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 01 *(seguito)*

32 02 01 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, la resilienza del sistema e la sicurezza di funzionamento dello stesso. Stanziamento destinato altresì a coprire le spese delle azioni di sostegno al programma relative allo stesso obiettivo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

32 02 01 03 Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
414 498 586	134 300 000	315 724 834	108 000 000	226 047 001,45	56 848 758,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, integrando l'energia da fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e sviluppando reti energetiche intelligenti e reti dell'anidride carbonica. Stanziamento destinato altresì a coprire le spese delle azioni di sostegno al programma relative allo stesso obiettivo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 01 *(seguito)*

32 02 01 04 Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	89 289 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi del contributo dell'Unione a strumenti finanziari istituiti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa al fine di consentire o agevolare l'accesso ai finanziamenti a lungo termine o alle risorse degli investitori privati e quindi accelerare o rendere possibile il finanziamento di progetti d'interesse comune ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39). L'attuazione degli strumenti finanziari costituiti sotto forma di strumenti di debito o di capitale fa seguito alla valutazione ex ante conformemente all'articolo 209, paragrafo 2 2, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). Sono destinati ad essere attuati in gestione diretta da parte delle entità delegate, ai sensi del regolamento finanziario, o congiuntamente con le entità delegate.

Gli importi risultanti dal rimborso di strumenti finanziari a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi del capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 4 1 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f) del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

32 02 02 ***Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 618 000	4 700 000	5 410 000	4 902 000	5 967 510,46	4 591 286,67

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 02 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, il finanziamento, la valutazione e l'attuazione di una politica energetica europea competitiva, sicura e sostenibile, del mercato interno dell'energia e della sua estensione a paesi terzi e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico per tutti gli aspetti in una prospettiva europea e globale nonché per il rafforzamento dei diritti e della protezione degli utenti dell'energia grazie alla fornitura di servizi di qualità a prezzi trasparenti e comparabili.

Gli obiettivi principali approvati sono l'attuazione progressiva di una politica comune europea in linea con la strategia per un'Unione dell'energia [COM(2015) 80 final] che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuo, il buon funzionamento del mercato interno dell'energia e l'accesso alle reti di trasporto dell'energia, l'osservazione del mercato dell'energia, la governance integrata e il monitoraggio, l'analisi di modelli comprendenti scenari riguardanti le conseguenze delle politiche prese in considerazione, il rafforzamento dei diritti degli utenti dell'energia e la loro protezione, sulla base di conoscenze generali e specifiche dei mercati globali ed europei dell'energia per tutti i tipi di energia.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese per esperti direttamente connesse alla raccolta, alla convalida e all'analisi delle informazioni necessarie sull'osservazione del mercato dell'energia, nonché le spese di informazione e comunicazione, il trattamento e la visualizzazione digitali dei dati, le conferenze e gli eventi finalizzati a promuovere le attività nel settore dell'energia e per le pubblicazioni elettroniche e cartacee, per i prodotti audiovisivi e per lo sviluppo di diverse attività basate sul web e sui social media direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo della politica energetica. Stanziamento destinato altresì a sostenere un maggiore dialogo in ambito energetico con i partner fondamentali dell'Unione e le agenzie internazionali del settore.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5).

Il trattato sulla Carta dell'energia approvato con decisione 98/181/CE, CECA ed Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

Decisione 1999/280/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi (GU L 110 del 28.4.1999, pag. 8).

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).

Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativo al finanziamento della normalizzazione europea (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9).

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 02 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 02 *(seguito)*

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2012, relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (GU C 18 del 21.1.2012, pag. 8).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti del 25 febbraio 2015 — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM(2015) 80 final].

32 02 03 ***Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
337 000	150 000	p.m.	p.m.	300 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione delle norme e delle misure necessarie per migliorare la sicurezza nel settore dell'energia, dell'assistenza tecnica e della formazione specifica.

Gli obiettivi principali consistono nell'elaborazione e nell'applicazione di norme di sicurezza nel campo dell'energia, in particolare:

— misure volte a prevenire atti di vandalismo nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda gli impianti e le infrastrutture del sistema europeo o la produzione e la trasmissione dell'energia,

— ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo legate alla sicurezza nel settore dell'energia,

— definizione di indicatori, metodi e obiettivi di sicurezza comuni per il settore dell'energia e la raccolta dei dati necessari per tale definizione,

— monitoraggio delle misure adottate nel campo della sicurezza energetica dalle autorità nazionali, dagli operatori e dagli altri principali operatori del settore,

— coordinamento a livello internazionale in materia di sicurezza energetica, compresi i paesi vicini fornitori e di transito e gli altri partner mondiali,

— promozione dello sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza energetica.

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 03 *(seguito)*

Lo stanziamento può coprire anche le spese per informazione, comunicazioni e pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del presente articolo.

Basi giuridiche

Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 10 ***Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 277 975	16 277 975	15 853 496	15 853 496	13 562 000,—	13 562 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2), nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 10 *(seguito)*

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 16 470 000'EUR. Un importo di 192 025' EUR, proveniente dal recupero dell'eccedenza è aggiunto all'importo di 16 277 975' iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.).

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

32 02 51 ***Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 443 196	p.m.	p.m.	0,—	1 816 778,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 51 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

32 02 52 ***Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	60 000 000	p.m.	61 000 000	0,—	159 100 247,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

32 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

32 02 77 08 Progetto pilota — Penuria di combustibili – Valutazione dell'impatto della crisi e riesame delle misure già esistenti e delle possibili nuove misure negli Stati membri

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	325 504	p.m.	203 441	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 09 Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione sull'azione per il clima tra le isole all'interno e all'esterno dell'Unione mediante la creazione di un'identità insulare nel Patto globale dei sindaci

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	951 350	p.m.	1 000 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 77 10 Progetto pilota — Lotta alla povertà energetica nella macroregione adriatico-ionica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 11 Progetto pilota — Studio di fattibilità per la tecnologia di registro distribuito applicata al mercato europeo dell'energia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	420 000	410 000	400 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 77 12 Azione preparatoria — Istituzione di un sostegno globale per le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 000 000	5 750 000	2 000 000	1 850 000	1 700 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La ripresa dell'UE dalla crisi economica e l'attuazione effettiva dei suoi obiettivi principali di forte crescita e competitività mondiale, anche attraverso una reindustrializzazione e una modernizzazione sostenibili dell'economia dell'UE, deve fondarsi sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine. Nel contesto degli ambiziosi impegni dell'UE in materia di clima e della sua transizione verso un'economia a basse emissioni basata sul modello circolare, le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio dell'UE che hanno un'elevata percentuale di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio necessitano di un sostegno mirato al fine di contribuire in modo efficace a tale trasformazione strategica.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 12 *(seguito)*

Secondo i dati Eurostat, attualmente l'estrazione di carbone e lignite rappresenta da sola oltre 300 000 posti di lavoro diretti nell'Unione. Questi sono concentrati in un numero limitato di regioni e il loro impatto sull'economia locale e la coesione sociale è il principale motore di queste regioni. Di fronte alle sfide poste dai progressi tecnologici, dalla concorrenza mondiale e dalle politiche in materia di ambiente e di clima, la capacità di queste particolari regioni di contribuire alla transizione dell'UE verso un'economia circolare a basse emissioni e di trarre vantaggio da tale transizione ha un ruolo cruciale per il successo complessivo dell'UE. Lo ha riconosciuto anche la Commissione, che nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti, del 30 novembre 2016 «Energia pulita per tutti gli europei» [COM(2016) 860 final] si è impegnata a «valutare come sostenere meglio la transizione nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio».

L'azione preparatoria garantirà l'efficacia di questi sforzi di sostegno, la loro sostenibilità a lungo termine e, in ultima analisi, il successo della trasformazione dell'UE nel suo complesso nonché il suo ruolo guida a livello mondiale, creando una piattaforma che dovrebbe consentire alla Commissione di:

— individuare le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione dell'Unione e le loro specializzazioni intelligenti;

— sviluppare uno strumentario pratico contenente a) le migliori pratiche, b) gli strumenti di sostegno esistenti volti a individuare le migliori sinergie e c) lo scambio di informazioni con le regioni e tra di esse;

— istituire un forum delle parti interessate e fornire gli strumenti per gli scambi intraregionali, anche in merito alle tabelle di marcia complessive per la reindustrializzazione a basse emissioni e le esigenze di riconversione professionale;

— identificare le strozzature sul campo e razionalizzare il sostegno alle nuove tecnologie e allo sviluppo e alla diffusione dell'innovazione per quanto riguarda il carbone pulito, comprese la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) e la gassificazione del carbone;

— elaborare un compendio delle migliori pratiche e degli orientamenti operativi e, successivamente, uno strumento pratico per le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione non appartenenti all'Unione, nell'ambito delle misure per lo sviluppo di capacità a norma dell'accordo di Parigi;

— istituire un'équipe trasversale a tutte le direzioni generali al fine di: a) individuare i settori in cui è possibile creare sinergie tra le politiche e i programmi dell'UE per assicurare il sostegno strategico e finanziario più efficace post-2020; b) aiutare le regioni (autorità centrali/locali) a sviluppare strategie di transizione sostenibili fornendo strumenti su misura per gli scambi interregionali di migliori prassi, anche in merito a tabelle di marcia complessive per la reindustrializzazione a basse emissioni,

— riorientare i forum esistenti di parti interessate, inclusi il dialogo sociale e il dialogo con la società civile in generale, verso la definizione di strategie economiche e di transizione equa,

— fornire ulteriore sostegno finanziario, in aggiunta ai regimi di finanziamento esistenti, senza ricorrere alla riassegnazione da altri programmi, per la definizione di tabelle di marcia per una transizione regionale/locale equa verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 nelle regioni e nelle comunità maggiormente interessate; finanziamenti supplementari dovrebbero altresì sostenere i progetti a livello di territorio/collettività esistenti o futuri basati sul coinvolgimento dei lavoratori e delle comunità interessati attraverso la consultazione e la corresponsabilizzazione,

— rafforzare la piattaforma per le regioni carbonifere in transizione e la relativa segreteria (istituite dall'azione preparatoria nel 2018 e portate avanti nel 2019), al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di adempiere agli impegni da essa assunti nel quadro dell'accordo di Parigi garantendo al contempo una transizione energetica equa in cui le regioni carbonifere non rimangano indietro, il tutto aumentando il bilancio per l'azione preparatoria nel 2020 e ampliando l'ambito di intervento alle seguenti attività:

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 12 *(seguito)*

— incremento dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio dell'Unione per quanto riguarda, ad esempio, la messa a punto di strategie, lo sviluppo di progetti, il finanziamento di progetti e l'agevolazione degli investimenti privati (nel marzo 2019 le regioni pilota partecipanti all'iniziativa dell'Unione erano 20, contro le quattro regioni del 2017),

— collaborazione con i membri della Comunità dell'energia e gli osservatori sul tema delle regioni carbonifere in transizione, mediante l'organizzazione di iniziative regionali di sensibilizzazione in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e i partner internazionali,

— sviluppo di una dimensione sociale della piattaforma per le regioni carbonifere in transizione, applicando le migliori prassi in materia di innovazione sociale: riqualificazione e sviluppo delle competenze dei lavoratori e programmi per i giovani e per i minatori in pensione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 77 13 Azione preparatoria — Pacchetto di strumenti per i partecipanti alla piattaforma di dialogo sul carbone al fine di sviluppare e sostenere le strategie di transizione locali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	380 000	p.m.	650 000	1 146 050,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Con la sua tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio del 2011, la Commissione ha elaborato una visione per decarbonizzare in gran parte l'economia europea e ha definito azioni specifiche per conseguire tale obiettivo. L'UE ha confermato l'impegno assunto, in particolare con l'adozione dell'accordo di Parigi. Pur riconoscendo che gli Stati membri hanno la competenza esclusiva di stabilire il proprio mix energetico nazionale, tale impegno pone inevitabilmente l'attenzione sulle regioni di estrazione del carbone, che si trovano ad affrontare le molteplici sfide legate alla transizione derivante da decisioni politiche, realtà economiche e aspirazioni dei cittadini. La Commissione sta pertanto avviando un dialogo specifico sotto forma di una piattaforma sul carbone per le regioni che devono affrontare tale transizione.

Attività: Produrre una serie di strumenti volti a integrare i risultati delle riunioni della piattaforma sul carbone al fine di aiutare i partecipanti a sviluppare strategie di transizione locali, per quanto riguarda i punti seguenti:

a) istituzione di un processo di governance a livello locale: come avviare un dialogo inclusivo al fine di sviluppare una visione di transizione comune con le parti locali e sociali, la società civile, gli attori industriali ed economici, il mondo accademico, comprese le informazioni sulle migliori pratiche e sugli insegnamenti tratti;

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 13 *(seguito)*

b) accesso ai finanziamenti: orientamenti sui fondi UE esistenti e sulla loro possibile combinazione nonché sull'assistenza tecnica per l'aggregazione dei progetti al fine di sostenere le strategie di transizione locali sviluppate;

c) occupazione e prospettive di crescita: come sostenere il processo di transizione del mercato del lavoro (compresa la riconversione professionale e la riqualificazione, nonché il sostegno mirato ai gruppi vulnerabili) con una concezione regionale dello sviluppo economico al fine di attrarre posti di lavoro locali e adeguati alle esigenze future;

d) risanamento ambientale: orientamenti su come riconvertire i siti dismessi, comprese le migliori pratiche sullo smantellamento, il riutilizzo, la bonifica e il ripristino dei livelli delle acque sotterranee.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 77 14 Progetto pilota — Promuovere la decarbonizzazione industriale mediante una valutazione dell'impiego di energie rinnovabili nei processi industriali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	262 500	525 000	262 500		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Tale progetto pilota realizza uno studio che esamini la potenziale domanda, attuale e futura, di energie rinnovabili nei settori e processi industriali, nonché effettuare un'analisi comparativa delle loro ambizioni, dell'efficienza in termini di riduzione delle emissioni di CO_2 e del fabbisogno di tecnologia e investimenti, in modo da riuscire a individuare le priorità nel quadro dell'elettrificazione diretta e indiretta dei processi industriali, aspetto essenziale per ridurre i livelli di emissioni di carbonio delle industrie dell'Unione.

Il raffronto esamina i seguenti aspetti:

1) la riduzione delle emissioni di CO_2 nell'ambito dei processi industriali grazie all'elettrificazione diretta o indiretta;

2) il valore generato attraverso l'elettrificazione diretta o indiretta (vale a dire il valore aggiunto derivante dall'impiego di elettricità decarbonizzata o di idrogeno in un settore o processo specifico rispetto ad altri metodi di decarbonizzazione);

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 14 *(seguito)*

3) l'impatto dell'elettrificazione (diretta o indiretta) sul sistema energetico, in particolare in termini di flessibilità della domanda in modo da contribuire all'equilibrio tra domanda e offerta, all'integrazione settoriale e allo stoccaggio di energia elettrica (ad eccezione dell'impatto sulla domanda di elettricità, se l'elettrificazione di un settore o processo industriale può concorrere a rendere il sistema energetico più flessibile, stabile e sicuro, ad esempio attraverso la gestione della domanda, lo stoccaggio a lungo termine o la riduzione o il riutilizzo del calore di scarto).

Il progetto pilota si concentra sul maggior numero possibile di settori industriali, in particolare sui principali responsabili di emissioni di CO_2 a livello industriale, sui prodotti intermedi che consentono la creazione di una catena di approvvigionamento più sostenibile, nonché sui processi industriali ad elevato valore aggiunto. Il progetto elaborerà una metodologia in grado di stabilire le priorità tra i diversi settori e le diverse industrie.

Il progetto pilota include una serie studi di casi afferenti ai partner industriali in modo da testare l'analisi nell'ambito di casi aziendali concreti.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 77 15 Progetto pilota — Patto dei sindaci come strumento per far fronte alla povertà energetica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 800 000	1 500 000	2 100 000	1 050 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Tale progetto pilota mira a ridurre il consumo energetico delle famiglie e assicurerà l'accesso all'energia per tutti. La povertà energetica è un problema a livello europeo che richiede un approccio globale basato su un impegno congiunto e forte a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo. Le città e le regioni si trovano spesso nella posizione migliore per individuare precocemente i nuclei familiari a rischio di povertà energetica, contrastandola nel modo più efficace.

Entro la fine di questo progetto pilota, i risultati includeranno:

— fornire alle famiglie vulnerabili un sostegno tecnico per ridurre il consumo energetico e i costi, oltre a sostenere il miglioramento del rendimento energetico delle loro case,

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 15 *(seguito)*

— azioni intersettoriali in seno all'amministrazione statale che interessano la sanità pubblica, i servizi sociali, abitativi ed ambientali, al fine di far fronte mediante azioni coordinate ai diversi aspetti della povertà energetica, che causa problemi di salute pubblica e vulnerabilità sociale ed è spesso connessa a scarse prestazioni energetiche degli edifici; la riduzione del consumo energetico ha inoltre effetti positivi sulla lotta contro i cambiamenti climatici,

— azioni volte a collegare i risparmi energetici nelle strutture pubbliche locali con la creazione di un fondo per la lotta alla povertà energetica in ciascun comune,

— azioni intese a responsabilizzare i consumatori in relazione ai loro modelli di consumo energetico,

— valutazione dei modi in cui i progetti in materia di povertà energetica possono migliorare l'economia locale creando opportunità di investimenti energetici nelle abitazioni private e contribuiscono alla creazione di posti di lavoro,

— attività di divulgazione, compreso lo scambio di buone prassi in tutta Europa.

Obiettivi

Il progetto pilota è incentrato su misure di sensibilizzazione e scambio di buone prassi a livello locale e regionale per lottare contro la povertà energetica e su misure concrete per ridurre la povertà energetica in Europa.

Secondo il Buildings Performance Institute Europe (BPIE-2014) tra i 50 000 000 e i 125 000 000 di persone nell'Unione vivono attualmente in condizioni di povertà energetica e non possono permettersi un adeguato comfort termico interno. Inoltre, secondo la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire a prevenire la povertà energetica e dovrebbero costituire una priorità nelle famiglie interessate dalla povertà energetica.

Il Patto dei sindaci per il clima e l'energia, che ha recentemente celebrato l'undicesimo anniversario, è un movimento dal basso unico cui partecipano 7 755 città firmatarie e riunisce le autorità locali e regionali che si impegnano volontariamente a realizzare gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione, offrendo ai cittadini una qualità di vita elevata in città sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici.

Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno adottato una serie di obiettivi per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti nel quadro di una nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile. Ciascun obiettivo di sviluppo sostenibile ha obiettivi specifici da raggiungere nei prossimi 15 anni. L'OSS 1 «Porre fine alla povertà» e l'OSS 7 «Assicurare un accesso all'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e moderno per tutti» riguardano questo progetto. Parallelamente è in corso un'iniziativa da titolo «Agenda urbana per l'UE» intesa ad affrontare i diversi aspetti essenziali della futura politica dell'Unione in questo settore. Il relativo processo prevede due partenariati specifici: transizione energetica e povertà urbana.

In sintesi, l'energia è un elemento centrale in quasi ogni sfida e opportunità di rilievo che l'Europa affronta oggi; che si tratti di occupazione, sicurezza, cambiamenti climatici, produzione alimentare o aumento dei redditi, l'accesso all'energia per tutti è essenziale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi del dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 16 Azione preparatoria — Insegnare alle autorità e alle comunità insulari a indire bandi di gara per progetti nel campo delle energie rinnovabili

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	500 000				

Commento

L'obiettivo di questa azione preparatoria è insegnare alle autorità e alle comunità insulari a redigere autonomamente i propri bandi di gara a procedura aperta. A tali gare saranno chiamate a partecipare, mediante la presentazione di proposte competitive, le imprese private che producono energia pulita, in particolare nel settore dell'energia solare, eolica e di stoccaggio (non solo tramite batterie) nonché del teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Dati la rapida diminuzione dei costi dell'energia rinnovabile e l'aumento del numero di fornitori di energia pulita, è giunto il momento per le isole dell'Unione di passare all'energia pulita, a condizione che le loro autorità sappiano come scrivere, valutare e aggiudicare gli appalti. Per le isole che dispongono di bilanci amministrativi modesti si tratta di un processo rischioso, poiché presenta aspetti tecnicamente, giuridicamente e finanziariamente sofisticati. L'azione preparatoria fornirà alle isole moduli standardizzati per le gare d'appalto e sarà sviluppata, per tutta la sua durata, mettendo in contatto i rappresentanti delle isole con esperti europei sul tema delle energie rinnovabili in ambito insulare e facendo loro visitare siti, in tutta Europa, dove sono già in fase di realizzazione progetti redditizi in materia di energia pulita, coinvolgendo, ove possibile, le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, al fine di condividere esperienze dirette di prima mano e scoprire le tecniche più recenti di budgetizzazione del ciclo di vita dei progetti relativi alle isole. Queste attività di formazione concrete e le visite in loco verranno riassunte, alla fine dell'azione preparatoria, in corsi di formazione online ad accesso gratuito.

L'azione preparatoria ribalta il normale iter dei progetti dell'Unione, poiché non sfocerà in una proposta selezionata a seguito di una gara a procedura aperta della Commissione, bensì insegnerà alle isole come redigere i bandi di gara e come trattare e gestire le offerte che riceveranno in risposta a tali bandi.

In breve, si ispira alla celebre massima «date un pesce a un uomo e mangerà per un giorno, insegnategli a pescare e mangerà per tutta la vita».

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 77 17 Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione sull'azione per il clima tra i piccoli comuni all'interno e all'esterno dell'Unione mediante la creazione di un'identità rurale nel Patto dei sindaci

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	500 000				

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 17 *(seguito)*

Commento

L'azione preparatoria è unica nel suo genere poiché, attraverso il nuovo quadro del Patto globale dei sindaci, riunisce i piccoli comuni e le zone rurali, che sono in prima linea per quanto riguarda le azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici. I piccoli comuni dell'Unione e, a livello mondiale, le autorità delle zone rurali, che hanno una conoscenza più approfondita delle sfide rappresentate dai cambiamenti climatici per i territori rurali e hanno spinto per arrivare a un ambizioso accordo globale sul clima, uniranno le loro forze per guidare gli sforzi volti a conseguire l'obiettivo climatico dell'azzeramento delle emissioni entro il 2050.

I piccoli comuni dell'UE lavoreranno in stretto contatto all'interno dell'Unione e al di fuori di essa per sviluppare capacità globali e, più specificamente, per condividere esperienze, trasferire conoscenze e competenze in materia energia sostenibile e pianificazione climatica, scambiare i migliori esempi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e relativo adattamento e condividere conoscenze sugli strumenti finanziari innovativi dell'Unione a sostegno degli investimenti nell'energia sostenibile.

L'azione preparatoria prevede l'analisi delle buone prassi esistenti in materia di energia sostenibile e pianificazione climatica applicate nei piccoli comuni e nelle zone rurali e lo sviluppo di strategie rurali innovative integrate per affrontare adeguatamente l'accesso all'energia e la povertà energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché l'adattamento dei territori rurali ai cambiamenti climatici.

Tali strategie saranno in linea con la strategia «Un pianeta pulito per tutti» (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti, del 28 novembre 2018, «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» [COM(2018) 773 final]) e con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti, «Energia pulita per tutti gli europei» [COM(2016) 860 final]), nonché con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi di «Energia sostenibile per tutti».

Infine sono previste disposizioni per un monitoraggio, una rendicontazione e una verifica trasparenti delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con gli obblighi contemplati dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

32 02 77 18 Progetto pilota — Archivio delle comunità energetiche – Monitoraggio e sostegno alle comunità energetiche nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	250 000				

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 18 *(seguito)*

Commento

Le disposizioni in materia di responsabilizzazione dei consumatori contenute nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82) e nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125) sono tra le più innovative del pacchetto energia pulita per tutti gli europei. Esse obbligano gli Stati membri ad adottare quadri di riferimento per le comunità energetiche. La direttiva (UE) 2019/944 prevede la creazione di condizioni di parità per le «comunità energetiche dei cittadini» nei mercati dell'elettricità, mentre la direttiva (UE) 2018/2001 richiede l'adozione di condizioni di parità e incentivi per le «comunità energetiche rinnovabili» attive in tutti i settori delle energie rinnovabili. Le comunità energetiche esistono già in alcuni Stati membri, ma costituiscono una novità in altri.

L'archivio delle comunità energetiche dovrebbe svolgere due funzioni fondamentali: i) monitorare e raccogliere dati sullo sviluppo delle comunità energetiche nell'Unione e ii) fornire alle comunità modelli per soluzioni tecnologiche e amministrative.

I dati raccolti attraverso l'archivio costituirebbero una fonte di informazioni molto importante per le istituzioni europee e le amministrazioni nazionali e locali. Questi dati si inserirebbero nei flussi strategici attuali e futuri. In altre parole, faciliterebbero l'attuazione o, se necessario, la revisione o il miglioramento del quadro normativo.

Inoltre, l'archivio potrebbe rappresentare una grande fonte di know-how per i cittadini e le loro associazioni che intendono creare le proprie comunità energetiche, in particolare negli Stati membri che non hanno ancora sviluppato quadri normativi o migliori pratiche. Le migliori pratiche possono includere soluzioni tecnologiche, come ad esempio per la condivisione dell'elettricità, l'uso delle catene di blocchi e del registro distribuito per le transazioni e la fornitura di informazioni sull'origine dell'elettricità proveniente da fonti appartenenti alla comunità e documentazione per la costituzione di una comunità, ad esempio modelli di statuto ed esempi di accordi con i gestori del sistema di distribuzione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

32 02 77 19 Progetto pilota — Coinvolgere le imprese nella transizione energetica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
875 000	218 750				

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 77 *(seguito)*

32 02 77 19 *(seguito)*

Commento

Il progetto pilota prevede lo sviluppo di una dimensione europea del settore privato che integri le attuali iniziative dal basso di città e comuni in materia di energia e clima (ad esempio il Patto dei sindaci). Coinvolgendo le imprese leader (in campo industriale e commerciale) per dar vita a un movimento (su base volontaria) su scala dell'Unione, è possibile aumentare la portata, l'impatto e le sinergie delle misure adottate ai diversi livelli di governo. Per l'adozione di misure, sono necessari incentivi su base volontaria giacché si prevede che, di qui al 2050, la quota di emissioni di CO_2 prodotte dall'industria aumenterà in termini relativi, rispetto all'approvvigionamento energetico e al trasporto stradale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 03	ENERGIA NUCLEARE								
32 03 01	***Sicurezza nucleare***	1,1	17 900 000	18 850 000	19 000 000	18 000 000	15 616 663,16	18 765 145,38	99,55
32 03 02	***Sicurezza nucleare e radioprotezione***	1,1	3 580 000	2 600 000	2 000 000	2 500 000	2 839 351,96	3 436 816,58	132,19
32 03 03	***Programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania***	1,1	68 290 000	68 050 000	66 953 000	51 211 500	65 639 000,—	8 395 462,—	12,34
32 03 04	***Programma di assistenza alla disattivazione nucleare***								
32 03 04 01	Programma «Kozloduy»	1,1	44 388 000	54 350 000	43 519 000	58 574 000	42 666 000,—	0,—	0
32 03 04 02	Programma Bohunice	1,1	34 149 000	43 450 000	33 475 000	41 171 000	32 819 000,—	74 903 449,06	172,39
	Articolo 32 03 04 — Subtotale		78 537 000	97 800 000	76 994 000	99 745 000	75 485 000,—	74 903 449,06	76,59
32 03 51	***Assistenza al completamento della disattivazione nucleare (2007-2013)***	1,1	p.m.	5 500 000	p.m.	7 179 000	0,—	112 777 494,29	2 050,50
	Capitolo 32 03 — Totale		**168 307 000**	**192 800 000**	**164 947 000**	**178 635 500**	**159 580 015,12**	**218 278 367,31**	**113,21**

32 03 01 Sicurezza nucleare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 900 000	18 850 000	19 000 000	18 000 000	15 616 663,16	18 765 145,38

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti azioni:

— spese di missione degli ispettori sostenute in base a programmi semestrali prestabiliti, ispezioni con breve preavviso (indennità giornaliere e spese di trasporto),

— formazione di ispettori e riunioni con gli Stati membri, organizzazioni internazionali, operatori del settore nucleare e con altre parti interessate,

— acquisto di attrezzature necessarie durante le ispezioni, in particolare l'acquisto di sistemi di sorveglianza, soprattutto di sistemi videonumerici, attrezzatura per la misurazione dei raggi gamma, dei neutroni e dei raggi infrarossi, sigilli elettronici e relativo sistema di lettura,

— acquisto e rinnovo di materiale informatico relativo alle ispezioni,

— progetti informatici specifici relativi alle ispezioni (sviluppo e manutenzione),

— sostituzione di sistemi di sorveglianza e di misurazione al termine del loro ciclo di vita,

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

32 03 01 *(seguito)*

— manutenzione di attrezzature, compresa l'assicurazione di attrezzature specifiche presso i siti di Canberra, Ametek, Fork e GBNS,

— opere di natura tecnica relative all'infrastruttura, compresa la gestione delle scorie e il trasporto dei campioni,

— attività di analisi in loco (spese di lavoro e di missione degli analisti),

— convenzioni sullo spazio di lavoro in loco (laboratori, uffici),

— gestione corrente degli impianti in loco e dei laboratori del servizio centrale (riparazioni, manutenzione, attrezzature IT, acquisto di piccolo materiale, materiali di consumo ecc.),

— sostegno e test IT per le applicazioni relative alle ispezioni.

Danno parimenti luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario:

— le indennità di assicurazione riscosse,

— le restituzioni di somme pagate indebitamente nel quadro degli acquisti di beni, lavori o prestazioni di servizi da parte della Commissione.

Stanziamento destinato a coprire altresì spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 7 del titolo II e dell'articolo 174.

Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1).

Atti di riferimento

Accordo multilaterale tra la Comunità, gli Stati membri non dotati di armi nucleari e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordi di cooperazione bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

32 03 01 *(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 marzo 1992, di una decisione della Commissione riguardante l'installazione di laboratori in loco per le analisi dei campioni di controllo [SEC(1992) 515].

32 03 02 ***Sicurezza nucleare e radioprotezione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 580 000	2 600 000	2 000 000	2 500 000	2 839 351,96	3 436 816,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione della politica comune di sicurezza nucleare, in particolare nei nuovi Stati membri, e delle regole e misure nel settore della radioprotezione,

— le spese connesse a misure e azioni relative alla sorveglianza e alla protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti e intese a garantire la protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente contro i rischi legati alle radiazioni e alle sostanze radioattive; tali azioni riguardano compiti specifici previsti dal trattato Euratom,

— spese connesse alla verifica del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi di controllo del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali negli Stati membri (articolo 35 del trattato Euratom): queste comprendono, oltre alle indennità giornaliere e alle spese di trasporto (missioni), le spese di formazione e quelle relative alle riunioni preparatorie nonché l'acquisto delle attrezzature da utilizzarsi durante le ispezioni,

— le spese relative all'adempimento dei compiti della Commissione di cui al punto 31 delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011.

Lo stanziamento può coprire inoltre le spese per informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi a titolo del presente articolo.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 3 del titolo II e dell'articolo 174.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 (raccolta di informazioni e preparazione di nuovi atti legislativi a integrazione delle norme fondamentali di sicurezza), l'articolo 33 [attuazione di direttive, in particolare in campo medico (campo C)] e l'articolo 35, secondo comma (verifica del monitoraggio della radioattività ambientale).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

32 03 02 *(seguito)*

Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl (versione codificata) (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1).

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

Regolamento (Euratom) 2016/52/ del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

32 03 03 ***Programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
68 290 000	68 050 000	66 953 000	51 211 500	65 639 000,—	8 395 462,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento del fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (Lituania) conformemente agli accordi siglati con la Lituania.

La dotazione finanziaria per il programma Ignalina può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento (Euratom) n. 1369/2013, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

32 03 03 *(seguito)*

La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche coprire le spese per assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione fra tale programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1990/2006.

Ogni anno la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati negli anni precedenti. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale.

Basi giuridiche

Protocollo n. 4 dell'allegato all'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione al programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).

32 03 04 ***Programma di assistenza alla disattivazione nucleare***

32 03 04 01 Programma «Kozloduy»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
44 388 000	54 350 000	43 519 000	58 574 000	42 666 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento del fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy (Bulgaria) conformemente agli accordi siglati con la Bulgaria.

La dotazione finanziaria per il programma Kozloduy può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento (Euratom) n. 1368/2013, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

La dotazione finanziaria può altresì coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 647/2010.

Ogni anno la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati negli anni precedenti. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale congiunto.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

32 03 04 *(seguito)*

32 03 04 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

32 03 04 02 Programma Bohunice

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 149 000	43 450 000	33 475 000	41 171 000	32 819 000,—	74 903 449,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento del fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice VI (Slovacchia) conformemente agli accordi siglati con la Slovacchia.

la dotazione finanziaria per il programma Bohunice può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento (Euratom) n. 1368/2013, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

La dotazione finanziaria può altresì coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra questo programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 549/2007.

Ogni anno la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati negli anni precedenti. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale congiunto.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)*

32 03 51 Assistenza al completamento della disattivazione nucleare (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 500 000	p.m.	7 179 000	0,—	112 777 494,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato di adesione del 2003 (protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania e protocollo n. 9 sulle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, entrambi allegati al trattato di adesione del 2003).

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Analogamente, l'azione relativa alla centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria è conferita direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005.

Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania — Programma Ignalina (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).

Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativo all'assistenza finanziaria dell'Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy) (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 9).

Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione al programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA								
32 04 03	***Sfide della società***								
32 04 03 01	Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	1,1	456 991 488	416 594 189	381 011 007	330 758 188	339 683 633,55	259 944 580,03	62,40
	Articolo 32 04 03 — Subtotale		456 991 488	416 594 189	381 011 007	330 758 188	339 683 633,55	259 944 580,03	62,40
32 04 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
32 04 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 655 270,33	1 856 289,94	
32 04 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 065 986,31	
	Articolo 32 04 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 655 270,33	2 922 276,25	
32 04 51	***Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)***	1,1	p.m.	25 000 000	p.m.	4 550 000	116 048,59	39 287 433,83	157,15
32 04 52	***Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
32 04 53	***Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)***	1,1	p.m.	5 000 000	p.m.	4 884 243	18 603,90	13 000 403,76	260,01
32 04 54	***Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)***	1,1	—	—	—	—	0,—	0,—	
	Capitolo 32 04 — Totale		**456 991 488**	**446 594 189**	**381 011 007**	**340 192 431**	**341 473 556,37**	**315 154 693,87**	**70,57**

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziamento destinato a Orizzonte 2020 — il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020 e per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro e programmi quadro precedenti) nonché il completamento dei programmi «Energia intelligente — Europa» (precedenti al 2014).

Le attività di Orizzonte 2020, in particolare quelle organizzate nel quadro della sfida della società «Energia da fonti sicure, pulita ed efficiente», ma anche parti pertinenti di altre sezioni del programma, compreso «Accesso ai finanziamenti», attuate conformemente al quadro per la politica energetica dell'Unione e specialmente alla strategia dell'Unione dell'energia [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti del 25 febbraio 2015 — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM(2015) 80 final] nonché al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) e alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti del 2 maggio 2013, intitolata «Tecnologie energetiche e innovazione», [COM(2013) 253 final], contribuiranno innanzitutto all'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e ad altre iniziative faro, specialmente «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché allo sviluppo e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulle conoscenze e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Orizzonte 2020 sarà attuato per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 TFUE, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione e volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello unionale, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle linee di bilancio 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla linea di bilancio 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo di organismi esterni alle attività dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno aperti alla voce 32 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nell'articolo 32 01 05.

32 04 03 Sfide della società

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le corrispondenti competenze settoriali a livello unionale.

32 04 03 01 Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
456 991 488	416 594 189	381 011 007	330 758 188	339 683 633,55	259 944 580,03

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

32 04 03 *(seguito)*

32 04 03 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a sostenere l'attuazione della sfida della società «Energia sicura, pulita ed efficiente» delle priorità di Orizzonte 2020, in linea con la politica energetica dell'Unione e specialmente la strategia dell'Unione dell'energia [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea degli Investimenti, del 25 febbraio 2015 — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM(2015) 80 final]]; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti del 30 novembre 2016 — Energia pulita per tutti gli europei [COM(2016) 860 final]; Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 22 novembre 2007— Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) [COM(2007) 723 final], e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 2 maggio 2013 — Tecnologie energetiche e innovazione [COM(2013) 253 final]. Tali iniziative riguardano soprattutto i seguenti settori: energia eolica, solare, bioenergia, cattura e stoccaggio del carbonio, città intelligenti e reti elettriche. In considerazione del loro importante contributo ai futuri sistemi energetici sostenibili, almeno l'85 % degli stanziamenti di bilancio del periodo 2014-2020 sarà destinato a questioni connesse alle energie rinnovabili e all'efficienza dell'uso finale dell'energia, compresi le reti intelligenti e lo stoccaggio dell'energia.

Il sostegno alle misure volte all'assorbimento da parte del mercato sarà parte del programma Orizzonte 2020 nell'ottica di sviluppare capacità, migliorare la governance e superare gli ostacoli al mercato in modo da introdurre soluzioni in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, contribuendo in tal modo a migliorare la sicurezza energetica dell'Unione. Una parte delle risorse della dotazione complessiva per la sfida energetica sarà pertanto destinata ad attività che favoriscano l'assorbimento da parte del mercato delle esistenti tecnologie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica previste nel programma in questione, attuate mediante un'apposita struttura di gestione, e comprenderà il sostegno all'attuazione di una politica energetica sostenibile, lo sviluppo delle capacità e la mobilitazione di finanziamenti per investimenti, in linea con quanto è stato fatto finora. Occorre prestare attenzione a contribuire a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa, senza pregiudicare i criteri di eccellenza.

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

32 04 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

32 04 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 655 270,33	1 856 289,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

L'importo corrispondente è stimato a 24 500 000 EUR.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

32 04 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 065 986,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

32 04 51 Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	25 000 000	p.m.	4 550 000	116 048,59	39 287 433,83

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

32 04 51 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

32 04 52 ***Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni anteriori al 2007 e assunti nell'ambito dei precedenti programmi di ricerca.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

32 04 52 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1 dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

32 04 53 ***Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 000 000	p.m.	4 884 243	18 603,90	13 000 403,76

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

32 04 53 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

32 04 54 ***Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006).

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 05 — ITER

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 05	ITER								
32 05 01	***Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)***								
32 05 01 01	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese di sostegno	1,1	52 781 500	52 781 500	49 517 000	49 517 000	49 990 080,32	49 990 080,32	94,71
32 05 01 02	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)	1,1	305 609 356	386 300 000	351 158 200	363 196 185	325 806 339,19	348 200 000,—	90,14
	Articolo 32 05 01 — Subtotale		358 390 856	439 081 500	400 675 200	412 713 185	375 796 419,51	398 190 080,32	90,69
32 05 50	***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***								
32 05 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 920 764,—	11 920 764,—	
32 05 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 32 05 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 920 764,—	11 920 764,—	
32 05 51	***Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)***	1,1	p.m.	193 195 500	p.m.	197 304 383	0,—	249 800 000,—	129,30
	Capitolo 32 05 — Totale		**358 390 856**	**632 277 000**	**400 675 200**	**610 017 568**	**387 717 183,51**	**659 910 844,32**	**104,37**

CAPITOLO 32 05 — ITER *(seguito)*

Commento

Il progetto ITER si prefigge di dimostrare che la fusione è una fonte di energia praticabile e sostenibile costruendo e utilizzando un reattore sperimentale a fusione come fase fondamentale per la messa a punto di reattori prototipo per centrali elettriche sicure, sostenibili, rispettose dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo economico. Esso contribuirà alla strategia Europa 2020 ed in particolare alla sua iniziativa faro «Unione per l'innovazione» in quanto la mobilitazione delle industrie europee dell'alta tecnologia coinvolte nella costruzione di ITER dovrebbe dare all'Unione un forte vantaggio competitivo a livello globale in questo promettente settore.

Il progetto coinvolge sette parti: Unione, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti.

32 05 01 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)

32 05 01 01 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
52 781 500	52 781 500	49 517 000	49 517 000	49 990 080,32	49 990 080,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune per ITER — Fusione per l'energia.

Il contributo dell'Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 53 845 984' EUR. All'importo di 1 064 484'EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 52 781 500'EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

32 05 01 02 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
305 609 356	386 300 000	351 158 200	363 196 185	325 806 339,19	348 200 000,—

Commento

L'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia di fusione prevede un contributo della Comunità dell'energia atomica (Euratom) alla realizzazione congiunta del progetto internazionale ITER. ITER, un importante impianto sperimentale che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnica della produzione di energia dalla fusione, sarà seguita dalla costruzione di una centrale elettrica a fusione di dimostrazione (DEMO).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 05 — ITER *(seguito)*

32 05 01 *(seguito)*

32 05 01 02 *(seguito)*

Questa impresa comune ha i seguenti compiti:

— apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione,

— apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi, e

— preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e dei relativi impianti.

Basi giuridiche

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

32 05 50 ***Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico***

32 05 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 920 764,—	11 920 764,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

L'importo corrispondente è stimato a 13 000 000 EUR.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 32 05 — ITER *(seguito)*

32 05 50 *(seguito)*

32 05 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

32 05 51 ***Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	193 195 500	p.m.	197 304 383	0,—	249 800 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 05 — ITER *(seguito)*

32 05 51 *(seguito)*

Decisione 2006/943/Euratom della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

TITOLO 33

GIUSTIZIA E CONSUMATORI

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

TITOLO 33

GIUSTIZIA E CONSUMATORI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI»	57 636 102	57 636 102	56 398 277	56 398 277	55 302 168,80	55 302 168,80
33 02	DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA	103 629 617	104 020 617	96 106 002	90 252 056	96 382 575,73	105 475 152,80
	Riserve (40 02 41)			*345 000*	*259 000*		
		103 629 617	104 020 617	96 451 002	90 511 056	96 382 575,73	105 475 152,80
33 03	GIUSTIZIA	93 066 496	90 736 374	84 384 559	78 302 559	84 408 631,61	81 512 492,62
33 04	PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI	27 900 000	25 855 000	27 907 000	22 085 000	25 773 356,61	26 509 628,81
	Titolo 33 — Totale	**282 232 215**	**278 248 093**	**264 795 838**	**247 037 892**	**261 866 732,75**	**268 799 443,03**
	Riserve (40 02 41)			***345 000***	***259 000***		
		282 232 215	**278 248 093**	**265 140 838**	**247 296 892**	**261 866 732,75**	**268 799 443,03**

TITOLO 33

GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
33 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI»					
33 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Giustizia e consumatori»***	5,2	44 204 199	43 295 419	41 340 477,71	93,52
33 01 02	***Personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Giustizia e consumatori»***					
33 01 02 01	Personale esterno	5,2	4 066 276	3 986 546	4 212 063,—	103,59
33 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 798 977	1 805 751	1 610 752,—	89,54
	Articolo 33 01 02 — Subtotale		5 865 253	5 792 297	5 822 815,—	99,28
33 01 03	***Spese relative a materiale e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia e consumatori»***	5,2	2 931 650	2 902 561	3 309 699,61	112,90
33 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Giustizia e consumatori»***					
33 01 04 01	Spese di supporto per il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza	3	1 100 000	950 000	942 124,14	85,65
33 01 04 02	Spese di supporto per il programma Giustizia	3	850 000	850 000	1 031 573,86	121,36
33 01 04 03	Spese di sostegno per il programma pluriennale per la tutela dei consumatori	3	850 000	850 000	1 073 503,48	126,29
	Articolo 33 01 04 — Subtotale		2 800 000	2 650 000	3 047 201,48	108,83
33 01 06	***Agenzie esecutive***					
33 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del programma pluriennale per la tutela dei consumatori	3	1 835 000	1 758 000	1 781 975,—	97,11
	Articolo 33 01 06 — Subtotale		1 835 000	1 758 000	1 781 975,—	97,11
	Capitolo 33 01 — Totale		**57 636 102**	**56 398 277**	**55 302 168,80**	**95,95**

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» *(seguito)*

33 01 01 ***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Giustizia e consumatori»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
44 204 199	43 295 419	41 340 477,71

33 01 02 ***Personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Giustizia e consumatori»***

33 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 066 276	3 986 546	4 212 063,—

33 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 798 977	1 805 751	1 610 752,—

33 01 03 ***Spese relative a materiale e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia e consumatori»***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 931 650	2 902 561	3 309 699,61

33 01 04 ***Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Giustizia e consumatori»***

33 01 04 01 Spese di supporto per il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 100 000	950 000	942 124,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (il «programma») e di valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» *(seguito)*

33 01 04 *(seguito)*

33 01 04 01 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 02.

33 01 04 02 Spese di supporto per il programma Giustizia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
850 000	850 000	1 031 573,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma Giustizia (il «programma») e di valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale che intercorre fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 03.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» *(seguito)*

33 01 04 *(seguito)*

33 01 04 03 Spese di sostegno per il programma pluriennale per la tutela dei consumatori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
850 000	850 000	1 073 503,48

Commento

Lo stanziamento è destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma pluriennale per la tutela dei consumatori o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 04.

33 01 06 ***Agenzie esecutive***

33 01 06 01 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del programma pluriennale per la tutela dei consumatori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 835 000	1 758 000	1 781 975,—

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» *(seguito)*

33 01 06 *(seguito)*

33 01 06 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo alle spese relative al personale e all'amministrazione dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare sostenute dall'Agenzia nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma pluriennale per la tutela dei consumatori.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

Cfr. capitolo 33 04.

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione della Commissione C(2013) 9505, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione relativi ai consumatori, alla salute e ai prodotti alimentari, in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 02	DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA								
33 02 01	***Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini***	3	29 805 000	30 000 000	27 164 000	23 741 000	27 167 920,75	33 715 092,31	112,38
	Riserve (40 02 41)				*345 000*	*259 000*			
			29 805 000	30 000 000	27 509 000	24 000 000	27 167 920,75	33 715 092,31	
33 02 02	***Promuovere la non discriminazione e la parità***	3	38 753 000	39 600 000	37 262 000	33 000 000	36 033 439,17	38 393 604,65	96,95
33 02 03	***Diritto societario e altre attività***								
33 02 03 01	Diritto societario	1,1	900 000	1 300 000	900 000	950 000	1 740 290,—	1 297 636,80	99,82
33 02 03 02	Altre attività nel settore dei diritti fondamentali	3	1 000 000	950 000	1 000 000	950 000	1 300 000,—	622 735,40	65,55
	Articolo 33 02 03 — Subtotale		1 900 000	2 250 000	1 900 000	1 900 000	3 040 290,—	1 920 372,20	85,35
33 02 06	***Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)***	3	23 157 712	23 157 712	21 970 685	21 970 685	22 350 000,—	22 350 000,—	96,51
33 02 07	***Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)***	3	8 013 905	8 013 905	7 809 317	7 809 317	7 781 000,—	7 781 000,—	97,09
33 02 51	***Completamento delle azioni nell'ambito di diritti, cittadinanza e uguaglianza***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 925,81	414 248,59	

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
33 02 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
33 02 77 08	Progetto pilota — Piattaforma delle conoscenze per professionisti che si occupano del problema delle mutilazioni genitali femminili	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	55 813,16	
33 02 77 09	Progetto pilota — Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom	3	p.m.	499 000	p.m.	566 000	0,—	490 000,—	98,20
33 02 77 10	Progetto pilota — Esame degli strumenti e dei programmi di raccolta dei dati dell'Unione sotto il profilo dei diritti fondamentali	3	p.m.	p.m.	p.m.	249 760	0,—	125 690,—	
33 02 77 13	Progetto pilota — Europa delle diversità	3	p.m.	p.m.	p.m.	189 463	0,—	0,—	
33 02 77 14	Progetto pilota — Voto elettronico: utilizzare al meglio le tecnologie moderne per procedure di voto più attive e democratiche	3	p.m.	p.m.	p.m.	125 831	0,—	148 500,—	

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 02 77	*(seguito)*								
33 02 77 16	Progetto pilota — Indagine europea sulla violenza di genere	3	p.m.	p.m.	p.m.	700 000	0,—	80 831,89	
33 02 77 17	Azione preparatoria — Controllo civile della situazione dei rom — Rafforzare la capacità e la partecipazione dei rom e della società civile pro-rom al monitoraggio e al riesame delle politiche	3	2 000 000	500 000					
	Articolo 33 02 77 — Subtotale		2 000 000	999 000	p.m.	1 831 054	0,—	900 835,05	90,17
	Capitolo 33 02 — Totale		**103 629 617**	**104 020 617**	**96 106 002**	**90 252 056**	**96 382 575,73**	**105 475 152,80**	**101,40**
	Riserve (40 02 41)				***345 000***	***259 000***			
			103 629 617	**104 020 617**	**96 451 002**	**90 511 056**	**96 382 575,73**	**105 475 152,80**	

Commento

Il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» è il successore di tre programmi precedenti: «Diritti fondamentali e cittadinanza», «Daphne III» nonché le sezioni «diversità e lotta contro la discriminazione» e «parità fra uomini e donne» del Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress). L'obiettivo generale del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed effettivamente attuati.

33 02 01 Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 02 01	29 805 000	30 000 000	27 164 000	23 741 000	27 167 920,75	33 715 092,31
Riserve (40 02 41)			*345 000*	*259 000*		
Totale	29 805 000	30 000 000	27 509 000	24 000 000	27 167 920,75	33 715 092,31

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 01 *(seguito)*

Commento

Lo stanziamento è destinato a: contribuire alla prevenzione e alla lotta contro ogni forma di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché di violenza di genere nei confronti di altre categorie di persone, tra cui le persone LGTBIQ, a rischio di violenza domestica, nonché alla protezione delle vittime di tali atti (uno degli obiettivi del programma Daphne); a promuovere la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata; ad aumentare le risorse assegnate ai centri di accoglienza per le donne nell'Unione, migliorare la protezione dei diritti delle donne e delle ragazze e combattere tutte le forme di violenza mediante un follow-up sistematico dell'indagine europea sulla violenza di genere, conformemente all'articolo 11 della Convenzione di Istanbul. Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire azioni volte a contrastare l'assottigliarsi dello spazio destinato alle organizzazioni per i diritti della donna in Europa; a creare e rafforzare un contesto politico e un ambiente aperto per consentire una piena partecipazione e collaborazione della società civile (il che implica la consultazione della società civile in quanto importante soggetto interessato ai processi politici, ai programmi e ai finanziamenti che hanno un impatto sulle loro attività, tenendo conto delle diversità del settore); a promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze e il loro impegno nella società civile, anche attraverso lo sviluppo di capacità interne e un monitoraggio coerente; a promuovere e tutelare i diritti dei minori; a promuovere e garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori; a garantire il livello più elevato di protezione della vita privata e dei dati personali, anche a livello internazionale. Lo stanziamento è altresì destinato a promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti che l'Unione conferisce ai propri cittadini, compreso il rispetto dei diritti di libera circolazione; misure efficaci di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri che accordano protezione consolare ai cittadini dell'Unione non rappresentati; inclusione dei cittadini mobili dell'Unione e garanzia del loro diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza; nonché garantire elezioni libere ed eque nell'Unione. Stanziamento destinato altresì a consentire alle persone, in qualità di consumatori o imprenditori nel mercato interno, di far valere i diritti conferiti loro dall'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma pluriennale per la tutela dei consumatori.

L'obiettivo del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» (il «programma») è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio nel quale i diritti delle persone sono promossi e protetti grazie al rafforzamento dell'esercizio dei diritti in virtù della cittadinanza dell'Unione, alla promozione dei principi della non discriminazione, alla protezione dei dati personali, anche a livello internazionale, al rafforzamento dei diritti derivanti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei consumatori e alla promozione dei diritti fondamentali e della cittadinanza nell'ambiente digitale. I finanziamenti saranno destinati ad attività di analisi e formazione nonché alla divulgazione, all'apprendimento reciproco, alla cooperazione e alle attività di sensibilizzazione.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

— attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche, eventualmente disaggregati per genere; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

— attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,

— misure per combattere gli stereotipi di genere, promuovere nuovi profili e rompere i ruoli e i modelli tradizionali,

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 01 *(seguito)*

— attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

— sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG, tra cui in particolare le organizzazioni per i diritti della donna, nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori dell'Unione e a reti di livello unionale e servizi armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; il sostegno al lavoro di rete a livello dell'Unione tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG, incluso il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento,

— sostenere attività preliminari volte a sviluppare una metodologia basata sul bilancio di genere per il bilancio dell'Unione. In particolare, i) identificare le questioni politiche implicite ed esplicite di genere, ii) effettuare una mappatura delle pertinenti assegnazioni delle risorse, iii) valutare l'influenza delle politiche sulle disuguaglianze tra uomini e donne, compresi i modelli di relazioni di genere tra ragazzi e ragazze.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate con destinazione specifica possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da e) a i), e l'articolo 5, paragrafo 1.

Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 02 Promuovere la non discriminazione e la parità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 753 000	39 600 000	37 262 000	33 000 000	36 033 439,17	38 393 604,65

Commento

Lo stanziamento è destinato a contribuire a promuovere un'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e a rispettare il divieto di discriminazione fondata sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; a prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza, compreso l'antisemitismo e l'odio antislamico; a promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità e a promuovere la parità tra donne e uomini e l'integrazione di genere.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

— attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

— attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,

— misure intese a incoraggiare le ragazze a considerare attivamente la possibilità di intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, e lottare contro i pregiudizi, promuovere nuovi profili e rompere i ruoli e i modelli tradizionali,

— attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» (il «programma»); raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

— sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle autorità pubbliche, alle ONG e ad altri attori chiave a livello nazionale nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori dell'Unione e a reti di livello unionale e servizi armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; il sostegno al lavoro di rete a livello dell'Unione tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG, incluso il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento,

— sostegno a società nel settore delle TIC, società con dipartimenti tecnici e infrastrutture di formazione tecnica, università e centri di ricerca per organizzare giornate porte aperte per ragazze, al fine di incoraggiarle ad intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica,

— elaborazione e applicazione al bilancio dell'Unione di una metodologia basata sul bilancio di genere al fine di: i) identificare le questioni di genere esplicite e implicite, ii) identificare, ove possibile, i relativi stanziamenti di risorse, iii) valutare se le strategie politiche perpetueranno o modificheranno le ineguaglianze esistenti tra uomini e donne (e gruppi di uomini e donne) e ragazzi e ragazze, così come i modelli delle relazioni di genere.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 02 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate con destinazione specifica possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), e l'articolo 5, paragrafo 1.

33 02 03 ***Diritto societario e altre attività***

33 02 03 01 Diritto societario

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
900 000	1 300 000	900 000	950 000	1 740 290,—	1 297 636,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con le misure adottate nel settore «Diritto e governo societario e antiriciclaggio» al fine di contribuire al completamento del mercato interno e al suo funzionamento e sviluppo. In particolare:

— migliorare l'ambiente giuridico per cittadini e imprese, per i quali possono essere previste attività di promozione, sensibilizzazione e formazione; promuovere la cooperazione, lo sviluppo e il coordinamento della legislazione nel campo del diritto societario, dell'aiuto alla fondazione di società anonime europee e di gruppi europei di interesse economico,

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 03 *(seguito)*

33 02 03 01 *(seguito)*

— una politica interattiva per quanto riguarda il completamento, lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno nell'ambito della governance della Commissione e delle iniziative di regolamentazione destinate a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. Gli stanziamenti iscritti in questo articolo sono altresì destinati a finanziare azioni di formazione, sensibilizzazione e creazione di reti al fine di rendere più esaustiva ed efficace la politica dell'Unione in materia di mercato interno e integrarla nel processo di valutazione dell'effettivo impatto delle politiche del mercato interno (o della loro assenza) sul terreno,

— un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva alla promozione,

— ampliamento della strategia per lo sviluppo delle statistiche dei settori dei servizi e dei progetti di sviluppo statistici in cooperazione con Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

— sviluppo e potenziamento degli aspetti esterni delle direttive applicabili agli enti creditizi, reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari con i paesi terzi, negoziati internazionali, assistenza ai paesi terzi per instaurare un'economia di mercato,

— attuazione del diritto dell'Unione e di disposizioni internazionali per prevenire il riciclaggio dei capitali, come la partecipazione ad azioni intergovernative o ad hoc in questo campo; contributi relativi alla partecipazione della Commissione in qualità di membro del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF), istituito presso l'OCSE,

— valutazioni e studi d'impatto sui vari aspetti delle politiche che rientrano in questo capitolo e destinati ai fini dell'adozione o della revisione delle relative misure,

— procedere a una valutazione globale e imparziale del rischio che i paesi terzi rappresentano in termini di carenze strategiche nel settore dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, p. 73), e stilare un elenco delle giurisdizioni ad alto rischio.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 03 *(seguito)*

33 02 03 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 03 02 Altre attività nel settore dei diritti fondamentali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	950 000	1 000 000	950 000	1 300 000,—	622 735,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione connesse alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di tali diritti nell'ambiente digitale. Il presente stanziamento sarà impiegato per sostenere attività di informazione e comunicazione realizzate tramite siti web, eventi pubblici, formazioni, prodotti di comunicazione, indagini e azioni analoghe.

Stanziamento destinato altresì a coprire le attività di informazione, comunicazione e valutazione connesse alla protezione consolare e al dialogo ai sensi dell'articolo 17 del TFUE. In particolare, lo stanziamento copre le spese per attività di informazione e comunicazione realizzate tramite siti web interni, eventi pubblici, prodotti di comunicazione, indagini Eurobarometro ecc., come pure la realizzazione di valutazioni di impatto e studi di valutazione su diversi aspetti del settore della giustizia e dei diritti fondamentali.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 06 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 157 712	23 157 712	21 970 685	21 970 685	22 350 000,—	22 350 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo della FRA (titoli 1 e 2).

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese operative (titolo 3) della FRA che fornisce alle competenti istituzioni dell'Unione e alle competenti autorità degli Stati membri, all'atto dell'applicazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali onde offrire loro sostegno quando adottano misure o formulano linee di condotta nelle rispettive sfere di competenza per rispettare appieno i diritti fondamentali.

La FRA potrà perseguire i seguenti obiettivi operativi o svolgere i seguenti compiti:

— fornire assistenza e consulenza ad istituzioni dell'Unione e agli Stati membri,

— promuovere i collegamenti nell'ambito di reti tra i soggetti interessati e il dialogo a livello nazionale e dell'Unione,

— diffondere e promuovere informazioni e sensibilizzazione; stimolare attività relativamente ai diritti fondamentali,

— occuparsi in maniera efficace della struttura gestionale e dell'esecuzione dei compiti.

La FRA è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico della FRA è riportata nell'allegato «Personale» della presente.

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è entrato in vigore il 1º marzo 2007. In tale data la FRA è subentrata all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e ne è diventata il successore legale: assumendone tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica, gli impegni finanziari e le passività e onorandone i contratti di lavoro da esso conclusi, conformemente al disposto dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 23 326 000' EUR. Un importo di 168 288' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 23 157 712' EUR iscritto nel bilancio.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 06 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (GU L 326 del 9.12.2017, pag. 1).

33 02 07 ***Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 013 905	8 013 905	7 809 317	7 809 317	7 781 000,—	7 781 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'EIGE (titoli 1 e 2), nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'EIGE è tenuto ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'EIGE è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

Conformemente alle disposizioni della decisione 2006/996/CE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'11 dicembre 2006, relativa alla fissazione della sede dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 61), l'EIGE ha sede a Vilnius.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 8 096 000 EUR. Un importo di 82 095 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 8 013 905 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12 2006, pag. 9).

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 51 Completamento delle azioni nell'ambito di diritti, cittadinanza e uguaglianza

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 925,81	414 248,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

I paesi candidati possono ricorrere al Programma della Comunità per l'aiuto ai paesi dell'Europa centrale e orientale per coprire le spese derivanti dalla loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere (GU L 28 del 31.8.1957, pag. 487/57).

Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 51 *(seguito)*

Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1).

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33).

Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 51 *(seguito)*

Atti di riferimento

Compito derivante da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea, a norma degli articoli 136, 137 e 140, e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 153 e 156.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 definitivo].

33 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

33 02 77 06 Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 77 08 Progetto pilota — Piattaforma delle conoscenze per professionisti che si occupano del problema delle mutilazioni genitali femminili

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	55 813,16

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 77 *(seguito)*

33 02 77 08 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 77 09 Progetto pilota — Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	499 000	p.m.	566 000	0,—	490 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 77 10 Progetto pilota — Esame degli strumenti e dei programmi di raccolta dei dati dell'Unione sotto il profilo dei diritti fondamentali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	249 760	0,—	125 690,—

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 77 *(seguito)*

33 02 77 10 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 77 13 Progetto pilota — Europa delle diversità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	189 463	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 77 14 Progetto pilota — Voto elettronico: utilizzare al meglio le tecnologie moderne per procedure di voto più attive e democratiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	125 831	0,—	148 500,—

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 77 *(seguito)*

33 02 77 14 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 77 16 Progetto pilota — Indagine europea sulla violenza di genere

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	700 000	0,—	80 831,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 02 77 17 Azione preparatoria — Controllo civile della situazione dei rom — Rafforzare la capacità e la partecipazione dei rom e della società civile pro-rom al monitoraggio e al riesame delle politiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	500 000				

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*

33 02 77 *(seguito)*

33 02 77 17 *(seguito)*

Commento

L'azione preparatoria si baserà sul progetto pilota «*Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom*» (voce 33 02 77 09), che sta volgendo al termine, e traendone insegnamenti contribuirà ancor meglio al rafforzamento e all'ulteriore sviluppo delle capacità dei rom e della società civile impegnata a favore dei rom, nonché al meccanismo di monitoraggio dell'integrazione dei rom, in particolare mediante l'elaborazione e la divulgazione di relazioni indipendenti nelle quali raggruppamenti della società civile potranno presentare informazioni e dati alternativi a quelli contenuti nelle relazioni presentate dagli Stati membri in merito all'attuazione delle loro strategie. Tali relazioni della società civile potranno contribuire ai processi politici a livello europeo e nazionale fornendo informazioni di carattere locale e tracciando un quadro dell'effettivo impatto sociale delle misure governative.

Il monitoraggio si concentrerà sull'attuazione in sede locale delle strategie attinenti ai quattro ambiti prioritari (occupazione, istruzione, alloggi, sanità), nonché relative alla lotta contro la discriminazione e contro il sentimento antirom e alla promozione della parità di genere, e fornirà inoltre informazioni sul grado di coinvolgimento della società civile, l'utilizzo dei fondi dell'Unione e l'integrazione nelle varie politiche di misure finalizzate all'inclusione dei rom.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 03	GIUSTIZIA								
33 03 01	***Facilitazione dell'accesso alla giustizia e sostegno alla formazione giudiziaria***	3	33 743 000	27 600 000	29 200 000	24 500 000	31 446 681,84	31 790 020,59	115,18
33 03 02	***Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale***	3	8 861 000	12 000 000	11 600 000	10 000 000	12 755 212,77	10 885 394,68	90,71
33 03 04	***Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)***	3	41 340 496	41 187 174	37 673 559	37 381 559	38 606 737,—	38 364 737,—	93,15
33 03 05	***Procura europea (EPPO)***	3	8 372 000	8 372 000	4 911 000	4 911 000			
33 03 51	***Completamento di azioni nel settore della giustizia***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	409 435,46	
33 03 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
33 03 77 04	Progetto pilota — Sensibilizzazione dei minori affinché siano consapevoli dei loro diritti nei procedimenti giudiziari	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	62 904,89	
33 03 77 05	Progetto pilota — Società di comodo	3	p.m.	89 700	p.m.	210 000	0,—	0,—	0
33 03 77 06	Azione preparatoria — Fondo dell'Unione di sostegno finanziario per contenziosi relativi a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali	3	p.m.	300 000	p.m.	300 000	600 000,—	0,—	0
33 03 77 07	Progetto pilota — Centro di coordinamento delle risposte alle vittime del terrorismo	3	p.m.	500 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	0,—	0
33 03 77 08	Azione preparatoria — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nell'ambito della lotta contro il riciclaggio e i reati finanziari	1,1	750 000	687 500	1 000 000	500 000			
	Articolo 33 03 77 — Subtotale		750 000	1 577 200	1 000 000	1 510 000	1 600 000,—	62 904,89	3,99
	Capitolo 33 03 — Totale		**93 066 496**	**90 736 374**	**84 384 559**	**78 302 559**	**84 408 631,61**	**81 512 492,62**	**89,83**

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 01 Facilitazione dell'accesso alla giustizia e sostegno alla formazione giudiziaria

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 743 000	27 600 000	29 200 000	24 500 000	31 446 681,84	31 790 020,59

Commento

Stanziamento destinato a contribuire al sostegno e la promozione della formazione giudiziaria, ivi compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune e a facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, incluso attraverso la promozione e il sostegno dei diritti delle vittime della criminalità, rispettando nel contempo i diritti della difesa.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

— attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche, eventualmente disaggregati per genere; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

— attività di formazione, anche da una prospettiva sensibile alla dimensione di genere, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari,

— attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma Giustizia (il «programma»); raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica come strumento per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia,

— stanziamento destinato a sostenere i principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostenere i principali operatori dell'Unione e alle reti a livello di Unione, anche nel settore della formazione giudiziaria e sostenere il lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate con destinazione specifica possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 6.

33 03 02 ***Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 861 000	12 000 000	11 600 000	10 000 000	12 755 212,77	10 885 394,68

Commento

Stanziamento destinato a contribuire a facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

— attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

— attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari,

— attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma Giustizia (il «programma»); la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica come strumento per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia,

— elaborazione di software applicativo di riferimento per gli scambi transfrontalieri di dati elettronici nel contesto della direttiva n. 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1), e delle convenzioni applicabili in materia di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale,

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 02 *(seguito)*

— trasferimento di una dotazione all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per lo sviluppo di un sistema centralizzato per l'individuazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) al fine di integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN) e per la manutenzione dell'implementazione di riferimento ECRIS (4 100 000 EUR conformemente alla scheda finanziaria legislativa),

— sovvenzioni agli Stati membri affinché si integrino nel sistema ECRIS-TCN (importo da determinare – 2 000 000 – 3 000 000 EUR),

— sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo, anche nel campo della formazione giudiziaria e dei diritti della difesa, e sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali ed organizzazioni non governative.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Le entrate con destinazione specifica possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag.73), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1.

33 03 04 ***Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
41 340 496	41 187 174	37 673 559	37 381 559	38 606 737,—	38 364 737,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative di Eurojust (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Eurojust deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 04 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1), costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell'organico di Eurojust è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo di 41 700 000' EUR. Un importo di 359 504' EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 41 340 496' EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

33 03 05 ***Procura europea (EPPO)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 372 000	8 372 000	4 911 000	4 911 000		

Commento

L'EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29) e stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1939, e i loro complici. A tale proposito l'EPPO svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 05 *(seguito)*

Stanziamento destinato principalmente a coprire le seguenti spese dell'EPPO: spese per le assunzioni e il personale, spese per l'edilizia, le infrastrutture e le tecnologie dell'informazione (titoli 1 e 2), spese operative connesse allo sviluppo e all'avvio iniziale del sistema di gestione dei casi dell'EPPO (titolo 3), spese per la piattaforma informatica di scambio tra l'Ufficio centrale della Procura europea, i procuratori europei delegati e altre autorità giudiziarie e di contrasto degli Stati membri, che costituisce un elemento chiave per l'istituzione e il buon funzionamento della Procura europea.

L'EPPO è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'EPPO è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2020 è pari ad un importo complessivo 8 372 000' EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

33 03 51 ***Completamento di azioni nel settore della giustizia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	409 435,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile (GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 51 *(seguito)*

Decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

Decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 13).

Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 definitivo].

33 03 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

33 03 77 04 Progetto pilota — Sensibilizzazione dei minori affinché siano consapevoli dei loro diritti nei procedimenti giudiziari

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	62 904,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 77 *(seguito)*

33 03 77 05 Progetto pilota — Società di comodo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	89 700	p.m.	210 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 03 77 06 Azione preparatoria — Fondo dell'Unione di sostegno finanziario per contenziosi relativi a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	300 000	600 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, dei movimenti e dei singoli è un fattore fondamentale per una Unione realmente democratica e per i valori sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'azione preparatoria istituisce un Fondo dell'Unione per la sensibilizzazione e l'assistenza legale dei singoli e delle organizzazioni della società civile che rivendicano violazioni ai danni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sulla base dell'esito di uno studio di fattibilità richiesto. Lo studio di fattibilità dovrebbe comprendere una sintesi degli ostacoli che incontrano attualmente i singoli e le ONG che intendono esercitare i loro diritti in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali per vie legali. Il Fondo collaborerà strettamente con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali basandosi sul suo operato.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 77 *(seguito)*

33 03 77 06 *(seguito)*

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 03 77 07 Progetto pilota — Centro di coordinamento delle risposte alle vittime del terrorismo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	p.m.	500 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 03 77 08 Azione preparatoria — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nell'ambito della lotta contro il riciclaggio e i reati finanziari

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	687 500	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)*

33 03 77 *(seguito)*

33 03 77 08 *(seguito)*

La presente azione preparatoria contribuirà a rafforzare un'ampia gamma di organizzazioni della società civile, compresi alcuni nuovi attori non attivamente coinvolti nella lotta contro il riciclaggio e i reati finanziari, in modo da sviluppare le loro competenze e capacità in materia di diritto e norme europei, rafforzare gli sforzi di sensibilizzazione e sviluppare ulteriormente mezzi e strumenti per combattere il riciclaggio e i reati finanziari. Alla luce delle sfide poste dagli scandali dei Panama Papers e dei Paradise Papers, e della quinta revisione della direttiva antiriciclaggio (che prevede l'accesso del pubblico ai registri dei proprietari effettivi delle imprese e l'accesso alle persone aventi un interesse legittimo per i proprietari effettivi dei trust), è evidente che occorre rafforzare la capacità a livello dell'Unione di un'ampia gamma di organizzazioni in questo settore (ad esempio ONG, sindacati e comunità accademiche). Il potenziamento delle capacità di ricerca, formazione e sensibilizzazione, la creazione di alleanze (anche con i giornalisti) e un maggiore coinvolgimento degli esperti della società civile nella progettazione e nell'attuazione delle azioni di lotta contro il riciclaggio del denaro e i reati finanziari e nella loro promozione creeranno sinergie con gli attuali sforzi dell'Unione volti a porre fine a tali pratiche abusive e criminali.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 04	PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI								
33 04 01	***Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione***	3	27 000 000	25 000 000	26 647 000	21 000 000	25 773 356,61	25 775 901,09	103,10
33 04 51	***Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori***	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	171 458,78	
33 04 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
33 04 77 04	Progetto pilota — Formazione delle PMI in materia di diritti dei consumatori nell'era digitale	3	p.m.	p.m.	p.m.	455 000	0,—	318 784,—	
33 04 77 05	Progetto pilota — Responsabilizzazione e formazione dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato nel mercato unico digitale	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	243 484,94	
33 04 77 06	Progetto pilota — Limitare la qualità differenziata dei prodotti e rafforzare le organizzazioni dei consumatori nell'Unione	3	p.m.	630 000	1 260 000	630 000			
33 04 77 07	Azione preparatoria — Valutazione di presunte differenze di qualità tra prodotti venduti nel mercato interno	1,1	900 000	225 000					
	Articolo 33 04 77 — Subtotale		900 000	855 000	1 260 000	1 085 000	0,—	562 268,94	65,76
	Capitolo 33 04 — Totale		**27 900 000**	**25 855 000**	**27 907 000**	**22 085 000**	**25 773 356,61**	**26 509 628,81**	**102,53**

33 04 01 ***Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 000 000	25 000 000	26 647 000	21 000 000	25 773 356,61	25 775 901,09

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*

33 04 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma pluriennale per la tutela dei consumatori per gli anni 2014-2020. Il programma intende garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e conferire poteri ai consumatori al centro del mercato interno nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, contribuendo a proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi legali ed economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto ad informarsi, istruirsi ed organizzarsi per salvaguardare i loro interessi e a sostenere l'integrazione di tali interessi in altre politiche; esso si propone altresì di accrescere la conoscenza che i consumatori hanno dei loro diritti fondamentali e la loro fiducia nel mercato e nelle autorità pubbliche, di rendere più agevoli i reclami e di promuovere meccanismi di risoluzione delle controversie. Il programma integra, sostiene e monitora le politiche degli Stati membri.

Tale obiettivo generale viene conseguito attraverso i quattro obiettivi specifici seguenti:

— sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace vigilanza del mercato, segnatamente nel quadro del mercato interno digitale in tutta l'Unione,

— informazione, istruzione e sostegno alle organizzazioni di consumatori: miglioramento dell'istruzione, dell'informazione e della sensibilizzazione dei consumatori in merito ai loro diritti e sviluppo della loro consapevolezza in materia di politica dei consumatori, sviluppo della base di conoscenze per la politica dei consumatori e sostegno alle organizzazioni di consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili,

— diritti e mezzi di ricorso: ampliamento e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare attraverso un'attenta azione normativa, miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficaci, rapidi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie,

— applicazione: sostegno all'applicazione dei diritti dei consumatori potenziando la cooperazione tra gli organismi nazionali preposti all'applicazione e fornendo consulenza ai consumatori. Il programma tiene conto inoltre di nuove sfide a livello sociale che hanno acquisito maggiore importanza negli ultimi anni. Tra queste: la maggiore complessità del processo decisionale dei consumatori, la necessità di orientarsi verso modelli di consumo più sostenibili, le possibilità e i pericoli della digitalizzazione, l'aumento dell'esclusione sociale e del numero di consumatori vulnerabili nonché l'invecchiamento della popolazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*

33 04 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 sulla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4)

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per gli anni 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

33 04 51 ***Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	171 458,78

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni relativi ad anni precedenti a titolo della decisione n. 20/2004/CE. La suddetta decisione è stata abrogata dalla decisione n. 1926/2006/CE.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1).

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*

33 04 51 *(seguito)*

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

33 04 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

33 04 77 04 Progetto pilota — Formazione delle PMI in materia di diritti dei consumatori nell'era digitale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	455 000	0,—	318 784,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 04 77 05 Progetto pilota — Responsabilizzazione e formazione dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato nel mercato unico digitale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	243 484,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*

33 04 77 *(seguito)*

33 04 77 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 04 77 06 Progetto pilota — Limitare la qualità differenziata dei prodotti e rafforzare le organizzazioni dei consumatori nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	630 000	1 260 000	630 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota si concentrerà sul rafforzamento delle capacità delle organizzazioni dei consumatori in relazione alla verifica e al confronto dei prodotti di consumo di base sia in relazione a questioni di qualità differenziata sia in un contesto nazionale. Il progetto pilota sosterrà le organizzazioni nell'individuazione e nella lotta contro le strategie di marchio ingannevoli o le informazioni fuorvianti sugli imballaggi per tutti i casi pertinenti al fine di massimizzare gli obiettivi di protezione dei consumatori. I risultati del progetto pilota contribuiranno a migliorare le capacità di verifica delle organizzazioni dei consumatori e a intensificare lo scambio delle migliori pratiche tra le organizzazioni dei consumatori, le autorità competenti e i soggetti privati interessati. Il progetto pilota migliorerà inoltre le politiche di sensibilizzazione delle organizzazioni dei consumatori nei settori menzionati.

Nell'affrontare tali questioni, il PP prenderà in esame i modelli di reazione e l'efficacia delle organizzazioni dei consumatori in tutto il mercato unico. Ciò comporterà l'individuazione delle carenze di capacità e raccomandazioni per una maggiore protezione dei consumatori attraverso la responsabilizzazione delle organizzazioni dei consumatori. Il progetto pilota contribuirà a sensibilizzare i consumatori e a dare loro la possibilità di esercitare i propri diritti in qualsiasi «azione rappresentativa», seguendo le proposte del recente pacchetto di nuovi accordi per i consumatori, qualora il diritto dell'Unione dovesse essere adottata. Le organizzazioni senza scopo di lucro, come le associazioni dei consumatori, potrebbero presentare ricorso per conto di un gruppo di consumatori, il che creerà condizioni molto più eque per quanto riguarda le violazioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori in diversi o tutti i gli stati membri.

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*

33 04 77 *(seguito)*

33 04 77 06 *(seguito)*

Il gruppo bersaglio comprende le organizzazioni dei consumatori dell'Unione. Le attività sostenute dal progetto pilota saranno adeguate alle esigenze specifiche di ciascun paese partecipante e coinvolgeranno le organizzazioni di consumatori destinatarie in modo da creare un senso di appartenenza alle attività del progetto. Il PP sarà attuato in stretto coordinamento con i progetti pertinenti in materia di sviluppo delle capacità delle organizzazioni dei consumatori guidati dalla Commissione, integrando le attività pilota nell'ambito di tali progetti. I risultati della campagna di sperimentazione a livello dell'Unione prevista dal JRC nel 2018 saranno pienamente presi in considerazione nella progettazione delle attività specifiche del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

33 04 77 07 Azione preparatoria — Valutazione di presunte differenze di qualità tra prodotti venduti nel mercato interno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
900 000	225 000				

Commento

La presente azione preparatoria dà seguito ai progetti pilota del 2017, 2018 e 2019. Essa sarà attuata in piena coerenza con le azioni già intraprese dalla Commissione per affrontare la questione delle differenze di qualità. Essa terrà pienamente conto dei risultati dei progetti pilota, garantendo in tal modo la continuità. Inoltre, l'azione preparatoria si baserà sulla metodologia comune nonché sui risultati e sugli insegnamenti tratti nel corso della campagna di sperimentazione condotta su scala europea. azione porrà l'accento sull'estensione dell'ambito di ricerca ai prodotti non alimentari (ad esempio detergenti, cosmetici, prodotti per l'igiene personale, articoli per neonati, in linea con quanto previsto nel progetto pilota), raccogliendo campioni in tutti gli Stati membri, e sulla fattibilità di istituire un osservatorio permanente sulla qualità dei prodotti venduti nel mercato interno, con l'obiettivo di creare un'azione a lungo termine finalizzata a risolvere il problema delle differenze di qualità nel mercato interno.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 34

AZIONE PER IL CLIMA

TITOLO 34

AZIONE PER IL CLIMA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA»	28 588 917	28 588 917	28 222 178	28 222 178	26 995 671,63	26 995 671,63
34 02	AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE	152 386 888	86 190 001	136 880 000	80 217 500	127 756 483,08	58 527 692,69
34 03	FONDO PER L'INNOVAZIONE	p.m.	p.m.				
	Titolo 34 — Totale	**180 975 805**	**114 778 918**	**165 102 178**	**108 439 678**	**154 752 154,71**	**85 523 364,32**

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

TITOLO 34

AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
34 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA»					
34 01 01	***Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Azione per il clima»***	5,2	20 383 048	19 973 301	18 757 483,88	92,02
34 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Azione per il clima»***					
34 01 02 01	Personale esterno	5,2	1 874 741	1 837 932	1 926 680,—	102,77
34 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 797 311	1 789 918	1 672 762,—	93,07
	Articolo 34 01 02 — Subtotale		3 672 052	3 627 850	3 599 442,—	98,02
34 01 03	***Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Azione per il clima»***	5,2	1 351 817	1 339 027	1 501 716,46	111,09
34 01 04	***Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Azione per il clima»***					
34 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma Azione per il clima	2	3 182 000	3 282 000	3 137 029,29	98,59
	Articolo 34 01 04 — Subtotale		3 182 000	3 282 000	3 137 029,29	98,59
34 01 06	***Agenzie esecutive***					
34 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del fondo per l'innovazione		p.m.			
	Articolo 34 01 06 — Subtotale		p.m.			
	Capitolo 34 01 — Totale		**28 588 917**	**28 222 178**	**26 995 671,63**	**94,43**

34 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Azione per il clima»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
20 383 048	19 973 301	18 757 483,88

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA» *(seguito)*

34 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Azione per il clima»

34 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 874 741	1 837 932	1 926 680,—

34 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 797 311	1 789 918	1 672 762,—

34 01 03 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Azione per il clima»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 351 817	1 339 027	1 501 716,46

34 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Azione per il clima»

34 01 04 01 Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma Azione per il clima

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 182 000	3 282 000	3 137 029,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'hosting, la manutenzione, la sicurezza, il controllo della qualità, il funzionamento e il sostegno (hardware, software e servizi) di sistemi informatici a sostegno degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici quali il registro unico dell'Unione, il catalogo delle operazioni dell'Unione, le piattaforme d'asta e i sistemi informatici legati all'attuazione della normativa in materia, come quella sull'uso di gas fluorurati a effetto serra e sulle sostanze che riducono lo strato di ozono,

— lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il sostegno di sistemi informatici appropriati per la comunicazione, la selezione, la valutazione, il monitoraggio dei progetti, la redazione di relazioni in merito e la diffusione dei risultati dei progetti che rientrano nel programma LIFE,

— l'assunzione di esperti informatici intra muros a sostegno dello sviluppo, del mantenimento, del controllo della qualità e della sicurezza dei sistemi informatici a sostegno di politiche fondamentali,

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA» *(seguito)*

34 01 04 *(seguito)*

34 01 04 01 *(seguito)*

— gli appalti di assistenza tecnica e amministrativa connessa ad attività di comunicazione come i media sociali, compresa l'assunzione di esperti intra muros.

Esso è inoltre destinato a fornire sostegno all'organizzazione di eventi internazionali in materia di clima, ad attività cui l'Unione aderisce e ai lavori preparatori dei futuri accordi internazionali su materie inerenti al clima e all'ozono cui l'Unione partecipa.

Le entrate con destinazione specifica possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a titolo della presente voce, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 34 02.

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

34 01 06 ***Agenzie esecutive***

34 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del fondo per l'innovazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire il contributo alle spese relative al personale e all'amministrazione dell'INEA sostenute in conseguenza del ruolo dell'Agenzia nella gestione del fondo per l'innovazione (FI), fatta salva la decisione definitiva sulla delega relativa al fondo per l'innovazione.

Per l'esercizio 2020, si calcola in via provvisoria che occorrerà un importo compreso tra 2,5 e 3,0 milioni di EUR per finanziare il contributo alle spese relative al personale e all'amministrazione dell'INEA sostenute in conseguenza del ruolo dell'Agenzia nella gestione del fondo per l'innovazione.

Ciò consentirà di preparare un primo invito a presentare proposte nel 2020, che dovrebbe essere avviato all'inizio del secondo semestre del 2020, per un valore compreso tra 1,0 e 1,5 miliardi di EUR.

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA» *(seguito)*

34 01 06 *(seguito)*

34 01 06 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Atti di riferimento

Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
34 02	AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE								
34 02 01	***Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione***	2	85 883 944	44 777 778	77 100 000	41 600 000	74 400 000,—	28 251 925,51	63,09
34 02 02	***Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici***	2	47 524 603	24 087 302	41 500 000	22 700 000	38 000 000,—	18 887 416,79	78,41
34 02 03	***Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli***	2	17 568 341	15 634 921	15 855 000	13 500 000	13 995 301,88	10 123 901,17	64,75
34 02 04	***Partecipazione agli accordi multilaterali e internazionali in materia di clima***	4	910 000	910 000	910 000	910 000	861 181,20	861 181,18	94,64
34 02 05	***Corpo europeo di solidarietà — Contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE***	2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000,—	375 000,—	75,00
34 02 51	***Completamento di precedenti programmi in materia di azione per il clima***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	28 268,04	

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
34 02 77	***Progetti pilota e azioni preparatorie***								
34 02 77 03	Progetto pilota — Studio sul ciclo di vita dei veicoli elettrici, che utilizzano biocarburanti e carburanti tradizionali	2	p.m.	280 000	p.m.	500 000	0,—	0,—	0
34 02 77 05	Progetto pilota — Stoccaggio del carbonio	2	p.m.	p.m.	1 015 000	507 500			
	Articolo 34 02 77 — Subtotale		p.m.	280 000	1 015 000	1 007 500	0,—	0,—	0
	Capitolo 34 02 — Totale		**152 386 888**	**86 190 001**	**136 880 000**	**80 217 500**	**127 756 483,08**	**58 527 692,69**	**67,91**

34 02 01 Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
85 883 944	44 777 778	77 100 000	41 600 000	74 400 000,—	28 251 925,51

Commento

Stanziamento destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo dell'Unione nell'elaborazione, nell'attuazione e nell'applicazione delle politiche e della legislazione nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici. Esso comprende il monitoraggio dell'integrazione nei vari settori politici, attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per il clima, per migliorare la base di conoscenze per un'effettiva mitigazione dei cambiamenti climatici e per rafforzare le capacità di applicazione concreta, facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate e piani d'azione a livello locale, regionale o nazionale e contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti a bassa intensità di carbonio innovativi che possano essere replicati, trasferiti o integrati.

Saranno prese in considerazione le seguenti priorità:

— assicurare l'attuazione degli impegni dell'Unione ai sensi del protocollo di Kyoto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi e la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2016 intitolata «Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici» [COM(2016) 110 final],

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 01 *(seguito)*

— assicurare il rispetto degli impegni dell'Unione ai sensi del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, compreso l'emendamento di Kigali che prevede la riduzione del consumo e della produzione di idrofluorocarburi,

— proseguire l'attuazione dell'attuale pacchetto «Clima ed energia», conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia della strategia Europa 2020 e sviluppare un sistema di «sorveglianza» dei cambiamenti climatici («*climate tracking*») per monitorare la spesa pertinente al clima, tutto ciò nel contesto dell'obiettivo primario di «aumentare l'integrazione delle azioni per il clima fino a raggiungere almeno il 20 % del futuro bilancio complessivo dell'Unione nel 2014-2020», grazie al contributo di varie politiche,

— conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia per il 2030, sostenendo lo sviluppo di strategie a lungo termine per il clima e l'energia, nuove politiche e misure di attuazione intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 % entro il 2030, a raggiungere almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili e ad aumentare l'efficienza energetica almeno del 32,5 %, tenendo conto della comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», [COM(2014) 15 final], della comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 dal titolo «Energia pulita per tutti gli europei» [COM (2016) 860 final] e della comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» [COM (2018) 773 final].

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento necessario [articoli 17, 18, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1293/2013], incluso:

— cooperazione con Eurocontrol sull'attuazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione nel settore dell'aviazione,

— i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi di sostegno alle politiche, in particolare, ma non esclusivamente, il registro unico dell'Unione, il catalogo delle operazioni dell'Unione e il sistema di monitoraggio delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei gas fluorurati.

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari [articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1293/2013].

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Le entrate con destinazione specifica possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda i progetti integrati, occorre tener conto di un elemento distributivo nella selezione dei progetti allo scopo di favorire l'equilibrio geografico. Tale elemento ha carattere indicativo e non dovrebbe implicare per gli Stati membri la garanzia di fondi o allocazioni.

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185) e in particolare l'articolo 14.

34 02 02 ***Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
47 524 603	24 087 302	41 500 000	22 700 000	38 000 000,—	18 887 416,79

Commento

Stanziamento destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo dell'Unione nell'elaborazione, nell'attuazione e nell'applicazione delle politiche e della legislazione nell'ambito dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò comprende il monitoraggio dell'integrazione nei vari settori politici, attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per migliorare la base di conoscenze per un effettivo adattamento ai cambiamenti climatici e per rafforzare le capacità di applicazione concreta, facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate e piani d'azione per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici a livello locale, regionale o nazionale e contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti a bassa intensità di carbonio innovativi che possano essere replicati, trasferiti o integrati tenendo presenti le seguenti priorità:

— sviluppare nuove politiche e proseguire l'attuazione di un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio, in linea con la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 intitolata «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» [COM(2013) 216 final], che sostiene la transizione verso un'economia e una società a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici,

— assicurare l'attuazione degli impegni dell'Unione ai sensi del protocollo di Kyoto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenendo conto della comunicazione della Commissione del 2 marzo 2016 intitolata «Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»[COM(2016) 110 final],

— sfruttare il contributo di molte politiche dell'Unione all'azione per il clima (in particolare la politica di coesione, la politica agricola e dello sviluppo rurale, le attività di ricerca e innovazione, i programmi su trasporti ed energia e l'azione esterna), in particolare elaborando misure di integrazione e adattamento,

— elaborare meccanismi innovativi di supporto che permettano di sfruttare pienamente il potenziale delle nuove tecnologie, di ridurre i danni provocati da eventi connessi ai cambiamenti climatici, come siccità e inondazioni o eventi climatici estremi, e di sviluppare le capacità di prevenzione dei disastri e di risposta ai medesimi,

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 02 *(seguito)*

— sviluppare strumenti che consentano di individuare i rischi climatici cui possono essere esposti le varie aree («*climate proofing*»), di valutazioni dei programmi basate sul rischio, misure in grado di stimolare la capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, un sistema di «sorveglianza» di tali cambiamenti («*climate tracking*») per monitorare la spesa pertinente al clima, tutto ciò nel contesto dell'obiettivo primario di «aumentare l'integrazione delle azioni per il clima fino a raggiungere almeno il 20 % del futuro bilancio complessivo dell'Unione nel 2014-2020», grazie al contributo di varie politiche,

— sostenere il patto dei sindaci per il clima e l'energia, a livello mondiale e regionale.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento necessario [articoli 17, 18, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1293/2013].

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari [articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013].

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Le entrate con destinazione specifica possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda i progetti integrati, occorre tener conto di un elemento distributivo nella selezione dei progetti allo scopo di favorire l'equilibrio geografico. Tale elemento ha carattere indicativo e non dovrebbe implicare per gli Stati membri la garanzia di fondi o allocazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185) e in particolare l'articolo 15.

34 02 03 ***Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 568 341	15 634 921	15 855 000	13 500 000	13 995 301,88	10 123 901,17

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 03 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo dell'Unione nel miglioramento della governance climatica, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro, allo sviluppo e all'attuazione delle politiche, il potenziamento delle capacità, la sensibilizzazione, la promozione di politiche e normative in materia di azione per il clima e le conoscenze sullo sviluppo sostenibile, il sostegno alla comunicazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni, la facilitazione della condivisione delle conoscenze relative alle soluzioni e prassi che hanno avuto successo, anche sviluppando piattaforme tra i soggetti interessati attraverso piattaforme di cooperazione, a promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione in materia di clima, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone prassi e dei migliori approcci politici («*success stories*»).

Saranno prese in considerazione le seguenti priorità:

— proseguire l'attuazione dell'attuale pacchetto «Clima ed energia», conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia della strategia Europa 2020,

— attuare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi dell'Unione dell'energia 2030 sostenendo lo sviluppo di strategie a lungo termine per il clima e l'energia, nuove politiche e misure di attuazione intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 % nell'Unione, a raggiungere almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili e ad aumentare l'efficienza energetica almeno del 32,5 % entro il 2030, tenendo conto della comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM (2014) 15 final) e della comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti -Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» [COM (2018) 773 final],

— sviluppare politiche e proseguirne l'attuazione in linea con la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 intitolata «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» [COM(2013) 216 final], che sostiene la transizione verso un'economia e una società a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici e la società,

— attuare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1), che impone agli Stati membri di istituire piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030,

— promuovere le organizzazioni senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel campo dell'azione per il clima a livello europeo e partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione con l'obiettivo di rafforzare la partecipazione di tali organizzazioni al processo di dialogo per l'elaborazione delle politiche per l'azione per il clima e alla loro attuazione e al processo europeo di standardizzazione al fine di assicurare un'equilibrata rappresentanza delle parti interessate e l'integrazione sistematica degli aspetti legati al clima.

Anche i costi dell'assistenza tecnica per la selezione di progetti e per il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei progetti nel quadro del programma LIFE (comprese le organizzazioni senza scopo di lucro con il sostegno di sovvenzioni di funzionamento) possono essere finanziati dal presente stanziamento.

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 03 *(seguito)*

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento necessario [articoli 17, 18, 21 e 22 del regolamento del regolamento (UE) n. 1293/2013].

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari [articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1293/2013].

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Le entrate con destinazione specifica possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda i progetti integrati, occorre tener conto di un elemento distributivo nella selezione dei progetti allo scopo di favorire l'equilibrio geografico. Tale elemento ha carattere indicativo e non dovrebbe implicare per gli Stati membri la garanzia di fondi o allocazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185), in particolare l'articolo 16.

34 02 04 ***Partecipazione agli accordi multilaterali e internazionali in materia di clima***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
910 000	910 000	910 000	910 000	861 181,20	861 181,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contributi obbligatori e facoltativi a un certo numero di convenzioni, protocolli e accordi internazionali a cui l'Unione aderisce e i lavori preparatori dei futuri accordi internazionali di cui l'Unione sarà firmataria.

In alcuni casi, i contributi destinati a protocolli successivi sono inclusi nei contributi per la convenzione di base a essi pertinente.

Basi giuridiche

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 04 *(seguito)*

Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

34 02 05 ***Corpo europeo di solidarietà — Contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	500 000	500 000	500 000	500 000,—	375 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario fornito dal sottoprogramma Azione per il clima di LIFE al corpo europeo di solidarietà conformemente ai suoi obiettivi generali e specifici.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario; tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

34 02 51 ***Completamento di precedenti programmi in materia di azione per il clima***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	28 268,04

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 51 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi agli obiettivi generali del programma LIFE+, in particolare per quanto concerne le misure a sostegno del ruolo iniziatore della Commissione nell'elaborazione e attuazione delle politiche nel settore dell'azione per il clima.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

34 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

34 02 77 03 Progetto pilota — Studio sul ciclo di vita dei veicoli elettrici, che utilizzano biocarburanti e carburanti tradizionali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	280 000	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

34 02 77 05 Progetto pilota — Stoccaggio del carbonio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 015 000	507 500		

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 77 *(seguito)*

34 02 77 05 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

I livelli di CO_2 nell'atmosfera sono aumentati notevolmente negli ultimi 250 anni e la cattura di carbonio dall'atmosfera potrebbe costituire uno strumento fondamentale per attenuare il surriscaldamento del pianeta. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'arresto della deforestazione e la prevenzione degli effetti negativi del cambiamento di destinazione dei terreni sono fondamentali per realizzare le ambizioni a lungo termine dell'Unione in materia di clima. Tuttavia, è possibile aggiungere altri strumenti per affrontare in modo più efficace gli effetti del riscaldamento globale. Anche la quantità di carbonio atmosferico deve essere ridotta, il che significa che la cattura del carbonio potrebbe rivelarsi utile. Il sequestro del carbonio nella biomassa e nel suolo è ampiamente accettato come soluzione chiave, anche se manca un modello economico globale per metterla in pratica.

Il progetto pilota intende studiare e creare un concetto di stoccaggio del carbonio sostenibile, ampiamente accettato e misurabile. L'idea si basa sul sequestro del carbonio nella biomassa, come le foreste, e nei suoli, come il carbonio sequestrato sotto terra, ad esempio nelle radici. L'attenzione è principalmente rivolta alla cattura del carbonio nelle foreste, dal momento che sono in corso numerosi studi e progetti relativi al carbonio nel suolo. Il progetto pilota intende definire un concetto che possa essere utilizzato come metodo valido di mitigazione dei cambiamenti climatici e creare successivamente un interesse commerciale per gli investimenti delle imprese nel settore dell'imboschimento. In pratica, ciò potrebbe avvenire consentendo ad esempio a una compagnia petrolifera di adempiere parte del suo obbligo annuale di riduzione dei gas serra o dell'obbligo di miscelazione di biocarburanti a base di energia/volume di energia, attraverso un pozzo di assorbimento del carbonio recentemente stabilito, verificato e misurato (ad esempio, foreste, tonnellate di CO_2 catturata).

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale e non fa alcuna differenza dove nel mondo i gas a effetto serra vengano emessi o assorbiti. In Marocco è attualmente in fase di attuazione un progetto pilota su piccola scala. La realizzazione di progetti di rimboschimento su vasta scala nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione, vale a dire nei paesi di origine dei flussi migratori verso l'Unione, nelle principali zone di conflitto e/o nei paesi che accusano problemi di qualità del suolo, comporterebbe numerosi vantaggi. Ciò non mitigherà il cambiamento climatico a livello globale, ma apporterà anche benefici alle comunità locali, combattendo l'erosione e la desertificazione e sostenendo la produzione alimentare, oltre a ridurre potenzialmente la pressione migratoria sull'Unione. Tuttavia, il vigente regolamento sull'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura prende in considerazione solo le azioni di gestione nazionali degli Stati membri. Il rimboschimento e altre misure dirette volte a promuovere la rimozione di CO_2 dall'atmosfera, ad esempio ad opera di una società europea in un paese terzo, dovrebbero invece essere conteggiati nei crediti netti dello Stato membro in cui la società è registrata. Questo approccio consentirebbe di modificare ulteriormente gli obblighi dell'Unione o nazionali, ad esempio delle imprese del settore energetico, concentrandosi sulle effettive riduzioni dei gas a effetto serra anziché su rigidi obblighi di miscelazione. L'obiettivo è fare in modo che questo tipo di azioni relative ai pozzi di assorbimento del carbonio nei paesi terzi sia finanziariamente attraente agli occhi delle imprese e degli altri operatori europei, senza escludere le misure di mitigazione attuate nell'Unione.

Il progetto pilota copre tutti i fattori di successo necessari, dagli aspetti normativi, tra cui la sperimentazione e la verifica dei metodi di misurazione dei pozzi di carbonio, la sostenibilità degli studi di fattibilità tecnica e la sperimentazione su piccola scala con l'irrigazione, il miglioramento del suolo e la selezione delle piante. Il progetto pilota su piccola scala in Marocco si concentrerà principalmente sulla ricerca di specie arboree a crescita rapida che possano beneficiare del miglioramento del suolo e dell'irrigazione. Non verranno praticati nel progetto i vari tipi di colture intercalari come le colture di leguminose, ma la conoscenza di altri progetti, come CLIMA, può essere inclusa nell'esame della letteratura e attuata nella fase successiva dei progetti su vasta scala. Il progetto non contemplerà nemmeno gli altri tipi di metodi di cattura del carbonio nel suolo.

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)*

34 02 77 *(seguito)*

34 02 77 05 *(seguito)*

Nel corso del progetto pilota verranno studiati i metodi di misurazione e verifica della cattura del carbonio. Si tratta di uno dei settori più importanti del progetto, dato che la misurazione del carbonio fornisce le basi per un utilizzo su vasta scala e a fini commerciali del sequestro del carbonio. In futuro, il quantitativo di carbonio catturato dovrebbe essere misurato secondo metodi internazionali e verificati, al fine di fornire dati precisi e affidabili (ad esempio, le linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico per la misurazione dei pozzi di assorbimento del carbonio — IPCC). L'intero processo deve essere regolarmente verificato e sottoposto ad audit per assicurarne la conformità legislativa. In pratica, l'obiettivo del progetto è intraprendere tutte le azioni necessarie per realizzare le modifiche della legislazione a livello di Unione che consentano il sequestro a fini commerciali del carbonio da parte delle imprese nei paesi terzi. Le azioni necessarie comprendono indagini per la misurazione dei pozzi di carbonio e la verifica del lavoro svolto, indagini normative e tutte le indagini necessarie in merito alle modifiche della legislazione dell'Unione e al rispetto dei requisiti delle linee guida IPCC.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 34 03 — FONDO PER L'INNOVAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
34 03	FONDO PER L'INNOVAZIONE								
34 03 01	***Fondo per l'innovazione — Spese operative***		p.m.	p.m.					
	Capitolo 34 03 — Totale		**p.m.**	**p.m.**					

34 03 01 Fondo per l'innovazione — Spese operative

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese operative necessarie per l'attuazione del fondo per l'innovazione (FI) da parte della Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, fatta salva la decisione definitiva sulla delega relativa al fondo per l'innovazione.

Per l'esercizio 2020 è previsto un primo invito a presentare proposte, per progetti di valore compreso tra 1,0 e 1,5 miliardi di EUR, che dovrebbe essere avviato all'inizio del secondo semestre del 2020.

Gli stanziamenti necessari sarebbero generati dalle entrate derivanti dalla messa all'asta, a partire dal gennaio 2020, della prima parte delle quote di emissione, corrispondente a 50 milioni di quote della riserva stabilizzatrice del mercato assegnate al fondo per l'innovazione, nonché da importi non spesi del precedente fondo NER300. I pagamenti per i progetti selezionati del primo invito dovrebbero essere effettuati a partire dal 2021 in poi.

Basi giuridiche

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Atti di riferimento

Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

COMMISSIONE

TITOLO 40

RISERVE

TITOLO 40

RISERVE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI	606 609 000	423 803 000	1 284 777 650	677 788 650	0,—	0,—
40 03	RISERVA NEGATIVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 40 — Totale	**606 609 000**	**423 803 000**	**1 284 777 650**	**677 788 650**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE
TITOLO 40 — RISERVE

TITOLO 40

RISERVE

CAPITOLO 40 01 — RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
40 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE					
40 01 40	***Riserva per spese amministrative***		p.m.	p.m.	0,—	
40 01 42	***Riserva per imprevisti***	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 40 01 — Totale		**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	

40 01 40 Riserva per spese amministrative

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti del presente articolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

40 01 42 Riserva per imprevisti

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 40 — RISERVE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/ 2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI								
40 02 40	***Stanziamenti non dissociati***		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
40 02 41	***Stanziamenti dissociati***		68 846 000	65 303 000	757 529 650	326 288 650	0,—	0,—	0
40 02 42	***Riserva per aiuti d'urgenza***	9	358 500 000	358 500 000	351 500 000	351 500 000	0,—	0,—	0
40 02 43	***Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione***	9	179 263 000	p.m.	175 748 000	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 40 02 — Totale		**606 609 000**	**423 803 000**	**1 284 777 650**	**677 788 650**	**0,—**	**0,—**	**0**

40 02 40 ***Stanziamenti non dissociati***

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente titolo riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti al presente articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario per i casi previsti alla lettera a) e all'articolo 31 del regolamento finanziario per i casi previsti alla lettera b).

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

40 02 41 ***Stanziamenti dissociati***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
68 846 000	65 303 000	757 529 650	326 288 650	0,—	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 40 — RISERVE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI *(seguito)*

40 02 41 *(seguito)*

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente titolo riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti al presente articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario per i casi previsti alla lettera a) e all'articolo 31 del regolamento finanziario per i casi previsti alla lettera b).

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Articolo	11 03 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	67 843 000	64 300 000
2.	Articolo	18 02 07	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	1 003 000	1 003 000
			Totale	**68 846 000**	**65 303 000**

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

40 02 42 ***Riserva per aiuti d'urgenza***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
358 500 000	358 500 000	351 500 000	351 500 000	0,—	0,—

Commento

La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari, ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

L'importo annuo della riserva è fissato a 280 000 000 EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n + 1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. La quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 1 viene annullata.

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI *(seguito)*

40 02 42 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

40 02 43 ***Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
179 263 000	p.m.	175 748 000	p.m.	0,—	0,—

Commento

L'obiettivo di questa riserva è finanziare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di dimostrare solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oggetto del regolamento (UE) n. 1309/2013 oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale e fornire un sostegno finanziario per il loro rapido reinserimento in un'occupazione sostenibile.

I metodi per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilizzare il FEG sono stabiliti al punto 13 dell'Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855), e in particolare l'articolo 1.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 40 — RISERVE

CAPITOLO 40 03 — RISERVA NEGATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018		% Pagamenti 2018/2020
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 03	RISERVA NEGATIVA								
40 03 01	***Riserva negativa***	8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 40 03 — Totale		**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**	

40 03 01 ***Riserva negativa***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Il principio della riserva negativa è stabilito all'articolo 50 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE

ALLEGATI

COMMISSIONE

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Come previsto nell'accordo sullo Spazio economico europeo, gli Stati EFTA (ad eccezione della Svizzera) partecipano ad un'ampia gamma di politiche dell'Unione della sottorubrica 1a e delle rubriche 2, 3, 4 e 5 del quadro finanziario pluriennale in cambio di un contributo finanziario agli stanziamenti operativi, calcolato mediante applicazione di un «fattore di proporzionalità». Tale fattore di proporzionalità è uguale alla somma dei rapporti ottenuti dividendo il prodotto interno lordo a prezzi di mercato di ogni Stato EFTA per il prodotto interno lordo a prezzi di mercato dell'insieme degli Stati membri aumentato di quello dello Stato EFTA interessato.

Per il 2020 il fattore di proporzionalità è stimato al 2,45 % (sulla base dei dati del 2018), ossia 2,27 % per la Norvegia, 0,14 % per l'Islanda e 0,04 % per il Liechtenstein.

I contributi finanziari in oggetto non saranno formalmente iscritti in bilancio; ogni rubrica di bilancio relativa ad attività alle quali parteciperanno gli Stati EFTA comporterà la menzione «per memoria» del contributo EFTA. La tabella riepilogativa contenente l'elenco delle rubriche di bilancio interessate e l'importo del contributo EFTA per ciascuna di esse è pubblicata come allegato al bilancio generale dell'Unione. Si stima che il contributo globale dell'EFTA a titolo della parte operativa per il 2020 ammonterà a circa 480 659 885 EUR in stanziamenti di impegno. Si prevede anche che gli Stati EFTA partecipino alle spese amministrative direttamente connesse all'attuazione di queste politiche.

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
		XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione	136 726 000	136 726 000	177 012	177 012	
		XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione	141 313 000	141 313 000	672 000	672 000	
		26 01 22 02	Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles	212 404 000	212 404 000	438 197	438 197	
		26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	77 681 000	77 681 000	160 259	160 259	
		26 01 23 02	Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo	45 239 000	45 239 000	93 329	93 329	
		26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	16 100 000	16 100 000	33 215	33 215	
			TOTALE PARZIALE PARTE AMMINISTRATIVA	**629 463 000**	**629 463 000**	**1 574 012**	**1 574 012**	
2,45 %		01 04 51	Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)	p.m.	13 100 000	p.m.	320 950	
0,14 %		02 01 04 01	Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)	3 117 349	3 117 349	4 364	4 364	
2,27 %		02 01 04 03	Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare	3 500 000	3 500 000	79 450	79 450	
2,41 %		02 01 04 04	Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)	3 000 000	3 000 000	72 300	72 300	
2,41 %		02 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	7 745 000	7 745 000	186 654	186 654	
2,41 %		02 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	2 556 000	2 556 000	61 600	61 600	
2,41 %		02 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	2 500 000	2 500 000	60 250	60 250	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
0,14 %		02 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (Cosme)	10 526 223	10 526 223	14 737	14 737	
0,14 %		02 02 01	Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione	135 298 400	143 261 000	189 418	200 565	
0,14 %		02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito	269 160 000	215 000 000	376 824	301 000	
2,45 %	98,3 %	02 02 51	Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità	p.m.	639 000	p.m.	15 389	Basato sul tasso di partecipazione dovuto alla natura mista EFTA/non EFTA della linea di completamento.
2,45 %		02 03 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi	31 027 000	25 810 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,45 %		02 03 03	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici	58 827 657	58 827 657	1 441 278	1 441 278	
2,45 %		02 03 04	Strumento per la gestione del mercato interno	3 675 000	3 600 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,41 %		02 04 02 01	Leadership nello spazio	214 373 454	204 450 000	5 166 400	4 927 245	
2,41 %		02 04 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		02 04 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	50 601 570	45 197 000	1 219 498	1 089 248	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		02 04 03 01	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime	131 326 358	79 753 000	3 164 965	1 922 047	
2,45 %		02 04 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro - CE (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		02 04 52	Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		02 04 53	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Attività di innovazione (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		02 04 77 03	Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa	p.m.	18 000 000	0	408 600	
2,27 %		02 05 01	Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020	957 528 300	750 000 000	21 735 892	17 025 000	
2,27 %		02 05 02	Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)	246 000 000	200 000 000	5 584 200	4 540 000	
2,27 %		02 05 11	Agenzia del GNSS europeo	34 602 619	34 602 619	785 479	785 479	
2,27 %		02 05 51	Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		02 06 01	Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)	132 356 000	133 000 000	3 189 780	3 205 300	
2,41 %		02 06 02	Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)	511 591 000	416 000 000	12 329 343	10 025 600	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione [1]	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni [2]	Pagamenti [2]	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		04 01 04 02	Spese di sostegno per il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale	2 500 000	2 500 000	60 250	60 250	
2,45 %		04 03 01 03	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi	9 423 000	9 000 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,41 %		04 03 02 01	PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro	77 900 000	58 900 000	1 877 390	1 419 490	
2,41 %		04 03 02 02	EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione	22 476 491	22 000 000	541 683	530 200	
0,14 %		04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali	14 235 000	21 500 000	19 929	30 100	
2,45 %		04 03 12	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	15 507 072	15 507 072	379 923	379 923	
2,45 %		04 03 51	Completamento di Progress	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		04 03 52	Completamento di EURES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %	4,53 %	04 03 53	Completamento di altre attività	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Basato sul tasso di partecipazione dovuto alla natura mista EFTA/non EFTA della linea di completamento.
2,41 %		05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1 677 651	1 677 651	40 431	40 431	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	462 336	462 336	11 142	11 142	
2,41 %		05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	400 000	400 000	9 640	9 640	
2,41 %		05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti	358 411 695	257 493 066	8 637 722	6 205 583	
2,41 %		06 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	4 332 960	4 332 960	104 424	104 424	
2,41 %		06 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 649 794	2 649 794	63 860	63 860	
2,41 %		06 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	650 000	650 000	15 665	15 665	
2,45 %	5,09 %	06 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)	16 081 441	16 081 441	20 054	20 054	Basato sulla partecipazione al CEF — TIC ed esclusivamente il residuo degli stanziamenti di Marco Polo II.
2,45 %		06 02 02	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea	37 954 000	37 954 000	929 873	929 873	
2,45 %		06 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima	47 305 406	49 542 497	1 158 982	1 213 791	
2,45 %		06 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Misure antinquinamento	26 100 000	25 175 000	639 450	616 788	
2,45 %		06 02 04	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie	27 440 121	27 440 121	672 283	672 283	
2,45 %		06 02 52	Completamento del programma «Marco Polo»	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		06 03 03 01	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo	102 593 682	78 482 254	2 472 508	1 891 422	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		06 03 07 31	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo 2 (SESAR 2) — Spese di sostegno	16 340 354	3 268 071	393 803	78 761	
2,41 %		06 03 07 32	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)	104 455 700	106 611 934	2 517 382	2 569 348	
2,41 %		06 03 07 33	Impresa comune Shift2Rail (S2R) — Spese di sostegno	5 194 004	1 031 451	125 175	24 858	
2,41 %		06 03 07 34	Impresa comune Shift2Rail (S2R)	74 743 078	73 199 685	1 801 308	1 764 112	
2,45 %		06 03 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Comunità Europea (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		07 02 06	Agenzia europea dell'ambiente	41 718 782	41 718 782	1 022 110	1 022 110	
0,14 %		07 02 07	Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE	1 000 000	1 000 000	1 400	1 400	
2,41 %		08 01 05 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	99 202 032	99 202 032	2 390 769	2 390 769	
2,41 %		08 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	26 462 298	26 462 298	637 741	637 741	
2,41 %		08 01 05 03	Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	48 455 340	48 455 340	1 167 774	1 167 774	
2,41 %		08 01 06 01	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	51 319 000	51 319 000	1 236 788	1 236 788	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		08 01 06 02	Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	73 714 915	73 714 915	1 776 529	1 776 529	
2,41 %		08 01 06 03	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di Orizzonte 2020	31 461 034	31 461 034	758 211	758 211	
2,41 %		08 01 06 04	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo di Orizzonte 2020	8 139 618	8 139 618	196 165	196 165	
2,41 %		08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	2 169 970 133	1 978 553 728	52 296 280	47 683 145	
2,41 %		08 02 01 02	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti	p.m.	35 423 585	p.m.	853 708	
2,41 %		08 02 01 03	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	247 270 417	198 815 486	5 959 217	4 791 453	
2,41 %		08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	596 300 594	518 793 206	14 370 844	12 502 916	
2,41 %		08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	390 264 801	98 806 938	9 405 382	2 381 247	
2,41 %		08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	58 696 783	31 186 450	1 414 592	751 593	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	675 046 838	605 575 007	16 268 629	14 594 358	
2,41 %		08 02 03 02	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotti	288 728 659	196 048 586	6 958 361	4 724 771	
2,41 %		08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	437 834 269	389 637 517	10 551 806	9 390 264	
2,41 %		08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità	291 118 104	288 816 863	7 015 946	6 960 486	
2,41 %		08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	357 285 003	276 823 566	8 610 569	6 671 448	
2,41 %		08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	139 557 525	128 990 572	3 363 336	3 108 673	
2,41 %		08 02 04	Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione	138 566 660	135 975 325	3 339 457	3 277 005	
2,41 %		08 02 05	Attività orizzontali di Orizzonte 2020	115 382 001	99 235 199	2 780 706	2 391 568	
2,41 %		08 02 06	La scienza con e per la società	73 431 161	64 810 922	1 769 691	1 561 943	
2,41 %		08 02 07 31	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2) — Spese di sostegno	27 211 783	5 445 016	655 804	131 225	
2,41 %		08 02 07 32	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2)	243 447 970	179 520 198	5 867 096	4 326 437	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		08 02 07 33	Impresa comune Bioindustrie (ICB) — Spese di sostegno	8 613 816	2 286 218	207 593	55 098	
2,41 %		08 02 07 34	Impresa comune Bioindustrie (ICB)	65 318 041	181 514 884	1 574 165	4 374 509	
2,41 %		08 02 07 35	Impresa comune Clean Sky 2 — Spese di sostegno	20 013 668	4 162 874	482 329	100 325	
2,41 %		08 02 07 36	Impresa comune Clean Sky 2	284 058 252	299 887 500	6 845 804	7 227 289	
2,41 %		08 02 07 37	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) — Spese di sostegno	12 372 701	2 325 684	298 182	56 049	
2,41 %		08 02 07 38	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2)	79 615 399	74 336 359	1 918 731	1 791 506	
2,41 %		08 02 08	Strumento per le PMI	659 742 199	553 649 827	15 899 787	13 342 961	
2,45 %		08 02 51	Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)	p.m.	113 688 393	p.m.	2 785 366	
2,45 %		08 02 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Azioni indirette (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		09 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	789 000	789 000	19 015	19 015	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		09 01 04 02	Spese di supporto per il programma Europa creativa — sottoprogramma MEDIA	1 682 730	1 682 730	40 554	40 554	
2,41 %		09 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	40 400 000	40 400 000	973 640	973 640	
2,41 %		09 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	11 073 606	11 073 606	266 874	266 874	
2,41 %		09 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	8 532 648	8 532 648	205 637	205 637	
2,45 %		09 02 03	Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	20 535 495	20 535 495	503 120	503 120	
2,45 %		09 02 04	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio	7 117 000	7 117 000	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,41 %		09 03 01	Preparare progetti concernenti la banda larga a finanziamento pubblico/privato	333 000	350 000	8 025	8 435	
2,41 %		09 03 02	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni — Banda larga CEF	p.m.	16 000 000	p.m.	385 600	
2,41 %		09 03 03	Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo	126 106 990	74 179 000	3 039 178	1 787 714	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		09 03 04	WiFi4EU – Sostegno alla realizzazione di un accesso wi-fi gratuito a livello locale	24 298 355	49 838 000	585 590	1 201 096	
2,41 %		09 03 05 31	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	58 586 106	66 348 000	1 411 925	1 598 987	
2,45 %		09 03 51 01	Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		09 03 51 02	Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		09 04 01 01	Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future	453 036 200	468 325 000	10 918 172	11 286 632	
2,41 %		09 04 01 02	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	73 582 043	76 500 000	1 773 327	1 843 650	
2,41 %		09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	893 597 902	716 567 000	21 535 709	17 269 265	
2,41 %		09 04 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	187 862 880	149 633 000	4 527 495	3 606 155	
2,41 %		09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	54 632 314	48 000 000	1 316 639	1 156 800	
2,41 %		09 04 03 03	Promuovere società europee sicure	68 153 053	52 400 000	1 642 489	1 262 840	
2,41 %		09 04 07 31	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) — Spese di sostegno	6 830 000	1 925 000	164 603	46 392	
2,41 %		09 04 07 32	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	199 097 169	185 000 000	4 798 242	4 458 500	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione [1]	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni [2]	Pagamenti [2]	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		09 04 07 33	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) — Spese di sostegno	7 524 788	3 101 192	181 347	74 739	
2,41 %		09 04 07 34	Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)	214 811 268	109 324 087	5 176 952	2 634 710	
2,45 %		09 04 51	Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		09 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		09 04 53 01	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		09 04 53 02	Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		09 05 01	Sottoprogramma MEDIA — Agire a livello transnazionale e internazionale e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali	120 923 000	103 200 000	2 914 244	2 487 120	
2,45 %		09 05 51	Completamento dei programmi MEDIA precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		10 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	146 931 504	146 931 504	3 541 049	3 541 049	
2,41 %		10 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	34 838 789	34 838 789	839 615	839 615	
2,41 %		10 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	60 718 195	60 718 195	1 463 308	1 463 308	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		10 01 05 04	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020	2 040 000	2 040 000	49 164	49 164	
2,41 %		10 02 01	Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione	38 659 347	34 500 000	931 690	831 450	
2,45 %		10 02 51	Completamento del Settimo programma quadro — Azioni dirette (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		10 02 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno dei servizi finanziari	3 316 355	3 450 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,45 %		12 02 04	Autorità bancaria europea	18 973 718	18 973 718	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,45 %		12 02 05	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali	10 762 303	10 762 303	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,45 %		12 02 06	Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati	24 017 376	24 017 376	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,45 %		15 01 04 01	Spese di sostegno per il programma Erasmus+	12 387 700	12 387 700	303 499	303 499	
2,41 %		15 01 04 02	Spese di sostegno per il programma Europa creativa — sottoprogramma Cultura	988 270	988 270	23 817	23 817	
0,04 %		15 01 04 03	Spese di sostegno per il corpo europeo di solidarietà	2 962 500	2 962 500	4 148	4 148	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione [1]	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni [2]	Pagamenti [2]	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		15 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 304 921	2 304 921	55 549	55 549	
2,41 %		15 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	931 039	931 039	22 438	22 438	
2,41 %		15 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1 318 824	1 318 824	31 784	31 784	
2,45 %		15 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del programma Erasmus+	26 063 000	26 063 000	638 544	638 544	
2,41 %		15 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Europa creativa	12 333 000	12 333 000	297 225	297 225	
0,14 %		15 01 06 03	Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del Corpo europeo di solidarietà	937 500	937 500	1 312	1 312	
2,45 %		15 02 01 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro	2 538 161 453	2 415 509 851	62 184 956	59 179 991	
2,45 %		15 02 01 02	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa	194 795 054	187 583 896	4 772 479	4 595 805	
2,45 %		15 02 02	Promuovere l'eccellenza nelle attività' di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le attività «Jean Monnet» a livello mondiale	48 962 793	47 906 253	1 199 588	1 173 703	
2,45 %		15 02 03	Sviluppare la dimensione europea nello sport	64 998 000	50 000 000	1 592 451	1 225 000	
2,45 %		15 02 51	Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,45 %		15 02 53	Linea di completamento per la gioventù e lo sport	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione	1 032 643 417	865 158 632	24 886 706	20 850 323	
2,41 %		15 03 05	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)— Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione	496 678 348	473 515 586	11 969 948	11 411 726	
2,45 %		15 03 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	4 883 000	p.m.	119 634	
2,45 %		15 03 53	Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		15 04 01	Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali	39 241 000	30 000 000	945 708	723 000	
2,41 %		15 04 02	Sottoprogramma Cultura — Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali	76 746 000	67 200 000	1 849 579	1 619 520	
2,45 %		15 04 51	Completamento di programmi/azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
0,14 %		15 05 01	Corpo europeo di solidarietà	162 187 779	150 000 000	227 063	210 000	
2,41 %		17 01 04 02	Spese di sostegno per il «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)».	1 500 000	1 500 000	36 150	36 150	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		17 01 06 02	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)»	4 550 000	4 550 000	109 655	109 655	
2,41 %		17 03 01	Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)	63 624 000	58 100 000	1 533 338	1 400 210	
2,45 %		17 03 10	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	57 179 653	57 179 653	1 400 901	1 400 901	
2,41 %		17 03 11	Autorità europea per la sicurezza alimentare	105 016 536	100 970 549	2 530 899	2 433 390	
2,45 %		17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali	34 285 000	34 285 000	839 982	839 982	
2,45 %		17 03 12 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	15 715 000	15 715 000	385 018	385 018	
2,45 %		17 03 51	Completamento dei programmi di sanità pubblica	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		17 04 07	Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi	6 430 708	6 430 708	157 552	157 552	
2,41 %		18 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 304 334	2 304 334	55 534	55 534	
2,41 %		18 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	568 673	568 673	13 705	13 705	
2,41 %		18 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	588 913	588 913	14 193	14 193	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
0,14 %		18 04 01 01	Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione	26 959 000	26 000 000	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
0,14 %		18 04 01 02	Iniziativa dei cittadini europei (ICE)	1 385 000	1 030 751	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,41 %		18 05 03 01	Promuovere società europee sicure	185 504 220	165 549 256	4 470 652	3 989 737	
2,45 %		18 05 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)	p.m.	3 060 000	p.m.	74 970	
2,45 %		18 06 51	Completamento di azioni nel campo della prevenzione e informazione in materia di droga	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %		19 05 20	Erasmus+ — Contributo dello strumento di partenariato	13 700 000	14 102 724	335 650	345 517	
2,45 %		21 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	2 377 000	2 377 000	58 236	58 236	
2,45 %		21 02 20	Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo	99 423 948	103 256 481	2 435 887	2 529 784	
2,45 %		22 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di assistenza preadesione	635 000	635 000	15 558	15 558	
2,45 %		22 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato (ENI)	1 868 000	1 868 000	45 766	45 766	
2,45 %		22 02 04 02	Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)	32 365 000	25 325 250	792 942	620 469	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione [1]	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni [2]	Pagamenti [2]	Impegni	Pagamenti	
2,45 %		22 04 20	Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)	88 242 000	83 635 984	2 161 929	2 049 082	
2,41 %		23 03 01 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione	122 788 000	48 000 000	2 959 191	1 156 800	
2,41 %		23 03 01 02	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi	6 029 000	5 206 250	145 299	125 471	
0,14 %		23 03 01 03	Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione	2 000 000	2 000 000	2 800	2 800	
2,41 %		23 03 02 01	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione	16 382 000	12 000 000	394 806	289 200	
2,41 %		23 03 02 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi	12 700 000	10 500 000	306 070	253 050	
2,45 %		23 03 51	Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,41 %		26 01 04 01	Spese di supporto per soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA^2)	400 000	400 000	9 640	9 640	
2,41 %		26 03 01	Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA^2)	27 130 000	25 000 000	653 833	602 500	
2,45 %		26 03 51	Completamento del programma ISA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,45 %	75 %	29 01 04 01	Spese di sostegno per il programma statistico europeo	3 313 000	3 313 000	60 876	60 876	Basato sul tasso di partecipazione di cui al protocollo 30 dell'accordo SEE.

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,45 %	75 %	29 02 01	Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo	74 000 000	71 000 000	1 359 750	1 304 625	Basato sul tasso di partecipazione di cui al protocollo 30 dell'accordo SEE.
2,45 %	75 %	29 02 51	Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Basato sul tasso di partecipazione di cui al protocollo 30 dell'accordo SEE.
2,41 %		32 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 519 194	2 519 194	60 713	60 713	
2,41 %		32 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	859 079	859 079	20 704	20 704	
2,41 %		32 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	800 000	800 000	19 280	19 280	
2,45 %		32 02 10	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia	16 277 975	16 277 975	398 810	398 810	
2,41 %		32 04 03 01	Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	456 991 488	416 594 189	11 013 495	10 039 920	
2,45 %		32 04 51	Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	25 000 000	p.m.	612 500	
2,45 %		32 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione [1]	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni [2]	Pagamenti [2]	Impegni	Pagamenti	
2,45 %		32 04 53	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)	p.m.	5 000 000	p.m.	122 500	
2,45 %		32 04 54	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
0,18 %		33 01 04 01	Spese di supporto per il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza	1 100 000	1 100 000	1 980	1 980	
2,41 %		33 01 04 03	Spese di sostegno per il programma pluriennale per la tutela dei consumatori	850 000	850 000	20 485	20 485	
2,41 %		33 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del programma pluriennale per la tutela dei consumatori	1 835 000	1 835 000	44 224	44 224	
0,14 %		33 02 01	Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini	29 805 000	30 000 000	41 727	42 000	
0,18 %		33 02 02	Promuovere la non discriminazione e la parità	38 753 000	39 600 000	69 755	71 280	
2,45 %		33 02 03 01	Diritto societario	900 000	1 300 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,45 %	73,21 %	33 02 51	Completamento delle azioni nell'ambito di diritti, cittadinanza e uguaglianza	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Basato sul tasso di partecipazione dovuto alla natura mista EFTA/non EFTA della linea di completamento.

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2020		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,41 %		33 04 01	Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione	27 000 000	25 000 000	650 700	602 500	
2,45 %		33 04 51	Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
0,14 %		34 02 05	Corpo europeo di solidarietà — Contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE	500 000	500 000	700 %	700 %	
			TOTALE	**20 761 023 964**	**18 388 551 681**	**480 659 885**	**425 128 930**	
			TOTALE PARZIALE SPESE AMMINISTRATIVE	**629 463 000**	**629 463 000**	**1 574 012**	**1 574 012**	
			TOTALE GENERALE	**21 390 486 964**	**19 018 014 681**	**482 233 897**	**426 702 942**	

(*) I fattori di proporzionalità applicati per calcolare il contributo finanziario si basano sulla partecipazione seguente per paese SEE/EFTA e per programma dell'Unione:
(1) Il tasso di partecipazione è pari al 100 % degli stanziamenti se non diversamente convenuto.
(2) . Inclusi gli stanziamenti iscritti in riserva.

Programma	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Fattore di proporzionalità
Orizzonte 2020	X	—	X	2,41 %
Corpo europeo di solidarietà	X	—	—	0,14 %
Erasmus+	X	X	X	2,45 %
COSME	X	—	—	0,14 %
Copernicus	X	—	X	2,41 %
Galileo			X	2,27 %
Terzo programma per la salute	X	—	X	2,41 %
Diritti, uguaglianza e cittadinanza — Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini	X	—	—	0,14 %
Diritti, uguaglianza e cittadinanza — Promuovere la non discriminazione e la parità	X	X	—	0,18 %
Consumatori	X	—	X	2,41 %
Europa creativa	X	—	X	2,41 %
Protezione civile	X	—	X	2,41 %
Meccanismo per collegare l'Europa — asse TIC	X	—	X	2,41 %
EaSI — asse EURES	X	—	X	2,41 %
EaSI — asse PROGRESS	X	—	X	2,41 %
ISA²	X	—	X	2,41 %
Programma statistico europeo	X	X	X	2,45 %

COMMISSIONE

ELENCO DELLE RUBRICHE DI BILANCIO APERTE AI PAESI CANDIDATI E, SE PERTINENTE, AI POTENZIALI CANDIDATI DEI BALCANI OCCIDENTALI E AD ALCUNI PAESI PARTNER

COMMISSIONE

ELENCO DELLE RUBRICHE DI BILANCIO APERTE AI PAESI CANDIDATI E, SE PERTINENTE, AI POTENZIALI CANDIDATI DEI BALCANI OCCIDENTALI E AD ALCUNI PAESI PARTNER

(AL = Albania; BA = Bosnia-Erzegovina; Kosovo* = Kosovo ai sensi dell'UNSCR 1244(1999); ME = Montenegro; MK = Macedonia del Nord; RS = Serbia; TR = Turchia; MD = Moldova; UA = Ucraina; AR = Armenia)

Contributo totale dei paesi terzi

(milioni di EUR)

	Stati beneficiari										
	MD	MK	TR	AL	BA	ME	RS	UA	AR	Kosovo*	Totale
01 04 51 Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 02 01, 02 02 02, 02 02 51, 02 04 53, 02 01 04 01 e 02 01 06 01 Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)/Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	0,0 518	0,204	9,85	0,235	0,325	0,08	0,76	0,501	0,0 841	0,1 284	12,2 142
02 01 04 04, 02 06 01 e 02 06 02 Programma europeo di osservazione della terra	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
04 03 02 01, 04 03 02 03, 04 03 51 e 04 01 04 02 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)/ Completamento di Progress	p.m.	0,20	0,20	0,10	p.m.	0,10	0,20	p.m.	p.m.	p.m.	0,80
06 02 52 Completamento del programma Marco Polo II	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
07 01 04 01, 07 02, 34 01 04 01 e 34 02 Ambiente e azione per il clima (LIFE)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
07 02 06 Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	p.m.	p.m.	3,13	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3,13
14 02 01 e 14 01 04 01 Dogana 2020	p.m.	0,19	0,29	0,075	0,06	0,065	0,25	p.m.	p.m.	p.m.	0,93
14 03 01 e 14 01 04 02 Fiscalis 2020	p.m.	0,06	0,13	0,05	0,05	0,045	0,095	p.m.	p.m.	p.m.	0,43
17 03 01, 17 03 51, 17 01 04 02 e 17 01 06 02 Azione dell'Unione nel settore della sanità	0,024	p.m.	p.m.	p.m.	0,055	p.m.	0,125	p.m.	p.m.	p.m.	0,204
18 04 01, 18 04 51, 18 01 04 03 e 18 01 06 01 L'Europa per i cittadini	p.m.	0,015	p.m.	0,020	0,015	0,015	0,055	p.m.	p.m.	0,015	0,135
23 03 01 01, 23 03 01 02, 23 03 02 01, 23 03 02 02 e 23 03 51 Protezione civile	p.m.	p.m.	0,03	0,20	p.m.	p.m.	0,01	p.m.	p.m.	0,12	0,36

COMMISSIONE

ELENCO DELLE RUBRICHE DI BILANCIO APERTE AI PAESI CANDIDATI E, SE PERTINENTE, AI POTENZIALI CANDIDATI DEI BALCANI OCCIDENTALI E AD ALCUNI PAESI PARTNER

(milioni di EUR)

	Stati beneficiari										
	MD	MK	TR	AL	BA	ME	RS	UA	AR	Kosovo*	Totale
24 02 01 e 24 02 51 Lotta contro la frode	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
26 01 04 01, 26 03 01 e 26 03 51 Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA [2])	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,00 678	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,00 678
32 04 53 Completamento del programma Energia intelligente — Europa (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 01 04 01, 33 02 01, 33 02 02 e 33 02 51 Programma Diritti e cittadinanza/ Completamento del programma contro la violenza (Daphne)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 02 06 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	p.m.	0,17	p.m.	0,16	p.m.	p.m.	0,18	p.m.	p.m.	p.m.	0,51
33 01 04 03, 33 04 01 e 33 04 51 Programma Consumatori	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 01 04 02, 33 03 01 e 33 03 02 Programma Giustizia	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate [1] Orizzonte 2020/Completamento del settimo programma quadro di ricerca — CE (non nucleare)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate [2] Erasmus+	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate [3] Programma Europa creativa/Completamento del programma Cultura (dal 2007 al 2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate [4] Programma di ricerca e formazione Euratom/Completamento del settimo programma quadro di ricerca — Euratom (nucleare)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

[1] Linee di bilancio interessate: 02 01 05, 02 04, 05 01 05, 05 09, 06 01 05, 06 03, 08 01 05 01, 08 01 05 02, 08 01 05 03, 08 01 06, 08 02, 09 01 05, 09 04, 10 01 05 01, 10 01 05 02, 10 01 05 03, 10 01 05 04, 10 02, 15 01 05, 15 03, 18 01 05, 18 05, 32 01 05, 32 04 03, 32 04 51 e 32 04 52.

[2] Linee di bilancio interessate: 15 01 04 01, 15 01 06 01, 15 02 01 01, 15 02 01 02, 15 02 02, 15 02 03, 15 02 51, 15 02 53, 19 05 20, 21 01 06 01, 21 02 20, 22 01 06 01, 22 01 06 02, 22 02 04 02 e 22 04 20. Solo la Turchia e la Macedonia del Nord partecipano alla sezione esterna del programma Erasmus+.

[3] Linee di bilancio interessate: 09 01 04 02, 09 05 01, 09 05 51, 15 01 04 02, 15 01 06 02, 15 04 01, 15 04 02 e 15 04 51.

[4] Linee di bilancio interessate: 08 01 05 11, 08 01 05 12, 08 01 05 13, 08 03, 10 01 05 11, 10 01 05 12, 10 01 05 13, 10 01 05 14 e 10 03.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

A. **INTRODUZIONE**

Il presente allegato è redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione: prestiti a sostegno della «bilancia dei pagamenti», l'assistenza nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità finanziaria (MESF), operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria a paesi terzi, prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi e prestiti della Banca europea per gli investimenti in alcuni paesi terzi.

Al 31 dicembre 2018 la consistenza delle operazioni in sospeso coperte dal bilancio dell'Unione ammontava a 82 468 080 471 EUR di cui 50 437 225 468 EUR all'interno dell'Unione e 32 030 855 003 EUR all'esterno (con interessi maturati, cifre arrotondate e tasso di cambio dell'euro applicabile al 31 dicembre 2018).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

B. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLE DIVERSE CATEGORIE DI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE

I. MECCANISMO UNICO DI SOSTEGNO FINANZIARIO A MEDIO TERMINE DELLE BILANCE DEI PAGAMENTI DEGLI STATI MEMBRI

1. *Base giuridica*

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1360/2008 del Consiglio, del 2 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1).

2. *Descrizione*

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2002, l'Unione può concedere prestiti a uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. L'esposizione creditizia, in conto capitale, di questi prestiti era limitata a 12 000 000 000 EUR.

Il 2 dicembre 2008 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 25 000 000 000 EUR.

Il 20 gennaio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Lettonia sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 3 100 000 000 EUR con una scadenza media massima di sette anni.

Il 6 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 5 000 000 000 EUR con una scadenza media massima di cinque anni.

Il 18 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 50 000 000 000 EUR.

3. *Incidenza finanziaria*

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza. Al 31 dicembre 2018 il saldo dovuto a titolo di questo strumento era pari a 1 700 000 000 EUR.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

II. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI DELL'UNIONE DESTINATI ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA NELL'AMBITO DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

1. ***Base giuridica***

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Decisione di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE del 7 dicembre 2010 che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che fornisce al Portogallo l'assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.).

Decisione di esecuzione 2011/682/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/77/UE) che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31).

Decisione di esecuzione 2011/683/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/344/UE) che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

Decisione di esecuzione 2013/313/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 40).

Decisione di esecuzione 2013/323/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 47).

Decisione di esecuzione 2013/525/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 71).

2. ***Descrizione***

L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce la possibilità per l'Unione di concedere un'assistenza finanziaria ad uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà causate anche da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

La garanzia fornita dall'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. Si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Il 7 dicembre 2010, l'Unione ha deciso di concedere all'Irlanda un prestito pari a 22 500 000 000 EUR, con una scadenza media di massimo 7,5 anni (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Il 30 maggio 2011, l'Unione ha deciso di concedere al Portogallo un prestito pari a 26 000 000 000 EUR (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

L'11 ottobre 2011, il Consiglio ha deciso di modificare le decisioni di attuazione 2011/77/UE e 2011/344/UE, estendendo le scadenze e applicando la riduzione del margine di interesse a tutti i segmenti che sono già stati erogati [GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31 per quanto riguarda l'Irlanda (2011/682/UE) e pag. 32 per quanto riguarda il Portogallo (2011/683/UE)].

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha deciso di modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE prorogando la scadenza media del prestito e offrendo la possibilità di prorogare le scadenze delle rate su richiesta dell'Irlanda (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 40).

Il 21 giugno 2013, il Consiglio ha deciso di modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE prorogando la scadenza media del prestito e offrendo la possibilità di prorogare le scadenze delle rate su richiesta del Portogallo. Inoltre, sono state precisate le misure che il Portogallo deve adottare in linea con i requisiti specificati nel protocollo d'intesa (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 47).

Il 22 ottobre 2013 il Consiglio ha deciso di modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE prorogando il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa all'Irlanda (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 71).

3. ***Incidenza finanziaria***

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza. Al 31 dicembre 2018 il saldo dovuto a titolo di questo strumento era pari a 46 800 000 000 EUR.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

III. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI ASSUNTI DALL'UNIONE PER CONCEDERE UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI TERZI DEL BACINO MEDITERRANEO

1. *Base giuridica*

Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 dell'18.12.2013, pag. 4).

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 09.7.2016, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

2. *Descrizione*

L'11 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Giordania un'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 180 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti giordana individuato nel programma dell'FMI. Nel 2015 lo strumento è stato integralmente erogato in due quote di pari importo.

Il 15 maggio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Tunisia un'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 300 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina individuato nel programma dell'FMI. Le prime due tranche, ciascuna di 100 000 000 EUR, sono state entrambe pagate nel 2015 e la terza nel luglio 2017.

Il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Tunisia un'assistenza macrofinanziaria supplementare sotto forma di prestiti per un importo massimo di 500 000 000 EUR (tre rate di prestito di 200 000 000 EUR, 150 000 000 EUR e 150 000 000 EUR). La prima tranche di 200 000 000 EUR è stata pagata nell'ottobre 2017, la seconda tranche di 150 000 000 EUR nel luglio 2019 e la terza ed ultima tranche di 150 000 000 EUR nel novembre 2019.

Il 14 dicembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Giordania un'assistenza microfinanziaria supplementare sotto forma di prestiti per un importo massimo di 200 000 000 EUR (due rate di prestito di 100 000 000 EUR). La prima tranche di 100 000 000 EUR è stata pagata nell'ottobre 2017 e la seconda tranche di 100 000 000 EUR nel luglio 2019.

3. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

IV. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI CONTRATTI DALL'UNIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI TERZI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

1. *Base giuridica*

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

Decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 103, del 23.4.2018, pag. 8).

Decisione (UE) 2018/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 171, del 6.7.2018, pag. 11).

2. *Descrizione*

Il 17 novembre 1997 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per la Georgia per un importo massimo di 142 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni.

La prima quota, di 110 000 000 EUR, è stata versata alla Georgia il 24 luglio 1998. La seconda quota non verrà più sborsata.

Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha deciso di concedere all'Ucraina un prestito a lungo termine per un capitale massimo di 110 000 000 EUR, con una scadenza massima di 15 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve del paese e agevolare l'attuazione delle necessarie riforme strutturali. L'importo dello strumento è stato integralmente erogato nel 2014.

Il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere all'Ucraina un prestito a lungo termine per un capitale massimo di 500 000 000 EUR, con una scadenza massima di 15 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti. Nel 2014 e nel 2015 lo strumento è stato integralmente erogato in due quote di pari importo.

Il 12 agosto 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un'assistenza macrofinanziaria alla Georgia per un importo massimo di 46 000 000 EUR (fino a 23 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 000 000 EUR sotto forma di prestiti) per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 10 000 000 EUR è stata versata nell'aprile 2015 e la seconda quota di 13 000 000 EUR nel maggio 2017.

Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 1 000 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di coprire il fabbisogno urgente della bilancia dei pagamenti ucraina individuato nel programma dell'FMI. L'importo totale di 1 000 000 000 EUR è stato versato nel 2014.

Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 800 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti ucraina rilevato dal programma dell'FMI. La prima quota di 600 000 000 EUR è stata versata nel luglio 2015 e la seconda quota di 600 000 000 EUR nel marzo 2017.

Il 18 aprile 2018, il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione della Georgia un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 45 000 000 EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Georgia e un programma di riforme sostanziali. Di tale importo massimo, fino a 35 000 000 EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 10 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Georgia individuato nel programma dell'FMI. La prima quota di 15 000 000 EUR è stata versata nel dicembre 2018.

Il 4 luglio 2018 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina un importo massimo di 1 miliardo di EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. Tale assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti dell'Ucraina individuato nel programma dell'FMI. La prima quota di 500 000 000 EUR è stata versata nel dicembre 2018.

3. ***Incidenza finanziaria***

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

V. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI CONTRATTI DALLA COMUNITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI DELL'UNIONE DEGLI STATI INDIPENDENTI E DELLA MONGOLIA

1. *Base giuridica*

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

2. *Descrizione*

Il 17 novembre 1997 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per l'Armenia per un importo massimo di 28 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per l'Armenia, sotto forma di un prestito a lungo termine per un importo massimo di 65 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 26 000 000 EUR è stata erogata nel 2011, mentre la seconda e ultima quota è stata erogata nel 2012.

Il 22 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan per un importo massimo di 30 000 000 EUR (fino a 15 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni e fino a 15 000 000 EUR sotto forma di prestiti) per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 5 000 000 EUR è stata erogata nel 2015 e la seconda quota nell'aprile 2016.

Il 13 settembre 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova per un importo massimo di 100 000 000 EUR (fino a 40 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni e fino a 60 000 000 EUR sotto forma di prestiti per una durata massima di 15 anni), al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. La prima quota di 20 000 000 EUR è stata erogata nel nell'ottobre 2019.

3. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

VI. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI ASSUNTI DALL'UNIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI

1. *Base giuridica*

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2008/784/EC del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente la Repubblica federale di Iugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE (GU L 269 del 10.10.2008, pag. 8).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

2. *Descrizione*

Il 10 maggio 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia I).

La prima quota di 10 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina il 21 dicembre 1999. La seconda quota di 10 000 000 EUR è stata versata nel 2001.

L'8 novembre 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (FYROM II).

La prima quota di 10 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni, è stata versata all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel gennaio 2001, la seconda quota di 12 000 000 EUR nel gennaio 2002, la terza quota di 10 000 000 EUR nel giugno 2003 e la quarta quota di 18 000 000 EUR nel dicembre 2003.

Il 16 luglio 2001 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro I). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 225 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di 15 anni. Il prestito è stato versato in un'unica quota nell'ottobre 2001.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia II).

La prima quota, di 10 000 000 EUR, della durata massima di 15, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina nel 2004, e la seconda quota, di 10 000 000 EUR, nel 2006.

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore di Serbia e Montenegro (Serbia e Montenegro II). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 55 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di 15 anni.

La prima quota di 10 000 000 EUR e la seconda di 30 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni, sono state versate a Serbia e Montenegro nel 2003, e la terza quota, di 15 000 000 EUR, nel 2005.

Il prestito all'Albania IV di 9 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni, è stato erogato interamente nel 2006.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea per un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per la Serbia, sotto forma di un prestito a lungo termine, per un importo massimo di 200 000 000 EUR, per una durata massima di otto anni. La prima quota di 100 000 000 EUR è stata pagata nel 2011.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea per un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per la Serbia, sotto forma di un prestito a lungo termine, per un importo massimo di 100 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni. Le due quote di 50 000 000 EUR ciascuna sono state pagate nel 2013.

3. ***Incidenza finanziaria***

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

VII. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI EURATOM DESTINATI A FINANZIARE IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA E DI SICUREZZA DEL PARCO NUCLEARE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, NONCHÉ DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI

1. *Base giuridica*

Decisione 77/270/Euratom del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

2. *Descrizione*

Conformemente alle disposizioni della decisione 94/179/Euratom (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41), l'Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom, ai sensi della decisione 77/270/Euratom, al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti.

Un importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e per i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR.

Nel 2000 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria (212 500 000 EUR), l'ultima quota del quale è stata versata nel 2006. Nel 2000 la Commissione ha concesso un prestito a favore del progetto K2R4 in Ucraina, ma nel 2004 ne ha ridotto l'importo all'equivalente in euro di 83 milioni di dollari USA. Al progetto K2R4 è stato concesso un prestito di 39 000 000 EUR (prima quota) nel 2007, di 22 000 000 USD nel 2008 e di 10 335 000 USD nel 2009, ai sensi della decisione della Commissione del 2004. Nel 2004 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Cernavodă in Romania (223 500 000 EUR). Una prima quota di 100 000 000 EUR e una seconda di 90 000 000 EUR sono state versate nel 2005, mentre l'ultima quota, di 33 500 000 EUR, è stata erogata nel 2006.

Nel 2013 la Commissione ha deciso di concedere un finanziamento ad Energoatom, Ucraina, pari a 300 000 000 EUR destinato a migliorare la sicurezza delle centrali nucleari. Il prestito sarà fornito in collaborazione con la BERS, che fornisce un altro prestito di 300 000 000 EUR in parallelo. Le condizioni alle quali è subordinata la disponibilità iniziale del prestito sono state valutate e considerate pienamente raggiunte nel 2015 e il prestito è stato dichiarato effettivo.

Il 27 maggio 2015 la Commissione ha autorizzato esborsi nel quadro del prestito Euratom a Energoatom per un importo massimo di 100 000 000 EUR, a condizione che Energoatom abbia utilizzato l'importo del prestito concesso dalla BERS per un importo non inferiore a 50 000 000 EUR. Tali prestiti beneficiano di garanzie statali che coprono il 100 % degli importi in essere alla fine dell'anno. La prima quota di 50 000 000 EUR è stata versata nel maggio 2017 e la seconda quota di 50 000 000 EUR è stata versata nel luglio 2018.

3. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

Dal 1° gennaio 2007 i prestiti a Bulgaria e Romania non sono più considerati azioni esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

VIII. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI AI PAESI TERZI DEL BACINO MEDITERRANEO

1. *Base giuridica*

Alcuni dei paesi inclusi nelle base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Iugoslavia»).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 14).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di istituire un programma speciale d'azione della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1), modificata dalla Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30).

2. ***Garanzia del bilancio dell'Unione***

Conformemente alla decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione assume la garanzia dei prestiti destinati ad essere concessi dalla BEI nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

La decisione è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo in base al quale si predispone una garanzia globalizzata, pari al 75 % dell'insieme degli stanziamenti aperti a titolo delle operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Egitto, Giordania, Siria, Israele, Grecia, ex Iugoslavia e Libano.

Per ogni nuovo protocollo finanziario, viene steso un nuovo atto di prolungamento di tale contratto.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 1999/786/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 18 aprile 2000 a Bruxelles e il 23 maggio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1º agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione (UE) 2018/412 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 3 ottobre 2018 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. ***Descrizione***

Nel quadro dei protocolli finanziari con i paesi terzi del Mediterraneo, sono fissati importi globali per prestiti che possono essere concessi dalla BEI sulle sue risorse proprie. La Banca europea per gli investimenti (BEI) concede i prestiti ai settori atti a contribuire allo sviluppo economico dei paesi considerati: infrastrutture di trasporti, porti, approvvigionamento idrico, produzione e trasmissione di energia, progetti agricoli, promozione delle piccole e medie imprese.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 2 310 000 000 EUR ai suddetti paesi mediterranei, per un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997 (con una possibile proroga di sei mesi).

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 29 novembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 600 000 000 EUR, per un periodo di tre anni a partire dal 29 novembre 1999 (con una possibile proroga di sei mesi).

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Copre un periodo di sette anni dal 1º febbraio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché a tale data i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 4 dicembre 2000, il Consiglio ha deciso di porre in essere un programma speciale d'azione della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. L'importo di questi prestiti è limitato a un massimale globale di 450 000 000 EUR.

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (ammissibilità da decidersi dal Consiglio) Marocco, Siria, Tunisia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1º febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %.

La decisione 2006/1016/CE è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE accorda una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (Paesi in fase di preadesione, Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sud Africa) nel periodo 2014-2020. È stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30). Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, come stabilito dalla decisione modificativa, non deve eccedere 32 300 000 000 EUR suddivisa in massimali e submassimali regionali, nonché in:

a) un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nell'ambito di un mandato generale, di cui 1 400 000 000 EUR è destinato a progetti nel settore pubblico volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione; e

b) un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestito del settore privato per progetti volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione.

La garanzia dell'Unione europea è limitata al 65 % dell'esposizione totale.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

4. ***Incidenza finanziaria***

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore,

— alla concessione, in tutta una serie di casi, di abbuoni di interesse del 2 %, a titolo di aiuto non rimborsabile, entro il limite dei pacchetti previsti dai protocolli finanziari.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

IX. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI NEI PAESI TERZI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E NELLE REGIONI DEI BALCANI OCCIDENTALI

1. *Base giuridica*

Alcuni dei paesi inclusi nella base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del Consiglio dei governatori della BEI, del 29 novembre 1989, relativa alle operazioni della Banca in Ungheria e in Polonia.

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla BEI contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla BEI a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla BEI a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla BEI di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla BEI ai prestiti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla BEI, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla BEI, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1), modificata dalla decisione (UE) 2018/412 del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30).

2. ***Garanzia del bilancio dell'Unione***

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la BEI (BEI), il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

Questo contratto di garanzia è stato oggetto di un atto, firmato il 19 gennaio 1993 a Bruxelles e il 4 febbraio 1993 a Lussemburgo, che sostituisce la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca alla Repubblica federativa ceca e slovacca a partire dal 1º gennaio 1993.

La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la BEI firmato il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 98/348/CE e la decisione 98/729/CE erano all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1º agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione (UE) 2018/412 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 3 ottobre 2018 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

3. ***Descrizione***

A seguito di un invito del Consiglio del 9 ottobre 1989, il consiglio dei governatori della BEI ha deciso, il 29 novembre 1989, di autorizzare la Banca a concedere dei prestiti su capitale proprio per finanziare dei progetti d'investimento in Ungheria e in Polonia per un massimale di 1 000 000 000 EUR. È stato convenuto che tali prestiti siano concessi per finanziare progetti di investimento rispondenti ai criteri normalmente applicati dalla Banca in caso di erogazione di prestiti su capitale proprio.

Il Consiglio ha deciso, il 14 maggio 1991 e il 15 marzo 1993, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di estendere tale garanzia ai prestiti che la BEI potrebbe concedere negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale (Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania) nel corso di un periodo di due anni e per un valore di 700 000 000 EUR.

Il 13 dicembre 1993 il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare in Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania per un importo di 3 000 000 000 EUR per un periodo triennale.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi, spese connesse) relativo a detti prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di rinnovare la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 3 520 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Europa centrale e orientale. Esso copre un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 19 maggio 1998, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi è pari a 150 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 1º gennaio 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 14 dicembre 1998, il Consiglio ha deciso di modificare la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Bosnia-Erzegovina. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 100 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 22 dicembre 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse per un periodo di sette anni a partire dal 1º febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 7 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti da realizzare in Croazia.

Il 6 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti da realizzare nell'ex Repubblica federale di Jugoslavia.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi candidati all'adesione: Croazia, Turchia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1º febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE accorda una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (Paesi in fase di preadesione, Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sud Africa) nel periodo 2014-2020. È stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30). Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, come stabilito dalla decisione modificativa, non deve eccedere 32 300 000 000 EUR suddivisa in massimali e submassimali regionali, nonché in:

a) un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nell'ambito di un mandato generale, di cui 1 400 000 000 EUR è destinato a progetti nel settore pubblico volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione; e

b) un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestito del settore privato per progetti volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione.

La garanzia dell'Unione europea è limitata al 65 % dell'esposizione totale.

4. ***Incidenza finanziaria***

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

X. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI IN CASO DI PERDITE DOVUTE A PRESTITI A FAVORE DI PROGETTI IN TALUNI PAESI DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

1. *Base giuridica*

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia, con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 76, del 19.3.2018, pag. 30).

2. *Garanzia del bilancio dell'Unione*

La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo.

La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1º agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI firmato il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione (UE) 2018/412 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI firmato il 3 ottobre 2018 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. ***Descrizione***

Conformemente alle disposizioni della decisione 93/115/CEE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti destinati a essere concessi caso per caso dalla BEI in paesi terzi con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione.

Un massimale globale di 250 000 000 EUR l'anno è fissato per un periodo di tre anni dalla decisione 93/115/CEE.

Il 12 dicembre 1996 il Consiglio ha accordato alla BEI una garanzia della Comunità europea del 100 % sui prestiti a favore di progetti d'interesse reciproco realizzati in taluni paesi terzi (paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia), con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. La garanzia è limitata a un massimale globale di 275 000 000 EUR da concedere nel 1996 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 900 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Asia e dell'America latina, per un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e Yemen. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per un periodo di sette anni a partire dal 1º febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, e i seguenti paesi dell'Asia: Afghanistan*, Bangladesh, Bhutan*, Brunei, Cambogia*, Cina, India, Indonesia, Iraq*, Corea del Sud, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan*, Thailandia, Vietnam e Yemen e i paesi dell'Asia centrale: Kazakistan*, Kirghizistan*, Turkmenistan*, Uzbekistan* (*: l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio). Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1º febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE accorda una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (Paesi in fase di preadesione, Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sud Africa) nel periodo 2014-2020. È stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30). Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, come stabilito dalla decisione modificativa, non deve eccedere 32 300 000 000 EUR suddivisa in massimali e submassimali regionali, nonché in:

a) un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nell'ambito di un mandato generale, di cui 1 400 000 000 EURè destinato a progetti nel settore pubblico volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione; e

b) un importo massimo di 2 300 000 000 EURnel quadro di un mandato di prestito del settore privato per progetti volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione.

La garanzia dell'Unione europea è limitata al 65 % dell'esposizione totale.

4. ***Incidenza finanziaria***

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

XI. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI IN CASO DI PERDITE DOVUTE A PRESTITI A FAVORE DI PROGETTI NEL CAUCASO MERIDIONALE, IN RUSSIA, BIELORUSSIA, MOLDOVA E UCRAINA

1. *Base giuridica*

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11). A partire dal 31 dicembre 2006 e a seguito della decisione C(2005) 1499 della Commissione, solo la Russia e l'Ucraina sono ammissibili ai sensi della decisione 2005/48/CE.

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 76, del 19.3.2018, pag. 30).

2. *Garanzia del bilancio dell'Unione*

La decisione 2001/777/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1º agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione (UE) 2018/412 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI firmato il 3 ottobre 2018 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

3. ***Descrizione***

Il 6 novembre 2001, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla BEI (BEI) in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 100 000 000 EUR. La BEI beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 %.

Il 22 dicembre 2004, il Consiglio ha deciso di accordare alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 500 000 000 EUR. La BEI beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 %.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles che istituisce una garanzia al 100 %.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio); nei paesi del Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia e in Russia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1º febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE accorda una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (Paesi in fase di preadesione, Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sud Africa) nel periodo 2014-2020. È stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30). Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, come stabilito dalla decisione modificativa, non deve eccedere 32 300 000 000 EUR suddivisa in massimali e submassimali regionali, nonché in:

a) un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nell'ambito di un mandato generale, di cui 1 400 000 000 EUR è destinato a progetti nel settore pubblico volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione; e

b) un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestito del settore privato per progetti volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione.

La garanzia dell'Unione europea è limitata al 65 % dell'esposizione totale.

4. ***Incidenza finanziaria***

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

XII. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI AL SUD AFRICA

1. *Base giuridica*

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1º giugno 1995, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sud Africa (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione. (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30).

2. *Garanzia del bilancio dell'Unione*

La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1º agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione (UE) 2018/412 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 3 ottobre 2018 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. ***Descrizione***

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti accordati dalla BEI al Sud Africa per un importo globale massimo di 300 000 000 EUR.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a questi prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica del Sud Africa. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 375 000 000 EUR alla Repubblica del Sud Africa, per un periodo di tre anni a partire dal 1º luglio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il Consiglio ha deciso, il 22 dicembre 1999, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica del Sud Africa. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per il periodo dal 1º luglio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1º febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

La decisione n. 466/2014/UE accorda una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (Paesi in fase di preadesione, Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sud Africa) nel periodo 2014-2020. È stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30). Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, come stabilito dalla decisione modificativa, non deve eccedere 32 300 000 000 EUR suddivisa in massimali e submassimali regionali, nonché in:

a) un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nell'ambito di un mandato generale, di cui 1 400 000 000 EUR è destinato a progetti nel settore pubblico volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione; e

b) un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestito del settore privato per progetti volti alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine come risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione.

La garanzia dell'Unione europea è limitata al 65 % dell'esposizione totale.

4. ***Incidenza finanziaria***

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), e dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

— a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9 % delle operazioni garantite,

— all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

C. **PREVISIONI SU NUOVI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEL 2019 E NEL 2020**

La seguente tabella fornisce un'indicazione di massima sulla possibile assunzione di nuovi prestiti e sull'erogazione di nuovi prestiti (garantiti dal bilancio dell'Unione) nel 2019 e nel 2020.

Prestiti attivi e passivi nel 2019 e nel 2020

(milioni di EUR)

Strumento	2019	2020
A. *Prestiti attivi/passivi dell'Unione ed Euratom garantiti dal bilancio dell'Unione*		
1. *Assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea ai paesi terzi*		
Operazioni decise o in programma		
Georgia II	0	20
Giordania II	100	0
Moldova	20	40
Tunisia II	300	0
Ucraina IV	0	500
Totale parziale	*420*	*560*
2. *Prestiti attivi Euratom*	0	200
3. *Bilancia dei pagamenti*	0	0
4. *Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)*	0	0
Totale parziale A	**420**	**760**
B. *Prestiti attivi della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio dell'Unione*		
1. Paesi in fase di preadesione	877	887
2. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato	2 032	2 334
3. Asia e America latina	564	597
4. Repubblica del Sud Africa	101	66
Totale parziale B	**3 574**	**3 884**
Totale generale	**3 994**	**4 644**

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

D. CAPITAL OPERATIONS AND DEBT MANAGEMENT

TABELLA 1 — PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(milioni di EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre-2018	Saldo dovuto al 31 dicembre-2018	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021
1. *Euratom*										
1977	95,30	23,20								
1978	70,80	45,30								
1979	151,60	43,60								
1980	183,50	74,30								
1981	360,40	245,30								
1982	354,60	249,50								
1983	366,90	369,80								
1984	183,70	207,10								
1985	208,30	179,30								
1986	575,00	445,80								
1987	209,60	329,80								
2001	40,00	40,00	12	4		8	4	0,7	0,5	0,2
2002	40,00	40,00	2,5	2,5				0,0		
2003	25,00	25,00								
2004	65,00	65,00	7,8	4,8	3	3		0,0	0,0	
2005	215,00	215,00	101,8	22,1	22,1	79,7	57,6	0,1	0,1	0,0
2006	51,00	51,00	28,9	6,7	5,5	22,2	16,7	0,0	0,0	0,0
2007	39,00	39,00								
2008	15,80	15,80								
2009	6,90	6,90								
2010										
2011										
2012										
2013										
2014										
2015										
2016										
2017	50	50	50			50	50	0,4	0,4	0,4
2018	50	50	50			50	50	0,4	0,4	0,4
Totale	*3 307,40*	*2 760,70*	*252,9*	*40,1*	*34,6*	*212,8*	*178,3*	*1,6*	*1,4*	*1,1*

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

(milioni di EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre-2018	Saldo dovuto al 31 dicembre-2018	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021
2. *Bilancia dei pagamenti*										
2009	7 200	7 200								
2010	2 850	2 850	1 700	1 500		200	200	56,4	5,8	5,8
2011	1 350	1 350								
2012										
2013										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
Totale	*11 400*	*11 400*	*1 700*	*1 500*	*0*	*200*	*200*	*56,4*	*5,8*	*5,8*
3. *Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e aiuto alimentare all'ex Unione sovietica*										
1990	350,00	350,00								
1991	945,00	945,00								
1992	1 671,00	1 671,00								
1993	659,00	659,00								
1994	400,00	400,00								
1995	410,00	410,00								
1996	155,00	155,00								
1997	445,00	445,00								
1998	153,00	153,00								
1999	108,00	108,00								
2000	160,00	160,00								
2001	305,00	305,00								
2002	12,00	12,00								
2003	118,00	118,00								
2004	10,00	10,00	2	2						
2005	15,00	15,00								
2006	19,00	19,00	11,4	3,8	3,8	7,6	3,8			

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

(milioni di EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre-2018	Saldo dovuto al 31 dicembre-2018	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021
2009	25,00	25,00								
2011	126,00	126,00	65,3	36,3	3	29	26	2,3	1,1	1,0
2012	39,00	39,00	39			39	39	1,2	2	1,2
2013	100,00	100,00	100	10	10	90	80	2,0	1,8	1,6
2014	1 360,00	1 360,00	1 360			1 360	1 360	21,7	21,7	21,7
2015	1 245,00	1 245,00	1 245		600	1 245	645	6,4	6,4	4,9
2016	10,00	10,00	10			10	10	0,1	0,1	0,1
2017	1 013,00	1 013,00	1 013			1 013	1 013	8,2	8,2	8,2
2018	515	515	515			515	515	6,9	6,4	6,4
Totale	*9 727,00*	*9 727,00*	*4 360,7*	*52,1*	*616,8*	*4 308,6*	*3 691,8*	*48,8*	*46,9*	*45,0*
4. *MESF*										
2011	28 000	28 000	13 750			13 750	13 750	423,8	423,8	423,8
2012	15 800	15 800	15 800			15 800	15 800	489,9	489,9	489,9
2014	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000	54,3	54,3	54,3
2015 (*)	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	56,3	56,3	56,3
2016 (**)	4 750	4 750	4 750			4 750	4 750	37,5	37,5	37,5
2017										
2018 (***)	4 500	4 500	4 500			4 500	4 500	42,2	38,3	38,3
Totale	*61 050*	*61 050*	*46 800*	*0*	*0*	*46 800*	*46 800*	*1 103,8*	*1 099,9*	*1 099,9*

(*) Il prestito di 5 000 000 000 EUR contratto nel 2015 corrisponde al prolungamento e al rifinanziamento di un prestito del 2011

(**) Il prestito di 4 750 000 000 EUR dovuto dal Portogallo nell'aprile 2016 è stato prorogato come richiesto.

(***) Il prestito del MESF all'Irlanda, di 3 400 000 000 EUR, versato nel marzo 2011 (in scadenza il 4 aprile 2018) è stato rifinanziato e prorogato. Altri due prestiti del MESF di 500 000 000 EUR (Irlanda) e 600 000 000 EUR (Portogallo), versati nell'ottobre 2011 e in scadenza il 4 ottobre 2018, sono stati rifinanziati e prorogati.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

TABELLA 2 — PRESTITI EMESSI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(milioni di EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre-2018	Saldo dovuto al 31 dicembre-2018	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2019	2020	2019	2020	2018	2019	2020
1. *Euratom*										
1977	98,30	119,40								
1978	72,70	95,90								
1979	152,90	170,20								
1980	183,50	200,70								
1981	362,30	430,90								
1982	355,40	438,50								
1983	369,10	400,10								
1984	205,00	248,70								
1985	337,80	389,50								
1986	594,40	500,90								
1987	674,60	900,90								
1988	80,00	70,20								
1994	48,50	47,40								
2001	40,00	40,00	12	4	4	8	4	0,7	0,5	0,2
2002	40,00	40,00	2,5	2,5				0,0		
2003	25,00	25,00								
2004	65,00	65,00	7,8	4,8	3	3		0,0	0,0	
2005	215,00	215,00	101,8	22,1	22,1	79,7	57,6	0,1	0,1	0,0
2006	51,00	51,00	28,9	6,7	5,5	22,2	16,7	0,0	0,0	0,0
2007	39,00	39,00								
2008	15,80	15,80								
2009	6,90	6,90								
2010										
2011										
2012										
2013										
2014										
2015										
2016										
2017	50,00	50,00	50			50	50	0,4	0,4	0,4
2018	50,00	50,00	50			50	50	0,4	0,4	0,4
Totale	*4 082,20*	*4 561,00*	*252,9*	*40,1*	*34,6*	*212,8*	*178,3*	*1,6*	*1,4*	*1,1*

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

(milioni di EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre-2018	Saldo dovuto al 31 dicembre-2018	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2019	2020	2019	2020	2018	2019	2020
2. *Bilancia dei pagamenti*										
2009	7 200	7 200								
2010	2 850	2 850	1 700	1 500		200	200	56,4	5,8	5,8
2011	1 350	1 350								
2012										
2013										
2014										
2015										
2016										
2017										
Totale	*11 400*	*11 400*	*1 700*	*1 500*	*0*	*200*	*200*	*56,4*	*5,8*	*5,8*
3. *Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e aiuto alimentare all'ex Unione sovietica*										
1990	350,00	350,00								
1991	945,00	945,00								
1992	1 671,00	1 671,00								
1993	659,00	659,00								
1994	400,00	400,00								
1995	410,00	410,00								
1996	155,00	155,00								
1997	445,00	195,00								
1998	153,00	403,00								
1999	108,00	108,00								
2000	160,00	160,00								
2001	80,00	80,00								
2002	12,00	12,00								
2003	78,00	78,00								
2004	10,00	10,00	42	2						
2006	19,00	19,00	11,4	3,8	3,8	7,6	3,8			

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

(milioni di EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre-2018	Saldo dovuto al 31 dicembre-2018	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2019	2020	2019	2020	2018	2019	2020
2009	25,00	25,00								
2011	126,00	126,00	65,3	36,3	3	29	26	2,3	1,1	1,0
2012	39,00	39,00	39			39	39	1,2	1,2	1,2
2013	100,00	100,00	100	10	10	90	80	2,0	1,8	1,6
2014	1 360,00	1 360,00	1 360			1 360	1 360	21,7	21,7	21,7
2015	1 245,00	1 245,00	1 245		600	1 245	645	6,4	6,4	4,9
2016	10,00	10,00	10			10	10	0,1	0,1	0,1
2017	1 013,00	1 013,00	1 013			1 013	1 013	8,2	8,2	8,2
2018	515	515	515			515	515	6,9	6,4	6,4
Totale	*9 573,00*	*9 573,00*	*4 360,7*	*52,1*	*616,8*	*4 308,6*	*3 691,8*	*48,8*	*46,9*	*45,0*
4. *MESF*										
2011	28 000	28 000	13 750			13 750	13 750	423,8	423,8	423,8
2012	15 800	15 800	15 800			15 800	15 800	489,9	489,9	489,9
2014	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000	54,3	54,3	54,3
2015 (*)	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	56,3	56,3	56,3
2016 (**)	4 750	4 750	4 750,			4 750	4 750	37,5	37,5	37,5
2017										
2018 (***)	4 500	4 500	4 500			4 500	4 500	42,2	38,3	38,3
Totale	*61 050*	*61 050*	*46 800*	*0*	*0*	*46 800*	*46 800*	*1 103,8*	*1 099,9*	*1 099,9*

(*) The EUR 5 000 000 000 loan raised in 2015 corresponds to the lengthening and refinancing of a loan of 2011 (see 1.4.1. Technical notes on tables).

(**) The EUR 4 750 000 000 due from Portugal in April 2016 have been lengthened as requested.

(***) The EFSM loan to Ireland of EUR 3 400 000 000 disbursed in March 2011 (due on 4 April 2018) was refinanced and extended. Another two EFSM loans of EUR 500 000 000 (Ireland) and EUR 600 000 000 (Portugal) disbursed in October 2011 and due on 4 October 2018 were refinanced and extended.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

Note tecniche relative alle tabelle

Tasso di cambio: gli importi della colonna 2 «Controvalore alla data della stipulazione» sono convertiti ai tassi vigenti alla data della stipulazione. In caso di rifinanziamento, nella tabella 1 sono riportate sia l'operazione iniziale (ad esempio nel 1979) che l'operazione sostitutiva (ad esempio nel 1986) e l'operazione sostitutiva è convertita ai tassi dell'operazione iniziale. Il doppione che ne risulta è indicato nelle cifre annuali ma eliminato a livello del totale.

Tutti gli altri importi sono convertiti al tasso applicabile il 31 dicembre 2017.

Colonna 3 «Importo iniziale incassato/versato fino al 31 dicembre 2017»: per il 1986, ad esempio, in questa colonna è iscritto il totale di tutti gli importi riscossi fino al 31 dicembre 2016 sui prestiti firmati nel 1986 (tabella 1), ivi compresi i rifinanziamenti (con conseguenti doppioni).

Colonna 4 «Saldo dovuto al 31 dicembre 2017»: cifra netta, senza i doppioni dovuti ai rifinanziamenti, ottenuta per deduzione dalla colonna 3 del totale cumulato dei rimborsi già intervenuti fino al 31 dicembre 2016, compresi i rimborsi relativi ai rifinanziamenti (totale non indicato nelle tabelle).

Colonna 7 = colonna 4 – colonna 5.

AMF 2011: a seguito dell'accordo di prestito firmato dal Montenegro il 9 febbraio 2010, a norma della decisione 2008/784/CE del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (ex Repubblica federale di Iugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE (GU L 269 del 10.10.2008, pag. 8), i prestiti inizialmente concessi alla Serbia-Montenegro nel 2001, 2003 e 2005 sono stati ripresi con una data iniziale fittizia del 2011 per tenere in considerazione la scissione dei paesi.

COMMISSIONE

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	4 178 000	3 964 000	3 732 643,—	89,34
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	901 000	858 000	804 809,—	89,32
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	5 079 000	4 822 000	4 537 452,—	89,34
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	4 639 000	4 649 000	4 271 419,—	92,08
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	4 639 000	4 649 000	4 271 419,—	92,08
	Titolo 4 — Totale	**9 718 000**	**9 471 000**	**8 808 871,—**	**90,64**

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
4 178 000	3 964 000	3 732 643,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis* nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

4 0 4 ***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
901 000	858 000	804 809,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
4 639 000	4 649 000	4 271 419,—

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, e sono usate per finanziare il regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 6 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**9 718 000**	**9 471 000**	**8 808 871,—**	**90,64**

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 6 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

SPESE — SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
A2	**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI**			
A2 01	SPESE AMMINISTRATIVE	87 726 000	82 668 400	82 549 191,57
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE	15 866 000	10 448 000	15 755 580,80
A2 10	RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo A2 — Totale	**103 592 000**	**93 116 400**	**98 304 772,37**
	TOTALE GENERALE	**103 592 000**	**93 116 400**	**98 304 772,37**

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

TITOLO A2

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE
CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A2 01				
A2 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei***				
	Stanziamenti non dissociati	60 178 000	58 271 000	54 000 971,22	89,74
A2 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione***				
A2 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamenti non dissociati	1 829 000	1 786 000	2 032 134,44	111,11
A2 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	421 000	445 000	419 233,46	99,58
	Articolo A2 01 02 — Totale	2 250 000	2 231 000	2 451 367,90	108,95
A2 01 03	***Spese per gli immobili e spese connesse***				
	Stanziamenti non dissociati	25 295 000	22 163 400	26 093 247,24	103,16
A2 01 50	***Politica e gestione del personale***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A2 01 51	***Supporto e gestione delle infrastrutture***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A2 01 60	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	3 605,21	120,17
	CAPITOLO A2 01 — TOTALE	87 726 000	82 668 400	82 549 191,57	94,10
	CAPITOLO A2 02				
A2 02 01	***Produzione***				
A2 02 01 01	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)				
	Stanziamenti non dissociati	2 558 000			
A2 02 01 02	Altre pubblicazioni obbligatorie				
	Stanziamenti non dissociati	2 460 000			
A2 02 01 03	Pubblicazioni di carattere generale				
	Stanziamenti non dissociati	3 583 000	3 383 000	6 311 374,23	176,15
	Articolo A2 02 01 — Totale	8 601 000	3 383 000	6 311 374,23	73,38
A2 02 02	***Conservazione a lungo termine***				
	Stanziamenti non dissociati	4 390 000	4 190 000	5 339 779,29	121,64
A2 02 03	***Accesso e riutilizzo***				
	Stanziamenti non dissociati	2 875 000	2 875 000	4 104 427,28	142,76
	CAPITOLO A2 02 — TOTALE	15 866 000	10 448 000	15 755 580,80	99,30

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A2 10				
A2 10 01	***Stanziamenti accantonati***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A2 10 02	***Riserva per imprevisti***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A2 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A2 — Totale	**103 592 000**	**93 116 400**	**98 304 772,37**	**94,90**
	TOTALE GENERALE	**103 592 000**	**93 116 400**	**98 304 772,37**	**94,90**

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

TITOLO A2

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A2 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
60 178 000	58 271 000	54 000 971,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire, riguardo ai funzionari e agli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A2 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione

A2 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 829 000	1 786 000	2 032 134,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

— le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto al titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,

— le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale provvisorio,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,

— l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,

— le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico e amministrativo, l'assistenza di complemento e le prestazioni di servizio a carattere intellettuale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A2 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
421 000	445 000	419 233,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario, nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A2 01 02 *(seguito)*

A2 01 02 11 *(seguito)*

— le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, che danno luogo a rimborsi (non sono rimborsabili le spese di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),

— le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),

— le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,

— le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,

— le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia per far fronte alle esigenze specifiche dell'Ufficio,

— le spese per il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

— le spese per il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,

— le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico,

— le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc, compreso l'acquisto di studi già realizzati,

— le spese di partecipazione dell'Ufficio al *Bridge Forum Dialogue*.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A2 01 03 Spese per gli immobili e spese connesse

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 295 000	22 163 400	26 093 247,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, fra cui in particolare:

— le spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate agli impianti e ai programmi informatici, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti alla documentazione tecnica cartacea o elettronica, il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti e ai programmi informatici, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,

— gli investimenti per *hardware* (*server*) e software, lo sviluppo e la manutenzione legati alle infrastrutture e applicazioni del *Data Centre*,

— le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,

— gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupate, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,

— il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupate dall'Ufficio,

— le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica e all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato e pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,

— le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,

— le spese relative all'esecuzione di lavori di sistemazione all'interno di edifici, ad esempio le modifiche alla ripartizione dei locali, agli impianti tecnici o altri interventi specializzati riguardanti serramenti, impianti elettrici o sanitari, tinteggiatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori,

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale,

— le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali,

— le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta dei rifiuti ecc.),

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A2 01 03 *(seguito)*

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,

— le spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,

— le spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,

— le spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,

— le spese per le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto ecc.),

— le spese per attrezzature da lavoro, compresi segnatamente l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione), l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie nonché l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— le spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di computer, terminali, server, microcomputer, unità periferiche, attrezzature di collegamento e software necessario,

— le spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione e all'archiviazione delle informazioni sotto qualsiasi forma, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

— le spese per l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,

— le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori,

— le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, delle relazioni e delle pubblicazioni, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,

— i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,

— i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici delle istituzioni dell'Unione,

— altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A2 01 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A2 01 50 ***Politica e gestione del personale***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

— la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,

— il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,

— nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

  — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A2 01 51 Supporto e gestione delle infrastrutture

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

— le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,

— le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

A2 01 60 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000	3 000	3 605,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

— gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio,

— le spese di abbonamento alle agenzie di stampa, per telescrivente o rassegna stampa e bollettini d'informazione.

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

A2 02 01 Produzione

A2 02 01 01 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 558 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla produzione (costi diretti) della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 297.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE *(seguito)*

A2 02 01 *(seguito)*

A2 02 01 01 *(seguito)*

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU 17 del 6.10.1958, pag. 419/58).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).

A2 02 01 02 Altre pubblicazioni obbligatorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 460 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il consolidamento degli strumenti giuridici dell'Unione e la messa a disposizione del pubblico, in tutte le forme e su tutti i supporti editoriali, degli atti giuridici consolidati dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione,

— la produzione di sintesi online della legislazione dell'Unione che presentano i principali aspetti della legislazione dell'Unione in forma concisa e di facile lettura e lo sviluppo di prodotti correlati,

— le spese di produzione della Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Repertorio di giurisprudenza di diritto dell'Unione,

— le spese di pubblicazione della Relazione annuale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 265 del 29.9.2012), in particolare gli articoli 20 e 40.

Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del 23.4.2015), in particolare gli articoli 35 e 48.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE *(seguito)*

A2 02 01 *(seguito)*

A2 02 01 02 *(seguito)*

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 (SN/456/92, allegato 3 della parte A, pag. 5).

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Dichiarazione relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

Comunicazione alla Commissione del 21 dicembre 2007, Comunicare l'Europa attraverso Internet — Coinvolgere i cittadini [SEC(2007) 1742].

Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relative all'iniziativa sulla regolamentazione intelligente, della quale il consolidamento è parte integrale:

— Legiferare con intelligenza nell'Unione europea [COM(2010) 543 def.],

— Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea [COM(2012) 746 final],

— Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe [COM(2013) 685 final].

Conclusioni del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013, in cui i capi di Stato e di governo hanno ribadito che il consolidamento del diritto dell'Unione è una delle priorità nel quadro delle iniziative di semplificazione della legislazione dell'Unione.

A2 02 01 03 Pubblicazioni di carattere generale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 583 000	3 383 000	6 311 374,23

Commento

Trasferita

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese attinenti all'attività di produzione, comprendenti:

— tutti i costi indiretti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, attinenti all'attività di produzione,

— la produzione di pubblicazioni in tutte le forme (supporto cartaceo, mezzi elettronici), inclusa la coedizione,

— le spese per la ristampa di pubblicazioni e la correzione di errori da imputare all'Ufficio,

— l'acquisto o la locazione di attrezzature e infrastrutture per la riproduzione di documenti in tutte le forme, compreso il costo della carta e di altri beni di consumo,

— le prestazioni di complemento nell'ambito della correzione di bozze.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE *(seguito)*

A2 02 01 *(seguito)*

A2 02 01 03 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario è stimato a 2 900 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

A2 02 02 ***Conservazione a lungo termine***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 390 000	4 190 000	5 339 779,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di conservazione a lungo termine e di gestione delle informazioni, in particolare:

— tutti i costi indiretti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, attinenti all'attività di conservazione a lungo termine,

— spese di catalogazione, comprese quelle di analisi documentaria e, in parte, giuridica, indicizzazione, specificazione nonché quelle relative alla redazione, all'input dei dati e alla loro gestione,

— canoni di abbonamento annuali alle agenzie internazionali nel settore della catalogazione,

— stoccaggio elettronico,

— conservazione a lungo termine dei documenti elettronici e dei servizi connessi, conversione in formato elettronico.

Basi giuridiche

Risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1974, concernente l'automazione della documentazione giuridica (GU C 20 del 28.1.1975, pag. 2).

Risoluzione del Consiglio, del 13 novembre 1991, sulla riorganizzazione delle strutture di funzionamento del sistema CELEX [documentazione informatizzata relativa al diritto comunitario (GU C 308 del 28.11.1991, pag. 2)].

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE *(seguito)*

A2 02 03 Accesso e riutilizzo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 875 000	2 875 000	4 104 427,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di accesso e riutilizzo, in particolare:

— tutti i costi indiretti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,* serie L e C, attinenti all'attività di accesso e riutilizzo,

— fornitura di accesso alle informazioni giuridiche dell'Unione e ad altri tipi di contenuti dell'Unione disponibili online,

— facilitazione del riutilizzo di contenuti a fini commerciali e non commerciali,

— sviluppo di sinergie e interoperabilità che consentono di inserire link verso contenuti provenienti da varie fonti,

— gestione e sviluppo dei siti web pubblici,

— *helpdesk* per gli utenti dei siti,

— servizi di stoccaggio e distribuzione,

— acquisto e gestione di elenchi di indirizzi,

— promozione e commercializzazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario è stimato a 700 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

CAPITOLO A2 10 — RISERVE

A2 10 01 Stanziamenti accantonati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre voci di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 10 — RISERVE *(seguito)*

A2 10 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A2 10 02 ***Riserva per imprevisti***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	3 697 000	3 537 000	3 376 487,—	91,33
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	734 000	697 000	669 989,—	91,28
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	4 431 000	4 234 000	4 046 476,—	91,32
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	3 289 000	3 303 000	3 098 394,—	94,20
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	3 289 000	3 303 000	3 098 394,—	94,20
	Titolo 4 — Totale	**7 720 000**	**7 537 000**	**7 144 870,—**	**92,55**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
3 697 000	3 537 000	3 376 487,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

4 0 4 *Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
734 000	697 000	669 989,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
3 289 000	3 303 000	3 098 394,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**7 720 000**	**7 537 000**	**7 144 870,—**	**92,55**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
A3	**UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE**			
A3 01	SPESE AMMINISTRATIVE	58 623 000	57 676 000	55 397 668,99
A3 02	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE	1 850 000	1 850 000	2 948 230,88
A3 10	RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo A3 — Totale	**60 473 000**	**59 526 000**	**58 345 899,87**
	TOTALE GENERALE	**60 473 000**	**59 526 000**	**58 345 899,87**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO A3

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE
CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A3 01				
A3 01 01	***Spese relative ai funzionari e al personale temporaneo***				
	Stanziamenti non dissociati	42 532 000	41 224 000	38 187 092,18	89,78
A3 01 02	***Spese per personale esterno e altre spese di gestione***				
A3 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamenti non dissociati	2 466 000	2 572 000	2 525 029,86	102,39
A3 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	1 877 000	1 877 000	1 871 579,37	99,71
	Articolo A3 01 02 — Totale	4 343 000	4 449 000	4 396 609,23	101,23
A3 01 03	***Spese per gli immobili e spese connesse***				
	Stanziamenti non dissociati	11 735 000	11 990 000	12 801 807,87	109,09
A3 01 50	***Politica e gestione del personale***				
	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	5 000,—	166,67
A3 01 51	***Supporto e gestione delle infrastrutture***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A3 01 60	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
	Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	7 159,71	71,60
	CAPITOLO A3 01 — TOTALE	58 623 000	57 676 000	55 397 668,99	94,50
	CAPITOLO A3 02				
A3 02 01	***Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode***				
	Stanziamenti non dissociati	1 700 000	1 700 000	2 853 584,30	167,86
A3 02 03	***Azioni d'informazione e comunicazione***				
	Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000	94 646,58	63,10
	CAPITOLO A3 02 — TOTALE	1 850 000	1 850 000	2 948 230,88	159,36

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A3 10				
A3 10 01	***Stanziamenti accantonati***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A3 10 02	***Riserva per imprevisti***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A3 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A3 — Totale	**60 473 000**	**59 526 000**	**58 345 899,87**	**96,48**
	TOTALE GENERALE	**60 473 000**	**59 526 000**	**58 345 899,87**	**96,48**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO A3

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A3 01 01 Spese relative ai funzionari e al personale temporaneo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
42 532 000	41 224 000	38 187 092,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni durante l'esercizio finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 02 Spese per personale esterno e altre spese di gestione

A3 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 466 000	2 572 000	2 525 029,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), incluse quelle messe a disposizione del Segretariato del Comitato di vigilanza, il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto al titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,

— le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

— le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni durante l'esercizio finanziario.

A3 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 877 000	1 877 000	1 871 579,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di trasporto, comprese le spese accessorie alla preparazione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché dagli esperti o dai funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione,

— le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza in nome della Commissione, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o altre istituzioni dell'Unione),

— le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni e nella misura in cui non sono riunioni svolte nell'ambito di indagini o azioni della lotta antifrode (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 02 *(seguito)*

A3 01 02 11 *(seguito)*

— le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,

— le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,

— le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— le spese relative alla formazione, al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:

  — il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

  — il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,

  — le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi, nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A3 01 03 ***Spese per gli immobili e spese connesse***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 735 000	11 990 000	12 801 807,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

— le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 03 *(seguito)*

— gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni d'acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,

— il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,

— le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse ai controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta dei rifiuti ecc.),

— le spese di assistenza tecnica connesse ai lavori di sistemazione di una certa entità,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche:

  — l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,

  — l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,

— le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 03 *(seguito)*

— le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:

  — l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,

  — l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

  — l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,

— l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,

— le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,

— le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna della Commissione,

— i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,

— i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,

— il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,

— altre spese di funzionamento non specificatamente previste fra le spese di cui sopra.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A3 01 50 ***Politica e gestione del personale***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000	3 000	5 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del centro ricreativo e ad altre azioni culturali e sportive a Bruxelles, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità presso la sede dell'Ufficio,

— il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili e al trasporto scolastico e, nell'ambito di una politica a favore dei diversamente abili, alle spese per le seguenti persone diversamente abili:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

  — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 51 Supporto e gestione delle infrastrutture

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar.

A3 01 60 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 000	10 000	7 159,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (IntraComm); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE

A3 02 01 Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 700 000	1 700 000	2 853 584,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative alle azioni di lotta contro le frodi che non rientrano nelle spese di funzionamento amministrativo dell'Ufficio.

Esso deve in particolare consentirgli di:

— ideare, sviluppare, migliorare e gestire i sistemi di scambio di informazioni e le infrastrutture comuni, rispettando nel contempo i requisiti di riservatezza e sicurezza,

— individuare, raggruppare, analizzare, valorizzare e trasferire ai servizi nazionali tutte le informazioni utili per individuare e perseguire penalmente le frodi (ad esempio mediante basi di dati),

— sostenere gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per le frodi transnazionali che esigono un intervento a livello dell'Unione,

— finanziare azioni intese ad accrescere l'efficacia delle misure di prevenzione, dei controlli e delle indagini,

— rafforzare la cooperazione con le amministrazioni nazionali, in particolare nella lotta al contrabbando di sigarette,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE *(seguito)*

A3 02 01 *(seguito)*

— organizzare e partecipare a controlli e inchieste in loco,

— finanziare le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli inquirenti e magistrati nazionali in Stati diversi dallo Stato d'origine per le missioni di controllo e indagini in loco, le riunioni di coordinamento e ogni volta che ciò sia richiesto dalle esigenze specifiche delle indagini,

— coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dall'Ufficio nel quadro delle indagini o a titolo di consulenza professionale e specifica,

— coprire le spese relative a conferenze, congressi e riunioni organizzate dall'Ufficio nel quadro della lotta antifrode.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Atti di riferimento

Articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A3 02 03 ***Azioni d'informazione e comunicazione***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
150 000	150 000	94 646,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese d'informazione e di comunicazione dell'Ufficio.

La strategia d'informazione esterna e di comunicazione dell'Ufficio è della massima importanza per il suo lavoro. L'Ufficio è stato istituito come organismo investigativo autonomo e a questo titolo deve disporre di una propria strategia di comunicazione. La natura del suo lavoro è spesso troppo tecnica per essere immediatamente comprensibile da parte del grande pubblico. L'Ufficio deve informare i suoi interlocutori e tutto il pubblico sul ruolo che deve svolgere e sui compiti che deve assumere. Infatti, è della massima importanza che il pubblico sia al corrente di ciò che esso fa.

L'Ufficio, come servizio della Commissione, deve anche tenere conto dello scarto democratico tra le istituzioni dell'Unione e i cittadini europei, che è stato riconosciuto dalla Commissione e per il quale è stato elaborato un piano d'azione.

La strategia di comunicazione che l'Ufficio ha sviluppato e continua ad attuare deve dimostrare la sua indipendenza.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE *(seguito)*

A3 02 03 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

CAPITOLO A3 10 — RISERVE

A3 10 01 ***Stanziamenti accantonati***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre voci di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A3 10 02 ***Riserva per imprevisti***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	785 000	826 000	711 952,—	90,69
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	156 000	161 000	140 904,—	90,32
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	941 000	987 000	852 856,—	90,63
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	933 000	966 000	870 956,—	93,35
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	933 000	966 000	870 956,—	93,35
	Titolo 4 — Totale	**1 874 000**	**1 953 000**	**1 723 812,—**	**91,99**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
785 000	826 000	711 952,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis* della versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, della versione in vigore fino al 30 aprile 2004.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

4 0 4 ***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
156 000	161 000	140 904,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 20, paragrafo 3.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
933 000	966 000	870 956,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**1 874 000**	**1 953 000**	**1 723 812,—**	**91,99**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
A4	**UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE**			
A4 01	SPESE AMMINISTRATIVE	18 107 000	18 108 000	18 432 845,29
A4 02	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI	5 405 000	5 470 000	5 693 441,47
A4 03	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE	2 700 000	2 900 000	3 304 200,26
A4 10	RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo A4 — Totale	**26 212 000**	**26 478 000**	**27 430 487,02**
	TOTALE GENERALE	**26 212 000**	**26 478 000**	**27 430 487,02**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO A4

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE
CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A4 01				
A4 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei***				
	Stanziamenti non dissociati	10 431 000	10 685 000	9 413 925,99	90,25
A4 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione***				
A4 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamenti non dissociati	1 553 000	1 497 000	1 365 138,88	87,90
A4 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	494 000	601 000	434 325,40	87,92
	Articolo A4 01 02 — Totale	2 047 000	2 098 000	1 799 464,28	87,91
A4 01 03	***Spese per gli immobili e spese connesse***				
	Stanziamenti non dissociati	5 626 000	5 322 000	7 218 455,02	128,31
A4 01 50	***Politica e gestione del personale***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A4 01 51	***Supporto e gestione delle infrastrutture***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A4 01 60	***Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere***				
	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	1 000,—	33,33
	CAPITOLO A4 01 — TOTALE	18 107 000	18 108 000	18 432 845,29	101,80
	CAPITOLO A4 02				
A4 02 01	***Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali***				
A4 02 01 01	Concorsi interistituzionali				
	Stanziamenti non dissociati	5 395 000	5 460 000	5 683 441,47	105,35
A4 02 01 02	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A4 02 01 03	Spese varie per riunioni interne				
	Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	10 000,—	100,00
	Articolo A4 02 01 — Totale	5 405 000	5 470 000	5 693 441,47	105,34
	CAPITOLO A4 02 — TOTALE	5 405 000	5 470 000	5 693 441,47	105,34

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE
CAPITOLO A4 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A4 03				
A4 03 01	***Scuola europea di amministrazione***				
A4 03 01 01	Formazione alla gestione				
	Stanziamenti non dissociati	1 300 000	1 400 000	1 497 228,89	115,17
A4 03 01 02	Corsi di entrata in servizio				
	Stanziamenti non dissociati	850 000	950 000	1 231 371,37	144,87
A4 03 01 03	Formazione per la certificazione				
	Stanziamenti non dissociati	550 000	550 000	575 600,—	104,65
	Articolo A4 03 01 — Totale	2 700 000	2 900 000	3 304 200,26	122,38
	CAPITOLO A4 03 — TOTALE	2 700 000	2 900 000	3 304 200,26	122,38
	CAPITOLO A4 10				
A4 10 01	***Stanziamenti accantonati***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A4 10 02	***Riserva per imprevisti***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A4 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A4 — Totale	**26 212 000**	**26 478 000**	**27 430 487,02**	**104,65**
	TOTALE GENERALE	**26 212 000**	**26 478 000**	**27 430 487,02**	**104,65**

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO A4

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A4 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 431 000	10 685 000	9 413 925,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio,

— le indennità forfettarie e le retribuzioni in base alla tariffa oraria per le ore di straordinario effettuate dai funzionari della categoria AST e dagli agenti locali che non hanno potuto venire compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 01 *(seguito)*

— le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,

— le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari dell'Unione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione. Esso è destinato anche a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A4 01 02 ***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione***

A4 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 553 000	1 497 000	1 365 138,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione,

— le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

— le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e per prestazioni di servizio a carattere intellettuale,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio,

— le spese relative alle prestazioni di traduttori e di linguisti indipendenti oppure a lavori di dattilografia e d'altra natura affidati dal servizio di traduzione all'esterno.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 02 *(seguito)*

A4 01 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A4 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
494 000	601 000	434 325,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

— le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza in nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),

— le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),

— le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,

— le spese relative alla formazione generale nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia dell'Ufficio:

  — il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

  — il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,

  — le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 02 *(seguito)*

A4 01 02 11 *(seguito)*

— le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi, nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico,

— i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti indipendenti e di altri interpreti non permanenti, convocati dalla DG Interpretazione per riunioni organizzate dall'Ufficio e per le quali le prestazioni necessarie non possono essere fornite da interpreti della Commissione (funzionari e agenti temporanei).

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A4 01 03 ***Spese per gli immobili e spese connesse***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 626 000	5 322 000	7 218 455,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'immobile dell'Ufficio e spese connesse, in particolare:

— gli affitti e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,

— i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,

— le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 03 *(seguito)*

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e di attrezzature tecniche, in particolare:

  — di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),

  — di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),

  — di materiale per mense e ristoranti,

  — di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

  — delle attrezzature necessarie ai funzionari diversamente abili,

  — nonché gli studi, la documentazione e la formazione connessi ai materiali suddetti,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:

  — l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 03 *(seguito)*

— la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,

— l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),

— l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,

— l'affitto di mobili,

— le spese di manutenzione e riparazione del mobilio,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto, in particolare:

— l'acquisto di mezzi di trasporto,

— il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,

— le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,

— le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),

— assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),

— le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:

— l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,

— l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

— l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche quali calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 03 *(seguito)*

— l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,

— l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,

— le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,

— le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,

— i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,

— i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,

— il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici.

Questo stanziamento copre altresì altre spese di funzionamento non specificatamente indicate sopra come ad esempio i diritti di iscrizione alle conferenze (ad esclusione delle spese di formazione), i diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche, i costi di iscrizione alle guide telefoniche.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A4 01 50 ***Politica e gestione del personale***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 50 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i sussidi in denaro che possono essere accordati a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in situazioni particolarmente difficili,

— la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del centro ricreativo e di altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,

— il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,

— nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

  — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

A4 01 51 ***Supporto e gestione delle infrastrutture***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,

— le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 60 Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000	3 000	1 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di realizzazione e sviluppo del sito intranet dell'Ufficio all'interno del sito intranet della Commissione (*My IntraComm*), gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento, le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

A4 02 01 Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali

A4 02 01 01 Concorsi interistituzionali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 395 000	5 460 000	5 683 441,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione di diversi concorsi e procedure di selezione, nonché delle prove di terza lingua per conto delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'UE.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

A4 02 01 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc, nonché per l'acquisto di studi già effettuati o per la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

A4 02 01 03 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 000	10 000	10 000,—

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI *(seguito)*

A4 02 01 *(seguito)*

A4 02 01 03 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne, in particolare riunioni di giurie di concorsi e traduttori.

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE

A4 03 01 ***Scuola europea di amministrazione***

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla formazione generale organizzata dalla Scuola europea di amministrazione nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni partecipanti:

— il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

— il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,

— le spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dalla Scuola sotto forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno, nonché il supporto pedagogico),

— le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— le spese connesse al collegamento in rete della Scuola, a livello europeo, con scuole nazionali di amministrazione e istituti universitari attivi nel settore ai fini di uno scambio di esperienze, dell'identificazione di esempi di buone prassi e di una cooperazione per lo sviluppo del perfezionamento professionale nelle amministrazioni pubbliche europee,

— le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Decisione 2005/119/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 26 gennaio 2005, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione (GU L 37 del 10.2.2005, pag. 17).

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE *(seguito)*

A4 03 01 *(seguito)*

A4 03 01 01 Formazione alla gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 300 000	1 400 000	1 497 228,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei funzionari e degli agenti alle tecniche di gestione manageriale (qualità e gestione del personale, strategia).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 68 000 EUR.

A4 03 01 02 Corsi di entrata in servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
850 000	950 000	1 231 371,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei nuovi funzionari e degli agenti di nuova assunzione all'ambiente di lavoro delle istituzioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 70 000 EUR.

A4 03 01 03 Formazione per la certificazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
550 000	550 000	575 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla formazione preparatoria dei funzionari per l'ottenimento di una certificazione attestante l'attitudine ad assumere le funzioni di amministratore, in previsione di un eventuale passaggio al gruppo di funzioni superiore.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 12 000 EUR.

CAPITOLO A4 10 — RISERVE

A4 10 01 ***Stanziamenti accantonati***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 10 — RISERVE *(seguito)*

A4 10 01 *(seguito)*

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre voci di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A4 10 02 ***Riserva per imprevisti***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	1 597 000	1 321 000	1 375 087,—	86,10
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	298 000	250 000	257 432,—	86,39
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	1 895 000	1 571 000	1 632 519,—	86,15
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	2 907 000	2 537 000	2 580 093,—	88,75
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	2 907 000	2 537 000	2 580 093,—	88,75
	Titolo 4 — Totale	**4 802 000**	**4 108 000**	**4 212 612,—**	**87,73**

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
1 597 000	1 321 000	1 375 087,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis* nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

4 0 4 ***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
298 000	250 000	257 432,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
2 907 000	2 537 000	2 580 093,—

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**4 802 000**	**4 108 000**	**4 212 612,—**	**87,73**

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
A5	**UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI**			
A5 01	SPESE AMMINISTRATIVE	41 483 000	39 623 000	49 492 694,79
A5 10	RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo A5 — Totale	**41 483 000**	**39 623 000**	**49 492 694,79**
	TOTALE GENERALE	**41 483 000**	**39 623 000**	**49 492 694,79**

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

TITOLO A5

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE
CAPITOLO A5 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A5 01				
A5 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei***				
	Stanziamenti non dissociati	17 730 000	16 434 000	14 761 704,19	83,26
A5 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione***				
A5 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamenti non dissociati	12 480 000	12 127 000	19 438 904,55	155,76
A5 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	237 000	237 000	402 907,74	170,00
	Articolo A5 01 02 — Totale	12 717 000	12 364 000	19 841 812,29	156,03
A5 01 03	***Spese per gli immobili e spese connesse***				
	Stanziamenti non dissociati	11 036 000	10 825 000	14 889 178,31	134,91
A5 01 50	***Politica e gestione del personale***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A5 01 51	***Supporto e gestione delle infrastrutture***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A5 01 60	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A5 01 — TOTALE	41 483 000	39 623 000	49 492 694,79	119,31
	CAPITOLO A5 10				
A5 10 01	***Stanziamenti accantonati***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A5 10 02	***Riserva per imprevisti***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A5 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A5 — Totale	**41 483 000**	**39 623 000**	**49 492 694,79**	**119,31**
	TOTALE GENERALE	**41 483 000**	**39 623 000**	**49 492 694,79**	**119,31**

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

TITOLO A5

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A5 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 730 000	16 434 000	14 761 704,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— le spese di viaggio dovute ai funzionari a agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— le spese di trasloco dovute ai funzionari a agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

A5 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 480 000	12 127 000	19 438 904,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione,

— le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

— le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e le prestazioni di servizi a carattere intellettuale,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 8 430 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A5 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
237 000	237 000	402 907,74

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 02 *(seguito)*

A5 01 02 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

— le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),

— le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),

— le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,

— le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,

— le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,

— le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:

  — il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

  — il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,

  — le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico.

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 02 *(seguito)*

A5 01 02 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A5 01 03 ***Spese per gli immobili e spese connesse***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
11 036 000	10 825 000	14 889 178,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

— le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,

— gli affitti, i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni delle opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,

— i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,

— le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 03 *(seguito)*

— le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,

— le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),

— le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:

  — l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale addetto alla ristorazione),

  — l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

  — l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 03 *(seguito)*

— l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,

— l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,

— le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,

— le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,

— i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,

— i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,

— il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,

— altre spese di funzionamento non esplicitamente citate sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag.1).

A5 01 50 ***Politica e gestione del personale***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 50 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,

— il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili,

— nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

  — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

A5 01 51 ***Articolo A5 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,

— le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza alcuna pretesa giuridica che ne deriva.

A5 01 60 ***Spese di documentazione e di biblioteca***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 60 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (My IntraComm); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A5 10 — RISERVE

A5 10 01 ***Stanziamenti accantonati***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti previsti in questo capitolo hanno un carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo dopo essere stati stornati ad altri capitoli di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A5 10 02 ***Riserva per imprevisti***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	3 355 000	3 502 000	3 151 903,—	93,95
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	612 000	641 000	578 164,—	94,47
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	3 967 000	4 143 000	3 730 067,—	94,03
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	5 582 000	6 095 000	5 409 901,—	96,92
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	5 582 000	6 095 000	5 409 901,—	96,92
	Titolo 4 — Totale	**9 549 000**	**10 238 000**	**9 139 968,—**	**95,72**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
3 355 000	3 502 000	3 151 903,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

4 0 4 ***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
612 000	641 000	578 164,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 582 000	6 095 000	5 409 901,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Atti di riferimento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**9 549 000**	**10 238 000**	**9 139 968,—**	**95,72**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
A6	**UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES**			
A6 01	SPESE AMMINISTRATIVE	83 519 000	80 679 000	88 960 430,61
A6 10	RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo A6 — Totale	**83 519 000**	**80 679 000**	**88 960 430,61**
	TOTALE GENERALE	**83 519 000**	**80 679 000**	**88 960 430,61**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

TITOLO A6

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE
CAPITOLO A6 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A6 01				
A6 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei***				
	Stanziamenti non dissociati	37 162 000	37 043 000	35 669 618,76	95,98
A6 01 02	***Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione***				
A6 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamenti non dissociati	31 932 000	30 117 000	39 698 755,09	124,32
A6 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	415 000	415 000	447 733,61	107,89
	Articolo A6 01 02 — Totale	32 347 000	30 532 000	40 146 488,70	124,11
A6 01 03	***Spese per gli immobili e spese connesse***				
	Stanziamenti non dissociati	14 010 000	13 104 000	13 144 323,15	93,82
A6 01 50	***Politica e gestione del personale***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 51	***Supporto e gestione delle infrastrutture***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 60	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A6 01 — TOTALE	83 519 000	80 679 000	88 960 430,61	106,52
	CAPITOLO A6 10				
A6 10 01	***Stanziamenti accantonati***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A6 10 02	***Riserva per imprevisti***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A6 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A6 — Totale	**83 519 000**	**80 679 000**	**88 960 430,61**	**106,52**
	TOTALE GENERALE	**83 519 000**	**80 679 000**	**88 960 430,61**	**106,52**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

TITOLO A6

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A6 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
37 162 000	37 043 000	35 669 618,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

A6 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 932 000	30 117 000	39 698 755,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione,

— le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

— le spese relative al personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e a prestazioni di servizio a carattere intellettuale,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,

— il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 9 500 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A6 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
415 000	415 000	447 733,61

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 02 *(seguito)*

A6 01 02 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti:

— le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

— le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza in nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),

— le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),

— le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,

— le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,

— le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,

— le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio,

  — il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

  — il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,

  — le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 02 *(seguito)*

A6 01 02 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A6 01 03 ***Spese per gli immobili e spese connesse***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
14 010 000	13 104 000	13 144 323,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli immobili occupati dall'Ufficio e le relative spese, in particolare:

— le spese di acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,

— gli affitti e i canoni enfiteutici nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, depositi, autorimesse e parcheggi,

— il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,

— le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 03 *(seguito)*

— le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,

— vari tipi di assicurazione,

— le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:

  — l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),

  — l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

  — l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche, quali calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 03 *(seguito)*

— l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,

— l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,

— le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,

— le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,

— i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,

— i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,

— il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,

— altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 780 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A6 01 50 ***Politica e gestione del personale***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 50 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer, di altre azioni culturali e sportive e delle iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,

— il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili,

— nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

  — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

A6 01 51 ***Supporto e gestione delle infrastrutture***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,

— le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza alcuna pretesa giuridica che ne deriva.

A6 01 60 ***Spese di documentazione e di biblioteca***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 60 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (*MyIntraComm*); la realizzazione del mensile *Commission en direct*; gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche del commercio estero, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A6 10 — RISERVE

A6 10 01 ***Stanziamenti accantonati***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti del presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A6 10 02 ***Riserva per imprevisti***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	996 000	930 000	901 401,—	90,50
4 0 3	***Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	182 000	172 000	163 341,—	89,75
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	1 178 000	1 102 000	1 064 742,—	90,39
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	1 586 000	1 594 000	1 474 748,—	92,99
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	1 586 000	1 594 000	1 474 748,—	92,99
	Titolo 4 — Totale	**2 764 000**	**2 696 000**	**2 539 490,—**	**91,88**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
996 000	930 000	901 401,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

4 0 4 ***Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
182 000	172 000	163 341,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
1 586 000	1 594 000	1 474 748,—

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**2 764 000**	**2 696 000**	**2 539 490,—**	**91,88**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
A7	**UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO**			
A7 01	SPESE AMMINISTRATIVE	26 067 000	25 231 000	24 610 878,06
A7 10	RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo A7 — Totale	**26 067 000**	**25 231 000**	**24 610 878,06**
	TOTALE GENERALE	**26 067 000**	**25 231 000**	**24 610 878,06**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO A7

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE
CAPITOLO A7 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO A7 01				
A7 01 01	***Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei***				
	Stanziamenti non dissociati	12 708 000	12 463 000	11 450 301,29	90,10
A7 01 02	***Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione***				
A7 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamenti non dissociati	8 375 000	7 889 000	8 267 829,53	98,72
A7 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamenti non dissociati	250 000	250 000	291 501,79	116,60
	Articolo A7 01 02 — Totale	8 625 000	8 139 000	8 559 331,32	99,24
A7 01 03	***Spese per gli immobili e spese connesse***				
	Stanziamenti non dissociati	4 734 000	4 629 000	4 601 245,45	97,20
A7 01 50	***Politica e gestione del personale***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A7 01 51	***Supporto e gestione delle infrastrutture***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A7 01 60	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A7 01 — TOTALE	26 067 000	25 231 000	24 610 878,06	94,41
	CAPITOLO A7 10				
A7 10 01	***Stanziamenti accantonati***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A7 10 02	***Riserva per imprevisti***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A7 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A7 — Totale	**26 067 000**	**25 231 000**	**24 610 878,06**	**94,41**
	TOTALE GENERALE	**26 067 000**	**25 231 000**	**24 610 878,06**	**94,41**

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO A7

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A7 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 708 000	12 463 000	11 450 301,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— il costo di eventuali adeguamenti della retribuzione durante l'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A7 01 02 Articolo A7 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione

A7 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 375 000	7 889 000	8 267 829,53

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

— le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV del regime applicabile), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto al titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,

— le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

— le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico e amministrativo, l'assistenza di complemento e le prestazioni di servizio a carattere intellettuale,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dal distacco di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,

— il costo di eventuali adeguamenti della retribuzione durante l'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 025 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A7 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
250 000	250 000	291 501,79

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A7 01 02 *(seguito)*

A7 01 02 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

— le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

— le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),

— le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),

— le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,

— le spese varie per conferenze, congressi e riunioni a cui partecipa l'Ufficio,

— le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non possa effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,

— le spese relative alla formazione generale al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:

  — il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

  — il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,

  — le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

— le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A7 01 02 *(seguito)*

A7 01 02 11 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A7 01 03 ***Spese per gli immobili e spese connesse***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 734 000	4 629 000	4 601 245,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili dell'Ufficio e altre spese accessorie, fra cui in particolare:

— le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,

— gli affitti e i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,

— il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,

— le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,

— l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, i corsi di formazione e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A7 01 03 *(seguito)*

— le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, corsi di formazione e spese connesse ai controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

— le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,

— le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

— le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto,

— le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),

— le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:

  — l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),

  — l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,

  — l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

— le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,

— le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

— l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,

— l'acquisto, il noleggio, il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione delle informazioni su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A7 01 03 *(seguito)*

— l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,

— le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,

— le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,

— i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,

— i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,

— il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,

— altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A7 01 50 ***Politica e gestione del personale***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A7 01 50 *(seguito)*

— il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili nido,

— nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti categorie di persone disabili:

— funzionari e agenti temporanei in servizio,

— coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

— tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

A7 01 51 ***Supporto e gestione delle infrastrutture***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

— le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,

— le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza alcuna pretesa giuridica che ne deriva.

A7 01 60 ***Spese di documentazione e di biblioteca***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (*MyIntraComm*); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 10 — RISERVE

A7 10 01 Stanziamenti accantonati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

A7 10 02 Riserva per imprevisti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

ORGANICO

COMMISSIONE

Commissione

Amministrazione

Categoria e grado (1) (2)	Amministrazione			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	24	—	24	—
AD 15	190	22	190	22
AD 14	637	31	637	31
AD 13	1 734	—	1 734	—
AD 12	1 289	44	1 289	44
AD 11	928	62	928	62
AD 10	1 124	21	1 094	21
AD 9	1 405	10	1 355	10
AD 8	1 485	26	1 485	26
AD 7	1 336	20	1 326	20
AD 6	788	10	788	10
AD 5	939	6	907	6
Totale parziale AD	11 879	252	11 757	252
AST 11	197	—	197	—
AST 10	191	10	186	10
AST 9	694	—	703	—
AST 8	608	12	603	12
AST 7	900	18	1 031	18
AST 6	596	19	636	19
AST 5	964	16	979	16
AST 4	773	—	850	—
AST 3	440	—	515	—
AST 2	114	13	186	13
AST 1	31	—	60	—
Totale parziale AST	5 508	88	5 946	88
AST/SC 6	5	—	5	—
AST/SC 5	46	—	36	—
AST/SC 4	20	35	20	35
AST/SC 3	67	—	37	—
AST/SC 2	258	—	148	—
AST/SC 1	593	—	433	—
Totale parziale AST/SC	989	35	679	35
Totale	**18 376**	**375**	**18 382**	**375**
Totale generale	**18 751**		**18 757**	

(1) La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: un massimo di 25 AD 15 possono diventare AD 16; un massimo di 21 AD 14 possono diventare AD 15; un massimo di 13 AD 11 possono diventare AD 14 e un AST 8 può diventare AST 10.

(2) La tabella dell'organico comprende, ai sensi dell'articolo 53 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i seguenti posti permanenti che possono essere messi a disposizione dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom: 7 posti AD e 10 posti AST. Le nomine del gruppo di funzioni SC sono autorizzate entro il limite del gruppo di funzioni AST.

COMMISSIONE

Ricerca e innovazione — Centro comune di ricerca

Categoria e grado	Ricerca e innovazione — Centro comune di ricerca			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	2	—	2	—
AD 15	11	—	11	—
AD 14	76	—	76	—
AD 13	217	—	217	—
AD 12	190	—	170	—
AD 11	52	—	52	—
AD 10	65	—	65	—
AD 9	94	—	94	—
AD 8	80	—	80	—
AD 7	62	—	62	—
AD 6	29	—	49	—
AD 5	19	—	9	—
Totale parziale AD	897	—	887	—
AST 11	62	—	62	—
AST 10	56	—	56	—
AST 9	153	—	153	—
AST 8	72	—	80	—
AST 7	93	—	91	—
AST 6	99	—	109	—
AST 5	139	—	139	—
AST 4	86	—	86	—
AST 3	35	—	52	—
AST 2	7	—	15	—
AST 1	5	—	5	—
Totale parziale AST	807	—	848	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	7	—	—	—
AST/SC 2	19	—	5	—
AST/SC 1	17	—	7	—
Totale parziale AST/SC	43	—	12	—
Totale	**1 747**	**—**	**1 747**	**—**
Totale generale	**1 747**		**1 747**	

COMMISSIONE

Ricerca e innovazione — Azioni indirette — 2

Categoria e grado	Ricerca e innovazione — Azioni indirette — 2			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1	—	1	—
AD 15	19	—	19	—
AD 14	94	—	94	—
AD 13	238	—	238	—
AD 12	137	5	142	—
AD 11	51	—	51	—
AD 10	72	—	72	—
AD 9	105	—	105	—
AD 8	77	—	77	—
AD 7	64	—	64	—
AD 6	54	—	54	—
AD 5	30	—	30	—
Totale parziale AD	942	5	947	—
AST 11	17	—	17	—
AST 10	15	—	15	—
AST 9	59	—	59	—
AST 8	48	—	48	—
AST 7	66	—	77	—
AST 6	71	—	80	—
AST 5	68	—	78	—
AST 4	50	—	55	—
AST 3	25	—	25	—
AST 2	1	—	9	—
AST 1	—	—	2	—
Totale parziale AST	420	—	465	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	3	—	3	—
AST/SC 2	11	—	5	—
AST/SC 1	28	—	8	—
Totale parziale AST/SC	42	—	16	—
Totale	**1 404**	**5**	**1 428**	**—**
Totale generale [1]	**1 409**		**1 428**	

[1] La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: due AD 15 diventano AD 16; un AD 14 diventa AD 15.

COMMISSIONE

Uffici

Ufficio delle pubblicazioni (OP)

Categoria e grado	Ufficio delle pubblicazioni (OP)			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1	—	1	—
AD 15	3	—	3	—
AD 14	9	—	9	—
AD 13	9	—	9	—
AD 12	14	—	14	—
AD 11	14	—	11	—
AD 10	19	—	17	—
AD 9	20	—	20	—
AD 8	11	—	11	—
AD 7	16	—	16	—
AD 6	10	—	10	—
AD 5	9	—	12	—
Totale parziale AD	135	—	133	—
AST 11	23	—	23	—
AST 10	19	—	19	—
AST 9	44	—	45	—
AST 8	42	—	42	—
AST 7	64	—	64	—
AST 6	86	—	88	—
AST 5	67	—	76	—
AST 4	45	—	45	—
AST 3	29	—	28	—
AST 2	4	—	—	—
AST 1	3	—	—	—
Totale parziale AST	426	—	430	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	1	—	—	—
AST/SC 2	2	—	2	—
AST/SC 1	1	—	2	—
Totale parziale AST/SC	4	—	4	—
Totale	**565**	**—**	**567**	**—**
Totale generale	**565**		**567**	

COMMISSIONE

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Categoria e grado	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1	—	1	—
AD 15	2	1	2	1
AD 14	13	1	13	—
AD 13	21	5	21	6
AD 12	28	3	22	8
AD 11	21	—	21	—
AD 10	21	—	22	—
AD 9	26	—	24	—
AD 8	22	—	19	—
AD 7	23	—	22	—
AD 6	9	—	12	—
AD 5	13	—	13	—
Totale parziale AD	200	10	192	15
AST 11	6	9	6	9
AST 10	7	4	7	4
AST 9	21	2	16	7
AST 8	11	—	11	—
AST 7	15	—	12	—
AST 6	10	—	11	—
AST 5	18	—	22	—
AST 4	5	—	13	—
AST 3	3	—	7	—
AST 2	—	—	1	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	96	15	106	20
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	6	—	4	—
AST/SC 2	6	—	3	—
AST/SC 1	2	—	1	—
Totale parziale AST/SC	14	—	8	—
Totale	**310**	**25**	**306**	**35**
Totale generale	**335**		**341**	

COMMISSIONE

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Categoria e grado	Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	2	—	2	—
AD 13	6	—	6	—
AD 12	4	—	4	—
AD 11	4	—	4	—
AD 10	6	—	4	—
AD 9	3	—	4	—
AD 8	2	—	3	—
AD 7	1	—	1	—
AD 6	1	—	1	—
AD 5	4	—	3	—
Totale parziale AD	33	1	32	1
AST 11	4	—	4	—
AST 10	4	—	4	—
AST 9	7	—	7	—
AST 8	7	—	7	—
AST 7	13	—	13	—
AST 6	10	—	10	—
AST 5	11	—	12	—
AST 4	10	—	11	—
AST 3	2	—	5	—
AST 2	1	—	1	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	69	—	74	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	2	—	1	—
AST/SC 1	2	—	—	—
Totale parziale AST/SC	4	—	1	—
Totale	**106**	**1**	**107**	**1**
Totale generale	**107** [1]		**108** [2]	

[1] Di cui posti permanenti presso la Scuola europea di amministrazione (EUSA): 3 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 8, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 1 AST 7, 1 AST 6, 1 AST 5, 1 AST 4, 1 AST 3 e 1 AST/SC 2.

[2] Di cui posti permanenti presso la Scuola europea di amministrazione (EUSA): 3 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 8, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 1 AST 7, 1 AST 6, 1 AST 5, 1 AST 4 e 2 AST 3.

COMMISSIONE

Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

Categoria e grado	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	1	—	1	—
AD 14	5	—	5	—
AD 13	8	—	8	—
AD 12	7	—	7	—
AD 11	2	—	2	—
AD 10	3	—	3	—
AD 9	2	—	2	—
AD 8	7	—	5	—
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	5	—	5	—
Totale parziale AD	40	—	40	—
AST 11	6	—	6	—
AST 10	7	—	7	—
AST 9	17	—	17	—
AST 8	23	—	18	—
AST 7	29	—	38	—
AST 6	25	—	25	—
AST 5	7	—	7	—
AST 4	1	—	1	—
AST 3	—	—	1	—
AST 2	2	—	—	—
AST 1	8	—	—	—
Totale parziale AST	125	—	120	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	1	—	—	—
Totale parziale AST/SC	1	—	—	—
Totale	**166**	**—**	**160**	**—**
Totale generale [1]	**166**		**160**	

[1] Di cui 7 posti per la segreteria del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

COMMISSIONE

Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

Categoria e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	1	—	1	—
AD 14	7	—	7	—
AD 13	13	—	13	—
AD 12	7	—	7	—
AD 11	10	—	8	—
AD 10	11	—	10	—
AD 9	12	—	11	—
AD 8	10	—	9	—
AD 7	7	—	8	—
AD 6	6	—	7	—
AD 5	9	—	9	—
Totale parziale AD	93	—	90	—
AST 11	8	—	8	—
AST 10	11	—	10	—
AST 9	19	—	17	—
AST 8	22	—	21	—
AST 7	49	—	48	—
AST 6	43	—	47	—
AST 5	76	—	84	—
AST 4	38	—	39	—
AST 3	15	—	18	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	1	—	1	—
Totale parziale AST	282	—	293	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	1	—	—	—
Totale parziale AST/SC	1	—	—	—
Totale	**376**	**—**	**383**	**—**
Totale generale	**376**		**383**	

COMMISSIONE

Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

Categoria e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)			
	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	1	—	1	—
AD 14	3	—	3	—
AD 13	4	—	4	—
AD 12	4	—	4	—
AD 11	2	—	2	—
AD 10	4	—	3	—
AD 9	5	—	5	—
AD 8	2	—	3	—
AD 7	2	—	2	—
AD 6	2	—	2	—
AD 5	1	—	1	—
Totale parziale AD	30	—	30	—
AST 11	2	—	2	—
AST 10	3	—	3	—
AST 9	9	—	9	—
AST 8	9	—	6	—
AST 7	14	—	16	—
AST 6	10	—	10	—
AST 5	10	—	16	—
AST 4	14	—	16	—
AST 3	9	—	9	—
AST 2	1	—	1	—
AST 1	1	—	—	—
Totale parziale AST	82	—	88	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	1	—	1	—
AST/SC 2	2	—	2	—
AST/SC 1	7	—	1	—
Totale parziale AST/SC	10	—	4	—
Totale	**122**	**—**	**122**	**—**
Totale generale	**122**		**122**	

COMMISSIONE

Organismi istituiti dall'Unione europea aventi personalità giuridica

Agenzie decentrate

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

Categoria e grado	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	4	—	8
AD 13	—	16	—	10	—	16
AD 12	—	21	—	10	—	20
AD 11	—	32	—	19	—	34
AD 10	—	46	—	32	—	44
AD 9	—	66	—	47	—	62
AD 8	—	64	—	51	—	63
AD 7	—	57	—	88	—	65
AD 6	—	26	—	58	—	25
AD 5	—	13	—	16	—	6
Totale parziale AD	—	347	—	335	—	343
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	6
AST 7	—	15	—	5	—	13
AST 6	—	22	—	13	—	20
AST 5	—	27	—	22	—	35
AST 4	—	26	—	29	—	23
AST 3	—	13	—	21	—	15
AST 2	—	1	—	14	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	116	—	109	—	118
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**463**	**—**	**444**	**—**	**461**
Totale generale	**463**		**444**		**461**	

COMMISSIONE

Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Categoria e grado	Agenzia europea GNSS (GSA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	4
AD 12	—	8	—	1	—	7
AD 11	—	9	—	4	—	8
AD 10	—	16	—	9	—	17
AD 9	—	27	—	20	—	20
AD 8	—	46	—	32	—	42
AD 7	—	27	—	35	—	24
AD 6	—	4	—	12	—	6
AD 5	—	6	—	7	—	6
Totale parziale AD	—	147	—	124	—	135
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	2
AST 5	—	2	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	3	—	4	—	4
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**150**	**—**	**128**	**—**	**139**
Totale generale	**150**		**128**		**139**	

COMMISSIONE

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Categoria e grado	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	4	1	8
AD 11	1	5	—	3	1	5
AD 10	—	6	—	1	—	5
AD 9	1	6	1	5	1	7
AD 8	—	8	1	6	—	7
AD 7	—	5	—	9	—	6
AD 6	—	2	—	7	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Totale parziale AD	5	46	5	41	5	46
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	2	—	2
AST 9	—	7	—	3	—	6
AST 8	1	7	—	3	1	7
AST 7	2	5	1	10	2	7
AST 6	2	2	1	3	2	1
AST 5	1	5	2	5	1	5
AST 4	—	2	—	5	—	2
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	1	1	—	—
Totale parziale AST	6	34	5	37	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**11**	**80**	**10**	**78**	**11**	**80**
Totale generale	**91**		**88**		**91**	

COMMISSIONE

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	2	—	2
AD 12	—	2	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	1	—	1
AD 10	—	4	—	2	—	3
AD 9	—	7	—	6	—	5
AD 8	—	4	—	6	—	6
AD 7	—	2	—	3	—	4
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	3	—	4
AST 5	—	4	—	7	—	6
AST 4	—	3	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	3	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**40**	**—**	**40**	**—**	**40**
Totale generale	**40**		**40**		**40**	

COMMISSIONE

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Categoria e grado	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	3	9	4	4	4	7
AD 11	—	8	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	10	—	9
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4	—	4
AD 6	—	1	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	3	46	4	42	4	44
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	3	—	1	1	2
AST 8	1	3	1	2	1	3
AST 7	3	10	3	7	3	6
AST 6	—	8	3	5	3	7
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	3	—	10	—	8
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	7	35	8	33	9	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**10**	**81**	**12**	**75**	**13**	**78**
Totale generale	**91**		**87**		**91**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	5	—	29
AD 13	—	33	—	7	—	36
AD 12	—	66	—	22	—	68
AD 11	—	88	—	44	—	86
AD 10	—	110	—	70	—	108
AD 9	—	120	—	121	—	115
AD 8	—	78	—	137	—	78
AD 7	—	32	—	75	—	30
AD 6	—	11	—	42	—	11
AD 5	—	2	—	23	—	—
Totale parziale AD	—	566	—	547	—	562
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	—	—	4
AST 7	—	11	—	2	—	12
AST 6	—	27	—	11	—	29
AST 5	—	30	—	36	—	30
AST 4	—	25	—	34	—	24
AST 3	—	15	—	21	—	16
AST 2	—	2	—	13	—	2
AST 1	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AST	—	114	—	118	—	118
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**680**	**—**	**665**	**—**	**680**
Totale generale	**680**		**665**		**680**	

COMMISSIONE

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza marittima					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	1	4	—	4	1	4
AD 12	1	10	1	5	1	10
AD 11	—	17	1	14	—	17
AD 10	1	20	—	15	1	16
AD 9	—	40	—	34	—	33
AD 8	—	31	—	22	—	27
AD 7	—	18	1	25	—	24
AD 6	—	3	—	8	—	10
AD 5	—	3	—	18	—	5
Totale parziale AD	3	149	3	147	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	2	—	6
AST 6	—	20	—	14	—	17
AST 5	—	18	—	21	—	20
AST 4	—	10	—	13	—	12
AST 3	—	—	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AST	—	60	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**3**	**209**	**3**	**207**	**3**	**209**
Totale generale	**212**		**210**		**212**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	—	—	4
AD 11	—	8	—	2	—	7
AD 10	—	20	—	15	—	19
AD 9	—	34	—	22	—	32
AD 8	—	25	—	19	—	21
AD 7	—	12	—	22	—	15
AD 6	—	9	—	16	—	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	113	—	97	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	3
AST 8	—	6	—	1	—	5
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	5	—	3	—	3
AST 5	—	9	—	6	—	8
AST 4	—	7	—	6	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	35	—	35	—	37
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**148**	**—**	**132**	**—**	**148**
Totale generale	**148**		**132**		**148**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	6	—	3	—	6
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	9	—	19
AD 7	—	3	—	3	—	—
AD 6	—	3	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AD	—	51	—	32	—	43
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	1	—	3
AST 6	—	8	—	2	—	7
AST 5	—	5	—	2	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	18	—	12	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**69**	**—**	**44**	**—**	**59**
Totale generale	**69**		**44**		**59**	

COMMISSIONE

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Categoria e grado	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	2	—	4
AD 6	—	2	—	3	—	2
AD 5	—	1	—	—	—	1
Totale parziale AD	—	13	—	11	—	13
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	1
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	1	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	3	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**16**	**—**	**14**	**—**	**16**
Totale generale	**16**		**14**		**16**	

COMMISSIONE

Autorità bancaria europea (EBA)

Categoria e grado	Autorità bancaria europea					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	8
AD 11	—	12	—	11	—	12
AD 10	—	12	—	10	—	12
AD 9	—	22	—	18	—	22
AD 8	—	26	—	28	—	26
AD 7	—	19	—	27	—	19
AD 6	—	20	—	22	—	22
AD 5	—	14	—	7	—	13
Totale parziale AD	—	143	—	136	—	144
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	—	—	2
AST 3	—	1	—	—	—	1
AST 2	—	1	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	11	—	6	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**154**	**—**	**142**	**—**	**155**
Totale generale	**154**		**142**		**155**	

COMMISSIONE

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Categoria e grado	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	2
AD 13	—	4	—	2	—	5
AD 12	—	11	—	3	—	11
AD 11	—	14	—	5	—	17
AD 10	—	14	—	8	—	17
AD 9	—	19	—	14	—	17
AD 8	—	15	—	5	—	19
AD 7	—	15	—	14	—	12
AD 6	—	7	—	22	—	7
AD 5	—	11	—	18	—	—
Totale parziale AD	—	113	—	93	—	109
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	3
AST 5	—	2	—	4	—	3
AST 4	—	—	—	5	—	1
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	14	—	14	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**127**	**—**	**107**	**—**	**124**
Totale generale	**127**		**107**		**124**	

COMMISSIONE

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Categoria e grado	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	2	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	1	—	2
AD 14	—	—	—	—	—	6
AD 13	—	3	—	—	—	2
AD 12	—	7	—	4	—	7
AD 11	—	14	—	1	—	14
AD 10	—	17	—	9	—	17
AD 9	—	39	—	24	—	39
AD 8	—	30	—	36	—	30
AD 7	—	57	—	26	—	58
AD 6	—	10	—	12	—	10
AD 5	—	32	—	24	—	11
Totale parziale AD	—	214	—	138	—	197
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Totale parziale AST	—	12	—	11	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**226**	**—**	**149**	**—**	**210**
Totale generale	**226**		**149**		**210**	

COMMISSIONE

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Categoria e grado	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	1
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	5	—	1	—	5
AD 10	—	3	—	2	—	1
AD 9	—	8	—	7	—	6
AD 8	—	8	—	8	—	10
AD 7	—	8	—	6	—	7
AD 6	—	14	—	13	—	12
AD 5	—	6	—	10	—	9
Totale parziale AD	—	59	—	52	—	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	1
AST 5	—	2	—	2	—	2
AST 4	—	6	—	3	—	6
AST 3	—	3	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	12	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**71**	**—**	**64**	**—**	**67**
Totale generale	**71**		**64**		**67**	

COMMISSIONE

Agenzia europea dell'ambiente (AEE)

Categoria e grado	Agenzia europea dell'ambiente					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	3
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	8	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	4	—	7	—	4
AD 7	—	3	—	6	—	1
AD 6	—	1	—	7	—	—
AD 5	—	3	—	—	—	—
Totale parziale AD	1	66	1	59	1	60
AST 11	—	2	—	—	—	3
AST 10	1	5	—	2	—	5
AST 9	2	12	1	5	3	12
AST 8	—	11	1	7	—	12
AST 7	—	11	—	6	—	12
AST 6	—	11	—	9	—	11
AST 5	—	7	—	10	—	5
AST 4	—	1	—	10	—	—
AST 3	—	—	—	10	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	3	60	2	60	3	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**4**	**126**	**3**	**119**	**4**	**120**
Totale generale	**130**		**122**		**124**	

COMMISSIONE

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Categoria e grado	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	—	1	—	2	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	3	—	6
AD 9	—	5	—	6	—	6
AD 8	—	13	—	14	—	13
AD 7	—	—	—	2	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	31	—	30	—	31
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	6
AST 4	—	—	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	30	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**61**	**—**	**60**	**—**	**61**
Totale generale	**61**		**60**		**61**	

COMMISSIONE

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

Categoria e grado	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	4
AD 13	—	3	—	—	—	5
AD 12	—	7	—	5	—	10
AD 11	—	8	—	5	—	10
AD 10	—	23	—	10	—	25
AD 9	—	24	—	15	—	25
AD 8	—	22	—	30	—	20
AD 7	—	26	—	11	—	26
AD 6	—	10	—	11	—	—
AD 5	—	—	—	35	—	—
Totale parziale AD	—	126	—	123	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	2
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	2	—	3
AST 7	—	11	—	3	—	10
AST 6	—	10	—	7	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	5	—	18	—	5
AST 3	—	4	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	4	—	—
Totale parziale AST	—	51	—	52	—	52
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	2
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	2	—	—
Totale parziale AST/SC	—	3	—	2	—	2
Totale	**—**	**180**	**—**	**177**	**—**	**180**
Totale generale	**180**		**177**		**180**	

COMMISSIONE

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Categoria e grado	Autorità europea per la sicurezza alimentare					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	4	—	—	—	2
AD 12	—	4	—	6	—	7
AD 11	—	8	—	6	—	9
AD 10	—	19	—	13	—	20
AD 9	1	40	—	26	—	38
AD 8	3	62	1	60	2	57
AD 7	1	59	4	48	3	45
AD 6	—	43	—	38	—	27
AD 5	—	10	—	8	—	9
Totale parziale AD	5	250	5	206	5	215
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	3
AST 6	—	6	—	4	—	7
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	34	—	36	—	32
AST 3	—	22	—	22	—	20
AST 2	—	11	—	17	—	15
AST 1	—	—	—	2	—	1
Totale parziale AST	—	99	—	100	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**5**	**349**	**5**	**306**	**5**	**315**
Totale generale	**354**		**311**		**320**	

COMMISSIONE

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Categoria e grado	Agenzia europea per i medicinali (EMA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	8	—	6	—	7
AD 13	—	12	—	11	—	11
AD 12	—	44	—	42	—	43
AD 11	—	47	—	43	—	43
AD 10	—	44	—	41	—	43
AD 9	—	46	—	45	—	43
AD 8	—	66	—	59	—	59
AD 7	—	76	—	65	—	65
AD 6	—	46	—	23	—	23
AD 5	—	3	—	—	—	25
Totale parziale AD	—	395	—	338	—	365
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	8	—	5	—	7
AST 8	—	19	—	16	—	16
AST 7	—	15	—	22	—	22
AST 6	—	15	—	39	—	27
AST 5	—	39	—	43	—	35
AST 4	—	52	—	57	—	57
AST 3	—	44	—	46	—	46
AST 2	—	—	—	6	—	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	201	—	243	—	226
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**596**	**—**	**581**	**—**	**591**
Totale generale	**596**		**581**		**591**	

COMMISSIONE

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Categoria e grado	Guardia di frontiera e costiera europea (Frontex)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	4	—	1
AD 13	—	11	—	4	—	7
AD 12	—	24	—	16	—	18
AD 11	—	35	—	11	—	28
AD 10	—	21	—	17	—	16
AD 9	—	34	—	15	—	29
AD 8	—	174	—	58	—	151
AD 7	—	122	—	58	—	126
AD 6	—	64	—	33	—	98
AD 5	—	38	—	10	—	90
Totale parziale AD	—	525	—	226	—	565
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	5	—	9	—	5
AST 7	—	11	—	16	—	11
AST 6	—	16	—	11	—	25
AST 5	—	27	—	14	—	64
AST 4	—	463	—	20	—	101
AST 3	—	3	—	4	—	88
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	525	—	77	—	294
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**1 050**	**—**	**303**	**—**	**859**
Totale generale	**1 050**		**303**		**859**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	14	—	7	—	17
AD 10	—	25	—	15	—	28
AD 9	—	50	—	33	—	61
AD 8	—	84	—	75	—	94
AD 7	—	148	—	135	—	132
AD 6	—	211	—	262	—	171
AD 5	—	31	—	11	—	38
Totale parziale AD	—	583	—	549	—	559
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	3
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	6
AST 5	—	7	—	4	—	7
AST 4	—	7	—	9	—	7
AST 3	—	3	—	—	—	1
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	32	—	24	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**615**	**—**	**573**	**—**	**591**
Totale generale	**615**		**573**		**591**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	2	—	1	—	2
AD 11	—	1	—	—	—	1
AD 10	—	1	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	2
AD 6	—	7	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	7
Totale parziale AD	—	23	—	23	—	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	3	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	6
AST 3	—	1	—	5	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**33**	**—**	**32**	**—**	**32**
Totale generale	**33**		**32**		**32**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	5	—	4	—	5
AD 10	—	8	—	5	—	8
AD 9	—	16	—	10	—	16
AD 8	—	17	—	11	—	17
AD 7	—	32	—	21	—	31
AD 6	—	15	—	11	—	14
AD 5	—	47	—	11	—	29
Totale parziale AD	—	149	—	80	—	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	9	—	9	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	12	—	11	—	12
AST 3	—	13	—	1	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	53	—	42	—	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**202**	**—**	**122**	**—**	**172**
Totale generale	**202**		**122**		**172**	

COMMISSIONE

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Categoria e grado	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	2
AD 12	—	5	—	2	—	4
AD 11	—	3	—	1	—	2
AD 10	—	16	—	7	—	15
AD 9	—	22	—	4	—	15
AD 8	—	58	—	13	—	41
AD 7	—	70	—	24	—	57
AD 6	—	30	—	18	—	19
AD 5	—	23	—	31	—	23
Totale parziale AD	—	231	—	100	—	179
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	—	18	—	2	—	10
AST 4	—	49	—	10	—	40
AST 3	—	55	—	28	—	45
AST 2	—	9	—	1	—	8
AST 1	—	—	—	10	—	2
Totale parziale AST	—	135	—	51	—	105
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**366**	**—**	**151**	**—**	**284**
Totale generale	**366**		**151**		**284**	

COMMISSIONE

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

Categoria e grado	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	2
AD 12	3	9	3	5	4	11
AD 11	1	10	—	6	1	11
AD 10	1	11	—	2	—	13
AD 9	—	8	2	10	—	6
AD 8	—	1	—	7	—	—
AD 7	—	1	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	2	—	—
Totale parziale AD	6	45	6	43	6	45
AST 11	1	1	—	1	1	—
AST 10	—	2	—	—	—	3
AST 9	1	6	—	3	1	7
AST 8	2	6	1	2	2	7
AST 7	—	5	—	3	—	4
AST 6	—	1	—	7	—	—
AST 5	—	—	1	4	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	4	21	3	21	4	21
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**10**	**66**	**9**	**64**	**10**	**66**
Totale generale	**76**		**73**		**76**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	—	2	—	3	—	7
AD 11	—	5	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	5	—	9
AD 9	—	11	—	9	—	12
AD 8	—	8	—	11	—	8
AD 7	—	2	—	11	—	2
AD 6	—	3	—	3	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	4	—	5
AST 7	—	7	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	7	—	7
AST 5	—	2	—	7	—	1
AST 4	—	—	—	3	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**72**	**—**	**71**	**—**	**72**
Totale generale	**72**		**71**		**72**	

COMMISSIONE

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Categoria e grado	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	1	—	2
AD 10	—	4	—	2	—	4
AD 9	—	2	—	2	—	3
AD 8	—	4	—	1	—	4
AD 7	—	3	—	5	—	3
AD 6	—	3	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	5	—	—
Totale parziale AD	—	21	—	21	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**27**	**—**	**27**	**—**	**27**
Totale generale	**27**		**27**		**27**	

COMMISSIONE

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—	—	1
AD 12	—	1	—	—	—	—
AD 11	—	5	—	3	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	12
AD 9	—	22	—	12	—	22
AD 8	—	21	—	17	—	21
AD 7	—	29	—	17	—	32
AD 6	—	2	—	19	—	4
AD 5	—	6	—	3	—	3
Totale parziale AD	—	100	—	77	—	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	5	—	3	—	5
AST 5	—	52	—	26	—	52
AST 4	—	48	—	37	—	48
AST 3	—	—	—	48	—	—
AST 2	—	—	—	14	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AST	—	107	—	130	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**207**	**—**	**207**	**—**	**208**
Totale generale	**207**		**207**		**208**	

COMMISSIONE

Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

Categoria e grado	Fondazione europea per la formazione professionale					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	15
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	11	—	6
AD 9	—	13	—	13	—	12
AD 8	—	6	—	8	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	1
AD 6	—	1	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AD	—	56	—	55	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	3
AST 10	—	3	—	—	—	6
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	9	—	7
AST 7	—	4	—	—	—	4
AST 6	—	1	—	3	—	2
AST 5	—	1	—	5	—	—
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	30	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**86**	**—**	**85**	**—**	**86**
Totale generale	**86**		**85**		**86**	

COMMISSIONE

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CDT)

Categoria e grado	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	20	11	6	7	17	11
AD 11	5	5	9	3	7	4
AD 10	8	5	5	6	8	5
AD 9	5	13	5	5	4	12
AD 8	—	21	8	15	1	21
AD 7	5	26	4	15	6	24
AD 6	1	8	2	24	—	12
AD 5	—	—	1	12	—	—
Totale parziale AD	45	90	41	88	44	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	4	1	2	—	6	—
AST 8	1	2	2	2	1	2
AST 7	1	4	2	2	1	5
AST 6	1	7	1	5	1	6
AST 5	2	20	1	13	2	19
AST 4	—	12	1	12	—	12
AST 3	—	—	—	8	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	10	46	9	43	11	46
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—	—	1
AST/SC 2	—	1	—	2	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	2	—	2	—	2
Totale	**55**	**138**	**50**	**133**	**55**	**138**
Totale generale	**193**		**183**		**193**	

COMMISSIONE

Procura europea (EPPO)

Categoria e grado	Procura europea					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	22	—	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	1
AD 10	—	2	—	—	—	2
AD 9	—	2	—	—	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	2	5	—	—	—	3
AD 6	—	1	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Totale parziale AD	2	37	—	—	—	31
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	—	—	3
AST 4	2	—	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	2	6	—	—	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**4**	**43**	**—**	**—**	**—**	**37**
Totale generale	**47**		**—**		**37**	

COMMISSIONE

Autorità europea del lavoro (ELA)

Categoria e grado	Autorità europea del lavoro (ELA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	4 (1)	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	4 (1)	—	—	—	4
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	—	—	5
Totale parziale AD	—	14	—	—	—	12
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	2
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	6	—	—	—	4
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**20**	**—**	**—**	**—**	**16**
Totale generale	**20**		**—**		**16**	

(1) L'inquadramento dei posti della tabella dell'organico è basato sull'ipotesi che la sede dell'agenzia sarà a Bruxelles. In seguito alla decisione dei co-legislatori in merito alla sede, potrebbe essere necessario adeguare la tabella dell'organico per tenere conto del livello del coefficiente applicabile nello Stato membro in cui viene stabilita la sede e delle caratteristiche del mercato del lavoro locale.

COMMISSIONE

Imprese comuni europee

Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)

Categoria e grado	Impresa comune 2 sulla ricerca nella gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (SESAR 2)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1 [1]	—	1	—	1 [1]
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	5	—	3	—	4
AD 8	—	7	—	7	—	6
AD 7	—	6	—	6	—	7
AD 6	—	4	—	7	—	6
AD 5	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AD	—	33	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**39**	**—**	**37**	**—**	**39**
Totale generale	**39**		**37**		**39**	

[1] Nomina ad personam per il grado AD 15.

COMMISSIONE

Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione — Fusione per l'energia (F4E)

Categoria e grado	Impresa comune europea per ITER — Energia da Fusione (F4E)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	5	3	—	1	5	2
AD 13	14	9	8	6	14	7
AD 12	15	21	11	4	14	21
AD 11	2	27	5	21	3	23
AD 10	—	31	2	20	—	28
AD 9	—	41	5	49	—	39
AD 8	1	33	5	41	1	37
AD 7	2	21	1	18	1	21
AD 6	1	16	1	35	2	25
AD 5	—	—	—	—	—	1
Totale parziale AD	40	203	38	195	40	205
AST 11	5	—	—	—	4	—
AST 10	1	—	1	—	2	—
AST 9	4	—	2	—	4	—
AST 8	1	2	1	—	1	1
AST 7	—	4	2	1	—	3
AST 6	—	9	1	1	—	9
AST 5	—	9	2	13	—	11
AST 4	—	2	2	5	—	3
AST 3	—	—	1	11	—	—
AST 2	—	—	1	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	11	26	13	31	11	27
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**51**	**229**	**51**	**226**	**51**	**232**
Totale generale	**280**		**277**		**283**	

COMMISSIONE

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)

Categoria e grado	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	1	—	—
AD 10	—	7	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	9	—	7
AD 8	—	10	—	9	—	10
AD 7	—	7	—	7	—	9
AD 6	—	3	—	10	—	5
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	40	—	38	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	1	—	2
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	1	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**45**	**—**	**43**	**—**	**45**
Totale generale	**45**		**43**		**45**	

COMMISSIONE

Agenzie esecutive

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	5	—	5
AD 13	—	6	—	3	—	7
AD 12	—	5	—	4	—	4
AD 11	—	6	—	5	—	6
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	15	—	11	—	16
AD 8	—	8	—	6	—	6
AD 7	—	8	—	7	—	7
AD 6	—	18	—	15	—	19
AD 5	—	31	—	27	—	27
Totale parziale AD	—	112	—	92	—	105
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	2	—	—	—	—
AST 5	—	8	—	8	—	10
AST 4	—	4	—	6	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	14	—	14	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**126**	**—**	**106**	**—**	**120**
Totale generale	**126**		**106**		**120**	

COMMISSIONE

Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
([1])	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	8	—	9
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	12	—	10	—	10
AD 7	—	10	—	9	—	10
AD 6	—	2	—	1	—	2
AD 5	—	3	—	1	—	1
Totale parziale AD	—	67	—	57	—	61
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	3	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	11	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**78**	**—**	**67**	**—**	**71**
Totale generale	**78**		**67**		**71**	

([1]) La tabella dell'organico autorizza la seguente nomina ad personam: un funzionario di grado AD 14 può diventare AD 15.

COMMISSIONE

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

Categoria e grado	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
([1])	—	10	—	5	—	10
AD 13	—	7	—	9	—	5
AD 12	—	—	—	3	—	3
AD 11	—	4	—	1	—	1
AD 10	—	38	—	19	—	13
AD 9	—	34	—	40	—	58
AD 8	—	11	—	16	—	9
AD 7	—	20	—	11	—	17
AD 6	—	9	—	15	—	10
AD 5	—	—	—	1	—	1
Totale parziale AD	—	133	—	120	—	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**133**	**—**	**120**	**—**	**127**
Totale generale	**133**		**120**		**127**	

([1]) La tabella dell'organico autorizza la seguente nomina ad personam: un funzionario di grado AD 14 può diventare AD 15.

COMMISSIONE

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per la ricerca					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	5	—	9
AD 13	—	12	—	10	—	11
AD 12	—	13	—	6	—	11
AD 11	—	13	—	7	—	13
AD 10	—	20	—	7	—	14
AD 9	—	44	—	36	—	36
AD 8	—	27	—	32	—	29
AD 7	—	23	—	29	—	24
AD 6	—	23	—	24	—	27
AD 5	—	—	—	8	—	—
Totale parziale AD	—	184	—	164	—	174
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	1	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	8	—	11	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**192**	**—**	**175**	**—**	**182**
Totale generale [1]	**192**		**175**		**182**	

[1] La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: i funzionari distaccati possono occupare nella tabella dell'organico dell'Agenzia un posto di grado più elevato, a condizione che tale grado più elevato corrisponda al grado da loro rivestito alla Commissione. Questa eccezione si applica esclusivamente ai funzionari distaccati.

COMMISSIONE

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	10	—	1	—	8
AD 13	—	9	—	10	—	8
AD 12	—	12	—	7	—	9
AD 11	—	14	—	12	—	12
AD 10	—	12	—	14	—	16
AD 9	—	8	—	13	—	7
AD 8	—	6	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	4	—	5
AD 5	—	1	—	1	—	3
Totale parziale AD	—	81	—	74	—	81
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	—	—	1
AST 9	—	3	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	1	—	2
AST 7	—	6	—	1	—	3
AST 6	—	7	—	8	—	10
AST 5	—	4	—	9	—	7
AST 4	—	1	—	5	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	27	—	26	—	27
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**108**	**—**	**100**	**—**	**108**
Totale generale	**108**		**100**		**108**	

COMMISSIONE

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)					
	2020		2019			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2018		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	1	—	2
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	—	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	1
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	2	—	—	—	2
AD 5	—	5	—	5	—	5
Totale parziale AD	—	18	—	15	—	18
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	2	—	1	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**—**	**20**	**—**	**16**	**—**	**20**
Totale generale	**20**		**16**		**20**	

SEZIONE IV

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese della Corte di giustizia per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	436 637 500
Risorse proprie	– 57 543 000
Contributi da riscuotere	**379 094 500**

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

ENTRATE — ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AI REGIMI PENSIONISTICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	31 490 000	30 429 728	28 108 261,62	89,26
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo sulle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	5 521 000	5 307 730	4 968 256,89	89,99
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	37 011 000	35 737 458	33 076 518,51	89,37
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	20 532 000	20 389 756	19 679 730,43	95,85
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	p.m.	p.m.	0,—	
4 1 2	***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	p.m.	p.m.	9 962,36	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	20 532 000	20 389 756	19 689 692,79	95,90
	Titolo 4 — Totale	**57 543 000**	**56 127 214**	**52 766 211,30**	**91,70**

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 *Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
31 490 000	30 429 728	28 108 261,62

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

4 0 3 *Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo sulle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

4 0 4 *Articolo 4 0 4 — Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 521 000	5 307 730	4 968 256,89

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 4 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AI REGIMI PENSIONISTICI

4 1 0 ***Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
20 532 000	20 389 756	19 679 730,43

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 ***Articolo 4 1 1 — Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare articolo 11, paragrafo 2, e articolo 48 dell'allegato VIII.

4 1 2 ***Articolo 4 1 2 — Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	9 962,36

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI LOCAZIONI
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI FONDI INVESTITI O MUTUATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI
CAPITOLO 5 5 — ENTRATE COSTITUITE DAI PROVENTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DI ESECUZIONE DI LAVORI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	138 168,60	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	138 168,60	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	70,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	138 238,60	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 1	***Proventi di locazioni e di sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese di locazione***				
5 1 1 0	Proventi di locazioni e di sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Rimborso di spese di locazione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
5 2 2	***Interessi prodotti da prefinanziamenti***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti dalla fornitura di servizi o dall'esecuzione di lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	645,38	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	645,38	

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente versate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	89 473,74	
5 7 1	***Entrate corrispondenti ad una destinazione determinata quali i redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	282 105,76	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	371 579,50	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Entrate provenienti da indennità di locazione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Entrate provenienti da indennità assicurative percepite — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	18 429,51	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	18 429,51	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**528 892,99**	

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0 Articolo 5 0 0 — Proventi della vendita di beni mobili

5 0 0 0 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di veicoli sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	138 168,60

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale dei beni mobili diversi dagli autoveicoli appartenenti all'istituzione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 2 Articolo 5 0 2 — Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	70,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI LOCAZIONI

5 1 1 ***Articolo 5 1 1 — Proventi di locazioni e di sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese di locazione***

5 1 1 0 Proventi di locazioni e di sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate devono essere considerate come entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 1 Rimborso di spese di locazione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate devono essere considerate come entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI FONDI INVESTITI O MUTUATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 ***Articolo 5 2 0 — Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di fondi investiti o mutuati, da interessi bancari e altri.

5 2 2 ***Articolo 5 2 2 — Interessi prodotti da prefinanziamenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE COSTITUITE DAI PROVENTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DI ESECUZIONE DI LAVORI

5 5 0 ***Articolo 5 5 0 — Entrate provenienti dalla fornitura di servizi o dall'esecuzione di lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	645,38

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Articolo 5 5 1 — Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Articolo 5 7 0 — Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente versate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	89 473,74

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Articolo 5 7 1 — Entrate corrispondenti ad una destinazione determinata quali i redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 3 ***Articolo 5 7 3 — Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	282 105,76

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Articolo 5 8 0 — Entrate provenienti da indennità di locazione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 8 1 ***Articolo 5 8 1 — Entrate provenienti da indennità assicurative percepite — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	18 429,51

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Articolo 5 9 0 — Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**57 543 000**	**56 127 214**	**53 295 104,29**	**92,62**

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Articolo 9 0 0 — Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	36 836 000	36 939 750	32 234 266,23
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	270 889 000	261 182 875	244 990 645,78
1 4	ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE	27 294 500	25 585 000	23 602 659,60
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	6 429 000	6 445 500	6 187 418,35
	Titolo 1 — Totale	**341 448 500**	**330 153 125**	**307 014 989,96**
2	**IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	65 280 000	65 395 311	73 707 472,10
2 1	INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE	25 999 000	28 518 500	22 023 254,74
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	1 184 000	2 121 000	1 187 222,83
2 5	RIUNIONI E CONFERENZE	525 000	522 000	515 912,89
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	2 142 000	2 700 000	2 215 453,18
	Titolo 2 — Totale	**95 130 000**	**99 256 811**	**99 649 315,74**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
3 7	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI	59 000	59 000	17 593,71
	Titolo 3 — Totale	**59 000**	**59 000**	**17 593,71**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**436 637 500**	**429 468 936**	**406 681 899,41**

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 0 0 0	Retribuzioni e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	32 215 000	30 369 000	29 008 259,13	90,05
1 0 0 2	Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	490 000	2 038 000	644 000,—	131,43
	Articolo 1 0 0 — Totale	32 705 000	32 407 000	29 652 259,13	90,67
1 0 2	***Indennità transitorie***				
	Stanziamenti non dissociati	3 349 000	3 731 000	1 983 893,16	59,24
1 0 4	***Missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	280 000	299 750	342 000,—	122,14
1 0 6	***Formazione***				
	Stanziamenti non dissociati	502 000	502 000	256 113,94	51,02
1 0 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	36 836 000	36 939 750	32 234 266,23	87,51
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	267 837 000	257 991 875	242 380 731,18	90,50
1 2 0 2	Lavoro straordinario retribuito				
	Stanziamenti non dissociati	732 000	708 000	675 800,13	92,32
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	2 090 000	2 253 000	1 771 450,96	84,76
	Articolo 1 2 0 — Totale	270 659 000	260 952 875	244 827 982,27	90,46
1 2 2	***Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio***				
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	230 000	230 000	162 663,51	70,72

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*
CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE
CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 2 2	*(seguito)*				
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime pensionistico speciale per i funzionari e agenti temporanei				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 2 2 — Totale	230 000	230 000	162 663,51	70,72
1 2 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	270 889 000	261 182 875	244 990 645,78	90,44
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Altri agenti e personale esterno***				
1 4 0 0	Altri agenti				
	Stanziamenti non dissociati	8 285 000	8 208 000	7 521 918,75	90,79
1 4 0 4	Tirocini e scambi di personale				
	Stanziamenti non dissociati	1 472 000	1 444 000	745 300,—	50,63
1 4 0 5	Altre prestazioni esterne				
	Stanziamenti non dissociati	234 000	234 000	226 388,—	96,75
1 4 0 6	Prestazioni esterne nel settore linguistico				
	Stanziamenti non dissociati	17 303 500	15 699 000	15 109 052,85	87,32
	Articolo 1 4 0 — Totale	27 294 500	25 585 000	23 602 659,60	86,47
1 4 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	27 294 500	25 585 000	23 602 659,60	86,47
	CAPITOLO 1 6				
1 6 1	***Spese relative alla gestione del personale***				
1 6 1 0	Spese varie per l'assunzione di personale				
	Stanziamenti non dissociati	170 000	180 500	161 119,47	94,78
1 6 1 2	Perfezionamento professionale				
	Stanziamenti non dissociati	1 745 500	1 659 500	1 706 931,87	97,79
	Articolo 1 6 1 — Totale	1 915 500	1 840 000	1 868 051,34	97,52

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 6 2	***Missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	478 500	498 500	498 500,—	104,18
1 6 3	***Interventi a favore del personale dell'istituzione***				
1 6 3 0	Servizio sociale				
	Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	20 000,—	100,00
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale				
	Stanziamenti non dissociati	337 000	308 500	348 676,11	103,46
	Articolo 1 6 3 — Totale	357 000	328 500	368 676,11	103,27
1 6 5	***Attività relative all'insieme delle persone appartenenti all'istituzione***				
1 6 5 0	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	187 000	205 000	130 899,33	70,00
1 6 5 2	Ristoranti e mense				
	Stanziamenti non dissociati	192 000	137 000	87 928,69	45,80
1 6 5 4	Centro polivalente per l'infanzia				
	Stanziamenti non dissociati	3 141 000	3 260 000	3 101 000,—	98,73
1 6 5 5	Spese del PMO per la gestione di fascicoli relativi al personale della Corte di giustizia dell'Unione europea				
	Stanziamenti non dissociati	113 000	118 000	86 500,—	76,55
1 6 5 6	Scuole europee				
	Stanziamenti non dissociati	45 000	58 500	45 862,88	101,92
	Articolo 1 6 5 — Totale	3 678 000	3 778 500	3 452 190,90	93,86
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	6 429 000	6 445 500	6 187 418,35	96,24
	Titolo 1 — Totale	**341 448 500**	**330 153 125**	**307 014 989,96**	**89,92**

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 0 0 Retribuzioni e altri diritti

1 0 0 0 Retribuzioni e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
32 215 000	30 369 000	29 008 259,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i membri dell'istituzione:

— gli stipendi base,

— le indennità di residenza,

— gli assegni familiari, e cioè: l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica,

— le indennità di rappresentanza e di funzione,

— quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortunio e quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia,

— l'assegno di natalità,

— l'indennità contemplata in caso di decesso di un membro dell'istituzione,

— l'applicazione dei coefficienti correttori agli stipendi base, all'indennità di residenza, agli assegni familiari e ai trasferimenti all'estero di parte della retribuzione dei membri dell'istituzione (applicazione analogica dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea).

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 3, 4, 4 *bis*, 11 e 14.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 0 *(seguito)*

1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
490 000	2 038 000	644 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio dei membri dell'istituzione (familiari compresi) all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione spettanti ai membri dell'istituzione all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso,

— le spese di trasloco sostenute dai membri dell'istituzione all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 5.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 2 ***Indennità transitorie***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 349 000	3 731 000	1 983 893,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie, gli assegni familiari, nonché l'applicazione dei coefficienti correttori dei paesi di residenza dei membri dell'istituzione dopo la scadenza del mandato.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 7.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 2 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 4 ***Missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
280 000	299 750	342 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, le indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 6.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 6 ***Formazione***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
502 000	502 000	256 113,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di partecipazione dei membri dell'istituzione a corsi di lingue o ad altri corsi di formazione.

1 0 9 ***Stanziamento accantonato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali aggiornamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 9 *(seguito)*

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag.1).

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Commento

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo è stata applicata una riduzione forfettaria del 2,5 %.

1 2 0 ***Retribuzioni e altri diritti***

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
267 837 000	257 991 875	242 380 731,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— lo stipendio base dei funzionari e degli agenti temporanei,

— gli assegni familiari, comprendenti l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico, l'indennità scolastica dei funzionari e degli agenti temporanei,

— l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei,

— l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria AST che ricoprono un posto di stenodattilografo, telescriventista, tipista, segretario di direzione o segretario principale,

— il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di malattia,

— il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio e le ulteriori spese connesse all'applicazione delle disposizioni dello Statuto in materia,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei,

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 0 *(seguito)*

— i versamenti incombenti all'istituzione a favore degli agenti temporanei al fine di costituire o conservare i loro diritti pensionistici nel paese di origine,

— l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del defunto,

— le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali dei funzionari e degli agenti temporanei, per il coniuge e per le persone a carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine,

— l'indennità di licenziamento per un funzionario in prova licenziato per manifesta inattitudine, l'indennità di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione, il riscatto dei diritti pensionistici degli ex ausiliari nominati agenti temporanei funzionari,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei dipendenti di ruolo e degli agenti ausiliari e alle ore straordinarie,

— le indennità di alloggio e di trasporto,

— le indennità forfettarie di funzione,

— le indennità forfettarie di trasferta,

— le indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro o a domicilio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62, 64, 65, 66, 67 e 68, la sezione I dell'allegato VII, l'articolo 69, l'articolo 4 dell'allegato VII, l'articolo 18 dell'allegato XIII, gli articoli 72 e 73, l'articolo 15 dell'allegato VIII, gli articoli 70, 74 e 75, l'articolo 8 dell'allegato VII e l'articolo 34.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 *bis*, gli articoli 42, 47 e 48.

Regole comuni relative alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
732 000	708 000	675 800,13

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato al versamento delle indennità forfettarie e delle retribuzioni — in base alla tariffa oraria — per le ore di straordinario effettuate dai dipendenti di ruolo e dagli agenti nonché dagli agenti locali e che non hanno potuto essere compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

1 2 0 4 Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 090 000	2 253 000	1 771 450,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio dovute ai dipendenti (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso,

— le spese di prima sistemazione e di nuova sistemazione sostenute dai dipendenti che devono cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio e dai dipendenti che, al momento della cessazione definitiva dal servizio, si reinsediano in una località diversa,

— le spese di trasloco sostenute dai dipendenti che hanno dovuto cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio e dai dipendenti che, al momento della cessazione definitiva dal servizio, si reinsediano in una località diversa,

— le indennità giornaliere spettanti ai dipendenti che dimostrano di aver dovuto cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 dell'allegato VII.

1 2 2 ***Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio***

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
230 000	230 000	162 663,51

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 2 *(seguito)*

1 2 2 0 *(seguito)*

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità da versare ai funzionali messi in disponibilità in seguito ad un provvedimento di riduzione dell'organico dell'istituzione, ai titolari di un posto di grado AD14, AD15 o AD16 e dispensati dall'impiego nell'interesse del servizio, e ai funzionari in esubero nell'interesse del servizio per esigenze organizzative connesse al conseguimento di nuove competenze in seno alle istituzioni.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 42 quater e 50, e l'allegato IV.

1 2 2 2 Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime pensionistico speciale per i funzionari e agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da versare in applicazione dello statuto o di altri regolamenti,

— la quota contributiva a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità previste,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle diverse indennità.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 72.

1 2 9 ***Stanziamento accantonato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire l'incidenza degli eventuali aggiornamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 9 *(seguito)*

Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 65.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

1 4 0 ***Altri agenti e personale esterno***

1 4 0 0 Altri agenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 285 000	8 208 000	7 521 918,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— la retribuzione nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime previdenziale degli agenti ausiliari, degli interpreti ausiliari, degli agenti locali e dei traduttori ausiliari,

— gli onorari e le spese dei consulenti speciali, compresi gli onorari del medico di fiducia,

— le spese relative all'eventuale ricorso ad agenti contrattuali.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 e il titolo V, così come l'articolo 5 e il titolo VI.

1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 472 000	1 444 000	745 300,—

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 4 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative al distacco nei servizi della Corte di giustizia dell'Unione europea di funzionari di Stati membri o di altri esperti nazionali,

— il finanziamento di borse attribuite a tirocinanti, di assicurazione medica durante il periodo del tirocinio e di un contributo alle spese di viaggio,

— il rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti dai funzionari in seguito al loro distacco all'esterno all'istituzione.

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
234 000	234 000	226 388,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, nei casi in cui il personale dell'istituzione non sia in grado di eseguirle, le spese relative a prestazioni esterne.

1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 303 500	15 699 000	15 109 052,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative alle azioni decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione (CITI) intese a promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico,

— il pagamento degli interpreti freelance della Direzione generale dell'interpretazione della Commissione,

— il pagamento degli agenti interpreti di conferenza,

— il pagamento delle prestazioni di operatori di conferenza a contratto e saltuari,

— le prestazioni di complemento nell'ambito della correzione di bozze e in particolare gli onorari e le spese di assicurazione, di trasferta, di soggiorno e di missione dei correttori freelance nonché le relative spese amministrative,

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 6 *(seguito)*

— le spese relative alle prestazioni di traduttori freelance o temporanei o a lavori di dattilografia e altri affidati all'esterno dal servizio di traduzione.

La Corte di giustizia dell'Unione europea si impegnerà a cooperare con le altre istituzioni dell'Unione, nell'ambito di un accordo interistituzionale, al fine di evitare un'inutile duplicazione degli sforzi per la traduzione di documenti procedurali, garantendo in tal modo ulteriori risparmi per il bilancio generale dell'Unione europea.

1 4 9 ***Stanziamento accantonato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire l'incidenza degli eventuali aggiornamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

Il presente stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altri articoli o voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 65 e 65 *bis* e l'allegato XI.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 6 1 ***Spese relative alla gestione del personale***

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
170 000	180 500	161 119,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione dei procedimenti di selezione del personale organizzati direttamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e le spese connesse agli spostamenti e al controllo medico dei candidati.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 1 *(seguito)*

1 6 1 0 *(seguito)*

In casi debitamente giustificati da esigenze funzionali e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, utilizzabile per concorsi organizzati dall'istituzione stessa.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 745 500	1 659 500	1 706 931,87

Commento

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di formazione professionale e di riconversione, su base interistituzionale, compresi i corsi di lingue.

Esso copre altresì l'acquisto di materiale didattico e tecnico.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 *bis*.

1 6 2 ***Missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
478 500	498 500	498 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il versamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute nel corso di una missione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 Interventi a favore del personale dell'istituzione

1 6 3 0 Servizio sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
20 000	20 000	20 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli interventi a favore di dipendenti che si trovassero in una situazione particolarmente difficile.

Esso è altresì destinato, nell'ambito della politica in loro favore, alle seguenti persone disabili:

— funzionari e agenti temporanei in servizio,

— coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

— tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Lo stanziamento copre il rimborso, nei limiti delle possibilità di bilancio e previo esaurimento dei diritti eventualmente accordati a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese (diverse da quelle mediche), riconosciute necessarie, derivanti da una disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 76.

1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
337 000	308 500	348 676,11

Commento

Stanziamento destinato a:

— incoraggiare e sostenere finanziariamente qualsiasi iniziativa mirante a promuovere le relazioni sociali fra i dipendenti delle varie nazionalità, come le sovvenzioni ai club, ai circoli sportivi e culturali del personale,

— coprire gli altri interventi e contributi a favore degli agenti e delle loro famiglie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 5 Attività relative all'insieme delle persone appartenenti all'istituzione

1 6 5 0 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
187 000	205 000	130 899,33

Commento

Gli stanziamenti di questa voce sono destinati a coprire le spese relative alla visita medica annuale di tutti i funzionari, comprese le analisi e gli esami clinici medici richiesti nell'ambito di tale visita e le spese di funzionamento del dispensario.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 6 5 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
192 000	137 000	87 928,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e la manutenzione del materiale nel ristorante e nel bar nonché una parte delle spese per il loro funzionamento.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo delle attrezzature dei ristoranti e delle mense.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 141 000	3 260 000	3 101 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo della Corte di giustizia dell'Unione europea al centro polivalente per l'infanzia e al centro studi a Lussemburgo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 5 *(seguito)*

1 6 5 5 Spese del PMO per la gestione di fascicoli relativi al personale della Corte di giustizia dell'Unione europea

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
113 000	118 000	86 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute in base agli accordi di servizio conclusi tra l'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

1 6 5 6 Scuole europee

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
45 000	58 500	45 862,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo della Corte di giustizia dell'Unione europea alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee, o il rimborso del contributo pagato dalla Commissione in nome della Corte di giustizia dell'Unione europea alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee, conformemente all'accordo di servizio concluso con la Commissione. Esso copre i costi relativi ai figli del personale statutario della Corte di giustizia dell'Unione europea iscritti alle dette scuole.

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili***				
2 0 0 0	Affitti				
	Stanziamenti non dissociati	120 000	7 034 000	9 158 507,48	7 632,09
2 0 0 1	Locazione-acquisto				
	Stanziamenti non dissociati	40 076 000	35 354 311	42 873 982,25	106,98
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Costruzione d'immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Sistemazione dei locali				
	Stanziamenti non dissociati	2 427 000	1 729 000	2 139 627,12	88,16
2 0 0 8	Studi e assistenza tecnica legati agli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	1 662 000	1 508 000	1 700 812,05	102,34
	Articolo 2 0 0 — Totale	44 285 000	45 625 311	55 872 928,90	126,17
2 0 2	***Spese relative agli immobili***				
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione				
	Stanziamenti non dissociati	9 987 000	9 040 000	8 265 680,80	82,76
2 0 2 4	Consumi energetici				
	Stanziamenti non dissociati	2 895 000	2 822 000	2 126 024,12	73,44
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	7 746 000	7 522 000	7 079 074,35	91,39
2 0 2 8	Assicurazioni				
	Stanziamenti non dissociati	142 000	135 000	122 000,—	85,92
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	225 000	251 000	241 763,93	107,45
	Articolo 2 0 2 — Totale	20 995 000	19 770 000	17 834 543,20	84,95
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	65 280 000	65 395 311	73 707 472,10	112,91
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Attrezzature, spese di gestione e servizi relativi all'informatica e alle telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software				
	Stanziamenti non dissociati	10 060 000	10 060 000	8 262 363,48	82,13

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE *(seguito)*
CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 1 0	*(seguito)*				
2 1 0 2	Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi				
	Stanziamenti non dissociati	13 266 000	13 230 000	11 336 887,97	85,46
2 1 0 3	Telecomunicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	255 664,51	85,22
	Articolo 2 1 0 — Totale	23 626 000	23 590 000	19 854 915,96	84,04
2 1 2	***Mobilio***				
	Stanziamenti non dissociati	814 500	2 844 500	623 473,33	76,55
2 1 4	***Materiale e impianti tecnici***				
	Stanziamenti non dissociati	249 000	785 000	299 115,45	120,13
2 1 6	***Mezzi di trasporto***				
	Stanziamenti non dissociati	1 309 500	1 299 000	1 245 750,—	95,13
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	25 999 000	28 518 500	22 023 254,74	84,71
	CAPITOLO 2 3				
2 3 0	***Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari***				
	Stanziamenti non dissociati	611 000	660 000	547 378,28	89,59
2 3 1	***Oneri finanziari***				
	Stanziamenti non dissociati	12 000	15 000	6 000,—	50,00
2 3 2	***Spese legali e danni***				
	Stanziamenti non dissociati	30 000	20 000	130 000,—	433,33
2 3 6	***Spese postali***				
	Stanziamenti non dissociati	130 000	127 000	129 000,—	99,23
2 3 8	***Altre spese amministrative***				
	Stanziamenti non dissociati	401 000	1 299 000	374 844,55	93,48
	CAPITOLO 2 3 — TOTALE	1 184 000	2 121 000	1 187 222,83	100,27
	CAPITOLO 2 5				
2 5 2	***Spese per ricevimenti e rappresentanza***				
	Stanziamenti non dissociati	145 000	142 000	141 999,34	97,93
2 5 4	***Riunioni, congressi, conferenze e visite***				
	Stanziamenti non dissociati	380 000	380 000	373 913,55	98,40
	CAPITOLO 2 5 — TOTALE	525 000	522 000	515 912,89	98,27

CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 7				
2 7 0	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 7 2	***Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione***				
	Stanziamenti non dissociati	1 667 000	1 920 000	1 447 959,38	86,86
2 7 4	***Produzione e diffusione dell'informazione***				
2 7 4 0	Gazzetta ufficiale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	150 000	119 701,80	
2 7 4 1	Pubblicazioni di carattere generale				
	Stanziamenti non dissociati	290 000	455 000	452 960,25	156,19
2 7 4 2	Altre spese d'informazione				
	Stanziamenti non dissociati	185 000	175 000	194 831,75	105,31
	Articolo 2 7 4 — Totale	475 000	780 000	767 493,80	161,58
	CAPITOLO 2 7 — TOTALE	2 142 000	2 700 000	2 215 453,18	103,43
	Titolo 2 — Totale	**95 130 000**	**99 256 811**	**99 649 315,74**	**104,75**

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Immobili

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
120 000	7 034 000	9 158 507,48

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei canoni d'affitto relativi agli immobili occupati dall'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 1 Locazione-acquisto

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 076 000	35 354 311	42 873 982,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità dovute per gli immobili che formano oggetto di contratti di locazione-acquisto.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

2 0 0 5 Costruzione d'immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere l'iscrizione eventuale di uno stanziamento destinato alla costruzione d'immobili.

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 427 000	1 729 000	2 139 627,12

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 7 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'esecuzione di diversi lavori di sistemazione tra cui in particolare posa di pareti divisorie, di tende, cavi, tinteggiatura, tappezzeria, pavimentazione, falsi soffitti e relative installazioni tecniche,

— le spese connesse ai lavori risultanti da studi e dall'assistenza.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica legati agli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 662 000	1 508 000	1 700 812,05

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative agli studi e all'assistenza tecnica legati agli immobili.

2 0 2 ***Spese relative agli immobili***

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
9 987 000	9 040 000	8 265 680,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e pulizia, secondo i contratti in corso, dei locali e degli impianti tecnici, nonché alle spese per i lavori e il materiale necessario per la manutenzione generale (riverniciatura, riparazioni ecc.) degli immobili occupati dall'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 4 Consumi energetici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 895 000	2 822 000	2 126 024,12

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 2 *(seguito)*

2 0 2 4 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 120 000 EUR.

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 746 000	7 522 000	7 079 074,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire per lo più le spese di sorveglianza degli edifici occupati dall'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 8 Assicurazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
142 000	135 000	122 000,—

Commento

Stanziamento destinato a pagare i premi contemplati dalle polizze d'assicurazione stipulate per gli immobili occupati dall'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
225 000	251 000	241 763,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese di gestione degli immobili, non espressamente previste dagli altri articoli del presente capitolo, in particolare tasse comunali, asporto immondizie, risanamento e cartelli e segnali vari.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE

2 1 0 Attrezzature, spese di gestione e servizi relativi all'informatica e alle telecomunicazioni

2 1 0 0 Acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 060 000	10 060 000	8 262 363,48

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il rinnovo, la locazione, la riparazione e la manutenzione di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti collegati all'informatica, all'automazione degli uffici e alla telefonia (compresi i fax, il materiale di videoconferenza e il materiale multimediale), nonché il materiale di interpretazione, quali le cabine, le cuffie, le scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
13 266 000	13 230 000	11 336 887,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire i lavori di analisi e di programmazione di studi informatici.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 0 3 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
300 000	300 000	255 664,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative alle telecomunicazioni, come gli abbonamenti e le spese per le comunicazioni telefoniche (fisse e mobili).

Esso copre altresì le spese relative alle reti di trasmissione dei dati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 2 Mobilio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
814 500	2 844 500	623 473,33

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di ulteriore mobilio,

— la sostituzione di una parte del mobilio acquistato da almeno 15 anni e di quello non riparabile,

— il noleggio di mobilio,

— le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 4 ***Materiale e impianti tecnici***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
249 000	785 000	299 115,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di acquisto di attrezzature tecniche,

— le spese per il rinnovo delle attrezzature tecniche ed in particolare il materiale audiovisivo, di archivio, di biblioteca, nonché i diversi attrezzi per le officine di manutenzione degli edifici e il materiale di reprografia, di diffusione e il materiale postale,

— le spese di noleggio del materiale e degli impianti tecnici,

— le spese di manutenzione e di riparazione dei materiali e delle attrezzature di cui al presente articolo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 6 ***Mezzi di trasporto***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 309 500	1 299 000	1 245 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di mezzi di trasporto,

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 6 *(seguito)*

— il rinnovo dei veicoli aventi il maggiore chilometraggio, dopo aver superato il limite dei 120 000 km,

— le spese di noleggio e di utilizzazione delle autovetture noleggiate,

— le spese di manutenzione, di riparazione, di rimessa, di parcheggio, di pedaggi autostradali e di assicurazione per le autovetture di servizio.

L'ammontare delle entrate con destinazione specifica in base all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato in 31 700 euro.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0 ***Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
611 000	660 000	547 378,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di:

— carta per xerografie, fotocopie e canoni,

— carta e articoli per ufficio,

— materiale per il laboratorio di riproduzione di documenti,

— materiale per i servizi di distribuzione e posta,

— materiale per le registrazioni sonore,

— stampati e moduli,

— forniture per attrezzature informatiche e per l'ufficio,

— altro materiale non considerato nell'inventario.

Importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato in 2 000 EUR.

2 3 1 ***Oneri finanziari***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 000	15 000	6 000,—

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 1 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese varie) nonché gli altri oneri finanziari.

Gli interessi bancari percepiti sul conto dell'istituzione sono indicati nello stato delle entrate.

2 3 2 ***Spese legali e danni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
30 000	20 000	130 000,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire, tra l'altro, gli onorari degli avvocati che l'istituzione deve pagare per servizi professionali ad essa forniti o a titolo di rimborso spese da sopportare in esecuzione di una decisione giudiziaria, così come i risarcimenti danni cui è tenuta.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 3 6 ***Spese postali***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
130 000	127 000	129 000,—

Commento

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 3 8 ***Altre spese amministrative***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
401 000	1 299 000	374 844,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le varie assicurazioni (in particolare responsabilità civile, furto, rischi connessi alle macchine per trattamento testi, rischio elettronico),

— l'acquisto, la manutenzione e la pulitura, principalmente delle toghe dei magistrati, delle uniformi per uscieri e autisti, degli abiti da lavoro per il personale della riproduzione di documenti e della squadra di manutenzione,

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 8 *(seguito)*

— le spese varie per riunioni interne,

— le spese di trasloco e di manutenzione del materiale, dell'arredamento e degli articoli per ufficio,

— le spese di funzionamento effettuate da prestatori di servizi,

— le altre spese di funzionamento non specificamente previste nelle linee precedenti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE

2 5 2 ***Spese per ricevimenti e rappresentanza***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
145 000	142 000	141 999,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi incombenti all'istituzione in materia di ricevimenti e di rappresentanza, nonché le spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale.

2 5 4 ***Riunioni, congressi, conferenze e visite***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
380 000	380 000	373 913,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire soprattutto l'organizzazione, in collaborazione con i ministeri della Giustizia, di seminari e altre iniziative di formazione presso la sede dell'istituzione per i magistrati e altri giuristi degli Stati membri.

Lo sviluppo delle giurisprudenze dell'istituzione e dei giudici nazionali in materia di diritto dell'Unione rende necessari incontri di studio con magistrati degli organi giurisdizionali superiori nazionali e con specialisti del diritto dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire le spese di organizzazione, comprese le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.

Infine, tale stanziamento è anche destinato a sovvenzionare le visite dei gruppi di visitatori non professionisti del diritto, in particolare degli studenti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 667 000	1 920 000	1 447 959,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni, nonché degli aggiornamenti dei volumi già acquistati,

— i lavori di acquisizione e l'acquisto di dati informatizzati nel campo della documentazione giuridica,

— l'attrezzatura in materiali speciali per la biblioteca,

— le spese di abbonamento a quotidiani, riviste non specializzate e pubblicazioni varie,

— le spese di abbonamento alle agenzie di stampa,

— le spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca,

— le spese di consultazione di alcune banche dati giuridiche esterne,

— la quota parte della Corte di giustizia dell'Unione europea per le spese di conservazione e custodia degli archivi storici dell'Unione europea presso l'Istituto universitario europeo di Firenze,

— i lavori di analisi delle decisioni giurisdizionali e di alimentazione di banche dati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 7 4 Produzione e diffusione dell'informazione

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	150 000	119 701,80

2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
290 000	455 000	452 960,25

CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

2 7 4 *(seguito)*

2 7 4 1 *(seguito)*

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di edizione della *Relazione annuale della Corte* e di opuscoli di presentazione della Corte di giustizia dell'Unione europea messi a disposizione dei visitatori.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 7 4 2 Altre spese d'informazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
185 000	175 000	194 831,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e la realizzazione di opere di divulgazione del diritto dell'Unione, le ulteriori spese di informazione/comunicazione e le spese fotografiche. Esso è inoltre destinato a facilitare l'organizzazione di riunioni con i giornalisti, i redattori di riviste giuridiche o i ricercatori dei paesi terzi.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 3 7 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 7				
3 7 1	***Spese particolari della Corte di giustizia dell'Unione europea***				
3 7 1 0	Spese giudiziarie				
	Stanziamenti non dissociati	59 000	59 000	17 593,71	29,82
3 7 1 1	Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 3 7 1 — Totale	59 000	59 000	17 593,71	29,82
	CAPITOLO 3 7 — TOTALE	59 000	59 000	17 593,71	29,82
	Titolo 3 — Totale	**59 000**	**59 000**	**17 593,71**	**29,82**

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 3 7 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI

3 7 1 Spese particolari della Corte di giustizia dell'Unione europea

3 7 1 0 Spese giudiziarie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
59 000	59 000	17 593,71

Commento

Stanziamento per il normale svolgimento dell'amministrazione della giustizia nei casi di ammissione al gratuito patrocinio e per tutte le spese relative a testimoni, a periti, a sopralluoghi e rogatorie, onorari di avvocati ed altre che saranno eventualmente poste a carico dell'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

3 7 1 1 Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**436 637 500**	**429 468 936**	**406 681 899,41**	**93,14**

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

PERSONALE

Sezione IV — Corte di giustizia dell'Unione europea

Categoria e grado	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	5	—	5	—
AD 15	12	3	12	3
AD 14	81 (1)	56 (1)	66 (1)	56 (1)
AD 13	96	—	96	—
AD 12	84 (2)	91	99 (2)	86
AD 11	91	107	64	97
AD 10	176	51	189	45
AD 9	179	9	152	3
AD 8	112	1	153	1
AD 7	81	1	78	28
AD 6	11	—	11	—
AD 5	38	—	33	—
Totale parziale AD	966	319	958	319
AST 11	12	—	12	—
AST 10	15	1	15	1
AST 9	40	—	39	—
AST 8	45	15	46	15
AST 7	58	38	41	38
AST 6	94	36	81	36
AST 5	126	22	129	22
AST 4	76	59	103	59
AST 3	69	26	72	26
AST 2	13	5	13	5
AST 1	1	—	1	—
Totale parziale AST	549	202	552	202
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	3	—	3
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	34	—	34	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	34	3	34	3
Totale	**1 549** (3)	**524**	**1 544** (3)	**524**
Totale generale	**2 073** (4)		**2 068** (4)	

(1) Di cui 1 AD 15 ad personam.

(2) Di cui 1 AD 14 ad personam.

(3) Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanziamenti, per i funzionari distaccati presso i Membri della Corte di giustizia o del Tribunale (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).

(4) Alcuni posti occupati a tempo parziale possono essere compensati con la nomina di altro personale, nel limite dei posti rimanenti lasciati liberi per gruppo di funzioni.

SEZIONE V

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese della Corte dei conti per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	153 137 000
Risorse proprie	– 22 380 000
Contributi da riscuotere	**130 757 000**

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	11 987 000	11 534 000	11 084 707,01	92,47
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	2 200 000	2 100 000	2 041 371,23	92,79
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	14 187 000	13 634 000	13 126 078,24	92,52
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al regime pensionistico***	8 193 000	8 107 000	8 146 441,83	99,43
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	p.m.	p.m.	0,—	
4 1 2	***Contributi al regime pensionistico dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	8 193 000	8 107 000	8 146 441,83	99,43
	Titolo 4 — Totale	**22 380 000**	**21 741 000**	**21 272 520,07**	**95,05**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
11 987 000	11 534 000	11 084 707,01

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

4 0 3 Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 4 ***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
2 200 000	2 100 000	2 041 371,23

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Contributi del personale al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
8 193 000	8 107 000	8 146 441,83

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 ***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

4 1 2 ***Contributi al regime pensionistico dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI LOCAZIONI
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI
CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 1	***Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
5 2 2	***Interessi prodotti da prefinanziamenti***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Proventi delle prestazioni di servizi e lavori effettuate a favore di altre istituzioni od organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuate su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	94 115,68	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi di fondazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni relativi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	94 115,68	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**94 115,68**	

CORTE DEI CONTI

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0 *Proventi della vendita di beni mobili*

5 0 0 0 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta di mezzi di trasporto di proprietà dell'istituzione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili diversi dai mezzi di trasporto, di proprietà dell'istituzione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 1 *Proventi della vendita di beni immobili*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

5 0 2 *Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 2 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Questo articolo include i proventi della vendita degli stessi prodotti su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI LOCAZIONI

5 1 1 ***Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***

5 1 1 0 Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

5 2 0 ***Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI *(seguito)*

5 2 0 *(seguito)*

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione.

5 2 2 ***Interessi prodotti da prefinanziamenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di interessi prodotti da prefinanziamenti.

CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

5 5 0 ***Proventi delle prestazioni di servizi e lavori effettuate a favore di altre istituzioni od organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuate su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	94 115,68

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi di fondazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni relativi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI *(seguito)*

5 8 0 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 8 1 ***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	p.m.	p.m.	8 845,23	
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	8 845,23	
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**8 845,23**	
	TOTALE GENERALE	**22 380 000**	**21 741 000**	**21 375 480,98**	**95,51**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 ***Entrate varie***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	8 845,23

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

CORTE DEI CONTI

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	11 751 000	11 474 000	11 244 683,74
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	111 860 000	107 666 000	102 543 443,84
1 4	ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE	7 403 000	6 381 000	5 914 599,11
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	6 315 000	6 548 000	5 932 724,64
	Titolo 1 — Totale	**137 329 000**	**132 069 000**	**125 635 451,33**
2	**IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 255 000	2 984 518	2 944 548,65
2 1	INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE	8 681 000	8 603 000	9 773 561,13
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	563 000	548 000	352 637,25
2 5	RIUNIONI E CONFERENZE	696 000	700 000	581 118,67
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	2 613 000	1 986 000	1 197 063,66
	Titolo 2 — Totale	**15 808 000**	**14 821 518**	**14 848 929,36**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**153 137 000**	**146 890 518**	**140 484 380,69**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 0 0 0	Retribuzioni, indennità e pensioni				
	Stanziamenti non dissociati	9 218 000	9 131 000	9 038 703,26	98,05
1 0 0 2	Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	397 000	188 000	206 681,57	52,06
	Articolo 1 0 0 — Totale	9 615 000	9 319 000	9 245 384,83	96,16
1 0 2	***Indennità transitorie***				
	Stanziamenti non dissociati	1 766 000	1 777 000	1 755 660,40	99,41
1 0 3	***Pensioni***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 4	***Missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	290 000	298 000	191 000,—	65,86
1 0 6	***Formazione***				
	Stanziamenti non dissociati	80 000	80 000	52 638,51	65,80
1 0 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	11 751 000	11 474 000	11 244 683,74	95,69
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	110 595 000	106 342 000	101 532 616,28	91,81
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite				
	Stanziamenti non dissociati	351 000	347 000	328 670,34	93,64
1 2 0 4	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	753 000	819 000	527 040,78	69,99
	Articolo 1 2 0 — Totale	111 699 000	107 508 000	102 388 327,40	91,66
1 2 2	***Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio***				
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	161 000	158 000	155 116,44	96,35

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*
CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE
CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 2 2	*(seguito)*				
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 2 2 — Totale	161 000	158 000	155 116,44	96,35
1 2 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	111 860 000	107 666 000	102 543 443,84	91,67
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Altri agenti e persone esterne***				
1 4 0 0	Altri agenti				
	Stanziamenti non dissociati	4 660 000	4 231 000	3 935 712,60	84,46
1 4 0 4	Tirocini e scambi di personale				
	Stanziamenti non dissociati	1 903 000	1 481 000	1 174 185,44	61,70
1 4 0 5	Altre prestazioni esterne				
	Stanziamenti non dissociati	176 000	109 000	91 198,02	51,82
1 4 0 6	Prestazioni esterne in ambito linguistico				
	Stanziamenti non dissociati	664 000	560 000	713 503,05	107,46
	Articolo 1 4 0 — Totale	7 403 000	6 381 000	5 914 599,11	79,89
1 4 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	7 403 000	6 381 000	5 914 599,11	79,89
	CAPITOLO 1 6				
1 6 1	***Spese relative alla gestione del personale***				
1 6 1 0	Spese varie per l'assunzione di personale				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	39 000	42 175,66	105,44
1 6 1 2	Perfezionamento professionale				
	Stanziamenti non dissociati	730 000	750 000	710 644,67	97,35
	Articolo 1 6 1 — Totale	770 000	789 000	752 820,33	97,77

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 6 2	***Missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	3 370 000	3 450 000	3 050 000,—	90,50
1 6 3	***Interventi a favore del personale dell'istituzione***				
1 6 3 0	Servizio sociale				
	Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	5 000,—	16,67
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale				
	Stanziamenti non dissociati	78 000	73 000	71 752,09	91,99
	Articolo 1 6 3 — Totale	108 000	103 000	76 752,09	71,07
1 6 5	***Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione***				
1 6 5 0	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	140 000	154 000	91 226,01	65,16
1 6 5 2	Ristoranti e mense				
	Stanziamenti non dissociati	130 000	125 000	122 926,21	94,56
1 6 5 4	Centro polivalente per l'infanzia				
	Stanziamenti non dissociati	1 417 000	1 596 000	1 514 000,—	106,85
1 6 5 5	Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte dei conti				
	Stanziamenti non dissociati	380 000	331 000	325 000,—	85,53
	Articolo 1 6 5 — Totale	2 067 000	2 206 000	2 053 152,22	99,33
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	6 315 000	6 548 000	5 932 724,64	93,95
	Titolo 1 — Totale	**137 329 000**	**132 069 000**	**125 635 451,33**	**91,49**

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 0 0 Retribuzioni e altri diritti

1 0 0 0 Retribuzioni, indennità e pensioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
9 218 000	9 131 000	9 038 703,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli stipendi, delle indennità e degli assegni dei membri della Corte dei conti, nonché l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
397 000	188 000	206 681,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio sostenute in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione del servizio dei membri della Corte dei conti,

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Corte dei conti in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione del servizio,

— le spese di trasloco dei membri della Corte dei conti in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione del servizio.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1), in particolare l'articolo 6.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 2 ***Indennità transitorie***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 766 000	1 777 000	1 755 660,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie e gli assegni familiari dei membri della Corte dei conti dopo la cessazione del servizio.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1), in particolare l'articolo 8.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 3 ***Pensioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e d'invalidità, nonché le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani di ex membri della Corte dei conti.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1), in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 16.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 4 ***Missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
290 000	298 000	191 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità di missione, nonché le spese accessorie o straordinarie sostenute per l'esecuzione di una missione.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 4 *(seguito)*

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1), in particolare l'articolo 7.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 6 ***Formazione***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
80 000	80 000	52 638,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alla partecipazione dei membri della Corte dei conti a corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 0 9 ***Stanziamento accantonato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni.

Tale stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno ad altre linee di bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018. pag. 1).

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Commento

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo è stata applicata una riduzione forfettaria del 3,1 %.

1 2 0 Retribuzioni e altri diritti

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
110 595 000	106 342 000	101 532 616,28

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di malattia, d'infortunio e di malattia professionale e altri oneri sociali,

— i contributi dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia,

— gli altri assegni e indennità varie,

— il pagamento delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, e per il coniuge e le persone a carico,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— l'indennità di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,

— l'indennità di licenziamento di funzionari in prova licenziati a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,

— le indennità per servizio continuo o a turni o per disponibilità sul luogo di lavoro o a domicilio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 2 Ore straordinarie retribuite

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
351 000	347 000	328 670,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del lavoro straordinario alle condizioni previste dallo statuto.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
753 000	819 000	527 040,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione del servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima/nuova sistemazione e le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da trasferimento di residenza ad altra località,

— le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di aver dovuto cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a una nuova sede di servizio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 2 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
161 000	158 000	155 116,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico dell'istituzione, o ai titolari di un impiego di inquadramento superiore dal quale vengono dispensati nell'interesse del servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV.

1 2 2 2 Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da versare in applicazione dello statuto dei funzionari o di altri regolamenti,

— la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle varie indennità.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 72.

1 2 9 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di eventuali adeguamenti delle retribuzioni.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 9 *(seguito)*

Tale stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

1 4 0 ***Altri agenti e persone esterne***

1 4 0 0 Altri agenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 660 000	4 231 000	3 935 712,60

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a coprire le seguenti spese:

— la retribuzione degli altri agenti, segnatamente agenti contrattuali, consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti,

— gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazioni di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 903 000	1 481 000	1 174 185,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative al comando e all'assegnazione temporanea presso i servizi dlla Corte dei conti di funzionari prioritariamente di Stati membri, oppure di altri Stati, e di altri esperti, o le spese per consulenze di breve durata,

— il rimborso degli oneri supplementari sostenuti dai funzionari dell'Unione in seguito agli scambi,

— le spese di tirocini presso i servizi della Corte dei conti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
176 000	109 000	91 198,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale interinale, ad eccezione dei traduttori temporanei.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 4 0 6 Prestazioni esterne in ambito linguistico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
664 000	560 000	713 503,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative alle azioni decise dal comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI) intese a promuovere la cooperazione interistituzionale in ambito linguistico,

— gli onorari, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti freelance e di altri interpreti non funzionari,

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 6 *(seguito)*

— le spese relative alle prestazioni di traduttori indipendenti o interinali e ad altri lavori esternalizzati dal servizio di traduzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 4 9 ***Stanziamento accantonato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di eventuali adeguamenti delle retribuzioni.

Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018. pag. 1).

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 6 1 ***Spese relative alla gestione del personale***

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	39 000	42 175,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la pubblicità, la convocazione dei candidati, la locazione delle sale e dei macchinari per i concorsi e le altre procedure di selezione organizzate direttamente dalla Corte dei conti, nonché le spese connesse alla trasferta e alla visita medica dei candidati.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 1 *(seguito)*

1 6 1 0 *(seguito)*

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
730 000	750 000	710 644,67

Commento

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di perfezionamento professionale, compresi i corsi di lingue, e seminari in materia di controllo e gestione finanziaria su base interistituzionale, nonché le spese di iscrizione a seminari analoghi.

Esso copre altresì parte del costo dei contributi a talune organizzazioni professionali il cui oggetto è pertinente alle attività della Corte dei conti.

Lo stanziamento copre anche l'acquisto di materiale didattico e tecnico destinato alla formazione del personale.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

1 6 2 ***Missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 370 000	3 450 000	3 050 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, comprese le spese accessorie connesse all'emissione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni, il pagamento delle indennità di missione nonché le spese accessorie o straordinarie sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Corte dei conti, nonché per gli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Corte dei conti e i tirocinanti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 Interventi a favore del personale dell'istituzione

1 6 3 0 Servizio sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
30 000	30 000	5 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore di agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

Stanziamento destinato altresì, nell'ambito di una politica a loro favore, alle seguenti persone disabili:

— funzionari e agenti temporanei in servizio,

— coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

— figli a carico ai sensi dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Essa copre il rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente giustificate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 76.

1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
78 000	73 000	71 752,09

Commento

Stanziamento destinato a:

— incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di provenienza diversa, come sovvenzioni ai club e circoli sportivi e culturali del personale,

— coprire gli altri interventi e sovvenzioni a favore degli agenti e delle loro famiglie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 5 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione

1 6 5 0 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
140 000	154 000	91 226,01

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla visita medica annuale dei funzionari, ivi comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di questo controllo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 6 5 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
130 000	125 000	122 926,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti e dei bar.

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese per la trasformazione e il rinnovo del materiale del ristorante e dei bar per conformarsi alla normativa nazionale vigente in materia di igiene e sicurezza.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 417 000	1 596 000	1 514 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota della Corte dei conti per il centro polivalente per l'infanzia e il centro studi a Lussemburgo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 5 *(seguito)*

1 6 5 5 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte dei conti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
380 000	331 000	325 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi di servizio conclusi tra la Commissione (PMO) e la Corte.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili***				
2 0 0 0	Locazioni				
	Stanziamenti non dissociati	100 000	107 000	97 843,—	97,84
2 0 0 1	Locazione/acquisto				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Acquisizione di beni immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Costruzione di immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Sistemazione dei locali				
	Stanziamenti non dissociati	220 000	219 518	339 618,—	154,37
2 0 0 8	Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari				
	Stanziamenti non dissociati	210 000	210 000	87 259,88	41,55
	Articolo 2 0 0 — Totale	530 000	536 518	524 720,88	99,00
2 0 2	***Spese relative agli immobili***				
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione				
	Stanziamenti non dissociati	1 571 000	1 297 000	1 263 909,37	80,45
2 0 2 4	Consumi energetici				
	Stanziamenti non dissociati	850 000	850 000	695 570,06	81,83
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	168 000	165 000	380 150,92	226,28
2 0 2 8	Assicurazioni				
	Stanziamenti non dissociati	96 000	96 000	41 279,02	43,00
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	38 918,40	97,30
	Articolo 2 0 2 — Totale	2 725 000	2 448 000	2 419 827,77	88,80
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	3 255 000	2 984 518	2 944 548,65	90,46
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software				
	Stanziamenti non dissociati	2 378 000	2 175 000	2 365 000,—	99,45

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 1 0	*(seguito)*				
2 1 0 2	Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi				
	Stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 077 000	6 083 000,—	121,66
2 1 0 3	Telecomunicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	340 000	353 000	259 190,—	76,23
	Articolo 2 1 0 — Totale	7 718 000	7 605 000	8 707 190,—	112,82
2 1 2	***Mobilio***				
	Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000	249 985,25	249,99
2 1 4	***Apparecchiature e impianti tecnici***				
	Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	281 998,60	94,00
2 1 6	***Mezzi di trasporto***				
	Stanziamenti non dissociati	563 000	598 000	534 387,28	94,92
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	8 681 000	8 603 000	9 773 561,13	112,59
	CAPITOLO 2 3				
2 3 0	***Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari***				
	Stanziamenti non dissociati	80 000	90 000	51 988,71	64,99
2 3 1	***Oneri finanziari***				
	Stanziamenti non dissociati	15 000	18 000	8 500,—	56,67
2 3 2	***Spese legali e risarcimento danni***				
	Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	37 000,—	18,50
2 3 6	***Affrancatura e spese di spedizione***				
	Stanziamenti non dissociati	20 000	22 000	22 595,46	112,98
2 3 8	***Altre spese amministrative***				
	Stanziamenti non dissociati	248 000	218 000	232 553,08	93,77
	CAPITOLO 2 3 — TOTALE	563 000	548 000	352 637,25	62,64

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE
CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 5				
2 5 2	***Spese di rappresentanza***				
	Stanziamenti non dissociati	213 000	227 000	230 966,92	108,44
2 5 4	***Riunioni, congressi e conferenze***				
	Stanziamenti non dissociati	141 000	131 000	113 159,25	80,25
2 5 6	***Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche***				
	Stanziamenti non dissociati	17 000	17 000	16 992,50	99,96
2 5 7	***Servizio comune interpretazione-conferenze***				
	Stanziamenti non dissociati	325 000	325 000	220 000,—	67,69
	CAPITOLO 2 5 — TOTALE	696 000	700 000	581 118,67	83,49
	CAPITOLO 2 7				
2 7 0	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato; audit delle agenzie e degli altri organismi dell'Unione***				
2 7 0 0	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato				
	Stanziamenti non dissociati	513 000	566 000	276 919,61	53,98
2 7 0 1	Audit delle agenzie e degli altri organismi dell'Unione				
	Stanziamenti non dissociati	900 000			
	Articolo 2 7 0 — Totale	1 413 000	566 000	276 919,61	19,60
2 7 2	***Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione***				
	Stanziamenti non dissociati	425 000	405 000	415 000,—	97,65
2 7 4	***Produzione e diffusione***				
2 7 4 0	Gazzetta ufficiale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	140 000	47 885,37	
2 7 4 1	Pubblicazioni di carattere generale				
	Stanziamenti non dissociati	775 000	875 000	457 258,68	59,00
	Articolo 2 7 4 — Totale	775 000	1 015 000	505 144,05	65,18
	CAPITOLO 2 7 — TOTALE	2 613 000	1 986 000	1 197 063,66	45,81
	Titolo 2 — Totale	**15 808 000**	**14 821 518**	**14 848 929,36**	**93,93**

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Immobili

2 0 0 0 Locazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	107 000	97 843,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di locazione a Lussemburgo e Strasburgo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 1 Locazione/acquisto

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni enfiteutici e le altre spese analoghe dovute dall'istituzione in virtù dei contratti di locazione/acquisto.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 3 Acquisizione di beni immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato al finanziamento dei lavori di estensione dell'edificio della Corte dei conti a Lussemburgo (Kirchberg) per quote annuali.

2 0 0 5 Costruzione di immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento per la costruzione di immobili.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
220 000	219 518	339 618,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'esecuzione di vari lavori di sistemazione, tra cui, in particolare, l'installazione di pareti divisorie, tende e cavi, la pittura, la posa di tappezzeria, pavimenti, controsoffitti e relativi impianti tecnici,

— le spese connesse a lavori risultanti da studi e consulenze tecniche relativi a grandi progetti immobiliari.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
210 000	210 000	87 259,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi e alla consulenza tecnica riguardanti gli immobili.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 ***Spese relative agli immobili***

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 571 000	1 297 000	1 263 909,37

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire:

— le spese di manutenzione e di pulizia dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti di condizionamento dell'aria, degli impianti elettrici nonché delle relative modifiche e riparazioni,

— l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, sbiancatura, lavaggio a secco e di tutte le forniture necessarie alla manutenzione.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 2 *(seguito)*

2 0 2 2 *(seguito)*

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 4 Consumi energetici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
850 000	850 000	695 570,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
168 000	165 000	380 150,92

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare il contratto di sorveglianza degli edifici e l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio e dell'attrezzatura degli agenti incaricati della sicurezza.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 8 Assicurazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
96 000	96 000	41 279,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili occupati dall'istituzione, compresi i beni mobili e le opere d'arte.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	40 000	38 918,40

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 2 *(seguito)*

2 0 2 9 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificamente previste dagli altri articoli di questo capitolo, in particolare condutture, asporto immondizie, tasse per la nettezza urbana e segnaletica.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

2 1 0 ***Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni***

2 1 0 0 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 378 000	2 175 000	2 365 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese di gestione:

— acquisto, noleggio e manutenzione di hardware e software informatici nonché tutte le altre forniture e la documentazione,

— cablaggio delle apparecchiature informatiche.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 000 000	5 077 000	6 083 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno ed ai lavori commissionati all'esterno, comprese le prestazioni di helpdesk.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 3 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
340 000	353 000	259 190,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative alle telecomunicazioni, come i canoni di abbonamento, le linee telefoniche, le spese delle comunicazioni, i canoni di manutenzione, l'acquisto, il rinnovo, la riparazione e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature telefoniche.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 2 ***Mobilio***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	100 000	249 985,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o la locazione di altro mobilio, la manutenzione e la riparazione nonché la sostituzione di mobili vetusti o danneggiati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 4 ***Apparecchiature e impianti tecnici***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
300 000	300 000	281 998,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese di acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature tecniche e per l'automazione d'ufficio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 6 ***Mezzi di trasporto***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
563 000	598 000	534 387,28

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 6 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto con o senza autista (compresi i taxi) nonché le spese risultanti dal loro utilizzo.

Stanziamento destinato inoltre a coprire il contributo per gli abbonamenti ai trasporti pubblici.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0 ***Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
80 000	90 000	51 988,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di cancelleria e materiale per ufficio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 3 1 ***Oneri finanziari***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
15 000	18 000	8 500,—

2 3 2 ***Spese legali e risarcimento danni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
200 000	200 000	37 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire eventuali spese e onorari posti a carico della Corte dei conti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 3 6 ***Affrancatura e spese di spedizione***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
20 000	22 000	22 595,46

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 6 *(seguito)*

Commento

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 3 8 ***Altre spese amministrative***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
248 000	218 000	232 553,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assicurazione del bagaglio degli agenti in missione,

— l'acquisto delle divise di servizio per gli uscieri e gli autisti, nonché degli altri abiti da lavoro,

— le spese per bevande e spuntini serviti in occasione di riunioni interne,

— le spese di trasloco e movimentazione di apparecchiature e di mobilio,

— altre spese di funzionamento non specificamente previste alle linee precedenti, nonché le spese relative al materiale per manutenzione e riparazioni,

— le spese di modesta entità,

— le attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e il sistema di compensazione delle emissioni di carbonio della Corte dei conti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE

2 5 2 ***Spese di rappresentanza***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
213 000	227 000	230 966,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi della Corte dei conti in materia di rappresentanza.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE *(seguito)*

2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
141 000	131 000	113 159,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

Stanziamento destinato a coprire altresì le spese varie relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 5 6 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
17 000	17 000	16 992,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dall'organizzazione di giornate di studio sulle attività della Corte dei conti per docenti universitari, redattori di riviste specializzate e altri visitatori specializzati provenienti dagli Stati membri. Stanziamento destinato inoltre a coprire le spese varie collegate alla politica d'informazione e di comunicazione della Corte dei conti.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 5 7 Servizio comune interpretazione-conferenze

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
325 000	325 000	220 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretazione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato; audit delle agenzie e degli altri organismi dell'Unione

2 7 0 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
513 000	566 000	276 919,61

Commento

Stanziamento destinato a consentire lo svolgimento di studi affidati, mediante contratto, ad esperti esterni qualificati nel settore dell'audit nonché in settori di natura amministrativa.

Nell'ambito dei suoi controlli, la Corte dei conti deve avvalersi di studi ed analisi tecniche (per esempio analisi chimiche, fisiche, statistiche) da affidare ad esperti esterni.

Questo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese relative alla revisione dei conti della Corte da parte di una società di revisione esterna la cui relazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 7 0 1 Audit delle agenzie e degli altri organismi dell'Unione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
900 000		

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dell'audit delle agenzie e degli altri organismi dell'Unione in virtù dell'articolo 287, paragrafo 1 TFUE e dell'articolo 70, paragrafi 6 e 7 del regolamento finanziario.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
425 000	405 000	415 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche nonché di aggiornamenti di volumi esistenti,

— la dotazione di materiali speciali per la biblioteca,

— le spese di abbonamento a giornali, periodici e bollettini vari,

— le spese di abbonamento alle agenzie di stampa o alle banche dati d'informazione esterne,

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

2 7 2 *(seguito)*

— le spese di consultazione di talune banche dati esterne,

— le spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca,

— le spese di trattamento di fondi di archivio e di acquisto di fondi d'archivio su supporti sostitutivi.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 7 4 ***Produzione e diffusione***

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	140 000	47 885,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo delle pubblicazioni della Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
775 000	875 000	457 258,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di pubblicazione e di diffusione delle relazioni e dei pareri adottati dalla Corte dei conti in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 325, paragrafo 4 TFUE,

— le spese di comunicazione dei lavori di audit e delle attività della Corte dei conti (in particolare sito Internet, materiale audiovisivo, documentazione), comprese le spese relative alle relazioni con la stampa e altre parti interessate.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**153 137 000**	**146 890 518**	**140 484 380,69**	**91,74**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

ORGANICO

Sezione V — Corte dei conti

Gruppo di funzioni e grado	Corte dei conti			
	Posti permanenti		Posti temporanei (1)	
	2020	2019	2020	2019
Senza inquadramento			1	1
AD 16				
AD 15	11	11		
AD 14	40 (2)	40 (2)	31 (5)	30
AD 13	37 (3) (5)	38 (3)	2	2
AD 12	66 (4)	67	6 (4)	5
AD 11	48 (4)	50	33 (4)	31
AD 10	39 (5)	38	2	2
AD 9	112 (5)	82		
AD 8	69 (4) (5)	89	2 (4) (5)	
AD 7	56 (4) (5)	58	6 (5)	
AD 6	43 (4) (5)	58	1 (4)	
AD 5	9 (4)	9	1 (4)	
Totale AD	530	540	85	71
AST 11	7	7	1 (5)	
AST 10	6	6	(5)	1
AST 9	22 (4)	23	1	1
AST 8	16 (5)	14	1	1
AST 7	19 (4) (5)	18	26	26
AST 6	29 (4) (5)	27		
AST 5	40 (5)	41	5 (5)	2
AST 4	9 (5)	15	16 (5)	23
AST 3	7 (5)	11	(5)	5
AST 2	2	2		
AST 1				
Totale AST	157	164	509	59
AST/SC 6			9 (5)	
AST/SC 5			2 (5)	7 (4)
AST/SC 4			12 (5)	2
AST/SC 3			5 (5)	2

CORTE DEI CONTI

Gruppo di funzioni e grado	Corte dei conti			
	Posti permanenti		Posti temporanei ([1])	
	2020	2019	2020	2019
AST/SC 2 AST/SC 1	2	2	1 ([5])	6 ([4])
Totale AST/SC	2	2	29	17
Totale generale	**689** ([6])	**706** ([6])	**164**	**147**

([1]) L'occupazione effettiva nel grado dei posti assegnati ai Gabinetti seguirà gli stessi criteri di inquadramento applicati ai funzionari assunti prima del 1º maggio 2004.
([2]) Di cui un posto AD 15 ad personam.
([3]) Di cui un posto AD 14 ad personam.
([4]) Conversione di posti nel 2018 e nel 2019.
([5]) Rivalutazioni e conversione di posti (2020).
([6]) Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanziamenti, per i funzionari distaccati nei Gabinetti.

SEZIONE VI

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Comitato economico e sociale per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	142 539 393
Risorse proprie	– 12 503 421
Contributi da riscuotere	**130 035 972**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	5 614 334	5 493 185	5 674 881,—	101,08
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	0,—	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	1 108 828	1 084 901		
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	6 723 162	6 578 086	5 674 881,—	84,41
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al regime pensionistico***	5 780 259	5 830 442		
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale***	p.m.	p.m.		
4 1 2	***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	0,—	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	5 780 259	5 830 442	0,—	0
	Titolo 4 — Totale	**12 503 421**	**12 408 528**	**5 674 881,—**	**45,39**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 614 334	5 493 185	5 674 881,—

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

4 0 3 Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
0,—	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

4 0 4 Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
1 108 828	1 084 901	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributi del personale al regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
5 780 259	5 830 442	

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 ***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 48, dell'allegato VIII.

4 1 2 ***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
0,—	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURA DI BENI) E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DELLE LOCAZIONI E DEGLI AFFITTI
CAPITOLO 5 2 — REDDITO DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI
CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili (fornitura di beni)***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.		
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	***Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.		
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti da prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.		
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.		
5 7 1	***Entrate con destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.		
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Proventi di indennità d'assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.		
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURA DI BENI) E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili (fornitura di beni)

5 0 0 0 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta di mezzi di trasporto di proprietà dell'istituzione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili, di proprietà dell'istituzione, diversi dai mezzi di trasporto.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 1 Proventi della vendita di beni immobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

5 0 2 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DELLE LOCAZIONI E DEGLI AFFITTI

5 1 0 Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative

5 1 1 0 Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — REDDITO DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

5 2 0 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

5 5 0 ***Entrate provenienti da prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 8 1 ***Proventi di indennità d'assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**12 503 421**	**12 408 528**	**5 674 881,—**	**45,39**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE E DELEGATI	21 332 356	21 047 507	20 663 507,82
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	73 073 401	71 469 285	68 531 824,45
1 4	ALTRI AGENTI E PERSONALE ESTERNO	5 411 129	5 412 987	4 645 471,82
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	2 008 835	2 019 800	1 860 231,56
	Titolo 1 — Totale	**101 825 721**	**99 949 579**	**95 701 035,65**
2	**IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	22 801 152	21 715 254	21 475 411,27
2 1	INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE	7 498 439	6 336 417	6 782 711,67
2 3	SPESA AMMINISTRATIVA CORRENTE	551 152	561 911	387 048,31
2 5	FUNZIONAMENTO OPERATIVO	8 110 011	8 096 149	7 839 069,09
2 6	COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE	1 752 918	1 843 458	1 626 167,29
	Titolo 2 — Totale	**40 713 672**	**38 553 189**	**38 110 407,63**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTO ACCANTONATO	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**142 539 393**	**138 502 768**	**133 811 443,28**

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE E DELEGATI
CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Indennità specifiche e assegni fissi***				
1 0 0 0	Indennità specifiche e assegni fissi				
	Stanziamenti non dissociati	149 320	144 200	81 500,—	54,58
1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie				
	Stanziamenti non dissociati	20 595 079	20 333 977	20 074 258,82	97,47
1 0 0 8	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali				
	Stanziamenti non dissociati	510 957	502 910	458 098,—	89,65
	Articolo 1 0 0 — Totale	21 255 356	20 981 087	20 613 856,82	96,98
1 0 5	***Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri tipi di formazione***				
	Stanziamenti non dissociati	77 000	66 420	49 651,—	64,48
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	21 332 356	21 047 507	20 663 507,82	96,86
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Retribuzione e altri diritti***				
1 2 0 0	Retribuzione e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	72 380 869	70 813 220	67 820 364,42	93,70
1 2 0 2	Ore di lavoro straordinario retribuite				
	Stanziamenti non dissociati	19 787	29 912	7 494,45	37,88
1 2 0 4	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	415 519	299 118	461 355,32	111,03
	Articolo 1 2 0 — Totale	72 816 175	71 142 250	68 289 214,19	93,78
1 2 2	***Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio***				
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell-'interesse del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	257 226	327 035	242 610,26	94,32
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo per i funzionari e gli agenti temporanei				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 2 2 — Totale	257 226	327 035	242 610,26	94,32

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*
CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E PERSONALE ESTERNO
CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 2 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	73 073 401	71 469 285	68 531 824,45	93,78
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Altri agenti e personale esterno***				
1 4 0 0	Altri agenti				
	Stanziamenti non dissociati	2 556 480	2 507 384	2 239 639,51	87,61
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari				
	Stanziamenti non dissociati	761 581	823 072	599 647,16	78,74
1 4 0 8	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	59 360	59 823	25 567,17	43,07
	Articolo 1 4 0 — Totale	3 377 421	3 390 279	2 864 853,84	84,82
1 4 2	***Prestazioni esterne***				
1 4 2 0	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione				
	Stanziamenti non dissociati	1 200 000	1 200 000	1 073 909,98	89,49
1 4 2 2	Consulenze di esperti connesse ai lavori legislativi				
	Stanziamenti non dissociati	731 708	731 708	631 708,—	86,33
1 4 2 4	Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel campo della gestione del personale				
	Stanziamenti non dissociati	102 000	91 000	75 000,—	73,53
	Articolo 1 4 2 — Totale	2 033 708	2 022 708	1 780 617,98	87,56
1 4 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	5 411 129	5 412 987	4 645 471,82	85,85
	CAPITOLO 1 6				
1 6 1	***Spese relative alla gestione del personale***				
1 6 1 0	Spese per le assunzioni				
	Stanziamenti non dissociati	40 100	46 100	36 458,—	90,92
1 6 1 2	Perfezionamento professionale				
	Stanziamenti non dissociati	546 811	538 200	555 366,33	101,56
	Articolo 1 6 1 — Totale	586 911	584 300	591 824,33	100,84

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 6 2	***Missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	412 924	403 500	364 046,—	88,16
1 6 3	***Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione***				
1 6 3 0	Servizio sociale				
	Stanziamenti non dissociati	50 000	50 000	19 500,—	39,00
1 6 3 2	Relazioni sociali e altri interventi sociali				
	Stanziamenti non dissociati	175 000	175 000	139 861,23	79,92
1 6 3 4	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	122 000	120 000	110 000,—	90,16
1 6 3 6	Ristoranti e mense				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centro per l'infanzia e asili convenzionati				
	Stanziamenti non dissociati	662 000	687 000	635 000,—	95,92
	Articolo 1 6 3 — Totale	1 009 000	1 032 000	904 361,23	89,63
1 6 4	***Contributo alle scuole europee accreditate***				
1 6 4 0	Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 6 4 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	2 008 835	2 019 800	1 860 231,56	92,60
	Titolo 1 — Totale	**101 825 721**	**99 949 579**	**95 701 035,65**	**93,99**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE E DELEGATI

1 0 0 Indennità specifiche e assegni fissi

1 0 0 0 Indennità specifiche e assegni fissi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
149 320	144 200	81 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di indennità e assegni dei membri del Comitato economico e sociale europeo, ivi compresi le indennità di rappresentanza e altre indennità, i premi delle polizze d'assicurazione, compresa l'assicurazione malattia e infortuni, l'assicurazione assistenza in viaggio e gli interventi specifici a favore dei membri disabili.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

1 0 0 4 Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
20 595 079	20 333 977	20 074 258,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti effettuati a favore dei membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti in applicazione dell'attuale regolamentazione concernente la copertura delle spese di trasporto e l'indennità di viaggio e di riunione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

1 0 0 8 Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
510 957	502 910	458 098,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti effettuati a favore dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) e ai loro supplenti in applicazione dell'attuale regolamentazione concernente la copertura delle spese di trasporto e le indennità di viaggio e di riunione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE E DELEGATI *(seguito)*

1 0 5 Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri tipi di formazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
77 000	66 420	49 651,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di iscrizione ai corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale per i membri del Comitato economico e sociale europeo e i delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI).

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Commento

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo è stata applicata una riduzione forfettaria del 4,5 %.

1 2 0 Retribuzione e altri diritti

1 2 0 0 Retribuzione e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
72 380 869	70 813 220	67 820 364,42

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali ed altri oneri sociali,

— il contributo dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia,

— le indennità forfettarie per lavoro straordinario,

— gli assegni e le indennità varie, ivi compresa l'indennità di congedo parentale o per motivi familiari,

— le spese di viaggio dei funzionari o agenti temporanei, dei loro coniugi e delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo di origine,

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 0 *(seguito)*

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte di emolumenti trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi di origine,

— l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova licenziato per manifesta inattitudine,

— l'indennità di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,

— gli effetti degli adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'anno.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 2 Ore di lavoro straordinario retribuite

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
19 787	29 912	7 494,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione delle ore di lavoro straordinario alle condizioni previste dalle disposizioni di cui sopra.

È inoltre destinato a coprire gli effetti degli adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'anno.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
415 519	299 118	461 355,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio sostenute dai funzionari e agenti temporanei (nonché dai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima/nuova sistemazione e le spese di trasloco sostenute dai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in altra località,

— le indennità giornaliere da corrispondere ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di essere costretti a cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede di servizio.

— gli effetti degli adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'anno.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 2 ***Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio***

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
257 226	327 035	242 610,26

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 2 *(seguito)*

1 2 2 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico dell'istituzione, ai funzionari dispensati dall'impiego nell'interesse del servizio o ai titolari di un impiego di inquadramento superiore dal quale vengono dispensati nell'interesse del servizio.

Tale stanziamento copre altresì la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia e l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili a tali indennità.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 42 quater e 50 e l'allegato IV.

1 2 2 2 Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo per i funzionari e gli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da versare alle condizioni di cui alle sopra menzionate disposizioni,

— la quota a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari di indennità,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle varie indennità.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 72.

1 2 9 ***Stanziamento accantonato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 9 *(seguito)*

Commento

Stanziamento che era destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio ed è stato incluso nelle voci di bilancio 1 2 0 0, 1 2 0 2 e 1 2 0 4.

Il presente stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 65 e l'allegato XI.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E PERSONALE ESTERNO

1 4 0 ***Altri agenti e personale esterno***

1 4 0 0 Altri agenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 556 480	2 507 384	2 239 639,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire essenzialmente le seguenti spese:

— la retribuzione degli altri agenti, segnatamente agenti contrattuali, locali e consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti o all'indennità di risoluzione del contratto,

— gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazione di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale,

— la retribuzione o gli onorari degli operatori di conferenze e degli amministratori multimedia utilizzati in periodi di lavoro intenso o in casi speciali,

— le indennità forfettarie per lavoro straordinario,

— la retribuzione delle ore di lavoro straordinario secondo le disposizioni dell'articolo 56 dello statuto e dell'allegato VI,

— gli assegni e le indennità varie, ivi compresa l'indennità di congedo parentale o per motivi familiari,

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 0 *(seguito)*

— l'indennità di risoluzione del contratto di un agente da parte dell'istituzione,

— gli effetti degli adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'anno,

— il pagamento dei premi assicurativi per morte in seguito a infortunio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 4 0 4 Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
761 581	823 072	599 647,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità, le spese di viaggio e di missione per i tirocinanti, nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia durante il tirocinio,

— le spese attinenti agli scambi di personale tra il Comitato economico e sociale europeo e il settore pubblico degli Stati membri o di altri paesi specificati nella relativa regolamentazione,

— in misura limitata, il contributo alla realizzazione di progetti di ricerca nei settori di attività del Comitato economico e sociale europeo che presentano un interesse particolare per l'integrazione europea,

— le spese per i programmi di formazione dei giovani in uno spirito europeo.

— gli effetti degli adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'anno,

— il pagamento dei premi assicurativi per morte in seguito a infortunio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 8 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
59 360	59 823	25 567,17

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima/nuova sistemazione e le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede, nonché della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in altra località,

— le indennità giornaliere dovute agli agenti che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede di servizio,

— la differenza fra i contributi versati dagli agenti ausiliari a un regime pensionistico di uno Stato membro e quelle dovute al regime dell'Unione in caso di riqualificazione del contratto.

— gli effetti degli adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'anno.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 4 2 ***Prestazioni esterne***

1 4 2 0 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 200 000	1 200 000	1 073 909,98

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 4 2 *(seguito)*

1 4 2 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni di fornitori esterni di servizi di traduzione e altri servizi esternalizzati connessi alla traduzione.

Esso copre altresì le spese per le prestazioni eventualmente richieste al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea e tutte le attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

1 4 2 2 Consulenze di esperti connesse ai lavori legislativi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
731 708	731 708	631 708,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti effettuati agli esperti del Comitato economico e sociale europeo in applicazione dell'attuale regolamentazione concernente il rimborso delle spese di trasporto e le indennità di viaggio e di riunione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

1 4 2 4 Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel campo della gestione del personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
102 000	91 000	75 000,—

Commento

Stanziamenti destinati a coprire tutte le attività di cooperazione interistituzionale nel campo della gestione del personale.

Stanziamenti destinati inoltre a coprire qualsiasi prestazione esterna in materia di gestione del personale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 4 9 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento che era destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio ed è stato incluso nelle voci di bilancio 1 2 0 0, 1 2 0 2 e 1 2 0 4.

Il presente stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 65 e l'allegato XI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 6 1 Spese relative alla gestione del personale

1 6 1 0 Spese per le assunzioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 100	46 100	36 458,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi di organizzazione dei concorsi di cui all'articolo 3 della decisione 2002/621/CE, nonché le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai candidati in occasione dei colloqui e delle visite mediche preliminari all'assunzione,

— i costi organizzativi a fronte delle procedure di selezione degli agenti temporanei, degli agenti contrattuali e degli agenti locali,

— il pagamento di servizi di consulenza per la selezione del personale direttivo (centri di valutazione),

— il pagamento dei premi assicurativi per morte in seguito a infortunio.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, i fondi possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33, nonché l'allegato III.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 1 *(seguito)*

1 6 1 0 *(seguito)*

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53) e decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
546 811	538 200	555 366,33

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale per il personale, compresi i corsi di lingue, su base interistituzionale. In casi debitamente motivati, può coprire in parte l'organizzazione di corsi all'interno dell'istituzione,

— le spese relative all'acquisto o alla predisposizione di materiale didattico, nonché allo svolgimento di studi specifici da parte di specialisti per la concezione e la realizzazione di programmi di formazione,

— corsi di formazione professionale volti a sensibilizzare alle questioni relative ai disabili, nonché azioni di formazione nel quadro delle pari opportunità e della consulenza in materia di carriere, in particolare la definizione di bilanci di competenze,

— i costi delle missioni del personale connesse alla formazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 6 2 ***Missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
412 924	403 500	364 046,—

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute durante una missione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 6 3 ***Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione***

1 6 3 0 Servizio sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
50 000	50 000	19 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— nell'ambito di una politica interistituzionale a favore dei disabili, le seguenti categorie:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi di funzionari e di agenti temporanei in servizio,

  — figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

— il rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese riconosciute come necessarie, di natura diversa da quelle mediche, risultanti dalla disabilità, documentalmente comprovate e non rimborsate dal regime comune di assicurazione malattia,

— gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in situazioni particolarmente difficili,

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 0 *(seguito)*

— gli interventi di carattere medico-sociale (quali ad esempio gli aiuti familiari, il sostegno in relazione a minori malati, l'assistenza psicologica o la mediazione sociale),

— le spese minute del servizio sociale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 76.

1 6 3 2 Relazioni sociali e altri interventi sociali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
175 000	175 000	139 861,23

Commento

Stanziamento destinato a incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa volta a promuovere le relazioni sociali tra il personale dell'istituzione e a sviluppare il benessere sul lavoro.

Esso copre anche sovvenzioni al comitato del personale al fine di consentirgli di partecipare alla gestione e al controllo delle strutture e delle attività di carattere sociale (club, circoli sportivi, attività culturali e ricreative).

Stanziamento destinato inoltre a sostenere finanziariamente le misure di carattere sociale adottate dall'istituzione in stretta collaborazione con il comitato del personale (articolo 1 *sexies* dello statuto).

Esso copre anche la quota del Comitato economico e sociale europeo destinata a contribuire alla promozione delle attività sociali, sportive, pedagogiche e culturali del centro interistituzionale europeo di Overijse in Belgio.

Esso copre anche l'attuazione di un piano di mobilità per il personale volto a incoraggiare l'uso del trasporto pubblico, a ridurre l'uso degli automezzi privati e a diminuire l'impronta di carbonio.

1 6 3 4 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
122 000	120 000	110 000,—

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 4 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento degli studi medici, compresi l'acquisto di materiale, di prodotti farmaceutici, le spese relative agli esami medici preventivi, le spese imputabili al funzionamento della commissione d'invalidità, nonché le spese relative alle prestazioni esterne dei medici specialisti ritenute necessarie dai medici di fiducia.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di taluni strumenti di lavoro ritenuti necessari dal punto di vista medico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 6 3 6 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante.

1 6 3 8 Centro per l'infanzia e asili convenzionati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
662 000	687 000	635 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota del Comitato economico e sociale europeo nelle spese relative al centro per l'infanzia e altri asili d'infanzia e doposcuola dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in relazione alle quote familiari, è stimato a 1 000 EUR.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 4 Contributo alle scuole europee accreditate

1 6 4 0 Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo del Comitato economico e sociale europeo alle scuole europee di tipo II accreditate dal consiglio superiore delle scuole europee o il rimborso alla Commissione del contributo da questa versato alle suddette scuole europee in nome e per conto del Comitato economico e sociale europeo, sulla base dell'accordo di mandato e di servizio firmato con la Commissione stessa. Lo stanziamento copre altresì le spese d'iscrizione dei figli di membri del personale del Comitato economico e sociale europeo a una scuola europea di tipo II.

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili***				
2 0 0 0	Locazioni				
	Stanziamenti non dissociati	2 223 070	2 189 398	2 149 623,67	96,70
2 0 0 1	Canoni enfiteutici e spese analoghe				
	Stanziamenti non dissociati	12 634 513	12 384 737	12 167 997,—	96,31
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	23 052,—	
2 0 0 5	Costruzione di immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Sistemazione dei locali				
	Stanziamenti non dissociati	1 121 655	594 061	1 222 712,—	109,01
2 0 0 8	Altre spese inerenti gli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	336 657	65 841	241 436,—	71,72
2 0 0 9	Stanziamento accantonato a copertura degli investimenti immobiliari dell'istituzione				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 2 0 0 — Totale	16 315 895	15 234 037	15 804 820,67	96,87
2 0 2	***Altre spese relative agli immobili***				
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione				
	Stanziamenti non dissociati	3 203 055	3 198 921	2 670 606,—	83,38
2 0 2 4	Consumi energetici				
	Stanziamenti non dissociati	819 184	806 284	790 311,—	96,48
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza				
	Stanziamenti non dissociati	2 374 618	2 389 004	2 168 364,—	91,31
2 0 2 8	Assicurazioni				
	Stanziamenti non dissociati	88 400	87 008	41 309,60	46,73
	Articolo 2 0 2 — Totale	6 485 257	6 481 217	5 670 590,60	87,44
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	22 801 152	21 715 254	21 475 411,27	94,19

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE
CAPITOLO 2 3 — SPESA AMMINISTRATIVA CORRENTE
CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software e relativi lavori				
	Stanziamenti non dissociati	1 928 943	1 642 241	1 987 332,30	103,03
2 1 0 2	Prestazioni di personale esterno per l'uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software				
	Stanziamenti non dissociati	2 812 265	1 983 016	2 155 596,22	76,65
2 1 0 3	Telecomunicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	1 358 325	1 339 106	1 207 662,34	88,91
	Articolo 2 1 0 — Totale	6 099 533	4 964 363	5 350 590,86	87,72
2 1 2	***Mobilio***				
	Stanziamenti non dissociati	147 409	145 088	143 526,07	97,37
2 1 4	***Materiale e impianti tecnici***				
	Stanziamenti non dissociati	1 179 691	1 149 466	1 224 433,83	103,79
2 1 6	***Mezzi di trasporto***				
	Stanziamenti non dissociati	71 806	77 500	64 160,91	89,35
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	7 498 439	6 336 417	6 782 711,67	90,45
	CAPITOLO 2 3				
2 3 0	***Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari***				
	Stanziamenti non dissociati	170 277	169 741	139 636,32	82,01
2 3 1	***Oneri finanziari***				
	Stanziamenti non dissociati	6 000	6 000	6 000,—	100,00
2 3 2	***Spese legali e risarcimento danni***				
	Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000	42 500,—	28,33
2 3 6	***Affrancatura e spese di spedizione***				
	Stanziamenti non dissociati	67 830	81 600	59 594,65	87,86
2 3 8	***Spese per i traslochi e altre spese di funzionamento amministrativo***				
	Stanziamenti non dissociati	157 045	154 570	139 317,34	88,71
	CAPITOLO 2 3 — TOTALE	551 152	561 911	387 048,31	70,23
	CAPITOLO 2 5				
2 5 4	***Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi***				
2 5 4 0	Spese varie per riunioni interne				
	Stanziamenti non dissociati	228 700	225 100	239 413,98	104,68

CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO *(seguito)*
CAPITOLO 2 6 — COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 5 4	*(seguito)*				
2 5 4 2	Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad audizioni ed eventi				
	Stanziamenti non dissociati	651 311	641 049	452 808,86	69,52
2 5 4 4	Spese per l'organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI)				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	12 596,25	31,49
2 5 4 6	Spese di rappresentanza				
	Stanziamenti non dissociati	90 000	90 000	50 000,—	55,56
2 5 4 8	Interpretazione				
	Stanziamenti non dissociati	7 100 000	7 100 000	7 084 250,—	99,78
	Articolo 2 5 4 — Totale	8 110 011	8 096 149	7 839 069,09	96,66
	CAPITOLO 2 5 — TOTALE	8 110 011	8 096 149	7 839 069,09	96,66
	CAPITOLO 2 6				
2 6 0	***Comunicazione, informazione e pubblicazioni***				
2 6 0 0	Comunicazione				
	Stanziamenti non dissociati	816 000	789 880	771 549,31	94,55
2 6 0 2	Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	437 000	457 660	382 551,05	87,54
2 6 0 4	*Gazzetta ufficiale*				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	98 000	46 544,97	
	Articolo 2 6 0 — Totale	1 253 000	1 345 540	1 200 645,33	95,82
2 6 2	***Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione***				
2 6 2 0	Studi, ricerche e audizioni				
	Stanziamenti non dissociati	250 000	250 000	192 816,66	77,13
2 6 2 2	Spese di documentazione e biblioteca				
	Stanziamenti non dissociati	157 900	155 900	150 181,73	95,11
2 6 2 4	Archiviazione e lavori connessi				
	Stanziamenti non dissociati	92 018	92 018	82 523,57	89,68
	Articolo 2 6 2 — Totale	499 918	497 918	425 521,96	85,12
	CAPITOLO 2 6 — TOTALE	1 752 918	1 843 458	1 626 167,29	92,77
	Titolo 2 — Totale	**40 713 672**	**38 553 189**	**38 110 407,63**	**93,61**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Commento

Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto per la fornitura di materiale o la prestazione di servizi, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 154.

2 0 0 Immobili

2 0 0 0 Locazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 223 070	2 189 398	2 149 623,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la locazione degli immobili, nonché le spese locative connesse alle riunioni che non si svolgono negli edifici occupati in modo permanente.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 0 0 1 Canoni enfiteutici e spese analoghe

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 634 513	12 384 737	12 167 997,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni enfiteutici e altre spese analoghe sostenute dall'istituzione per contratti di locazione-acquisto.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	23 052,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di immobili. Le sovvenzioni concernenti i terreni e la relativa viabilità saranno trattate a norma del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 0 0 5 Costruzione di immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento per la costruzione di immobili.

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 121 655	594 061	1 222 712,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di opere di sistemazione, compresi lavori di ristrutturazione (ad esempio per ridurre i consumi energetici nel quadro del sistema di ecogestione e audit europeo EMAS) e lavori specifici per il cablaggio, la sicurezza, lavori relativi al ristorante ecc., nonché le altre spese direttamente connesse a tali lavori, e in particolare gli onorari di architetti o ingegneri.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 0 0 8 Altre spese inerenti gli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
336 657	65 841	241 436,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 8 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative agli immobili non previste specificamente negli altri articoli del presente capitolo, e in particolare quelle per servizi di consulenza di ingegneri e architetti connessi ai progetti di sistemazione dei locali e le spese legali relative all'«opzione d'acquisto» di immobili,

— i servizi di consulenza EMAS,

— altri studi per progetti immobiliari.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 0 0 9 Stanziamento accantonato a copertura degli investimenti immobiliari dell'istituzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo di eventuali investimenti immobiliari dell'istituzione.

Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

2 0 2 ***Altre spese relative agli immobili***

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 203 055	3 198 921	2 670 606,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione di locali, ascensori, impianto di riscaldamento, condizionamento d'aria, porte tagliafuoco, nonché i lavori di derattizzazione, riverniciatura, riparazioni, estetica degli edifici e dell'ambiente circostante, comprese le spese sostenute per studi, analisi, licenze, conformità agli standard EMAS e controlli.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 2 *(seguito)*

2 0 2 4 Consumi energetici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
819 184	806 284	790 311,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, le spese per il consumo di acqua, gas ed elettricità e altri costi energetici.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 374 618	2 389 004	2 168 364,—

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire i costi delle risorse umane che svolgono mansioni di sicurezza e sorveglianza in relazione ai membri, al personale e agli edifici.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 0 2 8 Assicurazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
88 400	87 008	41 309,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze d'assicurazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

Commento

Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto per la fornitura di materiale o la prestazione di servizi, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 0 Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

2 1 0 0 Acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software e relativi lavori

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 928 943	1 642 241	1 987 332,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione, configurazione e riparazione di attrezzatura e software dell'istituzione e lavori correlati.

Esso copre altresì i costi connessi agli accordi sul livello dei servizi firmati con istituzioni dell'Unione (ad esempio per l'uso di sistemi informatici) e la rifatturazione di altri servizi (segnatamente per appalti informatici).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 1 0 2 Prestazioni di personale esterno per l'uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 812 265	1 983 016	2 155 596,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza esterna delle società di servizi e dei consulenti nell'ambito del trattamento dati in relazione al funzionamento del centro informatico e della rete, alla realizzazione, allo sviluppo e alla manutenzione di sistemi informatici, l'assistenza agli utenti, compresi i membri, l'elaborazione di studi, nonché la preparazione e la redazione di documentazione tecnica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 1 0 3 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 358 325	1 339 106	1 207 662,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati e ai servizi telematici. Esso copre altresì il cofinanziamento delle attrezzature che consentono ai membri e ai delegati di ricevere i documenti del Comitato economico e sociale europeo per via elettronica, compresi eventuali costi associati alle apparecchiature terminali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 2 Mobilio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
147 409	145 088	143 526,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio, in particolare l'acquisto di mobili per ufficio ergonomici, la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso.

Per le opere d'arte, esso copre inoltre sia le spese relative all'acquisizione e all'acquisto del materiale specifico sia le relative spese correnti, tra cui quelle per l'incorniciatura, il restauro, la pulizia, l'assicurazione e il trasporto occasionale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 1 4 Materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 179 691	1 149 466	1 224 433,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di materiale e impianti tecnici, fissi e mobili, in particolare per le attività di pubblicazione e di archiviazione, la sicurezza, la ristorazione, gli edifici, i servizi telefonici, le sale di riunione e il settore audiovisivo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 1 6 Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
71 806	77 500	64 160,91

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, manutenzione, utilizzo e riparazione dei mezzi di trasporto (parco automobili e biciclette), il noleggio di autovetture, taxi, pullman e camion, con o senza autista, e le relative assicurazioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 2 3 — SPESA AMMINISTRATIVA CORRENTE

2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
170 277	169 741	139 636,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di stampa e di riproduzione e per lavori di stampa affidati all'esterno.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 3 1 Oneri finanziari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 000	6 000	6 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi bancari (commissioni, competenze, spese varie) e gli altri oneri finanziari, comprese le spese accessorie connesse al finanziamento degli immobili.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 3 2 Spese legali e risarcimento danni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
150 000	150 000	42 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— tutte le spese eventuali derivanti dalla partecipazione del Comitato economico e sociale europeo a procedimenti davanti a giudici dell'Unione e nazionali, le spese dei servizi giuridici, l'acquisto di materiale e di opere giuridiche, nonché altre spese di natura giuridica, contenziosa o non contenziosa a cui partecipi il servizio giuridico,

— le spese riguardanti i risarcimenti danni, gli interessi e gli eventuali relativi debiti menzionati nel regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 2 3 — SPESA AMMINISTRATIVA CORRENTE *(seguito)*

2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
67 830	81 600	59 594,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura, di trattamento e di spedizione da parte dei servizi postali o dei corrieri privati.

2 3 8 Spese per i traslochi e altre spese di funzionamento amministrativo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
157 045	154 570	139 317,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— tutte le spese di trasloco e di movimentazione, comprese quelle derivanti dal ricorso a imprese di traslochi o a personale fornito da agenzie interinali,

— le assicurazioni non specificatamente previste in altra voce,

— l'acquisto e la manutenzione delle uniformi di uscieri, autisti e addetti ai traslochi, servizi medici e servizi tecnici diversi,

— spese varie di funzionamento non specificamente previste in altra voce.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO

2 5 4 Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi

2 5 4 0 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
228 700	225 100	239 413,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per bevande e, occasionalmente, spuntini e colazioni di lavoro serviti nel corso di riunioni interne;

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO *(seguito)*

2 5 4 *(seguito)*

2 5 4 0 *(seguito)*

— le spese varie di protocollo (ad es. fiori e corone di fiori per cerimonie).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 5 4 2 Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad audizioni ed eventi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
651 311	641 049	452 808,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese, comprese quelle di rappresentanza e i costi di partecipazione di soggetti esterni, a) relative ad eventi organizzati dal Comitato economico e sociale europeo, b) relative a contributi globali, nei casi in cui l'evento sia organizzato insieme con terzi, e c) connesse all'esternalizzazione, totale o parziale, dell-'organizzazione di un evento.

Esso copre inoltre le spese occasionate: a) dalle visite al Comitato economico e sociale europeo da parte di delegazioni di gruppi d'interesse socioprofessionali, b) dalla partecipazione del Comitato economico e sociale europeo alle attività dell'Associazione internazionale dei consigli economici e sociali e istituzioni similari (Aicesis), e c) dalle attività dell'Associazione degli ex membri del Comitato economico e sociale europeo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 5 4 4 Spese per l'organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	40 000	12 596,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), escluse le indennità e spese di viaggio dei membri del Comitato economico e sociale europeo e dei delegati della CCMI.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 5 4 6 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
90 000	90 000	50 000,—

CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO *(seguito)*

2 5 4 *(seguito)*

2 5 4 6 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese conseguenti agli obblighi dell'istituzione in materia di rappresentanza.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 5 4 8 Interpretazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 100 000	7 100 000	7 084 250,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni degli interpreti (sia quelli indipendenti che quelli messi a disposizione da un'altra istituzione) fornite al Comitato economico e sociale europeo, inclusi onorari, spese di viaggio e indennità di soggiorno degli interpreti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

CAPITOLO 2 6 — COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE

2 6 0 ***Comunicazione, informazione e pubblicazioni***

2 6 0 0 Comunicazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
816 000	789 880	771 549,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di comunicazione e di informazione a carico del Comitato economico e sociale europeo connesse ai suoi obiettivi e alle sue attività, alle azioni di informazione dei cittadini e delle organizzazioni socio-professionali, alla copertura mediatica di congressi, conferenze e convegni e all'organizzazione e copertura mediatica di eventi destinati al grande pubblico, alle iniziative culturali e a qualunque tipo di evento del Comitato, tra cui, in particolare, il premio della società civile organizzata. Esso copre altresì tutti i materiali, i servizi, i consumi e le forniture connessi a tali eventi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 2 6 — COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE *(seguito)*

2 6 0 *(seguito)*

2 6 0 2 Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
437 000	457 660	382 551,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione del Comitato economico e sociale europeo per tutti i tipi di media.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 6 0 4 *Gazzetta ufficiale*

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	98 000	46 544,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa per le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nonché le spese di spedizione ed altre spese accessorie.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 6 2 ***Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione***

2 6 2 0 Studi, ricerche e audizioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
250 000	250 000	192 816,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle audizioni di personalità competenti in settori specifici, nonché degli studi esterni commissionati, tramite contratto, a esperti e istituti di ricerca.

2 6 2 2 Spese di documentazione e biblioteca

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
157 900	155 900	150 181,73

CAPITOLO 2 6 — COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE *(seguito)*

2 6 2 *(seguito)*

2 6 2 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'ampliamento e il rinnovo del settore delle opere di consultazione generale e l'aggiornamento della dotazione della biblioteca,

— gli abbonamenti ai giornali, ai periodici e alle agenzie di informazione, le loro pubblicazioni e servizi in linea, comprese le spese di diritto d'autore per la riproduzione e diffusione per iscritto e/o per via elettronica di tali abbonamenti, e i contratti di servizio per le rassegne stampa e i ritagli di stampa,

— gli abbonamenti o i contratti di servizio per la fornitura di sintesi e analisi del contenuto dei periodici o il trattamento su supporto ottico degli articoli estratti da tali periodici,

— le spese relative alla consultazione delle banche dati documentarie e statistiche esterne, escluso il materiale informatico e i costi di telecomunicazione,

— i costi connessi agli obblighi assunti dal Comitato economico e sociale europeo nel quadro della cooperazione internazionale e interistituzionale,

— l'acquisto o il noleggio di materiali speciali, compresi i materiali e/o i sistemi elettrici, elettronici e informatici di biblioteca, di documentazione, di mediateca, nonché le prestazioni esterne per l'acquisizione, lo sviluppo, l'installazione, la gestione e la manutenzione di tali materiali e sistemi,

— i costi delle prestazioni connesse alle attività della biblioteca, in particolare quelle afferenti all'utenza (inchieste, analisi), il sistema di gestione della qualità, ecc.,

— i materiali e i lavori di rilegatura e di conservazione per la biblioteca, la documentazione e la mediateca,

— le spese, comprese quelle di materiale, delle pubblicazioni interne (opuscoli, studi, ecc.) e di comunicazione (newsletter, video, CD-ROM, ecc.),

— l'acquisto di dizionari, lessici e altre opere destinate ai servizi linguistici.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 6 2 4 Archiviazione e lavori connessi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
92 018	92 018	82 523,57

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 2 6 — COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE *(seguito)*

2 6 2 *(seguito)*

2 6 2 4 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di rilegatura della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e di vari opuscoli,

— i costi delle prestazioni esterne relative alle operazioni di archiviazione, comprese la selezione, la classificazione e la riclassificazione degli archivi, i costi delle prestazioni archivistiche, l'acquisto e la gestione dei fondi di archivi su supporti alternativi (microfilm, dischi, cassette, ecc.) nonché l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di materiali speciali (elettrici, elettronici e informatici) e i costi di pubblicazione su supporti di ogni tipo (opuscoli, CD-ROM, ecc.).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTO ACCANTONATO
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI
CAPITOLO 10 2 — RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 2	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**142 539 393**	**138 502 768**	**133 811 443,28**	**93,88**

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTO ACCANTONATO

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 10 2 — RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

ORGANICO

Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

Categoria e grado	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
Senza inquadramento	—	1	—	1
AD 16	1	—	1	—
AD 15	5	—	5	—
AD 14	18	1	18	1
AD 13	24	3	28	3
AD 12	49	—	43	—
AD 11	22	2	21	1
AD 10	40	2	34	2
AD 9	59	5	60	6
AD 8	38	—	43	—
AD 7	23	3	25	3
AD 6	20	3	19	2
AD 5	14	1	16	2
Totale parziale AD	313	20	313	20
AST 11	4	—	4	—
AST 10	5	—	5	—
AST 9	25	—	23	—
AST 8	28	—	28	—
AST 7	39	5	45	4
AST 6	49	2	48	2
AST 5	57	3	55	4
AST 4	39	2	43	2
AST 3	30	3	28	3
AST 2	2	—	—	—
AST 1	1	—	—	—
Totale parziale AST	279	15	279	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	13	—	13	—
AST/SC 2	13	3	13	3
AST/SC 1	11	—	11	—
Totale parziale AST/SC	37	3	37	3
Totale	**629**	**39**	**629**	**39**
Totale generale	**668**		**668**	

SEZIONE VII

COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Comitato delle regioni per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	101 508 480
Risorse proprie	– 10 002 395
Contributi da riscuotere	**91 506 085**

COMITATO DELLE REGIONI

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	4 570 607	4 285 210	4 152 101,—	90,84
4 0 3	***Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	111,—	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	898 969	859 920	816 655,—	90,84
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	5 469 576	5 145 130	4 968 867,—	90,85
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico***	4 532 819	4 559 826	4 245 127,—	93,65
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale***	p.m.	p.m.	45 834,—	
4 1 2	***Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	4 532 819	4 559 826	4 290 961,—	94,66
	Titolo 4 — Totale	**10 002 395**	**9 704 956**	**9 259 828,—**	**92,58**

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
4 570 607	4 285 210	4 152 101,—

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

4 0 3 Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	111,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

4 0 4 Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
898 969	859 920	816 655,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
4 532 819	4 559 826	4 245 127,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	45 834,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 17 e 48 dell'allegato VIII.

4 1 2 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 40, paragrafo 3, e 83, paragrafo 2.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 43.

COMITATO DELLE REGIONI

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI LOCAZIONI E AFFITTI
CAPITOLO 5 2 — ENTRATE PROVENIENTI DA FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI
CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi di affitti di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	***Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	32 734,—	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	32 734,—	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	32 734,—	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Entrate provenienti da fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione***	p.m.	50	0,—	
5 2 2	***Interessi prodotti da prefinanziamenti***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	50	0,—	
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Proventi di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	1 720 898,—	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 720 898,—	

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	218 896,—	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie all'istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	1 636,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	247 906,—	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	468 438,—	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Entrate provenienti da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**50**	**2 222 070,—**	

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili

5 0 0 0 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta di mezzi di trasporto di proprietà dell'istituzione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili, di proprietà dell'istituzione, diversi dai mezzi di trasporto.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 1 Proventi della vendita di beni immobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

5 0 2 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di questi prodotti su supporto elettronico.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI LOCAZIONI E AFFITTI

5 1 0 Proventi di affitti di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative

5 1 1 0 Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	32 734,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — ENTRATE PROVENIENTI DA FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

5 2 0 Entrate provenienti da fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	50	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione.

CAPITOLO 5 2 — ENTRATE PROVENIENTI DA FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI *(seguito)*

5 2 2 ***Interessi prodotti da prefinanziamenti***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi degli interessi prodotti da prefinanziamenti.

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

5 5 0 ***Proventi di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 720 898,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	218 896,—

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 0 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie all'istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 636,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	247 906,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI *(seguito)*

5 8 1 ***Entrate provenienti da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo comprendente anche il rimborso delle retribuzioni dei funzionari da parte delle assicurazioni in caso di infortunio.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della gestione amministrativa.

COMITATO DELLE REGIONI

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**10 002 395**	**9 705 006**	**11 481 898,—**	**114,79**

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

COMITATO DELLE REGIONI

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	9 111 872	9 050 500	8 876 750,—
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	56 178 000	54 611 864	51 253 897,17
1 4	ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO	9 282 628	9 034 713	8 761 032,94
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	1 645 525	1 750 661	1 683 101,61
	Titolo 1 — Totale	**76 218 025**	**74 447 738**	**70 574 781,72**
2	**IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	16 129 852	15 763 860	15 770 663,69
2 1	INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE	5 275 879	4 559 445	4 939 076,75
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE	337 306	336 193	313 042,25
2 5	RIUNIONI E CONFERENZE	900 573	962 347	902 340,10
2 6	CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE	2 646 845	2 681 482	2 880 282,06
	Titolo 2 — Totale	**25 290 455**	**24 303 327**	**24 805 404,85**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**101 508 480**	**98 751 065**	**95 380 186,57**

COMITATO DELLE REGIONI

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi***				
1 0 0 0	Stipendi, indennità e assegni fissi				
	Stanziamenti non dissociati	134 500	115 000	145 000,—	107,81
1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie				
	Stanziamenti non dissociati	8 962 372	8 920 500	8 716 750,—	97,26
	Articolo 1 0 0 — Totale	9 096 872	9 035 500	8 861 750,—	97,42
1 0 5	***Corsi per i membri dell'istituzione***				
	Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	15 000,—	100,00
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	9 111 872	9 050 500	8 876 750,—	97,42
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Retribuzione e altri diritti***				
1 2 0 0	Retribuzione e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	55 721 000	54 147 673	50 782 777,57	91,14
1 2 0 2	Ore di lavoro straordinario retribuite				
	Stanziamenti non dissociati	35 000	40 000	28 018,78	80,05
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	222 000	224 191	300 439,72	135,33
	Articolo 1 2 0 — Totale	55 978 000	54 411 864	51 111 236,07	91,31
1 2 2	***Indennità per cessazione anticipata dal servizio***				
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	142 661,10	71,33
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 2 2 — Totale	200 000	200 000	142 661,10	71,33

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*
CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO
CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 2 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	56 178 000	54 611 864	51 253 897,17	91,23
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Altri agenti e personale esterno***				
1 4 0 0	Altri agenti				
	Stanziamenti non dissociati	3 215 849	3 123 683	2 761 577,64	85,87
1 4 0 2	Servizi d'interpretazione				
	Stanziamenti non dissociati	3 909 502	3 845 614	3 963 347,—	101,38
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari				
	Stanziamenti non dissociati	914 482	859 829	817 230,77	89,37
1 4 0 5	Prestazioni di complemento per il servizio di contabilità				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 4 0 8	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio e altre spese per servizi forniti al personale nel corso della carriera				
	Stanziamenti non dissociati	92 090	100 000	84 600,—	91,87
	Articolo 1 4 0 — Totale	8 131 923	7 929 126	7 626 755,41	93,79
1 4 2	***Prestazioni di personale esterno***				
1 4 2 0	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione				
	Stanziamenti non dissociati	730 705	685 587	722 835,26	98,92
1 4 2 2	Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi				
	Stanziamenti non dissociati	420 000	420 000	411 442,27	97,96
	Articolo 1 4 2 — Totale	1 150 705	1 105 587	1 134 277,53	98,57
1 4 9	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	9 282 628	9 034 713	8 761 032,94	94,38
	CAPITOLO 1 6				
1 6 1	***Gestione del personale***				
1 6 1 0	Altre spese legate all'assunzione				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	62 050,—	155,12
1 6 1 2	Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale				
	Stanziamenti non dissociati	330 000	435 136	329 024,33	99,70
	Articolo 1 6 1 — Totale	370 000	475 136	391 074,33	105,70

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 6 2	***Missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	440 000	440 000	471 460,—	107,15
1 6 3	***Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione***				
1 6 3 0	Servizio sociale				
	Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	5 000,—	25,00
1 6 3 2	Politica sociale interna				
	Stanziamenti non dissociati	31 000	31 000	33 100,—	106,77
1 6 3 3	Mobilità/trasporti				
	Stanziamenti non dissociati	60 000	60 000	60 000,—	100,00
1 6 3 4	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	124 525	124 525	122 467,28	98,35
1 6 3 6	Ristoranti e mense				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centro per l'infanzia e asili convenzionati				
	Stanziamenti non dissociati	600 000	600 000	600 000,—	100,00
	Articolo 1 6 3 — Totale	835 525	835 525	820 567,28	98,21
1 6 4	***Contributo alle scuole europee accreditate***				
1 6 4 0	Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 6 4 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	1 645 525	1 750 661	1 683 101,61	102,28
	Titolo 1 — Totale	**76 218 025**	**74 447 738**	**70 574 781,72**	**92,60**

COMITATO DELLE REGIONI

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 0 0 Stipendi, indennità e assegni fissi

1 0 0 0 Stipendi, indennità e assegni fissi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
134 500	115 000	145 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle spese di ufficio sostenute da membri chiamati a svolgere compiti o assumersi responsabilità presso il Comitato europeo delle regioni o che hanno assunto l'incarico di relatore, e a coprire il premio della polizza di assicurazione malattia e infortuni e i costi della fornitura dei lasciapassare, nonché a finanziare il progetto pilota sulle spese per servizi e apparecchiature informatiche e di telecomunicazione dei membri.

1 0 0 4 Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 962 372	8 920 500	8 716 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti effettuati ai membri del Comitato europeo delle regioni e ai loro supplenti in applicazione dell'attuale regolamentazione concernente la copertura delle spese di trasporto e l'indennità di viaggio e di riunione. Esso può essere altresì destinato a coprire le spese di trasporto e le indennità di viaggio e di riunione degli osservatori di paesi candidati all'adesione o dei loro supplenti che partecipano ai lavori del Comitato europeo delle regioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 euro.

1 0 5 Corsi per i membri dell'istituzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
15 000	15 000	15 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di iscrizione ai corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale per i membri titolari e i supplenti del Comitato europeo delle regioni, nonché delle spese di acquisto di materiale per l'autoapprendimento delle lingue conformemente al regolamento (Comitato delle regioni) n. 3/2005.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Commento

Un abbattimento forfetario del 6,0 % è stato applicato agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo.

1 2 0 Retribuzione e altri diritti

1 2 0 0 Retribuzione e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
55 721 000	54 147 673	50 782 777,57

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi, gli assegni familiari, le indennità di dislocazione e di espatrio e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— il contributo dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia (copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali),

— le indennità forfettarie per lavoro straordinario,

— altri assegni e indennità varie,

— le spese di viaggio del funzionario o agente temporaneo, del coniuge o delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo di origine,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte di emolumenti trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,

— l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova licenziato per manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 2 Ore di lavoro straordinario retribuite

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
35 000	40 000	28 018,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione delle ore di lavoro straordinario alle condizioni previste dalle disposizioni di cui sopra.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 4 Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
222 000	224 191	300 439,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

— le indennità di prima/nuova sistemazione e le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in altra località,

— le indennità giornaliere da corrispondere ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di essere costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 2 Indennità per cessazione anticipata dal servizio

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
200 000	200 000	142 661,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

— collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione,

— inquadrati nei gradi AD 16 e AD 15, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio,

— collocati in congedo nell'interesse del servizio.

Esso copre altresì la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia, il regime pensionistico (ove applicabile) e l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili a tali indennità.

1 2 2 2 Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da versare ai sensi dello Statuto o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85,

— la quota a carico dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari di indennità,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle varie indennità.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 72.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335 del 13.12.1985, pag. 56).

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 9 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare articoli 65 e 65 bis e allegato XI.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO

1 4 0 Altri agenti e personale esterno

1 4 0 0 Altri agenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 215 849	3 123 683	2 761 577,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire essenzialmente le seguenti spese:

— la retribuzione, incluse le indennità per le ore di lavoro straordinario, degli altri agenti, segnatamente agenti contrattuali, interinali e consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale, gli assegni familiari, le indennità di dislocazione e di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti o all'indennità di risoluzione del contratto,

— gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazioni di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 13 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 0 *(seguito)*

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 4 0 2 Servizi d'interpretazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 909 502	3 845 614	3 963 347,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese derivanti dai servizi d'interpretazione.

Sono imputati a questa voce gli onorari, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti impiegati.

1 4 0 4 Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
914 482	859 829	817 230,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— il pagamento delle indennità di tirocinio, le spese di viaggio per i tirocinanti e altre spese connesse al programma di tirocinio dell'istituzione e al programma degli ex tirocinanti (come l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia durante il soggiorno o azioni di formazione specifiche riservate ai soli tirocinanti);

— le spese attinenti agli scambi di personale tra il Comitato europeo delle regioni e il settore pubblico degli Stati membri o di altri paesi specificati nella relativa regolamentazione,

— in misura limitata, la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di attività del Comitato che presentano un interesse particolare per l'integrazione europea.

1 4 0 5 Prestazioni di complemento per il servizio di contabilità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire prestazioni relative ai servizi di sviluppo, realizzazione, assistenza e consulenza nei settori della contabilità e dei sistemi informatici finanziari.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

1 4 0 8 Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio e altre spese per servizi forniti al personale nel corso della carriera

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
92 090	100 000	84 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per le prestazioni di personale connesse alla determinazione e al pagamento di diritti ai funzionari e agli agenti temporanei e ad altro personale del Comitato delle regioni. Tali prestazioni possono comprendere servizi erogati dall'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, che potenzieranno la cooperazione interistituzionale e produrranno benefici da economie di scala, quindi producendo dei risparmi. Tali servizi possono comprendere:

— il trasferimento dei diritti a pensione da e verso il luogo di origine;

— il calcolo dei diritti a pensione;

— la determinazione e il pagamento delle indennità di prima sistemazione;

— la gestione delle pratiche inerenti al sussidio di disoccupazione e al pagamento del sussidio agli aventi diritto.

Questo stanziamento, inoltre, è destinato a coprire le spese per la fornitura di altri servizi orizzontali nel campo delle risorse umane ai funzionari, agli agenti temporanei e ad altro personale del Comitato europeo delle regioni (compresi i familiari) nel corso della carriera, come l'accesso per il personale del Comitato europeo delle regioni alle attività organizzate dal servizio di accoglienza del personale della Commissione europea e il disbrigo di dossier relativi al sostegno amministrativo agli espatriati collegati al Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Anche nel caso di esternalizzazione della gestione di altre procedure non strategiche nel settore delle risorse umane con conseguenze pecuniarie (come la determinazione di diritti individuali conformemente alle disposizioni dell'allegato VII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea), le relative spese sono coperte da questo stanziamento.

Per generare ulteriori economie di scala, la prestazione di tali servizi sarà di norma realizzata attraverso una cooperazione interistituzionale rafforzata.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 4 2 Prestazioni di personale esterno

1 4 2 0 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
730 705	685 587	722 835,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni di fornitori esterni di servizi di traduzione: la traduzione *freelance* nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e anche in lingue diverse da quelle ufficiali è affidata a fornitori esterni nell'ambito di contratti quadro, tranne nel caso di talune lingue diverse da quelle ufficiali per le quali non esistono procedure analoghe.

Sono altresì imputate a questa voce le spese per le prestazioni eventualmente richieste al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea e tutte le attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico.

1 4 2 2 Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
420 000	420 000	411 442,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti effettuati ad esperti dei relatori ed oratori in settori specifici che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni, in applicazione della regolamentazione relativa a tali spese.

1 4 9 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare articoli 65 e 65 bis e allegato XI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 6 1 Gestione del personale

1 6 1 0 Altre spese legate all'assunzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	40 000	62 050,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altri costi relativi all'assunzione quali:

— le spese legate all'organizzazione di concorsi generali e interni, di procedure di selezione e assunzione per tutte le categorie di personale (funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali, consiglieri speciali, esperti nazionali distaccati), comprese le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati invitati a sostenere prove orali o scritte o a sottoporsi a visite mediche,

— le spese di assicurazione per i suddetti candidati,

— le spese legate alle procedure di selezione per posizioni dirigenziali, comprese quelle connesse a centri di valutazione,

— le spese di pubblicazione degli avvisi di posto vacante o pubblicazione di annunci di assunzione nei mezzi di comunicazione appropriati.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53) e decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

1 6 1 2 Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
330 000	435 136	329 024,33

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'organizzazione di, e il supporto logistico a, formazioni professionali, compresi i corsi di lingue, organizzati all'interno dell'istituzione, offerti su base interistituzionale o forniti da soggetti esterni,

— l'organizzazione di seminari per il personale, incluso il personale con funzioni direttive,

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 1 *(seguito)*

1 6 1 2 *(seguito)*

— ricorso a consulenti esterni nel settore della gestione delle risorse umane,

— l'ideazione e la diffusione di strumenti per lo sviluppo personale, professionale od organizzativo concepiti per funzionari, agenti temporanei e altro personale del Comitato europeo delle regioni;

— le spese relative all'acquisto o alla predisposizione di materiale didattico,

— l'organizzazione di corsi di formazione volti a sensibilizzare alle questioni relative alle pari opportunità (uguaglianza di genere, disabilità, diversità ecc.).

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

1 6 2 ***Missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
440 000	440 000	471 460,—

Commento

Stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto e di soggiorno e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché altre spese, previste dalla guida alle missioni del Comitato europeo delle regioni, sostenute da membri del personale nello svolgimento di una missione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 000 euro.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 6 3 ***Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione***

1 6 3 0 Servizio sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
20 000	20 000	5 000,—

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— assistenza alle seguenti categorie di persone disabili, nell'ambito di una politica interistituzionale a loro favore:

  — funzionari e agenti temporanei o contrattuali in servizio,

  — coniugi di funzionari e agenti temporanei o contrattuali in servizio,

  — figli a carico ai sensi dello Statuto dei funzionari,

  — il rimborso, soggetto a massimali di bilancio e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese di natura diversa da quelle mediche risultanti dalla disabilità, considerate necessarie e debitamente comprovate, per le quali il regime comune di assicurazione malattia non prevede il rimborso,

— interventi a favore di singoli membri del personale dell'Unione che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 76 (comprese le corrispondenti disposizioni degli articoli 30 e 98 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea).

1 6 3 2 Politica sociale interna

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
31 000	31 000	33 100,—

Commento

Stanziamento destinato alla realizzazione di azioni sociali collettive dirette ai membri del personale (compresi i familiari), nonché ad incoraggiare e sostenere finanziariamente iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra i membri del personale di provenienza diversa (incluso il personale di contraenti esterni che presti regolarmente servizio negli uffici del Comitato), ad esempio sovvenzioni a club e circoli sportivi e culturali del personale.

Esso copre altresì la concessione di una sovvenzione a favore del comitato del personale e le spese minori per interventi sociali a favore del personale, nonché la partecipazione finanziaria alle attività sociali interistituzionali, tra cui la quota del Comitato europeo delle regioni destinata a contribuire alla promozione delle attività sociali, sportive, pedagogiche e culturali del Centro interistituzionale europeo di Overijse.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 2 *(seguito)*

Questo stanziamento, inoltre, è destinato a coprire le azioni del Comitato europeo delle regioni a sostegno della responsabilità sociale delle imprese, dello sviluppo sostenibile o alle pari opportunità e a coprire gli interventi a favore dei membri del personale diversi da quelli imputabili agli altri articoli e alle altre voci del presente capitolo.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 10 ter e l'articolo 24 ter.

1 6 3 3 Mobilità/trasporti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
60 000	60 000	60 000,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le misure nel quadro del piano di mobilità, come il sostegno per promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici o le biciclette di servizio.

1 6 3 4 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
124 525	124 525	122 467,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei servizi medici nei sei luoghi di lavoro, compresi l'acquisto di materiale, di prodotti farmaceutici, le spese relative agli esami medici preventivi (comprese le spese per la prestazione di servizi affidati a laboratori esterni), le spese imputabili al funzionamento della commissione d'invalidità, nonché le spese relative alle prestazioni esterne di medici specialisti ritenute necessarie dai medici di fiducia.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di taluni strumenti di lavoro ritenuti necessari per motivi medici, o altre spese sostenute nel quadro della politica sanitaria preventiva dell'istituzione, compresa l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione del personale su tematiche socio-mediche di interesse generale nonché incentrate sulla prevenzione dei rischi psicosociali sul lavoro, la prevenzione e il sostegno riguardo al burn out e l'ottimizzazione dell'intelligenza nutrizionale.

Stanziamento destinato a coprire altresì i costi dei servizi medici che non possono essere prestati adeguatamente all'interno dell'istituzione e che sono esternalizzati, eventualmente attraverso una cooperazione interistituzionale rafforzata

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 4 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 6 3 6 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti e dei bar.

1 6 3 8 Centro per l'infanzia e asili convenzionati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
600 000	600 000	600 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota spettante al Comitato europeo delle regioni delle spese relative ai centri per l'infanzia, nonché ad altre strutture di accoglienza diurna per l'infanzia e il doposcuola gestite o approvate dalle istituzioni dell'UE, o qualsiasi altra spesa legata a strutture di custodia dei bambini.

1 6 4 ***Contributo alle scuole europee accreditate***

1 6 4 0 Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo del Comitato europeo delle regioni alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee, o il rimborso del contributo versato dalla Commissione alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee in nome e per conto dell'istituzione, sulla base del mandato e dell'accordo di servizio firmato con la Commissione stessa. Questo stanziamento coprirà le spese di iscrizione in una scuola europea di tipo II dei figli di membri del personale dell'istituzione.

COMITATO DELLE REGIONI

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili e spese accessorie***				
2 0 0 0	Locazioni				
	Stanziamenti non dissociati	1 665 185	1 653 064	1 597 262,61	95,92
2 0 0 1	Canoni enfiteutici				
	Stanziamenti non dissociati	9 250 845	9 105 162	8 894 358,21	96,15
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Costruzione di immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Sistemazione dei locali				
	Stanziamenti non dissociati	496 823	357 469	947 144,79	190,64
2 0 0 8	Altre spese relative agli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	173 704	83 288	137 346,—	79,07
2 0 0 9	Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 2 0 0 — Totale	11 586 557	11 198 983	11 576 111,61	99,91
2 0 2	***Altre spese relative agli immobili***				
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione				
	Stanziamenti non dissociati	2 282 882	2 150 907	2 487 611,28	108,97
2 0 2 4	Consumi energetici				
	Stanziamenti non dissociati	450 000	592 543	90 593,13	20,13
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli edifici				
	Stanziamenti non dissociati	1 749 982	1 760 996	1 591 129,08	90,92
2 0 2 8	Assicurazioni				
	Stanziamenti non dissociati	60 431	60 431	25 218,59	41,73
	Articolo 2 0 2 — Totale	4 543 295	4 564 877	4 194 552,08	92,32
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	16 129 852	15 763 860	15 770 663,69	97,77

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE
CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Attrezzatura, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di attrezzatura, software e i relativi lavori				
	Stanziamenti non dissociati	1 393 474	1 269 695	1 485 700,—	106,62
2 1 0 2	Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di software				
	Stanziamenti non dissociati	2 400 381	1 881 040	1 979 314,73	82,46
2 1 0 3	Telecomunicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	216 508	191 205	161 888,01	74,77
	Articolo 2 1 0 — Totale	4 010 363	3 341 940	3 626 902,74	90,44
2 1 2	***Mobilio***				
	Stanziamenti non dissociati	95 387	95 387	86 582,74	90,77
2 1 4	***Materiale e impianti tecnici***				
	Stanziamenti non dissociati	1 097 271	1 049 260	1 152 733,27	105,05
2 1 6	***Mezzi di trasporto***				
	Stanziamenti non dissociati	72 858	72 858	72 858,—	100,00
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	5 275 879	4 559 445	4 939 076,75	93,62
	CAPITOLO 2 3				
2 3 0	***Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari***				
	Stanziamenti non dissociati	129 137	128 744	114 856,—	88,94
2 3 1	***Oneri finanziari***				
	Stanziamenti non dissociati	1 500	1 500	1 500,—	100,00
2 3 2	***Spese giuridiche e risarcimento danni***				
	Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	30 000,—	100,00
2 3 6	***Affrancatura e spese di spedizione***				
	Stanziamenti non dissociati	61 200	61 200	57 750,—	94,36
2 3 8	***Altre spese di funzionamento amministrativo***				
	Stanziamenti non dissociati	115 469	114 749	108 936,25	94,34
	CAPITOLO 2 3 — TOTALE	337 306	336 193	313 042,25	92,81

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE
CAPITOLO 2 6 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 5				
2 5 4	***Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi***				
2 5 4 0	Costi delle riunioni tenute a Bruxelles				
	Stanziamenti non dissociati	145 000	145 000	149 250,—	102,93
2 5 4 1	Terzi				
	Stanziamenti non dissociati	66 926	128 700	63 287,25	94,56
2 5 4 2	Organizzazione di eventi in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni dell'Unione				
	Stanziamenti non dissociati	538 647	538 647	582 596,85	108,16
2 5 4 6	Spese di rappresentanza				
	Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000	107 206,—	71,47
	Articolo 2 5 4 — Totale	900 573	962 347	902 340,10	100,20
	CAPITOLO 2 5 — TOTALE	900 573	962 347	902 340,10	100,20
	CAPITOLO 2 6				
2 6 0	***Comunicazione e pubblicazioni***				
2 6 0 0	Relazioni con la stampa e supporti audiovisivi				
	Stanziamenti non dissociati	794 854	794 854	682 202,81	85,83
2 6 0 2	Internet e social media e materiale stampato				
	Stanziamenti non dissociati	900 960	900 960	886 449,28	98,39
2 6 0 4	Gazzetta ufficiale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	54 731	25 731,—	
	Articolo 2 6 0 — Totale	1 695 814	1 750 545	1 594 383,09	94,02
2 6 2	***Acquisizione di documentazione e archiviazione***				
2 6 2 0	Studi e consulenze esterne				
	Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	648 982,50	129,80
2 6 2 2	Spese di documentazione e biblioteca				
	Stanziamenti non dissociati	125 198	125 198	124 905,39	99,77
2 6 2 4	Spese per fondi di archivio				
	Stanziamenti non dissociati	140 690	140 690	196 700,—	139,81
	Articolo 2 6 2 — Totale	765 888	765 888	970 587,89	126,73

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 2 6 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 6 4	***Attività di comunicazione dei gruppi politici del Comitato europeo delle regioni***				
	Stanziamenti non dissociati	185 143	165 049	315 311,08	170,31
	CAPITOLO 2 6 — TOTALE	2 646 845	2 681 482	2 880 282,06	108,82
	Titolo 2 — Totale	**25 290 455**	**24 303 327**	**24 805 404,85**	**98,08**

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Commento

Nel 2019, nel quadro del titolo 2, le spese per i servizi congiunti dei due Comitati hanno rappresentato rispettivamente un importo di 25 964 074 EUR per il Comitato economico e sociale europeo e di 19 013 261 EUR per il Comitato europeo delle regioni.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Immobili e spese accessorie

2 0 0 0 Locazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 665 185	1 653 064	1 597 262,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la locazione degli immobili, nonché le spese di locazione connesse alle riunioni che non si svolgono negli edifici occupati in modo permanente.

2 0 0 1 Canoni enfiteutici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
9 250 845	9 105 162	8 894 358,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni enfiteutici e altre spese analoghe dovuti dall'istituzione per contratti di locazione/acquisto.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 euro.

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di immobili. Le sovvenzioni concernenti i terreni e la relativa viabilità saranno trattate conformemente al regolamento finanziario.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 5 Costruzione di immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento per la costruzione di immobili.

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
496 823	357 469	947 144,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione, compresi quelli di ristrutturazione (ad esempio per ridurre i consumi energetici nel quadro del sistema EMAS), lavori specifici come quelli per il cablaggio e la sicurezza, lavori relativi al ristorante, nonché altre spese connesse a tali lavori, in particolare gli onorari di architetti e ingegneri nonché gli studi tecnici o di altro tipo eventualmente necessari ecc.

2 0 0 8 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
173 704	83 288	137 346,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili non previste specificamente agli altri articoli del presente capitolo, e in particolare:

— i servizi di consulenza di ingegneri e architetti connessi ai progetti di sistemazione dei locali e le spese legali relative all'«opzione d'acquisto» di immobili;

— i servizi di consulenza EMAS;

— altri studi per progetti immobiliari.

2 0 0 9 Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 9 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo di eventuali investimenti immobiliari dell'istituzione.

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

2 0 2 ***Altre spese relative agli immobili***

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 282 882	2 150 907	2 487 611,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione di locali, ascensori, impianto di riscaldamento, condizionamento d'aria, porte tagliafuoco, nonché i lavori di derattizzazione, riverniciatura, riparazioni, estetica degli edifici e dell'ambiente circostante, comprese le spese sostenute per studi, analisi, licenze, conformità agli standard del sistema di ecogestione e audit (EMAS) e controlli.

2 0 2 4 Consumi energetici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
450 000	592 543	90 593,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare le spese per il consumo di acqua, gas ed elettricità e altri costi energetici.

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli edifici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 749 982	1 760 996	1 591 129,08

Commento

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire i costi delle risorse umane impiegate per la sicurezza e la sorveglianza per i membri, il personale e gli edifici.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 2 *(seguito)*

2 0 2 8 Assicurazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
60 431	60 431	25 218,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione del Comitato europeo delle regioni.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

2 1 0 ***Attrezzatura, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni***

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di attrezzatura, software e i relativi lavori

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 393 474	1 269 695	1 485 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione, configurazione e riparazione di attrezzatura e software dell'istituzione e i relativi lavori.

Esso è altresì destinato a coprire i costi connessi con gli accordi sul livello dei servizi firmati con istituzioni dell'Unione (ad esempio per l'uso dei sistemi informatici, segnatamente con la Commissione per Sysper, EU Learn, ABAC, Sermed e altre applicazioni correlate) e la rifatturazione di altri servizi (segnatamente per appalti informatici).

2 1 0 2 Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di software

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 400 381	1 881 040	1 979 314,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza esterna delle società di servizi e dei consulenti nel campo del trattamento dati in relazione al funzionamento del centro informatico e della rete, la realizzazione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informatici, l'assistenza agli utenti, compresi i membri, l'elaborazione di studi nonché la preparazione e la redazione di documentazione tecnica.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire i costi connessi con lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informatici specifici per il Comitato europeo delle regioni.

2 1 0 3 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
216 508	191 205	161 888,01

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 3 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione) nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati e ai servizi telematici.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

2 1 2 ***Mobilio***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
95 387	95 387	86 582,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio, in particolare l'acquisto di mobili per ufficio ergonomici, la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso.

Per le opere d'arte, lo stanziamento copre sia le spese relative all'acquisto delle opere e del materiale specifico sia le spese correnti, tra cui quelle per l'incorniciatura, il restauro, la pulizia, l'assicurazione e il trasporto occasionale.

2 1 4 ***Materiale e impianti tecnici***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 097 271	1 049 260	1 152 733,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di materiale e impianti tecnici, in particolare nei seguenti ambiti:

— vari materiali ed impianti tecnici, fissi e mobili e attrezzature per le attività di pubblicazione e di archiviazione, la sicurezza, la ristorazione, gli edifici, ecc.;

— impianti, in particolare per la tipografia, gli archivi, il servizio telefonico, le mense, gli spacci, la sicurezza, il servizio tecnico conferenze, il settore audiovisivo, ecc.;

— manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici delle sale per riunioni e convegni in sede.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 6 Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
72 858	72 858	72 858,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, manutenzione, esercizio, riparazione dei mezzi di trasporto (parco automobili e biciclette), il noleggio di autovetture, taxi, pullman e camion, con o senza autista, e le relative assicurazioni.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE

2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
129 137	128 744	114 856,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di stampa e di riproduzione e per alcuni lavori di stampa affidati all'esterno.

2 3 1 Oneri finanziari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 500	1 500	1 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi bancari (commissioni, competenze, spese varie) e gli altri oneri finanziari, comprese le spese accessorie connesse al finanziamento degli immobili.

2 3 2 Spese giuridiche e risarcimento danni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
30 000	30 000	30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— tutte le spese eventuali derivanti dalla partecipazione del Comitato europeo delle regioni a procedimenti davanti a giudici dell'Unione e nazionali, il costo dei servizi giuridici, l'acquisto di materiale e di opere giuridiche, nonché qualsiasi altra spesa di natura giuridica, contenziosa o precontenziosa,

— le spese riguardanti i risarcimenti danni, gli interessi e gli eventuali relativi debiti ai sensi del regolamento finanziario.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
61 200	61 200	57 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura, di trattamento e di inoltro da parte dei servizi postali o dei corrieri privati.

2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
115 469	114 749	108 936,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le assicurazioni non specificatamente previste in altra voce,

— l'acquisto e la manutenzione delle uniformi di uscieri, autisti e addetti ai traslochi, servizi medici e servizi tecnici diversi,

— tutte le spese di trasloco e di movimentazione, comprese quelle derivanti dal ricorso a imprese di traslochi o a personale fornito da agenzie interinali,

— spese varie di funzionamento, quali decorazioni e donazioni.

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE

2 5 4 Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi

2 5 4 0 Costi delle riunioni tenute a Bruxelles

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
145 000	145 000	149 250,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acqua, il caffè e il tè per gli interpreti e i partecipanti, nel corso delle riunioni statutarie e di altre attività tematiche svolte nei locali del Comitato europeo delle regioni locali nonché nel corso delle sessioni plenarie tenute a Bruxelles. Occasionalmente, esso copre altresì le spese per gli spuntini o i pasti di lavoro serviti nel corso di riunioni interne, alle condizioni stabilite dal Segretario generale. Inoltre, questo stanziamento prevede un bilancio limitato per il gabinetto del Presidente e le segreterie dei gruppi politici per l'acquisto di caffè, tè e altre bevande da offrire ai visitatori esterni.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE *(seguito)*

2 5 4 *(seguito)*

2 5 4 1 Terzi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
66 926	128 700	63 287,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto e le indennità forfettarie di soggiorno per i terzi che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni. In via eccezionale, lo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese di trasporto e le indennità forfettarie di soggiorno per i terzi che partecipano, in rappresentanza dell'ARLEM o della Corleap, ad attività non organizzate dal Comitato, in casi debitamente giustificati e approvati dal Presidente.

2 5 4 2 Organizzazione di eventi in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni dell'Unione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
538 647	538 647	582 596,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese, comprese quelle di rappresentanza e di logistica, relative:

— all'organizzazione, da parte del Comitato europeo delle regioni, di eventi, a carattere generale o specifico, intesi a promuoverne l'attività politica e consultiva, da tenersi a Bruxelles o fuori sede, di regola in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni dell'Unione;

— alla partecipazione del Comitato europeo delle regioni a congressi, conferenze, convegni, seminari o simposi organizzati da terzi (istituzioni europee, enti locali e regionali, loro associazioni ecc.).

2 5 4 6 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
150 000	150 000	107 206,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese conseguenti agli obblighi dell'istituzione in materia di rappresentanza.

Esso copre altresì le spese di rappresentanza sostenute da taluni funzionari nell'interesse dell'istituzione.

CAPITOLO 2 6 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

2 6 0 Comunicazione e pubblicazioni

2 6 0 0 Relazioni con la stampa e supporti audiovisivi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
794 854	794 854	682 202,81

Commento

Stanziamento destinato principalmente a coprire le spese relative:

— all'accoglienza di giornalisti dei media locali e regionali a Bruxelles in occasione delle riunioni del Comitato europeo delle regioni e di eventi organizzati da quest'ultimo;

— alle azioni di comunicazione e di informazione del pubblico organizzate dal Comitato europeo delle regioni per la promozione di eventi o iniziative organizzati dal Comitato stesso, compresi tutti i materiali e i servizi audiovisivi connessi a tali eventi;

— ai partenariati con i media e ai sostegni alla produzione e al monitoraggio dei media.

2 6 0 2 Internet e social media e materiale stampato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
900 960	900 960	886 449,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la produzione di contenuti destinati al web e ai social media, nonché di materiale digitale e stampato. Inoltre, questo stanziamento coprirà i costi relativi alle azioni intese a misurare l'impatto delle azioni di comunicazione del Comitato europeo delle regioni.

In tale contesto la strategia di comunicazione digitale del Comitato europeo delle regioni costituirà un fattore essenziale come anche la strategia di comunicazione del Comitato europeo delle regioni 2015-2020 e i relativi piani annuali.

Questo stanziamento coprirà, in particolare, l'ulteriore digitalizzazione delle pubblicazioni, il miglioramento dell-'impatto del contenuto sulla base di strumenti di monitoraggio dei social media e del web, la gestione e il miglioramento del sito web del Comitato europeo delle regioni, nonché una serie di azioni innovative.

2 6 0 4 Gazzetta ufficiale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	54 731	25 731,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 2 6 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE *(seguito)*

2 6 2 Acquisizione di documentazione e archiviazione

2 6 2 0 Studi e consulenze esterne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
500 000	500 000	648 982,50

Commento

Stanziamento destinato alla realizzazione di studi esterni commissionati, tramite contratto, a esperti qualificati e istituti di ricerca.

2 6 2 2 Spese di documentazione e biblioteca

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
125 198	125 198	124 905,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'ampliamento e il rinnovo del settore delle opere di consultazione generale e l'aggiornamento della dotazione della biblioteca,

— gli abbonamenti ai giornali, ai periodici e alle agenzie di informazione, alle loro pubblicazioni e servizi on line, comprese le spese di copyright per la riproduzione e diffusione per iscritto e/o per via elettronica di tali abbonamenti,

— gli abbonamenti o i contratti di servizio per la fornitura di sintesi e analisi del contenuto dei periodici o il trattamento su supporto ottico degli articoli estratti da tali periodici,

— i costi connessi alla consultazione delle banche dati documentarie e statistiche esterne, escluso il materiale informatico e i costi di telecomunicazione,

— i costi connessi agli obblighi assunti dal Comitato europeo delle regioni nel quadro della cooperazione internazionale e interistituzionale,

— l'acquisto o la locazione di materiali speciali, compresi i materiali e i sistemi elettrici, elettronici e informatici per biblioteca (tradizionale o ibrida), nonché le prestazioni esterne per l'acquisizione, lo sviluppo, l'installazione, la gestione e la manutenzione di tali materiali e sistemi,

— i costi delle prestazioni connesse alle attività della biblioteca, in particolare quelle afferenti all'utenza (inchieste, analisi), il sistema di gestione della qualità, ecc.,

— i costi per i materiali e i lavori di rilegatura e di conservazione per la biblioteca, la documentazione e la mediateca,

— l'acquisto di dizionari, lessici e altre opere di riferimento destinate alla direzione per la traduzione.

CAPITOLO 2 6 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE *(seguito)*

2 6 2 *(seguito)*

2 6 2 4 Spese per fondi di archivio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
140 690	140 690	196 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle prestazioni esterne relative alle operazioni di archiviazione, comprese la selezione, la classificazione e la riclassificazione nei depositi, i costi delle prestazioni archivistiche, l'acquisto e la gestione dei fondi di archivi su supporti alternativi (microfilm, dischi, cassette, ecc.) nonché l'acquisto, la locazione e la manutenzione di materiali speciali (elettrici, elettronici e informatici) e i costi di pubblicazione su supporti di ogni tipo (opuscoli, CD-ROM, ecc.).

2 6 4 ***Attività di comunicazione dei gruppi politici del Comitato europeo delle regioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
185 143	165 049	315 311,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalle attività politiche e informative dei membri del Comitato europeo delle regioni nel quadro del loro mandato europeo per:

— promuovere e rafforzare il ruolo dei membri del Comitato europeo delle regioni attraverso le attività dei rispettivi gruppi politici,

— informare i cittadini sul ruolo di rappresentante istituzionale degli enti regionali e locali dell'Unione europea svolto dal Comitato europeo delle regioni.

Basi giuridiche

Regolamento (Comitato delle regioni) n. 29/2015 relativo al finanziamento delle attività politiche e d'informazione dei membri del Comitato europeo delle regioni.

COMITATO DELLE REGIONI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI
CAPITOLO 10 2 — RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 2	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**101 508 480**	**98 751 065**	**95 380 186,57**	**93,96**

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno semplicemente carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 10 2 — RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

COMITATO DELLE REGIONI

PERSONALE

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni

Categoria e grado	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
Senza inquadramento	—	1	—	1
AD 16	—	—	—	—
AD 15	6	—	6	—
AD 14	27	4	25	3
AD 13	23	1	21	2
AD 12	31	3	31	3
AD 11	27	1	24	1
AD 10	29	5	26	5
AD 9	31	4	41	2
AD 8	45	6	45	7
AD 7	29	6	29	6
AD 6	11	9	9	10
AD 5	1	—	3	—
Totale parziale AD	260	39	260	39
AST 11	5	—	5	—
AST 10	5	—	5	—
AST 9	16	—	12	—
AST 8	16	1	15	1
AST 7	31	2	29	2
AST 6	23	1	27	1
AST 5	47	6	50	6
AST 4	22	4	22	4
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	165	16	165	16
AST/SC 6	1	—	1	—
AST/SC 5	1	—	1	—
AST/SC 4	2	—	2	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	6	—	6	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	10	—	10	—
Totale	**435**	**56**	**435**	**56**
Totale generale	**491**		**491**	

SEZIONE VIII

MEDIATORE EUROPEO

MEDIATORE EUROPEO

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Mediatore europeo per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	12 348 231
Risorse proprie	– 1 431 689
Contributi da riscuotere	**10 916 542**

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	641 856	651 834	517 301,—	80,59
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	124 441	111 875	98 886,—	79,46
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	766 297	763 709	616 187,—	80,41
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***	665 392	611 031	541 067,—	81,32
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	p.m.	p.m.	0,—	
4 1 2	***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	665 392	611 031	541 067,—	81,32
	Titolo 4 — Totale	**1 431 689**	**1 374 740**	**1 157 254,—**	**80,83**

MEDIATORE EUROPEO

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 *Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
641 856	651 834	517 301,—

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15), in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio.

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 3 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

4 0 4 ***Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
124 441	111 875	98 886,—

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*, e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15), in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
665 392	611 031	541 067,—

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 ***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

4 1 2 ***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 40, paragrafo 3, e l'articolo 17 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili (forniture)***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	***Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO
CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	***Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

5 0 0 0 Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di veicoli sostituiti o rottamati quando il loro valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di beni mobili diversi dagli autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è stato completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 2 Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 1 Proventi della vendita di beni immobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

5 0 2 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti memorizzati su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI

5 1 0 Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative

5 1 1 0 Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI *(seguito)*

5 1 1 *(seguito)*

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 ***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri accreditati o addebitati sui conti delle istituzioni.

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO

5 5 0 ***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO *(seguito)*

5 5 1 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 2 ***Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 8 1 ***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

MEDIATORE EUROPEO

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali sono destinati.

MEDIATORE EUROPEO

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	p.m.	p.m.	283,—	
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	283,—	
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**283,—**	
	TOTALE GENERALE	**1 431 689**	**1 374 740**	**1 157 537,—**	**80,85**

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	283,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

MEDIATORE EUROPEO

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	484 847	470 937	455 768,92
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	8 476 784	7 596 099	6 620 948,29
1 4	ALTRI AGENTI E SERVIZI ESTERNI	718 500	865 578	838 456,88
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	370 000	373 650	341 983,36
	Titolo 1 — Totale	**10 050 131**	**9 306 264**	**8 257 157,45**
2	**IMMOBILI, MOBILIO, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 100 000	1 040 697	1 041 512,58
2 1	INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE	281 000	282 000	239 802,97
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	518 200	402 200	509 989,92
	Titolo 2 — Totale	**1 899 200**	**1 724 897**	**1 791 305,47**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI GENERALI**			
3 0	RIUNIONI E CONFERENZE	225 500	285 000	163 770,51
3 2	INFORMAZIONI E RELATIVE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	161 000	163 000	118 182,44
3 3	SPESE PER STUDI E CONTRIBUTI	10 000	15 000	0,—
3 4	SPESE INERENTI ALLE FUNZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO	2 400	2 100	2 100,—
	Titolo 3 — Totale	**398 900**	**465 100**	**284 052,95**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**12 348 231**	**11 496 261**	**10 332 515,87**

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***				
	Stanziamenti non dissociati	441 847	427 937	422 122,63	95,54
1 0 2	***Indennità transitorie***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 3	***Pensioni***				
	Stanziamenti non dissociati	6 000	6 000	4 850,46	80,84
1 0 4	***Spese per missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	35 000	35 000	28 688,73	81,97
1 0 5	***Corsi di lingue e di informatica***				
	Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	107,10	5,36
1 0 8	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	484 847	470 937	455 768,92	94,00
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Retribuzioni e altri diritti***				
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	8 443 784	7 563 099	6 574 842,01	77,87
1 2 0 2	Lavoro straordinario				
	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	251,68	8,39
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	45 854,60	152,85
	Articolo 1 2 0 — Totale	8 476 784	7 596 099	6 620 948,29	78,11
1 2 2	***Indennità di cessazione anticipata dal servizio***				
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Indennità di cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 2 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	8 476 784	7 596 099	6 620 948,29	78,11

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E SERVIZI ESTERNI
CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Altri agenti e personale esterno***				
1 4 0 0	Altri agenti				
	Stanziamenti non dissociati	545 000	694 078	675 975,10	124,03
1 4 0 4	Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari				
	Stanziamenti non dissociati	173 500	171 500	162 481,78	93,65
	Articolo 1 4 0 — Totale	718 500	865 578	838 456,88	116,70
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	718 500	865 578	838 456,88	116,70
	CAPITOLO 1 6				
1 6 1	***Spese relative alla gestione del personale***				
1 6 1 0	Spese per l'assunzione di personale				
	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	950,—	31,67
1 6 1 2	Perfezionamento professionale				
	Stanziamenti non dissociati	130 000	130 000	122 627,73	94,33
	Articolo 1 6 1 — Totale	133 000	133 000	123 577,73	92,92
1 6 3	***Interventi di assistenza a favore del personale dell'istituzione***				
1 6 3 0	Assistenza sociale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 1	Mobilità				
	Stanziamenti non dissociati	6 000	7 000	4 407,30	73,45
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale				
	Stanziamenti non dissociati	7 000	6 650	3 998,33	57,12
	Articolo 1 6 3 — Totale	13 000	13 650	8 405,63	64,66
1 6 5	***Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione***				
1 6 5 0	Scuole Europee				
	Stanziamenti non dissociati	210 000	217 000	210 000,—	100,00
1 6 5 1	Asili nido e scuole materne				
	Stanziamenti non dissociati	14 000	10 000		
	Articolo 1 6 5 — Totale	224 000	227 000	210 000,—	93,75
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	370 000	373 650	341 983,36	92,43
	Titolo 1 — Totale	**10 050 131**	**9 306 264**	**8 257 157,45**	**82,16**

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 0 0 Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
441 847	427 937	422 122,63

Commento

Stanziamento destinato a permettere il finanziamento dello stipendio, delle indennità e degli assegni fissi legati allo stipendio del Mediatore europeo, segnatamente il contributo a carico delle istituzioni per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortuni, il contributo a carico delle istituzioni per l'assicurazione contro i rischi di malattia, l'assegno di natalità, l'indennità contemplata in caso di decesso, le visite mediche annuali ecc.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 4 *bis*, 11 e 14.

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 2 Indennità transitorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità transitoria, gli assegni familiari nonché il coefficiente correttore vigente nel paese di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 7.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 2 *(seguito)*

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 3 ***Pensioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 000	6 000	4 850,46

Commento

Le pensioni di anzianità dei mediatori europei, nonché le pensioni di reversibilità per il coniuge superstite e gli orfani e il coefficiente correttore del paese di residenza, sono a carico della Commissione. Stanziamento destinato a finanziare le spese che non sono coperte dalla Commissione, in particolare il contributo del mediatore europeo al regime comune di assicurazione malattia dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 4 ***Spese per missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
35 000	35 000	28 688,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 4 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 6.

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

1 0 5 ***Corsi di lingue e di informatica***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 000	2 000	107,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di partecipazione a corsi di lingua o altri seminari di perfezionamento professionale.

1 0 8 ***Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio spettanti al Mediatore europeo (compresa la sua famiglia) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso, le indennità di insediamento o di reinsediamento spettanti al Mediatore europeo al momento dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso, le spese di trasloco spettanti al Mediatore europeo all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 5.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 8 *(seguito)*

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

1 2 0 ***Retribuzioni e altri diritti***

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 443 784	7 563 099	6 574 842,01

Commento

Stanziamento principalmente destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico:

— stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi,

— assicurazioni contro i rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali e altri oneri sociali,

— compensi forfettari per lavoro straordinario,

— altri assegni e indennità varie,

— spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico,

— incidenza dei coefficienti correttori applicati alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in uno Stato membro diverso dal paese sede di servizio,

— assicurazione contro la disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti a loro favore, affinché essi possano costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 2 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000	3 000	251,68

Commento

Stanziamento destinato al pagamento delle ore straordinarie secondo le sopramenzionate disposizioni.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 4 Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
30 000	30 000	45 854,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento in un'altra sede di servizio,

— indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione e spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da un trasferimento in altra località,

— indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di essere costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,

— indennità di licenziamento di funzionari in prova licenziati a causa di manifesta inattitudine,

— indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*

1 2 2 Indennità di cessazione anticipata dal servizio

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

— collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione,

— inquadrati nei gradi AD 16 o AD 15, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.

Esso copre altresì la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia e l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili a dette indennità.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV.

1 2 2 2 Indennità di cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'indennità da corrispondere a norma dello statuto, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 o del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95,

— la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle varie indennità.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 72.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335 del 13.12.1985, pag. 56) e regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 280 del 23.11.1995, pag. 1).

CAPITOLO 1 4 — ALTRI AGENTI E SERVIZI ESTERNI

1 4 0 Altri agenti e personale esterno

1 4 0 0 Altri agenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
545 000	694 078	675 975,10

Commento

Stanziamento destinato principalmente a coprire:

— la retribuzione degli altri agenti, compresi gli agenti contrattuali e locali e i consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale nonché le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti,

— onorari del personale retribuito in base ad accordi di prestazione di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 4 0 4 Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
173 500	171 500	162 481,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità, le spese di viaggio e di missione per i tirocinanti nonché l'assicurazione contro i rischi di incidente e di malattia durante il tirocinio,

— le spese derivanti dagli scambi di personale tra il Mediatore europeo e il settore pubblico degli Stati membri o di altri paesi specificati nella relativa regolamentazione.

Basi giuridiche

Decisione del Mediatore europeo relativa ai tirocini e decisione del Mediatore europeo relativa ai funzionari internazionali, nazionali e regionali o locali distaccati presso l'ufficio del Mediatore.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 6 1 Spese relative alla gestione del personale

1 6 1 0 Spese per l'assunzione di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000	3 000	950,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi di organizzazione dei concorsi di cui all'articolo 3 della decisione 2002/621/CE, e le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai candidati in occasione dei colloqui e delle visite mediche preliminari all'assunzione,

— i costi relativi all'organizzazione di procedure di selezione di funzionari ed altri agenti.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione con l'ufficio europeo di selezione del personale, tali stanziamenti possono essere utilizzati per concorsi organizzati dall'istituzione stessa.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53) e decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
130 000	130 000	122 627,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficienza dell'istituzione,

— le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione, comprese le spese accessorie connesse all'emissione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni (diversi da quelli dell'articolo 3 0 0).

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 1 *(seguito)*

1 6 1 2 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 6 3 Interventi di assistenza a favore del personale dell'istituzione

1 6 3 0 Assistenza sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a:

— assistere, nell'ambito di una politica interistituzionale a favore dei disabili, le seguenti categorie di persone disabili:

  — funzionari e agenti temporanei in servizio,

  — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,

  — figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

  il rimborso, nei limiti dei massimali di bilancio e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese di natura diversa da quelle mediche risultanti dalla disabilità, riconosciute necessarie e debitamente comprovate, non coperte dal regime comune di assicurazione malattia,

— interventi a favore di funzionari ed agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 76.

Decisione del Mediatore europeo, del 15 gennaio 2004, che adotta disposizioni in materia di assistenza sociale per i funzionari ed altri agenti dell'ufficio del Mediatore europeo.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 3 *(seguito)*

1 6 3 1 Mobilità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 000	7 000	4 407,30

Commento

Stanziamento destinato a finanziare il regime di sostegno all'utilizzo dei trasporti pubblici nei vari luoghi di lavoro.

1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 000	6 650	3 998,33

Commento

Stanziamento destinato a incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di nazionalità diversa, ad esempio mediante sovvenzioni a club, associazioni ed attività culturali del personale, nonché a contribuire ai costi delle attività organizzate dal comitato del personale (attività culturali, ricreative e sportive, pasti, ecc.).

Esso copre altresì la partecipazione finanziaria alle attività interistituzionali di carattere sociale.

1 6 5 ***Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione***

1 6 5 0 Scuole Europee

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
210 000	217 000	210 000,—

Commento

Questo stanziamento intende coprire:

— il contributo del Mediatore europeo alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee, o

— il rimborso alla Commissione per il contributo alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee pagato dalla Commissione in nome e conto del Mediatore europeo e basato sull'accordo di Mandato e Servizio firmato con la Commissione.

Lo stanziamento coprirà i costi per i figli del personale del Mediatore europeo iscritti in una scuola europea di tipo II.

CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 6 5 *(seguito)*

1 6 5 0 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione C(2013) 4886 della Commissione, del 1º agosto 2013, relativa all'attuazione del contributo dell'Unione europea versato in misura proporzionale alle scuole accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee in base al numero dei figli di dipendenti dell'Unione europea iscritti, che sostituisce la decisione C(2009) 7719 della Commissione, modificata dalla decisione C(2010) 7993 della Commissione (GU C 222 del 2.8.2013, pag. 8).

1 6 5 1 Asili nido e scuole materne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
14 000	10 000	

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota del Mediatore europeo nelle spese del centro per l'infanzia e altri asili nido e scuole materne (da versare alla Commissione).

MEDIATORE EUROPEO

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE
CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili***				
2 0 0 0	Locazioni				
	Stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 040 697	1 041 512,58	94,68
	Articolo 2 0 0 — Totale	1 100 000	1 040 697	1 041 512,58	94,68
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	1 100 000	1 040 697	1 041 512,58	94,68
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Impianti, costi operativi e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Acquisto, manutenzione e riparazione di materiale e software e relativi lavori				
	Stanziamenti non dissociati	250 000	247 000	211 867,59	84,75
	Articolo 2 1 0 — Totale	250 000	247 000	211 867,59	84,75
2 1 2	***Mobilio***				
	Stanziamenti non dissociati	13 000	15 000	10 795,54	83,04
2 1 6	***Mezzi di trasporto***				
	Stanziamenti non dissociati	18 000	20 000	17 139,84	95,22
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	281 000	282 000	239 802,97	85,34
	CAPITOLO 2 3				
2 3 0	***Spese amministrative***				
2 3 0 0	Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari				
	Stanziamenti non dissociati	8 000	8 000	9 434,24	117,93
2 3 0 1	Affrancatura e spese di spedizione				
	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	2 795,31	93,18

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 3 0	*(seguito)*				
2 3 0 2	Telecomunicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	7 000	8 000	3 250,10	46,43
2 3 0 3	Oneri finanziari				
	Stanziamenti non dissociati	700	700	525,—	75,00
2 3 0 4	Altre spese				
	Stanziamenti non dissociati	3 500	4 000	2 568,45	73,38
2 3 0 5	Spese giuridiche e risarcimento danni				
	Stanziamenti non dissociati	1 000	5 000	0,—	0
	Articolo 2 3 0 — Totale	23 200	28 700	18 573,10	80,06
2 3 1	***Traduzione e interpretariato***				
	Stanziamenti non dissociati	315 000	215 000	345 000,—	109,52
2 3 2	***Sostegno alle attività***				
	Stanziamenti non dissociati	180 000	158 500	146 416,82	81,34
	CAPITOLO 2 3 — TOTALE	518 200	402 200	509 989,92	98,42
	Titolo 2 — Totale	**1 899 200**	**1 724 897**	**1 791 305,47**	**94,32**

MEDIATORE EUROPEO

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Immobili

2 0 0 0 Locazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 100 000	1 040 697	1 041 512,58

Commento

Stanziamento destinato al pagamento di un importo forfettario al Parlamento europeo per gli uffici che questa istituzione mette a disposizione del Mediatore europeo nei propri locali a Strasburgo e Bruxelles. Sono coperti gli affitti e le spese concernenti le assicurazioni, le forniture idriche ed elettriche, il riscaldamento, la pulizia, la manutenzione, la sicurezza e la sorveglianza ed altre spese immobiliari varie, comprese quelle di modifica, riparazione e rinnovo degli uffici in questione.

Basi giuridiche

Accordo amministrativo tra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

Commento

Le altre istituzioni si consulteranno reciprocamente sui termini contrattuali ottenuti da ciascuna di esse a seguito di pubblici appalti.

2 1 0 Impianti, costi operativi e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni

2 1 0 0 Acquisto, manutenzione e riparazione di materiale e software e relativi lavori

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
250 000	247 000	211 867,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del materiale e lo sviluppo di software,

— il supporto all'utilizzo e alla manutenzione dei sistemi informatici,

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 0 *(seguito)*

— operazioni informatiche affidate a terzi e altre spese connesse al trattamento dei dati,

— l'acquisto, il noleggio, la manutenzione, la riparazione di apparecchiature di telecomunicazione e altre spese connesse alle telecomunicazioni (reti di trasmissione, centrali telefoniche, telefoni e apparecchi affini, telefax, sistemi telex, costi d'impianto ecc.).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 1 2 ***Mobilio***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
13 000	15 000	10 795,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio, incluso l'acquisto di mobili ergonomici, la sostituzione di mobilio vetusto o danneggiato e di macchine per ufficio.

2 1 6 ***Mezzi di trasporto***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
18 000	20 000	17 139,84

Commento

Stanziamento destinato a finanziare l'acquisto, la manutenzione, l'utilizzo e la riparazione di mezzi di trasporto (autovetture di servizio) e il noleggio di autovetture, taxi, pullman e camion, con o senza autista, compresi la necessaria copertura assicurativa e il pagamento di eventuali multe.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0 ***Spese amministrative***

Commento

Le istituzioni si consulteranno reciprocamente sui termini contrattuali ottenuti da ciascuna di esse a seguito di appalti pubblici.

2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 000	8 000	9 434,24

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 0 *(seguito)*

2 3 0 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta, buste, materiale da cancelleria, prodotti per la tipografia e per i laboratori di riproduzione, ecc.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

2 3 0 1 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 000	3 000	2 795,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura, di trattamento e di inoltro da parte dei servizi postali o dei corrieri privati.

2 3 0 2 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 000	8 000	3 250,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione) nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati e ai servizi telematici.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

2 3 0 3 Oneri finanziari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
700	700	525,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese varie) e gli altri oneri finanziari, incluse le spese accessorie connesse al finanziamento degli immobili.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 0 *(seguito)*

2 3 0 4 Altre spese

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 500	4 000	2 568,45

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per:

— assicurazioni non specificamente previste da altre voci,

— spese varie di funzionamento, quali l'acquisto di orari ferroviari ed aerei e la pubblicazione nei giornali di inserzioni per la vendita di materiale usato,

— casse anticipi a Bruxelles e Strasburgo.

2 3 0 5 Spese giuridiche e risarcimento danni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 000	5 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— tutte le spese derivanti dalla partecipazione del Mediatore europeo a procedimenti dinnanzi a giudici dell'Unione e nazionali, le spese dei servizi legali, nonché altre spese di natura giuridica, contenziosa o precontenziosa,

— i risarcimenti danni, gli interessi e gli eventuali debiti ai sensi del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

2 3 1 ***Traduzione e interpretariato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
315 000	215 000	345 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di tutte le prestazioni complementari, segnatamente la traduzione e la battitura della relazione annuale e di documenti vari nonché i servizi di interpretariato occasionali e a contratto e altre spese.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI *(seguito)*

2 3 2 Sostegno alle attività

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
180 000	158 500	146 416,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire costi di gestione globale, da corrispondere al Parlamento europeo al fine di coprire i costi, in termini di ore di lavoro, sostenuti per la prestazione di servizi generali quali la contabilità, la revisione contabile interna, il servizio medico.

Esso è destinato altresì a coprire il costo delle diverse prestazioni di servizi a livello interistituzionale che non sono ancora coperte da un'altra linea di bilancio.

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI GENERALI

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI E CONFERENZE
CAPITOLO 3 2 — INFORMAZIONI E RELATIVE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 0				
3 0 0	***Spese per missioni del personale***				
	Stanziamenti non dissociati	158 000	165 000	127 773,01	80,87
3 0 2	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***				
	Stanziamenti non dissociati	2 500	3 000	371,93	14,88
3 0 3	***Riunioni in generale***				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	88 000	31 485,39	78,71
3 0 4	***Riunioni interne***				
	Stanziamenti non dissociati	25 000	29 000	4 140,18	16,56
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	225 500	285 000	163 770,51	72,63
	CAPITOLO 3 2				
3 2 0	***Acquisizione di informazioni e relative prestazioni specialistiche***				
3 2 0 0	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamenti non dissociati	5 000	8 000	3 675,92	73,52
3 2 0 1	Spese per fondi di archivio				
	Stanziamenti non dissociati	13 000	15 000	237,—	1,82
	Articolo 3 2 0 — Totale	18 000	23 000	3 912,92	21,74
3 2 1	***Produzione e diffusione***				
3 2 1 0	Comunicazione e pubblicazioni				
	Stanziamenti non dissociati	143 000	140 000	114 269,52	79,91
	Articolo 3 2 1 — Totale	143 000	140 000	114 269,52	79,91
	CAPITOLO 3 2 — TOTALE	161 000	163 000	118 182,44	73,41

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 3 3 — SPESE PER STUDI E CONTRIBUTI
CAPITOLO 3 4 — SPESE INERENTI ALLE FUNZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 3				
3 3 0	***Spese per studi e contributi***				
3 3 0 0	Studi				
	Stanziamenti non dissociati	10 000	15 000	0,—	0
3 3 0 1	Relazioni con i difensori civici nazionali/regionali e altre entità analoghe e sostegno alle attività della rete europea dei difensori civici				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 3 3 0 — Totale	10 000	15 000	0,—	0
	CAPITOLO 3 3 — TOTALE	10 000	15 000	0,—	0
	CAPITOLO 3 4				
3 4 0	***Spese inerenti alle funzioni del Mediatore europeo***				
3 4 0 0	Spese varie				
	Stanziamenti non dissociati	2 400	2 100	2 100,—	87,50
	Articolo 3 4 0 — Totale	2 400	2 100	2 100,—	87,50
	CAPITOLO 3 4 — TOTALE	2 400	2 100	2 100,—	87,50
	Titolo 3 — Totale	**398 900**	**465 100**	**284 052,95**	**71,21**

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI GENERALI

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI E CONFERENZE

3 0 0 Spese per missioni del personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
158 000	165 000	127 773,01

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione, comprese le spese accessorie connesse all'emissione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

3 0 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 500	3 000	371,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza connesse con gli obblighi che incombono all'istituzione e l'acquisto di articoli di rappresentanza offerti dal Mediatore europeo.

3 0 3 Riunioni in generale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	88 000	31 485,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità convocati per partecipare alle riunioni di commissione e dei gruppi di studio o di lavoro e altre spese connesse (affitto di sale, interpretazione, ecc.).

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI E CONFERENZE *(seguito)*

3 0 4 Riunioni interne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 000	29 000	4 140,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all'organizzazione delle riunioni interne dell'istituzione.

CAPITOLO 3 2 — INFORMAZIONI E RELATIVE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

3 2 0 Acquisizione di informazioni e relative prestazioni specialistiche

3 2 0 0 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 000	8 000	3 675,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'ampliamento e il rinnovo del settore delle opere di consultazione generale e l'aggiornamento della dotazione della biblioteca,

— gli abbonamenti ai giornali, ai periodici e alle agenzie di stampa, alle loro pubblicazioni e servizi in linea, comprese le spese di copyright per la loro riproduzione e diffusione per iscritto o per via elettronica, e i contratti di servizio per le rassegne stampa e i ritagli di stampa,

— gli abbonamenti o i contratti di servizio per la fornitura di sommari e analisi del contenuto dei periodici o il trattamento su supporto ottico degli articoli estratti da tali periodici,

— le spese relative all'utilizzazione delle banche dati documentarie e statistiche esterne, escluso il materiale informatico e i costi di telecomunicazione,

— l'acquisto o la locazione di materiali speciali, compresi i materiali e i sistemi elettrici, elettronici e informatici di biblioteca, di documentazione, di mediateca, nonché le prestazioni esterne per l'acquisizione, lo sviluppo, l'installazione, la gestione e la manutenzione di tali materiali e sistemi,

— i costi delle prestazioni connesse alle attività della biblioteca, in particolare quelle afferenti all'utenza (inchieste, analisi), al sistema di gestione della qualità ecc.,

— i materiali e i lavori di rilegatura e di conservazione per la biblioteca, la documentazione e la mediateca,

— l'acquisto di dizionari, lessici e altre opere destinate ai servizi del Mediatore europeo.

CAPITOLO 3 2 — INFORMAZIONI E RELATIVE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE *(seguito)*

3 2 0 *(seguito)*

3 2 0 1 Spese per fondi di archivio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
13 000	15 000	237,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi delle prestazioni esterne relative alle operazioni di archiviazione, comprese la selezione, la classificazione e la riclassificazione nei depositi, i costi delle prestazioni archivistiche, l'acquisto e la gestione dei fondi di archivi su supporti alternativi (microfilm, dischi, cassette ecc.) nonché l'acquisto, la locazione e la manutenzione di materiali speciali (elettrici, elettronici e informatici) e i costi di pubblicazione su supporti di ogni tipo (opuscoli, CD-ROM ecc.),

— i costi di trattamento del patrimonio archivistico del Mediatore europeo costituito nell'esercizio del suo mandato e devoluto a titolo di dono o di legato al Parlamento europeo, agli archivi storici dell'Unione europea o a un'associazione o fondazione di diritto.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) e relative misure di attuazione adottate in seno all'ufficio del Mediatore europeo.

3 2 1 ***Produzione e diffusione***

3 2 1 0 Comunicazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
143 000	140 000	114 269,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni e l'informazione, e in particolare:

— i costi di stampa e riproduzione di varie pubblicazioni (relazione annuale, ecc.) nelle lingue ufficiali,

— le pubblicazioni a stampa (realizzate con mezzi tradizionali o elettronici) destinate a diffondere le informazioni relative al Mediatore europeo (pubblicità e iniziative destinate a promuovere presso il largo pubblico l'istituto del Mediatore europeo),

— le altre spese connesse alla politica informativa dell'istituzione (simposi, seminari, partecipazione a manifestazioni pubbliche).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

MEDIATORE EUROPEO

CAPITOLO 3 3 — SPESE PER STUDI E CONTRIBUTI

3 3 0 Spese per studi e contributi

3 3 0 0 Studi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 000	15 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare studi e inchieste commissionati su contratto a esperti qualificati e a istituti di ricerca, nonché le spese per la loro pubblicazione e le relative spese accessorie.

3 3 0 1 Relazioni con i difensori civici nazionali/regionali e altre entità analoghe e sostegno alle attività della rete europea dei difensori civici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla promozione delle relazioni e al rafforzamento della cooperazione tra il Mediatore e i difensori civici nazionali/regionali ed altri organi similari.

Esso copre in particolare i contributi finanziari per la realizzazione di progetti che rientrano nella sfera di attività della rete europea di collegamento dei mediatori (diversi da quelli della voce 3 2 1 0).

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire ogni spesa attinente ai gruppi di visitatori del Mediatore europeo.

CAPITOLO 3 4 — SPESE INERENTI ALLE FUNZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO

3 4 0 Spese inerenti alle funzioni del Mediatore europeo

3 4 0 0 Spese varie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 400	2 100	2 100,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire eventuali spese connesse in modo specifico alle funzioni del Mediatore europeo (ad esempio, relazioni con i mediatori nazionali e le organizzazioni internazionali di ombudsman e adesione ad organizzazioni internazionali).

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**12 348 231**	**11 496 261**	**10 332 515,87**	**83,68**

MEDIATORE EUROPEO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese, non prevedibili, derivanti da decisioni finanziarie adottate in corso d'esercizio.

PERSONALE

Sezione VIII — Mediatore europeo

Categoria e grado	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	—	2	—
AD 14	—	—	1	—
AD 13	4	—	4	—
AD 12	—	2	—	1
AD 11	5	—	1	1
AD 10	2	3	4	3
AD 9	2	—	2	—
AD 8	3	1	3	1
AD 7	9	1	9	1
AD 6	4	1	4	1
AD 5	—	3	—	2
Totale parziale AD	30	12	30	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	3	1	1	1
AST 6	3	1	4	—
AST 5	2	3	3	3
AST 4	3	2	2	3
AST 3	3	1	4	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	14	10	14	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	1	—	1	—
AST/SC 2	—	2	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	1	2	1	—
Totale	**45**	**24**	**45**	**21**
Totale generale	**69**		**66**	

SEZIONE IX

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Garante europeo della protezione dei dati per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	19 476 998
Risorse proprie	– 1 614 000
Contributi da riscuotere	**17 862 998**

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	697 000	663 000	500 597,89	71,82
4 0 3	***Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	140 000	131 000	100 312,64	71,65
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	837 000	794 000	600 910,53	71,79
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributi del personale al regime pensionistico***	777 000	636 000	515 201,62	66,31
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	p.m.	p.m.	0,—	
4 1 2	***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	777 000	636 000	515 201,62	66,31
	Titolo 4 — Totale	**1 614 000**	**1 430 000**	**1 116 112,15**	**69,15**

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
697 000	663 000	500 597,89

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*

4 0 4 ***Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
140 000	131 000	100 312,64

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 ***Contributi del personale al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
777 000	636 000	515 201,62

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 ***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

4 1 2 ***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili (forniture)***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	***Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO
CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	***Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

5 0 0 0 Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di veicoli sostituiti o rottamati quando il loro valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di beni mobili diversi dagli autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è stato completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 2 Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 1 Proventi della vendita di beni immobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

5 0 2 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti memorizzati su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI

5 1 0 Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative

5 1 1 0 Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI *(seguito)*

5 1 1 *(seguito)*

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 ***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri accreditati o addebitati sui conti dell'istituzione.

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO

5 5 0 ***Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO *(seguito)*

5 5 1 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 2 ***Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 8 1 ***Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**1 614 000**	**1 430 000**	**1 116 112,15**	**69,15**

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	851 013	789 757	721 469,26
1 1	PERSONALE DELL'ISTITUZIONE	8 507 401	6 855 691	6 221 368,35
	Titolo 1 — Totale	**9 358 414**	**7 645 448**	**6 942 837,61**
2	**IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE**			
2 0	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE	3 993 013	3 579 286	3 562 867,65
	Titolo 2 — Totale	**3 993 013**	**3 579 286**	**3 562 867,65**
3	**COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI**			
3 0	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO	6 125 571	5 413 838	3 033 596,62
	Titolo 3 — Totale	**6 125 571**	**5 413 838**	**3 033 596,62**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**19 476 998**	**16 638 572**	**13 539 301,88**

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 0				
1 0 0	***Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri***				
1 0 0 0	Retribuzione e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	336 220	705 363	676 575,26	201,23
1 0 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	98 474	p.m.	0,—	0
1 0 0 2	Indennità transitorie				
	Stanziamenti non dissociati	331 925	p.m.	0,—	0
1 0 0 3	Pensioni				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 4	Stanziamento accantonato				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 0 0 — Totale	766 619	705 363	676 575,26	88,25
1 0 1	***Altre spese relative ai membri***				
1 0 1 0	Perfezionamento professionale				
	Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	5 500,—	22,00
1 0 1 1	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie				
	Stanziamenti non dissociati	59 394	59 394	39 394,—	66,33
	Articolo 1 0 1 — Totale	84 394	84 394	44 894,—	53,20
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	851 013	789 757	721 469,26	84,78
	CAPITOLO 1 1				
1 1 0	***Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei***				
1 1 0 0	Retribuzione e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	6 870 765	5 540 716	4 471 353,11	65,08
1 1 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	50 000	50 000	53 013,10	106,03
1 1 0 2	Lavoro straordinario retribuito				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 3	Sussidi straordinari				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 1 0	*(seguito)*				
1 1 0 4	Indennità e contributi a seguito della cessazione anticipata dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 5	Stanziamento accantonato				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 1 0 — Totale	6 920 765	5 590 716	4 524 366,21	65,37
1 1 1	***Altri agenti***				
1 1 1 0	Agenti contrattuali				
	Stanziamenti non dissociati	923 815	605 749	1 133 369,14	122,68
1 1 1 1	Spese per tirocini e scambi di personale				
	Stanziamenti non dissociati	285 440	281 845	215 000,—	75,32
1 1 1 2	Prestazioni e lavori da affidare all'esterno				
	Stanziamenti non dissociati	52 748	52 748	29 000,—	54,98
	Articolo 1 1 1 — Totale	1 262 003	940 342	1 377 369,14	109,14
1 1 2	***Altre spese relative al personale***				
1 1 2 0	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie				
	Stanziamenti non dissociati	135 000	135 000	135 000,—	100,00
1 1 2 1	Spese per l'assunzione di personale				
	Stanziamenti non dissociati	6 789	6 789	12 789,—	188,38
1 1 2 2	Perfezionamento professionale				
	Stanziamenti non dissociati	80 000	80 000	92 000,—	115,00
1 1 2 3	Assistenza sociale				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 2 4	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	14 844	14 844	9 844,—	66,32
1 1 2 5	Centri per l'infanzia e asili convenzionati				
	Stanziamenti non dissociati	80 000	80 000	52 000,—	65,00
1 1 2 6	Relazioni tra il personale e altri interventi sociali				
	Stanziamenti non dissociati	8 000	8 000	18 000,—	225,00
	Articolo 1 1 2 — Totale	324 633	324 633	319 633,—	98,46
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	8 507 401	6 855 691	6 221 368,35	73,13
	Titolo 1 — Totale	**9 358 414**	**7 645 448**	**6 942 837,61**	**74,19**

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

1 0 0 Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri

1 0 0 0 Retribuzione e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
336 220	705 363	676 575,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— il finanziamento degli stipendi, delle indennità e degli assegni fissi dei membri, nonché l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— il contributo a carico dell'istituzione (0,87 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortuni,

— il contributo a carico dell'istituzione (3,4 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia,

— il premio per la nascita di un figlio,

— l'indennità contemplata in caso di decesso.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

1 0 0 1 Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
98 474	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso, le indennità di insediamento o di reinsediamento spettanti al momento dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso, le spese di trasloco all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 0 *(seguito)*

1 0 0 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

1 0 0 2 Indennità transitorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
331 925	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie, gli assegni familiari nonché il coefficiente correttore vigente nel paese di residenza dei membri dell'istituzione dopo la cessazione dal servizio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

1 0 0 3 Pensioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e l'applicazione del coefficiente correttore vigente nel paese di residenza dei membri dell'istituzione nonché le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani e il coefficiente correttore del paese di residenza.

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 0 *(seguito)*

1 0 0 3 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

1 0 0 4 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni.

Il presente stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

1 0 1 ***Altre spese relative ai membri***

1 0 1 0 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 000	25 000	5 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di partecipazione a corsi di lingua o altri seminari di perfezionamento professionale.

1 0 1 1 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
59 394	59 394	39 394,—

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 0 1 *(seguito)*

1 0 1 1 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

1 1 0 ***Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei***

1 1 0 0 Retribuzione e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 870 765	5 540 716	4 471 353,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— lo stipendio base dei funzionari e degli agenti temporanei,

— gli assegni familiari, compresi l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica,

— l'indennità di dislocazione e di espatrio,

— il contributo dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia e contro i rischi d'infortunio e di malattia professionale,

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 0 *(seguito)*

— il contributo dell'istituzione alla costituzione di un fondo speciale di disoccupazione,

— i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— l'assegno di nascita,

— il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine,

— le indennità di alloggio e di trasporto, le indennità forfettarie di servizio,

— le indennità forfettarie di trasferta,

— le indennità speciali accordate ai funzionari aventi la qualifica di contabile e di amministratore degli anticipi.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 1 Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
50 000	50 000	53 013,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 20 e 71 e articolo 7 dell'allegato VII), le indennità dovute ai funzionari e agenti temporanei costretti a trasferire la loro residenza al momento dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 5 e 6 dell'allegato VII), le spese di trasloco (articoli 20 e 71 e articolo 9 dell'allegato VII), le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che dimostrino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio (articoli 20 e 71 e articolo 10 dell'allegato VII).

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

1 1 0 2 Lavoro straordinario retribuito

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento del lavoro straordinario alle condizioni previste dalle disposizioni sopramenzionate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

1 1 0 3 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 76.

1 1 0 4 Indennità e contributi a seguito della cessazione anticipata dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 4 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da corrispondere ai funzionari in caso di collocamento in disponibilità o di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio,

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle succitate indennità,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle succitate indennità e l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 50, 64, 65, 72 e l'allegato IV.

1 1 0 5 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità.

Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee, a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI.

1 1 1 ***Altri agenti***

1 1 1 0 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
923 815	605 749	1 133 369,14

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 1 *(seguito)*

1 1 1 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al ricorso ad agenti contrattuali.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

1 1 1 1 Spese per tirocini e scambi di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
285 440	281 845	215 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità, le spese di viaggio e di missione ai tirocinanti e ad assicurare i rischi di infortuni e di malattie durante il tirocinio.

Esso copre altresì le spese connesse agli scambi di personale fra il garante europeo della protezione dei dati, il settore pubblico negli Stati membri e nei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE) e le organizzazioni internazionali.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 1 1 2 Prestazioni e lavori da affidare all'esterno

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
52 748	52 748	29 000,—

Commento

Stanziamento previsto per qualsiasi prestazione eseguita da persone non facenti parte dell'istituzione, e in particolare il personale temporaneo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 2 Altre spese relative al personale

1 1 2 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
135 000	135 000	135 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

1 1 2 1 Spese per l'assunzione di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 789	6 789	12 789,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione dei concorsi previsti nell'articolo 3 della decisione 2002/621/CE nonché le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati convocati a colloqui preliminari all'assunzione e le spese di visite mediche prima dell'assunzione.

Esso copre altresì i costi organizzativi delle procedure di selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, i fondi possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte del garante europeo della protezione dei dati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 2 *(seguito)*

1 1 2 1 *(seguito)*

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

1 1 2 2 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
80 000	80 000	92 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione di corsi di perfezionamento professionale e di riconversione, compresi i corsi di lingue organizzati su base interistituzionale, esterna e interna.

Esso copre altresì l'acquisto di materiale didattico e tecnico.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

1 1 2 3 Assistenza sociale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 2 *(seguito)*

1 1 2 3 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato all'assistenza di persone con disabilità (funzionari e agenti temporanei in servizio, i loro coniugi e i figli a carico ai sensi dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea), nel quadro di una politica interistituzionale a loro favore che consente di rimborsare, nei limiti delle possibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente ammessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese di natura diversa dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente giustificate.

1 1 2 4 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
14 844	14 844	9 844,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica annuale dei funzionari e altri agenti che ne hanno diritto, compresi le analisi e gli esami clinici richiesti nell'ambito di tale visita.

1 1 2 5 Centri per l'infanzia e asili convenzionati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
80 000	80 000	52 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del garante europeo della protezione dei dati nelle spese relative ai centri per l'infanzia e agli asili convenzionati.

1 1 2 6 Relazioni tra il personale e altri interventi sociali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 000	8 000	18 000,—

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

1 1 2 *(seguito)*

1 1 2 6 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato:

— a incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di nazionalità diversa, ad esempio mediante sovvenzioni a club, associazioni sportive e attività culturali del personale, nonché a contribuire ai costi di strutture ricreative a carattere permanente (attività culturali e sportive, ecc.),

— a dare un contributo per i costi delle attività organizzate dal comitato del personale (attività culturali, attività di tempo libero, pasti, ecc.).

Esso copre anche l'attuazione di un piano di mobilità per il personale volto a incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici, a ridurre l'uso degli automezzi privati e a diminuire l'impronta di carbonio.

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Locazioni, spese e spese immobiliari***				
	Stanziamenti non dissociati	2 192 454	1 832 286	1 718 747,—	78,39
2 0 1	***Spese di funzionamento e relative alle attività dell'istituzione***				
2 0 1 0	Attrezzature				
	Stanziamenti non dissociati	493 559	420 000	497 500,—	100,80
2 0 1 1	Forniture				
	Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	18 000,—	120,00
2 0 1 2	Altre spese di funzionamento				
	Stanziamenti non dissociati	260 000	230 000	265 000,—	101,92
2 0 1 3	Spese di traduzione e interpretazione				
	Stanziamenti non dissociati	650 000	700 000	412 500,—	63,46
2 0 1 4	Spese per pubblicazioni e per l'informazione				
	Stanziamenti non dissociati	158 000	158 000	127 585,75	80,75
2 0 1 5	Spese relative alle attività dell'istituzione				
	Stanziamenti non dissociati	144 000	144 000	123 534,90	85,79
2 0 1 6	Altre attività relative ai soggetti esterni				
	Stanziamenti non dissociati	80 000	80 000	400 000,—	500,00
	Articolo 2 0 1 — Totale	1 800 559	1 747 000	1 844 120,65	102,42
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	3 993 013	3 579 286	3 562 867,65	89,23
	Titolo 2 — Totale	**3 993 013**	**3 579 286**	**3 562 867,65**	**89,23**

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

2 0 0 Locazioni, spese e spese immobiliari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 192 454	1 832 286	1 718 747,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento di un importo forfettario o proporzionale per le locazioni e le spese concernenti le assicurazioni, l'acqua, l'elettricità e il riscaldamento, la pulizia e la manutenzione, la sicurezza e la sorveglianza e altre spese immobiliari varie, comprese quelle di modifica, riparazione e rinnovo degli uffici in questione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Accordo di cooperazione amministrativa tra il garante europeo della protezione dei dati e l'altra istituzione che mette a disposizione gli uffici.

2 0 1 Spese di funzionamento e relative alle attività dell'istituzione

2 0 1 0 Attrezzature

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
493 559	420 000	497 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— gli impianti (acquisto e noleggio); le spese di utilizzazione e di manutenzione, le prestazioni relative all'informatica, compresi il supporto all'utilizzo, la manutenzione dei sistemi informatici e lo sviluppo di software,

— le operazioni informatiche affidate a terzi e altre spese connesse al trattamento dei dati, compresi lo sviluppo e la manutenzione del sito web,

— le spese relative all'acquisto, al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione di apparecchiature di telecomunicazione e altre spese connesse alle telecomunicazioni, compresi i costi di comunicazione mediante telefono, telegrafo e telex e di trasmissione telematica,

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

2 0 1 *(seguito)*

2 0 1 0 *(seguito)*

— l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione del materiale e degli impianti tecnici (sicurezza, ecc.) e amministrativi (macchine per ufficio quali fotocopiatrici, calcolatori, ecc.),

— l'acquisto, la manutenzione e il rinnovo del mobilio,

— altre voci attinenti alla sistemazione dei locali e spese accessorie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 1 1 Forniture

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
15 000	15 000	18 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— acquisto di carta, buste, materiale di cancelleria,

— corrispondenza, spese postali, spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di agenzie di recapito, imballaggio e distribuzione presso il pubblico.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 1 2 Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
260 000	230 000	265 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— un «canone di gestione» globale per la prestazione, da parte dell'istituzione, di servizi generali quali la gestione dei contratti, degli stipendi e delle indennità a beneficio del garante europeo della protezione dei dati,

— altre spese amministrative correnti (oneri finanziari, legali, ecc.)

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

2 0 1 *(seguito)*

2 0 1 3 Spese di traduzione e interpretazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
650 000	700 000	412 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di ogni servizio di traduzione e d'interpretazione e altre spese connesse.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Accordo di cooperazione amministrativa tra il garante europeo della protezione dei dati e l'istituzione che fornisce la prestazione di servizio.

2 0 1 4 Spese per pubblicazioni e per l'informazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
158 000	158 000	127 585,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni e l'informazione, e in particolare:

— spese di tipografia per le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

— costi di stampa e riproduzione di varie pubblicazioni nelle lingue ufficiali,

— pubblicazioni destinate a diffondere le informazioni relative al garante europeo della protezione dei dati,

— altre spese connesse alla politica informativa dell'istituzione (simposi, seminari, partecipazione a manifestazioni pubbliche, ecc.),

— spese relative alla pubblicità e alle campagne d'informazione in merito alle finalità, alle attività e ai compiti del garante europeo della protezione dei dati,

— spese sostenute per i gruppi di visitatori del garante europeo della protezione dei dati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

2 0 1 *(seguito)*

2 0 1 5 Spese relative alle attività dell'istituzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
144 000	144 000	123 534,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per ricevimenti e di rappresentanza e l'acquisto di articoli di rappresentanza,

— le spese per riunioni,

— le spese per convocazioni, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità convocati per partecipare alle riunioni dei gruppi di studio o di lavoro,

— il finanziamento di studi e inchieste commissionati su contratto a esperti qualificati e a istituti di ricerca,

— le spese relative alla biblioteca del garante europeo della protezione dei dati, inclusi l'acquisto di libri e di CD-ROM, abbonamenti a periodici e agenzie di stampa e altre spese accessorie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 1 6 Altre attività relative ai soggetti esterni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
80 000	80 000	400 000,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire:

— le spese per la promozione degli scambi e per il rafforzamento della cooperazione con i soggetti esterni, comprese tutte le attività, anche quelle specifiche, relative all'attuazione della strategia del Garante europeo della protezione dei dati;

— le spese per riunioni;

— le spese per gli inviti, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e le altre spese associate, per gli esperti e le altre persone invitate a partecipare a gruppi di studio o riunioni di lavoro;

— il finanziamento degli studi e inchieste commissionati su contratto a esperti qualificati e a istituti di ricerca.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

TITOLO 3

COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 0				
3 0 0	***Retribuzioni, indennità e altri diritti del Presidente***				
3 0 0 0	Retribuzione e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 1	Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 2	Indennità transitorie				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 3	Pensioni				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 3 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1	***Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei***				
3 0 1 0	Retribuzione e indennità				
	Stanziamenti non dissociati	1 630 772	1 358 406	612 967,21	37,59
3 0 1 1	Diritti relativi all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti				
	Stanziamenti non dissociati	50 000	50 000	0,—	0
3 0 1 2	Indennità e contributi vari relativi alla cessazione anticipata dalle funzioni				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 3 0 1 — Totale	1 680 772	1 408 406	612 967,21	36,47
3 0 2	***Altro personale***				
3 0 2 0	Agenti contrattuali				
	Stanziamenti non dissociati	311 788	156 781	332 386,31	106,61
3 0 2 1	Spese per tirocini e scambi di personale				
	Stanziamenti non dissociati	403 615	393 203	235 000,—	58,22
3 0 2 2	Servizi e lavoro da esternalizzare				
	Stanziamenti non dissociati	52 748	52 748	4 574,—	8,67
	Articolo 3 0 2 — Totale	768 151	602 732	571 960,31	74,46
3 0 3	***Altre spese associate al personale del comitato***				
3 0 3 0	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie				
	Stanziamenti non dissociati	35 700	25 000	30 000,—	84,03

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
3 0 3	*(seguito)*				
3 0 3 1	Spese per l'assunzione di personale				
	Stanziamenti non dissociati	6 000	6 000	3 500,—	58,33
3 0 3 2	Perfezionamento professionale				
	Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	34 867,—	139,47
3 0 3 3	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	2 944,—	73,60
3 0 3 4	Centri per l'infanzia dell'Unione e asili convenzionati				
	Stanziamenti non dissociati	32 000	32 000	0,—	0
	Articolo 3 0 3 — Totale	102 700	92 000	71 311,—	69,44
3 0 4	***Spese associate al funzionamento e alle attività del comitato***				
3 0 4 0	Riunioni del comitato				
	Stanziamenti non dissociati	868 500	935 700	343 993,75	39,61
3 0 4 1	Spese di traduzione e interpretazione				
	Stanziamenti non dissociati	1 849 436	1 500 000	762 000,—	41,20
3 0 4 2	Spese per pubblicazioni e per l'informazione				
	Stanziamenti non dissociati	92 500	45 000	108 276,25	117,06
3 0 4 3	Attrezzature e servizi informatici				
	Stanziamenti non dissociati	427 500	400 000	456 034,06	106,67
3 0 4 4	Spese di viaggio degli esperti esterni				
	Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	36 344,40	363,44
3 0 4 5	Studi e consulenza esterna				
	Stanziamenti non dissociati	177 600	280 000	15 000,—	8,45
3 0 4 6	Altre spese associate all'attività del comitato europeo per la protezione dei dati				
	Stanziamenti non dissociati	148 412	140 000	55 709,64	37,54
	Articolo 3 0 4 — Totale	3 573 948	3 310 700	1 777 358,10	49,73
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	6 125 571	5 413 838	3 033 596,62	49,52
	Titolo 3 — Totale	**6 125 571**	**5 413 838**	**3 033 596,62**	**49,52**

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

TITOLO 3

COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

3 0 0 Retribuzioni, indennità e altri diritti del Presidente

3 0 0 0 Retribuzione e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire:

— il finanziamento degli stipendi e delle indennità dei membri, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla retribuzione e alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio;

— i contributi dell'istituzione (0,87 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortunio;

— i contributi dell'istituzione (3,4 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia;

— l'assegno di natalità;

— l'indennità contemplata in caso di decesso.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

3 0 0 1 Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio presso il comitato o della cessazione dallo stesso, le indennità di insediamento o di reinsediamento spettanti ai membri al momento dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso, le spese di trasloco all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 5.

3 0 0 2 Indennità transitorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie, gli assegni familiari nonché il coefficiente correttore vigente nel paese di residenza degli ex membri del comitato.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), e in particolare l'articolo 7.

3 0 0 3 Pensioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e l'applicazione del coefficiente correttore vigente nel paese di residenza dei membri del comitato nonché le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani e il coefficiente correttore del paese di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 1 Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei

3 0 1 0 Retribuzione e indennità

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 630 772	1 358 406	612 967,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— lo stipendio base dei funzionari e agenti temporanei;

— gli assegni familiari, compreso l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica;

— l'indennità di dislocazione e di espatrio;

— il contributo dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia e contro i rischi d'infortunio e di malattia professionale;

— il contributo dell'istituzione alla costituzione di un fondo speciale di disoccupazione;

— i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine;

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio;

— l'assegno di nascita;

— il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine;

— le indennità di alloggio e di trasporto, le indennità forfettarie di servizio;

— le indennità forfettarie di trasferta;

— le indennità speciali accordate ai funzionari aventi la qualifica di contabile e di amministratore degli anticipi.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 1 *(seguito)*

3 0 1 1 Diritti relativi all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
50 000	50 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o dell'assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 20 e 71 e articolo 7 dell'allegato VII), le indennità dovute ai funzionari e agenti temporanei costretti a trasferire la loro residenza al momento dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 5 e 6 dell'allegato VII), le spese di trasloco (articoli 20 e 71 e articolo 9 dell'allegato VII), le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che dimostrino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio (articoli 20 e 71 e articolo 10 dell'allegato VII).

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

3 0 1 2 Indennità e contributi vari relativi alla cessazione anticipata dalle funzioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da corrispondere ai funzionari in caso di collocamento in disponibilità o di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio;

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle succitate indennità;

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle succitate indennità e l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 50, 64, 65, 72 e l'allegato IV.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 2 Altro personale

3 0 2 0 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
311 788	156 781	332 386,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso degli agenti contrattuali.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3 0 2 1 Spese per tirocini e scambi di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
403 615	393 203	235 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità e le spese di viaggio e missione per tirocinanti, oltre alle assicurazioni contro i rischi di infortunio e malattia durante i periodi di tirocinio. È anche destinato a coprire le spese derivanti da scambi di personale tra il comitato europeo per la protezione dei dati, da un lato, e gli Stati membri e i paesi dell'EFTA appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) o le organizzazioni internazionali dall'altro.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

3 0 2 2 Servizi e lavoro da esternalizzare

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
52 748	52 748	4 574,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutti i servizi svolti da personale non legato all'istituzione, in particolare personale temporaneo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 3 Altre spese associate al personale del comitato

3 0 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
35 700	25 000	30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

3 0 3 1 Spese per l'assunzione di personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
6 000	6 000	3 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione dei concorsi previsti nell'articolo 3 della decisione 2002/621/CE nonché le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati convocati a colloqui preliminari all'assunzione e le spese di visite mediche prima dell'assunzione.

Esso copre altresì i costi organizzativi delle procedure di selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, i fondi possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte del comitato europeo per la protezione dei dati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 3 *(seguito)*

3 0 3 1 *(seguito)*

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

3 0 3 2 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
25 000	25 000	34 867,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingue, organizzati su base inter-istituzionale, esterna o interna del personale interno ed esterno.

Inoltre, copre le spese per gli strumenti formativi e tecnici.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

3 0 3 3 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 000	4 000	2 944,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica annuale dei funzionari e altri agenti che ne hanno diritto, compresi le analisi e gli esami clinici richiesti nell'ambito di tale visita.

3 0 3 4 Centri per l'infanzia dell'Unione e asili convenzionati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
32 000	32 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del comitato europeo per la protezione dei dati nelle spese relative ai centri per l'infanzia dell'Unione e agli asili convenzionati

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 4 Spese associate al funzionamento e alle attività del comitato

3 0 4 0 Riunioni del comitato

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
868 500	935 700	343 993,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, sussistenza e incidentali di esperti e altre persone invitate a prendere parte a comitati, gruppi di studio o riunioni di lavoro, e altre spese associate (locazione di sale, necessità d'interpretazione, servizi di ristorazione, ecc.)

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

3 0 4 1 Spese di traduzione e interpretazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 849 436	1 500 000	762 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di ogni servizio di traduzione e d'interpretazione e altre spese connesse

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Accordo di cooperazione amministrativa tra il comitato europeo per la protezione dei dati e l'istituzione che fornisce la prestazione di servizio.

3 0 4 2 Spese per pubblicazioni e per l'informazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
92 500	45 000	108 276,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni e l'informazione, e in particolare:

— spese di tipografia per le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

— costi di stampa e riproduzione di varie pubblicazioni nelle lingue ufficiali;

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 4 *(seguito)*

3 0 4 2 *(seguito)*

— pubblicazioni destinate a diffondere le informazioni relative al comitato europeo per la protezione dei dati;

— altre spese connesse alla politica informativa dell'istituzione (simposi, seminari, partecipazione a manifestazioni pubbliche ecc.);

— spese relative alla pubblicità e alle campagne d'informazione in merito alle finalità, alle attività e ai compiti del comitato europeo per la protezione dei dati;

— spese sostenute per i gruppi di visitatori del comitato europeo per la protezione dei dati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

3 0 4 3 Attrezzature e servizi informatici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
427 500	400 000	456 034,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— gli impianti (acquisto e noleggio); le spese di utilizzazione e di manutenzione, le prestazioni relative all'informatica, compresi il supporto all'utilizzo, la manutenzione dei sistemi informatici e lo sviluppo di software;

— le operazioni informatiche affidate a terzi e altre spese connesse al trattamento dei dati, compresi lo sviluppo e la manutenzione del sito web;

— le spese relative all'acquisto, al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione di apparecchiature di telecomunicazione e altre spese connesse alle telecomunicazioni, compresi i costi di comunicazione mediante telefono, telegrafo e telex e di trasmissione telematica.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

3 0 4 4 Spese di viaggio degli esperti esterni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 000	10 000	36 344,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli inviti, comprese le indennità di viaggio e di soggiorno e le altre spese associate, per gli esperti e le altre persone invitate a partecipare a gruppi di studio o riunioni di lavoro.

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO *(seguito)*

3 0 4 *(seguito)*

3 0 4 4 *(seguito)*

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

3 0 4 5 Studi e consulenza esterna

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
177 600	280 000	15 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di studi, servizi di consulenza e indagini affidate a esperti qualificati e istituti di ricerca

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

3 0 4 6 Altre spese associate all'attività del comitato europeo per la protezione dei dati

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
148 412	140 000	55 709,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di ricevimenti, le spese di rappresentanza e l'acquisto di oggetti di rappresentanza;

— l'organizzazione di seminari, workshop, o altri programmi di formazione per membri del comitato europeo per la protezione dei dati, per membri delle autorità di protezione dei dati di paesi terzi e per altri esperti nel campo della protezione dei dati invitati dal comitato della protezione dei dati;

— attività per promuovere lo scambio d'informazioni e prassi tra le autorità di supervisione che operano nel campo della protezione dei dati;

— attività per promuovere la consapevolezza nel campo della protezione dei dati;

— attività per promuovere lo scambio di conoscenza e documentazione sulla legge della protezione dei dati e sulle prassi riguardanti le autorità di vigilanza nel campo della protezione dei dati di tutto il mondo;

— le spese per l'accesso a certe banche dati giuridiche;

— le spese afferenti alla biblioteca del comitato europeo per la protezione dei dati, compresi in particolare l'acquisto di libri e CD-ROM, abbonamenti a quotidiani e agenzie di stampa e altre spese associate.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**19 476 998**	**16 638 572**	**13 539 301,88**	**69,51**

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese non prevedibili derivanti da decisioni in materia di bilancio adottate nel corso dell'esercizio.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ORGANICO

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

Categoria e grado	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1	—	1	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	3	—	3	—
AD 13	1	—	1	—
AD 12	3	—	3	—
AD 11	5	—	5	—
AD 10	8	—	8	—
AD 9	5	—	5	—
AD 8	4	—	4	—
AD 7	10	—	6	—
AD 6	9	—	5	—
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	49	—	41	—
AST 11	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	—	1	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	2	—	2	—
AST 6	3	—	3	—
AST 5	5	—	4	—
AST 4	1	—	1	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	1	—	1	—
Totale parziale AST	14	—	13	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	1	—	1	—
AST/SC 3	2	—	1	—
AST/SC 2	—	—	1	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	3	—	3	—
Totale	**66**	**—**	**57**	**—**
Totale generale	**66**		**57**	

Comitato europeo per la protezione dei dati

Categoria e grado	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	1	—	1	—
AD 9	2	—	1	—
AD 8	1	—	—	—
AD 7	7	—	8	—
AD 6	3	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	14	—	10	—
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	1	—	1	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	1	—	—	—
AST 5	1	—	1	—
AST 4	1	—	1	—
AST 3	—	—	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	4	—	4	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	**18**	**—**	**14**	**—**
Totale generale	**18**		**14**	

SEZIONE X

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Servizio europeo per l'azione esterna per l'esercizio 2020

Linea di bilancio	Importo
Spese	731 076 483
Risorse proprie	– 48 937 000
Contributi da riscuotere	**682 139 483**

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

ENTRATE PROPRIE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	***Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	24 148 000	22 878 000	21 453 889,77	88,84
4 0 4	***Gettito proveniente dal prelievo speciale e prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio***	4 548 000	4 291 000	4 032 810,—	88,67
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	28 696 000	27 169 000	25 486 699,77	88,82
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	***Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico***	20 241 000	19 169 000	18 373 204,18	90,77
4 1 1	***Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale***	p.m.	p.m.	0,—	
4 1 2	***Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	20 241 000	19 169 000	18 373 204,18	90,77
	Titolo 4 — Totale	**48 937 000**	**46 338 000**	**43 859 903,95**	**89,63**

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
24 148 000	22 878 000	21 453 889,77

Commento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

4 0 4 Gettito proveniente dal prelievo speciale e prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
4 548 000	4 291 000	4 032 810,—

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
20 241 000	19 169 000	18 373 204,18

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

4 1 1 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4 e 11 e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)*

4 1 2 Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 40, paragrafo 3, dell'allegato VIII.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DELLE LOCAZIONI E DEGLI AFFITTI
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI
CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LAVORI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***				
5 0 0 0	Proventi della vendita di mezzi di trasporto	p.m.	p.m.	309 529,50	
5 0 0 1	Vendita degli altri beni mobili	p.m.	p.m.	183 413,24	
5 0 0 2	Proventi delle forniture effettuate a favore di altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	211 636,05	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	704 578,79	
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati***	p.m.	p.m.	211 487,43	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	916 066,22	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	***Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	***Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***				
5 1 1 0	Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili – Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	7 729 748,91	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	9 710 756,02	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	17 440 504,93	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	17 440 504,93	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	p.m.	p.m.	86 206,16	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	86 206,16	
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	***Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	28 314 636,95	
5 5 1	***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	5 610 820,95	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	33 925 457,90	

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	1 406 396,03	
5 7 1	***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	***Rimborsi di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	36 754,39	
5 7 4	***Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per le delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	199 019 698,78	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	200 462 849,20	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	***Indennizzi vari — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	***Proventi da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	p.m.	p.m.	222 933,50	
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	p.m.	p.m.	222 933,50	
	Titolo 5 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**253 054 017,91**	

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili

5 0 0 0 Proventi della vendita di mezzi di trasporto

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	309 529,50

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di autoveicoli che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

5 0 0 1 Vendita degli altri beni mobili

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	183 413,24

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili diversi dal materiale da trasporto appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

5 0 0 2 Proventi delle forniture effettuate a favore di altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	211 636,05

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 1 Proventi della vendita di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i proventi della vendita di beni immobili di proprietà delle istituzioni.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 2 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	211 487,43

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI *(seguito)*

5 0 2 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DELLE LOCAZIONI E DEGLI AFFITTI

5 1 0 ***Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 ***Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative***

5 1 1 0 Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili – Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	7 729 748,91

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	9 710 756,02

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 ***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	86 206,16

CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LAVORI

5 5 0 ***Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	28 314 636,95

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 ***Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	5 610 820,95

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 ***Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	1 406 396,03

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 1 ***Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 2 ***Rimborsi di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 2 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 3 ***Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	36 754,39

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 4 ***Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per le delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	199 019 698,78

Commento

Entrate provenienti dal contributo della Commissione al SEAE a copertura delle spese, gestite a livello locale, per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione, compreso il personale della Commissione finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), nonché di altre spese relative, tra l'altro, alle attività di informazione e stampa.

Conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 3 0 0 5 dello stato delle spese della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario è stimato a 196 466 000 EUR.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 ***Indennizzi vari — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI *(seguito)*

5 8 0 *(seguito)*

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 8 1 ***Proventi da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 ***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	222 933,50

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE
CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 6 1				
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificatamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	***Altri contributi e restituzioni***				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni a destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 6 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 6 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

6 1 2 Rimborso delle spese sostenute specificatamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni a destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 6 0 1 Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 7 0				
7 0 0	***Interessi di mora***				
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.	p.m.	21 028,54	
	Articolo 7 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	21 028,54	
7 0 9	***Altri interessi***	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	21 028,54	
	Titolo 7 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**21 028,54**	

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

7 0 0 Interessi di mora

7 0 0 1 Altri interessi di mora

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	21 028,54

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 98, paragrafo 4.

7 0 9 Altri interessi

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 98, paragrafo 4.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 9 0				
9 0 0	***Entrate varie***	p.m.	p.m.		
	CAPITOLO 9 0 — TOTALE	p.m.	p.m.		
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**		
	TOTALE GENERALE	**48 937 000**	**46 338 000**	**296 934 950,40**	**606,77**

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 *Entrate varie*

Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
p.m.	p.m.	

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1	**PERSONALE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE**			
1 1	RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO	144 024 000	131 374 816	126 470 808,07
1 2	RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO	28 048 000	27 832 173	23 905 091,32
1 3	ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	2 685 000	2 567 100	2 483 722,66
1 4	MISSIONI	8 893 250	8 577 000	8 527 000,—
1 5	INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE	1 974 780	1 896 000	1 741 000,—
	Titolo 1 — Totale	**185 625 030**	**172 247 089**	**163 127 622,05**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESSO LA SEDE CENTRALE**			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	42 180 500	32 005 998	31 291 537,15
2 1	INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO	37 936 000	35 269 000	35 436 986,98
2 2	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	10 590 000	10 136 000	8 914 849,83
	Titolo 2 — Totale	**90 706 500**	**77 410 998**	**75 643 373,96**
3	**DELEGAZIONI**			
3 0	DELEGAZIONI	454 744 953	445 174 429	439 202 211,41
	Titolo 3 — Totale	**454 744 953**	**445 174 429**	**439 202 211,41**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**731 076 483**	**694 832 516**	**677 973 207,42**

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 1

PERSONALE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE

CAPITOLO 1 1 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO
CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 1 1				
1 1 0	***Retribuzioni e altri diritti del personale statutario***				
1 1 0 0	Stipendi base				
	Stanziamenti non dissociati	111 096 000	101 292 794	97 349 595,30	87,63
1 1 0 1	Diritti statutari connessi alla funzione				
	Stanziamenti non dissociati	388 000	313 784	374 343,22	96,48
1 1 0 2	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente				
	Stanziamenti non dissociati	28 318 000	25 914 220	24 989 803,76	88,25
1 1 0 3	Copertura previdenziale				
	Stanziamenti non dissociati	4 222 000	3 854 018	3 757 065,79	88,99
1 1 0 4	Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alla retribuzione				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 1 1 0 — Totale	144 024 000	131 374 816	126 470 808,07	87,81
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	144 024 000	131 374 816	126 470 808,07	87,81
	CAPITOLO 1 2				
1 2 0	***Retribuzioni e altri diritti del personale esterno***				
1 2 0 0	Agenti contrattuali				
	Stanziamenti non dissociati	12 976 000	13 679 180	10 688 291,32	82,37
1 2 0 1	Esperti nazionali distaccati non militari				
	Stanziamenti non dissociati	3 549 000	3 260 287	3 723 800,—	104,93
1 2 0 2	Tirocini				
	Stanziamenti non dissociati	420 000	428 000	405 000,—	96,43
1 2 0 3	Prestazioni esterne				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 0 4	Personale delle agenzie e consulenti speciali				
	Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	100 000,—	50,00
1 2 0 5	Esperti nazionali distaccati militari				
	Stanziamenti non dissociati	10 903 000	10 264 706	8 988 000,—	82,44
	Articolo 1 2 0 — Totale	28 048 000	27 832 173	23 905 091,32	85,23

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO *(seguito)*
CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
CAPITOLO 1 4 — MISSIONI
CAPITOLO 1 5 — INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
1 2 2	***Stanziamento accantonato***				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	28 048 000	27 832 173	23 905 091,32	85,23
	CAPITOLO 1 3				
1 3 0	***Spese connesse alla gestione del personale***				
1 3 0 0	Assunzione del personale				
	Stanziamenti non dissociati	200 000	100 000	79 750,—	39,88
1 3 0 1	Formazione				
	Stanziamenti non dissociati	1 201 000	1 201 000	1 203 572,97	100,21
1 3 0 2	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio				
	Stanziamenti non dissociati	1 284 000	1 266 100	1 200 399,69	93,49
	Articolo 1 3 0 — Totale	2 685 000	2 567 100	2 483 722,66	92,50
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	2 685 000	2 567 100	2 483 722,66	92,50
	CAPITOLO 1 4				
1 4 0	***Missioni***				
	Stanziamenti non dissociati	8 893 250	8 577 000	8 527 000,—	95,88
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	8 893 250	8 577 000	8 527 000,—	95,88
	CAPITOLO 1 5				
1 5 0	***Interventi a favore del personale***				
1 5 0 0	Servizi sociali e interventi a favore del personale				
	Stanziamenti non dissociati	283 000	237 000	241 038,—	85,17
1 5 0 1	Servizio medico				
	Stanziamenti non dissociati	686 460	673 000	512 552,—	74,67
1 5 0 2	Ristoranti e mense				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
1 5 0 3	Asili nido e scuole materne				
	Stanziamenti non dissociati	985 000	966 000	968 000,—	98,27
1 5 0 4	Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate				
	Stanziamenti non dissociati	20 320	20 000	19 410,—	95,52
	Articolo 1 5 0 — Totale	1 974 780	1 896 000	1 741 000,—	88,16
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	1 974 780	1 896 000	1 741 000,—	88,16
	Titolo 1 — Totale	**185 625 030**	**172 247 089**	**163 127 622,05**	**87,88**

TITOLO 1

PERSONALE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE

CAPITOLO 1 1 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo sono valutati sulla base della tabella dell'organico del SEAE per l'esercizio.

1 1 0 Retribuzioni e altri diritti del personale statutario

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
111 096 000	101 292 794	97 349 595,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico e le indennità previste all'allegato IV dello statuto.

Lo stanziamento sarà utilizzato nel pieno rispetto delle disposizioni della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 9. Gli squilibri esistenti nell'organico del SEAE in termini di quota di diplomatici degli Stati membri e personale statutario dell'UE in taluni posti saranno affrontati in linea con gli impegni assunti dal Vicepresidente/Alto rappresentante nella sua lettera del 13 settembre 2016 al Parlamento europeo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 1 Diritti statutari connessi alla funzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
388 000	313 784	374 343,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico, in particolare:

— indennità di segreteria,

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 1 1 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 1 *(seguito)*

— indennità di alloggio e di trasporto,

— indennità forfettarie di trasferta,

— indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro o a domicilio,

— altre indennità e rimborsi,

— ore supplementari.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 2 Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
28 318 000	25 914 220	24 989 803,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico, in particolare:

— le indennità di dislocazione e di espatrio,

— l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica,

— l'assegno di congedo parentale o per motivi familiari,

— il pagamento delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico,

— in caso di decesso di un funzionario o di una persona a carico di un funzionario, le spese sostenute a norma dell'articolo 75 dello statuto per il trasporto della salma,

— gli altri assegni e indennità varie.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m.

CAPITOLO 1 1 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 2 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 3 Copertura previdenziale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 222 000	3 854 018	3 757 065,79

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— i rischi di malattia, d'infortunio e di malattia professionale e altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 1 0 4 Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alla retribuzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico, le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 1 1 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO *(seguito)*

1 1 0 *(seguito)*

1 1 0 4 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO

1 2 0 ***Retribuzioni e altri diritti del personale esterno***

1 2 0 0 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
12 976 000	13 679 180	10 688 291,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti.

Lo stanziamento copre altresì le spese connesse ai 16 agenti contrattuali coinvolti nelle attività di comunicazione strategica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 1 109 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 1 Esperti nazionali distaccati non militari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 549 000	3 260 287	3 723 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità e le spese amministrative relative agli esperti nazionali distaccati diversi da quelli assegnati allo Stato maggiore dell'UE.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 330 000 EUR.

CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 1 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 febbraio 2014, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

1 2 0 2 Tirocini

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
420 000	428 000	405 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi per universitari, che hanno lo scopo di offrire una visione generale degli obiettivi e dei problemi dell'Unione, di far conoscere il funzionamento delle istituzioni e di permettere di completare le conoscenze acquisite con un'esperienza di lavoro presso il SEAE.

Lo stanziamento copre la concessione di borse e altre spese a queste connesse (complemento per persone a carico o per tirocinanti disabili, assicurazione infortuni e malattie ecc., rimborso delle spese per viaggi effettuati durante il tirocinio, in particolare all'inizio e alla fine dello stesso, e delle spese per l'organizzazione di eventi relativi al programma di tirocini quali visite, spese d'accoglienza e di ricevimento). Lo stanziamento copre altresì le spese di valutazione per ottimizzare il programma di tirocini e azioni di comunicazione e diffusione d'informazioni.

La selezione dei tirocinanti è effettuata sulla base di criteri obiettivi e trasparenti e assicura una ripartizione geografica equilibrata.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 2 0 3 Prestazioni esterne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire qualsiasi prestazione eseguita da persone non facenti parte dell'istituzione, compresi:

— personale temporaneo per servizi vari,

— personale supplementare per le riunioni,

— esperti in materia di condizioni di lavoro.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 2 0 *(seguito)*

1 2 0 4 Personale delle agenzie e consulenti speciali

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
200 000	200 000	100 000,—

Commento

Stanziamento destinato prevalentemente a coprire la retribuzione del personale delle agenzie, del personale temporaneo e dei consulenti speciali, anche nel campo della PESC/PESD, i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di queste persone.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1 2 0 5 Esperti nazionali distaccati militari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
10 903 000	10 264 706	8 988 000,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare il regime economico applicabile agli esperti nazionali militari incaricati di effettuare i lavori nel quadro della PSDC/PESC in qualità di Stato maggiore dell'Unione europea.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 febbraio 2014, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

1 2 2 ***Stanziamento accantonato***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

Tale stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato alle linee pertinenti del presente capitolo.

CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO *(seguito)*

1 2 2 *(seguito)*

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

1 3 0 Spese connesse alla gestione del personale

1 3 0 0 Assunzione del personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
200 000	100 000	79 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— i costi di organizzazione dei concorsi di cui all'articolo 3 della decisione 2002/621/CE e le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai candidati in occasione dei colloqui e delle visite mediche preliminari all'assunzione,

— i costi organizzativi a fronte delle procedure di selezione degli agenti temporanei, degli agenti ausiliari e degli agenti locali.

In casi debitamente motivati da necessità operative e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, lo stanziamento può essere utilizzato per concorsi organizzati dall'istituzione stessa.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53) e decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE *(seguito)*

1 3 0 *(seguito)*

1 3 0 1 Formazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 201 000	1 201 000	1 203 572,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese sostenute per l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingue, su base interistituzionale, le spese di iscrizione ai corsi, il costo dei formatori e i costi logistici come l'affitto di locali e attrezzature per la formazione, nonché i vari costi connessi quali rinfreschi o eventuali colazioni, le spese di partecipazione a corsi, conferenze e congressi nel quadro del mandato dello Stato maggiore dell'Unione europea,

— le spese d'iscrizione per la partecipazione a seminari e conferenze.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7).

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 febbraio 2014, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

1 3 0 2 Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 284 000	1 266 100	1 200 399,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei e contrattuali (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio,

— le indennità di prima/nuova sistemazione e le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei e contrattuali obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in altra località,

CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE *(seguito)*

1 3 0 *(seguito)*

1 3 0 2 *(seguito)*

— le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agli agenti temporanei e contrattuali che possono dimostrare di essere costretti a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,

— l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo o contrattuale da parte dell'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 1 4 — MISSIONI

1 4 0 ***Missioni***

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
8 893 250	8 577 000	8 527 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di missione sostenute dall'Alto rappresentante e dal personale di scorta.

— le spese per missioni e trasferte del personale per i funzionari, per il personale temporaneo e contrattuale e per i consulenti speciali del SEAE, le spese di viaggio, le indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute nel corso di una missione,

— le spese di missione derivanti dal mandato dello Stato maggiore dell'Unione europea,

— le spese di missione degli esperti nazionali distaccati presso il SEAE,

— le spese di missione dei consulenti e degli inviati speciali dell'Alto rappresentante,

— le spese di missione dei candidati idonei invitati a seguire corsi di formazione prima dell'entrata in servizio,

— le spese di missione del presidente del Comitato militare.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 1 4 — MISSIONI *(seguito)*

1 4 0 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 85 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa al regime applicabile alle missioni del personale del SEAE.

Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7).

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 febbraio 2014, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

CAPITOLO 1 5 — INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

1 5 0 ***Interventi a favore del personale***

1 5 0 0 Servizi sociali e interventi a favore del personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
283 000	237 000	241 038,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— gli interventi a favore di funzionari e altri agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile,

— costi connessi alle relazioni sociali fra i membri del personale,

— il rimborso parziale al personale dei costi sostenuti per recarsi al lavoro con i mezzi pubblici. La misura è destinata a incentivare l'uso dei mezzi pubblici,

— le spese relative ad azioni di riconoscenza nei confronti dei funzionari, in particolare il costo delle medaglie per i funzionari che hanno raggiunto venti anni di servizio e il regalo in occasione del pensionamento.

Stanziamento destinato, nel quadro di una politica a loro favore, ai seguenti disabili:

— funzionari in servizio,

— coniugi di funzionari in servizio,

— tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

CAPITOLO 1 5 — INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE *(seguito)*

1 5 0 *(seguito)*

1 5 0 0 *(seguito)*

Esso consente di rimborsare, nei limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente ammessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese di natura diversa dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 76.

1 5 0 1 Servizio medico

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
686 460	673 000	512 552,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese di funzionamento dei dispensari, le spese relative al materiale di consumo, alle cure e ai farmaci dell'asilo nido, le spese relative agli esami medici e quelle da prevedere nel quadro delle commissioni d'invalidità e del rimborso delle spese per l'acquisto di occhiali,

— le spese per l'acquisto di taluni strumenti di lavoro ritenuti necessari dal punto di vista medico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 5 0 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del gestore dei ristoranti e delle mense per i servizi prestati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 1 5 — INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE *(seguito)*

1 5 0 *(seguito)*

1 5 0 3 Asili nido e scuole materne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
985 000	966 000	968 000,—

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla quota del SEAE nelle spese del centro per l'infanzia ed altri asili nido e scuole materne (da versare alla Commissione e/o al Consiglio).

Le entrate provenienti dal contributo delle famiglie e dai contributi delle organizzazioni presso cui lavorano i genitori danno luogo a entrate con destinazione specifica.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

1 5 0 4 Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
20 320	20 000	19 410,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo del SEAE alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee, o il rimborso del contributo versato dalla Commissione alle scuole europee di tipo II accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee in nome e per conto del SEAE, sulla base del mandato e dell'accordo di servizio firmato con la Commissione stessa. Questo stanziamento coprirà le spese di iscrizione in una scuola europea di tipo II dei figli di membri del personale del SEAE.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESSO LA SEDE CENTRALE

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 2 0				
2 0 0	***Immobili***				
2 0 0 0	Affitti e canoni enfiteutici				
	Stanziamenti non dissociati	21 306 000	18 658 998	18 429 538,—	86,50
2 0 0 1	Acquisto di beni immobili				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 2	Lavori di sistemazione e di sicurezza				
	Stanziamenti non dissociati	5 411 000	460 000	674 000,—	12,46
	Articolo 2 0 0 — Totale	26 717 000	19 118 998	19 103 538,—	71,50
2 0 1	***Spese relative agli immobili***				
2 0 1 0	Pulizia e manutenzione				
	Stanziamenti non dissociati	5 660 000	4 747 000	4 645 999,15	82,08
2 0 1 1	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento				
	Stanziamenti non dissociati	1 750 000	1 455 000	1 383 000,—	79,03
2 0 1 2	Sicurezza e sorveglianza degli immobili				
	Stanziamenti non dissociati	7 866 000	6 530 000	5 995 000,—	76,21
2 0 1 3	Assicurazioni				
	Stanziamenti non dissociati	75 000	45 000	44 000,—	58,67
2 0 1 4	Altre spese relative agli edifici				
	Stanziamenti non dissociati	112 500	110 000	120 000,—	106,67
	Articolo 2 0 1 — Totale	15 463 500	12 887 000	12 187 999,15	78,82
	CAPITOLO 2 0 — TOTALE	42 180 500	32 005 998	31 291 537,15	74,18
	CAPITOLO 2 1				
2 1 0	***Informatica e telecomunicazioni***				
2 1 0 0	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione				
	Stanziamenti non dissociati	16 016 000	14 791 000	14 291 000,—	89,23
2 1 0 1	Crittografia e tecnologie dell'informazione e della comunicazione				
	Stanziamenti non dissociati	15 418 000	15 190 000	15 080 000,—	97,81

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO *(seguito)*
CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 1 0	*(seguito)*				
2 1 0 2	Sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione fino al livello «EU restricted»				
	Stanziamenti non dissociati	4 850 000	3 785 000	3 786 000,—	78,06
2 1 0 3	Contromisure tecniche di sicurezza				
	Stanziamenti non dissociati	1 250 000	1 145 000	1 784 987,48	142,80
	Articolo 2 1 0 — Totale	37 534 000	34 911 000	34 941 987,48	93,09
2 1 1	***Mobili, attrezzature tecniche e trasporto***				
2 1 1 0	Mobilio				
	Stanziamenti non dissociati	217 000	203 000	391 261,—	180,30
2 1 1 1	Materiale e impianti tecnici				
	Stanziamenti non dissociati	100 000	105 000	43 500,—	43,50
2 1 1 2	Trasporti				
	Stanziamenti non dissociati	85 000	50 000	60 238,50	70,87
	Articolo 2 1 1 — Totale	402 000	358 000	494 999,50	123,13
	CAPITOLO 2 1 — TOTALE	37 936 000	35 269 000	35 436 986,98	93,41
	CAPITOLO 2 2				
2 2 0	***Conferenze, congressi e altre riunioni***				
2 2 0 0	Organizzazione di riunioni, conferenze e congressi				
	Stanziamenti non dissociati	700 000	600 000	665 000,—	95,00
2 2 0 1	Spese di viaggio degli esperti				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	55 000,—	137,50
	Articolo 2 2 0 — Totale	740 000	640 000	720 000,—	97,30
2 2 1	***Informazione***				
2 2 1 0	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamenti non dissociati	955 000	955 000	954 757,72	99,97
2 2 1 1	Immagini satellitari				
	Stanziamenti non dissociati	450 000	450 000	450 000,—	100,00
2 2 1 2	Pubblicazioni di carattere generale				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	40 000,—	100,00
2 2 1 3	Informazione dei cittadini e manifestazioni pubbliche				
	Stanziamenti non dissociati	495 000	495 000	494 926,46	99,99
2 2 1 4	Capacità di comunicazione strategica				
	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	799 956,90	40,00
	Articolo 2 2 1 — Totale	3 940 000	3 940 000	2 739 641,08	69,53

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
2 2 2	***Servizi linguistici***				
2 2 2 0	Traduzione				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
2 2 2 1	Interpretazione				
	Stanziamenti non dissociati	750 000	560 000	735 000,—	98,00
	Articolo 2 2 2 — Totale	750 000	560 000	735 000,—	98,00
2 2 3	***Spese varie***				
2 2 3 0	Materiale per ufficio				
	Stanziamenti non dissociati	490 000	460 000	400 000,—	81,63
2 2 3 1	Affrancatura e spese di spedizione				
	Stanziamenti non dissociati	158 000	155 000	155 000,—	98,10
2 2 3 2	Spese per studi, inchieste e consulenze				
	Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	115 515,—	288,79
2 2 3 3	Cooperazione interistituzionale				
	Stanziamenti non dissociati	3 627 000	3 569 000	3 302 999,75	91,07
2 2 3 4	Trasloco				
	Stanziamenti non dissociati	122 500	120 000	165 000,—	134,69
2 2 3 5	Oneri finanziari				
	Stanziamenti non dissociati	5 000	5 000	8 000,—	160,00
2 2 3 6	Spese legali, danni, indennizzi				
	Stanziamenti non dissociati	147 000	147 000	79 900,—	54,35
2 2 3 7	Altre spese di funzionamento				
	Stanziamenti non dissociati	120 500	50 000	43 794,—	36,34
	Articolo 2 2 3 — Totale	4 710 000	4 546 000	4 270 208,75	90,66
2 2 4	***Prevenzione dei conflitti e servizi di supporto alle attività di mediazione (prosecuzione)***				
2 2 4 0	Prevenzione dei conflitti e servizi di supporto alle attività di mediazione (prosecuzione)				
	Stanziamenti non dissociati	450 000	450 000	450 000,—	100,00
	Articolo 2 2 4 — Totale	450 000	450 000	450 000,—	100,00
	CAPITOLO 2 2 — TOTALE	10 590 000	10 136 000	8 914 849,83	84,18
	Titolo 2 — Totale	**90 706 500**	**77 410 998**	**75 643 373,96**	**83,39**

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESSO LA SEDE CENTRALE

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Immobili

2 0 0 0 Affitti e canoni enfiteutici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
21 306 000	18 658 998	18 429 538,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti e le imposte relativi agli edifici occupati dal SEAE a Bruxelles, nonché l'affitto di sale per riunioni, di un magazzino e di parcheggi.

Esso è destinato altresì a coprire i canoni enfiteutici annuali relativi ad immobili o parti di immobili, in virtù di contratti in vigore o in corso di preparazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 985 000 EUR.

2 0 0 1 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di immobili.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 0 2 Lavori di sistemazione e di sicurezza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 411 000	460 000	674 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'esecuzione dei lavori di sistemazione, in particolare:

— studi per l'adeguamento e l'ampliamento degli edifici dell'istituzione,

— lavori di sistemazione degli edifici per la sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni,

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 0 *(seguito)*

2 0 0 2 *(seguito)*

— sistemazione e trasformazione dei locali secondo le esigenze funzionali,

— adeguamento dei locali e degli impianti tecnici ai requisiti e alle norme di sicurezza e igiene in vigore.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

2 0 1 ***Spese relative agli immobili***

2 0 1 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 660 000	4 747 000	4 645 999,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione elencate qui di seguito:

— pulizia di uffici, laboratori e magazzini (comprese tendine, tende, tappeti, avvolgibili, ecc.),

— rinnovo di tendine, tende e tappeti usati,

— lavori di tinteggiatura,

— lavori vari di manutenzione,

— lavori di riparazione degli impianti tecnici,

— forniture tecniche,

— contratti per la manutenzione delle varie attrezzature tecniche (aria condizionata, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti, ascensori, dispositivi di sicurezza e «*safe-speech room*»).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 1 *(seguito)*

2 0 1 1 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 750 000	1 455 000	1 383 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 45 000 EUR.

2 0 1 2 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
7 866 000	6 530 000	5 995 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal SEAE.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 280 000 EUR.

2 0 1 3 Assicurazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
75 000	45 000	44 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei premi dei contratti con le compagnie di assicurazione per gli edifici occupati dal SEAE e l'assicurazione della responsabilità civile per i visitatori che si recano in questi edifici.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 0 1 4 Altre spese relative agli edifici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
112 500	110 000	120 000,—

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

2 0 1 *(seguito)*

2 0 1 4 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti degli edifici (compresi gli edifici Cortenberg ed ER) non previste negli altri articoli del presente capitolo, segnatamente le spese per lo smaltimento dei rifiuti, il materiale segnaletico e le indagini da parte di organismi specializzati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO

2 1 0 ***Informatica e telecomunicazioni***

2 1 0 0 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
16 016 000	14 791 000	14 291 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non riservate in sede, e in misura limitata, nelle delegazioni, vale a dire:

— le spese di acquisto o noleggio di apparecchiature o software per sistemi e applicazioni informatici,

— le spese di assistenza e di formazione delle società di servizi e consulenza in informatica per l'utilizzazione e lo sviluppo di sistemi e applicazioni informatici, compresa l'assistenza agli utenti,

— le spese di riparazione e manutenzione delle attrezzature e dei sistemi informatici e dei software applicativi,

— le spese connesse ai fornitori di servizi di comunicazione,

— il prezzo delle comunicazioni e le spese di trasmissione dei dati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 0 1 Crittografia e tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
15 418 000	15 190 000	15 080 000,—

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 1 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla crittografia e all'elevata sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, vale a dire:

— le spese di acquisto o noleggio di hardware e software per sistemi e applicazioni informatici sicuri,

— le spese di assistenza e di formazione delle società di servizi e consulenza in informatica per l'utilizzazione e lo sviluppo di sistemi e applicazioni informatici, compresa l'assistenza agli utenti, le spese di riparazione e manutenzione delle attrezzature e dei sistemi informatici e dei software applicativi sicuri,

— l'abbonamento a servizi di comunicazione sicuri,

— il prezzo delle comunicazioni e delle trasmissioni di dati sicure.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 50 000 EUR.

2 1 0 2 Sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione fino al livello «EU restricted»

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
4 850 000	3 785 000	3 786 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per garantire la sicurezza dell'informazione fino al livello «EU restricted», vale a dire:

— l'acquisto o l'affitto di apparecchiature o software,

— l'assistenza e la formazione fornite dalle società di servizi e consulenza nel settore informatico per l'utilizzazione e lo sviluppo di sistemi e applicazioni informatici sicuri, compresa l'assistenza agli utenti,

— la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature e dei sistemi informatici e dei software applicativi,

— gli abbonamenti a servizi di comunicazione,

— il prezzo delle comunicazioni e delle trasmissioni di dati,

— le spese di missione per audit in materia di cibersicurezza,

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 0 *(seguito)*

2 1 0 3 Contromisure tecniche di sicurezza

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
1 250 000	1 145 000	1 784 987,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per garantire la sicurezza dell'informazione mediante contromisure tecniche di sicurezza, vale a dire:

— l'acquisto o l'affitto di apparecchiature o software per lo *sweeping* dei locali presso la sede centrale, le delegazioni e gli edifici utilizzati per conferenze e riunioni,

— l'assistenza e la formazione fornite da società di servizi, produttori e società di consulenza specializzate per l'utilizzazione e lo sviluppo delle apparecchiature e del software in questione, compresa l'assistenza agli utenti,

— la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature, dei sistemi informatici e dei software applicativi,

— le spese per il trasporto dell'apparecchiatura per lo *sweeping* dei locali,

— l'acquisto, il trasporto e l'istallazione delle apparecchiature necessarie per attrezzare le *safe-speech* room,

— le spese di missione del personale necessario per lo *sweeping* dei locali o per attrezzare le *safe-speech* room,

— l'acquisto o la locazione di sistemi di sicurezza per gli edifici del SEAE,

— il funzionamento e lo sviluppo di misure e di indagini di controspionaggio, comprese la formazione e le attrezzature,

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 1 ***Mobili, attrezzature tecniche e trasporto***

2 1 1 0 Mobilio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
217 000	203 000	391 261,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto o la sostituzione di mobilio e di mobilio speciale,

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO *(seguito)*

2 1 1 *(seguito)*

2 1 1 0 *(seguito)*

— il noleggio di mobilio per missioni e riunioni al di fuori dei locali del SEAE,

— la manutenzione e la riparazione del mobilio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 1 1 Materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
100 000	105 000	43 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto o la sostituzione di vari materiali e impianti tecnici, fissi e mobili, in particolare per gli archivi, la sicurezza, il servizio conferenze, la ristorazione e gli edifici,

— le spese di assistenza tecnica e di controllo, in particolare per il servizio conferenze e la ristorazione,

— le spese di noleggio del materiale e degli impianti tecnici nonché le relative spese di manutenzione e di riparazione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 1 1 2 Trasporti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
85 000	50 000	60 238,50

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

— il noleggio o l'acquisto di veicoli di servizio,

— le spese di noleggio di autoveicoli qualora fosse impossibile ricorrere ai mezzi di trasporto di cui dispone il SEAE, soprattutto in occasione di missioni,

— le spese di funzionamento e di manutenzione delle auto di servizio (acquisto di carburante, pneumatici, ecc.).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 2 0 Conferenze, congressi e altre riunioni

2 2 0 0 Organizzazione di riunioni, conferenze e congressi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
700 000	600 000	665 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative:

— all'organizzazione di riunioni informali del Consiglio Affari esteri e di altri riunioni informali,

— all'organizzazione di riunioni nell'ambito del dialogo politico a livello di ministri e alti funzionari,

— all'organizzazione di conferenze e congressi,

— alle riunioni interne compreso, se del caso, il costo dei rinfreschi offerti in occasioni speciali,

— agli obblighi dell'istituzione in materia di spese per ricevimenti e di rappresentanza,

— alle attività legate al protocollo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 0 1 Spese di viaggio degli esperti

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	40 000	55 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati a riunioni o inviati in missione dal SEAE.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 1 Informazione

2 2 1 0 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
955 000	955 000	954 757,72

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 1 *(seguito)*

2 2 1 0 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese di accesso relative all'utilizzazione delle basi di dati documentali e di statistiche esterne, anche per ottenere dati geografici,

— gli abbonamenti ai giornali, ai periodici, ai servizi di fornitura di analisi del loro contenuto e alle altre pubblicazioni on line; stanziamento destinato altresì a coprire le eventuali spese di diritto d'autore per la riproduzione e diffusione scritta o elettronica di queste pubblicazioni,

— l'acquisto di libri e di opere per la biblioteca su carta o su supporto digitale,

— le spese di abbonamento alle agenzie di stampa con telescrivente,

— le spese per la rilegatura ed altre, indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7).

2 2 1 1 Immagini satellitari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
450 000	450 000	450 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di acquisto delle immagini satellitari per il SEAE, segnatamente in vista della prevenzione e della gestione delle crisi.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 1 2 Pubblicazioni di carattere generale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	40 000	40 000,—

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 1 *(seguito)*

2 2 1 2 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione e di edizione, con sistemi tradizionali (su carta o microfilm) o elettronici, di pubblicazioni nelle lingue ufficiali degli Stati membri e le spese di diffusione delle pubblicazioni del SEAE, comprese quelle che compaiono nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 1 3 Informazione dei cittadini e manifestazioni pubbliche

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
495 000	495 000	494 926,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'uso dei servizi audiovisivi per informare i cittadini sulla politica estera dell'Unione e sull'attività dell'Alto rappresentante,

— lo sviluppo e il funzionamento del sito Internet del SEAE,

— le spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni e delle manifestazioni pubbliche concernenti le attività dell'istituzione, comprese le relative spese di gestione e di infrastruttura,

— le spese d'informazione nel settore della PESD/PESC,

— le spese delle attività di informazione e di relazioni pubbliche varie, compresi gli articoli promozionali.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 1 4 Capacità di comunicazione strategica

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
2 000 000	2 000 000	799 956,90

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire:

— gli strumenti di comunicazione strategica, compreso l'accesso a strumenti grafici e online,

— il ricorso a competenze in materia di comunicazione strategica, compresi i sondaggi di opinione,

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 1 *(seguito)*

2 2 1 4 *(seguito)*

— l'acquisto di strumenti e servizi analitici, tra cui relazioni, studi, analisi di dati e virtualizzazioni,

— il sostegno alla pluralità linguistica dei prodotti di comunicazione strategica,

— la messa a disposizione di strumenti per garantire l'individuazione e la divulgazione sistematiche delle attività di disinformazione condotte da potenze straniere,

— l'assunzione e il mantenimento di una rete di specialisti incaricati di contrastare la disinformazione negli Stati membri e nei paesi del vicinato e lo scambio di buone prassi,

— la formazione e lo sviluppo di capacità interne in termini di competenze di comunicazione strategica e la gestione delle conoscenze per il personale dell'UE.

2 2 2 ***Servizi linguistici***

2 2 2 0 Traduzione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi forniti al SEAE dai traduttori del Segretariato generale del Consiglio e dai traduttori della Commissione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 2 1 Interpretazione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
750 000	560 000	735 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i servizi forniti al SEAE dagli interpreti della Commissione.

Esso è destinato altresì a coprire le prestazioni fornite al SEAE dagli interpreti della Commissione in occasione delle sessioni del Comitato politico e di sicurezza, del Comitato militare e di altre riunioni che si tengono specificatamente nel quadro della PESD/PESC.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

Basi giuridiche

Decisione n. 111/2007 del Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa all'interpretazione per il Consiglio europeo, il Consiglio e i relativi organi preparatori.

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 3 Spese varie

2 2 3 0 Materiale per ufficio

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
490 000	460 000	400 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'acquisto di carta,

— le fotocopie e i canoni,

— la cancelleria e le forniture per gli uffici (forniture correnti),

— le stampe,

— le forniture per la spedizione della posta (buste, carta da imballaggio, piastrine per l'affrancatrice della posta),

— le forniture per il laboratorio di riproduzione dei documenti (inchiostri, lastre offset, pellicole e prodotti chimici).

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 1 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
158 000	155 000	155 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali della corrispondenza.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 2 Spese per studi, inchieste e consulenze

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
40 000	40 000	115 515,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per consulenze e studi affidati con contratto a esperti altamente qualificati.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 3 Cooperazione interistituzionale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
3 627 000	3 569 000	3 302 999,75

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 3 *(seguito)*

2 2 3 3 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività interistituzionali, in particolare il costo del personale amministrativo della Commissione, degli Uffici e del Consiglio che gestisce il personale, gli edifici e gli archivi del SEAE.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 4 Trasloco

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
122 500	120 000	165 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di trasporto di materiale.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 5 Oneri finanziari

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
5 000	5 000	8 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese finanziarie e in particolare le spese bancarie.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 6 Spese legali, danni, indennizzi

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
147 000	147 000	79 900,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese che possono derivare da eventuali condanne ai danni del SEAE stabilite dalla Corte di giustizia e dal Tribunale e le spese relative all'assunzione di avvocati esterni che rappresentino il SEAE dinanzi ai tribunali,

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 3 *(seguito)*

2 2 3 6 *(seguito)*

— le spese di consulenza risultanti dal ricorso all'assistenza di avvocati esterni,

— il risarcimento danni nonché gli indennizzi che possono essere imputati al SEAE.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 3 7 Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
120 500	50 000	43 794,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'acquisto delle divise per il servizio conferenze e il servizio sicurezza, degli abiti da lavoro del personale dei laboratori e dei servizi interni e per la relativa riparazione e la manutenzione,

— la partecipazione del SEAE alle spese di talune associazioni le cui attività hanno un legame diretto con quelle delle istituzioni dell'Unione,

— le altre spese operative non espressamente previste nelle linee precedenti,

— nulla osta di sicurezza per il personale del SEAE,

— l'acquisto di uniformi e di accessori, segnatamente ad uso degli agenti della sicurezza responsabili degli edifici Cortenberg e ER.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

2 2 4 ***Prevenzione dei conflitti e servizi di supporto alle attività di mediazione (prosecuzione)***

2 2 4 0 Prevenzione dei conflitti e servizi di supporto alle attività di mediazione (prosecuzione)

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
450 000	450 000	450 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegnazione di personale dell'UE al sostegno delle attività di mediazione e dei processi di dialogo,

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 2 2 — ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO *(seguito)*

2 2 4 *(seguito)*

2 2 4 0 *(seguito)*

— i contratti e gli inviti per gli esperti interni ed esterni in mediazione e dialogo, tenendo conto dei lavori in corso presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni per la compilazione di elenchi,

— la predisposizione di una gestione della conoscenza, incluse l'organizzazione di seminari e l'analisi dei conflitti, nonché l'elaborazione e la pubblicazione di studi sulle esperienze acquisite, migliori prassi e orientamenti,

— la formazione e lo sviluppo delle capacità interne in relazione all'allerta precoce, alle analisi dei conflitti, alla mediazione e al dialogo, rivolte al personale dell'UE presso la sede centrale, al personale dell'Unione in missione, ai RSUE, ai capi delegazione e ai loro collaboratori.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 3

DELEGAZIONI

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 3 0				
3 0 0	***Delegazioni***				
3 0 0 0	Retribuzioni e altri diritti del personale statutario				
	Stanziamenti non dissociati	132 337 000	129 271 023	116 802 466,29	88,26
3 0 0 1	Personale esterno e prestazioni esterne				
	Stanziamenti non dissociati	79 423 000	71 667 723	69 227 045,08	87,16
3 0 0 2	Altre spese connesse al personale				
	Stanziamenti non dissociati	33 947 239	37 793 674	25 493 014,56	75,10
3 0 0 3	Immobili e spese accessorie				
	Stanziamenti non dissociati	162 549 714	161 739 084	184 857 159,39	113,72
3 0 0 4	Altre spese amministrative				
	Stanziamenti non dissociati	46 488 000	44 702 925	42 822 526,09	92,12
3 0 0 5	Contributo della Commissione per le delegazioni				
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo 3 0 0 — Totale	454 744 953	445 174 429	439 202 211,41	96,58
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	454 744 953	445 174 429	439 202 211,41	96,58
	Titolo 3 — Totale	**454 744 953**	**445 174 429**	**439 202 211,41**	**96,58**

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 3

DELEGAZIONI

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI

3 0 0 Delegazioni

3 0 0 0 Retribuzioni e altri diritti del personale statutario

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
132 337 000	129 271 023	116 802 466,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico, le seguenti spese sostenute nell'ambito delle delegazioni dell'Unione al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

— gli stipendi di base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

— i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come pure i versamenti a loro favore per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,

— gli altri assegni e indennità varie,

— il lavoro straordinario,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione,

— l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione, retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dal SEAE.

3 0 0 1 Personale esterno e prestazioni esterne

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
79 423 000	71 667 723	69 227 045,08

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 1 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese sostenute in relazione alle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

— le retribuzioni degli agenti locali o contrattuali, nonché gli oneri e i contributi a carico del datore di lavoro,

— i contributi al regime complementare di sicurezza sociale degli agenti locali a carico del datore di lavoro,

— le prestazioni del personale interinale e indipendente.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

3 0 0 2 Altre spese connesse al personale

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
33 947 239	37 793 674	25 493 014,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese sostenute nell'ambito delle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

— le spese relative al distacco di esperti junior (laureati) e tirocinanti presso le delegazioni dell'Unione europea,

— i costi dei seminari organizzati per giovani diplomatici degli Stati membri e di paesi terzi,

— le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea nelle delegazioni di funzionari degli Stati membri.

— le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 2 *(seguito)*

— le spese di viaggio per il personale (anche per i familiari) in occasione dell'entrata in servizio, di un trasferimento che implichi un cambiamento della sede di servizio o la cessazione del servizio,

— le spese di trasloco in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,

— in caso di decesso di un membro del personale del SEAE o di una persona a carico, le spese sostenute a norma dell'articolo 75 dello statuto per il trasporto della salma,

— le spese e indennità varie riguardanti il personale, comprese le consulenze legali,

— le spese risultanti dalle procedure di assunzione di funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali e agenti locali, in particolare: le spese di pubblicazione, di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati per esami e colloqui, le spese per l'organizzazione di esami collettivi di assunzione, nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione,

— l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione e la manutenzione del materiale a carattere medico installato presso le delegazioni,

— le spese relative al controllo medico annuale dei funzionari, degli agenti temporanei, degli agenti contrattuali e degli agenti locali, comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di tale controllo, le spese per i consulenti medici e odontoiatrici e le spese legate alla politica sull'AIDS nel luogo di lavoro,

— le attività culturali e le iniziative atte a promuovere i contatti sociali tra il personale espatriato e quello locale,

— l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza in relazione alla natura dei compiti loro affidati, nonché il rimborso delle spese sostenute da funzionari abilitati per assolvere obblighi di rappresentanza in nome della Commissione e/o del SEAE, nell'interesse del servizio e nel quadro delle loro attività (per le delegazioni all'interno del territorio dell'Unione una parte delle spese di soggiorno è coperta dall'indennità forfettaria di rappresentanza),

— le spese per i trasporti, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni da parte di funzionari e altri agenti,

— le spese connesse alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere dei candidati idonei invitati a seguire corsi di formazione prima dell'entrata in servizio,

— le spese per i trasporti e il pagamento di indennità giornaliere per gli esperti invitati dalle delegazioni a prendere parte a riunioni,

— le spese connesse alle spese di viaggio, alle indennità giornaliere e alle assicurazioni legate ad evacuazioni sanitarie,

— le spese dovute a situazioni di crisi, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e le indennità giornaliere,

— le spese per la formazione generale e linguistica volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza dell'istituzione,

— il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 2 *(seguito)*

— il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la pianificazione, la gestione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,

— le spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi dell'istituzione in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno nonché supporto pedagogico),

— le spese relative agli aspetti pratici e logistici dell'organizzazione di corsi, tra cui locali, trasporto e affitto di attrezzature per la formazione e per i seminari locali e regionali, nonché i vari costi connessi quali rinfreschi o eventuali colazioni,

— le spese di partecipazione a conferenze e simposi, tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche,

— le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale didattico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— i costi associati al programma di scambi di diplomatici, come le spese di viaggio e di sistemazione conformemente allo statuto.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 120 000 EUR.

3 0 0 3 Immobili e spese accessorie

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
162 549 714	161 739 084	184 857 159,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese sostenute nell'ambito delle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

— l'indennità d'alloggio provvisorio e le indennità giornaliere per funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali,

— per quanto riguarda l'affitto e le spese degli immobili per le delegazioni esterne all'Unione:

— per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni esterne all'Unione o dai funzionari in servizio fuori dall'Unione: gli affitti (compresi quelli per gli alloggi provvisori) e gli oneri fiscali, i premi assicurativi, le spese di sistemazione e di grandi riparazioni, le spese correnti relative alla sicurezza delle persone e dei beni (codici, casseforti, inferriate ecc.),

— per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni esterne all'Unione e le residenze dei delegati: le spese di acqua, gas, elettricità e altri combustibili, le spese di manutenzione e di riparazione, di sistemazione e di trasloco e le altre spese correnti (tasse per la nettezza urbana e la raccolta delle immondizie, acquisto di segnaletica),

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 3 *(seguito)*

— per quanto riguarda l'affitto e le spese relative agli immobili per le delegazioni all'interno del territorio dell'Unione:

  — per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni: gli affitti; le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento; i premi assicurativi; le spese di manutenzione e di riparazione; le spese di sistemazione e di grosse riparazioni; le spese relative alla sicurezza e in particolare i contratti di sorveglianza, la locazione e la ricarica degli estintori; l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari pompieri volontari; le spese dei controlli legali, ecc.,

  — per gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari: il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi,

— l'acquisto di terreni edificabili e di immobili (acquisto o affitto-acquisto) e la costruzione di immobili per uffici o abitazioni, comprese le spese per studi preliminari e quelle per vari onorari connessi,

— accordi amministrativi riguardanti principalmente le infrastrutture e la fornitura di alloggi.

Il regolamento(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), prevede, all'articolo 266, la possibilità per le istituzioni di finanziare l'acquisto di immobili tramite prestiti. Questa voce coprirà gli oneri derivanti da tali prestiti (capitale e interessi) ai fini dell'acquisto di immobili per le delegazioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 26 770 000 EUR.

3 0 0 4 Altre spese amministrative

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
46 488 000	44 702 925	42 822 526,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese sostenute nell'ambito delle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

— l'acquisto, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione del mobilio e delle attrezzature, in particolare il materiale audiovisivo, di archivi, di riproduzione, di biblioteca e d'interpretazione e il materiale specializzato per ufficio (fotocopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, ecc.), nonché l'acquisto di documentazione e di forniture connesse a tali impianti,

— l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di materiale tecnico come generatori e condizionatori d'aria nonché le spese relative all'installazione e all'equipaggiamento del materiale a carattere sociale delle delegazioni,

— l'acquisto, il rinnovo, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, compresa l'utensileria,

— i premi assicurativi degli autoveicoli,

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 4 *(seguito)*

— l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, compresi gli aggiornamenti, nonché le spese relative agli abbonamenti a giornali, periodici e pubblicazioni varie, le spese di rilegatura e altre necessarie per la conservazione dei periodici,

— gli abbonamenti alle agenzie stampa,

— l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,

— le spese di trasporto e di sdoganamento del materiale, l'acquisto e il lavaggio delle uniformi per uscieri, autisti, ecc., le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le spese per riunioni interne (rinfreschi, eventuali colazioni),

— le spese per studi, inchieste e consulenze, nel quadro del funzionamento amministrativo delle delegazioni, nonché tutte le altre spese di funzionamento non previste in modo specifico alle altre voci di questo articolo,

— le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le relazioni e le pubblicazioni, nonché le spese di pacchi e altro per via aerea, terrestre, marittima e per ferrovia,

— le spese per la valigia diplomatica,

— l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature informatiche, in particolare di elaboratori, terminali, microelaboratori, unità periferiche, apparecchi di connessione nonché del software necessario al loro funzionamento,

— le prestazioni di servizi affidate all'esterno, in particolare per lo sviluppo, la manutenzione e il supporto dei sistemi informatici messi a punto nelle delegazioni,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti e scanner,

— l'acquisto, il noleggio o il leasing di centraline e ripartitori telefonici e delle attrezzature per la trasmissione dei dati nonché del software necessario al loro funzionamento,

— i canoni di abbonamento e le spese fisse connessi alle comunicazioni via cavo o via radio (telefono, telegrafo, telex, fax), alle reti di trasmissione dati, ai servizi telematici ecc., nonché l'acquisto degli elenchi telefonici,

— l'installazione, la configurazione, la manutenzione, il supporto, l'assistenza, la documentazione e le forniture connesse a tali impianti,

— le eventuali spese relative alla sicurezza attiva nelle delegazioni in caso di emergenza,

— tutte le spese finanziarie, comprese le spese bancarie,

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 4 *(seguito)*

— per le casse anticipi, le regolarizzazioni quando l'ordinatore ha preso tutte le misure appropriate in funzione della situazione e non è possibile imputare la spesa regolarizzata a un'altra linea di bilancio specifica,

— le regolarizzazioni dei casi in cui un credito è annullato, interamente o parzialmente, quando è già stato contabilizzato fra le entrate (segnatamente in caso di compensazione con un debito),

— le regolarizzazioni dei casi di importi di IVA non recuperabili, a condizione che non sia più possibile imputarli alla linea che ha coperto la spesa principale,

— gli eventuali interessi relativi a detti importi, nella misura in cui non possono essere imputati a un'altra linea di bilancio specifica.

Questa voce è altresì destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire perdite dovute a liquidazione o interruzione delle attività di banche presso cui la Commissione ha aperto conti per la cassa anticipi.

Tale voce può finanziare i costi sostenuti dalle delegazioni nel quadro della cooperazione locale con gli Stati membri, segnatamente nel contesto di una crisi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 9 360 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 10.

3 0 0 5 Contributo della Commissione per le delegazioni

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Le entrate provenienti dal contributo della Commissione o del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi sostenuti nelle delegazioni per la presenza di personale della Commissione potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese sostenute per il personale della Commissione, compreso il personale finanziato dal FES, assegnato alle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e alle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

— salari e spese connesse ai salari degli agenti locali (e del personale delle agenzie),

— la quota della spesa di cui alle voci 3 0 0 0 (Retribuzioni e altri diritti del personale statutario), 3 0 0 1 (Personale esterno e prestazioni esterne), 3 0 0 2 (Altre spese connesse al personale), 3 0 0 3 (Immobili e spese accessorie) e 3 0 0 4 (Altre spese amministrative) per quanto riguarda il personale in questione.

CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI *(seguito)*

3 0 0 *(seguito)*

3 0 0 5 *(seguito)*

Inoltre, lo stanziamento può coprire altre spese, ad esempio quelle connesse alle attività di informazione e stampa, realizzate sulla base di accordi a livello di servizio conclusi con altre istituzioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018	% 2018/2020
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 10 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	
	TOTALE GENERALE	**731 076 483**	**694 832 516**	**677 973 207,42**	**92,74**

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto dopo essere stati stornati ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2019	Esecuzione 2018
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese, non prevedibili, derivanti da decisioni finanziarie adottate in corso d'esercizio.

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

ORGANICO

Sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna

Categoria e grado	2020		2019	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	12	—	8	—
AD 15	20	—	18	—
AD 14	162	—	173	—
AD 13	151	—	170	—
AD 12	213	—	191	—
AD 11	86	—	80	—
AD 10	88	—	81	—
AD 9	147	—	100	—
AD 8	103	—	93	—
AD 7	18	—	36	—
AD 6	28	—	24	—
AD 5	3	—	3	—
Totale parziale AD	1 031	—	977	—
AST 11	24	—	21	—
AST 10	24	—	22	—
AST 9	65	1	62	1
AST 8	86	—	87	—
AST 7	87	—	81	—
AST 6	98	—	93	—
AST 5	137	—	117	—
AST 4	70	—	75	—
AST 3	—	—	17	—
AST 2	—	—	4	—
AST 1	4	—	4	—
Totale parziale AST	595	1	583	1
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	25	—	22	—
AST/SC 2	35	—	36	—
AST/SC 1	12	—	15	—
Totale parziale AST/SC	72	—	73	—
Totale	**1 698**	**1**	**1 633**	**1**
Totale generale	**1 699**		**1 634**	